



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guida per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>



C 1124.2.25

Harvard College Library



FROM THE BEQUEST OF

JOHN HARVEY TREAT

OF LAWRENCE, MASS.

(Class of 1862)

Ex Libris Comitis Ildefonsi
Canonici Morandi



DOCUMENTI

PARTE SECONDA



* Milano Lit. Rezzotti.

RITRATTO DI S. CARLO BORROMEO
all'età d'anni 13.

tolto da un dipinto dell'Epoca.

DOCUMENTI

CIRCA LA VITA E LE GESTA

DI

SAN CARLO BORROMEO

PUBBLICATI PER CURA

DEL SACERDOTE

ARISTIDE SALA

CANONICO NELLA METROPOLITANA DI MILANO

LICENZIATO IN AMBE LE LEGGI — ARCHIVISTA DELLA CURIA ARCIVESCOVILE

TERZO EROGATARIO DEL CLERO DELLE CENTO PERULE



MILANO

COI TIPI DI ZACCARIA BRASCA

1857.

C 1124.2.25



Trust fund

Proprietà letteraria.

A SUA EMINENZA REVERENDISSIMA

IL SIGNOR CARDINALE

COSTANTINO PATRIZI

VESCOVO DI ALBANO

ARCIPRETE DELLA PATRIARCALE BASILICA LIBERIANA

VICARIO GENERALE

DI SUA SANTITÀ IL REGNANTE SOMMO PONTEFICE

PIO IX

PREFETTO DELLA SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI

E DELLA RESIDENZA DEI VESCOVI

EC. EC. EC.

Eminenza Reverendissima!

L'onore che piacque all'Eminenza Vostra Reverendissima di farmi, sottoscrivendosi spontaneamente all'Opera che sto pubblicando sulla **VITA E LE GESTA DEL GLORIOSO S. CARLO**, e dirigendomi all'uopo un suo grazioso autografo, m'incoraggia a pregarla di permettere che il Volume contenente la **SECONDA PARTE DEI DOCUMENTI** venga a Vostra Eminenza Reverendissima intitolato.

Per quella insigne pietà, per quell'altrezza di sapere, per quella nobiltà di sentire, e per quell'amore della Ecclesiastica scienza, che tanto distinguono l'Eminenza Vostra, spero vorrà benignamente

compiacersi di sostenere le mie fatiche anche coll'accordarmi l'implorato permesso, del che gli professo sempre la maggiore riconoscenza.

E baciandole il lembo della sacra Porpora umilmente mi protesto

Milano, dall'Archivio Arcivescovile,
li 18 giugno 1857.

Dell'Eminenza Vostra Reverendissima

Obbligatissimo Devotissimo Servo
Canonico ARISTIDE SALA Archivista.

Reverendissimo Signore!

L'opera che Vostra Signoria Reverendissima ha impresso a pubblicare, la Vita cioè di S. Carlo, arricchita di ragguardevole serie di Documenti, eccita meritamente il più vivo interesse.

Ben volentieri pertanto annuisco al desiderio, che Ella mi esprime, d'intitolarmi il Volume contenente la seconda parte dei Documenti accennati, e Le sono riconoscente del cortese pensiero, il quale mi presenta la grata occasione di vedere associato in qualche modo il mio nome ad un lavoro, che ha per iscopo di sempre più celebrare le gesta gloriose di

*quel grande Arcivescovo, insigne luminare di Santa
Chiesa, ornamento e decoro esimio dell'Episcopato.*

*Profitto con soddisfazione dell'opportunità per
confermarle i sensi di particolare stima, con cui mi ripeto*

Roma, li 6 luglio 1857.

Di Vostra Signoria Reverendissima

Affezionatissimo
C. Cardinale PATRIZI.

Signor **D. ARISTIDE** *Canonico* **SALA**
Archivista Arcivescovile

Milano.

SERIE QUARTA

DOCUMENTI

SERIE QUARTA

ATTI E SCRITTURE

CIRCA LE CONTROVERSIE IN FATTO DI GIURISDIZIONE
ED IMMUNITÀ ECCLESIASTICA (1).

I.

1569 in agosto (2).

Considerazioni esposte in un Papele e fatte sopra la cagione e le espressioni poste nel celebre Editto Regio pubblicato alli 25 agosto 1569, col quale fu notabilmente lesa la giurisdizione e libertà ecclesiastica.

Stanno unite in altro foglio varie aggiunte da farsi per la correzione del succennato Regio Editto; la quale si pretendeva da S. Carlo per indennizzazione della sua giurisdizione.

1.

Considerationi sopra il bando pubblicato a Milano per ordine del signor Governatore a dì XXV d'agosto MDLXIX.

Questo bando non si può dir che sia stato fatto per altro, che per la total rovina della giurisdizione et libertà ecclesiastica.

Primo, perciocchè questo bando è stato pubblicato dopo questi dispareri che sono nati tra l'Arcivescovo di Milano et il Magistrato temporale sopra l'esercizio della

(1) L'Archivio Arcivescovile possiede molti volumi di Atti e Scritture concernenti le controversie in fatto di giurisdizione ed immunità ecclesiastica, che S. Carlo ebbe a sostenere e che il suo cugino successore si sforzò a tutt'uomo di ultimare e comporre. Non ci sarebbe quindi possibile di tutti pubblicarli; epperò ci accontentiamo di produrne alcuni tra i principali, e chiuderemo questa Serie colla *Concordia*, che finalmente riuscì al Cardinal Federico Borromeo di stipulare tra il Foro Ecclesiastico ed il secolare.

(2) Le scritture componenti i primi diciotto numeri di questa Serie quarta si contengono nel Volume VII, classe 2. della Sezione XIV, dell'Archivio detto Spirituale.

giurisdittione ecclesiastica, se s'ha da far con laici o con preti ne' beni temporali et altri ponti simili controversi. Item dopo che han visto che si è trouato modo o per una uia o l'altra di publicar la bolla in *Cena Domini*; item dopo che si son mandati cursori per far delle citationi et executioni a Milano, a che in questo ultimo mandato per l'executione della citatione per la causa de Visita del signor Cardinale S. Georgio han fatta (1) resistenza. Item constando in *limine* la uisita, che disegnava di fare il Cardinale Borromeo Arciuescouo di Milano nella Chiesa della Scala, che essi pretendono non poter essere visitata per essere di Juspatronato Regio, et exempta dalla giurisdittione ordinaria, onde per questi preambuli si ha da che la bolla non sia stà fatta ad altro fine, che per atterir ogni sorte d'huomo, che non s'impacci di cosa di giurisdittione ecclesiastica.

Secondo, è uerissimo dir che sia fatta a questo effetto, perciocchè non si sa che nel Stato di Milano ui sia alcuna controversia ne rumore sopra di usurpatione di giurisdittione Regia temporale, ne che tocchi questa.

Questo etiamdio si comprehende dal prohemio della bolla, dicendo conoscendosi ogni di maggiormente che egli è necessario, che non si è occorso. Ma queste di altro, che essi pretentano che sia uiolatione delle ragioni et giurisdittione Regie, che le cose dette di sopra.

Questo etiamdio si caua dalle qualità delle persone, che uogliono essere comprese nella bolla di qual grado, stato, conditione o preheminentia, et massimamente quelle così priuilegiate come no, che uogliono inferire le persone ecclesiastiche exempte per priuilegio del foro et leggi seculari.

Questo si arguisse anchora dalle parole poste alla uiolatione della Regia giurisdittione annexa, connexa, dependente o in qual si uoglia modo attinente, acciocchè sotto questa generalità uenghino le cose della giurisdittione ecclesiastica, che non possono dirsi giurisdittione regia così assolutamente, ma vorran con qualche connexion o dependetia o attinentia.

Si proua anche questo con i modi, nei quali s'exprime nell'editto, che si possi uiolare la detta giurisdittione in fatti, parole, scritture; item stampare, pubblicare, uendere cride, editti ecc., che non uol dir altro che bolle della *Cena Domini*, ordini di Roma, editti dell'Arciuescouo. Item per le persone nominate quanto alli esecutori, scrittori, notari, auuocati, esecutori, messi, trombetti ecc., che son tutte expressioni per impedire ogni executione di citatione o ordine dell'Arciuescouo.

Questo poi si chiarisce affatto dall'interpretatione che quelli del Senato gli han già dato al bando, come consta per l'essame già fatto su di questo. Però ben si guarda chi l'ha fatto o pubblicato che *Deus non irridetur*, et se sotto queste cautele si può difendere dalla censura degli uomini quanto sarà difficile a fare appresso a chi rettamente intende, non si possa però difendere dall'ira et giustitia di Dio.

2.

Præmium, de quo in copia Brevis transmissi, et si satis elegans et accommodatum sit, tamen ne ex eo Duci et Senatoribus, qui nullam prorsus occasionem prætermittunt, ansa relinquatur dicendi, quod propterea ipsi ediderunt proclama, ut jurisdictionem Regiam tuerentur, illamque uelle etiam ex sententia Sanctitatis Suæ omni studio et diligentia defendere et providere ne ab aliis usurpetur, videretur omittendum, et uti alio præmio.

(1) Pel carattere deforme e straordinariamente abbreviato di questo documento divennero inevitabili alcune lacune. È superfluo accennare che il senso in varii luoghi è oscuro. — Lo riteniamo un manoscritto del Santo.

Post illa verba: *de quibus in copia transmissa sub die 25 mensis Augusti, proxime præteriti*, addenda essent verba hujusmodi, videlicet: *indicta civitate et successive aliis etiam diebus in eadem civitate et aliis dicti Status civitatibus et locis respective impresso etc.* quia proclama fuit in hac civitate tribus successive diebus publicatum et deinde ubique in locis Status hujusmodi.

Post illa: *latius dicitur contineri*, etc., melius esset forsitan dicere hoc vel simili modo, videlicet: *Quod quidem proclama sive edictum forsitan a Nobilitate tua et a Senatu prædicto, seu ab aliquibus ex eo prætendatur ecclesiasticam auctoritatem et jurisdictionem ex illius verbis expresse non lædere vel impedire; tamen quia ad illam lædendam, etc.* ne Papa declararet proclama ex sui tenore non lædere libertatem ecclesiasticam; sicque propterea et Dux et Senatus dicerent nolle aliam declarationem facere.

Post illa verba: *hortamur in Domino et nihilominus etc.*, addenda forent hujusmodi verba, videlicet: *Eidem nobilitati tuæ ac dilectis filiis Magno Cancellario et ejus substituto, nec non Præsidi seu Vicepræsidi Senatus Regii prædicti, ac illius Senatoribus aliisque officialibus ejusdem Status, de quorum assensu proclama prædictum emanavit, etc.* quia reperitur subscriptum a substituto Magni Cancellarii, et deliberatum fuit debere sic publicari in consilio secreto, et de voto etiam Senatus, contra quem nisi provideatur, ut votum et assensum suum revocet, de facili remedio Brevis frustraremur, et negotio hujusmodi non minus continendum. Senatores et reliqui officiales, quam ipse Dux.

Post illa: *simili modo realiter et cum effectu*, etc. addi possent ad majorem declarationem hæc alia, videlicet: *De eorundem omnium officialium et senatorum assensu*, ut omnes scirent declarationem factam fuisse etiam cum voluntate Senatus, sicque nec Ducem nec Senatum debere offendi ex prosecutione causarum, et aliorum faciendorum ut prius in Curia Archiepiscopali.

Post illa verba: *quominus ipsa jurisdictio ecclesiastica etc.* addendum esset *tam ordinaria quam delegata* propter conservatores Apostolicos et alios judices delegatos, qui pariter in exercitio eorum officii timore dicti proclamatis impedirentur.

Post illa verba: *et contra quascumque personas etiam laicas etc.* expedit addere hujusmodi verba, videlicet: *tam uti testes quam reos quomodolibet*, præsertim ob id, quod contendunt non posse retineri testes, qui examinari contingunt in causis ad forum ecclesiasticum spectantibus, etiam si deprehendantur suppressere velle veritatem.

Post illa: *vel data præventionem etiam mixtum etc.* bonum esset addere hujusmodi verba vel aliàs: *quomodocumque tam de jure quam de consuetudine quamplures causæ in foro hujus Curie juxta juris communis dispositionem cognoscantur.*

Post illa verba: *mandari libere possit, quodque etc.*, ad majorem declarationem bonum esset addere hujusmodi verba, videlicet: *Tam actores quam rei laici coram ipsis iudicibus ecclesiasticis ordinariis et delegatis comparentes, et causas ipsas prosequentes, et se ab illis respective defendentes, testesque etiam laici in illis testimonium veritati perhibentes, nec non executores vel ministri ac scriptores.*

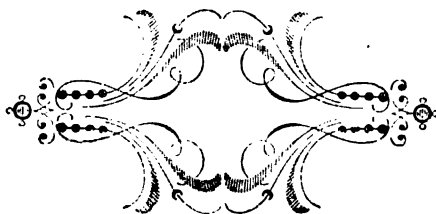
Post illa: *alio definiri et observari etc.*, expedit addere hujusmodi verba, videlicet: *et si quid etiam forsitan post publicationem dicti proclamatis per nobilitatem tuam seu officiales prædictos in præjudicium jurisdictionis et libertatis ecclesiasticæ attentatum hactenus, seu ad alicujus detentionem devenit extitit id in pristinum reduci ac captos relaxari, nulloque modo eos ea de causa molestari; cum possit proclama tam a Vicario justitiæ et aliis etiam iudicibus emanaverint præcepta ad instantiam personarum ecclesiasticarum contra personas ecclesiasticas, et devenit fuerit ad capturam cujusdam nobilis pro eo, quod persuasit Petro Mariæ Cribello, ut se constitueret in carceribus Curie Archiepiscopalis.*

Post illa verba: *quod si non fecerit, etc.* addenda essent huiusmodi verba, videlicet: *et dicti officiales, Vicepræsides ac Senatores, assentire recusarint vel neglexerint, etc., et dictos officiales et Senatores, qui consensum suum præstare, vel quoquomodo ab eo præstando sese subtraxerint, quos in eventum huiusmodi hic pro expresse nominatis singulos haberi volumus ex nunc prout ex tunc etc.*

Post illa verba: *nuntiamus et declaramus, etc. Ne Dux et Senatus ad invicem alter in alterum culpam rejiciens se excusare possint*, addenda essent huiusmodi verba vel similia videlicet: *Neque vero Nobilitas tua Senatores et alii officiales prædicti putent sub eo prætextu quod eidem Nobilitati tuæ Senatores ipsi circa præmissa sic a nobis injuncto assentiri nolint, et e contra Nobilitas tua etiam ipsis assentientibus minime ea factura sit, quoquomodo respective excusari possit, sed lapsis dictis diebus, nisi Nobilitas tua et Senatores prædicti plenarie prædictis omnibus satisfecerint, eaque adimpleverint, ac Nos de satisfactione huiusmodi intra alios decem dies certiores fecerint, in easdem censuras omnino incurrisse et incidisse modo et forma præmissis volumus et pariter declaramus.*

Post illa: *quod crescente contumacia tua etc.* addendum esset: *ac Senatores et Officialium prædictorum, quod absit, Nos ad ulteriores provisiones contra te et ipsos aliàs prout res exegerit, etc.*

Poterit etiam considerari, si expediret pro faciliiori executione hujus negotii, ultra pœnam excommunicationis imponere etiam pœnam perpetuæ infamiæ et inhabilitatis ad quascumque dignitates ecclesiasticas et feuda ecclesiastica.



III.

1569 27 agosto.

Citazione fatta da Monsignore Vicario Generale Giovanni Battista Castelli, di tre Notarii Attuarj della Curia Arcivescovile, perchè proseguissero le Cause nel loro Foro già introdotte. — Con la protesta dei suddetti di non volere in alcun modo per l'avvenire trattare simili Cause per timore delle pene cominate nel Regio Proclama de' 25 agosto prossimo scorso.

(Copia semplice).

Die 27 augusti 1569.

R. D. Joannes Baptista Castellius, intellecto quod Notarii Actuarii Curiae Archiepiscopalis Mediolani recusarunt subscribere nonnullis expeditionibus in Causis ad Jurisdictionem Ecclesiasticam spectantibus, mandavit ad se vocari suprascriptos Notarios coram se, et statim comparuerunt coram ipso Reverendo D. D. Joannes de Matius, D. Joannes Jacobus Daverius et D. Joannes Aloysius Ghisulphus, omnes Notarii Actuarii Curiae praedictae, et tradita eis per Dominum citatione tenoris infrascripti de mandato videlicet:

« Multum R. D. Joannis Baptistae Castellii Protonotarii Apostolici et Illustrissimi et Reverendissimi D. Caroli Cardinalis Borromaei Vicarii Generalis ⁽¹⁾ citetur coram praedicto R. D. Vicario D. Petrus Antonius Santinus ad videndum declarari, se cecidisse a locatione bonorum Ecclesiasticorum spectantium ad Parochialem Ecclesiam Sancti Georgii plebis Applani ob pacta non servata, et praedicta ad instantiam R. D. Joseph Rectoris dictae Ecclesiae.

• Datum in Palatio Archiepiscopali Mediolani, die 27 augusti 1569 indictione XII. »

Et interrogati singuli praedicti Notarii ac moniti, ut subscribant citationem praedictam, qui, visa prius per ipsos et quemlibet ipsorum dicta citatione, dixerunt, et quilibet ipsorum dixit non audere nec velle subscribere dictam citationem, quamvis per antea hactenus soliti fuerint similes citationes subscribere, et hoc metu poenae seu poenarum cominatorum in Crida seu proclamatione heri ac etiam hodie, de mandato Illustrissimi et Excellentissimi D. Ducis et Senatus publicata, atque ita praedicti Notarii et quilibet ipsorum subscribere recusarunt ratione praedicta.

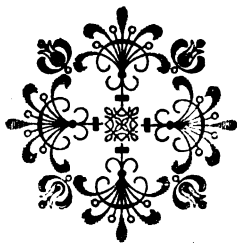
Subditque suprascriptus D. Joannes Matius: « Veda V. S. se potemo sottoscrivere tal citatione nè cosa alcuna contro laici, che questa mattina il signor Camillo Righone Canonico della Scala m'ha detto, che hoggi ha sporto un memoriale all'Eccellentissimo Senato acciò potesse proseguire doi sue lite contra laici, che già pendono in questo tribunale deuant a V. S., de quali sono attuario, quale memoriale sendo stato letto in Senato, gli è stato fatto sopra un *nihil*, che uol dire che non uogliono farui sopra altra prouisione, soggioggendomi il detto signor Camillo d'auere

(1) Pare si debba qui ritenere per sottintesa l'espressione: *De mandato*.

parlato dopo al signor Senator Montio per intendere l'openione dell'Eccellentissimo Senato, il quale gli ha risposto, l'ordine dell'Eccellentissimo Senato essere di non farui altro, ma che si consideri bene la Crida et le parole di essa; » et præmissa deposuit medio juramento, tactis per eum Sacrosantis Dei Scripturis.

Aggiungendo detti Attuarii che non s'intendono per ciò incorrere in alchun perjurio per il giuramento per loro fatto dell'Attuaria. Super quibus, etc.

Actum Mediolani in Palatio Archiepiscopali et in Camera supradicti R. D. Vicarii, præsentibus ibidem Magnificis D. Julio Petrucio Senense et Octavio Tassono Mutinense, testibus ad præmissa omnia vocatis specialiter atque rogatis.



III.

Deputazione fatta da S. Carlo Arcivescovo di Milano nella persona di Monsignor Gerolamo Federici Vescovo di Martorano, a decidere in di Lui nome qualunque Causa Civile e Criminale introdotta e da introdursi nella sua Curia Arcivescovile, con ogni opportuna facoltà, ec.

Altra deputazione contemporaneamente fatta dal medesimo S. Carlo del signor Giulio Cesare Magnano in Notaro Attuario della stessa Curia.

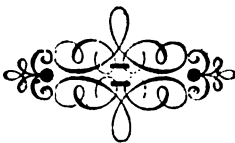
(Copia semplice).

1869 die sabbati 24 septembris.

Illustrissimus et Reverendissimus D. D. Carolus Cardinalis Borrhomæus Archiepiscopus Mediolanensis, confusus, etc., sponte, etc., citra revocationem, etc., deputavit Reverendissimum D. Hieronymum de Federicis Episcopum Marturanensem ad omnes et singulas causas Curiae suae Archiepiscopalis tam civiles quam criminales pendentes et in futurum introducendas, etiam ex Officio, ac in eis procedendum, inquirendum et terminandum in omnibus et per omnia, prout posset ipsemet Illustrissimus et Reverendissimus D. substituens eundem Reverendissimum D. Hieronymum, quoad causas hujusmodi in locum ipsiusmet Illustrissimi et Reverendissimi D.; promittens, etc.

Actum in camera ipsius Illustrissimi et Reverendissimi D., præsentibus multum Reverendo D. Joanne Castellio, præfati Illustrissimi et Reverendissimi D. Vicario Generali, et D. Joanne Harisio, Clerico Bistoriensi, ejusdem Illustrissimi et Reverendissimi Familiari, testibus, etc.

Successive, et eodem instante, præsentibus ut supra, idem Illustrissimus et Reverendissimus D. Cardinalis Archiepiscopus deputavit in Notarium Actuarium dictae Curiae suae Archiepiscopalis D. Julium Cæsarem Magnanum Notarium Apostolicum, et Clericum Imolensem.



IV.

1569 19 ottobre.

Lettera latina scritta da S. Carlo Arcivescovo di Milano al signor duca d'Albuquerque Governatore dello Stato ed al Senato, nella quale si dichiara volersi opporre alla Regia Grida delli 25 agosto; accennando, essere questa lesiva della sua ecclesiastica giurisdizione, ed esponendo quei Casi, nei quali ha determinato di giudicare nella propria Curia non ostante il Bando suddetto.

(Copia semplice).

Carolus Borromeus miseratione Divina tituli Sanctæ Prædix S. R. E. Presbyter Cardinalis, Sanctæque Mediolanensis Ecclesiæ Archiepiscopus, Excellentissimo DD. Gabrieli della Cueva Duci de Albuquerque Gubernatori, et Illustrissimis DD. Vicepræsidi et Senatoribus Regii Senatus Civitatis et Status Mediolani Salutem et sinceram in Domino Charitatem.

Cum superioribus diebus ad nos relatum fuisset, proclama seu edictum quoddam de mandato Excellentiæ vestræ ex sententia etiam Amplissimi Senatus in hac Civitate, sub prætextu impediendi ne Jurisdictio Regia a quoquam usurpetur, lædatur, vel minuatur, contra eos, qui id verbo vel in scriptis attentare, vel alias consilio aut auxilio se quomodolibet in ea ingerere præsumerent, sub gravissimis et læsæ Majestatis pœnis emanasse, notariosque executores, et ceteros Curia Archiepiscopalis nostræ Ministros illius timore perterritos, a sui exequutione Officii, nostrisque obsequiis penitus fere se retraxisse, nec quoquomodo contra laicos causas, quæ ad Forum nostrum pertinere plusquam notorium est, tractare, vel aliàs ullo prorsus modo se illis intromittere audere. Huius rei novitatem pro religionis vestræ studio, vestraque erga Metropolitanam hanc Ecclesiam et in primis Sanctam Sedem Apostolicam, sub cujus protectione cunctam per orbem constitutam Ecclesiam esse dignoscunt, observantia, non mediocriter admirati sumus, ac vix quidem in animum inducere potuimus, Excellentiam Vestram aut clarissimum Senatum (quorum partes sunt, vestra auctoritate Ecclesiasticam libertatem, ac Jurisdictionem illæsam studiosissime tueri et ab omnium iniuriis vindicare) ne cogitasse quidem præstasse talem occasionem illam turbandi, minuendi vel impediendi præsertim simili generalis Edicti ad instar Legis promulgatione: atque ideo eosdem Curia nostræ Notarios exequutores, aliosque ministros ad nos accersiri jussimus. Atque rem ita se habere, prout acceperamus, plane comperuimus; aperte etenim recusarunt præ timore hujus Edicti, quod ad eorum excusationem coram nobis exhibuerunt, causis inferius subiiciendis, pro quarum quidem prosecutione a litigantibus vel a nobis ad acta conficienda requisiti ac moniti fuerunt, et iis similibus adversus laicos, etiam uti testes inductos, vel pro ipsis laicis manum apponere, aut illis quoquo modo se immiscere, minusque velle laicorum testimonia in ullis fere causis Fori nostri recipere: et quamvis non parum laboraverimus, ut ipsos in Officio contineremus, nihil tamen efficere potuimus; tantus est apud eos et ceteros Curia nostræ Ministros ob Edictum hujusmodi timor incursus, et multo magis penes laicos ipsos, quorum

causæ in Curia nostra pertractantur, et qui ad eandem Curiam pro perhibendo testimonio evocantur vel producantur, ipsarumque causarum patronos, procuratores et sollicitatores; tantus enim est, ut universa fere hujusmodi nostri Fori jurisdictio ministris destituta jaceat, causæque pene omnes sileant, nullusque audeat ad hanc Curiam Archiepiscopalem ob hujusmodi Edicti gravissimas pœnas accedere. Quapropter Nos, qui regimini hujus Ecclesiæ Mediolanensis Dei et Apostolicæ Sedis gratia præfecti sumus, nolentes in hac re eidem Ecclesiæ in aliquo deesse, aut jus suum negligere, vel ullum prorsus erga Excellentiam Vestram, Vosque Illustrissimos D. Senatores charitatis officium, quod pio et benevolo Patri ac Pastori erga filios et suæ curæ creditos conveniat, prætermittere, licet maxima ex parte vobis quanta huic Archiepiscopali Curiae et libertati Ecclesiasticæ, occasione promulgationis Edicti hujusmodi, damna et præjudicia illata fuerint, credamus innotuisse, cum adeo publica et notoria extiterint, ut in vestram notitiam devenisse probabiliter existimandum sit; decrevimus tamen de iis omnibus Vos Excellentissimum Ducem, vosque omnes Illustrissimos Dominos Senatores his litteris nostris certiores facere, causasque aliquas tam civiles quam criminales, in quibus specialiter Officiales nostri operam et ministerium sum præstare, laicique prosecui respective recusarunt, subnectere, quæ hujusmodi sunt: blasphemia, inobservationes festorum, sacrilegii, incestus, adulterii, virginum stupri, concubinatus, ducentium binas uxores, et e contra; symoniæ, sortilegii et maleficiorum, usurpationis bonorum Ecclesiasticorum, falsitatis litterarum Apostolicarum et Ordinariorum, suppressionis Legatorum ac jurium ad Ecclesias et Loca pia spectantium, usurariæ pravitatis, clandestinatis Matrimonii, illiusque etiam in gradibus a sacris canonibus prohibitis contracti, offensionis in Notarios exequutores, ac alios Curiae nostræ inservientes et ministros; carcerum Curiae nostræ effractorum, violationis libertatis, et jurisdictionis et immunitatis Ecclesiasticæ, eorum qui statutis a jure temporibus peccata sua confessi non fuerunt, nec Sacram Eucharistiam sumpserunt; Matrimoniales, et eorum, qui fidem dederunt Matrimonii contrahendi, jurispatronatus, decimarum, primiciarum, emphitensis vel censualis rei Ecclesiasticæ illius vel alterius cujuslibet caducitatis rei, vel juris Ecclesiastici et feudalis, rerum Ecclesiasticarum male alienatarum, vel occupatarum vel usurpatarum, non solventium canonem seu censum aut fictum libellarium, vel simplicem fictum pro re Ecclesiastica et ad tempus locata; nec non causæ, in quibus tractatur de proprietate vel possessione rei Ecclesiasticæ, vel de fructibus ex ipsis rebus Ecclesiasticis provenientibus, vel de damno rebus ipsis Ecclesiasticis quomodolibet illato; et de Legatis et aliis relictis Ecclesiæ seu pio Loco, vel in pauperes distribuendis, aut aliàs de observanda voluntate Testatoris ad pias causas; de mercede Rectorum Parochialium Ecclesiarum, quibus a vicinis Parochianis certum solvitur stipendium, ac de eleemosynis funeralium, et aliorum divinorum officiorum, ac de illicita exactione gabellarum ac vectigalium a Clericis secularibus et regularibus, fidejussionum præstatarum, et obligationum factarum coram Nobis vel Officialibus nostris, aut in Curia nostra occasione quarumcumque causarum ad nostrum spectantium forum vel ab eis dependentium, redditionis rationum, Administrationis Hospitalium et Locorum piorum juxta juriis communis et Sacri Concilii Tridentini dispositionem; testium recusantium veritati perhibere testimonium, vel veritatem ipsam coram Nobis vel Officialibus nostris suppressimentum, vel alias falsum deponentium, et aliæ quamplures, in quibus agitur de interesse laici, sive sit actor sive reus in causa Ecclesiastica vel mixta, vel quæ ratione antiquæ consuetudinis a Sacris Canonibus approbatæ ad Forum nostrum pertinent et delegata a Sanctissimo Domino Nostro, vel a Sancta Sede Apostolica, et deum reliquæ omnes cum civiles cum criminales causæ ad Forum nostrum de jure

Canonico quomodolibet spectantes, cum de interesse laicorum agi, vel ipsos ad iudicium evocari, vel coram Nobis comparere, aut in testes produci continget, in quibus Notarii ac alii Curiae nostrae Ministri ob promulgationem Edicti huiusmodi asserunt nolle manum apponere, vel ullo modo in eis se intromittere. Quae quam gravia et dolenda sint, hisce praesertim temporibus, nemo est, qui nesciat. Proinde Excellentia Vestra, et Illustrissimi Domini Senatores a Nobis de hujus Curiae Nostrae, vel potius universae hujus Sanctae Mediolanensis Ecclesiae Pastoralisque nostri muneris perturbatione jam certiores facti, cum vos non lateat, quas Summi Pontifices, quas Sacri Canones, Sacraque Concilia censuras et poenas inflixerint in perturbatores directe vel indirecte, aut alias quomodocumque minuentes vel impediens libertatem Ecclesiasticam, quae Officii et muneris sui partes sunt, prospiciant, ac sibi ipsis ac conscientiae suae consulant, sicuti etiam par est facere eos, qui ministri sunt religiosissimi et tam Catholici Regis, quem pro Christiana Republica non solum tuenda, verum etiam amplificanda tot pericula subire, nullisque laboribus, nullis vigiliis, nullis denique sumptibus parcere videmus, et cui nullatenus dubitandum est, quin valde molestum esse debeat, cum intelligat simili praesertim occasione, ut aliqua recenseamus, animas defunctorum piis Sacrificiorum et elemosynarum suffragiis defraudari, Ecclesias et earum Rectores ac Ministros primiciis et decimis, aliisque obventionibus et stipendiis ipsis debitis privari, sicque quamplures ex eis ad Ecclesias ipsas, animarumque curam deserendum cogi, ac plurimos propterea Christifideles sine Sacramentis Ecclesiae ab hac vita migrare; Matrimoniales Causas, in quibus tam grave peccati periculum versatur, expediri non posse: dissensiones et controversias inter Coniuges nutrir; blasphemos, sacrilegos, incestuosos, adulteros, concubinarios, symoniacos, falsos quæstos, sortilegos et maleficos, cæterosque ex Sacrorum Canonum dispositione plectendos Ecclesiae iudicium evadere, salutaribus ipsorum Canonum censuris et poenis minime puniri et emendari, illasque, ac omnes alias ab ipsis Sacris Canonibus, Summisque Pontificibus, sacrisque Conciliis pie et salubriter utcumque impositas censuras et poenas parvipendi et deludi, disciplinamque Ecclesiasticam universam subverti; atque ita demum Pastorale Officium non sine maximo animarum dispendio et scandalo in omnibus fere impediri; ut inde procul dubio maxime verendum sit, ne paulatim humani generis hoste suggerente, hæreses suboriantur ac propagentur, quemadmodum et in aliis provinciis aliquando evenisse experientia docuit. Quod Dominus Noster Jesus Christus pro sua pietate et misericordia avertere dignetur.

Datum Mediolani in Ædibus nostris Archiepiscopalibus, die 19^o octobris 1579.



V.

1573, 31 agosto.

Esame de' testimoni fatto davanti Monsignore Giovanni Fontana Vicario Criminale della Curia Arcivescovile di Milano per provare l'affissione fatta alle Chiese ed altri luoghi della città di certa indegna satira (posta alla pagina prima) contro S. Carlo Arcivescovo: e per accertare certo inchiuso ragionamento fatto dal signor Commendatore De Resquesens Governatore dello Stato, complessivo di querele ed anco minaccie di libelli infamatorj contro lo stesso S. Carlo.

(Copie semplici).

1573, die ultimo augusti.

Coram multum Reverendo Domino Juris utriusque Doctore Joanne Fontana Curiae Archiepiscopalis Mediolani Vicario Criminali.

Comparuit Rev. Presbyter de Vertemate Canonicus Præbendatus Ecclesiae S. Stephani in Brolio Mediolani, qui medio ejus juramento deposuit ut infra, videlicet: » Essendo io andato questa mattina alla chiesa di S. Stefano all' Ufficio, arrivando » alla porta grande ho trovato non so che gente, che erano lì presenti, che haue- » uano in mano questa scrittura » porrigens quandam scripturam in manibus dicti multum Reverendi etc. tenoris infrascripti, videlicet:

Ex comuni et saniori consensu totius Universitatis Mediolani declaratur Illustrissimus et Reverendissimus Cardinalis Borromeus fuisse et esse ignorantem, scandalosum, inconfidentem et valde suspectum suo nationali principi, cujus natus est subditus et vasallus, et a quo tot et tanta beneficia recepit, qui etiam maxime ingratus judicatur et temerarius in actionibus suis, ut privus omni juditio teneri possit, et tamquam auctorem maximarum seditionum, quæ oriuntur ex suis imprudentibus et insanis actionibus, et ita patria ista tamquam suum civem indignum et ipsius destructorem eum judicat.

« La qual scrittura era stata attaccata, per quanto loro m'hanno detto, alla » detta porta maggiore de S. Stefano, et loro l'haueuano distaccata, et uedendo io » che la legeuano, et che era una pasquinata contro Monsignor Illustrissimo, io glie » l'ho leuata di mano et l'ho portata qui a Vostra Signoria, et ho inteso che ue ne » sono attaccate in diuersi altri luochi di Milano simile a questa, ma non so mo » da chi. »

Quibus etc.

Eodem die.

Coram ut supra comparuit Joannes Petrus Glussianus custos Ecclesiae Majoris Mediolani, qui medio suo juramento deposuit ut infra, videlicet:

« Essendo io arriuato questa mattina al Duomo innanzi le dieci hore, et aprendo

» le porte, perchè son custode, ho trouato alla porta della banda delli scalini uerso
 » S. Radegonda questa scrittura » porrigens quamdam scripturam tenoris supra-
 scripti etc. « Vedendo ch'era un pasquino contra del signor Cardinale nostro, io
 » l'ho distaccata et l'ho portata qui a Vostra Signoria, et ho inteso da diuerse per-
 » sone, che ne sono state attaccate quasi per tutto Milano, particolarmente dalla
 » banda uerso S. Celso. »
 Quibus etc.

Die eodem.

Coram ut supra comparuit Andreas de Confaloneriis servitor multum Reverendi
 Domini Archipresbyteri Ecclesiæ Majoris Mediolani, qui medio ejus juramento de-
 posuit ut infra:

« Questa mattina uscendo io fuori della porta della Canonica qui dell' Arci-
 » uescouato, Monsignor Fortorino Ordinario m' ha chiamato, perchè era iui ancora
 » lui apresso alla porta, et m' ha mostrato una scrittura scritta con lettere grosse,
 » qual era attaccata alla suddetta porta della Canonica, dicendomi che io la distac-
 » cassi, et io la distaccai subito et la portai a Monsignor Arciprete mio padrone, et
 » perchè io non so leggere, non so cosa si contenesse, se non che io ho inteso
 » che sono stati quelli del Governatore, che l'hanno attaccato contra il signor Car-
 » dinale. »
 Quibus etc.

Die eodem.

Coram quo supra etc. examinatus fuit Magnificus Dominus Franciscus Linus Se-
 cretarius Illustrissimi Domini Cardinalis Borromei, clericus Veronensis, qui delato
 sibi juramento de veritate dicenda, et manibus tactis Scripturis juravit.

Interrogatus an diebus præteritis locutus fuerit cum Illustrissimo Domino Don
 Aloysio de Requesens Commendatore Majori Castelle ac totius Status Mediolani
 Cubernatore generali, præsertim super controversiis seu difficultatibus vertentibus
 ex causa jurisdictionis ecclesiasticæ hujus Ecclesiæ, et qua occasione, et an sit me-
 mor eorum, quæ tunc dicta fuerant.

Respondit: « Alli 14 di questo trouandomi dal signor Comendatore sudetto per
 » altra occasione, sua eccellenza intrò a parlar meco di queste materie jurisdictionali,
 » et se diffuse longamente monstrandosi molto alterato in questi negotii; prima do-
 » lendosi del Cardinale, che gli hauesse portato poco rispetto nel proceder seco, poi
 » giustificando sè medesimo con dire che era stato mero essequitor de l'ordine del
 » Re sopra l'inthimatione della lettera di Sua Maestà alli Vicarj del Cardinale, et
 » che era risoluto, non ostante quanti Canonici e consuetudini fussero a favore di
 » questa Chiesa, di diffendere la giurisdittione del Re manu regia et con la spada
 » in mano; nel qual proposito si riscaldò anche più, et passò a dire parole di mi-
 » nacie contra al Cardinale, fin a dire che farebbe attaccare libelli infamatori contra
 » di lui per tutta questa città et simili cosazze, toccando anche in particolare la per-
 » sona di Pio Quarto Santa Memoria. Di questo ragionamento facendo io relat-
 » tione al Cardinale per debito mio, Sua Signoria Illustrissima mi commisse che
 » io facessi nota dei cappi in iscritto per meglio raccomandarneagli; così lo feci in
 » quel modo che potei, rispetto alla difficoltà che s'ha di poter raccogliere intiera-
 » mente un ragionamento fatto in colera et con molte repliche, come fu quello di
 » sua eccellenza. »

Interrogatus an dictam Scripturam aduc pœnes se habeat,

Respondit: « signor sì che io l'ho appresso di me. »

Interrogatus an dicta Scriptura fuerit ab aliquo vel aliquibus visa,

Respondit: « questa Scrittura la uide il Cardinale prima, e poi di ordine suo ne feci fare una copia da Monsignor Carlo Lojano, qual copia Sua Signoria Illustrissima mandò a Roma a Monsignor Castello in lettere de' 17 di questo, sì ben mi ricordo il giorno preciso. »

Et dicente Domino an dictam Scripturam exhibere velit pro comprobandis quibusdam, quæ dictus Dominus probare intendit,

Respondit: « come scrittura che è del Cardinale non la posso dare senza licenza o commissione di sua Illustrissima Signoria. »

Et ex tunc Dominus supradicto Domino testi imposuit, ut ad supradictum Illustrissimum Dominum accedere deberet, et eidem exponeret qualiter ipse Dominus dictam Scripturam ab eo requirebat pro quibusdam concernentibus ejus officium, et quod necesse erat eam in actis exhibere, et hac de causa eam in manibus ipsius Domini exhibendi licentiam impetraret ab ipso Illustrissimo Domino.

Qui Dominus Linus statim recessit ab ipso Domino, et per modicum temporis spatium ad eum reversus est, habens in manibus quamdam Scripturam, quam in manibus Domini porrigendo dixit:

« Monsignor Illustrissimo s'è contentato ch'io dia questa Scrittura a Vostra Signoria, la qual è quella che di sopra ho detto hauer fatta per rilievo del raggionamento, ch'ebbe meco il signor Commendatore. »

Cujus quidem Scripturæ tenor talis est, videlicet:

Circa il fatto della rocca d'Arona mostrò d'aggradire l'ufficio del Cardinale, et che ne baciava le mani a Sua Signoria Illustrissima, et che la qualità de' tempi sospetti, la uicinanza delli heretici et l'essere quella fortezza a frontiera d'essi heretici, l'hauueano fatto risolvere ad assicurarsene in quel modo che ha fatto, come per il procedere del Cardinale in questo Stato non habbia anche per confidenti le persone nominale, et poste a quella guardia da Sua Signoria Illustrissima per non dir lei medesima.

Entrò a dolersi del poco rispetto che il Cardinale ha mostrato portargli, non tanto come a Ministro di Sua Maestà Cattolica, come a Don Luis de Requesens, ch'è tanto principale caualiero et meglio nato huomo di Spagna, hauendo proceduto seco con monitorii et publicatolo sopra i muri, intendendo della affissione contra il gran cancellero, nella quale era compreso ancor lui per esser tutta una scrittura.

Che lui è stato mero esecutore dell'ordine hauuto dal Re, et che non ha fatto altro che notificare alli ministri et ufficiali del Cardinale la lettera di Sua Maestà, la quale è tale, che il Cardinale deuea andare sino in Spagna, et a man giunte ringratiar Sua Maestà del fauor et della liberalità, ch'ha usata uerso questa Chiesa concedendogli quello, che lei non ha mai hauuto per i tempi passati, et che non hanno li Vescoui medesimi di Spagna, i quali sono tanto grandi, etc.

Che quando bene ui fossero cento canoni et cento consuetudini a fauor di questa Chiesa, stima però più di quelli la lettera et commandamento del Re, nè eccederà ponto di quella, et contra chi ardirà toccare puntino della giurisdittione del Re, procederà manu regia et la diffenderà con la spada in mano, ne più uoleua trattar con scritture, ma diffendersi de fatto.

Che il Cardinale non s'intende di cose di giurisdittione, et che in questo la sua è una illusione del demonio, il quale per questa uia cerca di farlo cader in superbia et ambitione, et che quelli che lo consigliano, uicarj et altri suoi, sono ignoranti, et che ne sanno più li dottori et consiglieri del Re in Spagna, che tutti gli uomini del mundo.

Che per suo parere il Re non deuerà mai introdurre questo giuditio della giurisdittione innanzi a Nostro Signore, per non mettere in compromesso la giurisdittione.

tione sua reale, et che la ecclesiastica ha i suoi termini circoscritti, cioè sopra li ecclesiastici soli.

Che in Spagna si ricorre al Consiglio Reale nelle Cause ecclesiastiche, et il Consiglio conosce, decide et commanda a li giudici ecclesiastici in Cause de appellationi, et che questo non solo è tolerato, ma auuto per bene da li Vescoui di Spagna, i quali sono pur e dotti et santi, et di grande autorità et maggiori che l'Arciuescouo di Milano.

Che il Cardinale impediua il seruitio di Sua Maestà in questo Stato, dando occasione a loro di consumare tutto 'l tempo in queste materie, et che doue a Sua Eccellenza bisognaria trouarsi di presente alle frontiere per prouedere alle cose pertinenti alla sicurezza di questo Stato, era trattenuto qui da queste controuersie, in disputar se la Chiesa di Milano ha d'hauer un fante più o un fante meno.

Che più volte ha pregato il Cardinale a contentarsi di uedere seco amoreuolmente queste controuersie, ouero rimetterle ad arbitri, et sempre ha ricusato, e sta sul duro e su l'ostinato, mostrando di stimar poco il Re e meno li Ministri di Sua Maestà.

In quella escandescencia uscì anche a dire che quando sarà sforzato, farà alla peggio che sapeua, et attaccherà fuori libelli infamatorii per tutta questa Città contra il Cardinale et contra Pio IV, come quello che nel suo Pontificato affettasse a questo Stato, et auesse molte pratiche secrete con Principi, et che a questo effetto facesse la lega con Suizzeri; et che doue prima predicaua et qui et in Spagna della bontà ed esemplarità del Cardinale come d'un nuouo S. Ambrosio, hora uolterebbe mano, et direbbe quel peggio che potesse contra di lui o a dritto o a torto che fosse, et simili parole di colera.

Che ha anche più uolte amonito et pregato il Cardinale a non uoler romper seco, perchè egli poi la romperebbe da douero, et che se ne uederebbero succedere molti incouenienti, et che Sua Signoria Illustrissima ha lasciato a posta la uisita per uenirlo a trauagliare con monitorii, etc.

Che sa bene che il Vicario Castello è mandato a posta a Roma per questi negotii per fiscoleggiar contra di lui, ancora che si sia coperta l'andata sua sotto altri pretesti.

Disse pur anche che il Cardinale non si mostraua così caldo in far diligenza circa gli heretici, che sono in Milano, secondo l'auviso ch' Egli già diede, come fa in queste materie contra di lui, etc.: a che gli fu risposto che non occorreua che Sua Eccellenza dicesse questo, perchè sapeua bene lui medesima le diligenze, che il Cardinale ha fatto in questo particolare et a Roma et altroue.

Interrogatus an contenta in dicta Scriptura fuerint et sint vera, præsertim in ea parte, in qua fit mentio de libellis infamatoriis, et an circa eam sibi occurrerit aliquid aliud dicere:

Respondit: « la sostantia della Scrittura io l'ho per uera, hauendola scritta per » quanto ho potuto ricordarmi; ma il particolare de libelli infamatori è verissimo, » nè sopra ciò m'occorre di dire altro.

Quibus sic habitis, fuit licentiatus.

Die eodem.

Coram ut supra examinatus fuit ut supra Dominus Carolus Lojanus clericus Bononiensis, qui medio ejus juramento etc., deposuit:

Interrogatus an recordetur se diebus proxime præteritis quamdam Scripturam copiasse, quæ sibi fuit per D. Franciscum Linum ad copiandum tradita,

Respondit: « il signor Lino mi dà molte volte alcune Scritture da copiare, e io »
 » n'ho copiato molte volte, et particolarmente assai di questo mese. »

Interrogatus an signanter recordetur se transcripsisse quandam Scripturam manu dicti domini Francisci Lini, super quodam colloquio per eum habito cum Illustrissimo et Excellentissimo Domino D. Commendatore Majori,

Respondit: « Signor sì che mi ricordo hauer copiato una Scrittura di mano del »
 » signor Lino sopra il particolare che me dice Vostra Signoria, la qual mi diede per »
 » ordine di Monsignor Illustrissimo Cardinale per mandarla a Roma a Monsignor »
 » Castello. »

Interrogatus an recordetur de contentis in ea,

Respondit: « io mi ricordo che quella Scrittura conteneua molti capi di raggio- »
 » namento, che il signor Commendator gli haueua detto, quali non ho più che tanto »
 » a memoria. »

Interrogatus an recognosceret supradictam Scripturam,

Respondit: « Signor sì che la riconoscerei, se la vedessi, perchè mi ricordo ch'era »
 » di mano del predetto signor Lino e postilata da lui in molte parte. »

Et ex tunc Dominus ostendendo sibi quandam Scripturam incipientem: *Circa il fatto della Rocca D'Arona etc.* et finientem: *et a Roma et altroue*, et per eum bene uisa et inspecta, ut asseruit,

Ad interrogationem Domini dixit: « questa è quella Scrittura medema, ch'io reco- »
 » piai quattordici o quindici di fa, la qual mi fu data dal signor Lino, come ho detto »
 » di sopra. »

Interrogatus an sciat quod nocte proxime præcedenti fuerint affixa in diversis locis Civitatis Mediolani quædam libella famosa, et contra quem,

Respondit: « Signor sì ch'ho inteso da moltissime persone, che questa notte pas- »
 » sata sono state attaccate per Milano alle Chiese et altri luoghi certe Scritture la- »
 » tine contra il signor Cardinale Borromeo. »

Interrogatus an ullam ex dictis scripturis viderit, et an sciat quid in eis contineatur,

Respondit: « io ne uidi una questa mattina, ch'haueua in mano un Canonico di »
 » santo Stefano, qual disse che la portava a Vostra Signoria, et io la lessi, et era »
 » scritta in foglio con lettere grosse, et mi ricordo che in somma il contenuto di »
 » essa era, che l'università di Milano dichiaraua il Cardinal Borromeo per ignorante, »
 » scandaloso, inconfidente e molto sospetto al Re, e ingrato et temerario in ogni sua at- »
 » tione, e in somma concludeua che questa patria di Milano lo giudicaua cittadino »
 » indegno e destruttur della patria, et altre cose, che non mi ricordo più che tanto. »

Interrogatus an sciat vel saltem dici audierit, a quo seu quibus fuerint supradictæ Scripturæ affixæ,

Respondit: « io non so di uera scientia da chi siano state attaccate, ma ho ben »
 » inteso hoggi da un certo soldato delle guardie qui del signor Governatore, qual co- »
 » nosco così per vista, che erano stati li soldati della guardia di Sua Eccellenza, quali »
 » per ordine suo haueuano attaccato le dette Scritture alle Chiese, et altri luoghi »
 » della Città, come ho detto di sopra, et che alcuni di questi tali si doleuano con »
 » dire ch'erano stati sforzati a far questo, che altrimenti gli aurbbe leuato le piazze »
 » et priuati de i luoghi, ma io non vi posso dire il nome di questo soldato; e que- »
 » sto è quanto io so sopra queste affissioni. »

Quibus etc.

VI.

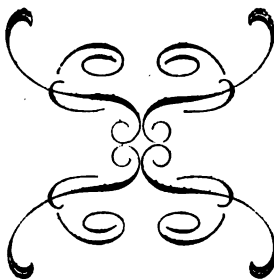
Dal 1571 al 1573.

Nota delle persone laiche, le quali furono carcerate nello Curia Arcivescovile di Milano e punite per delitti da essa commessi, la cognizione dei quali spettava al Foro ecclesiastico.

(Copia autenticata da Bartolomeo Parpaglione Notario e Cancelliere della Curia suddetta).

Sono ventinove casi di carcerazione e procedura eseguita dalla Curia Arcivescovile di Milano su persone laiche negli anni 1571-72-73.

Trattandosi di un semplice elenco di nomi e di colpe, non si crede necessario di pubblicarlo.



VII.

Esame di varii Testimonii fatto davanti Monsignor Giovanni Fontana Fiscale della Curia Arcivescovile di Milano, nel quale risulta, che il Collaterale della stessa Curia unitamente alli suoi Fanti abbia sempre portate armi in occasione di fare qualche cattura in Città o Diocesi.

(Copia semplice di altra autenticata da Bartolomeo Parpagione Notario e Cancelliere della Curia suddetta).

MDLXXIII die Mercurii V augusti.

Examinatus in Palatio Archiepiscopali Mediolani coram multum Reverendo Juris Utriusque Doctore Domino Joanne Fontana, advocato Fiscali Curiae Archiepiscopalis Mediolani, meque Notario etc.

D. Julius Thealdus filius Magnifici Domini Joannis Dominici de loco Mortariae, qui delato sibi juramento veritatis dicendae, et qui juravit tactis etc.

Interrogatus an unquam viderit Collateralem Curiae Archiepiscopalis cum suis sociis satellitibus deferre hastilia arma et archibusios et loricas et caetera, quae ad familiam armatam pertinent,

Respondit: « Signor, che ho ueduto il Caualeiro dell'Arciuescouato et i suoi fanti » portar per Milano spada et pugnale et giaco et maniche di maglia, et quando sono » andati a far qualche essecutione fuori di Milano, hanno portato le arme d'hasta, » ma io no li ho ueduto archebuso alcuno a nissuno, che mi ricordo, se non ad uno. »

Interrogatus quot collaterales viderit supradicta armi defferentes,

Respondit: « io ho ueduto solamente un Battista Mettemano altre uolte cauare, ch'andando con li compagni a prender uno fuori di Milano, portorono giaco » et maniche di maglia et archobuggio et arme d'hasta, ma indistintamente ho creduto tutti li altri fanti, quando uanno fuori di Milano, portar continuamente arme » d'hasta ».

Subdens ad dictam interrogationem: « io ho ueduto portar l'arme d'hasta ad un » Stephano Ghisolphi, già fante di questa corte, ad un suo figliuolo chiamato il » Trombeta, ad un Gasparino da Osio, che è morto et fu fante quà, a Mario Bamfo, » a Giacomo Antonio parenti, a Cesare Caserini, tutti fanti di presente in questa » corte et a molti altri fanti, che hanno seruito quà et che hora non mi ricordo, » dei loro nomi; et questa cosa è notoria a tutti, che li fanti delli Arciuescouato » vanno armati et con le arme d'hasta et con giacco et maniche di maglia. »

In causa scientiae dixit: « questo sò, perchè son sei anni, che seruo per Cancelliero della Santa Inquisitione in Arciuescouato, come Vostra Signoria sa. »

Super generalibus recte respondit, et est ætatis annorum 28 incirca, et fuit licentiatius etc.

Eadem die ac coram quo supra.

Examinatus fuit Bernardinus Abatos filius quondam Petri Antonii de loco Montis Gregorii, Diocesis Maceratensis, collateralis Curiae praedictae Archiepiscopalis Mediolani, qui medio juramento, quod praestitit, tactis etc. ad opportunas interrogationes etc. dixit et deposuit, prout infra; videlicet: « Sono hormai circa tre anni, come sa » Vostra Signoria, che seruo qua nell'Arciuescouato per Caualiere, et ho portato sem- » pre et porto spada et pugnale, giaco et maniche per tutta la Città di Milano, » come vede Vostra Signoria, *ostendens lorica cum manicis suis*. et quando sono » andato fuori di Milano a far qualche essecutione, ho portato et porto l'archibugio » da foco et arme d'hasta, si come facio portar ancor a tutti li miei fanti ogni volta, » che vanno a far essecutione, come Vostra Signoria sa ancor Lei, et intenderà dai » medesimi fanti, et particolarmente da Mario Bamfo, da Giacomo Antonio parenti, » da Giacomo Veronese, da Giacomo Mariano et da molti altri, che hanno seruito qua. »

Subdens ad dictam interrogationem: « a me non è mai stata fatta prohibitionem » alcuna, quando son andato a far essecutione alcuna sì contra preti, come contra » secolare, et credo d'hauer pigliato almanco quindecim secolari da alcuni mesi in qua » con li mandati, che me ha fatto Monsignor Panico et hora Vostra Signoria, come » si possono veder ancor della filcia, che tengo appresso di me ».

In causa scientiae dixit se scire, prout supra, et est aetatis annorum 34 in circa, et fuit licentiatus.

Eadem die ac coram quo supra.

Examinatus fuit Marius Bamphus filius quondam Francisci portae orientalis, Parrochia sancti Stephani in Bregundia, Biruarius dictae Curiae Archiepiscopalis, qui medio juramento, quod praestitit, tactis etc. interrogatus deposuit, ut infra, videlicet:

« Sono sett'anni, ch'io seruo per fante qui nell'Arciuescouato, et ho seruito Pa- » rigi Gioanni, Antonio Mettemano, Battista suo figliuolo, Ippolyto Scheuardi, France- » sco Bolini, Gioanni Testa et Bernardino Abatos, tutti collateralì di questa corte, et io » in tutto questo tempo per Milano ho portato spada et pugnale, et quando son an- » dato fuori di Milano a far essecutione, ho portato et porto hora arme d'hasta, et » hora arcobusi insieme con li altri fanti et con li sudetti Caualiere, et ho pigliato » molte uolte, oltre li preti, molti laici ancora et condotti qua in Arciuescouato, » come si può uedere dalle relationi, che si son fatte a i Notari ne gli atti; et lu- » nedì passato andai d'ordine di Vostra Signoria a pigliar quel Andrea et Gioan- » Pietro, tutti duoi secolari a Varese, et li condussi qui nelle prigioni dell'Arciuesco- » uato, oue sono ancora, et in compagnia mia ci era Giacomo Veronese et Gia- » como Antonio parenti et un altro fante, che non so come habbi nome, et haue- » uano tutti quatro un arma d'asta per ciascuno. »

In causa scientiae etc.; et est aetatis annorum 46 in circa et fuit licentiatus etc.

Eadem die ac coram quo supra.

Examinatus fuit Jacobus de Folinis Veronensis, filius quondam Juliani, Biruarius praedictae Curiae Archiepiscopalis, qui delato sibi juramento de ueritate dicenda ac per eum jurato, tactis etc. interrogatus deposuit, ut infra, videlicet;

» Doppo che io seruo qui in Arciuescouato per fante, ho sempre portato spada » e pugnale, giaco et maniche per tutta la Città di Milano, sì come mi disse Vostra

» Signoria. Quando mi fermo et quando son stato fuori di Milano, ho portato, come
 » fanno li altri fanti, la mia arma d'asta sì come fecci lunedì passato, quando con-
 » ducessimo in prigione duoi secolari, che menassimo da Varese, Mario Bamfo, Gia-
 » como Antonio, un Andrea Trentino et io, che tutti quatro haueuano un arma d'ha-
 » sta per uno, et sono dieci anni che sono in Milano, et ho sempre ueduto che li
 » fanti qui dell' Arciuescouato portano tutti le sudette arme, et anco delli arcobusi
 » fuori di Milano; et questo è cosa notoria a tutti. »

In causa scientiæ etc.; et est ætatis annorum 35 in circa et fuit licentiatus.

Eadem die ac coram quo supra.

Examinatus fuit Jacobus de Marianis de loco Marliani, Biruarius dictæ Curix, fi-
 lius quondam Antonii, qui ad opportunas interrogationes Domini deposuit, ut infra,
 videlicet:

« Son quattro anni che son fante, et io ho sempre portato spada et pugnale per
 » la Città, et quando son andato fuori con li altri fanti dell' Arciuescouato, ho por-
 » tato hora uno archibusio, hora un spedo et hora un arma d'asta, come fanno li
 » altri fanti di questa corte sì nelle executioni contra preti, come contra secolari, et
 » questa cosa è notoria a tutta la Città. »

In causa scientiæ etc.

Quibus habitis, fuit licentiatus, et est ætatis annorum 38 in circa.

Eadem die V augusti 1573.

Examinatus fuit coram quo supra in Palatio Archiepiscopali Mediolani Jacobus
 Antonius del parente, filius quondam Antonii Mariæ portæ orientalis, Parrochiæ San-
 cti Zenonis Mediolani, Biruarius Curix Archiepiscopalis prædictæ, qui interrogatus
 medio juramento, quod præstitit tactis etc. deposuit ut infra, videlicet:

« Son più di quatordecì anni che seruo a questa corte per fante, et ho seruito
 » sotto Parigi, sotto Gioan Antonio Mattemano, Baptista suo figliuolo, Francesco Bo-
 » lini, Ippolyto Scheuardi et Joanni Testa, tutti collaterali di questa corte, et a Ber-
 » nardino Abatos, che è moderno collaterale, et in questo tempo per la Città di Mi-
 » lano in ogni luocho ho portato pubblicamente la mia spada et pugnale, giaco et
 » maniche et arcobugio et arme d'asta, secondoche occorreua, et la portava tanto
 » dentro la Cità a far qualche essecutione, come di fuori, et el medemo hanno fatto
 » delli altri fanti di questa corte che seruiuano, et anche lunedì passato che uenne
 » da Varese con Giacomo Veronese, cum Mario Bamfo et con un altro che non
 » so il suo nome, fanti che menassimo prigione doi secolari d'ordine di Vostra Si-
 » gnoria, portassimo tutti l'arme d'asta, et questa cosa del portar noi fanti delli Ar-
 » ciuescouato le arme d'ogni sorte è notorio a tutta la Città, nè mai ne è stato
 » fatto inhibitione da persona alcuna che non le portassimo. »

In causa scientiæ etc.

Quibus habitis, fuit licentiatus, et est ætatis annorum 40 incirca etc.

BARTHOLOMEUS PARPALIONUS

*Curix Archiepiscopalis Notarius et Cancellarius
 pro fide subscripsi.*

VIII.

Risposta fatta presentare a S. Carlo Arcivescovo in due Scritture dal signor Commendatore D. Luigi de Requesens Governatore di Milano, e dalli signori Gran Cancelliere e Presidente del Senato per mezzo dei rispettivi loro Procuratori, al Monitorio di Scomunica ad essi intimato dal suddetto S. Carlo per la violata giurisdizione ecclesiastica, con impedire al medesimo l'uso della sua Famiglia armata, massime contro dei Laici.

(Copia semplice.)

1573 die sabbati octavo augusti.

Coram Illustrissimo et Reuerendissimo Domino Cardinali Archiepiscopo, etc., comparuit et se præsentauit Illustrissimus Dominus Comes Sforcia Moronus, nec non et cum eo quamplures nobiles et equites hujus Ciuitatis Mediolani in numero uiginti uel circa, et qui Illustrissimus Dominus Comes Sforcia habebat in manibus suis quamdam scripturam, quam de mandato, ut asseruit, Illustrissimi et Excellentissimi Domini Commendatoris majoris hujus Ciuitatis et Status Gubernatoris legere habebat Illustrissimo Domino, prout sic eam ibidem alta et intelligibile uoce legit. Qua sic per eumdem lecta ad omnium præsentium intelligentiam, et per Illustrissimum et Reuerendissimum Dominum audita, cum ipse Illustrissimus ac Reuerendissimus petiisset ob eodem Illustrissimo Domino Comite, ut uellet ipsius scripturæ copiam dimittere Notario tradendam; idem Illustrissimus Dominus Comes respondit, quod dimitteret ipsammet scripturam sic per eum lectam, prout sic in effectu scripturam in manibus ejusdem Illustrissimi et Reuerendissimi Domini dimisit et relaxauit.

Qui Illustrissimus et Reuerendissimus Dominus, recepta dicta scriptura et auditis prædictis, dixit se justitiæ non defuturum.

Successive statim eodem loco comparuit coram eodem Illustrissimo et Reuerendissimo Domino Archiepiscopo etc. Dominus Joannes Baptista Montius, et dixit habere quamdam aliam scripturam coram Dominatione sua Illustrissima legendam, et quam de verbo ad verbum alta et intelligibili uoce similiter, astantibus omnibus supradictis coram Sforcia et aliis nobilibus antedictis, lecta fuit, et ea in manibus ejusdem Illustrissimi et Reuerendissimi Domini Cardinalis porrecta et dimissa fuit; et cum ab ipso Illustrissimo Domino petitum fuisset ab eodem Domino Montio, an ipse haberet mandatum sufficiens ad hoc, tunc ipse Dominus Joannes Baptista Montius et Dominus Joannes Antonius Raynoldus dixerunt se habere mandatum ab Illustrissimis et Excellentissimis Dominis nominatis in dicta scriptura, licet secum illud in promptu non haberent, quod tamen se paratos præsentare obtulerunt, et quod ipsi uti Procuratores antedicti ipsam scripturam sic ut supra lectam exhibebant.

Ex tunc Illustrissimus et Reuerendissimus Dominus antedictus mandauit per ipsos Dominos Joannem Baptistam Montium et Joannem Antonium Raynaldum assertos Procuratores antedictos ibidem præsentis, etc., de mandato suo legitimo doceri in actis mei Notarii, et eos monuit pro die Martis proximo in uesperis ad accipiendum responsum.

Et insuper ipse Illustrissimus Dominus ad præsentiam ejusdem Illustrissimi Domini Comitis Sforzia ac aliorum nobilium prædictorum, nec non et dictorum Procuratorum præmissorum easdemmet scripturas sic ut supra exhibitas et lectas, quas in manibus suis habebat, mihi Notario infrascripto porrexit in actis registrandas, mandavitque ut deputatis sic ut supra actis, dictis et gestis publicum conficerem documentum.

Et his omnibus sic ut supra peractis, omnes recesserunt.

Tenor vero scripturæ supramemoratæ ab Illustrissimo Domino Comite Sforzia lectæ est talis, videlicet:

Quello che il Signor Conte Sforzu Morone e gli altri Cavalieri, che con lui andaranno, hanno da dire all'Illustrissimo signor Cardinal Borromeo in nome dell'Illustrissimo signor Commendatore Maggior, è quello che segue:

Che V. S. Illustrissima si debba racordar che nacque uassallo et suddito di Sua Maestà, e delle mercedi che di sua mano ha riceuuto, e che Sua Maestà è il maggior et miglior Principe del mondo et ancora il principale, et anco si può dir solo protettor della Chiesa Romana; et che il signor Commendatore Maggior come ministro di Sua Maestà Cattolica ha aiutato, doppo che uenne a questo gouerno, in tutte le cose che lui ha uoluto per l'amministrazione dell'officio suo pastorale, et desiderato tutto el possibile per non uenir in differenza con S. S. Illustrissima in materia di giurisdittione, et supplicatela molte uolte che si trattasse tal materia amoreuolmente, mostrando l'uno et l'altro le ragioni sue, perchè quando la giurisdittione ecclesiastica hauesse auuto buona ragione, staua apparecchiato per conseruarla; et che però si marauigliaua molto esso Illustrissimo signor Commendatore Maggior che Vostra Signoria Illustrissima l'habbi uoluto precedere in queste maniere de fatto, et comminando censure senza alcuna ragione, et non considerando el rispetto che si douea tener alla persona del signor Commendatore Maggior, quando anche non ui fosse stata la consideratione di essere egli ministro di sì gran Principe, et in tempo et congiuntura che è necessario attendere alli molti heretici, che auemo alle porte di questo Stato, et a molte altre cose concernenti alla conseruatione et buon gouerno di quella; tutte le quali impedisse il detto signor Cardinale con far occupare tutto il tempo alli ministri di Sua Maestà in queste altre materie, dil che tutta questa Citta resta molto scandalizzata et anco tutto questo Stato, et che per questo supplica el signor Commendatore Maggior al detto signor Cardinale, che desista da tutto quello che sin qui ha fatto, anzi lo reuochi et non passi più auanti in dichiarare censure così ingiuste, perchè facendolo non potria el signor Commendatore Maggior lasciare di far quello, che conuiene a seruicio di Sua Maestà et conseruatione del suo Stato, procedendo contro gli usurpatori della giuridittione et perturbatori della pace et quiete publica, et che dano scandallo alli suoi sudditti, et che protesta che tutti gli danni, scandali et conuenienti che di questo succederanno, che potriano esser tali, che non solo metessero fuoco in questo Stato, ma anche in tutta la Christianità habbino a essere a carico di S. S. Illustrissima, come di quella che ne sarà la causa. Et perchè in qual si uogli tempo si sappi, che il signor Commendatore Maggior ha procurato del carico suo fuggire tutti gli sodetti inconuenienti, ha uoluto far sapere questo a Sua Signoria Illustrissima per mezzo di persona tanto principale.

Tenor uero scripturæ alterius præsentatæ a dictis præsentibus procuratoribus talis est, videlicet:

Don Aloysius de Requesens Comendator major Ordinis Sancti Jacobi Aspata, Regni Castellæ, Conciliarius rerum status Sux Majestatis, Gubernator in Statu Mediolani et ejusdem in Italia Capitaneus generalis, etc.

Illustrissimo et Reuerendissimo Domino Carolo Cardinali Borromeo Archiepiscopo

Sanctæ Mediolanensis Ecclesiæ salutem. Vehementer commoti sumus ex præcepto ab Illustrissima Amplitudine tua ad nos transmissio, quo nos perturbatores ac uolutores jurisdictionis ecclesiasticæ quodammodo appellat, ac censuras comminatur, eo quod superioribus diebus literarum Sacræ Realis Catholicæ Majestatis, die 24 mensis decembris ex oppido Madriti datarum, Vicarios aliosque ministros suos certiores fecerimus, quibus literis quali liceat amplitudini tuæ armata familia uti, et quid in exequutionibus ad laicos eorumque bona per ecclesiasticos Judices fieri possit, Majestas Sua declarauit, quo quidem præcepto illud in summa Amplitudo a nobis petit, ut hanc literarum prædictarum notificationem, quam ipse inhibitionem et præceptum appellat, sub pœna excommunicationis reuocare uelimus. Hæc ut diximus, sicut mentem nostram vehementer perturbant, ita an æquo animo facta sint, arbitrari non possumus. Nam cum simile præceptum satellitibus suis quadriennio jam elapso auctoritate magistratus hujus Ciuitatis factum fuerit, et illud Amplitudo sua æquo animo tulerit, nunc uero contra Regium decretum insurgere uelit, nos in eam sententiam adducit, quod hæc potius fiant gratia perturbandi ministros regios, cum quibus forte aliquid offensæ habet, quam tutandæ jurisdictionis suæ studio, sed et Amplitudo sua, postquam Senatus admissum illud Collateralis sui, qui armatus incedere et non nulla in laicos temere attentare uoluerat, publica pœna coercuit, palam semper con questa fuerit, se spoliata fuisse usu armatæ familiæ atque solita in laicos eorumque bona potestate, et coram sanctissimæ memoriæ Pio V querelas hasce introduxerit, cujus rei nos abunde testimonium ferre possumus, cum eo tempore in Urbe legationis munere fungeremur, et Sanctitas sua, hiis auditis atque diu trutinatis, nihil in Regiæ jurisdictionis detrimentum decernere uoluerit, sed rem totam integram per Illustrissimum Cardinalem Alexandrinum Legatum a latere ad Regiam Majestatem deferre, quod fuit in Causa, ut decretum illud etiam jurisdictioni Amplitudinis tuæ satis gratiosum emanarit. Non est amplius in manu Amplitudinis tuæ in hac eadem causa coram Sanctissimo Domino nostro per eam introducta, et ejus assensio in Regia Majestate declarata propria auctoritate jus dicere. Accedat et illud, quod superioribus annis Episcopus Martoranensis et Bonhomus nunc Vercellensis Episcopus sæpe cum ministris Regiis nomine Amplitudinis tuæ egisse audio, ut sibi usum armatorum satellitum usque ad numerum sex concedere uellent, et permittere ut opera dictorum satellitum in paucis quibusdam causis grauioribus laicos in carcere detrudere liceret, et in bonis laicorum brachio sæculari ad id impetrato, sub certa quadam forma facere, et eo res perducta est, ut nobis viri graues et fide digni attestantur, ut si ministri Regii his postulationibus acquiescere uoluissent, omnis controversia finem habuisset, et ideoque se spoliata semper prætendit, quomodo in præsentia perturbari in sua pacifica quasi possessione contendit. Quod Vicariis et ministris suis ex simplici Regii decreti notificatione inhibuerimus, aliquidne præceperimus aut metum terroremque incusserimus, quominus officium munusque suum possint libere ut ante exercere, id ab omni ueritate alienum est, quando quidem id actum dumtaxat per nos fuit erga dictos ministros, quod et cum Illustrissima Amplitudine tua nosmetipsi fecimus, cui litteras regias, ut earum notitiam haberet, jamdiu coram eadem legimus, ne ullam unquam excusationem habere posset, si quid contra Regiam Jurisdictionem moliri uellet; nec uis fuit ulla in ipsa simplici notificatione, sed tota consistit in Regii decreti auctoritate, qua de re nec nos, qui fuimus meri hujus notitiæ datæ exequutores, in aliquod caput Bullæ Cænæ Domini aduersus decretorum conditores, quæ officiunt immunitati ac libertati Ecclesiæ, promulgatum aut eam impediens et perturbans incidimus. Nec Regia Majestas ipsius decreti auctor, quando quidem ea tam prohibentur, per quæ jurisdictio ecclesiastica

impeditur, quæ a sacrorum Canonum et Conciliorum præcipue Tridentini dispositione Judicibus Ecclesiasticis tributa est. At usus armatæ familiæ tam abest, ut ex eisdem sacris Canonibus aut Conciliis ipsis Ecclesiasticis Judicibus datus sit, ut immo expresse sit interdictus et soli principi sæculari permissus, sed nec eis Canones potestatem tribuunt distringendi laicorum personas aut eorum bona mobilia, quæ personæ conditionem sequantur immobiliaque, quæ sub protectione Principis sæcularis permanent, ea fiendi absque brachii sæcularis imploratione; excepto hæresis crimine, quo in casu liberas Judicibus Ecclesiasticis habenas concedimus, prout hactenus etiam semper obseruauimus. Illud quoque pro comperto habemus ex manifestissimis probationibus, quæ apud nos extant, Archiepiscopos antecessores suos familiam armatam nunquam habuisse, nec in laicos absque imploratione brachii sæcularis exequutiones concessisse, adeo ut nec Amplitudo tua iis spoliata jure dicere possit. Ex quibus omnibus uti regum illud decretum sanctissime et justissime conditum fuit, et a Principe omnium potentissimo et religiosissimo, cui non assistunt nisi optimi et religiosissimi viri, et quem, ut etiam Amplitudo tua fatetur, tanquam unicum fidei catholicæ et Sanctæ Romanæ Ecclesiæ propugnatorem, accerrimumque defensorem præcipue ab omnibus ecclesiasticis Prælati maxime venerari et obseruari conuenit non callide neque a malis persuaso, prout cum maxima tanti Regis offensa ab Amplitudine tua dicitur, sed animo æquissimo et per quam maturo consilio, prout omnia facere solet, sollicitante etiam Illustrissimo Cardinali Alexandrino, et discussis juribus Amplitudinis suæ, quæ per agentes illius ad Curiam Regiam transmissa proposita fuerunt; ita nec facultatis Amplitudinis suæ esse debet in messem alienam falcem ponere, aut ulla in parte huic decreto obviam ire, aut regia mandata spernere, prout non sine magna nostra admiratione Amplitudo tua se uelle nihil facere, dicere audet, nec muneris nostri quoque est, cujus fidei tota hæc jurisdictio regia commissa est, eaque Serenissimus Rex Dominus Noster pro ea tuenda statuit reuocare. Tuæ igitur Amplitudinis partes erunt, et pro ea prudentia, quam in grauissimis rebus et grauissimis uiris adhideri conuenit, et pro ea bonitate, quam Præsulem adeo insignem pro se ferre debet, ab incæptis in nos ob eam notificationem factam se desistere; nihil in Regiæ Jurisdictionis damnum, cui non deerunt accerrimi defensores, moliri, neque præcipua sacrosanta censurarum potestate abuti, præsertim cum nec ex prætenso Notario quod ex eis, quæ superius recitauimus, nedum dubium sed etiam perspicuum est, ad fauorem Regiæ Jurisdictionis in causa propria reluctantæ parte et nos reclamamus ius dicere, tum præcipue prospicere, quæ scandala, quæ perturbationes malorum omnium causæ, quæ dissidia nedum in hac prouincia, sed forte etiam in toto orbe terrarum, quod Deus auertat, oriri possint, quæ ab imprudentia et temeritate hominum profiscunt. Quod si secus fiat, et si nos tuæ Amplitudinis ac hujus Ecclesiæ Mediolanensis, et præcipue sacrosantæ Sedis Apostolicæ obseruantissimi sumus, eorumque dignitatem omni studio tueri parati sumus, Jurisdictioni tamen Regiæ nullo modo deesse poterimus, quam ab omni cuiuscumque injuria omnibus iuris remediis defendere decreuimus. Contra perturbatores uero cuiuscumque dignitatis, status aut conditionis existant, quantum iura permittunt, intrepide procedemus, et censuras quidem etiam iniustas nullo modo contemnere uolumus, sed nec ideo præcepta iniusta metu censurarum, prout et iura permittunt, exequuturi sumus. Cæterum a quocumque grauamine tam illato quam inferendo, et præsertim a cominatione censurarum et a declaratione superinde quoquo modo facienda, ex recitato præcepto nos ipsi et supremus Cancellarius et præses Senatus, quibus præceptum intimatum extitit, appellationem interponimus, et in scriptis hisce appellamus, et de nullitate dicimus ad sacrosanctam Sedem Apostolicam

et ad Sanctissimum Dominum Nostrum Gregorium XIII Pontificem Summum et hoc ex causis et rationibus supra deductis, et aliis omni meliori modo, etc. In quorum, etc.

Datum Mediolani die octavo augusti 1573.

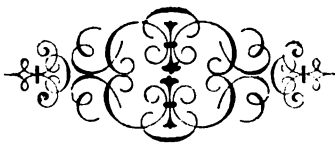
DON LUIS DE REQUESENS.

Vidit MONTENEGRO.

RAINOLDUS.
VALGRANA.

Locus sigilli.

Et ego Carolus olim Domini Joannis Pauli de Loranis filius, publicus apostolica et communis auctoritate Notarius, quia prædictis omnibus interfui tamquam Notarius causæ hujus ab ipso Illustrissimo et Reuerendissimo Domino deputatus, ideo in præmissorum fidem hic me subscripsi et subsignavi.



IX.

1573, 10 agosto.

Esibizione fatta del loro rispettivo Mandato dalli signori Procuratori del signor Commendatore D. Luigi de Requesens Governatore di Milano, del signor Gran Cancelliere e del signor Presidente del Senato, affine di presentare a S. Carlo la lettera latina del prefato signor Governatore qui inserita, e responsiva al Monitorio di Scomunica loro intimato dallo stesso S. Carlo.

(Copie semplici).

Comparuerunt suprascripti D. Joannes Baptista Montius ac Joannes Antonius Rainaldus, procuratores respectu dicti D. Joannis Baptistæ Illustrissimi et Excellentissimi D. Commendatoris majoris, Gubernatoris Status Mediolani, et multum Illustris D. Lopez de Montenegro supremi Cancellarii, et respectu dicti D. Joannis Antonii Illustris D. Præsidis Senatus Mediolani, et exhibuerunt et præsentarunt respectu dicti D. Joannis Baptistæ mandatum procuræ in eum factum ab eisdem Illustrissimo et Excellentissimo D. Gubernatore, et multum Illustri Domino supremo Cancellario, rogatum per D. Joannem Antonium Rainaldum notarium Mediolanensem sub die octavo præsentis mensis, et respectu dicti D. Joannis Antonii mandatum factum in ejus personam ab ipso Illustrissimo D. Præside Senatus D. Joanne Baptista Rainoldo, rogatum per D. Joannem Franciscum Meltium similiter notarium Mediolanensem eodem die octavo Augusti, et quæ mandata per eos respectu, ut supra, exhibita dimiserunt et relaxarunt in manibus multum Magnifici ac Reverendissimi D. Joannis Stephani Beluisii prothonotarii Apostolici ac Curie Archiepiscopalis Mediolani Vicarii generalis, prout sic ex relatione ipsorum Magnificorum ac Reuerendorum Dominorum habui, mandataque procurationum hujusmodi ab ipso multum Reuerendo D. recepi et in actis jussu Illustrissimi et Reuerendissimi D. Cardinalis Archiepiscopi antedicti registraui.

Tenor uero dictorum mandatorum est qui sequitur, etc.

- » In nomine Domini, anno a natiuitate ejusdem millesimo quingentesimo septuagesimo tertio, Indictione prima, die sabbati octauo mensis Augusti.
- » Illustrissimus et Excellentissimus D. D. Don Aluysius de Requesens Comendator major Regni Castellie, Ordinis Sancti Jacobi a spata, consiliarius rerum Status Sue Majestatis, in Statu Mediolani gubernator et ejusdem Capitaneus generalis in Italia,
- » natus quondam Illustrissimi et Excellentissimi D. Don Joannis de Zuniga, habitans in Curia Arenghi Mediolani, nec non et multum Illuster D. Lope de Montenegro sermientò, supremus Cancellarius pro Majestate sua in Statu Mediolani,
- » natus quondam Illustrissimi D. Pay Zonedie de . . . Portæ Orientalis, Parocchie S. Stephani Brolio foris Mediolani, et uterque eorum tam simul quam diuisim, etc.
- » Voluntarie, etc.
- » Et omnibus modo, etc.
- » Fecerunt et constituerunt et solemniter ordinauerunt, etc., et faciunt et constituunt suum procuratorem, etc., specialem, etc.

» Egregium D. Joannem Baptistam Montium Regium Secretarium absentem tam-
 » quam præsentem, etc., specialiter ad procuratorio nomine prædictorum Illustris-
 » simi et Excellentissimi D. Gubernatoris et Illustris supremi Cancellarii compa-
 » rendum coram Illustrissimo et Reuerendissimo Carolo Borromeo Cardinali Archie-
 » piscopo Civitatis Mediolani, et coram eo, ut supra et prout expedierit, præsentandum
 » et præsentare possendum litteras prædicti Illustrissimi et Excellentissimi D. Don
 » Aluysii de Requesens Gubernatoris Status Mediolani, ut supra tenoribus sequentis,
 » videlicet:

*Segue per esteso la scrittura già inserita nel precedente numero VIII, che co-
 mincia: Vehementer commoti sumus, etc.*

» Item ad præsentandum etiam quasque alias litteras prædicti Illustrissimi D.
 » Gubernatoris occasione assertæ citatoriæ et seu asserti præcepti, ut dicitur, per
 » præfatum Reuerendissimum D. Cardinalem inthimati prædictis Illustrissimo et Ex-
 » cellentissimo Gubernatori et Illustri D. supremo Cancellario, nec non et multum
 » Illustri D. Joanni Baptistæ Raynoldo Præsidi Excellentissimi Senatus Mediolani,
 » et dictæ assertæ citatoriæ et seu præcepto replicandum, excipiendum et opponen-
 » dum, et quasque replicationes, exceptiones et oppositiones contra dictam citatoriam
 » et seu præceptum proponendum, et prout dicto procuratori uidebitur et placuerit.

» Item ad appellandum et provocandum et quasquumque applicationes et provoca-
 » liones faciendum, et petendum apostolos sæpe sæpius et sæpissime, et quocumque
 » juris remedio utendum et uti possendum, et prout præfato procuratori melius
 » uidebitur et placuerit, etc.

» Item ad accipiendum et audiendum quodlibet responsum, quod per præfatum
 » Reuerendissimum Archiepiscopum dari uoluerit super his præsentandis, ut supra,
 » et exceptis interponendis contra dictam assertam citatoriam et seu præceptum, de
 » quo supra, et dicto responso superinde dando replicandum, et conreplicandum,
 » et quatenus expediat, a quoquam decreto et seu ordine superinde ferrendo pro-
 » uocandum et appellandum, et quocumque juris remedio utendum et uti possendum,
 » et prout prædicto eorum procuratori melius uidebitur et placuerit, etc.

» Item ad iurandum, et quælibet jurata cujuscumque generis faciendum et præ-
 » standum et præstare possendum, prout ex nunc jurant, prout per eorum procu-
 » ratorem iuratum fuit, etc.

» Item ad interpellandum, protestandum, denunciandum et notificandum, et quas-
 » cumque interpellationes, protestationes, denunciationes et notificationes faciendum
 » et facere possendum, prout expedierit in causa dictæ assertæ citatoriæ et seu
 » præcepti exceptionum, et quacumque causa superinde agitanda, et prout prædicto
 » eorum procuratori uidebitur et placuerit, etc.

» Item ad in prædictis et circa prædicta et quolibet prædictorum et ab inde
 » dependentium, connexorum et emergentium quomodocumque faciendum, et
 » facere possendum quæcumque opportuna et necessaria, et cum libera, etiam quod
 » ea essent, quæ mandatum magis speciale et specificum requirerent. Quia ea hic
 » pro specificatis et expressis haberi uolunt, et prout prædicto eorum procuratori
 » melius uidebitur et placuerit, etc.

» Item ad omnes causas, etc.

» Et generaliter cum libera, etc.

» Dantes, etc.

» Promittentes, etc.

» Et uolentes etc.

» Et de prædictis, etc.

» Actum in Pallatio residentiae praedicti Illustrissimi Gubernatoris, sito in Curia
 » Arenghi Mediolani, praesentibus D. Joseph Tantio, filio quondam D. Marci An-
 » tonii Portae Ticinensis, parocchia S. Petri in campo laudensi Mediolani, et
 » Joanne Francisco Meltio, filio quondam D. Ambrosii Portae Ticinensis, Parocchia
 » S. Laurentii Majoris intus Mediolani pro notariis. Testes nobilis D. Thiburtius Le-
 » gnanus, filius quondam spectabilis D. Hieronimi Portae Vercellinae, Parocchia Sanctae
 » Mariae ad portam Mediolani, D. Joannes Antonius Porrus, filius quondam Nobilis
 » D. Anzoni Portae Orientalis, Parocchia S. Babillae foris Mediolani, et D. Caesar de
 » Guidis, filius D. Johannis habitans in domibus Curiae Arenghi Mediolani, omnes
 » noti, idonei, etc.

» Rogatus D. Joannes Antonius Raynaldus, etc. »

« In nomine Domini. Amen. Anno a nativitate ejusdem millesimo quingentesimo
 » septuagesimo tertio, Indictione prima, die sabbati octavo mensis Augusti.

» Multum Illustris D. Joannes Baptista Raynoldus Praeses Excellentissimi Senatus
 » Mediolani, quondam Illustris D. Jacobi Portae Ticinensis, Parocchia S. Petri in
 » Caminadella Mediolani.

» Voluntarie, etc., et omnibus modo, etc.

» Fecit, constituit et solemniter ordinavit, et facit et constituit, etc., suum procu-
 » ratorem specialem, etc.

» Spectabilem D. Joannem Antonium Raynoldum filium nobilis D. Joannis Petri
 » Portae Ticinensis, Parocchia S. Petri in Caminadella Mediolani praesentem, etc.

» Specialiter ad procuratorio nomine praedicti multum Illustris D. Praesidis com-
 » parendum coram Illustrissimo et Reuerendissimo Carolo Borromeo Cardinali Ar-
 » chiepiscopo Civitatis Mediolani, et coram eo ut supra, et prout expediet, praesen-
 » tandum et praesentari possendum litteras Illustrissimi et Excellentissimi D. Don
 » Aluysii de Requenses Gubernatoris Status Mediolani, et tenoris sequentis :

*Hic cadit tenor litterarum, etc., quae in praecedenti mandato producto registratae
 sunt.*

« Item ad praesentandum etiam quascumque alias litteras, etc., *coll'eguale formo-
 » lario del precedente mandato.*

» Actum in quadam sala contigua portici existenti juxta viridarium Curiae Arenghi
 » Mediolani, praesentibus Joseph Tancio, filio quondam D. Marci Antonii Portae Ti-
 » cinensis, Parocchia S. Petri in campo laudensi Mediolani, et D. Joanne Baptista
 » de Ripa, filio nobilis D. Marci Antonii Portae Orientalis, Parocchia S. Michaelis
 » subtus domum Mediolani pro notariis ».

« Testes D. Baptista Prelasca, filius quondam D. Octauiani Portae Nouae, Parocchia
 » S. Petri ad Cornaredum Mediolani, D. Bernardus della Croce, filius D. Petri et
 » Marcellinus de subtus cornu, filius quondam Joannis Mariae, ambo Portae Tici-
 » nensis, Parocchia S. Petri in Caminadella Mediolani, omnes noti, idonei, etc.

» Rogatus est de ipso mandato D. Joannes Franciscus Meltius Notarius Imperialis.



X.

1573, 2 settembre e 3 ottobre.

Esami fatti davanti Monsignor Giovanni Fontana Vicario Criminale della Curia Arcivescovile di Milano, sul punto di una grida fatta pubblicare dal signor Commendatore de Requesens Governatore dello Stato in propria difesa per la Scomunica minacciataagli da S. Carlo Arcivescovo, in sostenimento della giurisdizione ecclesiastica.

Vanno congiunti altri esami fatti come sopra, per provare d'avere lo stesso signor Governatore fatta celebrare in S. Gottardo la Messa in sua presenza, atteso il Breve Pontificio di assoluzione dalla Scomunica suddetta.

(Copie semplici).

1573 die 2 mensis septembris.

Coram multum Magnifico et Reuerendo Juris Utriusque Doctore D. Joanne Fontana, Curia Archiepiscopalis Mediolani in causis criminalibus Vicario subdelegato.

Examinatus fuit pro informatione Curia Reuerendus Presbyter Hieronymus de Castiglioni, Custos Cathedralis Ecclesia Mediolani, qui medio juramento deposuit prout infra, uidelicet;

« Trouandomi questa mattina circa le sedici hore in piazza del Domo per scontro » alla porta della Corte, sentii sonar le trombe, che si sogliono sonar quando si pubblicano alcune cride al logo solito, qual è alla bottega del fondegio del Uertemati; » subito andai a sentir, et sentii cridar una crida lunga, che narraua diverse differenze et atti fatti tra l' Illustrissimo Cardinale Borromeo et D. Aloys Commendatore Maggior, Gran Cancelier et Presidente, la qual parte trattaua della Scomunica fatta contra essi per detto signor Cardinale, et steti a scoltar sino al fine; et » subito hauendo inteso che si stampaua, andai da Battista da Pontio stampatore et » trouai che non era ancora finita da componer alla stampa, et iui aspettai fin tanto » che fusse stampata, et subito me ne diede una stampata, la quale è quella che io dò a » V.S. » *porrigendo in manibus ipsius D. quamdam scripturam impressam incipientem: 1573 a doi di settembre in Milano. Don Loys, etc., et finientem: faranno publicar, come in questa Città di Milano, si e fatto il presente manifesto. Ita in. . . in calce vero: In Milano per Giovanni Battista Pontio stampatore di S. E. alla Douana 1573.*

Subdens ad dictam interrogationem: « questa crida si è pubblicata pubblicamente » anchora all'ufficio delli panigaroli alla presenza di molti, et particolarmente di Prete » Camillo Cagnola, et è stata cridata per Giovanni Andrea Samarà Trombeta. »

Quibus sic habitis, fuit licentiatus.

Eadem die coram quo supra.

Examinatus fuit pro informatione Curiae R. D. Camillus de Cagnolis Rector Sanctae Teclae in Ecclesia Majori Mediolani, qui medio juramento deposuit prout infra, uidelicet:

« Questa mattina circa alle sedici hore, essendo io andato in la bottega del Ver-temà per comprar alcune speciarie per uso di casa mia, uiddi molta gente che staseuano spettando, et domandando, mi fu risposto aspettarsi per la pubblicazione di una crida, che si doueua far sino her di sera, se il tempo cattiuo non lo auesse impedito: onde io desideroso di saper la contenuta di questa crida, andai in bottega di dietro, et ivi assettatomi, fù dato alle trombe per li Trombeti della Comunità di Milano.

» Doppo il qual suono cominciorno a cridare tutto il fatto della differenza, che uertisse tra S. E. et il Consiglio secreto per una parte et Monsignor Illustrissimo Borromeo per l'altra, sopra il particular della excommunicatione affissa et promulgata contro S. E. il Gran Cancellier et il Presidente; nella qual crida hanno detto molte ragioni, et particolarmente che il Cardinale come inesorabile haueua promulgato ingiustamente questa sentenza et molte altre cose, come si contiene in essa crida, la qual io la uiddi sottoscritta dal Commendatore Maggior, del Gran Cancellier nella sudetta bottega nelle mani de uno delli trombeti, che la legeua al altro che la publicaua; et gli u'erano presenti molte persone, che hora non mi ricordo, ma particolarmente Monsignor Abià et Monsignor Prete Hieronimo Castrone, et ho inteso che detta crida sia stata stampata. »

Quibus sic habitis, fuit licentiatius.

1573 die 5 octobris.

Coram Magnifico et Reuerendo Domino Juris Utriusque Doctore Domino Domino Joanne Fontana, Curiae Archiepiscopalis Mediolani in causis criminalibus Vicario substituto.

Examinatus fuit pro informatione Curiae Reuerendus Dominus Filippus de Rosetis Clericus et custos Ecclesiae Majoris Mediolani, qui medio juramento, quod praestitit, ad interrogationes Domini deposuit prout infra, uidelicet;

« Hier matina mi uenne occasione di andar in corte, et essendo io uicino alla Chiesa di S. Gottardo, ch'è nella corte, sentei cantare i musici, et io andando nel'istesso loco, doue erano i cantori, et guardai in chiesa et uiddi che il signor Commendatore staua alla Messa insieme col signor Marchese Gouvernatore, et perchè io sapeuo i rumori che si era fatto, per esser stato uenerdi mattina a Messa in S. Nazaro, et che prete Dionigi Gerosa, che gli haueua detto la Messa, era fugito, et che anco Monsignor Illustrissimo fa star gli Canonici ritirati in casa, che non uanno a officio, uolsi ueder ch'era parimente quel prete, che diceua Messa alla presenza del signor Commendatore ch'è scomunicato, et facendomi innanti uiddi che il prete Don Monarcia Spagnolo, Capellano del sudetto signor Commendator, era al'altare parato et diceua la Messa, et Baldessar custode di S. Ambrogio lo seruiua per chierico, et prete Andrea Ruscha cantaua insieme con li altri cantori alla Messa, et uiddi ancora prete Hieronimo Dauerio, che haueua un uelo sule spalle, et portò il Messale finito l'Euangelio a farlo baciare al signor Commendatore, et anco al signor Marchese; et io quando uiddi questo, me ne andai uia. »

Subdens ad interrogationes: « Io era solo, ma quando era nel loco delli Cantori, »
 » eramo circa a dodeci, de quali non conosco altro che è barberò, che è Mastro di
 » Capella del signor Gouvernatore, et in Chiesa poi gli era assai persone, che non saprei
 » mo dire a V. S. che si fussero, ma erano più di cento persone. »
 Quibus sic habitis fuit licentiatus.

Die eadem coram quo supra.

Constitutus Dominus Presbyter Andreas Ruscha, Capellanus Ecclesiæ Sancti Pauli Monialium Mediolani, qui delato sibi juramento de ueritate dicenda, iurauit tactis, etc., et primo

Interrogatus an esterna die in mane interfuerit Missæ in Ecclesia Sancti Gottardi, dum Illustrissimus Dominus Gubernator Missas audiebat,

Respondit: « Signor sì, che io fui alla Messa hier mattina del signor Gouvernatore »
 » et cantai insieme con li altri cantori. »

Interrogatus an ad Missam dicti Gubernatoris aderat etiam dictus Illustrissimus Dominus Comendator, aliàs Gubernator Mediolani,

Respondit: « Signor sì, che gli era anco lui et era un suo Capellano, che celebrò »
 » la Messa, che si domanda il prete Alemonaci. »

Subdens ad interrogationes: « Ancora questa mattina io sono stato a cantar alla »
 » Messa del detto signor Gouvernatore, oue era ancora il signor Comendatore. »

Interrogatus an intellexerit Illustrissimum Dominum Comendatorem fuisse et esse excommunicatum,

Respondit: « Signor sì, che io so che era scomunicato, et che è publicato per le »
 » parochie di Milano. »

Interrogatus qua ergo de causa uoluerit participare cum excommunicato in diuinis inseruiendo ad Missam cantando, ad quam dictus Illustrissimus Dominus Comendator aderat,

Respondit: « Sabato prossimo passato essendo stato chiamato dal Mastro di Ca- »
 » pella del signor Gouvernatore, per cantar alla Messa del detto signor Comendatore,
 » io non gli uolsi andar, perchè haueua inteso che Monsignor Illustrissimo procedeva
 » contro li Canonici et altri preti di S. Nazar, perchè aueua lasciato udir Messa ue-
 » nerdi passato nella sua Chiesa il detto signor Comendatore, ma hier matina
 » hauendomi poi detto prete Giulio Barti, Capellano del signor Gouvernatore, che lui
 » haueua ueduto et leto il breue publicato della absolutione del signor Comendatore,
 » io pensai che non ci fusse altro impedimento, et io così andai hier mattina et
 » questa mattina a cantar alla Messa del detto signor Comendatore, oue sono stati
 » ancora prete Hieronimo Dauerio et Baldessar custode, et questa mattina il detto
 » prete Giulio ha detto la Messa. »

Quibus sic habitis, fuit licentiatus.

Eadem die.

Coram præfato Reuerendo Domino Vicario subscripto constitutus Reuerendus Dominus Presbyter Hieronimus Dauerus, Capellanus Sancti Vincentii Mediolani, qui delato sibi juramento de ueritate dicenda, iurauit tactis, etc., et primo

Interrogatus an sciat causam suæ uocationis et præsentis examinis

Respondit: Signor no, che io non lo so. »

Interrogatus in qua Ecclesia Missas audierit die sabbati et esterna die in mane, et etiam hoc mane præsentem,

Respondit: « io le ho odite in S. Gottardo qui della Corte del Governatore sabbato mattina, hier mattina et questa mattina, perchè io faccio basciar l'Euangelio » et la pace al signor Governatore. »

Interrogatus an cum Illustrissimo Domino Gubernatore ad audiendum missas in istis tribus diebus in Ecclesia Sancti Gottardi præsens fuerit etiam Illustrissimus Dominus Comendator, aliàs Governator

Respondit: « Signor sì, et ho dato ancora a lui da basciar l'Euangelio et la pace » queste tre mattine, et era il primo a basciarlo. »

Interrogatus an intellexerit diebus proxime præteritis dictum Illustrissimum Dominum Comendatorem fuisse excommunicatum, ac pro tali publicatum in parochiis Ciuitatis et Diocesis Mediolani,

Respondit: « Signor sì, che io sapeuo ch'era scomunicato et pubblicato ».

Interrogatus quare ergo uoluerit inseruire ad eius præsentiam ad missas in officiis supradictis,

Respondit: « Sabato passato io et li altri preti haueuano detto, che se il Comendatore ueniva alla Messa, che noi non uoleuamo seruir, ma il signor Governatore uenne tardi alla Messa, et in sua compagnia era il detto signor Comendatore, et uolendo noi partire, il signor Marchese Governatore ci mandò a dir che lo seruuiamo lui et non il Comendatore, et così stessimo alla Messa io et Baldessar custode, che eramo all'altare: hier mattina poi non uoleuamo parimente seruir, et il signor Comendatore fece legere pubblicamente in S. Gottardo il breue della sua absolutione alla presenza di molti gentiluomini et prete Giulio Capellano del signor Governatore lo lesse, et io uedendo così ho seruito hier mattina et sta mattina, tenendolo per assoluto, et non hauendolo per tal, non l'haueria seruito. » Quibus sic habitis fuit licentiatus.

1573 die 1 octobris coram quo supra.

Constitutus Dominus Baldessar Fontana, clericus et custos in Ecclesia Sancti Gottardi Mediolani, qui delato sibi iuramento de ueritate dicenda, iurauit tactis etc. et deposuit prout infra uidelicet:

« Signor sì, che ancor io fui sabbato mattina, hier mattina et questa mattina a seruir alla Messa del signor Governatore, oue era ancora il signor Comendatore, et io non li uoleuo star sabbato mattina, ma il signor Comendatore ariuò poi così all'improviso, et non si partendo li altri, non mi partei anch'io, ma hier mattina il detto signor Comendatore fece legere il breue della sua absolutione a prete Giulio Capellano del signor Governatore, et lo lesse in S. Gottardo alla presenza di molti, et lesse ancora la fede della absolutione, ch'haueua fatto un frate di S. Angelo. »

Quibus sic habitis, fuit licentiatus.

Et omnibus supradictis . . . iniunctum fuit, ne ab eorum domibus recedere debeant absque licentia Illustrissimi Domini, sub pœna scutorum 100 pro quolibet et excommunicationis in subsidium.

Eadem die coram quo supra.

Constitutus Reuerendus Dominus presbyter Iulius de Bartis, Capellanus Ecclesiæ Sancti Gottardi Mediolani, et qui, delato sibi iuramento de ueritate dicenda iurauit, tactis etc. et primo

Interrogatus an hac mane celebrarit et in qua Ecclesia,

Respondit: « Signor sì, che io ho celebrato nella chiesa di S. Gottardo, doue erano » ancora il signor Marchese Gouvernatore et anco il signor Comendatore. »

Interrogatus an sciat Illustrissimum Dominum Comendatorem diebus proxime præteritis fuisse et excommunicatum et publicatum,

Respondit: « Signor sì, che io sapeva che era scomunicato et publicato. »

Et denuo interrogatus, quare igitur uoluerit celebrare ad eius præsentiam,

Respondit: « ho celebrato perchè teneuo in coscienza mia di poter celebrar, ha- » uendo io letto et ueduto un breue, che mi fece legere il signor Comendatore hier » mattina in S. Gottardo, innanzi che si dicesse la messa che fu celebrata dal Amo- » naci suo Capellano ».

Interrogatus an recordetur tenorem Breuis supradicti per eum lecti,

Respondit: « Signor no, che non mi ricordo del tutto, ma mi ricordo fra le altre » cose che Nostro Signore a intercessione de Fra Gioan Tunica, fratello del detto » signor Comendatore, dà autorità a Sua Eccellenza di poter eleger qualsiuoglia con- » fessor o secolar o regular da farsi assoluere a quibuscumque censuris, et fa men- » tione del disparer che è stato fra Sua Eccellenza et Monsignor Illustrissimo Car- » dinale Borromeo, et anco d'una non so che appellazione, et molte altre cose, che » non mi ricordo mo più che tanto. »

Interrogatus an recordetur, quod in suprascripto Breui sit etiam facultas absol- uendi dictum Illustrissimum Dominum Comendatorem in utroque foro, uel simpli- citer in foro conscientiae,

Respondit: « Signor, io non mi ricordo di questo. »

Subdens ad alias interrogationes: « doppo che io hebbi letto il Breue, uiddi poi » ancora la fede di frate Leonardo di Borgo Maner, zoccolante di sant'Angelo, nella » quale faceua fede della absolutione del signor Comendatore. »

Subdens ad alias interrogationes: « sabbato mattina il detto signor Comendatore » odi messa nella sudetta chiesa di S. Gottardo dal sudetto suo Capellano, ma io » stetti in sacrestia; hier mattina poi fui presente, quando si celebrò in presenza del » sudetto signor Comendatore, et questa mattina ancora per uigor delle sudette scrit- » ture, et anco perchè mi diceuano che la differenza era accomodata fra Monsignor » Illustrissimo et Sua Eccellenza, ed essendo doi principi, come sa Vostra Signoria, » nella chiesa, non haueua tempo da uenir qui a chiarirmi da Monsignor Illustrissimo. »

Quibus sic habitis, fuit licentiatus.



XI.

1573, 20 giugno.

Protesta fatta dal Magnifico signor Giovanni Francesco Resta per mezzo del suo Procuratore, di nullità della sentenza contro di lui pronunciata da Monsignor Vicario Generale della Curia Arcivescovile Giovan Battista Castelli, qual Commissario Apostolico nella causa vertente tra esso signor Resta ed il Venerando Monisterio di S. Michele di Gallarate; atteso il Breve di appellatione da esso interposta, ed il precetto penale del signor Capitano di Giustizia allo stesso signor Resta intimato di non usare di alcun Breve Apostolico in detta Causa.

(Autenticata da Biagio Mazia, Notario Attuario della Curia suddetta).

Sic ut infra reperitur in actis mei Notarii infrascripti, agitatis coram infrascripto Reuerendo Domino Vicario Archiepiscopali Mediolani inter Moniales Monasterii Sancti Michaelis Gallerati ex una, et Magnificum Dominum Joannem Franciscum de restis, seu eorum respectiue procuratores ex altera partibus, uidelicet.

Millesimo quingentesimo septuagesimo tertio, Indictione prima, die sabbati vigesimo mensis iunii in tertiis.

Coram uobis Reuerendo Juris Utriusque Doctore Domino Joannem Baptista Castellio Vicario, et hac in parte asserto dellegato apostolico etc.

Comparet Dominus Anibal de Gauatiis della Somalia procurator et eo nomine Magnifici Domini Francisci de Restis, semper cum reservatione iurium etc., et citra semper indebitum consensum et iurisdictionis uestræ prorogationem nisi etc.; quibus pro aliqua, quæ dicto nomine hic uel in quocumque alio actu de cætero fiendo, si quem fieri continget, dicat uel faciat tacite uel expresse, directe uel per indirectum derogare neque præjudicare, aut aliquid nocibile fateri non vult nec intendit et non aliter etc. cum aliter etc. causa et occasione quarundam uestrarum prætensarum litterarum tam ciuitatiorum quam apostolicarum, ipsi Domino principali suo, ut asseritur, intimatarum tenoris et continentia subsequeutis, uidelicet:

Joannes Baptista Castellius etc. (hic omittitur tenor breuitatis causa, quia sæpius est descriptus).

Quas quidem assertas literas tam ciuitatorias quam apostolicas et asserta in eis contenta dictus procurator comparens dicto nomine acceptauit et acceptat in solis parte et partibus pro se dicto nomine tantum facientibus, et in reliquis non consensit nec consentit in aliquo, quod sit uel esse possit in eius præiudicium et in partibus præiudicialibus, si quæ sunt, contradicendo et opponendo dixit et dicit de earum prætensarum litterarum tam ciuitatiorum quam apostolicarum nullitate, iniquitate et iniusticia pluribus de causis et maxime infrascriptis, et

Primo quia dictæ assertæ literæ, quæ apostolicæ dicuntur, fuerunt et sunt subreptitiæ et obreptitiæ, et per subreptionem et obreptionem etiam dolosam ac malitiosam impetratæ, uidelicet scienter, dolose ac malitiose suppressa veritate, ac sugesta

dolose scinterque falsitate, quæ si suppressa et sugesta non fuissent, debite refferendo prælibatus Sanctissimus Dominus Noster Papa tales literas non concessisset, seu non ita de facili; tacuerunt enim ipsæ aduersariæ quod dicta asserta sententia, de qua in eis assertis literis fit mentio, fuerit et sit funditus ac ipso iure nulla, quoniam a principio in dicta prætensa causa processum fuit per multum Reuerendum Juris Utriusque Doctorem Dominum Joannem Stephanum Beluisium, tunc Curie Archiepiscopalis Mediolani in causis ciuilibus Vicarium, habentem separatim tribunal ac officium ab officio et tribunali, cui præest ac deputatus reperitur Reuerendus Dominus Vicarius Castellius, nec alter ex prædictis Reuerendis Vicariis se intromittit de causis alterius Vicarii; uerum separatim uacant earum causis ac tribunalibus, ut est etiam notorium et pro notorio deducitur, actaque dictorum Reuerendorum Minorum Vicariorum superinde facta, et quæ quotidie fiunt separatim, optime hoc probant ac demonstrant; et cum in dicta asserta litte coram præfato Reuerendo Domino Vicario Beluisio motta deinde processum fuerit, usque ad dictam prætensam, sententiam per præfatum multum Reuerendum Juris Utriusque Doctorem Dominum Joannem Baptistam Castellium dictæ Curie Vicarium Generalem, nulla facta reasumptione seu renouatione vel reiteratione processus, actorum ac productorum, aliorumque agitatorum coram præfato Reuerendo Domino Beluisio, et sic nulliter iudicatum fuit, nulloque pendente processu nec petitione, nec litis contestatione, merito plusquam nulliter iudicatum ac processum fuit per prædictum Reuerendum Dominum Castellium; et sic uidetur quod dicta asserta sententia fuit et est nulla, et sententia nulla nunquam transit in iudicatum. Nulla etiam fuit ex alio capite sententia ob euidentem defectum iurisdictionis; si quidem cum actor rei forum, etiam si ecclesiastica sit persona, et nomine Ecclesiæ agat, sequi teneatur, ut sunt clari canones, non potuit Dominus Franciscus Resta in iudicium trahi in foro ecclesiastico, et ideo semper ipse Dominus Resta iurisdictionem declinauit, neque unquam in forum aut Iudicis personam consensit; et ideo Dominus Vicarius sententiam aliquam jure ferre non poterat, non obstante asserta allataque consuetudine, quæ neque probata fuit, neque unquam probari poterit, et ideo cum sententia sit multiplici nullitatis defectu et quidem euidenti uitiosa, non potest unquam transire in iudicatum, minus etiam potest executioni mitti, cum præsertim ex ipsis actis de nullitate constet, non ommittendum etiam quod narratur littem mottam in possessorio, et tamen id falsum est; cum motta sit in mero petitorio, quæ omnia si vere, prout se habent, Sanctissimæ Sedi Apostolicæ narrata fuissent, prædictæ literæ apostolicæ datæ non fuissent.

Item saluis præmissis et sine eorum præiudicio, præfatus Dominus principalis suus a dicta prætensa sententia, jure nullitatis semper saluo, appellauit et de nullitate dixit ad Sanctissimum tunc Dominum Nostrum Papam et eius Sanctam Sedem Apostolicam, ut constat Instrumento seu Instrumentis appellationis seu appellationum rogatis per Dominum Blasium Maziam, Notarium et actuarium dictæ causæ annis et diebus in eis contentis, quæ ibidem in solis partibus etc. producuntur et tamen Reuerendus Dominus Vicarius Castellius, non obstante pendentia appellationis interpositæ et nullitatis, quo tempore nihil erat innouandum, missit executioni sententiam prædictam contra omnia jura et hoc non fuit in simplici libello significatum Suæ Sanctitati, sed malitiose et dolose suppressum, et in primis attemptata pendente appellatione sunt restituenda, quæ si sugesta fuissent Suæ Sanctitati una cum suspitione præfati Reuerendi Domini Vicarii, præsertim ex prædictis resultante ac infinitis aliis notissimis, non mandasset Sua Sanctitas causam executionis prædicto Domino Castello, imo Sua Sanctitas mandasset, quod, attemptata pendente appellatione, in integrum restitueretur, et cum Dominus Resta, interposita prædicta appellatione ac nullitatis dictione, deinde curaverit causam seu causas dictæ appellationis seu

appellationum nullitatis, iniquitatis et iniustitiæ committi Reuerendo Domino Episcopo Vigleuanensi, seu eius in spiritualibus Vicario Generali, et prout in literis apostolicis in forma Breuis desuper confectis continetur, datis de mense Novembris proxime præterito, quas vellet præsentari facere præfato Reuerendo Episcopo seu eius Vicario, ut supra, ad effectum introducendi dictam causam dictæ appellationis, sed præfato Domino Francisco principali suo mandato Magnifici Capitanei Iusticiæ Mediolani, ex ordine etiam Illustrissimi et Excellentissimi Domini Gubernatoris Status Mediolani factum, et intimatum fuisse præceptum, instante fisco, ut sub pœna aureorum mille et alia etiam graviori, arbitrio Illustrissimi et Excellentissimi Domini Gubernatoris, non auderet uti aliquo Breui apostolico, et prout in eo præcepto continetur, quod ibidem exhibetur in solis partibus etc. Itaque ipse Dominus principalis suus non potuit nec potest dictam causam dictæ appellationis seu appellationum coram prædicto Reverendissimo Domino Episcopo seu eius Vicario introducere, nec de iuribus suis experiri, itaque non potest dici ultra dictam nullitatem dictæ assertæ sententiæ, ipsam assertam sententiam transiisse in rem iudicatam, sed adhuc instantiam dictæ appellationis et appellationum pendere, prout clarissimi iuris est, et has exceptiones nullitatis et impedimenti, prout supra, ipse Dominus comparens dicto nomine opponit ad impediendum litis ingressum et ulteriorem processum; super quibus per Judicem confidentem et non suspectum per prius est cognoscendum, attento quod ipse multum Reuerendus Castellius nedum suspectus, sed suspectissimus fuit et est ipsius Domini principalis sui, prout etiam ex nunc nedum suspectum, sed suspectissimum eum allegavit et allegat, ac iuravit et iurat, prout de iure facere potest, et etiam ex forma Indulti Apostolici Leonis decimi, cuius beneficio uti intendit, et ex his et aliis suis loco et tempore deducendis et allegandis petit, per vos assertum Dominum dellegatum ab ulteriori processu et molestia contra principalem suum abstinere debere; aliter ipse comparens dicto nomine protestatus fuit et protestatur de nullitate etc. de grauamine etc. et de expensis contra aduersarios protestatur etc.

Insuper dictus comparens ad legitimationem personæ suæ exhibet Instrumentum sui mandati tenoris huiusmodi, uidelicet:

Reperitur in Breuiaturis Instrumentorum rogatorum per me Notarium infrascriptum inter alia adesse Instrumentum exempli sequentis, uidelicet:

In Nomine Domini. Anno a Natiuitate eiusdem millesimo quingentesimo septuagesimo secundo, Indictione XV, die sabbati septimo mensis iunii. Magnificus Dominus Joannes Franciscus Resta, filius quondam Magnifici Domini Aluisii Portæ Vercellinæ, parochiæ Sancti Martini ad corpus foris Mediolani. Voluntarie etc. et alias omnibus melioribus modo etc.

Fecit et constituit etc.

Nobilem Dominum Anibalem de Cavatiis della Somalia, filium quondam Nobilis Domini Octauiani portæ Vercellinæ, parochiæ sancti Nicolai intus Mediolani, præsentem etc., nec non spectabilem Dominum Joannem Baptistam Blancum Causidicum Mediolani, Dominum Alexandrum Besutium, Carolum Magrum, Leonardum Zuchinettum, Carolum (1) et Joannem Petrum Biumium absentes etc. et quemlibet eorum in solidum; ita quod etc.

Suos procuratores etc.

Ad omnes causas etc. tam mottas quam mouendas etc. et tam ecclesiasticas quam sæculares etc. et præcipue ad comparendum coram quocumque Reuerendo et Magnifico Domino Vicario Archiepiscopali Mediolani, et declinandum eius jurisdictionem

(1) In questo luogo la carta è corrosa dall'inchiestro.

etc. et interponendum etc. quaslibet appellationes etc. a quibuslibet ordinationibus et sententiis etc. tam factis quam fiendis etc.

Et generaliter etc.

Dans etc.

Promittens etc.

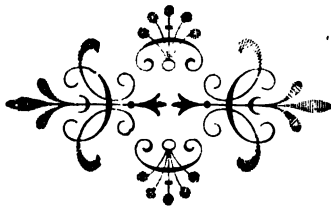
Et uolens etc. fideiussit ipsemet Dominus Constituens etc.

Actum in domo habitationis prædicti Magnifici Domini Restæ constituentis, sitæ ut supra. Interfuerunt ibi

Testes Petrinus de Figino, filius quondam Hieronimi; Hieronimus de Puschis, filius quondam Simonis, ambo habitantes in loco Scanæ, territorij Cislani, Plebis Corbettæ, ducatus Mediolani, et Stephanus de Orlandis, filius quondam Francisci dictarum portæ Uercelinæ, parochiæ Sancti Martini ad corpus foris Mediolani, omnes noti ac idonei etc.

Subscripta: Ego Joannes Baptista Rosnadius natus Domini Josye portæ Nouæ, parochiæ Sancti Andreæ ad pusterlam nouam Mediolani, Notarius publicus Mediolani suprascriptum Instrumentum procuræ rogatus tradid et confeci, ac pro fide me, signo mei tabellionatus consueto apposito, subscripsi.

BLASIVS MAZIA *Curie Archiepiscopalis Mediolani*
Notarius Actuarius recepit, pro fide subscripsit et in actis etc.



XII.

1573, 2 luglio.

Lettera di S. Carlo Arcivescovo di Milano a Monsignor Speciano in Roma, nella quale narra l'impedimento fatto dai Regii Ministri, per mezzo del Capitano di Giustizia, alla esecuzione del Breve Apostolico ottenuto dalle Monache di S. Michele in Gallarate, per la decisione nel Foro Ecclesiastico della loro Causa contro il signor Giovanni Francesco Resta, con pregiudizio della giurisdizione Arcivescovile, la quale desidera, che sia sostenuta da Sua Santità. Si accenna in fine, di non essere in uso in Milano il Regio Exequatur per li Brevi Apostolici.

Sta congiunta una succinta informazione del fatto e della Causa suddetta.

(La lettera è sottoscritta di mano propria da S. Carlo).

Molto Reuerendo Signore. Voi siete già informato della causa, che pende già tanto tempo a questo mio foro tra le Monache di Galarate, et Gioouanni Francesco Resta, et della pretensione che questi Ministri Regii cominciarono a suscitare per cercar d'impedire che i laici rei non siano tirati al foro ecclesiastico, come s'è in possessione di fare in questo Tribunale: ma poi con la uenuta mia a Milano, et con la ferma risoluzione ch'io mostrai di uolermi mantenere nella mia possessione, cessarono di darci più molestia per questo conto; et così s'è scorso inanzi sino adesso, massimamente che in questa causa del Resta non si è poi fatto altro per l'appellatione che staua commessa da Roma. Ultimamente hauendo le Monache ottenuto un Breue per l'affitto che uedrete per l'informatione qui alligata, di nuouo questi ministri hanno comincio a far romore, et per impedire che il Resta non uenga a questo foro, gli hanno fatto un precetto penale nella forma che pur uedrete dalla copia di esso, che si manda con questa. Ma come Monsignor Castello staua allora in partire, et io occupato nell'espeditione sua, et anche nella riforma de miei Tribunali, et senza Vicario generale, s'è scorso fin adesso senza far consideratione all'eshorbitanza di questo precetto, non essendosi neanche atteso a questa causa, alla quale quando s'è poi messo mano per debito della giustitia, et per essecutione anche del suddetto Breue, habbiamo ueduto che il Capitan di Giustitia, et anche il signor Governatore et tutti gli altri che ui hanno hauuto parte, sono manifestamente incorsi in molte censure si de Sacri Canon, come della Bolla in *Cœna Domini*, uiolando et perturbando la giurisdittione di questa Chiesa, et impedendo l'essecutione delle lettere apostoliche. Nè si può dissimular la cosa, poichè il precetto, con inserta la commissione del signor Governatore et consenso del Consiglio secreto et Senato, è esshibito in forma autentica *in actis*, onde la cosa, merita subita provisione. Per il che si era risoluto per adesso citare il Capitan di Giustitia che ha fatto il precetto, et procedere contra di lui per i termini di ragione. Quanto poi al signor Governatore et gli altri, darne auuiso a Roma; et aspettare di là il rimedio

dalla mano di Nostro Signore, non dubitando che S. B. sia per darlo gagliardo conforme a la qualità del fatto. Et intanto nondimeno per lettere mie, poichè egli è hora a Vigetiano, far' intendere ad esso Governatore lo stato, in che si trova lui con gli altri tutti che hanno consentito in questo precetto, et procurare che emendasse l'errore con far riuocare il precetto. Il che facendo, dissegnauo. anche soprasedere la dichiarazione contra il Capitan di Giustitia et aiutarlo a Roma per ottener l'assolutione con la debita penitenza. Ma essendosi poi meglio considerato il tutto, et uisto che in ogni caso il Capitan di Giustitia allegarebbe per sospetto questo Tribunale, essendo massime che altre volte s'ha proceduto contra di loro, et anche condannatoli quasi in simile causa, onde bisognerebbe uenire a elezione de arbitri che conoscessero di questa sospicione: la qual cosa nè più nè meno porterebbe tempo, come se hauessimo immediatamente da ricorrere a Roma, habbiamo risoluto d'aspettare il rimedio tutto intero di là, tanto per il Capitan di Giustitia, quanto per li Magistrati Superiori. Perciò sapete hora quello che hauete a procurare così per uia di Monsignore Auditore della Camera per conto del Capitan di Giustitia, et altri ed altri ministri inferiori, come con N. S. immediatamente per il signor Governatore. Et potete ricordarui il rimedio opportuno che usò. N. S. Pio V, sanctæ memoriæ col Duca d'Albuquerque per farlo riuocare il bando della giurisdittione, che fu di denuntiargli paternamente con un Breue suo che sin tanto che non rinuouaua il bando, staua nella scomunica e nella censura della Bolla in *Cæna Domini*: se bene Sua Santità non haueua uoluto alla prima dichiararlo pubblicamente, onde il Duca non sol riuocò il bando, ma fece anche poi quella dichiarazione che sapete per intera satisfatione di Sua Santità.

Tutto questo spazzo sarà commune a Monsignor Carniglia che hauerà di riferire il fatto a N. S., et il simile dico di Monsignore Castello, quando sarà giunto a Roma, acciocchè anch'egli possa farui quegli ufficii che giudicherà opportuni, come a pieno informato della causa, et attenderete tutti insieme a procurare il rimedio presentaneo, che sarà di far riuocare il precetto, et di leuare la perturbatione che uien data alla possessione di questo foro in questa parte: non lasciando, per quel che potete, addormentare la cosa, nè metterla in negotio, nè meno ponere in dubio, quanto ai meriti della causa la giurisdittione nostra, nè ui metterete in obbligo di prouar consuetudine, ma star saldi nella quasi possessione di questa Chiesa. Oltre che per far riuocare il precetto non fa bisogno parlar di consuetudine, nè di possesso, essendo egli per altro prohibito per sè stesso. Io intanto ho risoluto di non dir altro, nè far alcuna dichiarazione di risentimento per questo precetto, come se non hauessi quasi hauuto notitia di esso, ma far però caminar inanzi la causa civile contro il Resta per i termini ordinarii di giustitia.

Se oltre i rimedii che Sua Santità mandará di là, le parerà che si proceda anche di qua, è bene che S. B. sappia ch'io non porterò rispetto a persona nè grande nè inferiore ne l'eseguire l'officio mio et l'obedientia sua; et in tal caso sarà forse bene hauer di là qualche riparo per quando uolessero impedire il processo che si facesse, con oppositione di sospicione.

Col signor Cardinale di Como farete quell'officio, che ui parerà espediente con questa lettera mia, che perciò ui mando col sigillo aperto, supplicando Sua Signoria Illustrissima che si degni aiutare questa mia Chiesa nella presente occasione, et con questo me ui raccomandando.

Di Milano, li 2 Luglio 1573.

È anche d'auuertire, che qui non è l'abuso dell'*exequatur* come a Napoli et altroue, sì che abbiano hauuto questo pretesto di fare il precetto detto di sopra.

Al piacer Vostro

Il Cardinale BORRAMEO.
(di propria mano).

A tergo: Al Molto Reuerendo signor Cesare Spetiano Protonotario Apostolico.

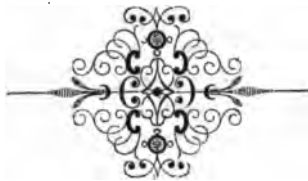
Il suggello del Cardinale portante il suo stemma gentilizio.

Nella causa delle Monache contra il Resta, essendo citato detto Resta *ad uidentum præfigi sibi terminum ad docendum de appellatione et illius legitima prosecutione*, secondo la forma delle commissioni, egli è comparso, et tra l'altre cose addotte da lui ha protestato, che in tempo a proseguir esse appellationi haueua ottenuto un Breue da Sua Santità, per il quale si commetteua la Causa a Monsignor Vescovo di Vigevano ouer al suo Vicario, et che lui l'haueria presentato, ma che gli era stato fatto un commandamento sotto pene gravi dal Capitan di Giustitia per ordine dell' Illustrissimo signor Governatore, a relatione ancora et parer del Senato, che non douesse usare di questo Breue, nè de cosa alcuna dell' Ordinario in questa Causa, senza espressa licenza loro; di modo che se non hauena seguito la Causa, l'hauera fatto per timor delle pene, et per non contrauenire all' ordine de suoi superiori; il qual precetto ha esshibito *in actis* in autentica forma, del quale si manda copi autentica. Ne per questo il Resta giustifica l' intento suo, perchè l'Ordine del signor Governatore al Capitan di Giustitia, et il precetto fattogli in uirtù di quello, è doppio che la Causa è deserta. Imperochè egli appellò sotto il giorno 2 Maggio 1572, et il precetto è sotto il 12 di Giugno 73. Ma quello che importa più è, che considerandosi quest' ordine et precetto, si ritroua che tutti quelli che l' hanno fatto, et ui hanno dato il parer loro, sono incorsi in molte censure et pene *ipso facto*, sì de sacri canoni, come delle Bolle in *Cæna Domini*, et della Clementina *contra impediētes executionem litterarum apostolicarum*: perchè questo proprio è il caso espresso nel capo penultimo *De Imm. Eccles.* lib. VI, fatto principalmente per occasione de signori temporali, et de Giudici secolari, che astringano sotto qualsiuoglia pretesto quelli ch' hanno impetrato lettere Apostoliche, ouero che ricorrono al giudice ordinario, a non usar di esse lettere, et a desistere dalla prosecutione delle cause, ouero a litigare auanti essi secolari. Et ancor che il testo dica *super causis pertinentibus de jure vel ex antiqua consuetudine ne ad forum ecclesiasticum*, et che loro pretendino che questa consuetudine non ui sia, la quale pur ui è, et non possino almeno essi medesimi negare che la Corte Archiepiscopale non sia in quasi possessione di conoscere queste Cause, nella quale possessione deue essere mantenuta: nondimeno in ogni caso nè anche questo pretesto può darli escusatione alcuna, non potendosi negare che il Resta appellando a S. B. non habbia costituito et riconosciuto Sua Santità per superiore a commettere questa

Causa d'appellazione, et hauendo loro fatto il precetto a quello istesso, che ha potuto pregiudicarsi, sono compresi nel capitolo predetto in quella parte che dice *super causis de jure, etc.*

Nella Bolla poi in *Cæna Domini* sono compresi in quella parte doue dice: *Ac illis qui aliquas litteras Apostolicas etiam in forma Breuis tam gratiam quam iustitiam concernentes, et etiam citationes, et monitoria, et executoriales quæ a Sede Apostolica emanarunt, et pro tempore emanabunt, sine eorum beneplacito et examine exequutioni demandari inhihent.* Et in quest'altre parole quìue etiam sub quibusvis pænis in genere vel in specie, ne pro quibusvis eorum negotiis prosequendis seu gratis vel litteris impetrandis ad Romanam curiam accedunt aut recursum habeant, seu gratias ipsas seu litteras a dicta Sede impetrant, seu impetratis utuntur directe vel per indirectum prohibere, statuere uel mandare, etc. Et la Clementina è chiara da sè stessa, come si può uedere nel testo, essendo stata fatta principalmente per quelli, li quali ordinano et commandano che non si essiguiscano le lettere Apostoliche senza loro licenza.

Oltre che nel particolare di questo precetto presentato in giuditio di questa Causa si potrebbe dire, che si fa manifesta uolentia alla quasi possessione di essa Corte di conoscere simili cause, della quale possessione il Cardinale è chiarissimo, et ne consta negli Atti, et chi cercano con questa e simile uolentie di molestarla et perturbarla. Onde per la conseruatione d'essa può il Cardinale, secondo la dispositione de sacri Canoni, usar delle armi spirituali, come excommunicationi et interdetti, etc., come sa meglio Nostro Signore, a finchè reuocassero detto precetto et ogni impedimento al detto Resta di usare liberamente d'ogni Breue Apostolico et d'ogni provisione del foro Ecclesiastico in questa Causa.



XIII.

1573, 17 luglio.

Protesta fatta dal signor Giovanni Francesco Resta, per mezzo del suo Procuratore, di nullità della Citazione perentoria intimatagli dal Giudice Ecclesiastico qual Delegato Apostolico con la cominazione delle censure; atteso massime il precetto penale qui inserito e ad esso fatto dal signor Capitano di Giustizia di non sottomettersi alla giurisdizione ecclesiastica nella Causa pendente tra esso ed il Venerando Monistero di S. Michele in Gallarate.

Con annessa la dichiarazione del Giudice Ecclesiastico delegato, di essere il prefato signor Resta incorso nella Scomunica per avere ubbidito ad suddetto Precetto.

(Atti autenticati da Biagio Mazia Notario Attuario della Curia Arcivescovile).

Sic ut infra reperitur in actis mei notarii infrascripti, agitatís coram infrascripto R. D. Vicario Archiepiscopali Mediolani inter moniales Monasterii S. Michaelis Gallerati ex una, et Magnificum D. Joannem Franciscum de Restis, seu eorum respectiue Procuratores ex altera partibus, uidelicet:

Millesimo quingentesimo septuagesimo tertio, Indictione prima, die Veneris decimo septimo mensis Iulii in tertiis.

Coram nobis multum Reuerendo Juris Utriusque Doctore Domino Cæsare Nutio et asserto subdellegato apostolico etc.

Comparet Dominus Anibal de Gauatiis della Somalia, procurator et eo nomine Magnifici Domini Francisci de Restis, semper cum reseruatione iurium et citra semper omnem indebitum consensum et prætensæ jurisdictionis uestre prorogationem, immo cum expressa jurisdictionis declinatione, nisi quatenus ea, quæ semper hic et in quocumque actu et in quacumque clausula habeatur, pro repetita etiam per aliqua quæ dicat uel faciat dicto nomine, tacite uel expresse, directe uel per indirectum eis derogare neque præjudicare nec aliquid nocibile fateri non uult nec intendit et non aliter etc. cum aliter etc. causa et occasione ac in termino assertæ citationis, ut asseritur, præfato Domino principali suo manatæ ad prætensam instantiam Domini Presbyteri Francisci de Longis asserti Sindici et Procuratoris et eo nomine Reuerendæ et Venerabilium Dominarum Priorissæ, Monialium et Conuentus Monasterii Sancti Michaelis burgi Gallerati Mediolanensis Diocesis asserti effectus, prout in ea et præcipue quod præfatus principalis suus comparere deberet coram nobis ad dicendum et allegandum quare etc. et necessarie ad uidendum se declarari incidisse et incurrisse in censuras et pœnas in asserto mandato executiuo per nos Reuerendum Dominum Vicarium, ut asseritur, concesso præfatis Dominabus dicti Monasterii contra dictum Dominum principalem suum, et eidem, ut fertur, inthimato contentas eo quia illi non paruit etc. prout in dicta asserta citatione continetur tenoris huiusmodi, uidelicet:

Mandat etc. *hic omittitur tenor breuitatis causa, quia superius est descriptus.* Et præfatus Dominus procurator dicto nomine allegando et contradicendo, semper tamen cum reservationibus et protestationibus supradictis et non aliter, dixit et dicit non posse aliquam declarationem facere contra dictum Dominum Restam principalem suum, scilicet ipsum incurrisse aliquas pœnas seu censuras maxime rebus stantibus, prout stant, et alio ex aduerso non facto, docto, producto, ostenso uel apparente quam huiusque factum sit, doctum, ostensum uel appareat. Item quia saluis præmissis et sine eorum præiudicio obstant exceptiones, rationes et causæ aliâs in huiusmodi causa coram uobis propositæ, factæ et allegatæ, quas hic breuitatis causa omittit, tamen replicat et pro replicatis haberi uult et intendit, ac si hic expressæ forent per seriem specialiter et annotatæ. Item saluis præmissis, obstat appellatio per dictum Dominum procuratorem dicto nomine eidem et a uobis Reuerendo Domino Nutio Vicario et asserto Dellegato antedicto a dicto uestro prætenso præcepto executivo, ut assentur, per uos inthimato contra formam juris et sacrorum canonum juris dispositionem et omnia jura mundi, quæ appellatio suspendit iudicatum, et stantibus etiam fundamentis juridicis in ea appellatione productis per dictum Dominum procuratorem dicto nomine factis. Item quia saluis præmissis et sine eorum præiudicio, non constitit neque constat de aliquibus in ea asserta citatione narratis, inconcernentibus præiudicium præfati Domini principalis sui, minusque de asserta executione, prohibitione, ut asseritur, facta per dictum Dominum Restam, dictaque asserta citatio ad allegandum, ut supra, emanata fuit incongruis loco et tempore, et non seruatis de jure seruandis. Item, quia saluis præmissis, ex forma Sacri Concilii Tridentini prohibitum est procedere per uiam executionis et censurarum, ut ex lectura ipsius Concilii Tridentini clare dignoscitur. Ideo præfatus Dominus procurator Comparens dicto nomine protestatus fuit et protestatur contra uos Reuerendum Dominum Nutium, ubi aliquid feceritis contra dictum Dominum principalem suum per uiam excommunicationis et censurarum de inobseruatione ipsius Sacri Concilii Tridentini. Item quia obstat præceptum sibi emanatum mandato Magnificorum Dominorum Capitanei et Vicarii Justitiæ Mediolani, quod ibidem producit in solis partibus, etc. tenoris huiusmodi, uidelicet:

« Nos Camillus Cattaneus Valianus Juris Utriusque Doctor, generalis Capitaneus Justitiæ Mediolani, et Magnificus Dominus Vicarius delegatus, etc. per literas, etc.

» Per tenore della presente si notifica et comanda a Voi, signor Giouanni Francesco Resta, che nella litte. quale tenete con le Monache de Sancto Michael de Galerate, non deiate consentire nè accettare ò altrimenti sottometterui alle iurisdictione di alcun Giudice Ecclesiastico, nè far atto alcuno, per il quale si pregiudichi alla iurisdictione del Re nostro Signore, sotto la pena della confiscatione de tutti li uostri beni uerso la regia camera, et in ciò non mancherete anchora, per quanto stimate cara la gratia di Sua Maestà.

» Datum ex officio die quarto decimo Julii 1573. Signatum Æmilius, etc. subscriptum Julius Ardenus subsidiarius, etc. »

Item quàmpluribus aliis rationibus, etc.

BLASIO MAZIA Curie Archiepiscopalis Mediolani
Notarius Actuarius
recepit, pro fide subscripsit et in actis etc.

Reperitur in processu et actis receptis per me Blasium Maziam, Curiae Archiepiscopalis Mediolani Notarium infrascriptum, inter alia in causa uersa coram Reuerendo Domino Vicario Archiepiscopali Mediolani inter Moniales Sancti Michaelis Burgi Gallerati ex una, et Magnificum Dominum Joannem Franciscum Restam, seu earum partium respectiue procuratores ex alia partibus, inter alia in termino citationis perhemptoriae emanatae ad instantiam procuratoris ipsarum Monialium dicto Magnifico Domino Francisco Restae, cadentis sub die XVII iulii in tertiis, per infrascriptum Reuerendum Dominum Vicarium factam fuisse declarationem ac decreti litteras publicatorias tenoris huiusmodi, uidelicet:

Præfatus autem Reuerendus Juris Utriusque Doctor Dominus Cæsar Nutius Vicarius Commissarius et subdellegatus apostolicus antedictus pro tribunali sedens ut supra, uisis uidendis et maxime relationibus exequutorum et officialium factis in causa huiusmodi, ex quibus apparet de prohibitione et uiolentiis factis eisdem Officialibus dictae Curiae, qui propterea non potuerunt executioni mandare mandatum executium sibi concessum, prout in actis, in præiudicium jurisdictionis Ecclesiasticae et litterarum apostolicarum superinde expeditarum, tenore præsentium dictis literis apostolicis inhærendo declarauit et declarat dictum Magnificum Dominum Franciscum Restam incidisse et incurrisse censuras et pœnas respectiue in mandato executiuo per præfatum Reuerendum Dominum Vicarium concessio præfatis Dominabus dicti Monasterii, et præfato aduersario inthimato contentas; et propterea opportunas, litteras publicatorias seu cedulones eundem Magnificum Dominum Restam denuntiandi pro excommunicato publice per Ecclesias et loca Ciuitatis et Diœcesis Mediolani, ut a Christi fidelibus euitari possit, in debita et solita forma relaxauit et concedit omni meliori modo, etc.

Ita est, Cæsar Nutius Vicarius subdellegatus qui supra.

Hic auctoritate tam apostolica quam etiam ordinaria publice denuntiatur pro excommunicato Dominus Franciscus Resta, eo quia mandatis tam apostolicis quam ordinarii sui Iudicis non paruit, immo parere contempsit.

Signatum Cæsar Nutius Vicarius. Subscriptum Blasius Mazia Curiae Archiepiscopalis Mediolani Notarius.

Millesimo quingentesimo septuagesimo tertio, Indictione prima, die sabbati decimo octauo mensis suprascripti. Retulit etc. Carolus de Grassis seruitor publicus Curiae Archiepiscopalis Mediolani se hodie de mandato præfati Reuerendi Domini Vicarii et subdellegati affixisse et affixas dimississe diuersas copias suprascriptarum litterarum publicatarum signatas ad diuersa loca publica Ciuitatis Mediolani, uidelicet ualuis Ecclesiae maioris, Pallatii Archiepiscopalis, subtus Collegium Magnificorum Dominorum Jurisperitorum Mediolani, Broleto nouo Communis Mediolani, et ad alia loca publica ac Ecclesias parochiales dictae Ciuitatis, præsentibus et astantibus diuersis personis; et ita iurauit, etc.

BLASIIUS MAZIA Curiae Archiepiscopalis Mediolani
Notarius Actuarius
recepit, pro fide subscripsit et in actis etc.

XIV.

1573, 26 settembre.

Assoluzione data solennemente nella Cappella Arcivescovile da S. Carlo Arcivescovo e Delegato Apostolico, al signor Camillo Cattaneo Vajano Capitano di giustizia dalle censure e scomuniche statuite nella Bolla in COENA DOMINI, nelle quali era stato dichiarato incorso, per avere fatto d'ordine del Governo precetto penale al Signor Giovanni Francesco Resta di non usare alcun Breve Pontificio senza licenza dello stesso Governo nella causa, che aveva con le Monache di S. Michele in Gallarate — Con la penitenza salutare al medesimo imposta e come da essa.

(Copia di Instrumento autenticata da Monsignor Alessandro Magliolino
Canonico Ordinario e Cancelliere Arcivescovile).

In Nomine Domini. Anno a Natiuitate ejusdem millesimo quingentesimo septuagesimo tertio, Indictione secunda, die sabbati uigesimo sexto mensis Septembris, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et Domini Nostri Domini Gregorii divina prouidentia Papæ decimi tertii anno secundo. Coram Illustrissimo et Reuerendissimo in Christo Patre D. D. Carolo Borromeo, Dei et Sanctæ Sedis Apostolicæ gratia Sanctæ Romanæ Ecclesiæ tituli Sanctæ Praxedis Presbytero Cardinali, miseratione diuina Sanctæ Mediolanensis Ecclesiæ Archiepiscopo et Uallis soldæ Domino etc. præ foribus sacelli ipsius Illustrissimi et Reuerendissimi, positi in Pallatio Archiepiscopali Mediolani, Pontificalibus induto ac suo baculo Pastoralis, inter duos ex Reuerendissimis Canonicis Ordinariis dictæ Ecclesiæ sacris uestibus similiter indutis, sedente super faldistorium Pontificale positum super duobus gradibus ligneis de more pro infrascriptis ibidem paratis, et tertio etiam ex Ordinariis assistente ac pluuiale parato, et aliquot aliis presbyteris cum eorum cottis præsentibus, etiam aliis Reuerendissimis Dominis Canonicis Ordinariis et Capitulo dictæ Ecclesiæ, quotidianis tamen uestibus indutis, ac pluribus aliis personis tam clericis quam laicis comparuit et se personaliter præsentauit Multum Magnificus Juris Utriusque Doctor Dominus Camillus Cattaneus Vaglianus, Capitaneus Justitiæ in Dominio Mediolani, et genuflexus ante ipsum Illustrissimum et Reuerendissimum Dominum capite detecto reuerenter legit quamdam scripturam seu scedulam tenoris infrascripti, uidelicet: *Hauendo io Camillo Cattaneo Vaiani Capitano di giustizia a di passati in essegutione di una comissione et ordine datomi dal Illustrissimo et Excellentissimo Signor Don Aluisio de Requesens Commendator Maggior di Castiglia, et Gouvernator per la Maestà Cattolica nel Stato di Milano fatto intimar un precetto penale a Francesco Resta laico, che in certa causa che haueua con le Reuerende Monache di Gallarate nella Corte Arcivescouile, non douesse usar Breue alcuno che auesse da Sua Beatitudine o d'altro Giudice Ecclesiastico, senza licenza di Sua Eccellenza, et hauendo sopra ciò il Reuerendo Monsignor Beluisio Vicario generale di V. S.*

*Illustrissima proceduto contro di me, et dichiaratomi che io sia incorso nelle censure, et excommunicationi statuite da sacri canoni e della Bolla IN COENA DOMINI contra gli uolatori et perturbatori della libertà Ecclesiastica, et che impediscono l'esecuzione et uso delle lettere apostoliche et d'altri Ecclesiastici, come n' appare nelli atti; et hauendo io hauuto ricorso a N. S. per l'assolutione, et certificato che S. S. ha mandato circa ciò sofficiente ordine a V. S. Illustrissima, la supplico con ogni humiltà et riuerenza, poi che detto precetto è riuocato, come n' appare per fede autentica, qual esibisco, che si degni assoluermi dalle dette censure et excommunicationi, et restituirmi alla comunione de' fedeli, et participatione de' sacramenti et al mio pristino stato; offerendomi, come mi offero, prometto et giuro, esser obediante alli comandamenti della Santa Madre Chiesa, et a quelli che V. S. Illustrissima mi farà per la causa per la quale sono escomunicato, et per l'auenire mai sotto qualsiuoglia pretesto oppormi nè impedire o in alcun modo diretta o indirettamente uiolare o turbare la libertà o giurisdictione Ecclesiastica, et particolarmente l'uso et la libertà d'esecuzione delle lettere o breui apostolici o d'altro giudice ecclesiastico contro la forma de' sacri canoni, et prometto di far ogni salutar penitenza, che da V. S. Illustrissima mi sarà imposta. Dumque legeret illa uerba: poi che detto precetto è reuocato, come ne appare per atto autentico, qual esibisco, exhibuit actualiter actum, quem mihi Notario et Cancellario infrascripto tradidit et dimissit. Qua scriptura sic per dictum Magnificum Dominum Capitaneum alta et intelligibili uoce lecta, promissit ac iurauit, manibus tactis scripturis in manibus ejusdem Illustrissimi Domini, in omnibus et per omnia prout in ea, quam mihi etiam consignauit; et deinde ipse Illustrissimus Dominus Cardinalis, adhibitis tamen prius et seruatis ceremoniis de forma Ecclesiæ consuëtis et in eiusmodi seruari solitis, eundem Dominum Capitaneum ibidem genu flexum ac humiliter petentem absoluit per hæc uerba, uidelicet: *Auctoritate Dei Omnipotentis ac Beatorum Petri et Pauli ac Ecclesiæ suæ Sanctæ, nobis in hac parte a Sanctissimo Domino Nostro Domino Gregorio tributa ac etiam ea, qua tamquam Archiepiscopus hujus Sanctæ Mediolanensis Ecclesiæ fungimur, absoluius te a quocumque uinculo excommunicationum, quibus ob uiolationem libertatis et jurisdictionis Ecclesiasticæ, impedimentumque executionis et usus literarum apostolicarum ac Judicis Ecclesiastici, ut præmissum est, quomodolibet innodatus existis, et in quas incidisse declaratus fuisti, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.**

Qua absolutione sic ut supra facta, ipse Illustrissimus et Reuerendissimus D. D. Cardinalis et Archiepiscopus ipsum Capitaneum sic absolutum manu sua in ipsum sacellum introduxit; quo ita introducto et usque ad altare ejusdem sacelli producto, Illustrissimus et Reuerendissimus ipse iterum super cathedra ad hoc ante altare ibidem præparata sermonem habuit actui ac his, quæ gesta fuere, opportunum; quo finito, ipsi Magnifico Capitaneo ante ipsum iterum genu flexo injunxit dicens: *Mandamus tibi ne de cætero aliquid facias nel committas etiam sub prætextu exequendi officii tui, aut commissum exequaris in præjudicium uel detrimentum libertatis et iurisdictionis Ecclesiasticæ, præsertim per quod quouis modo impediatur usus et executio literarum uel Breuium apostolicorum, uel etiam alicujus Judicis Ecclesiastici; quinimo ipsam libertatem et jurisdictionem Ecclesiasticam, quantum in te erit, tuearis et defendas, et pro salutaris penitentia injungimus tibi, ut qualibet secunda feria usque ad futura festa Natalitia Ecclesiam Sancti Ambrosii Majoris hujus Almæ Ciuitatis Patroni uisites, ibique preces Deo ac eidem glorioso Sancto efundas, et aliquibus pauperibus elemosinam aliquam arbitrio tuo eadem die largiaris.*

Et de prædictis etc.

Acta fuere prædicta in et per dictum sacellum, præsentibus Reuerendo et Magnifico Juris Utriusque Doctore Domino Nicolao Galeno Clerico Patauino, et Magnifico Juris Utriusque Doctore Domino Joanne Paulo della Ruere Astensi, familiare prædicti Illustrissimi et Reuerendissimi, testibus ambobus idoneis ad præmissa uocatis et rogatis etc.

Suprascriptum absolutionis et juramenti ac aliorum instrumentum extractum fuit ab originali autentico in Archiuo Archiepiscopali Mediolani existente; et quia, facta diligenti collatione a me Cancellario infrascripto, cum eodem autentico illud concordari inueni, ideo pro fide subscripsi.

ALEXANDER MAGIOLINUS
*Sanctæ Mediolanensis Ecclesiæ Canonicus Ordinarius
 et Cancellarius Archiepiscopalis,*



XV.

1576, 23 maggio.

Assoluzione data privatamente in una stanza del Palazzo Arcivescovile da S. Carlo Arcivescovo e Delegato Apostolico al signor Giovanni Francesco Resta dalle censure e scomuniche, nelle quali era stato dichiarato incorso per non avere ubbidito alli precetti del Giudice Ecclesiastico nella causa, che aveva con le Monache di S. Michele in Gallarate: e ciò perchè possa trattare la concordia con le dette Monache o suoi Agenti; e con patto di reincidenza, non seguendo fra giorni tre la composizione suddetta.

(Copia duplicata di Instrumento concordata da Alessandro Magiolino
Canonico Ordinario e Cancelliere Arcivescovile).

In Nomine Domini, amen. Anno Nativitatis ejusdem millesimo quingentesimo septuagesimo sexto, Indictione quarta, die Mercurii uigesimo tertio mensis Maji, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et D. nostri Gregorii decimi tertii diuina providentia Papæ anno quinto.

Existente Illustrissimo et Reuerendissimo D. D. Carolo, dictæ Sanctæ Sedis Apostolicæ gratia Sanctæ Romanæ Ecclesiæ tituli Sanctæ Praxedis Presbytero Cardinale, miseratione diuina Ecclesiæ Mediolanensis Archiepiscopo, Vallis solidæ Domino, in eius Camera cubiculari posita in Palatio Archiepiscopali Mediolani, in mei Notarii et Cancellarii infrascripti præsentia accessit personaliter Magnificus D. Joannes Franciscus Resta, filius quondam Magnifici D. Aluisii Portæ Vercellinæ, parochiæ Sancti Martini ad Corpus foris Mediolani, et genibus flexis ipsi Illustrissimo et Reuerendissimo exposuit et exponit, quod superioribus annis a R. Juris Utriusque Doctore D. Cæsare Nutio tunc uno ex Vicariis ipsius Illustrissimi et Reuerendissimi Domini Archiepiscopi, etiam uti delegato apostolico et seu etiam ab aliis ejus Vicariis, fuit diuersimode in pœnis pecuniariis mulctatus et condemnatus, ac excommunicatus et publice pro tali denuntiatus ob non paritionem mandatorum sibi factorum per eum Reuerendum Dominum Cæsarem Nutium tunc Vicarium etiam uti subdelegatum antedictum, et seu etiam alios ejus Illustrissimi et Reuerendissimi Vicarios in dicta Curia Archiepiscopali ad instantiam Venerabilium D. Abbatissæ et Monialium Sancti Michaelis Burgi Gallarati Mediolanensis Diocesis Ordinis Sancti Benedicti, ut in actis, etc., ad quæ, etc., et quod nunc cupit a præmissis omnibus et quibuscumque condemnationibus, pœnis et mulctis ac excommunicatione seu excommunicationibus ac censuris absolui, cum dictisque D. Monialibus concordare.

Propterea genibus flexis ipse D. Resta humiliter rogat præfatum Illustrissimum et Reuerendissimum Dominum Cardinalem et Archiepiscopum, etiam uti delegatum apostolicum etiam auctoritate pontificia, qua fungitur, omni meliori modo, ut dignetur ipsum Dominum Restam a præmissis omnibus et singulis excommunicationibus, censuris, mulctis et pœnis absolvere et pœnis ac mulctis absolvere et liberare, et gremio Sanctæ Matris Ecclesiæ restituere in ampla forma.

Præfatus autem Illustrissimus et Reuerendissimus Dominus Cardinalis et Archiepiscopus, præmissis omnibus auditis et intellectis, et de eis omnibus et singulis ad plenum edoctus, supplicationibus ipsius D. Restæ inclinatus, et attento quod Sancta Mater Ecclesia nunquam clausit gremium ad se redeunti, tam auctoritate sua ordinaria, quam etiam apostolica et delegata, ac uigore facultatum sibi a prælibato Sanctissimo D. D. Papa Gregorio tertio decimo, tum per litteras in forma Breuis sub sigillo Piscatoris expeditas, tum aliter sibi concessarum et attributarum, aliâsque omnibus melioribus modo, jure, uia, causa, et forma, quibus melius et ualidius ipsum Dominum Restam præsentem et humiliter acceptantem a prædictis omnibus et singulis, ac quibuscumque condemnationibus pecuniariis ac multis absoluit et liberauit, absoluitque et liberat, et etiam a quocumque excommunicationum, censurarum et pœnarum uinculo, quibus ob non paritionem recitatorum mandatorum Archiepiscopaliū et apostolicorum, ac contrauersiones eis quomodolibet factas inodatus existit, et in quas incidisse declaratus quouis modo fuit, liberauit et absoluit, liberatque et absoluit tam auctoritate ordinaria quam apostolica; eumque in forma Ecclesiæ consueta gremio Sanctæ Matris Ecclesiæ restituit, ipsum Dominum Restam communioni fidelium et participationi sacramentorum et Sanctæ Matris Ecclesiæ unitati restituendo, juncta sibi proinde pœnitentia salutari, ad effectum ut possit commodius uel parere, uel cum dictis Monialibus earumque agentibus concordare et cum reincidentia post lapsum trium dierum.

Actum in Camera Cubiculari præfati Illustrissimi et Reuerendissimi D. D. Cardinalis posita ut supra, præsentibus ibidem Reuerendo Juris Utriusque Doctore Domino Josepho Mascardo, prædicti Illustrissimi et Reuerendissimi D. Cardinalis in causis ciuilibus Vicario, et Reuerendo Juris Utriusque Doctore D. Paulo de Ruuere familiare ipsius Illustrissimi D. Cardinalis, ambobus testibus idoneis ad præmissa uocatis specialiter atque rogatis.

Suprascriptum instrumentum fuit fideliter extractum ex Abbreviaturis Cancellariæ Archiepiscopalis Mediolani.

ALEXANDER MAGIOLINUS

Canonicus Ordinarius et Cancellarius Archiepiscopalis.



XVI.

1576, 26 Maggio.

Delegazione fatta da S. Carlo Arcivescovo con autorità Pontificia nella persona del Signor Ercole Lamia, uno dei Vicarii della sua Curia Arcivescovile, per assolvere alla porta della Chiesa Parocchiale di S. Martino al Corpo dalle censure e scomuniche incorse il Signor Giovanni Francesco Resta, con patto di reincidenza qualora nel termine di giorni tre non si dichiarì pronto ad ubbidire ai precetti del Giudice Ecclesiastico, e non siano amichevolmente concordate tutte le controversie vertenti tra esso e le Monache di S. Michele in Gallarate.

(Copia duplicata di Instrumento concordata da Monsignor Alessandro Magiolino Canonico Ordinario e Cancelliere Arcivescovile).

In Nomine Domini, amen. Anno Natiuitatis ejusdem millesimo quingentesimo septuagesimo sexto, Indictione quarta, die sabbati uigesimo sexto mensis Maii, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri Gregorii diuina prouidentia Papæ decimi terti anno quinto.

Illustrissimus et Reuerendissimus D. D. Carolus Sanctæ Romanæ Ecclesiæ tituli Sanctæ Prædixis Presbyter Cardinalis, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Sanctæ Mediolanensis Ecclesiæ Archiepiscopus et Vallis soldæ Dominus, tam auctoritate sua ordinaria quam etiam pontificia, qua in hac parte fungitur, respectiue absoluendi omnes excommunicatos etiam illos, qui alias absolui non possunt, nisi ab ipso Summo Pontifice, habens plenam notitiam et scientiam quod annis superioribus a Reuerendo Juris Utriusque Doctore Domino Cæsare Nutio, tunc uno ex Vicariis ipsius Illustrissimi et Reuerendissimi Archiepiscopi non solum uti ordinario sed etiam uti delegato seu subdelegato apostolico, et etiam ab aliis ipsius Illustrissimi et Reuerendissimi D. Archiepiscopi Vicariis et eius Reuerendissimi Domini Nutii prædecessoribus fuit Magnificus Dominus Joannes Franciscus Resta, filius quondam Magnifici Domini Aluisii laycus Mediolanensis, diuersimode in pœnis pecuniariis locis piis applicandis condemnatus et seu mulctatus, ac etiam excommunicatus et publice pro tali denuntiatus, ob non partitionem mandatorum et præceptorum sibi factorum per eum Reuerendum Dominum Nutium, tunc unum ex Vicariis etiam uti delegatum et seu subdelegatum, ut supra, ac etiam dictos alios Reuerendos Vicarios ad instantiam Reuerendarum Dominarum Abbatisæ et Monialium Monasterii Sancti Michaelis Burgi Gallarati Ordinis Sancti Benedicti Mediolanensis Diocesis, et seu alterius Ordinis et seu ex eorum offitio, et prout in actis superinde factis, ad quæ, etc.

Voluntarie, etc.

Et alias omnibus melioribus modo, jure, uia, causa et forma, quibus melius, efficacius et ualidius fieri potuit et potest, tam ex auctoritate sua ordinaria, quam ex recitata auctoritate apostolica, et omni meliori modo et ut supra.

Sic etiam instante Nobili Domino Joanne Baptista Rosnado, Agente præfati Magnifici Domini Restæ.

Ad stipulationem mei Notarii et Cancellarii infrascripti personæ publicæ stipulantis et recipientis nomine et uice, ac ad partem et utilitatem prædicti Magnifici Domini Restæ et aliorum, quorum interest, tenore præsentium hac uice in forma Ecclesiæ consueta

Comissit et comittit Reuerendo Juris Utriusque Doctori Domino Herculi Lamia, nunc uni ex eius Reuerendis Vicariis præsentis, etc. qualiter uadat ad Ecclesiam parochialem Sancti Martini ad Corpus foris Mediolani, et ibi in ualuis ipsius Ecclesiæ tam auctoritate ordinaria, quam apostolica respectiue absoluat et liberet in utroque iudicio, scilicet fori et poli, præfatum Magnificum Dominum Restam ab omnibus et singulis sententiis, censuris, excommunicationibus, pœnis et mulctis etiam pecuniariis contra eum Dominum Restam ad instantiam, ut supra, et seu ex officio, ut supra, latis et promulgatis et seu comminatis, ut in processibus superinde agitatis ad quæ, etc. et eum Dominum Restam in forma Ecclesiæ consueta restituendi et reducendi ad gremium Sanctæ Matris Ecclesiæ, pristinum statum et communioni fidelium ac ecclesiasticorum sacramentorum perceptioni, iniuncta sibi salutari pœnitentia, concedens tenore præsentis Instrumenti, ac dans et tribuens, et concessit, tribuit et concedit præfato Reuerendo Domino Lamia amplam auctoritatem, potestatem et facultatem præmissa omnia et singula faciendi et exequendi ac adimplendi, eumque Dominum Restam absoluendi et liberandi a prædictis omnibus et singulis pœnis et ut supra in ampla forma.

Ea tamen lege adiecta et conditione, ut nisi termino trium dierum sequenturorum absolutionem et liberationem prædictam, ipse Dominus Resta fidem exhibuerit se paruisse mandatis archiepiscopalibus, aut nisi cum ipsis Monialibus seu earum procuratoribus conuenerit super controuersiis cum ipsis uertentibus, in easdem censuras, pœnas et excommunicationes ipso jure et facto reincidat et reincidisse intelligatur, donec munus absolutionis postea obtinere meruerit.

Actum in Camera Cubiculari prædicti Illustrissimi Domini Cardinalis, præsentibus ibidem Reuerendo Juris Utriusque Doctore Domino Josepho Mascardo, prædicti Illustrissimi Domini Cardinalis Vicario, et Reuerendo Domino Vitaliano de Vitalianis Camerario ipsius Illustrissimi Domini Cardinalis, ambobus testibus idoneis etc.

Extractum fuit fideliter ex Abbreuiaturis existentibus in Cancellaria Archiepiscopali Mediolani.

ALEXANDER MAGIOLINUS

Canonicus Ordinarius et Cancellarius Archiepiscopalis.



XVIII.

1576, 27 Maggio.

Pateat dell'Instrumento di assoluzione da tutte le censure e scomuniche data alla porta della Chiesa Parocchiale di S. Martino al Corpo al Signor Giovan Francesco Resta dal Signor Ercole Lamia, qual Vicario e speciale Delegato da S. Carlo Arcivescovo, sotto le condizioni poste nel precedente Instrumento di Delegazione con la imposizione della salutare penitenza come da essa.

(Copia duplicata di Pateat d'Instrumento concordata da Monsignor Alessandro Magiolino Canonico Ordinario e Cancelliere Arcivescovile).

Pateat uniuersis et singulis præsentibus inspecturis, quemadmodum M. R. Juris Utriusque Doctor Dominus Hercules Lamia, unus ex Reuerendis Vicariis Illustrissimi et Reuerendissimi D. D. Caroli Sanctæ Romanæ Ecclesiæ tituli Sanctæ Praxedis Presbyteri Cardinalis, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Sanctæ Mediolanensis Ecclesiæ Archiepiscopi, et ab eodem Illustrissimo Cardinali et Archiepiscopo ad infrascripta specialiter delegatus et deputatus per Instrumentum dictæ delegationis besterno die per me Notarium et Cancellarium rogatum, existens præ foribus Ecclesiæ Sancti Martini ad Corpus foris Mediolani, absoluit Magnificum Dominum Franciscum Restam in utroque iudicio, scilicet fori et poli, ab omnibus et singulis sententiis, censuris, excommunicationibus, pœnis et mulctis, contra eum ad instantiam Reuerendarum Abbatissæ et Monialium Monasterii Sancti Michaelis Burgi Gallarati et seu ex officio latis et promulgatis in forma Ecclesiæ consueta, eumque reduxit et restituit ad gremium Sanctæ Matris Ecclesiæ et pristinum statum in omnibus et per omnia, prout ex dicta ejus deputatione cauetur, injuncta eidem pro modo culpæ hac pœnitentia salutari, scilicet quod singula prima die dominica cujuslibet mensis per annos duos continuos sumat Sanctissimum Eucaristiæ Sacramentum; et ubi ea die legitimo fuerit detentus impedimento, sumat die sequenti, et prout latius patet ex dictæ absolutionis Instrumento, recepto per me Notarium et Cancellarium infrascriptum die dominico uigesimo septimo mensis Maii millesimi quingentesimi septuagesimi sexti, ad quod digna habeatur relatio.

Ita reperitur in actis Cancellariæ Archiepiscopalis Mediolani.

ALEXANDER MAGIOLINUS

Canonicus Ordinarius et Cancellarius Archiepiscopalis.

XVIII.

1576, 7 Giugno.

Transazione amichevole stipulata con l'approvazione di S. Carlo Arcivescovo tra il Signor Giovanni Francesco Resta ed il Signor Canonico Alberto Rasino, Sindaco e Procuratore del Ven. Monastero di S. Michele in Gallarate, nella quale con previa rinuncia alle liti e controversie per la eredità del fu Signor Luigi della Porta posseduta dal detto Signor Resta, si conviene che il medesimo rilasci al prefato Monastero tanti Beni situati in Cavagliano e Scanna del valore di circa lire ventiseimila: con varii patti come da essa.

(Copia di Instrumento rogato da Ambrogio Brusatore da Ferno,
concordata da Monsignor Alessandro Magiolino Canonico Ordinario e Cancelliere Arcivescovile).

In Nomine Domini. Anno a Natiuitate eiusdem millesimo quingentesimo septuagesimo sexto, Indictione quarta, die Mercurii septimo mensis Junii.

Cum hoc sit, quod per et inter Reuerendum Dominum Presbyterum Albertum Rasinum, Canonicum præbendatum et residentem in insigni collegiata Ecclesia Diui Ambrosii Mediolani, ueluti Procuratorem et nomine Reuerendarum Dominarum Abbatissæ et Monialium Monasterij Sancti Michaelis burgi Gallarati Diœcesis Mediolani Ordinis S. Benedicti ex una, et Magnificum Dominum Joannem Franciscum Restam ex altera, deuentum fuerit ad Instrumentum transactionis tenoris subsequentis, uidelicet:

Reperitur in imbreuiaturis mei Notarii infrascripti sic scriptum, uidelicet. In Nomine Domini. Anno a Natiuitate eiusdem millesimo quingentesimo septuagesimo sexto, Indictione quarta die lunæ vigesimo octauo mensis Maii.

• Cum sit quod de anno millesimo quingentesimo sexagesimo septimo præterito decesserit Magnificus Dominus Alujsius della Porta Mediolanensis relictis duabus filiabus legitimis et naturalibus, altera scilicet Magnifica Domina Hippolyta matrimonio collocata cum infrascripto Magnifico Domino Joanne Francisco Resta cum dote librarum decem millium Imperialium, et sorore Violanta Moniali professa in Monasterio S. Michaelis burgi Gallerati Ducatus Mediolani in sæculo nominata Julia, cum dote scilicet dicto Monasterio persoluta librarum septem centum Imperialium, et quæ tempore ingressus et professionis nullam fecerat renuntiationem hæreditatis et bonorum paternorum et seu iurium, quæ in eis hæreditate et bonis prætereundere posset, relictæque hæreditate satis opulenta;

Cumque post mortem ipsius Domini Alujsii prædicta Domina Hippolyta, usquequo uixit, tenuerit et possederit uniuersam hæreditatem et bona per eum relictæ, ut supra, et post eius mortem perseuerauerit hactenus et perseueret in eadem possessione prædictus et infrascriptus Magnificus Dominus Joannes Franciscus Resta (eius maritus) et in effectu hæres;

Cumque mortua prima loco præfata Domina sorore Violanta de anno millesimo quingentesimo sexagesimo nono in eodem Monasterio, in quo professa fuerat,

decesserit præfata Domina Hippolyta, nullis relictis filiis nec ascendentibus, et eidem in effectu hæres extiterit præfatus ejus Magnificus Dominus Maritus;

Cumque præfata Moniales prætenderent hæreditatem prædictam pro dimidia ad eas spectare, et contrarium prætenderet infrascriptus Magnificus Resta uti hæres ab intestato præfata Domina Hippolytæ ejus uxoris, et ob id de maxima lite inter partes dubitaretur, diuque litigatum fuerit inter partes, tandem opera amicorum res omnis composita fuerit in infrascriptum modum.

Hinc est quod Venerabilis Dominus Presbyter Albertus Rasinus, filius quondam nobilis Domini Hieronimi, Canonicus et habitans in Canonica S. Ambrosii Majoris Mediolani, Syndicus et Procurator præfatarum Venerabilium Dominarum Abbatissæ et Monialium S. Michaelis Gallarati Ordinis S. Benedicti per Instrumentum etc.

Et præfatus Magnificus Dominus Joannes Franciscus Resta, filius quondam Magnifici Domini Aluijsii Portæ Vercellinæ, Parochiæ S. Martini ad corpus foris Mediolani parte altera.

Voluntarie etc. et alias omnibus modo etc.

Deuenerunt et deueniunt ad infrascripta pacta et conuentiones inter se se inuolabiliter attendenda et obseruanda, titulo et ex causa solemnitis et perfectæ transactionis et juratæ ut infra ad mutuas stipulationes etc.

Et primo conuenerunt et conueniunt dictæ partes et ut supra, quod partes ipsæ et utraque earum teneatur etc. renuntiare prout ex nunc renuntiauerunt etc. dictis omnibus litibus et causis jam notis et quibuscumque aliis de cætero mouendis, et quæ moueri possent ratione præmissorum et aliorum omnium, de quibus in processu seu processibus super inde agitatis et inde dependentibus etc. ac omnibus et quibuscumque processibus, actibus, sententiis, præceptis et aliis etc. et omni earum causarum, actuum, sententiarum, præceptorum et processuum instantiæ et effectui seu instantiis et effectibus et quo ad omnem effectum, saluo tamen ut infra.

Secundo conuenerunt et ut supra, quod præfata Venerabiles Domina Abbatissa et Moniales, Monasterium et Conuentus teneantur etc. renuntiare, prout ex nunc dictus Procurator dictis nominibus renuntiauit, etc. omni et cuiuscumque juri, quod præfata Domina Abbatissa, Moniales, Monasterium et ut supra habebant et habent, et in futurum quouis modo et qualitercumque habere et prætendere poterant, potuissent ac possent et possunt et poterunt, ac eisdem quomodolibet et ut supra competit et spectat, competereque et spectare poterat, potest, potuisset et posset quomodolibet et ut supra, in et super hæreditate et bonis mobilibus et immobilibus, juribus, creditis et actionibus quouis modo et qualitercumque relictis per præfatum quondam Magnificum Dominum Aluijsium della Porta, et tam ratione proprietatis quam fructuum, expensarum ac damnorum superius recensitarum ratione cuiuscumque juris et aliorum bonorum et jurium sibi pertinentium et spectantium et omnium inde dependentium etc. et hæc contemplatione infrascriptorum.

Tertio conuenerunt sed ut supra, quod præfatus Magnificus Resta teneatur etc. relaxare loco dictæ renuntiationis ac cessionis, prout ex nunc tenore præsentis Instrumenti et aliâs omni meliori modo etc. relaxauit præfatis Venerabilibus Dominis Abbatissæ et Monialibus ac Monasterio et Conuentui earum ad stipulationem dicti Procuratoris præsentis, ac nostrorum Notariorum infrascriptorum stipulantium nomine etc. dictarum Dominarum Monialium et pro eis quartam partem pro diuiso, cum illis de Barziis et de Regnis et contingentem portionem, quam ipse Dominus Resta tenuit et possedit illorum bonorum immobilium et jurium sitorum in loco et territorio Cauaglioni Plebis Cornaliani Ducatus Mediolani, relictorum in dictis hæreditate et bonis præfati quondam Magnifici Domini Aluijsii della Porta, etiam uti hæredis quondam Magnifici Domini Hieronimi della Cruce olim

eius fratris uterini, comprehensorum in Castro, hœdificiis, campanea et molendino, nec non et perticas centum septuaginta tres et tabulas octo pro indiuiso omnium qualitatũ, uidelicet pratorum, uinearum, camporum, risiorum et aliorum ex et de bonis et iuribus *della Scanna*, relictis per præsatum quondam Magnificum Dominum Alujsium della Porta, et hactenus tentis per præsatum Magnificum Restam; in quibus tamen pro indiuiso comprehendatur rata pars ædificiorum, iurium aquarum ac aliorum iurium dictorum bonorum.

Item omnia jura etc., intelligendo tamen de his bonis et iuribus *della Scanna*, quæ non sunt subiecta alicui ficto libellario; ad quorum omnium bonorum et iurium relaxatorum, ut supra, manutentionem et defensionem uersus ipsas Moniales et ut supra, ipse Dominus Resta teneatur etc., prout promissit etc., obligando se etc. pignori dicto Procuratori et nobis Notariis infrascriptis etc. stipulantibus etc. nomine etc. ipsarum Dominarum Monialium et ut supra pro eius Domini Restæ dato et facto tantum etc. quod datum etc. et ultra dictum eius datum et factum, et ut supra in casu cujuscumque alterius euictionis jure dominii, uel hypothecæ teneatur ipse Dominus Resta ad defensionem et manutentionem et ut supra ad ratam, pro rata bonorum relaxatorum et ut supra, et aliorum per eum retentorum ex hæreditate et bonis dicti quodam Domini Alujsii della Porta, ita quod dictæ Moniales ad dictam euictionem, quæ contingeret, concurrant pro rata parte dictorum bonorum relaxatorum, et pro resciduo ipse Dominus Resta, quia ita conuentum est.

Et hæc cum onere prædictis Dominabus Monialibus super dictis bonis Cauaglioni soluendi quartam partem fictorum libellariorum eis, ut dicitur, incumbentium, quæ quarta pars dicitur esse librarum quadraginta octo, solidorum tredecim, denariorum quatuor Imperialium, et ab inde releuandi et indemnem et indemnia præstandi et conseruandi præfatum Magnificum Restam et ejus bona, etiam pro tempore curso a festo S. Martini proxime præterito citra et in antea, donec etc. sub reflectione etc. Ita tamen intelligendo quod per hæc non censeatur acquisitum jus aliquod prætendentibus dicta ficta libellaria nisi eatenus, quatenus de dictis fictis libellariis constet et de iuribus dictorum prætendentium appareat et non aliter etc. cum aliter etc.

Item pacto, ut supra quod dictus Dominus Rassinus Syndicus et Procurator dictarum Dominarum Abbatisæ et Monialium et ut supra earum nominibus teneatur inuestire, prout ex nunc tenore præsentis Instrumenti et alias omnibus melioribus modo inuestiuit et inuestit et nomine locationis etc. ficti simplicis ad beneficiendum etc. præfatum Dominum Restam præsentem et se inuestientem et obligantem ut infra, protestantemque esse ad tenutam infrascriptorum bonorum nomine præfatarum Dominarum Abbatisæ et Monialium, et ad stipulationem ipsius Domini Procuratoris præsentis ac nostrorum Notariorum infrascriptorum stipulantium nomine dictarum Dominarum Monialium et cuja interest etc., prout ipse Dominus Resta dixit.

Nominatiue de suprascriptis perticis centum septuaginta tribus, tabulis octo ex et de bonis *della Scanna* ut supra, relaxatis ut supra.

Item de omnibus iuribus etc.

Eo tenore quod a festo S. Martini proxime præterito citra et in antea, usque ad septem annos finituros in festo S. Martini anni millesimi quingentesimi octuagesimi tertii dictus Dominus Resta conductor etc. habeat etc. dicta bona etc. meliorando etc. dando etc. præfatis Venerabilibus Dominabus Monialibus et Monasterio præfato pro ficto simplici omni anno ad rationem soldorum quadraginta quinque Imperialium pro singula pertica, una pertica cum altera computata, et ratam partem appenditiarum soluendarum ut supra, incipiendo primam solutionem in festo S. Martini proximo futuri cum omnibus expensis etc.

Pacto etc. quod præfatæ Venerabiles Moniales teneantur etc., prout ita dictus Procurator dictis nominibus promisit etc. facere præfato Magnifico Restæ illud restaurum, quod ipse Magnificus Dominus Resta cogetur de jure facere sictabilibus dictorum bonorum in casu grandinis et aliis casibus, et hoc pro rata parte dictorum bonorum *della Scanna* ut supra locatorum, et item releuare ac indemnem et indemniam præstare et conseruare præfatum Dominum Restam et ejus bona ab oneribus perticatus et aliis, quæ sustineri contingent pro dicta rata parte bonorum; et hoc quantum sit a festo S. Martini præterito citra et in antea, durante dicta inuestitura; teneantur quoque ipsæ Moniales ad ratam expensarum, quæ fient durante hoc tempore redemptionis, et donec fiat redemptio ut infra circa ipsa bona prout de iure, quoniam etc.

Item pacto ut supra, quod præfatus Magnificus Resta teneatur assignare, prout ex nunc assignauit etc. præfatis Dominabus Abbatissæ et Monialibus ad stipulationem, ut supra, Dominum Lanzellotum de Biragho modernum fictabilem dictorum bonorum *della Scanna* superius locatorum pro maiori earum Monialium cautione, a quo etiam Moniales ipsæ possent consequi dictum fictum.

Item pacto ut supra, quod quotiescumque et quandocumque omni die et hora hinc ad dictos annos septem, finituros in dicto anno millesimo quingentesimo octuagesimo tertio, præfatus Dominus Resta dederit etc. prædictis Dominabus Abbatissæ et Monialibus et Monasterio libras decem mille quatuor centum Imperiales in una uice tantum, una cum fictis tunc debendis, quod præfatæ Dominæ Abbatissa et Moniales et ut supra teneantur etc. facere uenditionem prædicto Domino Restæ uel suis hæredibus etc. de dictis perticis centum septuaginta tribus, tabulis octo pro indiuiso ex et de dictis bonis et iuribus *della Scanna* relaxatis ut supra, cum eorum iuribus et ut supra, et cum solemnibus tenere cessionem iurium et actionum et ut supra, solemnî constituto constitutione missi et procuratoris in rem suam propriam dictarum Dominarum Monialium, et cum promissione defendendi pro earum dato et facto ut supra. Quod datum etc. et ita quod non teneatur ad aliquam prætîi restitutionem nec ad aliquid aliud aliter, quam pro dato et facto ut supra et non aliter etc. cum aliter etc. firma tamen manente promissione euictionis de qua supra, et modis et formis quibus supra, et cum aliis clausulis etc. et per publicum Instrumentum; et in casu recusationis etc. quod facta oblatione et effectuali depositione penes personam idoneam a Iudice elligendam dictarum librarum decem millium quatuor centum Imperialium et fictorum, quæ tunc debita erunt, dicta uenditio habeatur pro facta absque etc. et ex nunc etc. et constituit etc. dictus Dominus Sindicus et Procurator dictis nominibus obligando etc. et ita quod præfatæ Dominæ Abbatissa et Moniales non possint facere contractum nec distractum in præjudicium præsentis pacti gratiæ, et si fiat, sit nullus; et ideo dictus Sindicus dictis nominibus obligauit etc. dicta bona et jura *della Scanna* pro speciali pignore præfato Magnifico Domino Restæ præsentî etc. quoniam etc.

Item pacto ut supra, quod præfatus Dominus Resta non possit exercere dictum pactum gratiæ tempore abbatimenti monetarum uel auri uel murmurationis, quo tempore durante per prædictum Restam si denunciatum fuerit pro emptione facienda, et præfatæ Dominæ Moniales et ut supra noluerint acceptare tempus dictæ gratiæ, stet in suspenso, quoniam ut supra.

Item pacto ut supra, quod præfatæ Reuerendæ Moniales et Monasterium et dictas earum procurator teneantur intra mensem proxime futurum reportare consensum et approbationem præsentis Instrumenti, prout iacet, ab Illustrissimo et Reuerendissimo Archiepiscopo Mediolani super præsentî Instrumento transactionis expensis earum propriis, quoniam ut supra.

Item pacto ut supra, quod habito dicto consensu et approbatione a prædicto Reuerendissimo Archiepiscopo, qui consensus uel approbatio ubi non sequatur ut supra, non possit Dominus Resta ad aliquid cogi, nec teneatur ad executionem eorum, quæ in præsentī Instrumento continentur, et præsens Instrumentum sit nullum cum secutis ex inde; secuta uero ratificatione præfatarum Monialium et ut supra, quæ fiat intra dictum mensem, liceat præfato Domino Restæ, quatenus opus sit, supplicare Summo Pontifici et cuicumque alii superiori pro confirmatione dicti Instrumenti ratificati ut supra, et super inde obtinere quamlibet confirmationem, expensis tamen præfati Domini Restæ propriis et absque aliqua impensa præfatarum Dominarum Monialium; et hoc quandocumque; et ad dictum effectum et alias ad omnem bonum finem etc. constituit dictis nominibus eundem Dominum Restam earum Dominarum Monialium procuratorem specialem etiam irreuocabilem ad supplicandum, et quaslibet alias litteras confirmatorias obtinendum cum clausulis opportunis, quoniam etc.

Quare prædictus Venerabilis Dominus Rasinus parte una, modis et nominibus prædictis, et prædictus Dominus Resta parte altera promiserunt etc. obligando se se modis et nominibus prædictis uicissim etc. pignori sibi uicissim et attendere etc. et non contrauenire etc. sub reflectione etc. renuntiantes etc.

Item renunciando beneficio legum etc. certificationi etc.

Quæ omnia etc. cum pactis executiuis uicissim etc.

Et iurauerunt etc. habere ratum etc. præsens Instrumentum etc., nec contrauenire etc. nec impetrare habilitatem etc. nec impetrata etc. uti etc. sub pœna perjurii et sub reflectione etc.

Et de prædictis rogatum fuit per nos Joannem Ambrosium Fernum et Joannem Baptistam Rosnadum ambos Mediolani Notarios et utrumque nostrum in solidum etc.

Actum in domo habitationis et ad præsentiam Illustrissimi Jurisconsulti Regii et ducalis Senatoris Domini Camilli Castillionei; præsentibus Roberto Franchinetti, filio spectabilis Domini Joannis Baptistæ Portæ Ticinensis, Parochiæ S. Alexandri in Zebedia Mediolani, et Joanne Baptista Vicino, filio Domini Nicolæ Portæ Nouæ, parochiæ S. Protasii ad monachos Mediolani pronotariis etc.

Testes Magnificus Jurisconsultus Dominus Simon Bossius, filius quondam Magnifici Domini Fabritii; spectabilis Dominus Joannes Andreas Besutius, filius quondam Magnifici Domini Hectoris ambo Portæ Vercelinæ, parochiæ S. Mariæ Pedonis Mediolani, et Magnificus Dominus Joannes Franciscus Bernardinus Besutius, filius quondam Magnifici Domini Hippolyti, habitans in Canonica S. Ambrosii maioris Mediolani, omnes noti, idonei etc. *Subscriptum cum signo tabellionatus.*

Ego Joannes Ambrosius de Brusatoribus de Ferno, filius spectabilis Domini Bernardini publicus apostolica et imperiali auctoritatibus Notarius Mediolani Portæ Romanæ, parochiæ S. Joannis Ittolani Mediolani, suprascriptum Instrumentum ut supra rogatus tradidi, expleui, et pro fide subscripsi etc. *Signatum cum tabellionatus signo.*

Cumque nomine prædictarum Reuerendarum Monialium Illustrissimo et Reuerendissimo D. D. Carolo miseratione diuina Sanctæ Romanæ Ecclesiæ tituli Sanctæ Praxedis Presbytero Cardinali, Dei et Sanctæ Sedis Apostolicæ gratia Sanctæ Mediolanensis Ecclesiæ Archiepiscopo et Vallissoldæ Domino etc. porrectæ fuerint preces subsequentes, uidelicet:

« Illustrissime et Reuerendissime Præsul.

- Conuenit tandem Joannes Franciscus Resta cum Monialibus S. Michaelis Gallarati
- Illustrissimæ et Reuerendissimæ Dominationis Vestræ continuis seruis et oratricibus,
- eisque relaxauit bona ualoris librarum 26 millium, ut ex transactione, quæ exhibetur; uerum ex pacto tenentur ipsæ Moniales oratrices reportare intra mensem ab
- eadem Illustrissima et Reuerendissima Dominatione Vestra confirmationem ipsius

- » Instrumenti, prout iacet, sub pœna nullitatis. Ideo ne quod tanto sudore et impensa
- » partum est, amittatur
- » Supplices rogant eandem, ut dignetur suis patentibus literis approbare et confr-
- » mare transactionem ipsam inter dictas partes factam, quod speratur etc. »

Quibus omnibus visis et mature perpensis cum

Ex lectura recitati transactionis Instrumenti videantur sublata lites et impositus finis controuersiæ, si consensus et approbatio ipsius Illustrissimi et Reuerendissimi accesserit, decreuit præmissis et aliis dignis et justis de causis animum Illustrissimæ et Reuerendissimæ Dominationis Suæ mouentibus ad infrascriptam approbationem et consensum deuenire.

Hinc est quod præfatus Illustrissimus et Rereuerendissimus D. D. Carolus Cardinalis et Archiepiscopus qui supra omni meliori modo, jure, uia, causa et forma, quibus melius, et ualidius potuit et potest, morem gerere uolentes prædictis Monialibus et controuersiis præmissis silentium imponere, et sic instante et humiliter requirente prædicto Reuerendo Domino Alberto Rasino Sindicariorum et procuratorio nomine quo supra,

Recitato transactionis Instrumento consensit et assensit, illudque, prout iacet, approbavit, et auctoritatem suam pariter et decretum cum cognitione causæ illi interposuit et interponit, mandatque inconcusse a dictis partibus obseruari et executioni demandari. Et de prædictis etc.

Actum in Camera cubiculari præfati Illustrissimi et Reuerendissimi D. D. Cardinalis et Archiepiscopi, posita in Pallatio Archiepiscopali Mediolani. Præsentibus multum Reuerendo et Magnifico Domino Francisco Bernardino Cribello, Ordinario Ecclesiæ Mediolani, Præfecto domus ipsius Illustrissimi et Reuerendissimi, et Domino Leonardo de Mapheis filius quondam Domini Lactantii, habitanti in Pallatio Archiepiscopali Mediolani, testibus ambobus idoneis ad præmissa uocatis specialiter atque rogatis etc.

Fuit fideliter extractum ex Abbreviaturis Cancellariæ Archiepiscopalis Mediolani.

ALEXANDER MAGIOLINUS
Canonicus Ordinarius et Cancellarius Archiepiscopalis.



XIX.

*Relazione delle cose trattate in Spagna per ordine di san Carlo
dal Padre Don Carlo Bescapè Barnabita, che fu poi Vescovo di Novara (1).*

(Copie semplici).

1.

**Concetti stabiliti col signor Cardinale per dire
et detti poi in uoce a Sua Maestà.**

Il gran desiderio che tiene il Cardinale di ajutare spiritualmente il popolo, che Iddio gli ha commesso, et l'obbligo che ne tiene, lo stringono ad usare tutti i mezzi possibili per tale effetto. Et perchè i mezzi, che usa con i ministri di Vostra Maestà, non operano, ha pensato di ricorrere da Vostra Maestà, sapendo certissimo quanto sia buona et pia l'intentione sua; et quanto sia il zelo, ch'ella tiene, dell'honor di Dio, con rappresentarle molte cose circa i bisogni di quello Stato, et supplicarla degli ajuti opportuni. E sebene ha fatto fare altre volte officj con Vostra Maestà et ne ha ancora riportate diverse prouisioni, tuttauia uedendo pur ancora il bisogno, ha pensato di farlo hora più minutamente; poichè da Vostra Maestà ha sempre sperato, et spera ogni buono effetto. Ha ben desiderato di fare esso medesimo in persona questo officio, ma per non dare occasione alle genti di andar facendo uarie interpretationi, non si è messo a questo uiaggio. Et perchè fa conto, che questò, che intende fare, sia negozio di coscienza, et che pare, che non aspetti risoluzione et compimento, se non dalla pietà et timorata coscienza di Vostra Maestà, ha mandato me così con questa uia semplice et segreta, senza passare per alcun iniezzo, nè pure lasciarlo sapere, parendo che così conuenisse ad un tal negotio spirituale, et che douesse ancora piacere a Vostra Maestà.

Non si conuiene molestare Vostra Maestà con cose di giurisdittione, che queste in uerità non premono al Cardinale più oltre, che in desiderare, che una uolta sia stabilito ciò che in quello Stato appartenga al foro ecclesiastico, et quello, che appartenga a' magistrati laici; et fuori di rappresentare a Sua Santità la uerità delle cose in fatto, quando è stato astretto dall'obbligo suo o dalla obediienza, non si prende altra cura di questi negotii; nè ha pur uoluto mandare o deputare alcuno, specialmente a Roma, che procurasse per lui in tal materia. Et quando bene nello stabilimento, che a Roma si farà, si restringesse molto la ragione della sua Chiesa, et si donasse anco euidentemente delle sue ragioni al foro secolare, è per restarne quietissimo, sebene alle uolte si sarà cercato di far credere a Vostra Maestà, ch'egli desiderasse di ampliare la sua giurisdittione o usurpare l'altrui, quasi non stimasse tanto offesa di Dio usurpare giurisdittione, come altra ragione

(1) Scritture contenute nel volume CXX della Sezione IX dell'Archivio detto Spirituale.

o robba del prossimo. Ciò che ha fatto per l'adietro in tal materia, ha pensato di farlo per necessità dell'obbligo di difendere la sua Chiesa, et per l'obedienza ancora de' suoi superiori, procurando tuttaua di proceder sempre con quella modestia, che sa, che si ricerca ne' serui di Dio. Si viene solo per prouedere alla salute delle anime con leuare molti publici peccati, per li quali uede tutto il giorno dishonorarsi Dio, et per leuare certi impedimenti, che il Cardinale ha sentito, et sente di continuo in questa sua cura spirituale, per li quali si pregiudica notabilmente all'anime, et così dar raguaglio a Vostra Maestà di molte cose, che importa molto, ch'ella sappia per bene di quello Stato, et in questo modo non solamente discaricare la coscienza sua, ma ancora leuar di pericolo quella di Vostra Maestà, che ha da rendere stretto conto ancor essa de' suoi gouerni.

Sebene da un canto non mandaua uolontieri in questo tempo, che Vostra Maestà doueua esser occupata in impresa di tanta importanza; tuttaua consideraua, che niuna è più importante di quelle, che toccano l'honor di Dio et salute dell'anime, et a punto è bonissimo rimedio per hauer Dio fauoreuole nelle sue imprese il rimouere i peccati, et procurare l'honor suo quanto sia possibile; tanto più che in questo non è cosa, che non si possa risolvere et spedire in poco spatio; et douendo Vostra Maestà di presente spedir nuouo Gouernatore, era molto a proposito, ch'ella intendesse, quanto fosse possibile, i bisogni di quello Stato per la elettione, che hauesse da fare, et per dargli nel principio del gouerno quelle commissioni, che uolesse ad ogni modo, che si mettersero ad effetto.

È gran dolore al Cardinale ueder da un canto la natura di un popolo così facile al bene, et atto a dare grandissima edificatione al christianesimo; conoscere del certo l'animo pio et religiosissimo di Vostra Maestà come quella, che non si tiene più seruita, che quando uede, che ne' suoi Stati si mette la debita cura nel culto et seruigio di Dio; essere anco consapeuole a sè stesso di metter diligenza et non perdonare a fatica, perchè quei popoli facciano ogni buon profitto, come quello che già tanti anni ha posposto ogni altra cosa, che potesse hauere o godere in questo mondo, per fare l'officio suo compitamente in questa cura pastorale; et pur tuttaua esserui sempre impedimenti et intoppi di mezzo, che non lasciano riuscire quel frutto, che ragioneuolmente saria d'aspettare.

Così per leuare questi impedimenti gli è parsa la più espediente ricorrere da Vostra Maestà, confidando ch'ella sia per prestargli intiera fede, come a sacerdote et ministro di Dio già tanti anni appartato dalle cose del mondo et dato a quelle di Dio, et per altro poi ancora seruitore obligato et affettionatissimo a Vostra Maestà, et che crede non esserle mai uenuto in concetto, se non che procedesse con uera sincerità, con procurare puramente quanto appartiene alla salute delle anime, che ha in cura, et nel medesimo tempo ancora hauer quel riguardo, et tener quel conto delle cose, che sono di seruigio di Vostra Maestà, che possa tenere altro suo fedele, et che è obligato a tenere per li grandissimi meriti di Vostra Maestà così publici uerso la Santa Chiesa di Dio, come priuati uerso la persona sua, il quale oltre all'esser nato suddito di Vostra Maestà, si conosce ancora fauorito et beneficato da Lei in uari modi.

Alcuni particolari si proporranno a Vostra Maestà, che ricercano prouisione da lei; alcuni altri, che ricercano aiuto et fauore; et se le rappresenteranno ancora alcune cose in generale circa gli andamenti et procedere de' suoi ministri, per non fastidirla troppo con fatti particolari, se non in quanto ella comandasse, che se gliene desse raguaglio di qualcuno. Et questo acciocchè Vostra Maestà conosca intieramente, che sorte d'impedimento senta il Cardinale nella cura sua, et possa farci per l'auuenire quella prouisione, ch'ella giudicherà espediente.

Et cominciando da queste cose generali, si lascerà quanto è corso per cose di giurisdittione, sebene in questo è doluto al Cardinale che i ministri suoi habbiano fatto, come per il più fanno i litiganti, che non solamente disputano della robba, ma pigliano odio contra l'auuersario et cercano di fargli ogni dispetto. Et di qui è auuenuto, che sotto pretesto di giurisdittione si è passato a fare molte altre cose, che in uerità non haueano da fare con la giurisdittione, ma si uedeua euidentemente che proceduano da sdegno et passione: che se auessero toccato il Cardinal solo, poco gli saria pesato, come anco se queste cose, che si rappresenteranno a Sua Maestà toccassero a lui solo, non le sarebbe hora dato fastidio; ma perchè tirano seco l'interesse del profitto spirituale del suo popolo, è obbligato a parlarne et cercare di prouederui. Da qui è auuenuto ancora, che se il Cardinale ha fatto talvolta alcuna cosa per obbligo del carico, che tiene, mirando in Dio, et all'honore delle cose sacre, è stata presa in mala parte, come se fusse uenuta da animo contrarioso o cupido di uendicarsi, et far rumore di cosa tanto aliena dall'animo del Cardinale, quanto hormai si può conoscere, et da questa radice sono nati molti scandali et disordini. Per questi sdegni si è proceduto a quasi destruere le confraternità et compagnie de' disciplini, che diceuano in queste occasioni alcuni, che allhora si era pur trouato un colpo, che sarebbe dato nel cuore al Cardinale; et per questi sdegni parimenti se il Cardinale ha proposto di leuare qualche disordine o peccato, et ha ricercato aiuto, non l'ha hauuto, et se l'auuea hauuto innanzi a questi loro sdegni, lo leuauano dipoi, o non lo faceuano seruare, come che il Cardinale meritasse questo, o se l'auesse meritato, che uolessero fare contra l'honor di Dio per far dispiacere a lui.

Ma ultimamente sotto il marchese di Aiamonte, Dio gli dia pace, si è poi uenuto a prendere una totale oppugnatione contra il Cardinale, et se gli è messo in dubbio quasi ogni buono ordine, che hauesse fatto al popolo, mouendo la città a dare memoriali et querele contra il Cardinale a Sua Santità, le quali non erano poi d'altro che d'hauer uoluto il Cardinale leuar le seruitù et i transiti indecenti delle Chiese con serrare certe porte; che gli huomini et le donne stessero distinti nelle Chiese, come non è cosa nuoua nella chiesa di Dio, ma molto antica; che si cominciasse la Quaresima Ambrosiana la Domenica, non il Lune, come si è trouato chiaramente, che era antico istituto; che si lasciasse di ballar la festa, et cose tali, che il popolo di già praticaua, et pensaua ad ogni altra cosa, che a darne querela. Et in questo è stato cosa assai chiara, che la città è stata uiolentata, non solamente a dar memoriali, ma ancora a mandare Ambasciatori a Roma contra il suo pastore; et quando si haueuano da mandare, andò il Grancancelliere Figliodone in persona nel consiglio della comunità, con far intendere la uolontà precisa del Marchese intorno al negotio, et circa la persona ancora, che si hauea da mandare, che fu Pietro Antonio Lonato, che questi due erano tenuti pubblicamente quelli, da chi il Marchese si lasciaua gouernare. Et sebene queste orditure sono riuscite senza effetto, hauendo S. Santità lasciato ne' suoi termini et approuato tutti gli ordini del Cardinale, come si è uisto nel Breue, che Sua Santità ha rescritto a' Milanesi, che si mostrerà a Vostra Maestà quando le piaccia di uederlo; tuttauia questi tali mouimenti causarono tanto solleuamento ne gli animi di molti, che in certo modo quasi si è messa in dubbio ogni atione fatta dal Cardinale, et l'obedienza, che se gli doueua, andando quasi a rischio di perdere in gran parte il frutto, che si era fatto innanzi. Si era eccitato un tale spirito di contraddittione et disobedienza, che infino da' particolari non solo laici, ma ecclesiastici ancora et monache si contradiceua ad ogni ordinatione, che facesse il Cardinale contra suo gusto, et mandauano a Roma; et che è più, quel Dottore che era già stato mandato a Roma per

procurare le cose della giurisdittione del foro reolare, procuraua ancora il negotio di quei memoriali della città, et alcuno ancora delle cause particolari, che tutto intendeu a far riuocare cose fatte dal Cardinale. Et per compimento di questo trauglio fu anco un Predicatore nel medesimo tempo, che secondando l'affetto di quelli che haueuano tolto ad impugnare le cose del Cardinale, dal quale era molto fauorito, tolse a mordere assai alla palese in pulpito le medesime cose; et essendo stato tolerato un pezzo dal Cardinale, fu giudicio di Dio, che cascò a parlare scandalosamente dell'autorità del Papa, et perciò fu querelato alla santa Inquisizione, et proibito di predicare, del quale prese il Marchese la difesa pubblicamente con gran caldezza, et essendo colui stato citato a Roma, lo faceua difendere dal medesimo Dottore, che procuraua la giurisdittione di Vostra Maestà. Il quale predicatore di ordine della santa Inquisitione di Roma fu poi sospeso di predicare et leggere per un tempo con tutti i rispetti, che si hebbero a' meriti della sua congregatione; et parue tanto strano, quanto alieno dalla mente di Vostra Maestà, che si andasse raccomandando con tanta importunità uno inquisito non solo da quel Dottore Agente per la giurisdittione, ma ancora dal suo Ambasciatore medesimo. Un altro trauglio et scandalo si dirà ancora a Vostra Maestà per fine, chè gran numero ce ne saria a uolergli dir tutto, ma da questi ella conoscerà il restante, che l'hanno passato del 79 la settimana auanti Quaresima si fecero giostre et tornei con notabile perturbatione degli officii diuini, et trouandosi il Cardinale nella Chiesa maggiore per causa dell'oratione, che haueua ordinato, conforme a quello che Vostra Maestà hauea scritto, che non si facessero segni di lutto, ma orationi et processioni, ogni cosa era impedita da suoni di trombe et tamburi et altri strepiti, che si faceuano nei publici spettacoli. Et di più apparecchiandosi nuouii spettacoli et con maggiore apparato per la Domenica seguente, che era il primo giorno di Quaresima già dichiarato dal Cardinale et praticato dal popolo già per due anni, fu forzato il Cardinale, acciochè non lasciasse profanare quel giorno et gli altri ancora, come si diceua, et scandalizzare tutto il popolo, farne prohibitione con uno editto. Di questo editto parimenti si diede memoriale a Roma. Venuta poi la Quaresima dell'anno presente, et essendo di nuouo stato publicato l'editto, perchè niuno pretendesse ignoranza, conforme alla resolutione di Sua Santità che l'approuaua, uolse ad ogni modo il Marchese, che quella Domenica, dichiarata prima di Quaresima, si giostrasse non so con qual pretesto, et non hauendo potuto indurui i Milanesi, nè altra persona di qualità a giostrare, fece uenire alcuni cauai leggieri forestieri mascherati, et gli fece far giostra, stando egli et i figliuoli a uedere con publico scandalo, et di più essendo andati due di quei soldati a farsi assoluere dal Cardinale, li fece metter prigione; et hauendo il Cardinale fatto pubblicare per escommunicati quei che haueuano fatto contra l'editto, fece il medesimo Marchese incarcerare lo stampatore del Cardinale con altri lauoranti, che hauea stampata la publicatione, et gli ha tenuti molti giorni in una oscura prigione. Et poichè son uenuto a dire di questi prigioni, Vostra Maestà saprà ancora lo stile generale, che si è preso, di far mettere prigione hora quello hora questo, senza lasciare intendere perchè, come quei fratelli Cusani, che sono ricorsi a Vostra Maestà, ma molti altri ancora, come è un padre et un fratello del Preposto della Chiesa maggiore, perchè haueano alcuna cosa contra il Preposto, gli hanno tenuti in prigione lungo tempo senza lasciar sapere perchè, et molti altri ancora, che non hanno modo di ricorrere a Vostra Maestà; se la causa è giusta, pare che si potria dire et giustificare; se non è giusta, manco si deue fare.

Hora da tutte queste cose uede Vostra Maestà come si procede col Cardinale con le cose sacre, con le censure, con la diligenza di leuare i peccati; et in questi

disordini non può fare il Cardinale, che non si lamenti grandemente del Gran Cancelliero Filiadone, il quale uia seguitando il modo, che tenne fin da principio nella cosa de' Canonici della Scala, quando fecero quello insulto al Cardinale. Quando si fece quella uiolenza, et si fece dar corda a quello ufficiale del foro ecclesiastico, fu sempre operatore gagliardo di questi rumori, et si è tenuto la maggior causa di tutto. Et questo fa sapere il Cardinale hora a Vostra Maestà, poichè gli officii di charità, che ha fatto con lui, non hanno fatto frutto.

Impediscono tutte queste cose notabilmente il profitto spirituale del popolo. Il uedere quasi una continua contraditione alle cose di un Prelato da quei, che reggono temporalmente, scandaliza le genti, et tiene gli animi sospesi, che si rendono più difficili a dargli obediienza et seguire le sue istruzioni, et si uengono a mettere in quella pratica pericolosa di giudicare se il superiore fa bene o male: nella quale le persone sono pur troppo facili darsi, senza che l'autorità di persone grandi le ajuti a questo.

Possono ancora dar animo a' tristi di commettere de' disordini et contra i Preti, et contra il medesimo Prelato, sicome se n'è uisto qualche effetto. Mettono poi in bocca al popolo molte ciancie indegne, ci mescolano taluolta Vostra Maestà, dicendo che queste sono sue commissioni; et taluolta pubblicamente diceuano, ch'ella non uoleua più consentire, che il Cardinale fusse Arcivescouo di Milano, et mille altre cose indegne, che sebene sono uoci di uolgo, tuttauia solleuano le persone, et danno animo a' discoli di ricalcitrare, et così si uiene a impedire grandemente il frutto delle anime.

Danno poi mal odore a gli heretici, che sono intorno a quello Stato con tanto pericolo, specialmente doue entra essemplio di non fare quel conto delle censure et dell'autorità ecclesiastica, che si deue.

Et se dicesse alcuno, che n'ha colpa il Cardinale et che esso dà occasione a' magistrati di portarsi in questo modo; prima che faccia le sue cose con intentione diritta et indirizzata a Dio solo, et che non si moua per passione, nè per qual si uoglia riguardo humano, credo che si possa hormai tener per certo, se si può fare argomento dalla uita et dalle attioni sue, et dall'hauer fatto la rinuntia, che ha fatta al mondo et a tutti i suoi beni et commodità, et anco si può fare argomento dalla tranquillità d'animo, con che uede ognuno, che procede in tutti questi fatti.

Et sebene ogni huomo può errare in qualche modo, tuttauia quando uno cerca di portarsi santamente nella sua uita, et con orationi et macerationi procura sempre et domanda lume et aiuto da Dio, è da credere, che il Signore gli dia lume sufficiente, et non lo lasci errare nelle sue attioni; che alla fine non lascia il Signore ingannare se non chi uole ingannarsi da sè medesimo; et oltre a ciò ha pure hormai tal pratica et cognitione delle cose per li gran maneggi, che ha hauuti, et ha tanta notitia del gouerno di quei popoli, per la residenza et cura continua già di quindici anni, che ha tenuto in quella chiesa, che non si può temere ch'egli pecchi d'ignoranza, et che non sappia ciò che si possa sperare et prometterli da quei popoli; oltre che ha usato sempre di consultare le cose sue et a Roma, et con huomini intendenti et letterati, de' quali anco ha sempre procurato di hauer buon numero appresso.

Sa ancora che uolendo fare i progressi, che desidera nel suo gregge, importa molto tenersi amoreuoli tutti i ministri del gouerno temporale. Si uede poi anco, che in tutte le cose occorse le attioni sue sono state giustificate et approuate parte dall'autorità della Chiesa Romana, parte ancora dalla Maestà Vostra, quando le ha intese, et parte ancora da' medesimi ministri di Vostra Maestà, che alle uolte hanno riuocato ciò che prima haueano fatto.

Aggiungerò pur questo ancora, che nelle medesime cose il giudicio di Dio, che è infallibile, non è stato molto oscuro et difficile da intendere; poichè quasi tutti quelli, che hanno preso contradittione et pugna contra quella Chiesa, si uede che sono stati giunti dalla mano di Dio, senza tardar molto, con tale continuatione et circostanze, che publicamente si è conosciuto, che era dimostrazione di Dio.

L'effetto parimenti che è seguito in generale da queste sue diligenze nel clero, nelle Chiese, ne' monasteri, nel popolo, dà segno che giudicio se ne possa fare, che tutti i buoni alzano le mani al cielo, et ne lodano Dio et tutti i lontani cercano di prenderne esempio.

Che sia alle uolte tenuto da alcuni per rigoroso et aspero, et che non pigli le cose con la debita destrezza, ouero che sia tenuto per Prelato, che uoglia far troppo et introdurre troppe riforme, non è marauiglia, poichè molti sono sempre et in tutti i luoghi quei, che amano la uita larga, et odiano le riforme et la uera uia di Christo Nostro Signore che è stretta, i quali giudicano secondo il suo senso. Poi delle censure, che ha poste il Cardinale, et d'ogni correttione publica si è ragionato per tutto; de' casi, ne' quali il Cardinale ha dissimulato et hauuto pazienza, che pur sono molti, quando si dicessero a Vostra Maestà, non si è detto niente, et non si sanno manco. Delle pubbliche correttioni si è ragionato assai, ma degli officij paterni, che ha sempre usato di fare priuatamente, auanti che si nenisce a quegli ultimi et necessari rimedii, non si è parlato ne manco delle commissioni che hauea di Roma, donde sempre cerca ordine, come s'habbia da governare, le quali non gli imponeuano altro, che di difendere le ragioni della sua Chiesa. Poi la buona disposizione del popolo, che gli è commesso, congiunta con l'obbligo dell'officio pastorale, l'obligano sempre a nuoua sollicitudine di giorno in giorno per conseruarlo, et condurlo sempre più auanti nella uia di Dio. Se hauesse alle mani popolo di diuersa natura, molte cose fa, che forse non farebbe. Et sebene ci sono di quelli, a cui non piacciono queste diligenze, come ce n'è in ogni luogo, non deue però potere più nell'animo del Cardinale la durezza di alcuni, sebene fussero de' primi, che la buona disposizione universale, hauendo a rendere stretto conto a Dio, se per mancamento di diligenza et instruttione lasciasse traboccare il popolo in dissolutioni, siccome per una certa sua facilità naturale auerrebbe facilmente.

Se il Cardinale potesse far l'officio suo compitamente, secondo che Dio gli mostra, con dolcezza solamente et amore, sarebbe a lui ancora cosa molto dolce; et se uedesse alle uolte di poter lasciare le cose, che fa, salua la consciencia, senza fallo le lasciarla, per non dare occasione ad alcuno di sdegnarsi et di peccare; ma è necessario ancora adoperare molte uolte la verga, la quale si porta a questo effetto, et doue uede l'obbligo suo, o il dishonor di Dio, o il pericolo delle anime, non ha poi da guardare, che alcuni habbiano da prendere occasione a torto di far cose indegne.

È necessario in certo modo, che tutti i pastori, che uogliono fare il debito suo, patiscano tribulationi et trauagli, e se la Scrittura dice, che ogni particolare, che uoglia uiuere piamente, patisce persecutione, tanto maggiormente le patirà chi ha da uiuere piamente esso et far uiuere gli altri: oltre che c'è l'esempio di tanti pastori passati, et il Cardinale facilmente si contenta di patir tutto, poichè sa, che non è da più di S. Giovanni Chrisostomo, che uiuendo fu biasmato da molti per uno insolente, nè da più di Sant' Ambrosio, che fu chiamato tiranno; ma tuttauia è obligato far quanto può per prouederci; poichè questo patire risulta in pregiudizio delle sue anime, et molto gli incresce patire ciò che patisce sotto l'imperio di Vostra Maestà, che egli et ogni altro sa quanto sia pia et religiosa: la qual cosa fa ancora, che le cose, che occorrono, generino maggiore pregiudizio, che non farebbono.

Per questo ha uoluto il Cardinale far sapere una uolta a Vostra Maestà la uerità di queste cose, poichè gli officii, che ha fatti più uolte in priuato et in publico con i suoi ministri, non hanno giouato, et perchè è informato, che uengono spesse uolte rappresentate molte cose a Vostra Maestà diuersamente dal uero, et sapendo che sono uenute alle uolte delle commissioni da Vostra Maestà appartenenti all'honore di Dio, che non sono state eseguite come doueano essere, e per pensare ancora, che con le relationi sinistre molte cose se ne ritardano, che Vostra Maestà darebbe, la quale per essere tanto lontana non può per sè medesima conoscere le cose. Hora si degerà Vostra Maestà dare quelle commissioni, che le pareranno più espedienti in Domino, specialmente circa la cura di leuare i peccati del popolo, delle quali ha dato altre uolte, et non sono state eseguite. Dal canto suo il Cardinale non mancherà di promouere tutto ciò che uedrà espediente a questo fatto, et procurerà ancora di tenere quanto potrà nel suo officio pastorale quel modo, che pensi di douer essere più espediente per guadagnare tutti, siccome gli pare di hauer fatto ancora per il passato, sperando che una uolta il Senato et gli altri ministri di Vostra Maestà resteranno capaci, che lo stare a contendere col Vescovo, et il negargli i debiti ajuti per leuare i peccati, non è procurare il seruigio di Vostra Maestà nè esserle ministro fidato, et che col Padre suo spirituale non s'ha da pigliare le cose per uia di sdegni et di contentioni, et che facendo qualche ordine, non lo piglieranno, come da uno che uoglia usurpare; facendo qualche correttione, secondo l'officio che ha, non lo piglieranno per ingiuria cercando di uendicarsi in cambio di far penitenza, et auuertendo, che non contendono con lui, ma con Christo. Dirò pure questo esempio: cercò già d'introdurre, che il Governatore non entrasse nel choro de' chierici a' diuini officii, siccome anco in parte già si seruaua, et si prese per affronto, et pure ci è quel bello easempio di Theodosio Imperatore che essendogli fatto dire da Sant' Ambrosio, che si ritirasse fuori di choro, perchè se bene la porpora lo faceva Imperatore, non lo faceva però sacerdote, obedi prontamente; come anco quando gli interdisse l'entrare in chiesa, fece penitenza del fallo, et non s'adirò contra chi lo correggeua. Veda Vostra Maestà a che indegnità si viene, che fuori di certe attioni publiche, doue il Cardinale gli inuita, et non potrebbero restare senza gran scandalo del popolo, non si uede comparire il Senato, nè gli altri magistrati principali alla Chiesa maggiore alle prediche, alle messe solenni, a' uespri, specialmente ne' giorni di maggiore solennità, con assai mal esempio di chi uede.

In ogni caso poi sopporterà questo martirio continuo, infinchè piacerà al Signore et lo seruirà fedelmente o per tribulatione, o per tranquillità, infinchè S. D. Maestà sarà seruita. Di questè cose non pareua al Cardinale dar altro memoriale, se non rappresentarle così in generale, s'ella non comanderà altro.

I particolari poi, ne' quali per hora supplica Vostra Maestà di ajuto ouero di prouisione, appartengono principalmente alla santificatione della festa, sebene tendono ancora a leuare altri peccati, i quali esso uede, che fanno gran danno alle anime generalmente.

Balli.

Primieramente era una usanza nello Stato di Milano, che il giorno della festa per tutte le uille si faceuano balli publici, doue tutto il contorno concorreuano con gran frequenza, persone di ogni stato et con molte armi, di maniera che in quei giorni santi gran popolo si suaua intorno a' quei balli et lasciuaano i uespri, la dottrina christiana, et tutte le altre occupationi spirituali introdotte dalla santa Chiesa per ajuto delle anime, et oltre a questo si faceuano molte risse, et si

commettenano degli homicidii assai. Veduto che questo era notabile disordine et ruina di molte anime, et dishonore grande del giorno festiuo, si risolse ne' Concilii Prouinciali di Milano in essecutione ancora del Sacro Concilio di Trento, che tanto raccomanda questa compita osseruanza della festa, che tutti i Vescoui procurassero di leuar questo abuso. Il Cardinale per lo spatio di molti anni è andato moderando a poco a poco quel mal uso, di maniera che hauea ridotta la cosa in termine, che poco saria mancato a metterla in obliuione. Ma quando si fecero dare l'anno passato i memoriali a Sua Santità, come ho già detto, si fece querela ancora di questo, che il Cardinale uolesse leuare i balli la festa, et subito si leuò una uoce, come che hauessero hauuto auviso da Roma, che non piaceua a Sua Santità che si leuassero i balli, di maniera che subito coloro che fauoriscono questi disordini, che parte lo fanno per guadagno, et ne fanno quasi un' arte, cominciarono a rinouare l'usanza uecchia, et in termine di tre o quattro mesi seguirono più di cinquanta homicidii. Si seppe poi che la mente di Sua Maestà staua altramente, et così il Cardinale cominciò a restituire la primiera disciplina, et quanto sia per li popoli, la conseruerà et stabilirà assai facilmente, usandogli a uenire alle Chiese in cambio de' balli, solo che i ministri di Vostra Maestà in cambio di dare animo alle persone dissolute, uogliono prestare ajuto secondo il bisogno; di che il Cardinale supplica caldamente Vostra Maestà, perchè conosce che sarà opera molto buona per seruigio di Dio, per utilità delle anime, et per quiete ancora et pace de' popoli, che non haueranno occasione di uenire alle armi, et commettere delitti et homicidii per tal causa.

Appresso fa intendere ancora a Vostra Maestà che nella città spesse uolte si fanno ancora alcuni balli nelle case, et si fanno molto frequentemente dal Natale di Nostro Signore infino alla Quaresima, doue si commettono graui dishonestà, che è uergogna a raccontarlo, et è un grande et pubblico scandalo. Sichè giudicaria opera molto grata a Dio non solamente leuare, che questo abuso non profanasse la festa, ma anco gli altri giorni non si facesse con tanta occasione di peccati, che ueramente è una inuentione del demonio molto segnalata per precipitare l'anime.

Spettacoli.

Vede ancora esser cosa molto contraria alla decenza de' giorni sacri, et essere un grande suaiamento del popolo et impedimento di gran bene le giostre, i tornei, le mascare, et le altre sorti di spettacoli, che si fanno la festa, che danno anco occasione a molti operarii di lauorare il giorno della festa ne gli habiti et altri apparati, che si fanno.

Tauerne.

Un altro disordine è il giorno della festa, che gran numero di persone uanno a certe tauerne et hostarie a crapulare et giocare, et quidem con ruina di sè medesimi et mal essemplio de gli altri stanno spendendo quei sacri giorni in peccati et dissolutioni, che uanno appresso alle crapule, et al giuoco spendono quanto hanno auanzato in tutta la settimana, et fanno stentare moglie et figliuoli.

Conuenire alle Chiese.

Nel conuenire alle Chiese, doue sia solennità o indulgenza, si è gran disordine, che le persone ci uanno con pompe, con cocchi et canalli a passeggiare et uagheggiare, et di più si fermano ancora nelle medesime Chiese a fare il medesimo, come

se fussero in luogo profano, senza rispetto de' luoghi sacri, nè di Dio. Il Cardinale ci ha fatto alcune prouisioni, et si riseruò anco i peccati, che si faceuano in tal disordine; ma quella riserua come non era bene intesa, pareua dura a molti, et il Cardinale l'ha leuata, et uede di non poterci prouedere intieramente senza l'ajuto et fauore di Vostra Maestà, et così ne la supplica con ogni affetto.

Confraternità.

Ci è l'instituto delle confraternità, che fu quasi dissipato dal Commendatore maggiore di Castiglia, mosso in uero da colera et passione, come si può conoscere da' medesimi bandi, che fece sopra ciò. Fece bando sotto grauissime pene, che niuna compagnia si potesse congregare senza uno assistente eletto, che intrauenisse a nome di Vostra Maestà, et che non potessero andare in processione col uolto coperto, come è uso di tutto il christianesimo. In parte sono state rimesse nell'uso di prima al tempo della peste, poi gli fu fatta nuoua prohibitione, et hora pare che le lascino seguitare l'uso suo, ma tuttauia per non hauere licenza libera, ci resta poco numero di persone, et uanno molto freddamente, temendo sempre di qualche nuoua prohibitione. Pare al Cardinale che ueramente non habbiano luogo le cause, che il Commendatore allegaua nel suo bando, tanto più usandosi la diligenza, che si usa dal Cardinale, perchè le cose passino bene per seruigio di Dio et delle anime et anco di Vostra Maestà; et all'incontro uede, che s'impedisce gran bene et gran diuotione, et si lasci campo a molte male occasioni, specialmente il giorno della festa, perchè queste persone attendeuan con molta cura a molte buone et pie opere, et dispensauano molto santamente il giorno festiuo con profitto loro, delle loro famiglie, et edificazione del prossimo. Supplica Vostra Maestà che resti seruita di dar ordine, che si stiano liberamente nell'uso di prima, et se forse paresse, che fusse alcuna cosa ne' loro instituti, che non sodisfacesse, il Cardinale muterà tutto, et accomoderà sì, che sia in sodisfattione di Vostra Maestà.

Alcuni altri abusi sono, che ricercano in tutto la prouisione di Vostra Maestà, offerendosi tuttauia il Cardinale di adopraruisi, et farci ogni fatica che sia espediente.

Pompe.

L'abuso delle pompe è cresciuto tanto in Milano, et ua tuttauia crescendo, che si uede continuo una manifesta offesa di Dio et danno notabile di molte case; huomini et donne carichi di ogni superfluità et foggie uane, che paiono scordati di ogni modestia christiana et ciuile. Altre uolte è stato ragionato di metterci regola et farci la pragmatica, che il Senato ne trattaua caldamente, et fu impedita da alcune persone poco amiche di riforma, et che si faceuano scudo ancora dell'interesse di Vostra Maestà per conto de' Datii, con dire anco pubblicamente, che chi ne parlasse, saria nemico di Vostra Maestà, et fu detto anco, che alcuni ministri di tal negotio furono corrotti con denari da alcuni mercanti: di maniera che restando seruita Vostra Maestà di dar nuoua commissione, perchè si metta una uolta ad effetto questo negotio, siccome il Cardinale la supplica caldamente per honor di Dio, sarà bisogno di espresso comandamento, perchè non s'impedisca di nuouo.

Camere locande.

Ci sono alcuni luoghi in Milano, doue si tengono camere per li forestieri, che uengono a Milano per suoi negotii, oltre alle hostarie, che si chiamano camere

locande. Hora questi luoghi sono ridotti a grandi abusi, perchè ui si riducono huomini et donne di cattiuu uita, ui si tiene giuoco, ui capitano braui, ladri et di ogni mala gente, che pare che ad ogni modo meritariano prouisione.

Giochi.

Ci è nella Città l'abuso del giocare le migliaia de gli scudi bene spesso, specialmente a' dadi, cosa che ruina ancora molti giouani nobili, che si alleuano in tal pratica.

Meretrici.

In Milano stanno communemente le donne di mala uita sparse per qualunque contrada, di maniera che habitano queste tali su gli occhi delle donzelle et donne honeste, con assai pericolo et mal essemplio et commodità di far male. Ci è una constitutione dello Stato, che proibisce espressamente sotto pena della confiscatione delle case a chi le affitta a simil persone fuori di un luogo deputato per simil gente, et non se n'essequisce niente.

Ci sono ancora altri abusi degni di prouisione, de' quali non ho commissione di dare memoriale a Vostra Maestà, s'ella non comanderà, ma di riferirgli solo così a bocca.

È pubblica uoce, che nell'ottenere gli officii dello Stato ci entrano i denari, et quelli che pretendono gli officii, mandano le polize di più o manco somma, secondo l'importanza degli officii.

Et quel ch'è peggio, s'intende, che il medesimo si fa anco nei Canonici della Scala: intorno a' quali fa sapere il Cardinale a Vostra Maestà che si danno a persone assai priue delle qualità, che si ricercariano, et sa certo, che se Vostra Maestà hauesse conosciuto quelli due, che sono stati prouisti ultimamente, non gli hauerebbe eletti.

Sono poi publiche querele, che non si fa giustitia, i magistrati attendono solamente a edificare case, comperar possessioni et articchire, senza darsi cura del publico più che tanto, se non in apparenza. Di queste cose Vostra Maestà potrà informarsi meglio, et conoscere se c'è bisogno di riforma.

Intorno a queste prouisioni due impedimenti ci corrono, l'uno, che quando Vostra Maestà dà commissione in generale, che si leuino i peccati, non s'essequiscono per il più; l'altro che i bandi et gli ordini, che si fanno in Milano, hanno questo difetto, che passati pochi mesi, non se ne uede essecutione alcuna: sicché saria bisogno di efficace et straordinaria prouisione.

Tutti questi disordini rappresenta il Cardinale a Vostra Maestà, et non solamente rappresenta, ma insieme la supplica a prouederci, et esibisce in ciò ogni sua cura, diligenza et fatica, prima perchè uede realmente che sono disordini et abusi contra l'honor di Dio et in gran danno delle anime, et perchè conosce per la cognitione che ha del popolo di Milano, acquistata già tanti anni, che se gli può prouedere, purchè si uoglia. Ricorre a Vostra Maestà perchè sa la sua santa intentione et il zelo, che ha dell'honore di Dio, et dall'altro canto uede molti suoi ministri, che in cambio di tenere cura diligente, che il popolo uiua bene, et fare buoni ordini et eseguirgli, stanno a contendere con chi cerca la salute dell'anima sua insieme con quella degli altri, et a uoler difendere un giorno di carneuale, come essi chiamano al popolo; et tenendo conto di certe cose, che paiono esser seruigio di Vostra Maestà in apparenza, lasciano quelle, che ueramente saria seruigio suo, siccome ella ha con sue lettere dichiarato più uolte che si leuino i peccati. Et se Vostra Maestà

fusse seruita mandare alcuna sua persona pia, et fuori di ogni interesse, che pigliasse diligente informatione di tutte le cose, sentiria forse cose diuersamente assai da quello che ha inteso infra qui.

Supplica poi Vostra Maestà ad accettare questo officio così, come esso lo fa sinceramente et puramente nel cospetto di Dio per puro zelo dell'honor suo et salute delle anime, et per conseguente seruigio et utile di Vostra Maestà, che ha il gouerno di quei popoli, et ha da renderne stretto conto a Dio; et per questo la supplica ancora a consultarle, specialmente quelle che sono più spirituali, piuttosto con Dio, con la propria sua coscienza et con quel zelo, che Dio le ha donato, dell'honore del suo santo nome, che con persone, che appoggiandosi in ogni cosa alla prudenza del mondo, sono spesso instrumento d'interrompere i buoni et pii proponimenti; che così se ne potrà sperare a gloria di Dio quel frutto, che si pretende, et che si sa certo, che è desiderato da Vostra Maestà, et di qui prenderà animo il Cardinale di fare ricorso a Vostra Maestà più spesse uolte nell'auenire nel medesimo modo et per la medesima uia, somministrando sempre a Vostra Maestà quella notizia et quegli auuisi, che giudicherà espediente per seruigio di Dio, beneficio di quei popoli, et seruigio et discarico di Vostra Maestà.

2.

**Relatione del Religioso mandato al Re Catholico
dal Signor Cardinale di Santa Prassede l'anno 1580.**

Arriuato a Badagioz città di Castiglia ne'confini di Portugallo, doue il Re si era mosso per cagione dell'impresa del conquisto di quel regno, procurai di hauere audienza da Sua Maestà, non manifestandomi se non per un chierico Italiano. Intendendo Bartolomeo Santoio, che haueua la cura dell'audienza con Sebastiano suo fratello, che io haueuo da ragionare con Sua Maestà un poco a lungo, mi disse, che non potrei hauere audienza allhora per le grandi et continue occupationi, che Sua Maestà haueua per cagione della detta impresa, per le quali non ammetteua alcun'altro negotio, almeno che auesse del lungo. Ottenni nondimeno di essere introdotto a far sapere a Sua Maestà breuemente perchè ueniui, et presentarle lettere et altro che haueuo, per far poi quanto ella comandasse.

Ero arriuato a Badagioz a' 4 di Agosto, et fui introdotto dal Re a' 6, che fu il giorno della Trasfiguratione gloriosa del Signore. Dissi in poche parole chi mi mandaua, quello che haueuo da trattare, come doueuo essere inteso da Sua Maestà propria; come era espediente, auanti che deliberasse di nuouo Governatore, presentai la lettera di Sua Signoria Illustrissima, la quale secondo il suo costume non lesse allhora, et così la cassetta delle reliquie de' santi Innocenti, che io portauo. Con gran benignità m' ascoltò et accettò il presente, dicendomi, che ne ringratiaua molto Vostra Signoria Illustrissima et me ancora, che mettesi in scritto ciò che dimandauo et haueuo da dire, che lo uederebbe. Replicai che io pure haueuo alcune cose da dirle in uoce; rispose, che mettesi in scritto, che mi harebbe poi anco udito in uoce; uolse, che io aprissi la cassetta, et gli mostrassi le reliquie; alle quali, scopertosi, fece riuerenza con genuflessione, et le baciò et toccò con la faccia in croce; et mostrando di hauerle molto care, replicò, che ne ringratiaua molto Vostra Signoria Illustrissima. Haueuo già posto in ordine i memoriali a Madrid, secondo che si erano distesi a Milano, et furono tre. Uno sopra le cose della confraternità

l'altro sopra i balli, spettacoli, mascare, tauerne, et circa l'abuso, che c'è nel conuenire alle Chiese; un altro sopra le pompe smisurate, giochi, camere locande et meretrici. Aggiunsi un memoriale per accompagnare i sudetti, poiche il Re uoleua in scritto, nè sapeuo quando mi hauesse uoluto udire in uoce. Ci posi dinanzi il testimonio, che Vostra Signoria Illustrissima faceua, come questi abusi risultauano n gran dishonor di Dio, et come riceueriano facili prouisioni.

Agli otto di Agosto sudetto, introdotto al Re, gli presentai i memoriali, et essendosi egli posto a sedere, mi disse, che io dicessi ancora in uoce ciò che uoleuo. Così introducendo le cose di mano in mano, gli esposi il tutto, secondo l'istruzioni che si fece a Milano, hauendomi egli prestato benigna audienza per ispatio di una buona hora. Solo una uolta interruppe: che hauendo io fatta mentione, come Vostra Signoria Illustrissima hauea dichiarato la Domenica in *capite Quadragesimæ* per primo giornò dell'osservanza quadragesimale, mi dimandò quando si daua poi la cenere; io dissi che alle rogationi solamente, secondo il rito Ambrosiano. In somma gli resi ragione, perchè Vostra Signoria Illustrissima hauea mandato a Sua Maestà con tal modo semplice et segreto, et a che fine; toccai qual fosse l'animo di Vostra Signoria Illustrissima nelle controuersie della giurisdittione; il modo che hauea sempre procurato di tenere co' ministri regii in questo Stato, la uolontà che tiene uerso Sua Maestà et le cose tutte di suo seruigio; le cause che muouono Vostra Signoria Illustrissima a fare delle diligenze anco straordinarie; poi esposi il procedere, che i detti ministri hanno sempre tenuto con Vostra Signoria Illustrissima con falsi pretesti di interesse di Sua Maestà. Toccai alcuna cosa de' tempi auanti, ma specialmente ciò ch'era passato sotto il Marchese d'Aiamonte, et per causa del Gran Cancelliere Figliodone; il danno che sentiuu il popolo per conto de' progressi spirituali da tutto questo modo di procedere, in cui si haueua da pensare chi fusse la colpa de' pubblici disordini molte uolte occorsi, et come distesamente è scritto nella istruzitione, et secondo il senso et forma di quella. Poi dissi, che ci erano ancora molti particolari, che ricercauano prouisione ouero ajuto da Sua Maestà per bene del popolo di Milano, i quali si conteneuano in quelli memoriali, il tenor de' quali haurei anco riferito, se Sua Maestà il comandaua. Disse mi che io dicessi, se mi pareua; così dissi tutto. Rispose alla fine il Re, che ringratiaua molto Vostra Signoria Illustrissima di questo officio, et me ancora; che s'informarebbe d'alcune cose più particolarmente; che ne participerebbe con persone spirituali, secondo che io l'hauea supplicato, et mi farebbe intendere ciò che fosse bisogno.

Passati otto giorni, feci intendere a Sua Maestà ch'ero uenuto per sapere se comandaua altro. Mi fece rispondere, che doppo tre di tornassi, et saprei ciò che haueSSI a fare; a' 21 del detto mese ritornato, mi fece dire per Sebastiano Santoio, che andassi ad informare il Padre Frà Diego di Chiauis dell'ordine di S. Domenico suo confessore, siccome haueuo informato lui, che con lui intendeua di partecipare il negotio. Scrissi una lettera in uno de' bianchi, che portai da Vostra Signoria Illustrissima, et andato al detto Padre, gliela diedi. Egli non la uide allhora, ma mi fece dire ciò che uoleuo. Io gli esposi il negotio sommariamente, come quello che pensauo hauerlo a trattare più minutamente con lui. Usò molte parole amoreuolissime, mi offerì, quando fosse stato bisogno, casa, danari, etc. con dire, che se nel conuenimento, doue egli era, ci fosse stata comodità, m'harebbe trattenuto a uiuer seco. Fece testimonio, che il negotio per si fatta uia era molto bene incaminato, protestò la molta deuotione, che teneua a Vostra Signoria Illustrissima; disse, che le cose s'haueano a conoscere minutamente et adagio, et in tante uolte, quante bastassero; perciò non m'increscesse di trattenermi un poco in quelle bande: dissi d'essere apparecchiato; mi diede giorni precisi, ne quali andassi a trattar seco per ispatio di

due o tre hore. Ricominciai le materie delle istruzioni sudette, et gli dissi molte di quelle prime cose, che haueuo dette a Sua Maestà secondo che mi parue ispediente.

Venni poi a dire del procedere, ch'era stato tenuto da' ministri uerso Vostra Signoria Illustrissima, specialmente nel gouerno del Marchese di Aiamonte; et hauendo raccontato il mouimento, che fu suscitato nella città contra le cose di Vostra Signoria Illustrissima degli Ambasciatori mandati a Roma, della uiolatione dell'editto delle giostre, et della prima Domenica di Quaresima, dello scandalo dato per mezzo di quel predicatore, tutto ciò mi domandò in scritto, il che io gli diedi, come si uede per la copia. Feci mentione della prigionia di quelli due soldati, che uennero a Vostra Signoria Illustrissima per farsi assoluere, et della prigionia dello Stampatore, etc. et con quella occasione diedi ancora informatione della prigionia di quel macellaro. Et discorrendo intorno a' successi delle controuersie, che ci sono state, uenni a dire di molti, che hauendo preso contrasto con questa Chiesa et disprezzato le censure, erano morti con assai chiaro segno di dimostratione da Dio per tal colpa. Et pure questa consideratione mi domandò in scritto, come si uede per la copia, et queste cose penso, che si domandassero di commissione del Re, il quale le haueua sentite in uoce.

Finita tutta questa seconda parte dell'ufficio mio, si passò alla terza, cioè a' bisogni particolari del popolo, i quali si conteneuano ne' memoriali. Prese il Padre quelle della confraternità, et sopra di esso ricercò molta informatione intorno il loro istituto all'andare in processione et fare congregatione, et intorno alle cause di quell'editto del Commendatore maggiore; nel che io l'informai sinceramente, et gli diedi l'editto medesimo stampato. Doppo questo, la seguente uolta, che fui con lui, disse, che era informato assai, et che non occorreua altro. La quale mi parue cosa subita, et diuersa da quel modo di procedere, che prima haueua proposto, che tenessimo. Già gli haueuo pur ragionato sopra i balli, et ancora alcuna cosa sopra gli altri memoriali; tuttauia non se n'era trattato minutamente, come del resto. Gli ricordai, che almeno si considerassero bene gli istessi memoriali, li quali m'accorsi ch'egli hauea ueduti, perciò che erano assai pieni. Di qui m'imaginai, che il rimettermi a quel Padre, et il cominciare a trattare cose minutamente fusse stato per queste cause: prima per dare sodisfattione a V. S. Illustrissima, che mi fece domandare che le cose si trattassero con persone spirituali per hauer più piena informatione delle cose, specialmente de' torti fatti da' ministri, per cauare da me in ogni caso quanto più si potesse, ma non che la deliberatione delle dimande si hauesse da fare con lui, anzi fra tanto si facessero trattare le cose da altri, come a dire in Consiglio d'Italia, et si pigliasse anco informatione; perciò sempre quel padre ricusò di uenire a determinatione alcuna, se io uoleuo entrare; nè mi aperse l'opinion sua se non oscuratamente. Ma uenendo poi forse in parere, che ci era bisogno di più tempo per così fatte resolutioni, troncò quel trattare incominciato, mostrando pur anco qualche sospetione, che io non hauessi detto il tutto liberamente et schiettamente in qualcuna delle informationi che mi haueua richiesto; il che ha poi mostrato maggiormente nella lettera, che ha scritta a V. S. Illustrissima nel mio ritorno. Et già che io uidi, che il modo di trattare incominciato non andaua più auanti, aggiunti a gli altri scritti un breue ricordo di alcuni capi, che haueuo già detto in uoce a S. Maestà. Gli haueuo dato, oltre a quel che si è detto, copia del Breue, che scrisse Sua Santità a' Milanesi in risposta della sua Ambasciaria, et la lettera pastorale di V. S. Illustrissima, che fece sopra quella lettera scritta da Sua Maestà al Marchese d' Aiamonte Governatore in occasione della morte del Principe

Ferdinando: la qual lettera ueniua a proposito per quello eccesso di spettacoli, che diede causa all'editto di V. S. Illustrissima.

Disse il Padre, che sarebbe andato per la resolutione dal Re, il quale il medesimo giorno s'ammalò, et poco doppo anco il medesimo padre, di maniera che mi passarono circa due mesi senza poter far niente; pure fra tanto andauo alcuna uolta a uisitare il detto Padre al letto, ragionando però di altre cose, che de' negotii, che io haueuo. Alla fine essendo poco meno che guarito l'uno et l'altro, mi tornò a dire il Padre, che io fossi quello, che andassi dal Re per la resolutione, et egli harebbe poi fatto l'ufficio suo. Andai, et cominciai a procurare di parlare al Re, il quale staua ancora ritirato per l'infermità, ma non passarono due dì, che il Padre mi fece chiamare, et dicendo ch'egli haueua procurato il dispaccio per me, mi diede la lettera del Re, che V. S. Illustrissima ha hauuto; soggiungendo, che ui si conteneua anco il mio dispaccio, et mi diede ancora la sua risposta alla lettera di V. S. Illustrissima, che io gli presentai da principio, dicendomi che io poteuo partire a mio piacere, et andare però prima da S. Maestà baciarle la mano, senza toccare alcuna cosa de' negotii per la debolezza, nella quale ancora si trouaua. Andai per far l'ufficio, et fatto fare l'ambasciata, et hauuta l'hora da S. Maestà per il dì seguente, con tutto che ancora non desse audienza ad alcuno, la notte morì la Reina, di maniera che fui sforzato aspettare quasi tre settimane di più. Fra tanto riceui la lettera, che V. S. Illustrissima scriueua al detto Padre sopra l'auviso, che io le diedi circa il principio del trattare con lui: in cambio della quale io ne feci una in un bianco, per compire in certe cose con lui, et rispondere ad alcuni suoi sentimenti; gliela diedi, et egli mi pregò ad iscusarlo con V. S. Illustrissima, se non rispondeua per essere tuttauia infermo, già che la risposta dell'altra faceua ancora per risposta di questa. Hebbi poi gratia di essere introdotto a S. Maestà auanti che cominciasse a dare audienza ad alcuno con commissione de' camerieri medesimi. Ringratiai S. Maestà delle benigne audientie et del buon dispaccio, ch'io credeuo di portarmene. Mi rispose, che haueua hauuto molto caro questo officio, et che ne ringratiaua molto V. S. Illustrissima che prouederebbe, et che tuttauia restaua di informarsi un poco più particolarmente di alcune cose. Fra tanto si raccomandaua alle orationi di V. S. Illustrissima. Volsi baciargli la mano, et ricusò di darmela, secondo il suo lodeuole costume di non dar a baciarle la mano a Sacerdoti, secondo che la dà a' laici, anco Principi.

Molta amoreuolezza mi pare hauer S. Maestà uerso V. S. Illustrissima, hauendomi dato audienza nel modo detto, quando non ammetteua negotii lunghi, et pochi altri, et quando o per debolezza, o per altro ritiramento non daua audienza alcuna: et hauendo domandato de' fatti miei mentre ch'era infermo et aggrauato, et commesso, che mi fusse proueduto, se mi era bisogno di cosa alcuna, oltre alla cera benigna et le parole amoreuoli usatemi sempre da lui, et essersi raccomandato con affetto alle orationi di V. S. Illustrissima come ho detto, et a lui pare, che si debbiano anco attribuire in buona parte molte demonstrationi amoreuoli, che il confessore mi ha usate.

Hebbi a bocca dal Confessore in uarie occasioni, che l'ufficio era molto piaciuto, et quella maniera di farlo, et che sempre che V. S. Illustrissima giudicasse, che fusse bene, tenesse la medesima uia di scriuere o di fare scriuere a lui medesimo ciò che bisognasse, se pure non uolesse scriuere allo stesso Re, del quale non penso se non che questa fusse commissione; et egli si esibiuua tanto che uiuesse, adoperarsi sempre per seruitio delle cose di qui, et di V. S. Illustrissima, alla quale mostraua di hauere gran diuotione, sebene mi andò parte dicendo, parte accennando, che non si uuole sforzare un popolo a cose di perfectione, nè prohibire

cose, che di sua natura non sono male; che non bisogna pensare di uoler castigare ogni cosa, ma douersene dissimular molte; che a V. S. Illustrissima si concederia tutto, ma non si sa, che Prelato habbia ad essere doppio lei, et cose tali. Mi disse ancora, che Sua Maestà hauria provisto a' disordini, et dato commissione sopra gli abusi riferiti; che V. S. Illustrissima douea scriuere o far scriuere, se per l'auuenire si tenessero i medesimi modi da' ministri regii; che già era eletto un Gouvernatore, del quale ancorchè giouane, V. S. Illustrissima si contentarebbe, et che prouederebbe secondo che fosse auuisato da V. S. Illustrissima, et ch'egli medesimo sarà buon mezzo con lui.

3.

Sommario dell'ufficio fatto col Re, et di ciò che si è riportato dal Religioso mandato.

L'ufficio fatto con Sua Maestà Catholica è stato per uia segreta et di coscienza; ha hauuto tre parti. Perchè si presumeua, che fossero state fatte molte sinistre relationi da' ministri suoi intorno a' fatti del signor Cardinale in diuersi tempi, la prima fu per disingannarlo, se per sorte alcune delle cose a lui state riferite hauessero fatto qualche impressione nell'animo suo; sebene tuttauia si haueuano molti segni della sua buona opinione uerso il signor Cardinale. Disse adunque il Religioso alcune cose in dichiarare l'animo di S. S. Illustrissima indirizzato in tutte le sue attioni al seruitio di Dio et alla salute delle anime, et anco, in quanto portasse l'ufficio suo, alle cose appartenenti al seruitio di S. Maestà, in dimostrare ancora le cause, che lo muouono a far le cose, che fa, ancora straordinarie, et non così usate in altri luoghi, nella cura delle sue anime, principalmente la buona natura et dispositione de' popoli, et in referire il modo, che ha tenuto nel proceder suo in tutte le occorrenze uerso i ministri regii, diuersa da quella asprezza, che forse alle uolte era stata diuulgata.

Nella seconda rappresentò il Religioso a Sua Maestà i modi, che i ministri regii hanno tenuto all'incontro uerso il signor Cardinale, le indegnità da loro commesse contra le ragioni ecclesiastiche, et contra di lui, toccando le ingiurie et uiolenze fatte alcune uolte da' medesimi in questo genere.

La terza parte fu, che rappresentò alcuni bisogni del popolo di Milano et sua diocesi, i quali erano di due maniere: alcuni ricercauano prouisione da Sua Maestà in ajutare le diligenze et prouisioni, che il signor Cardinale faceua intorno a quelli, ouero in leuare gli impedimenti, che si metteuano da' ministri regii; alcuni altri se ne rappresentarono a Sua Maestà, ch'erano pure in pregiudizio delle anime, et ricercauano prouisione et rimedio dalla Maestà Sua.

Sopra questa terza parte oltre a l'informazione a bocca, diede tre memoriali, uno sopra le confraternità, riferendo a S. Maestà gli impedimenti che si erano posti dal Commentatore maggiore di Castiglia a quel pio istituto con prohibire, che i confratelli andassero coperti in processione, et che non si potessero congregare senza uno assistente a nome del Re: mostrando il danno, che di ciò risultaua al culto di Dio et al bene delle anime, per essersi grandemente disturbate le confraternità con sì fatte prohibitioni, le quali tuttania si sostentauano, et dimandauano prouisione, che si fatti impedimenti si leuassero, come fatti senza alcuna giusta causa.

Un altro ne diede sopra i balli et spettacoli, che si fanno nel giorno della Festa; et ui si aggiunse delle mascare, delle dissolutioni, delle tauerne et hostarie,

et dell'abuso nel conuenire alle Chiese, dove sia concorso per solennità o altra causa, domandando prouisione a Sua Maestà che i ministri regii non mettersero impedimento alle prouisioni del signor Cardinale, anzi le aiutassero secondo i bisogni.

Diede un altro memoriale rappresentando a Sua Maestà il notabile disordine della Città nelle pompe et spese soverchie; aggiungendo l'eccesso de' giuochi, l'abuso delle camere locande, et il disordine delle meretrici sparse per tutta la città, mostrando quanto tali cose fossero contra l'honor di Dio, et contra la salute delle anime, et supplicando Sua Maestà a prouedermi.

Hauendo il Religioso domandato, che Sua Maestà si contentasse consultare queste cose con persone spirituali, et non con persone che seguissero la prudenza mondana, commise, ch'egli andasse a trattare col P. Fra Diego di Chiauvis suo confessore. Il che il Religioso fece, informando quel Padre quasi nel medesimo modo, che hauea fatto Sua Maestà, et ciò in più uolte et assai minutamente. Il confessore interrogò molti particolari, et alcuni ne uolse in scritto. Seguitò così adagio ad intendere ancora la materia dei memoriali, senza però uoler determinar niente, ma solo udire et informarsi; ma informatosi sopra le confraternità, et alquanto sopra le cose dei balli et spettacoli, disse, ch'era informato a bastanza, et non uolse passare al restante de' memoriali.

Sopra le suddette informationi rispose il Re alla lettera del signor Cardinale presentatagli da principio dal religioso, et il confessore parimenti ad una, che il medesimo gli diede a nome pure del Signor Cardinale, quando andò a trattare con lui, come si può uedere in esse lettere.

Quando il Religioso si licentiò da Sua Maestà, ringratiandolo delle grate audienze et della buona speditione, che credeua di leuare in quelle lettere, disse, che ringratiaua molto il Signor Cardinale di quello ufficio, et esso religioso ancora, siccome anco hauea detto, quando hebbe l'audienza da lui; che prouederebbe, che haueua tuttavia da informarsi di alcune cose più particolarmente; che si raccomandaua molto alle orationi del Signor Cardinale.

Dal Confessore hebbe a bocca in uarie occasioni trattando con lui, che la maniera di trattare quelle cose, che haueua preso il Signor Cardinale, et l'ufficio tutto era molto piaciuto, mostrando, che Sua Maestà l'haueua riceuuto, come fatto per causa et seruitio suo; onde il Re medesimo ne fece i suddetti ringratiamenti, et anco il Re medesimo propose rimunerazioni al religioso per si fatti officii, alle quali egli non consentì. Disse che in ogni altra occasione et bisogno il Signor Cardinale poteua tenere la medesima uia et mezzo, scriuendo o facendo scriuere a lui ciò che bisognasse, ch'egli si eshibiua tanto che uiuesse, adoprarsi sempre per seruitio di queste cose et del signor Cardinale, al quale mostraua di hauer gran diuotione. Ma andò tuttavia parte dicendo, parte accennando a certe occasioni, che non si uole sforzare un popolo a cose di perfettione, nè prohibire cose, che di sua natura non sono male; che non bisogna pensare di uoler castigare ogni cosa, ma dissimularne molte; che al Signor Cardinale si concederebbe tutto, ma non si sà, che Prelato habbia da essere doppio lui, et cose tali; disse ancora, che Sua Maestà hauerebbe prouisto a' disordini, et dato buone commissioni sopra gli abusi riferiti, che il Signor Cardinale douea scriuere se per l'auuenire i ministri regii tenessero i medesimi modi; che già era eletto un Governatore, del quale il Signor Cardinale si saria contentato molto, et che hauerebbe prouisto secondo che fosse stato auuisato dal Signor Cardinale, ch'egli medesimo ancora come particolare amico di esso Governatore si sarebbe adoperato con lui, ogni uolta che il Signor Cardinale l'hauesse auuisato, che fosse bisogno.

Il buon animo et l'affettione di Sua Maestà verso Signor Cardinale si mostrò nell'audienza lunga, che si concesse al Religioso in tempo, che era occupatissimo et ritirato

a Badagioz ne' confini di Portugallo, per l'impresa, che hauea cominciata del conquisto di quel regno; parimenti in commettere, che fosse introdotto, quando essendo Sua Maestà stata inferma, non daua ancora audienza, sebene essendo in quel punto morta la Reina, non hebbe effetto la commissione: ma doppo essere stata Sua Maestà ritirata alcuni giorni per quel caso, fu introdotto auanti a gli altri con ammiratione de' Camerieri, et di quelli che stauano aspettando di poterle parlare. Mentre che S. Maestà era inferma et aggrauata, domandò ancora al confessore del medesimo Religioso, commettendo, che gli fusse prouisto, se bisognaua alcuna cosa, et questo oltre alla cera molto benigna, che gli mostrò sempre, et il raccomandarsi con affetto alle orationi del medesimo Signor Cardinale. Molte dimostrazioni ancora et amoreuolezze usate al Religioso dal confessore danno indicio del medesimo.

4.

Lettera di Sua Maestà Cattolica (1).

Don Filippo, per la grazia di Dio, Re delle Spagne, delle Due Sicilie, di Gerusalemme, ecc. Molto Reverendo in Cristo padre, Cardinale Arcivescovo di Milano, nostro molto caro ed amato amico. Ho veduto la vostra lettera del 15 maggio, ed udito il Religioso, di cui vi siete servito per farmela consegnare, in tutto quello che volle dirmi per vostra commissione, e ben' anche i Memoriali che lo stesso mi trasmise per vostra incombenza, nei quali ben si rende palese la vostra cristianità e pio zelo, di cui sentiamo la soddisfazione che merita; e piacesse a Dio che si potesse tutto finire, tutto ridurre a stato di tanta perfezione, che potessimo sperare molti favori e grazie dal divino ajuto in ogni cosa; quantunque in ciascun giorno a noi ne conceda per Sua misericordia, ed oltre ogni nostro merito, per cui gli dobbiamo e rendiamo infinite grazie. Mi sono allegrato che mi abbiate inuiata persona per parteciparmi quelle cose che mi serviranno di memoria; quantunque non ho tralasciato di scrivere, pochi giorni sono, ai Ministri dei miei Stati, ciò che era conveniente, affinchè si tolgano gli scandali prodotti dalle bestemmie, giuochi ed altre cose che pubblicamente offendono; ed avrò cura di aggiungere quello che conuerrà sopra le emergenze che fate conoscere come di maggior rilievo, a tenore di ciò che lo stato presente delle cose può tollerare, sendo noi pienamente d'accordo

(1) Trattandosi di documenti trovati in copie assai scorrette ed in carta corrosa dalla vetustà, più ancora dal pessimo inchiostro, abbiám creduto opportuno di presentare di questa e della susseguente lettera la sola traduzione, per non stampar degli errori volendo darle anche nella lingua originale spagnuola. Della traduzione abbiamo pregato il Molto Reverendo Signor Carlo Marelli, Canonico del Capitolo minore della Metropolitana di Milano, il quale ce la accompagnava col biglietto che riproduciamo:

- Trasmetto finalmente la nota traduzione. Mi rincrescerebbe che col tempo venendo in luce gli originali che stanno forse dimenticati in qualche Biblioteca, servissero ai critici d'argomento per accusarmi di trascuranza.
- Qualunque sia l'esito che potrà avere una traduzione compilata su copia mal conservata, mi si userà indulgenza, conosciuta la buona mia volontà e perseverante pazienza, avuto riguardo alle difficoltà superate per la carta magagnata, sugante, ridotta gialla per vetustà e quasi del medesimo colore del pessimo inchiostro. La riuscita non è di tutta mia soddisfazione, ed in alcuni periodi si è dovuto alla meglio sostituire a ciò che era crivellato, mancando poi affatto l'apografo di punteggiatura ed ortografia, con calligrafia intralciata da abbreviature, che variano a capriccio del copista poco versato nella lingua.

nella ntenzione che Dio sia servito e il popolo sia allontanato da tutto che può indurre ad offenderlo. Si tornerà a scrivere per il rimedio che si potesse applicare, e così vi prego e confido che voi pure, in ciò stesso che voi farete per aiutare a ciò, procediate con tutta la prudenza e moderazione, di cui non si può far senza. Altrimenti si riesce in complicazioni che ponno inquietare gli animi, mentre, ad ottenere che alcuni faccian meglio, importa seco loro accordarsi dei mezzi e rimedi opportuni, e non al contrario. Ho molto aggradito le Reliquie che mi avete inviato per quello che sono in sè medesime, e per la venerazione che loro si deve, e pel buon volere che vi spinse ad inviarmele. Cristo Nostro Signore sia continua guardia a Voi, Reverendo in Cristo Padre Cardinale, nostro molto caro amico.

Da Badajoz XXIV di ottobre, anno MDLXXX.

Io IL RE.

M. VAZQUEZ, *Segretario.*

5.

Lettera del Confessore del Re.

Illustrissimo e Reverendissimo Signore.

La grazia di Gesù Cristo nostro Signore sia sempre con Vostra Signoria Reverendissima. Ho ricevuto la lettera di Vostra Signoria Illustrissima il 25 di maggio, che portava la data del 15 detto, ed ho conosciuto da quel buon Prete che mi consegnò la lettera, le intenzioni di Vostra Signoria Illustrissima, e così leggendo la lettera, come se sentissi lui stesso, ho ringraziato molto nostro Signore..... come servitore di Sua Maestà, che lo serve in sì importante ministero, che per Sua infinita bontà abbia protetto questo Stato, al che Sua Maestà tanto bene desidera e procura da tanto importantissimo Prete e Pastore, che colla sua santità e prudenza conduca avanti la Cristianità, la Religione e l'amore ed ubbidienza al suo Re e Signore naturale che in lui trovo, e ciò che sembrasse che va fuori di strada, da questo colla medesima bontà e prudenza lo incammini ed indirizzi, come Sua Maestà e tutti quelli che sappiamo il santo zelo di Vostra Signoria Illustrissima lo speriamo, poichè queste due cose vanno sì congiunte, che l'una non si può conservare senza dell'altra; e così avrà veduto Vostra Signoria nel procedere degli eretici, principalmente delle nostre età, che vergognandosi d'appartenere alla Chiesa Romana subito perdono l'osservanza ai loro Re e li sollevano i popoli e comunità, e per lo contrario quelli che sono in verità ubbedienti ai propri Re e Principi cattolici, lo sono pure alla Santa Sede Romana; per cui il Nostro Redentore ci lasciò comandamento nel suo Vangelo, che quello che è di Cesare diamo a Cesare, e quello che è di Dio diamo a Dio, per cui l'uno aiuta l'altro. Venendo dunque a quello che Vostra Signoria Illustrissima nella sua lettera e presentemente mi manda a dire, a Vostra Signoria come a suo figlio e servitore in tutta la verità, onestà e senza riserva dirò ciò che in questo sento. Mi dà pena, pensando, come uomo che tanto conosce Sua Maestà e le mette la mano nel cuore, (*cioè ne ha tutta la confidenza*) che il medesimo fine che la Vostra Signoria ha in questi affari, che è il servizio del nostro Signore e quello di Sua Maestà, è il ben'essere di questo Stato, il medesimo conserva Sua Maestà senza mancare un momento allo scopo, in modo che ciò che trovasi difficoltà ed in ciò che si potrebbe trovare pericolo, consiste nella scelta dei mezzi per

ottenere questo intento. E così come in cosa che tanto conviene che Sua Maestà per sua parte e V. S. Illustrissima per la propria, pensino con quali mezzi e per qual strada si potrà pervenire a questo fine. E perchè non v'ha motivo, nè si deve presumere del grande e cristiano governo di Sua Maestà, nè del santo zelo di Vostra Signoria, che pretendano fare una cosa che duri due giorni e domani cada, che emergerebbe lo stessissimo errore, senza che sieno cose che perseverino e vadan sempre: avvertirò Vostra Signoria Illustrissima di quello, che Vostra Signoria per la lettura ovvia della Divina Scrittura e della dottrina de' Santi e anche dei filosofi sappia di più di quello che io. Ebbene già sa Vostra Signoria Illustrissima che mentre viviamo in questa vita miserabile, il numero minore à dei buoni, e così disse Salomone: « De' stolti infinito n'è il numero, e fra il numero degli stessi buoni i perfetti sono i più scarsi in numero ». Così quando nostro Signore trattò nel Vangelo di alcune cose molto scelte, e di consigli più eletti, disse: « Non tutti intendono queste parole, » dando chiaramente ad intendere che quelli tutti non arrivavano, nè le armi di Saulle quantunque fossero eccellentissime, competenti a tal Re, non avrebbero vinto, dacchè non armavano bene Davide ch'era un pastore, e che non poteva maneggiarsi con quelle, e dandogli altre più leggiere e che aveva conosciute ed in uso, e della fionda si armò così bene, che soltanto con quella vinse Golia e guadagnò la battaglia. Conforme a 'ciò mi sembra, che quantunque V. S. Illustrissima come vero Pastore spirituale ed anzi delle anime de' suoi sudditi, quelli desidererà di scorgere molto avanzati nella vita spirituale, e in questo modo lo ha da pretendere; ma pensare di insistere con forza di maniera, che tutto il popolo venga alla purezza di vita e perfezione, non è cosa che concorda colla fiacchezza di nostra natura e si possa sperare; e così sebbene generalmente si debba persuadere i più perfetti, a motivo che quelli che lo vorranno seguire, sappiano le strade percorrendo, per le quali l'avranno a trovare e raggiungere: ma ancora fa duopo emanar leggi e stabilire regole che tutti possono abbracciare, seguire ed aiutare la naturale fiacchezza con passatempi e sollazzi buoni ed in uso fra i buoni Cristiani, quantunque non siano i più perfetti, benchè da tali esercizi per la fiacchezza umana molte volte seguano alcuni inconvenienti fuori dell'intenzione di colui che li institui, ed anche fuori del carattere e condizione naturale de' medesimi esercizi e ricreazioni; poichè pensare di togliere dalle cose gl'inconvenienti, che per la umana malizia alcune volte possono accadere non solamente in queste cose umane ed onesti passatempi, ma pure nelle cose divine e sacrosante ne' santi sacramenti, troveremo inconvenienti per gli abusi di quelli, che molte volte indegnamente li amministrano, e in questo modo come non si riceve, nè si deve prendere, nemmeno si deve scegliere per rimedio il togliere le cose divine e sacrosante, ma sibene castigare quelli che usa di male di essi, come pure si devon togliere solazzi e passatempi umani, che uomini virtuosi usarono ed usano per l'onesta ricreazione degli uomini, (*ma*) al punto di castigar quelli, che ebbero cattivo uso di quelle. Quanto più che Vostra Signoria Illustrissima sa dalla buona filosofia morale, una delle grandi parti del buon governo è sapere il Governatore còì che ha da dissimulare e permettere, poichè è impossibile castigare tutto in questa vita, ed è pure regola, diritto positivo e ancora naturale che i minori inconvenienti e mali siano da permettere e dissimulare per evitare i maggiori. Discendendo a cose particolari, ho per inteso da questo buon padre che Vostra Signoria Illustrissima riconosce come inconveniente che nelle confraternite di Milano, e nelle sue adunanze, compagnie (giunte) e consulte dove si trovano gran numero di confratelli, v'è una persona virtuosa e grave per ordine del Governatore o del Senato. E parlando con l'umiltà e la soggezione che un verme, come io devo parlare, a tanto grande principe, unito con il desiderio e come figlio e come servitore di Vostra Signoria

Illustrissima, ho per esperienza in tutte le cose, non lascerò di dire ciò che su questo proposito ho in animo. Dico a Vostra Signoria Illustrissima, che secondo quello che capisco per la lunga lettura della Divina Scrittura e Dottrina scolastica, e dei santi Dottori, dico, che se l'autorità di Vostra Signoria Illustrissima e delle altre persone cristiane è gravi, che devon entrare in queste confraternite, non vi fosse di mezzo, che per solo questo motivo temerei il successo di queste, e di molti che in esse confraternite potrebbero entrare; poichè essendo, come è giusto che presumiamo, che sieno buone le cose, che nelle sue confraternite e radunanze (*giunte*) si trattano, non intendo bene per qual motivo i confratelli abbiano una persona fra cento, non sappiano, non pubblicino quello che in quelle adunanze (*giunte*) succeda (*o vi si tratta*). E perchè Vostra Signoria Illustrissima non le sembri che parlo soltanto dalla sola mia testa (*appoggiato al solo mio sentimento, modo di pensare*), supplico Vostra Signoria Illustrissima che si compiaccia far esaminare in S. Gerolamo nell'apologia contro Rufino libro 1.^o quasi subito sul principio, dove discorrendo di certe scritture che Rufino aveva scritto e cercava soltanto che segnatamente le leggessero alcune persone, e che non si divulgassero, nè si sapessero in pubblico, disse S. Gerolamo: se le cose che Rufino scrisse sono vere, perchè temè che si divulgassero? se sono false, perchè le scrisse? Le parole formali di S. Gerolamo, che troverà Vostra Signoria Illustrissima in quel luogo che ho citato, sono queste senza togliere nè aggiungere una virgola (*un ette*): *si sunt vera quæ scripsit, cum publicari timuit? Si falsa cur scripsit?* Cosa chiara e che la persona che li pose il Governatore o il Senato, che ha da esser persona grave e zelante, e che prima ha da aiutare e favorire il bene (*il buono*) che impedirlo. Ora essendo la cosa così, perchè temono la sua entrata o il suo ingresso? (*s'intende del rappresentante citato*) e se non lo temono, perchè non lo vogliono? Sappia Vostra Signoria Illustrissima ancora ciò che dice il medesimo S. Gerolamo nella lettera a Pamachio e ad Oceano degli errori di Origene: che è legge e decreto degli eretici coprire le proprie dottrine e proprie usanze a chi non è dei suoi (*cioè a chi non appartiene alla propria setta*). Adunque poichè se Sua Maestà vede un luogo come Milano in necessità tanto pericolosa e di tanti eretici, e sa la grandissima diligenza degli eretici in seminar la zizzania, e gettare i propri fuochi dove possono, per tutti i corpi e modi che possono immaginare, ancora ne' paesi dove appartati (*segregati*) questo cancro e pestilenza, come vuole Vostra Signoria Illustrissima che non la metta in premura per una cosa tanto nuova come questa, non le procuri provvedere e rimediare molto tempo prima che possa venire, e quando per il zelo e grande sollecitudine e premura di Vostra Signoria Illustrissima questo non si dovesse di molto temere nel suo tempo, guardi Iddio Vostra Signoria molti anni; ma è mortale, e si ha da temere che potrebbe venir altro Prelato nè del suo zelo, nè della sua premura; e trovando questo in uso, e conservando lo vorrebbe condurre avanti e conservarlo nel pericolo che ho detto, allora sarebbe obbligato (*forzato*) Sua Maestà a distruggere da ogni parte lo scandalo ed inconvenienti, che si lasciano ben intendere (*che si scorgono, che si conoscono*); e per ciò è meglio levarlo ora con pace, buona maniera e coll'intervento di Vostra Signoria Illustrissima, che non dopo con tanti inconvenienti. Poichè altra cosa mi han detto, ancorchè l'ha taciuta questo Prete, che può sembrarmi servir molto a Nostro Signore e (*che*) a Vostra Signoria voglio dirle: mi han riferito che hanno una costituzione nella stessa confraternita, che le liti ed altre cose che ebbero fra loro, deliberarono (*da loro stessi i Confratelli*), senza far ricorso ai Giudici ordinarj di questa città, ma che quelli nella loro confraternita stabiliscono giudici, che terminano la questione. Signor Illustrissimo, ciò mi è difficile a credere, perchè, che una volta o l'altra in alcun caso particolare due litiganti vengano posti in mano d'arbitri

è cosa giusta; ma che sieno giudici ordinari e cavino le cause dalle mani de' propri giudici legittimi, io non capisco. Inoltre io credo che la sua intenzione non dev'essere cattiva, in realtà ed in verità (*a fè a fè*) voler togliere la giurisdizione a Sua Maestà, perchè non so io chi può levare e porre giudici ordinari, se non sono i Presidi dei luoghi. Già Vostra Signoria Illustrissima sa ciò che dice S. Gregorio, che la maggior tentazione del demonio è quando sotto manto di pietà e religione (*si presenta*); perchè quando il lupo si viene a conoscere, già è ucciso quasi tutto il gregge. Queste sono cose nuove e come tali si deggion fuggire ed abbominare per la ragione che ho detto nel punto passato (*ho detto più sopra etc.*). Nè Vostra Signoria dia favore a tali principj, dapoichè da loro non si può sperare alcun buon fine, se non che aprire la porta a grandi scompigli (*turbolenze*), che non si possono immaginare da persona tanto santa ed amica d'ogni bene.

Riguardo alle insolenze che han commesso i ministri a Sua Maestà, mi rincresce più che a nessun'altro, e quello provvederà come conviene ed io sarò buono mediatore (*interponitore, tramezzadore*). Il Signore protegga e guardi la Illustrissima persona di Vostra Signoria Reverendissima con l'ingrandimento, che i suoi figli e servitori desiderano.

Da Badajoz ultimo di agosto del 1580.

*Figlio e servitore di Vostra Signoria Illustrissima,
che le sue Reverendissime Mani bacio.*

6.

Copia della Replica fatta alla Lettera del Confessore di Sua Maestà.

Molto Reuerendo in Christo Padre come fratello: Non ho risposto prima alla lettera di Vostra Paternità Reuerendissima portatami dal Padre Don Carlo, ch'io mandai costì, perchè egli ha tardato assai ad arriuare per la difficoltà del passaggio. Hora le dico, che ho poi riconosciuto per essa lettera et per la relatione del Religioso sudetto, il buono animo ch'ella tiene, d'adoparsi nelle cose del seruitio di Dio in questa Chiesa, et l'affettione che ha uerso di me, et delle cose mie, di che molto la ringratio, et così de' dotti auuisi, che ha posto nella detta sua lettera intorno a i negotii, ch'ella intese. Veggo bene, ch'ella non è restata persuasa ne'detti negotii, della uerità del fatto in alcune cose narratele dal medesimo Padre Don Carlo sinceramente a bocca et in scritto; ma riconosco in questo et aggradisco la sua libera sincerità in manifestarmi ciò ch'ella sente: et dall'altro canto m'auuedo, che non mi sono ingannato, pensando, che le cose di quà uenissero molte uolte riferite diuersamente dal uero a cotesta Corte. Però non lascerò io hora di repplicare quanto spetta a far conoscere la medesima uerità, acciò ch'ella possa più uiuamente farne quegli officii, che saranno espedienti con Sua Maestà, sicome le demonstrationi et parole sue uerso di me mi fanno sperare. Pare ad alcuni, ch'io costringa questi popoli a cose di perfettione, non permettendo balli, spettacoli et simili pubbliche profanità nel giorno della festa, la quale opinione non credo io che Vostra Reuerenza ammettesse, quando uedesse le cose sul fatto come elle passano, perciocchè molto è differente dar giuditio delle cose sul fatto et di ueduta, ouero

di lontano per relatione d'altri, massime quando persone mondane riferiscono in materia de' peccati, o di disciplina christiana, perchè ciascuno rappresenta le cose secondo il suo sentimento, cioè spirituale o carnale. Io non credo, che uedendo le cose Vostra Reuerenza discordasse da quel parere, del quale sono stati i Vescoui di questa prouincia, i quali non solo hanno fatto prohibitioni con decreti prouinciali di sì fatti abusi, ma testificato insieme, che in queste parti erano occasione et seminario d'infiniti scandali et peccati di carne, d'odii, d'inimicitie, d'homicidii, siccome lo hanno anco confessato i Gouernatori di questo Stato in alcuni suoi editti publici. Di qui può Vostra Reuerenza comprendere, ch'io non costringo i popoli a cose di perfettione. Ma quando anco queste fossero opere di perfettione, se per uia di diligenza et sollicitudine le potessi introdurre nel popolo, non però dourei lasciar di farlo, nè potrei senza grauissimo peccato; imperocchè se Iddio mi ha fatto gratia di un popolo buono, facile et ben disposto al bene più di quanti io habbia mai conosciuto, io son tenuto a secondare la sua buona opinione in tutto ciò ch'io posso, et sforzarmi di usare a così buon terreno quella migliore et più fruttuosa coltiuatione, che sia possibile, sebene bisognasse taluolta prendere instrumenti gagliardi in mano per leuare de gli impedimenti, che si offeriscono, et acconciare le cose, che fanno disordine. Hora sappia pure Vostra Reuerenza che queste non sono di quelle ricreationi honeste, delle quali ella parla nella sua lettera; che sebene di sua natura non si potessero chiamar male, perche è possibile seruirsene bene, et forse in altre parti non si usano così male, che io non lo so; basta però a prohibirle, che io conosca, come ueramente conosco, che qui si usano per il più con danno grande delle anime et contra l'honor di Dio, benchè non sono qui prohibite affatto, ma solo moderate quanto al tempo di usarle, cio è leuate ne' giorni festiui solamente. Sappia anco Vostra Reuerenza in che maniera ho proceduto per leuare questi balli dal giorno delle festa, et uedrà insieme come questi popoli siano capaci di questa riforma spetialmente: imperochè doppo che fu decretato di ciò nel Concilio nostro Prouinciale, già sono più di quindici anni, ho procurato a poco a poco d'introdurre ne' popoli questa santa osseruanza con sacre eshortationi, con indurgli alla frequenza de' santi sacramenti, con inuitargli a sante occupationi di officii diuini, di udir la parola di Dio, et con simili diligenze; et molti luoghi ci sono stati, che prontissimamente hanno abbracciato questa osseruanza, et in cambio di attendere a' trattenimenti carnali, si dauano alle occupationi spirituali intrauenendo a gli officii diuini et alle publiche orationi, et tali usanze religiose, che all'incontro de gli abusi io faceua introdurre. Altri luoghi con un poco più di tempo pur si sono fatti capaci del medesimo, et in alcuni luoghi ancora è bisognato correggere la disubbidienza di qualcuno con qualche pena moderata ecclesiastica, acciochè per alcuni pochi non s'impedisce il ben publico di molti altri: nè per questo si è uisto tumulto alcuno, o inquietamento de' popoli; anzi la cosa fu ridotta a tal termine, che quasi si era affatto messo in obliuione quello abuso, non che ci fosse pericolo alcuno di maggior male; et stando le cosa in questo modo, quei soli, l'officio de' quali sarebbe stato di aiutare le mie diligenze per seruitio di Dio et salute publica, dico alcuni ministri di Sua Maestà mossi da proprie passioni et da proprii sentimenti di questo mondo, et per hauer quasi di proposito preso a uoler disfare quanto io faceuo o haueno fatto, procurarono di disordinare ogni cosa, et causarono nel uero gran disordine in poco spatio di tempo. Nel che ueramente io sentii gran confusione dentro di me stesso, uedendo da l'un canto leggi antiche imperiali, che prohibirano nel giorno delle festa ogni sorte di sollazzo publico, acciochè i popoli attendessero più intieramente al culto di Dio tutto quel sacro giorno; et qui dall'altro canto ueder quelli, che manco doueuano, cercar di persuadere a i

popoli, et interpretare per rigorose le buone prouisioni fatte dal loro Prelato contra questi inconuenienti, anzi fomentare le contradittioni a i buoni ordini, et finalmente riputar qui per insopportabili quelle riforme fatte per honor di Dio, che in alcune città uicine, lontanissime dalla buona disposizione di questo popolo, si sono fatte per gouerno politico da' medesimi magistrati temporali, et osseruate senza ueruna difficoltà da popoli. Ma finì poi questo negotio l'anno passato con la risposta, che diede Nostro Signore per Breue suo a questa città et continuatione mia nelle prouisioni, et prohibitioni fatte in questa materia, et così con la diuina gratia si rimediò a quelle turbolenze suscitate. Io con la molta fede, che haueuo et ho nella pietà di Sua Maestà, mandai da lei, supplicandola come Vostra Reuerenza sa, che in questa et in alcune altre riforme l'officio mio pastorale non trouasse per l'auuenire questi incontri, anzi io fossi aiutato opportunamente dal suo braccio. Et tutto quello che hora haurei desiderato per questo conto, sarebbe un poco di calore, che desse Sua Maestà a i suoi ministri qui, per il quale conoscessero chiaramente, che Sua Maestà uede uolontieri tutte le diligenze fatte da me per honor di Dio intorno a questo, et ha caro, che sia dato aiuto, doue taluolta sieno da me ricercati.

Nella cosa poi della confraternità, et dei sospetti che Vostra Reuerenza considera per conto dell' Assistente regio, già il medesimo religioso le ha detto schietamente con uerità tutto ciò che passa in fatto circa queste compagnie, et pure fu riferito ancora ne' memoriali; ma non resterò io di replicare liberamente con lei, che se io non sapessi ueramente, che quello editto del signor Commendator maggiore di Castiglia fu causato da colera et passione d'altre cose, et non da sospetti, che mostrò di pretendere, resterei molto marauigliato, come in centinara d'anni. che queste compagnie sono instituite. non si sia pur mai hauuto nè mostrato un minimo sospetto di fatto in niuna cosa sotto altri Arciuescoui, con tutto che siano passati molti tumulti et guerre et pericoli d'heresie per queste parti, et hora a tempo mio, per Dio gratia, così quieto et tranquillo quanto a questi paesi, si siano fatte queste innouationi, et che questi sospetti, i quali non si sono mossi in alcuno altro Stato, doue queste compagnie fioriscono, si siano mossi solo, doue sono Vescouo io, il quale pur conosco l'obbligo della uigilanza episcopale, et per tanti rispetti sono obligato a tener conto del seruitio di Sua Maestà, come ueramente tengo. Veggo esser tante congregationi nella città di diuerse arti, et in quelle conuenire indistintamente le persone d'ogni sorte liberamente senza che si moua alcun sospetto, nè che si ponga lor mente; solo nelle confraternità pie instituite per seruitio di Dio, doue si procura, che non entrino se non persone buone et timorate, et che sono lontanissime da professione d'armi et cose simili, et delle quali ho cura io, si sono eccitati sospetti. Le leggi imperiali, che uietano i collegii priuati nelle città, pur eccettuano quelli, che si fanno per cause pie, et qui non si parlando di tutti gli altri, quei soli, che sono pii, si prendono in sospetto. Ma torno a dire, che il Commendator maggiore hebbe altri affetti, che lo trapparono a questa troppo scandalosa attione: et tanto più sono sicuro questa non essere stata mente di Sua Maestà, la quale confido, che habbia tale opinione di me, conforme a tante demonstrationi, che ne tengo, che, in qualsiuoglia interesse suo non si fidarebbe un punto meno di me, che di qualsiuoglia ministro suo; quanto più poi doue entra interesse di fede, et si tratti di cose d'instituti ecclesiastici, alle quali mi sono dato con tutta la sollecitudine mia secondo il carico che di Dio mi ha imposto; et certo se Sua Maestà o suoi ministri per qualche conueniente rispetto hauessero desiderato alcuna conueniente riformatione intorno a queste Compagnie o sue regole, sarei stato pronto, come sono ancora, a dargli honesta sodisfatione, et leuare tutte l'ombre, che si

potessero hauer di loro. Nè basta dire, che queste cose si sono fatte, come V. R. tocca nella sua lettera, per li tempi, che potessero auuenire doppo me, perchè non è da cominciare queste cose nel tempo, che ci è manco causa di farle. Ma nè in me, nè in alcuno altro desiderio io, che si risguardi, ma in Dio solo, et fare per causa sua ciò che si uede ueramente esser suo seruitio. Un particolare tocca V. R. intorno a queste compagnie, nel quale ueggo anco più chiaramente l'effetto delle relationi, che le sono fatte delle cose di qui, doue dice, che queste compagnie hanno constitutione di non ricorrere a' giudici ordinarii nelle sue liti et differenze, ma fare un giudice ordinario fra loro, che le determini. La uerità di questo uedrà V. R. nella medesima regola, che se le manda, nella quale è segnato il luogo, onde è entrato questo sospetto; et pure iui non si propone a queste compagnie di far giudice fra loro, nè pregiudicare alla giuridittione ordinaria in alcun modo, ma solo di non mouer liti inconsideratamente, et si pretende solo di ueder prima se la causa si può accordare con pace delle parti, et ciò per leuar le occasioni de' gli odii et delle ruine, che sogliono hoggidi nascere nel litigare; et questo è pure officio di ogni buona persona, et opra segnalata di charità, cercare di troncar le liti, et le discordie, et metter pace et accordo: et è dottrina del santo Euangelio tanto essagerata da san Paolo, che si fuggano le liti, et che piuttosto si patisca. Et siccome è cosa lecita et santa predicare questa dottrina, così bisogna che sia, procurare che si ponga in essecutione. Quando poi non ha luogo l'accordo, et si hanno da uedere le ragioni delle parti, non vi è prohibitione nè ordine che non habbiano ricorso a' giudici suoi ordinarii; di maniera che può comprendere anco da questo quanto si alterino le cose che si riferiscono di quà in coteste parti. Aggiungerò pur anco, che la medesima regola de' confratelli serue per tutti questi Stati et Signorie al contorno, et in niun luogo si sono mosse sì fatte difficoltà o sospetti.

Spererò che V. R. resterà hora apieno informata et persuasa della uerità de' particolari, che tocca nella sua lettera, et procurerà parimenti che così resti Sua Maestà ancora. Così starò aspettando i buoni effetti, dei quali mi hanno dato speranza l'animo, che Sua Maestà ha accettato questo officio, et i buoni segni che ha dato in questa occasione conforme alla pietà et bontà, che in lei risplende. Spererò di uedere diuerso procedere ne' ministri suoi, et specialmente nel Signor Governatore che si aspetta, le cui buone qualità Don Carlo mi ha riferite di bocca di V. R. Spererò d'intendere di mano in mano le buone commissioni, che Sua Maestà darà intorno a gli abusi, che se li sono rappresentati, nè aspetterò di sentir più gli impedimenti, che ho sentito per il passato nell'officio mio, nè di ueder più spendere falsamente il nome di Sua Maestà in far resistenza alle riforme, et pregiudicare al seruitio di Dio, il quale seruitio è ueramente il principale interesse di Sua Maestà et di tutti gli Stati et Regni, siccome si uede chiaramente per tutto il corso delle historie sacre. Anzi spererò di uedere, che la podestà temporale secondo la dritta ordinatione et regola sia pronta a dar sempre gli ajuti, che sia bisogno dare alla spirituale per condurre più auanti che si possa i popoli al suo ultimo fine del regno del Cielo. Così si leueranno le publiche dissolutioni et le manifeste occasioni de' peccati, le quali pare, che sieno le proprie porte dell'heresie, et perciò fa di mestiero chiuderle con ogni diligenza, et guardarle con ogni sollecitudine; chè non senza causa ricorda S. Paolo a Timoteo di tener monda la coscienza, et non fare come quelli, che *repellentes bonam conscientiam circa fidem naufragauerunt*; onde non dobbiamo temere, bisognando, di contristare il popolo *ad horam*, per cauarlo degli abusi inueccchiati, et perchè quella breue contristatione *pœnitentiam in salutem stabilem operetur*, fuggendo di secondare le male usanze di questo mondo con la nostra troppa indulgenza, et coi superflui rispetti. A tutti i quai beni uedo quanto aiuto possa dare la bontà di V. R., che ha tanta parte con

le attioni di Sua Maestà et spero non sia per mancare. Io dal canto mio secondo quel lume che di continuo prego dalla Diuina Maestà, et con tutte le forze del corpo et dello spirito m'affaticherò per il medesimo fine, et non abbandonerò mai i progressi spirituali di questi popoli, nè fuggirò mai con la diuina gratia di spendere prontamente anco la uita per la salute di queste anime, per le quali con indicibile charità il Signor nostro mise la sua. Nè mancherò di suggerire a Sua Maestà con quella fede et libertà, che si conuiene a' sacerdoti di Dio, le cose ch'io giudicherò espediente, ch'ella intenda da me per seruitio di Dio, usando anco il mezzo di V. R. offeritomi, et da me molto uolontieri accettato; et a chi gouernerà qui per Sua Maestà parimenti procurerò di somministrare quanto mi parerà bene al medesimo fine, sicome conuiene all' officio episcopale, et V. R. mi fa ricordare. Nel che mi par cosa molto importante, che si ponga particolar cura di partecipare il gouerno con persone timorate di Dio, et non scandalose: del qual ricordo desidero che V. R. faccia officio col Signor Gouvernatore che uerrà, secondo che il P. Don Carlo le ha ragionato, et non solo in questo particolare, ma in tutto desidero, ch'egli senta l'ajuto de'suoi buoni et pii ricordi, sapendo quanto possano giouare, et io farò parimenti in ciò quanto mi parrà espediente in Domino, come egli sia qui.

Mi sono condotto a scriuerle così lungamente, perchè V. R. comprendesse meglio l'affetto mio in queste cose. Con che me le offero di tutto core, et le prego dal Signore ogni uero bene.

7.

Considerazioni di Monsignor Seneca.

Perchè si sa in che termine si troui la libertà ecclesiastica nella Città et Stato di Milano, che quasi si può chiamare seruitù ecclesiastica, non si noterà altro, ma alcuni disordini che d'indi ne seguono et ne seguiranno de' maggiori et peggiori, se non ui si prouede.

Pare che si tralasciano da' ministri Regii quasi tutti gli altri negotii, et non s'attenda ad altro che ad abbassare la libertà et giurisdittione ecclesiastica, nè si sente quasi parlar d'altro per la Città di Milano et Stato et da' secolari quasi con scherno et insulto alle persone ecclesiastiche, dal che ne seguono disprezzi manifesti non che poco rispetto, burlandosi i secolari di persone tali; quello che di qui ne può seguire, lo giudichi chi ha spirito di Dio.

Le feste puoco osseruate, et perchè il Signor Contestabile ha fatto bandi, cride et poste pene a chi non l'osserue, chi non uede che ciò non tende ad altro che a leuare l'autorità ai ministri ecclesiastici, i quali se uogliano promouere et far osseruare le feste, gli fu risposto che non aspetta a loro ma al Signor Contestabile et altri Uffitali regii, nè sono obediti i ministri ecclesiastici in ciò, et dall'altra parte non si uede che da' ministri regii si facino osseruare; et di qui si uede quanto ne patisce il culto di Dio con pregiudizio notabile dalla religione catholica et perdittione delle anime, et di qui ne segue altro disordine.

Che le scuole della dottrina christiana non sono così frequentate, anzi contro gli ordini et decreti santi de' Concilii Prouinciali, che proibiscono il ballare le feste mentre si attende a' diuini officii et alla dottrina christiana, si balla et nelle terre et uille, nelle quali con molto frutto delle anime si attendeua a questo tanto necessario esercizio, si trouano gentil' huomini che cercano di prohibire alle donne

massime giouani non uadino alle scuole della dottrina christiana, per fare che uadino a' balli, et con troppo ardire et quasi disprezzo di Dio entrano nelle Chiese, et pigliano anco per le mani et braccia le donne per condurle a'balli con dire che non è tempo di dottrina christiana, che bisogna pigliarsi spassi etc. Che uol dir questo? chi non conosce l'arte del Diauolo? se non è tempo di dottrina christiana, di che dottrina è tempo? et se li Curati uogliono dir qualche cosa, da tali gli fu minacciato su la uita, et si sa, o sia per questo, o per uoler in altro alcuni Curati far l'ufficio loro, che ne sono stati amazzati et feriti, nè si può dir se sia per colpa o difetto loro, poichè ciò è auenuto a' braui et deuoti Curati et Sacerdoti.

Nelle chiese a tempo de' diuini officii, massime delle Sante Messe, ui si sta con così puoco rispetto, anzi con tanta indecentia, per dirlo modestamente, come che non ci fosse Dio et la fede christiana, et ogni giorno si ua peggiorando in ciò, nè possono i sacerdoti riprender ciò, chè subito si minaccia etc. Tanta è la licentia che si pigliano i secolari per occasione di queste controuersie di giurisdittione, et per esser leuata l'autorità a' ministri ecclesiastici, che pare non stimino più le cose sacre nè ministri sacri et quasi Dio. Et da chi hanno hauuto principio l'heresie massime moderne? et pur Milano ha quasi uicino alle porte paesi, oue sono molti heretici che sanno tutte queste cose, et se ne ridono et ne fanno festa, dicendo che la religione et fede loro farà progresso etc., et chi non sa che dalla roina et naufragio della fede ne segue la roina et distruttione delle prouincie?

Non mancano chi si burlano delle censure ecclesiastiche, con hauer anzi detto alle uolte alcuni che bisogna far sapere a Roma che non si stimano le sue scomuniche, et altri che si stimerebbero felici se morissero scomunicati in seruitio del suo Re. Che... sono questi?

Poi molti peccati et graui passano senza castigo, et le cose pertinenti alla salute delle anime uanno di mal in peggio, non sono soliti di punirsi dal foro secolare; per l'adietro erano castigati dal foro ecclesiastico, hora uanno moltiplicando perchè i ministri ecclesiastici sono impediti che non possono far l'ufficio loro: et questi sono adulterii et tali, che si trouano mariti, che anco uendono la moglie et riceuono tanti ducaton: la settimana o il mese, et non solo da uno, ma da più per lasciargli godere le lor moglie. Tanti concubinari che mai furono così frequenti; stupri, incesti, et quel che è peggio, peccati nefandissimi contro natura, et si sono (che pur si sa) scoperte scole et ridutti in Milano di tali sceleratezze, o si è fatta dimostrazione. Certo si; si sono abbrusciati tre o quattro, et persone... ma non si è uoluto aprir gli occhi, o si sono chiusi oue bisognaua aprirli.

Che non si possa da' Giudici Ecclesiastici pur mandare un comandamento a persone secolari per quale si uoglia causa, fuori che ne' casi della Santa Inquisitione, senza licenza de' ministri regii, chi non uede in che misera seruitù è ridotta la libertà et giurisdittione ecclesiastica!

È tolta poco meno che la libertà a' Predicatori, che non possano con quella libertà christiana, che si deue, riprendere i vitii et peccati, et ne sono anco stati minacciati.

Quanti altri peccati si commettono, che mai per l'adietro se ne commessero tanti, homicidii anco di persone nobili, assassinamenti, robarie, essendo nel mezzo della Città spogliate le case et le botteghe, anco uicine alla Corte di Milano, case de religiosi: passata l' *Aue Maria* della sera o circa mezz'hora di notte, pochi sono sicuri di andar per le strade che non gli sia tolta la cappa e ferraiole, et chi resiste, riceue delle stiletate o altre ferite; a chi è tolta la borsa et accorgendosene vuol difenderla, è ferito et anco morto, di modo che alcuni tolerano questi danni per non riceuer ferite; et si dice publicamente che bargelli, luogotenenti suoi et birri

ci tengono mano, poichè a chi è tolto la borsa, facendo ricapito da tali et promet-
tendogli danari o altro, la recuperano; et alcuni gentil'huomini et cauaglieri, a'quali
nel Duomo fu tolta la borsa con molte drole, per uia del Luogotenente del Ba-
rigello, a cui fu minacciato etc. la ricuperarono. In somma la Città di Milano in
particolare non si trouò mai in così mal stato, come si troua di presente. Quanti
braui sono mantenuti da' gentil'huomini fuori delle case loro per non dar sospetto,
et andando per la Città pare che habbino seco puochi seruitori, et in tutte le strade
così alla lontana, ma puoco, hanno molti che li seguono; et questi braui non si
contentano dello stipendio dattogli, ma uiuendo bene et uestendo pomposamente, lo
fanno a spese di questo et di quell'altro, a' quali robbano borse, case, botteghe et
le cappe et feraioli; et anco sul mestiere dell'amazzar questo e quell'altro per da-
nari, che di qui nascono tanti homicidii et altri delitti.

Da queste controuersie, et non potendo i Vescoui et suoi ministri esercitar la
giurisdictione loro, procede che anco il Clero, tanto regolare quanto secolare si ri-
lascia, et si dà ad una vita larga, licentiosa, et di mal esempio. Non sono stimati per
questa causa i Vescoui et Prelati, et con quasi indegnità possono stare alle residenze
loro. Sono i Chierici o Sacerdoti fomentati da secolari et ministri pur secolari, di
modo che si vede alle uolte quasi una ribellione da' loro superiori. Che cosa si può
aspettare da queste et simil cose, se non una total roina della religione? Come
non si vede in manifesto pericolo la santa fede? Quando mai si uidero et udirono
tante stregherie, maleficii tanti, fattucchiarie, comè da pochi anni in qua si ue-
dano anco procurati maleficii congiunti poi con spiritamenti in persone dedicate et
consacrate al seruizio di Dio. Quanti homicidii et morti si uedono cagionate per
uia de maleficii, oltre molte graui et dolorose infirmità!

Si puotrebbero dire molti altri graui eccessi, et perchè non pensi alcuno che si
parli in aria, oltre che di molte cose se ne possono chiarire da' tribunali tanto ec-
clesiastici quanto secolari et da processi, che si cerchi diligentemente, et chi facesse
una visita come si deve, toccherebbe con mano che non si è detto et scritto molto.
Dio per sua pietà ci ajuti.

Chi non sa quanti scandali habbi dato a tutto il mondo l'eccesso fatto a' giorni
passati nell' Arciuescouato di Milano da ministri regii et spagnuoli, et hebbero a
dire alcuni soggetti a' Grigioni, e dicono poi de' nostri Signori; ma che cosa fanno
di peggio di quello che si fa in Milano? et del eccesso seguito si dice che gli he-
retici circonuincini a Milano n'hanno fatta festa particolare.

SENECA.

A tergo: *Stato della Diocese.*



XX.

Concordia giurisdizionale tra il foro Ecclesiastico ed il Laico, colla relativa approvazione di Sua Maestà Cattolica, e la conferma del Sommo Pontefice.

(Originali) (1).

1.

CONCORDIA INTER FORUM ARCHIEPISCOPALE ET FORUM SECULARE MEDIOLANI
SUPER CONTROUERSIA EXORTA, OCCASIONE CONSUEUDINIS TRAHENDI LAICOS AD
FORUM ECCLESIASTICUM.

CAPVT PRIMVM.

Quando Ecclesia, Clerici, seu personæ Ecclesiasticæ agunt pro quibuscumque bonis Ecclesiasticis, mobilibus, se mouentibus, immobilibus et iuribus, seu quouis titulo siue uniersali, siue particolari, siue inter viuos, siue ex ultima voluntate, vel aliàs quomodolibet ad Ecclesiam, Clericos, seu personas Ecclesiasticas uti tales spectantibus et pertinentibus, siue agant actione personali, reali, mixta, in rem scripta, vel alia quacumque, tam in possessorio, quam in petitorio, etiam si laicus probabiliter neget ea bona, jura et ut supra esse Ecclesiæ vel ut supra, aut ad eam, et ut supra spectare et pertinere, agere possint contra laicos tam in foro Ecclesiastico, quam in Seculari, prout ipsis placuerit.

CAPVT SECVNDVM.

Circa actionem hypothecariam, extra materiam legatorum piorum, relinquatur dispositioni juris communis.

CAPVT TERTIVM.

Excipiuntur causæ, quas moueri contigerit per Ecclesiam vel Clericos vigore nouarum Constitutionum, et nouarum Bullarum Pontificiarum editarum vel edendarum; nam hoc casu agendum erit coram eo Iudice, ad quem de jure communi vel aliàs circumscripta tantum consuetudine, cognitio illius causæ spectabit; Bulla tamen Pii Quinti contra illegitimos moderetur seu restringatur, ut in emphyteusibus et feudis Ecclesiasticis factis, seu concessis ante dictam Bullam possint illegitimi succedere secundum dispositionem juris communis.

(1) Ne possiede l'Archivio Arcivescovile anche diversi esemplari a stampa, in uno dei quali si trova scritto, di mano dell'Archivista Corno, quanto segue: *Eminentissimus et Reverendissimus Dominus Federicus Cardinalis Borromeus Archiepiscopus duos huiusmodi libellos M. R. D. Antonio Olgiato Bibliothecæ Ambrosianæ Præfecto ibidem custodiendos misit, in quorum uno sua manu italicè sequentia verba scripsit: ALL' BIBLIOTECARIO. QUESTI DUE PICCOLI LIBRETTI COSTANO CENTO MILLA SCUDI. FEDERICUS BORROMEUS.*

CAPVT QVARTVM.

Excipiuntur etiam causæ, in quibus Ecclesiæ seu Monasteria prætenderent aliquam hæreditatem alicui Monacho seu Moniali, seu cujusvis Ordinis Regulari personæ ab intestato delatam; eo enim casu agendum erit coram Judice seculari tantum, tam in possessorio quam in petitorio.

CAPVT QVINTVM.

Si vero Ecclesia, Clerici, seu personæ Ecclesiasticæ agere voluerint ad consecutionem primitiarum, decimarum et aliarum Ecclesiasticarum obuentionum, seu legatorum piorum, fructuum, pensionum, vel fictorum simplicium, aut fictorum perpetuorum seu libellariorum, et censuum ac dependentium, contra laicos conductores, colonos, emphyteutas, libellarios, pensionarios, censuarios seu aliàs ex præmissis causis debitores Ecclesiæ, Clerici, seu personarum Ecclesiasticarum uti talium ut supra, agere possint tam in foro Ecclesiæ quam in seculari, et hoc indistincte, siue de credito constet per scripturam publicam vel privatam, siue non: quod si agere voluerint contra alios debitores, puta, ex causa mutui, depositi, aut pretii rei Ecclesiasticæ venditæ, aut quacunque alia ex causa, possint, si velint, pariter agere contra laicos tam in uno quam in alio foro, dummodo constet de credito per publicum instrumentum, vel scripturam priuatam subscriptam manu debitoris vel alterius de illius mandato, salvis tamen iis privilegiis, quæ Ecclesiæ et Ecclesiasticis personis respectu fori de jure communi competunt pro conueniendis laicis in foro Ecclesiastico.

CAPVT SEXTVM.

Quo vero ad bona patrimonialia vel laicalia Clericorum, seu personarum Ecclesiasticarum gaudentium fori privilegio, si hujusmodi personæ agant de consequenda vel recuperanda quantitate pecuniarum, fructuum, mobilium, se mouentium, vel his similium, quacunque ex causa tam inter viuos, quam ex ultima voluntate ad eas quomodolibet spectantium et pertinentium vel eis debitorum, possint agere contra quoscunque laicos debitores ex præfatis causis in foro Ecclesiastico, modo tamen de credito constet per publicum instrumentum, vel scripturam subscriptam manu debitoris aut alterius de illius mandato; cum declaratione, quod ex speciali concessione Sanctissimi appellationes in dictis causis patrimonialibus non committantur extra Statum Mediolani, nisi summa petita excedat valorem aureorum duorum mille; et quod actiones redditionis rationis, mercimonii, institoria, tutelæ, et similes incertæ et generales occasione patrimonialium seu laicalium deducantur in foro seculari contra laicos.

CAPVT SEPTIMVM.

Ubi vero Clericus seu persona Ecclesiastica agit contra laicum ad aliquam rem laicalem vel patrimonialem ex iis, quæ pro immobilibus reputantur, puta, domum, fundum, jura aquarum, seruitutem, dominium, proprietatem census, vel proprietatem redditus et his similia, quacunque actione agat, conueniat laicos in foro seculari tam in petitorio, quam in possessorio; idem si ex causa patrimoniali agat petitione hæreditatis ad uniuersam hæreditatem seu eius partem tam ex testamento, quam ab intestato.

CAPVT OCTAVVM.

In omnibus supradictis causis illud observandum est, ut semper iudicium in eo foro finem accipiat, in quo cœptum fuerit. Præterea si Clericus, vel Ecclesia, vel

Ecclesiastica persona agere voluerit ex jure cesso a laico, si titulus cessionis sit principalis et non accessorius alicui alii titulo vel contractui, puta, venditionis, transactionis, donationis vel aliorum, in quibus titulus cessionis accessorie veniat, agendum erit in foro seculari, et hoc ne in fraudem fori secularis fiant cessiones ad fauorem Ecclesiæ et Ecclesiasticarum personarum.

CAPVT NONVM.

Et quod per hanc concordiam, respectu fori, non intelligatur derogatum priuilegio Fisci, ita ut omnes causæ Fiscales cognoscantur, et in eis bonorum apprehensiones ac liquidationes fiant per illud Tribunal, ad quod spectant, seruatis priuilegiis Fisco competentibus.

CAPVT DECIMVM.

Circa brachiumulare, quo ad sententijs per Judices Ecclesiasticos in Statu et Prouincia Mediolani latas in bonis Ecclesiasticis, seu ad Ecclesiam, Clericos, personasue Ecclesiasticas uti tales pertinentibus, vel alijs Ecclesiæ, vel ut supra adjudicatis mobilibus, immobilibus et alijs, de quibus in primo capite, executio fieri possit sine inuocatione brachii secularis cum familia armata solita Archiepiscopi. Verum executio, de qua in hoc capite, restringatur ad Judices Ecclesiasticos Mediolani, ita tamen ut si causæ ad forum eiusdem Ecclesiæ Mediolanensis quomodolibet spectantes, per appellationem, aut per auocationem, vel alijs modis fuerint deuolutæ, aut introductæ coram Iudicibus Ecclesiasticis aliarum Ciuitatum Status aut Prouinciæ Mediolani, executio nihilominus fieri possit sine inuocatione brachii secularis iuxta hujus capituli formam.

CAPVT VNDECIMVM.

In actionibus personalibus contra laicos debitores Ecclesiæ, Clerici, seu personarum Ecclesiasticarum uti talium, prout in quinto capite, possit fieri quæuis executio in bonis mobilibus laicorum sine inuocatione brachii secularis; at in immobilibus laicalibus non fiat sine inuocatione brachii secularis, quod concedi debeat seruata dispositione juris communis. In actionibus vero personalibus ex causa patrimoniali, de quibus in sexto capite, possit fieri executio in bonis mobilibus laicalibus sine inuocatione brachii usque ad summam aureorum ducentum, et non ultra; in immobilibus autem non fiat sine inuocatione brachii ut supra. In executione vero per capturam personæ debitorum brachiumulare non inuocetur contra debitores Ecclesiæ, Clerici, seu personarum Ecclesiasticarum uti talium, de quibus in dicto quinto capite; at illud omnino inuocetur respectu debitorum ex causa patrimonialium, de quibus in dicto sexto capite. Et amplius restringatur executio ad Judices Ecclesiasticos Mediolani cum declaratione in omnibus et per omnia, prout in capite decimo.

CAPVT DVMDECIMVM.

In causis criminalibus mixti fori possit Judex Ecclesiasticus procedere contra laicos, eos distringere et condemnare, ac contra eorum personas exequi absque inuocatione brachii secularis, nec non etiam exequi possit in eorum bonis mobilibus usque ad summam aureorum ducentum et non ultra absque eadem brachii inuocatione; at in immobilibus non liceat sine brachio seculari, salua præuentione, iuxta juris communis dispositionem. Et hoc quo ad Judices intelligatur cum restrictione et declaratione, de qua in decimo, et repetita in præcedente capite.

CAPVT DECIMVM TERTIVM.

Circa Virgines Varisii, dignis de causis et respectibus permittatur earum Collegium prout antea, etiam sub nomine et cum invocatione Sancti vel Sanctæ, reservata Archiepiscopo correctione et jurisdictione circa approbationem regulæ, et in respicientibus cultum divinum, salutem animarum, et legatorum piorum dispensationem et executionem; circa quam tamen executionem legatorum piorum respectu fori secularis servetur juris communis dispositio; ita tamen, ut ex hoc capite nullum desumatur exemplum, nec aliquid inferri unquam possit ad alium quempiam casum pro una vel altera parte.

CAPVT DECIMVM QVARTVM.

Circa officium Œconomatus, tollantur abusus Œconomi, prout de eis constiterit.

CAPVT VLTIMVM.

Hæc autem concordia intelligatur facta, si et quatenus approbetur a Sua Sanctitate et Sua Regia Maiestate, et non aliter: ita tamen, ut in primis fiat utrinque revocatio omnium proclamatum et edictorum conditorum seu edictorum a Ministris Jurisdictionis Ecclesiasticæ vel Secularis, quibus Notarii, Procuratores et litigantes directe vel per indirectum possent retrahi ab agitandis causis in uno vel altero foro respectue ad illa pertinentibus.

Datum Romæ die Martis secunda Junii MDCXV.

FED. Card. BORROMÆUS *Archiep. Mediol.*

DON PEDRO DE TOLEDO OSORIO.

2.

LITTERÆ REGIÆ CATHOLICÆ MAJESTATIS AD ILLUSTRISSIMUM ET REUERENDISSIMUM
D. FEDERICUM S. R. E. CARD. BORROMÆUM ARCHIEPISCOPUM MEDIOLANI
DE CONCORDIÆ APPROBATIONE.

DON FELIPE por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias de Hierusalem, de Portugal, de Nauara, y de las Indias etc. Archiduque de Austria, Duque de Milan, de Borgona, y de Brabante, Conde de Haspurg, de Flandes, y de Tirol etc.

Muy Reuerendo en Cristo Padre Cardenal Borromeo Arçobispo de Milan nuestro muy caro, y muy amado amigo. Reciuiose vuestra carta de 26 de Setiembre de ano prosimo pasado, que me escreuistes en creencia del Canonigo Benito Beolco que la trujo, y ha cumplido bien con lo que le encargastes me comunicase, y haviendo visto y considerado el gran zelo, que en ella mostrais de que se acaben de assentar las diferencias de Jurisdiccion, que tanto tiempo ha se tratan entre el fuero Ecclesiastico, y Secular de essa Ciudad, y el que siempre he tenido delo mismo, he venido en aprobar la concordia, que se estableció en Roma en la forma que entendereis del dicho Canonigo, y mi Gouernador de esse Estado, el qual os dará la carta, que yo le escribo sobrello paraque veais la dicha aprobacion, y nõ dubdo de las oraciones que vos, y vuestro Clero dezis hauer hecho hasta aqui à Dios por

misalud, y conseruacion de los Reynos y Estados que el me hà encomendado, ni de que da qui adelante no se dejarà de hazer lo mismo con mayor feruor mediante la paz y quietud, que causará esta concordia, y creed que conforme à esto, y alo mucho que merece vostra persona, será la cuenta que yo tenrè della en todas ocasiones, y sea muy Reuerendo en Cristo Padre Cardenal nuestro Senor en vuestra continua guarda.

De Madrid à 18 de Abril de mil y seiscientos y diez y siete anos.

YO EL REY.

LUIS ORTIZ DE MATIENÇO

Signum Illustriss. Præsidis.

V. COMES THESAURARIUS

V. CAIMUS *Regens*

V. MONTOYA *de Card. Regens*

V. MARIUS CANNIZAR *Regens*

V. QUINT. DUEGNA *Regens*

V. CAROLUS DE TAPIA *Regens*

V. DON PHILIPPUS HARO *Regens.*

A tergo. *Al muy Reuerendo en Cristo Padre Cardenal Borromeo Arçobispo de Milan nuestro muy caro y muy amado amigo.*

Et sigillat. etc.

3.

APPROBATIO REGLE CATHOLICÆ MAJESTATIS PER LITTERAS AD ILLUSTRISSIMUM ET EXCELL. D. DON PETRUM DE TOLEDO OSORIUM VILLAFRANCÆ MARCHIONEM, ET STATUS MEDIOLANI GUBERNATOREM ETC.

Don Felipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon de Aragon, de las dos Sicilias, de Hierusalem, de Portugal, de Nauara, y delas Indias etc. Duque de Milan etc.

Illustre Marques de Vilafranca primo del mi Consejo de Estado, mi Gouernador, y Capitan general del mi Estado de Milan. Con esta se os embia vna copia dela Concordia, que se estableciò en Roma sobre las diferencias de Juridicion, que ha hauido entre el Fuero Ecclesiastico y Secular de essa Ciudad, que yo he aprobado, rubricada de Luis Ortiz de Matienço mi infrascripto Secretario. Yo os encargo, y mando proueais, y deis orden que se hagan tres copias della firmadas todas del Cardenal Borromeo, y de vos, la vna paraque se guarde en el Archiuo del Senado, y la otra paraque se dê mismo Cardenal, y la terçera paraque de consentimiento delos dos se embie à Roma à finque Sù Santidad la confirme, y que de mas desto en conformidad de la dichà concordia hagais se reboquen los bandos, y se observe lo demas que en ella se contien. Y porque desta carta os dará el Canonigo Benito Beolco el duplicado que le he mandado entregar, quiero que despues que le huuiereis leydo, le boluais al dicho Cardenal, paraque por el le pueda constar dela aprobacion, que he hecho dela dicha concordia y que hagais guardar en el Archiuo dela dicha Canceleria secreta esta carta con la copia dela misma concordia rubricada por el dicho mi infrascripto Secretario, y embiar copia dela dicha

carta autenticada por la dicha Canceleria Secreta al Senado. Que por ser todo lo que à qui ordeno conueniente à mi seruitio, procede assi de mi voluntad.

De Madrid à 18 de Abril de mil seiscientos y diez y siete anos.

Duplicando.

YO EL REY.

LUIS ORTIZ DE MATIENÇO.

Signum Illustriss. Præsidis

V. MARIUS CANNIZAR *Regens*

V. COMES THESAURARIUS

V. QUINT. DUEGNA *Regens*

V. CAIMUS *Regens*

V. CAROLUS DE TAPIA *Regens*

V. MONTOYA *de Card. Regens*

V. DON PHILIPPUS DE HARO *Regens*.

A tergo. *Al illustre Marques de Vilafranca, primo del mi Consejo de Estado, mi Gouernador, y Capitan General del mi Estado de Milan etc.*

Et sigillat. etc.

Exemplum vero Concordiæ, de quo in dictis Regiis literis, est tenoris suprascripti, quod hic propterea non repetitur.

4.

REVOCATIO PROCLAMATUM FORI SECULARIS.

In Actis Officii Statutorum Mediolani, inter alia, scriptum est ut infra, videlicet

Philippus III Dei gratia Hispaniarum etc. Rex, et Mediolani Dux II.

L' Illustrissimo et Eccellentissimo Signore il Sig. Don Pietro de Toledo Osorio, del Consiglio di Stato di Sua Maestà, suo Capitano generale et Gouernatore dello Stato di Milano etc. per esecutione della concordia stabilita sotto li 2 di Giugno MDCXV. tra il foro Archiepiscopale et il foro secolare di questa Città di Milano sopra alcune controuersie di giuridittione et per ordine anco particolare hauuto da Sua Maestà sotto li 18 d'Aprile prossimo passato, ha risoluto di fare la presente Grida; con la quale

Reuoca et annulla tutti et qualunque Bandi, Gride et Ordini fatti ouer publicati da Sua Eccellenza, o da' suoi precessori, Gouernatori, o altri Ministri della Regia Ducal giuridittione di questo Stato, per li quali li Notari, Procuratori o litiganti potessero direttamente o per indiretto impedirsi o ritraversi dal fare o agitare nel detto foro Archiepiscopale le cause, che ad esso si appartengono.

Et affinché niuno ne possa pretendere ignoranza, commanda Sua Eccellenza, che la presente Grida sia stampata et publicata ne' luoghi soliti.

Data dal Campo sopra Vercelli a' 30 di Giugno MDCXVII.

Signat. DON PEDRO DE TOLEDO OSORIO.

Vidit. SALAMANCA.

Subscripsit PROVERIA.

Et sigillat. etc.

Cridata die Sabbati primo Julii MDCXVII sono tubarum præmisso in Broletto nouo Communis Mediolani, et ad januam Curiae Arengli Mediolani per Jacobum Philip-pum de Furmentis publicum præconem dicti Communis, prout retulit etc.

ANGELUS HIERONYMUS BONUS
*Coadjutor Gubernatorum prædicti Officii Statutorum
Mediolani subscripsit.*

5.

REVOCATIO EDICTORUM FORI ARCHIEPISCOPALIS.

Federicus Miseratione Diuina Tituli Sanctæ Mariæ Angelorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Presbyter Cardinalis Borromæus, S. Mediolanensis Ecclesiæ Archiepiscopus.

Essendosi stabilita la Concordia sopra alcune controversie di giurisdittione tra il foro nostro Archiepiscopale, et il foro secolare di questa Città sotto li 2 di Giugno MDCXV.

Noi per essecutione di essa co'l presente Editto reuochiamo et annulliamo tutti et qualunque Editti et Ordini fatti o publicati da Noi, Nostri Precessori, o altri Ministri di questa Archiepiscopale giurisdittione, per li quali li Notari e litiganti potessero direttamente o per indiretto impedirsi o ritraherli dal fare o agitare nel detto foro secolare le cause, che ad esso si appartengono.

Et acciochè il presente Editto possa venir a notitia di ciascuno, ordiniamo che si publichi e sii affisso ne i luoghi soliti. In quorum fidem præsentem manu nostra signatas, sigilloque Archiepiscopali munitas per Reuer. Cancellarium nostrum Archiepiscopalem subscribi mandauimus.

Datum ex Palatio Archiepiscopali die trigesimo mensis Junii MDCXVII.

FED. Card. BORROMÆUS Archiep. Mediolani.

LUDOUICUS BARBAUARIA Can. Ord. et Cancell. Archiep.

Et sigillat. etc.

Anno a Natiuitate D. Nostri Jesu Christi MDCXVII, Indictione XV, die vero Sab-bati prima mensis Julii, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et D. N. D. Pauli Diuina prouidentia Papæ V anno XIII. Antescriptum Edictum affixum fuit ualuis Metropolitanæ Mediolanensis Ecclesiæ et Palatii Archiepiscopalis, nec non Canonicæ DD. Canonicorum Ordinariorum dictæ Metropolitanæ, ac aliis locis publicis et so-litis Civitatis per Franciscum Introbium, Jo. Paulum Trombonum, Beltramum Gat-tinonum, et Christophorum Bonellum publicos Cursores Curiae Archiepiscopalis Me-diolani. In quorum fidem etc.

LUDOUICUS BARBAUARIA Can. Ord. et Cancell. Archiep.

CONFIRMATIO SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI PAULI PAPÆ V.

PAVLVS PP. V.

Dilecte fili noster, salutem et Apostolicam benedictionem. Expositum nobis nuper fuit pro parte tua, et dilecti filii nobilis viri Petri de Toledo Osorii Status Mediolani pro carissimo in Christo filio nostro Philippo Hispaniarum Rege Catholico Gubernatori, quod prætendente Promotore Fiscali Ecclesiæ Mediolanensis posse, etiam ex antiquissima consuetudine, ab Ecclesiasticis indistincte trahi laicos ad Ecclesiasticum forum, quacunq̃ ageretur actione vel remedio, et tam respectu bonorum Ecclesiasticorum, quam respectu laicalium vel patrimonialium, etiam priuatiue ad forumulare, nec non Ecclesiasticos Iudices exequi posse in laicorum personis et bonis etiam immobilibus per proprios et alienos executores; Regii autem Fiscii Procuratore in dicto Statu Mediolanensi consuetudinem huiusmodi negante, quin immo aliam consuetudinem contrariam allegante, fuisse videlicet ab antiquissimo tempore obseruatum, ut Ecclesiastici forum rei sequerentur, et executio in bonis et personis laicorum non nisi cum secularis brachii inuocatione fieret, nonnullisque aliis exortis jurisdictionalibus controuersiis, illæ demum in urbe et coram Venerabili fratre nostro Benedicto Episcopo Sabiniensi Justiniano, ac dilectis filiis nostris Joanne Garcia Sanctorum Quatuor Coronatorum Millino, Marcello Sanctorum Quirici et Julittæ Lantes, Fabricio Sancti Augustini Verallo et Horatio Sancti Saluatoris in Lauro titulorum Presbyteris Cardinalibus Lancellotto respectiue nuncupatis, per nos ad hoc specialiter deputatis agitata fuerint, et sub die secunda Junii MDCXV conclusa infrascripta concordia, si et quatenus a præfato Philippo Rege approbaretur, ac a nobis confirmaretur, ita tamen ut in primis fieret reuocatio omnium proclamationum et edictorum conditorum seu editorum a Ministris Jurisdictionis Ecclesiasticæ vel Secularis, quibus Notarii, Procuratores et litigantes directe vel indirecte possent retrahi ab agitandis causis in uno vel altero foro respectiue ad illa pertinentibus, prout in scriptura desuper confecta plenius continetur, tenoris huiusmodi (*Hic insertus est tenor Concordiæ, prout habetur supra*). Cum ante, sicut eadem expositio subijungebat, præfatus Philippus Rex postmodum dictam Concordiam approbauerit, præfatus vero Petrus, etiam ex speciali eiusdem Philippi Regis mandato, ac tu quoque juxta ipsius Concordiæ formam proclamata et edicta reuocaueritis, ac ideo concordiam ipsam a Nobis et Sancta Sede Apostolica confirmari, ac alias, ut infra, opportune prouideri desideretis; Nos de præmissis plene informati, iis, quæ ad sedandas præsertim inter Ecclesias et seculares Principes controuersias pertinent, libenter annuentes, supplicationibus tam tuo, quam dicti Petri nominibus nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, Concordiam præfatam a Benedicto Episcopo, ac Joanne Garcia, Marcello, Fabricio et Horatio Cardinalibus præfatis mature et diligenter examinatam, deque eorundem Cardinalium consilio, ex certa scientia ac de Apostolicæ potestatis plenitudine, tenore præsentium confirmamus, illique perpetuæ et inuiolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus, ac omnes et singulos tam juris quam facti, et quosuis alios etiam quantumuis substantiales defectus, si qui desuper quomodolibet interuenerint, supplementis; decernentes Concordiam præfatam, ac præsentis litteras, et in eis contenta quæcumque semper et perpetuo valida, firma et efficacia fore et esse, ac ab

omnibus et singulis, ad quos spectat et pro tempore quomodolibet spectabit, inuiolabiliter observari; sicque per quoscumque Iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac S. R. E. Cardinales etiam de latere Legatos, in quavis causa et instantia, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et diffiniri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus præmissis, ac constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, privilegiis quoque, indultis et litteris Apostolicis, quibusvis personis sub quibuscunque tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriis derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis irritantibus, et aliis decretis in genere vel in specie, ac alias in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innouatis; quibus omnibus et singulis, eorum tenores præsentibus pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscunque. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die VII Octobris MDCXVII. Pontificatus nostri anno decimotertio.

S. Card. SANCTÆ SUSANNÆ.

A tergo. *Dilecto filio nostro Federico Tituli Sanctæ Mariæ Angelorum in Thermis Presbytero Cardinali Borromæo nuncupato, Ecclesiæ Mediolanensis ex concessione et dispensatione Apostolica Præsuli.*

Et sigillatum annulo Piscatoris in cera rubea.

7.

PUBLICATIO FORI ARCHIEPISCOPALIS.

Federicus Miseratione Diuina Tituli Sanctæ Mariæ Angelorum S. R. E. Presbyter Cardinalis Borromæus, Sanctæ Mediolanensis Ecclesiæ Archiepiscopus.

Hauendo la Santità di Nostro Signore con suo Breue dato sotto il dì 7 ottobre MDCXVII confermata la Concórdia giurisdizionale tra il Foro nostro Archiepiscopale et il Foro Secolare di questa Città; Noi col presente nostro Editto, qual vogliamo sii stampato et affisso nei soliti luoghi, la publichiamo, et ne diamo piena notitia a tutti: et è di questo tenore.

(Hinc insertus est tenor Concordiæ, prout habetur supra).

In fede delle quali cose habbiamo comandato, che questo nostro Editto firmato di nostra mano, et sigillato col sigillo Archiepiscopale sii anco sottoscritto dal Ruerendo Cancelliere Archiepiscopale.

Dato dal Palazzo nostro Archiepiscopale in Milano alli 19 di Febraro MDCXVIII.

FED. Card. BORROMÆUS Archiep. Mediolani.

LUDOUICUS BARBAUARIA Can. Ord. et Cancell. Archiep.

Et sigillatum etc.

Anno a Natiuitate Domini millesimo sexcentesimo decimo octauo, Indictione prima, die Sabbati vigesimo quarto mensis Februarii, Pontificatus Sanctissimi in

Christo Patris et D. N. D. Pauli Papæ V anno XIII. Præsens Edictum Concordiæ Jurisdictionalis duplicatum fuit, et affixum in ualuis Palatii Archiepiscopalis et Ecclesiæ Metropolitanæ, ac in aliis publicis locis solitis Ciuitatis Mediolani per Christophorum Bonellum, et Beltramum Gattinonum publicos Seruitores Curiae Archiepiscopalis Mediolani, prout retulerunt etc.

Pro Multum R. D. Cancell. Archiep. Jo. BAPTISTA PELIZONUS Coad.

8

PUBLICATIO FORI SECULARIS.

Philippus III Dei gratia Hispaniarum etc. Rex, et Mediolani Dux II:

Don Pietro de Toledo Osorio del Consiglio di Stato di Sua Maestà, suo Capitano Generale, etc. Gouvernatore dello Stato di Milano etc.

Volendo l'Illustrissimo et Eccellentissimo Signore, il Signor Don Pietro de Toledo Osorio del Consiglio di Stato di Sua Maestà, suo Capitano Generale et Gouvernatore dello Stato di Milano etc. che venga a notizia di ciascuno la Concordia giurisdizionale tra il foro Archiepiscopale et il foro Secolare di questa Città di Milano, approuata da Sua Maestà et ultimamente confermata da Sua Santità, ha Sua Eccellenza comandato, che se ne faccia la presente Grida, con la quale la detta Concordia si notifica a tutti; et è del tenore seguente, cioè.

(Hic insertus est tenor Concordiæ, prout habetur supra).

Et affin che niuno possa pretenderne ignoranza, ha anche Sua Eccellenza ordinato che la presente Grida sia stampata et pubblicata nei luoghi soliti.

Data in Milano a' 24 di Febraro MDCXVIII.

DON PEDRO DE TOLEDO OSORIO.

Vidit SALAMANCA.

PROUERIA.

Et sigillatum sigillo Regio, et Ducali in cera rubea more solito.

Cridata die vigesimo quarto Februarii MDCXVIII sono tubarum præmisso ad scalas Palatii magni Broleti noui Communis Mediolani, et ad Arengheriam, quæ est super lobia de Oxiis sita in dicto Broleto nouo, et ad ualuas Curiae Arenghi Mediolani per Philippum Bernachum præconem Communis Mediolani, prout retulit etc.

FRANCISCUS QUALEA

Coadiutor in dicto Officio Statutorum pro fide subscripsit.

AVVERTENZA

Le intestazioni dei diversi numeri di questa Serie Quarta furono riportate quali si trovarono già compilate dai precedenti Archivisti.

FINE DELLA SERIE QUARTA.

SERIE QUINTA

DOCUMENTI

SERIE QUINTA

CONSULTAZIONI TEOLOGICHE

IN MATERIE LITURGICHE (4).

I.

Il Cardinale Paleotto risponde ad alcune domande del Cardinal Borromeo in materia liturgica.

(Originale).

DE MISSIS PONTIFICALIBUS, OBSEQUIO D.D. CANONICORUM ERGA REVERENDISSIMUM
EPISCOPUM, ET ALIIS RITIBUS IN BONONIENSI ECCLESIA.

1.

Ill.^{mo} et Ren.^{mo} Mons.^{re} mio Osservandissimo.

Vedrà Vostra Signoria Illustrissima dall' incluse Scritture, l'uso che qui si serua nelle nostre Messe Solenni, si come mi dicono che li predecessori miei hanno sempre seruato. Se Vostra Signoria Illustrissima farà qualche ordinatione sopra questa materia, haurò charo, che di poi si degni mandarmela.

Con che humilissimamente bascio la mano a Vostra Signoria Illustrissima.

Di Bologna il dì 13 dicembre 1575.

Di Vostra Signoria Illustrissima e Reuerendissima.

Umilissimo Servitore il Cardinale PALEOTTO.

(di propria mano).

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio osseruandissimo Monsignor il Cardinale di Santa Prassede a Milano.*

Il suggello del Cardinale Paleotto impresso in ostia sotto carta.

(4) Documenti cavati da due volumi della Serie VII dell'Archivio detto Spirituale o delle Visite.

2.

Per risposta delli quesiti, si dice primamente che il Ceremoniale di Paris de Grassis nella chiesa di Bologna non si serua intieramente, ma il libro del Pontificale et l'uso di Roma, secondo che li Mastri di Cerimonie in questa chiesa l'uno doppo l'altro dicono essersi sempre osseruato.

Quello dunque, che di presente si pratica nelle Messe Solenni, si è che li Canonici uanno sempre a leuare et accompagnare il signor Cardinale dalle sue stanze sino in Chiesa. Il che fanno anco ordinariamente in tutti gli altri giorni di festa, se bene non si celebra pontificalmente, essendo la casa episcopale congiunta con l'istessa Chatedrale.

Il Cardinale ua sino alla porta che entra in Chiesa, coll'abito suo ordinario di casa, cioè mozzetta et rochetto, accompagnato da Canonici, et nel entrare nella Chiesa si mette la Cappa pontificale, et con essa se ne ua all'altare maggiore, et subito li Canonici tutti nelle Messe solenni si mettono li piuiali, ed li altri Officiali medesimamente si apparano, ed iui nel faldistorio preparato, seruete le cerimonie del Pontificale, si para, et seguita il tutto come nel detto Pontificale.

Li dui assistenti oltre il Diacono et Suddiacono si uestono con le Dalmatiche.

3.

I. Il signor Cardinale desidera sapere, come si prattichi a Bologna nella Cattedrale quello che scriue il Grasso nel suo Ceremoniale circa il portare le pianete et dalmatiche dalli Canonici, et delli piuiali da Officiali nelle feste solenni, et officj pontificali et processioni.

Non si serua il Grasso. Li Canonici non portano pianete, ma li pluuiali. Le dalmatiche portano li doi Assistenti.

II. Parimente se è regola ordinaria che sempre in tali giorni li Canonici si uestino a quel modo, e se mai portano li piuiali, come et quando.

In tutte le Messe pontificali portano li pluuiali.

III. Che ordine si tiene di incontrare il signor Cardinale Paleotto quando ua in Chiesa, massime nelle feste solenni per cantar pontificalmente. Se lo uanno i Canonici a pigliare a palazzo, o pure l'aspettano alla porta della Chiesa, et in che habito.

Tutti li giorni di festa uanno li Canonici alle stanze del Cardinale a pigliarlo col rochetto et cappa.

IV. Se usa esso Monsignor Illustrissimo di uestire in palazzo pontificale prima di uscire, andando il Capitolo a pigliarlo in casa o pure se esce ordinariamente in cappa, et caso che si uesti in palazzo quale uesti sogli. . . . mettere et quale lasciare.

Si ueste della cappa pontificale nell'entrare della Chiesa.

V. Se andandolo a riceuere od accompagnarlo da palazzo alla Chiesa è ordinario di tutte le solennità o feste, o pur in qualche di particolare solamente.

E del tutto ne desidera risposta quanto prima.

La Casa episcopale è congiunta con la Chiesa, et ogni festa si leua dalle stanze dalli Canonici.

4.

MISSÆ EPISCOPALES.

Quæritur, quibus festis solemnibusque diebus Episcopus per annum Missam pontificali solemnique ritu celebrare debeat, præter festos eos dies, quibus pro Ecclesiæ suæ Cathedralis consuetudine celebrat.

An iis solum diebus solemnibus, quibus summus Pontifex celebrare nunc solet.

An uero in iis omnibus, singulisque anniuersariis Jesu Christi Domini nostri solemnitatibus, quas sancta mater Ecclesia celebrat; in Natiuitate scilicet, Circumcisione, Epiphania, Pascha Resurrectionis, Ascensione, Pentecoste, et festo die Sanctissimi Corporis Domini.

An in iis etiam festorum dierum celebritatibus, si quæ præterea sunt, in quibus, præsentē summo Pontifice, Episcopi Cardinales Romæ solemniter Missæ Sacrum faciunt. Et quæ præcipuæ eæ celebritates.

An præterea festo die sancti patroni, sanctorumue patronorum ciuitatis, si plures sint.

An in Dedicatione Cathedralis Ecclesiæ.

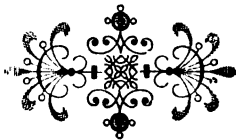
An in anniuersario die consecrationis suæ.

An festo die sancti, sanctæue, cuius nomine Ecclesia Cathedralis nuncupatur.

An denique in iis etiam sacris diebus Annunciationis, Assumptionis et Purificationis beatæ Mariæ Virginis, die festo sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, in natiuitate sancti Joannis Baptistæ, solemnī die omnium sanctorum, Dominica die palmarum, Sabbato Sancto, an Sabbatho item Pentecostes.

A tergo: *Delle Messe Episcopali.*

Mandato a Monsignor Speciano et al Cardinale Paleotto con lettere di 28 settembre 1575.



*Risposte di un anonimo circa il numero e la qualità delle candele
che si adoperano in Roma nelle diverse funzioni.*

(Originale).

DE CEREIS AD USUM ALTARIS IN ECCLESIIS ALME URBIS.

Auuisatemi col primo di che longhezza A) et grossezza B) sono le candele, che si pongono sopra l'altare quando il Papa celebra in S. Pietro, et quelle che anche adopera il Capitolo C) in altri tempi, ed il numero de' lumi che si adoperano nelli giorni feriali D) et nelli festiui E) cosi in S. Pietro come nelle altre Parrocchiali F), et sopra l'Altare et nell' eleuatione G).

A) Puoco più di mezza canna.

B) La grossezza è ordinaria quanto si può considerare dalla longhezza, pesando ciascuna tre libre, et ui si mettono dette candele tre per parte dell'Altare, ed una alla croce in mezzo.

C) Li Canonici di S. Pietro quando celebrano nelle feste doppie, si accendano quattro candele bianche di peso di una libra l'una, cominciando a matutino, o finite le laudi se ne estingono due. Alla Messa si tornano ad accenderle. Al Vespero similmente quattro ed alla compieta due. Il medesimo si fa nelle feste semidoppie. In altre Chiese di Roma bene officiate nelle feste doppie si accendono sei candele alla Messa e Vespero, e qui in S. Hieronimo sono lunghe mezza canna et pesano una libra et mezza l'una.

D) Nelli giorni feriali si accendano solamente dui simili candele, e quando si dice la Messa da morte pur due candele ma gialle, et due torchie gialle nella eleuatione.

E) Le parrocchie qui di Roma sono tanto pouere, che in puoche di loro si dice Messa grande se non sono collegiate, et però non si può cauar regola certa da esse.

F) In S. Pietro nei giorni solenni, i Canonici adoperano sei candele similmente bianche.

G) Nella eleuazione li Canonici di S. Pietro, quando l'officio è comune a tutti, ordinariamente si accendano quattro torce quando si leua il Signore, e nelle solennità se ne accendano sei sempre bianche, le quali si smorzano subito leuato il Santissimo Sacramento e questo si serua ordinariamente per tutti tanto nelle Messe cantate come nelle altre.

A tergo: *Risposta al dubbio delle Candelle.*



*Notizie fornite dal Cardinal Paleotto circa le Messe
e le Benedizioni Pontificali.*

(Originali).

1.

CARDINALIS PALEOTTI DE MISSIS PONTIFICALIBUS.

Nihil certi cautum fuisse uidetur de Missis solemnibus Episcopalibus, quibus diebus sint celebrandæ; sed pro temporum, locorum et Episcoporum diligentia et religione uarie obseruatum fuisse.

In Concilio Epaunensi, Gerundensi, Bracarensi et aliis constat sæpius statutum fuisse, ut quem celebrandæ Missæ ritum seruaret Metropolitanus, eundem et Prouinciales sequerentur. Hinc colligitur uarias in diuersis prouinciis consuetudines in missarum celebratione fuisse.

Leo Papa, ut refertur, in capite II de officio Archipresbyteri in fine inquit: *Archipresbyter in præcipuis festiuitatibus aut ipse solemnitis celebrationem impleat, aut ad ejus iussionem, cui committitur, peragat ueneranter.* Hic locus a Doctoribus intelligi solet, quod Archipresbyter, absente Episcopo, in præcipuis festiuitatibus debet solemniter celebrare, et ita sollemnis celebratio ad præcipuas tantum festiuitates refertur; verum inter præcipuas festiuitates aliqui præter majores non nullas etiam addunt, ut in Concilio Agatonensi, Aurelianensi, Aruernensi et aliis.

In libro qui inscribitur *ORDO ROMANUS* capitulo II extat hæc rubrica: *Ordo processionis: si quando Episcopus festiuis diebus Missam celebrare uoluerit, ita ut ab antiquis processionibus Occidentalium institutione est constitutus.* Ex quo loco cum agatur de processione publica et actu ualde sollemni, uidetur relictum fuisse arbitrio Episcoporum, an uellent celebrare.

Anacletus Papa Epistola prima inquit: *Episcopus Deo sacrificans in solemnioribus diebus aut septem, aut quinque, aut tres Diaconos, qui ejus oculi dicuntur, et Subdiaconos et reliquos ministros secum habeat;* et S. Thomas in tertia parte, questione 83, articolo 5 ad duodecesimum, tradit ex Sothere Papa quod Episcopus sollemnem Missam cum maiori apparatu et pluribus adsistentibus celebrare debeat.

S. Gregorius Epistola 43 cap. XXVII, lib. IV ad Castorium Episcopum Ariminensem, prohibet illi, ne missas publicas celebret in cœnobiis monachorum, ne populares ibi fiant concursus, et mulieribus detur accessus, et idem lib. II Epistola simile quid repetit.

Sicuti uaria fuit consuetudo, quibus diebus celebrandæ essent Missæ priuatæ, et quibus etiam diebus communicandus populus, ut apud S. Augustinum Epistola 112 ad Januarium, et S. Anselmum in Epistola *de diuersitate sacramentorum* ad Valerianum Nombrugiensem Episcopum, et Vualafriidum cap. XX *de rebus Ecclesiasticis*, sic etiam in publicis et sollemnibus Missis uidetur accidisse.

In Concilio Arausicano, quod etiam refertur apud Brucardum et Juonem dicitur: *statuimus ut non tantum Dominicis diebus et præcipuis festiuitatibus Episcopi Missas celebrent, sed cum possibile fuerit, quotidiana quoque frequentent sacrificia.*

Innocentius tertius cap. *dolentes* de celebratione Missarum ait: *Dolentes referimus quod aliqui Ecclesiarum Prælati circa comessiones etc. sunt, et alii qui Missarum celebrant solemnia uix quater in anno.*

Liber cæremonialis nuper impressus attestatur: *Missas Pontificales aliis et pluribus diebus olim celebrari solitas, quam hodie observatur.*

Melchior Hittorpins Coloniensis, qui nuper edidit librum *de diuinis catholicæ Ecclesiæ officiis*, quodam in loco circa finem libri affirmat multos solemnnes cæremonias, quæ in Missis Episcopalibus adhiberi solebant, pietate paulatim deficiente, et Episcopis Missas rarissime celebrantibus, in desuetudinem abiisse.

A tergo: *Cardinalis Paleotti de Missis Pontificalibus et de Benedictionibus solemnibus Pontificalibus.*

2.

CARDINALIS PALEOTTI DE BENEDICTIONE PONTIFICALI.

Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignor mio Osservandissimo.

Faccio scusa con Vostra Signoria Illustrissima se non li mando risposta formale alli quesiti *de Missa Pontificali*, secondo che m'auuea comesso; perchè io li debbo confessare il difetto mio, di non hauere trouata cosa che mi soddisfaccia; niente-dimeno perchè conosca che non ho pretermesso di pensarci sopra, potrà uedere nell'inclusa nota alcune cose, riseruandomi però con più comodità, se mi occorrerà cosa a proposito di significargliela. Non restarò di dire a Vostra Signoria Illustrissima che con questa occasione mi è uenuto alle mani un Pontificale uecchio, doue gli è un titolo: *Quando et qualiter solennis Episcopalis benedictio debet dari*; il quale titolo non è posto nei Pontificali nuoui, et in esso seguitano le benedizioni di ciascuna Dominica e di tutte le altre feste dell'anno, delle quali ne sono state stam-pate molte nel libro *Lyturgicon* stampato in Colonia 1571 sotto il nome *Grimoldi abbatis*, ma non ui sono tutte, e perchè nel principio di queste benedizioni dice il Pontificale: *quod Diaconus conuersus ad populum dicit alta uoce in cantu: HUMILIATE VOS AD BENEDICTIONEM, et chorus respondet: DEO GRATIAS, uel in maioribus solemnitatibus chori dicunt: PRINCEPS ECCLESIAE, PASTOR OVILIS, TU NOS BENEDICERE DIGNERIS, et Diaconus respondet cum mansuetudine et charitate: HUMILIATE VOS AD BENEDICTIONEM; et chorus respondet humili uoce clamantes atque dicentes: DEO GRATIAS SEMPER AGAMUS; inde Episcopus benedicturus solemniter dicit sequentem orationem etc.*

Io ho parlato con un Sacerdote, che raccorda che al tempo di Papa Leone si usaua questa sorte di benedizione, doue egli si trouò più uolte, et che moueua grandissima deuotione in tutto il popolo. Ho uoluto toccarne questo poco a Vostra Signoria Illustrissima, perchè se ella non ha questa usanza nella sua Chiesa, et forsi anco non auesse questo libro, possi considerare da questo principio, se ciò essendo cerimonia antica e piena di religione, fosse bene a ritornarla in uso; e quando

Vostra Signoria Illustrissima la cominciasse ad introdurre nella sua Chiesa, gli altri Vescoui di queste bande facilmente la seguiriano; il che però sia detto *sub correctione*, rimettendomi al suo prudentissimo giudizio. Ho pensato anco scriuerne una parola a Monsignor Illustrissimo Sirleto, perchè haurei desiderio di uedere qualche libro particolare *de benedictionibus Episcoporum*, doue li fusse l'origine et istituto di esse et della diuersità loro, et in quante maniere si usano con la significatione, et altre cose pertinenti a questa materia, et degli effetti che Dio benedetto alle uolte ha dimostrato con queste beneditioni. Se Vostra Signoria Illustrissima ne hauesse qualche simili, mi farà fauore a comunicarmelo, et li ne restarò con molto obbligo. Che il signor Dio la conserui in sua santa gratia, et io umilissimamente le bacio la mano.

Di Bologna il dì 3 di nouembre 1575.

« Ho lettere da Monsignor Calegari di Portugallo, che dice mandarmi per il ga-
 » leoncino di Fiorenza alcuni libri, cioè doi libri de' sermoni latini del Padre Gra-
 » nada, ed un libro della rethorica Ecclesiastica, comettendomi che ne mandi un
 » corpo di essi a Vostra Signoria Illustrissima, ed un altro a Monsignor di Vercelli.
 » I libri ancor non sono gionti, et ne ho scritto a Fiorenza; all'arriuò gli inuiarò
 » quanto prima. Ella si degni pregar Dio per me. »

Di propria mano del Cardinale.

Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima

Umilissimo Servitore il Cardinale

PALEOTTI.

(di propria mano).

A tergo: *All' Illustrissimo e Reuerendissimo mio signor Ossequendissimo il Cardinale S. Prassede a Milano.*



IV.

Risposta del Cardinale Sirleto ad alcuni quesiti in materia liturgica.

(Originale tutto di propria mano del Cardinale).

ILLUSTRISSIMI CARDINALIS SIRLETI DE MISSIS PONTIFICALIBUS.

Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignor mio Osservandissimo.

Molti di sono che m'haueuo proposto scriuere a Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima sopra li quesiti notati da Monsignor Protonotario Galessino con molta prudentia et dottrina, ma le molte occupationi mi hanno trattenuto fino a quest'ora; al presente auendo alquanto commodità, ho uoluto soddisfare in alcuna parte, riseruandomi secondo che alla giornata mi occorrerà, a supplire sopra detti quesiti. Prima le dico che l Vescouo deue in la sua Chiesa celebrare le Messe solenni in tutte quelle solennità che occorrono nell'anno, come nel Natale del Signore, in la Circoncisione, nell'Epiphania, in la Cattedra di S. Pietro quando uenne in Roma, in la Purificatione quando il Signore fu presentato nel Tempio, nel di de li Cineri, nel di de l'Annunciatione, nella Domenica delle Palme, in la quinta feria della Settimana Santa, in la Domenica di Resurrectione, nell'Ascensione, nella Pentecoste, nella Santissima Trinità, nella festa del Santissimo Corpo del Signore, in la festa della Natiuità di S. Giouan Battista, di li Santi Apostoli Pietro e Paolo, nell'Assumptione della Beatissima Vergine Maria, nella Natiuità della medesima Santissima Vergine, nel di di tutti i Santi, nell'Anniuersario dei Defunti, nella Dedicazione de la sua Chiesa, et in festo Patroni Ecclesiae, et in Anniuersario Consecrationis Episcopi. Soleuano gli Vescoui non solo in questi di sopra detti, ma etiam in molti altri, come ancora il Sommo Pontefice celebrare solennemente, et di questo ne fa fede Pietro Burgense Clerico di Ceremonii, come il stesso fa fede nel suo libro, quale ha intitolato con queste parole: *Ceremoniale Romanum, in quo omnes Ceremoniae, quae obseruantur in Curia a Summo Pontifice, Cardinalibus et aliis Praelatis, continentur.* Scrisse questo autore sotto Papa Nicola quinto, come lui stesso testifica, et fra gli altri Capitoli tratta questo: *Quibus diebus et solemnitatibus consueuerunt Romani Pontifices Missarum solemnia celebrare in persona propria, « In diebus, inquit, et solemnitatibus infra positis consueuerunt Romani Pontifices Missarum » solemnia celebrare in persona propria, sed praedicare consueuerunt in iisdem » diebus et solemnitatibus in propria persona quando placet, uel facere praedicationem cari coram se per aliquem Cardinalem, non tamen per alium praedicatur coram » Domino, quam per Cardinalem, quando celebrat. In prima Dominica Aduentus » et praedicatur. In secunda Dominica Aduentus et praedicatur. In tertia Dominica » Aduentus, quae uocatur Dominica GAUDETE, et praedicatur. In Natiuitate Domini in tribus Missis non praedicatur hodie, licet antiquitus praedicaretur in » Missa, sed communicant omnes Diaconi Cardinales et Officiales Curiae de manu*

» *Summi Pontificis. In festo Sancti Stephani Protomartyris et prædicatur. In festo.*
 » *Sancti Joannis Euangelistæ et prædicatur. In Circumcisione Domini et prædicatur.*
 » *In Epiphania et prædicatur. In Conuersione Sancti Pauli et prædicatur. In festo*
 » *Purificationis et prædicatur ante Missam. In Cathedra Sancti Petri et prædicatur.*
 » *In Septuagesima et prædicatur. In Quinquagesima et prædicatur. In die Cinerum*
 » *et prædicatur. In prima Dominica Quadragesimæ, et omnes Dominicæ Quadrage-*
 » *simæ sunt papales; specialiter Dominica Quarta cantatur LETARE IERUSALEM, in*
 » *qua fit solemnitas Rosæ aureæ, et prædicatur in eis præterquam in Dominica de*
 » *Palmis, in qua, quamuis sit papalis, non prædicatur. In Dominica de passione et*
 » *prædicatur. In Dominica in ramis palmarum non prædicatur, sed ante Missam*
 » *dantur palmæ benedictæ Cardinalibus et Prælati paratis et aliis tam Clericis quam*
 » *Laicis, et fit processio. In quinta sancta feria et prædicatur ante Missam et pro-*
 » *cessus generales fiunt, et etiam aliqui speciales prout expedit, et in processibus sunt*
 » *omnes Cardinales et Prælati Curie parati in Albis. In Parasceue et non prædi-*
 » *catur. In Sabbato Sancto et non prædicatur. In Pascate et non prædicatur hodie,*
 » *licet antiquitus prædicaretur. In die Lunæ in crastino Pasce et prædicatur. In*
 » *die Martis post Pasca et prædicatur. In Sabbato in Albis consuevit celebrare prior*
 » *Episcoporum Cardinalium uel alius Cardinalis coram Domino Papa, licet antiquitus*
 » *Papa celebraret. In Annunciatione Beatæ Mariæ Virginis et prædicatur. In Domi-*
 » *nica, qua cantatur, EGO SUM PASTOR BONUS, et prædicatur. In festo Sancti Marci,*
 » *id est in Litanis Majoribus, Romæ non prædicatur, sed hodie non seruatur de*
 » *Missa Papali, sed celebrat unus Cardinalis præsentem Papam cum Cardinalibus. In*
 » *Ascensione Domini et prædicatur ante Missam. In festo Pentecostes et prædicatur.*
 » *In die Lunæ in crastino Pentecostes et prædicatur. In die Martis sequentis et præ-*
 » *dicatur. In Natiuitate Beati Joannis Baptistæ et prædicatur. In festo Sanctorum*
 » *Apostolorum Petri et Pauli et prædicatur. In Commemoratione Sancti Pauli et præ-*
 » *dicatur. In festo Niuis, quod est quinta die intrante Augusto, et prædicatur. In festo*
 » *Sancti Laurentii et prædicatur. In festo Assumptionis Beatæ Virginis et prædicatur.*
 » *In Anniversario summorum Pontificum et non prædicatur. In festo Natiuitatis*
 » *Beatæ Virginis et prædicatur. In Dedicatione Sancti Michaelis in septembri et*
 » *prædicatur. In festo Omnium Sanctorum et prædicatur. In Anniversario omnium*
 » *animarum, quod est in crastino Omnium Sanctorum, et non prædicatur. In Dedi-*
 » *catione basilicæ Saluatoris et prædicatur. In dedicatione basilicarum Sanctorum*
 » *Petri et Pauli Apostolorum, quæ est in octaua beati Martini, et prædicatur ante*
 » *Missam». Hæc ex libro Ceremoniali Petri Burgensis, qui fuit Nicolao quinto Romano*
Pontifice. Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima uede quanto si è disco-
stato il costume de' tempi presenti da quello dei nostri patrii; me marauiglio come
in tanto breue tempo s'abbi potuto fare tanta mutatione, dico da Papa Nicola quinto,
il quale fu cento et uenti anni in circa innanzi di noi. Che diremo de la declina-
tionem hauemmo fatta da li Santi Vescoui, li quali in tutti li giorni festiui celebra-
uano et faceuano l'homilie et sermoni al popolo, siccome si può uedere in li ho-
miliarii antichi greci et latini, da li quali si può cauare questa regula quasi generale,
che in tutte quelle solennità, nelle quali ui era et è concorso di popoli in la Chiesa,
se celebrauano le Messe solennemente dal Vescouo, dal quale riceuuta la beneditione,
se ritornauano a case loro pieni di consolatione spirituale. S. Gregorio Papa era
tanto frequente nel celebrare le Messe solenni, che etiam uexato da li dolori de la
podagra non lasciaua di fare questo, come lui stesso dice nella XXXV Epistola del
libr. VIII, scriuendo ad Eulogio Patriarca Alexandrino con queste parole: Transacto
anno suauissima Sanctitatis uestre scripta suscepi, quibus pro ægritudinis meæ ni-
mietate respondere nunc usque non ualui. Ecce enim jam biennium pene expletur,

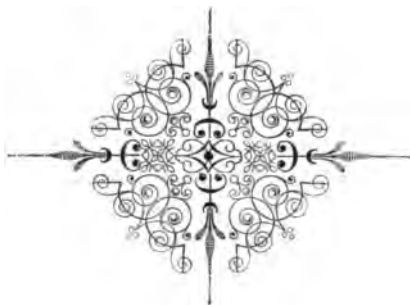
quo lectulo teneor, tantisque podagræ doloribus affligor, ut uix in diebus festis usque ad horarum trium spatium surgere ualeam Missarum solennia celebrare, mox autem cum gravi compellor dolore decumbere, ut cruciatum meum possim interrumpente gemitu tolerare. Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima uede che quel Santo con tutti li dolori non lasciaua di celebrare le Messe solenni nelli di festiui per spatio di tre hore dopo esser stato dui anni ammalato; sarà contenta legger quella Epistola per sua consolatione, et ringratii il Signore che ogni di li mette in animo di uoler sapere quel che s'appartiene all'officio suo. M' ha fatto gran testimonio di questo il Molto Reuerendo Monsignor Vescouo di Brescia, il quale rengratia molto la Maiestà Diuina che habbi auuto un esempio tanto raro di uirtù et disciplina Ecclesiastica, ad imitatione del quale ha fatto quelle sue Constitutioni, opera certo utile, ed al proposito de la riforma del suo Clero; qui in Roma hanno piaciuto et piaceno assai. Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima so che le fauorirà come acque deriuata dal suo fonte. Questo bon Prelato non ha mancato in Roma appresso tutti predicare la pietà, la uigilantia, carità et esempj grandissimi et efficaci de le uirtù di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima; di tutto sia lodato Nostro Signore Dio, dal quale procede ogni bene.

Da Roma alli X di decembre MDLXXV.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Umilissimo Servitore
G. Card. SIRLETO.

A tergo: *Cardinalis Sirleti de Missis Pontificalibus.*



V.

*Risposte del Cardinale di Santa Severina a diversi quesiti
in materia liturgica.*

(Originali).

1.

ILLUSTRISSIMI CARDINALIS SANCTÆ SEVERINÆ DE MISSIS PONTIFICALIBUS.

Ad Questiones de Missis Pontificalibus Responsio.

Quæritur quibus festis solemnibusque diebus Episcopus per annum Missam Pontificali solemnique ritu celebrare debeat præter festos eos dies, quibus pro Ecclesiæ suæ Cathedralis consuetudine solemniter celebrat.

An iis solum diebus solemnibus, quibus Summus Pontifex celebrare nunc solet.

Non iis solum diebus, qui paucissimi sunt. Summus enim Pontifex nunc uix ter in anno solemniter celebrat, nempe in Natali Domini, in Pascha et in Natali Apostolorum Petri et Pauli peculiari festo Romanæ Ecclesiæ, nisi forsitan magna aliqua ex causa secus pro sua pietate quandoque facere uoluerit, ut sanctæ memoriæ Pius Papa V semel et iterum in gratiarum actionem fecit. Nec mirum; nam, ut frequentius accidit, Romani Pontifices non modo senes, uerum etiam ualeitudinarii sunt, et sæpissime morbo impediuntur, præter illam grauissimorum negotiorum molem, qua quotidie opprimuntur. — Unde fortasse factum est, ut qui olim sæpius, modo tam raro in Pontificalibus celebrent. — Sed et Missæ, quas celebrant Episcopi Cardinales, qui in hoc ipso eidem Romano Pontifici suffragantur, Episcopales censentur. — Quare non illis solum diebus, sed et iis atque aliis, ut infra explicabo, Episcopus solemniter celebrabit.

An uero in iis omnibus singulisque anniuersariis Jesu Christi Domini nostri solemnitatibus, quas Sancta Mater Ecclesia celebrat, in Natiuitate scilicet, Circumcisione, Epiphania, Pascha Resurrectionis, Ascensione, Pentecoste et festo Sanctissimi Corporis Domini.

In iis quidem, sed non omnibus, nec in iis solum, uerum etiam in aliis quibusdam ut infra. — Dixi, *non omnibus*, cum propter diem Circumcisionis, quo Episcopum ad solemniter celebrandum non puto obligandum esse, tum propter solemnitatem Corporis Christi, in qua tametsi decens esset Pontificem solemniter celebrare in memoriam institutionis Sacramenti et illius uenerationem, quæ nostris temporibus maxima est, et ad confusionem hæreticæ prauitatis, quæ aduersus illud hodie uiget. Nihilominus tamen cum id difficile fieri possit propter generalem processionem

habendam, et laborem in ea suscipiendum, diebus præsertim æstiuis illum quippe hoc onere non grauarem, et ea potissimum ratione, qua feria quinta in Cœna Domini, quæ est illius institutionis præcipua memoria, ut mox dicetur, solemniter celebrauerit.

An præterea in iis etiam festorum celebritatibus, si quæ præterea sunt, in quibus Episcopi Cardinales Romæ solemniter coram Sanctissimo Missæ sacram faciunt, et quæ præcipue celebritates?

In iis quoque, in quibus etiam connumerantur aliquæ solemnitates Domini ex mei moratis in proxime præcedenti quæstione, scilicet: Epiphania, Ascensio Domini et Pentecoste. — Celebritates uero in quibus Episcopus Cardinalis de more coram Sanctissimo solemniter celebrat, sunt Epiphania (a), feria quinta in Cœna Domini, Ascensio (b), Pentecoste, licet in hac (c) olim Papa celebraret, et eo non celebrante, Episcopus Cardinalis, et festum omnium (d) Sanctorum. — Erat olim et (e) Circumcisio, sed obsoleuit: in ea enim nostris temporibus celebrat Presbyter Cardinalis; sed et Summo Pontifice absente, uel non celebrante præscriptis diebus Natiuitatis Domini (f), Paschatis (g) et Natalis Apostolorum (h), Episcopus Cardinalis celebrat. — Unde ab hoc more et consuetudine S. R. E. circa solemnitates, quibus Episcopus Cardinalis celebrare debet, et propter rationes, et propter auctoritatem, et propter antiquitatem potius quam aliunde exemplum sumi mihi ualde rationabile, et Antisitis personæ, et functioni ac dignitati consentaneum uidetur; indeque regulam de diebus, quibus quisque Episcopus in sua Ecclesia solemniter celebret, jure deduci seu tuto statui posse crederem.

An item festo die sancti Patroni, aut Sanctorum Patronorum Ciuitatis, si illi plures sint?

Satis profecto congruere uideretur, ut in festo die Patronorum ciuitatis Episcopus solemniter celebraret; sed si Cathedralis Ecclesia illis dicata non sit, uel in ea illorum corpora uel sacræ reliquiæ non habentur, etiam si in ciuitate sub eorum nomine alia Basilica constructa existat, uel in alia eorum corpora habeantur, non uidetur admodum necessarium nec frequenti usu receptum fuisse, ut Episcopus in sua ciuitate residens extra propriam Ecclesiam Pontificaliter celebret, nisi festiuitas ipsa frequentiori cultu et magna populi religione, atque pio deuotionis studio coleretur. Qua ratione Archiepiscopum Mediolanensem recte facturum existimarem, si festo die Beatissimi Ambrosii, et Sanctorum Martyrum Geruasii et Protasii insignium ejus ciuitatis Patronorum apud populum maxime celebri, in Pontificalibus celebrare prosequatur. — Cæterum probari posset ut in præcipui tantum Patroni celebritate sic solemniter offerret.

(a) Lib. II. Cæremonialis titulo *de uigilia Epiphaniæ*.

(b) ibidem titulo *de uigilia et festo Ascensionis Domini*.

(c) ibidem titulo *de die Pentecoste*.

(d) ibidem titulo *de festo Omnium Sanctorum*.

(e) ibidem titulo *de uigilia et festo Circumcisionis*.

(f) ibidem titulo *de Missa Natiuitatis Christi, Papa præsentem et non celebrantem, et seq.*

(g) ibidem titulo *de festo Paschalis, Papa non celebrante*.

(h) ibidem titulo *de uigilia et festo Apostolorum Petri et Pauli*.

An in dedicatione Cathedralis suæ Ecclesiæ?

Ita crederem, si tamen illa cum populi frequentia solemniter recolatur.

An in festo die Sancti, Sanctæue, cujus nomine Cathedralis Ecclesia nuncupatur?

Maxime eo die Episcopum oportere in Pontificalibus celebrare procul dubio censendum est, cum propriæ Ecclesiæ solemnitas agatur.

An anniuersario die consecrationis suæ?

Jam diu et probauimus et optauimus anniuersarios consecrationis suæ dies juxta Pontificalis (a) et ueteris Romani Missalis (b) institutum Episcopos recolere, et ita diuinæ bonitati gratias agere, opemque implorare, atque suscepti muneris curam, onus et sollicitudinem in memoriam reuocare, quemadmodum etiam in Missali Romano reformato inter Missas uotiuas designatur *Missa in Annuiuersario creationis Episcopi*, cum alia oratione, scilicet: *Deus omnium fidelium Pastor*, ubi magis placeret inscribi: *In Annuiuersario consecrationis Episcopi*, et loco præscriptæ orationis, antiquam, *Deus qui licet sis magnus in magnis*, restitui. Sed cum hodie in Christi Ecclesia solius Romani Pontificis assumptio solemniter celebretur, non uidetur ut aliorum Episcoporum consecratio quotannis adeo celebriter recolatur, ut per se ipsos in Pontificalibus celebrare cogantur, modo eo die sacrificium Deo offerant, et in Ecclesia Missarum solemnibus intersint. — Quod et si solemniter celebrare maluerint, et decens esse agnosco, et maxime probo.

An denique in iis etiam diebus Annunciationis, Assumptionis et Purificationis Beatæ Mariæ Virginis, die festo Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, Natiuitatis Sancti Joannis Baptistæ, festo die Omnium Sanctorum, Dominico die Palmarum, Sabbatho Sancto, an in Sabbatho item Pentecostes?

Quo ad dies festos Beatissimæ semper Virginis Dei genitricis Mariæ, equidem non abnuerem in die Annunciationis in memoriam Dominicæ Incarnationis. In die autem Purificationis, et si tunc plenæ sint Ecclesiæ et frequentissimæ, quia tamen candelarum distributio in Cathedralibus nimium protrahi solet, et in ea Episcopi nimium fatigantur, haud commodum uidetur illos in Pontificalibus Missam cantare posse. — Quod si iis diebus ita ab Episcopo celebrandum esse decernatur, cur non et in Natiuitate ejusdem gloriosæ semperque Virginis Mariæ, quæ et antiqua et ualde sollemnis est, et octauam habet (licet hic et deinceps nulla ejus fiat mentio)? Cur non item et in ejusdem Conceptione, quæ hodie populorum deuotione pariter celebris est? At nihil in his præcipiendum esse uidetur.

In Assumptione uero, quæ ejusdem Virginis Deiparæ præcipua est sollemnitas, ut Episcopus in Pontificalibus celebret, facilius probo quam in reliquis.

Quo ad diem Natiuitatis Sancti Joannis Baptistæ, nisi alia ratione locus exprosceret, non uidetur ad id cogendus Episcopus, cum etiam Romæ Cappella eo die jam intermissa sit.

Quo ad festum Omnium Sanctorum decentissimum esse censeo, ut in tanta sollemnitate Episcopus solemniter celebret, sicut et Romæ eo die Episcopus Cardinalis celebrare debet, ut dictum est.

(a) Parte prima de consecratione electi in Episcopum, in fine.

(b) In Missa in annuiuersario Pontificis, seu consecrationis Pontificis.

Quo ad diem festum Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, nisi Episcopus certa ratione astringatur, non uidetur cogendus. Ego tamen ut et eo die solemniter celebret, multis rationibus summopere probo.

Quod ad Dominicam Palmarum habenda est ratio distributionis Palmarum, processionis et prolixitatis officii, nec uideo aliquam legem uel causam subesse, cur Episcopus eo die taliter celebrare teneatur. Sed

Quo ad Sabbathum Sanctum idem censerem, præsertim cum Episcopus in crastinum, die scilicet Sancto Paschæ, sit taliter celebraturus, nec facile omnis Pontifex hos labores perferre ualeat, nisi forsitan eo die (a) sacras habeat Ordinationes, uel nisi fontes solemniter benedicere, aut generalem seu solemnem aliquem Baptismum uelit in Pontificalibus administrare, licet non desint qui aliud seruandum esse affirmant: quandoquidem antiquitus (ut in *Ordinis Romani* et aliis uetustis Pontificalibus et Cerimonialibus codicibus legere est) ipse etiam Romanus Pontifex totum illius diei officium peragebat.

Quo ad Sabbathum Pentecostes, si intelligatur de præcedente diem Sanctum Pentecostes, idem seruandum esse arbitror, eademque potissimum ratione, quod ita in crastinum est celebraturus, nisi etiam eo die fontes benedicere et solemniter baptizare uelit; nam tunc (b) non licet alicui sacros Ordines celebrare. Sin autem de sequentis hebdomadæ Pentecostes et sic quatuor temporum Sabbatho sermo est, nisi etiam eo die Ordinationes habeat, non est ratio cur in Pontificalibus debeat celebrare.

Verum si his uel aliis diebus per se ipsum hoc præstare uelit, in sua est potestate et sui est arbitrii, sicut et de Summo Pontifice auctor Cerimonialium libro secundo sæpius scribit, si in nocte Natiuitatis Domini primam et secundam (c) Missam uoluerit celebrare. — Item si in Dominica Palmarum (d), si in Cæna Domini (e), si in Sabbatho Sancto (f), si in festo Omnium Sanctorum (g).

Sententia D. Petri Galesini.

Missas Episcopales his infra notatis solemnibus festisque diebus statui debere censeo ex Patrum Sanctorum Ambrosii in primis et Augustini sermonibus; ex antiquis scriptorum officia Ecclesiastica tractantium monumentis; ex ueteri manuque scripto rituum ceremoniarumque codice; ex antiqua Cathedralium Ecclesiarum consuetudine;

Die Natiuitatis Domini.

Circumcisionis seu octauæ Natiuitatis.

Epiphanie.

Dominicæ Palmarum.

Feriæ quintæ in Cæna Domini.

Sabbathi Sancti.

Paschæ Resurrectionis.

Ascensionis.

Sabbathi Pentecostes.

(a) Cap. III de temporum Ordinatione.

(b) Cap. I de temporum Ordinatione.

(c) Titulo si Papa in nocte Natiuitatis celebret personaliter.

(d) In titulo de officio Dominica Palmarum, Papa celebrante.

(e) In titulo de officio in Cæna Domini, Papa celebrante.

(f) In titulo de Sabbatho Sancto, Papa celebrante.

(g) In titulo de festo Omnium Sanctorum, in principio.

Pentecostes.

Annunciationis

Assumptionis

Purificationis

} Beatae Mariae Virginis.

Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli.

Natiuitatis Sancti Joannis Baptistae.

Solemnitatis Sanctorum Omnium.

Sancti Patroni siue Sanctorum Patronorum ciuitatis, si plures sint.

Consecrationis Ecclesiae Cathedralis.

Sancti cujus nomine ea Ecclesia nuncupatur.

Consecrationis Episcopi.

Quo ad hanc eruditissimi uiri sententiam per pauca mihi occurrunt. Unum illud est, quod ex Sanctorum Patrum Ambrosii in primis et Augustini sermonibus aperte non colligitur, praescriptis omnibus diebus Pontifices illos saltam in Pontificalibus celebrasse. Quauis enim sermones in iis omnibus solemnitatibus ad populum habuerint, uel inter Missarum solennia, non propterea sequitur per se ipsos tunc solemniter celebrasse. Siquidem esse potuit, ut eis interfuerint, et inter illa praedicauerint, alio celebrante. Quin etiam si hinc Pontificalium Missarum usum comprobare uelimus, longe major ascribendus esset numerus illarum, diebus scilicet Dominicis et festis in honorem praesertim Apostolorum et insignium Martyrum, uelut Stephani, Laurentii et similium. Omitto etiam antiquorum Patrum simplicitatem et raritatem in Pontificalium ornamentorum usu atque solemnitate. Sed et quamuis tunc etiam singulis Dominicis et festis diebus prisci illi Patres solemniter celebrassent, non sunt illa tempora his nostris conferenda. Quibus etiam optimi et uigilantissimi Episcopi maiori animarum sibi commissarum numero et cura, quam tunc opus esset, premuntur, ampliori jurisdictionem utuntur, et audiendis subditis et causis et iudicandi officio, quo nunc liberius quam in prisca illa Ecclesia perfunguntur, non mediocriter occupantur; in continendis item in officio pietatis et obedientia populis, et in tuenda Ecclesiastica auctoritate et libertate, atque in temporalium rerum conseruatione assidue laborant. Unde fit ut uariis curis, molestiis et sollicitudinibus, quibus urgentur distracti, orationi et meditationi ac diuinis semper officiis, ut par esset, uacare non possint, nec tam commode Missarum solennia in Pontificalibus celebrare. Considerandum praeterea est in celebratione Missae Pontificalis et decentem apparatus, et ornatum exigi, et magno opus esse numero Ministrorum, qui sine incommodo Ecclesiarum nec passim nec facile in omni ciuitate haberi possunt.

Aliud est quod nec ex antiquis scriptorum officia Ecclesiastica tractantium monumentis id conuinci possit; nam et si solemnitates, et rationes officiorum, ac ritus et cerimonias, etiam quo ad Pontifices celebrantes describant; non ideo statis his omnibus diebus Pontifices celebrantes esse statuunt.

Quo uero ad auctoritatem ueteris manuque scripti codicis rituum et cerimoniarum, cum non legerim, pertranseo.

Aliud item est, quod neque ex antiqua Cathedralium Ecclesiarum consuetudine id omnino constare potest; quoniam haec pro prouinciarum et ciuitatum more et diuersitate, etiam in ipsa Italia et multiplex et uaria est, praesertim ob diuturnam ab illis absentiam Praelatorum, qui anterioribus temporibus iamdiu residere neglexerunt; et cum ego etiam nonnullarum insignium Metropolitanarum et Cathedralium Ecclesiarum morem super hoc ipso diligenter inquirerem, nihil omnino certi consequi potui, nisi quod frequentiori et uetusto usu receptum uidetur; ut in maiori seu praecipuis Domini Sabbaoth (ut appellant) festiuitatibus, quae octauas habent (tales

autem sunt Natiuitas Domini, Epiphania, Pascha, Ascensio et Pentecoste) nec non in propriæ Ecclesiæ seu tituli solemnitate, et in illius Dedicatione, Episcopi solemniter celebrent. Comperi etiam aliam esse uiam ad id inuestigandum et assequendum, nempe nosse in quaque Ecclesia, quibus festis diebus obtinens primam dignitatem Sacerdotalem, seu cui annexus sit ordo Presbyterii, siue dicatur Archipresbyter, siue Decanus, siue Præpositus, siue quouis nomine censeatur, absente uel impedito Episcopo, in Cathedrali seu Metropolitana Ecclesia Missarum solemnia decantet. — Quibus item diebus festis obtinenti secundam et tertiam dignitatem Sacerdotalem Missarum solemnia celebrandi onus incumbat. Inde enim facile dignosci potest in unaquaque Ecclesia illis diebus Episcopum solemniter ritu celebrare debere, quibus obtinens primam Sacerdotalem dignitatem, se absente uel impedito, Missarum solemnia decantare teneretur.

Quo autem dies, quos Galesinus præscribit, admitto dies

Natalis Domini.

Epiphania.

Feria quinta in Cœna Domini, præsertim propter oleorum confectionem.

Pascha Resurrectionis.

Ascensionis.

Pentecostes.

Assumptionis Beatæ Mariæ semper Virginis.

Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli.

Sancti cui propria Ecclesia est dicata.

Consecrationis ejusdem Ecclesiæ.

} ut supra.

Reliquos uero dies non facile probare possum, scilicet Circumcisionis Domini (quod potius ille dies pro octaua Natiuitatis celebretur, quodque hodie in Urbe eodem die non Episcopus, sed Presbyter Cardinalis celebret).

Dominicæ Palmarum.

Sabbathi Sancti.

Sabbathi Pentecostes.

Annunciationis et { Dominæ.

Purificationis

Sancti Patroni uel Patronorum Ciuitatis.

Natiuitatis Sancti Joannis Baptistæ.

Consecrationis Episcopi, nisi ut de eis superius censui.

Cæterum illius ego sum sententiæ, ut quisquis Pontifex in sua Ecclesia præter illos dies, quibus pro Ecclesiæ suæ Cathedralis consuetudine solemniter celebrat, juxta dubitationem propositam, debeat certis his diebus solemniter celebrare, uidelicet:

Natiuitatis Domini.

Epiphaniæ.

Feriæ quintæ in Cœna Domini.

Paschæ.

Ascensionis.

Pentecostes.

Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli.

Assumptionis Beatissimæ semper Virginis Mariæ.

Omnium Sanctorum.

Patroni Ecclesiæ.

Dedicationis ejusdem.

Item Sabbathis quatuor temporum, et aliis diebus Ordinationum, cum illas est habiturus.

Maxime etiam decens esset et honestum, ut similiter celebrare deberet in diebus generalium supplicationum ad Deum pro aliqua publica causa, calamitate uel necessitate, uel ad amouendum aliquod diuinæ iræ flagellum.

Item cum publice Deo gratiæ sunt agendæ pro aliqua publica uel rationabili causa uel lætitia.

Item quo ad Metropolitanum in diæ aperitionis, uel saltem completionis Concilii Prouincialis.

Quod si frequentius, aut aliis Dominicis et festiuis diebus ita sibi uidebitur celebrare, id quidem est extra propositam quæstionem, et citra controuersiam plane conceditur, ut etiam superius dictum est.

A tergo: *Illustrissimo et Reuerendissimo Domino meo perpetuo, colendissimo Domino Cardinali S. Prædix amplissimo.*

Cardinalis S. Seuerinæ super dubio de Missis Pontificalibus, quot sint.

2.

DUBIA SUPER DIUERSIS REBUS ECCLESIASTICIS AB ILLUSTRISSIMO CARDINALI SANCTÆ SEVERINÆ RESOLUTA.

*Illustrissimo et Reuerendissimo Domino meo perpetuo Colendissimo
Domino Cardinali S. Prædix Amplissimo.*

An ex ritu Ecclesiæ antiquo admittendus sit usus ornandi altaria palliis coriaceis?

Videtur quod sic, et præsertim in Ecclesiis non insignibus uel diebus non festiuis, quibus specialis coloris pallia, ubi fieri potest et solemnitas postulat, adhibentur.

An item ligneis pictis, ut in aliquibus Ecclesiis usus est, diebus ferialibus, et in illis sine alio pallio celebrare?

Ut pro palliis, tabulis pictis aptatis altaria, excepto majori, ornata habeantur, in iis præsertim Ecclesiis, ubi plurima sunt, et ad quas frequens est populi accessus, et ideo etiam timeri facile possit ne pallia pretiosa furto subtrahantur, non improbarem; quemadmodum primum servatum uidi Romæ tempore felicitis recordationis Iulii Papæ III, siue initio Pontificatus sanctæ memoriæ Pauli Papæ IV, in pluribus altaribus Basilicæ Lateranensis, quæ prius denudata et obsita apparebant. — At quod in eis sine alio pallio celebretur, citra necessitatis casum aut Ecclesiæ paupertatem, non admodum probare possum.

An Romæ in insignioribus uel aliis Ecclesiis usus sit, ut dignitatem obtinenti uel Canonico celebranti detur assistens pro Missali, anque is Canonicus sit uel inferior, anque cum pluuiali, an item Dominicis et festis diebus omnibus et duplicibus, uel tantummodo solemnibus; anque idem usus sit in Ecclesiis Cathedralibus alibi, præsertim insignioribus, idque etiam coram ipso Episcopo?

Non memini Romæ nec usque locorum in Italia, siue presente siue absente Episcopo, me uidisse solemniter celebranti Canonico uel dignitatem obtinenti dari assistentem, qui ei inseruiat de Missali uel alio ministerio, præter Diaconum et Subdiaconum paratos ministrantes, et Acolitos et Clericos cerimoniarum uel sacristiæ: quod et rationabile est, cum assistens de more non detur, nisi Pontifici uel Prælato in paramentis Pontificalibus celebranti. — Illud autem verum est, Presbytero primam Missam celebranti ubique passim adesse solere alium Presbyterum, qui instruat uel admoneat signa et alia obseruare, et hunc interdum Romæ pluuiali indui consueuisse, præsertim cum Canonicus primum celebrat.

An qui solent sæpius per annum Sacram Eucharistiam sumere, si ægrotent, præsertim diuturniori ualetudine, optentque eo tempore frequenter, ut consueuerunt in bona ualetudine, communicare, illis deferenda sit sæpius Sacra Eucharistia etiam in morbo ejusmodi, qui nullum mortis periculum conjunctum habet?

Si morbus accessum ad Ecclesiam prohibet, uel etiam talis sit, ut nec sella ad eam deferri ægrotus possit, hujus profecto sum sententiæ, ut ei sacra Eucharistia deferatur, et sæpius, (non tamen per modum uaticici detur) sicut et prius suscipere consueuerat, etiam si mortis periculum non immineat. — Quod et alias obseruatum uidi, et ego ipse obseruavi; et paucis ante annis Romæ redargui Sacerdotem quemdam, qui non frequenter, sed perraro et forsan tedio affectus cuidam piæ nobili matronæ paraliticæ, quæ sæpius communicare consueuerat, deferebat. — Hoc autem etiam ueterum scriptorum testimoniis comprobare facile possem, si per otium liceret, licet quidam quadam reuerentia erga Sanctissimum hoc Sacramentum ducti, putent id non frequenter esse permittendum.

An uersus meridiem Ecclesia, si minus ad orientem, extrui potest?

Crediderim nihil ob stare, ut et ad meridiem, si commode orientem uersus (quod et congruentius esset) extrui possit, quemadmodum et plurimæ, et præcipuæ in Italia Ecclesiæ constructæ cernuntur, et in ipsa urbe Roma Ecclesia Sancti Gregorii, Sancti Laurentii in Lucina, et Beatæ Mariæ Rotundæ, et Sancti Spiritus in Saxia, et Sancti Onuphrii, et aliæ ita extructæ sunt; quemadmodum et plures aliæ in urbe et orbe non ad orientem, sed uel occidentem uel septentrionem uersus.

An Cappella major ad occidentem extruenda est, dummodo celebretur ad orientem uersus?

Si Cappella intelligitur pars superior Ecclesiæ, optime collocabitur eo modo, ut non respiciat orientem, saltem illum uersus celebretur, sicuti se habet locus cappellæ in Basilica Principis Apostolorum de urbe. — Si uero intelligatur altare, tunc dixerim quod tametsi propter mysterium Ara maxima seu altare majus potius ad orientem quam ad occidentem extrui deberet, nihil tamen est quod impediat, etiam si non celebretur orientem uersus, ut plurimæ sunt in Christiano orbe Ecclesiæ, et in urbe Basilica Sancti Laurentii in Damaso, Sancti Sebastiani extra muros, Sancti Petri in monte aureo, sicut et quæ ædificatæ sunt septentrionem uel meridiem uersus; licet et aliæ positæ ad occidentem habeant altare, in quo celebrans uertit faciem ad populum et sic ad orientem; ejusmodi sunt dicta Basilica Principis Apostolorum de urbe, et Ecclesiæ Sanctæ Mariæ Transtyberim, Sancti Chrisogoni, Sanctæ Cæciliæ, Sanctorum Joannis et Pauli, et Sancti Nicolai in carcere. — Unde in

Ecclesiarum constructione servandum esse censeo, quod situs et commoditas loc præstat.

Num atrium Ecclesiæ quadrata forma, an vero oblonga?

Si de Atrio interiori Ecclesiæ intelligitur, dicerem in templi constructione servandam esse formam humani corporis cum brachiis extensis, secundum Vitruvium lib. III cap. I, quæ quidem forma est ad figuram Crucis, quod et tradit Gulielmus Durandus lib. I. Rationalis cap. I. num. 14 et seqq., et juxta eandem formam atrium esse designandum et demetiendum, quamvis ad modum crucis quædam Ecclesiæ simpliciter ædificentur, ut explicat idem Durandus eodem cap. I sub num. 17. — Si uero intelligitur de atrio exteriori, idest vestibulo seu area uel porticu, tunc ut plurimum apud priscos consueverunt esse quadrata, qualia in urbe cernuntur ante Basilicas Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Bartholomæi, porticus vero oblongi juxta faciem templorum. — Sed nec desunt in Ecclesiis oblonga atria, vel per circuitum cœmeteria potius sinuosa et arcta, quam quadrata. — Cæterum agendum est pro loci commoditate et opportunitate.

An in omni Ecclesia campanarum numerus impar?

Hac in re nihil modo præ manibus certi habeo, nec recolo ex professo me observasse; sed pro diversitate regionum et Ecclesiarum varie observatur, nec admodum de hoc ipso curandum censeo, cum omnes numeri in Scripturis Sanctis juxta Beatum Augustinum sacri habeantur; et sive par sive impar commodam præstat in campanis significationem, quam explicat inter alios idem Durandus eodem libro primo cap. IV.

An earum numerus certus, utpote tres, quinque, septem?

Idem ut proxime responsum est.

An apud antiquos presbyterium locus, scilicet ubi Sacerdos solemniter celebrans, et Diaconus et Subdiaconus ministrantes aliquando intra Missarum solemnia consistent?

Presbyterium locum prope altare, in quo presbyter divina officia peragebant, sive Chorum, vel intra cancellos clericorum, vel in quo presbyteri adversus altare sepelebantur, varie dici, et lectione diversorum auctorum et usu quarumdam religionum comperi; sed pro loco vel sede, in quo Celebrans et sibi ministrantes Diaconus et Subdiaconus consistent, apud antiquos, quantum memoria consequi possum non legi; præsertim cum antiquitus cantum figuratum et usum organorum, quibus fit, ut sollemnis Missa longius protrahatur, Ecclesia non haberet. — Hujus vero loci confessionis usus apud monachos et religiosos frequentior fuit, quam apud seculares.

Presbyterium qua forma?

Varie usitatum vidimus, vel in scamnis oblongis mobilibus, absque tabulis a tergo (quas spalorias vel appodiamenta vocant), vel in sedilibus elaboratis sive lapideis, sive ligneis stabilibus cum firmis tabulis muro confixis.

Sed illud planè animadvertendum est, ut ad cornu Epistolæ collocetur, quemadmodum etiam communius observatur, præsertim si Episcopi sedes vel solium ad cornu Evangelii positum sit; idque etiam inde comprobatur, quod Episcopi seu Prælati solemniter celebrantes sella seu faldistorium ad idem Epistolæ cornu collocatur, etiam juxta præscriptum Pontificalis et Cæremonialis, quod et in ipsa Apostolica Cappella semper observatur. — Cæterum fieri potest, prout situs et loci amplitudo permittit.

Missa secunda in nocte Natalis Domini solemniter canenda est, ut reliquæ duæ; una in media nocte, altera in Sexta.

Procul dubio secunda Missa in Natali Domini solemniter celebranda est, prout etiam generalis consuetudo in plerisque Cathedralibus et insignibus Ecclesiis (quod ego noverim) usque hodie viget, ut taliter celebretur; sed non tanta solemnitate, quanta prima vel major Missa, vel quanta priscos summos Pontifices et Patres illam celebrare comperimus; et ita servatur in Cappella Sanctissimi Domini nostri Papæ, quod etiam est ex præscripto Cerimonialis Lib. II tit. I, rubr. *de Laudibus et Missa in aurora*, ut Sacrista in Pontificalibus hanc secundam Missam decantet, absentibus tamen Papa et Cardinalibus, qui eo quod illa nocte seu sequenti mane sunt celebraturi et redituri ad Cappellam (ut opinor), occupati non intersunt; sed et cum Episcopi prius matutinis et primæ Missæ interfuerint, et deinde majorem seu tertiam sunt solemniter in Pontificalibus celebraturi, et ut plurimum ipsi esse consueverint ætate graves, vel etiam aliqua mala valetudine affecti, non cogere eos sub præcepto, habita præsertim ratione regionis et aloris, qui in ea nocte riget, ut eidem secundæ Missæ solemniter decantandæ interesse tenerentur.

Cum ex Felicis quarti Pontificis sanctione (a) in Concilio Provinciali tertio Melanensi decretum sit, Episcoporum Provinciæ consecrationes quotannis certo suo die solemniter celebrari, quæritur, quod Sacrum solemniter eo die fieri debeat?

Hac quæstio facile solvitur, vel secundum Pontificale Romanum, vel secundum Missale etiam Romanum. — Secundum Pontificale (cui tamquam libro approbato standum est (b), et illi in primis ab Episcopis est deferendum) parte prima *de consecratione Electi in Episcopum* in fine, ita specialiter ordinatur: *In anniversario consecrationis Episcopi dicatur Missa sicut in consecratione, ut supra, cum his orationibus, videlicet.*

ORATIO.

Deus qui non propriis suffragantibus meritis etc.

SECRETA.

Ad gloriam divini nominis tui etc.

INFRA ACTIONEM.

Hanc igitur oblationem etc.

POST COMMUNIONEM.

Corporis Sacri et pretiosi Sanguinis etc.

(a) Epist. I. Cap. 1, Tomo Conc. II. *Solentes* I. de consecr. dist. I et ibidem ex S. Greg. Cap. *Solentes* II.

(b) Clem. unico § postquam de jurejurando; et Glos. in verb. *Pontificali*; et Cardinal. in ** nos itaque*, col. II, notab. XXIV, sub num. 10; et Felin. in Cap. II, col. XXVI, § *liber Pontificalis* N. 45 *de rescript.*

Missa vero, quæ dicitur in consecratione, potest esse Missa de die occurrenti, juxta morem Romanæ Ecclesiæ, vel ex more nonnullarum Ecclesiarum Missa de Spiritu Sancto, vel ex more aliarum Missa specialis, quæ habetur in eodem Pontificali, quod et compilerator ejus paulo ante inchoationem Missæ admonet, dicens: — Est autem » notandum quod Ecclesia Romana propter Ordinationes Episcoporum numquam » mutat officium diei; dicit tamen, post collectam diei, pro officio consecrationis collectam: *Adesto supplicibus nostris* etc. sub una conclusione. — Nonnullæ vero aliæ » Ecclesiæ dicunt Missam de Spiritu Sancto, et aliæ sequentem specialem in consecratione etc. — Hæc ibi.

Unde in Anniversario consecrationis Episcopi secundum morem Romanæ Ecclesiæ existimo celebrandam esse Missam de die qui occurrit, cum dicta collecta: *Deus qui non propriis* etc. et reliquis, ut in eodem Pontificali habetur, et modo retuli. — Secundum vero morem aliarum Ecclesiarum, vel de Spiritu Sancto, vel illa specialis, quæ ponitur in ipso Pontificali.

At secundum Missale Romanum distinguendum est, nam ex veteris Missalis instituto ponitur in Anniversario Pontificis ista collecta:

ORATIO.

Deus qui licet sis magnus in magnis etc.

SECRETA.

Hostias tibi Domine etc.

POST COMMUNIONEM.

Corporis Sacri et pretiosi Sanguinis etc.

Sicut etiam in Pontificali ubi supra.

Et ita non modo habebatur in hactenus impressis Missalibus usque ad reformatam, verum etiam comperi in quam pluribus manuscriptis et vetustis Missalium Codicibus eandem orationem assignari in anniversario Pontificis; licet in aliquibus paucis manuscriptis non invenerim, et in posterioribus ante reformationem impressis ponatur, sed cum rubrica: *Pro se ipso Pontifice*. Secundum Missale autem Romanum reformatum, inter Missas votivas, post Missam pro eligendo summo Pontifice sede vacante, et Rubricam de Missa in die creationis et coronationis Papæ, assignatur certa Missa in anniversario creationis Episcopi, scilicet: *Sacerdotes tui etc.* de communi Confessoris Pontificis, cum oratione; *Deus Omnium Fidelium Pastor et Rector etc.*, designatis etiam Epistola et Evangelio. Quo in loco mihi magis placeret inscribi: *In anniversario consecrationis Episcopi*, non autem *in die creationis*, qui potest intelligi vel electionis, vel confirmationis, vel promotionis, qui tamen non est celebris. Quare et juxta hoc Missale in anniversario Consecrationis Episcoporum more Romano potest dici hæc Missa ibi assignata.

Ipsæ vero potius præscriberem Missam juxta Pontificale, sed non eo modo, ut quis prohiberetur celebrare Missam descriptam in Missali reformato, cum ita nobis Apostolica auctoritate tradatur, quemadmodum etiam nec quis prohibetur Missam celebrare juxta Pontificale, eo quod in Missali alia Missa assignetur. Missale enim designat Missam istam, non tamen excludit nec tollit vel cogitatu quidem ritum Pontificalis. Quinimo aliqui ex eis Dominis, qui reformationi Missalis præfuerunt, testantur se tunc non legisse locum Pontificalis, nec ad id advertisse. Unde et orationes hujus Missæ in libro sacrorum Abbatis Grimoaldi, et in proposita questione relatas, licet piæ sint, quia tamen usu recepta non sunt in Pontificali nec in Missali Romano, non censerem esse injungendas.

A tergo: *Dubia per Illustrissimum D. Cardinalem S. Seuerinæ resoluta.*

VI.

Risposte di un anonimo a quesiti in materia liturgica.

(Originale).

ALIUS TRACTATUS DE EADEM MATERIA.

1.

I. A Pascha Resurrectionis usque ad Pentecostem et per totam octavam in oratione publica standum ne sit, an genua flectenda?

II. An præsertim standum, cum dicitur Antiphona* *Regina Cæli*, vel signo campanæ dato, *Ave Maria*; idque utrum in Ecclesia solum, an foris etiam, anque a concionatoribus stantibus an genua flectentibus dici debeat?

Standum esse, canone niceno et aliis permultis cautum est.

Hoc ipsum sentit Joannes de Turre cremata.

Semper standum, sed in signo campanæ ad *Ave Maria* a laicis genuflectendum, quia non sunt capaces cerimoniarum, et ut ad devotionem extitentur. Concionatores autem, cum dicunt *Ave Maria* ante concionem, etiam tempore paschali genuflectant.

III. An Cappas, quæ pluviaria dicuntur, induere Diaconis et Subdiaconis liceat.

Non liceat Subdiacono et Diacono afferre pluviaria, sed solum Presbyteris, ut Romæ in Basilica Sancti Petri sub Pio V fuit reformatum, etsi aliquando in defectum Presbyterorum Diaconi et Subdiaconi deferant.

IV. An in Conciliis, dum solemnis Missa in die sessionis canitur, Episcopi debeant induti esse pluviaria et mitra, an vero tantum post Missam, tempore reliquarum actionum sinodaliū.

In Generalibus consuevit, in Provincialibus sufficeret sumere pluviaria et mitras in sessionibus.

V. Quibus Clericis liceat ferre annulum.

Licet deferre annulos clericis doctoribus, extra tamen actum celebrationis. Sicut et in dignitate constitutis, quibus in dignitatis collatione traditur.

2.

Cum ex Felicis Quarti Pontificis sanctione, in concilio provinciali tertio Mediolanensi decretum sit, Episcoporum Provinciæ consecrationes quotannis certo suo die solemniter celebrari, quæritur, quod Missæ Sacrum solemniter eo die fieri debeat?

Petrus Burgensis in suo Pontificali scribit Missæ Sacrum fieri debere de Sancto, in cuius diem incidit consecratio.

Ex libro autem Sacramentorum, qui Grimoldo Abbati adscribitur, apparet fieri debere de consecratione, quæ agitur, ob eamque causam sunt in eo orationes sequentes (1):

Deus, qui populis suis indulgendo consulit et amore dominatur, det Spiritum Sapientiæ quibus tradidit regimen disciplinæ, ut de profectu Sanctorum omnium fiant gaudia æterna Pastorum. Amen.

Et qui dierum nostrorum temporumque mensuras majestatis suæ pietate dispensat, propitius ad humilitatis nostræ respiciat servitutem, et pacis suæ abundantiam temporibus nostris præstendat et conservet. Amen.

Collatis quoque in me per gratiam suam propitiatur muneribus, et quem fecit gradu Episcopali sublimem, faciat operum perfectione sibi placabilem, atque in illum affectum dirigat cor plebis et præsulis, ut nec Pastori obedientia gregis, nec gregi unquam desit cura Pastoris. Amen.

In anniversario creationis seu ordinationis Episcopi præscribitur Missa in Missali Romano; quæ vero propria assignatur in quibusdam recentioribus Pontificalibus, in plerisque antiquis non habetur. Orationes suprascriptæ in Liturg. tom. 2 hodie non observantur, sicut nec aliæ ibidem in Anniversario dedicationis Ecclesiæ assignatæ. Itaque dicatur Missa assignata in Missali, quæ etiam in antiquis Missalibus habetur, et in Dominicis et festis solemnibus sufficeret fieri commemoratio de Anniversario prædicto creationis seu ordinationis Episcopi.

3.

Missa secunda in nocte Natalis Domini solemniter canenda est, ut reliquæ duæ; una in media nocte, altera in sexta.

Id patet ex Canone et instituto Sancti Telesphori Papæ et martiris.

Ex Libro, qui inscribitur *Ordo Romanus*.

Ex Amalasio in præf. 2, lib. *de Eccl. Off.* lib. etiam 3, cap. 41, quo loco rationem reddit, cur instituta sit hujus Missæ celebratio.

Ex Sermone Innocentii III, qui misterium exponit.

Ex Fragmentis Caroli Magni.

Ex Durante lib. 6, cap. 15, Rat. not. 17 et 21.

Ex Cerimoniali antiquo Petri Burgensis.

Ex usu Ecclesiæ Romanæ, qui Nicolao quinto Pontifice is fuit, ut ea Missa solemniter a Pontifice caneretur.

Ex libro rituali antiquo et manuscripto Ecclesiæ Bergomensis.

Canenda est, sed non ita solemniter, ut Romæ in Cappella et in Ecclesia Sancti Petri servatur.

A tergo: *Responsa dubiis variis in ritibus ecclesiasticis habita ab urbe Roma.*

(1) Litur. tom II, pag. 513.

VII.

*Lettera del Cardinal Sirleto circa il modo con cui devono sottoscrivarsi
gli Eminentissimi Membri del Sacro Collegio Apostolico.*

(Originale tutto di propria mano del Cardinale).

ILLUSTRISSIMI CARDINALIS SIRLETI SUPER FORMA QUA UTUNTUR DD. CARDINALES
IN SUBSCRIBENDIS EPISTOLIS.

Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo .

La lettera di Vostra Signoria Illustrissima e Reuerendissima sopra la morte di Gerolamo mio Fratello, mi ha data grandissima consolatione, auendomi rappresentato il fatto istesso di quel ch'io ho sentito, posto fra la tenerezza de la carne et la resistenza del spirito, con il quale per gratia del Signore mi son conformato al uoler di Sua diuina Majestà, ringratiandola del beneficio che ha fatto a mio fratello, de hauerlo liberato da li trauagli di questo mondo, et condotto a miglior uita, come spero, et pregandola che me concedi gratia di posser ancor io far il medesimo. Et perchè tanto mio fratello quanto io possiamo conseguire questo, prego Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima sia contenta nelle sue orationi ricordarse di noi, così, come io non manco fare nel Santo Altare, quantunque peccatore me riconosco essere et assai indegno de l'essere esaudito.

Monsignor Speciano questi di passati me domandò sopra di titoli di Cardinali, se deuono essere sottoscritti dal titolo; non ho potuto innanzi che adesso scriuere sopra ciò. Dico: *quod cum Cardinales sint aut Episcopi, aut Presbyteri, aut Diaconi, Episcopi ita suscribunt:*

EGO HUBALDUS OSTIENSIS EPISCOPUS SUBSCRIPSI.

EGO THEODINUS PORTUENSIS ET SANCTÆ RUFFINÆ EPISCOPUS SUBSCRIPSI.

EGO PETRUS TUSCULANENSIS EPISCOPUS SUBSCRIPSI.

Sic et cæteri Episcopi Cardinales; Presbyteri vero ita:

EGO HUBALDUS PRESBYTER CARDINALIS TITULI SANCTÆ PRAXEDIS SUBSCRIPSI.

EGO MANFREDUS PRESBYTER CARDINALIS TITULI SANCTÆ SABINÆ SUBSCRIPSI.

Eodem modo subscribunt et reliqui Presbyteri Cardinales. Diaconi vero ita:

EGO GRATIANUS SANCTORUM COSMÆ ET DAMIANI DIACONUS CARDINALIS SUBSCRIPSI.

EGO GUIDO DIACONUS CARDINALIS SANCTÆ MARIE IN PORTICU SUBSCRIPSI.

EGO IOANNES DIACONUS CARDINALIS SANCTORUM SERGH ET BACHI SUBSCRIPSI.

Questo modo di suscriuere hanno tenuto li Cardinali, come se vede nelle Bolle antiche et in uno Breue di Papa Innocentio III, qual'è nel suo Registro nell'anno quinto del suo Pontificato, scritto ad Ignatio Priore et Cherici di S. Gregorio Spoletano, con queste parole. — *Cum inter uos ex una parte, et Venerabilem fratrem nostrum Benedictum Episcopum Spoletanum ex altera parte, plures uerterentur ad inuicem questiones, et de eis dilectus Filius noster Laurentius Sanctæ Lucie ad Septa Solis*

Diaconus Cardinalis ex delegatione nostra plenius cognouisset, etc. Nel margine del Regesto è notato con queste parole: *Attende quod Diaconus Cardinalis non nominatur a titulo.* Questo è conforme a quel che dicono le croniche dei Sommi Pontefici con queste parole: *XXVIII Ecclesiæ habent XXVIII Presbyteros Cardinales propter dignitatem ad seruitium Altaris a Romanis Pontificibus assumptos. Improprie dicuntur habere titulum, idest Ecclesiam baptismalem, et ideo Cardinales dictarum Ecclesiarum dicuntur: « tituli talis Ecclesiæ presbyter Cardinalis », quod non fit in Diaconis Cardinalibus; aliis XVIII Ecclesiis assignati fuerunt XVIII Diaconi Cardinales, unus uidelicet pro qualibet Ecclesia, qui sunt Diaconi Domini Papæ et doctorum presbyterorum Cardinalium ministri, et assumpti a Sanctis Romanis Pontificibus ad seruitium Altarium et obsequium sacerdotum eorundem, et diaconalibus Ecclesiis prædictis per Damasum Papam canonice deputati. Et hi diaconi Cardinales scribuntur sine titulo: LAURENTINUS SANCTÆ MARIE IN COSMEDIN SANCTÆ ROMANÆ ECCLESIAE DIACONUS CARDINALIS.* Il numero delle XXVIII Chiese, alle quali erano deputati li XXVIII preti Cardinali, et quelle altre, quali erano di Cardinali Diaconi, credo che Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima li sappia, essendo nominate da Martino Polono et molti altri, e da Nicolao Sigouila, il quale scrisse a Martino quinto un bel trattato delle Reliquie di le Chiese di Roma. Questo costume di chiamarse il prete Cardinale dal suo Titolo non è uenuto a caso, ma dal Sommo Pontefice, il quale quando dà li Titoli alli Cardinali nuouamente creati, li dice quelle parole, quali sono nel primo libro del Ceremoniale nel Capitolo VII, doue è scritto in questo modo: *Accedentes noui Cardinales unus post alium ad Pontificem, primus genuflectit ante Pontificem, qui accipiens annulum pretiosum ad hoc præparatum immittet in digito annulari dextræ manus Cardinalis, dans ei annulum et titulum dicens: AD HONOREM DEI OMNIPOTENTIS, SANCTORUM APOSTOLORUM PETRI ET PAULI ET SANCTI N.... COMMITTIMUS TIBI ECCLESIAM SANCTI N.... CUM CLERO ET POPULO ET CAPELLIS SUIS SECUNDUM FORMAM, QUA COMMITTI CONSUEVIT CARDINALIBUS, QUI EANDEM ECCLESIAM IN TITULUM HABUERUNT. In Diaconis autem idem servatur, nisi quod non dicit TITULI, nec adduntur CAPELLÆ.* Il medesimo costume tiene nostro Signore quando scrine alli preti Cardinali, sicchè non uedo cãusa niuna perchè li preti Cardinali nominandosi da la Chiesa titolare, non se debbino soscrivere col nome del titolo, saluo che se fossero Diaconi come di sopra è detto. Non mi occorre per adesso dir altro sopra ciò. Nostro Signore Dio benedetto la conserui in sua gratia.

Da Roma ai XVIII di Febbrajo MDLXXVI.

Di Vostra Signoria Illustrissima e Reuerendissima

Umilissimo Seruidore
G. Card. SIRLETO.

A tergo: *Roma, 18 Febbraro 1576. Signor Cardinale Sirleto sopra la sottoscrizione latina del titolo.*



VII.

Risposta e considerazioni del Cardinale Sirleto circa la predicazione dei Parochi.

(Originale tutto di pugno del Cardinale).

ILLUSTRISSIMI CARDINALIS SIRLETI SUPER DECRETO REUERENDISSIMI FAMAUGUSTANI
DE PRÆDICATIONE PAROCHORUM

Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignor mio Osseruandissimo.

Non ho possuto innanci che adesso scriuere a Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima sopra quel che m' ha domandato molti di sono. Mi piace quel che si propone con queste parole: *Festis diebus Parochus nullus sit, qui populum suum ad Missam non alloquatur*, essendo questo costume anticho di dare alle anime il nutrimento del cibo spirituale, et douendo li Parochi imitare li loro Vescoui, li quali uolendo pascere bene il suo grege, deuono insegnare tutto quel che è necessario alla salute, hauendo innanci gli occhi quel che dice Sant' Agostino in l' epistola LIX a Paulino con queste parole: *Pastores autem et Doctores, quos maxime ut discernere, voluisti, eosdem puto esse sicut et tibi visum est*, (Ad Eph. IV), *ut non alios Pastores, alios Doctores intelligamus; sed ideo cum prædixisset Pastores, subiunxisse Doctores, ut intelligerent Pastores ad officium suum pertinere doctrinam; ideo enim non ait quosdam autem Pastores, quosdam Doctores, sed cum superiore ipso locutionis genere distingueret, dicendo: « quosdam autem Apostolos, quosdam autem Prophetas, quosdam uero Euangelistas », hoc tamquam unum aliquid duobus nominibus amplexus est, « quosdam autem Pastores et Doctores. »* A questo medesimo proposito i Padri della Settima Synodo, cioè Nicena secunda, hanno fatto il secondo Canone, quale è allegato da Gratiano in la Diss. XXXVIII con queste parole: *omnes psallentes repromittimus Deo, in tuis sanctificationibus meditare, non obliuiscar sermones tuos. Quod omnes quidem Christianos obseruare saluberrimum est, sed præcipue hos, qui ecclesiasticam consecuti sunt dignitatem; unde definimus omnem qui ad Episcopatus est prouehendus gradum, modis omnibus psalterium nosse, ut ex hoc etiam omnis clerus, qui sub eo fuerit, ita moneatur et imbuatur; inquiratur autem diligenter a Metropolitano, si in promptu habeat legem scrutabiliter et non transitorie, tam Sacros Canones et Sanctum Euangelium, quam diuini Apostoli librum et omnem diuinam Scripturam, atque secundum mandata conuersari et docere sibi populum comissum. Substantia enim Summi Sacerdotii nostri sunt eloquia diuinitus tradita, id est uera diuinarum Scripturarum disciplina, quemadmodum magnus perhibet Dionysius; quod si disceptauerit, et ita libenter facere et docere minime sponderit, nullatenus consecratur, ait enim Propheta Deus: TU SCIENTIAM REPULISTI, ET EGO REPELLAM TE, NE SACERDOTIO FUNGARIS MIHI.* Al medesimo proposito nel Concilio Lateranense sotto Innocentio III, nel Capo decimo, vi

sono queste belle parole: *Inter cætera, quæ ad salutem spectant populi christiani, pabulum uerbi Dei permaxime sibi noscitur necessarium, quia sicut corpus materiali, sic anima spiritali cibo nutritur, eo quod NON IN SOLO PANE VIVIT HOMO, SED IN OMNI VERBO, QUOD PROCEDIT DE ORE DEI etc.* La medesima dottrina ne insegna il Santo Concilio Tridentino nella Sessione quinta, nel Capo secondo, con queste parole: *Quia vero Christianæ reipublicæ non minus necessaria est prædicationis Evangelii quam lectio, et hoc est præcipuum Episcoporum munus, statuit et decrevit eadem Sancta Synodus, etc.* La medesima dottrina è nella sessione XXIV, nel Cap. IV. Ho uoluto far questo discorso per mostrare che il debito de' Vescovi è insegnare alli suoi popoli le cose necessarie alla loro salute, sì con il predicare, come ancora col esempio bono de la uita et conuersatione, il quale esempio seguendo i boni Parochi devono ancor essi far l'officio loro; sì che me piace, com'ho detto, quella parte: *Festis diebus Parochus nullus sit, qui populum suum in Missa non alloquatur*, ma quel che dopo queste parole è detto: *Aut si ad id idoneus non erit, neque propterea coadjutorem eo in munere habeat, e libro saltem recitet aliquid*, non me pare che stia bene; prima perchè il Paroco deve essere idoneo ad eseguire il suo officio, dappoi se lui non fosse tale, deue al manco haüer il coadjutore, per il quale possi assupplire, come nel Capitolo sopradetto del Concilio Lateranense s'è determinato che l'Ordinari non potendo far questo, debino hauere li coadjutori; e nel Concilio Tridentino in la Sessione quinta, nel Capitolo secondo, espressamente s'ordina con queste parole: *Si contigerit Episcopos et alios prædictos legitimo detineri impedimento, iuxta formam generalis Concilii viros idoneos assumere teneantur ad huiusmodi prædicationis officium salubriter exequendum; si quis autem hoc adimplere contempserit, districte subiaceat ultioni. Archipresbyteri quoque plebani, et quicumque parochiales, uel alijs curam animarum habentes, Ecclesias quocumque modo obtinent, per se uel per idoneos, si legitime impediti fuerint, diebus saltem Dominicis et festis sollempnibus plebes sibi commissas, pro sua et earum capacitate, pascant salutaribus uerbis, docendo quæ scire omnibus necessarium est ad salutem, annunciando eis, cum breuitate et facilitate sermonis, uitia quæ eos declinare et uirtutes quas sectari oporteat, ut pœnam æternam euadere, et cœlestem gloriam consequi ualeant.* Deue dunque il Paroco secondo questo Decreto essere idoneo, od almanco avere il coadjutore tale chi possi assupplire, et il Vescouo è tenuto dare le istruzioni alli Parochi secondo la forma del Catechismo, la quale seguitando possino istruire bene li popoli de le sue parrocchie; così ha ordinato il Santo Concilio Tridentino nella Sessione XXIV nel Capitolo VII con queste parole: *ut fidelis populus ad suscipienda Sacramenta majori cum reuerentia atque animi deuotione accedat, præcipit Sancta Synodus Episcopis omnibus, ut non solum, cum hæc per se ipsos erunt populo administranda, prius illorum uim et usum pro suscipientium captu explicent, sed etiam idem a singulis Parochis pie prudenterque, etiam lingua uernacula, si opus sit et commode fieri poterit, seruari studeant iuxta formam a Sancta Synodo in Catechesi singulis Sacramentis præscribendam, quam Episcopi in uulgarem linguam fideliter verti atque a Parochis omnibus exponi curabunt; nec non ut inter Missarum sollempnia aut diuinorum celebrationem sacra eloquia et salutis monita, eadem uernacula lingua, singulis diebus festis uel sollempnibus explanent, eadem in omnium cordibus, postpositis inutilibus questionibus, inserere, atque eos in lege Domini erudire studeant.* Ho detto tutto questo per dare alcune ragioni, dalle quali so mosso a tener che quella proposta, *aut si ad id idoneus non erit, neque propterea coadjutorem in eo munere non habeat*, non stia bene, perchè il Paroco deve essere idoneo, o almeno hauer coadjutore sufficiente, nè deue hauer per male che le sia dato coadjutore, considerando che ancora li

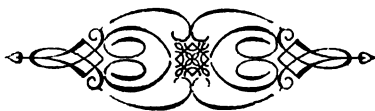
Vescovi soleuano hauere alcuni preti, li quali assuppliuano in quel che mancauano loro, come scriue Possidonio di Valerio, che non potendo lui esercitare l'officio del predicare nella sua Chiesa, diede facoltà che Sant' Agostino all' hora prete, dichiarasse l'Euangelio in sua presentia. Le parole di Possidonio sono queste: *Sanctus Valerius Augustino Presbytero potestatem dedit coram se in Ecclesia Euangelium prædicandi ac frequentissime tractandi, contra usum quidem et consuetudinem Africanarum Ecclesiarum, unde etiam ei nonnulli Episcopi detrahebant; sed ille uir uenerabilis ac prouidus in Orientalibus Ecclesiis id ex more fieri sciens, utilitati Ecclesiæ consulens obtrektorum non curabat linguas, dummodo factitaretur a presbytero, quod a se Episcopo impleri minime posse cernebat.* Me pare che questo esempio doueria imitare ogni Vescovo o Parocho, il quale non può per se stesso eseguire l'officio del predicare. *Consulens, inquit, utilitati Ecclesiæ, non curabat linguas obtrektorum, dummodo factitaretur a presbytero, quod a se Episcopo impleri minime posse cernebat.* Douendo dunque il Parocho per sè stesso, se idoneo, o per coadiutore dechiarare al popolo l'Euangelio et altre cose simili pertinenti alla salute, non me par che basti quel che seguita: *E libro saltem recitet aliquid, quod ab omnibus intellectum eorum animos ad timorem Dei et proximi dilectionem possit accendere.* Per far che tutti intendano, non basta che solo si reciti dal libro. ma è ancora necessario che sia dechiarato dal Parocho od altro sostituto idoneo. Era ben costumè che nelli giorni di festa, nelle Dominiche, ed altre solennità, dopo la letione de la Sacra Scrittura, il Vescouo o altro in luogo suo faceua l'Omelia al popolo sopra quel che si era letto, come si uede nelli Sermoni de' Santi Dottori, li quali se faceuano dopo l'Euangelio per dechiaratione di quello ed istruttione del popolo et edificatione de l'anime, altrimenti potrà dire quel chi ascolta, come disse quel Santo Eunuch, il quale essendo domandato da S. Philippo: *Putas ne intelligis quæ legis?* rispose: *Quomodo possum, si non aliquis ostenderit mihi?* San Gerolamo considerando bene questo, nella epistola a Paolino scrisse queste parole degne di essere notate: *In Actibus Apostolorum Sanctus Eunuchus, imo vir (sic enim eum Scriptura cognominat), cum legeret Isaiam, interrogatus a Philippo: PUTAS NE INTELLIGIS, QUÆ LEGIS? respondit: QUOMODO POSSUM, NISI ALIQUIS ME DOCUERIT? Ego, ut de me loquar interim, nec sanctior sum hoc Eunuco, nec studiosior, qui de Æthiopia idest de extremis mundi finibus uenit ad templum, reliquit Aulam Regiam, et tantus amator Legis diuinæque scientiæ fuit, ut etiam in uehiculo sacras litteras legeret; et tamen cum librum teneret, et uerba Domini cogitatione conciperet, lingua uolueret, labiis personaret, ignorabat eum, quem in libro nesciens uenerabatur.* Quelle parole: *enitatur unusquisque nec dubitet laxare rete in uerbo Domini, et os suum aperire, quod Spiritu implebitur sapientiæ,* non piacciono per il scandalo et errore che possono generare negli animi di chi l'ascolta; non si deue mettere in quel luogo persona, la quale non sia uersata nell'interpretatione de la Sacra Scrittura, et ch' abbi letto li Padri in modo che possi essere sicuro di non errare lui, nè far errare altri. S. Gerolimo Dottor Santo, tanto lodato da Papa Gelasio, quanto se può ueder in la dist. XV, Capitolo *Sancta Romana Ecclesia*, dice di non hauere mai fidato del proprio intelletto. Le sue parole sono queste in l'epistola, che scrisse a Donnione et Rogatiano: *Fateor, mi Domnion et Rogatiane charissimi, numquam me in diuinis uoluminibus propriis uiribus credidisse, nec habuisse opinionem meam, sed ea etiam, de quibus scire me arbitrabar, interrogare me solitum; quanto magis de his, de quibus anceps eram!* Sant' Agostino nel primo libro contra Giuliano Pelagiano lauda San Gerolimo così dicendo: *Presbyter Hieronymus greco et latino insuper et hæbræo eruditus eloquio ex occidentali ad orientalem transiens Ecclesiam, in locis sanctis atque in litteris sacris usque ad decrepitam uixit ætatem; hic omnes*

uel pene omnes, qui ante illum ex utraque parte orbis de doctrina ecclesiastica scripserant, legit. Un Dottore tanto lodato da uno tale Dottore, quale fu Sant' Agostino, domandaua per non errare fidandose de la sua opinione, ed altri vorrà fidarse, credendo d'essere illuminato? Bisogna fugere ogni presuntione, ma tanto più in l'intelligentia de la Sacra Scrittura, quanto che l'errare in questo è più pernicioso. Et per questo il Santo Concilio Tridentino in la sessione quinta nel Decreto *De editione et usu Sacrorum librorum*, ha detto: *præterea ad coercenda petulantia ingenia decernit, ut nemo suæ prudentiæ innixus in rebus fidei et morum ad ædificationem doctrinæ Christianæ pertinentium, Sacram Scripturam ad suos sensus contorquens contra eum sensum, quem tenuit et tenet Sancta Mater Ecclesia, cujus est judicare de uero sensu et interpretatione Scripturarum Sanctarum, aut etiam contra unanmem consensum Patrum ipsam Scripturam Sanctam interpretari audeat, etiamsi hujusmodi interpretationes nullo unquam tempore in lucem edendæ forent.* Per queste ed altre cause son di parere, che in nissun modo se mettino quelle parole, massimamente che gli Anabattisti heretici hanno sempre nella bocca: *fidisi ognuno del Spirito Santo, che impierà la sua anima del Spirito della Sapientia.* Questi sonno inganni del Demonio, li quali hanno fatto che alcuni etiam Santi quanto alla vita loro, sono cascati in heresia. Questi di passati ragionando con Sua Santità de li buoni ordini, che Vostra Signoria Reuerendissima ogni di metteua nel gouerno et reggimento bono de la sua Chiesa, hauendo io in mano quella Nota, uolse che la leggesse, et così leggendo, come Sua Santità intese quella parte: *nec dubitet laxare rete in verbo Domini* etc., se firmò et me imposse che donesse scriuere a Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima, che non debbi lasciare far questo a persone chi non siano intelligenti di simili cose. Mando a Vostra Signoria Reuerendissima quel che ha notato di sua mano Monsignore Curtio Canonico di San Pietro sopra li quesiti dati da Monsignore Speciano. Nostro Signor Dio la conserui a laude et gloria sua. Da Roma alli XXVIII di Aprile MDLXXVI.

Sarà contenta salutare il Galasino in mio nome.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima.

Humilissimo Seruitore
il Cardinale SIRLETO.



IX.

Risposta di un anonimo circa l'ufficio dell'Arcidiacono e del Prevosto.

(Originate).

DE OFFICIO ARCHIDIACONI ET PRÆPOSITI.

Aduertendum est, jam septem annis per Episcopum ordinatum fuisse, officium Archidiaconi esse debere præsentare Ordinandos Episcopo, assistere a dextris Episcopi, Capitulum congregare, conferre beneficia collationi Capituli spectantia, primum locum tenere, et alia facere, quæ ad jurisdictionem pertinent, et esse chori præfectum.

Præpositi officium, qui secundum locum tenet: pœnitentes absoluerè, Missas solemnes impedito Episcopo cantare; in processionibus collectas cantare; assistere ad librum Episcopo; Sanctissimum Christi Corpus in die solemnitatis Corporis Christi, Episcopo absente uel impedito, deferre, et ea agere, quæ sunt ordinis.

Quæ omnia sunt obseruata et obseruanda.

Modo erit difficultas et dubium: quando Episcopus solemniter celebrat in die Purificationis Beatæ Virginis, cinerum, palmarum, quis dare debeat candelam, cineres, palmam Episcopo; an Archidiaconus assistens a dextris, an Præpositus ad librum assistens; postea, cui dabit candelas, cineres, palmas Episcopus, an Vicario Generali, an Archidiacono, an Præposito?

In Missa ad præsentiam, Præposito celebrante, quis dabit cineres Episcopo, postquam fuerint ab ipso benedictæ, et sic de candela et palma?

De nauicellæ delatione, de incensatione, et sic de singulis.

Non uidetur conuenire dignitati Archidiaconi nec Præpositi, ut post incensatum Episcopum per ipsos incensari chorus, licet in libro Pontificali hoc sit ordinatum; imo magis conuenire Episcopi dignitati, quod, is qui ipsum incensat, nullum alium incensaret.

An in Missa, quæ ad præsentiam per Canonicum decantatur, debeant incensari post Episcopum, an Diaconus et Subdiaconus, an Archidiaconus et alius assistens, et quis debeat Episcopum incensare, an Archidiaconus et alius assistens a dextris, an Præpositus, qui tunc sedet in choro in suo loco; et an prius debeat incensari Archidiaconus assistens, an Vicarius Generalis?

Et in Vesperis ad præsentiam, quis debeat incensari prius, Canonicus cum pluviali, an Vicarius et Archidiaconus?

De his omnibus certam formam et regulam expectamus a Multo Reuerendo Domino Delegato de consilio Reuerendi Magistri Cæremoniarum.

X.

Capitolo di Monsignor Speziano sopra l'apparato del Pulpito.

(Copia).

DE APPARATU PULPITORUM.

Io uidi poi il Grasso, oue uole che *suggestum siue pulpitum sit omnino nudum, nisi prœdicauerit Episcopus*; et fui col signor Cardinale Sirleto, al quale non piace in modo alcuno l'opinione del Grassi, et dice, che questa deue essere come molte altre, che ha false; perchè l'ornar de' pulpiti non si fa per rispetto del Predicatore, ma dello Euangelio che predica; nè questa distintione del Grassi si osserua negli altri parati dell'altare et del Sacerdote istesso, che dice la Messa, li quali si ueggono communi al Vescouo et al Sacerdote semplice, quanto all'onoreuolezza dei parati. Poi si uede l'uso in contrario, massime qui auanti al Papa nella sala di Costantino; et molte altre Chiese fanno il simile. È ben uero, che nella Cappella, quando predicano i Frati, il pulpito è nudo; et questo dice il medesimo Cardinale che procede, perchè in quella Cappella non si para cosa alcuna, et i muri istessi sono ignudi, come si deue ricordar bene Vostra Signoria Illustrissima. Santa Seuerina è del medesimo parere, come già scrissi, et però parmi, che si possa far poco conto del Grassi; atteso massime la consuetudine in contrario, et il fine, per il quale si fa, che è per honorare la parola di Dio benedetto.



XI.

Notizie e considerazioni di un anonimo circa il posto ed il numero dei lettori nelle Chiese di Francia.

(Copia).

DE VARIETATE LECTORILIIUM IN GALLIA.

I siti de' Lettorinj sono due ne' Vescovati et Parocchie di Francia, uno in mezzo al Coro, che riguarda per dritta linea l'altar maggiore. In questo sito si pone il Lettorino grande, bello, magnifico et ordinariamente d'ottone, done si dicono le Lettoni del Matutino, l'Introibo della Messa, il Chirie, la Gloria, il Graduale, l'Alleluja, l'Offertorio, Sanctus, Agnus Dei, et la Post communionem, l'Antifone del Vesprio, et le Dominiche ui si fa l'Acqua Santa.

L'altro sito de' Lettorinj è sopra il Coro un poco a mano stanca nell'entrare di esso Coro, che uiene ad essere per di sopra la testa di quel che sede nella prima sedia a mano stanca; in questo Lettorino si canta l'Euangelio le feste solenni, gli altri giorni poi si canta dalla banda sinistra dell'altare, come si costuma in Italia.

Il sito de' Pulpiti è ordinariamente in mezzo della naue della Chiesa, se noi riguardiamo alla lunghezza di essa, et a mano dritta appresso le colonne nell'entrare che si fa, se riguardiamo alla larghezza. In detti Pulpiti predicano i Curati colla cotta, et i Vescoui con il rocchetto, mantelletto e stola, eccetto il giorno delle Ceneri et la prima Domenica dell'Aumento, che detti Vescoui in cappa lunga con il rocchetto sotto, et sopra una cattedra posta auanti l'altare secondo l'uso antico, predicano al Clero, benchè hoggi ui uada ancora il popolo.

La causa della sopradetta diuersità si dice essere, perchè anticamente le prime prediche si faceuano al popolo, et però, come in luogo più commodo et habito conueniente da presentarsi auanti di esso, si esponeuano nel sopradetto luogo et nel sudetto habito. Le seconde prediche si esponeuano al Clero *per modum docendi*, et in latino, et però in sedia auanti l'altare, et robba lunga.

I Capitoli in Francia sono molto essenti per priuilegi dei Papi, il che ha causato, che nel uenire del Vescouo in Chiesa, i Canonici o parte di essi non lo uanno ad incontrare, ma l'aspettano in Coro, di doue s'inclinano et le fanno riuerenza. È ben uero, che molti Vescoui hanno Secretarii et altri officiali, che sono Canonici, dai quali uengono accompagnati quando entrano in Chiesa.

A tergo: Informatio Cerimoniarum ex Galia.

XII.

*Lettera del Cardinale Sirleto circa la frequente Comunione degli infermi,
e circa le collette pei poveri e pei malati.*

(Originale tutto di propria mano del Cardinale).

ILLUSTRISSIMI CARDINALIS SIRLETI SUPER FREQUENTI COMMUNIONE INFIRMORUM,
ET SUPER COLLECTIS ELEEMOSINARUM.

Ill.^{mo} et Reu.^{mo} Mons.^{re} mio Osservandissimo.

Uno delli quesiti di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima è: *An qui solent sæpius per annum Sacram Eucharistiam sumere, si ægrotent præsertim diuturniori ualetudine, optentque eo tempore frequenter, uti consueuerunt in bona ualetudine, comunicare, illis deferenda sit sæpius Sacra Eucharistia etiam in morbo ejusmodi, qui nullum mortis periculum conjunctum habet.* È cosa chiara, che a colui, il quale desidera pigliare la Sacra Eucharistia con quella preparatione che se ricerca, non se deue negare, anzi deue esser lodato et exortato che facci questo al spesso, siccome S. Basilio scriue a Cesaria patrizia questa sententia molto notabile: « il co-
» municarse ogni dì et pigliare il corpo santo di Christo nostro Signore è cosa buona
» et assai gioueuole, dicendo egli apertamente: *Qui manducat meam carnem et*
» *bibit meum sanguinem habet uitam æternam*; chi dubita dunque che l'essere
» fatto partecipe continuamente de la uita, non è altro che uiuere in molti modi?
» Noi però quattro uolte la settimana pigliamo il diuino Sacramento, la Domenica,
» la quarta feria, nella feria sexta et nel Sabbatho, et negli altri giorni, nelli quali
» si celebra festa del Signore, o memoria d'alcuno Santo. » Tutto questo scrisse Basilio Magno a Cesaria patrizia. Essendo dunque cosa tanto bona, gioueuole et santa il pigliare al spesso la Sacra Eucharistia, non uedo per qual ragione non se debbi concedere a quegli, li quali l'appetiscono, ma per infirmità et indispositione corporale non possono uenire alla Chiesa per pigliare quel Santissimo Sacramento. Questo costume di mandare la Santa Eucharistia a quelli, che non sonno presenti, è anticho, come se può uedere in Giustino martyre, il quale in la Apologia secunda, che scrisse ad Antonino Pio per difensione de' Christiani, dice che da poi che la Sacra Eucharistia era data a ciaschiduno di quelli ch' erano presenti, li Diaconi la portauano all'absenti. Et perchè non possi dire, che questo si faceua di raro, nella medesima Apologia il medesimo Giustino martire dice, che ogni giorno de Domenica se faceua questo. Le parole sonno notabili: *Die, qui solis dicitur, omnes qui in opidis uel agris morantur, unum in locum conueniunt, commentariaque Apostolorum uel Prophetarum scripta leguntur, quamdiu hora patitur; deinde ubi is, qui legit, destitit, is, qui præest, admonet et hortatur ut ea, quæ lecta sunt, bona imitemur; tum surgimus omnes ac compreca-*

dixi, uinumque et aqua offeruntur, tumque is, qui præest, eodem modo preces, gratiarumque actionem pro uirili mittit, populusque acclamat dicens: AMEN; et distributio ac participatio eorum, quæ cum gratiarum actione consecrata sunt, unicuique comunicatur, et ad eos, qui præsentibus non sunt, per Diaconos mittitur. Se uede chiaramente che se mandaua agli absenti la Sacra Eucharistia, ed è di considerare, che non dice a quelli, chi non erano presenti per questa o altra causa, *MA SIMPLICITER τοῖς οὐ παροῦσι διὰ τῶν διακόνων πέμπεται, hoc est NON PRÆSENTIBUS PER DIACONOS MITTEBATUR.* Questo costume di dare l'Eucharistia Santissima per mano di Diaconi era nel tempo di S. Lorenzo martire sotto Sixto Papa martire, come in Sant'Ambrogio se può uedere nel libro de l'Officj, doue sonno quelle parole di S. Lorenzo: *Experire certe, utrum idoneum ministrum elegeris, cui comisisti Domini Sanguinis dispensationem* etc. Ch'el mandare il Santissimo Sacramento agli absenti, quali per lunga infermità non poteuano essere presenti, è costume anticho, cel mostra il luogo sopradetto di S. Giustino martire. Che questo sia stato solito farse al spesso, ce l'insegna il medesimo Santo, dicendo che in ogni dì de Domenica si solea fare questo, *in die, inquit, solis* etc.; ch'el giorno del sole si intenda la Domenica, oltre che si proua col testimonio di molti altri scrittori, il stesso Giustino lo mostra con quel che dice appresso: *Die, inquit, solis omnes publice conuenimus; quod is primus est dies, in quo Deus tenebras et materiam cum mutasset, mundum effecit, et quod eodem die Jesus Christus Saluator noster a mortuis resurrexit. Pridie enim Saturni crucifixerunt eum, et post diem Saturni, quæ est dies solis, cum apparuisset Apostolicis et Discipulis, hæc illis TRADIDIT, illos docuit, quæ uobis considerata tradidimus.* Questa usanza tanto degna d'essere lodata et imitata di pigliare la Santissima Eucharistia ogni Domenica l'ha testificata Eusebio Cesariense nel suo commentario sopra il salmo XXI, dechiarando quel uerso: *Manducauerunt et adorauerunt omnes pingues terræ*, dice questa sentenza molto notabile: *Nunc sane per unamquamque diem resurrectionis Saluatoris, quæ Dominica appellatur, cernere licet eos, qui sancti cibi et salutaris illius Corporis participes fiunt, etc.* Ecco che Eusebio scrittore tanto anticho fa fede che nel dì della Risurrettione, cioè la domenica, li Cristiani pigliauano la Santa Comunione del Corpo del Signore, nel medesimo luogo dice che quelli che lo pigliauano, l'adorauano, poco da poi dechiarando quel uerso: *In conspectu ejus cadent omnes, qui descendunt in terram*, scriue così: *Quoniam uero necesse est, ut omne genu illi flectatur, cælestium, terrestrium et infernorum, merito subjungit: IN CONSPECTU EJUS CADENT OMNES, QUI DESCENDUNT IN TERRAM, quibus uerbis genuflectentes in Ecclesia Dei designauit, in qua flexis genibus demissa in terram fronte adorare consueuerunt.* Molti altri luoghi d'autori santi se possono allegare a questo proposito, ma questi me pare che bastino, per mostrare che non deue mancare l'Arciuescouo o Vescouo o Parocho che sia alle sue pecorelle, dico di ministrare la Sancta Eucharistia a quelli, che la domandano *seruatis seruandis*, nè penso che quel che ha la cura di questo, se possi scusare appresso Nostro Signore Dio, sapendo che il Signore descese dal Cielo in terra per darse sè stesso, et che il medesimo è sempre pronto a darse a quegli che l'appetiscono: *ATTENDITE, inquit Apostolus, UOBIS ET UNIUSO GREGI, IN QUO UOS SPIRITUS SANCTUS POSUIT EPISCOPOS REGERE ECCLESIAM DEI, QUAM ACQUISIUIT SANGUINE suo.* Se l'padrone è stato et è tanto liberale, non deue il seruo et ministro essere auaro et scarzo et parco in dispensare quel che non è suo, ma del Signore, *a quo dispensatio comissa est.* Vorrei che si seruasse quel che il medesimo Giustino martire racconta in questo modo: *Quibus copix suppetunt, ii, si uolunt, suo quisque arbitrato, quod uult, largitur; quodque colligitur, apud eum, qui præest, reponitur, isque pupillis et uiduis, iisque quos morbus-aliæ causæ inopes fecit; et iis qui*

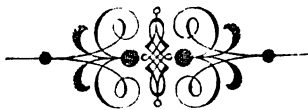
in uinculis sunt, et hospitibus, omninoque omnibus, qui in aliqua indigentia premuntur, subuenit. Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima uede quanta diligentia teneuano in mantenere le opere della charità, faceano le collette nel dì de la Domenica, come ancora nel tempo degl'Apostoli, acciochè da quello si potesse sobuenire al bisogno di pupilli, uidue, ammalati ed altri bisognosi, carcerati, peregrini et altre persone miserabili. Dico dunque che se deue mandare agli infermi et inhabili di posser uenire in Chiesa, la Sacra Eucharistia, et insieme ancora il sobuenimento, acciochè partecipando del medesimo Corpo uiuifico di Gesù Christo nostro Salvatore, possino ancora partecipare de l'alimento corporale, douendo ognuno compatire al membro, il quale è sotto un midesmo capo. Dice quel Santo martire, che tutto quello che se raccogleua, se reponeua appresso il soprastante Arceuescouo o Vescouo, acciochè si potesse sobuenire alli bisogni. Così facea S. Gregorio, così S. Leone innanci in auer cura de le collette, molto innanzi hauea fatto questo S. Paolo, il quale dice che hauendose egli et S. Pietro spartito l'officio del predicare, la cura dei poveri l'hebbero comune. Adesso me pare che questo peso se comette ad altri, li quali essendo mercenarii, la maggior parte tengono per sè, non sentendo il bisogno di poueretti. S. Gregorio dice che era tutto pieno di ansia, sollicitudine et trauaglio, quando alcuno li mandaua denari o altre elemosine per dispensare, dicendo che quella persona che haueua dato, s'era sgrauata ed aggravato lui; quanto doueriano considerare l'altri Vescoui in questa parte, come in tutte l'altre pertinenti alla cura pastorale. Tutto questo ch' ho detto, è stato non perchè Vostra Signoria Reuerendissima non facci il suo debito, ma perchè s'animi in far sempre quel che fa, sperando che 'l Signor l'habbia sempre a dare intelletto et forze di posere essere operario inconfusibile. Li mando una nota di Monsignor Curtio sopra li Capi ultimi dati da Monsignor Speciano.

Da Roma alli XII di maggio MDLXXVI.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima.

Humilissimo Seruidore
G. Cardinale SIRLETO.

A tergo: *Cardinalis Sirleti, Maii 1576, super communione frequenti infirmorum et super collectis.*



XIII.

Il Primicerio della Metropolitana di Milano fa all'Arcivescovo Carlo Borromeo diverse proposte circa la Riforma del Breviario (1).

(Originale).

1.

Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignor mio Osseruandissimo.

Corre l'ottauo anno, che s'affatichiamo intorno al Breuiario, et essendosi leuati alcuni abusi, et aggiunte diuerse cose laudabili et necessarie, et che poi non ci distrincasse et facilitasse l'officio doue bisogna, acciochè ogni uno che lo dica possi dirlo senza distrattione di mente et con maggior diuotione di mente, pareria una gran trascuragine che fra tanti non si fosse aduertito del desordine de'salmi et altre cose intricate, a' qual facilmente si può rimediare, et hauendone conferto con più Reuerendi Monsignori giuditiosi, et con il più del suo Reuerendo Capitolo, et pregato tutti, che doue fosse stato bisogno, che senza alcun rispetto arguissero secondo il lor parere, acciochè più sicuramente in una generale Congregatione si potesse proponer li presenti ricordi, pare che a tutti sia piaciuto questo ordine.

Et per non auer causà di riueder più le Rubriche, si supplica Vostra Signoria Illustrissima, che quanto prima uoglia dar ordine che si faccia una general Congregatione di persone giuditiose, degnandosi d'interuenirgli ancora lei, acciocchè si possa proporre la presente proposta, et stabilito l'ordine dell'officio et de'salmi, che di subito si mandano alla stampa, qual al giuditio de'periti hanno da esser l'ultima cosa che si stampano, oltre che siamo sicuri che tutte le Rubriche saranno reuiste, prima che la decima parte de'salmi siano stampati; però

Suppliciamo Vostra Signoria Illustrissima che non uoglia più ritardare un tanto necessario bene, acciochè cessino tanti lamenti del Clero, et fra le altre prouisioni dar la prouincia ad uno diligente, che faccia prouisione di buona carta, acciocchè non si abbia causa di dilatar tanto tempo; et basiadoli l'Illustrissime mani, humilmente me gli raccomando (2).

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima.

*Humilissimo Seruo il Primicerio
della sua Cattedrale Chiesa di Milano.*

(1) Senza data; il Dottor Dozio la ritiene del 1580 circa.

(2) Sebbene questa lettera sia stata pubblicata già dal Signor Dottor Dozio nella sua *Seconda Appendice alla prima parte del Cerimoniale Ambrosiano* (Milano 1856, Tip. Agnelli); no la riproduciamo, avendo Egli ommesso la memoria che segue, e che trouiamo scritta di carattere del medesimo Primicerio nel medesimo foglio, che è il primo di altro dei Volumi della Sezione VII dell'Archivio detto Spirituale.

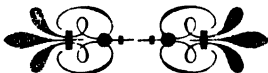
2.

Per ricordo d'alcuni è stato proposto, che si come la Santa Dominica è capo della settimana, che saria anco conuenueole che in capo del Breuiario come parte principale si mettesse l'Officio Dominicale, et che fra l'*Æterne rerum conditor* et l'himno *Benedictus es*, per fuggire l'extration di mente et perdimento di tempo, s'interponessero tutti quelli responsorj, quali seruiranno per più di dieci mesi dell'anno, con ja Decuria et soliti cantici; et perchè il cantico 32 *Attende cælum* è intricato con il *Benedictus*, et *Cantemus*, staria meglio fra il cantico di Jona *Clamavi ad Dominum*, et *Te Deum laudamus*, perchè l'Officio comincia nell'Aduento, et l'*Attende Cælum* si dice loco del *Benedictus* fin al Natale, doue seguita poi il *Te Deum laudamus*, *Benedictus*, *Cantemus*, *Benedicite* et poi *Laudate Dominum de Cælis*; chè questo salmo doue adesso si ritroua, non serue, ma impedisce di modo, che rimettendosi l'*Attende cælum* come di sopra, l'Officio Dominicale restarà districato.

Finito l'Officio Dominicale, seguitano poi le Decurie, et finita l'ultima Decuria dell'ultima settimana, doueria anche seguitar il *Cantemus* per primo Notturmo del sabbato, et per il secondo et terzo le Hore, quale non solo seruiranno per ordine di Decuria, ma anco per le Hore con le sue solite rubricette, chè troppo inconuenueole saria che l'Hore restino dietro al Vespro, et *quod pejus est*, intricate nel Vespro del lunedì, et così con questo ordine seguirà poi il Vespro Dominicale, et tutti li altri Vesperi restaranno liberi. Rimettendo però il *Confitemini* inuilupato del lunedì inante alle tre ultime Orationi di Prima, doue fa bisogno, et che sarà più comodo al sabbato, et l'*Ecce nunc benedicite Dominum* posto nel Vespro del giovedì, rimetterlo nella Compieta, quale da alcuni è stato ricordato che staria bene, che nel loco suo si rimettesse compitamente, et il *Domine exaudi orationem nostram* intricato fra il Vespro del venere et del sabbato nella sesta feria per salmo diretto, che sarà anche più comodo alle Preci dei morti per essergli più propinquo.

In questo ordine non si può opponer altro, se non che si interrompe l'ordine del numero de' Salmi. Questa è una friuolissima oppositione per apportarsi un tanto comodo et un tanto facile ordine, che ogni uno senz'altra instruttione da sè saprà dir l'Officio senza estrattione di mente et perdimento di tempo, et con assai maggior diuotione.

Fra tante Religioni non se ne trouarà una sola, che serua l'ordine de' Salmi per non incorrere in questi abusi di tanti difficili intrichi. Il Breuiario non è Salterio o Messale, et non ha di seruire al Salterio; però è giusto che se attenda al comodo pubblico, et non al nostro particolare comodo, che per esser alleuati in Chiesa, et per la longa pratica sapremo ritrouare ogni cosa che uolemo, per intricata et confusa che adesso si ritrona.



XIV.

*Lettera 16 luglio 1574 di Pietro Galesini a S. Carlo
circa l'Omiliario Ambrosiano, che allora si stava per pubblicare.*

(Originale tutto di pugno del Galesini).

Illustrissimo et Reuerendissimo Signor padrone mio Colendissimo.

L'Homiliario Ambrosiano, come ultimamente ne scriue l'Arias, è finito, et se ne scontrarà, come Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima scriue, con il Breuiario et Messale, che hora si riforma; la colpa non è di quà, che già io da principio, come ne ho la copia della lettera, gli scrissi, et gli diedi questa auuertenza et nota particolare dell'ordine degli Euangelii secondo il Breuiario, che si è riformato. Tutto però penso che sia auuenuto perchè esso Arias attribuisce molto al Preuosto Falcorino, quale non hauendogli scritto di questo cosa alcuna, ha seguito la copia, che esso Preuosto gli mandò.

Ho conferito con la Congregatione l'auuertenze, che sopra il sodetto homiliario Vostra Signoria Illustrissima e Reuerendissima ha fatto; si è concluso, che se lieua il foglio doue è l'homilia sopra quell'Euangelio, che già si diceua nella festa di Santa Veronica, et s'aggiunga l'altro, doue si ponga l'homilia sopra la Domenica, che è aggiunta di nuouo doppo l'Epiphania. Et perchè quel Euangelio nella sodetta festa corre anco nelle Litanie Ambrosiane, et si lege alla Chiesa di S. Celso, il detto Preuosto Falcorino è stato nella congregatione di parere, che non si lieui altrimenti dall'homiliario, ma nell'iscrizione doue dice: *In festo Sanctæ Veronicæ*, si toglino o scancellino queste parole, et nel luogo di quelle si dica: *In statione ad Sanctum Celsum*; ma questa sua openione non è piaciuta, perchè non saria però il sodetto Euangelio con la sua homilia posto a luogo suo, et così non si uederia l'ordine, che deue essere nell'homiliario.

Si è scritto al detto Arias, che per non diminuire l'utilità del libro, uoglia aggiungere questa homilia Ambrosiana, che già si gli è mandata, sopra la sodetta Domenica aggiunta, et leuare quell'altra di Santa Veronica; et tanto più il douerà fare, perchè uedrà che l'homilia di Sant'Ambrosio posta in quella festa parla di Santa Marta, che fusse quella donna sanata dal Signore del flusso del sangue, et consequentemente non si può accomodare a Santa Veronica. Sarebbe cosa molto disconueniente, che questa Chiesa instituta da Santo Ambrosio dicesse di Santa Veronica, quel che egli non racconta d'essa, ma di Santa Marta. Mi marauiglio, che quegli, che in Anuersa sono sopra la reuisione, non hanno auuertito questo, non potendo stare che essendo una sola donna liberata di quel male dal Signore, si intenda da questa Chiesa Ambrosiana, che fusse non solo Santa Marta, de quale scriue esso Sant'Ambrosio, ma anco Santa Veronica, per la festa et lettione che in essa si lege. Ma di questo fu fatta consideratione assai lunga da principio, et anco ne fu scritto ancora a Roma, et si come si conchiuse per molte ragioni che si leuasse dal Breuiario, così non può stare nell'homiliario.

Quanto al resto non uedo diuersità, et quando ci ne fusse qualch' una, non sarà cosa nuoua, che nell' homiliario sia altro euangelio, di quello che è nel Messale. Vostra Signoria Illustrissima uedrà nell' homiliario antico Romano fatto d'Alcuino diuersi Euangeli, alcuni dico, da quelli che oggi sono nel Messale Romano. Spero che il sodetto homiliario si spacciarà, auanti che uenghi fuori il Messale Ambrosiano che si riforma, et bisognerà ristamparlo; et se in qualche cosa, che forse sarà nessuna, fuori di quelle doe, che Vostra Signoria Illustrissima ha notate, sarà differente dal Messale, si potrà senza pregiudicio alcuno accommodare.

La posta passata inuiai la mia prefazione a esso Arias, quale scriue che non gli mancaua altro per dare fuori l' homiliario; non so si aspettarà, che arriui, mostrando egli desiderio di darlo fuori quanto prima. La prefazione è tutta dell' antichità di questa Chiesa Ambrosiana, et piena di molte belle et pie cose, *quæ erutæ sunt ex omni antiquitatis ecclesiasticæ memoria*. In somma è come un commentario et breue historia della nobiltà di questa Chiesa; quale, per esser stata auanti per alcuni anni in un certo modo quasi derelitta, ricercaua questa poca fatica che hora ho fatto in occasione di questo homiliario. Alle uolte ho hauto occasione di scriuere in essa qualche cosa di Vostra Signoria Illustrissima; l'ho fatto modestamente, per lasciare essemplio, che i posteri uedano d'una perpetua occupatione et sollicitudine nel gouerno santo Pastorale.

Monsignore Jacobello mandarà a Vostra Signoria Illustrissima le doe Scritture, una del Salterio, l'altra per i datieri. Io già l'ho uiste con lui.

Le congregazioni hora si fanno, et se prima si sono tralasciate, la colpa non è stata la mia, che nell'essere sollicito cedo solamente a Vostra Signoria Illustrissima, che auanza ogniuno. Ultimamente mi aueuano anco tolto la stanza di Monsignore Primicerio, senza che loro ne haessero bisogno.

Mi piace quel che Vostra Signoria Illustrissima me dice, intorno alla mia risposta sopra il primo capo delle difficoltà mosse nel Breuiario di Santa Barbara; intendo però che è piaciuta al Signor Duca; ma per soddisfare a Vostra Signoria Illustrissima et a me stesso, un'altra uolta, si bisognerà, non mancarò supplire di quel che io hauesse mancato hora.

Non uoglio restare di dire a Vostra Signoria Illustrissima che nel riuedere hora, nell'occasione di fare questa prefazione all' homiliario, più diligentemente le cose di Santo Ambrosio, ho trouato che fu ordinato et consecrato Vescouo di questa Chiesa del 74, dico del 374; hauendo dunque lei secondo il decreto del terzo Concilio suo Prouinciale a celebrare ogni anno la sua consecratione, mi rallegro che scontri con l'ordinatione di Santo Ambrosio non solo nel giorno istesso, ma anco nell'anno, cominciandola Lei a celebrarla questo anno, che è parimente del 74, oltre a mille et cinque cento.

Ogni dì nascono dubbii sopra queste rubriche, nè si possono risolvere se non con l'autorità di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima, a quale non uolendo per hora dire altro, bacio humilissimamente le mani, et pregogli continuamente da Dio benedetto sanità, acciò si adopri, come santamente fa, a beneficio della sua Chiesa. Di Milano il dì 16 di Luglio 1574.

Di Vostra Signoria Illustrissima e Reuerendissima

Perpetuo et deuotissimo Seruitore
PIETRO GALESI.

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Padrone colendissimo, Monsignore il Cardinale Borromeo.*

XV.

Pietro Galesini, il 27 agosto 1574, scrive a S. Carlo circa la Riforma del Breuiario e del Rituale delle Litanie, l'utilità dell'annuo Sinodo Diocesano, la Pastorale per l'anno santo e i Pellegrinaggi divoti.

(Originale tutto di pugno del Galesini).

Illustrissimo et Reuerendissimo Signor Padrone mio Colendissimo.

Sebene Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima sia per tornare presto a Milano, nondimeno ho uoluto con la presente dargli raguaglio d'alcune cose, acciò alla uenuta sua gli possa dare resolutione.

Le Rubriche del Breuiario sono spedite; quanto alla congregatione restano solo tre o quattro dubbii, quali Vostra Signoria Illustrissima risolverà; nel resto mi pareno assai chiare, et che abbraccino bene tutto il rito dell'ufficio.

È finita anche la reuisione del libro delle Litanie, quale inuero dopo tanto tempo che l'Arciuescouo Nardino, quello che fu Cardinale et fece il Collegio Nardino a Roma, procurò di riformarlo, haueua bisogno di questa reuisione, quale è stata fatta diligentemente, et si è migliorato in molti luoghi. Ci cascano doi dubbii, che s'hanno a risolvere con l'autorità di Vostra Signoria Illustrissima.

Se in questo libretto delle Litanie uolessimo, come disegnauamo, abbracciare tutte le processioni che anticamente erano in uso di questa Chiesa, come le uedrà nel foglio che gli mando incluso, riesceria il uolume assai grande; però la congregatione è di parere, quando piaccia a Vostra Signoria Illustrissima, che si stampi appartatamente, come è solito, il sodetto libretto delle Litanie triduane et del giorno di S. Marco, quale seruirà al Clero et anco al popolo; et l'altro poi che sarà dell'altre processioni, sia stampato appartato da quello, hauendo a seruire solamente al Clero (1).

È uenuto d'Anuersa il compimento dell'Homiliario Ambrosiano, l'ho fatto ligare, et darolo a Vostra Signoria Illustrissima al suo ritorno.

So bene che Ella sa di quanta utilità et frutto sia stato sempre al gouerno delle Chiese il fare, come è instituto degli Apostoli, ogni anno il Sinodo Diocesano, et per il contrario di quanto danno il non farlo; con tutto ciò gli uoglio dire un particolare, quale è di consideratione, che già i Sommi Pontefici Romani, quando spediuan un Legato in Francia, o in Germania, o in altra prouincia, fra l'altre commissioni che gli dauano, la principale era che nel tempo della sua Legatione procurasse, che ogni anno i Vescoui di quella prouincia, oue era mandato Legato, facessero i suoi Sinodi, et che ne dassero conto, come si uede nelle Epistole di Iuone, et dalla Legatione del Cardinale di Cusa in Germania. Mentre che durò questo buono uso, la Germania si conseruò nell'obedienza della Sedia Apostolica et in una disciplina di santissima religione, et così l'altre prouincie. Ho detto questo

(1) Fin qui solamente l'ha pubblicata il Dozio nella seconda Appendice retro accennata.

a fine che Vostra Signoria Illustrissima non lasci mai di fare ogni anno il suo Sinodo Diocesano, et tanto più quest'anno, che è come la uigilia dell'anno santo. Mi pare che facendolo, debba fra le altre cose fare una constitutione *de peregrinatione Clericorum*, della quale gli ne mando in foglio alcuni capi, presi da canoni antichi et da padri, acciò li possa considerare.

La lettera pastorale di Vostra Signoria Illustrissima sopra l' anno santo sarà di frutto alla sua diocesi et all' altre per l' esempio, et saria bene di spedirla quanto prima. Et perchè in essa ci casca necessariamente il luogo *de peregrinatione*, gli mando alcune cose raccolte in questo proposito. Nè uoglio restare de dirgli, che quella institutione delle quattro, sette et noue Chiese di Roma, che se uisitano l' anno santo, mira alla passione di Nostro Signore Giesù Christo, che tante uolte fu menato mò a Herode, mò a Pilato, come bene considera l' Ecchio in una sua homilia. Però, se gli pare, potrà anco nella sua lettera hauere consideratione a questa parte.

Il Padre Loarte è qui in Milano a San Fidele, et mi ha mostrato un librettino che ha fatto *de peregrinatione*, et tratta questi capi: primieramente come la uita nostra è una perpetua peregrinatione spirituale, di poi uiene all' uso delle peregrinationi corporali, inoltre mostra il modo et ordine con che si deuono fare; finalmente riprende l'abusi, con che hoggi d'alcuni si fanno, et ui aggiunge le meditationi spirituali et essercitii d' orationi, con quali si deuono fare. Vorebbe questo Padre dare in luce hora questo libretto; gli ho detto che lo trattenga un pochetto più, essendochè in qualche luogo habbia bisogno, come anche egli confessa, d'essere ornato et uestito di qualche cosa di più, et già gli ho dato un libro, acciochè se ne serua in questo proposito.

Ha fatto anco ultimamente il medemo Padre un trattato di sette meditazioni accomodate alle sette ore canonice, quale mi ha dato che io mandi a Vostra Signoria Illustrissima; così fo con questa.

Ai giorni passati M. Siluio Antoniani mi scrisse da parte dell' Illustrissimo Sirleti, che io gli mandasse qualche nota de' libri che fussero da prohibire, o altri ricordi; ne ho fatto nota d'alcuni et la mando a Vostra Signoria Illustrissima, senza saputa della quale non l'ho uoluta mandare; et con questo humilissimamente bacio le mani a Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima, et prego il Signore che la conserui sana.

Di Milano il 27 d' agosto 1574.

Perpetuo et deuotissimo Seruitore
PIETRO GALESINI.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo signor mio Padrone colendissimo, Monsignore il Cardinale Borromeo.*



XVI.

Decreto (1) di Monsignor Vicario Generale di S. Carlo allo scopo che il Clero si uniformi al nuovo Salterio in salmeggiare e nell'officiare.

(Minuta Originale).

FEDERICO JACOBELLO ETC. DELL'ILLUSTRISSIMO ET REUERENDISSIMO MONSIGNOR
CARDINALE BORROMEO ARCIVESCOVO DI MILANO VICARIO ETC.

Volendo Monsignor Illustrissimo Cardinale Arcivescouo di Milano, che in tutte le Chiese della Città et Diocesi sua, oue s'officia secondo il rito Ambrosiano, si serui uniforme regola, rito et istituto nell'officiare, conforme a' sacri canoni, et decreti particolarmente sopra di ciò da sua Signoria Illustrissima fatti, et hauendo di questo a noi data particolare commissione, acciò così s'eseguisca; per tanto hauendo noi inteso, che nel salmeggiare, dire l'epistole alle hore et nell'ordine del officio non si serua uniformità, et che alcuni non usano, et altri pochi usano il Salterio ultimamente emendato, reuisto et pubblicato per ordine di sua Signoria Illustrissima, d'onde nasce discordanza et dissonanza di parole nel salmo et canto, et altre disconuenienze; alle quali volendo prouedere per authorità et commissione dataci, come disopra, da sua Signoria Illustrissima, per tenore della presente ammoniamo et comandiamo a tutti uoi Arcipreti, Archidiaconi, Preuosti, Primicerii, et a uoi Canonici et altri ufficiali tutti, et ciascun di uoi, che debbiat dopo la presentatione di questa, uniformemente, secondo il rito del Salterio nuouo, ultimamente reuisto et pubblicato per ordine di sua Signoria Illustrissima et Reuerendissima, salmeggiare, dire l'epistole alle hore, officiare et usare il rito prescritto in esso Salterio, sotto pena della priuatione de' frutti, della residenza et altre ad arbitrio di sua Signoria Illustrissima.



(1) Senza data.

XVII.

Indice delle Litanie e Processioni diverse.

(Originale).

DE LIBRO LITANIARUM SEU PROCESSIONUM.

Litaniæ triduanæ solennes.

Litaniæ die S. Marci.

Processio Corporis Christi.

Processio ad S. Ambrosium, vesperi in vigiliis et mane.

Processio in festo SS. Gervasii et Protasii ad S. Ambrosium.

Processio ad S. Stephanum in festo. ●

Processio ad S. Barnabam.

Processio die festo Purificationis.

Processio in die festo Annuntiationis B. Mariæ Virginis.

Processiones in Jubileo et Indulgentiis.

Processiones	{	ad pluuiam petendam.
		ad serenitatem.
		ad gratiarum actiones.
		ad pacem.
		tempore belli.
		tempore pestis, uel alterius morbi aut afflictionis.
		pro uictoria.

Processio in recipiendo Archiepiscopo nuper creato.

Processio in recipiendo Legato.

Processio in recipiendo Rege aut Principe.

Processio in recipiendo Archiepiscopo visitante Parochiam.

Processio in festo patroni Ecclesiæ.

Processio in anniuersariis.

Processio die primo Quadragesimæ.

Processio in Dominica Palmarum.

Processio in die Dedicationis.



XVIII.

Indice dei divoti Pellegrinaggi fatti da alcuni Santi dell' Antico e Nuovo Testamento, e pensieri di alcuni Santi sopra i divoti Pellegrinaggi.

(Originale autografo del Galesini).

PEREGRINATIONES SANCTORUM PATRUM UETERIS ET NOVI TESTAMENTI

1. Peregrinationum cultus patribus ueteris Testamenti cordi admodum fuit, præsertim cum in singulos annos ter, jussu Divino, Hierosolymam illos convenire oporteret. *Exod. 34, et II, Paral. 8.*
2. Peregrinatio Abrahæ.
3. Peregrinatio Rebeckæ ad Altare, quod Abraham construxerat. *Gen. 23.*
4. Peregrinatio Absalon in Hebron. *II, Reg. 15.*
5. Peregrinatio Magorum ab Oriente in Hierusalem. *Mat. 3.*
6. Peregrinatio Beatæ Mariæ Virginis et Joseph sponsi in Hierusalem. *Luc. 2.*
7. Peregrinatio Sancti Ignatii Hierosolymam.
8. Peregrinatio Sanctæ Helenæ Hierosolymam. *S. Ambros. Lib. 12, cap. 15.*
9. Peregrinatio Eudoxiæ Augustæ Hierosolymam. *(Ibi).*
10. Origenes voto se obstrinxit, ut inuiseret limina Petri Apostoli; cujus voti illum compotem factum esse scribit Eusebius, *lib. 6, cap. 9.*
11. Chrysostomus admirabili desiderio tenebatur peregrinandi Romam ad limina Apostolorum. *Hom. in Act. Apost. cap. 28; in Ep. ad Eph. c. 4. in ea uerba: EGO VINCTUS IN DOMINO. — Hom. 3 de patientia Job. in scr. de Juuentino et Maximo martyribus.*
12. Ad limina Apostolorum Petri et Pauli fideles... (1) terrarum orbe concurrabant. *Nicolaus papa I in ep. ad Mich. Imp.*
13. S. Cletus Pontifex et Martyr maxime commendat peregrinationem ad limina Apostolorum, eamque præfert duorum annorum jejuniis. *Mart. Pol.*
14. Frequentissimæ in urbem Romam peregrinationes ad Apostolorum corpora fuerunt, ut intelligi licet ex epistola S. Augustini ad Madaurenses, et ex Joanne Chrysostomo.
15. Carolus Magnus Imperator peregrinationis causa quater Romam ad limina Apostolorum profectus est.
16. Reges Angliæ toties peregrinati Romam.

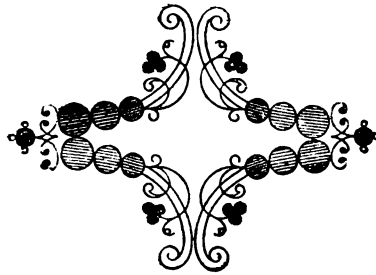
(1) Qui il foglio è mutilato.

17. Cujus rei causa fiant peregrinationes?	{ ad excitandam imitationem; et ut ex locorum admonitione major affectus exurgat ad excitandam charitatem; et ut in illis, quos imitari possumus, et in illo, quo adjuuante possumus, orationibus adjuuemur.	Aug. Lib. 20 contra Faustum cap. 20.

Qui uisitando martyrum sepulcra, carnis illecebris indulgent et dissolutionibus uacant, contra eos Augustinus *lib. 20 contra Faustum, cap. 2*, et Ambrosius *de Helia*.

Quemadmodum peregrinationes agendæ, *Conc. Cabil. 2, cap. 43; Mogunt. cap. 44*.

S. Augustinus *ep. 137* hortatur duos Sacris initiatos, ut peregrinando uisitent corpus Sancti Felicis Nolani.



XIX.

Regole proposte dal Galesino pei pellegrinaggi degli Ecclesiastici.

(Originale autografo).

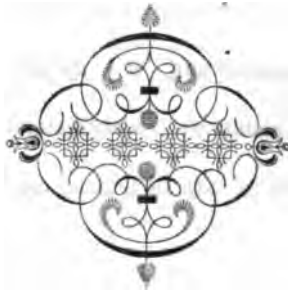
DE PEREGRINATIONE CLERICORUM.

1. Che nessuno Chierico può andare in pellegrinaggio senza lettere dimissorie o testimoniali del suo Vescovo. *C. non oportet, dist. 5 de Consecr. c. 41, 42. — Conc. Laod., cap. 16. — Conc. Salegust.*
2. Che auanti che il Chierico o Sacerdote parta per pellegrinare, se confessi et comunichi. *Concil. Cabil. II, cap. 45.*
3. Che parimente, auanti che parta, per seruigio della sua Chiesa proueda d'un sustituto da approuarsi dall' Arciuescouo.
4. Che per inuentario conegni al medemo sustituto i libri de i battizzati, chresimati, de i matrimonii et altre scritture pertinenti a quella Chiesa (1), et paramenti, et tutta la suppellettile della Sacristia.
5. Che dia in scritto all' Arciuescouo, o a chi deputarà, tutto il stato della sua Chiesa.
6. Che parimente auuisi al detto Arciuescouo de i compagni, con quali uuele andare in pellegrinaggio; i nomi de i quali si pongono nella dimissoria.
7. Che auuisi della peregrinatione, si è paroco, il suo popolo; si è Chierico, i suoi parenti; et anco particolarmente i suoi creditori.
8. Che usi per uiaggio habito conueniente, di maniera che si conosca essere Chierico.
9. Che porti continuamente la chierica decante.
10. Che non uadi nè in barche, nè in cocchii o carrette, doue siano donne, hebrei o soldati.
11. Che nel uiaggio, per alleuiare il fastidio, i Chierici o Sacerdoti se delettino di ragionamenti spirituali, fuggendo burle et altre fauole del mondo.
12. Che la sera, arriuati che siano al diuersorio, oltre l'officio, dichino insieme le Litanie et il Salmo *Miserere* appropriato a questo peregrinaggio per il Giubileo.
13. Che alla tauola diano esempio di sobrietà et di temperanza, come conuiene al stato clericale.
14. Che ogni giorno nel uiaggio, si è possibile, quelli che sono sacerdoti dichino Messa, et i chierici l'odano.
15. Che per causa del uiaggio non lascino in uerun muodo l'officio nè i digiuni, ai quali sono tenuti, anzi essortarli a digiunare ogni uenerdi.

(1) Sarebbe bella cosa che questo si osservasse anche al di d'oggi, ogni qualvolta un Paroco deve lasciare per qualche lasso di tempo la sua residenza; ma non si ommettesse poi mai allorchè ad un Paroco succede un Vicario, ed a questi un nuovo Paroco. Conosciamo gravissimi inconvenienti originati dalla trascuranza di tale precauzione.

16. Che la sera, quando arriuanò a qualche luoco, uisitino prima la Chiesa d'esso luoco, che uadino al diuersorio.
17. Che la conuersatione loro, sì nell'andare come nel tornare, sia tale che i laici piglino essemplio dalla deuotione loro, facendo orationi continue, eleemosine, digiuni, uisitando spedali, et emendando la uita et i costumi.
18. Che nessuno Chierico possi mendicare nel uiaggio, se non per obbligo di uoto et con licenza.
19. Che subito arriuati al luogo destinato se confessino et communicchino, et seruino sopra di ciò i decreti prouinciali.
20. Che ritornati dal pellegrinaggio se presentino con le sue lettere dimissorie all'Arciuescouo, et dia informatione del suo santo peregrinaggio.

▲ tergo: *Capita constitutionis de Peregrinatione Clericorum.*



XX.

Memorie del Galesino circa il rito delle oblazioni, la riconciliazione delle Chiese e Cimiteri, e l'amministrazione del Santo Battesimo.

(La prima è originale autografa).

1.

RITUS ACCIPIENDI OBLATIONES A POPULO.

DE POLLUTIONE ET RECONCILIATIONE ECCLESIAE ET COEMETERII.

CONSUETUDO ECCLESIAE MEDIOLANENSIS RECONCILIANDI ECCLESIAM NON POLLUTAM
SED OFFENSAM SOLUM RIXA UIOLENTA.

Sacerdos qui sacrum facit, a populo oblationem stans accipit; idque ad distinctionem Episcopi, et a simili item; sicut enim ad altare stans prædicat, ita stando oblationem accipit; ac præterea ex usu. Aperto item capite accipit.

Populus offerens non manum Sacerdotis, sed crucem manipulo intextam osculatur. *Ex Concilio.*

Cœmeterium cum Ecclesia conjunctum, si uiolatum, pollutum est, reconciliatur absque Ecclesiæ reconciliatione.

Ecclesia non consecrata, si polluta est, reconciliatur simpliciter benedictione. *Abbas in cap. sin. de cons.*

Ecclesia, licet polluta non sit ex rixa uiolentaue manu, reconciliatur tamen ubi est consuetudo, ut Mediolani.

A tergo: *Dubia de Ritis.*

2.

CONSIDERATIONES SUPER RITU MINISTRANDI SACRUM BAPTISMUM.

Quærat de titulo libri.

Videatur num dicendum *ad catechizandum* an *ad faciendum catechumenum*; *Exuffla super sal*, an *exufflatio* ex ritu.

Videatur de formula exorcizandi sal.

An preces adhibendæ ante et post exorcismum.

An illa uerba post exorcismum: *Pax et benedictio* etc.

Rubricæ an imperfectæ.

Quærat de formula abrenunciationis; an secunda uel tertia persona concipienda sit.

Epheta etc. ut tangerentur nares dicendo: *in odorem suauitatis*.

An antiqua sint illa uerba: *meretur a parentibus*, et an relinquenda.

An replicanda illa uerba: *Ego te linio oleo salutis*.

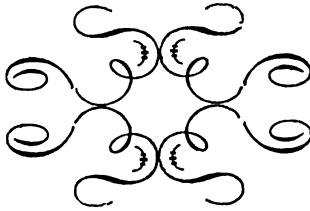
Tollatur uersus responsorii in fine orationis Dominicæ et Symboli.

De exorcismo Sancti Ambrosii.

Considerentur rubricæ, et quæ rubricis addenda sint in singulis partibus.

De ordine.

A tergo: *Dubia proposita pro Rituali*.



XXI.

*Lettera a S. Carlo (1) circa l'Antifona Omnes Patriarchæ etc. che si canta nei
Secondi Vespri della Epifania, subito dopo il Lucernario.*

DE ANTIPHONA IN CHORO IN VESPERO EPIPHANÆ.

A nonnullis mihi relatum est quod Illustrissima et Reuerendissima Dominatio tua decreuit hanc antiphonam ad aliarum formam reducere, ita ut semel tantum et sine exaltatione uel manus depressione cantetur, tamquam quod hujusmodi careant mysterio et auctoritate. Certus enim sum quod Dominatio tua nihil tolit, nihilque augere solet, nisi maxima præhabita consideratione et graui consilio accepto; propterea non arrogans uideri arbitror, si hæc pauca, quæ a maioribus didici, audiui et uidi, partimque etiam ex debili studio meo acquisiui, Dominationi tuæ transmittito.

Tenor autem antiphonæ talis est:

Omnes patriarchæ præconati sunt te,

Et omnes prophetæ annuntiauerunt te;

Pastoribus angeli ostenderunt te;

Cæli per stellam declarauerunt te;

Et omnes Iusti cum gaudio susceperunt te. — Clausula concludens.

Per ista quatuor mysteria Christus a iustis
fuit susceptus et ideo quater cantatur.

Ideo Illustrissima et Reuerendissima Dominatio tua uideat antiphonam hanc, quæ a quatuor ordinibus decantatur, continere in se quatuor publicationes Christi; postremo acceptatio Christi facta a iustis.

Ordo autem cantandi hanc antiphonam talis est, scilicet minus rite seruatur, licet pluries reclamauerim; tamen nonnulli, quibus non sapit ista seges, semper obaudierunt; ordo autem talis est:

Primo cantatur a minori Primicerio et Lectoribus in chorona constituti uersus altare, et cum peruenerint ad ultimam clausulam: *Et omnes iusti cum gaudio susceperunt te*, tunc ipsi cantantes genua flectunt, caput inclinant et manus jungunt. Et per hos lectores patriarchæ denotantur, qui Christum proclamauerunt; nam etiam sunt Ecclesiæ antiquiores et spe conspicui (2).

Secundo cantatur a Mazaconiis seu magistris scholarum, stantibus ad eorum stadia, seruato ordine prout dictum est ut supra de lectoribus. Et per eos denotantur prophetæ, qui Christum annuntiauerunt, tamquam spe longanimes (3).

Tertio cantatur a majori Primicerio et Clero centum ferularum, stantibus in loco eminentiori, seruato ordine prout supra. Per Primicerium denotantur angelus, qui

(1) Senza firma e senza data, ma che pur ci sembra manoscritto originale.

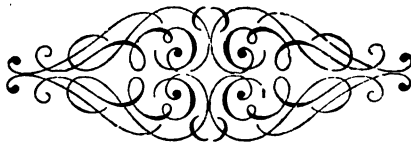
(2) Dunque i Canonici Lettori costituiscono, tra il Clero Metropolitano, l'ordine di più antica istituzione.

(3) Diffatti i Mazzaconi lasciano ai Lettori la precedenza.

pastoribus Christum annuntiavit, et per centum sacerdotes denotantur pastores; nam et ipsi sunt pastores et animarum curatores (1).

Quarto et ultimo cantatur per Archiepiscopum et Prælatos et Ordinarios tantum, stantes in modum choronæ prope ac renibus altari et facie conuersis, sequentibus omnibus suprascriptis ad expletionem et extensionem choronæ; et cum peruenerint ad ultimam clausulam: *et omnes Iusti cum gaudio susceperunt te*, tunc omnes uersa facie ad altare ac genuflexi in simul cantant hanc clausulam, stantibus semper ambobus subdiaconibus in medio coronæ cum candelabris et luminaribus accensis; qua autem finita, intonatoque hymno, omnes recedunt ad eorum stadia, et subdiaconi ad sacrarium; Archiepiscopus exiit planeta et induitur pluuiiali usque ad ultimum; de qua planeta aliàs sumus dicturi, si Deus dederit.

Circa exaltationem et manus depressionem maiores nostri dixerunt quod Diuus Ambrosius, dum esset in Atteniensi studio, hæc a Græcis didicit, quorum moribus Ecclesiam suam instruxit, ut notorium est (2).



(1) Vedi circa il *Clero delle Cento ferule* la nota relativa in fine del Volume.

(2) Nelle Note in fine del Volume veggasi il modo, con cui fu stabilito che si cantasse questa antifona, e il rito con cui si canta attualmente.

XXII.

*Notizie e considerazioni di confronto circa la Quaresima di rito Romano
e quella di Rito Ambrosiano.*

(Originali).

1.

TRACTATUS DE QUADRAGESIMA ROMANA ET AMBROSIANA.

Per hæc scripta clare patebit quod Quadragesima, quam seruant Mediolanenses per sex ebdomadas tantum, tempore beati Ambrosii generaliter per totum orbem christianum usque ad tempora sancti Gregorii papæ seruabatur.

Quarta distinctione, et est textus beati Ambrosii in hoc sermonum suorum.

Quadragesima sex septimanas habet: cui addidit Thelosphorus septimam ebdomadam, et uocatum est hoc tempus Quinquagessimæ. Istæ Thelosphorus, ut patet in capite præcedenti, hoc jejunium Quinquagessimæ solum indixit clericis, non laycis. Et sic patet esprime quod tunc Quadragesimæ solummodo habebat sex ebdomadas, sicut hodie seruat Ecclesia Mediolanensis.

Post multos postea annos prope centum nonaginta sanctus Gregorius, ut habemus de con. di. 5, addidit priori Quadragesimæ illos quatuor dies, sed Mediolanenses secuti sunt semper priorem Quadragesimam sancti Ambrosii, et ita hodie seruamus.

Ordinatio sancti Gregorii talis fuit: « Quadragesimæ obseruatione est obseruandum, ut jejunium sit præter dies dominicos, qui de abstinentia subtracti sunt, » quia ipsi dies decimæ sunt anni. »

A prima igitur Dominica Quadragesimæ usque in Pascha Domini sex ebdomadæ computantur, quarum uidelicet dies quadragintaduo sunt, ex quibus dum sex dominici abstinentiæ subtrahuntur, non plus in abstinentia quam dies triginta sex remanent; uerbi gratia si per 366 dies annus uoluitur, deinde per trigintasex dies jejunando affligimur, ... anni decimas Deo damus. Sed ut sacer numerus quadraginta dierum adimpleatur, quem Saluator noster sacro jejunio consecrauerat, quatuor dies prioris ebdomadæ ad supplementum quadraginta dierum tollantur. Nisi istos quatuor dies adjunxerimus, quadraginta dies in abstinentia non habemus.

Videmus ergo ex præmissis, quod Quadragesimæ, quam hodie seruat ciuitas Mediolanensis, fuit generalis omnibus Ecclesiis, sed sanctus Gregorius postea illos quatuor dies addidit, quod non admiserunt Mediolanenses, sequentes ritum et traditionem sancti Ambrosii.

Nunc restat ostendere quid facturi sint forenses et alienigenæ, qui sunt Mediolani tempore hoc initii Quadragesimæ ex honesta causa, non in fraudem ut euitent jejunium et diutius comedant carnes: an seruabunt consuetudinem ciuitatis Mediolani, an Quadragesimam generalem.

Super hoc adest textus beati Augustini XII de illa in hæc uerba, uidelicet: *Mater mea Mediolanum me sequuta inuenit Ecclesiam sabbato non jejunantem; cæpit fluctuare quid ageret. Tunc ego consului beatissimæ memoriæ beatum Ambrosium Episcopum. At ille ait:*

Cum Romam venio, Sabbato jejuno; cum Mediolani sum, non jejuno; sic et tu, ad quam forte Ecclesiam veneris, ejus morem serua, si cui non uis esse scandalum, nec quemquam tibi.

Hoc cum matri renuntiassem, libenter amplexata est.

2.

An dominica, quæ ritu Ambrosiano in capite Quadragesimæ dicitur, numeranda sit in diebus quadragesimalibus?

Numeranda omnino est; idque constat:

1. Ex sermone IV Sancti Ambrosii, qui in ea ipsa Dominica habitus est; ut cognosci potest ex sermone proxime sequenti. In illo autem sermone ille disserens de Quadragesima, *Cujus, inquit, initium hodie curamus.*
2. Ex Micrologo Cap. 24, in quo dicitur, quod hæc Dominica proprie initium Quadragesimæ dicitur: « Hoc autem initium Quadragesimæ non a capite jejunii, sed » a subsequenti Dominica est computatum; nam quamvis a capite jejunii pro » quodam complemento Quadragesimalis abstinentiæ incipiamus, a subsequenti » tamen Dominica juxta assertionem S. Ambrosii et S. Augustini et aliorum » Sanctorum Patrum Quadragesimam proprie exordimur. »
3. Ex Canone Telesphori, C. *Quadragesima*, dist. 4. In quo Canone cautum est, quod Quadragesima sex hebdomadis constat. Hebdomada autem initium sumit a die Dominica; ideo dies Lunæ dicitur feria secunda, quia prima est dies ipse Dominicus. Alioqui nisi numeretur in Quadragesima hæc Dominica, de qua agitur, ut numerus sex hebdomadarum plenus sit, sumendus esset dies Paschæ.
4. Ex antiquo instituto et ritu Ecclesiæ Romanæ; in qua ante beati Gregorii tempora initium fiebat Quadragesimæ ab hac ipsa Dominica, ut ex illius constitutione patet; qua quatuor dies Quadragesimæ, feriam scilicet quartam, quæ dicitur in capite Jejunii, quintam, sextam et Sabbatum ille addidit.
5. Ex Canone *Quadragesima* de consec. Dist. 5, ubi dicitur: A prima ergo Dominica Quadragesimæ, usque in Pascha, sex hebdomadæ computantur.
6. Ex instituto matris Ecclesiæ, quæ temporum solemnitates inchoat perpetuo a Dominica; ut Dominica in Aduentu, Dominica in Septuagesima, in Sexagesima; sic Dominica in Quadragesima.
7. Ex libris breuiariis antiquis hujus Ecclesiæ Mediolanensis, in quibus omnibus hæc Dominica appellatur in capite Quadragesimæ, ut patet ex formula locutionis, sicut dicitur, more Romano: feria quarta in capite Jejunii quadragesimalis.
8. Ex Beroldo, qui dicit aperte: *Dominica incipit Quadragesima.*
9. Ex constitutione Othonis Archiepiscopi, in qua ea Dominica appellatur: *Dominica prima Quadragesimæ.*
10. Ex Euangelio, quod in ea Dominica legitur, de jejunio quadragesimali Domini.
11. Ex Antiphonis, Responsoriis et tota diuini officii, quod eo die agitur, ratione.

A tergo: *Super dubio Dominicæ in capite Quadragesimæ.*

XXIII.

*Se i Monaci di Morimondo potevano od anche dovevano officiare
col Rito Ambrosiano.*

(Originale).

Proscritta. Parlai al Signor Cardinale Morone, doppo che gli hebbi dato la lettera di Vostra Signoria Illustrissima, per la cosa delli frati di Morimondo, et in effetto il Cardinale desidera ch'ella habbi il suo intento; ma ho opinione che quelli frati non la possino compiacere senza peccato, poichè non possono lasciare nè officio, nè Messa, nè altra cosa della loro Regola senza licenza del Papa. Et se bene io gli replicai della consuetudine antiquissima di cotesta Chiesa et Diocese di celebrare all'Ambrosiana, massime nelle Parochie, osservata etiam da molti altri Religiosi, non uolse però risolvere cosa alcuna, mostrando di starne con molto dubio, et uolse ch'io ne dimandassi il parere del Padre Toledo, dal quale andai, et gli narrai il fatto con quelle ragioni che mi parvero migliori per cotesta Chiesa, et n'ebbi questa resolutione che a me sodisfece, cioè, che si attendesse alla consuetudine particolare di Morimondo, et non delle altre parochie della Diocese. Che se in Morimondo da quel frate ch'ha fatto la cura, non si è accostumato di officiare all'Ambrosiana, ha egli opinione che hora non possino li frati mutar rito etiam che uoglino, senza espressa licenza di Sua Santità. Ma se sin hora quiui si è seruato il rito Ambrosiano, devono continuare.

Vostra Signoria Illustrissima, se uole, si può ualere dell'autorità che le dà il Concilio, et metter in quel luoco un Prete secolare per Vicario perpetuo, che a questo modo cessarà ogni dubio; et non osta la Bolla di Pio Quinto *sanctæ memoriæ* allegatami dal signor Cardinale Alciato, ch'è nel Bollario a folio 70 stampato ultimamente; perchè Gregorio l' ha riuocata in spetie l'anno passato insieme con quella delli Mendicanti, et estensione alli altri Monaci. Questo rimedio piace et al Signor Cardinale Morone, il qual dice che la Regola delli Cisterciensi uieta alli suoi monaci di poter esercitar cura d'anime; piacque ancora al Signor Cardinale Alciato, come gli ricordai, la reuocatione di quella bolla.

A tergo: Auertimento del rito da osservarsi dai Monaci di Miramondo nel celebrare la Santissima Messa.



XXIV.

Delle cerimonie da osservarsi dal celebrante la Messa alla presenza del Vescovo o del Pontefice.

(Originali).

DUO INDICES COEREMONIARUM SERUANDARUM IN MISSA PRIUATA
CORAM EPISCOPO UEL PONTIFICE.

1.

Coram Episcopo. Index primus.

Annotazioni da essere osservate nella Messa privata alla presenza del Vescovo,

Ogni uolta che occorerà al celebrante passar auante il Vescouo, uoliatosi uerso a quello gli farà la genuflessione.

Il medemo osseruarano ancora li ministri ogni uolta che passerano inanzi al Vescouo et all'Altare doue si celebra, osseruando questo modo, cioè: se passerano inanzi al Vescouo prima che all'altare, a quello prima farano riuerenza et puoi al l'altare; et se prima passerano innanzi all'altare, a quello prima farano riuerenza et puoi al Vescouo, ecceto che il ministro, quando li porterà a basciar l'euangelio et la pace, come si dirà al suo luogo.

Essendo tre ministri quelli che seruano al celebrante alla presenza del Vescouo, uno de quelli qual fa l'officio del chierico, andará sempre muttando il luogo secondo che ancora il celebrante si mouerà, stando sempre dall'altra parte, doue non sarà il celebrante; si che se il celebrante sarà alla parte dell' Euangelio, esso starà alla parte dell'Epistola; ma li altri duoi non si mutarano dalli suoi luoghi, stando uno d'una parte et l'altro sopra l'altra all'ultimo grado della bradella dell'altare.

Giunto il celebrante all'altare, doppo l'hauer deposto il calice sopra l'altar et accinciato il libro, ritornerà al piano sotto la bradela, et auante che con il Vescouo incomincia a dir la confessione, facendo un profondo inchino gli chiederà licenza per celebrare la Messa; et puoi con quello insieme dirano la confessione, stando esso alla man sinistra et il Vescouo alla destra.

Quando il Vescouo celebrante giungerà a quelle parole del CONFITEOR: *et tibi pater, et te pater*, farà un profondo inchino con il capo.

Auante che il sopradetto celebrante incomincia l'Euangelio, uolto uerso al Vescouo domanderà la benedizione, dicendo: *Iube Domine benedicere*, quale quando l'haurà riceuta, farà solo il segno della croce sopra di sè senza dir cosa alcuna.

Finito l'Euangelio, il ministro più degno, fatta una genuflessione al mezzo dell'altare ascenderà a pigliar il messale, et puoi accompagnato dal maestro delle cerimonie,

se ui sarà presente con il uelo per far la credenza, ambeduoi insieme precedendo il mastro delle cerimonie andando uerso il Vescouo, fatta la genuflessione, il mastro delle cerimonie con il uelo toccherà il missale nella parte dell' Euangelio, et puoi quello uelo lo darà a basciar al ministro che porta il messale per far la credenza, et esso ministro, basciato il velo, porgerà il Messale al Vescouo a basciar l' Euangelio. Il che finito, il ministro chiuderà il Messale, et ambeduoi insieme, cioè il ministro et il mastro delle cerimonie, li farano una genuflessione, et il ministro tornerà all'altare a rimettere il missale al suo luogo. Se per caso occorresse non ui fusse il mastro delle cerimonie, il medesimo ministro che porta il messale porterà ancora il uelo, et arriuato alla presenza del Vescouo, sustenerà il messale tra il petto et la sinistra mano; et con la man dritta toccherà con il uelo la faccia del missale nella parte del Euangelio, et puoi farà la credenza con quello, et come di sopra sporgerà il missale et tornerà a suo luogo.

Quando il celebrante dirà: *Offerte vobis pacem*, il sopra detto ministro, fatta una genuflessione al altar uoltandosi uerso il Santissimo Sacramento, pigliará la pace che sarà sopra l'altar; la qual tenerà con la man destra iui sopra con la faccia uerso il sacerdote, et doppo che esso sacerdote hauerà basciato l'altar, il ministro il porgerà la sopradetta pace per basciare; et esso celebrante, auante che quella bascia, dirà prima al ministro: *Pax tecum*, et esso ministro risponderà: *Et cum spiritu tuo*; et puoi fatta la genuflessione al Santissimo Sacramento, la porta al Vescouo accompagnato dal mastro delle cerimonie, se ui sarà alla presenza, et senza fargli alcuna riuerenza la porgerà al Vescouo dicendo: *Pax tecum*, essendogli prima fatta la credenza nel modo come si è detto del Euangelio. Et basciata dal Vescouo, risponderà: *Et cum spiritu tuo*; il che finito, fatta la genuflessione, ritornerano ambeduoi alli suoi luoghi.

Quando il sacerdote celebrante nel fine della messa deue dar la beneditione al popolo, si uolterà prima al Vescouo, facendo cenno per la licenza di dar la beneditione, et nel darla s'aduerta di non darla al Vescouo, ma solo circuirà con la mano sin iui uicino al Vescouo.

Quando la Messa sarà finita, il celebrante non si partirà per andar alla Sacristia sin tanto che il Vescouo non si è partito.

2.

Coram Pontifice. Index secundus.

Della Messa priuala che si celebrará alla presentia del Pontefice.

Il Pontefice stando gienochiato con le mani giunti farà la Confessione insieme con il celebrante in luoco del ministro, et risponderà il resto della Messa.

Pigliará la Benedictione il celebrante, detto che hauerà il tittulo dell' Euangelio, dal Pontefice, dicendo sotto uoce: *Jube Domine benedicere*.

Il ministro del celebrante o uno altro Capellano, finito l' Euangelio, porterà lo missale al Pontefice a bacciare nel luoco del Euangelio.

Il ministro *ut supra* stando al suo luoco al corno dell' altare della Epistola mostrerà l'urzolo dell'acqua, che si hauerà a metter nel calice per lo sacrificio, al Pontefice, che cosi gienocchiato gli farà il segno della Croce.

Se gli porterà la pace per quello portò l' Euangelio.

Prima che dia la benedictione al popolo, si uuoltarà uerso lo Pontefice et se inchinerà alquanto. Et esso Pontefice farà di subito lo segno della Croce con la mano dritta. Poi uoltatosi uerso l'Altare dirà le parolle della benedictione, cioè: *Benedicat uos diuina majestas*, et uuoltatosi uerso al popolo, prima con la testa fatto inchino al Pontefice, dirà: *Pater, Filius + et Spiritus Sanctus. n. Amen.* Nella qual benedictione farà una sol croce.

Datto la Benedictione, uoltatosi al corno dell'Euangelio dirà l'*In principio*, prima detto *Dominus Vobiscum*, et il titolo di esso Euangelio.

Finito l'Euangelio, nel mezzo del Altare farà inchino profondo alla Croce, et se ui sarà il tabernaculo con lo Sanctissimo Sacramento, farà genuflessione. Poi uuoltatosi uerso lo Pontefice, farà inchino a esso Pontefice. Ciò fatto andarà a disuestire doue hauerà andare.

Nella Messa de i morti non si benedisce, nè si bascia Missale, nè si dà la pace.



XXV.

Della Messa da Morto, anche davanti al Pontefice.

(Originale).

1.

De quel che si deve lasciare nella Messa de i morti.

Nella Messa de i morti nella Confessione non si debbe dire il psalmo: *Judica me, Deus*.

Si replica la prima parte dell' introito, detto la secunda.

Non si dice *Gloria in excelsis*, nè *Alleluja*, nè *Jube Domine benedicere*, nè si fa la Benedictione innanzi all' Epistola, nè Euangelio, nè si bascia l' Euangelio, nè si dice *pacem habete*. Ma finito l' Euangelio, subito si dice l' *antiphona post Evangelio*. Poi il *Dominus vobiscum* et la risposta senza *Kyrie eleison*, che in niuno loco si dicono per i morti.

Non si benedice l'acqua che si mette nel calice per lo sacrificio.

Non si dice il *Credo*, nè *offerte vobis pacem*, ma in luoco di dire *offerte* si dice tre uolte: *Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona ei requiem*; et se la Messa sarà per più morti, dirà *eis*.

Nel fine di la terza uuolta, *sempiternam et locum indulgentiæ cum sanctis tuis in gloria*.

Si lascia quella oratione che comincia: *Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis*.

Non si dà la pace, et fatto la purificatione, e giunto al missale nel corno dell' Epistola, dice il Transitorio ch'è questo: *Ego sum resurrectio et vita; qui credit in me, etiam si mortuus fuerit, uiuet, et omnis qui credit in me, non morietur in æternum: dicit Dominus*.

In luoco del *Benedicat et exaudiat nos Deus*, si dice: *Requiem æternam dona ei (uel eis se la messa sarà per più morti), Domine. R. Et lux perpetua luceat ei (uel eis)*, e in luoco de *Procedamus cum pace* si dice: *anima istius (uel animæ istorum si sarà per più) et animæ omnium fidelium defunctorum per Dei misericordiam requiescant in pace. R. Amen*.

Non si dice *Benedicamus Domino*, ma di subito si dice l'oratione: *Placeat tibi, Deus, obsequium* etc. Nè si dà la benedictione. Et tutte le altre cose si dicono et si fanno sì come nelle altre.

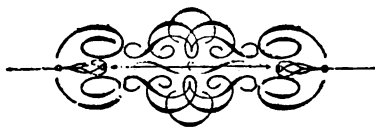
2.

De la Messa de i morti che si dice avanti al Pontefice.

Farà il Pontefice, stando gienochiato con le mani giunti al faldistorio, la Confessione in luogo del ministro, nella quale si lascia il psalmo: *Judica me Deus*, con lo sacerdote celebrante.

Il celebrante non pigliarà la Benedictione all'Euangelio.

Non basciarà il missale, detto l'Euangelio, nè farà benedire l'acqua che si metterà nel Calice per lo sacrificio. Nè si darà la pace, nè pigliarà licenza per la Benedictione.



XXVI.

*Indice di correzioni e miglioramenti
da introdursi nel Piccolo Ufficio della Madonna.*

(Originale).

Adnotationes de officio paruo Mariæ Virginis.

Primo februarii *S. Ignatii, cum commemoratione S. Seueri.*

An uotum S. Rocchi seruandum in hac Ciuitate die XVI augusti?

An officium Baptismi S. Augustini celebrandum die IV maji?

In Institutione christiana accomoda *de confessione et tempore.*

Tollatur Rubrica *de Generalibus*, et addatur *locis specialibus* ubi deest, uel ponatur Rubrica specialis *de seruandis in Quadragesima et in hebdomada sancta.*

De Halleluia ponatur Rubrica generalis.

In Himno *Benedictus* ponatur differentia in hieme et æstate.

Vide Rubricas in Psalterio.

Diebus Dominicis et aliis, quibus fit festum alicujus sancti.

Gloria Patri et *Per Dominum nostrum* extendatur ubique.

Extendantur etiam ubique *Domine exaudi*, replicatio psallendarum, *Kyrie eleison*, completoria, et numeri et uerba *Kyrie eleison*.

Gloria Patri mediatur in psallenda *Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.*

Repetitio Lucernarii extendatur.

Versus *Fidelium animæ* extendatur ubique.

Repetitio Responsorii etiam in officio mortuorum extendatur.

Rubrica in fine lectionum ut omittatur *Tu autem Domine* in hebdomada sancta.

An dicendum *ad Laudes* ubique, an tollendum.

Oratio pro Sacerdote emendanda.

Orationes pro mortuis plures ut in Romano.

Letaniæ longiores ut in officio paruo.

Rubrica ante orationes pro diuersitate temporum.

Preces in Congregationibus et ad inuocandam gratiam Spiritus Sancti, et gratiarum actiones ponantur post officium Spiritus Sancti.

Declarentur orationes particulares sub Rubrica generali: *Ad inuocandam gratiam*, etc.

Tollantur Psallendæ ab horis de officio Crucis et Sancti Spiritus, et ponantur uersiculi uel Epistolellæ et Psalmelli potius juxta ritum officii majoris, et semper ponantur ubique extensi. Et extendatur etiam Lucernarium ibi, et orationes ubique.

Domine exaudi orationem nostram, Et clamor noster ubique, et *Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison* ubi deest in officio.

Has horas in officio Crucis distingue in uersiculos.

Pone in fine orationis: *Domine exaudi, kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison*

Rubrica de repetitione psallendarum in generalibus quoad commemorationes dominicales et Sanctorum.

Tollantur psallendæ communes ex loco de propriis, posito initio tamen, et se remittendo ad locum communem; sic de completoriis.

Psallendæ de communi extendantur.

Ordo orationum de Sanctis ut in Calendario.

Post commemorationes de communi Sanctorum ponantur orationes præparatoriæ ad confessionem, et ante et post communionem.



XXVII.

*Istruzione per la distribuzione degli Oli Santi e dell'Acqua battesimale
alle Parocchie della Campagna.*

(Minuta originale).

ISTRUZIONE PER LA DISTRIBUTIONE DELLI SACRI OLEI ET FONTI BAPTISMALI
NELLE PIEVI DELLA DIOCESE, FATTA NELL'ANNO 1575.

Mandino tanto per tempo i Preposti un Sacerdote o almeno Sotto Diacono a Milano per pigliare i Sacri Olei, che possino trouarsi il Mercordi tutti insieme, o alla mattina del Giovedì Santo nella Chiesa Metropolitana, mentre si farà la consecratione delli Olei Santi; acciò subito fatta, riceua li Sacri Olei bisogneuoli alla Prepositura, et possa esser di ritorno et consegnarla alla Prepositura al più tardo il Venerdì Santo, o almeno in quelle Prepositure, che per la lontananza non ui potranno essere il Venerdì sera, ui siano il Sabato Santo la mattina per tempo, affinché ciascuno Preuosto possa l'istessa mattina del Sabato Santo per tempo accommodar l'Oglio Sacro nei uasi di ciascun Curato, et seruirsene lui per far la benedictione del Sacro Fonte, et come si dirà quà basso.

Per manco incomodità et spesa, et per non priuarsi di tante persone ecclesiastiche, delle quali hanno più bisogno in quei santi giorni, potranno i Preuosti che confinano insieme, o che nel uenire o ritornare da Milano fano o possono fare capo per una medesima strada o almeno uicina, concertare tra loro che un Sacerdote o Soddiacono almeno piglii i Sacri Olii per seruitio di quatro o sei Prepositure a spese loro comuni.

Il Sabato Santo et il Sabato della Pentecoste tutti i Curati, i quai per consuetudine, e in uigore del Decreto del Concilio nostro Diocesano fatto nel 1569 deuono conuenire alla Chiesa Prepositurale per pigliar i Sacri Olii, ui conuenghino anco alla benedictione solenne della Fonte Baptismale di essa Prepositura, et riceuano dell'acqua per il Fonte della loro Parocchia, seruando per l'una et l'altra cosa gli ordini infrascritti:

Prima: la Dominicha inanti all'Altare della loro Messa, et anche priuatamente se sarà bisogno, inuitino et esortino efficacemente il Popolo, perchè, oltre il frequentare i diuini officii della Settimana Santa, si troui alla benedictione solenne dell'Cereo Pasquale, che si farà il Sabato Santo di mattina nella Chiesa Parocchiale, et poi a fargli compagnia quando andarano alla Chiesa Prepositurale per tale effetto, et nel ritornare ancora nella loro Chiesa.

Habbino i uasi, ne' quali si tengano li Olii Santi duplicati con le sue scatole et borsa secondo la forma ultimamente da Noi stabilita, et conseruando la Cresima et Sacri Olii in che si trouino, fin che effettivamente habbino riceuuti i nuoui. Facino ben netti gli altri che sono uoti, con le sue scatole et ornamenti, mettendoui un bollettino di sopra del nome della Parocchiale di chi sono, perchè non si

cambino con altre; li mandino il Giovedì Santo alla Chiesa Prepositurale, acciocchè il Preuosto gli possi mettere dentro anticipatamente i Sacri Olii noui, subbitochè gli hauerà riceuuti da Milano. Il che fatto, il Sabato Santo di mattina gli accomodi il luogo decente uicino al Batisterio sopra un tauolino o altare uicino, apparecchiato con touaglia netta et doi candeglieri con lumi accesi per distribuirlo a ciascun Curato, doppo che hauerà distribuito l'Acqua del Fonte Baptismale, come si dirà a basso; et mentre che dimorerano in quel luogho, faccia che ui assista una persona *in sacris* con la cotta in custodia.

Il Venerdì sera adoncha, o il Sabato mattina per tempo ciascun Curato asciughi et uoti bene il suo Fonte Baptismale con la debita reuerentia, leuando fuori l'aque con sponghes, et riponendo di mano in mano nel uase di Sacrestia, doue sole lauare i corporali et purificatorj, dal quale fuori lo uoti nel Sacratio, et doppo hauendo ben lauato detto Fonte Baptismale, con le medesime sponghes et aqua semplice quale medesimamente fuori si getti nel Sacratio, empia esso fonte d'acqua netta et semplice, sin a quella misura che è conueniente alla proportion del uaso per la comodità del batezzare, et serri con chiauue il Ciborio et Battisterio.

Dopo questo, pur nel Sabato di mattina tanto per tempo, quanto sarà bisogno per trouarsi poi alla Prepositura al tempo della beneditione del Fonte Baptismale di essa alla presenza del Popolo più frequente che potrà hauere, faccia la beneditione solenne del Cereo Pasquale nella sua Parocchia, alla quale procuri che ui sia il suo Popolo.

Poi facendo portare seco una stola bianca, et il uasetto fatto far a posta per questo effetto secondo la forma fatta da Noi, et quale habbia prima ben nettato, et un uelo bianco della grandezza di quelli che si mettono sopra li calici, uada a piedi, uestito di cotta, et accompagnato da maggior Popolo che potrà, alla Prepositurale.

Habbia ancora seco tutto il Clero della sua Parocchia, non essendoui altri, almeno li Chierici con cotta, et doi lanternini estinti, et doue anco non siano Chierici, habbia doi Secolari col habito della scola.

Gionto alla Chiesa, ciascun Curato stando in choro fin che sarà tempo descendere alla beneditione del Fonte; et al hora s'accompagnino a doi a doi andando processionalmente al Fonte di quella Chiesa, oue s'accomodi ognuno a stare decentemente et ajutar con il canto opportunamente, mentre si farà la sudetta Processione et beneditione dal Preposto, o in caso che fusse impedito, dal più degno di quella Chiesa (1).

Finita la beneditione, il Preuosto distribuisca l'acqua a ogniuno mettendola nel suo uaso et cuoprendo bene detto uaso con il suo copercio, et per questo douerà hauere il Preuosto preparato il pidriolo d'argento et una tazetta pure d'argento, o almeno di lottone con il bochetto, secondo la forma che sarà data da Noi et che non s'usano ad altro uso.

Ciascuno Curato, quando si uuol fare la distributione, si metti la stola al collo, et faccia accendere li suoi lumi delli lanternini; et postosi il uelo su la mano destra,

(1) È questa una bella conferma della opinione che abbiamo altrove emessa e sostenuta, che la dignità plebanale deve considerarsi inalterabilmente attaccata alla Chiesa e non alle persone; difatti, a preferenza dei Curati anche anziani, che sono presenti alla benedizione del Fonte, in assenza del Preuosto, S. Carlo attribuisce l'onore di funzionare e distribuire l'acqua e i Sacri Oli al digniore fra il Clero della Chiesa Prepositurale.

Veggansi le distinzioni recate in proposito di ben determinare i concetti di Plebano, Proposto e Vicario Foraneo, nei *Documenti per la Storia della Diocesi di Milano. Milano, Tipografia Agnelli 1855.*

piglii sopra d'essa il uasetto con l'acqua baptismale dattagli di mano del Preuosto, et nè lo coprimo altrimenti, ma lo tenghino scoperto.

Distribuita a tutti l'acqua nel modo sudetto, il Preuosto distribuisci anco a ciascuno il suo Cresimino et uasi del Oglio Santo per gli infermi, già preparati nelle sue scatole et riposte uicino al Baptisterio, et s'inuii ciascun Curato a piedi accompagnato da lumi inanzi et dietro dal suo Populo che gli sarà in Compagnia, et gionto che sia nelle sua Chiesa, metta l'acqua sudetta nel suo Baptisterio preparato.

Fatto questo, dice la sua Messa bassa o cantata secondo l'uso, nè lassi che quel giorno altri Sacerdoti celebrino nella sua Parocchia, ma facci diligenza che il Populo oda Messa.

Quest'ordine si serue il Sabato Santo intieramente, et il Sabato di Pentecoste, saluo che quello che tocca al cessare quel giorno alle altre Messe et pigliar i Sacri Olei si lasci tutto, seruandosi però nel resto la medema cerimonia d'andare col Populo alla Preustura alla beneditione solenne della Fonte Baptismale per il Fonte Parochiale.

Et perchè quest'anno nella Pentecoste non potranno hauere in tempo il uasetto dell'acqua secondo la forma, si seruino d'un impolino di due o tre onze incirca, quale però non s'usa ad alcuno uso profano. Et caso che questo principio in alcun luogo, per non esser ancora questo istituto incaminato, o per altra causa, non conuenisse niuno Populo ad accompagnar il Curato, non resti per questo ogni Curato di eseguire il sudetto ordine; et in tal caso faccia ogni diligenza di hauere almeno il numero che potrà de i scolari del *Corpus Domini* et altre confraternite, se si trouino nella sua Parocchia, nè a modo alcuno faccia Fonte Baptismale nella sua Parocchia, se non in questo modo.

Per maggior comodità del Curato et maggior sicurezza, che per qualche accidente tra strada non gli caschino li uasi delli Sacri Oglii et dell'acqua baptismale, massime in quei luoghi, che sono lontani della Prepositura et è difficile la strada, potrà il Curato attaccar alla cattenella del uasetto per l'acqua un bindello o cordone di seta decente tanto longo, che se lo possa mettere al collo, come quello che deue essere alla borsa delli uasetti per gli Oglii Sacri, non lasciando per questo di portar in mano detto uasetto dell'acqua baptismale nel modo sodetto.

Et quest'anno che hauerano d'adoprar li uasi di uetro, uedeno d'accomodarlo in una qualche scatola decente con bambace, coperta di qualche drappo di seta per potersela por al collo come di sopra.

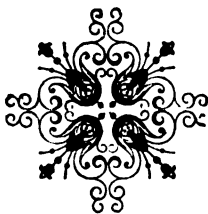
Occorrendo che in quei giorni alcuno de i Curati si troui impedito per infermità, di modo che non potesse andare a piede alla Prepositura, si trouasse però in termine, che potesse ritornar da quella alla sua Chiesa con gli Sacri Oglii et acqua Baptismale, in tal caso potrà il Vicario Foraneo dargli licenza che ui possa andare a cavallo, et esso senza la compagnia del suo Populo, come si è detto. Quando ancor non potesse per sè stesso far questo officio per la causa sudetta, deputi altro Sacerdote uicino alla Prepositura che pigli gli Sacri Oglii et l'acqua baptismale, et glie li porti solennemente accompagnato dal Populo con i lumi; et quando per la incomodità del paese non potesse hauer Sacerdote, potrà il Vicario Foraneo ordinare al Curato più uicino che esso li pigli et li porti al Curato così impedito, et glie li consegna quel medemo giorno, doppo che lui hauerà celebrato la Messa nella sua Chiesa.

Questo medesimo si osserua ancora con quelli Curati, che distano dalla Prepositura nei luoghi di piano per più di sette miglia, et nelle montuose per più di cinque, che essi intanto possino celebrare la Messa nella sua Chiesa, mentre stanno

aspettando gli Sacri Oglii et l' aqua baptismale; et questo quando per la difficoltà della strada, non possino arriuare tanto in tempo che non sia passata l' hora di poter celebrare.

Questi ordeni s' osseruino non solo dalli Curati titolari, ma anco da quelli che esserciscano cura mercenariamente in tutte quelle Chiese, doue è permesso da Noi che si tenghi Fonte baptismale.

A tergo: Istruttioni per la distributtione delli Sacri Olei et Fonti Baptesmali nelle Pieui della Diocesi, fatta nell' anno 1575.



XXVIII.

*Quali cose debbano prepararsi, quali osservarsi in occasione della Visita Pastorale.**(Minuta originale con correzioni autografe di S. Carlo).***Servanda in Visitationibus Illustrissimi.**

Doueranno i Prefetti o Rettori di Chiese Curate, oltre alle cose sudette, fare et preparar di più col suo popolo nel modo che segue:

Auisato che sia il Rettore del giorno che dourà il Reuerendissimo Arciuescouo uisitare la sua Chiesa, ne dourà dar notitia al suo popolo per alcuni giorni inanti non solo all'altare, ma anco andando egli in persona et mandando persone Ecclesiastiche o altre timorate per la uicinanza per questo, eccitando il popolo et insieme instruendolo et concertando seco quel che bisogna, perchè tutti, eccetto gli infermi, si trouino al tempo determinato ad incontrar processionalmente et riceuere il Reuerendissimo Arciuescouo nel suo ingresso, che farà per la Visita, con quella allegrezza spirituale, honore et riuerenza, che ricerca l'ufficio che uiene a fare, et la persona che sostiene specialmente in questa attione.

Auisi oportunamente il Clero non solo della Chiesa sua, ma di tutta quella Parocchia, cioè quelli che in essa sono o titolati o abitanti; et s'è nella Diocese, anco i conuenti et monasterii d'huomini regolari, che sono dentro i confini d'essa Parocchia, perchè si trouino tutti a questo incontro et riceuimento; essendo la Chiesa, che si uisita nella Diocesi, Capo di Pieue, auisi il Rettore tutti, anche il Clero secolare et regolare, come di sopra, di tutta quella Pieue a trouarsi per il medesimo effetto, et i Curati a condurvi con maggior frequenza che possono i suoi popoli processionalmente, con i quali tutti ua da poi all'ultimi confini di quella Parocchia, s'è nella Città; ma s'è fuori alla porta del luogo, quando sia murato, altramente all'ingresso o luogo di fuori non più lontano dalla terra, che per un quarto di milio, processionalmente seguitato da tutto il popolo di essa ordinatamente a incontrar il Reuerendissimo Arciuescouo.

Non essendo in quella Parocchia numero di Clero, di modo che nella Città siano almeno dodici uestiti di cotta, et sei almeno nella Diocese, inuiti tanti del Clero delle Parocchie più uicine o d'altre, che ui sia il numero sudetto.

Si appari et orni con ogni dimostratione di solennità per quel giorno et altri, che durasse la Visita, la Chiesa et suoi altari et altre sue parti, schiuando nondimeno ogni ornamento di figure o historie profane, et sia perciò addobbata almeno la cappella maggiore con figure diuoti et panni, o come si potrà per la qualità del luoco, in modo però che non s'impedisca notabilmente l'ufficio, che si dourà far nel uisitare, di uedere il stato materiale di quella Chiesa; et ciascun altare sit ornato di pallio, touaglie, croce, candeglieri et lumi conuenienti. Sia ornata la porta maggiore della Chiesa con frasconi d'hedera, di lauro o altra simil cosa.

Dui o tre giorni innanci all'arriuo del Reuerendissimo Arciuescouo suonino da

feſta ſolecitamente tutte le campane del luogo, che ſi ha da uiſitare, et ſe quella Chieſa è Capo di Pieuè, ſuonino tutte le campane di eſſa Pieuè; ma ſpecialmente più la ſera dei giorni innanti all'ingreſſo del Reuerendiſſimo Arcieſcouo, ſuonino le campane doppie alla diſteſa per dar ſegno della ſolennità dell' ingreſſo ſuo.

Sia la Chieſa, ch'è da uiſitarsi, ben parata et ornate le ſue porte nel modo che ſi ſuole nelle ſue maggiori ſolennitadi.

Sia preparato uicino al luogo, doue s'aurà da incontrare il Reuerendiſſimo Arcieſcouo, un luoco doue eſſo poſſa ſmontare per uestirſi in Pontificale, come qualche Chieſa o Monaftero che ui foſſe, ouero qualche ſtancia honeſta, ouero ui ſi accomodi a poſta con uno tendino o padiglione coperto et cinto de panni, nel qual luogo li paraſrenieri douranno auer apparecchiato le coſe neceſſarie, cioè la cappa, capello et ſperoni pontificali, li baſtoni, la mazza, la ualigia et la mula addobbata in pontificale.

Anſi in tempo il popolo perchè ſi tenghino ſerrate le botteghe tutte di quella Parocchia, et ſi ceſſi da' lauorerii per quelle ore, che correranno in queſto riceuimento del Reuerendiſſimo Arcieſcouo. Et quando eſſo farà l'aspersione del Cimiterio, uiſitarà il Santiſſimo Sacramento, et le ſacre Reliquie de'Santi, il Batisterio et l'altre coſe ſacre della Chieſa; et medeſimamente mentre quando miniſtrará in quella Parocchia ſolennemente la Santiſſima Comunione et il Sacramento della Creſima a quel popolo, acciocchè coſì conoſcano meglio la ſolennità di queſta attione, et tutti ſi trouino a queſti ſacri officii, nè ſi ſuiano col deſiderio de' guadagni et negotii temporali dai guadagni ſpirituali.

Sia deputata una perſona Eccleſiaſtica, la quale habbi cura di porre all'ordine et d'incaminare la proceſſione per andare ad incontrare il Reuerendiſſimo Arcieſcouo.

Et acciocchè tutto uada ordinatamente, auuertisca detto deputato di tenere et oſeruare il modo che ſegue:

Nell' hora che ui ſi dourà dar principio, ſi ſuonino tutte le campane di quel luoco, onde ſi parte la proceſſione per andar a incontrare il Reuerendiſſimo Arcieſcouo.

Si haurà da anticipare queſta proceſſione per un' hora o almeno mezz' hora prima dell'arriuo del Reuerendiſſimo Arcieſcouo ſecondo la qualità del luoco et il numero delle ſcuole, uicinanza, popolo et Clero regolare et ſecolare, et altre perſone che haueranno da congregare per concerto fatto con quello che ſarà cerimoniero preſſo la perſona del Reuerendiſſimo Arcieſcouo, perchè tutti ſi trouino al luoco determinato per riceuerlo all' arriuo di eſſo Reuerendiſſimo Arcieſcouo, ſenza hauer eſſo a perder tempo in aspettarla.

Si auuertisca di elegger la ſtrada più dritta che ſia, per andare con la proceſſione della Chieſa al luoco, doue ſi hauerà da incontrar il Reuerendiſſimo Arcieſcouo, et che ſia più comoda a poter riuoltar detta proceſſione per ritornar alla Chieſa; ma quando ſi poſſa andare per ſtrada diritta fin al luoco dell'incontro et ritornar alla Chieſa per altra ſimile, ſarà meglio per leuar quel tumulto, che naſce alle uolte nel riuoltar le proceſſioni per l' iſteſſa ſtrada.

Il Curato ui uada uestito con pluuiale ſopra, quando nella Diocèſe i luoghi montuoſi o ſtrade difficili da caminare non opportino in ciò notabile impedimento.

Tutto il reſto del Clero ui uada con cotte monde, non ſtracciate, non con capelli, ma con barette et con le uesti talari et con habito decente Eccleſiaſtico.

Vada inanci una Croce accompagnata con doi ceroforarii, et quando nel luoco fuſſe confalone particolare ſolito a mandarſi inanti alle proceſſioni, come ſi fa nella Città, in tal caſo mandi prima il confalone poi la croce con li ceroforarii.

Poi s'inuiino le scole della Dottrina Cristiana, prima le donne, poi gli huomini. Dopo l'altre scole, che sono senza habito.

Dopo le scole de' Disciplini et altri, che hanno habito col suo ordine solito fra loro. Dopo il Clero regolare.

In ultimo il Clero secolare.

Et tutti a dui a dui con spacio et interuallo conueniente tra loro.

Nell'andar a incontrar, non cantino cosa alcuna.

Inanti al Clero secolare ui sia uno del Clero che porti un tapeto et un cosino, per seruir del tapeto di sternir per terra, et del cosino per inginocchiarsi sopra, doue Sua Signoria Reuerendissima hauerà da baciare la croce.

Vengano al luoco doue sarà stabilito d'incontrare il Reuerendissimo Arciuescouo col baldachino piegato, per spiegarlo in quell'istante dell'arriuo dell'Arciuescouo, il quale baldachino dourà esser portato dalli più nobili della Parocchia, che per questo si douranno trouar presenti in quel luoco.

Se il luoco, doue si ha da fare l'entrata, sarà cinto de muri o habbi porte, o sia luoco grosso, la processione non dourà uscir fuori delle porte o borgo, ma iui stare aspettando la uenuta di Sua Signoria Illustrissima col tapeto disteso, et cosino, et baldachino, et quelle persone parimente, che douranno portar detto baldachino, come si è detto.

Intanto che l' Reuerendissimo Arciuescouo si ueste in detto luoco, si riuolti et indirizzi la processione per ritornar alla Chiesa.

Incaminata la processione sudetta per il ritorno alla Chiesa, si canterà il cantico: *Benedictus Dominus Deus Israel, etc.*, et suonino le campane da festa o alla distesa, sin tanto ch'esso sia entrato alla Chiesa.

Essendo in quel luoco Collegiata, la prima dignità di detta Collegiata farà l'ufficio di dare la Croce a baciare, et gli altri ufficii che si diranno a basso; però esso farà portare presso di sè la Croce senza manico con un uelo di seta o altro panno netto per far la credenza nel baciare la Croce, ouero non hauendo Croce separata, si valerà in questo atto di quella della processione, leuandola dal manico, come sia gionto al luoco, doue dourà farla baciare; et essendo tutta di un pezzo, se ne seruirà nel modo che sarà.

Non ui essendo Collegiata, il Paroco farà lui tal ufficio, eccetto che se nella Diocese in quel luoco ui si trouasse presente il Preuosto di quella Pieuè, che in quel caso dourà esso Preuosto far l'ufficio, quando bene ui si trouasse il Vicario Foraneo.

Nelle Chiese poi, doue sia Arcipretato o Preuostura, et sieno sottoposte ad altra Preuostura, quando il Preuosto principale si trouerà presente col suo Capitolo, esso dourà far l'ufficio; ma non ui essendo il Capitolo, faccialo l'Arciprete o Preuosto di quella Chiesa.

Essendo Chiesa semplice, cappella, oratorio o altra Chiesa non curata, dourà far tal ufficio il Preuosto capo di Pieuè, come s'è detto, et non essendoui lui, il curato titolare, ne' cui confini è posta quella Chiesa, et non il Cappellano o titolare della detta Chiesa.

Nel luoco determinato si stenda il tapeto, et il cosino si ponga sopra di esso per inginocchiarsi, et iui il Reuerendissimo Arciuescouo smontando di cauallo, inginocchiatosi baciare la Croce sportale dal più degno come di sopra; poi sia leuato subito detto tapeto et cosino, et esso Reuerendissimo Arciuescouo rismonterà a cauallo et entrerà sotto il baldachino, che dourà esser iui a canto preparato con le persone che l'hanno da portare: et farà l'entrata sua sempre sotto detto baldachino dentro la Chiesa all'ingresso del coro o cancelli della cappella maggiore.

Nell'entrare che farà il Reuerendissimo Arciuescouo tra esso et il Clero, si interporanno li due parafrasieri a piedi con li bastoni; et poi quando l'Arciuescouo sia Cardinale, seguiti quello della mazza a cauallo, poi quello della Croce pontificale; et inanci a questo doppo tutto l'altro Clero siano dui del medesimo Clero uestiti con cotta et con il uelo al collo a piedi, uno dei quali, cioè quello della parte destra, porti la mitra, et l'altro della parte sinistra porti il bastone pastorale.

Quando il Reuerendissimo Arciuescouo sia Cardinale, dourà precedere tutto il Clero nella processione quello che porta la ualigia, con la famiglia di habito curto tutti a cauallo.

Dietro al Reuerendissimo Arciuescouo seguitaranno li Prelati, Magistrati, Dottori et altri a cauallo, poi il popolo a piedi.

Gionto alla porta della Chiesa esso Reuerendissimo Arciuescouo et smontato, fermandosi sopra l'ingresso d'essa, il più degno, come è detto di sopra, pigliando l'aspersorio di mano del ministro deputato a questo effetto, gli porga detto aspersorio bagnato nell'acqua benedetta, baciando prima detto aspersorio et poi la mano del Reuerendissimo Arciuescouo, nell'atto ch'esso Arciuescouo porge la mano per pigliarlo, et fatta l'aspersione, ripigli l'aspersorio et gli bascerà parimente la mano.

Restituito l'aspersorio, pigli di subito dall'altro ministro la nauicella con incenso et cuchiaro, et aprendola accomodi il cuchiaro alle labbra di essa nauicella, et baciando la mano dell'Arciuescouo gli porga la nauicella in modo, che il cucchiario sia uerso la persona dell'Arciuescouo per poterlo pigliare et mettere l'incenso nel turibolo, quale turibolo in quel istesso tempo deue essere tenuto dall'Accolito con la mano sinistra nel piede di esso, et con la destra abbia le catene in mano, et dica esso più degno: *Benedicite, Reuerendissime Pater*.

Nel rimetter che farà il Reuerendissimo Arciuescouo il cucchiare nella nauicella, dopo l'hauer posto l'incenso nel turibolo, esso più degno gli baci la mano, poi subito dia la nauicella al ministro, et pigli dall'Accolito il turibolo, col quale fatta poi genuflessione al Reuerendissimo Arciuescouo, l'incensi tre uolte con bel modo, et mentre l'incensa, dica: *Ecce odor Sanctorum Dei tamquam odor agri pleni, quem benedixit Deus*, et rifacendo di nuouo la genuflessione, restituisca il turibolo all'Accolito.

Subito fatta l'incensatione, se la Chiesa sarà Collegiata, dui delle Dignità o Canonici maggiori si presentino uestiti di tunicelle bianche a far l'assistente ad esso Reuerendissimo Arciuescouo, sostenendolo uno per banda; un'altro, cioè l'ultimo Canonico parato pur di bianco con tunicella, pigli di mano del Cappellano del Reuerendissimo Arciuescouo la Croce, et la porti esso inanci d'esso Reuerendissimo Arciuescouo immediatamente. Così s'incaminino all'altar maggiore, se in esso sia il Santissimo Sacramento; ma quando si tenghi in altro altare, si dourà prima andar a quello, poi all'altare maggiore, et iui inginocchiarsi al faldistorio, farà oratione secreta.

In questo mentre il Clero andando inanti uerso l'altare, canti l'antiphona: *Sacerdos et Pontifex, etc.* ouero l'altra che dice: *Splendor tuus, etc.*

Tutto il Clero regolare et secolare, che non potrà capir nel choro, si diuida in due schiere, una per banda della Chiesa più presso l'altare che può, facendo ala, acciocchè per mezzo d'esso passi il Reuerendissimo Arciuescouo nell'andar al faldistorio.

Mentre il Reuerendissimo Arciuescouo sta in ginocchioni a canto a l'altar maggiore, il detto più degno uestito pur di cotta et pluuiale si accomodi all'altare dal corno della Epistola, uoltando la faccia uerso l'Arciuescouo, et dica in tuono le preci con l'Oratione: *Deus humilium uisitor, etc.* a quale il Clero o cantori facciano le risposte sino al fine.

Finita l'oratione, fatta riverenza prima al Santissimo Sacramento, poi al Reuerendissimo Arciuescouo, si parti dal detto luoco, et all'hora il Reuerendissimo Arciuescouo leuandosi ascenderà all'altare et darà la benedittione solenne, stando tutti in ginocchio.

Essendo la Chiesa Collegiata, ma non curata, si seruino tutte le medesime cerimonie, eccetto quelle che toccano al popolo, poichè essa non ha popolo, et il Clero di quella Chiesa si troui alla porta maggiore di essa Chiesa, o se ella ha Cemiterio o piazza propria auanti all'ingresso di esso Cemiterio o piazza, a riceverlo processionalmente con la Croce et dui ceroforarii inanti tutti con le cotte, et altri suoi abiti soliti in choro, et il Rettore con il pluuiiale, et ui sia il baldochino, quale quando non ui siano laici di qualità potrà anco esser portato da persona Ecclesiastica, et siano in tal caso i Canonici di quella Chiesa.

Essendo semplice Cappella, Oratorio, Chiesa, basterà che ui si troui solo il titolare et beneficiati, ouero mercenarii di essa alla porta della Chiesa con le cotte, doue porgano l'aspersorio al Reuerendissimo Arciuescouo senza cantar altro.

**APPARECCHIO NECESSARIO DE' SUPPELLETTILI
PER L'INGRESSO DEL REUERENDISSIMO ARCIUESCOUO ALLA VISITA.**

Far che le strade siano nette prima della uenuta.

Rollo dell'ordine della processione.

Un tapeto et cosino per adoprar a baciare la Croce nel luoco, doue si haurà da incontrare il Reuerendissimo Arciuescouo.

La Croce di far baciare.

Un baldochino.

Deputatione di persone che lo portino.

Libri per cantar canticci et hinni per strada nel ritornar alla Chiesa.

Alla porta della Chiesa.

Sia apparecchiato il sedelino con l'acqua santa et l'aspersorio.

Il turibolo con fuoco.

Naucella con incenso et cuchiaro.

I ministri che tengano et seruano queste cose.

Auanti alli gradi dell' altar maggiore.

Un faldistorio o bradella coperta di tapeto o panno di seta col cosino da inginocchiarsi.

Sopra l'altare dal corno dell'Epistola.

Il libro, doue siano le preci et orationi.

Nella sacristia.

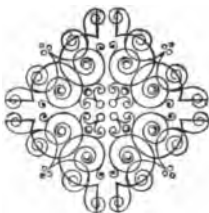
Dalmatica, stola, manipolo et amito bianco per un Diacono per far la confessione al Pontefice, doppo haurà ragionato.

Al corno dell'Euangelio fuori delli gradi dell' Altare.

Un luogo addobbato con una sedia situata sopra dui gradi ornata, et sopra un baldochino per uestire et disuestire il Reuerendissimo Arciuescouo.

AUUERTENZA GENERALE CIRCA QUESTO APPARECCHIO.

Il Rettore non pigli in presto, nè adopri, nè metta fuori in simile occasione calici, corporali, purificatori, custodie del Santissimo Sacramento, pallii, touaglie, croce, candeglieri, urzoli, seruiette, uaso da lauare, corporali, confessionali et simil cosa d'altra Chiesa; o se pur fusse necessario gli offici istessi, che si fanno nella Visita, come a dire turibolo et naucella, custodia d'argento per comunicare, baldachino, confessionali per maggior numero de Confessori del solito, cotte et altre simili cose, ne dia nota distinta in scritto delle cose tolte in prestito, quando essibirà l'inventario delle cose della sua Chiesa.



XXIX.

*Risposte dei Cardinali Sermoneta e Caraffa
a' quesiti circa il modo di ricevere i Vescovi (1).*

(Copie).

1.

RESPONSIO CARDINALIS SERMONETÆ.

Illustrissime et Reuerendissime Domine Colendissime.

In propositis a Dominatione Vestra Illustrissima uidentur mihi multa consideranda, sed paucis absoluentur, si concludatur quod Episcopus residens in sua Ecclesia debeat tractare Episcopum exterum cum omni comitate et honore in iis, quæ sunt extrinsecus, uidelicet ei obuiam ire habitu itinerario extra ciuitatem; et fortasse usque ad portam deceret portare rocchettum tectum sine mozzetta, et in uia et domi præbere ei manum dexteram, et etiam in prandio et cœna locum digniorem, nec non in Ecclesia, dummodo non administrentur solemnia. In solemnibus autem Episcopum Diœcesanum censeo debere in sua Ecclesia uti sua jurisdictione, et exerceri Pontificalia; exterum uero debere manere in habitu decenti, uidelicet cum Rocchetto tecto in sede digna: neque hoc potest uideri absurdum; uidemus enim sæpe Collegium Cardinalium, ubi abest Sedis Pontificia, conuenire ad celebrationem Missarum, et Cardinales portare cappas; Prælatos uero manere cum mantellettis; quod etiam seruatur in processionibus. Idcirco nulla imminutio honoris fit Episcopo extero, si non datur ei præcipuus honor, cum in aliena Ecclesia Episcopus nihil possit agere, nisi de licentia Episcopi Diœcesani. Licentia uero prædicandi facile posset concedi, cum de licentia ejusdem Episcopi Sacerdotes Regulares et non Regulares sæpe prædicent; benedicendi uero et exercendi munera Pontificalia minime, nisi de necessitate. Liber Euangelii debet deferri deosculandus Diœcesano Episcopo, et non alteri, quia deosculatio libri uni tantum conuenit in solemnibus; in priuatīs autem potest deferri pluribus, et exterus est præferendus. Si exterus uult cantare Missam, sedeat in faldistorio, et Episcopus Diœcesanus in sua sede; et hæc poterunt seruari semper et etiam cum Archiepiscopo extero. Sed si Episcopus aut Archiepiscopus exterus permaneret in ea ciuitate propter priuatas commoditates et negotia cum aliis, nihil illis cum Episcopo Diœcesano nec Episcopo cum illis. Quod uero ad proprium Metropolitanum attinet, suffraganeus illi uenienti debet occurrere et deferre omnem honorem et auctoritatem in spiritualibus, et eo præsentē nihil agere nisi de ejus licentia ad fugiendas contentiones, cum sit suus superior datus a sua

(1) Da altro dei Volumi della Sezione VII, intitolato: *Acta Cæremoniarum tempore S. Caroli.*

Sede Apostolica: neque idcirco Episcopus priuatur sua auctoritate, sed ea propter superioris præsentiæ dormitare censetur, quo abeunte, Episcopus redit ad suum exercitium. In Diœcesi uero Metropolitani suffraganeo nihil competit, ob rationem superius dictam, quod Episcopus in aliena Diœcesi nihil potest sibi uendicare.

Et quia Dominatio Vestra Illustrissima præcipit, ut singulis capitibus suum responsum delur; quoad primum, an Episcopus Episcopum uenientem, tam in Ecclesia quam extra, publice et priuatim excipere debeat, et curare ut Episcopalia munera obeat, et quæ, et saltem ut benedicat et solemniter et priuatim ad præscriptum Clementis, libro secundo Apostolicarum Constitutionum capite LV; et an ipse debeat recipere hujusmodi honorem?

Videtur mihi posse dici quod Episcopus residens non teneatur, licet poterit ex decencia, præbere omnem honorem uenienti Episcopo et priuatim et publice, sed non in solemnibus Cæremoniis, nec debet curare ut Episcopalia munera obeat; quod si curauerit, exterus non debet acceptare, debet tamen recipere honores extra solemnia.

Quoad secundum: an item Episcopus ueniente extero debeat deponere insignia suæ jurisdictionis Episcopalis, puta tegere rocchetum, deponere mozzetam et cappam in Ecclesia et in Processionibus, uel saltem curare ut Episcopus exterus eodem habitu secum incedat?

Puto ambos debere incedere eodem habitu extra solemnia; in solemnibus uero Diœcesanum debere uti suo habitu, et manere in sua sede et loco, alterum autem cum rocchetto tecto, si uoluerit interesse et in loco digno.

Quoad tertium; an obuiet Episcopo uenienti extra ciuitatem, et an habitu itinerario foris uel urbano ad portam ciuitatis tantum?

Censeo obuiandum Episcopo uenienti extra ciuitatem eo habitu, quo ueniens incedit.

Quoad quartum: an Episcopus, præsentem in Ecclesia Episcopo extero, debeat in Missa ad præsentiam agere omnia Pontificalia officia, scilicet facere confessionem cum Sacerdote, legere Epistolam et Euangelium, et ad eum conuenire Capitulum in circulis, incensare post Euangelium, genuflectere ad faldistorium, dare absolutionem generalem post Euangelium, benedicere Diacono cantaturo Euangelium, et alia hujusmodi?

Episcopus residens omnia sua munera debet exercere; legere autem Epistolam et Euangelium secundum antiquas cæremonias non debet, et Sanctissimus Dominus noster etiam admonitus aliter seruat.

Quoad quintum: an Euangelium Episcopo extero deosculandum deferatur?

Nullo pacto censeo librum Euangelii Episcopo extero deosculandum debere deferri in solemnibus, quia in solemnibus uni tantum debet deferri deosculandus, nec contrarium unquam uidi seruari neque legi.

Quoad sextum: an si exterus acceptauit munus cantandi Missam solemnem, deberet stare in sede uel ad faldistorium, et Episcopus in sede?

Videretur meo iudicio potius Episcopus exterus potius reprehensibilis quam laudandus, si uellet cantare Missam solemnem in aliena Diœcesi, cum sibi in ea nullum jus competat; si tamen cantaret, in faldistorio ei sedendum uideretur; Diœcesano autem in sua sede.

Quoad septimum: an quicquid honoris hujusmodi fiat extero Episcopo; præstetur si ille Episcopus diutius commoretur; uel forsitan habitet in eodem loco; et eo casu an semper eadem ratio seruanda; an uero tantum initio aduentus sui?

Hæc omnia dicta superius uidentur seruanda semper, si Episcopus ueniens uoluerit habitare cum Episcopo Diœcesano; quod si non cohabitauerit, Diœcesanus seruet sua dignitatem in omnibus. Poterit tamen in uisitatione domi suæ præbere ei manum dexteram.

Quoad octauum: quid in his omnibus fiet cum Archiepiscopo extero uenienti?

Idem debet fieri cum Archiepiscopo, quod dictum superius debere fieri cum Episcopo, propter eandem rationem, quia in aliena Diœcesi.

Quoad nonum et decimum caput: quid in his omnibus cum Metropolitano proprio ueniente, de quo uideatur Clementina; et an Episcopus celebrans solemniter coram suo Metropolitano in sua Ecclesia uel in Metropolitana benedicat populo et det Indulgentias? Cum suffraganeus teneatur cedere in multis suo Metropolitano, et agnoscere eum ut suum superiorem datum a Sede Apostolica, omnem honorem et obsequium debet ei meo iudicio præstare, et abstinere se a Pontificalibus eo præsentē. In Diœcesi uero Metropolitana suffraganeus nihil potest sibi sumere; nam ut sæpius dictum est, non solum agitur de aliena Diœcesi, sed de Diœcesi sui superioris.

Hæc sunt, Illustrissime et Reuerendissime Domine, quæ super propositis a Dominatione sua Illustrissima mihi dicenda occurrunt; et ausus sum scripsisse ut satis suæ faciam petitioni et uoluntati, non ut credam me aliquid noui, si quid boni in iis erit, afferre; maluique ab ea desiderari prudentiam meam, quam meam in se obseruantiam.

2.

RESPENSIO CARDINALIS CARAPHÆ.

In cœrimoniis magna est auctoritas consuetudinis, quippequæ ex antiqua obseruantia fere inductæ sunt; illæ uero quæ ex officio et quodam quasi debito humanitatis urbanitatisque proficiuntur, uix est ut certis præscriptis includi possint; nam pro temporum, locorum et personarum uarietate et qualitate determinantur.

Diœcesanus poterit honoris ergo demandare extero Episcopo, ut Episcopalia munia obeat, quæ alioquin per ipsum in aliena Ecclesia exerceri non possent; qualia sunt celebrare in Pontificalibus, populo solemniter benedicere, ordines conferre; extero autem Episcopo Missam cantante, Diœcesanus stabit in sede, exterus ad faldistorium; ita obseruatur in Cappella Pontificia Cardinali celebranti pro Papa.

Quamuis insignia dignitatem tantum insigniti denotantia ubique per eos, qui ea dignitate præditi sunt, licite gestentur, illa tamen, quæ designant jurisdictionem in loco extra limites jurisdictionis, non deferuntur. Proinde uidetur quod Episcopus in aliena Diœcesi neque rocchettum nequæ almutiam deferre debeat; sed Cardinales ad instar, Proconsules et Legati ubique suis insigniis utuntur. Usus etiam illorum insignium, quæ præminentiam et superioritatem significant, cessabit præsentē superiore; si quidem ejus honor læderetur. Quare coram Cardinali, quamuis non sit Episcopus nec Sacerdos, quia Cardinales sunt filii speciales Sanctæ Romanæ Ecclesiæ et uocati in partem uniuersalis sollicitudinis, ob reuerentiam Sedis Apostolicæ prædicta insignia Episcopus non ostentabit, nec Archiepiscopus faciet ante se deferri Crucem; idemque seruandum esse multo magis non ambigitur coram Cardinali Legato de latere; sicut enim honoris prærogatiua et maiore functione lætatur, sic eum honore et reuerentia suscipi et tractari conuenit ampliori.

Nuncius uero Apostolicus, si in loco suæ jurisdictionis (si tamen habet facultatem Legati) præcedit omnes Prælatos etiam in propriis Ecclesiis, prout decisum fuit in causa, quæ hac in re uertebatur inter Archiepiscopum Neapolitanum et Nuncium Apostolicum. Idem uidetur dicendum de Visitatore Apostolico cum simili facultate (nisi Prælati essent Cardinales).

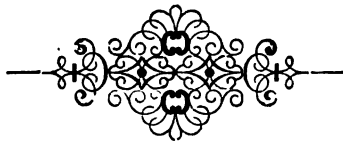
In publicis actibus et solemnibus functionibus multa tenenda sunt, quæ priuatim omitti et concedi honoris causa et ex humanitatis officio recte possunt; nam si in Missa solemnî Diœcesanus assideat, nihil urget quominus Episcopalia officia etiam præsente extero Episcopo exercere decenter possit. Cæterum si Missam priuatam simul audiat Diœcesanus, digniorem locum dabit extero, cui deferretur etiam Euangelium deosculandum, eademque ratio uidetur seruanda, si exterus in eodem loco diutius esset commoraturus. Porro eidem aduenienti foris cum itinerario habitu, ad portam cum urbano poterit occurrere.

Eadem fere seruabuntur cum Archiepiscopo extero; neque enim amplius habet honoris quam Episcopus, licet respectu executionis et exercitii maiorem habeat sollicitudinem. At uero quomodo cum Cardinali se gerere debeat Episcopus, usus ipse ostendit, de quo non est in promptu iudicare. Cæterum non uidetur quod in Ecclesia sub eodem tegmine sedere debeat, sed æquali gradu cum apparatu diuersi coloris.

Metropolitanus habet quidem jurisdictionem in suos suffraganeos et eorum principales officiales, in subditos tamen suffraganeorum nullam habet, præterquam in casibus a jure concessis; quo fit ut extra suam Diœcesim non magis quam exterus Episcopus possit Indulgentias concedere, siquidem hoc est Episcopalis dignitatis et jurisdictionis. Quæ autem Pontificalia possit Metropolitanus in Prouincia extra Diœcesim exercere, habentur in Clementina 2 *de Priuilegiis*, ubi *Cardinalis N. 8.* Priuilegium deferendi crucem ante se per totam Prouinciam intelligit locum habere, dum illam Metropolitanus uisitat.

Cardinalis Episcopus uel Archiepiscopus ut se habere debeat in excipiendis et tractandis personis supradictis, partim ostendunt libri cœremoniarum, partim ea quæ usu obseruantur.

Receptus in Synodo Diœcesana ad osculum pacis deosculabitur prius manum Episcopi; hoc enim fit in signum reuerentiæ, quam debet quilibet etiam dignior de Clero.



XXX.

Lettera di S. Carlo a Monsignor Speciano in difesa del Rito Ambrosiano.

(Copia (1)).

Molto Reuerendo Signore. Sono tanti i rispetti e li oblihi miei nell'osseruanza, che io porto a nostro Signore, che può esser certo, che io hauerò sempre per bene ogni cosa, che da esso sia ordinata. Ma pur mi sento obligato ricordargli il disseruitio di Dio, che io credo manifestamente douerà risultare dalla resolutione estortagli poco sinceramente da chi ui ha dentro fini poco conformi alla buona uolontà di Sua Santità. Questo dico in occasione del Breue concesso, secondo che mi scrinete, al Gouvernatore qui, di far celebrare in ogni Chiesa qui, doue anderà, nel Rito Romano; alla quale concessione se nostro Signore non pone rimedio, temo che sia per partorire notabilissimi inconuenienti, chè ben potete immaginarui come sia per usarla chi l'ha impetrata con tanta passione per quel testimonio, che fa la cosa istessa. Sono in questa Città tante Chiese Regolari, doue si può udir Messa Romana: già Sua Santità gli haueua concesso licentia nel suo Oratorio, nè io mai gli ho negato in simile luogo. Vedete a che fine si può pensare, che habbia hora uoluto abusare tanto della benignità di nostro Signore, che abbia pretenduto impetrar cosa, che nè lui mai ha pensato in tanti anni, che è qui Gouvernatore, nè tutti i suoi antecessori, nè pur i Re et patroni di questo Stato, nè anco hano usato i Legati Apostolici, che sono passati o dimorati qui, per quello che io sappia, et per l'esempio, che ho ueduto io stesso del Cardinal Morone, quando fu qui ultimamente a Messa nel Duomo, che con tutto che come Legato potesse comandar ciò che uolèua, udi però la Messa anco piccola nel Rito Ambrosiano; siccome nè anco il Visitatore Apostolico ui ha mai celebrato per questa causa di non introdurui cosa così noua all'antichissimo uso di questa Chiesa.

Io uso ogni larghezza doue è bisogno, per dar commodità necessaria a i Sacerdoti forestieri et Religiosi, che sono in uiaggio, anche per le loro cerche ne i luoghi della Diocesi, doue non sono Chiese Romane nè Oratorii, concedendogli anche nelle Parrocchiali, di celebrar con altro Rito che Ambrosiano con certe limitazioni; et questo succede tal uolta con qualche murmuratione et mala sodisfattione di questo Clero. Ma quando la concessi una uolta in Santo Ambrosio di Milano in loco pur occulto e secreto, cioè nel scurolo per diuotione di un Religioso, ne fu fatto tanto strepito et contradictione, che io fui sforzato riuocarla subito, et non lasciarla hauer effetto.

Lascio hora pensare, che sarà uedere data et usata simil facoltà fuori di bisogno qui nella Città, massime alla presenza di Magistrato così principale, come il Gouvernatore, che a punto suol andare nelle Chiese più insigni, et specialmente doue

(1) Scritta di mano del Canonico Corno in altro dei volumi della sezione VII, ove quegli avverte che « l'originale è appresso il P. D. Francesco Madrone Barnabita in S. Alessandro. e se ne ebbe copia dal Signor Stefano Antonio Canciano Prefetto della Biblioteca Ambrosiana, li 22 maggio 1666. » Altra copia, ma scritta da altra mano, trovasi in un fascicolo, che tratta parimenti di liturgia.

corre la festa di quel giorno, et per la musica ordinaria; ancora che non si cantasse, ma si dicesse bassa la Messa, è però solenne, sì come anco per la presenza di esso e della moltitudine, che lo accompagna. Questo solo, di hauer esso ricercata questa licenza, et in tempo di questo successo di Monza, poteua pure, mi pare, assicurar Sua Santità, che non fosse senza artificio et poca sincerità questa dimanda, et in ogni caso fargliela negare come cosa così poco necessaria nè espediente, et atta a partorire molti inconuenienti.

Io ho tenuto secreto l'auviso, che mi hauete dato di questa concessione, così per la speranza che ho che Sua Santità subito hauuta questa informatione deua rimediargli, così anco perchè non sò, se essa concessione sia conditionata, o limitata, o come stia; et basta che quando in tanto mi sarà presentato il Breue, io lo faccia obedire come deuo, per quanto sarà in me. Ma sto anche con timore, che egli senza pur essebir il Breue nè uolerlo mostrar ad alcuno, uada di fatto in qualche Chiesa, et faccia succedere qualche scandalo, come già il Commendatore Maggiore, quando riceuette l'assolutione della censura, che non uolse mai mostrare. Parlate in conformità di questa lettera a Nostro Signore, e procurate rimedio a questa concessione tanto fuori d'ogni uso; et ricordate a Sua Santità, che questo Rito Ambrosiano è Romano per comprobatione come li altri: ma per l'antichità sua, e per la santità et meriti di chi l'ha fondato, et per il miracolo col quale si scriue, che fu già conseruato, et per quello che ha seruito e serue in molte cose alla Santa Chiesa et Fede Cattolica et Romana contra i suoi auuersarii, è degno di particolar rispetto fra tutti gli altri Riti particolari, pur comprobati dalla istessa Chiesa Romana; et però non meriteuole, che uengano laici a calpestarlo, et far di ciò publica professione col scudo anche dell'autorità quasi di Sua Santità con il mezzo di così insolita concessione. Se poi Sua Santità ha altro senso in questi Riti particolari, ha potestà di riconoscer bene i fondamenti e le qualità di tutti, et di questi anco di Milano, e poi col lume infallibile, che come a Vicario, che è di Dio, gli dà lo Spirito Santo, fare et ordinare quello che Dio gli mostrerà esser suo seruitio et honore. Faccio fine, et mi raccomando alle orationi uostre. Di Valle d'Herui il 12 nouembre 1578.

Al piacer uostro

Il Cardinale di Santa Prassede.

Soprascritta in foglio separato, e d'altra mano.

*Al Molto Reuerendo Signore Monsignor Cesare Speciano Protonotaro Apostolico.
Roma.*

FINE DELLA SERIE QUINTA.

SERIE SESTA

DOCUMENTI

SERIE SESTA

LETTERE ⁽¹⁾

■.

Nota di alcune cose più notabili di giurisdizione ed altro, che si contengono nei volumi delle lettere di S. Carlo conservati nella Libreria Ambrosiana, comunemente detta Biblioteca (2).

Le suddette lettere N.º 430 (3) non sono tutte missive o responsive di S. Carlo; ma la prima è del Reverendissimo Padre Generale dei Padri Domenicani al detto Santo, e così alcune altre. Incominciano dall'anno 1570 all'anno ultimo 1584.

(Segue una pagina portante lo stemma del Santo accuratamente disegnata a penna).

Nel volume dell'anno 1570.

1. Copia di lettera del Padre Generale dei Domenicani del 16 gennajo 1570 a S. Carlo d'aver trattato dell'Economo con il Re, e dettogli tener scritte di far constare la prima istituzione esser fatta da Paolo III come d'un suo puro Ministro, e che Sua Maestà, nè il Senato hanno che fare in detto officio.
2. Lettera di S. Carlo al suo Agente a Roma dell' 11 gennajo 1570, sopra la pretesione delli Regii di dare il *Placet* a tutte le citazioni ed esecuzioni di Roma.

(1) Il dare per esteso tutte le lettere che di S. Carlo si conservano in questi Archivj Arcivescovili sarebbe troppo lungo; crediamo possa bastare darne alcune delle più importanti, e delle altre un Indice dettagliato. E poichè possediamo anche un simile Indice di molte di quelle che si conservano nella Biblioteca Ambrosiana, lo pubblichiamo. Aggiungiamo in questa Serie le lettere di S. Carlo che ci furono graziosamente comunicate.

(2) È questo il titolo del Volume N. 112 della Sezione IX dell'Archivio detto Spirituale o delle Visite.

(3) Sono invece 440; l'Elenco originale ha contate sole 430, perchè ha ripetuto i numeri della decina dal 144 al 153. Noi abbiamo corretto questo errore di cifre.

3. Poscritta di S. Carlo al suo Agente in Roma, che le scritture e lettere trattate da lui come nipote del Papa, le conservava in Roma ordinate dal Cardinale di Como, e le avrebbe consegnate quando Sua Santità avesse incaminato il negozio per far raccolta di tutte, non essendo espediente che andassero in mano di molti, per esservi negozj importantissimi; e ciò in risposta di un capo di lettera di Monsignor Ormaneto del 27 gennajo 1570, del desiderio che aveva il Papa di raccorle tutte e custodirle.
4. Nella medesima poscritta supplica per la dispensa di poter convertire nella Quaresima la colazione della sera nella mattina, quando per negozj fosse forzato farlo.
5. Risposta dell'Agente, che Sua Santità gli concede tale dispensa.
6. Capo di lettera di S. Carlo al suo Agente in Roma del 25 gennajo 1570, che coll'occasione dell'unione della Prepositura di S. Calimero al Capitolo del Duomo, voleva restituire la recitazione dell'ufficio della Madonna almeno li giorni feriali, che si solea dire ogni giorno, e si era dismesso cinque anni prima senza sua saputa.
7. Diverse altre lettere concernenti detta unione.
8. Capo di lettera di Monsignor Ormaneto a S. Carlo del 27 gennajo 1570, che S. Carlo usasse diligenza in tutta la sua Provincia di trovare soggetti abili a Vescovati, Canonicali, Parocchiali e Governi e Nunciature per darne nota al Papa.
9. Copia dell'Atto della assoluzione data solennemente da S. Carlo all'Archidiacono e Canonici della Scala per l'opposizione fattagli in quella visita, ecc. con tutte le cerimonie seguite in tal atto.
10. Diverse altre lettere concernenti il medesimo fatto, e particolarmente una di Monsignor Ormaneto sopra li sensi del Papa circa il penitenziare detti Canonici.
11. Lettera originale di S. Carlo dell'8 febbrajo 1570 al suo Agente a Roma, nella quale dice aver data l'assoluzione a detti Canonici, e racconta il modo.
12. Lettera di S. Carlo del 9 marzo 1570 al suo Agente, con il fatto della notificazione fattagli dai Prevosti degli Umiliati circa il fatto dell'archibugiata.
13. La deposizione di S. Carlo fatta avanti Monsignor Vescovo di Lodi delegato Apostolico sopra il medesimo fatto dell'archibugiata.
14. Capo di lettera di S. Carlo del 15 marzo 1570 al suo Agente a Roma, delle pretensioni de' Signori Deputati di S. Celso che il Santo non potesse visitare quella Chiesa, ecc., con diverse altre lettere sopra il medesimo.
15.
16.
17. Capo di una poscritta di S. Carlo, dove dice che li Padri Barnabiti nel loro Capitolo generale avevano fatto decreto, che fra tre mesi lasciassero affatto il governo di confessare le Monache con pena di privazione di dignità, officio e di voce attiva e passiva ecc. a chi parlasse di ripigliare questo governo, e S. Carlo fece istanza al Papa per un Breve di potersi servire dei Barnabiti a confessare Monache, non ostante detto decreto, e soggiunge: *Questo mi saria caro particolarmente, ecc. per le Monache di S. Paolo, quali sono state molto tempo sotto il governo di questi Padri.*
18. Minuta di S. Carlo ad un Vicario Foraneo del Bergamasco, che non vuole in conto alcuno permettere che gli Ecclesiastici paghino la Colletta imposta dalla Repubblica, e che manda il Conte Bentivoglio dai Rettori di Bergamo a parlargli in questa conformità.
19. Minuta di S. Carlo al signor Cardinale di Pisa con diversi ricordi per ajutare li Cattolici sudditi de' Grigioni.
20.

21. Lettera del Galesino a S. Carlo del 25 luglio 1570; d'esser passate molte lettere tra lui e il Cardinale Sirleti in occasione dei dubbj che nascevano in ristampare il Breviario, e propone esser bene registrare tali lettere in un libro in carta pecora per servizio dei posteri, ecc.
22. Che alcuni Monasterii di Milano, che avevano voluto lasciare il rito Ambrosiano, e prendere il Romano aveva domandata la dispensa al Papa.
23. Approva l'Inno di Sant' Ambrogio fatto da Monsignor Bonomo.
24. Lettera originale di S. Carlo al suo Agente, che manda più copie del Concilio Provinciale secondo perchè ne dia una al Papa, e le altre le distribuisca a quegli Illustrissimi della Congregazione del Concilio, come piccola ricompensa della fatica e fastidio che hanno passato sopra di esso, ecc.
25. In una poscritta soggiunge che il Concilio è stampato secondo la correzione della Congregazione, fuori di quelle cose, che Nostro Signore con il Breve suo si è contentato che restino come stavano prima.
26. Diligenze usate da S. Carlo con il Cardinale di Sermoneta per aver libri vecchi Ambrosiani della sua Chiesa di Capua, e lettera di Monsignor Speziano, come detto Cardinale gliene aveva consegnati due, e promessi due altri (1).
27. Minuta di lunga lettera di S. Carlo ai Signori Svizzeri in risposta di una di loro di doglianza, per avere il Santo interdetti gli uomini di Giornico, che avevano scacciato il proprio Curato, ed ivi tocca gli abusi passati di detti Signori di castigare i Preti, e che avevano promesso a lui di astenersene, con diverse ragioni, ecc. Questa è l'ultima lettera ligata nel volume.
28. Altre lettere diverse scritte dal Santo ai medesimi Signori, dalle quali apparisce, che a quel tempo i Popoli eleggevano i Curati, ed i detti Signori poi li presentavano.
29. Lunga lettera di S. Carlo del 13 dicembre 1570 al suo Agente da comunicarla con il Papa, con diversi capi di ragioni, perchè non pareva bene si trattassero qui con il Gran Cancelliere le differenze di giurisdizione che pendevano, con le risposte ancora in contrario, ecc.

Nel volume dell'anno 1571.

30. Minuta di lettera di S. Carlo a Monsignor Rutelli ed a Monsignor Silvio Antoniano, che vogliano metter da parte le scritture appartenenti alla Chiesa di Milano, che gli capitaranno alle mani nella libreria Apostolica, e dal signor Cardinale Sirleto che ne voglia impetrare la licenza da Nostro Signore.
31. Lettera di S. Carlo del 14 marzo 1571 al suo Agente, nella quale gli ordina di dire al Papa la necessità che v'era di fare visitare le Chiese del Stato Ec-

(1) Il Cardinale Sermoneta era Vescovo di Capua. S. Carlo con lettera ingiunse allo Speziano di interporre i suoi officii presso quel Cardinale, affine di avere da lui il messale, il breviario ed il cerimoniale ambrosiano antico. Dal che argomenta il Sassi che non solo nei più lontani secoli, ma ai tempi ancora di S. Carlo siano stati in uso quei codici nella Chiesa Capuana.

Se poi prestiam fede ad una lettera di certo Giovanni Antonio Mercalli a Cesare Pezzano Canonico di S. Ambrogio in Milano, data da Roma il 27 dicembre 1597, rileviamo che adoperavasi da' Canonici della Basilica di S. Pietro il Salterio Ambrosiano: « Le nostre Chiese della Provincia di Milano, Dio gratia, non sono de le male offitiate, a quello che qua ho osservato in Santo Pietro; qua usano sempre il Salterio Ambrosiano, quale a loro intendo essere antichissimo; et anchora nel tuono de alcuni hymni et altre attioni ho osservato che tengano alquanto del Ambrosiano. Viva dunque Santo Ambrosio, nella cui festa è toccato a me a cantare la Messa grande solennemente, etc. » (Negli Atti della Sezione XVII).

- clesiastico, e suggerisce di fare la Congregazione dei Cardinali e Prelati, alla quale possano ricorrere li poveri Vescovi nei loro bisogni.
32. Altra lettera responsiva del Santo dei 25 aprile, dicendo piacergli la risoluzione fatta dal Papa di fare detta deputazione, e suggerisce, che desidererebbe che tra li Deputati vi fosse persona, che con lo stare alla sua Chiesa avesse in fatto provate le difficoltà che hanno i Vescovi nelle loro residenze.
33. Altra lettera del Santo del 3 ottobre nella quale dà moltissimi ricordi dell'autorità che dovea avere detta Congregazione, e del modo con il quale la medesima doveva procedere.
34. Lettera di S. Carlo al suo Agente per erigere in Monza un Seminario con parte delle entrate delle Prepositure degli Umiliati, che avevano in detta terra, e che la Comunità si offeriva di dare 200 o 300 scudi per la fabbrica.
35. Lettera di S. Carlo del 21 marzo 1571, nella quale dice di mandare il mandato di procura al suo Agente, per rassegnare in mano al Papa l'Arcipretato di Santa Maria Maggiore, per scrupolo di non poter risiedere colà, risiedendo all'Arcivescovato, e prega Sua Santità a provvederlo di persona che possa risiedere, e dice esser molto tempo che detto Arcipretato gli dava inquiete d'animo.
36. Risposta di Monsignor Speziano del 14 aprile, che il Papa voleva che S. Carlo trattenesse e l'Arcipretato e le protezioni.
37. Nella medesima lettera impone all'Agente di supplicare il Papa a sgravarlo della protezione dei Frati Francescani e Carmelitani, di che tre anni prima glie ne aveva fatta istanza, e ciò per il scrupolo, di non potere attendervi per gli affari della sua Chiesa di Milano.
38. Poscritta di S. Carlo al suo Agente per aver lingua da Roma, come doveva trattare con il signor Duca Giovanni d'Austria fratello del Re di Spagna, che si aspettava a Milano, cioè se doveva governarsi come faceva coi Duchi d'Italia, oppure esser egli il primo a visitarlo, e metterlo innanzi in casa sua del Santo, come aveva fatto coll'Arciduca Carlo.
39. Risposta dell'Agente del 19 giugno, che il Papa aveva risposto doversi informare da persone pratiche, poichè Sua Santità non lo sapeva.
40.
41. Lettera dell'Amaltheo a S. Carlo del 7 luglio 1571, che il Papa dopo aver letto l'Inno vecchio ed il nuovo di Sant'Ambrogio mandatigli dal Santo, ha risposto esser meglio continuare con il vecchio per l'esempio.
42. Molti capi di controversie giurisdizionali, che vertevano tra il Foro Arcivescovile di Milano ed il Secolare, dati da S. Carlo al Cardinale Alessandrino, mentre andava Legato in Spagna per trattarne in quella Corte.
43. Lunga minuta di lettera di S. Carlo ai Signori Svizzeri sopra lo stato della Cura di Brissago, pretendendo detti Signori Svizzeri di aver *jus* di confirmare il Curato eletto dal Popolo, e S. Carlo negandolo espressamente.
44. Lettera di S. Carlo al Foght delle Riviere, dolendosi che avesse fatto carcerare il Guardiano dei Cappuccini di Lugano, e processato due Preti; delle quali cose fa doglianza ancora con il Colonnello Lusso, Cancelliere Zambrun ed altri principali Svizzeri, e ne scrive ancora ai Cantoni. Scrive ancora al Vicario che ordini ai Curati, che non celebrino alla presenza del Foght come scomunicato.
45. Lunga lettera tutta di pugno di S. Carlo a Monsignor Carniglio suo Agente del 2 ottobre 1571, nella quale si duole del Padre Inquisitore, e racconta le amorevolezze usategli, tra quali che era solito il Vicario Generale precedergli nelle Congregazioni; ed avendo il Papa comandato altrimenti, subito si esegui con ogni amorevolezza, ecc.

46. Minuta di lettera di S. Carlo al suo Agente in Roma, perchè tratti con il Papa la smembrazione dal suo Collegio Borromeo di Pavia della pensione che gli pagava l'Ospedale, e di altre entrate, per applicarle alla residenza dei signori Ordinarii e degli Officiali del Duomo, colle ragioni che lo movevano a questo, ecc.

Nel volume del 1572.

47. Lettera di Monsignor Castello a S. Carlo, e risposta del Santo circa il fare e pubblicare il decreto o editto corrispondente al statuto laicale circa il condurre le acque per i beni dei Beneficj, ecc. con molte considerazioni fatte in Roma, ecc.
 48. Delle controversie per il vendere nelle feste.
 49. Dei balli in tempo della Dottrina Cristiana.
 50. Lettera scritta da S. Carlo a Gregorio XIII, mentre rinuncia nelle sue mani la Penitenzieria Maggiore, l'Arcipretato di Santa Maria Maggiore, ed alcune protezioni di Regolari.
 51. Le lettere ai Re di Spagna e Portogallo, colle quali si rinuncia la protezione di Fiandra e di Portogallo.
 52. Lettera dei Re di Spagna e Portogallo, del Gran Duca, figliuolo e sua moglie, colle quali invitano S. Carlo ad andare a Roma per la creazione del nuovo Pontefice, attesa la morte di Pio V, ed altre lettere dei medesimi e del Duca di Savoia, colle quali lo ringraziano dell'opera per l'elezione di Gregorio XIII, ecc.

Nel volume del 1573.

53. Una informazione di S. Carlo mandata a Roma, di quanto faceva nello Stato di Milano il sotto Economo in assenza dell'Economo.
 54. Lettera del Cardinale di Como a S. Carlo d'ordine di Gregorio Papa XIII, che non lasci esercitare l'Economo al Duarè venuto ultimamente di Spagna, se prima non ha la confermazione da Sua Santità, conforme al concertato con il Re dal Cardinale Alessandrino.
 55. Altre lettere nell'istessa materia.
 56. Alcune lettere sopra il Concilio Provinciale terzo celebrato da S. Carlo in detto anno, quale Concilio fu presentato a Roma a Gregorio XIII da Monsignor Castelli Vicario Generale.
 57. Breve di Papa Gregorio mandato al Governatore di Milano, nel quale lo ammonisce esser incorso nelle censure, per un precetto fatto fare dal Capitano di Giustizia ad un laico per impedire l'esecuzione di un Breve di commissione di causa, ecc., con lettere del Santo, e dei suoi Agenti in Roma che trattano della materia.
 58. Lettere nelle quali si fa menzione dell'ordine dato al Governatore di Milano con lettere del Re, che i fanti dell'Arcivescovato non portino armi, e non procedano contro laici.
 59. Informazione breve che dell'anno 1573, si fece la beccaria per il Clero nella Canonica del Duomo, che fu poi levata per avere il Governatore promessa l'esenzione.
 60. Monitorium relaxatum a S. Carolo contra Gubernatorem, Magnum Cancellarium, Presidentem Senatus, et alios Consilii Secreti, quod revocare haberent termino tridui inhibitionem seu præceptum factum satellitibus Fori Ecclesiastici de non deferendo arma, sub pœna excommunicationis latæ sententiæ.

61. Lettera o avviso di S. Carlo di aver dichiarati incorsi nella scomunica i suddetti.
62. Informazioni pigliate sopra l'Editto del Governatore di Milano, che non si facesse alcuna Congregazione senza sua partecipazione, con l'impedimento che apportava tale Editto alla Dottrina Cristiana.
63. Informazione mandata da S. Carlo al Nunzio in Spagna, dei disturbi dati dal Governatore al Tribunale Ecclesiastico, con una lettera del Santo al Re con acridoglianze sopra ciò.
64. Lettere ed informazioni in Spagna ed in Roma sopra il manifesto fatto dal Governatore contro la scomunica.
65. Relazione di S. Carlo del Monastero delle Monache di S. Andrea di Monza, che pretendevano esser esenti dall' Arcivescovato.
66. Assoluzione autentica data da S. Carlo al Capitano di Giustizia di Milano.
67. Lettera del Cardinale di Como del 10 ottobre 1573, nella quale dice che S. Carlo aveva fatto bene (non constandogli dell'assoluzione del Governatore) a far quello che aveva fatto, cioè farlo pubblicare di continuo per scomunicato, come avanti l'assoluzione, e altre lettere di Roma sopra questo punto.
68. Diverse lettere sopra le acque della Mensa per Abbiategrasso, delle quali il Magistrato pretendeva esser Giudice, e S. Carlo pretendeva il contrario, cioè esser causa mera Ecclesiastica, ecc.
69. Lettera di S. Carlo, nella quale allega Autori Ecclesiastici in ordine al proibire i balli nelle feste.
70. Lettere del Santo sopra la cattura fatta sotto la gronda di un fante che serviva a portare gli palpè dell' Arcivescovato, pretendendo per ambi li capi doversi restituire, ecc.
71. Risposte di Papa Gregorio XIII all' istanza del Santo per la confermazione del Decreto di non ballare le feste, non inclinando Sua Santità a voler ciò proibire così assolutamente, ma al più solo nell' ora dei divini officj: sono in una lettera del Vicario Castelli dell'ultimo di ottobre 1573.
72. In una lettera di S. Carlo del 4 novembre 1573, dice il Santo di non voler fare altra istanza di ripetere dal Foro Secolare un fante pigliato sotto la gronda dell'Arcivescovato, e soggiunge volerlo domandare come famigliare, allegando essergli stato altre volte rimesso un barbiere, solo perchè serviva all'Arcivescovato.

Nel Volume dell'anno 1574.

73.
74. Istanza fatta a Roma a Papa Gregorio di dar facoltà di dividere le Chiese per le stazioni tra gli uomini e le donne, e la risposta di Sua Santità che non gli piaceva ecc., e la replica del Santo, che avrebbe procurato di far andare le donne velate, e l'esecuzione seguitane.
75. L'istanza fatta da S. Carlo al Papa per un Breve di sforzare i Notari dell'Arcivescovato a portare in Archivio le scritture del medesimo Tribunale.
76. Lettere sopra il mettere a Viboldone i Monaci Camaldolensi o Olivetani, con scudi 40 per ciascuno di provizione.
77. Lettera di S. Carlo sopra l'erigere l'Ospedale dei Mendicanti.
78. Lettera originale di S. Carlo del 14 Giugno 1574, che era stile ordinario ed antico di questo Foro Arcivescovile di citare senza espressione di causa.
79. Memoriale dato a S. Carlo dai Deputati di S. Martino contro i Padri Somaschi, che si volessero usurpare quel governo, con il racconto di sua origine.

80. Lettera di S. Carlo a Roma per sapere come portrsei con il Re di Francia, quando passasse per la Provincia sua, con la risposta del parere del Papa, che solo passando per la Diocesi di Milano, il Santo lo dovesse incontrare e visitare.
81. Copia della lettera del detto Re a S. Carlo in risposta della sua di complimento mandatagli per il signor Porro.
82. Lettera originale di S. Carlo dell' 11 Agosto, nella quale dà parte del compimento fatto da lui in Monza con detto Re di Francia.
83. Diverse lettere sopra lo stabilire il numero delle Monache corrispondente all'entrata di ciascuno monastero, e lettera di S. Carlo di averlo eseguito del 22 Novembre 1574.
84. Relazione della perdita di Tunisi e della Goletta prese dai Turchi, fatta dal signor Gabrio Serbellone, che difendeva Tunisi, e restò schiavo dei Turchi.
85. Ragioni allegate dal Galesino a S. Carlo per le quali si prova che la Domenica in *capite Quadragesimæ* si doveva astenere da cibi carnevaleschi, allegando Canonici e Santi Padri.
86. Lettera originale di S. Carlo del 20 Ottobre 1574, che il suo Vicario procedeva contro l'Abbate di Sant'Ambrogio per essere andato in Pontificale a cantar Messa nel Monastero di S. Michele, ecc.

Nel Volume dell'anno 1575.

87. Diverse lettere di S. Carlo, e risposte dei suoi Agenti sopra la concessione delle Indulgenze della Minerva alle scuole del Santissimo, delle quali aveva già avuto intenzione il Santo da Papa Gregorio XIII, e poi ricusava darle; e finalmente scrive Monsignore Speziano con sua lettera dell'11 Aprile 1575, che Nostro Signore se ne era contentato, ma che non aveva voluto che si spedisse il Breve *ad instar*, per sfuggire di concederle ad altri.
88. Dubbio proposto nella Congregazione del Concilio, che le entrate della fabbrica del Duomo si dovessero spendere *Arbitrio Archiepiscopi sumendo argumentum a majoritate rationis*, per il Capo 13 sessione 24 del Concilio di Trento; ma la Congregazione *rescripsit amplius deliberandum*.
89. Replica del Santo che non si proponesse più.
90. Breve della riduzione degli Annuali in Duomo, procurato ed ottenuto da S. Carlo, come per sua lettera di ricevuta del 15 Aprile 1575.
91. Molte lettere del Santo e di altri, in ordine alla Visita da farsi dal Vescovo di Farnogosta di Milano e sua Diocesi, e dal Santo di altre Città e Diocesi, con qualche cosa rispetto alle Cerimonie da usarsi in tale occasione dai Visitatori.
92. Lettera di S. Carlo del 16 Giugno 1575, nella quale dà parte di aver incominciata la Visita di Cremona, con molte particolarità.
93. Diverse altre lettere del Santo, e risposte circa detta Visita di Cremona, con le difficoltà spuntate, e molte particolarità.
94. Diverse lettere e risposte sopra la Cura di Santa Cristina, che pretendeva conferire il Cardinale Sforza come Abbate.
95. Relazione delle Cerimonie fatte in occasione della Visita di Bergamo fatta da S. Carlo, con diverse lettere e particolarità di quella Visita.
96. Lettera di Roma del 17 Dicembre che l'Ospedale Maggiore sia mero Ecclesiastico, e si possa visitare, come ancora S. Celso, e le quattro Marie (1).

(1) Vedi la nota in fine del volume.

97. Lettera del Santo sopra le facoltà che desiderava per il Giubileo, e circa la Visita dell'Ospedale grande.
98. Dice S. Carlo in sua lettera del 18 Gennajo 1576 essersi ritrovata una Bolla di confermazione della Madonna di S. Celso, che mostra esser luogo Ecclesiastico e sottoposto all'Ordinario.
99. Nomina fatta da S. Carlo per la elezione delle sette Chiese in Milano, con aggiunta di due altre per ottenere le nove.
100. Lettera di S. Carlo del 22 febbrajo 1579, che si erano deputati due Senatori e Monsignore Belviso, per vedere buonamente se il Clero è obbligato alla spazzatura del naviglio, ed a chi tocca l'esecuzione.
101. Altre lettere del medesimo del 12 Luglio sopra il ripigliamento di detto trattato. Lettera del Cardinale di Como che il Papa voleva conoscere questa causa.
102. Istanza di S. Carlo con sua lettera del 7 Marzo 1576 per la confermazione dei privilegi al Collegio dei Dottori di Milano, per i luoghi di Auditore di Ruota ed Avvocato Concistoriale, ma non degli altri, se non in caso non repugnino al Concilio di Trento.
103. Descrizione del modo di predicare di S. Carlo fatta da lui, e corretta di propria mano in una lettera al Vescovo di Rimini con ogni minuzia, ecc.
104. Comunità della Diocesi invitate a venire al Giubileo a Milano in processione, provvedendo il Santo l'alloggio, ecc.
105. Facoltà ottenuta da S. Carlo di dispensare per i Matrimonj in terzo e quarto grado tra poveri, ecc.
106. Papa Gregorio XIII dichiarò in Concistoro non esser necessario il Concorso nelle dignità Curate, come nella lettera di S. Carlo 10 Aprile 1576.
107. Lettera del 19 Maggio 1576 del Santo, che finalmente i Deputati dell'Ospedale gli avevano esibiti i libri.
108. Altra lettera del 12 Luglio 1576 del Santo, che ha visitato l'Ospedale, ed aver portato via dall'Archivio due libri principali.
109. Altra lettera del Santo, che il Governatore aveva deputato il Signor Pietro Antonio Lonato a vedere i conti del medesimo Ospedale.
110. Minuta di lettera di S. Carlo al Signor Agostino Lomellino, che dia libertà ad un Prete Galera, conforme alla convenzione seguita tra di loro, attesa la grazia fattagli dal Santo, ecc., e due altre minute di lettere scritte nel medesimo proposito.
111. Lettera originale del Vescovo di Famogosta per dichiarazione del giuramento da farsi dai Deputati dei Luoghi Pii, che si suole inserire nella Deputazione di quegli dell'Ospedale grande.
112. Capo di lettera di S. Carlo del 19 Luglio 1576, che nel libro dei privilegi dell'Ospedale vi sono dichiarazioni del Senato, che l'Ospedale è Ecclesiastico ed immune dalle catture, e di aver trovato poi gli originali dei privilegi.
113. Nella medesima lettera dice di aver visitata la fabbrica del Duomo, e visti i libri, ecc.
114. *Item* che ha visitata la Madonna di S. Celso senza poter vedere le scritture.
115. Minuta ecc. che S. Carlo aveva scomunicati alcuni per avergli ristretta la bocca del naviglio, ed il Governatore la fece poi restituire in pristino, e fatto rilasciare un birro dell'Arcivescovado condannato alla galera per aver portato citazione in Corte. Ne fu fatta scrittura d'accordo, e mandata dal Santo in Spagna perchè fosse confermata dal Re. In altra minuta dice esser once 22 l'acqua, e che la bocca si faccia dal Santo. Si fa menzione di altra bocca della Mensa di once 37.

116. Minuta del 31 Luglio, come aveva finita la Visita di S. Celso, e di altri Luoghi Pii con soddisfazione.
117. Lettera del 30 Agosto 1576, della facoltà che richiese S. Carlo per occasione della peste.
118. Un'altra che contiene le diligenze fatte dal Santo in detta occasione ed altre facoltà richieste, con la risposta di Monsignor Carrisio del primo Settembre di quanto gli concede il Papa, e lettera del Cardinale Alciato del 22 Settembre, e copia del Breve di Gregorio XIII di far contribuire i Luoghi Pii.
116. Ordini del Santo in occasione della Quarantena.
120. Monsignor Speziano scrive la dichiarazione della Congregazione, ecc., che i Parrochi sono tenuti ministrare i Sacramenti alli appestati.

Nel Volume dell'anno 1577.

121. Capo di una minuta di lettera che scrive S. Carlo al suo Agente, dello stile della alienazione di beni senza ricorrere a Roma per la Paolina, e ricerca che vorrebbe esser certo di poter esercitare tale facoltà.
122. Altra minuta del Santo sopra il medesimo, corretta di sua mano, allegando parergli esser stato tenuto sussistere detta alienazione dal Cardinale Simonetta in signatura alla presenza del Papa, colle sue ragioni fondamentali, ecc.
123. Il medesimo replica il Santo in altre lettere, ecc.
124. Risposta dell'Agente del 5 Ottobre 1577, che il Papa si contenta che osservi il solito colle seguenti parole: *Quanto all'alienazione dei beni Ecclesiastici che si fanno costì, alla quale ella ed i suoi antecessori sono stati soliti a prestare il consenso di Sua Santità, che Vostra Signoria Illustrissima può perseverare senza scrupolo, e quella se ne contenta, presupponendo che costì si sia servato e da lei e dagli altri. Avrà ben caro Sua Beatitudine che per introdurre l'osservanza della Paolina, anche costì ella usi diligenza, però senza obbligazione che delle locazioni ULTRA TRIENNII, massime fatte da uomini ricchi, ed altre sorti di alienazioni fatte dai medesimi, si mandi qua per il si IN EVIDENTEM, etc.*
123. Lettera dell'Agente del 13 Ottobre 1577, sopra il trattato avuto col Padre Procuratore dei monaci di Sant' Ambrogio in Roma sopra il serrarsi della porta di detta Chiesa, e sopra le scuole che vi sono.
126. Alcune scritture del Cardinale Sforza sopra la pretensione che aveva nella Cura di Santa Cristina, come Abbate del medesimo titolo, con lettere e risposte di S. Carlo e del suo Agente in Roma.
127. Lettera di Monsignore Speziano Agente del 14 Ottobre 1576, della seconda risoluzione fatta dalla Sacra Congregazione sopra la residenza dei Curativi tempo di peste, e che per mezzo di altri possino amministrare li Santissimi Sacramenti ecc.
128. Capo di lettera dell'Agente di S. Carlo, che il Papa diceva avere il Santo fatto bene a proibire, che niun musico laico cantasse in Chiesa senza sua approvazione, ecc. E ciò è in risposta di una del Santo, della quale si trova la minuta corretta di sua mano, ecc.
129. Diverse minute di lettere di S. Carlo sopra la visita fatta da lui di Santa Cristina e Chignolo, e le pretensioni del Cardinale Sforza come Abbate sopra quelle Cure, ecc.
130. Lettera tutta di pugno di S. Carlo del 6 Novembre 1577, della opposizione fattagli dalle monache di Sant' Agostino in pigliare il possesso di quel Monastero.
131. , . . .

132. Più minute di una lettera scritta da S. Carlo a S. M. Cattolica in occasione della peste, perchè desse ordini opportuni per levare i peccati pubblici, ecc.
133. Alcune lettere del Santo in raccomandazione del Conte Gaspare Visconti, andato a Roma per Auditore di Ruota, che li successe poi nell'Arcivescovato.
134. Diverse lettere e risposte con varie opinioni, se si debba apparare o no il Pulpito del Predicatore quando predica.
135. Più minute di lettera di S. Carlo di voler egli dare gli ordj in occasione di peste rispetto alli Ecclesiastici, come dice che fu concertato sino da principio col Senato; e questo lo dice in particolare nella lettera originale del 28 Agosto 1577 a Monsignore Speziano suo Agente in Roma, al quale ne manda la scrittura.
136. Capo di lettera di S. Carlo dell'ultimo di Gennajo 1577 di aver fatto editto, perchè gli Ecclesiastici ed altri per bisogni spirituali possano entrare in Milano nel tempo della peste con licenza del loro Vicario, non ostante l'ordinazione data in contrario dal Governatore.
137. Altra lettera, che il suo editto ha avuto effetto, ecc.
138. Minuta di lettera latina del Santo a tutti i Vescovi della Provincia, con avviso della morte del Vescovo di Casale Comprovinciale, perchè se ne faccia l'ufficio solenne, e si preghi per la elezione del successore.
139. Minuta di lettera, che nel tempo della Quarantena le persone ecclesiastiche sono uscite di casa per l'ufficio loro senza contradizione.
140. Minuta di una lunga lettera scritta da S. Carlo al Governatore, dolendosi della proroga della quarantena senza necessità, e con detrimento del frutto spirituale, ecc.
141. Capo di lettera di S. Carlo del 18 Aprile 1577, che contiene le cause per le quali trasferì la Prepositura di Pontirolo in S. Stefano di Milano.
142. Capo di lettera di S. Carlo del 9 Maggio 1577, dando parte al suo Agente di aver fatta la processione e portato egli medesimo il Santo Chiodo, e nelle 40 ore ragionato pure egli medesimo ogni ora al popolo, che era copiosissimo e strettissimo, senza che si sia scoperto altro caso di peste, ecc.
143. Lettera di S. Carlo e risposta dell'Agente sopra il motivo di castigo corporale inflitto a due persone laiche; sopra di che facevano rumore li Regii, ed il Papa approvò il fatto dal Santo.
144. Capo di lettera di S. Carlo, che i rimedii contro la peste mandatigli da più parte, ed ancora dal Gran Duca sono riusciti di niun giovamento; e che egli usava solo odorare una sponga bagnata di aceto, che portava in una pallotta, quando si accostava alli assai sospetti di peste, e nel principio usava pigliare in bocca qualche cosa aromatica, come un garofano od un po' di radice di erba angelica.
145. Copia di lettera del Cardinale di Como a S. Carlo, che possi dar licenza, ogni volta gli parerà, alla Corte secolare di prendere nelle case dentro le Colonne di S. Lorenzo.
146. Lunga lettera di S. Carlo al Cardinale Paleotto delle diligenze usate ed ordini dati nella peste.
147. Discorso in forma di storia glossato di mano di S. Carlo sopra li cattivi effetti e disordini, che partorisce la peste, e dei rimedii da applicarsi dal Vescovo, e delle cose seguite in Milano in quel tempo, in modo che si può dire sia un compendio di tutto il seguito.
148.

Nel primo Volume del 1578.

149. Minuta di lettera al suo Agente, che supplichi N. S. per a facoltà che i Luoghi Pii contribuiscano al pubblico per la carestia, ecc.
150. Altra lettera originale del Santo sopra il medesimo, cioè di supplicare il Papa per la licenza di vendere stabili dei Luoghi Pii al detto effetto.
151. Trattato di istituire gli Oblati con carichi, ecc.
152. Minuta di lettera del 2 Aprile con un capo delle cause, perchè S. Carlo negava l'abito alle Compagnie del Santissimo.
153. Nella medesima minuta è un capo, che S. Carlo concedeva una chiave di una delle porte dinanzi di Sant'Ambrogio ai monaci, ma non già della grande.
154. Istituzione della processione del Santo Chiodo e delle Crocette nei Compiti. Nella minuta del 10 Aprile 1578 a monsignor Speziano.
155. Minuta dell'Editto per le stazioni in occasione dell'esposizione del Santo Chiodo, corretto di mano del Santo.
156. Proibizione alle monache di rispondere alle Messe in canto, in più lettere.
157.
158. Minuta di lettera al Cardinale Paleotto a Bologna per mandare a quello studio il Conte Federico Borromeo, che fu poi Cardinale ed Arcivescovo. ecc.
159. Capo di lettera di S. Carlo all'Agente, biasimando la quantità delle Indulgenze Plenarie che si concedevano.
160. Monsignor Speciano dice in un capo di lettera del 28 Giugno 1578, che il Papa ha concesso ai Canonici della Scala giorni 30 di vacanza all'anno, conforme al Decreto già fatto dal Santo.
161. Lettera di Monsignore Speziano del 18 Giugno sopra l'astringere il Clero per la spazzatura dei fossi.
162. Lettera originale di S. Carlo del successo a Treviglio, quando egli fu colà per introdurre il Rito Ambrosiano, ecc.
163. Monsignore Speziano scrive sotto il 21 Giugno 1578, che sperava avere la grazia perchè l'Arciprete di Monza usi la mitra, come ne è indizio che l'avesse usata altre volte.
164. Minuta di lettera scritta da S. Carlo al signor Cardinale Paleotto Arcivescovo di Bologna, sopra le provisioni fatte contro i comedianti, del 18 Luglio 1578.
165. Lettera di pugno di S. Carlo del 28 luglio con diverse ragioni per mantenere il Rito Ambrosiano, che si motivava di levare, ecc.
166. Lettera del Galesino a S. Carlo del 2 Giugno, sopra la correzione fatta a Roma dei Commentari di Sant'Ambrogio sopra S. Luca, con citare molti testi, ecc.
167. Lettera tutta di pugno di S. Carlo in difesa dell'ordine dato di non nutrire la barba, con molti esempi dei ritratti di Sant'Ambrogio senza barba, ed altre ragioni, ecc., del 3 Giugno 1578.
168. Diverse lettere di S. Carlo sopra le difficoltà incontrate per introdurre il Rito Ambrosiano in Monza, con espressione che poco prima era Patriarchino. Ed altre di istanza per la mitra e cappa per l'Arciprete, ed almuzie per i Canonici.
169. Ordine di S. Carlo del 18 Giugno 1578, di fare la festa dei Santi Gervasio e Protasio mandato ai Regolari.
170. Istanza di S. Carlo che la Congregazione di Roma facesse rispondere a certa lettera o scrittura del Senato, nella quale pretendeva che in tempo di peste il magistrato secolare avesse podestà sopra Ecclesiastici, e si fece sopra ciò dichiarazione dalla detta Congregazione.

171. In più lettere si dice che il Senato faceva mettere prigione i parenti di Preti *in vindictam*, ecc. senza potervisi ritrovare rimedio.
172. Lettera di S. Carlo al Duca di Savoia di ringraziamento di voler far portare la Santa Sindone di qua dai Monti, perchè la potesse il Santo visitare, e per altri rispetti, ecc.

Nel Volume Secondo del 1578.

173. Il Vescovo di Bobbio scrive a S. Carlo essergli stato presentato Breve per la causa tra la mensa, ed il Signor Giovanni Battista Serbelloni per cagione dei beni, ecc., ed è del 12 Ottobre 1578.
174. S. Carlo scrive all'Agente di mandargli fede dello stile *trahendi laicos etiam causis mere profanis coram Ecclesiastico* da più di 90 anni prima, sotto li 4 Dicembre 1578.
175. Lettera di S. Carlo dell' 11 Ottobre 1578, nella quale discorre di molti punti di giurisdizione, che li venivano controversi da ministri Regi.
176. Altra lettera del 18 detto sopra la medesima materia.
177. Minuta di S. Carlo in giustificazione che il Santo Sudario di Torino sia il vero, in risposta del dubbio che mostrava di avere il Cardinale Paleotto.
178. Avvisa il Santo il suo Agente dell'ufficio fatto con il Governatore di Milano, che conveniva stasse fuori dei cancelli dell'Altare, ecc.
179. Lettera del 18 ottobre 1578 all'Agente che presenti a Nostro Signore i disordini che nascono dal commettere ad altri le cause di unioni di Benefici, e simili, ecc.
180. Minuta di lettera di S. Carlo al Re Cattolico in occasione della morte del primogenito di Sua Maestà, ecc.
181. Altra minuta alla Regina per la medesima occasione.
182. Lettera di Monsignor Speziano Agente del Santo del 29 Novembre 1578, che il Cardinale Montalto, che fu poi Sisto V, che rivedeva il Concilio Provinciale quarto, diceva essere errore il dire, *Facere Sacrum*, e ne adduce diverse ragioni.
183. S. Carlo scrive all'Agente con lettera del 2 Ottobre 1578, d'onde si mosse a introdurre l'uso antico di far andare nelle processioni dopo la sua persona i Vescovi, Vicarij e Prelati, e dopo i Lettori (1), e dopo il Governatore e Magistrati, e che ciò fu fatto ad istanza del Duca di Albuquerque allora Governatore, per non andare a mano sinistra di S. Carlo, ecc.
184. Lettera del 10 Ottobre di S. Carlo, che il Concilio Provinciale quarto era riuscito grosso per essere seguito dopo le visite Apostoliche, nelle quali si erano scoperti maggiori bisogni.
185. S. Carlo scrive all'Arciprete di Monza che si è contentata Sua Santità che continuino il Rito Romano, ma avvertano di non far più cosa alcuna conforme al Rito Patriarchino.
186. Capo di lettera di Monsignor Speziano del 4 Settembre 1578, che Monsignor Datario tiene per assoluto che l'opzione non abbia luogo nei mesi e beneficj riservati.
187. Il Re ringrazia S. Carlo del ritratto del Santo Chiodo inviatogli con sua lettera del 10 Settembre 1578.
188. Poscritta di S. Carlo al suo Agente di voler andare a piedi a visitare il Santo Sudario trasportato a posta a Torino, ecc.

(1) Altri dei Canonici del Venerando Capitolo Minore della Metropolitana.

189. Capo di una minuta di lettera del Santo al suo Agente che, avvertisse che il Governatore non ottenesse di far cantare nella sua Cappella musici in abito secolare senza cotta, o far suonare istrumenti contro i suoi ordini.
190. Capo di minuta di lettera del Santo all'Agente, delle cause per le quali il Governatore non deve star dentro dei cancelli alli officj divini.
191. Minuta del Santo al Cardinale Maffeo, dove fa menzione della facoltà concessagli di dispensare i Matrimonj coi Grigioni in terzo e quarto grado.
192. Minuta al Cardinale di Como delle ragioni che mossero il Santo a trasferire la Collegiata di Pontirolo in S. Stefano.
193. Lettera di S. Carlo del 28 Settembre 1578 all'Agente sopra l'opzione nei mesi riservati e prebende affette, con alcuni esempi pro e contra.
194. Istruzione mandata dal Santo al Nunzio di Spagna circa il luogo del Governatore e magistrati in Chiesa, con casi seguiti, ecc.
195. Il disegno del coro del Duomo e di S. Simpliciano, e dell'Ospedale maggiore coi luoghi distinti del Governatore, Senato e Magistrati.
196. Lettera del Santo del 25 Settembre 1578, colla quale manda a Roma il Concilio Provinciale quarto per la revisione.
197. Minuta di lettera ai Vicarii foranei, corretta dal Santo, sopra i balli in giorni di festa.
198. Lettera del Re di Portogallo del 2 Settembre 1578, della morte di suo nipote, e della sua assunzione al soglio reale.
199. Lettera lunghissima di mano del Santo del 14 agosto 1578 contro le istanze dei laici di Monza di ritornare all'ufficio Romano con molte ragioni legali.
200. Copia della sostanza della traslazione dell' Arcipretato e Cappellanie dei Signori Triulzi al coro di S. Nazaro.
201. Istanza fatta dal Santo per la confermazione della Conservatoria della fabbrica del Duomo concessa già da Bonifacio IX, caso sia revocata dal Concilio di Trento.
202. Scrive S. Carlo al suo Agente di profanare il sito dentro delle colonne di S. Lorenzo pei mali che vi si facevano.
203. Risposta di S. Carlo del primo Gennajo 1578, all'istanza dei monaci di Sant' Ambrogio per le chiavi delle porte della Chiesa, con una informazione di chi serra dette porte.
204. Lettera di S. Carlo del 16 Gennajo 1578, sopra la pretensione dei Monaci di Sant' Ambrogio di essere Patroni in spirituale ancora di alcuni loro luoghi dentro della Diocesi di Milano, supplicando il Santo la Sacra Congregazione a dichiarare sopra ciò.
205. Capo della medesima lettera, che era stato scomunicato un Governatore e l'ambasciatore degli Svizzeri per avere riscosso da Preti delle Valli certe condanne o composizioni, e che il Governatore venne a Milano per l'assoluzione, e l'ebbe in pubblico con promessa, ecc.
206.
207.
208. Capo di lettera del Santo del 20 Febbrajo 1578, dove dice che l' Abbate di Sant' Ambrogio li offeriva serrare tutte le sue porte della Chiesa, ed altri particolari circa il dominio di essa.

Nel primo volume del 1580

209.

210. Lettere scritte dal Gran Cancelliere e dal Subeconomo generale al Capitolo di Lodi, dolendosi che avessero fatto il Vicario Capitolare, che toccava fare ad esso sotto Economo, ed instando per la revocazione dell'eletto, e per la elezione del Prevosto, come seguì, ma con tumulti, ecc.; ed il Vicario Generale di Milano ne formò processo, ecc.

211. Minuta di S. Carlo all'Arcivescovo di Rossano, che era Monsignor Facchinetti, poi Innocenzio IX, per ricuperare uno dei Corpi dei tre Magi, che furono trasportati in Colonia, o qualche membro insigne di quegli.

212. Alcune lettere che parlano della sentenza seguita nel Santo Ufficio con il Padre Mazzarino per prediche sconciamente fatte, con proibizione però di non pubblicarla.

213. Minuta di S. Carlo al Vescovo di Rimini che era stato suo Vicario, dello studio che deve fare per predicare con profitto, e che libri debba vedere.

214. Lettera di S. Carlo al suo Agente in Roma, descrivendo il governo e popolo di Venezia colle persone Ecclesiastiche, e dice il frutto, che si caverebbe colla Visita, col proporre i mezzi di farla, con molte particolarità degne, ecc.

215. Minuta di lettera di S. Carlo al Cardinale Savello dell'ufficio passato d'ordine del Papa con il Doge, per rimediare agli eretici oltramontani, che si trattengono in quella Città ed in Padova, e la buona speranza riportatane.

216. Minuta di S. Carlo al suo Agente in Roma, di altri particolari discorsi con il Doge rispetto alla Visita di Brescia, e del modo che fu ricevuto e presentato in quella Città, ed altri particolari.

217. Minuta di lettera di S. Carlo, colla quale scrive al suo Agente, che dia parte al Papa di aver egli fatto dichiarare scomunicati quelli, che giostrando violarono la prima Domenica di Quaresima.

218. Lettera del Cardinale Vademonte fratello della Regina di Francia, colla quale prega S. Carlo a dargli norma come deve governarsi in Roma, dove era per andare.

219. Minuta della risposta del Santo con molti documenti (questa minuta è duplicata nel Tomo secondo con alcune correzioni), e lettera all'Agente di quello che debba dire al Papa in questo proposito, e la risposta del Papa.

220. Lettera di Monsignor Speziano Agente di S. Carlo dei capi del memoriale dato al Papa contro il Santo dagli Ambasciatori della Città di Milano, col senso di Sua Santità a ciascun capo.

221. Altro discorso di S. Carlo circa il modo di visitare Venezia, e circa la persona del Visitatore.

222. Capo di lettera di Monsignor Speziano del 22 Aprile a S. Carlo, che Gregorio XIII biasimava l'obbligazione degli ufficiali di andare a mangiare in Refettorio, ecc.

Nel secondo Volume del 1580.

223. Lettera di Monsignor Speziano del 16 aprile a S. Carlo, che Nostro Signore aveva sottoscritto la sentenza per l'Ospedale grande.

224. Minuta di lettera di S. Carlo, nella quale ringrazia il Priore dell'Ospedale degli Incurabili di Fiorenza, che gli abbia mandate scritture per prova, che S. Ambrogio consacrò la Chiesa di S. Lorenzo di Fiorenza.

225. Minuta all'Agente, che gli manda dette scritture, perchè le faccia vedere al Cardinale Montalto, e parendogli ne faccia menzione nelle cose di S. Ambrogio che egli scriveva.
226. Minuta di S. Carlo a Monsignor Speziano, che i Regi avevano tenuto prigione e fatto pagare denari al Beccaro, che il Santo aveva messo alla Canonica per non poter avere la esenzione, ed a' prieghi del Governatore lo aveva poi levato con promessa di dare la esenzione.
227. Minuta di lettera di S. Carlo all'Arciprete di Orzinovi, riprendendolo della preparazione fatta in occasione della Visita, e protestando che non passi le regole, cioè una vivanda, una minestra e qualche poco di frutta, altrimenti ne avrebbe fatta dimostrazione.
228. Minuta di S. Carlo, come era ritornato a Milano per l'infermità del Governatore quattro ore prima che spirasse, e gli assistè sempre, sebbene di già avesse perduta la favella, ecc.
229. Lettera di Monsignor Speziano del 25 Marzo 1581 a S. Carlo, che il Papa ha fatto dar ordine a tutte le Confraternite di Roma, che non diano aggregazioni senza la licenza e consenso degli Ordinarii, perocchè la mente del Papa è che non si neghi tale licenza dagli Ordinarii.
230. Lettera del Galesino del 15 Giugno 1578 a S. Carlo come in quell'istesso giorno si era pubblicata dal Predicatore la festa dei Santi Gervasio e Protasio conforme all'ordine dato dal Santo.
231. Capo di lettera di Monsignor Speziano del 23 Luglio 1580 a S. Carlo, nella quale dice di aver visto la Bolla della nuova erezione del Vescovato di Crema, nella quale si fa suffraganeo di Milano.
232. Copia di lettera del 28 Luglio 1580 scritta d'ordine del Papa al sotto Economo, che non ecceda in modo alcuno i limiti delle sue facoltà, nè sotto pretesto di solito o uso, che altrimenti sarà castigato.
233. Capo di lettera del Galesino a S. Carlo del 3 Luglio 1580, che egli prepara un gran volume (del quale gli manda l'iscrizione) per accettare la disciplina, i riti e la ragione di questa Chiesa, con altri particolari degni sopra la stampa del Breviario ed altro.
234.
235. Lettera bellissima dell'Arcivescovo di Urbino a S. Carlo, in lode dei Concilii Provinciali donatigli, paragonandoli ad una gran fortezza.
236. Minuta di lettera di S. Carlo a Monsignor Speziano, che per non pagare il Clero la gabella del sale, non vedeva migliore rimedio che farlo venire per il Clero, perchè così i Regi gli avrebbero poi data la esenzione, come seguì della carne, quando fece fare il macello per il Clero.
237. Nella medesima minuta seguita S. Carlo a scrivere, che dei beni patrimoniali medesimi del Clero pagano i carichi senz'altra replica, ma quando alcuno ha fatto ricorso, si è mandata inibizione ai Ministri, e non gli è stato dato fastidio per questo.
238. *Item* che il medesimo S. Carlo ha sempre pagato i carichi dei beni patrimoniali senza dire niente.
239. Capo di minuta di lettera di S. Carlo a Monsignor Speziano che il Gran Cancelliere ritornato di Spagna era stato a visitare il Vicario Generale, ed ancora il Criminale, essendo questo ammalato, e regalatigli di guanti di fiori, come ancora il Civile per cattivargli.
240. Minuta di S. Carlo a Monsignor Speziano, che avrebbe mandata la dimissoria per li Ordini sacri per Monsignor Simonetta, ma che voleva prima fede che avesse

- fatte le funzioni degli Ordini minori conforme ai Concilii, e che poteva andare a farle in qualche Chiesa remota.
241. Lettera originale del Gran Duca a S. Carlo del 10 Luglio 1580, che gli manda copia della Annunziata di Fiorenza, che è la prima che è stata fatta, pregandolo a non lasciarla copiare.
242. Lettera di Monsignor Speziano a S. Carlo del 8 Luglio 1580, che la Sacra Congregazione non ha voluto ammettere la traslazione di quei due Monasteri dei Monti di Brianza in Milano, nonostante il Breve che il Santo aveva; sopra che vi sono molte altre lettere.
243. Lettera del signor Cardinale Maffei sopra il medesimo affare, ecc.
244. Capo di minuta di lettera di S. Carlo a Monsignor Speziano, che il Padre Abbate di S. Vittore non si trova che abbia l'uso di dare gli Ordini minori in Milano, ecc.
245. Lettera del Vicario Generale a S. Carlo del 4 luglio 1580, sopra l'uso antico che i bottegari potessero vendere nelle feste sino al campanone.
246. Lettera di Monsignor Fontana Vicario Generale del 21 luglio 1580 a S. Carlo, nella quale dà parte che aveva cominciato a visitare l'Ospedale grande.
247. Minuta di lettera di S. Carlo a Monsignor Speziano in occasione dell'uso della Mitra, che facevano gli Abbati nelle processioni; che nel Concilio Provinciale quinto, vi è Decreto che *non possint exercere Pontificalia sine consensu Episcoporum*, ed essere cavato da dichiarazioni della Sacra Congregazione, e che esso Santo fu pregato in Roma da' Cardinali a consentire in cosa simile per l'Abbate di San Vittore ecc.
248. Capo di minuta di lettera di S. Carlo del 27 Agosto 1580 a Monsignor Speziano, che il Castellano in tempo di peste non volle permettere che esso Santo consecrasse un Cimitero in Castello per seppellire i morti, per dubbio che ciò fosse in pregiudizio della giurisdizione Regia, ecc.
249. Lettera di Monsignor Nunzio agli Svizzeri del 4 Agosto 1580 a S. Carlo, di aver trattato coi Signori di Altorfo della materia beneficiaria, e del castigare i Preti, con speranza di restar di accordo.
250. Capo di minuta di lettera di S. Carlo a Monsignor Speziano, che il ritratto di Sant'Ambrogio mandato al Cardinale Montalto lo aveva fatto cavare da quello di pietra che è in Castello, ma colorito secondo quello che è dipinto nella Chiesa di Sant'Ambrogio, ed ajutato poi coi libri, che trattano della sua effigie.
251. Lettera originale 29 Agosto 1580, di D. Carlo de Ghinarra e Padiglia Vice Governatore di risposta a S. Carlo, che il Magistrato ha sempre regolate le bocche nel Naviglio per l'Ospedale grande, ed altri luoghi pii.
252.
253. Lettera tutta di pugno del Duca di Savoia del 7 Agosto 1580, nella quale dice di mandargli un ritratto del Santo Sudario, e si raccomanda caldamente alle sue orazioni.
254. Minuta di S. Carlo a Monsignor Speziano, dove dice di avergli mandato certe assoluzioni de' Duchi, che erano incorsi in censure per aver fatto pagare al Clero certe gabelle, ed una obbligazione e giuramento, che fece la Comunità più di cento anni sono, di non gravare mai il Clero, giurando tutti i capi di casa.
255. Minuta di lettera di S. Carlo, ed è l'ultima nel volume, a Monsignor Speziano, postillata in molti luoghi di suo pugno, che dice al Papa che voglia fare una Bolla declaratoria della giurisdizione e dell'immunità Ecclesiastica, come si pensò di fare al tempo di Pio V, adducendo esempio di altri Papi, che non restavano di fare, ancorchè dubitassero della esecuzione.

Nel terzo volume dell'anno 1580.

256. Minuta di lettera di S. Carlo al Cardinale Gran Vela, ed al Nunzio di Spagna, ed al Confessore del Re con doglianze dell'impedimento, che gli facevano il Gran Cancelliere ed altri, in rivedere egli i conti dell'Ospedale maggiore, con mandargli la fondazione ed altre Scritture per provare essere detto Ospedale Ecclesiastico, ecc.
257. Lettera dell'Agente di Roma del 14 Settembre 1580, a S. Carlo che i Cardinali della Congregazione avevano per chiaro che l'Ospedale maggiore fosse Ecclesiastico, con alcune ragioni, ecc. E con copia di risposta ad un memoriale dei Deputati, ecc.
258. Capo di lettera di S. Carlo all'Agente a Roma, come l'osservanza della festa del Santo della Parocchia è consuetudine vecchia nella Diocesi di Milano.
259.
260. Fa menzione nella medesima lettera di una lettera del Signor Cardinale Maffei, di poter dare l'abito di prete a tutti gli Umiliati.
261. Scrive poi l'Agente sotto il 22 Ottobre d'ordine del Papa, che non dia più facoltà ad alcuno Umiliato di uscire dalla religione, ma che ricorrano a Roma per il Breve, ecc.
262. Capo della medesima lettera di essersi levato affatto l'uso di mettere pensione sopra Beneficii conferiti dal Santo, e non averne poste che due o tre *ad tempus* per vigore di un Breve Apostolico concessogli.
263. Istanza fatta da S. Carlo perchè si scrivesse a nome di Nostro Signore alla Corte di Spagna, perchè non gli fosse impedita la visita del Castello, di che egli ancora scrisse al Cardinale Gran Vela.
264. Capo di lettera di Galesino a S. Carlo del 15 Ottobre 1580, che aspettava di Fiandra un libro intitolato *Confessio Ambrosiana*, nel quale si vedrà la disciplina antica di questa Chiesa, secondo soggiunge il Galesino.
265. Lettera del Galesino a S. Carlo del 20 Ottobre 1580, proponendo che quando cade la solennità del Signore in giorno di Domenica, per la quale solennità si lascia di fare l'ufficio della Domenica, se ne debba fare la Commemorazione al primo e secondo Vespero, al Matutino ed alla Messa, ecc.
266.
267. Lettera originale dei Cardinali Orsino e Maffei, di assolvere il signor Pietro Antonio Lonato dalla scomunica colla reincidenza di un mese, ecc., per l'impedimento della visita dell'Ospedale.
268. Si fa menzione in più lettere che il Vicario di Pavia avesse dichiarata nulla la scomunica seguita col detto Lonato, sotto pretesto di privilegi dei Canonici di Alcantara, come egli era.
269. Minuta di S. Carlo al Nunzio di Spagna, avvisandolo di avergli inviato con altra la copia della dichiarazione fatta dal Papa che l'Ospedale grande, come Luogo Pio Ecclesiastico, è sottoposto alla Visita e cura dell'Arcivescovo.
270. Minuta di detta prima lettera, che è legata in detto tomo posteriormente, ed in questa fa menzione del Breve del Papa sopra detta dichiarazione.
271. Lettera latina del Signor Cardinale Borromeo a S. Carlo per la licenza di andare a Loreto, ritrovandosi a Bologna.
272. Poscritta di Monsignor Speziano che il Papa aveva fatto la Bolla, che si levassero i Monasterii di Monache ai Canonici regolari, era stampata, pubblicata ed affissa, ma ad istanza del Cardinale Colonna fu sospesa la esecuzione.

273. Lettera del Cardinale di Como del 12 Marzo 1580, di assolvere quegli che avevano violata la prima Dominica di Quaresima dopo la proibizione.
274. Lunga relazione fatta da S. Carlo al Papa, ed alla Congregazione del Santo officio di Roma ed al suo Agente, degli Eretici ritrovati nella terra di Gardone nella Valstropia, Diocesi di Brescia, e del modo di ridurli nella buona strada.
275. Minuta di lettera di S. Carlo all'Agente per aver facoltà di dispensare dall'irregolarità alcuni Sacerdoti, nella quale allega molti Canonici e Dottori, per il che si conosce che era Dottore dei Sacri Canonici, come si raccoglie ancora da molte altre sue lettere, nelle quali discorre di diverse materie legalmente.
276. Minuta di lettera di S. Carlo al Padre Adorno (1), che metta in scritto i discorsi che fa dell'esposizione dei misteri che occorrono fra l'anno, secondo il Rito di questa Chiesa.
277. Lettera di Monsignor Speziano del 26 Novembre 1580, che il Riccardo Agente di Milano gli ha detto di non avere mai negato che l'Ospedale di Milano non sia Ecclesiastico, e che non debba essere visitato dall'Ordinario, ma domandandone però prima licenza al Re, che ne è Protettore.
278. Minuta di lettera di S. Carlo a Monsignor Speziano. che avendo avvisato della morte della Regina di Spagna, e della ricuperata salute del Re, ha ordinato che dal Clero della Città secolare e regolare si dicano due collette per tre giorni continui nella Messa, una per suffragio dell'anima della Regina, e l'altra per rendimento di grazie della ricuperata salute del Re.
279. Minuta di S. Carlo all'Agente che coll'occasione della Visita di Brescia ha ritrovato un abuso, che vi è un ordine del Consiglio dei Dieci, che i conti dei Luoghi Pii siano revisti dai Vescovi e dai Rettori, coi quali il Santo ne fece lamento.
280. Minuta al Gran Duca in ringraziamento del ritratto della Annunciata inviatagli, con promessa di non lasciarla copiare, conforme all'istanza fattagliene da Sua Altezza. (È quello che oggi è in Duomo).
281. Minuta di ringraziamento ancora al Pittore che l'aveva copiata.
282. Minuta del Santo al Duca di Savoia nel principio del suo governo, con molti ricordi per il buon governo dei suoi Stati.
283. Lettera di Monsignor Guliero a S. Carlo in difesa della scomunica fulminata contro il Lonato, con molte avvertenze degne per procedere giuridicamente in casi di difesa di giurisdizione.

Nel primo volume del 1581.

284. Minuta di lettera di S. Carlo a Monsignor Speziano, nella quale fa menzione che il Decreto di deputare Sacerdoti particolari, che sentono le confessioni del Clero, inserito nel Concilio Provinciale secondo, fu approvato da Pio V con particolare Breve come buono e santo, nonostante che non l'avessero voluto approvare li Cardinali della Congregazione, ecc.
285. Poscritta di Monsignor Speziano a S. Carlo, dove dice che egli parlò a Pio V di detto Decreto, e che lo approvò, crede per Breve.
- Capo di lettera di Monsignor Speziano del 23 settembre 1581, di aver mostrato ai Cardinali della Congregazione il Breve di Pio V confermatario di detto Decreto, e tutti si sono acquietati.

(1) Il Padre Francesco Adorno Prevosto del Collegio di Brera era Provinciale dei Gesuiti in Lombardia.

286. Minuta di lettera di S. Carlo a Monsignor Speziano del 31 maggio 1581, che li esecutori del Tribunale Arcivescovile sono stati sempre soliti portare gli archibugi e le armi in asta.
287. Lettera di S. Carlo, credo al Cardinale Gran Vela del 24 maggio 1581, nella quale ricerca a far venire ordine al Castellano di Milano, che le lasci visitare il Castello, allegando averlo visitato un'altra volta, e molti esempj di altre fortezze visitate, e l'obbedienza resagli in detto Castello rispetto al spirituale, sebbene in tempo della peste non li permise il Castellano che benedicesse in esso un Cimitero.
288. Lettera di Monsignor Speziano del 17 maggio 1581, dei discorsi avuti col Marchese d'Alcaniz Ministro Regio per le controversie giurisdizionali, della famiglia armata, delle acque regie, della spazzatura del Naviglio e della consuetudine *trahendi laicos coram Judice Ecclesiastico*.
289. Lettera originale del Re di Spagna del 15 maggio 1581 a S. Carlo in ringraziamento dei suffragi fatti per la morte della Regina e della condoglianza, (ma è molto asciutta).
290. Capo di minuta di lettera di S. Carlo a Monsignor Speziano del 7 giugno 1581, difendendo con molte ragioni ed esempj di Santi, che il Vescovo può stare ritirato talvolta dall'udienza pubblica.
291. Minuta di lettera di S. Carlo al suo Vicario Generale in occasione di vacanza di un Canonico di S. Nazaro, che avvertisse bene, che credeva non li fosse menata buona l'opzione altra volta, ecc.
292. Lettere del 8 luglio 1581, del Vicario Generale al Santo di avere dichiarato che detta Chiesa ha la consuetudine di optare.
293. Alcune minute di lettere di S. Carlo, che egli ed i suoi visitatori hanno visitato sempre la Abbazia di Mirasole (oggi del Collegio Elvetico) e si duole che il Cardinale Altemps, che ne era Commendatario, l'avesse fatta visitare da un suo; e come detto Cardinale acconsenti poi, ed ordinò che la Visita si lasciasse a S. Carlo.
294. Lettera del Galesino a S. Carlo del 29 luglio 1581; nella quale prova con ragioni che il Sacerdote celebrante ricevendo l'offerta all'Altare, e predicando al popolo deve stare col capo scoperto.
295. Altra lettera del medesimo sopra la stessa materia, colle contraddizioni fattegli dal Padre Adorno, ed approvazione del Cardinale Savelli, e che così si praticava in Roma.
296. Risposta di S. Carlo al Galesino approvando la sua opinione, con desiderio però di vederne il fondamento.
297. Lettera del Padre Adorno a S. Carlo del 18 luglio 1581, mandandogli il trattato *de officio Concionatoris*, colle sue annotazioni.
298. Proscritta di S. Carlo al Vicario Generale che vadi dal Governatore a dirgli che desiderava ritrovarsi alle Esequie della Regina, e desiderava sapere il tempo per compartirlo nella Visita che stava facendo.
299. Lettera latina di Audoeno Ludovico a S. Carlo, nella quale si fa menzione dell'Indulto Apostolico ottenuto dal Santo di dare licenza ai Sacerdoti di riconciliare le Chiese.
300. Capo di lettera del 24 luglio di Monsignor Speziano in risposta di una di S. Carlo, legata dopo nel medesimo volume, col suo parere e di altri, come dovesse il medesimo Santo governarsi nell'incontrare l'Imperatrice vedova, che andava in Spagna passando per Milano, non essendo più Imperatrice regnante, ma sibbene Madre dell'Imperatore Regnante.

301. Minuta di replica di S. Carlo, che si conformerà a quello che scrive Monsignor Speziano. Il medesimo S. Carlo replica in altra minuta allo stesso Monsignor Speziano, dove dice che sarebbe andato a Lodi a riceverla.
302. Lettera del Galesino del 22 Agosto 1581 a S. Carlo, che aveva impedito al Pellegrino ingegnere, che non mettesse alcune cose al cattafalco della Regina, che avessero simbolo col Paganesimo.
303. Capo di lettera di Monsignor Speziano a S. Carlo del 24 settembre 1581, che il Papa aveva voluto vedere il ritratto di Sant'Ambrogio, che S. Carlo mandò al Cardinale Montalto, e li era piaciuto, ma non aveva voluto si stampasse nelle sue opere così raso, bensì con un poco di barba.
304. Minuta di lettera di S. Carlo in risposta a Monsignor Audoeno, che non vuol concedere all'Ambasciatore di Mantova, che stia a sentire la predica tra li cantori, ma volendosi mettere la cotta se ne contentaria.
305. Capo di minuta di S. Carlo a Monsignor Speziano, che nei beneficii che egli conferiva, si pigliava il possesso senza il *Placet*, nè si trovava impedimento alcuno.
306. Minuta di lettera di S. Carlo a Monsignor Speziano, se con occasione della venuta del nuovo Governatore conveniva al Santo andarlo a visitare, prima soggiungendo di suo pugno: *sin qui Io non ho usitato di accompagnare alcuno Governatore giù della scala, ma manco essi hanno accompagnato me.*
307. Minuta di S. Carlo al Vescovo di Bobbio, che voglia dare la sentenza per giustizia nella causa, che pendeva avanti di lui tra la Mensa Arcivescovile ed i signori Serbelloni.
308. Minuta di lettera di S. Carlo a Monsignor Speziano per comunicarla col Papa, di esser stato ricercato dal Duca di Savoia a trattar il matrimonio tra Sua Altezza e la figlia del Duca di Mantova con dote di parte del Monferrato, nel quale pretendeva ragione; con diverse considerazioni che non era bene farlo apparentar con Francia, e che con Spagna non poteva riuscire per le pretensioni del Duca, che voleva detta parte del Monferrato, ed il Re desse la ricompensa a Mantova nel Stato di Milano.
309. Minuta di S. Carlo a Monsignor Speziano, come aveva visitata l'Imperatrice in Brescia, dove era andato per la Visita Apostolica, e voleva riceverla poi in Lodi, e dirgli la Messa, come ne era stato ricercato da Sua Maestà, quale ricusava l'incontro del Clero per sua umiltà.
310. Minuta di lettera di S. Carlo a Monsignor Speziano del 12 ottobre 1581, che era stato a Lodi a licenziarsi dall'Imperatrice, e gli aveva detta la Messa.
311. Nella medesima minuta dice S. Carlo, che ai Notari Criminali dava tre scudi al mese, oltre la tavola, ed ai Scrittori un scudo e mezzo d'oro e la tavola; che l'Attuario Civile, oltre le spese, aveva tutti li emolumenti che ascendevano a 5, 6 e 7 scudi al mese, ecc.
312. Capo di lettera di Monsignor Speziano del 18 novembre 1581 a S. Carlo, che il Papa gli aveva detto di aver fatta esente Crema, e sottoposta immediatamente alla Sede Apostolica, ma che in ogni modo il Santo non aveva fatto errore a portare passando per colà la Croce, poichè era in Provincia.
313. Risposta di S. Carlo del 28 novembre, che egli ancora credeva averlo potuto fare.
314. Poscritta di Monsignor Speziano a S. Carlo, nella quale fa menzione che tutti i Concilii Provinciali di Milano sono stati approvati in Roma: il che si raccoglie da più lettere in tutti i volumi, che S. Carlo li inviava colà, e la Sacra Congregazione li vedeva ed esaminava.

315. Capo di minuta di S. Carlo a Monsignor Speziano, che aveva ordinato ai suoi Preti che non andassero per il *Placet*, ed avvisato il Subeconomo, che guardasse bene quello che faceva, acciò non incorresse in censure.
316. Minuta di una lunga lettera di S. Carlo del 6 novembre 1581 a Monsignor Speziano, nella quale scrive molte cose occorsegli nella Visita di Brescia, ed i ripieghi pigliati con diverse ordinazioni fatte, ecc. con descrizione della qualità dei cittadini e della persona del Vescovo.
317. Lettera di Monsignor Speziano a S. Carlo, di procurare grazia dal Re, che le convertite succedano nella eredità delle donne pubbliche, come in Roma.
318. Risposta del Santo, che li piace il pensiero, ed aver animo di domandarne la grazia, e perciò domanda il privilegio di quelle di Roma.
319. Lettera di Monsignor Speziano, nella quale dà parte che un Canonico di Sant'Ambrogio era a Roma procurando la vacanza.
320. Risposta del Santo, che quei Canonici hanno servito intieramente da molti anni in qua.
321. Diverse minute di lettere di S. Carlo a Monsignor Speziano, dalle quali si raccoglie che era stato mandato di Roma un Commissario per riscuotere le decime dai Pensionarii e da Commende dei Cardinali, e si fa menzione della composizione del Clero di già fatta sopra tale pagamento.
322. Capo di minuta di lettera di S. Carlo, che avanzando cinquecento scudi delle decime riscosse da lui, voglia domandarne grazia al Papa per il Collegio Elvetico, ecc.

Nel tomo secondo del 1581.

323.
324. Lettera bellissima di S. Carlo confortatoria alli uomini di Airolo, con occasione che vi era la peste.
325. Minuta di S. Carlo al Papa che con occasione di certi disordini nati in Malta tra quei Cavalieri, volesse Sua Santità attendere alla riforma di quella religione, sopra che vi sono molte altre lettere tra il Santo e Monsignor Speziano suo Agente.
326.
327. Lettera del Cuscimbene Segretario del Cardinale Attemps del 25 gennajo 1582, della risoluzione fatta dal detto Cardinale di rinunciare libera la Prepositura di Mirasole a favore del Collegio Elvetico, con condizione che si allevassero in esso venti giovani del suo Vescovato di Costanza, e quattro suoi sudditi di Attemps, e che il Papa se ne era contentato, ecc.

Nel primo volume del 1582.

328. Minuta di S. Carlo a Monsignor Speziano del 29 gennajo 1582, che il Vicario di Provisione ed altri Gentiluomini laici Deputati della fabbrica del Duomo si sono risolti di venire e fare il giuramento, che avevano recusato di fare prima.
329. Nella medesima minuta scrive il Santo che aveva cominciato esattamente la Visita di detta fabbrica.
330. Capo di minuta di S. Carlo a Monsignor Speziano, che il Clero di Milano è in possesso antico di far l'ufficio suo solennemente nelle Chiese dei Regolari in occasioni di esequie, annuali e settimanali.
331. E soggiunge essere bene di dovere che stando li Regolari qua per privilegio, ed in Chiese, la maggior parte delle quali erano del Clero Secolare, abbino verso

- esso Clero questa ricognizione, che possa fare i suoi officii nelle loro Chiese secondo il suo Rito, ecc.
332. Che ai Regolari Predicatori nella Diocesi dava licenza comunemente di celebrare alla Romana, anche all'Altare grande.
333.
334. Capo di minuta di S. Carlo del 28 gennajo 1582, nella quale si fa menzione che la decima di Milano e sua Diocesi era composta di 45 mille lire, dalle quali furono difalcate le spese dei Notari, ecc.
335. Minuta al Tesoriere Generale, nella quale fa menzione della medesima composizione.
336. Minuta di lettera di S. Carlo ai Vicarii Foranei di assolvere la Quaresima le donne, che non hanno osservato il cunino, con penitenza pubblica se sarà pubblica la trasgressione, ma in modo che il popolo possa conoscere la causa e pigliano esempio le altre.
337. Lettera di S. Carlo al Vescovo di Albenga del 3 febbrajo 1582, se ha difficoltà esser sotto la Metropoli di Milano, come si ritrova notato nel Provinciale Romano, ed in alcuni Concilii di Milano, che detta Chiesa fosse di questa Provincia.
338. Minuta di S. Carlo a Monsignor Speziano del 12 febbrajo 1582, del giuramento che facevano i scolari del Collegio Elvetico di farsi Ecclesiastici, ed altri ricordi in occasione della rinuncia di Mirasole.

Nel terzo volume del 1582.

339. Minuta di lunga lettera di S. Carlo (credo al Conte Giovanni Battista Borromeo, quando ammazzò la propria moglie) piena di riprensioni ed esortazioni alla penitenza con ottimi documenti.
340. Minuta di una lunga lettera di S. Carlo ai signori del Cantone di Urania, con esortazione alla osservanza del Concilio di Trento nella Leventina, e se pretendono privilegii vecchi od ottenerne dei nuovi, ricorrano al Papa, offrendosi il Santo ajutargli con occasione che doveva portarsi a Roma, e dice mandargli il Tarugi, perchè tratti ancora altre cose con loro Signori, ecc.
341. Altra simile al Cantone di Altorfo. } Alcune risposte alle dette tre lettere senza
342. Altra simile al Cantone Untervalden. } alcuna conclusione, scusandosi sopra la
343. Altra simile al Cantone di Svithc. } ignoranza, e di volere stare nel solito.
344. Lettere dei Signori Deputati dell'Ospedale Maggiore del 27 ottobre 1582 a S. Carlo, pregandolo voler moderare alcuni dei Decreti fatti nella Visita dell'Ospedale di Vimercato, ecc., ed appresso vi è la copia dei detti Decreti.
345. Lettera del 17 settembre 1582 di Monsignor Bellino Cancelliere a S. Carlo, dicendo di aver consegnato al Guardaroba le scritture pertinenti alla controversia di Sesto Calende col Vescovo di Pavia, cioè processi ed esami di testimonii N. 18, instrumenti autentici N. 8, e N. 6 altre scritture non autentiche.

Nel quarto volume del 1582.

346. Capo di lettera di Monsignor Seneca a S. Carlo del 29 dicembre 1582, nel quale dice che Monsignor Vicario Generale si era lasciato intendere col Padre Inquisitore di non voler ammettere più nella Congregazione i nominati da lui, se prima non erano approvati dal Santo, ed allega il Concilio Provinciale quinto.

347. Altro capo della medesima lettera, che da Roma per lettera del signor Cardinale Savelli fu proibito il stampare sommarii ed allegazioni spettanti al Santo Ufficio, e ne fu fatto editto, e nel Concilio Provinciale quinto un decreto.
348. Capo di lettera di Monsignor Audoeno Zuconico Vicario Generale di S. Carlo al medesimo Santo, di aver passato l'ufficio commessogli dal Santo coi Signori Triulzii, e poi statuitogli termine di otto giorni perchè levassero quei depositi posti in alto nella loro cappella in S. Nazaro, e la renitenza loro ed il pericolo, se si vorrà fare di fatto.
349. Lettera del medesimo a S. Carlo, che poi i Signori Triulzii hanno promesso di eseguire l'ordine datogli, ma che prima bisognava fare lo scurolo per riporvi i corpi.
350. Minuta della lettera di S. Carlo al detto Vicario Generale sopra il detto ufficio da farsi da lui, allegando essersi osservato il suo ordine ancora con depositi dei Duchi, e con molta risoluzione diceva non volergli più comportare.
351. Primo capo della medesima lettera di aver visto la fondazione della Guastalla che è stravagante, venendo esclusa dalla fondatrice dall'autorità dell' Ordinario, senza che apparisca che sia stata approvata dal Papa o dal medesimo Ordinario, nè sia accettata sotto la protezione del Re.
352. Altro capo della medesima lettera, che procedeva contro il Pellegrino ingegnere della fabbrica del Duomo per diversi mancamenti e querele dategli, e che lo voleva mettere prigione ed esaminarlo.
353. Capo di lettera di Monsignor Seneca a S. Carlo del 15 dicembre sopra il medesimo fatto.
354. Altro capo della stessa di essere intervenuto più volte al Capitolo dei Signori Ordinarii, ed aver in esso fatti alcuni decreti.
355. Lunga lettera del Padre Panigarola a S. Carlo del 2 dicembre 1582, in scusa di un suo libro fatto stampare di controversie di eretici in lingua volgare, che fu sospeso d'ordine di Roma.
356. Minuta della risposta di S. Carlo consolando e lodando detto Padre della sua pronta obbedienza in rimettersi, ecc.
357. Lettera del Santo al Cardinale Savelli sopra il medesimo libro, scusando il Panigarola, e proponendo il modo di proibire il libro senza suo discapito.
358. Lettera del Galesino a S. Carlo del 2 dicembre 1582, che era bene introdurre in Milano, che i Regolari facessero l'ufficio dei Santi Milanesi, come alcuni di loro desideravano, ed i Domenicani ne avevano di già ordine dal proprio Generale.
359. Che il libro degli *Acta Ecclesiae Mediolanensis* è desiderato in Francia, e da Lione ne domandavano cento volumi, ed il Cardinale di Toledo ne aveva avuti dieci, uno de' quali si è messo nella libreria del Re.
360. Lettera di S. Carlo al nuovo Governatore di Milano di congratulazione della sua elezione, per la speranza che sia per essergli di ajuto ancora nel governo spirituale, provando con molte ragioni che i popoli ben governati spiritualmente sono fedeli ed obbedienti al Padrone temporale. È duplicata detta minuta.
361. Capo di lettera del Galesino a S. Carlo del 20 ottobre 1582, dove dice mandare al Santo a Roma il Concilio Provinciale sesto per farlo vedere.
362. Minuta di S. Carlo al Vicario Generale che manda a Milano il Gabuzio accettato per maestro di cappella, e che egli subito lo deputi, ecc. (senza far menzione alcuna dei Signori Deputati).
363. Minuta di S. Carlo al Padre Adorno, come il Padre Generale si era contentato che egli leggesse in Brera la lezione della disciplina Ecclesiastica, ecc.
364. Minuta di S. Carlo al Vicario Generale del 27 novembre 1582, dicendogli che

veda di avere bonamente la fondazione della Guastalla, e dica se detto luogo può essere visitato, e debba rendere i conti all' Ordinario conforme al Concilio di Trento, ecc.

365. Minuta di S. Carlo a Monsignor Decano, che rappresenti al Collegio dei Dottori il lamento fatto da Nostro Signore della nomina dell' Avvocato Concistoriale, avendo nominati due che non vogliono essere, per necessitare il Papa a darlo al terzo, e perciò facciano di nuovo la nomina di soggetti idonei, altrimenti il Papa potria rompere il privilegio, ecc.

366. Minuta di S. Carlo a Monsignor Seneca, che vedesse di concertare che la Chiesa della Madonna di Saronno si desse ai Padri di Sant'Antonio, ovvero si costituisca una Collegiata.

367.

368.

369.

370. Minuta di S. Carlo al Vicario Generale, nella quale si dice che il Teologo del Duomo era obbligato ragionare le feste al popolo, e perciò aveva cinquanta scudi di residenza di vantaggio, ecc.

371. Lettera di Monsignor Seneca a S. Carlo, che il Cimiliarca pretende eleggersi il sostituto in luogo suo, ed egli viene in parere che se li dia questa elezione di persona però atta, e che dia sicurtà, ecc.

372. Altro capo di lettera del medesimo sopra la stessa materia, nel secondo volume di lettere di detto anno.

373. Nella medesima lettera Monsignor Seneca fa menzione che il Seminario, Collegio Elvetico e l'Ospedale dei Vecchi avevano il Conservatore, e scrive a S. Carlo che sarebbe bene unirli all'Arcivescovo e suo Vicario Generale, e stendergli fuori della Diocesi, ecc.

Nel volume secondo dell' anno 1582.

374. Lettera di Monsignor Mascardi Vicario Generale di Piacenza del 4 aprile 1582 a S. Carlo, dandogli avviso come quel Vescovo era stato citato al Concilio dall'Arcivescovo di Ravenna, e suggerisce al Santo che si dovrebbe opporre, allegando il suo lungo possesso che era stato sotto Milano.

375. Nel terzo volume delle lettere del medesimo vi è anco la minuta di S. Carlo, forse in risposta di detta lettera, che avrebbe citato il Vescovo a questo Concilio, essendo in possesso di chiamarlo.

376. Minuta di S. Carlo a Monsignor Speziano, come a richiesta del signor Cardinale Alessandrino aveva inibito ai ministri Regii per la carcerazione del Marchese di Cassano fratello di detto Cardinale seguita in Alessandria, per essere Cavaliere di S. Jaco, e che i Ministri non avevano mal presa questa inibizione.

377. Minuta di lettera di S. Carlo al Priore di S. Marco, che gli è stata cara la sua pronta volontà di conformarsi nelle cose della sua Chiesa agli ordini, ecc., e che non debba lasciare suonare instrumenti musicali, nemmeno nella occasione della festa di S. Marco, essendo proibiti nei Concili ecc., e che Pio V stese quei Decreti anche ai Regolari e Chiese esenti, e fattasi dichiarazione scritta anche da Nostro Signore Papa Gregorio XIII sopra del medesimo, che abbino i Regolari ad osservarli, nonostante qualunque privilegio. (Il corsivo è di proprio pugno di S. Carlo).

378. Minuta di lettera di S. Carlo al suo Agente, nella quale si duole che in S. Francesco avevano suonati instrumenti musicali, e ripete il medesimo che i Decreti

- del Concilio Provinciale primo sopra ciò furono stesi da Pio V ai Regolari; e per questo aver sospesa la predica in quella Chiesa il giorno di Pasqua ed il seguente, ed aver levate la facoltà di confessare ai Frati.
379. Minuta di lettera risponsiva di S. Carlo al Cardinale Paleotto, che nelle Congregazioni dei Vescovi in occasione dei Concilii Provinciali non si ammettono i Canonici della Cattedrale, con altri avvisi sopra ciò.
380. Capo di minuta di lettera di S. Carlo a Monsignor Speziano, che Pio V aveva sostenuto in modo il Decreto del Concilio Provinciale primo, che nelle Città della Provincia di Milano non si lasciassero fare cerche pei Luoghi Pii di altre Diocesi, che si è eseguito sempre intieramente, ecc.
381. Capo di minuta di lettera di S. Carlo a Monsignor Vicario Generale, che li rimanda la patente dei Deputati dell'Ospedale segnata dal Santo, e che egli mandi a domandare gli eletti nuovamente, e egli esorti a suo nome ad esercire questo officio con diligenza, ecc.

Nel volume quinto dell'anno 1582.

382. Lettera del Gran Cancelliere Filiodone a S. Carlo del 17 agosto 1582, pregandolo d'ordine del Governatore che voglia lasciare andar lui, ed il signor Senatore Galeazzo Visconti a trattare con una giovane riposta in Santa Marta con licenza del Santo per maritarla bene, essendo stata levata ai parenti per dubbio che fossero per maritarla male.
383. Lettera del maestro di casa di S. Carlo al medesimo Santo, dandogli parte che i mendicanti per necessità avevano bevuto acqua alcuni giorni, e che egli li aveva perciò mandato quattro brente di vino; cosichè quei poverelli in quel tempo beverano vino, ed ora di continuo bevono acqua.
384. Lettera di Monsignor Seneca a S. Carlo del 9 agosto 1582, che il Vicario Generale ha fatto un istromento col Capitolo del Duomo sopra le case, rogato dal Parpaglione.
385. Minuta di lettera di S. Carlo al Signor Lino, nella quale dice che egli talvolta predicava in rocchetto e mozzetta con stola, ma ordinariamente colla cappa, e quando egli cantava Messa, saliva in pulpito colla pianeta, ecc.
386. Minuta di lettera di S. Carlo al Cardinale Gran Vela, dolendosi, che avendo egli altra volta visitata la Chiesa del Castello di Milano con soddisfazione del Castellano, questo l'avesse poi proibita a Monsignor di Famagosta Visitatore Apostolico.
387. Primo capo della medesima minuta di S. Carlo al detto Cardinale Gran Vela, pregandolo a fare effettuare la prammatica di già ordinata da Sua Maestà in Milano.
388. Minuta di lettera di S. Carlo a Monsignor Speziano, del trattato fatto coll'Abbate di S. Vittore di cedere la Cura di S. Martino, coll'unire le anime a due altre Cure, e che l'Abbate desse qualche denaro alle Cure, alle quali si sarebbero unite.
389. Ultimo capo di minuta di lettera del Santo al Vicario di Leventina, che non ammetta ai Sacramenti quei del Consiglio, che hanno avuto parte nell'ordinazione fatta, che niun secolare comparisca avanti il Giudice Ecclesiastico, fuorchè per le cause matrimoniali, prima che ricorrano da loro, nè siano assoluti senza la revocazione e debita facoltà, ecc.
390. Minuta di pugno di S. Carlo a Monsignor Galerio Vicario Generale, che inclinava, che in occasione della processione da farsi per il Giubileo si cominciasse a cantare nell'uscire del Duomo, come si solea fare nelle altre processioni di stazioni, ecc.

391. Capo di minuta di lettera di S. Carlo a Monsignor Speziano, che era stata sempre opinione, che Albenga fosse sotto Milano, e che egli chamò quel Vescovo una volta al Concilio, ma si scusò, che era sotto Genova; però commette all'Agente che lo chiarisca in Roma.
392. Capo di lettera di Monsignor Vicario Generale a S. Carlo del 9 ottobre 1582, che egli aveva visto il suo antecessore, ed aveva poi anche esso praticato, che nelle Congregazioni del Santo Ufficio il Padre Inquisitore sedeva a mano destra e recitava l'orazione, ed egli a mano sinistra, e domandava e pigliava i voti; e domanda consiglio al Santo chi di loro deve sottoscrivere prima le scritture, con occasione che si era mutato l'Inquisitore, ecc.

Nel volume dell'anno 1581 e 1582.

393.
394. Minuta di S. Carlo a Monsignor Fontana Arciprete, che in occasione della processione di S. Sebastiano solo quello che canta la Messa porti il piviale, e riceva le obblazioni in piedi, non altrimenti, essendo conforme al stabilito già anni sono, che fu discussa pienamente questa materia.
395. Minuta di S. Carlo al Padre Bescapè Barnabita, che ha caro che abbia messo in ordine i ricordi per le Madri di S. Paolo, e che poteva mettersi a distendere ancora le costituzioni, che poi il Santo avrebbe rivisto ogni cosa insieme.
396. Minuta di lettera di S. Carlo del 29 febbrajo 1581, al Papa allegando molte ragioni, per le quali i cavalieri di Malta si dovevano sottoporre alla correzione dei Vescovi.
397. Minuta di lettera di S. Carlo al Cardinale Gran Vela del 24 febbrajo 1581, in occasione della scomunica fulminata contro il Lonato per l'Ospedale grande, colle seguenti parole: *È stata sempre cosa notoria ed indubitabile, che l'Ospedale soggiaccia alla visitazione, correzione e cura dell'Arcivescovo.*
398. Altra minuta allo stesso Cardinale Gran Vela, dove S. Carlo dice, che il Papa ha dichiarato ultimamente l'Ospedale maggiore soggiacere intieramente alla visitazione dell'Arcivescovo.
399.
400.
401. Diversi capi di pretensioni esorbitanti dei Signori Svizzeri per le tre Valli per castigare loro i Preti in certi casi, e si conoscessero dai Vicarii Foranei tutte le cause ed altre, ecc.
402.
403. Minuta di S. Carlo a Monsignor Nunzio di Spagna, dicendo di mandargli copia del Breve del Papa, col quale ha dichiarato l'Ospedale grande esser Luogo Pio, e sottoposto alla Visita dell'Arcivescovo.
404. Minuta di lettera di S. Carlo del primo febbrajo a Monsignor Speziano, nella quale dice che procura di far eseguire nella professione della fede il Decreto del Concilio Provinciale quinto; soggiunge le seguenti parole: *il quale è pur stato approvato costì in Roma.*

Nel primo volume dell'anno 1583.

405. Lunga lettera del Galesino a S. Carlo del 26 febbrajo 1585, che contiene molti particolari di Cerimonie Ecclesiastiche, disputate e conchiuse nella Congregazione in Roma in occasione di ristampare il Cerimoniale, nella quale Congregazione egli interveniva, colle ragioni e prove, ecc.

406. Foglio delle medesime risoluzioni prese in detta Congregazione dei Riti, inserito in lettera di D. Luigi De Torres, che doveva forse essere segretario di quella, scritta a S. Carlo sotto il medesimo giorno del 26 febbrajo, con altri particolari allo stesso proposito.
407. Altre dichiarazioni della medesima Congregazione inviate a S. Carlo dal detto Torres sotto il 18 febbrajo.
408. Foglio di proposizioni e dichiarazioni fatte in detta Congregazione sotto il 22 e 25 febbrajo 1583.
409. Minuta della risposta di S. Carlo al Galesino, col suo parere circa alcune delle Cerimonie stabilite in essa Congregazione.
410. Lettera del Galesino a S. Carlo dell'ultimo aprile 1583, che il Papa aveva veduto con molta alacrità il Decreto fatto dalla Congregazione dei Riti, che non si dia luogo a verun laico dentro il coro; che si era risoluto nella medesima Congregazione, che il Capitolo, quando non è apparato nè lui nè il Vescovo, mentre lo accompagnano alla Chiesa, non vada avanti, ma seguiti dietro, e cita il Canone che lo dice.
411. Minuta di S. Carlo per la risposta alla detta del Galesino, disapprovando detta risoluzione di andare il Capitolo dopo il Vescovo, apportando molte sode ragioni anche della inconvenienza che partorirebbe.
412. Lettera di D. Luigi De Torres del 21 maggio 1583, della risoluzione pigliata nella Congregazione, per la quale non si deve usare dal Vescovo la Crocetta al Vespere. Che i Canonici quando si vestono delle vesti sacre, mentre il Vescovo deve celebrare solennemente, si debbano mettere ancora l'amitto, che si tenga coperto l'Altare con un velo di seta, e quando il Vescovo lo vuole incensare, due Chierici lo scoprano.
413. Minuta di lettera di S. Carlo al Vescovo di Alessandria, nella quale fa menzione avere Papa Gregorio XIII provvisto, che non si portino fuori di Milano Reliquie sotto gravi censure.
414. Lettera del Galesino a S. Carlo dell'11 giugno 1583, della risoluzione pigliata nella Congregazione dei Riti, che i Canonici accompagnino il Vescovo, quando va in Chiesa ad assistere ai divini officii, e lo riaccompagnino a casa, e dice essere così provvisto dai Canonici e Concilii Provinciali antichi, con ragioni che sono nelle Epistole dei Santi Clemente, Ignazio e Cipriano; e che si era discusso nella Congregazione delle difficoltà rappresentate dal Santo, circa l'andare il Capitolo dietro al Vescovo; e che sebbene Monsignor Torres solo le aveva difese, sperava però che così si sarebbe risoluto, e dà parte di altre risoluzioni pigliate nella Congregazione, ecc.
415. Minuta del Santo del 23 giugno in replica dell'accompagnamento, che deve fare il Capitolo al Vescovo.
416. Più minute lunghe di lettere di S. Carlo al Nunzio di Francia, perchè ottenga da quel Re lettera ai Signori Grigioni per l'andata del Santo in quelle parti, ed operi che colà non siano più ricevuti facinorosi e fuggitivi di Italia, e particolarmente Ecclesiastici, ed a lasciare libertà ai Cattolici di servirsi dei buoni Religiosi, suggerendo punti politici per indurre il Re a fare tali officii, ed è degna di considerazione per il zelo e prudenza, de' quali abbonda, ecc.
417. Facoltà diverse, che richiedeva S. Carlo al Papa, dovendo andare nei Grigioni per servizio di quelle anime, con frammento di lettera sopra il medesimo, e sopra l'erigere colà un Collegio con diverse prudenti avvertenze.
418. Minuta di S. Carlo al Vicario Generale, che ha provvisto di un altro Maestro di Cappella, e però che licenzii in ogni modo quello che vi è.

419. Nella medesima minuta dice che gli manderà la grazia fattagli da Nostro Signore per la fabbrica delle prigioni, dei mille scudi scossi di più delle decime.
420. Lettera di Monsignor Vescovo di Vercelli Nunzio all'Imperatore del 12 ottobre a S. Carlo, come i Corpi dei Santi Gervasio e Protasio si ritrovano in Brissach in una cassa di argento, e manda copia dell'iscrizione scolpita in pietra ritrovata colà.
421. Minuta di S. Carlo al Vescovo di Parma del 5 dicembre 1583, nella quale li dà parte di ritrovarsi nei paesi dei Grigioni, dove colle prediche della mattina e sera, e colle esortazioni se ne erano convertiti molti, e dei principali, e scacciatone li apostati, ecc.
422. Altra minuta simile al Vescovo di Bergamo sotto il 9 ottobre.
423. Altra simile al Signor Cardinale Paleotto.
424.
425. Il proclama del Podestà di Bergamo contro Monsignor Fontana Vicario Generale, che aveva scomunicato detto Podestà ed i suoi ministri per violazione dell'immunità, a rivocare il fatto, e comparire nelle carceri di Bergamo con taglia di tre mila scudi.

Nel primo volume dell'anno 1584.

426. Disapprova S. Carlo che il Cardinale Paleotto Arcivescovo di Bologna in occasione di infermità fosse andato a stare nella casa paterna, e nonostante una lunga lettera del signor Camillo Paleotto coll'espressione delle cause, che lo avevano mosso, e del consiglio dei medici, replica il Santo che esso si attenga a quella regola, che lasciò scritta S. Ambrogio sopra il Salmo *Beati immaculati*, di obbedire ai medici sino ad un certo termine.
427. Apparisce da diverse lettere che S. Carlo aveva facoltà dal Papa di dare licenza per le educande nei Monasteri di tutta la Provincia, e particolarmente appare da una minuta di lettera del Santo del 29 maggio 1584 al Vicario di Alessandria, colla quale concede simile licenza per una putta.
428. Copia di minuta di lettera di S. Carlo alla signora Livia Costalda Medici Marchesa di Melegnano.
- « Illustrissima Signora. Vostra Signoria mi avrà per iscusato se non soddisfaccio
 • alla sua domanda, che ella mi fa a favore di un Girolamo Maino raccomandatomi
 • da lei per il Canonico vacante nella Prepositurale Chiesa di Bruzzano, perchè in
 • materia di Beneficii io non voglio, nè devo fare deliberazione alcuna in grazia
 • delle persone, ma col solo rispetto al maggiore servizio di Dio, il quale prego
 • a Vostra Signoria conceda ogni vero bene. Milano, ecc. »

Nel secondo volume dell'anno 1584.

429. Minuta di lettera di S. Carlo a Monsignor Vescovo di Casale, riprendendolo che si trattenesse in Mantova impiegato in negozii di quel Duca lontano dalla sua Chiesa, ed esortandolo a ritornare a quella senza più dimora.
430. Minuta di S. Carlo a Monsignor Speriano, che dovendo visitare la Pieve di Asso, pensava di visitare ancora quelle due o tre Cure di frati di Sant'Ambrogio, che aveva visitate altre volte, e sopra le quali pendeva allora controversia nella Congregazione, o che per maggiore quiete gli impetrasse un Breve da Nostro Signore, di poterle visitare come Delegato Apostolico senza pregiudizio delle ragioni delle parti, ecc.

431. Minuta di lettera di S. Carlo intitolata per i Vescovi della Provincia di questo Stato, scritta ad uno non nominato, che era stato destinato dal Governatore per raccogliere la descrizione delle anime delle Città e Diocesi, significandogli che si è sempre avuto l'occhio che tali descrizioni non servono ad altro, che alle cose spirituali e pertinenti alle anime, altrimenti si farebbe tanto odioso l'ufficio di Parroco, che ne nascerebbero molti impedimenti nell'avvenire, e che il Santo ha reso capaci il signor Governatore ed i suoi Ministri delle ragioni, e si sono contentati che non glieli abbia dati, ecc.
432. Lettera di Monsignor Vicario Generale a S. Carlo sopra la morte di Monsignor Airoidi, da un poscritto della quale si raccoglie che la sua prebenda si poteva optare, quando non fosse stata riservata per il protonotariato, ecc.
433. Minuta di lettera di S. Carlo al Proposto di Olginate, con cui gli concede facoltà di assolvere i frati del Lavello dalla scomunica, con diverse condizioni ivi espresse, ed in particolare di pagare al Curato di Calolzo quello che il Santo aveva ordinato co' suoi Decreti, ecc.
434.
435. Minuta di lettera di S. Carlo al Nunzio di Francia del 24 settembre 1584, delle diverse ragioni da rappresentare a quel Re per muoverlo a far ufficio coi Grigionii a pro delle anime dei Cattolici loro sudditi, ai quali voleva ritornare il Santo per la conversione degli Eretici, ecc.
436. Minuta al Nunzio di Venezia sopra il medesimo soggetto.
437. Minuta di S. Carlo al Vicario Generale, nella quale fa menzione che Pio IV lasciò all'Ospedale grande certe entrate, per ristaurare i danni dati dal Marchese di Melegnano suo fratello, ecc.
438. Nella medesima minuta dice S. Carlo, che il Vicario Generale dia ordine al Capitolo per fare gli officii funerali per suffragio dell'anima del Vescovo di Novara, e la processione per la elezione del successore.
439. Minuta di risposta di S. Carlo del 25 settembre 1584 al Vicario di Novara, che aveva fatto inventariare i mobili di quel Vescovo morto, in esecuzione della Bolla di Pio V, e dice S. Carlo le seguenti formali parole: *sebbene in Milano non vi sono gli spogli, ho però fatto io osservare ed eseguire più volte la detta Bolla*, e lo esorta a custodire i mobili, e sentire gli eredi.
440. Minuta di lettera di S. Carlo al Vicario Generale, nella quale li commette che si facci dare la cassetta delle Reliquie, (fu quella che gli mandò il Duca di Baviera, come si dice in più lettere nel medesimo volume) e la riponga in Sagristia assieme con la fede che il Santo li manda, volendo egli medesimo riconoscerle al suo ritorno a Milano, ecc.

NOTA

Lettere a S. Carlo o circa S. Carlo conservate nella Biblioteca Ambrosiana sono riportate anche dal chiarissimo Odorici di Brescia nei *Due Bellintani da Salò* (secondo volume della raccolta di Cronisti e Documenti storici Lombardi inediti pubblicata da Giuseppe Müller).

Per noi, che stiamo preparando una nuova vita di S. Carlo, dobbiamo professare somma riconoscenza al Signor Odorici per la pubblicazione del *Dialogo della Peste* di fra Paolo Bellintano, col quale veniamo a conoscere importanti particolarità, di cui avremo a tener calcolo.

*Sette Lettere di S. Carlo
che si conservano nel Grande Archivio Reale di Napoli (1).*

1.

Reuerendo in Christo Padre Generale.

Nostro Signore ha inteso le cause che movono la città di Napoli a mandar di presente persona espressa a la Corta Cattolica, et il desiderio grande che ha che andiate uoi. Però la Santità sua in uigore di questa mia ui dà licentia, che senz'altro ordine de i Deputati de la Congregazione accettiate questo carico, et ui essorta ad accettarlo prontamente et a metterui in camino quanto prima potete con commodità uostra, per complir il buon servizio che quella Città si promette da uoi: certificandoui che farète piacere a Sua Beatitudine a non esser in ciò renitente, ma obsequioso, come se fusse seruitio proprio di Sua Santità et di questa Santa Sede. Et Nostro Signore Dio vi habbia sempre in sua santa protettione. Di Roma a li 2 di Maggio 1564.

(1) Furono gentilmente trasmesse colla seguente accompagnatoria:

• *Molto Reverendo Signore.*

- La interessante pubblicazione, alla quale Ella si accinge, non potrà non saper grata a quanti amano le buone lettere e le vogliono incoraggiate e protette.
- Il doppio bene, religioso cioè e letterario che ne risulterà, renderà sempre più commendevole l'opera che imprende, e la raccomanderà a tutti coloro, che per lo eroe di Milano nutrono divozion sincera ed affetto filiale.
- A rendere però più completa la collezione delle lettere, credo, che a Lei non dispiacerà di aggiungere alle molte, che ve ne sono ancora, le sette, di cui mi onoro rimetterne a Lei le copie, tratte da un Volume intitolato: *Lettere appartenenti alla città di Napoli*, che nel Grande Napolitano Archivio si conserva.
- Servirà ciò per rendere a Lei una prova del piacere, che sperimento, nel veder pubblicate memorie così belle, e per renderle una testimonianza dei sentimenti di mia stima e del mio profondo rispetto.

• Napoli, li 15 aprile 1857.

(ricevuta soltanto il 23 giugno 1857).

*Sacerdote GENNARO RUSSO Ufficiale di prima classe
Incaricato della Sala Diplomatica e della Biblioteca
del Grande Archivio Napolitano.*

All'esterno: Al Molto Reverendo il Padre Don Aristide Sala Canonico del Capitolo Minore della Metropolitana ed Archivista della Curia Arcivescovile di Milano.

(Suggello d'Ufficio in cera lacca rossa collo stemma reale).

Nostro Signore si promette de la pietà vostra, che non debbiatè resguardar ad alcuna sorte di incomodo ouer periculo in accettar questa impresa, per la satisfattione di quella città et per il seruitio di Dio, che ne risulterà, restando questo negotio per le mani vostre. Con tutto ciò ha uoluto ch' anch'io ue ne prieghi, et ui ci esorti quanto posso in nome suo.

Al piacer nostro
Il Cardinal BORRAMEO.

Al Reuerendo in Christo Padre il Padre Don Paulo Preposito de i Chierici Regulari in Napoli.

2.

Molto Reuerendo Signore come fratello.

Io mando in mano del Signor Vicerè una lettera, che scriuo costì al Padre Don Paulo de' Clerici Riformati di San Paulo, con ordine espresso di Nostro Signore et in *uirtute sanctæ obedientiæ*, che senza aspettare più commissione nè licentia alcuna da i suoi superiori, debba accettar prontamente, et essequir il carico che gli vuol dare cotesta città, di andare per alcune sue 'occorrenze dal Re Cattolico in Spagna. Però in conformità di detto ordine Vostra Signoria dirà anch'essa a detto Padre, che non stia più renitente, ma che obedisca a la Santità Sua con quella prontezza, che conuiene a un buon religioso par suo. Et in questo particolare farà tutto quel che sarà ricercata dal Signor Vicerè, al quale potrà dire di hauer questa commissione di far in ciò quanto piacerà a l' Eccellenza Sua. Et nostro Signore Dio la conserui. Di Roma li VI di maggio 1564.

Di Vostra Signoria Reuerendissima

Come Fratello
Il Cardinale BORRAMEO.

Al molto Reuerendo Signore come Fratello Monsignor il Vescovo Fiesco Nuntio di Nostro Signore in Napoli.

3.

Reuerendo in Cristo Padre Generale.

Vedendo Nostro Signore la perseueranza, ne la quale persiste cotesta città in desiderar che Vostra Paternità Reuerendissima uada in Spagna a far per lei certi officii col Re Cattolico, et uolendo credere Sua Santità che sia seruitio di Dio quel che uien dimandato con tanta instantia per beneficio pubblico, la Santità Sua dice che non debbiatè star più renitente in accettar tal carico, et mi ha commesso che ui commandi, come fo da parte sua in *uirtute sanctæ obedientiæ*, che senza aspettar altro ordine o licentia da i superiori di la uostra Congregazione, ui risoluiate a far

questo uiaggio et seruitio, et che lo facciate effettivamente, ma però con comodità vostra. Non mancherete dunque di exequir volentieri quanto intendete esser mente di Sua Santità. Et che Nostro Signore ui conceda sempre la sua santa gratia. Di Roma a li VI di maggio MDLXIII.

Di Vostra Paternità

Per farli piacere
Il Cardinale BORROMEO.

Al Reuerendo in Christo Padre Generale il Padre D. Paulo da Rheggio de' Clerici Regulari di S. Paulo di Napoli.

*Napoli
per seruitio di Sua Santità.*

4.

Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

Essendomi detto che Monsignor Alessandro Caverzaga ha satisfatto qui l'Offitio de la santa Inquisitione, a quanto era tenuto per conto de l'imputationi datoli al tempo di Paulo IIII, et tornando hora costi in patria sua per attendere a uiuere da buon Cristiano, et far quel più che da Vostra Signoria Illustrissima gli sarà commesso, di ordine di questi Signori Reuerendissimi Deputati sopra il detto Santo Offitio ho uoluto con questa occasione basciarle le mani, et insieme pregarla che sia contenta hauer per raccomandato il detto Monsignor Alessandro in ogni sua honesta occorrenza, che la me ne farà singolar fauore. Et con questo doppio essermi raccomandato in sua buona gratia, prego il Signor Dio che la conserui. Di Roma a 26 d'ottobre 1560.

Di Vostra Signoria Reuerendissima et Illustrissima

Humilissimo Seruitore
Il Cardinal BORROMEO.

Al Reuerendissimo et Illustrissimo Signor mio Osservandissimo Monsignor il Cardinal di Trani.

5.

Reuerendo in Christo Padre Generale.

A Nostro Signore non pare, che li rispetti che ui fanno andar ritenuto in accettare il carico che ui uuol dare quella Città di andar al Re Cattolico, sieno tali, che debbiате preferir la satisfattione d'un saggio solo a tutto il resto di quel Popolo. Però Sua Santità mi ha detto ch'io ui scriua di nuouo, et ui commetta, come fo da parte sua in *eadem uirtute sanctae obedientiae*, che non ostante qualsiuoglia cosa

ui risoluiate di far quanto prima il detto uiaggio. Se passerete per quà, sua Beatitudine ui uederà uolentieri, et io ancora in quel che potrò, sarò pronto a farui ogni piacere.

Quanto al Vescouo Asafense Sua Santità ha pensato di mandarlo ne li paesi di Fiandra, doue potrà pur far qualche seruitio a la sua Chiesa, si ben non del tutto come sarebbe di bisogno. Però hauerete patientia, se non può uenir costà in luogo uostro. Christo Nostro Signore ui conceda sempre la sua santa gratia. Di Roma a li 27 di maggio 1564.

Tutto Vostro

Il Cardinale BORROMEO.

Al Reuerendo in Christo Padre Generale, il Padre Don Paulo Preuosto de i Clerici riformati di Napoli.

A Napoli.

6.

Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

Hauendo riceuuta la lettera di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima de VII da Bologna, io l'ho communicata con Nostro Signore, et a Sua Santità et a tutti Noi altri è stato gratissimo de intendere, che lei fusse giunta in quella Città sana et salua: et così pensiamo che sarà poi arriuata a Trento insieme con l'Illustrissimo et Reuerendissimo Cardinal di Mantoua suo Collega; di che si come preghiamo il Signor Iddio, così stiamo aspettando con desiderio di hauerne la certezza per lettere loro. Nel resto si ringratia Vostra Signoria Illustrissima degli auuisi datici, et se ne lauda la diligenza sua, non potendo se non sempre giouare, a saper quel che si dice per il mondo, o uero o falso che sia. Il che è quanto m'occorre risponder con questa a la suprascritta lettera di Vostra Signoria Illustrissima, a la quale bacio le mani humilissimamente. Che Nostro Signore Dio la conserui et prosperi. Di Roma li XVI di aprile MDLXI.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo Seruitore

C. Cardinale BORROMEO.

7.

Molto Reuerendo Signor come Fratello.

La cognitione ch'io ho dell'animo di Vostra Signoria, et del desiderio che tiene ardentissimo del bene pubblico et della riforma, fa ch'io uolentieri le mando il Synodo Prouinciale, che fin dal altro anno fu celebrato qui, et pur adesso s'è finito di stampare. Nel quale ci siamo sforzati di mettere alli disordini presenti quei

migliori ordini, che s'è possuto; et se in qualche parte haueremo mancato, s'ha a condonare la lunga intermissione de' Concilii Prouinciali, et a l'esser noi stati de' primi a celebrar il nostro. Mi sarà caro di hauerne il giuditio di Vostra Signoria, acciochè con quello io resta più consolato d'auere condotto a fine così fatta impresa. Et qui facendo fine, a Vostra Signoria di cuore mi raccomando et offero. Di Milano a 10 di settembre 1566.

Di Vostra Signoria Reuerendissima

Come Fratello

Il Cardinale BORRAMEO.

Al Molto Reuerendo Signor come Fratello Monsignore l' Arcivescouo di Santa Seuerina.



III.

*Lettera di S. Carlo posseduta dal Reverendo Padre Angelo da Imbersago
Cappuccino Curato nell'Ospedale Maggiore di Milano.*

(Originale).

Sanctissime ac Beatissime Pater, etc.

Oltre quello ch'io scrissi hiersera per Nichetto, mi è poi stato dato hoggi una polizotta, che scriue il Musotto Secretario di Loreno a suo fratello qui, et la mando a Vostra Santità, acciò ueda tutto quel che occorre.

Le mando ancora una lettera del Principe di Fiorenza, credo risponsiu a quelle di Vostra Santità, che furono portate da Monsignor Visconti al detto Principe et al Padre.

L'altre cose alligate sono tutte materie di Spagna, et principalmente le lettere del Vescouo di Cuenca, con la sua traslatione; et poi alcune altre lettere del Principe di Spagna medesimamente con la translatione, il quale raccomanda il suo Maestro ne la ispeditione del Vescouato d'Osma, al quale è stato nominato dal Re. Nel che è d'aduertire che Sua Altezza dimanda quel medesimo, che fu concesso al Vescouo di Cuenca, che fu non solamente l'espeditiōe de le bolle *gratis*, ma ancora li frutti del tempo che il Vescouato era stato uacante; cosa che torna in pregiudicio di Vostra Santità propria, et importa, per quel che dice il Thesoriere, circa dodici mila ducati.

D'altro non occorre per hora auisare la Santità Vostra. Però con questo resto, baciandole con ogni humiltà li santissimi piedi, pregando Nostro Signore Dio che lungamente et con molta felicità la conserui et guardi. Di Roma a li XIII di nouembre 1563.

Di Vostra Santità

Humilissima et deuotissima Creatura

C. *Cardinale BORROMEO.*

(di propria mano).

A tergo: *Sanctissimo atque Beatissimo D. N. Papæ.*

*Roma 13 di nouembre,
Del signor Cardinale Borromeo.*

IV.

Lettera originale di S. Carlo, che si conserva nel Collegio dei RR. Chierici Regolari di S. Paolo a S. Barnaba in Milano (1).

Reuerendo Vicario. Il Preuosto Moneta dice che non è uenuto alle due Congregationi, per le quali l'hauete condannato otto scudi per gli ordini uenuti da qui,

1) Nella Cappella interna, in cui si legge la seguente iscrizione:

D. O. M.
et
D. CAROLO BORROMÆO
Barnabitarum Ordinis amantissimo
Quem fovit, ampliavit, sacris cumulavit muneribus
Ejusdemque novis Constit. in Comit. Gen. habitis anno 1578
Ut Deleg. Pontificius robur addidit
Adhibitis ex eodem Viris, uno a Confessionibus (a)
Altero apud Philip. II Hispaniarum Regem (b)
Ad pertractanda Metropolis summa negotia
Pluribus a Consiliis, atque ad intimam consuetudinem (c)
Quorum ope tum in privatis Conventibus
Tum in Synodis Diocesanos et Provincias
Disciplina Reg. et Eccles., ubi oportebat, reparata
Misso etiam in Rhaetos tanquam fidei servatore Boerio (d)
Omnibus autem in omnia Pastoris munera
Quibus Grex totus absolutissime componeretur
Vocati propterea Barnabitas
Presbyt. seu Cler. Reg. S. Caroli Borromæi (e)
Immo glorioso quodam errore etiam ejusdem filii (f)
Cellam hanc
In quam sæpissime vacandum uni Deo
Et viliora nostræ domus exercenda officia
Se se recipiebat
Ubi S. Franciscus Salesius
Ob singul. in D. Carolum observantiam hospitari voluit
Dom. Carolus Bossius Med. Barnabita primum
Dein Eques Melitensis, et utriusque signat. Referendarius
In Sacellum conversam dicabat
Circiter An. Dom. MDCVL
Congregatis autem undecumque tanti Patroni Reliquiis (1)
Una cum Bacillo eburneo S. Pii V (2)
Earum, quæ hec asservabantur, auxit thesaurum
Quibus et birrum S. Francisci Sales., et ossiculum D. Barn. ejusdemque pars femoris
Dono data ab Illustrissimo et Reuerendissimo D. D. Cajetano Stampa
Apud Remp. Venet. Nuntio Pontificio anno 1723
Adjecta sunt.
Beneficium hoc ergo a Deo obtinemus
Ut paratum sit nobis auxilium.

D. BASIL. or. 40 Mart.

(a) Ven. Alexander Saulius.

(b) Ven. Carolus a Basilica Petri.

(c) PP. Besutius, Marta, Asinarius, Homodeus, Michielius, etc.

(d) P. D. Dominicus Boerius, qui multa pro fide in Rhætia passus est.

(e) Apud Crescentium et Maurolicum.

(f) Ita Ripamontius, p. 3, lib. 3.

(1) Di cui daremo l'Elenco nelle note alla Vita di S. Carlo nuovamente compilata dal Professore Antonio Sala.

(2) È un bastone d'avorio, in giro al quale sono incisi alcuni fatti dell'antico Testamento.

perchè all'una si trouò ammalato, et all'altra staua in Milano di commission nostra. Perciò se ueramente ui farà constare con proue legitime, che all'una fusse ammalato et all'altra in Milano, non lo molesterete della pena, perchè quel tempo che è stato in Milano, noi glie lo haueuamo commandato.

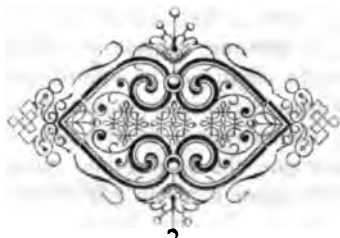
Se poi non prouarà nè l'uno nè l'altro, o proui solamente per una sola uolta, fatelo pagare la pena di quella uolta che non prouarà, et state sano. Di Milano a' XXVI di maggio 1569.

Ci sarà anche caro che *quando* haurete pigliate queste informationi ben giustificate, le mandiate a noi, che prouederemo senza dimora a quanto sarà bisogno.

Tutto Vostro
Il Cardinale BORRAMEO.
 (di propria mano).

Castel Seprio.

A torgo: *Al Reuerendo Prouosto di Castel Seprio Vicarie nostro a Carnago.*



V.

Lettera di S. Carlo importantissima, rinvenuta dal chiarissimo Signor ODORICI di Brescia tra i Documenti della famiglia Gambara (1), e dal medesimo cortesemente comunicata (2).

Illustrissimo come fratello. — Vostra Signoria sa che Nostro Signore (3) l'ha amato sempre con ogni sincerità. Non starò hora a dirui che sia cresciuto questo amore in infinito, nel uedere Sua Santità la cura che ui prendete delle cose sue, quale tanto è di maggior considerazione, quanto che le cose sono di maggior importanza come queste, doue si tratta della vita di Sua Santità, quale importa ogni cosa. Hauendo dunque Sua Santità ueduto quanto Vostra Signoria mi scriue con la sua litera di 18, mi ha commesso spedisca il presente gentil'homo da Vostra Signoria, persona fidatissima per esser cosa di tanta importanza, se ne possi tornar quanto prima con la chiarezza d'ogni cosa, allora quanto le dirà lui in nome di Sua Santità e mio. Vostra Signoria ha da sapere che Sua Santità desidera sopra modo uenir in cognizione di tutto questo trattato fatto contro la persona sua e nostra; et intendere particolarmente tutte le persone conscie di questo et i mezzi, con i quali pensano di poter uenir a questo effetto; et in somma con tutto quello si può saper in questo particolare; nè Vostra Signoria ha punto da dubitare che Sua Santità non sia per far grandissime demonstrationi di liberalità, tanto in beni stabili come in ogni cosa uerso queste persone che scopriranno questa cosa, mentre sia cosa di rilieuo, et della quale se ne possi uenir in cognitione, che non sia stata questa fittione di qualch'uno. Però Vostra Signoria attendi a chiarir ogni cosa, et dar luci a questo gentil' homo del tutto con ogni segretezza; et bisognando, promitti liberamente a quelli, che scopriranno queste cose, ogni sorta di remunerationi, perchè Sua Santità gliela darà in effetto, et se anco fusse persona che auesse partecipato in questo trattato, si contenterà Sua Santità che riuelando tutti gli altri, se li perdoni a lui ogni cosa, et ancho se li facci ogni sorta di amoreuoli demonstrationi. Di gratia Vostra Signoria sia diligente, insieme col signor Conte Luchino suo zio, per uenir in questa chiarezza, poi che uedete quanto importa; et non mancate di spendere in ogni occasione conneri et quanto bisogna, per tenerci auuisati, che non si mancherà a ogni sorta di opera, et fate le cose con segretezza; ma auuertite a

(1) Di cui sta scrivendo in continuazione alla pubblicazione Littiana.

(2) L'Odorici la ritiene diretta al Cardinale Gianfrancesco Gambara assunto al Cardinalato nel febbrajo 1561.

(3) Cioè il Pontefice Pio IV.

non perder tempo acciò, frattanto non potessero.... cosa mala; con questo mi vi offro et raccomando di cuore, insieme co' l' Conte Luchino.

Da Roma il XXIIII giugno 1561.

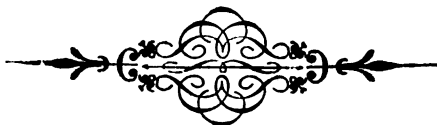
Di Vostra Signoria

Come fratello

Il Cardinale BORROMEO.

Per non dar sospetto con la uenuta di questo mio gentil'homo, potreste mostrare che sia uenuto per la cosa del Conte Dionisio Borromeo circa 'l matrimonio. Qui in casa non si è fatta nè farà alcuna mostra, poichè Vostra Signoria mi assicura che non si farà niente, ch'ei non ne sia auuisata in tempo (1).

Segue la dichiarazione della autenticità della firma del Cardinale Borromeo, fatta dal Cardinale Pozzobonello Arcivescovo di Milano sotto la data 17 agosto 1745. L'Originale apografo è in casa dell' Avvocato Teroldi di Brescia.



(1) Vedi le note in fine del Volume.

VI.

Lettera autografa di S. Carlo che si conserva dai Padri Missionarj di Rho.

Signor Cugino honoreuole. Per risposta di diuerse sue mi basterà hora dirle, che l'opinione *interna* che ho auuto sempre di quello Signore che mi scriuete, è tale ch'io non ho pur ardito di parlargline in questo fatto della signora sua Sorella et per dir il mio; se bene io non potessi dire di saper cosa alcuna mala della persona di questo Signore, tuttauia la fama che egli ha per tutta Italia et forse Spagna, basterebbe a farmi essere di questa opinione ch'io sono; cioè che a patto alcuno sia a proposito per la signora sua Sorella questo partito per mio consiglio, perchè in cose di tanta importanza, bisogna anco guardarsi dalle suspitioni, non che dagli effetti mali. Ne l'altro particolare ho risposto al Datario quanto bisognaua. Però fo fine raccomandandomeli con tutti li Signori mi parenti.

Di Roma il 9 settembre 1564.

Di Vostra Signoria

Amoreuole Cugino
Il Cardinale BORRONEO.

P. S. Ho poi anche parlato con Sua Santità sopra questo fatto, la quale è del medemo parere che sono io, per le medeme cause; et se gli ne sarà parlato, risponderà quello che conuiene, oltra che le ricchezze di costui non le pajono tali, che conuenissino a uostra Sorella.



VII.

Lettera originale di S. Carlo, che si conserva nel Civico Ospedale di Varese (1).

Reuerendo Vicario. Giouanni Paolo Bianchi mi muoue a compassione con tenermi raccomandato il suo miserabilissimo stato, et con raccomandarmisi perchè lo ajuti a fargli conseguire il suo dai suoi parenti. M'informarete in che stato si ritroua la causa sua, et se ui è speranza di ajutarlo per giustizia; et m'auuisarete appresso quello di più che ui occorrerà. Il Signore sia con uoi.

Di Milano ai 12 di aprile 1583.

Tutto Vostro

Il Cardinale di Santa Prassede.

Per copia conforme

BERNAGO Segretario.



(1) Ci fu comunicata colla seguente lettera, nella quale non sapremmo dire se sia maggiore la gentilezza o l'amore del bene.

Molto Reverendo Signor Canonico.

Varese, 4 settembre 1857.

Le accludo copia autentica d'un'epistola scritta al Vicario di Varese da S. Carlo. È questo l'unico documento autografo, che mi venne dato rinvenire negli Archivi dello Spedale, della Prevostura e della Fabbriceria. Vi ho ben trovato molti atti notarili riguardanti l'unione di due case per gli infermi, ed eretti per ordine del Santo Cardinale: come pure alcuni regolamenti dettati dal medesimo, sottoscritti però dal Vicario Generale o da chi per esso; ma la venerata di Lui firma non mi fu in nessun Ordinanza veduta.

Qualora la Signoria Vostra Reverendissima volesse con occhio più intelligente rovistare i detti Archivi, a nome de' rispettivi Capi d'Ufficio, l'assicuro che ciascun d'essi si farà pregio di servirla in ogni bisogno, lieti di poter anche menomamente concorrere ad un'opera tanto utile alla fede, quanto onorifica all'autore.

Pregandola a valersi liberamente, comunque valga, dell'opera mia, ho l'onore di riverirla e dirmi

Di Vostra Signoria Reverendissima

Umilissimo e devotissimo servo
P. BRUSA SEVERINO, Coadjutore.

VIII.

*Lettere che si conservano nell' Archivio Arcivescovile di Milano
nei Volumi della Sezione IX (Carteggio ufficiale).*

Nel Volume primo.

(Originali).

1. Lettera di Don Achille Giovannini a S. Carlo, colla quale, sentito che l'Arcivescovo gli lasciava la scelta tra un Canonico di Monza e la cura delle convertite di Santa Valeria, dichiara che *hauendo per isperienza de' quindeci anni cognitione di quanto travaglio e periglio sia l'hauer cura di donne*, aveva preferito il Canonico; però prega a non rimetterlo al suo proprio volere, desiderando egli di far piuttosto la volontà del suo superiore, nella quale riconosce quella di Dio.
2. Gran numero di memoriali stati presentati da diversi Sacerdoti e Secolari a S. Carlo, per affari molteplici d'interesse affatto locale o personale. Hanno tutti in cima, di mano del Santo, qualche parola che indica in breve la provvidenza che voleva prendere; così per esempio, in cima alla lettera qui sopra transuntata al N. 1. si trova scritto: *Inserviat convertitas, donec aliud ordinatum fuerit per nos*.
3. Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignor Padre Colendissimo. 18 aprile 1583.
Li Clarissimi signori Procuratori di S. Marco ringratiano Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima del fauore dato al Seminario Gregoriano piantato in Venetia; et le fanno sapere, che sono pronti all'essecutione del stabilimento preso tra lei, et il Clarissimo Donato Ambasciatore in Roma sopra il particolare seruitio del Seminario di Somacho (1), da Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima erretto. Ricordi lei adunque il modo, ch'io lo farò sapere a detti Clarissimi Procuratori, et.... uolontieri instrumento perchè ne segui quell'effetto, che uego desiderarsi d'ambe le parti. Non sono uenuto io stesso per cotesto negotio a Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima per non le dar maggiori molestie, poi che sono informato delle sue continue et graui occupationi. Co'l core ci uengo, et con esso del continuo la riuerisco.

In Casa, il 16 marzo 1583.

De Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Affetionatissimo et Obligatissimo Seruitore
BONIFACIO ANTELM.

4. Reuerendissime Domine. Cum hujus nostræ Prouinciæ cura et sollicitudo Sanctissimo Domino Nostro cordi sit, ob eamque rem illius pia mens et studium de salute hujus Gregis clarius in dies re ipsa comprobetur: Deo imprimis gratiæ perpetuo agendæ sunt, qui talem mentem Summo Pontifici dederit; deinde

(1) Cioè Somasca.

Pontificis egregiis ac præclaris conatibus, quantum in nobis est, respondere omni nostra opera atque industria debemus. Hactenus quamplurima præsidia ad Christianam disciplinam in Prouincia restituendam nobis contulit; nunc de nobis sollicitus ulterius progrediens, ad ea suæ mentis aciem intendit, per quæ uicinos nostros, præsertim Helueticos et Rhetos fideles confirmet, nutantes et fluctuantes communiat, et aberrantes in uiam salutis reuocet; ita ut hac etiam ratione tamquam aliquo propugnaculo ejusdem nostræ Prouinciæ rebus tutius consultum et prospectum sit. Cum vero ad arduum hoc et perdifficile officium atque opus nos infirmitate circumdatos delegerit, nefasque ob reuerentiam et obedientiam, quam Summo et Beatissimo Pontifici debemus, Apostolico ejus mandato prompti non obtemperare semper existimauimus, tantum munus, quod certe humeris nostris impar esse sentimus, nobis delegatum in nomine Domini jam nunc aggrediemur. Quod Amplitudini Tuæ Reuerendissimæ non solum significare uoluimus, sed etiam ejus charitati zeloque Episcopali, cum nos, tum rem ipsam pro communi non solum uniuersæ Ecclesiæ, sed hujus etiam Prouinciæ salutari utilitate, et pro pastoralis nostri officii conjunctione intime in Domino commendamus, ut pro sua pietate non suis solum, uerum etiam cleri populique sui frequentioribus orationibus apud Deum iuuare uelit, quo plurimum nos precibus suffulti ubertatem Diuinæ misericordiæ in munere nobis commisso consequamur. Quod reliquum est, Deus Amplitudinem Tuam Reuerendissimam omni gratiæ suæ cumulo prosequatur.

Mediolano, 9 nouembris MDLXXXIII.

Amplitudini Tuæ Reuerendissimæ

Frater in Domino

C. Card. tit. S. Prædix Archiepiscopus.

Nel volume terzo

LIBER EPISTULARUM, QUAS SANCTUS CAROLUS

ANNO 1564 PRIMO SUI PONTIFICATUS AD DIUERSAS PERSONAS MISIT (a).

Inuentario et Indice con sommario breue

Delle lettere 209 raccolte per copia semplice nei seguenti fogli 191, scritte o dettate in Roma per Milano da S. Carlo l'anno 26 dell'età sua, che fu il quinto del suo Pontificato di questa Chiesa Ambrosiana, nel termine de 7 mesi dell'anno 1564, come segue, cioè:

(a) Quamuis superius sit scriptum anno 1564 primo sui Pontificatus, corrige *Quinto*; quia in Tabula typis impressa omnium Archiepiscoporum Mediolani sub numero 124 reperitur: 1560 S. Carlo Borromeo.

Probat, imò demonstratur sequenti documento autentico, uidelicet:

1560. 23 februarii. Possessio Archiepiscopatus Mediolani per legales procuratores adepta ab Eminentissimo et Reuerendissimo Domino Cardinale tituli S. Prædix Carolo Borromeo, ob liberam resignationem factam ab Eminentissimo Domino Cardinale Hyppolito III Estensi in manibus Summi Pontificis Pii IV, rogatam a quondam Domino Ioanne Petro Bernadigio Notario Curiae Archiepiscopalis, existente instramento penes Reuerendum Dominum Paulum Carbonum Notarium dictæ Curiae Coadjutorem in causis matrimoniorum et status liberi, exhibitio et restituito in originali.

Le 36 prime lettere nelli primi fogli 20 tutte furono di credenza et raccomandazione della qualificata persona di Monsignor Nicolò Ormaneto suo Vicario Generale; quale in primo luoco con due Breui Pontificii fu commendato et raccomandato all' Eccellentissimo Signor Gouvernatore et al Senato. Successivamente da S. Carlo al Signor Gran Cancelliere, a ciascheduno de' Signori Senatori, al Clero Metropolitano et a ciascheduno Capitolo; alli Abbati comandatarij et capi de religioni, alli Vescoui suffraganei et altri nobili signori; in specie alli signori Deputati dell'Ospedale Maggiore. In fine al Magnifico signor Tullio Albonese amico carissimo di S. Carlo, suo cassiere e procuratore della Mensa Arcivescouile; acciò a detto Monsignor Vicario Generale dia cognizione piena delle sopranominate persone et del paese in tutto et per tutto (a).

Sotto il N. 37 ui è lettera 10 giugno 1564 scritta di mano del Signor Cardinale a Monsignor Vicario Ormaneto, in cui dice: « Io dispongo la casa et famiglia, » secondo il uostro consiglio. Giubilate Monsignor Vicario Roberto, con annua provisione de zecchini 200. Fatte preparare alloggio comodo al Vescouo suffraganeo » d'Inurea. Scriuo alli Vescoui di Vigevano e Como, che richiesti da Voi uenghino. » Scriuerete al Predicatore Franceschino, che da Bologna uenghi a predicare longamente in Duomo, ouero altroue, cioè nella loro chiesa. » Trasmette una supplicha delli huomini del castello di Sala, Pieve di Olginate, da considerarsi.

**Circa l' istituzione et fondazione del Seminario,
prima et principale opera che gli sta a cuore.**

38. A Monsignor Ormaneto di mano del Signor Cardinale alli 20 giugno 1564. Già superata è la difficoltà dei Signori Cardinali Commendatarii dell' abbazie in questa diocesi, quali concorreranno sotto titolo a suo piacere, non di decima. In primo luoco intendo e uoglio che si esiga sopra la tassa uecchia; il che in progresso del tempo giouerà a tutto il Clero in occasione di decima Papale, o ad istanza del Principe, come dall'annessa lettera ostensibile.

Rissoluzione fatta di fundare il Collegio di Giesù, et sono inteso sopra le capitolazioni. A quei Padri seruirà la casa del Seminario.

Ad ogni costo uolle il Monastero delle Monache della Cauaria per detti Padri, et alle Monache darà il mantenimento uitta sua durante.

39. A Monsignor Vicario Ormaneto. La presente lettera è l'ostensibile circa la fondazione del Seminario.

Saranno di contribuzione del Clero di città e diocesi sei mila scudi per mantenimento di 300 chierici. Cesserà questa contribuzione con l' unione d'abbazie, che si supprimeranno forse in breue.

40. All'Albonese (di mano del Signor Cardinale): « Non ritarderete somministrare d'ari per il Seminario ad ogni richiesta del Signor Vicario, perchè dia principio » fra due mesi, » come nell'antecedente lettera ostensibile.

41. A' Signori Deputati dell'Ospedale Grande (di mano del Signor Cardinale): « Atenderò io alle cause di cotesto Venerando Ospedale grande, in particolare contro » Tomaso Marino in uece di Monsignor Sormano, qual uiene incaricato dal Sacro » Concilio d'un importante affare, cioè per l'errezione del Seminario de' Chierici. »

42. A Monsignor Vicario. Si spedisca sommariamente l'opzione del Canonicato di S. Nazaro di Milano, a fauore del fratello d'un mio cameriere o del raccomandato dal Signor Conte Fregosino.

(a) In Sommario si dovrebbero tradurre in terza persona li argomenti, ma piacerà prenderli in persona prima di S. Carlo.

43. All' 24 giugno. Si proueda l'Ostiariato del Duomo, come nell'incluso memoriale.

44. Si mandi a uisitare la Parochia Sforzatica et altri luochi sotto il dominio della Repubblica de' Signori Veneziani; et si ellega un Vicario Foraneo a Pontiruolo.

45. Primo di luglio. Espressione di contento che Monsignor Vicario sia andato a Verona, et interuenuto a quella Sinodo di Monsignor Vescouo e Cardinale Nau-gustano, al quale la prima lettera in frontispicio fu indirizata; solecita però, che ritorni a Milano.

Manda le costituzioni stampate di Monsignor di Brescia, acciò ne faccia scielta per questa sua Chiesa.

Manda li ricordi di Monsignor Paleotti sopra le Sinodi diocesane. Circa del Seminario in quarantacinque altri luochi.

Si considerino le seguenti parole del Concilio Tridentino. *Ea quæ ad instituendos uel alendos pueros sunt in aliquibus Ecclesiis et locis destinata, ipso Seminario applicata censeantur, etc.*, di cumulo et sopra della somma già definita.

46. Si admetta la rinonzia della Cura d'Inuruno per esame priuato et senza concorso, come dall' annesso decreto di Nostro Signore a fauore di Don Tomaso Landriani, con obbligo di pensione, di cento scudi d'oro al mio cameriere.

47. All'Albanese. Gli raccomanda d'assistere a detto D. Tomaso Landriani, suo antico et amato seruitore sperimentato in altre cure d'anime.

48. A Monsignor Vicario Generale Ormaneto. Li 8 luglio. Ci manderete l'instituto della Dottrina Cristiana per farla confermare.

Si manda il libriciuolo da confortare li condannati a morte, etc.

La spedizione della pensione annua di zecchini 900 d'oro in oro per li Canonici del Duomo sopra l'Abbazia di Miramondo è a buon termine etc.

Si mandano 20 copie stampate circa l'osseruanza del Concilio di Trento da distribuirsi a' Vescoui suffraganei.

Se il Vescouo d'Albenga fosse altre uolte della Prouincia nostra di Milano.

Alcuni Monasteri di Monache pretendono le sue Bibie sacre.

49. A Monsignor Vicario raccomanda certa causa del Dottore Pietro Francesco Calcho.

50. Copia di lettera latina circolare a' Vescoui suffraganei.

51. A Monsignor Sormano. Congratulazione che habbia superato l'occorso pericolo nel uiaggio da Roma a Milano.

52. Al Palmio Gesuita. Compiacimento che habbia da predicare, con espressione di contento che sia fauorito dal Signor Gouvernatore.

53. A Monsignor Vicario Generale. Li 15 luglio.

Congratulazione del suo ritorno da Brescia a Milano.

Il beneficio d'obedienza si applichi alla Mensa capitolare del Duomo pur troppo pouera, più tosto che al Seminario.

Nelle occasioni ricorrere dal Signor Senatore Rainoldo tanto amoreuole.

Per il luogo et sito del Seminario si habbia l'occhio sopra il Collegio di Brera et Chiesa e Monastero del Giardino.

Che si dia honesta mercede al Cancelliere et Vicarii ciuile et criminale.

Si disponga per conuocare la Sinodo.

Sia pronta la contribuzione per il Seminario.

Il giuramento al Sacro Concilio di Trento si dia nel Concilio, non nella Sinodo.

Nelle cause ciuili preualersi di Monsignor Sormano.

Si deue resistere alli huomini maligni, che così dessisteranno.

54. Spedirete la causa dell'Abbazia del Corno con li Signori Triulzi affittuarii.

55. Parimente la causa del Preuosto d'Appiano contro Monsignor Biglia.

56. A Monsignore Sormano. Circa il suo officio di Vicario ciuile.

Lo esorta pubblicare li suoi mandati.

57. A Monsignor Vescouo di Cremona. Loda le di lui fatiche nella Sinodo.

58. A Monsignor Vescouo di Vigevano sopra lo stesso argomento.

59. All'Albonese. Ha scritto Monsignor Vicario Generale che in noi si trouano tutte le buone qualità. Continuate in questo concetto.

60. A Monsignor Ormaneto Vicario Generale. Li 22 luglio.

Si mandano alli due giudici Sormano e Patrocínio le patenti in ampla forma, anche per le cause matrimoniali et beneficali.

Circa le inhibizioni alli giudici secolari sotto pena di scomunica.

Risposta al raguaglio d'hauer fatte le prime uisite alli primi ministri.

Si leui ogni prospecto uicendeuole alli Monasteri delle Monache.

Lodiamo che abbiate conuocati tutti li Parochi della Città.

Si deputi un economo alla Cura uacante Sforzatica.

Si attenda alla spedizione et soppressione del Monastero della Cauaria.

Si fabrichino prestamente le carceri a mia spesa.

Mando copia della professione della fede da legersi nella Sinodo.

Mando la bolla che dichiara quando habbino incominciato ad obligare li decreti del Sacro Concilio di Trento. Sono copie 20 pei Vescoui Suffraganei.

Si accordi nelle processioni del Capitolo il luoco per il Vicario criminale.

Circa la massa Pia de zecchini 900.

Relatiuamente alla lettera N. 48, oltre l'assegno d'altri zecchini 300 da darsi al Collegio de' Mazzaconici, qual è membro del Capitolo mio, et non si diano all'intero Capitolo.

61. A Monsignor Vicario Generale. Sopra il Seminario de' Chierici si riferisce ad altre antecedenti.

Tiene saldo che la tassa debba essere de seimila scudi di rendita perpetua, in regola del cinque per cento; anzi puotrebbe dare diecimila scudi annui. In Roma si regolano al 6, et in Napoli al 10 per cento.

62. Il legato di Monsignor Pietro Caccia de mille scudi per ordine di Sua Santi si dà per metà in dote ad una sua nipote.

63. Per ordine di Sua Santità si consulti sopra l'annessa supplica di Melzo.

64. A Monsignor Vescouo d'Acqui. Due desiderate lettere di raccomandazione presso li due Signori Duchi di Sauoja et di Mantoua.

65. Alli Vescoui suffraganei di Milano. Copia stampata de' decreti del Sacro Concilio di Trento, acciò sapiano quando hanno incominciato obligare.

66. A Monsignor Vescouo d'Asti. Si collauda di non essere ne' suoi decreti di riforma tanto facile alla censura di scomunica.

67. Circa la casa del Seminario. Li 29 luglio 1564.

Rifiuta di spendere 8000 scudi per acquistare casa alli Gesuiti; ma uole che nel medesimo tempo si troui per detto Collegio et Seminario, speraua l'unione del luoco di Sant'Antonio.

Trattato di compra del sito della Chiesa del Giardino o di casa Fiorenza.

Per la contribuzione a questo Seminario di Roma si deurà pagare il 6 per cento; che però costi non siano grauati a pagare meno del 5 per cento.

Vadano esenti li pouer Curati. Alli Religiosi si dica non essere ueramente decima.

- Trattato di fabricarlo nell'Arciuescouato, ouero nell'Abbazia di S. Giouanni Battista. Il scrittore soggiunse nell' Ospizio, Ospedale prima de' uecchii trasportati al Castello, doue già haueuano possesso li Chierici trasferiti poi a S. Giouanni Battista.
68. Instituti del Prete Rabbia per la Dottrina Cristiana desiderati.
 Circa la Bibbia sacra et altri libri uolgari; come nella lettera 48.
 Abjura de cinque eretici auanti il Padre Inquisitore molto lodato.
 Edditti Ecclesiastici circa le biade senza contradizione del Signor Gouvernatore si osseruino esattamente per captiuarli li ministri reggii.
 Condanna de' seimila scudi pagabili da certo eretico per la terza parte alla Camera Apostolica, altra terza parte all'erario regio di Milano et altra all'Arciuescouo. Questa s'impieghi in fabricare le carceri.
69. A Monsignor Vescouo di Narni. Li 29 luglio 1564.
 La Chiesa del Giardino senza Monastero puoco serue alli Padri Minori Zoccholanti di Sant'Angelo, doue hanno Monastero. Io la desidero molto.
70. Al Padre Generale de' Minori Osseruanti.
 Del medesimo tenore come sopra, con esibizioni obligantissime. Tutte per il Seminario.
71. Al Signor Duchessa d'Albuquerque Gouvernatore, in rendimento di grazie per la permissione delli edditti per li grani.
72. A Monsignor Sormano Vicario ciuile. Si dà giurisdizione ampla nelle cause.
73. Al Padre Palmio Giesuita. Si raccomanda presso il signor Duchessa Gouvernatore. Promette di prouedere casa per il suo collegio et per il Seminario.
74. All'Albanese. Raccomanda che faccia in modo che Monsignor Vicario frequenti le uisite al Signor Duca Gouvernatore et altri Signori.
 Che il Signor Conte Giouanni Battista Borromeo non incomodi casa il Signor Conte Janes.
 Che il Collegio de' Dottori faccia nomina de tre per auvocato concistoriale.
75. A Monsignor Vicario Generale. Per spedizione di causa matrimoniale d'Isabella Ghiringhelli.
76. Al Padre Generale delli Humiliati. Contro un suo religioso Veronese delinquente.
77. A Monsignor Nunzio di Venezia. Per le sue Chiese nel territorio di Bergamo.
78. A Monsignor Vicario Generale. Alli 5 d'agosto 1564.
 Il Seminario si apra presto; e poi con commodo si trouerà luoco stabile. Fra tanto prima di S. Michele il tutto sia pronto.
 La professione della fede nella Sinodo si faccia con solennità.
 Repplica la premura di far osservare li edditti suoi per l'abbondanza delle biade; et così tenersi beneuoli li ministri regii.
 Alli Questuanti non perdonate, et se hanno indulgenze pubbliche.

Per li Oratori nelle case.

- Li requisiti sono tali e tanti, che nessuno li ha tutti.
 Li Preti forastieri di mala uita si estirpino tutti.
 Le optioni de' Canonici posso derrogarle; pure al Conte Fregosino concedo per libera collazione in S. Nazaro, etc.
 Nell'ufficio d'Inquisizione che figura facciano alcuni laici?
 Li Canonici regolari precedono a tutti li Monaci.

Visita et riforma delli Humiliati.

- 79 et 80. Il Padre Generale d'ordine Santissimo mandi il modo che pensa di tenere per far osservare li decreti del Sacro Concilio.
81. Al Vescouo di Cremona. Espressioni di amorevolezza.
82. Al Vescono d'Inurea per auer accettato d'essergli suffraganeo.
83. A Monsignor Vicario Generale Ormaneto. Li 12 agosto.
- La uisita delle Monache della città et diocesi sarà opera santa.
- Si esortino li Curati prouedersi et studiare il Concilio di Trento.

Circa il Seminario et sua contribuzione.

Nelli edditti sotto mio nome si tralasci la parola *Administrat.*

Douendo publicare qualche eddritto importante, comunicatelo prima al Signor Pressidente del Senato per uia di ragionamento famigliare.

84. Supplica di Damma spagnuola per sentire Messa in casa.

Circa la Chiesa del Giardino per fabricare iui il Seminario.

85. A Monsignor Vicario Generale. Li 19 agosto.

Il Capitolo della Metropolitana renitente ad obligarsi a residenza intiera di tutte le hore canonicali, ha finalmente spiegate a Sua Santità le sue difficoltà, che furono da Noi sopprese per esaminare il loro istituto nel uolume dell'Aueroldo; e fra tanto uorrei che otto di loro per quarteria sempre interuenissero a tutto il corso dell'Hore, etc. Et che li Decumani dicano unitamente con loro li diuini officii.

All' obiezione: che si diminuirebbe la loro dignità, etc., non so rispondere se non se si arrendono, non sperino grazie da Sua Beatitudine; anzi per il meno perderanno l'aumento della Massa Pia.

Quando alla souuenzione per il Seminario si faciliti quanto si può con detto Capitolo.

Fra li altri abusi di detto Capitolo si leui la processione delle offerte.

Circa la casa per il Seminario et Collegio di Giesù.

Supplica del Clero di Tortona contro l'economo regio.

Si persuada al Clero di stare alla tassa uecchia, altrimenti si pentirano.

Spero di mandarui un buono coadjutore nel mio concetto Santo.

La Signora Violanta Bentiuoglia sia consolata con la Messa in casa.

Grazie per parte mia et lodi di Sua Santità al Signor Ducha Gouvernatore, per li suoi ordini fatti a fauore dell'officio di Santa Inquisizione.

Si dieno libere di pensione le parrocchie d'Inuruno e Sforzatica.

Breue che astringe li Regolari alla contribuzione per il Seminario.

87. A Monsignor Vicario. Casa per il Seminario et all' Albonese. Se sia sufficiente il sito della Preuostura di Carugate, et coherzia Brera.
88. Li primi 30 Giesuiti uengono, uenti de' quali douranno essere sostenuti a mie spese, et li altri dieci dal Seminario; che però, etc.
89. A Monsignor Sormano. Le case per il Seminario da uoi proposte mi ricordo d'hauerle uedute che riusciranno a proposito. Circa la Cappella de' Signori De-medici rimette Sua Santità a Monsignor Ormaneto.
90. A Monsignor Nunzio di Spagna. Per il Seminario.

Li Canonici della Scala et altri benefiziati di juspatronato regio non contri-
buiranno più del 4 per cento; che però mi farà grazia del *Placet*.

91. A Monsignor Vescouo di Torcello. La precedenza de' Canonici regolari ad ogni
altra Religione sarà già spedita dal mio Vicario generale.

92. A Monsignor Vicario Generale Ormaneto. Li 26 agosto.

Si è scritto a Spagna circa la contribuzione dei Canonici della Scala per il
Seminario.

Lo stare mio qua in Roma è per l'ubidienza, che con tanti uincoli mi astringe
al seruizio della Chiesa uniuersale.

Si differisca uisitare li Monasteri forensi; et prima si apra il Seminario.

Li trenta Padri Giesuiti saranno a Milano la metà di settembre, come al N. 88.
relatiuo al paragrafo quarto della soprascritta al N. 85.

Il chiericato uacante si dia ad uno di quelli, ch'entreranno nel Seminario.

93. Al Padre Franceschino. Che si consoli et eserciti il suo talento in predichare
nella sua Chiesa di S. Francesco alla nobiltà.

94. A Monsignor Vicario Generale. Sopra l'edditto al Clero.

Si faccia in modo di amonizioni con parole generali

Si fuggano in questi principii le penne pecuniarie.

Seruiteuri delle costituzioni di Monsignor Vida Vescouo d'Alba.

95. Al Signor Cardinale Ferrerio. Argumentum est: Promulgatio decretorum Con-
cilii Tridentini, a quibus Canonici appellarunt.

96. La causa del nostro Vicario Criminale si metta dal Capitolo in silenzio.

La Sinodo si differi per il tumulto di chi pretendeva fare l'orazione preambula.

Impegni per ricuperare il sito delle stalle per fabrica della Canonica.

Se si possa applicare al Seminario le capella uacante di Santa Maria Colorina.

97. A Monsignor Vicario Generale. Alla pretensione del Re Inquisitore, se non gli
bastano li 200 scudi annui, sono disposto dargli tutto.

L'anno 1564, 2 settembre. A Monsignor Vicario Generale per il Santo Officio
d'Inquisizione.

In quanto all'accrescere il numero de' Consultori non si acconsenta.

98. Al Signor Gabrio Casato. Andando hora Vostra Signoria in Spagna, la prego
far opera che mi sia restituito il sito dell'Arciuescouato.

99. Al medesimo Signor Conte Gabrio. In riguardo di uostra Signoria tenirò pro-
tezione del collegio de' Taegi per ricuperargli la sua Prepositura.

100. Al Padre Generale delli Humiliati. Per ricuperare detta Prepositura.

101. A Don Tomaso elletto Curato d'Inuruno. Predicha longa, acciò sia Parocho
zelante intimo di sua famiglia.

102. All'Albonese amico carissimo. Cose secrete o famigliari; fra l'altre di non far
dipingere li fregi del Palazzo.

103. A Monsignor Vicario Generale Ormaneto. Alli 9 settembre.

• Circa il Concilio Prouinciale si disponga col parere di Monsignor Vescouo d'Alba.

Idea secreta di fondare un collegio ad Arona.

104. Congratulazione che la Sinodo sia felicemente principiaa.

Mi è dispiaciuta la fuga con rottura delle carceri.

Qui molti teologi si applicheranno a purgare li libri.

105. Lettera credenziale per il prete Bartolomeo Bachaglio.

106. Commendatizia del nuouo Preuosto di Cesano.

107. Se sia di Juspatronato di casa Criuella la Capella Ceriola.

108. A Monsignor Sormano. Attendo il felice esito della Sinodo.

109. All'Albonese. Che proueda per li padri di Giesù tanti libri.

La destrezza vostra ha sedate le difficoltà insorte nella Sinodo.

Venendo a Milano il Signor Cardinale Cornaro, lo riceuerete con tutti li suoi nella nostra casa; et prego il Signor Conte Cesare mandare ad incontrarlo.

110. A Monsignor Vescovo di Bobbio. Ample esibizioni.

111. A Monsignor Vicario Generale. Li 16 settembre.

Lode a Dio, al Padre Palmio, a Monsignor Antonelli et Monsignor Speciano per il buon esito della Sinodo prima; ma scuopritemi chi per recitare la sua orazione ha turbata la funzione, et capacitate li altri.

Circa la pluralità dei Benefizii.

Si tolga dal Clero il pensiero di supplicare Sua Santità; perchè questa grazia l'ha negata al regno di Napoli, et altre prouinzie, doue li benefizii sono tenuissimi, et io contrasterò questa domanda men che honesta, che però anche li Veneziani hanno hauuta l'esclusiua.

Circa l'ellectione de' giudici Commissarii.

Al giudice Patrocino direte che uada ad attendere alla sua Cura.

112. Se li Canonici della Scala offrono per il Seminario, accettate; altrimenti, ecc.

Lodo che nella prouisione de' tre beneficii senza riguardo a mie zie

Circa alla pluralità de' beneficii, alli 16 settembre.

Sento consolazione grande che il Primicerio abbia il primo rassegnata una Cura; ma si deue siano del tutto libere; altrimenti a Roma.

Viene a Milano un figlio del Signor Nicolò Pusterla mio parente; si accetti nel Seminario per esempio ad altri nobili.

113. Per il Seminario. Non si obblighino contribuire li benefizii di sotto de 50 scudi, nè li monasteri Mendicanti, nè li Ospitali che non hanno seco annessi benefizii; che però l'Ospitale maggiore sarà obligato per Miramondo.

114. A Monsignor Vicario Generale. Del Monastero Lantaso.

Tre sorelle Monache fugite da detto Monastero supplicano pentite d'essere rimesse in esso o in altro, se gli restituiscano le loro doti.

115. Del monastero maggiore per il suo juspatronato sopra certo beneficio.

116. A Monsignor Sormano circa li giudici commissarii.

Li Curati se non uogliono ingannare se stessi, non possono attenderui.

117 et 118. Al Signor Cardinale Santa Fiore. Per il Seminario. La prego come Abbate di Santa Cristina far contribuire al Seminario.

119. Al Patrocino come sopra al 111.

120. Al Padre Palmio predicatore Giesuita. Nella Sinodo.

121. A D. Tomaso Curato d'Inuruno come sopra al N. 101.

122. All'Albonese. Per il Seminario contribuirete ai 20 Padri Giesuiti a titolo della mia Mensa zecchini 500 all'anno, et di più alle occasioni quanto dirà Monsignor Vicario Generale.

123. Al Signor Nicolò Pusterla. Mando a Milano suo figlio Nicolò per il Seminario, riputando che così continui al mio seruizio, et ne haurò protezione.

124. Al Vescovo di Cremona. Non si puol conferire cura d'anime senza concorso; benchè il Signor Cardinale ne habbia l'indulto.

125. A Monsignor Vicario Generale. Datta in Roma, li 23 settembre 1564. Consideri se uaglia l'annessa Fede alla Monica inferma per uscire a farsi curare.

126. A Monsignor Vicario Generale 23 settembre 1564, acciò al Signor Presidente del Senato renda le grazie del suo operato, in occasione d'appellazione d'un certo prete Antonio, al quale ricusò dare lettera hortatoria.

istanza al Reuerendissimo Padre Generale per la riforma de' suoi.

Alla Cappella di casa Medici in Duomo uole Sua Santità che siano otto Messe quotidiane et sedici annuali.

Dissegno del nuouo choro chiuso et tabernacolo alzato tra quattro colone; acciò l'Arciuescouo stando in dietro possa uedere la Messa, che si celebrerà auuanti in uista del popolo.

Idea di trasportare altroue li Religiosi di Brera.

Si fabbrichino sicure le carceri a mie spese.

Ricorso dei Padri di Giesù per celebrare la Messa alla Romana.

Scielta de' fanciuli per il Seminario.

Si tratta d'unire l'Arcipretato di Casale a Ceriano.

127. Si tratta di dissoluere il matrimonio d'Isabella Ghiringhelli.

128. Supplica del Curato d'Introbio per sostituire un Cappellano.

129. Al padre Palmio, perchè li mandi li suoi ragliamenti fatti nella Sinodo.

130. All'Albonese. Si mantengano quattro fanti a mie spese.

Bolle delle due altre pensioni sopra l'Abbazia de Miramondo.

Venendo a Milano il Signor Cardinale Cornaro accompagnato dal Signor Cardinale Santa Fiore, fattegli il medesimo inuito et offerta di mia casa. (Lettera 109).

131. A Monsignor Vicario Generale. Li 30 settembre. Circa il buon gouerno.

Mi piace che li confessori tutti studiino per il nouo esame.

Encomio alli Signori Presidente et Signore Senatore Rainoldo propugnatori della libertà ecclesiastica.

A Monsignor Vescouo d'Alba si mandino le scritture della Sinodo Prouinciale, et esso gli farà li decreti e costituzioni.

Sto aspettando il stabilito nella congregazione de' Padri Humiliati.

132 Uno de' due Curati di S. Pietro in Campo Lodigiano sta qui con licenza.

133. Non si faccia torto al cappellano di Albairate da me elletto.

134. Copia di lettera mandata a tutti i Vescoui suffraganei.

135. Il figlio Pusterla nel Seminario si mantenga di tutto a mie spese.

136. A Monsignor Vicario Generale. Li 7 ottobre 1564. In Roma si dia proroga di un mese all'Abbate Birago a pagare certe pensioni de 250 ducati, con consenso delle parti.

137. Quando sia libera la cappella di Santa Maria Colorina, si unisca al Seminario.

Se la Preuostura del Filago ha Cura, uada a risedere, o la rinunzii.

La formola del giuramento de' Curati sia la stessa de' Vescoui.

Non si darà orecchio all'incompatibilità dei benefizii et non residenza, eccettuali l'Arciprete del Duomo et Abbate Birago.

È ben fatto non concedere dimissoria senza l'esame.

Nelle rinonzie delle parochiali non è necessario il concorso.

Per l'honesto uiuere del Clero seruiteui del Concilio Coloniese.

Li decreti delle Monache si amplifichino.

Attendete anche alle unioni de' Monasteri piccoli.

Si usi destrezza nell'esigere per il Seminario.

Certi atti non si lascino nelle mani de' notari; ma si ponghino in Archiuio.

La Cura di Santa Maria al Cierchio era diuisa in due porzioni.

138. Alla Cappellania di Santa Maria Colorina si preferisca Pietro Francesco Criuelli.

139. Pietro Gerolamo Vertua dice d'essere calunniato; che però, etc.

140. Le Monache Vetere uogliono stiano otturate certe finestre state chiuse prima per ordine del Senato.

141. A Monsignor Vicario Generale Ormaneto. Il dì 14 ottobre.

Nelle Cathedrali si ellega un Penitenziere con assegnarli la prima prebenda che uaccherà; se fosse sufficiente D. Leone.

So che li religiosi sono tiranneggiati da alcuni laici; che però ricorrerete alla pietà del Signor Presidente.

Se ui occorre de ualerui de' religiosi Francescani e Carmelitani, sono pronti.

Non uoglio sia leuato dal Duomo il padre Palmio predicatore di Giesù.

Nel Seminario stimo meglio accettare quelli di minore età.

Aspetto il libro del Canonico Ordinario Castello; solecitandolo farne altri.

La Cappella in Sacristia de' Canonici Ordinarii si risserui al Vescouo suffraganeo.

Le Monache di Santa Cattarina desiderano le siano unite quelle di Legnano.

142. Al Patrocinio. Molto mi piace la uostra rinonzia della Preuostura.

143. Al Signor conte Lodouico Gallarato. Assolutamente non posso dare Preuostura senza concorso.

144. A Monsignor Vicario Generale. Alla tale cura si preferisca il più giouane; perchè, etc.

Li 21 ottobre 1564 in Roma. Per la ritenzione delle pensioni con altri benefizii, risposta affermatua.

Mandatemi copia del Concilio prouinciale antico.

145. Al Padre predicatore Franceschino. Congratulazione.

146. Al Padre Palmio Giesuita, *ut supra* N. 129. Attendo la copia de' suoi raggionamenti; benchè scritti solamente per capi.

147. A Monsignor Vicario Generale li 28 ottobre. Il Filago uada alla sua Preuostura; benchè non habbia Cura.

Non si hanno a comportare li non residenti nel luoco.

Le costituzioni di Mantoua per le Chiese Cathedrali, parimente li piccoli trattati per li predicatori, confessori e curati con consiglio del Padre Inquisitore si stampino.

La uostra uisita de' Monasteri delle Monache mi piace oltre modo. Vorrei che uisitaste quelli di Santa Marta et S. Paolo, che pretendono immunità. Soprasederete dargli li ordini, che manderò questi di Roma.

Circa li Monasteri forensi l'intenzione mia è di unione.

Spero che nell'esazione per il Seminario saremo uittoriosi.

L'appertura del Seminario si faccia con una solenne Messa et processione, alla quale interuengano con li Direttori li fanciuli in habito clericale, et così si uerificheranno le parole: *Quod nunc errigimus*.

Se si debba attendere al sito del titolo de' beneficii o suoi fundi nell' esigere; anche il Signor Cardinale Cesis farà pagare.

Non mi par bene sopprimere li Canonicati di Cesano.

In certe Chiese si predichi ogni domenica e feste.

Ajutate l'immunità ecclesiastica contro l'economio. Così uole il Re.

Alla Signora Ibara si dia licenza di sentir Messa in casa.

Se sia espediente unire alla Cura di Lentà l'Arcipretura d' Incasate.

La Fabrica del Duomo dourà contribuire al Seminario, perchè ha legati pii.

Si accetti nel Seminario Prospero Carnago.

148. A Monsignor Bosso. La prego fare alzare in sua casa il muro diuisorio col Monastero di Santa Maria Valle.

149. Al Padre Preposto di Brera. La prego dare la souenzione al Seminario.

150. Al Prete Primo Amico, et esaminatore del Clero rende grazie; ma in che modo? come a benefattore primo et primario della patria.

151. Al Preuosto di Cesano; come al N. 147.

152. Al Padre Priore di Sant' Ambrogio fa sperare d'essere sgrauato dal peso del Seminario.
153. A Monsignor Vicario Generale. Si tratta di separare Sant'Agata da Gongorzola.
154. Si spedisca la causa del Signor Cardinale Cesis abate di Chiaraualle.
155. Al medesimo, alli 4 nouembre, lettera in cinque fogli. Mi piace che habbiate mandati predicatori a Monasteri di Monache.
- Se ne mandino quindici ogni festa; doue non sono abili li Curati.
- Ogni beneficiato uada a rissedere, et niuno habbia due Cure.
- Si sequestrino li frutti a' Curati non residenti.
- P.S. Per la souuenzione del Seminario scriueranno li Signori Cardinali protettori a tre religioni non essere aggravate; perchè si trattano tutti egualmente.
- Circa del Santo Officio d' Inquisizione in caso di neutralità rispondete: Che si scriuerà a Roma.
- Sopra il memoriale dei Padri Seruiti considerate se in quel monastero si possono trasferire gli Humiliati di Brera.
- Breue ai Padri di Giesù per celebrare alla Romana in S. Vito al Carrobbio.
156. Ordine di carcerare il Daudico fugito da queste carceri del santo Officio.
157. All' Illustrissimo signor Herera. Per ricuperare il sito per la Canonica.
158. Al signor conte Cesare Borromeo. Quel tanto che gli dirà Monsignor Tulio Albonese.
- 159 All' amico carissimo Tulio Albonese. Perchè esponga al suddetto signor conte di fare trasportare la porta di sua casa, che dà soggezione alle Monache.
160. A Monsignor Vicario Generale Ormaneto li 11 nouembre. Circa la contribuzione della Scala al Seminario, al quale procurerò siano applicate stabili rendite.
- Li Monasteri delle Monache di Lonato si riducano a minor numero.
- Trouarete molte altre omissioni de legati pii.
- Ho inteso che il Padre Giacomo Palmio ha fatte cinque prediche in un giorno.
- Li beneficiati non uadano a diffender cause ne' Tribunali laici.
- Si eseguisca, perchè si uada alla residenza qualunque sia.
- Se in Duomo possa il tale ritenere una cappellania et la custoderia.
161. All' Illustrissimo et Eccellentissimo Governatore. Supplica per il sito della Canonica.
162. All' Albonese. Direte al signor Conte: che non posso unire cura d'anime a Regolari; al signor di Pradiglia: che la grazia importerà grossa somma in Dataria.
- P.S. Al Collegio de' signori Dottori sollecitarete che nomino l' Auvocato Concistoriale.
163. Al signor di Pradiglia. Lettera relativa all' antecedente per la Canonica.
164. Reuerendissimo Domino Episcopo Vigleuanensi. Ut in sua Diocesi perquirat, quæ proponenda Concilio Prouinciali, et in scriptis transmittat Vicario Generali Ormaneto.
- 165 et 167. A Monsignor Vicario Generale. Per l'acquisto di certo sito uicino a Brera d'ampliare la casa paterna di Sua Santità De-Medici.
- Si faccia giustizia ai Padri di S. Celso contro il loro Monsignore Commendatore.
166. Alle Reuerendissime signore Corona sorella et zie. In causa suddetta di S. Celso.
168. Al Padre Generale delli Humiliati. Consideri bene l'annessa scrittura et la rimandi col suo uoto.
169. A Monsignore Ormaneto Vicario Generale, li 25 nouembre 1564. Essere più che necessario mutare li confessori alle Monache, et alle renitenti si manderà ordine del Papa; con ampla facoltà di unire li Monasteri delle Monache.

Apertura del Seminario. Si manda l'indulgenza per il giorno che si farà detta funzione, che dubito sia seguita il giorno di Sant' Andrea; uorrei nel giorno d. Sant' Ambrogio.

Circa la riforma della Cancelleria et della Corte.

Circa li Oratorii nelle case de' grandi signori.

Si conforti il Prete Primo, acciò non abbandoni l'ufficio di Esaminatore.

Per l'Ordinaria ho disegnato sopra il nipote del signor Cardinale Morone; ma la prima prebenda si deve ad un Teologo o Penitenziere Maggiore.

170. Al Prete Primo Esaminatore de' Preti e Confessori già approvati.

171. A Monsignor Vicario Generale. Per una porzione di Cura a Santa Maria al Cerchio.

Se la Mensa ha un censo con obbligo di Messe, si adempisca.

I Frati Carmelitani dimandano la chiesa di S. Giovanni Battista del Naviglio.

Bastano due fiscali. Poi nella lettera 207 ne ammette tre fiscali.

Conseruate li Juspatronati, doue le fundazioni siano chiare.

Spero che raccorremo gran frutti dal Seminario.

Circa l'unione de' benefici andate Voi medesimo al luoco.

Dirò sempre il concetto mio; lasciando in nostra libertà l'eseguire.

172. P.S. Circa del Padre Inquisitore malcontento de' zecchini 200 all'anno.

173. A Monsignor Vicario Generale. Viene a Milano uno de' Curati di S. Pietro in Campo Lodigiano huomo di rare qualità; ue lo raccomando.

174. Farete che li Canonici di S. Nazaro per questa uolta cedano alla sua opzione del Canonicato a favore del Pacalio, che li pagherà competente pensione.

175. All'Albonese, acciò cooperi al medesimo intento.

176. Al medesimo, Darete a Monsignor Vicario quante danaro ui richiede.

Parimenti alla Contessa Aurelia per abiti competenti.

Sono bene passati li mille scudi per la fabrica della Canonica.

Pagarete compitamente per mio conto la tassa al Seminario.

Conseruarete la lettera orba scritta contro Monsignor Vicario.

177. Al Vescouo di Cremona. Perchè si accontenti il signor Cardinale tale di eleggere alla sua cura d'anime il più idoneo da Vostra Signoria scielto.

178. A Monsignor Vicario Generale alli 2 dicembre 1564.

Il Seminario risquoterà la contribuzione dalli beneficiati, dandogli il regresso contro il pensionario per la rata parte.

Spero che Nostro Signore il Papa disporrà del Priorato di S. Majolo in cosa molto pia et honoreuole; benchè le rendite siano nel Pauese.

Circa del luoco fermo e stabile del Seminario.

Contro li concubinari si procederà col braccio del signor Governatore.

Alla sua residenza uadano in luoco tutti anchor che scandalosi.

Circa la ricuperazione delle stalle per la fabrica della Canonica.

Liberate il Clero dal timore di nuova decima.

Le rinozie in mano uostra sono sospette di proibita confidenza.

Edditto di Roma che proibisce andare a Monache.

179. All'Albonese. Permuta di liuello tra l'Ospitale Maggiore et la Mensa.

Il ritratto della cappella De-Medici, della uolta, campanile, ferrata et delle inuetriate col conto della spesa mandatele et li epitaflii.

180. All'Albonese. Raccomanda un suo prouisto de due benefici in Briuio.

181. A Monsignor Vicario Generale alli 9 dicembre.

182. Padre lettore de' casi di coscienza pubblicamente in S. Francesco.

Si merauglia che un Vescouo ricorra per mutare l'aria grossa.

183. A Monsignor Vicario Generale. Raccomanda l'Abbate Birago Commendatore di S. Vincenzo.

184. All'Albonese. Le bolle del priorato di S. Majolo applicato al Collegio di Pa via per due terzi, et il resto alli beneficiati chorali in Duomo (così il scrittore) accompagnate da lettere ai primi Ministri; perchè lo fauoriscono lasciarli prendere il possesso. Lettere 185 sino al 191.

Siegue che Sua Santità uuole che il Collegio Borromeo sia capace de 100 scolari; *item* intende applicarui la chiesa della Vittoria et sue entrate.

Che il signor Conte Del Verme proponga per il canonicato di Voghera uacante.

192. Alle Reuerendissime Corona sorella et zia Monache, suppongo in Melegnano.

193. Alli signori della fabbrica del Duomo. Raccomanda li eccellenti pittori Antonio e Giulio Campi fratelli, per dipingere le ante degli organi dall'una e dall'altra parte.

194. Li Padri Cassinensi reclamano per la graue contribuzione al Seminario.

Alli 16 dicembre. Li Frati predicatori del Conuento di Sant'Angelo esenti dall'esame.

195. Alli 23 dicembre. A Monsignor Vicario Ormaneto per la contribuzione al Seminario.

Il ponto dell'abbazia di Chiarauallo comprendo sarà deciso che pagheranno, benchè li beni siano sul Lodigiano; purchè non habbiano altra Chiesa appartata.

Per unire al Seminario qualche stabile si puol trattare con possessori de' beneficii; et anche assolutamente per li beneficii semplici.

Circa il celebrare la Messa in casa de' suoi prossimi parenti.

Prouedete all'abuso de' Curati non residenti. Prouederò io che il Prelato Prenosto di Missaglia rinonci; il simile d'altro.

196. All'Eccellentissimo signor Duchà Gouernatore rende grazie che habbia fatto rilassare il sito, doue erano le stalle duchali, per terminare la Canonica.

197. A Monsignor Vicario Generale 1564, 23 dicembre.

Per l'appertura del Seminario seguita con magnificenza per l'assistenza dell'Eccellentissimo signor Gouernatore e Senato.

Resta però trauagliato per altra sedizione che non esprime.

Li beneficii d'una Diocesi non si puono unire ad altra; ma quanto a S. Majolo era già seguita l'applicazione.

Vorrei che all'agente del signor Cardinale Cesis si condonasse la spesa per l'esecuzione.

Non ho animo di leuare dalla mia giurisdizione li custodi del Duomo.

198. Al signor Herrera. Si raccomanda in caso di controuersia con li Reggii.

199. Al signor Senatore Simonetta. Rende grazie, et si raccomanda in casi tali.

200. A Monsignor Sormano. Rende grazie per l'operato nel Seminario.

201. Al signor Senatore Rainoldo. Come nelle precedenti.

202. All'Albonese. Circa il Canonicato di opzione in S. Nazaro.

Non suoglio disporre dell'Ordinaria se non uacante.

Il signor conte Cesare Borromeo si offre uendere la sua casa per il Seminario.

203. et 205. Al signor Senatore Castiglione circa l'Ordinaria pretesa per suo figlio.

204. Al signor Conte Giulio Borromeo, circa l'Oratorio in sua casa.

206. A Monsignor Vicario Generale, che permetta a certe damme l'andar a Monache.

207. A Monsignor Vicario Generale, li 30 dicembre 1564.

Si scielgano tre Fiscali per il concorso delle cause.

Monsignor di Parma rimette a me la tassa della sua abbazia di Santa Cristina.

Prese le informazioni, si condescenda a Monsignor Vescovo di Vigevano dalli agenti della mia Mensa Arciuescouile.

208. A Monsignor Sormano. Spero che tutta la Città sempre meglio scuoprirà il beneficio commune risultante dal Seminario aperto.

209 et ultima. A Monsignor Vescovo di Vigevano. Sua Santità per tranquillare la coscienza di Vostra Signoria scrupolosa, gli dà la sua santa assoluzione.

Circa del Feudo patrimoniale del luoco di Silano ho scritto a' miei agenti.

Finis.

Die 28 junii 1742.

SISINUS JOANNES FRANCISCUS
Mazzaconicus et Archivista scripsi.

Nel volume quarto.

EPISTOLÆ SANCTI CAROLI SCRIPTÆ AB ANNO 1566 USQUE AD ANNUM 1569.

(Copie).

1. (1 maggio 1566). Al Cardinale di Vercelli, congratulandosi di determinazioni prese a procurare il sempre miglior servizio dei Confessori e Penitenzieri, e lo esorta a seguire in ciò l'espressa mente di Sua Santità.

Nel Proscritto lo avverte d'aver già all'ordine quel loco, del quale parlai seco, d'impiegar la signora madama sua madre.

2. A Monsignor Bossi, congratulandosi d'una proua di considerazione che ha ricevuto da Sua Santità.
3. A Monsignor Arcivescovo Lanciano, esprimendo la sua soddisfazione perchè si sia finito di riuedere e racconciare il Catechismo, (1) e desidera che si cominci a stamparlo. Gli raccomanda di attendere all'Omiliario, di cui gli ha parlato. Non può approvare che Monsignor D'Auila, essendo Datario, tenga anchor la procura de la Penitentiaria, come non gli par conueniente che la rinuntii a suo nipote per questo rispetto, anchora che l'uno et l'altro officio sia compatibile.
4. A certa signora Anna, che chiama Illustrissima signora Sorella, mandandogli il proprio ritratto per desiderio che sempre si ricordi di Lui. Dichiarà poi: *da che sono in Milano per gratia di Nostro Signor Dio, mi sento meglio che mai, et ho molte cose che mi fanno star contento, massimamente il trouarmi presente al gouerno de la mia Chiesa, et il ueder quasi di continuo alcuno de' nostri.*

5. (1 maggio 1566). A M. Bernardo Carniglia.

Magnifico Messer Bernardo. Perchè desidero di dare ogni satisfattione a Monsignor Illustrissimo Morono, io mi contento, che facciate espedir la rinuntia de l'Abbatia di Nonantola con questa clausula, che le pensioni, che uerranno a uacare, uadano a beneficio dei Padri, ai quali la ho rinuntiatà. Di che potrete far molto a Sua Signoria Illustrissima. Voglio ancora che si faccia la espeditione de l'Abbatia

(1) Non dice quale Catechismo.

di Colle per il Conte Pietro tutta a mie spese, secondo che n' ho scritto a Monsignor Bonhomini. Però attenderete a finire l'uno et l'altro di questi negotii. Haurete insieme con questa due lettere del Principe di Spagna, et una de la Principessa, scrittemi in raccomandatione di Don Giouanni di Castiglia per il Decanato di Siguenza et di Martino Godoy per l'Arcipresbiterato, et di Gabriel Zanares. Io non mi ricordo a fatto, che negotii fossino questi, et che impedimento habbino hauuto. Se n'hauete notitia, potrete rescriuere in che modo s'ha da rispondere a questi Principi, et mandarmi le lettere. Non n'essendo noi informato, mostrerete le lettere a Monsignor Illustrissimo Alciato, che forse ue ne saprà dar conto. I cento scudi, che donai a messer Bartholameo da Urbino, uoglio che sieno d'oro in oro, et lo scriuo per leuarui il dubbio, che forse hauenate in contrario. Poi che messer Cesare de Bredi ha durato qualche fatica per conto mio, et non è stato riconosciuto fin hora, risoluate insieme con Monsignor Bonhomini quello che se gli deuerà dare, et non mancate di satisfarlo, aciochè habbia caggion di seruirmi uolentieri ancora per l'aauenire. Consignerete alcuni *Agnus Dei* al Signor Pietro Pusterla, con ordine, che gli mandi a la Signora Anna: che già me ne ha fatto istanza, et medesimamente a la Signora Hortensia, secondo che ho ancora scritto a Monsignor Bonhomini, etc.

6. Al Vicario di Nonantola, perchè proceda contro Monsignor Pasqualino; che non ha voluto rinunciare la Pieve di Fanano, com'era debito suo di fare, conforme al decreto del Sacro Concilio di Trento.
7. Al signor Carlo Lomellino, ringraziandolo dell'amorevolezza che dimostra a suo riguardo, e pregandolo a comandargli. Termina dicendo: *Hora mi trouo assai contento nel gouerno di questa mia Chiesa, et la speranza che ho di douer riportare di giorno in giorno de le altre consolationi spirituali, accresce questa mia contentezza, et penso non hauere da essere del tutto inutile a questo gregge, del quale come Padre et Pastore hauerò a dar conto a Nostro Signor Dio.*

8. (1 maggio 1566). A Monsignor Bonhomini.

Molto Reuerendo Signor come fratello. A messer Cesare Cardomo non haurei mancato di giouare nelle sue occorrenze, per essere di così buone qualità, come Vostra Signoria mi scrisse, se non si fosse risoluto poi di tornare a Roma. Ho riceuuto la Bolla in *Cena Domini*, et le lettere di Monsignor Illustrissimo Morone, et ho scritto al Carniglia, che per le pensioni che uerrano a uacare sopra la l'Abbatia di Nonantola, s'accomodi alla uolontà et a l'ordine di Sua Signoria Illustrissima, il che Vostra Signoria le potrà far risapere; et che attenda a la spedizione di questo negotio et de l'Abbatia di Colle, la qual uoglio che si dia al Conte Pietro tutta espedita a mie spese. Con mio grandissimo dispiacere ho inteso che l'armata Turchesca sia per tornar a Malta, parendomi che quei poveri cavalieri habbiano patito pur troppo. Et subito ho ordinato che si facciano orationi nei Monasterii di questa Città, et ho animo anche di far fare una Processione solenne, sapendo che le miglior arme che si possano usar contro gli Infideli, sono le diuotioni et il placar l'ira di Dio contra di noi. Vostra Signoria non si scordi di far l'ufficio col Cardinale Farnese, se non l'hauerà fatto fin hora, acciochè sia essequito il Testamento del Cardinal Santa Fiore di felice memoria, et io liberato di questo pensiero per la cura che ne ho per la parte mia. Le scritture della Cruciata fur domandate a Monsignor Fiordibello in tempo che s'auueua dà espedito il Cardinal Buoncompagno per Hispagna, hauendo ordinato Nostro Signore di santa memoria, che si uedessero le cose, che u'erano contrarie ai decreti del Concilio di Trento. Et si uidero ne la congregatione, nella quale interuennero il medesimo Cardinal Buoncompagno, il

Cardinal Aloiato, il Cardinal Paleotto, Monsignor di Rossano et Monsignor Aldobrandino, nè mi ricordo a punto ciò che poi se ne facesse. Penso bene che restassero in mano d'uno d'essi Cardinali. Vostra Signoria le potrà ricercare da quei due che sono in Roma; et se non le aurà l'uno o l'altro, ne scriuerà al Cardinal Paleotto per intendere se fossino rimase presso di lui, che è honesto che siano restituite a Monsignor Fiordibello. Li scudi cento, che donai a Messer Bartholameo da Urbino, uoglio che sieno d'oro in oro, et così n'ho auuertito ancora il Carniglia. Ho uoluto rimandare il Breue del Seminario, perchè Vostra Signoria ui faccia aggiungere nella settima riga dopo la parola *quorumcumque* queste altre: *etiam regularium et juris-patronatus cujuscumque fuerit*: et ne la riga 19 dopo le parole *attribui possint: deque his Metropolitanum admoneat, qui ut res ex sententia confici possit*, etc., le quali additioni sono necessarie. Due altri luoghi mi piacerebbe anchora ch'è si mutassero, l'uno nella 15 riga, doue dice: *De eorum Præfectorum*, etc. Vorrei che s'acconciasse in questo modo: *De eorum, qui huic muneri præfecti erunt*, etc.; l'altro nella riga 19 dietr. queste parole: *Hæc autem unio beneficiorum*, uorrei che s'aggiungesse: *ex præscripta Concilii Tridentini formula*, etc. Nondimeno se messer Cesare si rendesse difficile a far queste due ultime aggiunte, non importerà molto che non si facciano, purchè si facciano le due prime, che sono di maggior momento. Vostra Signoria uedrà insieme col Carniglia che pagamento s'ha da dare a messer Cesare, et lo farà soddisfare, essendo il deuer che sieno riconosciute le sue fatiche. Et solliciti la espeditione degli altri due Breui, et rimandi il presente, così tosto come sarà racconcio.

Il Padre Mont'alto mi scriue che è mente di Nostro Signore, che il Testamento del Generale non habbia effetto, per essere contro l'instituto de la sua professione et gli ordini del Concilio. Desidero che Vostra Signoria se ne informi, perchè essendo tale il uolere di Sua Santità, cometterò che un breuiario scritto a mano lasciomi da esso Generale, si rimandi a Roma per farlo rimettere tra le altre sue robbe. Il Pasqualino mi ha scritto in materia de la sua Pieuè, et ne mando a Vostra Signoria la lettera, a fine che la uegga et conosca quanto la sua intentione è contraria a la promessa che mi fece, et al debito suo, uolendo sì grossa pensione sopra così poco beneficio. Con tutto che il Carniglia habbia preso la cura di dimandare le parti che mi toccano degli *Agnus Dei*, pure ancor Vostra Signoria non lassi di usar diligenza dal suo canto per hauerli. Et come si saranno hauuti, ne consegnerà alcuni al Signor Pietro Pusterla con ordine che li mandi alla Signora Anna, che di già me gli ha richiesti, et alcuni altri a la Signora Hortensia.

Vostra Signoria ricordi a Nostro Signor da mia parte, che uoglia commettere a Monsignor di Lanciano che debba pigliar pensiero di formar un buon Homiliario, come ne ricordai ancora a Sua Santità, douendo questa opera essere di comune utilità a tutti i religiosi. Et se egli non ci può attendere fin che sta in Roma, gli dia ordine che attenda a suo commodo quando sarà in Lanciano. Di che io non ho manchato di scriuere al' Arciuescouo medesimo. Et a Vostra Signoria mi raccomando. Di Milano, etc.

Dopo scritto. Messer Gasparo Bianco ha un canonicato qui nel Duomo di Milano, del quale paga 40 scudi di pensione, et la prebenda non è di rendita più che di sei scudi. Et perchè la Chiesa non è seruita, et lui non facendo la residenza ui rimette del suo, uorrei che operaste seco, che si contentasse di ceder il canonicato a persona, che giudicherò io che sia a proposito per il seruitio di questa Chiesa, et lo ricenerò da lui in molto piacere.

9. Al Cardinale Aloiato, mostrando il suo contento per le disposizioni date da Sua Santità circa il miglior andamento della Sacra Penitenzieria.

10. (3 maggio 1566). Al Vescovo di Trieste, pregandolo a prender le parti di certo Fulvio Frangipane di Castello, che trovava ostacoli all'ottenimento del pacifico godimento di un Canonico d'Aquileja.
11. (12 maggio 1566). Al Vicerè di Sicilia, raccomandandogli perchè riceva tra i suoi paggi *Ferrante Visconti* suo parente.
12. (15 maggio 1566). Alla signora Anna scrive, che spera piaccia la città di Napoli tanto a lei come alla signora Hortensia. L'avverte d'aver dato ordine al signor Pietro Pusterla pei desiderati *Agnus Dei*.
13. Al signor Don Cesare Gonzaga di Mantova, di complimento.
14. Alla signora Principessa (che chiama *Illustrissima et Eccellentissima signora Sorella*), che il *Collegio di Pauia non è ancora finito, et però non ui posso metter scolari; al suo tempo non mancherò di ricordarmi di Claudio dal Pozzo, et d'hauer in consideratione le sue buone qualità per darli commodità di studiare, se haurà le conditioni, che ricercheranno gli ordini d'esso Collegio.*
15. Al Cardinale Morone, che è molto contento dell' Arcidiacono, e non mancherà di favorirlo, anche per compiacere al signor Cardinale.
16. All' Arcivescovo di Santa Severina, dopo alcuni complimenti, scrive: « Io mi trouo al gouerno de la mia Chiesa, con estremo desiderio di far qualche frutto » a seruitio di Nostro Signor Dio et edificatione di questo populo. Et se ben so » che il Signore sempre aiuta et conduce inanzi i buoni pensieri, nondimeno la » poca sufficienza et la molta imperfettion mia, mi fanno temer di mancare al » debito che ho, et di mostrar minor zelo, che non deurei, in questa amministra- » tione di tanto peso et di tanta importanza ».
17. Al Cardinale Alciato, che avrà in consideratione il Prete Giovan Giacomo Crassi.
18. A Monsignor Bossi, che non può accettare il raccomandatogli figliuolo del Barone di Mersperg, perchè le ordinazioni del suo Seminario vogliono che in esso non si ricevano che milanesi.
19. (29 maggio 1566). A Monsignor Biglia, si congratula che per disposizione di Sua Santità debba esso Biglia *continuare tuttavia il suo carico presso Sua Maestà Cesarea.*
20. (14 settembre 1566). Al Vescovo di Torcello, dandogli commissione di caratteri ed inchiostro, di cui abbisogna per stampare i suoi Concili Provinciali.
21. (26 settembre 1566). Al signor Pietro Gorio, che per ora non può accettar il di lui figliuolo nel Seminario, non essendo queste ancor terminato.
22. (6 ottobre 1566). Al signor Giovan Bernardo Piscina, Commissario della Camera Apostolica, gli raccomanda una causa pendente alla Sacra Rota, di certo Giovanni Begliocchi Prevosto di Cesano che loda molto, e di cui dice che si giova *in assai cose.*

23. (Luglio 1566). Al Signor Cardinal Amulio.

Illustrissimo et Reuerendissimo signor mio Osseruandissimo. Monsignor Bonhuomo certifierà Vostra Signoria Illustrissima, di quanta consolatione mia sia stata la santa resolutione di Nostro Signore a beneficio di quei putti suizzeri, et quanto prontamente io stessi apparecchiato di accettarne quel numero che fosse parso a Sua Santità, come ho fatto delli sei che mi ha comandato; et Vostra Signoria Illustrissima mi creda, che non mi può auenire nè più cara nè più desiderata nuova, che di esser spesso comandato dalla Santità Sua, et massime in cose simili. Io mi contento che Vostra Signoria Illustrissima scemi quella parte de la pensione del Vescouo di Hostuno che parerà a lei; se bene, come intenderà dal Carniglia, Nostro Signor di santa memoria mi gravò di altrettanta in contracambio a diuerse persone.

Poco mi ho da curare di quelle parole che vanno attorno, perciocchè è in arbitrio d'ogn'uno di dire ciò che gli piace; ma io ringrazio Dio che non lascia regnare in me nè ingordigia di thesaurizzare, nè desiderio di arricchire i miei parenti, ma di distribuire comunemente le mie entrate, come ricerca la natura dei beni Ecclesiastici: et lo farò fin tanto che Nostro Signore mi conceda gratia di sgrauarmene d'una parte, come altre volte ne ho parlato a la Santità Sua, et come Vostra Signoria Illustrissima potrà intendere da Monsignor Bonhuomo, che tuttauia lo procura. Le resto bene molto obbligato degli amoreuoli et paterni ricordi che la si è degnata darmi, et la prego con tutto il cuore a perseverare, perchè io non sono per partirmi da' suoi auertimenti, quali uoglio che sieno norma et regola delle mie at-tioni et uiuer mio, come quello che sempre l'ho riuerita et stimata come mio Padre et Signore. Et per fine le bacio humilmente le mani et me le raccomando in gratia. Di Milano, etc.

24. (12 gennajo 1567). Al Vescovo di Como, si accontenta che siano da Lui approvati i Padri, che saranno scelti dal Priore di S. Giovanni di Como, per predicare nelle Parocchie della Diocesi di Milano nelle vicinanze di Como.

25. (12 febbrajo 1567). Al Carniglia, che ajuti Pier Luigi Fedeli nella spedizione di un Giusedronato del signor Luigi Scarampo.

26. (20 marzo 1567). Al Signor Duca di Parma.

Illustrissimo et Eccellentissimo Signore. Ho inteso che sono stati leuati fuori del Monasterio di Santa Eufemia di Piacenza et menati preggione un certo Hippolito et suo compagno, et perchè questo è pregiudizio de la libertà Ecclesiastica et contra gli ordini de' Sacri Canonici, de' quali ho sempre conosciuta Vostra Eccellenza essere osservantissima, ho pensato che ciò sia stato fatto senza sua saputa. Et però ho voluto pregarla che si degni dar ordine a' Ministri in Piacenza, che rimettano questo Hippolito col compagno nel luogo doue sono stati tolti. Et mi rendo certo che Vostra Eccellenza per la sua pietà christiana, et per l'osservanza che porta alle ragioni et immunità Ecclesiastica, non sia per mancar di farlo. Et con questo fine le prego da Nostro Signor Dio ogni contento. Di Milano, ecc.

27. (11 maggio 1567). Al Capitolo Generale dei Cappuccini di Roma, inuitando a fondare un Convento presso a Vimercate.

28. (21 maggio 1567). A Frate Gabriello Todeschino, accompagnandogli Frate Pietro Angelo di S. Dominico di Chiavenna, che gli deve parlare d'incarico di Sua Santità.

29. (3 luglio 1567). A Carlo Castano, perchè gli mandi il Prete che sta in casa del signor Giovan Giacomo Trivulzio, tenendo bisogno di parlargli.

30. Al suddetto, esortandolo a soddisfare ad un Legato di Messe in S. Stefano di Milano, che da quattro anni non viene pagato.

31. (19 luglio 1567). Al Cardinale di Padova, perchè gli mandi per due mesi Nicolò Gabri, di cui abbisogna per servizio di Sua Santità.

32. Al Ministro dei Frati di Sant' Angelo in Milano, perchè mandi Fra Michele di Bormio a Bormio, giusta il desiderio di quella popolazione che si trova senza Prete, mentre *li heretici di quella Valle li trauagliano continuamente per la perseueranza loro nella fede cattolica.*

33. A Fra Gabriele Todeschino predicatore permette di discostarsi da quei luoghi, ove fa tanto bene, per venir a Milano. Si mostra disposto ad accettar nel Seminario due giovani, che il Todeschino gli raccomandava, semprechè abbiano le condizioni volute.

34. (20 luglio 1567). Al Generale dei Zoccolanti, raccomandandogli Padre Serafino Ministro della Provincia di Brescia.

35. (24 luglio 1567) Al Dottor Graziani, perchè gli dica se è necessario veramente per motivi di salute, che un tal Pusterla da Pauia venga a Milano.
36. (4 settembre 1567). Al Cardinal Pisani scrive del buon esito delle liti di certo messer Giorgio, statogli già raccomandato dal Pisani.
37. (12 settembre 1567). Al Commissario di Chiavenna risponde che *in quel che comporterà la giustizia, si hauserà consideratione alle uostre raccomandazioni* circa un tal Vincenzo Lupi Prevosto e Vicario di Valsassina, detenuto *per imputazioni che gli sono state date*.
38. Ai Sindaci Cattolici di Chiavenna, simile argomento.
39. (20 e 21 settembre 1567). Al Cardinale Alciato raccomanda un certo Carga, che ritorna a Roma per malattia d'occhi sopravvenutagli in Milano.
40. Al Cardinale Sirleto fa eguale raccomandazione.
41. Al Cardinale Comendone fa la stessa raccomandazione.
42. Al Cardinal de Trani, *idem*.
43. Al Cardinal Buoncompagno, *idem*.
44. Al Cardinal di Pisa, *idem*.
45. Al Cardinal di Como, *idem*.
46. (22 settembre 1567). All'ambasciatore di Spagna, credenziale per un certo Daneo suo segretario, che manda a compiere in suo nome.
47. Al signor Marc' Antonio Colonna, *idem*.
48. Al Cardinal Pachiecco, *idem*.
49. Al Duca d'Urbino, *idem*; più circa la causa di un tal Prete Mazzoleni stato consenziente ad un omicidio.
50. Alla signora Donna Virginia, sugli stessi due soggetti.
51. Alla signora Anna, *idem*.
52. Al signor Cardinale San Clemente, accompagnandogli Costanzo Tassonè, proprio maestro di Casa, incaricato di personalmente compiere.
53. Al Cardinal de Trani, *idem*.
54. Al Cardinal Alessandrino, *idem*.
55. Al Cardinale Paleotto, *idem*.
56. Al Cardinal di Pisa, *idem*.
57. Al Cardinal Araceli, *idem*.
58. (24 settembre 1567). A Frate Bonaventura Pallavicino concede di ritirarsi per qualche tempo ad Erba, per risanare e ritornar poi a Chiavenna.
59. Al Cardinal Sirleto domanda informazioni circa Don Thomaso Celso di Cosenza.
60. (25 settembre 1567). All'Arcivescovo di Cosenza: come sopra al N. 59.
61. Ai Cattolici di Chiavenna, che Sua Santità è disposto ad accettar nel Seminario di Roma quattro giovanetti di Chiavenna e di Plurio, e che Frate Pietr' Angelo Predicatore ha l'incarico della scelta.
62. Ai Cattolici di Plurio, *idem*.
63. A Fra Pietr' Angelo Predicatore di Plurio, *idem*.
64. (30 settembre 1567). All'Ambasciator Cesareo in Venezia, che avrà a calcolo la sua raccomandazione in favore di Prete Battista Mazzoleni imputato di partecipazione in un omicidio, ma che *non si potrà fare che non si satisfi anche alla giustizia*.
65. (23 ottobre 1567). Al signor Agosto Castione, lo esorta a viver meglio.
66. (31 agosto 1567). Al Chiarissimo Podestà di Crema, gli presenta Valerio Amanio incaricato di complimentarlo in suo nome.
67. (8 settembre 1567). Al Luogotenente di Ancona, gli raccomanda Valerio Amanio.

68. (3 ottobre 1568). All'Inquisitore di Forlì, domanda informazione di certo Frate Francesco Castignano Marchiano dell'Ordine di S. Francesco.
69. Al Generale degli Osservanti, circa lo stesso Frate.
70. (25 ottobre 1568). Al signor Duca di Parma, lo avvisa della cattura di un Frate.
71. (29 ottobre 1568). A Frate Gaudentio de Dorisio Zoccolante, lo biasima d'essersi partito da Chiavenna e intromesso nella cura d'anime in Prata senza l'obbedienza de' suoi superiori.
72. (16 settembre 1569). Al Duca di Parma, lo sollecita a fargli gratia della tratta di 300 some di grano pel suo Seminario di Milano.
73. Ai Cattolici di Meso, che fra Serafino deve ritornare al suo Convento, onde pensino a provvedersi d'altro Sacerdote.
74. A Monsignor Carlo Lutj, a' 26 di settembre 1569.

Magnifico Amico Carissimo. Per la sufficienza et bontà, che per isperientia habbiamo conosciuta in Monsignor Horatio nostro figliuolo, ci siamo mossi volentieri a prouedere della persona sua l'Arcipretato, beneficio il più importante di questa nostra Diocese.

Resta mo, che uoi ancora ajutate con le orationi la buona speranza che habbiamo di uedere, che Monsignor Horatio con l'opera e col essemplio suo regoli et incammini gagliardamente nel seruitio di Dio quel suo clero et popolo di Monza. Che questo è, quanto ci occorre in risposta della uostra del passato, et Dio ui conserui. Di Milano, etc.

75. Al Presidente della Congregatione Cisterciense. A' 26 di settembre 1569.

Molto Reuerendo Padre Pressidente. Quanto importi al seruitio di Dio, et al regolato uiuere delle Monache sue di S. Michele di Milano, che si mettano prestamente in osseruanza gli ordini, che mandai alla Paternità Vostra questi di passati intorno alla clausura di quel Monasterio, ella per la pietà sua l'hauerà potuto facilmente comprendere. Perciò hauendo io di già proueduto, che questi istessi ordini si sono posti in essecutione ne' Monasterii sottoposti alla Cura mia, tra quali ue n'è una buona parte de pouerissimi, non reputo che a Vostra Signoria habbia ad esser difficile il trouar modo di farli eseguire in quest'uno di S. Michele. Onde perchè il differire non può se non tornare a disseruitio di Dio, et dar mal essemplio a gli altri Monasterii, non posso mancare per debito dell'offitio mio di far ogni istanza con la Paternità Vostra et pregarla, come faccio, a prouedere che questi ordini sieno accettati et osseruati, come ne starò aspettando l'effetto; et alle sue orationi mi raccomando. Di Milano, etc.

76. (21 luglio 1565). Al Vescouo di Vigevano.

Molto Reuerendo Signore come fratello. L'amor singulare ch'io porto a Vostra Signoria, et l'obbligo del carico ch'io sostengo di Metropolitano di cotesta prouincia, mi muouono a ricordarle tal'hora alcuna cosa per seruitio di Dio et della Chiesa sua, ancorchè io ben sappia, con quanta diligentia et sollecitudine ella non manca d'inuigilar nella custodia del suo gregge. Intendo che il Preuosto et Rettore Parrocchiale della Chiesa maggiore di Mortara diocese di Milano Vegeuano non fa altrimenti la sua residenza con graue detrimento di quelle anime, atteso che mi dicano che ui è popolo numeroso, oltre il presidio di soldati che ui si tengono. Per il che essorto efficacemente Vostra Signoria, che con i debiti modi astringa il Preposto suddetto a compiere il debito suo, come la giustitia uouole, et il Sacro Concilio di Trento commanda, il qual Concilio hauendo, come Vostra Signoria sa, giudicato per cosa importantissima al beneficio delle Chiese l'institutione del Seminario, ho uoluto ridurre a memoria, come fo, a Vostra Signoria questa santa opera, acciò con la diuina gratia la cominci a introdurre nella Chiesa sua, alla quale

portarà grandissima utilità et ornamento, congiunto con molta sua lode et mia particolar satisfattione, come fermamente m'ì prometto della sua solita pietà che sarà il fine di questa, pregando Nostro Signore Dio che le doni quella uita et felicità che desidera. Di Roma, etc.

77. (11 agosto 1565). Al medesimo.

Molto Reuerendo, etc. Rendo molte gratie a Vostra Signoria Reuerendissima della prontezza che dimostra di compiacermi et d'essere apparecchiata ad impiegarsi nel particolar di quell'acque per seruitio del mio Arciuescouato, sì come io la pregai; ma non so già per qual cagione M. Tullio ui sia preceduto lentamente egli come la mi scriue, et perciò io gliene scriuo di nuouo, perchè non manchi secondo ricercherà il bisogno. Iscriuo anchora a Monsignor Ormaneto, che quanto più presto dia spedizione per giustitia alla causa, che gli huomini suoi di Sillano hanno con i miei di Corrana. Nè hauendo per hora che dirle altro, etc. Di Roma, etc.

78. (6 gennajo 1566). Al medesimo.

Molto Reuerendo, etc. Era conueniente alla molta pietà di Vostra Signoria, et a quello amore che la santa memoria di Papa Pio le portò sempre, che ella della sua partita di questa uita sentisse quel cordoglio, che dimostra nella sua; et parimente conueniuua alla sua solita amorevolezza uerso di me, che la mi consolasse di questa perdita così affettuosamente come ha fatto. Quanto debbo commendarla dell'uno, tanto la ringratio dell'altro, accertandola che io le resto con molto obbligo di questo suo pietoso officio. Nostro Signor Dio doni a lei contentezza tale, ch'io possa all'incontro rallegrarmene altrettanto seco, a cui con tutto l'animo di continuo mi offero et raccomando. Di Roma, etc.

79. Al medesimo.

Molto Reuerendo, etc. Li Cappellani della Chiesa Cathedrale di Vigevano m'hanno ricercato ch'io scriua a Vostra Signoria, perchè si contenti assolverli et rimetterli la pena, nella quale sono incorsi per non hauer ubedito ai comandamenti di Vostra Signoria nella contributione al Seminario delle loro Capelle, et di più che hauendo ella eretto quest'anno solamente il Seminario, non gli uoglia astringere a pagar se non una decima; et perchè io li ho ueduti molto pentiti dell'error commesso et prontissimi a pagare, et considerata appresso la loro pouertà, et il caso degno di compassione, ho uoluto pregar Vostra Signoria come faccio, che si contenti di assolverli et restituirli nel loro primo stato, rilasciandogli ogni pena, nella quale fossero incorsi per questo conto, et contentandosi parimente, che il pagamento della decima cominci dal tempo della impositione. Et a Vostra Signoria mi offero et raccomando con tutto l'anima.

80. (A' 30 giugno). Al medesimo.

Reuerendissime Domine. Diligentia quam in diuulgandis illis duabus Summi Pontificis Bullis Amplitudo Tua adhibuit, ut ex ejus litteris cognoui, egregie mihi probatur; quod uero a me scire cupit, quid sibi agendum sit in illa alia promulgando, quæ contra blasphemos et alios ejusmodi facinorosos homines ab ejus Sanctitate edita est, ego certe nihil adhuc respondere possum. Nam Roma litteras expecto, quas cum accepero, curabo, ut Amplitudinis Tuæ uoluntati obsequar; cui tum in hoc, tum in omnibus, in quibus maxime potero, satisfacere ualde cupio. Mediolani, etc.

81. (24 di giugno). Al Vescouo di Vigevano.

Molto Reuerendo Signore. La lettera che Vostra Signoria Reuerendissima mi scriue in materia delli danari riscossi nella sua diocesi per l'indulgenza, publicata ad istanza di messer Francesco Antinori per redemptione di captiui, mi truouò in Cremona al Capitolo generale di Frati Humiliati, et per le occupationi in che

mi son trouato, ho differito a risponderli fino adesso, che per gratia di Dio son ritornato sano in Milano. Le dico dunque in risposta che quell'Indulgenza non fu publicata qui in Milano, perchè al tempo che costoro la uoleuano publicare, n'erano già publicate delle altre.

Quanto alli danari che lei dice esser riscossi costì, essendo stati dati con questa intentione di riscattar captini secondo il tenor dell'Indulgenza, si denono a costoro, che hanno carico di far tal redemptione, nè si deuono conuertire in altro uso anchorchè pio, poi che la contributione è per questo effetto, et non obstante la reuocatione che lei adduce di detta Indulgenza, poichè non fu publicata costì prima che si riscotessero li danari, li quali se uorrà mandar a me, come dice di uoler fare, li darò senz'altro al Commissario; il che mi pare anch'ella possa fare senza scrupolo suo, et con manco spesa et incommodo di questi pouerì huomini. Et qui faccio fine con raccomandarme le di cuore. Di Milano, etc.

82.
85. (16 agosto). Al medesimo, permettendogli di assentarsi dalla diocesi nel settembre ed ottobre.

84. (24 agosto). Al medesimo, circa la procedura contro un tal Ferrante Iuioni.

85.

86.

87. (5 luglio e 13 luglio 1569). Al medesimo. Nella causa di un certo Marcantonio Beccharia.

88. (5 agosto). Al medesimo. Pregandolo a far supplire da altri alla Messa in luogo del Guardiano dei Cappuccini di Vigevano, che deve predicare nella diocesi di Milano.

89. (nel 1566). Al Cardinale di Vercelli.

Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio osseruandissimo. Mi è stato riferito con molto dispiacere dell'animo mio, che la Chiesa di Vercelli per l'absenza d'ambidue li pastori suoi è molto mal trattata, et le pouere pecorelle patiscono infinitamente: onde non ho potuto sofferire di non lo far subito sapere a Vostra Signoria Illustrissima sì per il zelo ch'io ho, ch'ella non manchi al debito dell'officio suo, come per scarico di quanto si spetta al mio, pregandola che il tutto conferisca con il Signor Cardinale suo zio, et si risoluano uno di loro a uenire alla residentia, doue intendo che nè pur Vicario vi è stato alcune settimane passate: cosa che se perseverasse in questo modo senza prouisione, mi dorrebbe fino al cuore; ma spero che non permetteranno che si continui in questo disordine, ma più tosto si risolueranno a uenir uno di loro. Di che io le prego in *uisceribus Jesu Christi*, et me le raccomando di cuore. Di Milano, etc.

90. (25 giugno 1566). Al Vicario di Vercelli.

Riueritissimo Signore. Non è cosa che più importi per il buono et santo gouerno de' Monasterii di Monache, che la clausura, la quale se non è seruata con quella diligenza et ordine, che conuiene, è causa di molti inconuenienti. Et perchè ho inteso che Vostra Signoria dà alle volte licenza a gentildonne costì d'entrare in detti Monasterii, ho uoluto auisarla che dando simile facoltà, fa espressamente contra il Sacro Concilio di Trento, il quale non uole, che si concedano se non in certi casi di necessità. Et Dio la conserui. Di Milano, etc.

91. (a 12 di febrajo). Al Capitolo della Cattedrale di Vercelli.

Reuerendi amici honoreuoli. Messer Domenico Regis Canonico di cotesto uostro Capitolo ci fa intendere, che essendosi fatta un' essecutione contra il Capitolo ad instantia di Monsignor Illustrissimo di Vercelli sopra la decima di Pradarolo, la quale era stata assignata a esso Regis per la parte delle sue distributioni, uoi

altri Canonici ui mostrate difficili in ricompensarnelo. Per il che habbiamo uoluto dirui che poi che si è fatta l'essecutione contra il Capitolo tutto, a noi non par giusto che lui solo n'habbia da patire, ma che ogni uno di noi l'habbia da soddisfare per la sua parte, et non li dar occasione di spesa et d'incomodo. Et quando pur haueste qualche pretentione in contrario, ci sarà caro che ce ne facciate auisati quanto più presto. Con che ui desideriamo ogni bene. Di Milano, ecc.

92. (21 ottobre 1568). Al Vicario di Vercelli.

Reuerendo Signor Vicario. L'amor ch'io porto a Monsignore il Vescouo d'Asti, mi fa sentire con assai mio dispiacere la sua graue indispositione; onde poi che non uedo di poterlo soccorrere in altro, et se ben confido assai nella amoreuolezza uostra, non posso mancare di essortarui, che uenendo il caso della morte, per non potere il Capitolo de' Canonici d'Asti soddisfare per causa della lontananza a tutto quello, che l'obliga il Concilio mio Prouinciale nel capo *de funere Episcopi*, uogliate ajutar quell'anima con quelle orationi et officii di pietà, che si ricercano in si fatto punto, auisando anche alcun Vescouo uicino, et satisfacendo ad altri particolari, come per maggior uostra instruttione potrete uedere dal medesimo decreto; auuertendoui a non lasciare che nelle essequie si passi il numero prescritto dei lumi, quando si facciano in Vercelli. Et acciochè il Capitolo di Asti non manchi di far esso quel che potrà et che gli conuiene, così lontano come è, gli scriuo l'alligata, la quale sarete contento d'inuiarli subito che lo uediate in transito. Et me ui raccomando, etc.

93. (3 gennajo 1569). Al medesimo. Gli raccomanda a nome di Sua Santità il Prouinciale di S. Francesco, che era *per dare essecutione alla riforma di quel Monasterio, conforme alla Bolla et mente di Nostro Signore*.

94. (28 maggio). Al medesimo, perchè provveda di un *Curato gli huomini di Lezolo*.

95. (1 luglio). Ai Canonici di Biella, perchè si prendano maggior cura di *ricuperare le ragioni et beni usurpati a cotesta uostra Chiesa*.

96. (24 febbrajo e 7 marzo 1567). Al Vescovo di Tortona, circa un tal Prete Giovanni di Rupeforte francese, che S. Carlo aveva messo Curato a Pagnone.

97. (alli 21 di Agosto). Al medesimo.

Molto Reuerendo, etc. Nostro Signore desidera hauer un processo informatiuo autentico per mano di Notaro, sopra la famiglia armata che tiene Vostra Signoria, et come si sia ualuta di detta famiglia nella sua Chiesa et Diocesi nell'essecutioni fatte contra da molti anni in qua, et per qual sorte di delitti, anche in quei che non sono sottoposti a lei in temporale, ma in spirituale solamente; et m'ha commesso che io le scriua, che faccia far questo processo quanto prima, et con quella maggior secretezza che potrà, inserendogli dentro sostantialmente gli atti fatti in questa sorta di materie, et che lo mandi di poi in man mia, acciò lo possi far hauer alla Santità Sua, sì come mi ha ordinato. Il che so, che Vostra Signoria non mancherà d'eseguir prontamente, et in quel modo che Sua Beatitudine desidera. Inoltre le sarà caro, che insieme m'auisi, che cosa sia uenuto a fare il Fiscal Brugora in quelle parti, et che pregiuditio ha fatto alla giurisdittione temporale di Vostra Signoria per i Castelli del suo Vescouato, mandando, come ho detto di sopra, ogni cosa autenticata per mano di Notaro et secretamente.

Dissi a Vostra Signoria, quando fu qui meco, che per la buona opinione che haueuano di messer Prete Giouanni Antonio Jaueno, et per il testimonio, che lei m'haueua fatto della bontà et intelligenza sua, ero risoluto di ualermi di lui al seruitio di Dio in questa sua uigna, et che a suo tempo l'haurei chiamato; però adesso che io ne sono rissoluto, aggiungo queste due righe per dirle che si contenti di farlo uenir da me quanto prima, et me le o"ero. Di Milano, etc.

98. (alli 27 d'agosto). Al madesimo.

Molto Reuerendo. Il Vicario di Vostra Signoria ha satisfatto alle commissioni che haueua da Lei, talmente che non è stato necessario, che io mi ci sia adoprato: la uolontà però è stata et sarà sempre a farle ogni piacere, che può uenir da me; onde mi resta solamente d'esshortarla et pregarla come fo, che non si perda d'animo, ma si fortifichi et accetti da Dio queste essercitationi, che sono probationi di bontà et uirtù et gradi di perfettione.

Ho fatto essaminar qui il sno Vicario sopra le cose, che Vostra Signoria intenderà da lui, ma perchè quello, che esso ha deposto, non serue intieramente al bisogno, desidero, ch'ella mi mandi autentichi tutti gli atti criminali fatti nella sua diocese contra laici, come le ho già scritto per un'altra mia, et come ho detto al suo Vicario. Con che fo fine, et me le raccomando et offero di cuore. Di Milano, etc.

99. (alli 4 settembre). Al medesimo.

Molto Reuerendo, etc. Tutto quello che mi occorrerà dire a Vostra Signoria in risposta della sua, del penultimo del passato, l'intenderà pienamente dal suo, il qual mi dice di uolersene ritornare; et però a esso mi rimetto, non lasciando con tutto ciò di certificarla con queste due righe, che mi hauerà sempre pronto in tutto quello che potrà fare in beneficio della sua Chiesa, et massime per conseruatione della sua immunità. Con che non mi occorrendo altro, fo fine. Di Milano, etc.

100. (A' 21 di giugno). Al Vescouo di Tortona.

Molto Reuerendo Monsignore. Vedrò uolentieri il libro di disciplinati di Roma, come mi sia dato, che fin qui non l'ho riceuuto; et auisarò poi Vostra Signoria di quanto mi occorrerà dirle intorno ad esso. Nè per risposta della sua m'occorre soggiunger altro, se non che attenda a ben ribauersi, et conseruarsi in sanità, la quale Nostro Signore Dio le conceda lungamente insieme con ogni altro contento. Di Milano, etc.

101. (20 d'aprile 1566). Al Vescouo d'Alessandria.

Molto Reuerendo, etc. Son certissimo che la mia uenuta a Milano è stata di consolatione a Vostra Signoria, per i rispetti ch'ella mi scriue nella sua lettera, col mezzo della quale ha uoluto far meco così amoreuole officio di uisita: di che io ne la ringratio sommamente. Ho poi inteso con mia infinita satisfattione, che col suo solito zelo la si sforzi di superar le molte difficoltà et impedimenti, che se gli interpongono nel buon gouerno di quel suo gregge: nel che la deue creder fermamente che Idlio sia per ajutare i pensieri et attioni sue, poi che tutto si fa a gloria et honore di Sua Diuina Maestà, et a questo proposito non uoglio lasciar di dirle, che si può promettere ogni honesto fauore dalla Santità di Nostro Signore, la cui mira è di ueder reformatione di uita et costumi uniuersalmente nella Chiesa de Dio. Quanto al Concilio nostro Prouinciale, il quale piacendo a Dio, uscirà presto in luce, Vostra Signoria creda, che io, come quello che in questo mondo non ho pensiero alcuno, che maggiormente mi preme, nè che più di continuo mi stia fisso nell'animo di questo, non sono per manciare, per quanto potranno le forze mie, di fare che si osserui inuiolabilmente; nel che, et in ogni altra occasione Vostra Signoria si prometta di me tutto quello ajuto che può sperare da persona, che molto l'ama et stima per le sue uirtuose qualità. Et con questo fine me le raccomando. Di Milano, etc.

102. (9 di maggio). Al Vescouo d'Alba.

Molto Reuerendo Signor come fratello. L'affettione ch'io porto a Vostra Signoria, et il desiderio che ho di giouar a quella sua Chiesa, hanno fatto che uolentieri et con molta prontezza mi sia adoperato per suo seruito con Nostro Signore et con altri di ordine di Sua Santità, come farò sempre di buonissima uoglia tutte le

notte, che Vostra Signoria me ne darà occasione. Poi che colla gratia del Signore son ritornato a questa mia Chiesa, cosa che sempre ho desiderata sopra tutte l'altre, io sono per mettere ogni studio et tutto il mio potere per satisfar a l'obbligo che tengo con Nostro Signore Dio; et spererò con l'ajuto di Sua Diuina Maestà di trarre gran frutto dalle mie fatiche, uedendo osseruar gli ordini del nostro Sinodo in questa Prouincia, il quale sta in tal termine, che presto si uedrà stampato. So che ancor Vostra Signoria dal suo canto non mancherà d'ajutar questa santa opera, et di corrispondere a la opinione che ho sempre hauuta della sua pia intentione et gran zelo del seruitio di Dio, al quale dobbiamo sempre uoltare i pensieri et le attioni nostre tutte. Et con questa fine a Vostra Signoria mi offero et raccomando di cuore. Di Milano, etc.

103. (9^o maggio). Al Vescouo d'Asti.

Molto Reuerendo etc. Non mi era nuouo che Vostra Signoria douesse sentire consolatione del mio ritorno a Milano, per uedermi attendere al gouerno di questa Chiesa con quella assiduità, che sempre ho desiderato di poter fare, et dar executione ai buoni ordini del nostro Sinodo Prouinciale, il quale fra pochi giorni si darà fuori. Et se bene il testimonio, che me ne ha fatto con la sua lettera, non era necessario, la ringratio però grandemente di questa amoreuolezza et affetion sua uerso me, et sento gran dispiacere del fastidio che le dà la sua gotta, come quello che le desidero continua prosperità et salute. Nella causa del Nipote di Vostra Signoria non resterò di far quello che m'ha ricercato, raccomandando le sue ragioni et la espeditione della sua causa, et in ogni altra occasione Vostra Signoria mi trouerà sempre pronto a farle seruitio. Con che prego Nostro Signor Dio che la conserui lungamente. Di Milano, etc.

104. Al Vescouo d'Acque; a di sudetto.

Molto Reuerendo, etc. Sapendo di quanta consolatione et utile sia a le anime la presenza del proprio Pastore, io non ho mai hauuto pensiero alcuno, che maggiormente m'abbia premuto, che di poter uenire a pascere et gouernare questo mio gregge; et poi che Nostro Signore Dio me ne ha concessa la gratia, spero con l'ajuto di sua Diuina Maestà di hauer di molte consolationi qui in Milano et in tutta la Prouincia per quel frutto, che potrà portare il Sinodo Prouinciale, il qual presto con la gratia del Signore uscirà in luce. L'amoreuole officio che ha fatto meco Vostra Signoria col mezzo della sua lettera, mi è stato di molto contento et ne la ringratio per assai, et si come ho sempre amato et stimato la bontà et uirtù sue, così si renda sicura che non resterò di farle piacere et seruitio in tutto quello, che conoscerò esser di desiderio et honor suo. Et di buon cuore me le raccomando et offero. Di Milano, etc.

105. (13 maggio). Al Vescouo d'Alessandria. Raccomandando una causa di sponsali tra Cipriano di Aranda Caualleggiero del signor Governatore di Milano e Lucia Garella.

106. (29 di maggio). Al Vescouo d'Acque. Molto Reuerendo, etc. Sarà facil cosa che le mie lettere sieno andate in sinistro, poichè Vostra Signoria mi scriue di non hauer hauuto risposta da me nè da Roma, nè da qui, perchè mi ricordo di hauer risposto da Roma, a quanto ella mi scrisse, et da qui l'ho ringratiata dell'amoreuol officio di uisita, che fece meco col mezzo della sua di 19 d'aprile, et fattola insieme partecipe della consolatione, ch'io sento di trouarmi presente a questa mia Chiesa. In Roma mi adoperai prontamente con Nostro Signore, perchè si contentasse di ajutar quella sua Chiesa con qualche unione, ma Sua Santità mostrò di far mal uolontieri unioni; ben mi disse che per una sol uolta si contentaua d'ajutarla con tanto sussidio del suo Clero, che bastasse, per estinguere

la pensione che ha sopra quella sua Chiesa; però potrà Vostra Signoria farlo raccomandare a Sua Beatitudine et farne sollicitar la espeditione, nè sarà fuor di proposito, che taluolta ancora faccia ricordare alla Santità Sua l'unione, perchè conforme al buon'animo che mostra Sua Santità di ajutarla. Spererei che se ne potrebbe ritrarre qualche buona risoluzione; et in questo et ogni altro bisogno di quella sua Chiesa ho fatto commissione a Monsignore Bonhomini, che essendone ricerco da' suoi Agenti, non manchi di spender il nome mio con Sua Santità et con altri secondo le occorrenze. Tutte le uolte che da me si manderanno auuisci ouero ordini ai Vescoui Suffraganei, per beneficio uniuersale della prouincia, Vostra Signoria ne sarà auuisata anchor'essa, come per il passato si è sempre fatto; et a questo fine sarà bene che la mandi nota de le Terre che sono in questo Stato, che io farò dar ordine a quelli che ne saranno Gouvernatori, che non manchino di mandare a esecutione gli ordini, che si faranno qui dal signore Gouvernatore per beneficio uniuersale della Prouincia, che sarà il fine di questa, con la quale me le raccomando. Di Milano, etc.

107. (30 di maggio). Al Vescouo d'Asti.

Molto Reuerendo, etc. La lettera di Vostra Signoria et la uina uoce del Capitano Osorio m'ha dato gran contento, intendendo così grate nuoue del frutto che in cotesta Città si uien facendo nel seruitio de Dio, conforme alli buoni ajuti dati da questo Eccellentissimo Signore Gouvernatore. Me ne rallegro con Vostra Signoria, et l'esorto, se ben so non essere bisogno, a continuare come ha cominciato, in dar tutto il fauore et ajuto che potrà alle buone opere principiate, acciochè col mezzo suo et col retorno del Capitano predetto si uadano argumentando tutta uia ad honore de Dio et a consolatione de tutti i buoni. La prego in particolare che non habbia alcun rispetto al modo a quelli, che son debitori ad hospitali, per far che satisfacciano quanto prima interamente, che di qui non si mancherà di prestarsi, così in questo come in altro, tutto l'ajuto che sarà necessario. Col qual fine prego Nostro Signore Dio la conserui, et a Vostra Signoria mi raccomando. Di Milano, etc.

108. (12 di giugno). Al Vescouo d'Alba.

Molto Reuerendo, etc. In risposta della lettera di Vostra Signoria di 23 del passato non ho altro che dirle, se non che nell'essigere quella parte di contributione al Seminario dei beneficii, che sono posti in diuersi Dominii a me non pare che u'habbia da essere molta difficoltà; perochè ui sono dei Vescoui di questa Prouincia, che hanno medesimamente le loro Diocesi così diuise, et io per quella parte che ho sul Bergamasco, fin qui non ho auuto impedimento alcuno nel riscuotere. Vostra Signoria attenda a conseruarsi allegramente; mi raccomando di cuore. Di Milano, etc.

109. (23 di genaro 1567). Al Vescouo d'Asti.

Molto Reuerendo, etc. Intendendo che i luoghi pii di questa Città patiscono assai, perchè non ponno esigere i loro crediti, con l'occasione che mi dà il Capitano Osorio, il quale uiene costà mandato da sua Eccellenza, ho uoluto raccordar a Vostra Signoria questa causa, la quale tanto maggiormente le deue esser a cuore, et con tanta più caldezza la deue abbracciare, quanto che è obbligo suo particolare. Et perchè mi uien anco referto che in quel suo Clero è qualche disordine, ho uoluto medemamente auuisarla, che se anderà dando esecutione ai decreti del nostro Concilio, cominciando principalmente dalla parte che tocca a esso Clero; i rimedii non le mancheranno, et per quello che tocca ai soldati, il detto Capitano Osorio sarà sempre parechiato a darle ogni ajuto, che è quanto mi occorre; et Dio la conserui nella sua santa gratia. Di Milano, etc.

110. (5 di febraro 1567). Al Vescouo d'Acque.

Molto Reuerendo, etc. La Bolla di Nostro Signore contra i Giudei, la quale mandai già a Vostra Signoria, le potrà esser di molto giouamento nelle difficoltà che troua in loro per l'osseruanza del Concilio. Et quando anco Vostra Signoria reputi che il far io qualche officio, le possa facilitar la strada, mi scriua con chi, perchè lo farò di buona uoglia. Quanto sia ai Confessori, Monsignore d'Alba se ne uiene di costà informato di quanto le potrei dire in questo particolare, hauendogli Nostro Signore commessa questa causa. Come non ho inteso che a Vostra Signoria sia occorso mal nissuno, così mi sarebbe dispiacciuto infinitamente d'ogni sinistro, che l'hauesse apportato fastidio, amandola io come fo di cuore. Nostro Signore Dio la conserui sana. Di Milano, etc.

111. (11 febrajo). Al Vescouo d'Asti. Circa reclami dei Parocchiani di Annone, Diocesi Astense.

112. Al medesimo, perchè dia esecuzione ai decreti Conciliari, che si levino i sepolcri dalle Chiese.

113. (10 e 22 marzo). Al medesimo. Circa affari di un Abbazia di quel Vescouo.

114. (8 aprile). Al Vescouo d'Alba.

Molto Reuerendo, etc. Ho caro che Vostra Signoria Reuerendissima mi dia spesso de' fastidii, come la scriue, poi che sono di tale qualità, che non possono se non portarmi consolatione, uedendo il frutto e le sante fatiche, che la uiene facendo nella sua Chiesa. Se la cosa degli Hebrei è quella sola che dà fastidio a Vostra Signoria, può seruirsi della Bolla che l'anno passato mandò fuori Nostro Signore. Laudo bene che Vostra Signoria comunichi e faccia il tutto con participatione del Principe, essendo di molto ajuto et quasi necessario il braccio secolare in così fatte executioni. Io le mando qui alligata la detta Bolla degli Hebrei, se ben mi ricordo che fu mandata già a Monsignor Vida predecessor suo. Già Vostra Signoria Reuerendissima hauerà riceute le Dottrine Christiane, che s'insegnano nelle Chiese a' figliuoli piccoli. Hora m'informerò di quelle che s'insegnano nel Seminario; et se saranno diuerse da queste, cioè più copiose et di dottrina più soda, non mancherò di mandarlene. Laudo l'andata di Vostra Signoria Reuerendissima a Turino per uisitar il signor Duca di Sauoia, hauendo, come lei dice, gran parte della sua Diocesi nel suo Stato; et non hauendo altro che dire a Vostra Signoria per risposta della sua di 30 del passato, fo fine et con tutto l'animo me le raccomando, etc.

P.S. Prego Vostra Signoria, che uoglia continuare in darmi ragguaglio delle sue prediche, poichè è cagione di farmi sentire molta consolatione et frutto. Io mi son poi messo arditamente a quella impresa, che doueua esser di Vostra Signoria; però, non potendo ella ajutarmi con la presentia, mi ajuterà almenno con l'orationi sue, etc.

115. (17 di maggio). Al Vescouo d'Asti.

Molto Reuerendo, etc. Potendo il Nuntio di Nostro Signore, per il grado che tiene in quelle parti, cognoscere le cause di appellatione, io non posso impedire che non si appelli a lui, conoscendolo in oltre per persona intiera et giusta. Ma se pur parerà a Vostra Signoria, ch'egli non proceda coi debiti modi della giustitia, me ne dia auuiso; in tal caso procurerò che la giustitia non sia defraudata, et la ringratio dell'auuiso che m'ha dato, perchè ueggio che si è mossa buona parte per rispetto di ueder conseruata la giurisdictione della mia Chiesa. Nè altro occorrendomi, me le raccomando. Di Milano, etc.

116. (29 di maggio). Al Vescovo d'Alba.

Molto Reuerendo, etc. Mando a Vostra Signoria li 25 Sinodi Prouinciali, secondo ch'ella m'ha richiesto, et si sono consignati in casa del signor Thomaso de' Marini. Son ben certo ch'ella saprà ualersene frutuosamente, come lei dice, et tanto più uolentieri glieli mando. Hauerà anch'ora tre forme di Dottrina Christiana tutte del Canisio, de' quali si serue il Seminario qui di Milano: anzi pur di due solamente, che quella più breue l'hanno tralasciata. Ella saprà mo meglio d'ogni uno elegger la migliore, et hauerò caro che me ne dia poi auviso. Domani, piacendo a Dio, m'inuierò uerso Cremona per presiedere al Capitolo degli Humiliati, che si celebra quiui, et per strada uisiterò Marignano. Vostra Signoria Reuerendissima si degna d'accompagnarmi coll'orationi sue, acciocchè Nostro Signore Dio mi dia gratia di far qualche frutto a laude sua nell'uno et nell'altro di questi due luoghi. Et con tutto l'animo me le raccomando. Di Milano, etc.

117. (29 di settembre). Al medesimo.

Molto Reuerendo, etc. Vostra Signoria è molto ben informata del gran bisogno, che ha questa mia Chiesa, d'un Humiliario per i Curati, et sa anchora quanto di cuore io la pregai si contentasse di pigliar lei carico di metterlo insieme, quando con tanta prontezza la mi promesse di farlo; onde assicurandomi la sua amorevolezza, che non sia bisogno che le ne faccia altra istanza, et che forse la sia restata di darli principio per non hauer l'ordine dell'officiare all'Ambrosiana, le mando con questa una tauola degli Euangelii et Epistole correnti le feste dell'anno, et un messale, affinchè si possa ualere dei prefatii et delle orationi, come le parerà bene et a proposito. Nè mi stenderò in dirle altro sopra ciò, promettendomi che auuanzerà et colla diligenza et col tempo il desiderio mio, et assicurandola che in nessuna altra cosa potrà obbligarmisi tanto strettamente, come mi obligarà con questo Homiliario, farò qui fine, pregandola che m'accompagni colle sue orationi in questa Visita, ch'io son per fare nel paese de' Suizzeri, che domani parto per quella uolta coll'ajuto del Signore, il qual prego la conserui lungamente. Di Milano, etc.

118. (7 novembre 1567). Al Vescovo d'Acque. Perchè faccia che Frate Aurelio Chiesa si trovi a Milano pel 21, per affari del suo Ordine; di cui è Definitore.

119. (7 novembre detto). Al Vescovo d'Alessandria. Circa un credito, che il Priore di S. Stefano dell'Ordine de' Seruiti vanta contro il Prevosto di S. Siro de' Frati Umiliati.

120. (10 dicembre 1567). A Monsignor d'Alba.

Molto Reuerendo Signore come fratello honorando. Mi son quasi marauigliato che le lettere mie di 25 et 29 di settembre siano capitate a Vostra Signoria solamente al principio di questo, perciò che furono consegnate insieme col messale a un nipote sue in casa del signor Tomaso Marino, il quale si prese cura d'inuiarle. Per l'auuenire, affin c'habbiano più spedito ricapito, si manderanno per qualche altra uia. Mi saria stato di molta consolatione che Vostra Signoria hauesse potuto attendere all'Homiliario, ma essendo la Visita tanto necessaria com'è, non è da lasciar questa per quello. Ben desiderarei, che tratanto la facesse scrivere da qualcuno de' suoi li sermoni che fa in Visita, perchè me ne potrei ualere, quando uo anch'io uisitando questa mia Diocesi, nella quale sono anche molte Chiese, doue s'offitia alla Romana; però la prego a non mancharmi in questo.

Sento dispiacere che la sia trauagliata per conto dei benefitii uniti al suo Seminario, et già n'ho scritto al Cardinal Alciato et Bobba.

Nella mia Diocesi non do licenza a nissuno di cercar lemosina, se non per

luoghi pii, et per quei luoghi pii solamente, che esercitano attualmente l'hospitalità, non permettendo che si cerchi sotto titolo alcuno, ma in nome del luogo pio; et in ciò faccio seruar l'ordine del Concilio Prouinciale, come Vostra Signoria può uedere nella parte: *de piorum locorum administratione*. Altro non mi resta da dire a Vostra Signoria, se non che me le raccomando di tutto cuore. Di Milano, etc.

121. (8 novembre 1568). A Giovanni Thea Fiscale del Duca di Mantova in Acqui. Che ha ricevuto e gradito una sua operetta, e che raccomanderà al Vescovo d'Acqui l'affare della finestra e della Cappella.

122. (Egual data). Al Vescovo d'Acque. Che veda di soddisfare ai lamenti di Giovan Thea, il qual si duole che da una Cappella del Vicario d'Acqui sia stata aperta una finestra intropiciente nella propria casa; e che non sia provvisto del debito servizio di una Cappella di proprio patronato.

123. (Ai 22 di ottobre 1568). Al Vescovo d'Alba.

Molto Reuerendo, etc. Dal Concilio di Trento in quà non ho mai uoluto condescendere a dar licenza ad alcuna Commenda di Sant'Antonio, di mandar cercando lemosine per questa mia Diocesi; et Nostro Signore ha fatto osservare il medesimo in alcuni altri luoghi. Tuttauia essendomi significato che nella Commenda di Sant'Antonio di Fossano si serua molto l'hospitalità, et si fanno delle altre opere pie, et però domandano licenza di cercar lemosina per la Diocesi di Vostra Signoria Reuerendissima, come uederà dal memoriale incluso, mi è parso di mandarglielo, con pregarla che si contenti di considerare se in detta Commenda et nella domanda che si fa, sono le qualità che ricerca il Concilio nostro Prouinciale nel titolo: *de piorum locorum administratione*, doue dice in *petendis elemosinis* in quelli luoghi pii, a' quali si ha da concedere licenza di cercar lemosina, et m'auisi del parer suo, che anch'io le dirò poi quel che sento in questo caso. Con che di cuore me le raccomando et offero. Di Milano, etc.

124. (13 marzo 1569). Al Vicario d'Asti. Perchè spedisca presto una causa pendente tra i Canonici di Casale e i Parocchiani di Frassinello.

125. (8 giugno). Al Vicario d'Alessandria. Raccomandandogli una causa di Pollastro dal Bosco con Castellino Garlasco.

126. (28 giugno). Al Vescovo d'Acque. Ringrazia di notizie date circa un fatto speciale di procedura, e gli raccomanda il *negotio mio col Genouese*.

127. (Al primo d'agosto 1569). Al Vescovo d'Alba.

Molto Reuerendo, etc. Dall'incluso memoriale Vostra Signoria uedrà la domanda che si fa per quelle due giouane di Delfini, che sono costì nel monasterio di Santa Chiara; et quando lei habbi pensato d'unir questo Monasterio, atteso il poco numero delle Monache d'esso, io non posso se non laudare questa sua intentione; ma non posso restar di dirle, che essendo queste giouane dimorate in detto Monasterio qualche giorni, Vostra Signoria le potrebbe lasciar continuare et trasportarle all'altro Monasterio, quando però non habbi altro in contrario, che ben so che il tutto gouernerà con prudenza; et è quanto m'occorre, doppo essermele raccomandato di cuore. Di Milano, etc.

128. (22 ottobre 1568). Al Capitolo della Cattedrale d'Asti. Perchè, nel caso morisse il Vescovo d'Asti infermo, ne auuertano tosto Lui ed i Vescovi Comprovinciali, giusta il disposto dai Concilii.

129. (18 gennajo 1569). Al Vescovo d'Asti. Che non ha potuto persuadere un tal Giovanni Marco Pistono a ritornare al seruizio della Chiesa d'Asti, ou'era stato educato.

130. (A' di 9 di maggio 1569). Al eletto Vescouo d'Asti.

Molto Reuerendo Monsignore come fratello. La presenza di Vostra Signoria haurebbe consolato tutta la santa Sinodo et me in particolare, per l'ajuto che poteuamo sperare dalla prudentia et intelligentia sua, et ella anchora ne hauerebbe potuto riportare qualche ricordo utile massime et necessario assai in questi principii di gouerno tanto importante come è il suo; ma poi che non si è ritrouata in stato di poterui interuenire, come con la sua littera dimostra che ne haueua gran desiderio, et io per l'amor che le porto, et per non la defraudare della confidenza, che dalla istessa sua lettera uedo che ha in me, uengo a ricordarle hora col ritorno del Arciprete della sua Cathedrale, che per remediare a qualche inconuenienti et disordini della sua diocese, causati forse in bona parte dall'indispositione corporale del suo antecessore, che non poteua per sè stesso uedere i bisogni, a me parrebbe bonissimo principio il far quanto più tosto il Sinodo suo diocesano, et uoltarsi di poi a uisitare, se uole ben conoscere il stato delle sue Chiese et pecorelle, et procurar ad ogni modo, che chi ha obligò di residentia, l'adempisce, essendo impossibile di ben gouernare una diocese, se i Curati et altri che hanno obligo di residentia, non fanno l'offitio loro; et se anche per l'auenire Vostra Signoria quel studio che uuol il Concilio di Trento in proueder di persone atte et più qualificate che potrà ai benefitii, ai quali toccherà a lei di prouedere, queste persone l'ajuteranno assai in questo suo gouerno (*sic*). È anche da aprir molto ben li ochi a quel che intendo, che nella diocese sua è qualche suspitione d'infettion di heresia, a la qual cosa per l'offitio che ella ha tenuto in quella città d'inquisitore, et per suo bon zelo potrà saper come rimediare. A Vostra Signoria anchora non è nuouo, che siccome importa assaissimo alla edificazione di laici il uedere il clero ben costumato, et trattar gli offitii diuini con quella decencia et rispetto che conuiene, così è necessario che ciò si faccia per essecutione del Concilio di Trento et del nostro Prouinciale, negli ordini del quale se a Vostra Signoria nascerà qualche dubio in eseguirli, io me li offero pronto a dirle sempre che me ne ricercherà, come faccio osseruar io in questa mia Chiesa. Delle Monache hauendo Nostro Signore posto sotto la cura degli Ordinarii quelle di S. Francesco Conuentuali, Vostra Signoria, può liberamente far gouernare quelle di questo Ordine, che ha nella sua diocesi, nè i frati se ne hanno più da ingerire; et quanto alla clausura delle sottoposte a regolari dal Concilio di Trento et dalla Bolla di Nostro Signore, Lei stessa uedrà la facoltà che le ne uien concessa. Vi sono anchora i luoghi pii d'Asti, i quali sono in molto disordine, et hanno gran bisogno d'esser uisitati et prouisto alla indennità loro. Et perchè è qualche mese ch'io resto informato così di quelli luoghi pii, come di molti altri disordini et mal stato, in che si troua cotesta diocese, non ho potuto restar di dar a Vostra Signoria queste lunghe informazioni, assicurandomi che supplirà alla negligentia d'altri, et me li raccomando. Di Milano, etc.

131. (A' 30 di gennaio 1568). Al medesimo.

Molto Reuerendo, etc. Vostra Signoria non ha da lasciar in nissun modo, come anch'essa dice, che quelle pouere anime, che la mi scrìue, stieno più senza gouerno spirituale. Però hauendo io ueduto l'informatione mandatami da Vostra Signoria sopra ciò, le dico che quando la troui, che per li tempi passati quelle anime fossero sotto la Cura di frati Camisciotti, la può astrenger detti frati di ripigliarne la Cura anche addressò: onde usi diligenza di chiarircene bene, perchè trouarà, che queste anime erano raccomandate alla Cura loro o d'altri, non essendo da credere che non abbiano auuta Chiesa particolare, alla quale sieno andati a

pigliar li Santissimi Sacramenti per li tempi passati; et se la Signoria Vostra trouarà che fossero sotto ad altra Cura, che dei frati, faccia che uadino anche adesso alla medesima Cura, et essendo la Chiesa disfatta, proueda con l'applicazione dei beni d'essa a qualch'altra che sia uicina. Et se pur non trouasse, che per tempo alcuno queste anime hauessero hauuta Chiesa particolare assignata, il che non è quasi da credere, astringa gli uomini a mantenere un Curato del loro, che a questo sono obligati in tal caso; ouero essendo pouerì, n'asegni parte a una, et parte a un'altra Cura, come più le tornerà bene, secondo la commodità dei luoghi.

Messer Giulio Petrucci mio scalco fu l'anno passato a Turino, come credo che Vostra Signoria sappia, per conto d'un credito che ha col Commendator Rainino, di scudi trecento sessanta, et ambedue restorno d'accordo che il Rainino pagasse a messer Giulio cento quaranta due scudi alla festa di tutti li Santi già passata, et il resto in dui altri termini. Fin qui il Petrucci, con tutto che habbia scritto più uolte al detto Rainino, non ha però potuto cauarne rissoluzione: onde perchè lo uederei uenir mal uolentieri in quelle parti per rispetto del seruitio che mi fa, ho pensato di pregar, come faccio, Vostra Signoria, che ueda lei di far tal opera col Rainino, che faccia pagare in man sua questi 142 scudi, ouero che li faccia rispondere qui a Milano, acciò messer Giulio non sia sforzato a uenirsene per questo, et ualersi del braccio secolare, come il Rainino sa che potrà fare di ragione, il quale sarà anche tenuto a tutte le spese, che farà messer Giulio. Desidero dunque et prego Vostra Signoria che faccia caldamente questo offitio, per il quale l'assicuro che me ne farà piacere, et auisarmi anche del successo.

Nella causa che uerteua tra prete Andrea Cerrato, et prete Baldassarre de Gais sopra l'Arcipretato di San Damiano diocesi di Vostra Signoria, prete Baldassarre ha ceduto a tutte le pretentioni, che haueua sopra detto Arcipretato, in mano del mio Vicario delle Appellationi, et non ha uoluto esaminarsi in concorso con prete Andrea per idoneo, et giudicato che di ragione spettà a lui l'Arcipretato. Però se ne uiene da Vostra Signoria detto prete Andrea con le sue ragioni, acciò lei gli faccia la fede dell'idoneità per poter mandar a Roma per le speditioni, et io ho uoluto accompagnarlo con questa mia a Vostra Signoria per pregarla, come faccio, che comportando così la giustizia, uogli spedirlo, acciò che possa attendere al gouerno di quelle anime quietamente. Nè mi occorrendo altro, me le raccomando con tutto l'animo et prego ogni contento. Di Milano, etc.

132. (6 agosto 1569). Al medesimo. Lo incoraggia ad attendere con zelo e sollecitudine a purgare la sua diocesi, come ha cominciato a fare.

133. (6 febbrajo 1568). Al Vescovo d'Alba. Si conduole che non abbia potuto ottenere da Roma quanto desiderava circa l'unione di due beneficii al Seminario d'Alba; e lo consiglia a parlarne col Nunzio Pontificio.

134. (23 febbrajo). Al Vescovo d'Acque. Acconsentendo che frate Aurelio dalla Chiesa passi al posto di Penitenziere della Cattedrale d'Acque.

135. (il primo dell'anno 1567). Al Vescovo di Sauona.

Molto Reuerendo Signor come fratello. Mando a Vostra Signoria l'alligato Breue di Nostro Signore a cotesta Illustrissima Signoria di Genoua, il quale ho procurato per facilitare l'essecutione del nostro Concilio in quei luoghi sottoposti a quel Dominio, che sono della Prouincia. Vostra Signoria lo farà presentare da qualche persona di grado insieme con la mia lettera, et mi darà poi auuiso degli ordini che si saranno dati. Intanto mi piace sommamente che sia così inferuorata intorno a l'osservatione; et se le dà fastidio il non poter così adesso mandar ogni cosa in essecutione per la tenuità de' beneficii, attenda a essequire le cose più facili et più importanti, sperando che Nostro Signore Dio, la cui causa

si tratta, in questo aprirà anco la strada al resto. Di me Vostra Signoria si prometta, che con quella prontezza che mi adopro pel seruitio della mia Chiesa, con quella istessa sia sempre per adoprarmi per la sua. Con che per fine me li offero et raccomandando.

136. (il dì detto). Al Vescovo di Vintimilia.

Molto Reuerendo Signor come fratello. Hauendo ottenuto da Nostro Signore un Breue alla Signoria di Genoua, perchè fauorisca et ajuti l'essecutione del nostro Concilio Prouinciale in quella parte dello Stato, ch'è sotto la mia Metropoli, lo mando hora a Monsignore di Sauona per esser più uicino et communicato, accompagnato con una mia lettera, perchè lo faccia presentare, et mi dia poi auuiso di gli ordini che si saranno dati. Di ciò auuiso Vostra Signoria, acciochè bisognandole, possa ricorrere et procurar ajuto secondo l'occasioni, che è quanto mi occorre; et Nostro Signore la conserui sana nella sua gratia.

137. (Calendis Januarii). Al Duca di Genoua.

Illustrissime Princeps. Mitto ad Illustrissimam Dominationem Tuam Sanctissimi Domini Nostri Pii V literas, quibus ei Prouincialis nostræ Mediolanensis Synodi Constitutiones et decreta commendat; cumque optime sciam, quantum eæ ponderis habituræ sint, quantumque ab ista Republica, cujus perpetuum fuit colendæ religionis studium, expectari possit, in iis præsertim rebus, quæ ad Deum et pietatis cultum pertinent; in eam sane spem uenis, ut Episcopi, qui Metropolitico jure Mediolanensi nostræ Ecclesiæ subjecti, in istius Reipublicæ ditione diocesim habent, in exequendis nostræ Synodi decretis omnem opem atque auxilium ab Illustrissima Dominatione tua consequi possint. Quæ res si ita, ut spero, ei succedet, erit tum Deo, cujus causa agitur, grata, tum summo Pontifici, qui magno christianæ disciplinæ restituendæ studio tenetur, jucunda; mihi uero, qui singulari sum erga istam Rempublicam uoluntate, optatissima. Itaque, ut non ea me spes fallat, Illustrissimam Dominationem tuam uehementer etiam atque etiam rogo et oro per uiscera Jesu Christi; qui, ut est in remunerandis benefactis hominum benignus, omnem uitæ prosperitatem et incolumitatem ei largiatur.

138. Al Vescovo di Ventimiglia, ed al Padre Ministro de' Frati Conventuali di S. Francesco della Provincia di Genova, scrive il 29 gennajo 1569 in proposito di un tal frate Francesco da Biella.

139. (14 marzo). Al Vescovo di Sauona. Accordandogli di lasciar la sua residenza per passare nelle Calabrie per affari di una sua Abbazia, ma gli raccomanda di non star assente troppo a lungo; e nella stessa occasione gli accompagna un memoriale presentatogli *dagli huomini della Rocchetta di Spigno*.

140. (5 di febraro). Al Vescovo di Ventimiglia.

Molto Reuerendo, etc. Due copie di lettere mando a Vostra Signoria con questa mia, una della Communità di Ventimiglia, che mi scriue, come uederà, della proibitione fatta da lei di non ballare nei giorni di festa, et l'altra della risposta, che io faccio loro, nella quale ho uoluto rimettermi del tutto a Vostra Signoria, accio uedano che per ogni modo hanno d'auer ricorso da lei; et per ciò le dico, che a me è piaciuto sommamente questo atto di prohibir il ballare, perchè uedo che tutto procede dal zelo che ha del honor di Dio, et da un pastorale desiderio di sradicar queste occasioni di allettare le persone al male, et laudo che se ne stia salda in questo proposito, quando si assicuri, che non n'abbia da nascer maggior inconueniente, massime hauendo io ueduto, che n'hanno una estrema uolontà; onde mi spiacerrebbe, che lo facessero poi in contempto de' suoi ordini. Per il che ueda lei in tal caso, secondo la carità che le porge la bontà di Dio, se per manco male le pare di lasciarli intendere, che non ouuiará il ballare per

quel tempo, che è tra il Vespero e la Compieta; nel qual caso acciochè le riesca anche in buona parte il pio intento suo, potrà far tenere gli offitii più lunghi del solito, et introdurre qualche lettione sacra, o altro essercitio spirituale subito finito il Vespero, per tener con questa uia occupate le persone; et potrà tollerar questo per il Carneual solamente; et se potesse anche impedire che non si ballasse in luoghi publici, ma in priuati solamente, sarebbe ben fatto; pure del tutto mi rimetto alla prudenza sua, che potrà meglio uedere quel che sia ispediente, essendo sul fatto istesso, etc. Di Milano, etc.

141. (a 5 di febraro 1569). Alla Comunità di Ventimiglia.

Molto magnifici amici carissimi. Da Monsignor Vescouo di Ventimiglia intenderanno le Signorie Vostre tutto quello, che m'occorrerebbe dir loro in risposta et della lettera sua, et di quanto m'hanno fatto esponere dal messo mandatomi circa il ballare, perchè ne ho scritto a pieno a Sua Signoria Reuerendissima. Non uoglio però restar d'essortarle a obedir prontamente al Prelato e Pastor loro, il quale si come è zelante del honor di Dio, et della salute delle anime commesse alla sua cura, così mi persuado che inchinarà a dar loro tutte quelle honeste satisfattioni, che potrà con honor della Maestà diuina; et se ben consideraranno quanto il ballare et massime nei giorni di festa, che particolarmente è obligato ciascuno a spenderli in laude et honor di Dio et in opere di carità, sia usanza tutta contraria alla profession christiana, non potendo causar se non male, non dubito che anch'elle, le quali so pure che sono pie, cercheranno d'attendere insieme con i loro figliuoli et famiglie a consumar i giorni di festa in assistere a gli offitii diuini, in udir prediche et altre lettioni sacre, et in qualch'altre opere pie et christiane, che con questo modo la gioventù si deuierà da' mali pensieri et trattenimenti, et s'indirizzerà a ben fare. Nostro Signore Dio la conserui nella sua santa gratia. Di Milano. etc.

142. (22 giugno). Al Vescovo di Sauona. Congratulandosi della ricuperata salute.

143. A Tomaso Landriano Curato d'Invrano, 1567, permette che il di lui Cappellano confessi.

144. (18 marzo). A Don Tomaso.

Reuerendo nostro carissimo. Se bene gli huomini di Mesero uengono ad esser priui di Prete Girolamo, hauendolo noi impiegato al seruitio d'un altra Chiesa, non si mancherà però di far officio col procurator de' frati della Certosa, quando sarà qui in Milano, perchè prouegga a quel luogo d'un buon Prete, secondo che ricerca il bisogno; et abbiamo auuto caro il ragguaglio, che ci hauete dato così del bisogno di quelle anime, come delle promesse dei frati; i quali ancorchè non facessero il debito loro, non è però honesto che di persone religiose si parli così, come aucte fatto uoi con la uostra lettera.

Non essendosi anchor uenuto in piena chiarezza di quanto si pretende contro quelli Decani, per conto del Campanile, uoi non potete denegarli la confessione et santissima comunione; ma come saranno passati questi giorni feriali, gli farete intendere che s'appresentino innanzi a noi, et in questo mezzo mandateci uoi la piena informatione di questo fatto, et attendete a conseruarui sano.

145. (26 maggio, 27 giugno, 11 luglio). Al Curato di Buscate.

Circa i Parrocchiani che non si erano confessati e comunicati; pei quali dopo d'aver prolungato il tempo utile ad adempire il precetto pasquale, comanda che siano dall'altare denunciati come scomunicati.

146. (23 agosto). Al Preposto di Dairago.

Reuerendo Vicario. Abbiamo dato licenza che si possa cercar elemosine per la uostra diocese, per souentione delle pouere donne della Casa del Soccorso qui

di Milano, come uederete dalle nostre patenti. Et perchè desideriamo che li Curati uadano essi in persona, in compagnia di quelli che cercaranno, per inuitar colla presenza loro et con parole amereuoli li fedeli a porgere prontamente le mani adiutrici, però ui commettiamo che facciate intendere a tutti li Curati della uostra Prepositura, che uadano a far questo suo officio, et che tengano buon conto di quelle si trarrà suso, facendo uoi il medemo nella uostra parochia. Ci scriuerete poi l'opera che hauerà fatto ogni Curato, et il ritratto delle elemosine.

147. (23 di febraro). A gli huomini di Turbigo.

Amici nostri. La sufficienza et buone qualità di Prete Columbano de Baruffi ci ha fatti risolvere, per il buon desiderio habbiamo di consolarui con un Religioso, di dargli il beneficio di Turbigo. Lui stesso sarà esibitor della presente, et uiene con le sue speditioni; però riceuetelo di buona uoglia, et fategli quell'honore che merita il grado sacerdotale, et l'officio che gli habbiano dato; et come buoni christiani non mancate dal canto uostro di ajutarlo alle buone opere, le quali egli ha da fare di nostro ordine, et sopra tutto attendete solecitamente a imparar la dottrina Christiana, et uoi, et le uostre famiglie. Egli insegnerà con carità, et prometteteci, che si uiua nel timor di Dio, et sua Maestà diuina ci ajuterà nelle nostre operationi. State sani.

148. (Senza data). Al Preuosto di Dairago incaricandolo di una informazione.

149. (Senza data e senza nome del destinatario). Illustre Signor. Martedì prossimo partirò di Milano per uenir la sera a Lonate a far la uisita di quel luogo, et partito che sarò dalla Chiesa, uenerò ad alloggiare con Vostra Signoria.

Se la seruara l'ordine del Concilio Prouinciale, il quale le mando qui incluso, m'hauerà seco quei duoi giorni, che restarò in Lonate.

150. Reuerendi Curati. Martedì prossimo, che sarà l'ultimo del presente, ueneremo la sera sul tardi alla uisita di cotesto luogo di Lonate. Vogliamo fare la entrata solenne et andar di longo a smontare alla Chiesa; però siate in ordine col clero per uenirci a riceuere secondo il solito.

Auuisate anco il Signor Coriolano Visconte, che anderemo ad alloggiare in casa sua, auuertendolo per parte nostra, che non preterisca l'ordine del Concilio nei cibi.

151. (27 aprile 1567). Al Curato di Buscate. Ancora circa quelli che non si erano comunicati a Pasqua.

152. (30 ottobre 1567). Al Vicario di Dairago, circa un reclamo ricevuto contro Prete Battista de Cantono.

153. Alla madre Priora del Monastero di Cerchio (*sic*) in Milano, ed al Generale degli Umiliati, il 2 ottobre 1567; al Prete Battista Cantone Curato di Castano, il 3 ottobre, ed al Curato di Lonate Pozzolo, il 11 dicembre 1567. Dà le disposizioni per la traslazione a Milano delle Monache del Monastero di Lonate.

154. (13 dicembre 1567). A Don Tommaso Landriani Rettor d'Invrano. Ne loda lo zelo e gli dà alcune incombenze.

155. (17 dicembre 1567). A Prete Battista de Limidi in Busto Picinino (Busto Garolfo). Perchè ecciti il di lui cugino Stefano de Limidi a far miglior compagnia alla propria moglie.

156. (8 gennajo 1568). Al medesimo. Perchè faccia sloggiare un laico dal convento degli Umiliati in Busto Picinino.

157. (19 marzo, 15 giugno 1568). Al Vicario di Dairago. Risponde circa diuerse bisogne di quel Vicariato; e gli dà alcune incombenze e facoltà.

158. (A' di 24 di giugno 1568). A Don Tomaso Landriani.

Reuerendo come fratello. Intendo con assai mio dispiacere, che in cotesta Pieu di Dairago sono alcune Chiese, alle quali uengono usurpati di molti beni, et di

molte ragioni, et che tra queste Chiese è la uostra di Inuruno. Però acciochè questi tali usurpatori et detentori de' beni Ecclesiastici, et quelli anche che ne hanno notitia, sappiano il gran peccato che commettano quelli a ritenere, et questi a non palesare, vi comando con questa mia che in doi giorni di festa leghiate all' altare la Bolla in *Cæna Domini*, quando sarà maggiore concorso di popolo in Chiesa, facendo bene chiaro ognuno, che chi sarà compreso in alcuno di quei capi della Bolla, et non si libererà dal peccato, non possi esser assolto dalla scomunica da altri che dal Papa. Et per far tanto più capaci della grauezza del peso quelli particolarmente, che occupano beni o ragioni di Chiese, come ho detto di sopra, dichiarerete anchora quello, che ne ha determinato il Santo Concilio di Trento.

159. (A' di 10 di febraro 1569). A messer Red. Castano.

Magnifico Amico carissimo. Ci è stato di consolatione quel che ci scriuete con la uostra del principio dato in Castano a una compagnia, con edificatione di tutti i buoni, et però esortiamo et uoi et li scolari a camminare inanzi nella uia del Signore, che quando intenderemo da uoi più a pieno l'instituto designato di questa compagnia et la regola che sarà portata, non manharemo d'interporui l'autorità nostra in tutte le cose che conseruano l'honor di Dio. Nostro Signore Dio vi conserui, etc.

159. (Il 3 luglio 1569). Al Curato di Buscate ed a Prete Battista Cantone Rettore di Castano il giugno 2, scrive concedendo loro alcune facoltà in *Foro conscientie* per casi speciali.

160. (Il 5 dicembre 1569). Al Prevosto di Decimo. Scrive che rilasci a Domenico Mauro la metà di tutti i frutti del suo Canonico, ad onta di qualsivoglia precedente ordinazione in contrario.

161. (16 dicembre 1566). Al Curato di S. Giulio di Cassano (*Magnago*). Perchè faccia levare alcuni sepolcri da quella Chiesa.

162. (18 detto). Al Rettore di Santa Maria del Cerro, scrive per lo stesso motivo.

163. (24 febbrajo 1569). Al Prevosto di Gallarate. Perchè sia meglio osservata da quei Canonici la disciplina corale.

164. (Il 24 maggio). Al signor Ottaviano Palazzo, al Vicario di Gallarate, a Bernardo Ferro, dà disposizioni pel trasporto delle Monache della Cavaria in un Monastero di Milano.

165. (Il 24 luglio). Al Prevosto di Gallarate, scrive lamentandosi perchè non procuri di impedire, che in Gallarate si facciano contratti illeciti ed evidenti usure.

166. (28 agosto). Al Vicario temporale di Gallarate. Si vendano i beni del Monastero di Cavaria; si paghino i debiti, e col rimanente si sollevino i Monasteri di Milano, nei quali le Monache di Cavaria furono distribuite.

167. (28 agosto 1567). Al Prete Cappellano della Cavaria, che più non celebri nella Chiesa di quel Monastero.

168. (7 settembre). Al Prevosto di Gallarate, perchè minacci di scomunica quelli, che non si sono ancora confessati e comunicati.

Seguono diverse lettere del Vicario Generale Castelli.

169. (29 luglio 1567). Al Vicario di Gallarate, perchè castighi di multa quelli, che nella Canonica giuocano a *tauoglierio*, a *carte et a dadi*, altrimenti verrà esso Vicario multato del doppio.

170. (Ai 24 d'agosto 1569). Al medesimo.

Reuerendo Vicario. Scriuiamo l'alligata al Podestà di Bergamo per l'esecutione della lettera Ducale sopra il possesso del Chiericato di Grignano, unito al Seminario di Somascha, et per uostra instruttione ui si manda copia di detta lettera. Concertate con Prete Mattheo il modo che hauerete a tenere per disporre il Podestà, poichè la lettera è anche credentiale in uoi doi, et non mancate, come ci promettiamo dalla prudentia uostra, di far ogni opera, affinchè il Seminario habbia il suo possesso. Et acciò che possiate far meglio capace il Podestà delle ragioni, che mi hanno mosso a far queste unioni, hauerete con esso uoi il Concilio di Trento, et mostrarete a Sua Signoria il capitolo XVIII della XXIII sessione nelle due parti, doue parla delle unioni a' Seminarii, et che il Vescouo ne può costituire ouero erigere uno et più. Ringratiate anche assai in nome nostro il signor Caualiere, dell'amoreuole cura che per amor nostro si piglia in ajutar a ridurre a buon fine questo negotio; et conseruateui sano. Di Milano, etc.

171. A Prete Mattheo Bellone, Rettore del Seminario di Somascha.

Reuerendo Rettore. Andate quanto più presto dal Vicario nostro Foraneo Rettore di Sforzatica con l'alligate, et concertate bene insieme del modo che hauete da tenere col Podestà di Bergamo, per auer il possesso del Chiericato di Grignano; et perchè scriuemmo distesamente a esso Vicario, quanto ci occorre in questo proposito, et gli mandiamo copia della lettera nostra al Podestà per instruttione di ambedui, non ci occorre dirui altro, se non che ui conseruiate sano, et che ci auisiate poi del successo; et tenete buon conto delle spese che si faranno per questa causa, perchè ne possiate essere rimborsato al suo tempo. Di Milano, agosto 1569.

172. (A' 20 d'agosto 1569). Al Vicario di Gallarate.

Reuerendo Vicario. Rileuate un terzo di frutti et entrate delle prebende di Canonici, che non hanno casa in Canonica, et deponete ogni cosa in mano di messer Alessandro Mario, il quale n'abbi buona cura, fintanto che ordineremo noi come si hauranno da spendere in fabricar la Canonica. Che è quanto ci occorre; et Dio ui benedichi. Di Milano, etc.

173. Al Rettore di Somascha.

Reuerendo nostro. Li Frati di Cauello non sono tenuti a seruar l'interdetto, poichè è stato loro commitato solamente senza essersi proceduto alla dichiarazione d'esso. Quanto poi al liuello, che il curato di Calocio pretende che essi Frati siano tenuti a pagare a lui et alla Chiesa, fate intendere ad esso Curato et agli uomini, che non procedano più oltre contra detti Frati, perchè noi ui piglieremo altra prouisione. Et state sano. Di Milano li 15 d'ottobre 1569.

174. Al Vicario di Galarate.

Reuerendo Vicario. Quanto ci sia a cuore di uedere bene incaminate le scuole della Dottrina Christiana, già ue l'habbiamo detto più d'una uolta, affinchè a co-testa scuola di Galarate attendeste particolarmente e deputaste alcun di quei Canonici, che stesser le feste ad insegnarla. Ve lo replichiamo di nuouo, et ui commettiamo che ad ogni uostro potere ajutate il buon progresso di quella scuola, et che ui facciate attendere da' Canonici et altri Chierici, et chi sarà negligente o recuserà di farlo, ce ne auuisarete, et state sano. Di Milano li 24 gennaio 1570.

Habbiamo hauuto un transunto della fondatione della Cappella di Santa Maria in Val d'Arno nella passata congregatione; auuisate gli altri titolati di Cappelle et massime di juspatronati, che le portino anch'essi, altramente ne faremo la conueniente dimostrazione.

175. Al Vicario di Galarate.

Reuerendo Vicario. Atteso il numero grande dei Sacerdoti della uostra Pieuë, et la distanza di molti luoghi di essa, ci contentiamo che per commodità di detti Sacerdoti diuidiate l'aggregatione, che fate hora, in due congregazioni, le quali si facciano ogni mese con l'interuento uostro, sempre all'una et all'altra.

Alla scuola della Dottrina Christiana intendiamo che si attende con molta freddezza in molti luoghi del uostro Vicariato. Però sollecitatela, et con quei Preti *etiam* che non siano Curati, et altri Chierici che non ui attenderanno secondo gli ordini nostri, che hauete presso di uoi, procedete in conformità di detti ordini, che è quanto ci occorre, et ui diamo la nostra benedittione. Di Milano li 8 nouembre 1569.

176. Al Vicario di Galarate.

Reuerendo Vicario. Il Preuosto d'Olgià Olona ci ha significato, che il signor Agosto Capitani suo predecessore in quella Preuostura fece alcune permutazioni de' beni di essa senz' alcuna autorità, et che esso ancor di nuouo desidera per beneficio di detta Preuostura farne alcun' altre. Però hauendo inteso che gli sete uicino, ui diamo questo carico d'informarui delle già fatte permutazioni, et di quelle che lui intende di fare, formandone processo, il quale mandato che ci l'haurete, uedremo quel che sarà ispediente per beneficio della Chiesa, et poi ci risolveremo. Dio ui benedichi. Di Milano ai 3 di nouembre 1569.

177. Al Rettore del Seminario di Somasca.

Reuerendo nostro carissimo. Hauemo inteso dall'Arcidiacono nostro, che l'Alciatino non uuol più stare in cotesto Seminario, et che fa molte strannezze; però ui ordiniamo colla presente che lo rimandiate a casa sua, et in luogo suo accettiate Antonio de Risii, auuertendoui che da qui a tre mesi ci auuisate del frutto che haurà fatto, et della speranza che s'ha di lui. Et Dio ui benedichi. Di Milano li VII di gennaio 1570.

178. Al signor Giouan Pietro Mandello.

Acciocchè cotesto popolo di Mont' Orfano non resti senza chi lo soccorra nei suoi bisogni spirituali, et indirizzi nella uia della salute, mandiamo per modo di prouisione Prete Giouan Angelo Balbo, che supplisca a quel che ricerca l' officio del Curato. Vostra Signoria lo farà pagare anticipatamente da tre in tre mesi dell' entrate del beneficio a ragione di cinquanta scudi d' oro l' anno, et detratta questa sua prouisione, del resto de tutti se ne acconci la casa, acciocchè possa habitare, che anche di questo darremo poi l' ordine necessario; et trattanto le desideriamo ogni bene. Di Milano, li XV di gennaio 1570.

179. Alli Huomini di Mont' Orfano.

Nostri carissimi. Noi ui habbiamo prouisto d' un buono e sufficiente Vicecurato, per il desiderio che habbiamo del ben uostro spirituale; questo è Prete Giouan Maria Frotta, già Preuosto di Derfo et nostro Vicario Foraneo in quelle parti ed in Valsasina. Però ue lo mandiamo hora con ordine che si fermi al gouerno dell' anime uostre, quando facciate resolutione di accomodare di modo la casa, che egli ui possa habitare. Et con questo ui diamo la nostra benedittione. Di Milano li XXIII di nouembre 1569.

180. Al signor Giouan Pietro Mandello.

Reuerendo Signore. Per non lasciare senza Messa cotesta Terra in queste prossime feste della Natiuità del Signore mando il presente Prete Giouanni Angelo Balbo, il quale, bisognando, confesserà anche et amministrerà gli altri Santissimi Sacramenti in questi pochi giorni che ui si fermerà; et acciò che sappia a chi

far capo, l'ho inuiato a lei colla presente, la quale non essendo per altro, me le offero, et desidero ogni bene. Di Milano li XXI di dicembre.

181. Al Rettore del Seminario di Somasca.

Reuerendo nostro carissimo. Vi mandiamo colla presente Francesco Berna d'Arona, acciò l'accettiate et gouerniate in cotesto Seminario, fino alle seconde tempora di Quadragesima prossima, nel qual tempo rimandatelo qua, et in cambio di questi, mandateci al presente uno delli uostri più introdutti nelle lettere, che l'accomoderemo qui. Et state sano. Di Milano li 22 di gennaio 1570.

182. Piccole lettere a diversi Prevosti, Curati e Sacerdoti circa affari di importanza affatto locale.

183. (Ai 4 di luglio 1569). Al Preuosto di Desio.

Reuerendo amico carissimo. Ci sarà caro che ci auuisiate spesso del progresso, che anderete facendo nella uisita, et se trouarete casi importanti o almeno di qualche consideratione. Attendete a sbrigare più che potete i legati *ad pias causas*, et auuertite sopra tutto che a S. Giacomo d'Auesara sono certi intrighi d'alcuni, che hanno dinari della Misericordia, et ne hauerete qualche informatione dalla uisita mia et dalle scritture particolari mandate dal Curato passato di quel luogo, che però sono col libro di detta uisita; però uedete da dargli fine.

Fate una nota appartata dei luoghi, che si sentono grauati per andar i Curati loro alla Prepositura il Sabbato Santo et altri giorni, et della distanza et inconuenienze che ne ponno nascere.

Hauete fatto bene a uisitare il Monasterio di Sant'Antonio, ma da qui innanzi per non perder tempo intorno a Monache, trapassarete senza uisitarne altri Monasterii, che faremo poi fare noi questo ufficio appartatamente. Se nell'essame che farete del detenuto a Introbio per sospetto di heresia, trouerete orrori o sospitioni probabili in lui, mandatelo con buona custodia al Preuosto di Lecco, che lo custodisca in prigione, fin tanto che si manderà da qui a farlo condurre. Dio ui benedichi, etc.

184. (A di 8 luglio 1569). Al Vicario di Valsasina.

Reuerendo Vicario. Mandiamo Prete Francesco Rauello a essercir la cura di anime a Primaluna per modo di prouisione, insino a tanto che deliberaremo altro di lui, et che haueremo assignata altra persona per quel luogo: habbate cura uoi di far che sia prouisto delle cose necessarie, mentre ui si fermerà, et continuarete ad accompagnare i nostri Visitatori per tutti i luoghi del uostro Vicariato, come già u'habbiamo scritto, et state sano, etc.

185. (A' 30 di luglio). Al Preuosto di Desio.

Reuerendo Preuosto. A intercession nostra si è contentata Sua Santità, che con le conditioni infrascritte si assoluano dalla escommunicatione proposta nella Bolla *in Cæna Domini*, gli habitanti di quelle Ville di Valsasina, i quali nei compartiti loro per pagare le grauezze alla Camera Regia hanno tassato e riscosso continuamente sopra li terreni delli Ecclesiastici, contro l'ordine della detta Bolla *in Cæna Domini*. Per il che trouandoui uoi uicino alla Valsasina, ui diamo facoltà che andiate ad assoluere *in foro conscientiarum tantum* pubblicamente et alla porta della Chiesa tutte quelle persone delle suddette Ville et luoghi di Valsasina, che hanno hauuto parte in qualsiuoglia modo, nel riscuotere da qui indietro i beni Ecclesiastici. Ma auanti che uenghiate a questa assoluzione farete che n'appaia per instrumento autentico il consenso di Curati et altri Ecclesiastici, li quali sono stati grauati come di sopra contra l'ordine di detta Bolla, et che li suddetti che

hanno da essere assoluti, promettano parimente per instrumento in nome loro, et in nome delle Ville et luoghi doue habitano, d'astenersi per l'auenir dall'aggrauar mai più beni Ecclesiastici, contra l'ordine et dispositione della preditta Bolla in *Cæna Domini*; et ci manderete copia autentica di questi instrumenti che si faranno. Ausiateci ancora in mano di chi è la fondatione della Cappella di Calandrone, pieue di Settara, perchè uoi di propria uostra mano hauete scritto nella uisita che l'hauete ueduta, et che è d'obbligo quotidiano, et membro della Cura di Settara. Dio ui benedichi. Di Milano, etc.

186. (A' 18 d'agosto 1569). Alli Sindici di Valsasina.

Amici carissimi. Intanto che prouederemo a cotesta Preuostura di Preuosto, che uenghi a far il seruitio, habbiamo deputato Prete Francesco Rauello, che uenghi a far la cura per modo di prouisione, et lo rimandiamo con questa nostra, et del uiuere uogliamo che li sia prouisto con i frutti della Preuostura. Però sarete uoi insieme con esso lui, et raccoglierete tutti li frutti di questo anno, tenendoli alcun di uoi in deposito, fin tanto che hauerete altro ordine nostro, et a lui ne darete quella parte che bisognerà per il suo uiuere, tenendone buon conto. Quanto poi al letto et altri utensili, prouedetegliene uoi, che questo sarà per poco tempo. Dio ui benedichi. Di Milano a 8 d'agosto 1569.

187. (A' 18 d'agosto 1569). Al Preuosto di Desio Visitatore.

Reuerendo Preuosto. Habbiamo inteso che a Tasseno, il giorno dell'Assontione della Madonna, alcuni uolsero ferire il Curato, et gli corsero dietro a questo fine insin dentro della Chiesa, perchè uolse dissuadere, che non si ballasse. Però mentre ui trouate in quelle parti, farete processo di questo fatto, et lo manderete a noi; che è quanto ci occorre. Et Dio ui benedichi. Di Milano a' 18 d'Agosto 1569.

Chindono il Volume alcune lettere del Vicario Generale.

Nel volume sesto.

EPISTOLÆ S. CAROLI AD REUERENDISSIMOS EPISCOPOS BERGOMENSEM ET BRIXIENSEM,
ET ALIOS, AB ANNO 1566 USQUE AD ANNUM 1568.

(Copie).

1. (A' 9 di febbrajo 1566). Monsignor Vescouo di Bergamo.

Molto Reuerendo Signore come fratello. Veramente con gran ragione si rallegra Vostra Signoria Reuerendissima, et si possono rallegrare tutti i buoni della felice Assuntione di Nostro Signore, perciò che et la uita di Sua Santità è stata sempre integerrima et incolpata, et hora mostra una intentione santissima indirizzata a fini tutti pieni di spirito et di zelo del seruitio di Dio et della salute delle anime; per il che dobbiamo giustamente sperare che quanto al particolare della nostra Sinodo, di che Vostra Signoria dice, si haurà dalla Santità Sua ogni ajuto et fauore; la qual Sinodo si attende tuttauia gagliardamente a riordinare et mettere nella sua forma, perchè si possi poi dare alla stampa.

Quanto al uenire di Vostra Signoria a Roma, l'intenderà più distesamente dalle lettere di Monsignor Illustrissimo suo fratello, che a noi non è parso espediente di farne altrimenti per hora parola con Sua Santità giudicando molto necessario ch'ella continui alla sua residenza et diligente custodia del suo gregge, come fa;

la qual cosa è ancora particolarmente desiderata dalla Santità Sua nei Vescoui. Io parimenti spererò di breue che Nostro Signore mi dia licenza di ritornare alla mia Chiesa, doue con l'ajuto mutuo l'uno dell'altro spero che il Signore ci farà gratia di poter operare di molto bene a gloria sua et beneficio del nostro gregge. Di me si può bene ella promettere uerso le cose sue, et per il seruitio di cotesta sua Chiesa, tutta quella prontezza et ajuto, ch'io potrò sempre et che farei nelle cose mie medesime. Et in questo proposito uoglio auuertirla, che se taluolta le occorrerà per essecutione della giustitia hauer bisogno, che qui in Roma non passi qualche espeditione di Benefitii, la ne potrà sempre dare con la debita celerità auiso a Monsignor Buonhomo, il quale ha l'offitio della signatura, et egli ne farà auertire gli offitiali, etc.

2. (A' 9 di febbrajo 1566). Al Vescouo di Brescia.

Molto Reuerendo Signore. Da poi che io partii di Trento per uenirmene a Roma, hebbi per viaggio alcune lettere di Vostra Signoria Reuerendissima, oue la mi narraua della speranza ch'auuea, che le cose della Santa Inquisitione et generalmente il seruitio di Dio in cotesta sua Chiesa passarebbe per l'auenire, in quello che tocca a l'ajuto et braccio spirituale, con maggior satisfatione che per l'adietro non s'era fatto, et che di già la ne uedeua qualche frutto. Alle gentili lettere per le molte mie occupationi, et per l'acidenti che da poi ne sono seguiti, come sa Vostra Signoria Reuerendissima, ho lasciato di rispondere sin qui, di che non dubito che l'amoreuolezza sua ui hauerà scusato, et senza che io glielo testificassi per lettere, hauerà ueduto nel cor mio la consolatione ch'io sono per sentire sempre d'ogni buona nuoua pertinente al felice gouerno della sua Chiesa, la quale io amo et ho a cuore et in protectione particolare, così per l'obbligo dell' officio mio, come per la singulare et cordiale affettione che particolarmente mi stringe alle uirtù et meriti di Vostra Signoria. Et perchè in ogni cosa ch'io possa, sono apparecchiato sempre di aiutare et difendere l'attioni sue, ho uoluto con la presente farle sapere che nella Congregatione del Concilio qui è stato narrato che nei matrimonii che si fanno, Vostra Signoria non fa seruar la denuntia parochiale secondo la forma del Concilio: però mi sarà caro intendere come la cosa stia, acciò io possa giustificarmela, secondo mi parerà espediente. Voglio ancora auertirla che se tal hora per seruitio della giustitia ella desiderasse che qualche espeditione di beneficii non si passi qui, la ne faccia con diligenza et per tempo auisato Monsignor Buonhomo nostro, che ha la signatura di Sua Santità; il quale non mancherà di farne auertire gli offitiali, conforme all'ordine che io gli ne ho dato.

3. (A di di luglio 1566). Al Vescouo di Brescia.

Molto Reuerendo Signore come fratello.

Ho tardato fino adesso a risponder alla lettera di Vostra Signoria, sperando di poterle mandar in un medemo tempo la risposta et il nostro Sinodo Prouinciale stampato, del quale ogni di se ne stampa un foglio; ma poichè per 25 giorni ancora il stampatore non lo potrà dar finito, non ho uoluto differire più a risponderle, et dirle che il . . . non uole astringere generalmente i reseruatarij di frutti, che già si trouano le sue essentioni, a contribuire alla riparatione et altre necessità delle Chiese, ma si bene hauendone nota particolare, si contenterà di farui quella prouisione che sarà bisogno. Se Vostra Signoria mi mandará detta nota con la qualità, grauezze et entrata di benefitii, non mancherò di farne offitio con la Santità Sua, alla quale io non lascerò adietro occasione alcuna di far testimonio della prontezza et pia diligenza, che usa Vostra Signoria nel mandar a essecutione i suoi ordini.

Ho dato commissione a Monsignor Formento, che attendi ad espedire le dispenze di matrimonii contratti illecitamente, che restarono appresso di lui alla partita mia di Roma: et però di queste, Vostra Signoria non si dia pensiero, ma attenda a pigliar la nota del restante. Che è quanto mi occorre, etc.

4. (A di di luglio 1566). Al Vescouo di Bergamo.

Molto Reuerendo Signore. Mando qui alligata la commissione, acciocchè Vostra Signoria possa procedere in mio nome contra quel Prete Pietro *usque ad sententiam exclusiue*, et ho dato ordine al Preposto di Lecco che mandi quanto prima pur in mano di Vostra Signoria il processo informatiuo. Per tanto quando Vostra Signoria haurà proceduto *usque ad sententiam exclusiue*, la sarà contenta farmi auisato di tutto il successo et del parer suo insieme. Con che me le offero et raccomando con tutto il cuore, etc.

5. Al Vescouo di Bergamo, all'ultimo di luglio 1566.

Molto Reuerendo Signore. Non ho potuto mancar di scriuere a Vostra Signoria in raccomandatione di Prete Luca Rogerio per la buona informatione che ho hanuta della sua sufficienza et integrità di uita, et perchè ne sono stato pregato da persona che amo assai. Lo raccomando dunque a Vostra Signoria per giustitia alla nominatione, che è stata fatta di lui in cappellano di una certa cappella, che come me dice, è giurispatronato, et la resolutione sta in potere di Vostra Signoria, alla quale desidero et prego da Nostro Signore Iddio ogni contento, etc.

6. (A' 28 d'agosto 1566). Al Nuntio di Venezia.

Molto Reuerendo Signore. Perchè adesso io sto per dare in luce il mio Concilio Prouinciale stampato, et dubito che in quel mezzo che farò usar diligenza di trouar stampa buona, et prouedere d'intelligenti et fedeli correttori per lasciar che si ristampi, altri non lo stampino con pericolo di molti errori; prego Vostra Signoria che per mio amore sia contenta di procurare una patente da quelli Illustrissimi Senatori, la quale prohibisca generalmente in Venetia et per tutto il loro Stato, che nessuno per tre mesi auenire lo possa ristampare senza il mio consenso, et quanto più presto Vostra Signoria si contenterà di procurarla et farmela hauere, tanto più glie ne resterò obligato, accertandola che ne conseruarò quella grata memoria, che mi si conuiene, et di cuore me le raccomando et offero.

7. (A' 23 dicembre 1566). Al Nuntio di Venetia.

Molto Reuerendo Signore. Oltre alla fatica che Vostra Signoria ha pigliata per me nel ottenere il priuilegio da quelli Illustrissimi Senatori per il mio Concilio Prouinciale, desidero che m. Ognibene, pigli carico di uedere se Dominico Guerra, il quale secondo che intendo è diligente et prouisto di buoni correttori, et che ha i medesimi del Manutio, uolesse ristampare lui il Concilio, et quando si contenti d'accettar l'impresa, et m. Ognibene troui in fatti che sia tale, come mi è stato riferito, potrà dar principio et ualersi di questo priuilegio, eccettuando però, che se Monsignor il Vescouo di Brescia uorrà farlo stampar lui per seruizio del suo Clero, hauendo la commodità della stampa come ha in Brescia, io uoglio concederne licenza a lui ancora, ma non ad altri. Per tanto se Dominico Guerra lo uorrà ristampare con quelle conditioni che sono dette di sopra, si potrà ualere liberamente del priuilegio contra ciascuno, eccettuandone il Vescouo suddetto. Nè essendo la presente per altro, faccio fine, et mi raccomando a Vostra Signoria con tutto il cuore, etc.

8. (A' 27 dicembre 1566). Al Vescouo di Brescia.

Molto Reuerendo Signore. Da Bernardino Cattaneo mio seruitore ho riceuto la lettera di Vostra Signoria, et ho hauuto ragguaglio a bocca delle fatiche et

buoni progressi che Vostra Signoria fa in quella sua Chiesa. L'uno et l'altro mi ha apportato consolatione, la quale anco si accrescerà tutte le uolte, che senza suo incommodo la si lascerà godere personalmente, come son certo che la si sarebbe trasferita fino a Bergamo, in quel mentre che ui fui, se non si fusse trouata a uisitare in così lontana parte della sua Diocese. Adesso il uiaggio nè la stagione permettono che pigli strada di uenire a Milano; ma se nel progresso della sua Visita s'auicinarà alla mia Diocese, potrà al'hora soddisfare a questo nostro desiderio.

I fogli del Concilio, che mi ha mandati, mi sono piaciuti, parendomi bello il carattere et la forma del libro ; et perchè soprattutto spero c'habbia da riuscire corretto. L'ho fatto ristampare anch'io in forma il , et ne mando una copia a Vostra Signoria, alla quale come so che per il suo molto zelo et pietà è risolutissima di fare, resta ora di effettuarne l'essecutione; et perchè dice apparecchiarsi nuoui tranagli et persecutioni, non dubito punto che il demonio nimico delle buone et sante operationi, userà delle sue solite arti ualendosi per istrumento d'huomini poco buoni; ma stimando queste cose un niente, deue proseguire inanzi animosamente, et sperare fermamente che l'ajuto diuino non le habbia a mancare; et già la Santità di Nostro Signore per la satisfactione che ha hauuta di questo nostro Concilio, et per il desiderio che ha di ueder la riforma incamminata, ha fatto prohibire a i Tribunali di Roma che non facciano cosa alcuna contra a i decreti del suddetto Concilio.

Sarà opera santa et molto degna di Vostra Signoria a stabilire quanto prima il Seminario, come è risoluta di fare, et perchè quel suo Clero è degno di compassione per l'aggrauio che ha hauuto quest'anno delle due decime, mi son contentato di prestare il mio consenso per la essatione di una mezza decima solamente per questo primo anno; ma se da qui inanzi il Clero non haurà altra grauezza che quella del Seminario, a me non pare che s'habbia da restare alla mezza decima, ma si bene essigerla tutta intiera; et poichè Vostra Signoria ha quel luogo al monte, doue al presente si allevano figlioli tanto ben creati et timorati di Dio oltre il profitto delle lettere, potrebbe al presente fondarle il Seminario serrato, con instituire un certo numero di putti, et col tempo poi, quando andará trouando qualche buona pianta nei Seminarii foranei, i quali dice uolere instituire, metterla dentro, che anch'io uoglio fare il medesimo, et di già in alcuni luoghi della Diocese ho principiato di questi Seminarii, et ne ho instituito dell'altri, secondo che andará facendo la Visita; nella quale non resto già contento, come Vostra Signoria nella sua; perchè nell'una parte ho trouato i popoli assai disposti et inclinati al bene, dall'altra ho scoperto con mio gran dispiacere, ignoranza et uita poco honesta nel Clero, et questo è accaduto per l'absenza degli Arciuescoui di tanti anni, il che per l'auenire spero non auerrà, perchè s'andará rimediando a poco a poco.

Ho dato carico a Monsignor Buonhomo che faccia spedire le dispense di quei matrimonii contratti illicitamente, et spero che Vostra Signoria ne restará presto seruita. Che è quanto mi occorre, et di tutto cuore me le offero et raccomando, etc.

9. (12 di dicembre 1566). Al Vescouo di Bergamo.

Illustrissimo et molto Reuerendo Signore. Gli huomini di Orniga hanno bisogno di un Prete o Frate, che officii per modo di prouisione la loro Parocchia, et habbia cura delle anime loro; se Vostra Signoria hauesse alcuno da darle senza incommodo del seruitio suo, hauerò caro che lo faccia; et anco per risparmiarli la fatica di uenir qua a farli approbare, che Vostra Signoria lo facci esaminare

costi in Bergamo quel Frate o Prete che sarà, et trouatolo idoneo, ne lo mandi finchè si prouederà d'un parocchiano fermo, et m'auisará poi di quanto harà fatto, etc.

10. (Il 30 di dicembre 1566). Alli Rettori di Brescia, Bergamo et Crema.

Molto Magnifici et Eccellentissimi Signori. Feci presentare li giorni passati al Serenissimo Principe il libro del Sinodo nostro Prouinciale di Milano, insieme con un Breue eshortatorio di Nostro Signore, per hauere il fauore et ajuto suo all'essecutione di quello nelle città et luochi dell'Eccellentissimo Dominio compresi, quanto al temporale in questa Prouincia. Et Sua Serenità doppo hauer uisto il libro et la richiesta di Sua Beatitudine, s'è resa pronta a darne ordine opportuno inuiandomi lettere per Vostre Signorie Eccellentissime che insieme con questa mia le saranno presentate dal conte Bartolomeo di Portia, il quale ragionarà anche con esse loro alcune cose da parte mia in questo particolare. Però rimettendomi a lui et pregando quelle a darle la medema fede che darebbono a me stesso, mi resta solo di dire, che essendo questa tutta causa di Dio, et uolta solamente al beneficio et alla salute delle anime, mi confido che Vostre Signorie Eccellentissime l'abbracciaranno et fauoriranno con quella pietà et zelo che conuiene et che è stata abbracciata dall'Illustrissima Signoria. Et facendo qui fine a Vostre Signorie Eccellentissime con tutto l'animo mi raccomando et offero, etc.

11. (A' 30 di dicembre 1566). Al Vescouo di Brescia.

Molto Reuerendo Signore. Non ho risposto a Vostra Signoria col ritorno del Messo, perchè douendo partir domani di qui il signor conte Bartolomeo di Portia, il quale ha da passare per Brescia, mi è parso con questa occasione poter meglio soddisfare al desiderio di Vostra Signoria, perciò che l'ho informato di quanto mi occorre in risposta delle sue lettere, et le ho dato una lettera dell'Illustrissima Signoria di Venetia, accompagnata con un'altra mia a' quei Signori Rettori, coi quali in nome mio farà tutti quegli officii che Vostra Signoria et esso concerteranno insieme, et però non mi estenderò più in lungo, ma rimettendomi del tutto al detto signor Conte faccio qui fine et mi raccomando, etc.

12. (A' 30 dicembre 1566). Al Vescouo di Bergamo.

Molto Reuerendo Signore. Dal conte Bartolomeo di Portia, che hora per passaggio se ne uiene a Bergamo, et porta una lettera dell'Illustrissima Signoria di Venetia, accompagnata con un'altra mia a' quei Signori Rettori, con ordine di fare in mio nome con esso loro tutti quei officii, che Vostra Signoria giudicherà esser bisogno per la buona essecutione del nostro Concilio, intenderà Vostra Signoria quel che mi occorre in risposta della sua lettera et altri particolari. Per il che rimettendomi del tutto a esso signor Conte, faccio qui fine, et di cuore mi offero a Vostra Signoria, etc.

13. (A' 30 di dicembre 1566). Al Vicario di Bergamo.

Reuerendissimo Signor honoreuole. Non è merauiglia se il Capitolo di cotesta città il quale per il tempo passato, per la poca cura di ministri passati, ha uissuto lontano dalla professione Ecclesiastica, si mostra hora renitente a sottoporsi alle nostre constitutioni; nel che mi è piaciuto assai la prudente risposta che Vostra Signoria ha fatta alla loro protesta, et in questo proposito non le dico altro, perchè da Monsignore istesso potrà intendere quel che l'hauerà detto in mio nome il Signor Conte di Portia.

Hauerò caro che Vostra Signoria mi smorbi la diocese di prete Marco Solza, se hauerà di meriti, che meritino tal castigo, et aspettarò risposta del successo. Aspetto anco che Vostra Signoria mi dia conto della causa del Priorino, et doue si troua al presente. Et Dio ui dia la sua santa gratia, etc.

14. (Il primo dell'anno 1567). Al Nuntio di Venetia.

Molto Reuerendo Signore. Ho inteso che li Canonici di Brescia et di Bergamo, per fuggir l'obedienza del Concilio Prouinciale, hanno fatto del romore assai et indutti li Rettori a richiamarsi alla Serenissima Signoria, la quale per questo si è mossa a far uedere il Coneilio; per il che parendomi che il differire a prouederui, et il lasciar passare la contumacia di costoro possi apportare qualche impedimento, prego Vostra Signoria, et la prego di cuore, che in mio nome uoglia supplicare alla Serenissima Signoria che non solo non dia orecchie a questi tali, ma che oltre l'amoreuolissima risposta che mi fu fatta, et quello che fu scritto a i Rettori, uoglia di nuouo conforme alla sua molta pietà et zelo della religione Christiana dar nuoui ordini, che ai Vescoui di Brescia et Bergamo sia dato braccio et aiuto perchè possino seguitare il corso dell'essecutione di questi santi et fruttuosi ordini, et massime circa il Clero, poichè hanno la sua principale et ferma radice nel Concilio di Trento; nè dubito che i Vescoui rimarranno contenti per quello che tocca alla parte del debito loro, et io soddisfatto con memoria di molta obligatione con la diligenza di Vostra Signoria.

In oltre la prego, che tutte le uolte che sarà pregata da i suddetti Vescoui perchè faccia officio secondo le occorrenze di bisogni delle loro Chiese, uoglia con la molta sua autorità fauorirli et aiutarli, et tutto riputerò fatto nella mia propria persona; et Nostro Signore Iddio la conserui nella sua santa gratia.

Di quella unione del Chiericato del Pontirolo al Seminario di Somasco non ho poi inteso altro da Vostra Signoria da che le mandai l'espeditiione in carta pecorina com'ella mi ricercò, etc.

15. (A' 25 di genaro 1567). Al Nuntio di Venetia.

Molto Reuerendo Signore. Hauendo fatto presentare le lettere Ducali a i Rettori di Brescia, Bergamo et Crema, et ricercatili d'aiuto per l'osservanza del Concilio Prouinciale, conforme all'ordine, che tengono; si sono mostrati molto freddi, et quehi di Brescia in particolare hanno risposto, che da Venetia haueuano ordine di ritardare l'essecutione fin tanto che si facci più matura consideratione sopra alcune cose, le quali portauano pregiudicio alla Serenissima Signoria. Et perchè non è cosa nel Concilio, la quale non sia fondata nei canoni antichi, et nei decreti del Concilio di Trento; perciò mi pare che Sua Serenità, quando bene fusse nato dubio sopra alcuno decreto, doueua fauorire il resto dell'essecutione, fintanto che essendone io auisato si sarebbe risolto ogni dubio. Et io scriuo di nuouo l'alligata a Sua Serenità, la quale prego Vostra Signoria che si contenti di presentarla, et fare insieme officio efficacissimo perchè si leui questa suspensione, et si diano nuoui ordini; et trouando Vostra Signoria che ui sia alcun dubio facendomene auisato, le scriuerò subito ciò che hauerà a rispondere. Intenderà ancora Vostra Signoria dal Conte di Portia, che non potrà tardare ad arriuare a Venetia, il successo di questo negotio; perciò che egli ha presentate le lettere in mio nome, et però non mi stenderò più in lungo, ma facendo qui fine mi raccomando et offero a Vostra Signoria, la quale certifico che di queste fatiche che piglia per mio amore, io le ne resto con molto obbligo, et ne conseruo quella grata memoria che deuo.

Se sarà mossa qualche difficoltà so che Vostra Signoria senza scriuerne a me saprà lei stessa far capaci quei Signori in mostrare i fondamenti giuridici di quello che si è fatto et si ricerca, etc.

16. (A' 25 di genaro 1567). Al Duca di Venetia.

Serenissimo Principe. Le lettere di Vostra Serenità sono state presentate a i Rettori di Brescia, Bergamo et Crema, et per parte mia ricerche di fauore et di aiuto per

l'essecutione del Concilio Prouinciale, sì come Vostra Serenità m'auisa di hauergliene dato commissione, di che quanto più posso di nuouo la ringratio. Ma perchè i Rettori di Brescia non hanno mostrato inclinatione di uolere eseguire l'ordine di Vostra Serenità, di nuouo torno a pregarla, che per la molta sua pietà et zelo della religione Christiana si degni dar nuouo ordini a essi Rettori acciò che tolgano ad abbracciare et fauorire questo negotio, et rimettendomi nel resto a quanto per parte mia le esporrà pienamente a bocca Monsignor Nuntio, faccio qui fine, et a Vostra Serenità prego da Nostro Signore Iddio ogni felicità, etc.

17. (A' 25 di Gennaro 1567). Al Conte di Portia.

Illustre et Molto Reuerendo Signore. Torno di nuouo a replicare a Monsignor Nuntio perchè operi che sia leuata la suspensione in Brescia, et faccio officio secondo il ricordo di Vostra Signoria et dell'istesso Vescouo, et perchè scriuo al Nuntio che Vostra Signoria l'informerà di tutto il successo, all'arriu di questa, o come prima lei capitarà in Venetia, non mancherà di farlo, dandomi poi auiso di quello che seguirà che è quanto mi occorre, et me le raccomando, etc.

18. (A' 28 di gennaro 1567). Al Vescouo di Bergamo.

Molto Reuerendo Signore. Oltre a quello che scrissi al Nuntio di Venetia alla partita del Conte di Portia di qui, ho scritto di nuouo al Serenissimo, et replicato al Nuntio con molta istanza, che procuri di far leuar quanto prima la suspensione, nel modo che ricerca Vostra Signoria con l'ultima sua, et spero che Nostro Signore Iddio ci metterà la sua santa mano.

La causa del Reuerendo Pandolfini mi sarà a cuore per rispetto di Vostra Signoria, et già ho ordinato al Vicario, che cerchi di terminarla quanto più presto sarà possibile per quanto comporterà la giustitia, et che uegga anco si potesse metter d'accordo l'una et l'altra parte. Nè occorrendomi altro, faccio qui fine et a Vostra Signoria mi raccomando con tutto l'animo.

Quelle parole: *Publicent et publicari, ac per eorum capitula*, etc. sono dette per quelli che sono essenti, o *nullius diocesis*, i quali habbiano ad esser auisati dal ordinario perchè eseguiscano et obediscano, etc. Vostra Signoria uedrà anco dall'incluso capitulo quanto si operi per facilitarle l'essecutione del Concilio.

Capitulo d'una lettera di Monsignor Ormanetto di Roma li 11 gennaro 1567.

« Questa matina essendo auisato delle difficoltà che si fanno a Brescia per l'essecutione del Concilio, ne feci parola con Nostro Signore, quale s'è mostro prontissimo a porgere ogni fauore et aiuto; et così di sua mano ne pigliò memoria col suo stilletto, deuendo andar questa matina da Sua Santità l'Ambasciatore di Venetia, per farne caldo officio. Et si farà in questo anche tutto il resto che Vostra Signoria Illustrissima mi dice, et l'officio si doueua fare con quella circonspettione, che la ricorda, quale fu preuista, etc. »

19. (A' 28 di gennaro 1567). Al Vescouo di Bergamo.

Molto Reuerendo Signore. Ho inteso con mia consolatione et da Vostra Signoria et dal Conte di Portia, che quei signori Rettori si siano mostrati pronti ad abbracciare et fauorire la causa del nostro Concilio, sì come essi medesimi me lo scriuono, et se ben io ero certo che Vostra Signoria haurebbe messo ogni suo studio per effettuarne l'essecutione, tuttauia mi è stato di molto contento l'hauer anco inteso che la lettera della Signoria habbia accresciuto in lei tanta forza et uigore, che sia disposta al tutto di caminare inanzi a gran passi, come me l'accenna per la sua, et il Conte mi dà particular auiso di questa et di molte difficoltà che ha superato. Onde di tutto mi rallegro seco, et prego Dio che dia forze et uigore eguali al suo animo.

Desidero sapere da Vostra Signoria se mai Antonio Suardo ha la Cura di Spirano, diocesi di Bergamo, et in che termine stia la causa dell'Arcidiacono, la quale fu cominciata a Bergamo alla presentia mia. Nè altro occorrendomi, di cuore me le raccomando et offero, etc.

20. (A' 28 di gennaro 1567). Al Vicario di Casale.

Reuerendo Signor honoreuole. Non poteuate darmi nuoua più grata che auisarmi, come hauete fatto, della recuperata sanità di Monsignor di Casale, et però in mio nome rallegrateuene assai con Sua Signoria.

Non è necessario che facciate altra publicatione nè affissione del Concilio Provinciale, potendo bastare quello che si è fatto qui a Milano, come potrete uedere dal decreto che è nel fine del Concilio; et quando pur ui paresse di farlo, in tal caso non bisogna cercare il *placet* di Magistrati temporali, il quale manco io ho hauuto, nè ricerco qui, perchè la publicatione delle regole et ordini Ecclesiastici dipende immediatamente dal Vescouo, et non da Magistrati temporali. Può ben poi giouare nel essecutione l'aiuto del braccio secolare. Resta adunque che attendiate a far osseruare, et cominciare da quelle cose che sono più facili, et massime da quella parte che tocca al clero, et io per facilitar la strada mandai già un Breue di Nostro Signore al Signor Duca accompagnato con una mia lettera a Sua Eccellenza et un'altra a Madama, pregando ambedue che a Monsignor di Casale dessero fauore et aiuto per l'essecutione del Concilio, et li trouai molto disposti et pronti a far quanto erano stati ricerchi. Torno di nuouo a rinfrescar la memoria a Sua Eccellenza, la quale non dubito che conforme alla sua molta pietà et zelo della religione Christiana, darà quel ordine che si desidera. Et me ui raccomando, etc.

21 (A' 29 di Gennaro 1567). Al Vescouo di Bergamo.

Molto Reuerendo Signore come fratello. Presentator di questa sarà messer Giovanni Antonio Salandi cittadino di Bergamo, il quale se ne viene per accomodar alcune sue cose, et in particolare per trattare di una col Podestà, et perchè spera, che il fauore di Vostra Signoria le potrebbe essere di molto giouamento. Per tanto glielo raccomando caldamente, et la prego a fargli quei honesti fauori che le parerà di poter far giustamente. Et di cuore me le offero et raccomando, etc.

22. (A' di 7 di Febraro 1567). Al Vescouo di Brescia.

Molto Reverendo Signore. Col ritorno del Reuerendo Pandolfini non mi occorre che altro dire a Vostra Signoria se non che hauendo ueduto quanto la mi scriue con la sua del primo di questo, credo molto bene che habbia da trauagliare per l'essecutione del Concilio, et che il Demonio usi de'soliti suoi instrumenti; ma Vostra Signoria non temendo punto questi mouimenti deue proseguire innanzi animosamente et ne i bisogni ricorrere da S. S. et auisi Monsignor Nuntio di Venetia, che dal canto mio non sono per mancare di procurarle ogni aiuto. Et con questo facendo fine me le offero et raccomando con tutto l'animo, etc.

23. (A' 18 di febraro 1567). Al Vescouo di Brescia.

Molto Reuerendo Signore come fratello. Hauendo ueduto la gratia per Breue conceduta da Nostro Signore per la liberatione di captiui dello Stato del Signor Duca di Fiorenza che sono in poter di Turchi, et hauendo trouato che li danari che si haueranno delle limosine saranno bene allocati l'ho adnesso et fauorito nella mia diocesi; et perchè mi pare che questa opera debba anco essere aiutata da Vostra Signoria, et da ogni persona christiana, mi è parso scriuerle quanto ho fatto nella mia diocesi a fauore di detta gratia, aggiongendole che mi sarà caro che anch'ella nella sua ordini et operi che la indulgenza che in detto Breue si contiene sia fauoritamente publicata. Nè essendo questa per altro, me le offero et raccomando, etc.

24. (A' 19 di marzo 1567). Al Vescouo di Brescia.

Molto Reuerendo Signore. Non ho mai dubitato che l'Illustrissima Signoria per la sua pietà christiana non fusse per dar ordine a quei Signori Rettori che leuassero ogni interdetto al nostro Concilio, et che a Vostra Signoria prestasse aiuto et fauore per la buona essecutione di quello, sì come ho inteso che hanno fatto per la sua delli otto del presente; perciò che dependendo da gli ordini d'esso Concilio il christiano uiuere della Prouincia, depende anco insieme la quiete et unione dei popoli. Sento consolatione di nedere Vostra Signoria libera da questi impedimenti, per causa de' quali se infino a qui ha potuto difficilmente far cosa buona, adesso si deue liberamente risolvere, lasciando da canto ogni interesse humano, di caminare inanzi et di non mancar punto di quella cura et sollecitudine che ricerca il debito del officio suo Pastorale: assicurandosi che in ogni tempo ella non sia per trouarmi manco pronto in adoprarli per suo seruitio et aiuto, di quello che ho fatto adesso che mi sono adoprato con Nostro Signore et con la Illustrissima Signoria. Et me le offero et raccomando di cuore, etc.

25. (A di 21 di giugno 1567). Al Vescouo di Bergamo.

Molto Illustre et Reuerendissimo Monsignor signor mio Osseruandissimo. Essendosi inteso che prete Andrea Curato di Pognano haueua hauuto un altro beneficio nella diocese di Vostra Signoria Reuerendissima, per questa assecutione si è fatto un editto col quale s'inuita all'esame chi uol essere esaminato, o nominasse altri, et affisso secondo l'ordine del Concilio Prouinciale: doppo l'affissione è comparso un procuratore del suddetto prete Andrea affermando ch'egli non ha altro beneficio che quello di Pognano. Et perciò desiderandosi di uenire in cognitione della uerità, ho uoluto scriuer la presente a Vostra Signoria Reuerendissima, per supplicarla, che si degni farmi sapere se è uero che prete Andrea habbia beneficio alcuno curato nella sua Diocese. Nè hauendo per hora che dirle altro, le bacio humilmente le mani, pregando Nostro Signore Iddio che conserui et accresca Vostra Signoria Reuerendissima in ogni desiderato contento, etc.

Supplifico Vostra Signoria Molto Illustre a darmi conto di quanto è scritto, et a conseruarmi in sua gratia, come deuoto seruitore che le sono.

26. (A' 27 giugno 1567). A Suora Clementia Viti d'Endena Abbadessa di Santa Grata.

Reuerenda Madre. Messere Altobello Bongo gentilhomio Bergamasco ha una figliola, come intendiamo, dotata di molte buone et pie parti, et tra le altre di questa che in fino dalla sua fanciullezza si è mostrata inclinata alla uita Monicale, et crescendo in età è cresciuta anco in questo santo desiderio; di modo che adesso fa istanza al Padre di entrare nel uostro Monasterio, doue pare che Dio l'habbia ispirata per il nome che portate di santa et incolpata uita. Noi se ben uogliamo credere che per acquistare Vostra Reuerenza al monasterio questa buona pianta, non sarà per mancare d'accettarla, tanto più essendoci detto che è hormai in età et che non può restar contenta finchè non è assicurata; tutta uia perchè è debito nostro fauorire queste satisfattioni che tendono al seruitio di Dio et a maggior sicurezza della salute delle anime, habbiamo uoluto far sapere alla Reuerenza Vostra con questa, che ci sarà piacer grande che anche per amor nostro l'accetti quanto prima in Capitolo, in che intenderemo uolentieri, che la prontezza et carità uostra abbia consolata questa giouane et li suoi parenti, et data a noi questa satisfattione, che è quanto ci occorre, doppo l'esserci raccomandati assai alle uostre orationi, etc.

27. (A' 27 di giugno 1567). Al Vescouo di Bergamo.

Molto Reuerendo Signore. Con tutto che la mia Chiesa habbia in molti luoghi bisogno di preti et cantori, et io difficilmente m'induchi a priuarmi di quelli

che sono della diocese, non di meno il desiderio che Vostra Signoria ha di ueder compiaciuto per mezzo mio alcuni di quei suoi gentilhuomini, che hanno condotto l'Hoste di Reggio a ufficiare una Chiesa che essi hanno in gouerno, ha potuto tanto appresso me, che mi son contentato di compiacernela et dar licenza al detto hoste che se ne uenga a quel seruitio, come la intenderà da lui medesimo. Nè hauendo da dir altro in risposta di quello, che mi scrive sopra ciò, me le offero et raccomando di buon cuore, etc.

28. (A' 15 d'aprile 1567). Al Vicario di Bergamo.

Reuerendo Signore. Essendomi fatto sapere che non è ancor terminata la lite mossa dal Reuerendo messer prete Stefano Bertacciolo da Salò, sopra il beneficio suo di Quinazzo, et che inanzi a Vostra Signoria si tratta di presente sopra il petitorio, ho uoluto per l'amore ch'io porto alla bontà, et rare qualità del suddetto Reuerendo, et per il desiderio che io ho di uederlo hormai libero da questo intrico, far sapere a Vostra Signoria che questa causa mi è sommamente a cuore, et che perciò mi sarà infinitamente caro, che per mio rispetto habbia raccomandata la sua giustitia, troncando le friuole cauillationi della parte, et attendendo solamente a quello che a lei parerà esser conforme al giusto. Che è quanto mi occorre per la presente, et me le raccomando, etc.

29. (A' 8 di luglio 1567). Al Podestà di Bergamo.

Clarissimo Signore. Il zelo col quale Vostra Signoria mi offerisce il suo aiuto, et l'ordine che dice hauere dalla Serenissima Signoria mi fa ognhor più ardito a ualermene in seruitio di Dio. Onde, perchè potrà forse occorrere al mio Vicario di Mariano, sotto il regimento di Vostra Signoria et nella mia Diocese, ricorrere al suo fauore per hauer nelle mani un certo prete, contra il quale si hanno molte cose, che meritano castigo, desidero che si contenti dargli tutto quel braccio, che esso le ricercherà; che oltre al seruitio che ne farà a Dio, a me ancora per tal rispetto sarà gratissimo tutto quello che commetterà et si effettuerà per questo buon fine. Nè essendo la presente per altro, le prego dal Signore ogni prosperità, etc.

30. (A' 8 di luglio 1567). Al Vescouo di Bergamo.

Molto Reuerendo Signore. In Sforzatica luoco della mia Diocese è un prete, il quale per non so qual spirito, sprezza tutti gli ordini che se li mandano di qui. Onde per dargli quello esemplare castigo che merita, ho dato commissione al mio Vicario di Mariano che uenghi da Vostra Signoria col mandato, che uedrà contra di lui; la prego che lo facci ritenere et costudire fintanto che si manderà di quà a pigliarlo, et quando li suoi essecutori non bastassero a questo effetto la si ualerà di quello del Clarissimo Podestà, al quale scriuo sopra ciò in buona forma, et son certo che non mancherà di prestarci il suo aiuto et fauore, come me si è offerto con molta prontezza et zelo, etc.

31. (A' 8 di luglio 1567). Al Nuntio di Venetia.

Molto Reuerendo Signore. Nella causa del beneficio di Sforzatica la diligenza di Vostra Signoria non mi lascia a desiderar cosa, a che Vostra Signoria non habbia l'occhio et proueda opportunamente, tal che ho più presto da ringratiarla, che ricordarle più quello che si è scritto in questa materia; tuttauia perchè mi uien detto, che si haueria più presto et più sicura espeditione quando la causa si delegasse et non si giudicasse da quei Signori, ne ho uoluto far motto a Vostra Signoria, acciò che essa con la pratica che ne ha, et con la sua prudenza risolua, et insti che si pieghi a quella parte, che le parerà migliore per il buon fine che se n'aspetta, certificandola che di questo particolare ancora tenerò particolar memoria et obbligo alla sua amoreuolezza, alla quale mi offero et raccomando del continuo, etc.

32. (A' 13 di luglio 1567). Al Vescouo di Bergamo.

Molto Illustre et Reuerendissimo Signore mio Osseruandissimo.

Si è fatta tal diligenza nel particolare di quel prete Vincenzo Ventorini, del qual Vostra Signoria Reuerendissima scrisse al signor Cardinale, che alla fine si è hauuto nelle mani, et stà qui nelle forze della Santa Inquisitione. Però la potrà dar buon ordine, perchè sia sicuramente condotto nel poter di lei et di quel santo Officio essendosi scoperto che costui è stato ultimamente a Lione et a Genoua, che sono inditii assai euidenti della sua prauità.

Io credo che Vostra Signoria Reuerendissima per il buon zelo col quale abbraccia le cose pie, hauerà fatto eseguire li sequestri che li mandai questi giorni a dietro in materia della riforma delle Prepositure et ordine di Frati Humiliati; tuttaua se per sorte il Clarissimo Podestà et suoi Ministri ne facessero qualche difficoltà, ho uoluto mandarle qui alligato una copia del editto che sopra ciò ha fatto il Podestà di Verona, col esempio del quale la Vostra Signoria Reuerendissima potrà facilitare et risolvere tutti l'impedimenti; il che anco seruirà per certificarla che si desidera assai d'intendere che l'habbi fatti eseguire, et che questa santa riforma pigli quel buon piede che conuiene, et si aspetta per seruitio di Dio. La prego che le piaccia farmi dar auiso se è costi il Preuosto della Masone o doue si troui, et che cosa faccia; et le bacio humilmente le mani, etc.

33. (A' 20 di luglio 1567). Al Vescouo di Brescia.

Molto Reuerendo Signore. L'officio che Vostra Signoria fa meco per Suor Laura Botta, che uol tornare a far uita monacale, pare essere tanto pio che mi fa esser pronto a compiacerla di tutto quello che posso. Onde mi contento che uada et in Pauia et in ogni altro Monasterio del suo Ordine che più le piaccia, purchè non sia nel primo dal quale è uscita una uolta, nè in altro della mia Diocese; ma non mi ricordo già hauer promesso l'opera mia in farle restituir la dote dal Monastero dal quale uscì, perchè non mi pare giusto, non essendo lei uscita di quel Monastero con licentia, ma per altri modi, et essendo esso Monasterio tanto pouero, che è impossibile che la paghi senza disordinarsi a fatto: mi pareria ben cosa degna della bontà et zelo di quei signori Lonati suoi parenti, che essendo nobili et ricchi, come intendo che sono, l'aiutassero essi a poter entrare in qualche Monastero. Il che credo che faranno prontamente facendoli Vostra Signoria sicuri del merito che ne aueranno appresso Dio.

34. (A' 27 di luglio 1567). Al Vicario di Bergamo.

Reuerendo signor Vicario. Nella causa di messer Stefano, messer Antonio Scarni suo nipote, che ritorna da Roma, è uenuto a dirmi che sono molti capi che hanno bisogno di matura consideratione et discussione, et uiene a darne conto a Vostra Signoria, onde auendogliela io altre uolte raccomandata et presone la protezione per giustitia, non ho potuto mancare di replicarle con questo che doppo che hauerà considerato maturamente quel che il prefato messer Antonio le esporrà, et datogli termine di produr quel che pretende, uoglia espedirlo per giustitia conforme a quello che lei mi scrisse, et me ne prometto, che per il desiderio che io ho di ueder lui et il zio liberi di questo trauaglio et applicati tutti al seruitio di Dio et al buon governo di quelle anime, la me ne farà particular piacere; et Nostro Signore la conserui, etc.

35. (A' 7 di agosto 1567). Al Nuntio di Venetia.

Molto Reuerendo Signore. Nella causa di Pontirolo il mio Vicario di là mi scriue, che essendo ultimamente andato a dimandare il braccio secolare al signor Podestà di Bergamo in essecutione di alcuni sequestri, et per altre cose che concernono la giurisdittione mia, et si fanno in seruitio di Dio, in contraddittorio

comparuero alcuni in nome del Preuosto facendo una dimanda simile alla mia. Onde il signor Podestà disse di poi al suddetto mio Vicario che era prontissimo a dar ogni braccio, ma che non lo poteua fare, se di nouo non ne haueua ordine dalla Serenissima Signoria, stando che la parte dimandaua audientia, et che era in contraddittorio. Io che sono in possesso come Arciuescouo non so immaginarmi per qual cagione mi debba esser negato il braccio a petitione d'altri che dicano di pretendere giuridittione. Per il che uengo con la presente a pregar Vostra Signoria che si contenti per mio amore pigliarsi fastidio di far capaci quei Signori che a me non deue esser negato il braccio fin tanto che non sia chiarito che il Preuosto abbia giuridittione, et che insieme faccia opera di farne uenire nuouo ordine al Signor Podestà di Bergamo, certificandola che quanto più presto uenirà questo ordine tanto maggiore sarà il seruitio che si farà alla causa di Dio, per ciò che sono molti di quei preti, che postesi dietro le spalle l'honor di Dio et la salute propria, uiuono licentiosamente et con grandissimo scandalo, et s'io uoglio procedere con scomuniche contra di loro, et d'altri che continuamente uiuono in peccato, come sono concubinari et simili, uanno dal Preuosto a pigliar l'assolutione, etc.

36. Al Nuntio di Venetia.

Molto Reuerendo Signore. La benignità di Nostro Signore uolendo co' suoi fauori et gratie aiutarmi in questo graue peso che sostengo, mi ha ultimamente concesso l'indulto che uederà Vostra Signoria per la copia autentica qui alligata, la quale le mando acciò che anch'essa con la solita sua amoreuolezza mi aiuti in quello che alla giornata mi potrà occorrere, et di presente la sarà contenta farlo uedere a quei Signori Illustrissimi quanto prima potrà, procurando insieme che leuino le difficoltà fatte fin hora sopra la collatione nei sensi di Nostro Signore, et spetialmente sopra il beneficio di Bergamo, la buona espeditione del quale le raccomando assai, etc.

37. Al Vescouo di Brescia.

Molto Reuerendo Signore. Poichè è già passato qualche giorno che prete Andrea da Ghedi, diede mal odore colla poca mondezza della uita sua, et hora si uede che ha mutato uita in bene, per questo et per la sufficienza sua, et anche per consolatione spirituale degli huomini di S. Gregorio che lo desiderano assai, facendogli Vostra Signoria la dimissoria, io mi contenterò di admetterlo a quel beneficio, il quale per esser in luogo montuoso gli sarà anche come una specie di prigionia. Però mi sarà caro che Vostra Signoria gli conceda la dimissoria et che si contenti di mandarla in mano mia.

Ha gran ragione Vostra Signoria di rallegrarsi della unione dei Padri di Sant'Antonio con li Padri Giesuiti; perciocchè se separatamente coll'esempio della buona uita, et colla dottrina et fatiche loro faceuano frutto grande, a laude di Dio et beneficio spirituale de molti, hora si deue sperare che essendo uniti, il frutto sarà anche maggiore, massime essendo in Sant'Antonio tanti buoni spiriti et di cuore, come lei mi scriue. Per tanto me ne son rallegrato anch'io estremamente, et di questa mia allegrezza le ne potrà far parte Don Lodouico Mantoua, il quale per poco ch'io l'ho conosciuto m'è parso tanto ben qualificato, et sì pieno di spirito, che m'ha dato inditio quali debbano essere gli altri suoi fratelli. Egli ancora riferirà a Vostra Signoria quel tanto che gli ho risposto sopra le petitioni fattemi in suo nome, che a lui me ne rimetto.

Non è se non da credere che santa et utilissima debba essere l'erettione del Collegio dei dodici riformati Sacerdoti per gcuerno perpetuo del suo Seminario, alla quale ella mi scriue hauer di già dato principio: onde a me piace sommamente,

tanto più hauendo intese le cause che lei adduce, le quali uedo che son considerate con molto maturo giudicio. Però attenda co'l solito suo zelo ad effettuare l'essecutione, et a me taluolta faccia parte di queste et altre buone opere che ua incaminando a laude di Dio in cotesta sua Chiesa, come ha fatto hora colla sua lettera, et colla uiua uoce delli Reuerendi Padri Adorno et Mantoua, che l'assuro mi darà molta consolatione.

La ringratio poi del buon officio che ha fatto coi signori Rettori di Bergamo per causa delli Preuosti d'Humiliati, il quale è stato degno della sua pietà. Nè altro occorrendomi etc. (8 febraro 1568).

38. (12 d'ottobre 1568). A Monsignor di Bergamo.

Molto Reuerendo Signore come fratello honorando.

Essendomi affermato che un Giouan Paolo Padella Apostata, per esser stato frate professo della religione d'Humiliati, nella quale ha anco pigliati ordini sacri, sta per portinaro sul porto d'Imbersago, ho dato comissione al mio Vicario di Bucinago che uscì ogni diligenza per farlo pigliare se potrà di quà d'Adda. Ma perchè intendo che pratica molto più dalla parte di là d'Adda, che è sul Bergamasco, ho anche comesso al detto mio Vicario, che uenghi a ricercar Vostra Signoria in mio nome dell'aiuto et fauor suo per far questo effetto di là d'Adda; onde la prego a prestarglielo, tutte le uolte che ne la ricercherà, certificandola, che oltra la parte che hauerà nel seruitio che si farà a Dio, prendendosi costui, io ne le resterò anche con assai obbligo; con che me le raccomando et offero con tutto il cuore, etc.

39. (A' 19 d'ottobre 1568). A Monsignor di Brescia.

Molto Reuerendo Monsignore come fratello honoreuolissimo. Si manda di quà ordine a frate Paolo Golino de' Conuentuali di S. Francesco, il quale ho anco fatto chiamare un'altra uolta, che uenghi a Milano fra un certo termine prefissoli, et ho detto al Ministro suo Prouinciale che se ne uiene costi per dar essecutione alla riforma di questa religione fatta ultimamente da Nostro Signore, che quando questo frate Paolo si ritrouasse in Brescia dopo il termine che haurà di partirsene per Milano, ricerchi Vostra Signoria in mio nome che lo faccia subito prendere, et che lo ritenghi ad arbitrio di esso Ministro. Per il che la prego a farlo, uenendo il caso, et la prego ancora a prestar l'aiuto et fauor suo al detto Ministro, affinchè con tanta più facilità possa mettere in essecutione la sì santa riforma, et colla quale si tratta tanto del seruitio di Dio. Nè essendo questa per altro me le offero et raccomando con tutto il cuore.

40. Reuerendissimo Domino Vincentio de Durantibus, Episcopo Hermularum, VI die octobris 1568.

Reuerendissime Domine. Quia expedit Reuerendissimo Domino Dominico Bolano Episcopo Brixienti, et Communitatibus, et Uniuersitatibus, ac hominibus locorum Materni, Tusculani et Gardoni Brixientis Diœcesis, examinari facere nonnullos testes super continentia litterarum Apostolicarum ei concessarum de et super approbatione et confirmatione instrumenti uenditionis et alienationis, ac locationis et concessionis de quibus in dictis litteris Apostolicis fit mentio, quarum copiam his nostris annexam Reuerendissimæ Ditioni tuæ transmittito; Propterea eam rogo, ut omnes, et quoscumque testes super continentia dictarum litterarum Apostolicarum producendos recipi, interrogari et examinari, ac eorum dicta, sacramenta, et attestations in scriptis per notarium sibi fidum, et ad sui præsentiam redigi facere uelit, delato prius eis iuramento de ueritate dicenda. Quorum sic receptorum, interrogatorum et examinatum depositiones nobis litteris suis clausis,

sigilloque suo sigillatis, quamecitius poterit, fideliter transmittere curet. Quam Deus cumulado gratiæ suæ munere prosequatur. Mediolani, etc.

41. (A' 23 ottobre 1568). Al Vicario di Bergamo.

Molto Reuerendo Signore. Il Cardinale è restato satisfatto della pronta uolontà che mostra Vostra Signoria in dar l'aiuto et fauore che da lei può uenire al Vicario di Mariano, quando egli ne la ricercherà per essecutione degli ordini di Sua Signoria Illustrissima; onde adesso appunto hauerebbe occasione di mostrarla, perchè se facesse pigliar prete Andrea Paganello per essere inobediente et scomunicato da questa Corte, come mi pare hauerla fatta altre uolte pregare, farebbe credere al Cardinale che lei desidera di seruirlo; però non manchi la prego di hauerlo nelle mani, che farà cosa molto grata a Monsignor Illustrissimo, et me ne dia poi auiso, che lo mandarò a pigliare, et farò satisfare i fanti della cattura.

Quanto al desiderio che lei mostra di seruir Sua Signoria Illustrissima in altro chè nelle cose di che è stata ricerca, quando la mi spiani più la sua intentione, io le risponderò amoreuolmente quello che mi occorrerà; et basterammi per adesso di dirle, che sempre che la mi adoprerà, conoscendo che l'opera mia le possa essere di qualche commodo, la mi trouerà sempre prontissimo a seruirla.

La ringratio della fatica presa per darmi conto di quella Domenica, della quale io ne la pregai con mie lettere.

Se l'amico di Vostra Signoria uuol commutare il legato, del quale mi ha mandato copia, è necessario che passi per uia di Roma, che qui non ci è authorità di commutare l'ultime uoluntà.

Desidero, che doppo che ha fatta così buon opera di mandar fuori del Monasterio della Massone quel Vincenzo, usi anche ogni diligenza in far essaminar quei contesti, di che la mi scriue per conto delle robbe trasportate fuori dell'Abbatia, etc. Di Milano, etc.

42. (A' 29 d'ottobre 1569). Al Vicario Episcopale di Bergamo.

Molto Reuerendo Signore. Se con honor mio hauessi potuto lasciar uenire a Bergamo quel messer Mauritio, per il quale Vostra Signoria mi fa molta istanza, con la sua di 20, la mi creda, che per suo rispetto l'harei fatto uolentieri et con molta prontezza; et acciò che sappia la causa perchè non l'ho lasciato uenire, et sappia anche quello a che sia buono da fare, et quel che la ne possa promettere un'altra uolta, et ne faccia capace quel gentiluomo suo amico, che ha la figliola ammalata, le dico, che nelli suoi medicamenti ui mescola modi superstitiosi; et egli stesso ha confessato d'hauer medicato con pomi segnati con caratteri; onde è stato prigione molti giorni qui nell'Arciuescouato per rispetto di queste superstitioni; et se bene si è rilasciato, è stato fatto con sicurtà et per esser uecchio; et non essendo ancor finita la causa sua, la qual tuttauia si tratta qui, io sarei uenuto ad approuare il suo medicare non esser superstitioso, quando l'hauessi lasciato uenire a Bergamo a medicare. Tutto questo ho uoluto dirle, acciò che possa restar satisfatta et contenta di me in questa sua domanda; et per dirle anche con questa occasione, che mi trouerà sempre pronto in suo seruitio tutte le uolte che potrò con honor mio.

Monsignore Illustrissimo desidera sopramodo di ueder ben fondata la religione di frati Humiliati, et questo è uno dei pensieri che gli premono assai per rispetto del seruitio di Dio. Ciò dico a Vostra Signoria affinchè in quello ch'ella può accompagnar questo pio et santo desiderio del Cardinale, aiutando a dar essecutione a gli ordini necessari per la Prepositura della Masone, perchè intendo che li frati non hanno modo di habitarui; et una delle cose che più importano adesso è di liberarli dal sequestro fattoli da uno, che pretende d'hauer pensione

sopra la Prepositura; et però prego Vostra Signoria, che faccia fare il relasso tutte le uolte che li frati diano sicurtà di pagar quel che deueranno di ragione; il che mi pare che per nissun modo se gli possa negare; et io prometto, che farò satisfar questo tale dalla Religione degli Humiliati.

Mando anche a Vostra Signoria una sua fede fatta a prete Venturino di Venturini; et la prego a farmi sapere la causa, che l'ha indotta a far simil fede, essendo che è stato inquisito; et hora si troua pregione qui in Milano, etc. Di Milano, etc.

43. (A' 25 d'agosto 1568). Al Podestà di Bergamo.

Clarissimo Signore. Il mio Vicario di Mariano ricercherà Vostra Signoria Clarissima del fauore et braccio suo per essecutione delle ordinationi, che io feci, quando uisitai quella parte del Bergamasco, che è di questa mia Diocese di Milano; le quali ordinationi sono necessarissime per benefitio spirituale di quei popoli, et decoro et ornamento delle Chiese. La prego quanto più posso di cuore, a crederli tutto quello che per questa causa le dirà per parte mia; et a mostrarmi in questa et simili altre occasioni per seruitio di Dio l'effetto della prontezza et buon animo, che mi mostrò quando fui a Bergamo; che è quanto mi occorre dirle con la presente, et a Vostra Signoria Clarissima di cuore mi offero. Di Milano, etc.

44. (Milano a 25 agosto 1568). A messer Thomasso Bresciano.

Reuerendo Signore. Se bene diedi commissione al mio Vicario di Mariano li di passati, che fu al Sinodo, che la ringratiasse in mio nome delle molte cortesie et aiuti, ch'egli mi disse hauer riceuuti da Lei nei bisogni che li sono occorsi per seruitio di Dio in quella parte della mia diocese, non ho però potuto restare di ringratiarnela ancora con la presente, et dirle appresso che il buon animo che haueua di uisitarmi a Bergamo m'è stato tanto accetto, come se l'hauesse eseguito in persona. Potrà occorrere parimente, che alla giornata e forse di presente, il detto mio Vicario habbia bisogno dell'opera et consiglio suo per il fine suddetto; però glielo raccomando caldamente, et l'assicuro che di tutto tenerò grata memoria; et me le offero et desidero ogni bene. Di Milano, etc.

45. (A' 8 d'agosto 1568). Al Vescouo di Brescia.

Molto Reuerendo Signore. Hier mattina colla gratia di Nostro Signore Dio et con molta mia satisfattione diedi fine al mio Sinodo dopo esser durato tre giorni et mezzo; di che ho uoluto far partecipe Vostra Signoria Reuerenda, sapendo, che anch'essa sentirà la parte sua della consolatione. Hora attendo ad informarmi ben minutamente da i miei Vicarii foranei del stato intiero et bisogni del Vicariato di ciascuno, l'opera di quali col buono essemplio insieme uedo, che mi è di molto aiuto in questa mia diocese. Onde fra gli ordini et auertimenti che do loro, uorria darli anchora la regola ouero instruttione data da Vostra Signoria a' suoi Vicarii Foranei circa il uiuere et ordini delle Congregationi. Però, se bene ne fu pregata la settimana passata in nome mio, di nuouo torno a pregarla che si contenti mandarmene copia; sì come anche la prego strettamente a mandarmi la dimissoria di prete Andrea d'Oneda, la quale con tutto che hauessi deliberato di domandarle nel mio passare et ripassar per costà, la breuità del tempo me ne fece però scordare. Starò dunque aspettando che si contenti di mandarmi quanto più presto l'una et l'altra, et di cuore me le offero et raccomando. Di Milano, etc.

(Di mano del Cardinale). Prego Vostra Signoria a non differire di mandarmi questa dimissoria per leuarmi di scrupolo et per beneficio di quel luoco, oue è posto questo sacerdote. Le cose del Sinodo mio sono passate con molta quiete; et ne spero frutto notabile.

46. (A' 30 giugno 1568). Al medesimo.

Molto Reuerendo Signore. Acciò li frati Amadei che sono costi nel conuento di S. Gioseppe, et in altri luoghi della diocese di Vostra Signoria Reuerenda, i quali hanno contrauenuto alla Bolla di Nostro Signore sopra l'unione d'essi Amadei et Chiarini con gli altri frati Osseruanti di Zoccholi, non dimorino più lungamente in questo peccato con tanto pregiudizio delle anime loro, mi contento, che doppo che lei hauerà diligentemente inteso l'errore di ciascuno li assoluua, o sostituiscia altri in suo luogo, che l'assoluano, dandoli una buona et salutare penitenza, secondo che parerà alla coscienza sua, doppo che hauerà considerato chi sarà in più o meno errori, eccettuato li principali, a' quali Vostra Signoria Reuerendissima darà castigo notabile, etc. Di Milano, etc.

47. Al Podestà di Bergamo.

Clarissimo Signore. L'anno passato nella uisita, che io feci di quella parte della mia diocese che di presente è sotto il gouerno di lei, tra l'altre prouisioni necessarie al culto di Dio, diedi diuersi ordini per riparatione o ornamento delle Chiese, et per il debito mantenimento del culto diuino in esse; et per tal buono effetto applicai parte di frutti d'alcuni benefitii et chiericati; lasciando ordine al mio Vicario Foraneo in quelle parti, che a tempo conueniente ne procurasse l'essecutione. Hora che è tempo di essiger tali frutti, et intendendo che sarà forse bisogno di proceder con sequestri o con altri mezzi conuenienti, col medesimo zelo che mi mossi a quella declaratione, uengo a essortare et pregar Vostra Signoria Clarissima, che se al mio Vicario occorrerà uenir da Lei per questo conto, uoglia prestargli ogni aiuto necessario. Il che so ben certo, che lei farà prontamente, poichè qui non si tratta d'altro che dell'honor di Dio, il qual prego che la conserui nella sua santissima gratia, et me le offero con tutto l'animo. Di Milano, etc.

48. (A' 6 di gennaio 1567). Al medesimo.

Clarissimo Signore. Hauendo il mio Vicario generale fatto citare auanti di sè un prete Pasino, il quale s'è intruso nella parochiale di Sforzatica mia diocesi senza ragione et contra la forma del Sacro Concilio di Trento et della Bolla di Nostro Signore sopra le collationi delle parochiali, perciò che non è stato esaminato, mi uien detto che Vostra Signoria s'intromette in questo fatto, mostrandone alteratione col mio Vicario Foraneo in quelle parti. Per il che non ho potuto restar di dirle con la presente, che io nelle parochiali et altri benefitii che sono nella pieue di Pontirolo, mi trouo in pacifico possesso, et non ho contradittione se non nel Bergamasco, il che non credo esser di uolontà dell'Illustrissimo Dominio, perchè quando uisitai quelle Chiese del Bergamasco, commandò alli signori Rettori di Bergamo, che fauorissero l'ordinationi, che io facessi nella uisita di dette Chiese, et di poi ancora essendosi dubitato, se la causa d'un beneficio di questa diocese, il quale è nel territorio di Bergamo, si deuesse ueder a Milano, giudicò che la cognitione spettaua a me come Arciuescouo in prima istanza; con tutto questo non si è poi potuto hauer essecutione delli sequestri fatti da me nella detta uisita per ornamento delle Chiese. Et di più anchora hauendo io questi di fatto pigliare dal Vicario di Bergamo un prete condannato et scomunicato dal mio Vicario, fu fatto rilasciare di ordine di Vostra Signoria. Et hora finalmente intendo, che hauendo citato prete Pasino, ella cerca di trauagliar et chi l'ha citato et chi ha hauuto cura di farlo citare; onde uengo a pregarla, che non voglia turbar la mia giuridittione ecclesiastica, ma lasciarmi proceder liberamente con le persone ecclesiastiche che sono suddite alla mia giuridittione come posso et deuo, et che non si lasci persuadere perchè il Preuosto di Pontirolo pretenda hauer qualche giuridittione in qualche pieue, ch'egli però et la parte della

pieue che è sul Bergamasco non mi sia suddita nel spirituale, come e tutto il resto di essa. Scriuo così a Vostra Signoria Illustrissima imaginandomi che l'Illustrissima Signoria non habbia dato ordine contrario alli primi suoi ordini, che quando l'hauesse dato, l'officio che io faccio con esso lei, lo farei con sua Serenità, la quale so, che conoscendo, che il fauorir quei preti nella disobediencia, che mi usano, tornerà a manifesto danno di quelle anime del Bergamasco, le quali saranno curate da loro, non permetterà che io non eseguisca quello che ad honor di Dio et salute loro è stato et sarà ordinato da me. Et perchè Vostra Signoria potrà intendere anche più pienamente dal detto mio Vicario Foraneo quel di più che potrei io dirle in questo proposito, però rimettendomi a lui, faccio qui fine. A Vostra Signoria Clarissima prego ogni contento et prosperità. Di Milano, etc.

49. (A' 23 febraro 1568). Al Vescouo di Bergamo.

Per essecutione della Bolla di Nostro Signore sopra la riforma della religione di frati Humiliati conuiene hora che io habbi nelle mani frate Francesco di Rossi, già Preuosto di S. Bartholomeo di Bergamo, del quale parlai al longo con Vostra Signoria Reuerenda in S. Barnaba. Per il che uengo con questa a pregarla che sia contenta di commettere che per ogni modo sia pigliato et ritenuto fin tanto che io mandi di qui a farlo condur a Milano. Si manda anche costà il già Preuosto di S. Siro, lator della presente, deputato procuratore a essigere et metter insieme l'entrate delle Preuosture di detta Religione, che sono in Bergamo, dal giorno della publicatione della Bolla in fino a quest'hora. Prego Vostra Signoria a darli ogni aiuto et fauore per rihauer le dette entrate, perchè altrimenti non si può effettuar quel buon ordine che si uorrebbe in essecutione della mente di Sua Santità, et in questo mezzo il seruitio di Dio ne patisce assai, et s'impedisce anche che le cose non caminano così bene nell'altre Preuosture, come farebbono se non hauessero da guardare alli disordini che sono costì. Ne altro occorrendomi, a Vostra Signoria mi raccomando et offero con tutto l'animo. Di Milano, etc.

Nel volume settimo.

LETTERE SCRITTE DA ROMA A S. CARLO IN DIVERSI TEMPI,
PERTINENTI A MOLTE MATERIE.

(Originali).

1. Diploma 18 agosto 1565, con cui Filippo Re di Spagna e Duca di Milano comanda ai suoi Giudici, Ufficiali e Feudatarii di prestar braccio all'Ormanetto Vicario Generale di S. Carlo nella Visita della Diocesi, ed anche nelle eventuali procedure contro delinquenti.
2. Lettera 22 giugno 1566, del Cardinale Alciato che accompagna a S. Carlo il Breve Pontificio, con cui gli si concede la facoltà di leggere libri proibiti.
3. Capo di lettera 4 maggio 1566 con cui il Cardinale Alciato avvisa S. Carlo che Sua Santità gli concede di usare nella Visita della sua diocesi *dell'autorità del Maggior Penitenziero in foro conscientiae tantum*.
4. Lettera 16 febbrajo 1569, con cui il Cardinale Alciato avvisa S. Carlo che Sua Santità gli concede di eleggere anche alle Parrocchie di nomina devoluta al Pontefice.

5. Lettera 14 gennajo 1570, in cui il Cardinale Alciato accenna che Sua Santità è disposta ad assolvere *pro præterito tantum* i Deputati dell'Ospital Maggiore di Milano per contratti che sanno d'usura, col patto che non ne facciano altri di simili. Vi è unito il Promemoria dei Deputati dell'Ospitale.
6. Lettera 25 ottobre 1570, del Cardinale Alciato a S. Carlo, con cui avvisa che Sua Santità permette che nel foro interno possano essere assolti alcuni Svizzeri che avevano battuti dei preti; ma nel foro esterno vuole che diano soddisfazione.
7. Lettera 31 gennajo 1571, del Cardinale Alessandrino. Sua Santità permette che Monsignor Speciano rinunci liberamente il suo Canonicato nelle mani di S. Carlo, e questi ne disponga a suo beneplacito.
8. Lettera 21 aprile 1571, del Cardinale Alciato, circa una rinnovazione d'Indulgenza per la Chiesa di Saronno.
9. Lettera 31 ottobre 1572, del Cardinale di Como. Sua Santità permette che siano assolti alcuni che avevano questuato in nome di Chiese e Luoghi Pii, e poi si erano ritenute le elemosine.
10. Lettera 1 giugno 1573, del Cardinale di Pisa. Sua Santità dà facoltà a S. Carlo di concedere al Galesino e ad altri di leggere i libri proibiti.
11. Lettera 7 maggio 1573, del Cardinale di Pisa. *La Bolla di Gregorio XII contra quegli che falsamente depongono nel Santo officio, in questo nostro Uniuersale di Roma non è in uso, nè ue si troua, ma s'osserua di farli frustare pubblicamente per la città e poi mandarli per dieci anni in Galera.*

12. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Colendissimo.

La Santità di Nostro Signore dopo hauer letto il memoriale, che io le presentai questi giorni passati in nome di Vostra Signoria Illustrissima, nel quale si trattaua di ridurre gli anniuersarii nel modo che il Concilio di Trento concede a li Ordinarii per le Messe, oue è l'obligatione di dirne tante che non si possa supplire; rispose, che in ogni modo uoleua, che li Anniuersarii si dicessero, contentandosi però, per facilitar in quel modo che si può l'adempimento delle uolontà di li morti, che in luogo di cantar la Messa grande, et far l'offitio come si suole di morti, si dicessero et l'una et l'altro in parole da un Prete solo, oue non è comodità di far più; in che Sua Santità si rimette alla coscienza di Vostra Signoria Illustrissima. Et non hauendo da seruir la presente per altro, che per fede di quanto è detto, le bacio humilmente le mani et prego Dio Nostro Signore che di continuo l'habbi ne la sua santa protettione. Di Roma a li XX di marzo MDLXXIII.

. Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

*Humilissimo et obligatissimo seruo
Il Cardinale di Como.*

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignor mio osseruandissimo il Signor Cardinale Borromeo, etc.*

13. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Colendissimo.

Sapendo la Santità di Nostro Signore che per la promotione di Monsignor Castello al Vescouato d'Arimini è uacato il luogo di Vicario generale di Vostra Signoria Illustrissima che egli haueua, al qual luogo lei non ha anco proueduto, et che perciò le cause quali erano comesse a lui et restate indecise bisognerà

siano conosciute da qualche altro de' suoi Vicarii, se ben non generale, Sua Santità ha uoluto che io dichiarai a Vostra Signoria Illustrissima, che si contenta, et le dà facoltà per uigor della presente, di far conoscere et terminare così le cause sopradette già comesse, come qualsiuoglia altra che in auuenire sotto il medesimo titolo fosse comessa, da un altro Vicario suo, se ben non generale, come più a lei piacerà, uolendo che la Sentenza data dal cognitore deputato da Vostra Signoria Illustrissima habbi la medesima forza, come se fosse data da esso Vicario generale. Et non essendo questa per altro, bacio a Vostra Signoria Illustrissima humilmente le mani pregandole dal Signore Dio perpetua gratia et prosperità. Di Roma a XXII di maggio MDLXXIII.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

*Humilissimo et obligatissimo seruo
Il Cardinale di Como.*

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Colendissimo il Signor Cardinale Borromeo.*

14. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

Ho riferito a Nostro Signore quanto Vostra Signoria Illustrissima m'ha scritto sopra la Chiesa di Santa Catarina del Sasso, ch'è delli Frati di Sant'Ambrosio *ad nemus*, et Sua Santità hauendo inteso la qualità del luoco, et il parere di Vostra Signoria Illustrissima, s'è contentata di dispensare, che per quattro mesi auenire le donne possino passare per mezzo il Monasterio de Frati come prima soleuano nel andar a detta Chiesa, et che tra tanto s'habbia a fare un'altra strada, per la quale possino andare ad essa Chiesa, senza più passare per il detto Monasterio; et passati detti quattro mesi non si lassino più passare per il Monasterio, et che sino d'adesso restino senza alcuna speranza di prorogatione di tale termine. Quanto poi a l'absolutione, et dispensatione delli Padri che per tale fatto sono incorsi in escommunicatione et irregolarità, Sua Santità dà a lei facoltà di riconciliarli, et habilitarli secondo haueranno de bisogno. *Cæteris ommissis*. Di Roma a li 7 d'agosto.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

*Humilissimo et obligatissimo seruitore
Il Cardinale ALCIATO.*

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo il Signor Cardinale Borromeo, etc.*

15. Il Cardinale di Como, ai 5 febbrajo 1575, comunica a S. Carlo che Sua Santità si accontenta che *possa pigliare nel Seminario suo di Milano qualsiuoglia giouine forestiero che più a lei parerà, purchè ciò sia senza aggrauio di quel luoco.*
16. Il Cardinale Maffeo, 10 luglio 1575, scrive a S. Carlo, a Cremona, che Sua Santità gli accorda alcune specificate facoltà; e che in Roma si è provata gran consolazione per le notizie avute del bene che fa, e della obbedienza mostrata dai Governatori di quell'Ospital Grande, e che si spera che dovranno mostrare anche quelli della fabbrica, la quale douerà uisitar in ogni modo prima che partì di Cremona.

17. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

S'è domandata a Nostro Signore la facoltà per Vostra Signoria Illustrissima di potere profanar quelli Cimiteri et Chiese che uederà essere indecenti che si tollerino nello stato nel quale si trouano, et Sua Santità si contenta darnela, riseruate però le Chiese le quali hauessero entrate abastanza a potersi ristorare conforme al Concilio di Trento, se però ancor queste non fussero poste in luogo, ch'ella et per esso et per altri rispetti giudicasse inconueniente che si mantenessero, replicandole il medesimo d'altre uolte della facoltà di poter demolire, unire et erigere li altari, facendoli ornare et chiudere con grati di ferro, o legno, in quel modo che Vostra Signoria Illustrissima giudicherà essere più decete. Si contenta ancora Sua Beatitudine darle la Facoltà di poter assoluere et dispensare in quel caso di Simoniaco ch'ha dimandato.

La Congregatione è uenuta in parere che Vostra Signoria Illustrissima debba far leuar tutte le sepulture che sono in alto sopra l'altar maggiore doue si tiene il Santissimo Sacramento, ancorchè siano di marmo d'intaglio, o d'altra pietra, et uniuersalmente tutte le casse che sono in alto, massime sopra gli altari. Et se alcuna ue ne fosse di marmo sopra gli altari, che fosse di notevole indecenza et irriuerenza, Vostra Signoria Illustrissima la faccia trasportare, facendola collocare quanto più uicino potrà, mentre non s'incorra nella medesima indecenza. Et così mi raccomando in sua buona gratia, baciandole humilmente le mani. Di Roma li 23 luglio 1575.

Di Vostra Signoria Illustrissima e Reuerendissima

Humilissimo et affectionatissimo seruitore
Il Cardinal MAFFEO.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio osseruandissimo Monsignore il Cardinale di Santa Prassede, etc.*

a Cremona.

18. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

Essendosi inteso che in quella città, et in particolare su la piazza innanzi alla Chiesa principale, et nell'hore delli diuini ufficii, et particolarmente del Vespero e della Messa nel giorno dell' Assontione della Gloriosa Vergine, si suole continuar di far alcuni bagordi con strepito di pifari et tamburi, mostre di toro, nani, et molte altre sorti d' inconuenienti; cagioni di grande alienatione di mente in quel popolo, il quale deueria essere tutto intento ad honorar quella festa con confessioni, comunioni, udire uffici et prediche, et simili altri esercitii christiani, oltre all' impedimento che necessariamente si dà alla Chieresia nel celebrare; abusi molto alieni dalla profession christiana, massimamente in giorno tanto solennizzato dalla Chiesa, et contra ancora la mente del Concilio di Trento, et particolari constitutioni Sinodali di quella prouincia: hanno uoluto questi Signori Illustrissimi della Congregatione ch'io ne scriua questa mia a Vostra Signoria supplicandola ad impedire tal disordine, et prohibir che non si possino più per l'auenir fare, con quelle pene che ad essa pareranno conuenienti, ordinando il medesimo in simil altri bagordi o giuochi che si soleuano fare nelli giorni dedicati alla festiuità de Santi, in altre Chiese della Città.

Essendo espediente che Vostra Signoria Illustrissima, prima che cominciare la Visita della diocesi di Cremona, uada a uisitar Bergamo, è parso a questi Signori Illustrissimi farle sapere che potrebbe fra tanto che sarà absente o nella sudetta

uisita o in altro luogo, per auanzar tempo a finir alcuni processi che hauerà cominciati, o uorrà cominciare, et a fare altre cose che le pareranno necessarie per la uisita et della Città et diocese di Cremona, lasciare persona, o dapoï che sarà partita, mandarla attà a tal ministero, preparando, ordinando et moderando con sua commodità tutte quelle prouisioni, ordinationi et decreti fatti o da farsi appartenenti a questa uisita, mentre che ne starà fuore con le medesime facoltà et autorità, come se fosse nell'istessa uisita; acciochè poi tornando con gratia del Signore a finirla, possa in più breue tempo et con minor fatica darle quella perfectione, che si spera da Vostra Signoria Illustrissima, alla quale frattanto prego il colmo d'ogni prosperità, et bacio humilmente le mani. Di Roma li 6 agosto MDLXXV.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et affectionatissimo seruitore
Il Cardinal MAFFEO.

19. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio osseruandissimo.

Gia sanno questi Signori Illustrissimi che Vostra Signoria Illustrissima non può trouarsi in ogni luogo, et in ogni attione delle Visite ch'hauerà da far così nelle Città come fuori, et però intendano che nella facoltà et autorità di subdelegare lo possa anche far in tutti i luoghi, come più n'hauerà di bisogno o le tornerà comodo.

Credono ancora che nella facoltà datale da Sua Beatitudine di poter assoluere et dispensare, possa fare la carità con quelli del datio, et se pur conoscerà hauere bisogno di più, sarà seruita scriuerlo, che se le manderà. Et da che si uede il frutto che per gratia del Signore Vostra Signoria Illustrissima fa in questi particolari della giurisdictione et immunità ecclesiastica, et la ricognitione ch'hanno hauuta alcuni d'essere stati illaqueati in censure per la Bolla in *Cæna Domini*, la pregano (se ben sanno non essere di bisogno) a fare quanto ella giudicherà bene, et potrà per far meglio penetrar quanto sia l'errore et l'offesa che fanno alla Maestà di Dio quelli che perturbano o uiolano questa immunità, et in così graue danno delle anime loro non prezzano le censure, et particolarmente quelle della Bolla, poichè si giudica bene per degni rispetti non douer uenir per hora ad altra più gagliarda prouisione.

La Congregatione uiene in parere, che le distributioni del Matutino, della Messa et del Vespro sieno tali rispettiue all'altre hore, che le dignità et Canonici non siano uerosimilmente per douer mancare d'interuenirui, ancorchè per l'altre hore le distributioni restassero molto tenue, et per la tenuità loro l'interuento del Capitolo non fosse così frequente come ella desiderarebbe.

Piace a questi Signori che in nessun modo si permetta che nelle case Canonicali possino habitare donne o laici, et che si faccia ogni diligenza per indurui ad habitar quanti più Canonici si potrà; ma il uoler fare di molte camere et case formali per habitatione, presupponendosi che quelle camere debbino essere de Canonici particolari, non ueggono come sia facile o si debba fare senza il lor consenso o contradicendo, senza udire le ragioni particolari di ciascheduno.

Perchè si può dubitare che leuando li dottori dal luogo delle processioni, sarebbe quasi darli ansa di ritirarsi, ancorchè persuasi da Vostra Signoria Illustrissima dicessero di contentarsene, et uolendo leuare il luogo de Magistrati dal Choro, sarebbe occasione di qualche romore o alteratione, essendoui l'uso antico

nell' uno et l' altro , questi Signori Illustrissimi più facilmente inclinano a tollerarli nella loro consuetudine, che a leuarli.

Non è parso alla Congregatione di potersi risolvere nel fatto de' Chiericati, che Vostra Signoria Illustrissima propone così in generale, non douendo ragioneuolmente hauere tutti la medesima institutione, fondatione o obligatione, ne meno tutti in Chiese Collegiate o Parocchiali; perciò me le fa rispondere che sarebbe meglio parlare di tutti in particolare, hauendone però prima informatione; et a Vostra Signoria Illustrissima bacio le mani riuerentemente, et prego dal Signore ogni uera felicità. Di Roma li 26 d'ottobre 1575.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et affetionatissimo seruitore
Il Cardinal MAFFEO.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo il Signor Cardinale di Santa Prassedia, etc.*

20. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo

Hauendomi l'agente del Signor Cesare Gonzaga dato l'incluso Memoriale, acciò lo esponessi a Nostro Signore, così ho fatto; et Sua Santità ha risposto nel modo, che Vostra Signoria Illustrissima uedrà notato ne la margine d'esso; nè essendo questa per altro, le bacio humilmente le mani. Di Roma a li 5 di febraro MDLXXV.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo obligatissimo seruitore
Il Cardinal ALCIATO.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo il Signor Cardinale di Santa Prassedia.*

a Guastalla.

Illustrissimo et Reuerendissimo Signore.

La Santità di Nostro Signore ha concesso per Breue, che Monsignor Illustrissimo il Signor Cardinal Borromeo, possi consecrare la Chiesa di S. Francesco di Guastalla fondata dall' Illustrissimo Signor Cesare Gonzaga; ma perchè si è preso errore, atteso che oltre la detta Chiesa, ue ne sono doi oltre da consecrare, una di S. Pietro, qual'è la principale, et l'altra di Santa Maria de' Serui, tutte tre fondate da Sua Eccellenza: si supplica Vostra Signoria Illustrissima restar seruita di parlarne a Sua Santità, et pigliarne commissione di scriuer una lettera a detto Monsignor Illustrissimo Borromeo *che le consacri tutte e tre, o quella che più piacerà, et sarà comodo di Sua Signoria Illustrissima*, acciochè, giongendo a Guastalla, non resti impedito di fare la detta consecratione.

In margine: Sanctissimus Dominus noster sic annuit.

21. Lettera del 13 agosto 1575 del Cardinale Maffeo, che specifica a S. Carlo molte facoltà che Sua Santità gli concede.

22. Il Cardinale Maffeo scrive a S. Carlo, il 16 settembre 1575, tra l'altre cose:

È piacciuta grandemente la prouisione, che scriue Vostra Signoria Illustrissima hauer fatta, perchè li medici habbiano da osseruare la Bolla di Pio V, et s'ha da auertire che il Vescouo continui in farla osseruare, et se loro uerranno quà, s'hauerà in memoria quello che Vostra Signoria Illustrissima ricorda.

Piace a Sua Beatitudine quello che Vostra Signoria Illustrissima dice per leuar il commertio de Giudei con Christiani; però resterà seruita di metterlo in essecutione nel modo che scriue auer designato di fare, che da tutti non uien commendato, ecc.

23. Lo stesso, il 15 detto, circa la traslazione dei Monasteri di S. Fermo, Rustico e Procolo, e della Beata Vergine de Turre, entro la città di Bergamo.

24. Il Cardinale Maffeo, il 27 agosto 1575, avvisa S. Carlo aver Sua Santità ordinato al Generale degli Ordini Mendicanti, che leuino l'abuso di sentir le confessioni dalle celle di dentro del Monastero, che hanno le grate nel muro delle Chiese, per le quali sentono i penitenti.

25. Lo stesso, il 29 settembre 1575, dichiara a S. Carlo che può suddelegare chi crede ad ajutarlo nella Visita di Bergamo con tutte le facoltà già a lui concesse per Breue.

26. Il Cardinale di Como, 4 ottobre 1575, autorizza S. Carlo, a nome di Sua Santità, a differire di un anno e più, secondo che giudicherà spediente, la celebrazione del Sinodo Diocesano.

27. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

È dispiacciuta a questa Congregatione la insolenza et temerità usata dal Preposto, et da tutti gli altri di quel Clero nell'interponere l'appellatione, la quale è stata molto bene da Vostra Signoria Illustrissima reietta; et se compariranno a Roma, si farà tal segno di risentimento che conosceranno l'error loro, e quanto sia dispiacciuta tale attione, la quale non l'ha da ritardare a dar fine a tutto quello ch'ella ha incominciato di quella uisita; et altre ancora; et se ne dirà anche una parola a Nostro Signore et all'Auditore della Camera, ancorchè per altre occasioni siano auuertiti a non metter mano in cose della Visita.

Nel capo dell'osseruazione della Bolla in *Cæna Domini* questi Signori Illustrissimi sono di parere che per hora possa essere a sufficienza, se nell'esaminatione dei Confessori, che Vostra Signoria Illustrissima farà, o farà fare da Monsignor Vescouo, et licenza che darà di poter udire le confessioni, mostrerà, et intimerà particolarmente l'osseruanza della Bolla, et la pena che incorreranno, se haueranno ardire d'assoluer quelli che saranno illaqueati et incorsi nelle censure d'essa Bolla, potendosi uerisimilmente credere che hauendo tal comminatione da lei et dal Vescouo, poi ordinariamente non ardiranno d'illaqueare loro stessi, et obbligarsi alla pena contenuta in essa Bolla, et sarà ancora molto a proposito, anzi necessario che Vostra Signoria Illustrissima faccia risentimento col Vescouo della poca cura che ha in tenere auertiti tutti li Confessori, et in timore d'essere castigati se si lasceranno condurre ad assoluere quelli che sono illaqueati per la Bolla, mostrandoli, se così le parerà, che ciò anche faccia per lettere di questa Congregatione, ordinandoli particolarmente che per l'auenire sempre ch'hauerà a dar licenza a Confessori, di far loro la medesima monitione et intimatione che Vostra Signoria Illustrissima gli farà hora.

Si parlerà a Nostro Signore per la facoltà ch'ella possa assoluere li illaqueati nelle pene della suddetta Bolla, et atutala se ne darà auuiso a Vostra Signoria

Illustrissima, alla quale bacio le mani et prego ogni maggiore prosperità. Di Roma li 7 ottobre 1575.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et affectionatissimo seruitore
Il Cardinale MAFFEO.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo il Signor Cardinale di Santa Prassede*

a Bergamo.

28. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

Il Capitolo et Canonici della città di Bergamo hanno dimandato in Congregatione quel trimestre che gli dà il Concilio per poter attendere ad alcune faccende particolari, ripartiti in modo che non ne segua quell' abuso che ne seguìua altre uolte, che la Chiesa restaua certo tempo senza seruitio di Canonici. Et perchè alla Congregatione è parsa la dimanda honesta, gli è parso parimente expediente, douendosi Vostra Signoria Illustrissima trouare presto alla uisita di quella Città, rimettere a lei questo ripartimento, la quale sarà seruita insieme col Vescouo, dopo hauere sentito il Capitolo et Canonici et inteso il parer de Prelati loro, ordinare quel seruitio in modo che la Chiesa habbia continua presenza di Canonici, et loro all' incontro il suddetto tempo di uacanza senza contrauenire al Concilio di Trento. Et a Vostra Signoria Illustrissima bacio humilmente le mani. Di Roma li 6 d'agosto 1575.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et affectionatissimo seruitore
Il Cardinale MAFFEO.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo il Signor Cardinale di Santa Prassede.*

Illustrissimi et Reuerendissimi Signori.
Milano per Bergamo.

Il Reuerendo Capitolo di Bergamo già per immemorabile memoria godeua un essentione di tre mesi di residenza, la quale per non hauer ordine distinto più d'un tempo che d'un' altro, col quale li Canonici potessero seruirsi di tal uacanza, auueniua che nel tempo della state et autunno, che son tempi et di ricreatione et anco di faccende per le ricolte di grani et uini, hauendo ogni Canonico un poco di prebenda, si ritrouaua la Chiesa ben spesso in quel tempo senza Canonici, onde Monsignor Vescouo di Bergamo per leuar questo disordine, et acciocchè la Chiesa fusse seruita, sospese quest' essentione, della quale sentendosi il Capitolo aggravato, ricorre hora umilmente alle Vostre Illustrissime Signorie, supplicandole si degnino concederli una essentione di terzaria, ouero almenò di tre mesi da compartirsi in quel modo et tempo, che parerà all' Ordinario et a Prelati del detto Capitolo; et ritrouandosi Monsignor Illustrissimo Borromeo alla uisita di quella

Città, come parerà a Sua Signoria Illustrissima insieme con l'ordinario et detti Prelati esser più conueniente et oportuno; et per informatione di Vostre Illustrissime Signorie saperanno, che il Capitolo di Bergamo è numeroso, hauendo 41 Canonico et 8 sotto Canonici, et 25 Chierici del Seminario. Però essendo numeroso et pouero, et la Città molto incomoda per rispetto della fortezza, per il che li Canonici patiscono molti incomodi, et spesso perdino le residenze, sperano esser essauditi di questa loro honesta dimanda dalla clementia delle Vostre Signorie Illustrissime.

29. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

Nostro Signore si contenta di dare et dà, in uirtù di questa, facoltà a Vostra Signoria Illustrissima di poter assoluere et dispensare con tutti li illaqueati nelle censure et pene contenute nella Bolla in *Cœna Domini*.

È uenuto in Congregatione Giouanni Clemente Schitio Canonico della Cattedrale di Cremona, come Procuratore del Capitolo di essa et di quelli altri che interposero l'appellatione innanzi a Vostra Signoria Illustrissima, dimandando la prouisione che uedrà con la copia del memoriale dato da lui. Et questi Signori Illustrissimi, seguitando nella resolutione fatta nell'altra Congregatione, della quale se le diede conto, dopo hauere depressa l'audacia loro et l'essorbitanza di quel Clero, solo fra tanti che sono stati uisitati, et senza hauere uoluto dare risposta alle dimande particolari, gli hanno rimessi totalmente a Vostra Signoria Illustrissima, innanzi alla quale doueranno ognuno in particolare et non in generale come hora hanno fatto, esporre tutte le pretensioni loro, et da lei aspettarne la resolutione. Noi crediamo che esclusi dalla appellatione et ricorso, piglieranno la strada d'humiliarsi et uenir da lei, la quale sarà seruita con la solita prudenza et pietà compatendo alla fragilità loro, se alcuna cosa trouerà che rispetto alle persone, alli redditi de beneficii, al lungo abuso tolleratogli (per dir così) dal Vescouo, dal quale difficilmente si possono in breue tempo rimuouere senza qualche sorte di uiolenza, si possa moderare et ridurre, senza però diminutione del culto diuino, et derogatione dei Canonici et Concilio di Trento, farlo, hauendo in consideratione che condescendendo all'infermità loro in alcune cose, s'obbligheranno al stabilimento et osseruazione di tutte le cose ordinate da Vostra Signoria Illustrissima.

Al medesimo Schitio per conto della sua residenza, s'è pur detto che quella medesima ragione, che dice in Congregatione, d'essere absente per difension della Chiesa come Procuratore del Capitolo, la dica innanzi a Vostra Signoria Illustrissima, la quale non gli mancherà di giustizia, essendo uero quanto egli dice, et ancorchè habbia mostrata la procura del Capitolo, et la lite per difensione d'esso, escusatione che si suole ammettere, non se gli è uoluto dare altra resolutione che di mandarla a Vostra Signoria Illustrissima, alla quale prego il colmo d'ogni prosperità et bacio le mani humilmente. Di Roma li 14 di ottobre 1575.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et affectionatissimo seruitore
Il Cardinale MAFFEO.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo il Signore Cardinale di Santa Prassede.*

Illustrissimi et Reuerendissimi Signori.

Alli mesi passati fu Monsignore Illustrissimo Borromeo alla uisita della città di Cremona, et fatta detta uisita se ne ritornò a Milano, et dopo la partita di Sua Signoria Illustrissima d'otto giorni da detta Città et forse meno, furono in nome di Sua Signoria Illustrissima mandati et affixi alle porte della Cattedrale a quasi tutto il Reuerendo Capitolo d'essa et Clero della Città, precetti et decreti da osservarsi da detto Capitolo et Clero, quali sono ecCESSiui et insopportabili, et molto turbati restorno tutti che Sua Signoria Illustrissima hauesse dopo la partita sua fatti pubblicare questi decreti priuati, acciò alla presenza sua non potessero dolersi delli aggrauii loro fatti, ma subito auessero da eseguire et andare in estrema ruina, come di certo anderanno, quando da Vostra Signoria Illustrissima non sia di giustizia prouisto alle loro honeste et giuste dimande, al che uolendo detto Capitolo et Clero prouedere senza irritarsi contro detto Signor Visitatore, mandorno concordemente il Capitolo, et loro Prelato et Clero un loro Preuosto a Bergomo, doue allora si trouaua Sua Signoria Illustrissima, a supplicarla che si degnasse moderare et ridurre a più piaceuole esecuzione detti decreti, et in particolare li quattro qui da basso, nè già mai, con quanta humiltà et sommissione seppero usare, poterono rimuouere Sua Signoria Illustrissima dal proprio proposito; laonde per ultimo rimedio hanno giudicato per il loro Procuratore residente in Roma fare ricorso alle Signorie Vostre Illustrissime, supplicandole per le uiscere di Gesù Cristo Nostro Signore, uoler hauere misericordia a detto Capitolo et Clero, et ritornare detti decreti di maniera che si possino eseguire, et secondo parerà all' infallibile giuditio delle Signorie Vostre Illustrissime.

Il primo capo è delle Monache, quali per maggior parte sono pouere et in tanto numero limitate, che le entrate stabili et elemosine incerte, tassate però insieme con li lauorierj ad una limitatione che apena ponno uiuere, et sono state grauate di tante spese et fabbriche, et riparationi, et paramenti, ornamenti d'altari, tabernacoli et altre spese, che non è possibile che nel tempo limitato, nè anche in molti anni possino mandarle in esecuzione, oltra che molte di loro sono priuate delle dozzine delle zitelle, che pure gli era di qualche utile in commune.

Dopo ha grauati li Rettori et parocchiali altaristi, cappellani, et altri Ecclesiastici di far tante reparationi et ediftiui, paramenti, uasi d'argento, cancelli di ferro agli altari ed altre prouisioni, che alcuni affermano che spendendo tutte l'entrate di 10 et 6 anni senza consumar un baiocco per il lor uiuere et nestire, non bastariano ad eseguire dette ordinationi.

Son poi stati sospesi dall'amministrazione de' Sacramenti alcuni titolari parocchiali, et tutti li Vicerettori delle Parocchie, de' quali alcuni ui sono che hanno esercitata la Cura cinquanta anni, non essendo, per quello si può credere, tanto inhabili che non si potessero tollerare, se bene non sono Theologi, nè Dottori Canonisti, talchè molte Cure resteranno senza prouisione che gli administri li Santissimi Sacramenti.

Ha poi proibito a tutti et in particolare alli Canonici, benchè non habbino Canonica doue possino commodamente nè incomodamente habitare, et a quasi tutti gli altri Ecclesiastici, che si leuino fuori di casa delli padri, fratelli et parenti, et che a niuno modo stiano nelle habitationi con donne, benchè molto propinque di sangue. Il che turba assai, non essendo tutti habili et commodi a far casa et

tauola separatamente, così per la pouertà come per la uecchiezza, inesperienza et altri impedimenti, specialmente che in Cremona non si trouano case di pigione, essendo angusta et popolata assai; et non trouandosi nè dalli Canonici, nè dalli Concilii, nè da Constitutioni apostoliche prohibita tale cohabitatione, anzi permessa, pare strano che si sia fatta tale ordinatione che ridonda in infamia et uergogna di tutti, et si sa pur che molti Sacerdoti, stando nelle case loro comuni con li fratelli, tengano tutta la famiglia con esempio et monitioni in timore di Dio benedetto et frequenti alli Sanctissimi Sacramenti.

30. Il Cardinale Maffeo con lettera 21 ottobre 1575 preuene S. Carlo essersi scritto al Vescovo di Brescia che *non ha eseguita la mente del Concilio nella designatione delli ordini sacri alle prebende della Chiesa Cathedrale, non hauendole designate di presente, ma differitele in tempo che uacheranno; et che perciò sarebbe bene che con l'occasione della uisita di Vostra Signoria Illustrissima si facesse di presente tal distributione et assegnatione.*

31. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

Nella Prepositura di Mirasole dell'Illustrissimo signore Cardinale Attemps ui è il Proposto Laneta, che ha cura delli negotii di Sua Signoria Illustrissima, il quale insieme con un altro di quei frati dell'Ordine già Humiliato, uorria metter giù l'habito bianco, et pigliare quello da Prete Seculare; il che Nostro Signore si è contentato di concedere, non solo a questi doi, ma anche a tutti gli altri Humiliati che dimandaranno la medesima gratia, restando però nel resto con l'oblighi della religione loro, parendo a Sua Beatitudine che così conuenga per più seruitio di Dio et utile dell'anime, et per più altri rispetti. Il che ho uoluto significare a Vostra Signoria Illustrissima, acciò la sia contenta di lasciare che così si eseguisca. Nè lascerò anche di dirle che Nostro Signore, se sarà auuisato del nome di alcuno di cotesti Frati Humiliati, che fussero buoni per gouernare Chiese di Cura d'anime, dispenserà seco, che se gli possino conferire, seruata nel resto la forma del Concilio. Che la sia per auiso, se ella ne hauesse alcuno nella sua Diocese, et con questo humilmente le bascio le mani. Di Roma il primo d'agosto MDLXXX.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et affectionatissimo seruitore
Il Cardinale MAFFEO.

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo il Signor Cardinale di Santa Prassede.*

32. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

La Santità di Nostro Signore ha inteso che Vostra Signoria Illustrissima in cotesta sua Visita di Brescia ritroua molte Chiese assai commode d'entrate, ma tanto mal tenute et bisognose, che è uergogna il uederle in così mal stato, et che questo procede perchè li frutti di quelle sono per la maggior parte riseruati ad altri, ouero le Chiese sono così cariche di pensioni, che al Rettore non resta a pena tanto che basti per il suo uitto et de ministri necessarii; per il che uolendo Sua Beatitudine prouedere a così necessario bisogno, ha ordinato ch'io scriua a Vostra Signoria Illustrissima, che nelli casi suddetti, nelli quali ueramente

il titolare non può prouedere all'istante necessità, ella faccia che il reseruatario de frutti o pensionario supplisca lui, non ostante qualunque pretensione sua contraria; contentisi però Vostra Signoria Illustrissima di fargli quel manco danno che si può, pure che si supplisca alla necessità delle Chiese; et con questo humilissimamente le bascio le mani, raccomandandomele in gratia. Di Roma li XXIV di luglio MDLXXX.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et affectionatissimo seruitore
Il Cardinale MAFFEO.

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo il Signor Cardinale di Santa Prassede.*

33. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

Poichè si uede che riesce molto al proposito in cotesti paesi la cosa di deputare qualche persone da bene per il gouerno delle cose temporali delli monasteri di Monache, perchè l'intrate sono meglio amministrate, et le Monache uiuono più quiete, et più commodamente attendono al seruitio di Dio, et si fugge molto la conuersatione de gli huomini, et certe sorte di spese superflue, che si fanno in diuerse occasioni fuori di necessità, il che già si osserua in molti luochi della prouintia nelli Monasterii soggetti alli Ordinarii, in esecuzione della mente del Concilio di Trento, et decreti prouinciali di Vostra Signoria Illustrissima: pare a Nostro Signore che ciò si faccia anche osseruare nelli monasterii di suore gouernati da' regulari nella Città et diocese di Brescia, con fare che le Monache istesse nominino molti a questo effetto, delli quali Monsignor Vescouo ne elegga poi doi o tre, secondo che gli parerà più espediente. Così dunque commanderà Vostra Signoria Illustrissima che si eseguisca per ordine di Nostro Signore, et con questo humilmente le bascio le mani. Di Roma li XXIX di dicembre MDLXXX.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et affectionatissimo seruitore
Il Cardinale MAFFEO.

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo il Signor Cardinale di Santa Prassede*

a Milano.

34. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

La Santità di Nostro Signore con una lettera, che io scrissi a Vostra Signoria Illustrissima sotto li sette del passato, concesse che per seruitio della uisita di Brescia, ella potesse far contribuire li pensionarii alla restoratione delle Chiese, sopra le quali haueuano le pensioni, et alla prouisione delli paramenti necessari, quando il titolare fosse così pouero, ch'egli non potesse supplire, come più distesamente Vostra Signoria Illustrissima hauerà ueduto nella suddetta lettera; et perchè si è domandato a Sua Beatitudine la medesima facultà per le altre Chiese, che Vostra Signoria Illustrissima ha già uisitato, o uisiterà nella sua prouintia,

si è contentato di concedergliela in uirtù di questa mia, purchè sia così moderatamente usata, che li pensionarii non siano di souerchio grauati, et che perciò ne facciano rumore, quale Sua Santità non uuole sentire per questa causa; ma spera che lei con la sua authorità farà capaci li detti pensionarii, che è bene che aiutino le Chiese loro per seruitio di Dio, dal quale prego a Vostra Signoria Illustrissima ogni uera contentezza, et humilmente le bascio le mani. Di Roma il 25 di ottobre 1580.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et affectionatissimo seruitore
Il Cardinal MAFFEO.

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo il Signor Cardinale di Santa Prassede*

a Milano.

35. Il Cardinale Maffeo, il 29 dicembre 1580, spiega a S. Carlo la mente del Papa circa il modo di distribuire le spese occorrenti per l'alzata dei muri divisorii tra il Monastero delle Monache di Santa Giulia di Brescia, e quello dei Frati dell'Ordine di S. Gregorio in Alga di Venezia.
36. Lo stesso Cardinale, il 2 agosto 1580, scrive a S. Carlo che il Papa gli concede d'assolvere dai casi riservati alla Sede Apostolica, anche dai non compresi nella Bolla *in Cena Domini*.
37. Lo stesso, il 6 e 13 dicembre 1580, scrive di altre facoltà concesse dal Papa a S. Carlo.
38. Il medesimo scrive a S. Carlo ai 2 agosto 1580, di *usar diligenza che li Padri Riformati seguitino nel gouerno di quelle Monache di Santa Chiara di Asoli, Diocesi di Brescia*.
39. Il Cardinale Maffeo, 3 maggio 1580, comunica a S. Carlo la facoltà data dal Papa a fra Cesare Cabiati, *dell'Ordine estinto Humiliato, di portar l'habito che sogliono usar cotesti suoi preti seculari*.

40. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

Fu scritto ultimamente a Vostra Signoria Illustrissima per ordine di Nostro Signore che uolesse hauer cura nelli monasterii della sua Città et diocesi di Milano, (et soggetti alli Regulari) et facesse eseguire gli ordini che ha lasciato il Visitatore Apostolico, come a tutti li monasterii: il che piacerà a Vostra Signoria Illustrissima di fare che si osserui anche in Brescia, lasciando la medesima facoltà a quel Vescouo, et massime circa le licenze che si danno per andare alli parlatorii o Ruote per parlare alle monache, le quali (per essenti che siano li monasterii) deueno essere sottoscritte dall'Ordinario; il che Vostra Signoria Illustrissima potrà far intendere, non solo alli Superiori Regulari, ma anche ad ogni altra persona che si persuadesse di poter dare questa facoltà, et con questo resto, raccomandandomi humilmente in gratia di Vostra Signoria Illustrissima, et pregandole le buone feste. Di Roma li 20 di dicembre 1580.

Di Vostra Signoria Illustrissima, la quale sappi che tutto ciò ch' hora se le scriue, è per ordine di Sua Beatitudine,

Humilissimo et affectionatissimo servitore
Il Cardinale MAFFEO.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo il Signor Cardinale di Santa Prassede*

a Milano.

41. Il Cardinale Maffeo scrive a S. Carlo, il 2 gennajo e il 22 novembre 1580, essere desiderio di Sua Santità, che si occupi d'invigilare alla esecuzione delle ordinazioni state fatte in occasione della Visita Apostolica della maggior parte della Provincia di Milano.
42. Delegazione 23 febbrajo 1580 a S. Carlo, di sentire le ragioni dell' Abate Birago circa la Prepositura di Sant' Albino nella diocesi di Vigevano, e provvedere a termini di giustizia.

43. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

Si mandano per questa Posta a Vostra Signoria Illustrissima le risoluzioni de la Congregatione del Concilio sopra molti dubii che lei a la partita sua lassò quà; et sono state consegnate a Monsignor Spetiano.

Quanto poi al restante di detti dubii, haurà per hora da me questo breue ragguaglio. Il Decreto *de Vicariis perpetuis* fu proposto ne la Congregatione generale, la quale non è in quel parere, ch' il Vicario perpetuo non douesse sentire parte alcuna di quei carichi, ma si godesse quei cinquanta o cento scudi per il suo uitto e uestito senza altro peso; et che tutti gli altri carichi hauesse a sopportare quel Monasterio o Chiesa, a i quali era stata unita la Parocchiale. Ma perchè alcuni di quelli Signori Illustrissimi furono di parere, che il Vicario perpetuo hauesse a sentire i carichi *ad ratum*, fu perciò necessario farne parola con Nostro Signore, quale fu di diuerso parere: cioè che tutti i carichi appartenessero a esso Vicario perpetuo solo, et in nessuna parte al Monasterio o Chiesa, a i quali fosse stata unita la Parocchiale. Et addusse a ciò molte ragioni, et dichiarò che la Bolla de la santa memoria di Pio V, *De Vicariis perpetuis*, così s'auesse d'intendere et eseguire; la quale dichiarazione stando così, non s'è potuto in nessuna maniera accomodare quel Decreto, che lei lassò quà, *De Vicariis perpetuis*.

Il dubio, se a quelle dignità de la Chiesa di Cremona *potest anecti ordo presbyteralis*, è stato risoluto in questa maniera: che se *ex fundatione* di quelle Cappellanie, de le quali sono erette esse dignità, consta legittimamente che l'ordine presbiterale *incumberet dictis Cappellaniis*; et che dette dignità siino state erette con quella clausula che « *tenerentur perferre omnia onera, quæ dictis Cappellaniis incumbabant* », si come pare che consti in quella dignità di Prepositura, che fu da Innocentio VIII eretta da quelle due Cappellanie *ad Altare Sancti Donini et Sanctæ Catherine*; a l' hora si possa et si debba annectere l'ordine presbiterale a tale dignità. Ma se tal cosa non consta (si come non pare che consti in quella dignità del Priorato, Primiceriato, Decanato et Cimiliarcato) a l' hora s'abbi a ricorrere a i termini de la ragion comune.

I dubbj sopra la moltitudine delle Messe, parte s'hanno a riferire a Nostro Signore, che si farà al prossimo Concistoro, parte s'hanno a chiarire con la pratica quà di Roma, massimamente sopra la Commemoratione, che s'ha da fare di quelli che gli hanno lassate: sopra di che la Congregatione ha data particular cura a Monsignor Spetiano.

Il dubio de l'inosservanze de le Monache contra gl' Instituti di loro Religione si riferirà anch'esso a Nostro Signore insieme con parte di quelli sopra l'erigere nuoue Parrocchiali. Et di quanto si risolverà, ne darò poi auviso a Vostra Signoria Illustrissima, a la quale bacio humilmente la mano. Di Roma li 6 di marzo 1580.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo obligatissimo seruitore
Il Cardinale ALCIATO.

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo il Signor Cardinale di Santa Prassede*

a Milano.

44. (22 marzo 1580). Facoltà diverse a S. Carlo per occasione della Visita.

45. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

Monsignor di Tortona mio cugino doppo il suo ritorno da Roma in Lombardia, che fu del 1573, sempre che è stato absente della sua Chiesa, n'ha hauuto licentia da Nostro Signore, hauendol'io domandata da sua parte il più delle uolte auanti l'absentia. Et perchè da lui sono stato auisato che Vostra Signoria Illustrissima desideraua di uedere la fede di ciò in scritto, ho supplicato Sua Beatitudine che si degnasse di farne fede con un suo Breue, la quale m'ha ordinato ch'io ne faccia fede con una mia lettera; il che ho uoluto far con questa, parendomi d'essere tanto più obligato a farlo, quanto che il più delle uolte si è absentato a mia instantia per necessità della casa nostra, le quali m'harebbono astretto a uenire in Lombardia, se il detto Monsignore mio cugino non hauesse rimediato con la sua presentia. Et sia certa Vostra Signoria Illustrissima che senza bisogno et senza le debite circunstantie non si sarebbe partito dalla sua Chiesa, essendo Monsignor di Tortona solito a risedere ancora ne i tempi, che le cose della residentia non erano cosi riformate come hoggi sono. Et con questa occasione bacio humilmente le mani di Vostra Signoria Illustrissima, pregandole da Dio uera felicità. Di Roma alli 14 di marzo 1580.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo seruitore
Il Cardinale DE GAMBARA.

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo Monsignore il Cardinale di Santa Prassede.*

46. (15 marzo 1580). Diverse facoltà a S. Carlo per occasion della visita di Brescia.

47. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

Questa Congregatione con ordine particolare di Nostro Signore ha prohibito in alcuni luochi uicini alla diocese di Vostra Signoria Illustrissima, oue erano preti che diceuano due messe nelli giorni festiui, che non possino dirne più di una per l'auuenire, reputando assai felice quel sacerdote, che una uolta al giorno celebra degnamente; et perchè si è inteso che in qualche parte della diocese di Vostra Signoria Illustrissima et anche della sua prouintia tuttauia si osserua questa usanza, improbata in questi tempi da Sua Santità et dalla Congregatione nostra, hanno uoluto questi miei Signori Illustrissimi per mezzo mio darle l'auiso sudetto, affine che uoglia esser contenta non solo conformarsi lei con la prefata resolutione, ma anche di farla pubblicare in tutta la sua prouintia, et tener la mano che così si eseguisca; et con questo humilissimamente mi raccomando in gratia di Vostra Signoria Illustrissima, et li prego ogni uera felicità. Di Roma li 5 di genaro 1580.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et affettionatissimo seruitore
Il Cardinale MAFFEO.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo il Signor Cardinale di Santa Prassede.*

48. Il Cardinale Maffeo avverte S. Carlo, con la lettera 15 marzo 1583, che Sua Santità non ama che si valga de' Regulari nel servizio delle Parocchie.

49. Altre lettere sul medesimo argomento.

50. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Colendissimo.

Nostro Signore si è contentato di dare a Vostra Signoria Illustrissima facoltà, essendone stata supplicata a nome suo, di dispensar con li Padri Capuccini deputati da lei che, durante la peste, possino confessare et amministrare li altri Sacramenti a qualunque persona nella Città et Diocese di Milano, non ostante che per la regola loro, li sia uietato di attendere a tali operationi senza espresso ordine del Generale, fuori de li casi di necessità. Et di ciò la presente farà piena fede. Mi resta hora a rallegrarmi del miglioramento che s' intende esser seguito costì circa la sanità, et pregar il Signor Dio che l'accresca sino a la intiera liberatione, si come io spero per le continue orationi et meriti dei buoni, et principalmente di Vostra Signoria Illustrissima, a la quale bacio humilissimamente le mani. Di Roma a li 19 di genaro 1577.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et obligatissimo seruitore
Il Cardinale di Como.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Colendissimo il Signor Cardinale di Santa Prassede.*

51. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

Ad intercessione di Vostra Signoria Illustrissima la Santità di Nostro Signore si è contentata, che Monsignore il Vescouo Cittadino possa pontificalmente insieme con li altri Vescoui interuenire alla solennità, che costì si è per fare, della traslatione delli Santi che sono in San Simpliciano, et parimente Sua Beatitudine concede a Vostra Signoria Illustrissima che si possa, ad ogni suo beneplacito, ualere per la diocese solamente dell'opera di detto Monsignore in esercitii pontificali; et si spera che diportandosi egli come conuiene, et col testimonio buono che ne farà Vostra Signoria Illustrissima, Sua Santità col tempo permetterà ch'ella se ne possa ualere et dentro et fuori della Città in tutto quello che piacerà a Vostra Signoria Illustrissima, a cui non hauendo altro che dire, bacio humilmente le mani, raccomandandomele in gratia. Di Roma li 16 di maggio 1582.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et affectionatissimo seruitore
Il Cardinal MAFFEO.

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo il Signore Cardinale di Santa Prassede.*

a Milano.

52. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

Nostro Signore concede a Vostra Signoria Illustrissima in uirtù di questa mia, che possa far portare a Milano quelle Reliquie, che ella dice che le sono state donate da Venetia et altri luochi, et però, poichè hora è leuato l'impedimento della translatione, Vostra Signoria Illustrissima senza scrupolo le potrà accettare, et anche dar gli ordini che saranno necessari per farle uenire costà. Che è quanto mi occorre dirle, pregando il Signore che conserui Vostra Signoria Illustrissima felice nella sua santa gratia. Di Roma li 8 di maggio 1584.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo seruitore
Il Cardinale ALESSANDRINO.

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo il Signore Cardinale di Santa Prassede.*

53. Il Cardinale Maffeo ai 26 di giugno 1583 incarica S. Carlo del processo in forma circa le qualità di Monsignor Matteo Rivarolo promovendo al Vescovado di Mariana, e circa lo stato di quella Chiesa.

54. Il Cardinale Maffeo ai 25 ottobre 1580 dà a S. Carlo istruzione in fauore della promozione agli Ordini Sacri di messer Maggio Bene.

55. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Collendissimo.

Son stato ricercato per parte di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima, che io uoglia concedere licenza di confessare a uno Padre nostro Capuccino mandato da lei a Chiauena per predicarui, et perchè non m'hanno detto il nome, dubitando io di far errore in dare licenza tale a uno che poi non fusse quello, ho pensato esser meglio scriuere la presente a Vostra Signoria Illustrissima, per la quale li notifico, come per compiacerla io me contento che quel tal Padre mandato da lei habbia tal authorità et licenza, perchè so che lei non darà tal carico

se non a persona de ciò meriteuole; et se in altro la posso seruire gli offero la Religione et me insieme, et con tal fine le prego da Dio ogni contento et felicità, et humilmente mi raccomando alla sua buona gratia. Da Roma li 18 di febraro 1584.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

*Humilissimo et affectionatissimo seruitore
Il Generale de' Frati Capuccini.*

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signor et Padron mio Collendissimo Monsignore il Cardinale Borromeo.*

Milano

56.
57.
58.

59. Il Cardinale Alessandrino scrive a S. Carlo, il 6 marzo 1584, aver Sua Santità permesso al Barone Sfondrato di mettere una sua nipote in educazione al Monastero di S. Paolo di Milano.

60. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

Si risponde a Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima sopra li particolari scritti per seruitio della Religione nelli paesi de' Grisoni, che la continuatione della Visita uiene approuata et per l'opera in sè, et per il frutto, che se ne è cauato nella Valle Mesolcina; ma per la difficoltà di hauere ad un tratto tanti preti che bisognariano, et anco per qualche moto che si uede eccitato in quelle genti, si giudica che forsi saria espediente attendesse con interpollatione, et si che non si desse occasione di far giudicio che si pensi d'attendere a general Visita di tutti quei contorni; nondimeno si rimette alla prudenza di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima di fare come meglio giudicherà che le possa riuscire.

Il Collegio di Milano si douerà prouedere che ui si possa intertenere quel numero di giouani, col qual si possa prouedere a' Canonici di Coira, et alle più insigni Chiese; per il resto bastaranno scole di honesta gramattica, et catechismi, et si lauda che si ueda come si potesse erigere una scola in Coira, come suole essere per le altre Chiese Catedrali, in forma et modo, che quelli che se allearanno, possino poi contentarsi delle parrochiali communi et benefitii del paese. Si douria perciò pensare se si potesse applicare a simil scola qualche intrata di Chiesa in quelle bande, et se si potesse erigerne in qualche forma una nell'Abbatia Premonstratense uicino a Coira a due leghe, oue si dice che non ui è se non un solo Monaco Sacerdote; et questo si dice, parendo che sia difficile dare sustentatione a quella scola di Coira, che li Signori non sappiano donde uiene il trattenimento; sapendo loro molto bene l'intrate et uscite del Vescouo, et uolendo secondo le capitulationi hauere il conto da lui insieme col Capitolo; et quando potesse riuscire senza rumore, non mancherà poi Sua Santità di prouedere, che per la spesa non si ritardi di far questa scola.

Facendosi la Visita interpollatamente, non bisogna tanto numero di preti, quale forse, et in spetie di quelli che sappiano la lingua tedesca, sarà difficile di mettere insieme.

Il Breue, di potersi ualere de' Religiosi et preti d' ogni diocesi, si concederà, ma a tempo limitato, cioè *ad biennium*, et che si proueda che per l' assenza di obligati all' altre Chiese, quelle non patiscano. Par difficil cosa dar facoltà d' assoluere gl' occupatori de' beni ecclesiastici, senza la restitutione, et massimamente doue l' occupatione è fatta da Catolici, et tanto più uedendo che questa difficultà la riforma di quelle bande, causando la penuria di sacerdoti buoni; et se hanno da essere assoluti, bisogna pur che conoschino il peccato, et almeno siano pentiti, trattandosi con gente che non ritorna pur hora dall' Heresia al gremio di Santa Chiesa. Così anco si lauda la prouisione de' libri et Catechismi, auuertendo che li catechismi siano breui et facili, et si fuggano le controuersie superflue; sarà bene pensare a postille sopra gli Euangelii delle Domeniche, di feste, di quaresima, si tedesche come latine, facili et appropriate alla capacità et bisogno di quella gente.

Circa all' ornar le Chiese si potria da Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima applicare a ciò qualche persone deputate ad opere pie.

Il Vescouo di Coira si ecciterà con Breui et ricordi; così anco il Vescouo di Como.

Se si potesse hauere qualche huomo di buono ricapito, che fusse capace di Canonicato in Coira, si potria mandare, acciò assistesse al Vescouo come Vicario, o Luogotenente, o Auditore, ouero Visitatore, che ciò si rimette a Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima, et se trouarà huomo a questo proposito, se gli prouederà di prouisione condecante; s' hauerà poi d' auuertire che douendo uisitare et assistere a Capitoli del Clero, sarà necessario che habbi con la lingua italiana la tedesca, et si potria considerare se per questo della lingua tedesca bisognassero due huomini.

Quanto poi all' impedimento che si dà a Prelati et Preti forastieri, si starà uedendo in che finirà il negotio scrittoci; ben si dice, che si douria procurare che l' impedimento fosse anco leuato agli Ordinarii, dubitandosi che l' ordinationi o uisite de' Prelati forastieri in molte parti facilmente si suaniranno, se li Ordinarii non possono fare il loro Ufficio.

Quanto poi alla dispositione di quelli di Val Chiauenna, et anco in Valtellina, et all' aiuto che li può dare, essendo quelle Valli soggette a tutte tre le Leghe, è da dubitare che ui sarà più difficultà di quello è stato in Val Mesolcina, tanto più che dalle lettere di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima si conosce, che l' altre Leghe anco in questa Visita di Mesolcina hanno presunto di fare intoppo; per il che si giudica che sia bene l' aiutare la dispositione di quelli di queste Valli, ma con molta circospettione, et anco con temperamento del fauor di quelli huomini, per non causar maggior contentione, et ancora gelosia et ombra di stato; et perciò si giudica sia a proposito, che solo li Suizzeri catolici siano quelli, che con il lor patrocinio promouino la giustitia della causa di queste Valli; et in spetie si ricorda il bisogno d' aiutare il Monasterio di San Domenico in Morbengo, al quale essendo prohibito di uestire nouitii, corre pericolo di estinguersi, et se bene forse gli Heretici delle Leghe si fonderanno sopra gli articoli generali del 1526, nondimeno è ingiusto introdurne l' osseruanza in Valtellina a preiudicio de' Cattolici, essendo che doppo il 1526 sempre hanno riceuto nouitii, et che se non doppo pochi anni in qua è fatta questa innouatione.

L' istesso si dice per il Monasterio di Monache sopra di Sondrio dell' Ordine di S. Benodetto, et è iniquità manifesta, alla quale doueriano li Catolici procurar rimedio, che simili Monasterii si fanno per *indirectum uacare*, et poi se l' usurpano gli Heretici, anco doue sono in minor numero de' Catolici.

Circa l'andare in quelle parti in persona, o proprio nome, o di Nostro Signore, si rimette al giudizio di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima, la quale uedendoui sicurezza, et non hauendo causa di dubitare di qualche incontro d'indignità o di commotione maggiore, potria, secondo quello giudicarà, espediente, risoluersi, dandone quà notitia per tempo; et raccomandandomi nella buona gratia di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima humilissimamente le bacio le mani. Di Roma li 17 di marzo 1584.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo seruitore
Il Cardinal SAUELLO.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo il Signor Cardinale di Santa Prassede.*

61. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

Si sono riferiti a Nostro Signore li dubbii, che Vostra Signoria Illustrissima ha escitato, intorno al Breue che fu spedito quest' anno per le Sante Reliquie di cotesta prouincia, et breuemente le dico, che Sua Santità per detto Breue non ha inteso nè uole prohibire, che li Vescoui non possino consacrare altari portatili, secondo che occorre, et mandarli oue bisognano. Parimente sente, che si possino mostrare le Sante Reliquie nel dì che si suole, seruata però la decentia che conuiene, et perciò portarle dalla sacrestia, oue sogliono stare riposte, et rimetterle nell'altare, ouero in altro luoco decente, secondo la consuetudine laudabile et deuotione de' populi. Similmente non si prohibisce, che non si portino anche in processione, et che coloro che le tengono nelle case priuate, non le possino dare alle Chiese, anzi questo è laudabilissimo, et si doueria usare diligenza che tutte si reponessero nelli luochi sacri, perciocchè è più conueniente et conforme alla ueneratione santa, che si deue a queste sacre Reliquie, il tenerle nelle Chiese, che nelle case profane. Et Nostro Signore nel suo Breue ha questa intentione principale di farle honorare et custodire diligentemente, et non d'impedire o scemare la deuotione de' fedeli. Quanto poi al portarle addosso, dice Sua Santità che non conuiene che li laici le portino, et si potriano scriuere molte cause che lo dissuadono, che è quanto mi occorre dire a Vostra Signoria Illustrissima per hora, a cui bascio humilissimamente le mani, et prego il Signore che la conserui felicissima nella sua santa gratia. Di Roma li 20 di settembre MDLXXXIII.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et affettionatissimo seruitore
Il Cardinale MAFFEO.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo il Signor Cardinale di Santa Prassede.*

a Milano.

62. Dispensa 22 novembre 1583 per la promozione al Presbiterato di Giacomo Filippo Maggio lettore in Duomo, nonostante che poco o niente vegga con l'occhio destro, presupposto però che non abbia macchia notabile nel viso.

63. Dispensa 26 luglio 1583, da irregolarità in favore di Nicolò Schlla di Lucerna alunno del Collegio Elvetico.
64. Il Cardinale Alessandrino, 8 maggio 1584, incarica S. Carlo d'informarsi e provvedere circa i reclami del popolo di Montechiaro (diocesi di Brescia) contro quell'Arciprete.
65. Il Cardinale Maffeo per reclamo simile degli uomini di Castelnuovo di Bormida (diocesi d'Acqui), scrive a S. Carlo lettera 8 febbrajo 1583.
66. Il Cardinale Alessandrino ai 15 febbrajo 1584, comunica a S. Carlo aver Sua Santità permesso ad una figlia di Annibale Barbarossa di Treviglio di monacarsi in un Monastero di Treviglio, anzichè in quello del Gesù di Milano.

67. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

In risposta di quello che Vostra Signoria Illustrissima scrisse con la sua delli 8 di marzo se le dice, che è stato dato conto a Nostro Signore del dubbio et scropolo di coscienza che lei ha circa il comercio de' Grisoni et Suizzeri heretici, per l'occasione di procurare la loro conuersione et Visita. Sua Santità mi ha ordinato che le faccia sapere, che se bene Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima non deue di ciò pigliar ombra nè pensiero, nondimeno per maggior sua quiete gli concede per le suddette cause ampla facoltà di trattare et conuersare con dette Genti senza alcuno scropolo di coscienza. Et di più che nel particolare del Cancelliero di Morbengo, l'assolua et dispensi *in foro conscientie arbitrio suo*.

Quanto all' Arciprete della Pieue di Berbenno, et indulto per altre prouisioni in simili occasioni, se le manderà facoltà separata. Et anco è stato molto grato a Sua Beatitudine d' intendere il buon progresso spirituale che si fa nella Valle Mesolcina. Et raccomandandomi alla buona gratia di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima, humilmente le baso le mani. Di Roma li 13 di luglio 1584.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo seruitore
Il Cardinale SAUELLO.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo il Cardinal di Santa Prassede.*

68. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

Nostro Signore si è contentato che la facoltà data a Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima per Breue d'assoluere et dispensare gli Apostati heretici, s'intenda anco di potere assoluere Apostati dalle loro religioni caduti in censure, se bene quanto al resto siano cattolici.

Dell' ultima relatione uniuersale s'attende per dar risposta a Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima quanto prima, come ancora sopra del Padre Inquisitore et della Comedia.

Ho ricevuto poi una di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima delli 15 del presente, et uista anco quella che lei ha scritto a Monsignor Spetiano, ogni cosa si riferirà a Nostro Signore alla prima Congregatione. Et raccomandandomi

nella buona gratia di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima, humilmente le baso le mani. Di Roma li 24 di febraro 1584.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo scruitore
Il Cardinale SAUELLO.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signore mio Osseruandissimo il Signor Cardinale di Santa Prassede.*

69. Alcuni permessi per monacande.

Nel Volume nono.

(Copie).

1. La Santità di Nostro Signore, dopo hauer tocco con mano niente o puoco hauer giouato nella religione degli Humiliati le tante riforme in diuersi tempi fatte per ridurla a quell'instituto et osseruanza di uita, che da principio fu bene et santamente instituita, pensò alla fine di uenire al fondamento ed alla radice, d'onde pareua hauesse origine tutto il male, che era la perpetuità di benefizii, perciò che per essa li Preuosti, dati alle comodità et all'auaritia et alla proprietà, s'erano consequentemente allontanati affatto dall'osseruanza de' tre uoti, et in spetie da quello della pouertà. Et come è cosa molto incolcata dal Concilio di Trento nel principio della riforma de' regolari, che l'antica et regolare disciplina doue è caduta si instauri, mostrando quanto splendore et utilità nasca nella Chiesa di Dio dalla pia institutione et retta administratione de' Monasterii, mandò fuori sin di questa estate una Bolla di riforma sopra questa religione, per la quale priuò gli Preuosti delle Preuosture, ordinò che fossero triennali e che rihauessero l'administratione sotto certe conditioni, et in Capitolo generale doppo la publicatione della Bolla si facesse la nuoua elezione delle Prepositure, di più che in ciascuna Prepositura si mantenessero almeno 12 frati in osseruanza; onde quelle che per la tenuità non ciò potessero farlo, s'unissero alle più uicine, et per maggior osseruantia delle dette cose, impose pene grauissime sì spirituali che temporali agli inhobedienti et contrafacenti, il che si può uedere nella istessa Bolla, di cui si manda con questa un transunto stampato.

Di questa Bolla piaque a Sua Santità di commettere a me l'essecutione, per il che io, fatto conuocar in Cremona il Capitolo generale, la intimai et publicai, et li dichiarai priui delle Prepositure, et feci fare dalli istessi Prelati a uoti secreti la nuoua elezione delle Prepositure, doppo la quale s'attese a mandar ciascuno al luogo designatoli; et li Principi in questo non mancarono di fauorirli et aggiutarli nelle apprensioni de' possessi delle Prepositure, come si può uedere dalle copie delle lettere d'alcuni di loro.

Et perchè li Preuosti, durante il Capitolo, mandarono a Roma persona apostata per uedere se poteuano in qualche parte rimouere Sua Santità da questa riforma, o con qualche modo mettere impedimento all'essecutione di essa, Nostro Signore, intese le ragioni loro, più si confermò nel suo sano proposito, et per maggior dichiarazione della mente sua mandò fuori un Breue confirmatorio della Bolla

con il quale ancho imponeua pene grandi a chi consigliasse in qual si uoglia modo a contrauenire alla detta Bolla, et di questo Breue si manda similmente una copia stampata.

In Lugano è una Prepositura di questo Ordine, che uale poco più di cento scudi, il cui Preposito uenne come gli altri a Capitolo in Cremona; ma pubblicata la Bolla, se ne fugì secretamente senza far motto ad alcuno, per il che incorse doppiamente in censure, sì per essersi partito di Capitolo senza licenza contra gli ordini del ditto Capitolo, et contra l'espresso comandamento mio sotto pena di scomunicatione a chi partisse inanzi il fine, come per essersi meschiato nell'administratione di quella Prepositura, della quale da Sua Santità era stato priuo, et per conseguenza incorso in excommunicatione maggiore et nell'altre pene et censure della Bolla.

Essendo io ultimamente passato da Lugano questo ottobre, trouai che questo frate, da che parti da Cremona, era stato sempre a quella Prepositura, sapendo di non poter stare, perchè non era più sua, et anche per non potersi in quella per la tenuità sua mantenere l'osseruanza dei dodici frati, fuor della quale a nessuno è lecito star solo in qual si uoglia Prepositura; trouai anchora che non obstante le censure, nelle quali era incorso, ha celebrato Messa, cadendo in quest'altro legame d'irregularità, nella quale ha poi continuato sempre di celebrare, con mostrare, oltra la puoca stima dell'anima sua, manifesto disprezzo dell'authorità di Nostro Signore et delli superiori suoi.

Non mancai di chiamarlo, come Vostra Signoria sa da me, et di dargli a uedere amoreuolmente il mal stato, in che si troua miseramente, di dannatione, dalla quale uolendosi liberare col ritornare all'obedienza di Sua Santità et della religione, l'assicurai che sarebbe stato abbracciato con charità et amoreuolezza come gli altri chari figlioli di quella; al fine uolendo prouare s'el tempo poteua operare in lui quello che non haueua potuto l'esortationi mie, et di lei et del scriba di Lugano suo fratello, che si trouarono presente et accettarono l'officio mio, lo sospesi come sommo penitentiero dalle censure per un mese, dentro del quale hauesse d'andare all'obedienza del suo Generale, altramente l'haurei fatto dichiarare scomunicato, come in effetto diedi facoltà a l'Arciprete di Lugano di farlo, come lei può ricordarsi.

Hora s'intende che non solo non ha animo di ridursi, ma che sta più ostinato et più proteruo che mai, et che parla et esce fuori con parole, che danno non mediocre suspettione che non senta bene della religion Christiana, la quale sospettione, anche per dir il uero, egli mostrò meco in certe interrogationi che al'hora gli feci, intendendo anche che è uenuto a tanta temerità, che si persuade di poter col mezzo et braccio de' Signori Cantoni star a quella Prepositura al dispetto di Nostro Signore et della religione, et che per questo effetto se ne deueua uenir in dentro.

Desidero pertanto che Vostra Signoria, data che haurà piena informatione alli suoi Signori di tutto questo fatto, procuri con quel modo che saperà ben fare, che seguitando essi il pio et catholico esempio del Re et dell'altri Principi Christiani, diano ogni aiuto et braccio all'esecutione di questa santa riforma, et comincino di qui col far che si dii in mano del Generale o di me, che sono protettor di questa religione et Delegato Apostolico in questa parte, il detto Frate già Preuosto di Lugano, et il simile facciano di doi altri Frati di questo Ordine, i quali, deposto a fatto l'habito di religioso, uanno uagabondi per quei contorni di Locarno con graue scandalo et indegnità dell'Ordine.

Quanto poi alle Prepositure di questa religione ne' paesi di Signori Cantoni, anchorchè per uigor della Bolla di Nostro Signore andassero unite alle altre uicine, per non potersi in esse mantenere per la tenuità loro il debito seruitio, non di meno io m'offerò di fare, che col consenso di Nostro Signore s'incorpori quella di Lugano al Monastero di Monache che è iui del medesimo Ordine di buon nome ma pouero, con che si uerrà ad aggrandirlo et darli commodità di accettare de l'altre figliole, che hauessero animo di monachare, et a questo modo si uerria pur a spendere quell'intrate in beneficio et commodo di quel luogo. Quando anche alli Signori piacesse più, che con questa occasione si cercasse di piantar un Collegio de' preti religiosi et spirituali, che facessero profitto in quei popoli sudditi loro, si potria fare, unendo insieme le due Prepositure di Lugano et di Locarno, ch'altre non so che ue ne siano ne' paesi loro, et tutte doi insieme deueno ascendere alla somma di 300 scudi. Nell'uno et nel'altro di questi partiti desidero poi di sapere la mente di detti Signori.

2. (Adi 18 aprile 1567). A Prete Martino di Maluaja.

Reuerendo Prete Martino. Abbiamo inteso che nella Valle di Blenio è un abuso fra preti molto graue et è questo: che quando si fanno esequie, molti di essi doppo detta la Messa nella loro Chiesa, uanno il medesimo giorno a dirla un'altra uolta doue si fanno le esequie, et a questo inconueniente spesse uolte ne segue un altro, che mancando le hostie per il numero di Preti, le spezzano et celebrano con quei pezzi; et perciò uolendo noi per ogni modo prouedere a questi abusi, ui ordiniamo espressamente con la presente che per parte nostra commandiate a ognuno di questi tali preti, che non ardiscano più per l'auenire di celebrar altro che una Messa il giorno, eccetto il giorno di Natale, et con l'hostia intiera, et se ui sarà alcuno che habbia ardire di non uoler obedire, fatelo sapere a noi, che ui faremo prouisione, et Dio ui benedica.

3. (Al sopradetto giorno). Al Canonico Bucinello.

Molto Magnifico Signore. Gli auii che ci auete dati con la uostra dell'ultimo del passato, ci sono stati chari, tanto più uedendo la diligenza che ci hauete usata, et perciò ci sarà anche caro, se taluolta farrete con noi di sì fatti offitii. Abbiamo dato ordine che si proueghi a ogni cosa, et che si leuino quanto prima gli abusi del dire più che una Messa il giorno, et con quella diuotione che richiede un ministerio tanto importante; et questo è quanto ci occorre in risposta della suddetta uostra, et Dio ui conserui.

4. (A di 6 di maggio 1567). Al Colonello Lussi.

Molto Magnifico Signore come fratello. Gasparo Flonfia, uno di sei putti Suizzari, che furono mandati nel Seminario qui di Milano, ha hauuto una lettera di suo padre, il quale gli ordina che ritorni a casa: questo è uno dei quattro ch'hanno poca o nessuna inclinazione alle lettere, sì come a' di passati ne scrissi a Vostra Signoria; et perchè nel Seminario non si riceuono i putti ad altro fine, che per farli riuscire buoni et sufficienti Ministri di Dio, ho uoluto di nuouo con questa occasione ricordar a Vostra Signoria, che sia contenta di far ogni opera, a finchè quelli che saranno eletti in luogo di questo che ritorna, et degli altri tre, oltre i buoni costumi et le inclinazioni alla uita ecclesiastica, siano incaminati tanto nella gramatica, che possano almanco intendere le prime lettoni; et poichè la nattione non manda questi putti ad altro fine, che per uederli a suo tempo far di molto bene nella uigna del Signore, può essere più che sicura, che quanta maggior diligenza si usará in mandar buone piante, tanto più grande et miglior frutto ne si ha da aspettare. Et qui facendo fine, a Vostra Signoria mi offero et raccomando. Di Milano, etc.

5. (A di 7 di nouembre 1567). Ai Vicarii di Valle di Blegno et a prete Bartolomeo Bedola Curato.

Reuerendo Vicario. Per non esser anchor deputato Vicario nella Valle Leuentina, mandiamo a uoi alcune copie, etc.

Reuerendo Curato. Vi mandiamo con questa alcune copie tutte stampate del Giubbileo concesso ultimamente dalla Santità di Nostro Signore, acciochè lo publiciate uoi nella uostra Chiesa, et ne mandiate una copia per uno a tutti li Curati del uostro Vicariato, auisandoli d'ordine nostro che lo publichino anche essi nelle loro Chiese dalla copia uulgare, come uedrete qui. In Milano et nelli luoghi delle Diocese si sono fatte tre processioni, sì come s'è fatto in Roma; però lo farrete anchor uoi; dunque farrete tutte le conditioni che sono in esso, et lo eshortarete con carità paterna a prepararsi et disponersi a riceuere con diuotione quello così ricco thesoro per le anime loro, auertendo li Curati che facciano anche essi il medesimo coi popoli loro. Dio ui benedica.

6. (A di 9 di nouembre 1567). Al Colonello Lussi.

Molto Magnifico Signore come fratello. Hauendo il Capitan Tannar fatto pigliare un frate apostata della religion degli Humiliati, et forse quello del quale parlai a Vostra Signoria, ho uoluto con la presente pregarla che occorrendo che quei Signori Cantoni catholici facessero qualche difficoltà di lasciarlo condurre in qua, facci ogni opera perchè se ne contentino, et alleggi loro il pregiuditio che si faria al Concilio di Trento, il quale tanto preme nella riforma delle religioni in essecutione del generale Concilio. Nostro Signore ha fatto la riforma de' frati Humiliati, proibendo che li frati non possano hauer niente di proprio, et questo frate per fugir la riforma si è apostatato. Son certo che, bisognando, Vostra Signoria non mancherà di far quanto è necessario, et però non mi estendo più in lungo, ma facendo qui fine, me le raccomando et offero, etc.

7. (A di 9 di nouembre 1567). Al Capitano Tannar.

Molto Magnifico Signore. Resto molto satisfatto dell'amoreuole diligenza che ha usata Vostra Signoria, in far pigliare il frate apostata della religion degli Humiliati, sì come Ella m'auisa per la sua mandatami per nome a posta. Per farlo riconoscere et per dar ordine che si conduca in qua sicuramente, mando il presente mio gentilhuomo insieme con un Frate della detta religione, che porta a Vostra Signoria una lettera del suo Generale. Et perchè tutto quello che mi occorreria dir a Vostra Signoria in questo proposito, il detto mio gentilhuomo glielo dirà pienamente a bocca rimettendomi a lui, al quale Vostra Signoria sarà contenta dar quella istessa fede, che farebbe alle istesse mie parole, faccio fine et li desidero ogni bene, etc.

8. (A' di 1 di dicembre 1567). Al Vicario della Valle di Blenio.

Reuerendo Vicario. Da quello che ci scriuete con le uostre di 22, habbiamo ueduto la diligentia che usate nell'ufficio uostro di Vicario, onde ci piace che in ciò corrispondiate alla bona opinione che tenemo di uoi, et ci piacerà che spesso ci tenghiate auisato dei buoni progressi che si anderanno facendo a honor di Dio et utile di quell' anime, et massime col mezzo dell'opera uostra, dandoci insieme auiso d'ogni dubbio et difficoltà che ci occorra, perchè ne procuraremo le prouisioni necessarie, come hora procuraremo che li disubidenti non siano puniti se non per una mano. Quanto al litigare co' secolari innanzi a' Giudici secolari, presto ui manderemo l'ordine come ui hauerete a gouernare. Scriueteci il nome et cognome del concubinario et della concubina di Maluaja, perchè noi manderemo a Roma per la dispensa, acciò si possano maritar legittimamente insieme, et fra tanto fate che stiano separati l'uno da l'altro.

Ci piace che gli uomini di Lugliano abbiano nominato Prete Alberto Surgesia in Curato loro in luogo del Curato morto, perchè l'abbiamo per buon Sacerdote; però sarà bene che detti huomini procurino che li Signori temporali presentino con sue lettere a gli Ordinarii esso prete Alberto, il quale se ne uenghi poi a Milano con la nominatione, quale presto ui rimandiamo alli huomini et consoli, et dette lettere di presentatione de detti Signori a farsi esaminare da gli Esaminatori Deputati dal Sinodo diocesano, essendo necessario di così fare in essecutione del Concilio di Trento et della Bolla di Nostro Signore che ui mandiamo alligata, non obstante che sia stato nominato da noi, che poi fatto questo, si prouederà del benefitio. Et acciochè fratanto gli huomini di Lugliano non patiscano dei loro bisogni spirituali, ci contentiamo che Prete Alberto uadi a far la Cura sin all'Epifania, passato il qual tempo ditegli che non manchi di uenire a Milano per il fine sudetto, et in questo mezzo hauerà comodità di far procurare dai Signori temporali le lettere di presentatione et di rihauersi, essendo infermo, come scriuete. Et non conuenendo mancho di lasciar gli huomini di Simione senza Sacerdote, ci contentiamo in gratia uostra et di detti huomini di Simione di leuar al compagno di Prete Alberto la suspensione, et admetterlo, come facciamo fino d'adesso in uista di questa nostra, alla celebratione della Messa et administratione di Sacramenti, fuori che la confessione, eccetto però che in caso di necessità, che quando cioè ui sia necessità, prete Alberto potrà supplire alla confessione, essendo Lugliano uicino come è a Simione, in tanto che anche la si prouederà d'altro sacerdote più a proposito. Hora che come ci scriuete, hauete dato principio alle congregazioni di preti, non mancate di continuare a farle secondo l'ordine che ui lasciammo, perchè col mezzo di queste congregazioni i religiosi faranno frutto. Aspetteremo che ci auisate minutamente di quanto si sarà trattato ad una per una, et con questo ui diamo la nostra benedittione.

9. (A' di 3 dicembre 1567). Ali huomini di Simione.

Nostri carissimi. Per consolarui della domanda che ci fate di leuar la suspensione a Prete Martino di Mazo, et metterlo alla celebration della Messa, ce ne siamo contentati et habbiamo scritto al Vicario della Valle, che gli leui la detta suspensione et che lo admetta alla Messa et alla administratione di tutti i Sacramenti, eccetto della confessione, che nè uogliamo che assolui se non in caso di necessità, perchè prete Alberto, che farà la Cura di Lugliano, potrà supplire anchora alle uostre confessioni, fin tanto che si prouederà d'un Sacerdote idoneo. Andarete dunque dal Vicario, che da lui intenderete l'ordine che gli habbiamo dato, et ui diamo la nostra benedittione.

10. (A' di 5 dicembre 1567).

Molto Magnifico Signore. Ho riceuuto la lettera di Vostra Signoria di 24 del passato, sopra l'arriuo del Frate Humiliato già Preuosto di Sant'Antonio di Lugano, al quale ha dato così bon consiglio, eshortandolo all'obedientia di suoi superiori, che non abbracciandolo, non doueua imputare altri che la sua durezza et ostinatione d'ogni incomodo et dishonore, che dalla inobidienza gli potrà seguire. Io ne ringratio Vostra Signoria, et con la medesima pietà sua la prego a far caldamente con li Signori suoi quell' offeio, di che l'ho pregata con altre mie questi di passati sopra l'esecution della Bolla di Nostro Signore, come già s'è eseguita nelle città et luoghi degli altri principi tutti. Nè so qual instrumento potesse esser più atto di Vostra Signoria per far detto offitio, essendo di quella authorità ch'è, et hauendola io conosciuta piena di desiderio et zelo di fauorire et aggiutare li buoni ordini, in augmento della religione cristiana et del riformato et retto uiuere di religiosi. In che sia certa che oltre il seruitio di Dio che è il principale, farà cosa

gratissima a nostro Signore, al quale come non ho mancato fin hora, così non mancherò in ogni buona occasione di far testimonio delli buoni offitii di Vostra Signoria, et della diuotione et osseruantia che porta a Sua Santità; il che essendo quanto ho da dirle per risposta, fo fine col raccomandarme et offerirmele di buon cuore.

11. (A'di 16 di dicembre 1567). Al Vicario di Blenio.

Reuerendo Vicario. Sono, come uoi douete sapere, molte persone nei comuni del uostro Vicariato, che hanno obligo di far fare officii annuali per l'anime di loro morti, per causa di quali offitii son tenuti a dare certa limosina alli loro sacerdoti Curati; et perchè è molto incomodo a essi Curati l'andar spesse uolte ricogliendo una puoca somma da un numero di persone, le quali persone medesimamente hauessino caro di liberare et loro medemi et li curati di questo fastidio; per tanto tutti quelli che sono obligati a dar detta lemosina per causa di annuali, dimandano in nome loro et in nome dei Curati di uoler unitamente dar un'assegnamento sicuro et franco perpetuo, dal quale li Curati caueranno ogni anno per tutti li tempi auuenire tanto, quanto importa tutta la somma di detti annuali. Per il che uolendo noi esser fatti ben chiari come stia ueramente la cosa, per ueder se questo partito torna in euidente utilità et comodità della Chiesa, o no, u'ordinamo che u'informiate con ogni diligentia del numero et della importanza degli annuali d'ogni terra da per sè, et che ne facciate una chiara et distinta nota, la qual fatta che habbiате, ce la manderete subito, auisandoci anchora separatamente delle qualità dell'assegnamento, il quale le persone d'ogni terra sono obligate a detti annuali fare in luogo d'essi annuali.

Usate anchora la medesima esatta diligentia in saper chi sono quelli che pagano li indicati, et che contra cambio uogliono assegnare. perchè dimandano di uoler fare l'istesso di quelli degli annuali, et datecene minutissima informatione.

12. (A'di 18 dicembre 1567). Al Colonello Lussi.

Molto Magnifico Signore come fratello. Ringrazio Vostra Signoria del' amoreuol offitio ch'ha fatto per conto del Frate Humiliato apostata, et già ho scritto a Monsignor Vescouo di Como, pregandolo che lo mandi a pigliare et me lo faccia condurre a Milano. Quanto al prete nepote del Signor Abbate di Gualdo, uolontieri mi sarei adoperato in fargli hauer la dispensa per amor di Vostra Signoria, ma essendo della diocese di Costanza, è necessario che passi per mezzo del Signor Cardinale Altaemps. Ho mandato a Monsignor Vescouo di Pavia la lettera del Signor Cardinale Alessandrino scrittaci in nome di Sua Santità, per i figlioli che desiderarebbe che egli riceuesse nel suo Seminario, et come ne hebbi risposta, ne farò auisato Vostra Signoria. Fra tanto Vostra Signoria potrà mandare a me quel giouane, che la mi scriue esser in studio, che lo riceuerò nel mio Seminario molto uolontieri per amor di Vostra Signoria, alla quale sento molto contento di poter far piacere, et l'assicuro che io l'amo di cuore, la ringratio delle nuoue datomi et la priego a farmene parte taluolta. Nostro Signore, etc.

Poscritta. Scriuendosi a Roma al Signor Cardinale Altaemps, credo che Sua Signoria Illustrissima o uero altri col mezzo suo otterranno la dispensa per il nepote del Signor Abbate di Gualdo, anchor che il caso è nefando et bruttissimo; ma mostrando lui dolore et pentimento, si harà riguardo, et credo anche che non hauesse l'assolutione d'andar a Roma, ma commutaranno il uiaggio che doueua fare, in qualche altra penitenza salutare. Acciò che Vostra Signoria sappia che li giudici temporalì, i quali chiamano auanti di sè a giuditio persone ecclesiastiche, per il pregiuditio, che perciò fanno alla libertà ed immunità ecclesiastica, fanno contro la Bella *In Cœna Domini*, mando a Vostra Signora una copia stampata

di detta Bolla; et questo ho uoluto fare acciò che occorendo che da quei Signori si trattasse cosa nessuna sopra il leuare le cause ecclesiastiche alli giudici ecclesiastici, et farle conoscere a laici, la possa farli capaci del contenuto della Bolla; et perchè potrebbero dire che è troppo discomodo uenire a Milano, la potrà fargli sapere che io per comodità di preti come di laici, se quelli hanno cause con preti, penso dar facoltà a Vicarii che conoscano loro le cause, et deputar ancho un giudice per le appellationi, il quale fusse residente o in Belinzona, o in qualche altro luogo circonuicino.

13. (A di 18 decembre 1567). Al Curato di Chiggiogna in Leuentina.

Reuerendo nostro carissimo. Dal Padre Priore di S. Giouan Battista di Bellinzona ui sarà data questa nostra, et dieci copie dell'ordinationi fatte da noi nella Visita delle parocchie di cotesta Valle Leuentina, con una lettera per ogni comunità. Transcriuerete tutte le dette ordinationi, et la copia che farete, tenetela appresso di uoi, poi andarete in persona a portarle et presentarle alle comunità insieme con le ordenationi, le quali legerete loro in presenza di Curati, et ai Curati darete cura che la tenghino loro, et fintanto che si faccia deputatione di un Vicario in cotesta ualle, diamo facoltà et ordiniamo a uoi che facciate le congregationi di preti una uolta il mese secondo gli ordini nostri, et che andiate uedendo come si metteranno in osseruatione le ordinationi, dandoci poi auiso del successo, etc.

14. (*Dicta die*). Al Vicario di Blenio.

Reuerendo Vicario. Non hauendo uoi perdonato a fatigha nè a incomodo per uisitare et consolare cotesto clero et popolo della ualle di Blenio, resta hora che l'uno et l'altro con la prontezza che scorgessimo negli animi loro, consoli noi con mandar in essecutione i buoni et salutarì ordini, che inuiamo a uoi insieme con tredici lettere alle comunità, che altre tante sono le copie dell'ordinationi. Voi dunque, acciocchè sappiate le cose che si deuono fare in ciascuna parochia, farete copia di tutte le ordinationi et la conseruarete appresso di noi. Poi andrete in persona a distribuire a ciascun commune la sua lettera et la sua ordinatione, la quale ordinatione però farete che resti in mano del Curato; di poi che il popolo hauerà inteso il tenor di essa, et non mancarete con quelle parole amoreuoli, che ui dittarà la prudenza uostra, d'esortar tutti generalmente alla buona e presta essequitione d'esse ordinationi, mettendogli inanzi il premio che per esse siano per acquistare da Nostro Signor Dio. Dateci poi auiso alla giornata così dell'essequitione dell'ordinationi, come del buon frutto che faranno que' popoli nella ui a del Signore, et della uita et procedere, i quali acciocchè habbino maggior occasione d'attendere quietamente et assiduamente alla cura dell'anime, procuraremo che si conoscano le cause loro da giudici ecclesiastici, nè in coteste parti siano sturbati da laici di comparire inanzi a giudici temporali. Vedremo di trouar uia che si conoscano le cause in coteste parti. In quelle terre che per il passato è stato solito di tenersi le chiaui delle Chiese dalli monachi, lasciate che essi monachi continuino a tenerle, purchè usino la diligenza che conuiene, et attendete a conseruarui sano.

15. (Alli 18 di decembre 1567). Al Capitano Camillo Borgo.

Magnifico amico carissimo. Riceuessimo la uostra con una alligata del Signor Colonello Lussi, et ui ringratiamo dell'amoreuolezza, assicurandoui che sempre ci farete piacere a dar fidele et presto ricapito così alle lettere che mandiamo noi a queste bande, come a quelle che di là uengono a noi, et non ci occorendo altro, con la presente ui desideriamo ogni bene.

16. (A di 20 detto 1567). A l'Arciprete di Belinzona.

Reuerendo nostro carissimo. Abbiamo riceuuta la uostra lettera del Padre Priore, et ancora inteso a bocca da lui istesso il buon'animo che tenete di affaticarui in quello, che da noi ui fosse imposto per seruitio di Dio. Ci è piaciuta questa uostra buona uolontà, et crediamo di darui occasioni, con le quali ui potrete esercitar, conforme alla pietà et zelo che mostrate: fra tanto attendete a conseruarui sano, ch'el Signore Dio ui benedica.

17. (A di 23 detto 1567). Al Cauallero Zambrone.

Molto Magnifico Signore come fratello. Confido tanto nella molta pietà et zelo di cotesti Signori, che non posso se non fermamente credere che nella Dieta, che si farà delli tre Cantoni, come Vostra Signoria mi scriue, concluderanno prontamente di admettere li miei ricordi, et massime quando uedranno che con essi niente altro si procura che l'honor di Dio et il benefitio spirituale de' loro sudditi; et quando pur ancho per qualche rispetto mondano non ui fosse in tutto il commun consenso, non ho dubbio alcuno che Vostra Signoria con la prudenza et autorità sua non sia per far restar capace ognuno della uerità di questa sì giusta et santa causa; però restarò aspettando con desiderio bona resolutione, et se bene mi pare di uedere in fin da qui l'animo di Vostra Signoria talmente disposto et intentionato, che mi persuado che non sia bisogno che io li raccordi più quel che le dissi a bocca, et l'ho scritto da poi in questo nostro proposito, tuttauia non ho possuto restare per l'estremo desiderio che ho, come pastore, della salute di queste anime di Leutina, Blenio et Riuiera, di non la pregar di nuouo ad abbracciar il negotio con quella uiuezza d'animo, che sempre mi son promesso ch'ella fosse per fare, et che merita la causa per sè stessa. Aspettarò anchora che mi faccia auisato della resolutione che si sarà fatta per il già Preuosto di Sant'Antonio di Lugano.

18. (A di 23 di dicembre 1567). Al Colonello Lussi.

Molto Magnifico come fratello. Se ben son certo che Vostra Signoria per la sua pietà et per l'anoreuolezza sua uerso di me non haueria mancato, sì come l'ho pregata et a bocca et con lettere, di abbracciar et fauorir caldamente li ricordi dati da me a cotesti Signori, nelli quali altro non ricerco che l'honor di Dio et il benefitio spirituale del clero et del popolo di Leutina, Blenio, et Riuiera, tutta uia hauendo inteso che si è deliberato di far una Dieta di tre Cantoni, nelle quale si tratterà di questo particolare; et sapendo io quanto oltre si stenda l'autorità di Vostra Signoria in questi Cantoni, non ho potuto restare di non le ricordar con queste puoche righe, che le fatiche fatte da me nella uisita di quei tre luoghi puoco giouarebbono, se non si mandassero a essequitione li buoni et salutarj ordini che ho dati; però la prego a prender a cuore questo negotio, et l'assicuro che si come non ho cosa che maggiormente mi preme che la salute delle anime, et di queste massime per il bisogno grande ch'hanno d'essere agitate, così oltre il merito che acquisterà presso il nostro Signore Dio, adoprandosi per la causa sua, et la satisfattione che ne sentirà la Santità di nostro Signore, io in particolare le ne restarò con molto obbligo, etc.

19. (A di 20 di dicembre 1567). Al Vescouo di Como.

Molto Reuerendo Signore come fratello. Mando un frate in compagnia del Padre Priore di Belinzona per condurre da Locarno a Milano il frate Humiliato apostata che è tenuto lì, et gli ho commesso che lo conduchi per il Lago Maggiore, essendo uia più sicura. Però prego Vostra Signoria che scriua al commissario, che consegnj in mano del Padre Priore suddetto il frate, perchè da lui sarà soddisfatto

delle spese, che si saranno fatte et per il frate et per il prete che fu pigliato in cambio sue; nè altro occorendomi, me ui raccomando, etc.

20. (A di 27 di dicembre 1567). Al comune di Degro nella Valle di Blenio.

Carissimi figliuoli. Con la prontezza et prestezza, che ci mostrate nella uostra lettera, mandarete a essecutione le ordinationi fatte da noi nella uisita della uostra parochia, oltre che farrete quel che conuiene a buoni et hobodienti figliuoli, a noi anchora darete causa di trouarci tutta uia più contenti delle fatiche che habbiamo fatte in uenirui a uisitare. Però facciò anche possiate più espeditamente sodisfare in ciò la nostra espettatione et al pio et buon animo nostro, con questa ui diamo licenza che per doi anni a uenire, si come ci hauete domandato, che possiate conuertire la limosina del pane, che siete soliti distribuire ogni giouedi santo nella uostra uicinanza, in uso di quelle cose che hauete da fare in uirtù delle nostre ordinationi, con questo però che ui sia il consenso di tutta la uicinanza, così per quest'anno, come per l'anno seguente; et il Signore ui benedichi, etc.

21. (A di 7 di gennaio 1568). Al prete Pietro di Albertolo.

Nostro carissimo. Con la presente ui diamo licenza che in compagnia di prete Pietro Martio, portionario di una delle doi portioni della parocchiale Chiesa di S. Giorgio di Prato, luogo nella ualle Leuentina, diocese nostra di Milano, possiate amministrare li Santissimi Sacramenti et attendere la cura delle anime per l'obbligo che ha l'altra portione, cominciando adesso et continuando per tutto il mese di gennaro prossimo 1569; finito il qual tempo, ui ordiniamo che uenghiate a Milano da noi all'esame, perchè uorremo uedere il frutto che hauerete fatto in questo tempo per saper ben gouernare una cura. Et per causa del detto seruitio che farrete, ci contentiamo che tutte le entrate della detta portione siano uostre per tutto il detto anno, et Dio ui benedichi, etc., et che per il detto anno ne habbiate i frutti d'essa; et questa licenza ue la diamo per un anno solamente, il qual s'intenda cominciare dalla data delle presenti, et finito questo anno u'ordiniamo che uenghiate a Milano a sottoporui all'esame delli nostri esaminatori deputati, per uedere il frutto che hauerete fatto per saper gouernare le anime, etc.

22. (A di 9 gennaio 1568). Al Cauallier Zambrone.

Molto Magnifico Signore come fratello. Se bene aspetto di giorno in giorno lettere di Vostra Signoria con auiso di quanto si sarà risoluto da cotesti Signori circa le cose della uisita, non di meno non ho uoluto tardar fin là a rispondere alla sua delli 18 del passato. Dico dunque che non hauendo il Preuosto di Lugano ottenuto altro da quei Signori che lettere di fauore a me, Vostra Signoria ha fatto prudentemente a risolversi di non trattar se non del negotio della uisita, lasciando da canto il fatto del frate per il rispetto che la mi scriue, per il quale rispetto, hauto che barrò notitia da lei della resolutione delle cose della uisita, penserò di fare che altri che lei trattino questo negotio del frate. Fra tanto conforme al negotio di Vostra Signoria s'attende qui a far orationi a nostro Signore Dio, acciochè la Maestà sua Diuina per la sua infinita bontà riguardi al bisogno dei suoi fideli, et gli dia forze et uigore contro gli inimici della Cattolica Fede, come ne stanno aspettando con desiderio buona nuoua da Vostra Signoria, alla quale con questo mi offero et raccomando, etc.

23. (A di 10 di gennaio 1568). All'Arciprete di Belinzona.

Reuerendo amico nostro carissimo. Per rispetto et qualità de' tempi è riuscito assai atto a l'esame prete Pietro Martire Derichettis, conforme alla buona relatione che ci hauete fatta di lui, anchor che habbia quel puoco impedimento de l'udito. Però l'habbiamo deputato per modo di prouisione al gouerno della cura di Molono, et lo rimandiamo con una nostra al Padre Priore di S. Giouanni, il quale gli assegnerà una

honestà prouisione sopra li frutti del beneficio, come intenderete a pieno dal detto Padre; nè altro occorrendoci, ui desideriamo ogni bene, etc.

24. (A di sopradetto 10 gennaro). A prete Pietro Martire Derichettis.

Nostro carissimo. Con le presenti nostre ui diamo licenza che andiate a Molono, luogo nella ualle di Leuentina et diocese nostra di Milano, et che iui per modo di prouisione attendiate a gli offitii diuini, all'amministrazione dei Santissimi Sacramenti et facciate tutti gli altri offitii necessarii per la cura dell'anime di quel luogo, che dal Padre Priore di S. Giouanni di Belinzona ui sarà ordinata una prouisione sopra li frutti del detto beneficio di Molono (*Moleno*).

25. (A di sopradetto 10 gennaro 1568). Al Priore di Belinzona.

Reuerendo Padre. Poi che il commissario di Locarno non n'ha consignato il frate Humiliato apostata, non occorre far altro, ma tenete costi li denari, che ui dirrò a suo tempo quello che hauerete a fare. Ancorchè consti assai chiaramente che gli uomini di Preunzo sono obligati a pagar la decima, come ancho si può uedere dalle ordinationi che habbiamo mandato loro, tutta uia per chiarire meglio ogni dubbio sarà bene che quanto prima ci mandiate copia dell'instrumento, che fece il Curato a detti huomini liberandoli della decima, et contentandosi della decima, lo trouarete appresso Messer Battista De Chierici notaro in Belinzona, il quale ne fu rogato l'anno del 1563.

Nell'ordinationi generali della uisita è tra gli altri un capo, nel quale si commanda a' Curati che tenghino un libro de' battesmi et de' matrimonii et de' cresimati et del numero dell'anime secondo l'instruttione nostra generale. Però non occorre che nessuno pigli ombra, perchè habbiamo dato ordine alli Curati, che descriuano tutte le anime delle loro parocchie, uedendosi che è stato fatto se non a buon fine, et è stato accettato dai medesimi Signori, come uoi potrete farne restar capace ognuno. Imperochè gli imbasciatori furono presenti alla publicatione di esse ordinationi.

Prete Pietro Derichettis è stato esaminato qui, et non se gli è trouato altro impedimento che quello del udito, il quale non agraua però tanto che non possa ancho confessare, essendo del resto reuscito assai atto; però gli s'è fatta una licenza in scritto, come uedrete, che 'l possa essercire la cura de Molono per modo di prouisione. Voi gli assegnarete quella honesta prouisione sopra li frutti del beneficio che parerà a uoi, et quando sarà nel tempo delle confessioni, uedrete di farlo agiutar da qualchuno; col tempo si prouederà di meglio, anchorchè questo dall'udito in fuori non sia anche assai sufficiente per la qualità del beneficio et rarità di buoni preti. Vi auisaremo in breue del Vicario che habbiamo a fare. A prete Bernardino s'è data la cura di Giornico, et qui all'esame è riuscito bene, et speriamo che habbia ad essere di molto utile a quelle anime et riuscire un de' buoni sacerdoti di quella ualle. Viene con le sue espeditioni come uedrete.

26. (A di sopradetto 10 gennaro 1568). Al Preuosto di Abiasca.

Reuerendo Preuosto. Essendoci stato detto per parte uostra, che uolontieri uenereste a Milano per parlar con esso noi per uostre occorrenze, et per ciò che ne desiderate licenza in scritto per non contrauenire all'ordini nostri, con la presente ui diamo licenza che uenghiate a uostro piacere, tanto più adesso che sono passate le feste, etc.

27. (A di 15 di gennaro). Al Vicario di Blegno.

Non essendo da comportare che la Chiesa di Degro sia più lungamente defraudata dei beni lasciati gli da prete Guglielmo Ghilii, con danno di essa Chiesa et prejuditio grande dell'anime di coloro che li possiedono, con la presente ui

dicciamo che facciate intendere in nome nostro agli heredi di detto prete Guglielmo, et a altri che habbiano beni di essa Chiesa lasciatogli dal predicto prete Guglielmo, che in termine d'un mese produchino inanti a noi le ragioni, con le quali pretendono di poter posseder detti beni, et dicano la causa perchè non li debbano restituire alla Chiesa, et sopra tutto questo fatto formarete un processo et lo manderete poi a noi, et attendete a conseruarui sano.

28. (A di sopradetto). A prete Giacomo di Brunettis rettore di S. Stefano nella ualle di Blenio.

Reuerendo Curato. Ci contentiamo di tolerare che si ministrino i Sacramenti della sacra Confessione et Battesimo nella cappella di Grumo, che è quanto ci occorre, etc.

29. (A di 20 di gennaio 1568). Al Colonello Lussi.

Molto Magnifico signor come fratello. Vostra Signoria certifiçi cotesti Signori in mio nome, che non s'ingannano punto a credere che io sia per mostrar loro la mia molta affettione, et per dargli ogni sodisfatione in tutto quello che possa. Et già per la causa di Messer Andrea Tatto da Belinzona, ho fatto uenir da me il padre Inquisitore, et ragionato seco al longo in presentia del Capitano Tanner. Il quale padre Inquisitore, per li molti sospetti che si hanno, che 'l riso sia di Filippo Giuliano, ha detto a Messer Andrea che se gli rilascerà il riso purchè dia due sigurtà, l'una per il ualor del riso et l'altra di mille scudi di stare a ragione, acciochè se egli non prouasse esser suo il riso, ma si trouasse che fosse di Giuliano, lui fosse punito secondo le sacre leggi come fautore di heretici; lui non di meno si mostra renitente di dar questa sicurtà, et a me pare che non se gli poteua far più honesta conditione, per ciò che se ueramente il riso è il suo, come lui dice che è, non ha da dubitar che si sia per fargli ingiustizia o stratiarlo, col tirar la causa in longo con suo incommodo et spesa, hauendolo io assicurato, che purchè non manchi lui dal canto suo a far le proue necessarie, se egli darrà quella più sommaria speditione che sarà possibile. Ho uoluto partecipar con Vostra Signoria questo fatto, acciochè possa parlarne ai Signori, in conformità di quanto scriue alle Signorie loro il padre Inquisitore con l'alligata. Scriuo ai Signori di Lucera la qui inclusa, in risposta della loro a me sopra 'l riceuere nel mio Seminario quel giouine che ha studiato a Parigi, et dico che me ne contento molto uolentieri. Vostra Signoria poichè sa quanto sia grande l'amor che porto alla sua persona, particolarmente non ha da dubitare che non habbia da riceuer anchora l'altro che lei mi propone; però tutte le uolte che ueniranno tutti due, il luogo sarà apparecchiato.

30. (A di 20 di gennaio 1568). Al Prior di Belinzona.

Reuerendo Priore. Li doi huomini mandati da Preuonzo ci hanno fatta molta istanza per la decima, et dettoci molte cose a questo proposito. Con tutto ciò li rimandiamo con l'alligata al commune, la quale andarete a presentare uoi, et l'accompagnarete con amoreuoli parole, mostrando loro che non pagando la decima, et non satisfacendo alla Chiesa di quanto deueno, stanno in grauissimo peccato et pericolo di eterna dannatione. Et a questo proposito li dichiararete il capitulo ultimo della XXII Sessione del Concilio di Trento, il qual comincia: *Si quem clericum*, etc., et il capitulo XXII della Sessione XXV, il qual comincia: *Non sunt ferendi*, etc., aggiungendo uoi poi quel di più che ui detterà la prudenza uostra; et se questi huomini dicessero di hauer un instrumento, col quale mostreranno che han comprato la decima li suoi antichi, come ci hanno scritto a noi, mostrate che quando lo produranno qui a Milano, non se li mancherà di giustitia, ma che sia debil fondamento. Et che però attendano a uiuer bene et

pagar la decima, osservando quanto da noi è stato fatto nelle nostre ordinationi. Vedete di chiarirui bene, et se'l fosse possibile, esaminarne testimonii, se'l Vicario della Riuiera ha pigliato dieci scudi et mandatecene la chiarezza.

31. (A di 20 di gennaro 1568). Alli huomini di Preunzon.

Carissimi figlioli. L'amor paterno che ui portiamo è tale, che potete esser sicuri che in ogni tempo saremo per darui tutte quelle honeste et giuste consolationi, che potranno uenire da noi; ma se uolessimo satisfarui hora nella dimanda che ci fate, di non esser astretti da noi a pagar al uostro Curato se non la decima, sarebbe un' illaquear l'anime uostre et la nostra d'una grauissima scomunica, proposta dal sacro Concilio di Trento contra quelli che usurpano in qual si uoglia modo beni o giurisdittioni di Chiese, et non pagano le decime che son tenuti; però uedrete se in altro ui possiamo consolare giustamente che lo faremo uoluntieri, desiderando noi sopra modo la salute dell'anime uostre. Et non ui parrà graue che il uostro Curato sia comodo, perchè quanto meno ha d'auer sollecitudine delle cose temporali, tanto più potrà essere intento alle spirituali, non conuenendo che un sacerdote sia priuo delle honeste commodità; et se uoi ui aggrauate d'hauer fatto delle spese in beneficio et ornamento della uostra Chiesa, non ui aggrauereste per certo, se sapeste che il merito che s'acquista presso nostro Signor Dio a tener col decoro che conuiene la casa sua, è grandissimo, anzi non mi pareria d'hauer fatto mai abastanza. Tutta uia uolendo noi anco hauer riguardo alla uostra pouertà, ci contentiamo che computiate nelle spese che hauete fatto nella Chiesa quel tanto, che importa il sopra più della decima che non hauete pagato per li tempi passati, et che le spese che no' importano tanto, quanto importa il sopra più della decima, conuertiate quello che auanza in beneficio di detta Chiesa, non uolendo noi che il Curato habbia la decima se non per l'auenire, come habbiamo già ordinato. Quanto poi a quello che ci scriuete del detto Curato, aspetteremo che passi il tempo che gli habbiamo prescritto, et poi pensaremo a' casi suoi et al buon gouerno uostro spirituale. Fra tanto ui diamo la nostra benedittione, etc.

32. (A di 28 di gennaro 1568). A prete Bartholomeo Bedra Curato di Chisogna.

Reuerendo Vicario. A finchè i buoni ordini che habbiamo dati nella uisita nostra delle Chiese di cotesta ualle Leuentina, siano effettivamente eseguiti, et partoriscono quel buon frutto a laude de Iddio et beneficio spirituale dell'anime, che noi sommamente desideriamo; confidati nella prudenza et integrità uostra, habbiamo pensato di far Vicario uoi in detta Valle, et darui cura di attendere et procurare la esecutione d'essi. Con la presente dunque ui deputiamo Vicario per modo di prouisione, fra tanto che si farà deliberatione d'altra persona per questo effetto; et ui diamo facoltà et comettiamo espressamente che comminciate adesso ad attendere sollecitamente alla buona esecutione di detti nostri ordini, et che uenghiate a l'essequitione delle pene con quelli che contraueniranno, sì come in essi ordini è a sufficienza esplicato: ci contentiamo però di dar tempo in fino a Pasqua alli preti di metter giù i saii, et prouedersi in questo mezzo di uesti condecanti secondo li detti nostri ordini; passato il qual tempo non mancharete di procedere contra li disobedienti; auertendoui ancho che habbate l'occhio che li sacerdoti non uadino all'hosteria nè a' pasti, sì come habbiamo prohibito nelli nostri ordini, uolendo noi che per ogni modo sia leuato questo abuso, per li molti inconuenienti che ne seguivano. Vi comettiamo anchora che quanto prima diate principio alle congregationi di preti, così Cappellani come Curati, et che le facciate una uolta il mese, gouernandosi in ciò secondo l'ordine del Concilio nostro Prouinciale et delle nostre istruzioni generali, non mancando di darci

auiso di uolta in uolta come le siano passate, et auisandoci spesso dei buoni progressi che si anderanno facendo alla giornata, et d'ogni dubio et difficoltà che ui occorra. Mentre che perseuerarete nel offitio del Vicariato ui diamo facoltà in foro conscientiar, d'assoluere da' casi riseruati et censure ogni persona della ualle Leuentina, et Dio ui benedica.

33. (A di 28 gennaro 1568). A prete Enrico Bedra.

Nostro carissimo. Con la presente nostra ui diamo licenza, che per un anno intero cominciando dalla infrascritta data, possiate celebrar nella cappella curata del luogo di Rossura, uicinanza di Chisogne nella ualle Leuentina, et amministrare li Santissimi Sacramenti, et far gli altri offitii che sono necessarii a governare una cura. Finito poi che sarà il detto anno, uenerete a Milano a sottoporui a l'esame, acciò possiamo uedere il profitto che hauerete fatto in questo tempo, cosi nelle lettere come nella pratica necessaria da sapersi da' sacerdoti curatori d'anime, etc.

34. (A di 28 di gennaro 1568). A prete Bartholomeo.

Reuerendo mio carissimo. Vi diamo licenza con la presente nostra, che da qui per tutto il mese di gennaro d'auenire del 1569, possiate continuar a far cura d'anime nel luogo di Mairengo della ualle Leuentina, nostra diocesi di Milano, et in questo mezzo ui esortiamo che attendiate ad imparare, et farui ben pratico nel gouerno nell'anime. Passato poi che sarà il detto mese di gennaro 1569, ui ordiniamo che uenghiate subito a Milano a sottopormi alli nostri esami, per uedere il frutto che hauerete fatto in questo tempo, et state sano.

35. (A di 8 di febraro 1568). A prete Giouanni Antonio Gielmeli, nel luoco di Dalpe, ualle Leuentina.

Reuerendo nostro carissimo. Vi diamo licenza che per un anno continuo, il qual anno s'intenda cominciar dalla data della presente, possiate far la cura per una portione di Quinto in ualle Leuentina, diocesi nostra di Milano, con questo però che nelle occorrenze di detta cura ui governiate secondo il parere et consiglio di prete Leonardo, rettore de l'altra porzione d'essa cura. Finito poi che sarà il mese di gennaro del'anno prossimo 1569, ui ordiniamo che in termine di 15 giorni ritorniate a Milano a sottoporui all'esame de' nostri esaminatori, per uedere il profitto che hauerete fatto, et nelle lettere et nella pratica di ben reggere cura d'anime. Fra tanto siate sollecito d'imparare et ad instruirui bene dal detto prete Leonardo.

36. (A di 8 di febraro 1568). Al Curato di Curonico.

Reuerendo prete Giouanni. Hauendo noi ueduto le prouisioni che del beneficio di Curonico, in persona nostra ci contentiamo che non uenghiate prima a Milano a presentarui inanzi a noi per causa di dette prouisioni, et ue ne liberiamo in uerità di questa nostra, et state sano, etc.

37. (*Dicta die*). Alli Curati di Airola.

Nostri carissimi. Chiamate tutte due insieme Antonio Dacio, et in presentia di testimonii fategli un precetto che fra dieci giorni si confessi et si comunichi sotto pena di scomunicatione, per esser stato alcuni anni senza confessarsi et comunicarsi; et se passati li dieci giorni lui non si sarà confessato et comunicato, publicatelo in Chiesa a l'altare, quando ui sarà maggior concorso di popolo, et interditeli il commercio di tutti li uicini et della Chiesa. Fate reprimone in nome nostro a quelli che stanno fuori della Chiesa, mentre si predica e s'insegna la parola di Dio, mostrandoli il peccato che fanno. Et se ammoniti non uoranno obedire, il che non crediamo, perchè l'habbiamo tutti per figliuoli obedienti, ce ne darete auiso, mostrandoci il nome loro, et state sani, etc.

38. (A di 15 detto). Alli huomini di Creciano.

Carissimi come figlioli. Comandando il sacro Concilio di Trento che non possa conferire beneficio Curato a sacerdote, che prima non sia stato esaminato et approvato dalli esaminatori deputati dal Sinodo, sarà necessario che prete Antonio Margaritello, il quale ci scriuete hauer eletto per uostro Curato, uenghi a Milano per questa causa; ci contentiamo però di dargli termine un mese, acciò che 'l possa uenire più comodamente.

Egli è assolutamente usura il dar dinari a cinque per cento, però non ui possiamo dar licenza di farlo, ma ui manderemo bene in breue un' ordine, secondo il quale potrete impiegar giustamente li nostri danari. Et non ci occorendo altro che dirui, dopo l' hauerui ricordato la essequitione degli ordini mandatiui per la uostra Chiesa, ui diamo la nostra beneditione, etc.

39. (*Dicta die*). Alli huomini di Claro.

Carissimi come figliuoli. Le cose che si fanno per honorar Dio, tanto più sono accette a sua diuina Maestà et meritorie a chi le fa, quanto più uengono fatte prestamente et con prontezza d' animo. Questo ui diciamo noi hora, affinché ui disponiate alla effettuale essequitione dell' ordinationi della uostra Chiesa, et particolarmente a mantener di continuo la lampada accesa nelle chiese di Sant' Ambrogio et Laurentio, acciò ui si possa tenere il Santissimo Sacramento. Et se pur non ui sentite di poterlo far così di subito, date essequitione alle altre cose, et disponeteui tutti di dar ordine anco per questo. Ci contentiamo di satisfarui in lasciar dir la prima Messa i giorni di festa alla chiesa di Santa Maria, nel modo che intenderete da prete Giacomo uostro Curato, al quale n'abbiamo dato ordine a bocca, et per consolarui habbiamo ancora confermato Curato per l'altra portione in luogo di prete Donato, prete Andrea De Lazzaris. Nè altro occorendoci che dirui, ui diamo la nostra beneditione. Di Milano, li 15 di febraro 1568.

40. (A di 3 di marzo 1568). Alli Signori Cantoni di Urania, Suite, Underualden.

Illustrissimi et Eccellentissimi Signori. Prima che 'l signor Cardinal mio partisse di Milano, mi lasciò questa particolare et espressa commissione, che mentre stava absente, douessi aprire io le lettere scritte dall' Illustrissime Signorie Vostre et fargli risposta; affinché per causa della sua absentia, non si differisse a satisfare al desiderio loro in ciò si fosse possuto, hauendomi anche instrutto della mente sua nelle occorrenze che erano incamminate, chè ben sanno le Signorie Vostre Illustrissime, quanto si possono promettere del signor Cardinale per la singular affettione che porta loro. Ho pertanto aperta la sua lettera data in Urania sotto li quattro del presente, et ueduto quanto desiderano intorno ai beni lasciati alla Chiesa di Degro da prete Guglielmo Ghilii, i quali sono posseduti in parte da Andrea Cima, et ueduto anche il Testamento del detto prete Guglielmo. Onde in risposta non posso se non assicurare le Illustrissime Signorie Vostre, che quando questa cosa fosse causa, nella quale si trattasse di perdonar a un prete qualche delitto passato, o cosa simile, in gratia loro si farebbe di molta buona uoglia; ma trattandosi di ricuperar beni di Chiesa, et liberar da graue peccato le anime di quelli che contra la uolontà del testatore li possiedono, non può nè deue il signor Cardinale, come quello che è executor delle ultime uolontà, aprir cause nella sua diocesi, se non con carico grande della coscienza sua, consentire che detti beni non siano restituiti alla Chiesa, poi che ella n' è stata instituita herede da prete Guglielmo, in caso che 'l suo figliolo fosse morto senza figlioli; et poi che il caso è auuenuto, et anche il possessore di questi beni, prima che li comperasse, haueua notitia della uolontà del testatore, per il che se detto Andrea haurà più ricorso dalle Signorie Vostre Illustrissime, non

serà se non bene per salute de l'anima sua, lo esortino a sligarsi da quelli lacci, co' i quali il demonio il tiene dolcemente, ma strettamente legato; et con questo fine prego Nostro Signor Dio ch'a beneficio della Chiesa sua santa catholica conserui, felicità et prosperi di continuo le Illustrissime Signorie Vostre, etc.

41. (A di 24 di marzo 1568). Alli huomini di Creciano.

Carissimi come figlioli. Douete tutti unitamente render gratia a Nostro Signor Dio, che u'habbi concesso un sacerdote per gouerno delle uostre anime così ben qualificato, come è prete Antonio Bandera per i suoi buoni costumi et per esser riuscito sufficiente all'esame. Io non l'ho uoluto lassar partir da Milano senza accompagnarli con questa mia, poi che Monsignor Illustrissimo si troua hora absente, per rallegrarmi con uoi che l'abbiate per uostro padre spirituale, et per dirui che ue lo sappiate mantenere, souenendolo in tutto quello che gli farà bisogno, et particolarmente attenendogli quanto gli hauete promesso, acciò possa tanto più uolontieri et con maggior quiete affaticarsi in honor di Dio et in beneficio dell'anime uostre. Nè restarò di dirui anchora che oltre che eseguendo quanto ui scriuo, farete quel che si conuiene a buoni ed obbedienti figlioli spirituali, Monsignor Illustrissimo ne sentirà piacere, et ue ne loderà, et tanto più di bona uoglia si mouerà a mandarui la Pisside. Nostro Signore Iddio conceda a tutti uoi li doni delle sue santissime gratie.

42. (*Dicta die*). Al Curato di Riolo.

Reuerendo Curato. Se ben gli huomini di Campo Ghirone hebbero licenza da Monsignor Illustrissimo di poter pigliare un sacerdote, che facesse la cura dell'anime di quel luogo, con le conditioni che allora furono stabilite, sapete però che in fino a tanto che non pigliano questo sacerdote, uoi sete obligato di andarui a dir Messa et fare li altri offitii, secondo che erauate solito di fare per il passato, poi che ne hauete le solite limosine. Però hauendo io inteso che hora mancate d'andare a dirui Messa, et che il uostro compagno solo fa la parte sua; per esser absente Monsignore Illustrissimo, ho uoluto dirui con questa mia, che non uogliate preterire gli ordini lassati da Sua Signoria Illustrissima, ma ch'andiate a supplire all'offitio uostro sì come n'hauete l'obbligo. Et se u'aggrauasse di qualche cosa, potrete poi al ritorno di Monsignor Illustrissimo a Milano scriuer tutto quello che u'occorerà. Fratanto conseruateui sano, etc.

43. (A di 25 di marzo 1568). Al Vicario di Leuentina.

Reuerendo Vicario. Dalla uostra lettera di 26 del passato scritta a me, Monsignor Illustrissimo ha ueduto che con buon principio corrispondete alla aspettatione, che sua Signoria Illustrissima ha di ueder che con la pietà et prudenza uostra facciate del frutto assai a honor di Dio, et beneficio dell'anime di cotesta ualle; onde ritrouandosi Sua Signoria Illustrissima absente da Milano, non ho potuto fare che non u'abbia accennata questa mia satisfattione, con esortarui poi alla continuatione et in particolare a far delle congregazioni.

Quanto all'andar uoi dai Signori per causa degli abusi et desordini che scriuete, non ne fate altro, in fin che non habbiате qualche auiso, perchè haute che si haueranno alchune risposte, che s'aspettano di giorno in giorno dai medesimi Signori, ui scriuerò quello che hauerete a fare, et responderò al restante delle due uostre; et per adesso mi basterà di dirui che u'informiate diligentemente del numero et della importanza dei fitti giudicati, che scriuete che si pagano al beneficio di Faido, et se l'assegnamento che se darà per questi sarà egualmente et franco perpetuo, di modo che la Chiesa habbi sicuramente ogni anno altrettanto, quanto importano i giudicati, et di tutto mi darete auiso, che poi ui farò sapere quello che s'hauerà a fare. Nè altro occorrendomi, me ui raccomandando, etc.

Procedete all'esecuzione della pena con prete Ambrogio di Personico, prete Ambrogio Marchello, prete Michele et quello di Quinto, per essere andati all'hostaria contra gli ordini di Monsignor Illustrissimo, et la importantia della pena la uederete nelli ordini generali delle Tre Valli. Nè altro occorendo, fasso fine, etc.

44. (A di 25 di marzo 1568). A l'Arciprete di Belinzona.

Reuerendo signor Arciprete. Mi sarebbe stato di gran consolatione il ueder Vostra Signoria Preuosto di Polegio, sapendo che per le sue uirtù et altre bone parti quella Preuostura sarebbe stata ben impiegata per ogni rispetto. Ma nè perchè sia stato nominato un altro, come ella mi scriue, non uoglio che pensi che habbino a mancar occasioni a Monsignor Illustrissimo, doue possa fargli esercitar il talento che Dio gli ha dato, sapendo quanto Sua Signoria Illustrissima la ami; a quest' hora gli ho dato conto di quanto Vostra Signoria m'ha scritto, et tra tanto hauerei caro saper chi è quello che è stato nominato, di che qualità, acciò ne potessi esser informato quando uenerà a presentarsi da me; che se non sarà atto come ricerca quel carico, io non lo admetterò; benchè uoglio credere che quei Signori haueranno hauta consideratione di nominar persona a proposito. Mi raccomando a Vostra Signoria, etc.

45. (A di 6 d'aprile 1568). A prete Antonio di Lazari.

Reuerendo mio carissimo. Il Curato che è a Claro supplirà lui alle confessioni et agli altri bisogni spirituali della cura di Claro, fin a tanto che noi faremo altra deliberatione. Et però acciò che coteste anime d'Usognia habbino anch' esse sacerdote, il quale souuenga ai bisogni loro spirituali in questi giorni santi, uoi ui fermarete in Usognia, et continuerete l'offitio di Curato, come hauete fatto fin'a qui, et aspettarete che Monsignor Illustrissimo o io ui dichiario con nostre lettere quello che hauerete a fare circa l'andare a Claro, doue sete stato eletto. Tra tanto conseruateui sano, etc.

46. (A di 6 di maggio 1568). Al Vicario della Riuiera.

Reuerendo Vicario. Quando sarà tempo di essigere et mettere insieme la decima, che pagano li huomini et uicini di Preuontio al Curato loro, uoi farrete ogni diligenza in fare che sia pagata da ognuno giustamente, acciò le anime di quei pouerelli, i quali sono tenuti a pagar detta decima, non siano illaqueate di grauissimo peccato, come sarebbono quando ritenessero una minima particella di quello che sono debitori a pagare. Tutta questa decima poi la ponerete in luoco sicuro, facendone hauere diligentissima cura, et non la mouerete in fin a tanto che ui si darà ordine nuouo di quà, di quanto si hauerà a fare; et se prete Giouanni Curato di presente si sentirà agrauato per esserli tolta la libertà di rescuoter la decima, ditegli che uenghi a Milano a dir la sua ragione, anzi fateli sapere subito questo ordine, et ditegli appresso che non trasgredisca l'ordine di Monsignor Illustrissimo, il quale gli comandò che non tenesse più d'un cauallo, et che non dia danno nel tenere degli altri alli huomini.

Gli huomini et uicini di Molono ui porteranno un instrumento, nel quale si fa mentione che'l suo Curato è obligato mantener la lampada accesa del continuo deuant il Santissimo Sacramento, et certe altre cose, come uoi stesso uederete; operate che osserui quanto è obligato, et allegando in contrario, date auiso; et Dio ui conserui.

47. (A di 14 di maggio 1568). Al Priore di Belinzona.

Reuerendo Padre come fratello. Hauendo ueduto et considerato il processo fatto dalla Paternità Vostra l'anno presente a 17 et 18 di febraro, il quale contiene il detto di Cristofero del Soldo et di Domenica di Granino, tutti due di Maluaglia, sopra la pretensione che ha Cristofero che Domenica sia sua moglie,

et ella che non sia uero; et hauendo ancho inteso quel che disse Domenica, quando fu esaminata da noi qui in Arciuescouato, ci siamo risoluti che tra lei et Cristofero non si puote giudicar essere alcun matrimonio, non hauendo Cristofero prouato cosa alcuna concludente. Però Vostra Paternità chiamerà a sè giudicialmente l'uno et l'altra a ueder terminar la differenza che è tra loro, et condannar nelle spese chi ha il torto; et in presenza di ambedue farà un atto giudiziale et ui inserirà dentro questa mia lettera, dichiarando non esser tra loro alcuno impedimento, et che l'uno et l'altra sono in libertà di maritarsi con altre persone. Et perchè Cristofero non ha prouato quello che diceua et pretendeua contro Domenica, Vostra Paternità lo condannerà a rifar le spese a Domenica fatte da lei per questa causa; in che mi rimetto alla bona coscienza et prudenza di Vostra Paternità; et me le raccomando.

48. (A di 22 di maggio 1568). Al Prior di Belinzona.

Reuerendo Padre come fratello. Mando a Vostra Paternità l'alligata dispensa di matrimonio in quarto grado di consanguinità tra Martino di Sala et Domenichina di Olua, tutti due di Semione; affinchè in compagnia d'un notaro pigliate debite informationi et testimonianze per la chiarezza di quanto è stato suplicato. Però letta et considerata bene et diligentemente la dispensa, farete intendere alla parte che mandi testimonii per chiarir il uero di quel che ha suplicato, et sopra tutto chiariteui bene se è uero che il detto Martino et Domenichina fossero auisati da due persone, auanti che si facessero le publicationi, che era impedimento fra di loro, perchè intendo che il Curato l'ha hauto a dire; et però astringete ancho il Curato con i termini di giustitia a nominarui quei due testimonii. se pur è stato uero. Fatto poi che hauerete processo, et registrato sul processo la medesima dispensa, lo manderete a noi, acciò che possiamo dare la ultima resolutione; et me ui raccomando et offero.

49. (A di 28 di giugno 1568). Alli signori Tre Cantoni.

Illustrissimi et eccelsi Signori. Li Reuerendi Ordinarii di questa mia Chiesa di Milano mandano alle Signorie Vostre Illustrissime Martino Tognola d'Abiasca per pregarli, che proibiscano con l'autorità loro che quello, al quale essi Ordinarii hanno affittati li frutti della decima d'Abiasca, non trasferisca le sue ragioni della detta decima in altrui, come pare che 'desegni uoler fare con molto pregiudizio di detti Ordinarii. Onde, perchè anch'io reputo questo interesse come mio proprio, per conseruatione della giuriditione della Chiesa, uengo con questa mia a pregare caldamente le Signorie vostre, che non permettano che altri che il fittauolo s'impacci nella decima, come più a pieno intenderanno dal suddetto Martino; con che facendo fine, prego nostro Signore Dio che conserui le Signorie Vostre et ogni giorno più le faccia felici, etc.

50. (A di primo di luglio 1568). Al Prior di Belinzona.

Reuerendo Padre come fratello; mi rincresce di non hauer potuto sodisfare alla Paternità Vostra, coll'aggiutare prete Giouanni di Preuonzio a restar lecitamente nel possesso del benefitio, perchè non è solito di dispensarsi che uno ritenga quel benefitio, sopra il quale è stata fatta simonia per causa o interesse suo, anchor che non hauesse hauto colpa in trattare la simonia, come pare che prete Giouanni se ne scusi; però ditegli pure che faccia altro pensiero, et lasciate che gli huomini faccino elettione d'un altro, ma auertite che non si facci qualch'altro patto simoniaco, per che risolutamente il Signor Cardinale uole che si paghi intieramente la decima, et non occorre che gli huomini habbino altro pensiero, perchè s'ingannano. Non si può manco lasciar celebrare detto prete Giouanni sin tanto che non ha da Roma l'assolutione per i frutti del benefitio, i

quali ha hauti simoniacemente, come si è detto a suo fratello. Venuta che sarà tal dispensa, non mancarò d'hauerlo per raccomandato in ogni giusta occasione per amor vostro.

Vi conosco per prudente et timorato da Dio, et amoreuol seruitor di Monsignore Illustrissimo; però tutte lo uolte che ui parerà essere seruitio da Dio et benefitio delle anime far qualche prouisione in quelle parti, fatelo, che poi confirmarò io a suo tempo quanto sarà fatto da noi; et me ui raccomando, etc.

51. (A di 3 di luglio 1568). A gli Sindicatori de Suizzari.

Molto Magnifici Signori. Si come non è cosa che più mi preme in questo carico mio pastorale, che di ueder restituito et mantenuto il culto diuino, et souenute le anime nei bisogni spirituali, così non manco di farui quei remedii che per me si possono, et per ciò mi pajono espedienti, come feci particolarmente nei mesi passati; et essendo in Lugano, lasciai alcune ordinationi per i bisogni del'anime et de le chiese di Tesserè. Per il che desiderando sommamente che si mettano in essecutione, et intendendo che le Signorie Vostre si trouano hora costi, non ho uoluto perdere questa occasione di mandar loro il mio Vicario di Varese a pregarli, che siano contente di aggiutar la bona essecutione di queste ordinationi, poi che con esse non si cerca altro che l'honore di Dio, et che quel popolo uiua nel suo santo timore. Però le prego a dare quella istessa fede al detto mio Vicario in tutte quelle cose che dirà loro da parte mia, come se fossi io presente, perchè sarà tutto il seruitio di Dio.

52. (Die uigesima tertia mensis Iulii 1568). Dominis Eluetiis Lucernæ.

Quos duos pueros Domini Vestri miserunt, ambo et Michael Frij et Joannes Ratzenheuer in Seminario nostro cooptati sunt. Dabitur opera ut unus et item alter non benigne solum tractentur, sed pie etiam educantur, et licteris christianaque morum disciplina instruantur, ut eos sane decet qui eo loci uiuunt. Quod reliquum est, hoc Dominis Vestris persuasum esse uolo, me, quidquid causa sua præstare potero, id, quantum in me erit, facturum esse uel libentissime. Deus Optimus eas conseruet diu et incolumes et felices. Mediolani, die XXIII Iulii 1568.

53. (A di 14 di luglio 1568. Al Vicario delle Riuiera.

Reuerendo Vicario. Fate intendere alli uicini di Preuontio che ci contentiamo che faccino elettione d'un prete per il benefitio di Preuontio, poichè prete Giovanni per causa della simonia, che ha commessa sopra d'esso benefitio, di ragione ne uien priuato. Ma auertite li uicini che se non faranno elettione d'un prete sufficiente et di buona uita, noi non lo admetteremo, et se in questa elettione ui interuenisse patto alcuno simoniaco, non admetteressimo il prete, et li uicini sarebbono priui di mai più nominare. Abbiamo buona relatione di prete Nicolò Ghiringhella, il quale quando fosse atto come si conuiene, forse sarebbe bene elegerlo lui; ma in ogni caso cerchino li uicini uno dei più da bene et più sufficiente, et state sano, etc.

54. (A di 14 luglio 1568.) Alli Vicarii di Blegno et Riuiera, etc.

Reuerendo Vicario. Per eseguir la mente del Sacro Concilio di Trento, habbiamo risoluto di fare il Sinodo diocesano alli quattro del mese seguente, come uederete dalle alligate copie stampate della Indictione, delle quali ne mandarete una a ciascun Curato et Vicecurato nel uostro Vicariato, ordinandogli che l'attachi alla porta grande della sua Chiesa parrocchiale, facendo il medesimo anchor uoi alla porta della uostra Chiesa. Et anchorche li preti non siano per stare in Milano se non tre giorni per conto del Sinodo, tuttauia acciò le anime non restino per questo tempo senza qualchuno che le soccorra nei bisogni suoi spirituali, habbiamo scritto alli due padri priori dei monasterii de' frati di Belinzona, che,

ricercandoli uoi in nome nostro, si contentino che alcuni dei suoi frati uenghino per questi pochi giorni a fare l'offitio della cura in luogo dei Curati, che ueniranno a Milano al Sinodo. Però farrete questo offitio con li detti Padri priori, et uedrete anchora d'hauere dei preti di Belinzona et dei luoghi confini fuori della nostra diocese, per deputarli anch'essi insieme con i frati a fare la cura dell'anime, come habbiamo detto di sopra. Ma non potendo hauere tanti preti fuori della nostra diocese et frati, che possano bastare a tutti li luoghi del uostro Vicariato, ci contentiamo che lasciate qualcuno dei Curati più uechi et inhabili al uiaggio, facendo che tutti questi che deputarete, così frati come preti, uadano ad habitare in questi puochi giorni in quelle cure, nelle quali parerà a noi che possano essere più utili et più commodi a quei popoli, per seruitio de' quali si lasceranno; i quali popoli farrete che siano auisati di questa prouisione, acciò sappiano, che se bene i curati loro uengono a Milano per opera tanto importante et comandata dal Sacro Concilio di Trento et da' Sacri canoni, noi però uogliamo che le anime loro siano curate in questo mezzo. Et restando alcuni dei Curati d'ordine nostro per la soprascritta causa, ditegli, che li haueremo per legittimamente escusati dal uenire al Sinodo, ma che in ogni modo facciano procura in qualcheduno degli altri Curati che uenerà, che comparisca anchora in nome di detti che resteranno.

Portate con uoi una diligente nota di tutti gl'ordini et bisogni del uostro Vicariato, acciò se gli possa prouedere, et insieme gli auertimenti, con li quali secondo il giuditio nostro se gli potrà prouedere; et per meglio raccogliere questi desordini, fate una congregatione, alla quale ogni Curato uenghi bene instrutto per quello che tocca alla sua cura, et oltre la nota sudetta habbate anchora una instruttione appartata in scritto, di quanto hauerete trouato osservarsi o non osservarsi nel uostro Vicariato, di quelle cose, che spettano al culto delle Chiese, diuini offitii, et amministrazioni de' Sacramenti et honestà del Clero in uniuersale et particolare, et la causa per la quale tutte o parte delle ordinationi fatte intorno a esse Chiese dal Concilio nostro prouinciale o dalle instruttioni generali o dalli Visitatori, non siano messi in essequitione.

Ogni Curato uenghi con una lista degli inconfessi et non comunicati, se pur ui sarà che n'habbia in la sua cura, dichiarando la causa in la medesima lista, per la quale si proponga che sieno restati, et faccia anche il medesimo dei concubinari et usurarii publici, et d'altre persone et abusi di simil sorte.

In oltre porti ciascuno nota delle persone, che hauerà nella sua cura congiunte in matrimonio in grado proibito senza dispensa, et del anno et mese che si congiunsero in matrimonio, specificando chi è richo et chi è pouero, et in che consista quel puocho di robba, che haueranno li detti poueri, et questo per causa della dispensa.

Informateui diligentemente, se nel uostro Vicariato sono putti che habbino qualità, tale che li potessimo collocare in questo Seminario nostro di Milano; et parendoui che ne sia qualcheduno, portateci in scritto il nome suo, del padre et della madre, et il cognome, se de legittimo matrimonio, di che età, che principii di lettere habbia, di che costumi sia, s'è pouero o richo et di che luoco.

Appresso anchora porti nota ogni Curato di tutte le persone ecclesiastiche, che habitano nella sua parrocchia, così costituite in Ordini maggiori come minori, et parimente di quelli che stanno in casa de laici, insieme col seruitio che fanno a detti laici, con quali stanno; et dite uoi a ciascun di loro, che per ogni modo si troui in Domo la matina del mercoledì, prima che sia leuato il sole, perchè si darà principio a bonissima hora; et però che auanzino tanto di tempo, che basti

a loro di uenire comodamente a Milano per trouarsi infallantemente in Duomo all' hora detta. Et acciochè da questa Sinodo si caui tanto maggior frutto a laude di Dio e beneficio de' fedeli, i Curati prima che partino per uenir alla Sinodo, faccino una processione ogni uno nella sua parochia, et esortino uiuamente li loro populi a far oratione per questo effetto; voi poi fate che si conosca la diligenza uostra nell' eseguire quanto u' ordniamo per questa nostra lettera, acciò nelle congregazioni de' Vicarii che faremo noi, si ueda che altri non habbino auanzato uoi di diligenza et prontezza, et Dio ui benedichi, etc.

55. (A di 24 di luglio 1578). Al Colonello Lussi.

Molto Magnifico Signor come fratello. Con questa mia rispondo alle due ultime di Vostra Signoria resemi solamente la settimana passata, et le dico che per conto del Curato di Locera fin qui non m' è stato significato niente in nome dei Signori de' Tre Cantoni, ma la certifico bene che tutte le uolte che ne sarò ricerco, m' adoprero uolentieri per amor di quei Signori con tanta più prontezza d' animo, quanto che uedo essermi raccomandato questo negocio caldamente da Vostra Signoria, la quale in ogni occasione potrà sempre conoscere il molto amore che le porto particolarmente.

Non prima che l' anno passato Nostro Signore concesse l' indulgenza per anni cinque allo altare posto nella Chiesa parochiale di Altorf, siccome ho ueduto dalla copia di essa indulgenza mandatami da Vostra Signoria. Però non essendo solito di prorogarsi tali indulgenze, se almeno non è passato più della metà del tempo dal di che sono state concesse, si potrà tardare anchora un anno, che poi molto uolentieri satisfarò al desiderio di Vostra Signoria col dimandarne la prorogatione.

Dal Vignola non ho hauto ancor raguaglio di quello che Vostra Signoria m' auisa hauergli scritto che mi raguagliasse, onde non so che poterlene rispondere.

Ho tanto desiderio di sodisfare a i Signori di Lucera, che molto uolentieri ho accettato nel mio Seminario non solo Giouanni Ratzenheuer, ma anchora Michele, il quale ui era stato un' altra uolta, poi che essi me li hanno mandati per questo fine. Piaccia alla Maestà di Dio, che si come s' hauerà buonissima cura in bene instruirli nel santo timor suo et in buone lettere, così loro facciano a suo tempo quel buon frutto nella sua santa uigna, ch' io spero et essi Signori aspettano.

Se l' commissario di Locarno hauesse ritenuto il frate Humiliato, infino al di che io mandai a Locarno persona a posta per farlo condurre a Milano, sarebbe stato soddisfatto per la spesa fatta per causa di detto frate; ma al principio quando si mandò per pigliarlo non lo uolse dare, dicendo che non haueua ordine dai Signori, et quando poi de li a qualche di si rimandò un' altra uolta, dopo che n' ebbe hauto ordine dai Signori, l' haueua già lasciato andare; tuttauia non restarò di farne caldo offitio col Generale degli Humiliati,

Monsignore il Vescouo di Pauia è contento d' accettare nel suo Seminario li altri putti, de' quali Vostra Signoria aspetta da me la risposta; ma dice che per alcuni suoi impedimenti non può accettarli, se non uerso il mese di nouembre che uiene. Hauendo in essecutione de' Sacri Canonici et del Sacro Concilio di Trento stabilito di fare il mio Concilio diocesano, al quale chiamo tutti li preti beneficiati et non beneficiati, ho uoluto darne auiso a Vostra Signoria, acciò occorrendo che alcuni delli preti delle Tre Valli sotto il dominio di cotesti Signori hauessi ricorso dentro per fugire di uenire a così santa et fruttuosa opera et commandata, come ho detto, dai Sacri Canonici et ultimamente dal Concilio di Trento, gli sia dato orecchia. Ho però dati tal' ordini ai Vicarii delle dette Tre Valli, che quei popoli resteranno prouisti de Sacerdoti che li soccorreranno nei bisogni loro spirituali per questi puochi giorni del Sinodo, il quale non durerà

più di tre giorni, et finito, li preti se ne potranno subito ritornare. Vostra Signoria è molto bene informato dei molto graui delitti commessi da Prete Ambrogio Buglio da Personicho et da Prete Ambrogio Marchello, onde non ne facendo dimostratione, si sarebbe offeso troppo grauemente la giustitia, et quasi dato occasione a gli altri preti di quei luoghi di fare simili eccessi, con speranza di douerne andare anchor essi impuniti, et però l'ho fatti citare a Milano, del che ho uoluto farne auuisata anchor Vostra Signoria in caso che hauessero ricorso là.

Altre uolte scrissi a Vostra Signoria che per commodità del clero et del popolo delle dette Tre Valli uolentieri hauerei ueduta prouista la Preuostura di Pollegio di Sacerdote ben qualificato, intelligente et di uita esemplare, perchè io lo potrei far Vicario soprintendente di tutte le Tre Valli, con che in molte cose si uerebbe a leuare l'incomodo et spese alle parti di uenire a Milano; et perchè le raggonai de l'Arciprete di Belinzona, il quale mi pare atto a fare questo offitio di Vicario soprintendente, ho uoluto di nouo tornar a pregare Vostra Signoria, come faccio molto di cuore, che operi coll'authorità sua che ne sia fatta la nominatione in lui. A che tanto più uolentieri deurranno condescendere cotesti Signori, uedendo che non si cerca altro che il seruitio di Dio et il commodo et quiete delli proprii suoi sudditi. Vostra Signoria intenderà anchora più largamente questo mio desiderio dal Padre Priore di S. Giouanni di Belinzona, al quale rimettendomi, faccio fine, et a lei mi raccomando et offero di tutto il cuore.

56. (A di 24 di luglio 1568). Al Caualiere Zambrone.

Molto Magnifico Signore. Con l'occasione della uenuta costà del Padre Priore di San Giouanni di Belinzona m'è parso d'auisar Vostra Signoria, che io in esecutione de' Sacri Canonì et del Sacro Concilio di Trento farò il mio Sinodo Diocesano al principio del mese seguente, affinchè se alcuno delli preti delle Tre Valli ricorresse dai Signori per scusarsi di non uenire a detto Sinodo, sia ributtato come disobediante.

Vedendo che si offenderebbe grauemente la giustitia, se si lasciassero andar impuniti prete Ambrogio Buglio da Personico et prete Ambrogio Marchello per li graui delitti ch' hanno commessi ambidue, come so che Vostra Signoria n' è bene informata, l' ho fatti citar a comparire a Milano, di che ho ancho uoluto farne auisata Vostra Signoria, occorrendo che essi faccino ricapito dentro.

Già parlai seco che uolentieri harei ueduto che la Preuostura di Pollegio fosse stata posta in persona ben qualificata, intelligente et di uita esemplare, perchè in quel caso forsi costituirei in Vicario soprintendente delle Tre Valli il Preuosto. Però si come le ricorda l' Arciprete di Belinzona, nel quale mi pare che concorano tutte le parti sudette, così torno a pregarla che per amor mio si contenti di fare ogni opera coll'authorità sua, che si nomini Preuosto il detto Arciprete, il che so che farà ancho tanto più uoluntieri, uedendo che non si cerca altro che l'honor di Dio, et che ai popoli delle tre Valli tornerebbe a grande utile et commodo in molte cose di hauer in quel luogo di Pollegio un Vicario soprintendente, come Vostra Signoria intenderà anche più appieno dal sudetto Padre Priore, al quale rimettendomi, faccio fine et a Vostra Signoria mi raccomando del continuo, etc.

Poscritto: Acciò Vostra Signoria sappia che sebene ho ordinato che li preti delle Tre Valli uengano a Milano al Sinodo, non però uoglio che quei popoli restino senza sacerdoti, i quali soccorreranno loro nei bisogni spirituali, la intenderà dal medesimo Padre Priore l'ordine che ho dato.

Di quanto honore possa essere alla ualle Leuentina hauere un Vicario soprintendente et a quella et alle due altre ualli, lo lascio pensare a Vostra Signoria, oltre che questa sarà un'occasione di tenere tutto il clero delle Tre Valli in freno,

et il seruitio di Dio anderà de bene in meglio, però non ho uoluto stenderme in dirle altro intorno a questo, sapendo de che prudentia et giuditio ella sia, et hauendone data commissione a bastanza al Padre Priore di restringerli.

57. (A di 14 di luglio 1568). A prete Bartholomeo Bedra.

Reuerendo nostro carissimo. A beneplacito nostro ui deputiamo con la presente uisitor di tutte le Chiese et luoghi pii della ualle Leuentina, diocese nostra di Milano; et ui diamo autorità di ualerui in questo offitio di uisitore di tutte le facultadi, le quale u'hauuamo concesso nell'offitio di Vicario, che hauete lasciato non per demeriti uostri, che restiamo sodisfatti dell'opera uostra, ma per altri rispetti nostri; state sano, etc.

58. (*Dicta die*). A prete Nicolò Ghiringello.

Reuerendo prete Nicolò. Vi diamo licentia con questa nostra di celebrare Messa nella Chiesa di Preunzo et di administrare li Santissimi Sacramenti a quel popolo, fin tanto che sarà fatta la prouisione d'un Curato, et state sano etc.

59. (*Dicta die*). Al Signor Giacomo Palchecher Foght di Leuentina.

Magnifico Signore. Ho hauta si buona relatione da parte di Bartholomeo Bedra della preminenza, che gli troua in uoi in aggiutare et fauorir le cose che concernono l'honore di Dio et il benefitio spirituale di cotesti populi, che se bene so che è mente dei Signori, non ho però uoluto restare di rengratiarla con questa mia et assicurarla che riceuerò da lei in molto piacere, che continui in dar lo aiuto et fauor suo al detto Reuerendo, et massime in alcune cose che lui ha da ricerla in che sarà contenta da credergli, et Dio la conserui sempre con la sua Santissima gratia, etc.

60. (A di 6 d'agosto 1568).

A tutte le vicinanze di Leuentina, Blenio et Riviera si scriue in questo senso, ma con parole diuerse.

Carissimi in Cristo figlioli. Abbiamo presa molta soddisfazione di uedere li nostri Curati in questo Sinodo diocesano, dal quale speriamo che partano et più instrutti dell'offitio loro, et meglio desposti per attenderui con diligentia. Onde habbiamo uoluto con la presente eshortare anche uoi a fare dal canto uostro quel che si conuiene per uiuer cristianamente, che indarno s'affaticarano i pastori intorno al loro gregge, se poi le pecorelle non li fossero obedienti. S'appartiene ancora all'offitio uostro eseguire le ordinationi che ui si dierono alla uisita, et mostrarui feruenti nel culto delle Chiese, nel frequentar li Sacramenti et la scuola della Dottrina Cristiana le festè, et nel leuare gli abusi che fossero fra uoi, et quello massime del stare fuori della porta della Chiesa quando si dice Messa o Vespro, il che sta malissimo, et è cosa indecentissima tra cristiani; si che attendete alle sopradette cose con diligenza, che ue ne preghiamo nel Signore, dandoui la nostra beneditione. Di Milano, etc.

Carissimi in Cristo figlioli. Tornandosene a casa li uostri Curati, finito il Sinodo diocesano, nel quale con molta soddisfazione nostra sono interuenuti, non uogliamo restare con la presente di ricordarui il debito uostro, qual' è di uiuer christianamente sotto il timor di Dio et l'obedienza de' nostri pastori, e di eseguire s'alcuna cosa ui resta a fare di quelle, che furono ordinate nella uisita. Che saria cosa non aspettata da noi, se quando con l'aiuto di Dio uerremo la seconda uolta a uisitarui, non trouassimo intera essecutione de' gli ordini nostri, se ben più tosto uogliamo sperare che con diligentie uostre auanzerete ogni nostra expectatione; et se reuederete bene gli predetti ordini nostri, ci trouarete dentro la diligenza che douete usare nell'ornamento delle Chiese, del Santissimo

Sacramento, et con quanta riuerenza si deue stare alle Messe et alli Vespri, et quanto indegna cosa sia star fuori della Chiesa in quel tempo. Similmente li trouarete quanto sia utile al Cristiano confessarsi et comunicarsi spesso, et spendere il giorno della festa nell'apprendere la Dottrina Christiana insieme con li figlioli nostri; onde a questi santi essercitii ui esortiamo et riscaldiamo a tutto nostro potere, et con tal fine ui benedichiamo.

Alli homini di Semione si scrisse questo in particolare:

Che prete Battista, nominato da loro, non se gli manda adesso, ma si farà trattenere anchora per tre mesi nel Seminario per instruirsi bene, etc., i quali tre mesi passati, si spera mandarlo con maggior sodisfattione loro, etc.

61. (A di 21 d'agosto 1568). Al Comune di Chironico.

Carissimi in Christo figlioli. Ci rincresce che siate stati noue mesi con un sol Curato, ma la carestia, come uoi dite, di preti in quei paesi, et la lontananza delle uostre terre ne sarà stato cagione. Hora quanto alla elettione di prete Giovanni Marchello ui diciamo che mandandolo a Milano, et passando lui a l'esamine secondo la forma del Concilio, non si mancherà di confermarlo. Ben è uero che non ui rimanderemo così presto, perchè disegniamo di tenerlo qui un mese o due perchè uenga poi più instrutto delle cose pertinenti alla cura, et fralanto u'aiutate deli preti circonuicini, perchè non sarà dilatione di molto tempo, et Dio ui benedichi, etc.

62. (*Dicta die*). Al Comune di Giornico.

Anchor che l'animo nostro fosse di dare più lunga penitenza a prete Ambrogio Marchello, non di meno mossi dalli preghi et istanza uostra, et dalle promesse sue di mutar uita per l'auenire et stare da bon religioso, ci siamo contentati di rilasciarlo di presente. Così ue lo rimandiamo et speriamo che li portamenti suoi saranno tali, che non haueremo occasione di uenire più a tali essecutioni contra di lui.

63. (A di 25 di settembre 1568). Al Guardiano de' Zoccolanti in Belinzona.

Reuerendo Padre. Ritrouandosi hora gli huomini di Cresciano senza Curato, ci contentiamo ch'almeno le feste uadi alcuno de' uostri frati a dirui Messa, che con questa ue ne diamo piena licenza, anzi ne sentiremo anche piacere, acciò che quelle anime non restino priue d'un bene spirituale tanto necessario; però ui contenterete di farlo, et di continuare a mandarui insino a tanto che siano prouisti d'un rettore; et Dio ui conserui, etc.

64. (A di 25 di settembre 1568). Agli huomini d'Usogna.

Carissimi come figlioli in Christo. Intendiamo con assai nostro dispiacere che in molti di uoi non si uedono quei costumi Christiani che si conueniano, perchè tra l'altre cose state con poca diuotione et riuerenza in Chiesa nel tempo degli offitii diuini, et che ancho peggio state fuori della Chiesa e sulla porta d'essa; onde non possiamo se non dolercene uedendo che habbino fatto così puoco frutto in uoi le ammonitioni et esortatione che ui facessimo a bocca, et che habbiamo ancho fatto di poi con nostre lettere. Però per il paterno amore che ui portiamo, et per la speranza che pur uogliamo hauere che ui debbiat emendare, ui esortiamo di nouo, che quanto più per il passato sete stati negligenti in satisfare a l'obbligo, al quale ciasun di uoi è astretto come Christiano, tanto più siate feruenti et sollecciti in adempirlo per l'auenire, attendendo sopra tutto ad apprendere i documenti, che ui saranno insegnati dal uostro Curato, et alla frequentatione della Confessione et Santissima Comunione, et a tutti uoi diamo la nostra beneditione.

65. (*Dicta die*). A prete Bartholomeo Bedra.

Reuerendo nostro carissimo. Intendete che mercede peruene a prete Agostino di Belinzona per il tempo che ha detto Messa alla capella di Santo Antonio di Giornico, et fatelo soddisfare, et il resto delle intrate di detta cappella dal di che uacò infino ad esso, fate che sia conuertito in tanti paramenti per la medesima cappella, perchè prete Ambrogio Marchello non ne ha d'hauer niente, sì come non uogliamo che n'habbia, non hauendo anchor hauto il titolo; et se ui trouaste qualche difficoltà per hauere, come intendiamo, il medesimo prete Ambrogio fatto forsi sequestrar i frutti d'essa sotto 'l giudice seculare, auisatecene, et fateci bene sapere, perchè prete Ambrogio è andato per questa uia et che causa l'ha mosso a farlo, et conseruatemi sano, etc.

Quando poi prete Ambrogio hauerà ottenuta la confirmatione di detta cappella, all' hora potrà goder li frutti di essa.

66. (A di 10 d'ottobre 1568). Al Priore di S. Giouanni di Belinzona.

Reuerendo Padre. In luoco di prete Ambrogio Buglio, mandiamo al gouerno della cura di Personico prete Giouanni Battista Ciossio, nepote del Vicario di Blegno, al quale habbiamo assegnato per sua prouisione due scudi et mezzo d'oro il mese dell'entrate del medesimo benefitio. Però andate a Personico et usate ogni diligentia per trouare quella parte delle intrate di questo anno, che non ha anchora riscosse prete Ambrogio, et deponetele presso a chi parerà a uoi, dando al detto prete Giouanni Battista li due scudi et mezzo d'oro al fine d'ogni mese che hauerà seruito; et auisateci poi di subito della uera intrata del benefitio, che cosa ha rimosso questo anno prete Ambrogio, se ha riscosso inanzi al debito tempo, et che cosa è restato da riscuotere, et Dio ui conserui. Di Milano, etc.

67. (*Dicta die*). Agli huomini di Personico.

Carissimi come figlioli in Christo. Per non ui lasciar patire delle cose spirituali, essendo qui a Milano prete Ambrogio, mandiamo al gouerno della Cura per modo di prouisione prete Giouanni Battista Ciossio nipote del Vicario di Blegno, il quale si fermerà in Personico fino tanto che noi faremo altra resolutione. (*In margine*: Non andò). Però l'habbiamo uoluto accompagnare con questa nostra, per farui auisati di questo nostro ordine, et per esortarui ad essergli obedienti, et a uiuere nel timor di Dio, frequentando la Confessione et Sanctissima Comunione, et attendendo ad imparare uoi et le uostre famiglie la Dottrina Christiana. Dio ui benedichi, etc.

68. (*Dicta die*). Agli huomini di Semione.

Carissimi come figlioli in Cristo. Non essendoci parso expediente di admettere al regimento dell'anime uostre prete Giouanni Battista Ciossio, ue ne habbiamo uoluto auisare, acciochè non stiate più ad aspettarlo, ma facciate elettione d'un altro, come u'esorthiamo a farlo quanto prima per benefitio uostro spirituale, mandandolo a noi con l'elettione, che è quanto ci occorre, et ui diamo la nostra beneditione, etc.

69. (Addi 13 d'ottobre 1568). Al Curato di Torre.

Reuerendo nostro. Mandateci nota delli beni, che per più commodità ci scriuete che uorreste contracambiare con altri della uostra Chiesa lontani, et anche de quelli della Chiesa, mettendo la misura d'essi beni et le coherentie, che poi hauta questa nota, ci resolveremo se sarà utile della Chiesa che ue se ne dia licenza. State sano, etc.

70. (Addi 16 d'ottobre 1568). Agli huomini di Personico.

Carissimi come figlioli nostri in Christo. Habbiamo risoluto non essere bene che prete Ambrogio ritorni più al gouerno delle uostre anime; et però quanto

prima farete elettione d'un altro sacerdote, tanto meglio sarà, et mandatelo a noi, perchè ui si confermarà poi se sarà di buoni costumi e sufficiente per il buon gouerno della cura; il che è quanto ci occorre, et ui diamo la nostra benedittione, etc.

71. (*Dicta die*). Al Priore di San Giouanni di Belinzona.

Reuerendo padre. Vi mandiamo l'incluso memoriale, perchè u'informiate diligentemente se è uero che prete Antonio Minetto habbia commesso l'homicidio del quale è imputato, et che ce ne diate auiso, perchè quando ciò fosse uero, non siamo per tolerare che nè con pace nè senza delli parenti del morto, celebri nè amministri Sacramenti di sorte alcuna nella nostra diocese, atteso che la grauezza del delitto ricerca così; onde quando aueste qualche inditio che l' fosse colpeuole di detto homicidio, potrete anche dire agli huomini di Cresciano, che pensino d'elegere altro sacerdote che lui per rettore, etc.

72. (Addi 20 d'ottobre 1568). Al'huomini di Semione.

Carissimi figlioli in Christo. Perchè desideriamo che prete Giouan Battista Ciossio, il quale hauete eletto per uostro rettore, uenghi tanto meglio instrutto delle cose pertinenti alla administratione della Cura, habbiamo pensato di ritenerlo in Milano anchora per due mesi in luoco che gli sarà molto profiteuole. Di che ui auisiamo, acciò sappiate che ue lo uogliamo mandare, et perchè non ui parà graue d'aspettare per questi puochi di, i quali ha da spendere per meglio instruirsi nel gouerno delle uostre anime, et Dio ui conserui, etc.

73. (Addi 21 detto). Al Vicario delle Riuire.

Reuerendo Vicario. Per la istanza che in nome uostro ci ha fatto il Guardiano delle Gratie di Belinzona, ci contentiamo che li figlioli uostri uenghino ad udir Messa nella Chiesa paroechiale di Gnosca, con questo però che mai s'accostino all'altare, doue et quando celebrarete, uoi nè ajutino altri sacerdoti a dire Messa, nemeno facciano offitio nessuno di chierico, come di accendere candele o simili, perchè glielo proibimo afatto. Esortate uoi quei rettori, nelle parocchie de'quali li frati del conuento sudetto delle Gratie andorno di nostra commissione a dir Messa, et ad administrare li Santissimi Sacramenti, mentre detti rettori stettero absenti della cura per causa del Synodo nostro diocesano, che satisfacciano loro di quella mercede che sarà conueniente per il seruitio che hanno fatto, acciò in ogni altra occasione possino mandare prontamente, quando occorrerà ualersi di loro, et state sano.

74. (A di 24 d'ottobre 1568). Al Priore di Belinzona.

Reuerendo padre. Andate a Preuonzo, et intendete diligentissimamente quanti stara di formento, quanti di segala, di miglio et d'altre sorte di grani et quante brente di uino si sono cauate questo anno per la decima, che peruiene a quella Chiesa di dieci l' uno, et mandatecene quanto prima una nota ben chiara, alla quale nota aggiongerete anchora tutto quello che s'è cauato medesimamente questo anno dei beni stabili, et altre cose che ordinariamente sogliono hauere li Curati di Preuonzo oltre la decima; ma uoressimo anchora che faceste ogni opera per sapere se quegli huomini hanno in effetto pagata tutta la decima intiera, o se pure ne hanno ritenuta qualche parte; et quando possiate uenire in cognitione, che la decima non sia stata pagata tutta, o uero defraudatone alcuna cosa da qualche persona secolare, mandatene a noi una piena informatione, et conseruateui sano.

75. (A di 30 detto). Al Curato di Ponte della ualle di Blegno.

Nostro Carissimo. Habbiamo inteso con nostro grandissimo dispiacere, che Guido figliolo del Moretto et Guglielmo Fufino, scordatosi della propria salute, si sono

dati in preda del demonio uiuendo ambidue in concubinato, Guglielmo con una certa Maria, et Guido con un'altra donna, et che tutte due stanno in Ponte, et quel che aggraua anche tutto maggiormente il peccato loro, intendiamo che hanno moglie ambedue; per il che non uolendo noi a modo alcuno tollerare, che continuino in questo errore sì graue con euidente pericolo dell'anime loro, ui commettiamo che li chiamate da uoi, et che in nome nostro li esortiate a lasciare in tutto et per tutto la pratica et conuersatione di queste male donne, colle quali anchora farrete il medesimo offitio; et quando pur uediate o possiate sapere che una uolta sola habbino desubedito a quanto ui commettiamo, che dichiate loro in nome nostro, auisatecene perchè procederemo contro di loro alle pene del Sacro Concilio Tridentino. State sano, etc.

76. (A di 6 di nouembre 1569). Al Vicario di Blegno.

Reuerendo Vicario. Per la istanza che ci hauete fatta uoi di mandare a Samione prete Giovanni Battista uostro nepote, et perchè speriamo che lui si porterà bene et come conuiene a sacerdoti, ci siamo contentati di mandarlo; ma però che non possi confessare, se non quando sarà passato tutto il mese di dicembre prossimo, ecetto in caso di necessità; et che uoi attendiate ad insegnarli, et lui ad imparare, et auertite a seruare questo nostro ordine, et state sano.

77. (A di 15 di nouembre 1568). Al Vicario delle Riuere.

Reuerendo Vicario. Ricercate in nome nostro l'aiuto del braccio seculare, et fate prendere quel prete che ha hauuto ardire a dire Messa a Cresiano senza mostrare i tituli de' suoi ordini, nè altre lettere testimoniali, et contra il commandamento fattogli da noi della suspensione, perchè è stato troppo ardire il suo, et i Sacri Canonici commandano che in queste occasioni si faccia seuera dimostrazione. Però pigliato che sarà, ce ne darrete subito auiso, et lo tenerete in pregione ben custodito a pane et acqua, fino tanto che hauerete ordine da noi di quel che s'hauerà a fare, et state sano, etc.

78. (A di 13 di nouembre 1568). Al Priore di S. Giovanni di Belinzona.

Reuerendo Padre. Puoi che gli huomini di Claro hanno eletto per Curato loro per una delle due portioni prete Giovanni di Toscani da Arbete, contado di Belinzona et diocesi di Como, ci siamo contentati che uada al seruitio di quella Cura, ma con questo, che procuri d'hauere la dimissoria da Monsignore il Vescouo di Como quanto più tosto, et che per tre mesi continui non confessi se non putti da dodici anni in giù, et attenda ad istruirsi da prete Giacomo et da l'altro Curato nelle cose concernenti il gouerno della cura et dell'offitiare in Chiesa, non essendo egli anchor pratico dell'offitiare all'Ambrosiana. Però auertirete che osserui questo nostro ordine.

Il prete di Quinto compare qui, ma non l'habbiamo ueduto quasi da una uolta in su, et se n'è partito senza nostra licenza; però dite a quei uicini che facciano electione d'un altro in suo luogo, che non lo uogliamo più tollerare per causa della sua fuga et disobediencia.

Quanto a prete Antonio Minetto, non possiamo per nessun modo tollerare che dica Messa nè che amministri Sacramenti di sorte alcuna, attesa la grauezza del delitto commesso da lui. Et perchè ci scriuete che l'habbiamo trattenuto in fino adesso, auisateci subito doue sta, et che gratia ha ottenuto da noi, perchè hauendone ottenuta alcuna, sarà stato per non essere noi informati del errore et graue delitto suo, et non intendiamo di tollerarlo, et Dio ui conserui, etc.

Poscritto: Nel Monasterio delle monache di Claro è una sorella del signor Comisario Tanner, che u'è stata già quattro anni sono, et hora uorebbe essere uestita et essere admissa alla professione. Però andate uoi subito a Claro, et esaminatela

diligentemente sopra tutte quelle cose, che ricerca il Concilio nostro Prouinciale nel capitolo *de nouitiis ad professionem admittendis*, et auisareteci quanto più tosto di tutto l' esame che gli hauerete fatto, et ciò che u' hauerà risposto a capo per capo; inoltre ancho pigliarete informatione di lei, di suoi portamenti dalle monache et da chi altro ui paresse necessario. Et si come si siamo promessi sempre assai della pietà et integrità uostra, così fate che lo conosciamo anchora in questa attione, nella quale il solo rispetto del seruitio di Dio deuete hauere auanti gli occhi.

79. (A di 13 di nouembre 1568). All' Arciprete di Belinzona.

Reuerendo Arciprete. Vi mandiamo l'inclusa lettera scrittaci da' uostri parenti, acciò sappiate quello che ci scriuono, et per dirui appresso che quando non ui risoluiate presto di lasciare l'Arcipretato, et di uenire a servir quel beneficio, del quale u'habbiamo dato intentione, noi faremo altra prouisione, perchè non uogliamo che quell'anime stiano senza gouerno; che è quanto ci occorre, et Dio ui conserui, etc.

80. Al Vescouo di Como.

Molto Reuerendo Signore come fratello. Perchè potria essere che fussi mandato a Vostra Signoria un frate della religione di Humiliati, apostata, il quale è stato pigliato a Locarno, ho uoluto con questa mia farle sapere, che essendo questo stato pigliato in esecuzione degli ordini di Nostro Signore, la farà cosa grata alla Santità Sua a farlo ben custodire, fin tanto che lo mandi a pigliar io. Però la prego che occorrendo che questo apostata sia condotto costi, o uero che la sia ricerca di mandare essa a pigliarlo, per esser Locarno nella sua diocese, lo mandi a pigliare, et condotto che sarà in Como, me ne dia subito auiso, che mandarò a farlo condurre a Milano et a fare satisfare tutte le spese, che si saranno fatte per questo conto; et non essendo questa per altro, etc.

81. (A di 18 di decembre 1568). Al Vicario delle Riuere.

Reuerendo Vicario. Saranno con questa nostra dieci copie dell'ordinationi, che habbiamo fatto nella uisita di cotesti luoghi, et insieme con le ordinationi saranno altrettante lettere nostre alle comunità; inuiamo a uoi ogni cosa, perchè facciate prima una copia d'esse ordinationi per tenerla presso di uoi, perchè andiate in persona a presentar le sue lettere a ciascuna comunità, et fargli intendere anchora il contenuto delle ordinationi, le quali poi lasciarete in mano delli Curati. Et perchè chi non mandasse a esecuzione queste ordinationi, indarno ci saressimo affaticati noi a fare la uisita; però con amoreuoli parole farete istanza in nome nostro, che da ognuno siano abbracciate et si dispongano con quella prontezza, che ci promettiamo dalla pia et Christiana uolontà di quei popoli, ne solecitate per tal uolta l'espeditiione, et ci auisarete del progresso, che in esse si anderà facendo.

Prouederemo che per l'auenire li religiosi non uadano da altri giudici che dalli Ecclesiastici, et già n'habbiamo fatto offitio con li Signori.

Ci contentiamo che li uostri figlioli stiano in casa uostra, ma u' auertiamo a mandarli tutti a udir Messa et a gli offitii diuini alla parochia uicina, perchè sarebbe troppo scandalo a uederli nella medesima Chiesa doue offitiate uoi, et ui comandiamo che non li lasciate comparir in Chiesa in presenza uostra.

Esaminate testimonii sopra le parole che disse il Curato di Preoncio, quando li metteste inanti le ordinationi nostre, et mandateci il detto loro in scritto.

Fate sapere al Curato di Prosito, che fatte le feste di Natale, uenga a Milano a presentarsi da noi.

Lasciate che li monachi, che sono stati soliti per il passato tenere le chiaui delle Chiese, le tenghino ancho per l'auenire, purchè siano diligenti nel offitio loro, et state sano, etc.

82. (A di 28 di dicembre 1568). Al Cavalier Zambrone.

Molto Magnifico Signor come fratello. Mi uien scritto dalle Riuere, che inanzi al giudice temporale di Cresciano fu citato li giorni passati un prete Curato, il quale, perchè disse che non intendeua di rispondere, se non era chiamato inanti al suo giudice competente, dal giudice et da quelli da Cresciano fu scritto alli Signori, che non uolessero comportare che si facessero appellationi a Milano, nè meno a Vicarii foranei; ma sapendo forse che li giudici temporali, li quali chiamano i giudici auanti di sè persone ecclesiastiche, per il pregiudizio che fanno alla libertà ecclesiastica, fanno contro la Bolla in *Cæna Domini*; per il che in ogni euento mando a Vostra Signoria la detta Bolla, acciò possa uedere quel che tocca a questo proposito, et la prego che occorrendo che da quei Signori si parli di questo fatto, li faccia chiari del contenuto d'essa Bolla. Gli potrà anche dire in nome nostro, che io per comodità dei preti et de' popoli penso di dare facoltà alli Vicarii foranei di conoscer le cause, et deputare un giudice, huomo da bene et intelligente, per le cause delle appellationi, il quale stia in Belinzona o uero in quelle parti uicine, onde nè li preti nè li laici haueranno causa di dolersi di non hauer commodità di giudici et di luogo. Prego poi Vostra Signoria a darmi risposta et di questo che li scriuo adesso, et di quanto li scrissi alli giorni passati, et appresso mi farà molto piacere a mandarmi il processo di prete Antonio Bandera, come ne la pregai. Et qui facendo fine, me le raccomando et offero, etc.

83. (A di 3 gennaio 1569). Agli huomini di Personico.

Carissimi figlioli nostri in Christo. Giouanni Zannello ui dirrà la causa perchè noi non habbiamo uoluto che Pietro Giovanni Martio, nè suo padre sia confermato al uostro beneficio, et però ci rimettiamo a lui. Nè altro ci occorre dirui circa questo, se non che facciate diligenza di eleggere qualche altro buon sacerdote, che non sia impiegato in altra cura, per non mettere in necessità quei uicini, che sono prouisti de' Curati, di douerne cercare altri. Et quando usata che hauerete ogni diligenza, non trouaste chi eleggere, ci contenteremo in quel caso che elegiate il Vicario passato di Leuentina, et mandare la elettione a Milano, che ui sarà confermato, etc.

84. (A di 11 di gennaio 1569). Al Priore di Belinzona.

Reuerendo Padre. Le buone qualità di prete Bartholomeo Bedola ci faceuano desiderare d'hauerlo in quelle parti, atteso massime che era a proposito assai per la qualità del paese, et perchè uediamo che ci è oarestia d'altri preti, dei quali ci possiamo seruire come di lui. Ma perchè egli è obligato alla religione de' Gesuiti et a' suoi superiori, non pare di douerlo lasciare dimorare più fuori della religione, è necessario per l'obedienza, che è tenuto a prestare, che se ne uenghi a Milano quanto prima; che per questo effetto il protettor di questo loro Collegio di Milano gli scriue l'alligata, la quale gli farete hauere, con esortarlo a uenire quanto prima, se bene i uicini di Quinto hanno fatta elettione in ditto prete Bartholomeo, non la ponno però fare fin tanto che prete Antonio Jelmetti o non è priuato da noi, o egli stesso non renuntia il beneficio in man nostra. Onde se gli è fatto l'alligato precetto, il quale gli farete intimare, et ne manderete qua la relatione, et starete molto bene auertito di farci auisati, se trasgredirà in beuer uino, acciò si possa proceder contra di lui alla pena comminatagli in detto precetto.

Potrete anco far sapere a questi uicini di Quinto, che quando prete Giouanni Antonio continuasse nel beneficio, et non si emendasse, per gli inconuenienti che è solito commettere per il uino, che noi in tal caso lo suspenderemo dalla

administratione de' Sacramenti, et l'astringeremo a mantenere un coadiutore nella Cura a sue spese approuato da noi, perchè questo disordine che commettè per causa del uino, non è tale che raggiuneuolmente si possa priuare, etc.

85. (A di 11 di gennaro 1569). Alli uicini di Quinto.

Carissimi figlioli nostri. Non hauendo noi priuato del benefitio prete Giouanni Antonio Jelmetto uostro Curato, nemeno hauendone lui fatto renuntia in mân nostra, non possiamo accettare altra elettione uostra in suo luogo, et tanto manco di prete Bartholomeo Bedola, il quale fa bisogno che uenghi a Milano, come intenderete da Giacomo Pozzo mandatoci da uoi, al quale habbiamo detto a pieno tutto quello che ci occorre circa prete Giouanni Antonio et prete Bartholomeo; et per prete Giouanni Antonio habbiamo fatta la prouisione che intenderete, la quale mandiamo in mano del Priore di S. Giouanni di Belinzona.

86. (A di 28 di gennaro). Agli huomini di Personico.

Carissimi figlioli. Non è conueniente priuare gli huomini di Doncio del suo Curato per concederlo a uoi, perchè si metterebbono nella medesima necessità che sete uoi hora. Però fate diligenza di eleggere qualche prete, che non sia obligato a altra cura; et quando pure usata che hauerete la debita diligentia, non trouaste chi eleggere, auisatecene che uederemo noi di fare ogni opera per trouarne uno, et uoi non hauerete che fare altro che la elettione; et ui diamo la nostra benedittione, etc.

87. (A di 3 di marzo 1569). Al Priore di Belinzona.

Reuerendo Padre. Prete Pietro de Albertoli da Bedano è di boni costumi, se bene non ha molte lettere, et perciò non uolendo lui restare più a Prato, uoresimo ehe seruisse per modo di prouisione infino a S. Martino prossimo in qualche luogo di qua da Prato, doue non è Curato, come uedrete dalla patente che gli habbiamo fatta, perchè speriamo che a quel tempo harebbe imparato tanto che riuscirebbe all'esame, et gli uicini, doue hauesse seruito, lo potrebbero poi eleggere. Il desiderio nostro sarebbe che andasse a Personico, et ci piacerà assai che uoi uediate di indurre quei uicini a ricercarlo, ma con fare questo offitio talmente destro, che essi uicini non possino uenire in pensiero che lo facciate di commissione nostra, et se lo ricercaranno, gli farrete assignare li frutti del benefitio per prouisione, come farrete in ogni altro luogo che si contentasse di andare, quando quelli di Personico non lo uolessero. Et Dio ui conserui, etc.

Carolus. Cardinalis Borromæus Archiepiscopus Mediolani, etc.

In uertù delle presenti concediamo licenza a prete Pietro di Albertoli di Bedano che possa amministrare li Santissimi Sacramenti, et fare ogni altro atto di Cura spettante a un Curato in qual si uoglia luogo della ualle Leuentina, o della ualle di Bregno, nostra diocese, se da' uicini ne sarà ricerca in quei luoghi, doue non sono Curati, o sono portioni curate uacanti, et ci contentiamo che possa continuare infino alla festa di S. Martino prossimo sequente, la qual passata, gli commettiamo che ritorni a Milano a presentarsi inanzi di noi. In quarum rerum fidem, etc. Datum Mediolani die 2 martii 1569.

88. (A di 5 di marzo 1569). Agli huomini di Prato.

Carissimi figlioli nostri in Christo. Quando prete Pietro dell' Albertolo non rinotii la Cura della sua portione di Prato, lo priuaremo noi per non stare alla residenza. Però sarà bene che cercate uoi di trouare qualche prete, che uenghi a fare la cura per modo di prouisione. Il Padre Priore di S. Giouanni di Belinzona ha facoltà da noi di dargliene licentia, purchè lo troui idoneo, nel qual caso lo

potrete poi eleggere quando ue ne auisaremo noi, et eletto che sarà, lo manderete a Milano con la elettione, perchè se gli darà il beneficio *in titolo*, se sarà riputato sufficiente per il gouerno delle uostre anime. Et ui diamo a tutti la nostra benedittione, etc.

89. (A di 5 di marzo 1569). Al Priore di Belinzona.

Reuerendo Padre. A questa hora hauerete ueduto la licenza fatta da noi a prete Pietro Albertolo, et inteso anchora dalla uostra lettera, come ci sarebbe caro che fosse ricercato da' uicini di Personico a far la Cura in quel luogo per modo di prouisione, poichè non uole stare più a Prato. Adesso mo questi di Prato non possono altri in suo luogo (*sic*), se lui prima non è priuato del beneficio per non fare la residentia, poichè non lo può altramente renontiare, per non hauere altro titolo di beneficio; però gli direte che noi lo faremo presto citare alla residenza, et che lo faremo priuare in contumacia, affinchè quelli di Prato possano eleggere un altro Curato in suo luogo, a' quali habbiamo scritto che lo cerchino in questo mezzo per modo di prouisione, et che lo facciano uenire da noi, perchè trouandolo atto a far quella Cura, ci contentiamo che gliene diate licenza in nome nostro, in fino a tanto che sarà priuato prete Pietro, che poi all'hora lo potranno eleggere, et se gli conferirà il beneficio uenendo a Milano a presentarsi colla elettione et farsi esaminare, se sarà approuato nello esame; se ancho prete Pietro hauessi patrimonio a bastanza per uiuere potrà renontiare, nel qual caso gli manderessimo la forma della rinuntia che hauesse a fare, et però ne aspetteremo la uostra risposta, et Nostro Signore Iddio ui conserui, etc.

90. (A di 8 di marzo 1569). Al Vicario di Bregno.

Reuerendo Vicario. Vi mandiamo qui alligata la resolutione che habbiamo fatta, nella differenza che uertuea tra Matteo de Zarni et Margherita de Venasio, la qual resolutione non la darete in mano loro in fino a tanto che non haueranno contratto matrimonio insieme legittimamente. Et però diamo licenza al Curato che faccia detto matrimonio, et fatto che sarà, farà anche le debite publicationi ordinate dal Sacro Concilio di Trento; et gli proibirete che non consumino il matrimonio, nè che cohabitino insieme se non dopo Pasqua, e tratanto ognuno starà a casa sua. Per sodisfattione poi del peccato commesso con hauere tentato di far matrimonio contro la forma del detto Sacro Concilio di Trento, darete a Matteo et a Margherita una penitenza salutare, fatto che sarà il matrimonio, di dimandare pubblicamente perdono in Chiesa del error suo.

In luogo di dar mangiare a preti la vigilia di San Giorgio per uigore del legato fatto da quella Christina da Crasto, ci risoluiamo, che attesa la qualità di questi tempi si diano dieci soldi per ogni prete, et tanto farete eseguire fino tanto che ordineremo altro, i quali preti potranno con quelli dieci soldi mangiar a casa del Curato, o uero andare ognuno a casa sua, etc.

91. (A di 31 di marzo 1569). Al Cavalier Zambronesi.

Molto Magnifico Signore. Vostra Signoria hauerà con questa la copia della risposta, che diedi già al Capitano Printiner et Cavalier Rollo sopra l'ordinationi della uisita mia personale delle Tre Valli, si come ella me ne ricerca con la sua del primo del passato, a la quale non ho fino qui dato risposta, perchè son stato aspettando qualche resolutione da Roma sopra quello che s'era scritto da prete Bartholomeo; et hora è uenuta in questo modo, che quei Padri del Giesù, et l'istesso prete Bartholomeo hanno giudicato che sia espediente, che egli si fermi per adesso nella Compagnia, ma mi danno speranza che se hora non consolano quei Signori, sperano di consolarli con qualche comodità di tempo, con mandare non un solo de' suoi Padri, ma tre o quattro che s'affaticheranno con molta carità in quella uigna del Signore.

Et io che uedo quanto sia pio et christiano questo desiderio, che hanno le Signorie loro et Vostra Signoria in particolare d'hauere buoni et esemplari religiosi per guide loro spirituali, uedrò che questi Padri eseguiscono, quanto prima potranno questa offerta fatta da loro a mia istanza, con la speranza che gli ho data del molto frutto che potranno fare, ricordandomi di quanto mi disse Vostra Signoria in questo proposito nei ragionamenti, che hauessimo insieme nella uisita. Mi raccomando a Vostra Signoria et le prego dal nostro Signor Dio ogni contento, etc.

92. (A di 13 di maggio 1569). Agli huomini di Chisogna.

Nostri Carissimi. Prete Bartolomeo Bartholomei, che uoi ci auele presentato per uostro Curato, per essere egli rettore della parrocchiale di Ghirone della ualle di Blenio, non è honesto che lassi una cura per attendere all'altra.

Però fate diligenza di qualchun altro, che non sia impiegato in altra cura, et mandatecelo che ue se confermarà, se sarà ritrouato idoneo, etc.

93. (A di 6 detto). A prete Theofrasto.

Reuerendo nostro carissimo. Per penitenza del graue error commesso da Giacomo di Riua di Calenico et da Margherita de Philippi di Tonza, uicinanza di Chisogne, i quali hanno hauto ardire di copularsi prima che dal Curato sieno state fatte le debite publicationi, et celebrato il matrimonio secondo l'ordine della Santa Madre Chiesa, uogliamo che tutte le domeniche d'un anno continuo stiano ambedue su la porta della Chiesa con una corda al collo et candela accesa in mano, mentre si dirrà la Messa, et che il sacerdote che dirà la Messa, auisi il popolo di la causa, perchè si fa far loro questa penitentia, che è per l'inobedientia predetta. In questo mezzo si procurerà dispensa a Roma, perchè possano maritalarsi insieme, essendosi scoperto che sono in quarto grado di affinità, et s'auertisca che stiano ognun di loro a casa sua, et che non prattichino insieme in modo alcuno, tanto più che hauendo loro commesso questo errore quasi come in contempto dell'ordini dati dal Sacro Concilio di Trento, dubitiamo che a Roma non sia per ottenersi dispensa; state sano, etc.

94. (A di 17 di maggio). All'homini di Chisogne.

Carissimi in Christo figlioli. L'amor paterno che ui portiamo et la molta istanza de' uostri hanno potuto tanto presso di noi, che se bene haueuamo bisogno in altro luogo del presente prete Theofrasto, ci siamo però contentati di mandarlo a gouernare la uostra Cura per modo di prouisione, sino tanto che farete elettione d'un altro sacerdote idoneo. Questo è amato da noi perchè è di buoni costumi et sufficiente; et poi che ui amiamo tanto, fossi ancho che ci contentassimo di confirmaruelo, quando lo poteste disporre ad accettare la uostra elettione et restare con uoi; però uedete quel che potete fare, ma non uoressimo per questo che lasciaste di fare deligentia per trouare qualchuno, il quale quando riuscisse atto et sufficiente, ue lo confermaressimo, et faressimo tornare questo a Milano; et Nostro Signore Dio ui benedicha, etc.

95. (*Dicta die*). Al Signor Foch di Bregno.

Magnifico Signore. Hauendo il Vicario di cotesta ualle fattosi consignare da una Agnese Bocallo da Torre certe monete et altri segni, che questa donna adopraua in fare delle superstitioni; intendo che il luogotenente suo s'è intromesso lui anchora in questa causa, non ostante che la cognitione d'essa per essere materia della Fede Catholica spetti totalmente al foro ecclesiastico. Onde perchè non potrei mancare per debito dell'offitio mio di proceder conforme l'ordine dato da' Sacri Canoni contro quelli che s'ingeriscono nelle cause ecclesiastiche, et particolarmente doue si tratta della Fede Catholica come in questa; quando

se ne desse altra molestia al Vicario sudetto o ad altri, ho voluto scriuere a lei la presente, per farla auisata di tutto; et per pregarlo a non me ne lasciar dare occasione, oltre che mi rendo sicuro che cotesti Eccelenti Signori sentiranno dispiacere di quel che s'è fatto fin qui, et che ne farebbero dimostrazione, quando li peruenghi alle orecchie, essendo cosa tutta contraria alla pia et catholica mente loro, che non intendono che sia dato impedimento a queste cose della fede catholica; nè hauendo che altro dirle, me le ricomando et desidero ogni bene, etc.

96. (A di 17 di maggio 1569). Al Priore di Belinzona.

Reuerendo Padre. Mandiamo a gouernare la Cura di Chisogne per modo di prouisione il presente prete Theofrasto modanese, il quale perchè è assai intelligente, et lo riputiamo di bona uita, ci sarà caro che facciate ogni destra opera che gli huomini l'elegghino, ma in tal modo che non para per niente che questo officio uenghi da noi, anzi deuete mostrargli che sarà assai se noi glielo uorremo confirmare, atteso il molto bisogno de preti che habbiamo in queste parti. Dategli poi a lui tutti quegli auertimenti che ui pareranno necessarij, non essendo egli pratico del paese, nè dell' humori de là, et pigliate cura d'inuiare le sue lettere a Milano, quando gli occorrerà di scriuere a Milano, et Dio ui concedi ogni bene, etc.

97. (*Dicta die*). Al Vicario di Bregno.

Reuerendo Vicario. Se il luogotenente di Foch o il Foch istesso ui daranno più molestia per conto delle cose, che adopraua quella Agnesa in fare superstitioni, presentateli questa nostra lettera alligata, et quando ché non ui sia dato più molestia per questo conto, tenetela a presso di uoi senza presentarla; state sano, etc.

98. (A di 17 di maggio 1569). A messer Prete Theofrasto.

Reuerendo nostro. Mentre che ui fermarete alla Cura di Chisogne, con la presente ui concediamo che possiate dire le due Messe in quei giorni et in quei luoghi di essa Cura, che haueuamo concesso a prete Bartholomeo ultimo Curato; ui concediamo anche che mentre ui fermarete in quella ualle, possiate assoluere ogni persona di detta ualle dalle censure et casi a noi riseruati, così espressi in *iure communi*, come espressi nel nostro editto, et che possiate elegerui per confessore quel sacerdote che più piacerà a uoi. State sano, etc.

99. (A di 20 detto). A Monsignor di Como.

Molto Reuerendo Signor come fratello honorando. Quando Vostra Signoria uedrà che sia espediente al seruitio di Dio, di ridurre in uno li doi' monasterii delle Monache Humiliati che sono nelli borghi di Como, io non posso se non laudare questo suo bon pensiero et la esecutione d'esso.

Hebbi già una di Vostra Signoria la dimissoria et fede della legittima di quei figliuoli del contado di Chiauenna, che sono nel mio Seminario; et con un'altra de 16 del presente, ho hauto anchora dimissoria et fede medesima per altri della Valtellina, et se prima d'adesso non ne ho auisato la riceputa, sappi Vostra Signoria che ne sono state causa diuersi impedimenti et occupationi.

Mi dispiace insino al cuore delle esorbitanze fatte da quei commissarii grisoni nelle terre del dominio loro, che sono della diocesi di Vostra Signoria, et di questo danno de Ecclesiastici et pregiuditio di Santa Fede Catholica non so che altro dirle, se non condolermene seco et pregar Dio, che per sua misericordia si degni metterui la sua santa mano, et con questo a Vostra Signoria m'offero et ricomando del continuo, etc.

100.

101. (A di 25 di maggio 1569). Al Priore di Belinzona.

Reuerendo Padre. Siate col Vicario delle Riuere, et uedete tutti doi unitamente

d'hauer la uera nota delle intrate del beneficio di Preuonzo per l'anno passato, non lasciando a dietro cosa per minima che sia; questa nota la mandarete a noi quanto più tosto, con auisarci presso di chi sono queste intrate, a cosa per cosa ben chiaramente, et quanta mercede si deue al Cappellano che eserci quella Cura, et quanti giorni ui stette a seruirla, et finalmente che cosa pretendono gli huomini di Preuontio che prete Giouanni sia debitore della Chiesa, et sopra di che è fondata la pretensione, acciò che possiamo fare quella resolutione che sarà conueniente; et Dio ui benedichi, etc.

102. (A di 6 di giugno). Al detto.

Reuerendo padre. Abbiamo inteso che a Locarno si troua al presente il prete che è descritto nella lista. Però usate ogni diligenza possibile con tutti quei mezzi che parerà a uoi, per uenirne destramente in cognitione; et quando trouiate che ui sia, andate subito da quel Commissario o altri offitiali, et dimandateglielo in nome nostro, presentandogli la presente patente, il tenor della quale uedrete dalla copia che ui si manda tradotta; et se per hauerlo più sicuramente nelle mani, ui paresse necessario offerire a detto Commissario o altri offitiali qualche dinaro, fatelo insino alla somma di 25 scudi, che non si mancherà di darglieli; se si può prendere, fatelo condurre insino Arona con buonissima guardia, presentando al Commissario nostro d'Arona l'alligata lettera nostra, che lui prenderà cura di mandarlo a Milano. Non mancate adunque di dilgentia per hauerlo nelle mani, non solo in Locarno, ma in tutto il paese di quei Signori da qua dei monti, facendo anche la medesima diligenza per hauere il frate, caso che poteste uenire in cognitione che ui fosse capitato, et perciò ue si manda l'informatione di lui anchora. Et acciochè non ui resti nessuno impedimento, ue si manda anchora una patente del Vescouo di Como, per essere la maggior parte de questi luoghi nella sua diocesi. Dio ui conserui, etc.

103. (A di 6 di giugno 1569). A Monsignor di Bobbio.

Molto Reuerendo Signor come fratello honorando. Essendo accertato che in Locarno, o in altri luoghi delli Signori Suizzari di qua da monti, si ritroua il prete et fors'anche il frate descrittoui nella inclusa informatione, uengo a pregare Vostra Signoria, che per amor mio si contenti di far usare tutta quella esatta diligenza che potrà per uenirne in cognitione; et trouandosi tutti doi o alcun di loro, fare subito presentare all'offitiale del luogo, doue saranno, la copia alligata che ho fatto tradurre da Suizzaro in Italiano, nella quale uedrà l'ordine che danno quei Signori ai suoi offitiali in questi casi; et se paresse a Vostra Signoria che per hauere costoro nelle mani dopo hautone notitia, fosse necessario offerire all'offitiale, a chi s'auerà ricorso, qualche cosa, mi rimetto a lei che gli offerisca insino a 25 scudi, se sarà bisogno, purchè facciano l'effetto di prenderli, che non mancarò di farglieli pagare; et caso che se ne prendesse, Vostra Signoria ueda che siano condutti sicuramente ad Arona, lasciandogli nelle forze de quel mio Commissario insieme con l'alligata, et di tutta la spesa che per questo effetto si farà, Vostra Signoria ne sarà rimborsata subito. Non si manda lettera al Commissario d'Arona, perchè habiamo pensato che si facciano ben custodire là, fin tanto che hauendone uoi auuiso manderemo a farli condurre. Mi raccomando a Vostra Signoria con tutto il cuore, etc.

104. (A di 7 di giugno 1579). Al Commissario d'Arona.

Magnifico amico carissimo. Se da chi ui presenterà questa nostra, ui sarà consegnato un prete et un frate, o uno de loro soli, riceueteli sotto bona custodia, et mandateceli a Milano sotto guardia sicura, che non possino fuggire.

Nè mancarete di tanto eseguire, per quanto ui è cara la gratia nostra, et conseruateui sano.

Sarà anche meglio che gli facciate custodire sotto bona guardia, et daretecene auiso, che manderemo de qui a farli condurre.

105. (*Dicta die*). A Monsignor di Como.

Molto Reuerendo Signor come fratello honorando. Nelle occasioni che mi ponno auenire di mandare a quei Signori Suizzari, preti o altri religiosi fuggitiui di questa mia diocese, i quali sogliono taluolta ritrarsi in quelle parti, mi è uenuto scrupolo di non lo poter fare, senza hauerne prima il consenso di Vostra Signoria Reuerendissima per i luoghi della sua diocese. Per il che mando il presente con pregar Vostra Signoria che si contenti farmi una patente, con la quale consenta che mi siano dati nelle mani tutti i religiosi di qual si uoglia sorte et ordine, che fugiranno là da questa mia diocese, tutte le uolte che ricercherò d'hauerli, che le ne restarò con molto obligo, et lei anchora ne deuerà sentire consolazione, poi che si procura di nettar la diocese de queste male persone.

Nè altro occorendomi, le prego ogni contento dal Signore, et me le offero del continuo.

Scrui al Priore di S. Giouanni di Belinzona, per uedere se ne potesse hauere uno adesso nelle mani; però prego Vostra Signoria quanto possa, a dar la patente al presente messo, che le ne restarò con obligo grandissimo, etc.

106. (A di 21 di Giugno 1569). A Monsignor di Como.

Molto Reuerendo Signor come fratello honorando. Riceuei la copia et di poi l'originale della patente, che io domandai a Vostra Signoria, di che la ringratio molto, et parimente della prestezza, colla quale le piacque far spedire il messo; et et se per lei sarò bono in qualche cosa, m'adopri liberamente, che me le offero con tutto l'animo.

Spero d'andar a uisitare in breue le Monache di Meda, et alhora mi ricorderò di quanto mi scriue Vostra Signoria intorno al Monasterio delle Monache di S. Biaggio di Pesale. Nè hauendo che altro dirle, con questa le prego dal Signore ogni contento, etc.

107. (A di 6 di luglio 1569). A prete Theofrasto.

Reuerendo nostro carissimo. Tra le cose che u'habbiamo commesso a bocca, che facciate per honor di Dio et benefitio delle anime, quando sarete a Chisogne, una è che facciate intendere a quel giouaue et alla giouane, che si sono promessi di pigliarsi per marito et moglie, ma solamente fra loro due senza il Curato et senza testimonii presenti, che sono tenuti a seruarsi la fede sotto peccato mortale. Però acciochè uedano anche meglio la uolontà et intentione nostra, habbiamo uoluto commetterui questo offitio appartatamente con la presente, con che ui diamo la nostra beneditione, etc.

108. (*Dicta die*). Alli homini di Chisogne.

Carissimi come figliuoli in Chisto. Se bene haueuamo bisogno di impiegare prete Theofrasto in altri benefitii di questi intorno a Milano, per esser lui religioso sufficiente et di buoni costumi, tuttauia hauendolo uoi eletto per uostro Curato, et non potendo se non hauer caro che uoi anchora habbiate un bon sacerdote per guida et gouerno uostro spirituale, ci ciamo contentati che gli sia fatta la speditione qui, et se ne uiene hora per far quanto ricercherà il debito suo intorno alla administratione della Cura. Resta mo che uoi ui mostriate tali uerso di lui, et adesso e sempre, come è il debito de obedienti figlioli, con che ui diamo la nostra beneditione, etc.

109. (A di 6 di luglio 1569). A Monsignor di Como.

Molto Reuerendo Signor come fratello honorando. Clementia de Cappelli, la causa della quale con suo marito è stata commessa a Vostra Signoria da Roma,

dopo la sententia data del mio Vicario in fauore d'essa donna et contra il marito, è pouerissima et degna per questo che la causa sia spedita con prestezza. Per il che mosso a compassione di lei, me ne uengo con la presente a pregare Vostra Signoria, che si contenti dar ordine che questa causa si sia spedita quanto più tosto sarà possibile. Con questo fine me le raccomando et offero del continuo, etc.

110. (16 di luglio 1569). Alle monache di Claro.

Reuerende madri. Soprasedete di accettare per mopaca conuersa quella Madalena de Donatis de Claro, in fino a tanto che mandaremo costì Visitatori, in caso che non uenissimo noi; ouero tornarete a ricordarcelo con una lettera a mezzo il mese d'agosto prossimo. Quanto ai beni del monastero che uoreste permutare o uero uendere, scriuiamo al Padre Priore di Belinzona che faccia il processo necessario, che hauto che l'haueremo, consideraremo che cosa sarà ispediente et utile al monastero, circa l'gouerno del quale habbiamo detto a bocca la uoluntà nostra al uostro confessore che ue lo referirà, massime circa gli ordini che ui lasciammo, et quelli del Concilio nostro Prouinciale, i quali uogliamo che osseruiate; et con questo ui diamo la nostra beneditione. Di Milano, etc.

111. Al Priore di S. Giouanni di Belinzona.

Reuerendo Padre. Douendo lasciar officiare nella nostra diocese prete Pietro, figliolo del cauallier Ruginello, è necessario che lui habbia prima la dimissoria del suo Vescouo, et che di poi se ne uenghi a presentarsi a Milano all'essame; che se sarà approuato, all' hora gli daremo ogni licenza opportuna.

Scrieteci più chiaro le parole che disse Monsignor di Como nel dimandargli la licenza o sia dimissoria per prete Giouanni de Toscani, che poi ci risolueremo se lo potremo admettere sopra dette parole.

Quando gli huomini di Prato o di Personico ricercassero per modo di prouisione, fin tanto che eleggessero un Curato fermo, il prete che ha condotto in sua compagnia prete Theofrasto, uoi commetterete a detto prete che ui uadi et ui si fermi fin tanto che gli huomini haueranno trouato da fare la elettione di Curato fermo.

Diamo facoltà al dottor Mollo con l' alligata, che termini lui la differenza che è tra prete Giouanni et gli huomini di Preuonzo; però gliela farete hauere, et conseruateuf sano.

Al dottor Mollo.

Magnifico amico carissimo. Per leuare la spesa a prete Giouanni del Piceno et a gli huomini di Preuontio di uenire a Milano per causa della differenza che è tra loro, nè potendosi conoscere questa causa da' giudici laici per essere causa ecclesiastica, però confidati della sufficientia et integrità uostra, colla presente ui deleghiamo a conoscere et terminare per giustitia la sudetta differenza, la speditione della quale ui sarà tanto piu facile, poichè intendiamo che già ne fu fatto in uoi compromesso. Del successo ne aspetteremo uostra risposta, che è quanto ci occorre, et ui desideriamo ogni bene.

112. Al Vicario delle Riuiere.

Reuerendo Vicario. Circa il caso de Pilato de Irania, questo auuertimento ui seruirà sempre per l'auenire, che prima che la donna che è stata maritata, si rimariti un'altra uolta, è necessario che consti chiaramente della morte del precedente marito; onde se non haueremo fede legitima et ben probante la morte del sudetto, non potremo far licentia che la donna si rimariti, et però li separate subito.

A prete Giacomo Curato di Claro habbiamo detto a bocca tutto quello che ci occorre in risposta della uostra, et ci rimettiamo alla sua relatione. Parimente

l'istesso ui dirà la causa, per la quale non concediamo la licenza che ci addimandano quelli di Lodrino, di lasciar dire al Curato loro due Messe in una delle domeniche di ciascun mese; state sano.

113. (16 di luglio 1569). Al Signor Pietro Gorino.

Molto Magnifico Signore. Nella causa di messer Battista Pocobello raccomandatommi da lei, non si mancherà di prouedere con i debiti termini di giustitia: il che è quanto ci occorre dirle in questo particolare.

Del figliuolo suo ne hauerò memoria a suo tempo per collocarlo nel mio Collegio di Pauia, si come ella me ne ricerca; et lo farò tanto più uolontieri, quanto che desidero che ella ueda l'animo mio pronto in farle piacere et seruitiò. Intanto lo faccia attendere ai studii, et lei si conservi, che le desidero ogni bene, etc.

114. (A di 17 detto luglio 1569). Al Priore di S. Giouanni di Belinzona.

Le monache di Claro ci ricercano licenza di poter permutare o uendere certi pochi beni del monasterio, de' quali dicono non ne cauar niente per essere dirupati. Per il che commettiamo a uoi che andiate a uedere i terreni et intendere la richiesta di queste monache, et chiarirui se tornerà in euidente utilità del monasterio il uenderli o permutarli, et di tutto questo farete processo con l'esamine di 3 o 4 testimonii et huomini da bene, bene informati et intelligenti delle cose che si trattano, et lo mandarete a noi, affinché possiamo fare quella deliberatione che più sarà expediente, etc.

115. (A di sopradetto). Al Curato d'Airolo.

Reuerendo Curato. Nelle resolutioni fatte da noi con i Signori ci siamo contentati che'l Capitulo del clero d'ogni ualle possa eleggere un Vicario, onde il Capitulo di Leuentina ha potuto eleggere uoi. Et però conforme a dette resolutioni non farete atto nessuno come Vicario, infino a tanto che non sarete uenuto a farui approuare et confirmare a Milano, che allhora ui si dirrà le facultà, che uoi hauerete come Vicario eletto dal Capitulo, et quanto ci occorrerà sopra i frequenti disordini nella celebratione de' Matrimonii, etc.

116. (A di sopradetto). A prete Theofrasto.

Reuerendo nostro carissimo. Sua Santità non ha uoluto dispensare tra Giacomo Riua et Margherita de' Filippi, perchè hanno contrauenuto uolontariamente al Concilio di Trento, hauendogli detto il medesimo Curato loro, che tra essi era impedimento. Però fategli intendere questo, et che per il peccato commesso continuino per ogni modo a far la penitenza impostagli, con questa moderatione che stiano una uolta per uno alternatiuamente sulla porta della Chiesa, senza starui più tutti due in un tempo.

La indulgentia a chi uisiterà la Chiesa di Santa Maria, Sua Santità la concederà per tre anni et per una festa sola della Madonna, et sarà indulgentia di sette anni et sette quarantene. Però uedete di quale festa si contentano più gli huomini, et auisatecene che mandaremo per la speditione, et conseruateui sano.

Perchè nelle resolutioni che habbiamo fatte con quei Signori ci siamo contentati che i Curati, doppo che saranno eletti dagli huomini, uadino prima con la electione dai Signori a pigliare da essi la presentatione loro sopra la electione, et di poi si presentino a noi et agli Ordinarii per hauerne la instructione; uoi anderete quanto prima dentro da detti Signori a pigliare la presentatione loro sopra la electione degli huomini, non ui lasciando intendere d'hauer hauto anchora la institutione a Milano. Et se pur si sapesse che l'haueste hauta, potrete iscusarui con dire che non sapeuate gli ordini, et che uolete ritornare a Milano a pigliare di nuouo la institutione sopra la presentatione loro, etc.

117. (A di 10 di giugno 1569). Al Priore di Belinzona.

Reuerendo Padre. È uenuto da noi Cristoforo dal Soldo con un processo fatto nella causa matrimoniale che ha con Domenica del Genino; et perchè detta Domenica si è appellata dalla determinatione fatta in esso processo, habbiamo uoluto commetterui detta causa, nella quale, per essere della qualità che è, usarete ogni diligenza per trouare il uero; et in ogni modo esaminarete i principali sopra quanto serà necessario, et particolarmente sopra gli interrogatorii inclusi in quella mia, et finito il processo, lo mandarete in nostra mano, acciò si possa fare il giuditio che si conuiene; et state sano, etc.

118. (A di 17 luglio 1569). A prete Theofrasto.

Reuerendo nostro. Appresso a quello che ui scriuiamo colle lettere de l'altro hieri, ci occorre dirui, che se quei Signori ui uolessero far giurare di star alla lor decisione in ogni causa che serà fra ecclesiastici et laici, *idest* tra uoi et laici, facciate quanto potete destramente per fuggire questo giuramento; et quando pure fuste astretto a giurare, sarete auuertito di giurar in questo modo, cioè di osservare le ordinationi dei Signori, se però per questo giuramento uoi non incorrete in peccato mortale o excommunicatione, ouero non contrauente al Sacro Concilio di Trento; che quando per causa di questo giuramento uoi incorreste in peccato mortale o in excommunicatione o in contrauentione di detto Sacro Concilio di Trento, uolete et intendete che questo giuramento si habbia per non fatto, nè ui leghi alcun leghame, non uolendo per qualsiuoglia rispetto humano perdere l'anima uostra; state sano. Di Milano, etc.

119. (A di 20 di luglio 1569). A prete Theofrasto.

Reuerendo nostro. Con altre nostre di 16 del presente u'habbiamo scritto, che andiate a pigliare la confirmatione da i Signori, et che modo hauete da tenere. Adesso con l'alligata ui diamo instruttione come debbiare procedere circa il giuramento, et ui mandiamo copia d'un capo delle resolutioni fatte da noi con i medesimi Signori, il quale contiene, che i Curati, eletti che sieno dagli huomini, debbano andar prima da essi Signori per la presentatione, et uenirsene poi a Milano per la institutione; et ui sarà ancora copia della forma della presentatione che essi Signori hanno da fare, et d'un altro capitolo, nel quale si contentano, che per la scrittura et altre fatiche di chi ha cura di spedire detta presentatione, si paghi solamente la metà di quel che era solito pagarsi altre uolte. Anderete dunque dentro quanto più tosto, et se quei di Prato uogliono eleggere prete Giacomo, conducete anch'esso con uoi con la loro elettione, dando a lui li medesimi auuertimenti che uoi auete da noi. Quanto alli capitoli mandati dalli Signori al luogotenente, non saranno tante cose, quante ui uiene significato, et il più sarà questo, che uorrebbero che i preti giurassero, come uederete dal capitolo che loro stessi hanno mandato a noi per suoi ambasciatori; ma uoi ui gouernarete in questo giuramento conforme al tenore dell'alligata: nè diffidiamo, che si come habbiamo operato che quei Signori si astengono da diuerse cause ecclesiastiche, nelle quali erano già come in longo possesso, hauendoli fatti capaci che contraueniuano alli Sacri Canoni, così non siamo per disponerli anchora a lasciare del tutto libera la giurisdittione ecclesiastica a' superiori ecclesiastici, et attendete a far l'officio uostro animosamente con prudenza senza tante paure et sospetti; et se il Capitolo di cotesto clero ha eletto un Vicario, perchè ciò è stato solito per i tempi passati, ne siamo contentati con i Signori di non leuare questo loro uso, ma non può essercire l'officio, se prima non uiene a Milano a farsi approuare et confirmare; nè doppo questa approuatione et confirmatione hauerà altra facultà, che di conoscere alcune cose ciuili, et noi deputeremo un

altro Vicario per le criminali, matrimoniali, assolutione da i casi riseruati et simili.

La postilla in doi uolumi scritta a mano s'è riceuuta, et se ne terrà buona custodia.

Quando prete Henrico rieschi all'essamine, uederemo di mandare qualch' un altro et ritener qui lui. Che è quanto ci occorre, et ui diamo la nostra beneditione. Di Milano, etc.

120. (A di 20 luglio 1569). Al Vicario di Bregno.

Reuerendo Vicario. Esaminate con giuramento Anna de Monasterio da Cruala, et Giouanni Autonio de Boliono sopra la promessa, che si hanno data l'un l'altro di pigliarsi per marito et moglie; et essaminate anchora con giuramento i testimoni, che sono interuenuti alle parole et che hanno qualche informatione di questo fatto, eccetto Giouanni, il quale non essaminerete per esser stato l'accusatore. Chiarite bene con questi essamini se a Cruala si sono dette parole di presente, in presentia delli medesimi Anna et Giouanni Antonio, perchè in tal caso sarebbe matrimonio senz'alcun dubbio, quando però non si sia publicato fin qui il decreto del Sacro Concilio di Trento *de matrimonio* dal Curato di quella terra

Fatto che hauerete questo processo, l'indirizzate a noi per uia del Padre Priore di Belinzona, senza dar opera alle parti di mandarlo per persona a posta, che subito ui si darà rissolutione; et perchè le cause matrimoniali non possono esser conosciute nè da laici nè da altri che dai Vescoui, non farete il processo per modo alcuno auanti il Foch, nè meno gliene darete copia. State sano. Di Milano, etc.

121. (A di 20 di luglio 1569). Al Priore di Belinzona.

Reuerendo Padre. Inuiate l'alligate a Don Theofrasto subito che l'hauerete riceuute, et fategli animo che non si spauenti, che le cose non passeranno poi del modo che si dice. Abbiamo riceuuti i doi libri scritti a mano inuiatiui dal detto Theofrasto; nè altro occorrendoci, ui desideriamo ogni bene. Di Milano, etc.

122. (A di 14 di maggio 1569). Agli huomini di Ponte.

Carissimi in Christo figlioli. Noi o ueneremo personalmente, o manderemo in breue altri a uisitare cotesti luoghi; et però ci risoluiamo che è bene aspettare quel tempo della uisita, et all'hora sul fatto risolvere quel che si giudicherà essere più espediente al seruitio di Dio, circa quello che ci ricercate della trasportatione della Cappella dotata da quel messer Pietro Nodareno. Nè altro occorrendoci, ui diamo la nostra beneditione, etc.

123. (A di 22 luglio 1569). A Monsignor di Como.

Molto Reuerendo Signore come fratello honorando. Vostra Signoria Reuerenda mi farà molto piacere a contentarsi d'auisarmi se ha impiegato in beneficio alcuno della sua diocese un prete Giouanni Antonio Criuello, et se contro di lui è stata data querella al suo offitio, che per altro non le scriuo la presente; et di cuore me le raccomando et offero. Di Milano, etc.

124. (Alli 7 d'agosto 1569). Al Vicario di Bregno.

Reuerendo Vicario. Non habbiamo da rispondere a uostre lettere per cause matrimoniali, eccetto che per Anna de Monasterio di Cruala, et Giouanni Antonio di Boliono, nella causa di quali ui si era scritto infino del mese passato, quando fu a Milano uno di cotesti huomini; però ui si manda l'alligata, et tanto esquirete, quanto ui si commette.

Non hauendo nostro nepote costumi; nè lettere sufficienti per reggere Cura d'anime, non uogliamo approuarlo alla cura di Samione; però direte a i uicini

che facciano elettione d'altro sacerdote in luogo di prete Battista; che e quanto ci occorre, et ui diamo la nostra benedittione. Di Milano, etc.

125. (A di 30 di luglio 1569). A prete Theofrasto.

Reuerendo nostro. Rimandiamo prete Giouanni Jacomo Briosco con una copia di tutte le risoluzioni fatte da noi et da quei Signori, affinchè sappiate come gouernarui et creder solamente che quello, che è narrato in esse, è uero, et non altro che ui uenghi significato, anzi a gli ultimi capi d'esse, che sono di quelle che i Signori hanno mandato a noi, non habbiamo acconsentito, si come ui scriuessimo l'altro giorno. Attendete dunque a ben far l'offitio uostro, ponendo da canto queste paure. Et quanto alla persona di prete Giouanni Jacomo, scriuiamo al Padre Priore, perchè ueda lui di farne fare la elettione da quei di Prato et di Personico. Frattanto resterà presso di uoi, che è quanto ci occorre, et ui diamo la nostra benedittione. Di Milano, etc.

126. (A 30 luglio 1569). Al Priore di Belinzona.

Reuerendo Padre. Trouandosi contumace prete Archangelo da Varese per non uoler comparire da noi, ui commettiamo che in nome nostro lo suspendiate, che non possa dir Messa in nessun luogo della nostra diocesi, et particolarmente in nissuna di quelle Tre Valli, doue intendiamo che si troua di presente. Et eseguite questo nostro ordine quanto più presto. Di Milano etc.

127. (A 17 d'agosto 1569). Al Vicario di Bregno.

Reuerendo Vicario. Habbiamo fatto essaminar qui Giouanni Antonio di Bolione sopra la promessa, che Anna de Monasterio da Cruala pretende che lui gli habbia fatto di pigliarla per moglie, et ui mandiamo alligato con questo il processo fatto dell'esame di detto Giouanni Antonio, affinchè ueduto che l'hauerete, esaminiate con giuramento Anna et i testimonii che saranno interuenuti alle parole, et quelli anchora che hanno qualche informatione di questo fatto sopra le depositioni di Giouanni Antonio et di quanto sanno di più, et fatto, che hauerete il processo, lo manderete a noi insieme con questo che ui si manda hora, perchè qui si farà la deliberatione, che uorranno i termini della giustitia.

Fate inthimare a messero Zarna l'alligati commandamenti, et rimandate a noi la resolutione, che si procederà al fine della causa per giustitia. Et state sano. Di Milano, etc.

128. (A 12 d'agosto 1569). Al Signor Andrea Wispel Foght di Bregno.

Molto magnifico amico carissimo. Quando li agenti di Margherita di Torre hauessero domandato, che si procedesse a terminare la causa, che è tra lei et Mattheo Zarna, si sarebbe proceduto. Hora essendone stata fatta istanza, si è mandata una citatione al Vicario costi, perchè la faccia intimare a Mattheo, et rimandi a noi la resolutione, che daremo poi ordine, che per i termini di giustitia si dia fine a questa causa con quella più prestezza, che sarà possibile. Il che è quanto ci occorre per risposta della lettera sua, etc. Di Milano.

129. A 16 di settembre 1569. Al Colonnello Lussi.

Molto magnifico Signore. La speranza che mi daua Beato Philinger dal Zocco di riuscir tale in buone lettere et costumi, che sarebbe stato di molto giouamento in quelle parti, quando si fosse fermato qui nel mio Seminario per un poco più di tempo, mi rendeuà difficile a lasciarlo uenire a casa, come per altre mie scrissi a Vostra Signoria. Ma poichè quel suo prete lo insta tanto, che gli conuiene partirsi et uenirsene, io, se ben con poca mia satisfatione, gli ho dato buona licenza, uedendolo pericoloso di perder quanto di buono haueua acquistato qui, o almeno di non poter continuare il buon progresso, che haueua fatto qui; però se lo potesse far ritornare, gli sarebbe di giouamento grande.

Ho anche dato licenza a Michele Frii da Lucera, che uenghi a starsene a casa con i suoi per cinque o sei giorni; et che poi ritorni subito a Milano; et essendo putto di sì buono ingegno, che mi fa prometter ogni buon frutto et riuscita del fatto suo, uorrei che Vostra Signoria lo facesse ritornare subito finito questo poco tempo che gli ho concesso, acciocchè possa continuare il corso delle sue letioni, trouandosi hora ben incamminato nella intelligenza. Nè hora occorendomi altro, me le raccomando et offero, etc. di Milano.

130. (A 26 di settembre 1569.) Al Prior di Belinzona.

Reuerendo Padre. Abbiamo risoluto d'impiegare per ogni modo prete Giovanni Giacomo Briosco in qualche luogo d'una delle Tre Valli. Però lo ritenerete presso di uoi, fin tanto che uenghi l'occasione che sia eletto da qualche uicini, et in questo mezzo lo manderete ogni mattina a dir Messa a qualche Chiesa della nostra diocese, doue ne sia maggior bisogno, anchor che gli conuenisse andar lontano quattro o cinque miglia; et del tempo che gli farete le spese, sarete riconosciuto. Dio ui benedichi. Di Milano, etc.

131. (A 26 di settembre 1566.) Al Vicario di Leuentina.

Reuerendo Vicario. Non si essendo possuto ottener da Nostro Signore dispensa di contrahere matrimonio tra Giacomo di Riua da Calonico et quella Margarita, per hauer essi uolontariamente contrauenuto al Concilio di Trento, et per hauer fatto contra l'ordine del Curato loro, che li auisò dell'impedimento che era tra loro doi, ordinarete che stieno per sempre del tutto separati: il che è quanto ci occorre et state sano. Di Milano, etc.

Se la cura di Chisogne ha le sue entrate separate, fate che si consegnino a don Theofrasto anche quelle del tempo che la Cura è stata uacante, sodisfacendo però a quello, che ha essercito per modo di prouisione.

Quando li suddetti Giacomo et Margarita non uolessero separarsi, auisatecene, perchè si procederà contra di loro, come concubinari.

132. (A 26 di settembre 1569.) A don Theofrasto.

Don Theofrasto. Per quanto si siano fatti gagliardi offitii con Sua Santità per ottenere la dispensa del matrimonio tra Giacomo di Riua da Calonico et quella Margherita, Sua Beatitudine non ha uoluto condescendere, dicendo che costoro hanno contrauenuto al Concilio di Trento, et ha fatto gran capitale che non obedissero subito al Curato, che li auisò dell'impedimento.

Rimandiamo il Briosco a starsene a Belinzona col Padre Priore, fin tanto che uerrà l'occasione di qualche elettione, perchè abbiamo rissoluto che resti impiegato in alcuna di quelle Cure di là.

Quel Giacomo et Margherita non accaderà astringerli più a quella penitenza pubblica, poichè cessa la dispensa, anzi glie la condonerete, ma bisogna che si separino del tutto. Di Milano, etc.

133. (A 26 di settembre 1569.) Al Vicario di Bregno.

Reuerendo Vicario. Non date al Foght in modo alcuno copia del processo della causa matrimoniale di Mattheo Zarna et Margharita, ma presentateli l'alligata nostra lettera, con la quale gli scriuiamo che non ue ne molesti.

Non sappiamo come siano capitate nostre lettere in mano di Giouan Maria Zarna, ma se uoi ui ricordarete a chi l'auete consignate, trouarete che non ci saranno state presentate; però farete diligenza di uenirne in cognitione, et auisatecene, perchè non è da passarsi questo atto così brutto di aprire et ritener lettere uostre direttiue a noi senza qualche dimostratione. Dio ui benedichi. Di Milano, etc.

154. (A 26 di settembre 1569). Al Foght di Bregno.

Magnifico Signore. Intendendo che Vostra Signoria ha fatto un precetto al Vicario di Bregno, che le dia copia del processo fatto nella causa matrimoniale tra Mattheo Zarna et Margarita da Cruala, ho uoluto auertirla che la totale cognitione di queste cause matrimoniali spetta a' Vescoui et non a' laici, i quali non hanno da impedirsene in modo alcuno, perchè lo proibisce loro i sacri Canoni et ultimamente il sacro Concilio di Trento. Perciò la essorto a non impedirsene, altramente io non potrei mancar di far seco quelle demonstrationi, che uogliono i detti sacri Canoni et Concilio di Trento, al quale son certo anchora, che a suoi Signori dispiacerà assai d'intender che lei cerchi di contrauenire, et io non potrei manchar di farne querela con le Signorie loro. Nè essendo la presente per altro, desidero a Vostra Signoria ogni bene dal Signore. Di Milano, etc.

Nel Volume undecimo.

(Originali).

1. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

Se in alcun tempo io ho hauuto causa di desiderare nella mia persona la amministratione della Chiesa di Bergamo, io la dourei certo desiderare al presente; aggiungendosi al compimento del mio debito con quella Chiesa, questa così santa et degna occasione di uenire a seruire Vostra Signoria Illustrissima nel futuro Concilio prouinciale, al quale mi chiama et inuita con tanta humanità. Ma hauendo io già 10 anni con ampio mandato, dato a Monsignore il Vescouo mio fratello questa amministrazione et temporale et spirituale, et piena facultà di essercitare tutti gli atti episcopali, i quali ha esercitati fin qui; nè hauendo io intorno a ciò innouato mai cosa alcuna, non mi è parso bene reassumere sopra di me questo carico senza farne prima motto a Nostro Signore, tenendo quello del Camerlengato, che li è in certo modo incompatibile. Hora sebene Monsignore per desiderio di seruire Sua Santità a Roma uorrebbe liberarsi di questo peso, credo però che trouandosi così uicino et essendo da Vostra Signoria Illustrissima con tanta benignità trattato, non uorrà in questa occasione mancare alla sua Chiesa, alla quale è tanto obligato. Per quello che ha da uenire, io andrò a Roma fatto Pasqua, doue uerrà anche Monsignore, et allora Nostro Signore procederà in qualche modo alla cura di quella Chiesa, et forse col dare a me comodità di poterci uenire, perchè in questa età et dopo tanti sinistri auenimenti, conosce che questo mi sarebbe un dolcissimo porto et riposo, et per la consolatione dello spirito, et per il desiderio che tengo di seruire Vostra Signoria Illustrissima assiduamente, conforme al suo gran merito et alla singolare riuerenza che le porto. Con che fo fine, basciandole humilissimamente la mano. Di Venetia a 15 di marzo 1572.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et affectionatissimo seruitore
Il Cardinale CORNARO.

A tergo: *All' Illustrissimo el Reuerendissimo Signore mio Osseruandissimo il Cardinale Borromeo*

a Milano,

2. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

S'io hauessi tanta commodità, quant' ho desiderio, di seruire Vostra Signoria Illustrissima, niuna cosa mi potrebbe esser più cara, che uedermi astringere da lei a uenire a far questo offitio nel prossimo Concilio prouinciale. Ma poichè io mi trouo in stato, che non posso disporre di me liberamente, et già ho inuiate le mie robbe a Roma per tornare al mio carico, al quale già buon pezzo Nostro Signore mi chiama, mi auuiene pregare Vostra Signoria Illustrissima come fo, che quando bene questo atto toccasse a me, com' ella scriue, si degni accettare la mia honesta escusatione, et contentarsi anco, ch'io non costituisca altro procuratore, acciochè con questo io non uenga a pregiudicare a gli atti fatti qui senza procuratore. Lascierò dunque che Monsignor di Bergamo, se potrà, uenga a seruire Vostra Signoria Illustrissima, come ha fatto l'altre uolte, la quale so che lo tratterà nel modo che si conuiene, et quando pure fosse impedito, mi confido che Vostra Signoria Illustrissima con la prudenza et bontà sua suplrà a tutto quello, che non potremo fare noi. Et con questo le bacio humilissimamente la mano. Di Venetia a 10 di aprile nel 1572.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et affectionatissimo seruitore
Il Cardinale CORNARO.

A tergo. *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo il Cardinale Borromeo*

a Milano.

3. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

Ho riceuto la lettera di Vostra Signoria Illustrissima con l'editto sopra la prorogatione del Concilio prouinciale; la quale se bene mi è tornato commoda per li impedimenti che mi riteneuano di poterla uenire a seruire in questa occasione secondo il suo cortesissimo inuito, mi è nondimeno sopramodo doluto che sia causata da sua indispositione; et mi è piaciuto che abbia differita questa fatica di tanta importanza a miglior tempo, per potere frattanto attendere con più commodità alla cura della sanità, il che deue fare con ogni studio sì per causa del beneficio pubblico, come ancho per consolatione de' suoi deuoti seruitori. Quanto al tempo della celebrazione della Sinodo non fa punto bisogno di mio parere, perchè quello che Vostra Signoria determinerà, sarà santamente et con prudenza determinato; nondimeno poichè la mi uuol fare questo fauore di intendere ancho la mia opinione, non ostante la escusatione che io feci con l'altre mie lettere intorno questi atti, le dirò che io penso che sia bene differirla a settembre, perchè allhora la stagione sarà più commoda, et saranno risolti li impedimenti di questo tempo, et io anchora potrò meglio deliberare tutto quello che toccherà in questa attione. Io sarei già partito per Roma, se non m'hauesse trattenuto il romore del male di Nostro Signore, ma fra dieci dì in ogni modo mi porrò in

uiaggio. Et intanto bacio humilissimamente la mano a Vostra Signoria Illustrissima, pregandole da Dio sanità et contento. Di Venetia a 17 di aprile 1572.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et affectionatissimo seruitore
Il Cardinale CORNARO.

A tergo. *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo il Cardinale Borromeo*

a Milano.

4. Al Signor Cardinale Cornaro. (*Duplicata*).

Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo. Ho riceuuta la lettera di Vostra Signoria Illustrissima delli 15 del presente, in risposta della quale mi occorre dirle che hauendo Monsignor suo fratello amministrata la iurisdittione episcopale nella Chiesa di Bergamo, non con autorità propria, ma in uirtù del mandato che Vostra Signoria Illustrissima dice hauergli fatto già dieci anni sono, si uede che la iurisdittione episcopale di essa Chiesa è in persona di lei, et non di Monsignore suo fratello; onde è debito di Vostra Signoria Illustrissima et non di esso di uenire al nostro Concilio prouinciale, che se le è intimato come a Vescouo comprouinciale; ouero quando fusse legittimamente impedita, mandar procuratore che propona in Sinodo le sue legittime escusationi, et che abbia autorità di accettare in nome di Vostra Signoria Illustrissima quanto si sarà ordinato in essa Sinodo; auuertendola che quando Monsignore suo fratello uenesse in nome di lei a questa Sinodo, per gli effetti sopradetti non potria essere adnesso se non come procuratore di Vostra Signoria Illustrissima, et non come Vescouo comprouinciale; nel qual caso non haueria uoto nè decisiuo nè consultiuo, nè potria sedere fra i Vescoui comprouinciali, ma in ogni luogo doueria stare come procuratore d'un Vescouo comprouinciale, che sia cardinale. Per il che non posso lasciare di ricordare a Vostra Signoria Illustrissima che non manchi a questo debito suo, poichè ella sa, che neanco li Cardinali sono essenti dall' interuenire alli Concilii prouinciali di quelle prouincie, nelle quali hanno Chiese o iurisdittione episcopale, et può sapere le pene che sono imposte da sacri Canonj contra li Vescoui, che senza legitima causa non interuengono alli Concilii, a quali sono dimandati, et a quali deono interuenire. Con che a Vostra Signoria Illustrissima bacio le mani et me le raccomando in gratia. Di Milano a 28 di marzo 1572.

5. A Monsignor di Bergamo.

Per non replicare a Vostra Signoria l'istesso ch'io rispondo al Signor Cardinale Cornaro suo fratello intorno al Concilio Prouinciale, le mando aperta la lettera, la quale sarà poi contenta d'inuiare a Sua Signoria Illustrissima colla prima commodità. Onde non mi resta altro che dirle in questo proposito, se non che mi pare che debba essortare il Signor Cardinale a soddisfare a questo obbligo, fra i molti che ha a quella Chiesa. Se poi Vostra Signoria dissegnasse di uenirsene senza questo a Milano doppo Pasqua, si come la mi scrisse nella sua del primo di questo, le fo sapere che in quel tempo sarò occupato intorno a la Sinodo diocesana, onde che la potrei godere con più sua et mia commodità doppo finiti questi due Sinodi diocesano et prouinciale, che è quanto m'occorre, et di pieno cuore me le raccomando.

6. A Monsignor Nuntio di Venetia.

Molto Reuerendo Signor come fratello honorando. Apresto a gli altri fastidii, che del continuo Vostra Signoria si piglia per me, la prego a dar recapito a questa mia alligata al Signor Cardinal Cornaro, et farne auuisato ancora, che sia stata data in mano propria di Sua Signoria Illustrissima; che è quanto mi occorre et a Vostra Signoria di pieno core mi raccomando. Di Milano a 2 aprile.

7. A messer prete Marco Morone teste sinodale di Bergamo.

Reuerendo amico carissimo. A la uostra del primo di marzo non ci occorre dire altro, se non che se ueramente uoi sentite impedito di non poterui trouare al Concilio nostro prouinciale a far la uostra relatione come teste sinodale, restiate con l'animo quieto a casa. In tanto restiamo sodisfatti del conto che ce ne hauete dato, et desiderosi di farui piacere et seruitio, che è quanto ci occorre, et Dio ui benedichi. Di Milano alli 2 aprile.

8. Illustrissimo et Reuerendissimo signor mio Osseruandissimo.

La lettera di Vostra Signoria Illustrissima di 9 di questo mi ha recato gran dispiacere per causa della sua indispositione; ma nondimeno hauendo poi inteso il suo miglioramento, mi sono altrettanto consolato, et spero ch'ella debba essere già ben risanata, sì come io ne prego la Maestà Diuina per il suo santo seruitio. Et se bene mi dispiace che la Signoria Vostra Illustrissima habbia per questa causa differito il suo Concilio prouinciale, l'ho caro almeno perchè questa dilatione potrà darmi tempo di uenire prima, come desidero, alla mia Chiesa, et di uenire poi anco a seruire a Vostra Signoria Illustrissima in detto Concilio, et riceuere da lei nuoui fauori et nuoui ammaestramenti, come altre uolte ho fatto. Con che humilmente me le raccomando in gratia. Di Roma li 19 di aprile 1572.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo seruitore
Il Cardinale di Piacenza.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo il Signor Cardinale Borromeo.*

Milano.

9. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

Ho riceuuto le lettere della Signoria Vostra Illustrissima, per le quali m'inuita al suo terzo Concilio prouinciale, che con l'ajuto di Dio intende di celebrare alli 24 del seguente. Io per l'affettione et osseruanza che porto a Vostra Signoria Illustrissima, et per hauere in grande ammiratione le cose sue, sarei pronto a soddisfare al suo desiderio, massime che da lei non potrei riportarne se non profitto et utile, come altre uolte ho fatto; ma non uedo di poterlo fare, perchè non mi sono ancora espedito da questa Corte, nè licentiatto da Nostro Signore, onde non potrò partirmi anco al più presto sino alla fine d'aprile o al principio di maggio, quando il sodetto Concilio douerà essere finito; oltre che hauendo io a pigliare l'acqua de i bagni di Lucca, secondo che i medici disegnano, per il mio male di renelle, sarò necessitato di trattenermi ancora per il camino assai più di quello, che altramente farei. Priego dunque Vostra Signoria Illustrissima ad hauermi per escusato, sì come io riceuo il tutto da lei per segno di molta cortesia et fauore, ancorchè per la gelosia che ragioneuolmente debbo hauere della libertà et essentione della mia Chiesa, hauerei desiderato che Vostra Signoria Illustrissima nelle

1572
sue lettere mi hauesse inuitato con parole, che mostrassero assolutamente cortesia, et in nissun modo superiorità o imperio, come alcune pare che suonino, con tutto che già Vostra Signoria Illustrissima mi chiami non già come soggetto alla sua Chiesa, ma in uirtù del Concilio per la elezione di Monsignore Illustrissimo di Trani bo. me. et mia. Non dico però questo per risentirmi con lei, perchè stimandola io et ammirandola, et amandola grandemente, uoglio anco soddisfarla et seruirla in tutto quello ch'io posso, sperando che sia sempre per pigliare il tutto secondo il suo costume in buona parte. Et humilmente le bacio le mani, che Nostro Signor Dio le doni ogni augmento della sua santa gratia. Di Roma li 22 di marzo 1572.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

*Humilissimo seruitore
Il Cardinal di Piacenza.*

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo il Signor Cardinale Borromeo.*

10. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

Io porto, come deuo, tanta osseruanza et riuerentia alla bontà et uirtù di Vostra Signoria Illustrissima, che subito c' hebbi la sua lettera di 2 di marzo col ritorno del mio gentil'huomo, uedendo ch'egli non haueua trattato con lei per sua inaduertenza nel modo che io gli haueuo comesso, deliberai di mandar da lei a farne scusa, et esplicarle meglio qual'era stata la intentione mia et la comissione mia, perch'ella non restasse punto turbata o marauigliata dal procedere ch'egli haueua tenuto diuerso dall'ordine mio, se ben dall'altro canto non poteuo mancare di congiungere con questo ufficio anco un poco di querela con Vostra Signoria Illustrissima, per quello che è passato dalla parte di lei. Parlo particolarmente circa la lettera, che io scriueuo al Capitolo suo et alli testi sinodali, parendomi che siccome ella non si contenta, che se gli faccia innouatione, così non douesse essa farla, ricusando quelle lettere istesse, che altre uolte ha accettato prontissimamente scritte al detto Capitolo tanto maggiormente, che legando i decreti del Concilio prouinciale anco i Capitoli delle Chiese essenti, i cui Vescoui habbino eletto quello Metropolitano, non deuono loro essere di peggiore condittione degli altri Capitoli, di douer esser inuitati et poter essere uditi per i loro interessi nelle cose, che qui si trattassero, pertinenti all'interesse loro nel modo che si fa cogli altri; nella qual cosa in altri tempi potrebbe supplire forse la presentia dal Vescouo loro; nè anche doueuo lasciar io d' inuitarli juridicamente, perchè non possino mai allegare d'esser stati neglettì et contempti, non potendo toccar quest' officio d'inuito simile ad altri, che all'Arciuescouo istesso, che conuoca il Concilio et lo dirizza, et ui presiede, quantunque essi fossero essenti dalla sua iurisdittione.

Quanto ai testi Sinodali anco eletti in questi Sinodi di Milano, doue hanno giurato di far il suo officio fedelmente in mano dell'Arciuescouo, non uedo che pregiudicio ne tornasse a Vostra Signoria Illustrissima nè alla sua Chiesa; hora non hauendo io poi satisfatto al desiderio mio di mandar da lei sopra questa occasione, per essermi sopraggiunti questi giorni santi, nelli quali so ch'essa, com'io anco, haueua più necessaria occupatione, ho ispedito il Prete Canonico di Santo Ambrosio maggiore messer Theopompo da Vostra Signoria Illustrissima; et essendo

qui arriuato nel medesimo tempo il suo ministro di casa, ho detto all'uno et all'altro quel che m'occorre pienamente, onde la prego a crederli, et da l'un canto restar quieta interamente et soddisfatta del mio procedere seco in questa occasione, non ostante la inauertenza o errore delli miei, che all'hora mandai da Vostra Signoria Illustrissima, et da l'altro canto considerare da sè stessa et giudicare se io ho un poco di giusta causa di querela seco; et se per quello, che tocca al negocio publico, uedrà di douer far qualche rimedio al pregiudicio, che mi pare che gli potrebbe uenir fatto per questa uia, farà quello che li detterà la propria coscienza: poichè quanto a me con la persona di Vostra Signoria Illustrissima sempre mi giudicarò d'auer il torto. Nel resto io la sto aspettando con desiderio di uederla et seruirla qui in questa casa sua anco un poco anticipatamente, come ho detto al suo. Nell'altro particolare, di che ella mi scrisse il primo di marzo, è già un pezzo, che io ne sento trauglio assai, et ui faccio qualche diligenza dentro, et desiderarò che Vostra Signoria Illustrissima alla sua uenuta mi ci ajuti, come all'hora le dirò più largamente. Con questo le bacio humilmente le mani, pregandola a tener memoria di me nelle sue orationi. Di Baggio il 28 di marzo 1573.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo seruitore
C. Cardinale BORRAMEO.

A tergo: *Copia della lettera scritta al Cardinale di Piacenza da Baggio a 28 di marzo 1573.*

11. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

Questa mattina ho hauuto per mano di messer Theopompo la lettera di Vostra Signoria Illustrissima, e quanto a quel ch'ella dubita ch'io non mi fusse turbato con la uenuta di messer Giouanni prima mandato da lei, non accadea che hauesse questo sospetto, e ueramente lui si portò modestissimamente e prudentemente in eseguir quel che Vostra Signoria Illustrissima gl'hauuea imposto, talchè non può essere incolpato di niente, nè io per qualsiuoglia accidenti posso nè turbarmi ne contristarmi di quanto mi uerrà mai ordinato sotto il nome suo, e supplico Vostra Signoria Illustrissima che questa certezza habbi sempre della deuotione et osseruanza mia uerso di lei. Nell'altro capo, in che ella si dole un poco di me, nel fatto delle lettere che non furono all'hora presentate al Capitolo di questa Chiesa nè a questi Synodali, io riconosco la molta modestia et charità di Vostra Signoria Illustrissima, che potendo più grandemente riprendermi, habbi usato meco molto rispetto: ne io entrò in escusarmi di quel fatto, parendomi più conuenirmi l'accusarmi che l'iscusarmi, anzi li dimando perdono, apparecchiato di accettare quella penitenza che le piacerà darmi. Et perchè la mia uenuta sarà in breue, piacendo a Dio, et allora più commodamente et con maggior sua soddisfattione potrà correggermi, et io ubbidirla; non uoglio più esserli molesto con lo scriuere, non hauendo tampoco tempo da dilatar mi per la fretta del messo: solamente la supplico a tenermi sempre per suo cordialissimo seruitore per sempre. Aspetto la uenuta del mio messer Alexandro, et alhora risolverò la giornata del mio uenire, col resto che mi conuenisse di fare per dar tutta quella intiera satisfattione ch'io deggio a Vostra Signoria Illustrissima, alla quale humilmente bacio la mano, pregando il Signore la conserui nella sua gratia.

Messer Theopompo ha eseguito quanto era di mente di Vostra Signoria Illustrissima. In Piacenza li 30 di marzo 1573.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

*Humilissimo seruitore
Il Cardinale di Piacenza.*

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo il Signor Cardinale Borromeo.*

12. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

Il suo gentilhomio Messer Giouanni Cafaro m'ha resa una lettera credentiale di Vostra Signoria Illustrissima, per conto della quale io debbo ringratiarla infinitamente sì come faccio, per la cortesia et amoreuolezza usata secondo il suo solito; et hauendomi notificata la intentione di Vostra Signoria Illustrissima intorno al Concilio prouinciale, inuitandomi a uenirui secondo la commissione da lei dattata, m'ha anchora presentate due altre lettere di Vostra Signoria Illustrissima con un plichetto d'altre lettere e scritture. Di quelle due lettere una m'ha parsa simile a quella di mo fa l'anno, quando mandò ad intimarmi il Sinodo che pensaua sin dal hora fare; e questa, anchor fin dall'anno passato in alcune parole mi paresse alquanto pregiudiciale, o almeno non secondo il senso mio, nondimeno io l'ho accettata per non star a contendere: l'altra perchè a giudicio mio è fuor delli termini da usarsi con uno essente, et in effetto è quella istessa che Vostra Signoria Illustrissima usa con li Vescoui suoi prouinciali suffraganei, m'ha parso di non accettarla, tanto più che pel passato Vostra Signoria Illustrissima non l'ha usata meco, e non mi par giusto che mi si innoui cosa alcuna; e non credo che Vostra Signoria Illustrissima habbi questa facultà d'usar imperio o commandamento, o giurisditione, nè uerso la persona del Vescouo di Piacenza, nè nella Chiesa o Città o Diocesi: et posto che fatta la elezione, sia tenuto di uenire al Concilio, si deue solamente notificarli o intimarli il giorno, nel quale Vostra Signoria Illustrissima iudica di far il Concilio, et ricercarlo che ui uenga, et egli dicendo di uoler uenire, e uenendo con effetto, cessa ogni comandamento et ogni comminatione; quando lui dicesse o ricasasse di uenire, alhora si trattaria nel modo del commandare o costringere. La stessa lettera contiene anchora, ch'io debba pubblicare et affigere in questa Città e Diocesi li editti di Vostra Signoria Illustrissima, li quali erano nel detto plico sopra la indictione di esso Concilio, li quali editti io credo che siano quelli medesimi, ch'ella commanda alli Vescoui suoi suditi, che debbano pubblicare per la metropoli et prouincia, il che non mi ha parso giusto: nè per la elezione ch'ha fatto il Vescouo come più uicino di uenir la persona sua al Concilio, si deue usar questo atto jurisdictionale in commandare così generalmente alli altri per editto, li quali non sono obligati in conto alcuno di uenire al Sinodo, et il simile dico delle lettere scritte a questo Capitolo, il quale non ui ha che fare, e basta che'l Vescouo sia informato del bisogno e delli disordini, e pigli lui li ordini che si faranno e facciali esso osseruare nella sua Diocesi, e per questo non mi ha parso giusto ch'io accetti nè la suddetta lettera, in la quale si mi comanda tutto questo, nè tampoco quelli editti et altre lettere; e lascio di dire a Vostra Signoria Illustrissima che questo sarebbe un foco et alteratione da porsi in questa Città et in questa Signoria temporale, per la gelosia che

Vostra Signoria Illustrissima sa che hanno di qualsiuoglia soggettione a Milano. E s'ebbe gran difficoltà dal principio a quietarli, quando si trattò della persona sola del mio predecessore e mia, di uenire per elezione senza nissun atto imperatiuo nè contra il Vescouo nè contra il resto: mi son dunque risoluto con buona gratia di Vostra Signoria Illustrissima di rimandarle tutte queste lettere e scritture, come non necessarie nè a proposito per le cause sudette, e ritenere quella lettera, la quale ha un poco più del modesto, con resolutione però di uenire io in persona solamente per obedire a lei e seruirla, com'è il desiderio e debito mio: et la supplico con ogni maggiore humiltà che posso, non uoglia per questo pigliar alcun cattiuo concetto di me, perchè io con ogni uerità le dico ch'io alla persona di Vostra Signoria Illustrissima, dopo il Papa, le porto la maggior reuerentia et deuotione et osseruanza che si possi portare ad homo del mondo, perchè stimo et giudico che ne sia degna più di tutti; l'amor poi ch'io le porto non è niente minore, e la obedirò e seruirò sempre in tutte le cose che si degnarà comandarmi, ma in questo caso la supplico ad hauermi per escusato per la gelosia et altri sospetti soprascritti: farò dunque fine allo scriuere per non più molestare Vostra Signoria Illustrissima, alla quale bacio humilmente la mano, supplicandola si degni tenermi sempre in sua bona gratia, come deuotissimo et amoreuolissimo seruitore; e priego Nostro Signore Dio le conceda ogni aumento nella sua santa gratia et salute. Da Piacenza il 2 di marzo 1573.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

*Humilissimo seruitore
Il Cardinale di Piacenza.*

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo il Signor Cardinale di Santa Prassede.*

13. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

Se bene mi duole assai, che per causa della indispositione, in che io mi trouo di presente, il Concilio nostro prouinciale si habbia a differire, sento nondimeno questa consolatione che si potrà poi celebrare in tempo, che Vostra Signoria Illustrissima potrà honorarlo et aiutarlo grandemente colla presentia sua, sì come intanto pregarò Iddio che l'acqua dei bagni, la quale ella disegna di pigliare, le apporti quella salute che io sommamente desidero. Tra questo mezzo ancora non restarò di certificare Vostra Signoria Illustrissima che nella lettera, che le ho scritto, inuitandola a detto Concilio, l'intentione mia è stata di usar parole conuenienti a la molta osseruanza mia uerso lei, et ad ogni mio debito per rispetto della essentione della sua Chiesa, et di non mi scostare dalla intelligentia delle parole istesse del Concilio di Trento, doue dice: *Synodum in Prouincia sua cogere, quo Episcopi omnes, et alii, qui de jure uel consuetudine interesse debent, etc., conuenire omnino teneantur*; et più di sotto: *Itidem Episcopi, qui nullo Archiepiscopo subiciuntur, aliquem uicinum Metropolitanum semel eligant, in cujus Synodo prouinciali cum aliis interesse debeant, etc.*, le quali parole, *teneantur et debeant*, a me pare che impongano necessità alli Vescoui essenti, come è Vostra Signoria Illustrissima, dopo che auranno eletto il Metropolitanano, di interuenire alli Concilii prouinciali di esso Metropolitanano come ogni altro Vescouo

comprovinciale; che è quanto mi occorre in risposta della lettera di Vostra Signoria Illustrissima et humilmente me le raccomando. Di Milano a' 9 d'aprile 1572.

A tergo: *Al Cardinale di Piacenza.*

14. Illustrissime ac Reuerendissime D. Domine mi Obseruandissime.

Proxime accepi a Vicario meo Nouariensi litteras et decretum Amplitudinis tuæ Illustrissimæ pro futura prouinciali Synodo promulgata: quibus quidem litteris ualde lætatus sum, cum nihil hoc tempore mihi contingere posset optatius, nihil iucundius, quam præclaro isti conuentui, sanctoque cœtui interesse, sicut uotis omnibus concupiui; ubi et multa audiam et addiscam cum ad meam ipsius institutionem, cum ad gregis mei disciplinam et salutem, ut in altera priori Synodo mihi euenisse fateor. Verum minuit mihi hoc solatium angustia temporis et paucitas dierum, quos mihi uideo fore reliquos ad istuc properandum; nam, cum tam sero reddita mihi sint Amplitudinis tuæ Illustrissimæ literæ, uereor ne non tam meum possim maturare aduentum, ad constitutum diem istuc esse possim, ut omnibus uiribus enitar. Nam mitto quam multa ad discessum mihi necessaria paranda sunt, mitto anni tempus incommodum et perpetuos imbres, quibus et uiæ et fluminum maxima habentibus iter impedimenta et pericula oriuntur; accedit ætas mea ingrauescens, per quam non amplius licet ea incommoda et labores itinerum subire, quos antea iuuenis et ualens alacriter suscepissem; accedit etiam perpetua pene aduersa ualetudo et ingenitus quidam catharus, quo et caput cætera corporis membra ita quotidie mihi conficiuntur, ut uix possim nisi coactus et uerecundia quadam impulsus obire functiones publicas capellarum et concistoriorum. Hæc omnia mihi istuc cogitanti atque etiam cupienti occurrunt impedimenta, quæ tamen, quoad potero, uincam, et quam citius licebit per ualeitudinem, istuc aduolabo, ut et meo muneri satisfaciam, et mandatis paream Amplitudinis tuæ Illustrissimæ, cui me humillime etiam atque etiam commendo, precorque Deum optimum maximum, ut tua sanctissima uota fortunet. Datum Romæ 22 martii 1572.

Eiusdem Tuæ Amplitudinis Illustrissimæ

Humillimus seruus
Io. A. Card. S. Georgii.

A tergo: *Illustrissimo et Reuerendissimo D. Domino meo semper obseruandissimo Cardinali Borromeo.*

Mediolanum.

15. Illustrissime et Reuerendissime Domine obseruandissime.

Accepi litteras et edictum Amplitudinis tuæ Illustrissimæ pro futura prouinciali synodo celebranda, quibus ego iam mea sponte istuc properans addo excitatus sum uel potius incensus, ut nihil aliud curem, nihil spectem, nihilque omnino dies noctesque cogitem, quam ut istuc aduolem quamprimum; quod profecto jam fecissem, si per anni tempus, si per uiarum impedimenta atque etiam per ætatem meam iam ingrauescentem, perpetuaque pene affecta inualetudine licuisset. Addo his quod superioribus diebus cæptum est negotium resignationis Ecclesiæ nostræ Nouariensis, quod annuente etiam Pontifice, per principes collegii nostri uiros agitur, quæ res tanti ponderis, multi consilii et maximæ deliberationis, cum non nisi aliquo

temporis interuallo possit commodè explicari, facit ut ego præter opinionem meam, immo uerius uoluntatem adhuc Romæ distinear; tamen totis uiribus enitar ut negotium istud, quam celerius fieri possit, explicetur; quod si re infecta discedendum erit, possim omnino ad præscriptam diem peruenire. quod ego et uehementer cupio, et nostri etiam muneris esse intelligo. Quoad alia quæ suis literis me monet Amplitudo tua Illustrissima, curabo diligenter ut et meo muneri satisfaciam, et tuæ, ut debeo, obtemperem uoluntati, cui me etiam atque etiam humillime commendo, Deum optimum maximum precatus, ut omnes actus et cogitationes tuas felicissime fortunet. Datum Romæ die 7 martii 1573.

Ejusdem tuæ Amplitudinis Illustrissimæ

Humillimus seruus

Io. A. Card. S. Georgii.

A tergo: *Illustrissimo et Reuerendissimo Domino meo Obseruandissimo Cardinali Borromeo.*

Mediolanum.

16. Illustrissime et Reuerendissime D. D. Colendissime.

Ad IIII Kalendas martias reddidit mihi Illustrissimæ Amplitudinis tuæ litteras de futura tertia prouinciali Synodo mediolanensi Modestus Cusanus, Archiepiscopolis curiæ notarius, una cum edicto ejus rei causa confecto, quo certum diem illus celebrandæ mihi et cæteris hujus prouinciæ Episcopis significat, indicit atque denunciât, meque litteris suis, ut ad constitutum diem omnino adesse uelim, auctoritate etiam Archiepiscopali monet atque requirit. Qua quidem re maxima suam lætitia affectus ubi perspexi quantum curæ, studii ac uigilantiæ adhibeat in iis peragendis, quæ ad Dei optimi maximi gloriam et animarum salutem pertinent. Itaque statim, quemadmodum ab Amplitudine tua Illustrissima mihi iniunctum est, edictum ualuis huius ecclesiæ cathedralis assigendum curavi, aliisque in locis promulgandum, hortatusque sum canonicos capituli huius, quibus etiam litteras tuas reddidi, ut ad Synodum inuitati, una mecum adesse uelint, uel procuratorem mittant ad ea recipienda, quæ in Synodo statuta erunt; testes quoque synodales admonui, ut munus sibi iniunctum ea, qua debent, diligentia et pietate exequantur, quod ipsos pronto animo præstituros confido. Ego uero ne officio meo in aliqua parte desim, nisi aliqua iusta necessitas me impedierit, ad præscriptum diem præsto ero, interimque, dum dies Concilii uenerit, ea præstare totis uiribus conabor, quæ sancte et pie Amplitudo tua Illustrissima desiderat, et pro sui muneris officio a me requirit, ut Spiritu Sancto duce, ad totius prouinciæ utilitatem et animarum salutem omnia in concilio agantur et perficiantur; quod nobis concedere dignetur Christus Dominus, quem assidue rogare non desisto, ut Amplitudinem tuam Illustrissimam diu nobis incolumem seruet, et omni gratiæ suæ cumulo prosequatur. Dertonæ quinto nonas martias MDLXXII.

Amplitudinis Tuæ Illustrissimæ

Humillimus seruus

CÆSAR Episcopus Dertonæ.

A tergo: *Illustrissimo et Reuerendissimo D. D. meo Colendissimo Cardinali Borromeo Mediolani Archiepiscopo.*

17. Illustrissime et Reuerendissime D. D. Colendissime.

Molesto sane animo accepi quod mihi nunciatum fuit ex literis Amplitudinis tuæ Illustrissimæ, idque non tam de prorogatione Synodi prouincialis, quam de ipsa prorogationis causa, quæ fuit incommoda ualeitudo tua; quare Deum optimum obtestor, ut omni sumnota ægritudine, te nobis sospitem quam primum restituat, teque pariter obsecro, ut omni diligentia incolumitati tuæ studeas, quo firmior inter cætera accedere possis, moreque tuo uegetissimus ad tam salutaris muneris tractationem. Synodi autem protractio, de qua nos etiam tam humaniter consulis, commodius fortasse in mensem septembrem reiicietur, tum propter cæli temperiem illam clementiorem, tum quod interim dabitur (mihi præsertim, qui satis ab officio fortasse ad indiligentiam propendeo) locus reponendi, si quid adhuc incuria prætermisum est. Edictum igitur iustissimæ dilationis publice affigendum curabo, nec minori studio efficiam, ut in ciuitate et tota nostra diœcesi quamprimum promulgentur utræque Pontificiæ literæ, quas ad me misit Amplitudo tua Illustrissima, et ut omnia quæ in eleemosinas hospitalis Corcyrensis erogabuntur, in eius manus cum fide perueniant. Mitto etiam, quas a me petis, literas dimissorias pro familiari tuo Antonio Vasto eiusdem formulæ, cuius exemplum ad me misisti, ut ea, quæ ad ordines ipsius conferendos spectant, exequi possis. Quod reliquum est, Deum optimum maximum precor, ut Amplitudinem tuam Illustrissimam incolumem nobis restituat et seruet, cui sacratissimas manus deosculor, meque ipsum humillime commendo. Dertonæ die XVIII aprilis MDLXXII.

Amplitudinis Tuæ Illustrissimæ

Humillimus seruus
CÆSAR Episcopus Dertonæ.

A tergo: *Illustrissimo et Reuerendissimo D. D. Colendissimo D. Cardinali Borromeo Archiepiscopo Mediolani.*

18. Illustrissime et Reuerendissime D. D. Colendissime.

Ante Natalem diem Domini proximum Romam ueni, partim ut limina Apostolorum uiserem ac Sanctissimo Domino Nostro pedes oscularer, partim ut de resignatione Dertonæ Ecclesiæ agerem, quod et Amplitudini Vestræ Illustrissimæ notum esse certe scio; quam resignationem quando in præsentia summus Pontifex admittere uoluerit, id ego Dei uoluntate factum arbitror, nec mihi quidquam potius fuit, quam ut primo quoque tempore Dertonam redirem, meque Mediolanum conferrem, ubi et Amplitudini uestræ inseruirem et prouinciali Concilio interesssem; certior enim factus a Vicario meo fueram, in ante diem quintum idus aprilis ab Amplitudine uestra Illustrissima Concilium indictum; hoc animo ab urbe profectus Viterbium ueni, atque hic sanctum Pascha una cum Cardinali meo Gambara Illustrissimo celebraui, quo cum etiam de communi re multa mihi negotia intercedebant; igitur et anni tempore, et uiarum atque itineris difficultate retentus, et præterea iam ætate atque imbecillitate ualeitudinis quotidie me ad labores itineris minus idoneum sentiens, cum uererer, ne non satis temporis Concilio interesse possem, Vicario meo mandaui, ut isthuc primo quoque tempore ueniret, meamque absentiam excusaret, meoque nomine Concilio interesset, et quæcumque mihi, si interesssem, agenda essent, ageret, et decreta omnia acceptaret. in eaque meo nomine juraret, eumque ad hæc omnia procuratorem meum constitui. De quibus omnibus Amplitudinem uestram Illustrissimam certiore facere

his meis uolui, quam enixe rogo ut absentiae meae causas et excusationem hanc meam accipiat, sciatque me pro uirili curaturum, ut si fieri poterit, etiam praesens haec omnia ipse obeam. Bene ualeat Amplitudo uestra Illustrissima, quam Deus optimus maximus diu seruet incolumem. Datum Viterbii quinto Cal. Aprilis MDLXXIII.

Amplitudinis Vestrae Illustrissimae

Humillimus seruus
CÆSAR Episcopus Dertonæ.

A tergo: *Illustrissimo ac Reuerendissimo D. D. Colendissimo Cardinali Borromeo Archiepiscopo Mediolani.*

19. Illustrissime et Reuerendissime Domine.

Literas mihi ab Amplitudine tua Illustrissima de prouinciali Synodo habenda uigesimo quarto aprilis die proxime sequentis reddidit Ioannes Jacobus Dauarius Archiepiscopalis curiae notarius: quicquid igitur et requirit et petit, et hortatur Amplitudo tua Illustrissima, diligentissime, quoad eius fieri poterit, praestabo. Nam et ad praescriptum diem, omnibus omissis negotiis, si mihi per ualetudinem licuerit, prouinciali Synodo interero, et Synodale edictum Cathedralis Ecclesiae nostrae ualuis aliisque urbis et diocesis locis publice affigendum curabo. Interea uero, quoad concilii dies aduenerit, utrum praestita fuerint, quae tum in Tridentina tum in prouinciali Synodo sancita sunt, sedulo perquiram. Nam quod ad binas literas attinet, eas accitis ad me Ecclesiae nostrae Canonicis, quos ad Concilium inuitat Amplitudo tua, et synodalibus testibus statim ipse reddidi. Amplitudinem tuam Illustrissimam Deus optimus maximus quamdiutissime nobis incolumem seruet. Datum Cremonae die secundo martii MDLXXII.

Illustrissimae et Reuerendissimae Amplitudinis Tuae

Humilis seruus
N. Episcopus Cremonensis.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Colendissimo il Signor Cardinale Borromeo.*

Milano

20. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Colendissimo.

Questi nostri testimonii sinodali si aggrauano di hauer a uenire a star costi a spese loro, fintanto che durerà il Concilio prouinciale. Nel che mi pare che habbino ragione; però Vostra Signoria Illustrissima si degnerà far sopra di ciò qualche prouisione et scriuermene poi la resolutione; col che riuerente le bacio le mani. Di Cremona alli 3 di marzo 1572.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Obligatissimo seruitore.
Il Vescouo di Cremona.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo il Signor Cardinale Borromeo.*

Milano,

21. Illustrissime et Reuerendissime Domine.

Accepi perlibenter et literas et edictum Illustrissimæ Amplitudinis tuæ, quorum alterum mirificum illud suum, et pene proprium in dirigenda reuocandaque ad dignitatem, disciplinamque sanctorum Patrum, atque ad earum legum præcipue sanctiones, quas Tridentina et prouinciales Synodi sciuerunt, prouincialium suorum uita studium apertissime declarat; alteræ autem me, qui assignatum pastoralis officii munus, diuina adiuvante gratia, exequi uelim, ad Remipublicani bene gerendam uehementer incendunt et inflammant. Ego igitur, ut edictum, quo prouincialem Synodum ad Concilii Tridentini præscriptionem iam tertio Amplitudo tua indixit, Cathedralis Ecclesiæ ualuis, aliisque et urbis et diœcesis locis affigendum, passimque promulgandum; et literas, quas ad eiusdem Ecclesiæ Canonicos dedit, reddendas statim curauit: ita interea, dum præfinita Concilii dies aderit, dabo operam, ut si quid eorum, quæ uel Tridentina uel prouincialibus Conciliis decreta sunt, minus præstitum fuerit; si quid etiam ad expediendam constituendamque prouinciam pertinere intellexero, de his omnibus plenius edoctus in Synodo referre possim; Deumque precabor, ut quam, illo Duce, mentem uoluntatemque suscepi, eam ipse adiuuet ac tueatur, atque etiam perficiendi præbeat facultatem. Datum Cremonæ quarto nonas martii MDLXXIII.

Illustrissimæ et Reuerendissimæ Amplitudinis Tuæ

Humilis seruus
N. Episcopus Cremonensis.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Colendissimo il Signor Cardinale Borromeo, etc.*

Milano.

22. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Colendissimo.

Presentai le lettere di Vostra Signoria Illustrissima a i due testimonii sinodali, messer Giouanni Scotto et messer Gioseppo Secco, et l' uno et l' altro si scusò meco di non poter uenire al Concilio di Vostra Signoria Illustrissima; quelli con dir che nel medesimo tempo si farà a Genoua il Capitolo della loro Congregatione, dal quale non può essere assente, per essere egli uno di quelli, che portano quasi tutto il peso; et questi perchè si truoua talmente pieno d' infirmità, ch'è quasi stroppiato, come ne posso far fede ancor io; onde non potrebbe porsi in camino senza manifesto pericolo, come più apertamente ella uedrà per lettere loro, le quali ho uoluto accompagnare con questa mia. Et a Vostra Signoria Illustrissima con ogni reuerenza bacio le mani. Di Cremona a 5 di marzo 1573.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Obligatissimo seruitore
Il Vescouo di Cremona.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Colendissimo il Signor Cardinale Borromeo, etc.*

Milano.

23. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

Ho mandato le lettere di Vostra Signoria Illustrissima al signor Cardinale mio fratello, et qui inclusa sarà forse la risposta delle prime. Hora che il Concilio prouinciale si è prolungato qualche giorno, sperarò di auer tempo d'accomodare in modo le cose mie, che Vostra Signoria Illustrissima conoscerà che è obligato uenire al Sinodo, et io uscirò di questi trauagli. Duolmi della sua indisposizione per l'osservanza che le porto, et anco per il danno di quella Chiesa et di tutta la prouintia, ma Dio Nostro Signore che ha la sua prottione, prouederà presto a nostri bisogni, con restituirle presto la sanità. Li danari che si riscossero per l'ospitale di Corfù, sono stati per ordine del Nontio di Nostro Signore consegnati al Patriarca di Venetia, hauendo già molti giorni hauuto questa comissione; et con questo humilmente bascio le mani a Vostra Signoria Illustrissima, raccomandandomi in sua buona gratia. Da Bergamo a 15 di aprile del 1572.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

*Humilissimo seruitore
Il Vescouo di Bergamo.*

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Colendissimo Monsignor il Cardinale Borromeo*

a Milano.

24. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

Mando a Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima una lettera hauuta da Venetia dal signore Cardinale mio fratello, et poichè uedo che egli desidera che per questa uolta io suplisca a quello ch'egli non può fare per le sue occupationi, ho pensato di uenirmene io in suo luogo a seruire Vostra Signoria Illustrissima nel Concilio prouinciale, sperando ch'ella mi riceuerà con la sua solita cortesia, et perchè così di corto debbo essere seco, non dirò altro, se non che con ogni riuerenza le bascio le mani, raccomandandomi in sua buona gratia. Che Dio Nostro Signore la conserui felice. Da Bergamo a 23 di marzo del 1572.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

*Humilissimo seruitore
Il Vescouo di Bergamo.*

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Colendissimo Monsignor il Cardinal Borromeo*

a Milano.

25. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

L'amore ch'io porto a questa Chiesa gouernata da me dodici anni continui, mi ha fatto uenire questa Quadragesima a Bergamo, tanto più che so così essere di sodisfattione di Nostro Signore. Qui mi fermerò per tutta l'ottaua di Pasqua, et poi uenerò a far reuerenza a Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima, dalla benignità et cortesia della quale ho riceuto sempre infinite gratie et fauori, et come seruidor grato le restarò sempre con obbligo. Il Vicario mandarà al signor Cardinale mio fratello le lettere di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima,

et fra tanto si exequirà qui quanto ella ordina, et con questo le bacio humilmente le mani, raccomandandomi in sua buona gratia. Da Bergamo il primo di marzo del 1572.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

*Humilissimo seruitore
Il Vescouo di Bergamo.*

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo il Signor Cardinale Borromeo*

a Milano.

26. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Colendissimo.

Con hauer letto terzo giorno Monsignor Reuerendissimo Noncio al Reuerendissimo di Bergamo et a me un capitolo di lettere dell' Illustrissimo Signor Cardinale di Como in nome di Nostro Signore, che per l'istanza fatta da Vostra Illustrissima Signoria che ci desse licenza di poterci trasferire al Concilio nostro prouinciale, et di poi tornar qua per dar compimento al negocio del sussidio, io stauo tutto consolato d'hauer a uenire fra tre giorni a lei, come tanto il mio cuore desidera per ogni rispetto; ma si fatto contento mi si è in tutto leuato, con hauerci di poi detto esso Reuerendissimo Noncio ch'hauendo di ciò tenuto ragionamento col Serenissimo principe in publica audienza, tutti quelli Illustrissimi Signori del gouerno si sono mostrati renitentissimi, con hauer instata Sua Signoria a scriuer a Sua Santità per il nostro restar qua al tutto in questi giorni che il negocio tutta uia si proseguisse, che prego Nostro Signor Dio lo faccia presto terminare, per non mi tener più qua rilegato assente dalla mia Chiesa, et tutta uia priuato di trouarmi alla celebratione del sudetto Concilio, per tanto tempo da me per infiniti rispetti desiderato; non si può altro, mi bisogna quietare all'ubbedienza et a ogni uolere di Dio; ho uolsuto del tutto darne questo puoco conto a Vostra Illustrissima Signoria, sempre pregandole dalla bontà diuina ogni perfettione di gratia, et che si compiacia continuarmi la participatione delle sue sante orationi, alle quali mi faccio humilissimamente raccomandato. Di Vinetia alli 28 marzo 1573.

Di Vostra Illustrissima et Reuerendissima Signoria

*Humilissimo seruitore
Il Vescouo di Brescia.*

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor Cardinale Borromeo mio Signore Colendissimo.*

Milano.

27. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor nostro Colendissimo.

Trouandoci qua ambi noi comandati dalla Santità di Nostro Signore per questo trauaglioso negocio del Sussidio del clero concesso a questo Serenissimo Dominio per li urgenti bisogni della guerra del Turcho, ci sono rese le lettere di Vostra Illustrissima Signoria con gli editi della celebratione del Concilio prouinciale per gli noue d' aprile, et altre lettere indirizzate a gli Reuerendi nostri Canonici et

testimonii sinodali, le quali tutte habbiamo di subito inuiate a gli ministri residenti alle nostre Chiese, che l'habbiano con ogni diligenza a eseguire, et di tutto mandarne legitima attestatione di detta esecuzione a Vostra Illustrissima Signoria; noi siccome habbiamo di continuo fatto ogni nostro maggior potere per non sentire questo cordoglio di trouarci in questi santi giorni assenti dalle nostre Chiese, et le difficoltà ch'ogni giorno insorgono maggiori di detto negozio, non ce l'hanno potuto permettere. così questo scontento maggiormente ci s'acresce col uederci impedito il poterci trouare per il sudetto termine all'ubbidienza di lei, in tanta consolatione delle sante prouisioni occorrenti alle nostre Chiese con gli sauti consigli et zelanti indirizzi di Vostra Illustrissima Signoria, la uiua carità della quale humilmente suplichiamo a riceuer benignamente quelli, che per tale nostra necessità le inuiaremo in lmocho delle persone nostre con legitime procure, et si compiacca pregarci fauoreuole Nostro Signor Dio alla presta ispeditione di questo nostro trauaglioso negozio, et mandarci alle nostre amatissime Chiese, dove potiamo a gloria sua seguire gli nostri ordinarii carichi; fra tanto pregaremo la Diuina Sua Maestà col nostro debbole spirito, che porgha ogni aiuto alle suddette et altre tutte sante attoni di Vostra Illustrissima Signoria; in buona gratia della quale humilissimamente ci raccomandiamo. Di Venetia alli 5 marzo 1573.

Di Vostra Illustrissima et Reuerendissima Signoria

Humilissimi seruitori { DOMENICO Vescouo di Brescia.
FEDERICO Vescouo di Bergamo.

A tergo: All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor Cardinale Borromeo nostro Signore Colendissimo.

Milano.

28. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Colendissimo.

Vedendomi qua impedito dall'ubbidienza di Nostro Signore di potermi trouare alla mia dilettissima Chiesa per la settimana santa a tanti douuti ufficii, et particolarmente a quello della consecratione delli olei; uengo con la presente a chieder benigna licenza a Vostra Illustrissima Signoria di potergli mandar a pigliare a Bergamo, con la consecratione che iui essercitarà il Reuerendissimo di . . . suffraganeo del Reuerendissimo Vescouo di detta città, che qua medesimamente sta meco trattenuto per la sudetta santa ubbidienza; io pur uado col pensiero dissegnando, come tanto è il desiderio mio, di potermi trouare a Brescia pochi giorni a dopo Pasqua, et così uenire a far riuerenza a Vostra Illustrissima Signoria per il tempo del Concilio prouinciale, che prego Nostro Signor Dio che di ciò mi ne faccia gratia consolatissima. Si attende con ogni diligenza per Monsignor Reuerendissimo Legato, Reuerendissimo di Bergamo et per me, a rissoluere questo benedetto compartimento delli cento mila scudi sopra gli beni del Clero di questo serenissimo dominio, ma pare ch'ogni giorno insorghino maggiori difficoltà, il che ua per l'ordinario doue si tratta di dare grauezza. Il Signore ci aiuti per sua infinita misericordia a presto liberarci, et fare il suo santo seruitio. Gli beneficii del bergamasco posti in Diocese di Milano non saranno punto agrauati in questo sussidio, come tanto mi credo essere il desiderio di Vostra Illustrissima Signoria; così fusse in mio potere il sgrauargli d'altri sussidii, nelli quali non s'estende la mia facoltà d'ingerirmi, che ubbedirei Vostra Illustrissima Signoria nel modo che ella mi comanda, come sempre miro di poter fare in qualsiuoglia attione di mio

potere. Le rendo le mie humilissime gratie del pio pensiero che mi scriue tenere intorno l'ordinato et frequente ministerio degli Reuerendi Canonici et altri ministri del choro, et così la supplico a non abandonarlo, fino che non ue uedi uenir da Roma la particolare et specifica confirmatione in quella parte, che mossomi dal solo honore di Dio le ho mostrato esser somma necessità della Chiesa mia, et forse anche di molte altre Chiese; nè io in uerità uedo modo di potere in altra uia prouedere a infiniti disordini pigliati in pessimo habito. Lodato sia il Signore che per gli ausi che di continuo tengo da diuersi buoni serui di Dio, l'opere nostre già cominciate in Brescia con grande edificatione di spirito non perdono punto in questa mia assenza, il che mi dà infinito contento per acrescimento della diuina gloria. Mi raccomando humilmente in buona gratia di Vostra Illustrissima Signoria, la quale sempre supplico a non lassarmi punto lontano dalla sua uiua memoria negli santi suoi sacrificii dell'altare santissimo di Gesù Cristo Saluator nostro; col qual fine non mi stendo più oltre, et prego parimente la sua Diuina Maestà a lei aiutrice in ogni suo santo desiderio. Di Venetia alli 21 febraro 1572.

Di Vostra Illustrissima et Reuerendissima Signoria

*Humilissimo seruitore
Il Vescouo di Brescia.*

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor Cardinal Borromeo mio Signor Colendissimo.*

Milano.

29. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Colendissimo.

A quest'hora intendendo con mio graue dolore per lettere di Brescia la graue infermità del Reuerendo messer Ludouico Mantoua, per la quale uiene ad esser impedito d'eseguire la procura per me fatta nella persona di Sua Reuerentia di comparir al Concilio prouinciale, indetto per Vostra Illustrissima Signoria per gli noue del presente, che sarà post dimani, mi risoluo di non metter punto de dilatione di surrogare in luoco suo il Reuerendo messer prete Giouan Giacomo Mandola, Arciprete di Manerbo, che è anche mio uicario foraneo, et persona di uita esemplare et molto diligente nelli suoi carichi; al quale così scriuo per il cauallaro che parte questa sera per Brescia, che di subito si metti in cammino per Milano, et uenga all'ubbidienza di Vostra Illustrissima Signoria per soddisfare in luoco mio et del Padre Mantoua suddetto, primo procuratore instituito; supplico però la singolare bontà di lei ad accettarlo gratamente con la solita sua benignità; fusse piaciuto al Signore che la cosa non fusse stata così subita, perchè con questa pace conclusa col Turcho, sperando che la Santità di Nostro Signore mi concederà di non più lambicarmi qua lontano dalla mia Chiesa, ui sarei uenuto personalmente. Sia lodata la diuina bontà che in tutto questo tempo che si è hauuto il maneggio di questo sussidio, si sono scossi pochi denari, et ch'ora che molti ecclesiastici stauano per hauer licenza da noi commissarii per il Breue di Sua Santità di poter uendere de loro beni per farne la soddisfattione, ella si è andata con destro modo tanto prolungando, che non si è fatta alienatione alcuna; resta che tutti facciamo deuote orationi, che questa pace che s'adduce la necessità per l'hauerla fatta, ne partorisca qualche minor male, come uedo sperarsi da questi Signori del gouerno. Io come prima possi esser liberato di qua,

non solamente ne darò mio particolare auiso a Vostra Illustrissima Signoria, ma de pochi giorni che sarò stato a Brescia, uenirò a dritto camino a farle riuerenza, et consolarli con li suoi santi raglionamenti; fra tanto con farmi humilissimamente raccomandato in sua buona gratia et seruorate orationi, particolarmente de' suoi santi sacrificii, prego Nostro Signor Dio che le doni ogni contento in seruitio della sua diuina bontà, et amatissima sua Chiesa. Di Venetia alli 7 aprile 1573.

Di Vostra Illustrissima et Reuerendissima Signoria

*Humilissimo seruitore
Il Vescouo di Brescia.*

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor Cardinale Borromeo, mio Signore Colendissimo.*

Milano.

30. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Colendissimo.

Ho sentita grande consolatione nel uedermi chiamato da Vostra Illustrissima Signoria per li 24 d'aprile prossimo al terzo Concilio prouinciale, sperando io dal Signor Dio dono di salute per potergli trouare, come ancho tanto desiderio tengo di presentialmente riuerirla, et godermi nel Signore gli suoi pii et religiosi raglionamenti. Con questa sarà legitima fede dell'esecutione del editto et lettere presentatemi dal notaro di Vostra Illustrissima Signoria. Si è ancho dato ordine in tutte le parochie di questa città et della diocese per l'orationi et processioni decretate nel precedente Concilio; così prego la diuina bontà che le esaudisca a sua gloria; et con questo fine mi raccomando humilmente in buona gratia di Vostra Illustrissima Signoria, la quale Nostro Signor Dio acreschi d'ogni suo dono. Da Brescia alli 10 marzo 1572.

Di Vostra Illustrissima et Reuerendissima Signoria

*Humilissimo seruitore
Il Vescouo di Brescia.*

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor Cardinale Borromeo mio Signore Colendissimo.*

Milano.

31. Illustrissime et Reuerendissime Domine.

Literas tuas, quibus mihi Synodum prouincialem tertiam die uigesimo quarto aprilis celebrandam indicis, hodie ab Emanuele Sinibaldo Nuntio Illustrissimæ Dominationis tuæ accepi, intimarique feci Capitulo Ecclesiæ meæ, cui literas etiam Illustrissimæ Dominationis tuæ simul tradidi. Promulgari item feci edicta de editione eiusdem Concilii iuxta contenta in ipsis literis per Diocesim meam. Hoc interim curabo totum id assumere, quod relatu dignum erit in ipsa Synodo, ad quam tempore præfixo, nisi legitime præpeditus fuero, accedam. Quod reliquum est, Deus optimus maximus Illustrissimam Dominationem tuam in hoc

integræ religionis studio longos in annos præseruet, eidemque gratiam suam in omnibus concedat. Datum Vigleuani die tertio mensis martii 1572.

Illustrissimæ et Reuerendissimæ Dominationis Tuæ

Obsequentissimus seruus
MAURITIUS PETRA *Episcopus Vigleuanensis.*

A tergo: All'Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignor et Patrone mio Osseruandissimo il Cardinale Borromeo.

32. Reuerendisime et Illustrissime Præsul.

Litteras Illustrissimæ et Reuerendissimæ Dominationis tuæ, una cum edicto prorogationis prouincialis Synodi ægritudinis tuæ causa, cuius magnopere doleo, cum literis Sanctissimi Domini Nostri tam pro gratiis concessis porrigentibus auxilium per se uel per alios aut per subsidium facultatum suarum, quam pro ampliacione Corcyrensis hospitalis, *hoc mane, dum diuinis officiis assistebam, recepi.* Verum cum heri relatum mihi fuisset Amplitudinem tuam grauiter ægrotare, iam summo mane ad uisendum eam nuncium miseram, quin Deum precor, in reditu afferat te bene ualere, uti Deum optimum maximum oro; litteras uero omnes quas misisti, quam citius a fratribus minoribus Sancti Francisci, qui hic Capitulum suum prouinciale nunc celebrant, curabo promulgari; et si quid pro beneficio dicti hospitalis oblatum fuerit, tibi fideliter mittam, uti a Sanctissimo Domino Nostro statutum est. Quod reliquum est, Jesum Christum Deum et Saluatorem nostrum ualde exoro ut ualeas; quo autem ad tempus celebrandi Synodum de nouo, ut omnino cupis et uotum meum perquisis, mihi *uidetur aptius post festum Omnium Sanctorum*, cum tunc omnia sileant, tam pro publicis, quam pro familiaribus curis. Datum Vigleuani die 13 mensis aprilis 1572.

Illustrissimæ et Reuerendissimæ Dominationis Tuæ

Deditissimus seruus
MAURITIUS PETRA *Episcopus Vigleuanensis.*

A tergo: Illustrissimo et Reuerendissimo Domino Domino Archiepiscopo Mediolanensi suo Osseruandissimo.

33. Illustrissime et Reuerendissime Pater.

Hodierno mane per Dominum Joannem Jacobum Regretum Illustrissimæ et Reuerendissimæ Dominationis tuæ litteræ, una cum Concilii tertii prouincialis intimatione mihi redditæ fuerunt. Quo circa aliud dicendum minime restat, quam quod fauente Deo, ad præfixam diem istic adero, nisi mihi, quam nunc est, deterior adsit ualetudo, licet adhuc non sim satis podagra liber. Restat unum ergo ut Illustrissima et Reuerendissima Dominatio tua incolumem se conseruet. Vigleuani XIII february MDLXXIII.

Illustrissimæ et Reuerendissimæ Dominationis Tuæ

Obsequentissimus seruus
MAURITIUS PETRA *Episcopus Vigleuanensis.*

A tergo: Illustrissimo et Reuerendissimo Domino Domino Osseruandissimo Cardinali Borromeo, etc.

34. Illustrissimo et Reuerendissimo Signore et Patron mio Osseruandissimo.

Oltre a quanto ho scritto al Concilio per seruar la forma in escusation mia, come sua Signoria Illustrissima et Reuerendissima uederà, non ho uoluto lasciar di salutarla con questa mia particolarmente, et pregarla esser seruita hauermi per escusato per questa uolta, non hauendo mancato tutte le altre uolte, quando ho potuto, trouarmi et ai uniuersali et prouinciali Concilii, se ben alcun'altri mancauano, tanto più hauendone causa legittima per l'accidentale infermità uenutami nel capo, come ha ueduto Monsignore Reuerendissimo di Vercelli mio Signore, per la quale ancora ch'el capo non sii più enfiato com'era, ogni sera uerso le 22 hore mi uiene un poco d'alternation di febbre, et dubitando che la causa uenga da più alto, sirupeggio ogni giorno per poter poi tuor medicina, et uedere se mi posso risanare per qualche giorni, acciò possi più liberamente seruir lei et ogni altro mio Signore, la quale so che le dispiacerebbe, se con una ricaduta andando in uolta da questi tempi facessi mal i fatti miei; non essendo da sessant'anni lontano più di quattro mesi, per il che ho anco bisogno di poca fatica; nè pensi che io non mi trouassi più che volentieri a far ogni cosa, per sgrauarmi da i pesi che tengo sopra le debilissime spalle mie, et anco ad ostare, che non me ne fossi posto più, comè so ch'ella ua cercando, pensando di far bene, se ben si dourebbe pretermettere tal cosa per non dar causa di far più male ogni giorno, per che *Vita breuis, ars longa et experimentum periculosum*, al che si deue molto ben considerare per non dar da dire ai nostri nemici, che pur troppo *querunt occasionem*. Però se mi manderà le propositioni non lasciarò di dirle quant'io sento secondo la conscientia mia, poi che non son sì lontano che in doi o tre giorni non possa far leggere dette propositioni poi scriuer le risposte et mandarle. Ho fatto alcuni rilleui, che essendo proposti dalli aggenti miei, quella Santa Sinodo li uederà, et da questi et dall'alloggiamento ch'hauueo preparato in S. Francesco a Milano, potrà Sua Signoria Illustrissima conoscere, ch'io sarei uenuto s'auessi potuto; onde sperando ch'ella deggia accettare il mio buon animo et ammettere la scusa mia honesta, farò qua fine, basciandole la mano, et pregandola auer raccomandato il mio Vicario, il quale spero conoscerà hauer fatto detenere non dirò per mala mente sua, ma forse per mal consiglio, se ben si consideraranno i Canoni e la autorità dei giudici delegati dai Sommi Pontefici, rimettendomi però a miglior giuditio ch'el mio. Di Vigevano alli 12 aprile MDLXXIII.

Di Sua Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Seruitore affectionatissimo

MAURITIO PIETRA *Episcopo di Vigevano.*

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor et Patron mio Osseruandissimo il Cardinale Borromeo*

a Milano.

35. Illustrissime et Reuerendissime Domine Domine mi Colendissime.

Accepi literas Amplitudinis tuæ Illustrissimæ una cum edicto Concilii prouincialis tertio promulgandi, ipsumque postridie ad ualuas Ecclesiæ maioris Laudæ affigendum, ac in quibusdam nobilioribus huius diœcesis locis promulgandum curauisti; cætera uero, quæ in uolumine secundi Concilii et in ipso edicto continentur, suo tempore peragentur. Nihil aliud mihi nunc superest, nisi ut Amplitudinem tuam Illustrissimam certiore faciam, me die præstituta istic

affuturum non solum pro bono publico, sed ut ei inseruiam, quam Deus optimus maximus suis gratis prosequatur. Datum Laudæ VI Cal. martii 1573.

Tuæ Amplitudinis Illustrissimæ

Humillimus seruus
ANTONIUS *Episcopus Laudensis.*

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Patrone Colendissimo il Signor Cardinale Borromeo*

a Milano.

36. Illustrissime et Reuerendissime Domine Domine Colendissime.

Nudius tertius, uno atque eodem tempore, ab Illustrissima Amplitudine tua binas accepi literas, quarum alteris non sine magno animi mei dolore infirmitatem Amplitudinis tuæ Illustrissimæ cognoui, ob eamque causam Synodum prouincialem prorogatum fuisse: optime quidem factum, nam ualetudine tua et sancta Mediolanensis Ecclesia et tota Prouincia maximis semper fruitur commodis. Quapropter nos omnes comprouinciales ad Deum optimum maximum effundere preces debemus, ut bonitate sua Amplitudinem tuam Illustrissimam incolumem reddat, ac ad pristinam sanitatem reducat, ut muneri suo ac Archiepiscopali totiusque prouinciæ Synodo satisfacere possit, quam mea quidem sententia nullo magis opportuno ac commodo tempore fieri posse existimo, quam mense septembri: sed quocumque die uel tempore indicta fuerit, adesse conabor. Edictum prorogationis Concilii ualuis huius maioris Ecclesiæ affixum fuit. Summi Pontificis literæ de eleemosinis in hospitalis Coreyrensis subsidium erogandis, ac de gratis quæ per Sanctitatem Suam iis conceduntur, qui aduersus Turcas arma sumpserint, promulgatæ fuerunt. Reliqua uero, quæ in his per me fieri debent, libenter et quam citius expediam. Amplitudini tuæ Illustrissimæ a Deo omnem uitæ incolumitatem et felicitatem deprecor. Laudæ XIII Cal. maii MDLXXII.

Illustrissimæ Amplitudinis Tuæ

Humillimus seruus
ANTONIUS *Episcopus Laudensis.*

A tergo: *Illustrissimo ac Reuerendissimo Domino Domino Carolo Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinali Borromeo Dei et Apostolicæ Sedis gratia Sanctæ Mediolanensis Ecclesiæ Archiepiscopo, etc.*

37. Antonius Scarampus Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus Laudensis et comes, Amplissimo et Illustrissimo Domino Domino Carolo Borromeo Sanctæ Romanæ Ecclesiæ tituli Sanctæ Praxedis Presbytero Cardinali, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Archiepiscopo Sanctæ Mediolanensis Ecclesiæ Patrono suo salutem.

Superioribus diebus binas ad Amplitudine tua Illustrissima accepi litteras, quas Jacobus Dauarius istius Archiepiscopalis curiæ notarius ad me attulit; earum alteræ ad me, alteræ uero ad Canonicos seu Capitulum hujus nostræ cathedralis Ecclesiæ missæ ipsisque datæ fuerunt, una cum edicto promulgationis Concilii provincialis tertio habendi, quod edictum prius iussu tuæ Amplitudinis Illustrissimæ, deinde nostro, ualuis huius maioris Ecclesiæ affixum fuit, ut qui huic Concilio præsentis

esse debent, die præscripta adesse possint, quo die si Deo placuerit, ego etiam istic esse curabo, ut Amplitudini tuæ Illustrissimæ obtemperem, meoque debito satisfaciam. Ex testimoniis Synodalibus nostræ Diœcesis alter uita functus est, alter a nobis admonebitur, ut die præstituta Concilio iniendo adesse possit. Deus optimus maximus tuam Amplitudinem Illustrissimam conseruet incolumem. Datum Laudæ nonis martii MDLXXII.

A tergo: *Al' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Patrone Colendissimo il Signor Cardinale Borromeo.*

Milano.

38. Illustrissime et Reuerendissime Domine.

Parui, ut debui, literis Illustrissimæ Amplitudinis tuæ, et de colligendis elemosynis fiet, quod iubet. In eo autem quod a me requirit opinionem meam, quamque omnino ego iam nunc accedo ad id, quod illa sentiet; tamen ut auctoritati eius paream, quam defugere non debeo, sententiam meam scribam. Libenter itaque ego septembrem junio prætulærim, cum aliquot aliis de causis, tum maxime quod ualetudinis Illustrissimæ Amplitudinis tuæ ratio proposita esse uniuersis nobis debet. Nam cum multi labores in administratione Synodi sustinendi sint, uideo uix fieri posse, ut tam breui tempore uires ui et diuturnitate morbi et curationibus amissas possit colligere. Opus est longiore spacio. Interim illa ualetudini tuæ, de qua uniuersi pro eo, ac debemus, solliciti sumus et uota facimus, seruiet: ut ea, Deo fauente, integre recepta, uniuersis Synodi muneribus obeundis plane confirmata par esse possit. Alexandriæ decimo sexto Kalendas maii 1572.

Amplitudinis Tuæ Illustrissimæ

Seruus deditissimus

GUARNERIUS NOTTUS *Episcopus Alexandriæ.*

A tergo: *Illustrissimo et Reuerendissimo Domino Cardinali Borromeo Archiepiscopo Mediolanensi.*

39. Illustrissime et Reuerendissime Domine.

Amplitudinis tuæ Illustrissimæ litteras, quibus tertii hoc anno habendi provinciæ huius Concilii dies indicitur, qua debui reuerentia accepi, alterasque ad Cathedralis Ecclesiæ huius Canonicos eodem exemplo datas reddendas, et acceptum cum eis edictum affigendum curauî. Quod autem ne statuto die ab Ecclesia ista metropolitana absim, archiepiscopali me monet auctoritate; hoc et mei a me officii ratio postulat, fideique meæ commissi gregis utilitas. Ne igitur in hoc reliquisque omnibus, quæ a me litteris suis petit, archiepiscopali auctoritati episcopalis desit obedientia, ea, nisi legitimum obstiterit impedimentum, præstare non omitam. Interea uero Deum optimum maximum ut Amplitudinem tuam diu incolumem seruet, assiduis precibus implorabo. Alexandriæ pridie Kal. martii MDLXXIII.

Amplitudini Tuæ Illustrissimæ ac Reuerendissimæ

Deditissimus

GUARNERIUS NOTTUS *Episcopus Alexandriæ.*

A tergo: *Illustrissimo et Reuerendissimo Domino Domino Cardinali Borromeo Archiepiscopo Mediolanensi.*

40. Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignor mio Colendissimo.

Hoggi che è il primo d'aprile, con gratia di Dio Nostro Signore son giunto in Alessandria alla mia residenza; et per debito mio uerso Vostra Signoria Illustrissima con la presente commodità ho uoluto con questa farle riuerenza (come faccio humilmente), facendole insieme sapere come ho hauuto notitia della Sinodo prouinciale di Vostra Signoria Illustrissima, alla quale non mancherò di ritrouarmi quanto prima, conforme all'ordine di Vostra Signoria Illustrissima, alla quale di nuouo basciando humilmente le mani in sua buona gratia mi raccomando. D'Alessandria il primo d'aprile MDLXXII.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Deuotissimo seruitore

GUARNIER NOTTO Vescouo d'Alessandria.

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Colendissimo Monsignore il Cardinale Borromeo.*

41. Illustrissimo et Reuerendissimo Signore.

Ho riceuto le lettere di Vostra Signoria Illustrissima con l'editto del Concilio prouinciale. Non mancarò al tempo suo (conseruandomi il Signore Iddio in sanità, et non occorrendo altro impedimento) di uenir per satisfar all'obbligo mio, et far riuerentia e basciar le mani a Vostra Signoria Illustrissima, et farò tanto quanto ella mi comanda. Fra tanto bascio le mani a Vostra Signoria Illustrissima con pregare Signor nostro la fauorisca et conserui in seruitio di sua Santa Chiesa. Casale alli 10 marzo 1572.

Di Vostra Signoria Illustrissima

Frate BENEDETTO Vescouo di Casale.

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo il Signor Cardinale Borromeo Arciuescouo di Milano.*

Milano.

42. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo.

Molto mi duole la indispositione et infirmità di Vostra Signoria Illustrissima et la prego quanto più posso, attendere alla sua sanità et fare manco, per conseruarsi, acciò possi fare più in seruitio del Signore, come li disse in Frasineto.

Quanto poi al tempo di fare il Concilio prouinciale, Vostra Signoria Illustrissima pigli quel tempo che più sarà comodo a lei, che quello sarà anchora comodo a me. Et con questo fine li bascio le mani, pregando nostro Signore la conserui in seruitio di sua Santa Chiesa. Casale alli 17 aprile 1572.

Di Vostra Signoria Illustrissima

Seruitore affectionatissimo

Frate BENEDETTO Vescouo di Casale.

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Osseruandissimo il Signor Cardinale Borromeo.*

Milano.

43. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio et padrone osseruandissimo.

Hoggi mi sono state mandate da Sauona l'incluse scritture publiche formate sopra la presentatione del plico di lettere, che Vostra Signoria Illustrissima mi ordinò che facessi dare a quel Vescouo; haurò piacere che li rieschino in buona forma, acciò conosca il desiderio che tengo di seruirli in ogni conto. Da Vintimiglia, per la lontananza et il poco commercio che quella Città ha con questa, non si è auuto ancor altro, ma stando il tempo buono, non potrà tardare a comparire quel ch'ella desidera. Et perchè mi trouo hauer risposto a le sue, farò fine con bacciarle humilmente le mani, et pregarle da Dio ogni felicità. Di Genoua li di marzo MDLXXIII.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

*Seruitore humilissimo
L'Arciuescouo di Genoua.*

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo mio Signore et Padrone Osseruandissimo Monsignore il Cardinal Borromeo.*

44. Illustrissimo et Reuerendissimo mio Signore et patrone osseruandissimo.

Ho poi hauuto hoggi l'instrumento della presentatione de le lettere di Vostra Signoria Illustrissima al Capitulo di Vintimiglia, et lo mando con questa, acciò se ne possa ualere bisognando. Maggior diligenza non ho potuto far fare, essendo stato trattato questo negotio per mano di persone terze et in luogho lontano, et doue non ho che far meno. Et le bacio con questo fine humilmente la mano, pregandole da Dio ogni felicità. Di Genoua li XX di marzo MDLXXIII.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

*Seruitore humilissimo
L'Arciuescouo di Genoua.*

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo mio Signore et Patrone Osseruandissimo Monsignor il Cardinal Borromeo.*

45. Illustrissimo et Reuerendissimo mio Signore et patrone osseruandissimo.

Essendo state intimate le scritture che Vostra Signoria Illustrissima mi mandò al Capitulo di Vintimiglia, ordina, per quanto mi uien detto, al Cussano con l'inchiuso plico che risponda in nome suo, il quale per più sicurezza mando a Vostra Signoria Illustrissima, supplicandola non incolpar me della tardanza, et attenermi nel numero de' suoi seruitori. Che Dio Nostro Signore la faccia lungamente felice. Di Genoua li XIII di marzo MDLXXIII.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

*Seruitore humilissimo
L'Arciuescouo di Genoua.*

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo mio Signore et Padrone Osseruandissimo Monsignor il Cardinal Borromeo.*

46. Illustrissimo et Reuerendissimo mio Signore et patrone osseruandissimo.

So che le lettere di Vostra Signoria Illustrissima per Sauona et Vintimiglia hanno hauuto recapito, o che debbano essere state presentate a quest' hora. Ma la relatione non l'ho possuta hauere sino a qui, per esser stati mali tempi in mare o per qualche impedimento del Notaro. Non possono già al parer mio star molto a comparire. Ma chi non manda per questi effetti persone apposta, non può hauerne certezza, auenendo alle uolte, che quanto più si desidera una cosa, manco s'ottenga, come accade hora a me per seruitio di Vostra Signoria Illustrissima, la quale si può bene assicurare che non sia stato mancato a quanto ha commandato, se più che gran sinistro non fosse occorso, cosa che non credo.

La lettera per il Signor Marc'Antonio Colonna la darò, come Vostra Signoria Illustrissima mi ordina, in mano propria, aspettandolo di giorno in giorno che uenga a fauorirmi in casa sua. Et le bacio con questo fine humilmente la mano, pregandole da Dio ogni felicità. Di Genoua li 3 di marzo MDLXXIII.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

*Seruitore humilissimo
L'Arciuescouo di Genoua.*

Poscritta: Dopo d'hauer scritto, mi è stata data l'inclusa del Vescouo di Sauona; forse che da esso fratanto haurà notitia della presentata delle sue scritture. A di 7 di marzo 1573.

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo mio Signore et Padrone Osseruandissimo Monsignor il Cardinal Borromeo.*

47. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio e patrone osseruandissimo.

Hebbi la lettera di Vostra Signoria Illustrissima con l'intimatione per il Concilio prouinciale, e si come io fo professione di essere humilissimo e deuotissimo seruitor suo, così desidero ch'ella mi habbia in concetto di esser uno di quelli, che più uolentieri eseguisca et osserui non solamente i comandamenti sì giusti e santi com'è questo, ma ogni minimo suo cenno; ma perchè la necessità (come si suol dire) non ha legge, ho uoluto far intendere a Vostra Signoria Illustrissima, che sono parecchi anni, ch'io sono chiamato alla uisita della mia Badia di Calauria non tanto dal debito mio ordinario, quanto da urgentissimo bisogno di esser là di presenza per molte usurpationi e pregiudici, che sono fatti alle terre di quel monastero. Da un tempo in qua nè ho potuto adempir questo mio desiderio, prima per essere stato sempre (o poco o assai) indisposto, dopo la malattia, che mi prese in cammino tornandomene dall'altro Concilio di Milano, e m'era posto in ordine per far questo viaggio fatto Natale, come le ne può far fede Monsignor Illustrissimo di Vercelli, ch'io pregai duoi mesi sono, che per qualche giorni, che haurò da fermarmi a Roma di passaggio, mi facesse gratia di accomodarmi di sue stanze; e perchè i tempi andorno tristi, e uidi che si auicinaua la Quaresima, mi parue debito mio il non partirmi dalla mia Chiesa fino a fatto Pasqua, al qual tempo ho proposto meco di partirmi con buona gratia di Vostra Signoria Illustrissima. Così la supplico che si degni concedermi licenza, ch'io possa seguir questo mio viaggio, et far molti buoni effetti, ch'io farò colla gratia di Dio, che ogni dilatione mi può essere grandemente dannosa, perchè hora ho passaggio di galere, e non so quando ne haurò un' altro; et a me che son pouero prelato, importa assai l'andar senza spesa di molti caualli e bagaglie,

ch'io sono astretto per honor mio a menar meco, che tutto auanzerò passando per mare; e se hora non mi parto, sopraueranno i caldi, non haurò commodità di galere, sarò forzato a tralasciar questa andata, e la mia Badia ne patirà tanto, ch'io ne restarò rouinato. Vostra Signoria Illustrissima si degni per amor di Dio, e per essergli io tanto seruitore, concedermi questa gratia; che se il bisogno non fusse più che urgente, io non gliela chiedarei; ma posposto ogni mio interesse et comodo, uerrei a far mio debito seco, come feci l'altra uolta. Io manderò persona, che in uece mia sarà pronto a quanto comandarà et ordinarà Vostra Signoria Illustrissima, e riceuarò questo per fauore signalatissimo, e del quale terrò sempre buona memoria, et a Vostra Signoria Illustrissima con tutto il cuore mi raccomandando et humilmente bascio le mani. Di Sauona a di XVI di marzo del MDLXXII.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

*Humilissimo et affectionatissimo seruitore
Il Vescouo di Sauona.*

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio et Patrone Osseruandissimo Monsignor il Cardinal Borromeo*

a Milano.

48. Illustrissimo et Reuerendissimo Signore e patrone osseruandissimo.

Se bene io son andato, come sa Vostra Signoria Illustrissima, con buona gratia di Nostro Signore a far seruitù a Monsignor Illustrissimo Legato in Francia; tuttavia io non sono così poco amoreuole della mia Chiesa, ch'io non mi ricordi a debiti tempi di trouarmi a far la mia residenza, sì come ho fatto adesso, che ritornando da Parigi, ho preso buona licenza da Monsignor Illustrissimo Orsino in Lione per uenirmene per la uia di Prouenza a dirittura alla mia Chiesa, doue ora con la gratia di Dio mi trouo sano e saluo; e di qui ho uoluto con questa mia far riuerenza a Vostra Signoria Illustrissima, e dargli auiso di questa mia uenuta, essendo sicuro, ch'ella ne riceverà sodisfattione grande per il buon zelo che ha di continuo, che tutti i prelati e specialmente i suoi suffraganei non manchino al debito loro. Hora son qui per seruir a Dio, al mio gregge ed a Vostra Signoria Illustrissima con tutto il cuore, la qual supplico mi conserui in sua buona gratia e nostro Signor Dio la mantenga lungamente in sanità. Di Sauona a di 3 di marzo del MDLXXIII.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

*Humilissimo et affectionatissimo seruitore
Il Vescouo di Sauona.*

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signore et Patron mio Osseruandissimo il Signor Cardinale Borromeo.*

Milano.

49. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio e patrone osseruandissimo.

Ho riceuto la lettera di Vostra Signoria Illustrissima, con la quale mi fa intendere, ch'io mi troui al Concilio prouinciale. Così piacendo a Dio, fatta l'ottaua di Pasqua, non mi occorrendo altro legittimo impedimento, io uerrò in persona a far il debito mio, siccome mi sforzo di far sempre in tutto ciò che s'appartiene a me di fare in honor di Dio, edificatione delle anime e seruitio della

Chiesa. Et a Vostra Signoria Illustrissima humilmente bacio le mani, e prego Dio che conserui lungamente. Di Sauona a dì VIII di marzo del MDLXXIII.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

*Humilissimo et affectionatissimo seruitore
Il Vescouo di Sauona.*

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signore et Patron mio Osseruandissimo il Signor Cardinale Borromeo*

a Milano.

50. (27 di marzo 1572). Al Vescouo di Sauona.

Molto Riuerendo, etc. Per la lettera di Vostra Signoria de 16 ho uisto le difficoltà che le occorrono circa il uenir al Concilio prouinciale. E per risposta mi pare di ricordarle, se bisogna, che l'obbligo ch'ella ha uerso la sua Chiesa, le deue far posporre ogni altro rispetto a questo negotio tanto importante, di attendere al seruitio di Dio et delle anime, particolarmente coll'interuenire alla Sinodo, che è uno de principali carichi de Vescoui, et saluberrimo istituto per il buon governo spirituale de'popoli loro; onde uoglio pur in ogni modo aspettar Vostra Signoria a suo tempo et essortarla di nuouo a non mancar di uenire, atteso massime che questa attione si spedirà tanto presto, piacendo a Dio, ch'ella hauerà poi anche tempo d'auanzo di andare commodamente alla sua Badia, siccome ho detto più a lungo al gentilhuomo che mi ha resa la suddetta lettera di Vostra Signoria, alla quale con tal fine mi raccomando et offero di continuo.

Torno a dire a Vostra Signoria insomma, che questa non è causa legittima che la iscusi dal non trouarsi a questa attione Sinodale, così per quel che tocca all'obbligo suo particolare, come per il bene publico, et massime di questa prouincia.

51. Illustrissime et Amplissime Cardinalis, etc.

Accepi litteras Illustrissimæ Amplitudinis tuæ, quibus mihi significare dignata est, Concilii prouincialis diem iam suo iussu intimatam, nunc malæ ualetudinis occasione prorogatam esse; et quoniam pro uiribus emollitur hoc eodem præsentis anno prouincialem Synodum celebrare, scire desiderat, an mensis septembris commodior esse uideatur, quam mensis iunii post solemnia Sanctissimi Corporis Domini Nostri Jesu Christi; nam ad illam temporis diem Synodum cogere pollicetur, quæ Reuerendissimis Comprouincialibus tuis pro maiori parte magis comoda uisa fuerit. Ego qui nedum cæteris Reuerendissimis Patribus me semper minimum esse existimaui, sed præ cæteros Amplitudini tuæ Illustrissimæ magis deuictum esse confiteor, suæ et Patrum uoluntati placitum meum subiectum esse uolo, propterea optimo eorum iudicio continuo aquiescam; si uero uoluntatem meam scire desiderat, existimarem profecto ob maximos calores, qui de mense iunii magis accendi solent, nec non ob maximam huius diœcesis paupertatem, aliaque quamplurima incommoda satis urgentia, longe melius fieri posse, ut prouincialis Synodus ad principium mensis septembris omnino prorogetur. Tunc enim nedum incommoda præmissa cessabunt, sed etiam noui fructus iuuare poterunt isthuc aduenturos, et iter omnibus magis commodum præbere. Aduersa ualetudo mihi summopere displicuit, et sicut pro sanitate consequenda ipse Deo preces fudi, Monialesque et alios cuiusuis generis sacerdotes effundere procurauī, ita faciat Omnipotens, ut quam primum morbi istius leuamine, nuncium magis

hilarem accipiam, quod ad dies et horas satis et quam maxime desidero. Diplomata Sanctissimi Domini Nostri Papæ per diœcesim meam, seruato ordine summaque diligentia, transmissi: utinam ad uota eleemosinæ succedant! eo enim casu, iuxta Summi Pontificis præscriptum ad Illustrissimam Amplitudinem tuam, quod percepero, fideliter transmittam; ceterum eius manus humili reuerentia osculans, Deum optimum suppliciter deprecor, ut eam ad pristinam ualetudinem reducere, et suæ gratiæ cumulo augere dignetur, etc. Datum Aquis die 16 aprilis 1572.

Illustrissimæ Amplitudinis Tuæ

Seruus humillimus et obligatissimus
Petrus Episcopus Aquensis.

A tergo: *Illustrissimo et Amplissimo Cardinali Borromeo Archiepiscopo Mediolanensi Domino meo colendissimo, etc.*

52. Illustrissimo e Reuerendissimo Monsignore patron e Signor mio colendissimo, etc.

Se ben conosco esser grandissimo l'obbligo ch'io deuo alla mia Chiesa, e poco meno che pari uerso Vostra Signoria Illustrissima, mio colendissimo signore, ad ogni modo riceuo humilissimamente la reprehensione ch'ella mi fa, d'hauergli scritto le cause giustissime che mi tratteneuano di uenire al Concilio; le quali non essendo reputate per tali da lei, io mi contento del uoler suo, nel modo che nella medesima lettera gli le proponeuo, sottomettendole anco al suo grauissimo giudicio, come farò sempre ogni altra delle attioni mie. Hor eccomi prontissimo per obbedirla, et al tempo ordinatomi comparirò aleggriamente, se il Signore Iddio me lo concederà, dolendomi solamente ch'io non possa corrispondere con lo spirito e con la dottrina, alla presenza di Vostra Signoria Illustrissima e di cotesti Reuerendissimi Padri e miei Signori. ma supplirà a tutto questo la bontà sua e loro, et insieme il desiderio c'ho io di ben seruire. Quanto ch'ella m'inuiti gratiosamente ad alloggiar seco, non ricuso già il fauor che mi fa lei, ma conoscendomele pur troppo obbligato per il passato, nè uolendo longamente grauar lei e qualche altro Signore ch'io habbi in cotesta città, mi risoluo di mandar a prendere camere locande, e si non potrò altrimenti, almeno ne l'hostarie, e quando haurò fatto tutto ch'io possa per obbedire a cui tanto deuo, le restarò ad ogni modo per sempre debbitore. Con questo fine supplico Vostra Signoria Illustrissima che mi conserui luogo nella gratia sua, e prego Nostro Signore Iddio che le doni il compimento de' santi desiderii soi. D'Aque li 10 d'aprile 1572.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et obligatissimo seruitore
Il Vescouo d'Aque.

A tergo: *All' Illustrissimo e Reuerendissimo Monsignore Padron e Signor mio Colendissimo il Signor Cardinale Borromeo.*

53. Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignor patron et signor mio colendissimo.

Ho riceuuto l'intimatione per il terzo Sinodo alli 24 d'aprile, e si sarà possibile per le molle e giuste cagioni che m'impediscono ch'io uenghi, non mancharò di

uenire, hauendo l'animo così pronto di uisitar et di servir Vostra Signoria Illustrissima, come me le conosco ueramente obligatissimo. Vero è che forse più opportuno saria stato di differire questo Concilio a l'anno seguente, o almeno al principio di settembre, perchè l'anno di qua è ueramente estremo per la carestia crudelissima di questi paesi, et il Seminario con le decime hanno posto in disperatione il Clero, nè si è possuto effettuare il secondo Concilio, che pur fu intimato per la diocesi un'anno fa o poco più; nè poteua intimarsi il Concilio in peggior tempo che a l'aprile, douendosi in quel tempo riceuere i parrochi a dar conto delle parrocchie loro, et saper il frutto che s'è fatto la Quadragesima e la Pasca, e quali restino contumaci di non essersi confessati e comunicati, con gli altri bisogni di tutta la diocesi. Non di meno sapend'io di certo, che Vostra Signoria Illustrissima con la molta prudenza et bontà sua haurà ben considerato il tutto, e ch'a me conuien solamente d'obbedirla, mi basterà d'hauerle detto humilissimamente il parer mio, e che desiderarei prorogatione, se si puole, o almeno licenza di non uenire per questa uolta, così per il seruigio uniuersale di di questa mia diocesi, com'anco per non mettermi in disordine et impegnarmi il poco hauer per i uiaggi et altre spese, che pur necessariamente conuiene di fare; e poi che son io debolissimo d'entrate, con la spesa c'ho fatto nel uiaggio di Roma, oltra il catiuissimo raccolto, e son minimo fra gli altri suffraganei, mi confido nella pietà di Vostra Signoria Illustrissima che si degnerà habilitarmi uolentieri e me ne farà dar auuiso con la prima occasione; sì come trattandosi del seruigio o risoluta uolontà sua, lasciarò il tutto sosopra, e non penserò ad altro che ad obbedirla; ma credami Vostra Signoria Illustrissima ch'il mese di poi Pasca è necessaria la presenza del Vescouo nella diocesi loro più ch'ogni altro tempo dell'anno, e questa Diocesi mia, meco insieme, è quasi distrutta per le decime e per la carestia: se Vostra Signoria Illustrissima uorrà farmi gratia di risposta, potrà ordinar che sia data a messer Pier Francesco suo creditore, che possa recapitarmela per la uia di Monsignor di Corte in Pauia. Con questo fine le bacio con humilissima riuerenza le mani, me le raccomando uiuamente in gratia, e prego Nostro Signore Iddio che le doni l'augmento della santa gratia sua. D'Aque l'ultimo di febraro 1572.

Di Vostra Signoria Illustrissima e Reuerendissima

*Humilissimo et obligatissimo seruitore
Il Vescouo d'Aque.*

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignor Patron e Signor mio colendissimo il Signor Cardinal Borromeo.*

54. Molto Reuerendo Signor come fratello honorando.

Rispondo tardi alla lettera di Vostra Signoria dell'ultimo di febraro; et in conformità di quanto ho risposto al signor Alessandro Cremona, che mi parlò a nome di Vostra Signoria, che le cause ch'ella mi significa, desiderando per quelle d'essere iscusata dal non uenire al Concilio nostro prouinciale, non solamente non mi paiono tali che possa nè debba restare di uenirui, ma che, se ne sente incommodo, si ricordi che la cura nostra pastorale porta seco continua sollecitudine et de simili et molti altri incomodi a chi uole attendere a sopportarla, se non come doueria, almeno come si può; et è puranco meno incomodo questo di conuenire una uolta ogni tre anni, a rispetto di quando i

Concilii prouinciali si haueano a celebrare ogni anno; et quanto alla elettioue del tempo dopo Pasqua, io l'ho fatto conformandomi col sacro Concilio di Trento. Per il che starò aspettando che Vostra Signoria uengha a sodisfare a questo obbligo, importante anch'esso fra i molti che ha uerso la sua Chiesa, inuitandola in tanto ad alloggiar meco; che è quanto, ecc, Di Milano a 3 d'aprile 1572.

A tergo: *Al Vescouo d'Aque.*

55. Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignor Signor e patron mio colendissimo.

L'esser io stato ammalato quasi sempre in letto dalli 10 di Gennaro sino al giorno di Pascha di febre, catarro, chiragra e podagra, sarà causa ch'io, conforme alli commandamenti di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima, non mi potrò ritrouar presente personalmente al Concilio prouinciale, al quale saria uenuto uolentieri per far il debito mio e per basciar le mani di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima, come grandissimamente desidero; hauendomi il medico che m'ha curato di continuo, deto che senza periculo euidente della mia sanità e uita, non mi deuo così fresco di malatia mettermi a fare un uiaggio tanto lungo, come da Ventimiglia a Milano. Per tanto suplico Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima, poichè la mia excusatione è legitima, si uogli degnare di adinmetterla, pregandola a uolermi tener nel numero de' suoi seruitori. Che nostro Signor Dio guardi la Illustrissima persona sua. Da Ventimiglia alli 15 de aprile del MDLXXII.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et obligatissimo seruitore
CARLO Vescouo di Vintimiglia.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignore Signor Patron mio Colendissimo Monsignor il Cardinale Borromeo.*

Milano.

56 Illustrissime et Reuerendissime præsul dignissime.

Recepimus litteras Dominationis Vestrae omni suauitate plenas, quibus inuitamur ad prouinciale Synodum iuxta sacri Concilii Tridentini ordinem celebraturum nona mensis instantis in ecclesia metropolitana, cui inopiâ nostrâ quemquam nostrum sistere non ualemus, cum sit nostrum capitulum pauperius totius prouinciæ et uix uictitamus, nec non onerati ære alieno ob solutionem trium decimarum Papalium integrarum anno elapso; hoc ideo constituimus procuratorem, qui loco nostro asistat. Valeat Illustrissima Dominatio sua, quam Deus ad sua uota perducatur. Vintimilii die 7 martii 1573.

Eiusdem Illustrissimæ et Reverendissimæ Dominationis

Filii
Colegium Vintimiliense.

A tergo: *Illustrissimo et Reuerendissimo Domino Domino Carolo Borromeo Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinali Archiepiscopo Mediolanensi Domino Domino suo obseruandissimo.*

Mediolani.

57 In nomine Domini. Amen. Reuerendissimus D. D. Carolus Grimaldus, Dei et apostolicæ Sedis gratia Episcopus Ventimiliensis, constitutus in præsentia mei notarii et testium infrascriptorum vocatorum et rogatorum sponte, libere et ex eius certa scientia ac omni meliori modo, iure, uia et forma, quibus melius de iure dici, fieri et esse potuit et potest; cum ob ejus infirmitatem, ob quam iacuit hactenus, non conualuerit, non ualens accedere ad Synodum prouinciale iuxta intimata Reuerendissimæ Dominationis suæ, de mandato Illustrissimi et Reuerendissimi Domini Domini Caroli Cardinalis Borromei tituli Sanctæ Praxedis Archiepiscopi mediolanensis, etc. fecit, constituit, creauit et solemniter ordinauit, ac facit, constituit, creat et solemniter ordinat suum uerum, certum, legitimum et indubitatum nuntium, auctorem, factorem, procuratorem et negotiorum suorum infrascriptorum gestorem ac loco Reuerendissimæ Dominationis suæ posuit et ponit multum Reuerendum Dominum Dominum Joannem Baptistam Castellum uicarium generalem prælibati Illustrissimi et Reuerendissimi Domini Domini Caroli Cardinalis Borromei Archiepiscopi mediolanensis absentem tamquam præsentem spetialiter et expresse, ad et pro Reuerendissima Dominatione sua et eius nomine recipiendum et acceptandum quæcumque ex sacrorum Canonum et sacri Tridentini Concilii auctoritate per Synodum prouincialem celebrandum sub die 24 præsentis constituta decretata erunt et illa eius nomine, si opus fuerit, subscribendum. Item ad præmissa substituendum unum uel plures procuratores loco sui etc.; et demum ad omnia et singula dicendum et faciendum, quæ in præmissis et circa præmissa et quolibet præmissorum, cum dependentibus ab eis, emergentibus, annexis et connexis fuerint dicenda et facienda, et magis occurrerint opportuna, et quæ ipsemet prælibatus Reuerendissimus Dominus constituens dicere et facere posset, si adesset; et si talia forent, quæ mandatum exigerint magis spetiale, quam præsentibus sit expressum. Dans atque concedens etc., et uolens etc., intercedens etc., promitens etc., sub, etc. dans etc., et de prædictis etc. Actum Ventimelii in camera inferiori episcopalis palatii anno a natiuitate Domini MDLXXII, indictione decima quinta cum eodem anno sumpta, die uero lunæ decimaquarta mensis aprilis; præsentibus testibus Dominis Joanne Augustino Gibello quondam Antonii, et Antonio Porro quondam Joannis Baptistæ, ciuibus uentimiliensibus uocatis, etc.

Uerum est, prout supra, ex actis Curix prælibati Reuerendissimi Domini Domini Episcopi per me notarium et processarium eiusdem Curix infrascriptum.

Collatione mihi salua.

JOANNES BAPTISTA GALIANUS

notarius et processarius ex aliena manu.

A tergo: *Procura.*

58. Anno MDLXXII die XV aprilis martis in tertiis ad iuris bancum. Reuerendus Dominus Marcus Mozzalia præpositus Ecclesiæ cathedralis Vintimiliensis testis summarie productus, receptus, examinatus et interrogatus ad instantiam Reuerendissimi in Christo patris et Domini Domini Caroli Grimaldi, Dei et apostolicæ Sedis gratia episcopus uentimiliensis, probare et fidem facere uolentis qualiter Reuerendissima Dominatio sua propter eius longam infirmitatem, ob quam iacuit usque in festum pascatis resurrectionis Domini exclusiue, cum bene hactenus non conualuerit, non ualet et est impotens accedere ad Synodum prouincialem mediolanensem, celebrandam sub die 24 mensis præsentis in ciuitate Mediolani, iuxta et secundum Reuerendissimæ Dominationis Suæ intimata, de mandato Illustrissimi et

Reuerendissimi Domini Domini Caroli Borromei cardinalis tituli sanctæ Prædix ac archiepiscopi mediolanensis et plus et minus, etc. admonitus et qui iurauit eidem delato iuramento per me infrascriptum notarium, dicto titulo eidem Reuerendo testi lecto, suo iuramento testificando dicit: *essere la uerità quanto si contiene in detto titolo. Causam suæ scientiæ reddens: per che lui non si parte quasi mai o di raro, quando detto Monsignor Reuerendissimo è amalato, da torno Sua Signoria Reuerendissima, e sa che si è infirmato alli 10 di gennaro prossimo passato, e che è stato amalato e in letto sino al sabato sancto proximo passato, e che uolendo poi il dì seguente iorno e festa di Pascha andare alla Messa, fu bisogno che si andasse appoggiando adosso a uno di coloro che li faceano compagnia, e così li bisogna fore continuamente, non possendo fermarsi sopra li piedi; e per questo tiene per fermo che Sua Signoria Reuerendissima saria impotente di caualcare da Ventimiglia a Millano, sia perchè Sua Signoria Reuerendissima non resta anchor costì ben sano, sia anche perchè li potria concorrere dell'humore alle gambe, qualle li facesse amalare per strada; propter quod, etc.*

Ultimo quod prædicta sunt uera, etc., dicto titulo, etc., suo iuramento testificando dicit quod testificata per eum sunt uera, etc.

Dia ea ubi supra.

59. Reuerendus Dominus Hieronimus de Iudicibus archidiaconus ecclesiæ cathedralis uentimiliensis testis ut supra productus, receptus, examinatus et interrogatus ad instantiam prælibati Reuerendissimi Domini Domini episcopi uentimiliensis, probare et fidem facere nolentis ut supra, qualiter Reuerendissima Dominatio sua propter eius longam infirmitatem, etc., dicto titulo, etc., suo iuramento testificando dicit: *sapere che Monsignor Reuerendissimo si è cominciato amalare alli 10 di genaro proximo passato, et che è stato in letto sino al sabato santo, per la quale infirmità si è indebitito molto, e che uolendo sua Signoria Reuerendissima andare alla Messa il giorno della festa di Pascha proxima passata, fu bisogno che si andasse appoggiando adosso a uno di coloro, quali li faceano compagnia, come anche bisogna al presente, non possendosi regger sopra le gambe; e per ciò tiene per certo sua Signoria Reuerendissima essere impotente a douer caualcare da Ventimiglia sino a Millano senza periculo di amalarsi per strada. Causam suæ scientiæ reddens: per che spesse uolte uisitaua detto Monsignor Reuerendissimo in detta sua infirmità come suo prelato e capo, et ha uisto le predette cose da lui narrate; propter quod, etc.*

Super ultimo titulo incipiente: ultimo quod prædicta sunt uera, etc., dicto titulo, etc., suo iuramento testificando dicit quod testificata per eum sunt uera, etc.

(Firma notarile come sopra).

A tergo: Testimoni.

60. Illustrissime et Reuerendissime Pater et Domine.

Perlectis literis, quas mihi Modestus Cusanus Curiae Archiepiscopalis notarius reddiderat, jussi statim edictum Dominationis tuæ Reuerendissimæ de Concilio celebrando ualuis ecclesiæ cathedralis et aliis locis ad id idoneis affigi atque promulgari.

Litteras ad Capitulum atque Archidiaconum et Dominum Jeronymum-Scarampum redendas curauim.

DOCUMENTI, EC., p. II.

Ego uero ad constitutam diem, Deo iunante, adesse curabo, ut nos qui grauiori iam ætate premimur, plurimisque necessitatibus præpedimur, exemplo fratribus nostris junioribus episcopis simus, quominus ad conuentum adeo sanctum ecclesiisque omnibus pernecessarium conuenire detrectent. Seruet in te, Reuerendissime mi pater et Domine, spiritum suum magnus ille pastor et episcopus Dominus noster Jesus Christus. Datum Albæ, die IX martii MDLXXII.

Dominationis Tuæ Illustrissimæ et Reuerendissimæ

Humilis seruus in Christo et suffraganeus
LEONARDUS MARINUS *Episcopus Albensis.*

A tergo: *Illustrissimo et Reuerendissimo Patri et Domino Carolo Cardinali Borromeo Metropolitano.*

61. Illustrissimo et Reuerendissimo patron mio.

L' ultimo fine di tutto quello che nostro Signor Dio manda alli soi serui, è buono et utile a loro; così ho giudicato della sua indispositione, per il che s' è uisto che con giusta causa Vostra Signoria Illustrissima ha diferito in altro tempo la celebratione del Concilio prouintiale. La qual dillatione ha sparagnato anchor a noi qualche incommodo del uiaggio per rispetto delle pioggie grandissime, che questi giorni sono state, et per l'impedimenti delli fiumi, li quali sopra modo si sono gonfiati. Io sarrei di parere, doppoi che Vostra Signoria Illustrissima si degna di uoler sapere quello che io in ciò sento, che si celebrasse la Sinodo prouintiale immediate doppo la solennità del Corpus Domini, perchè ci sarà per rispetto della uisita et altre necessità (che sogliono occorrere alle Chiese pouere) tempo più comodo, et di manco impedimento a molte cose, che al mese di settembre sogliono occorrere da prouedere per le necessità nostre spirituali et temporali; pure in qual si uoglia tempo io sarò sempre pronto a comparire. Nostro Signore Dio conserua Vostra Signoria Illustrissima in sua gratia. D'Alba, a 22 aprile 1572.

Di Vostra Signoria Illustrissima

Deuotissimo seruitore
Il Vescouo d' Alba Comprovinciale.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignore padron mio colendissimo il Signor Cardinale Borromeo.*

Milano.

62. Illustrissime et Reuerendissime Domine Domine obseruandissime.

Hodie per Dominum Modestum Cusanum literas Illustrissimæ et Reuerendissimæ Dominationis Vestræ indictionis futuræ Synodi prouincialis cum edicto et aliis literis, quibus Reuerendi Canonici ecclesiæ nostræ ad eam inuitantur, recepi, et eisdem literas ipsis Canonicis reddidi; edictum uero tam in ciuitate quam in locis diocesis, quam mox fieri poterit, affigendum curabo, ut res ipsa omnibus, quorum interest, peruulgetur et nota sit. Quod autem ad me attinet, illud pro uiribus exequar, interero, Deo adiuuante, et ut cupio, eidem Synodo. Et si forte intercedet necessitas, per quam ab hoc proposito me declinare oporteat, eam debito tempore probationibus suffultam cum idoneo procuratore mittam, iuxta mihi per Illustrissimam et Reuerendissimam Dominationem Vestram præscriptam formam.

De testibus uero synodalibus in eisdem literis nominatis, nulla apud me hactenus extat norma, quam si habuissem, in proxima præterita Synodo diœcesana exequutus fuisset. Interea obseruantiam sacræ Tridentinæ Synodi et prouincialium decretorum, ut Illustrissima et Reuerendissima Dominatio Vestra exposcit, perscrutabor, erroresque et abusus notabo, et in proximam Synodum referam, et demum quæ per easdem literas mihi demandata sunt, etiam orationes pro ea re in proxima præterita prouinciali Synodo assignatas persoluam, et ab aliis, quorum interest, persolui faciam, ut tandem res hæc, quæ ecclesiæ fructuosissima est, ad Dei gloriam suum a nobis optatum finem consequatur. Interea et semper eidem Illustrissimæ et Reuerendissimæ Dominationi Vestræ cupio bene esse. Astæ, nona martii MDLXXII.

Illustrissimæ et Reuerendissimæ Dominationis Vestræ

Humilissimus seruus

F. DOMINICUS DE RUERE *Episcopus Astensis.*

A tergo: *Illustrissimo et Reuerendissimo Domino Domino meo obseruandissimo Domino Cardinali Borromeo.*

Mediolani.

63. Illustrissime et Reuerendissime Præsul Dominus noster semper obseruandissime.

Litteras familiares Illustrissimæ et Reuerendissimæ Dominationis Vestræ hodie reuerenter recepimus, desideriumque suum per eas intelleximus; et quoniam nobis semper cordi fuit et est satisfacere pro posse nostro menti Illustrissimæ et Reuerendissimæ Dominationis Vestræ, curabimus die statuta nuncios et procuratores nostros destinare ad effectum requisitum, rogando semper Deum optimum maximum ut ipsum nobis incolumem felicemque seruet. Bene ualeat Illustrissima et Reuerendissima Dominatio Vestra. Datum Astæ, sexto Idus martii MDLXXII.

Illustrissimæ et Reuerendissimæ Dominationis Vestræ

Humillimi serui

Capitulum et Canonici Astenses.

A tergo: *Illustrissimo et Reuerendissimo Domino Domino nostro obseruandissimo Domino Cardinali Borromeo.*

Mediolani.

64. Illustrissime et Reuerendissime Domine.

Etsi nullas superiori anno accepi literas, quæ uel aduersam Dominationis vestræ Illustrissimæ ualetudinem mihi significarent, uel edictum de Synodo prouinciali tertio Mediolani celebranda denunciarent, ut is, qui nuper Vercellensis Ecclesiæ administrationem suscepi; non erat tamen, quod illa pluribus mecum ageret de dilato in præsens tempus Concilio. Noui enim melius ipse quam uis ue alius prouinciæ mediolanensis Episcopus legitima Dominationis uestræ Illustrissimæ impedimenta, cum et eius ualetudinis et Romam protectionis, omniumque fere actionum suarum, eo præsertim tempore, quo Romæ commorata est, fuerim quasi testis et consiliorum particeps. Quare non possum non summopere laudare sanctam curæ pastoralis, in quam unam tota ipsa incumbit, sollicitudinem, Deumque maximum orare, ut illam diu, non pro ipsius Ecclesiæ mediolanensis tantum,

sed et pro totius prouintiae nostrae utilitate ac bona gubernatione conseruet. Ego nero omnino annuente Deo, nisi fortasse iusta aliqua eaque necessaria causa impeditus fuero, praesens adero Mediolani ad praescriptum nonum scilicet proxime sequentis aprilis diem, ut prouinciali Concilio pro meo munere intersim. Edictum, quod una cum litteris suis ad me misit Dominatio Vestra Illustrissima promulgandum, huius cathedralis Ecclesiae ualris, nonnullisque aliis ciuitatis et diocesis locis celebrioribus affigendum curauit; tum uero eiusdem litteras Archipresbytero et Canonici nostris in Capitulo congregatis ego ipse reddidi. Eas autem, quae ad Reuerendum Dominum Laurentium Davidicum testem synodalem scriptae erant, per fidelem nuncium reddendas curauit, quem tamen mala eaque diuturna ualitudine senioque ita grauatum inueni, ut uix credam eum posse ad Synodum conuenire. Alter enim ex testibus synodalibus Reuerendus Augustinus Canonicus Bugellanus ex praesenti uita iam pridem decessit. Quod reliquum est, accurate, quantum fieri poterit, intelligam, an quae in sancto Tridentino Concilio nec non in duobus prouincialibus mediolanensibus sancita sunt, hac in ciuitate et diocesi ab iis, quorum interest, praestita sint, de omnibus et singulis in Synodo coram patribus relaturus; quamquam uereor ne temporis angustia, nec non continuæ uerbi Dei praedicationes, quibus me quotidie interesse æquum est, sacrorumque officiorum et reliquarum multarum huius quadragesimalis temporis occupationes id assequi diligenter posse me sinant. Bene ualeat Amplitudo uestra, cuius sacras manus humillime deosculor, et ab ea etiam atque etiam peto, ut pro sua pietate mei sit memor secretioribus scis ad Deum precibus, quibus ego adiutus omnia, quae ad hoc munus pastorale rite integreque obeundum pertinent, quæque a me ipsa requirit, ea, qua debeo, diligentia ac studio praestare ualeam ad honorem Christi Domini, qui greges sanguine suo pretiosissimo acquisitos hic nobis pascendos ac regendos commisit, ut illos tandem ad æterna Caeli pasoua feliciter perducamus. Vercellis, XI Cal. Martii MDLXXIII.

Illustrissimæ et Reuerendissimæ Dominationis Vestrae

Humillimus et deuinctissimus seruus
J. FR. Episcopus Vercellensis.

A tergo: *Illustrissimo et Reuerendissimo Domino meo, Domino Cardinali Borromeo Archiepiscopo Mediolani.*

65. Illustrissime et Reuerendissime Domine.

Litteras Amplitudinis suae Illustrissimæ accepimus, quibus ad futuram Synodum prouincialem admonemur, ac uidemus quæ tam beneuole scribit, dabimusque propterea operam, ut ad statutum diem aliquem isthinc transmittamus, ut ipse id exequatur quod expediens ac opportunum erit; interea supplices D. O. M. orabimus, ut Illustrissimam Dominationem suam tueatur. Vercellis, die XII aprilis MDLXXII.

Illustrissimæ et Reuerendissimæ Dominationis Suae

Deuotissimi oratores
Canonici ac Capitulum Vercellense.

A tergo: *Illustrissimo ac Reuerendissimo Domino Domino Cardinali Borromeo Archiepiscopo Mediolanensi.*

66. Illustrissime et Reuerendissime Domine.

Redditæ nobis fuere litteræ suæ Illustrissimæ Amplitudinis, quibus ad futurum prouintiale Concilium tertio anno celebrandum admonemur, dedimusque operam ut cum Reuerendissimo Domino Antistite nostro ii duo Canonici isthuc accederent, qui id exenquatur quod opportunum erit, Deum optimum maximum suplices orantes, ut Illustrissimæ Dominationis suæ ad Nestorios usque annos prouehat ac tueatur. Vercellis, sexto nonas aprilis 1573.

Illustrissimæ ac Reuerendissimæ Dominationis Suæ

*Deuotissimi oratores
Canonici et Capitulum Vercellense.*

A tergo: Illustrissimo ac Reuerendissimo Domino Domino Cardinali Borromeo Archiepiscopo Mediolanensi.

67. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio padrone colendissimo.

Il signor Cardinale di Como con lettere delli XXI mi scrìue l'incluso capitolo (1), il quale io feci subito uedere a i Reuerendissimi Vescoui di Brescia et Bergamo, che si mostrorno prontissimi di uenire. Ma a Sua Serenità, considerate le parole del capitolo, è parso di non lasciarli partire. Et in uero adesso si sta su l'annodare tutto quello che habbiamo trattato sin' hora; onde ho giudicato esser debito mio di dar conto a Vostra Signoria Illustrissima di tutto questo, acciò se a lei parrà di prolungare il termine del Concilio, lo possa fare, o pur transferirlo sin a settembre, la qual stagione è pur anco reputata commoda alla congregatione di simili Concilii, sì come è espresso nel Capitolo *Propter XVIII distinct*. Nè sendo questa per altro, a Vostra Signoria Illustrissima bascio humilmente le mani, et le prego ogni felicità. Di Vinetia, li 28 di marzo MDLXXIII.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

*Humilissimo et obligatissimo seruitore
Il Vescouo di Nicastrò.*

A tergo: All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Padrone Colendissimo, il Signor Cardinale Borromeo.

Milano.

68. Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignor et mio signore osseruandissimo.

Alli cinque del corrente mese mi fu consegnata una di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima di tale argomento, che essendo io stato eletto nel secondo Concilio prouintiale per uno de' testimonii conciliari, mi ricordaua ch'io mi preparassi per fare a suo tempo nel terzo Concilio, che si celebrerà alli uentiquattro d'aprile, la relatione spettante alli eletti testimonii. In risposta dico che

(1) • Perchè Monsignor Illustrissimo Borromeo ha intimato il suo Concilio prouintiale per dopo Pasqua, et li Signori Vescoui di Brescia et di Bergamo haurebbero a interuenirci, Nostro Signore dice che se il negotio, per il quale sono hora a Vinetia, sarà a termine, che la loro assenza non possa far molto danno, ella debba dir loro che Sua Santità haierà caro che uadano a detto Concilio, et poi, se pur bisognerà, ritornino a Vinetia •.

hauendo io misurato da una parte le mie forze et insufficienza, dall'altra la difficoltà del fatto, sono restato tra me alquanto confuso et sbigotito, prima per la nouità dell'auiso, perciocchè sin' hora non haueua presentito di tale elettione in me fatta, poi perciocchè in cosa di tanta importanza, in sì poco spacio di tempo dubitaua non potere con alcuna diligenza conseguire quelle parti, che si spettano in fare la deuuta relatione et testimonianza nel sudetto terzo Concilio. Nondimanco nel nome del Signore disporò quelli pochi giorni che mi auanzano, in prepararmi con quello miglior modo che potrò, per sodisfare allo officio a me imposto, confidandomi non nella mia bassezza, le cui forze sono di longo inferiori a così fatto peso, ma nella bontà et amoreuolezza di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima, che da me si degnarà accettare quel tanto, che da uno ingegno basso et malageuole si po aspettare; et se l'aspettatione che si ha di me, restarà per mia negligenza o in tutto o in qualche parte ingannata, pregò si condescendi, et si habbi qualche risguardo sì alla mia fragilità, come alla strettezza del tempo. Con questo fine prego Nostro Signore doni a Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima pace et consolatione nel Spirito Santo, et felicità questo terzo Concilio ad honore di sua maiestà et reformatione della sua santa Chiesa. Di Gozano, alli 10 di marzo 1572.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Seruo

Prette ANTONIO LANCEOTTI.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignor il Cardinale Borromeo mio Signore Osseruandissimo.*

Milano.

69. Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignor signor mio colendissimo.

Hieri mi fu consignata una lettera di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima sotto al di 18 del mese passato, la quale io lessi in absentia del Reuerendo messer Antonio Scalui mio nipote, de la qual lettera riceueti in un medesimo tempo appiacere et dispiacere; appiacer a considerar la molta stima che fa Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima del nipote mio, in uoler in lui negotio di tanta importantia, come è quello che ua descritto in detta lettera, la qual suppone, che per inanti a lui di ciò fosse stato dato auuiso; dispiacer poi a considerar la bella occasione, che al sudetto nipote uien leuata di poter seruir Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima in impresa di tanto peso, e che concerne il zelo del seruitio del Signore, non diffidandomi punto che ritrouandosi egli di qui, non fosse per adoprarsi in modo con la prudentia e diligentia sua, non agguagliasse in buona parte l'aspettatione già concetta di lui con incredibil allegrezza et sua et mia, non desiderando noi cosa maggiormente che di puoterla seruire; il che non si può effettuare in questa attione. trouandosi lui già un anno et mezzo a Roma in continui trauagli per la lite che ha sopra la sua Chiesa, qual non so se di tal elettione habbia mai hauuta notitia alcuna, che quanto a me, questa è la prima parola ch'io ne ho inteso; ond'io me risoluo di mandar per la prima posta a lui. la inedesima sua lettera, acciò che con Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima puossa far sua scusa, e insieme fargli sapere, se in ciò auesse mai fatta operatione alcuna; et per non lasciar defraudata Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima di questi suoi

boni et santi ordini, m'è parso fargli la presente, affinché per altra uia ci puossa far prouisione. L'età mia graue et le molte infermità, che mi tengon quasi del continuo in letto, non mi concedeno di poterle far offerta de la mia persona, che in uero a fatica puosso andar la festa a celebrar la Messa, e far qualche predichina a certe mie persone diuote; e Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima si appagarà di questa mia buona uolontà, continuando molto maggiormente adesso in tener buona memoria di lei nelle mie benchè fredde orationi; et che il Signor Dio la conserui sotto l'ali fortissime della sua protettione, et doni la sua santa gratia per celebrar bene et santamente questo suo nouo Concilio; et con quel termine riuere che me si conuiene, faccio riuerenza a Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima et le baccio le sacratissime mani. Di Salò, al dì 3 marzo 1572.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo seruitore
Prete STEFFANO BERTAZZOLO.

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignor il Signor Cardinale Borromeo Signor mio sempre colendissimo.*

Milano.

70. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor et padron mio sempre osseruandissimo.

Ho riceuto la di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima delli 18 di febraio, et inteso quanto la mi scriue circa la preparatione che ho da fare per uenire ben instrutto, per far relatione nel Concilio delli particolari di questa diocesi. Io come deuo, così per ubedirla, come per corrispondere al debito dell'ufficio che mi ha confidato, non mancharò di usare ogni diligenza a me possibile, per poter secondo l'auiso suo, et conforme alla buona et santa mente di Sua Signoria Illustrissima et Reuerendissima, far detta relatione al tempo determinato con quella fedeltà che si conuiene, di tutto quello ch'io saprò. Et fra tanto me ne sto pregando il Signore Iddio, che la felicità et acreschi come desia. Di Vigevano, alli 5 martio 1572.

Di Sua Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Deuotissimo seruitore
Prete STEFANO BADALL.

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signore et Padron mio sempre Osseruandissimo il Cardinale Borromeo.*

Milano.

71. Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignor mio Padrone Osseruandissimo.

Alli uintiquattro del presente ho riceputo una di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima, a cui molto mi doglio non posso ubidire come saria l'animo mio, et ancora il debito richiederia, sì per la uecchiezza mia, sì ancora per le uarie et diuerse infermitati ch'io patisco, le quali tutte cose mi sono a grand'impedimento ch'io non posso espormi alla uia di Milano, qual parmi troppo longa per le molte male qualitatì, che mi trouo hauere; imperciocchè io patisco dolori

di fianchi assai fastidiosi, uno humore nella spalla sinistra, et grande debotezza in tutta la uita mia, di maniera ch'io non posso caualcare troppo in lungo; taccio la mala qualitate delli piedi, quali con fatica puono sentir la terra: tutte queste cose non le narro per iscusa mia, ma le dico con giusta ueritate, come tutti quelli che mi conoscono, puono far fede a Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima, qual prego humilmente che per sua solita bontà et clemenza, della qual mi confido, se degni hauer compassione alla sudetta mia necchiezza et alla sudetta infirmitate, et farmi questo fauore ch'io non sia da quella astretto uenire con grane mio danno a Milano; qual fauore se mi concederà (come io spero), sempre le restarò obligatissimo, et sempre pregarò Nostro Signore Dio che la conserui nella sua bona gratia. Da Cremona, alli 27 febraro 1573.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Deditissimo seruitore
Prete GIUSEPPE SECCHI.

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signor il Cardinale Borromeo Signor et Patrone mio Osseruandissimo.*

Milano.

72. Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignor patron mio osseruandissimo.

Da quelle di Sua Signoria Reuerendissima ho inteso il suo santissimo comandamento di ritrouarmi doppo Pascha alla santa sua Sinodo, per referire quelle cose che sono degne di correzione et reformatione in questa città di Cremona et sua diocese. Per il che dico che io era prontissimo alla obediencia di Sua Signoria Reuerendissima, ma doppo mi è sopragionto l'obediencia dil nostro padre generale, qual mi adimanda al nostro capitolo a Genoua, qual si farà al medemo tempo della santa Sinodo. Però prego Sua Signoria Reuerendissima che si degni per adeso scriuere a Monsignor Reuerendissimo di Cremona, che uoglia metere uno altro in mio luoco, come saria Monsignor Cliuo, il signor Dionisio, il signor don Antonio Ponzino, i quali sono bonissimi et temeno Dio. Et non essendo questa mia per altro, gli adimando la sua santissima beneditione, offerendomi con tutto il cuore a Sua Signoria Reuerendissima. Da Cremona, alli 3 di marzo 1573.

Di Vostra Signoria Reuerendissima

Affettionalissimo seruitore
D. GIOVANNI SCOTO Chierico Regolare.

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignor Cardinale Borromeo Patron Colendissimo.*

Milano.

73. Illustrissimo et Reuerendissimo Signore patron colendissimo.

Venni all'ultimo suo Sinodo non senza qualche mio interesse per seruir Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima, e per non far torto a Monsignor Reuerendissimo mio, che mi haueua fatto descriuer costi per testimonio sinodale senza alcun saggio della mia uoluntà, e doppo essendo stato luogato in persona mia l'officio della soccolletoria apostolica di questa città et teritorio, Vostra Signoria

Illustrissima et Reuerendissima l'anno passato tornò di nuouo a richiamarmi, benchè poi fosse differto il Sinodo per la indispositione sua, la quale pregai che admettesse la mia scusa, non potendo io per l'importantia del officio poter pur uscire fuori delle porte (cosa che non era all'hora), per starui un mezzo dì. Nè bastando a Monsignor Legatto che questo carico fosse a bastanza, ha uoluto anco apresso cometermi il negotio della alienatione, che si ha da fare de' beni delle Chiese per i 100 mila scudi concessi da Sua Santità a questi Illustrissimi Signori, mandandomi il libro di quelli titoli, quali hanno da alienarsi, et i monitorii con darmi fretta grandissima, il che mi dà grandissimo trauaglio. Laonde a me duole infinitamente di non poterla seruire in questo fatto, sì come desidero occasione di poter seruire Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima in ogni altra cosa, la quale sarà seruita d'hauermi per excusato; con che humilmente le baccio le mani e nella sua buona gratia mi raccomando, pregando il Signore Dio nostro che le dia felicità. Di Bergamo, li 25 marzo del 1573.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humile et deuotissimo seruitore
GUGLIELMO BEROA.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor patron mio colendissimo*
Monsignore il Cardinale Borromeo.

Milano.

74. Molto Magnifico et Reuerendissimo Signor mio osseruandissimo.

Scriuo a Monsignor Illustrissimo l'inclusa in mia escusatione s'io non posso uenir al Sinodo, che essendo soccoltore apostolico, non posso a pena rifiatare non che uscir di Bergamo, sia per il riscotere come per le lettere pubbliche che mi uengono ogni settimana; ma di più mi è uenuta la commissione con il libro et monitorii per l'alienatione de i benefitii per li 100 mila scudi concessi da Nostro Signore a questo Illustrissimo Dominio di Venetia, con ordine che si exequisca subito, di maniera ch'io mi trouo quasi desperato, trouandomi sopragionto da questo nuouo carico che sarà colmo d'infiniti trauagli. Però prego Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima che non m'habbia per mal creato ma sì ben per excusato, et faccia anco che si metta in uece mia un alter testimonio synodale, perchè essendo in seruitio della Sede Apostolica non posso seruir in questo Sua Signoria Illustrissima et Reuerendissima, come farò sempre in ogni altra occasione; e Monsignor Vescouo nostro ebbe torto a farmi descriuere costì senza far proua della mia uoluntà, con tutto ch'io uenissi all'altro, il che potrei fare, non hauendo questo carico ch'io ho hora. Nel libro ui è il clericato di Verdello di Vostra Signoria Reuerendissima, ma non è butato fuori; che però essendo in man mia, ella sa che il fatto è in man di suo carissimo amico senza dirle altro, con che me le raccomando. Che Nostro Signore la felicitì. Di Bergamo, il 15 marzo del 1573.

Di Vostra Signoria Reuerendissima

Affettionatissimo seruitore
GUGLIELMO BEROA.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor patrone mio colendissimo*
Monsignore il Cardinale Borromeo

Milano.

75. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor patron mio colendissimo.

Hebbi la sua, alla quale non ho risposto prima, aspettando di scriuere per il Reuerendo suo Vicario di Sporzatica, per il quale scrissi alli signori collettori et al Reuerendo piouano di Santa Fosca con quella caldezza, ch'io haurei fatto per me medesimo, e mi è stato carissimo ch'egli se ne sia ritornato consolato come la intenderà.

Se Monsignor Reuerendissimo nostro Vescouo mi hauesse fatto motto, quando le piacque al Sinodo prouinciale fatto ultimamente da Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima di nominarmi per testimonio synodale, non haurei consentito mai, sì perchè non è giusto, che uno solo debba partecipare di tutte le fatiche, ma o carico o honor che sia, la giustitia uole che ogni uno ne goda, come ancho perchè Sua Signoria Reuerendissima sa pur la mia grauissima indispotione delle rene aquistata per le fatiche fatte per la sua Chiesa in questi monti; nè mai doppo ch'io uenni per seruirla a Merate, ho potuto pur salire a cauallo, non che caualcare, et oltre di questo mi è sopragionto questo carico di tutto il Clero, in questo territorio delli subsidii concessi da Nostro Signore, che mi fa schiauo ogni hora, non che ogni dì; però supplico humilmente Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima che si degni di accettare queste mie excusationi giustissime, come le ne può anco far fede il Reuerendo messer prete Francesco apportatore di questa, perchè a ogni modo potrà sodisfare il Reuerendo messer Marco Morone, che non ha altro che fare se non confessar un conuento di monache; con che humilmente baccio la mano e nella sua buona gratia mi raccomando, che il Signor Dio la felicitì. Di Bergamo, il 16 marzo del 1572.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Deuotissimo seruitore
GUGLIELMO BEROA.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor padron mio colendissimo*
Monsignore il Cardinale Borromeo.

Milano.

76. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor patron mio colendissimo.

Scrissi già 15 giorni sono a Vostra Signoria Illustrissima in escusation mia, non potendola seruire nel Sinodo suo prouinciale, e perchè inuiui le lettere al Signor Bernardino Cattanio, et che dopo ho inteso che egli era absente, mi è parso di nouo replicare il medesimo officio, et di nouo suplicare a Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima, che stando l'officio mio della subcolletoria apostolica che mi dà continua occupatione; et tanto più a questi tempi calamitosi, nei quali questo Illustrissimo Dominio ha tanto bisogno del danaro per la impresa importantissima, che mi habia per escusato, e tanto più ancho che non parendo a Monsignor Reuerendissimo Legatto che bastasse alle mie forze questo carico, che Sua Signoria Reuerendissima con li duo Reuerendissimi Vescoui Bressia et Bergamo, comisarii deputadi da Nostro Signore alla alienatione de gli cento mille scudi, che si ha da fare dei beni di Chiesa, hanno dato il carico di questa città et territorio a me, cometendomi che in ciò usi ogni diligentia et prestezza; il che con tutto che mi dia molto trauaglio, non di meno non mi è parso di oppormi alla uoluntà et comandamenti de' miei superiori, seruendo il negotio in causa

piissima, il che mi douerà maggiormente far degno di escusatione presso Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima, alla quale con ogni humiltà bassio le mani et nella sua bona gratia mi racomando, lassando che il Reuerendo messer Marco Morone collega mio sodisfatta per ambiduo, non hauendo egli altra occupatione che di confessare un monasterio di monache; anzi cometterò al Reuerendo messer Filippo Chiauano mio concanonico, che ne uerrà costi come procuratore di Monsignor Reuerendissimo mio Vescouo, che facia depennarmi, et in loco mio porui altro testimonio synodale, puoi che io ho da essere trauagliatissimo in questi negotii per la Sede Apostolica, non potendo seruire a tanti in un medemo tempo; di che supplicarò ancho a Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima che si degni contentarsene, che nostro Signore Dio la felicitì. Di Bergamo, il primo aprile 1573.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Deuotissimo seruitore
GUGLIELMO BEROA.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor patron mio colendissimo Monsignor il Cardinale Borromeo.*

Milano.

77. Illustrissimo et Reuerendissimo Signore et patron mio osseruandissimo.

Pax Christi, etc.

Trouandomi quasi negli stessi termini, ne' quali io mi trouaua l'anno passato, quando Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima si contentò, ch'io impedito et mal atto testimonio sinodale me ne restassi nel mio silenzio et solitudine, son astretto in risposta della sua, tornar con ogni humiltà et riuerenza a supplicarla le piaccia farmi la medesima gratia, poichè da me in tal negotio non potrebbe esser satisfatta nè seruita. S'io fui eletto per testimonio tale, fu senza mia uoluntà et assenso, anzi senza ch'io ne sapessi cosa alcuna, et haurei causa di dolermi di chi fece tale elettione. Attenderò dunque da la carità di Vostra Signoria Illustrissima la confirmatione de la gratia, che l'anno passato con sua lettera mi fece, di che le restarò obligatissimo. Se per ora altro non posso, pregarò Dio non solo perchè si statuiscano santi decreti, ma perchè a suo continuo et perseuerante seruitio s'essequiscano. Et a Vostra Signoria Illustrissima conceda sempre gratia di giouar si con parole et fatti alle cure di tutta questa prouincia a lei concessa, ch' un giorno il pastore et il gregge si trouino nei beati pascoli del paradiso. Amen. Di Bergamo, il 16 di marzo 1573.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Fedelissimo et humilissimo seruitore
MARCO MORONE *infimo di tutti i preti.*

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signore et patron mio osseruandissimo Monsignor il Cardinale Borromeo, etc.*

a Milano.

78. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor et patron mio osseruandissimo.

Pax Christi, etc.

Essendo io il più degli anni miei uiuuto fuor di questa prouincia, doue son nato, et di cotesta, donde; et hora ancho che da la Corte Romana già circa tre anni mi ci son ridotto, attendendo a uita più solitaria et contemplatiua che attiuu, et poco conuersando, posso o nulla o poco esser istrutto de le cose ch'in questa città et diocese haessero bisogno di correttione et riformatione, se pur ce ne sono. Onde senza offesa di chi, me inscio, m'ellesse per uno de' testimoni Conciliari, et con santa pace et gratia di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima et della deuota obedientia, la quale non mi deue obligare a quello, ch'io non so nè posso, la supplico con la maggior humiltà et riuerenza ch'io posso, le piaccia per amor di Dio lasciarmi nella mia solitudine, et non m'astinger al uenir costà per tal effetto, massime ch'io penso ch'in breue sarò sforzato far lungo uiaggio per cosa per altro non dire, in che consiste buona parte del uiuer mio. Benchè Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima non mi conosca, le sono deditissimo seruitore. Et mi duole ch'io non sia atto al seruiria, et darle satisfattion in questo negotio: anchorchè però, quant' alla persona mia, niente importi, perchè non mancharanno persone esperte et d'auttorità, da' quali sarà satisfatta et seruita in mille doppi più, che non potrebbe esser da questo inesperto et uil prete; il che non pensi ch'io dica per creanza et cerimonia d'humiltà, ma perchè è così in fatto; et gettarebbesi il tempo et la spesa, sendo io in tutto inutile. So quanto Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima sia discreta, pia et caritateuole, però non la ne supplico con più parole. Ma qui humilmente me le inchino, con pregar Dio le conceda gratia di statuere nuoui et santi decreti, et di far inuiolabilmente et uniuersalmente eseguire li già statuiti, a gloria di Dio et salute di lei et del gregge di tutta la prouincia. Da Bergamo, il primo di marzo 1572.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Deuotissimo et humilissimo seruitore l'infimo di tutti i preti

MARCO MORONE.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor et patron mio osseruandissimo Monsignor il Cardinal Borromeo, etc.*

a Milano.

79. Illustrissimo et Reuerendissimo Signore padron mio osseruandissimo.

Ho riceuto in presentia del Reuerendissimo mio padrone il plico della Signoria Vostra Illustrissima et Reuerendissima, indirizzato all' Illustrissimo et Reuerendissimo Cardinale Cornaro per l'intimatione del Concilio prouintiale, et in essecutione non mancherò di farli hauere con la prima occasione l'ordine suo, et di

eseguire qui quanto la comanda; et con questo le baccio le mani et le prego ogni felicità. Di Bergamo, il primo di marzo del 1572.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Affettionatissimo et humile seruitore
PIER MATTEO CORUINO Vicario.

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signore padron mio colendissimo*
il Signor Cardinale Borromeo.

Milano.

80. A Messer Marco Morone a Bergamo.

Reuerendo amico carissimo. Viste per la lettera uostra le ragioni che adducete in uostra scusa di non poter uenir al Concilio nostro prouinciale per satisfar a l'offitio di testimonio sinodale, mi sono quietato et contentato che ue ne restiate conforme all'istanza uostra. Però quando ui occorra ricordar qualche cosa che ricerchi prouisione in cotesta città et diocese, non mancate di farlo per le lettere secondo il uostro buon zelo, et in tempo che ui si possa proceder in detto Concilio. Nostro Signore Dio ui guardi. Di Milano primo aprilis 1573.

81. Illustrissimo et Reuerendissimo Signore.

Il Cardinal di Piacenza ha accettato con molta benignità et sodisfatione l'offitio, che Vostra Signoria Illustrissima ha fatto seco et con la lettera ch'io gli ho dato, et con quello che gli ho detto apresso, et ha risposto ch'è certissimo che la mente di Vostra Signoria Illustrissima non è da innouar seco cosa alcuna ne da preiudicarli; si è contentato ch'io dia apostia mia le lettere a questi soi Reuerendi senza altrimenti uederle. Così ho dato primo la sua al Signor Archidiacono in mano et in casa sua, poi la sua al Signor Preposto di Santo Antonino medemamente in casa sua in la canonica; tutti doi hanno risposto che quanto all'offitio suo et alla risposta di esse lettere saranno con Monsignor Illustrissimo suo Vescono, et sodisfarano a quanto deuono o con la uenuta o con lettere. Quella del Capitulo della Cathedrale l'ho data in mano al Signor Preposto di essa Cathedrale alla presentia delli Signori Alessandro Vallara, Camillo Lumino et Camillo Romignano, tutti tre canonici, essendo eglino in sacristia per andar in choro al offitio. Hanno risposto tutti insieme che ringratiano Vostra Signoria Illustrissima del amoreuole inuito, et il Signor Preposto ha detto che farà partecipe del contenuto di essa lettera al resto del Capitulo, et saranno poi da Monsignor Illustrissimo suo, et risponderano o con la uenuta di esso Signor Preposto o con lettere.

Il Cardinale stabillirà il giorno della sua partita per cotesta uolta come prima ritorni il suo mastro di casa, et uerrà a disimontare in Arciuescouato; ma quanto alla Messa dice che è molto mal atto si per la uoce, si per altro che dà più presto inditio della sua modestia che di risoluto rifiuto, il che non ho io altrimenti accettato, ma rimesso che la risolua poi costi con Vostra Signoria Illustrissima, et quant'a me credo, se Vostra Signoria Illustrissima instarà, che egli farà il tutto doue et come uorrà lei.

La Signora Gouvernatrice di Lodi ha uisto et baciato con incredibil deuotione et reuerentia la santissima croce, et ha risposto prima quasi che io parlassi, ch'ella non uoleua che questo pretiosissimo thesoro gli stasse a presso, se non nel tempo istesso et nel atto del bisogno, et mandò meco il suo cappellano et un gentil-homo, che ui stettero et uidero quando la presentai et consignai con l'imbasciata

di Vostra Signoria Illustrissima al Vescouo, il qual satisfarà et nel custodirla et nel accomodarla a sua Ecc. quando sarà il tempo. Disse esso Vescouo che pur alhora hauea scritto a V. S. Illustrissima quanto al suo uenir, che sarà in compagnia dell'Illustrissimo di Piacenza, se però non sarà retenuto dalla podagra, che hora lo fa star in letto; ma in tutti i casi auiserà Vostra Signoria Illustrissima della uenuta dell'Illustrissimo, poi che hauerà tempo et certezza di poterlo fare, douendo esso Illustrissimo star in Lodi una notte o almeno una disnata et forse in uescouato.

Perchè non potei hiersera entrar in Piacenza, non ho potuto questa mattina spedirmi prima delle 17 ore che sonano adesso: spero di ariuar anch'hoggi a Parma; così Nostro Signore prosperi il uiaggio et il negotio, mi tenghi in sua santa gratia et in quella di Vostra Signoria Illustrissima, da la qual desidero humilmente la sua beneditione. Da Piasenza, a di 30 di marzo 1573.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Seruitore
TEOPOMPO FERRI.

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signor Cardinale Borromeo padrone osseruandissimo.*

a Milano.

82. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor nostro sempre osseruandissimo.

Per le lettere di Vostra Signoria Illustrissima scritte al Reuerendo Capitolo, al Signor Archidiacono della Chiesa nostra, et al Signor Preuosto di Sant' Antonino, inuitando quelli a mandare procuratore ch'esponghino nel lei Concilio ciò che pensano che gli pertenga in qualche guisa, et ricordando a questi il far la relatione che deuono fare per l'ufficio ch'essa dice hauer loro dato nel lei secondo Concilio prouenzale, ci pare che quando esse fussero eseguite, non poco pregiuditio si farebbe alla esentione, che questo Vescouato, città et diocese hanno specialmente dall'Arciuescouato di Vostra Signoria Illustrissima; però la preghiamo a non turbarci la detta esentione et a riputare in bene, se gli detti Capitolo, Archidiacono et Preuosto non fanno quanto essa lor scriue, per le ragioni che le esporrà il Signor Dottor Portasauelli, quale insieme col Signor Antonio Maria Amizoni a questo effetto mandiamo a Vostra Signoria Illustrissima. A lor dunque sarà seruita dar la credenza che darebbe a noi tutti, et insieme mandarli in ciò che le esporranno in nome nostro consolati, sì come dalla lei giustitia et bontà speriamo. Tra tanto preghiamo Nostro Signore che lungamente felice la conserui, et per fine con riuerenza le bacciamo le mani. Alli 7 aprile, di Piacenza.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Affettionatissimi
Il Priore et gli Antiani di Piacenza.

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signor nostro osseruandissimo Monsignore il Cardinale Borromeo.*

Nel uolume dodicesimo.

LETTERE SCRITTE A S. CARLO DA ROMA ET ALTRI LUOGHI.

(Originali).

1. Molto Reuerendo Monsignor come fratello. Nostro Signore manda Monsignor Illustrissimo Santa Prassede a uisitare la città et diocesi di Vostra Signoria con le facultà et modi, ch'ella potrà conoscere dal Breue che ne ha da Sua Santità; la quale ha anco ordinato, ch'io scriua a Vostra Signoria che quando sarà auuissata da Monsignor Illustrissimo Visitatore del tempo che uorrà cominciar la Visita nel Vescouato di lei, ella gli mandi a' confini de la diocesi persóna che li faccia la guida per la più breue et più spedita uia, et con la cognitione de luoghi di essa diocesi; et che anco Vostra Signoria le faccia prouedere de la solita procuratione per il uitto di Sua Signoria Illustrissima, et di cinque altre persone a cauallo et due pedoni, et commodità di caualcature per andar da un luogo all'altro. Auuertendo che la spesa, che si farà, sia diuisa proportionalmente fra Vostra Signoria et gli altri, che sono soliti contribuire a simil spese, nè si aggrauì alcuno nella distributione, nè sia fatta spesa superflua da quelli che Vostra Signoria manderà a far le prouisioni, et a far guida a Monsignor Illustrissimo Visitatore. Con che a Vostra Signoria mi offero di core et le prego dal Signor Dio ogni contento. Di Roma a li, etc.

Copia senza data.

2. Nos frater Thadeus Perusiæ Ordinis Eremitarum Sancti Augustini Prior Generalis licet indignus. Præsentium tenore et nostri officii autoritate, liberam et amplam facultatem concedimus Illustrissimo et Reuerendissimo Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Præsbytero Cardinali tituli Sanctæ Præxedis Archiepiscopo Mediolanensi, ut in obsequium suarum Ecclesiarum siue Parrocchiarum, tam intra ciuitatem mediolanen, quam extra, et in omnibus et quibuscumque locis suæ diocesis possit uti opera et ministerio fratrum ordinis nostri absque ullo periculo alicuius irregularitatis et apostasiæ, et absque ullo detrimento seu præiudicio honorum seu præmiorum, quæ solent pro suis laboribus ac uigiliis in religione illis aliquando concedi; quemadmodum hactenus usus est opera et obsequio fratris Pauli Feltrensis et aliorum, quibus etiam licentiam iampridem illis ad hunc finem concessam denuo probamus et confirmamus. In quorum fidem ac robur has literas fieri iussimus, et propriæ manus subscriptione, ac officii nostri sigillo munimus. Datum Perusiæ. Die 18 iulii 1577.

F. TADEUS Gen. Indig.

3. Reuerende Magister in Christo prædilecte salutem. Se gl'Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignor Cardinale Borromeo uorrà seruirsi della persona uostra in alcuna Chiesa della sua diocesi, siamo contenti che gli possiate stare, tenendo però la uita regolare conforme alli nostri statuti e regola, perseverando sotto il soaue giogo della obedientia. Reputamo e reputaremo, che stando nelli seruiti spirituali di quel degnissimo prelato, stiate nel proprio claustro de' Religiosi, e

non stando a tali seruitii in detta diocese, ui comandamo in uirtù della santa obedientia, che subito andiate al Reuerendo Padre prouinciale di quella nostra prouintia, che ui proueghi di conuento. Et se bisognerà far patente sopra di questo, auisateci, che non mancaremo. Non altro. Attendete a conseruarui, e ricordateui di me nel sacrificio dell'altare. Da Roma alli 12 di dicembre 1573.

In Christo Pater uester.

Generalis Carmelitarum Fr. IO. BAPTISTA RUBRIS.

A tergo: *Al Reuerendo Padre Maestro Gio. Battista Guidicini Carmelita, nostro carissimo*

Doue sarà.

4. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio osseruandissimo.

Il Vescono di Tortona ha fatto intendere a questa Congregatione il trauaglio che si sente in quella parte della sua diocese che è nelle montagne, per causa della prohibitione, che fu fatta nell' ultimo Concilio prouintiale di Vostra Signoria Illustrissima, et poi confirmate da questi Signori Illustrissimi l' anno passato, che non si dicessero più due Messe al giorno da un sacerdote in cotesta prouincia; et perchè detto Monsignore allega molte cause, per le quali egli si persuade, che sarà molto seruitio di Dio il permettere in certi luoghi l' uso delle due Messe, non reprobato da sacri Canonì nelli casi di necessità, non hanno uoluto questi miei Signori Illustrissimi fare altra resolutione, che rimettersi al parere di Vostra Signoria Illustrissima, come quella che può meglio essere informata di tutte le circostanze, che ogn' altra persona, essendosene altre uolte trattato nel suo Concilio prouinciale lungamente. Piaccia dunque di fare intendere questa resolutione al suddetto Monsignor Vescono, et insieme significarli che mandi in mano di Vostra Signoria Illustrissima tutte le sue ragioni et pretensioni; et come l' hauerà bene intese, finire poi questa materia, una uolta per sempre in quel miglior modo, che parerà a Vostra Signoria Illustrissima essere a maggior gloria et honor di Dio, da cui le prego ogni uero bene, et humilissimamente le bacio le mani. Di Roma, l' ultimo di febraro MDLXXXI.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

*Humilissimo et affectionatissimo seruitore
Il Cardinal MAFFEO.*

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio osseruandissimo il Signor Cardinale di Santa Prassede.*

Milano.

5. Il Cardinale Maffeo il 17 gennajo 1581 scrive a S. Carlo circa un Chierico che auea omessa molto tempo la recita dell' ufficio.
6. Il Cardinale medesimo il 18 aprile 1581 comunica a S. Carlo un' estensione di alcune facoltà *in foro conscientie*, che Sua Beatitudine gli concede.
7. Il Cardinale medesimo il 3 gennajo 1581 incarica S. Carlo perchè nella uisita di Brescia tolga l' abuso che le monache vadano a questuare.

8. Illustrissime ac Reuerendissime Domine obseruandissime.

Habebit Amplitudo Vestra Illustrissima cum his litteris libellum, qui cum in sacra Congregatione Cardinalium Tridentini Concilii interpretum propositus fuisset, Congregatio censuit, ex decreto iampridem ex sententia eorundem Illustrissimorum Cardinalium facto, scribendum ad eam, ut eleemosinas quæ pro usu hospitalium Sanctorum Bernardi et Nicolai Montis Jouis Sedunensis diocesis, intra fines istius ciuitatis et diocesis suæ tantum dabuntur, colligi permittat; dummodo personæ quæ colligent, honestæ uitæ ac spectatæ religionis sint, eiusque iudicio approbatæ, ac minime propter hanc operam participes dictarum eleemosinarum, atque hoc munere citra ullum dolum et cum omni modestia fungantur, et quæstorum nomen nullo modo gerant, sed simpliciter eleemosinarum collectores nuncupentur; non secum ferant sua priuilegia nec reliquias, non minis aut imprecationibus inducant fideles ad eleemosinas, non campanellam, aliaque similia instrumenta quondam quæstorum insignia ad excitandas personas pulsant uel ostendant; non petant tamquam debitum aut solitum, neque ulla arte, etiam prætextu dicendi orationem Sancti Bernardi uel alterius Sancti, aut aliàs extorqueant pecunias aliaue bona; sed simpliciter, pie et modeste petendo eleemosinam pro subuentione dictorum hospitalium, accipiant tantum quod sibi sponte offeretur, nec super iis eleemosinis ullam quouis nomine conuentionem faciant, etiam in utilitatem ipsorum hospitalium. Diligenter igitur Amplitudo Vestra Illustrissima animaduertet, ut hæc omnia præcise obseruentur, illudque præcipue curabit, ut quicquid dictarum eleemosinarum nomine collectum fuerit, totum in usum prædictorum hospitalium conuertatur. Quod reliquum est, eam quam rectissime ualere, et perpetuis diuinæ gratiæ donis abundare opto. Romæ, die primo aprilis 1581.

Amplitudinis Vestræ Illustrissimæ ac Reuerendissimæ

Humillimus seruus

P. S. BONCOMPAGNUS *Cardinalis S. Sixti.*

A tergo: *Illustrissimo ac Reuerendissimo Domino meo obseruandissimo Domino Cardinali Sanctæ Præcedis, etc.*

9. Illustrissimi e Reuerendissimi Signori.

Essendosi altre uolte ottenute lettere dalla Sacra Congregatione del Concilio per parte dell'hospitali di S. Bernardo et Nicolao de Monte Joue dirette all' Illustrissimi e Reuerendissimi Monsignori Arciuescoui di Milano, Torino et Genoua et Vescoui di loro prouintie, di potere cercare l'elemosine per sostentatione d'essi per le loro diocesi; pertanto si supplica le Signorie Vostre Illustrissime e Reuerendissime si degnino di nouo concedere e rinouare dette lettere, che oltre faranno un'opera tanto pia, il tutto si riceuerà per gratia spetiale, et si pregarà il Signore per conseruatione et felice stato di loro Signori Illustrissimi e Reuerendissimi.

A tergo: *All' Illustrissimi e Reuerendissimi Signori Cardinali Deputati sopra la Congregatione del Sacro Concilio.*

Più sotto: *Per l'hospitale de S. Bernardo et Nicolao de Monte Joue.*

10. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio osseruandissimo.

Hauendo la Santità di Nostro Signore inteso, che costì sono arriuate molte compagnie di soldati uenute di Fiandra, li quali per le cose fatte fuori di cotesto stato sono caduti in diuerse censure et scomuniche riseruate a Sua Santità, *etiam in Cæna Domini*, et uolendosi prouedere alla salute loro conforme all'istanza, che Vostra Signoria Illustrissima ne ha fatto fare; Sua Beatitudine in uirtù di questa mia le dà facultà che li faccia assoluere da tutte le censure suddette in qual si uoglia modo riseruate, con quella medesima authorità che Vostra Signoria Illustrissima ha ottenuto per seruitio delle sue pecorelle, et non mi occorrendo che altro dirle, le bascio humilissimamente le mani. Di Roma li XXI di marzo MDLXXXI.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et affectionatissimo seruitore
Il Cardinale MAFFEO.

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio osseruandissimo il Signor Cardinale di Santa Prassede*

a Milano.

11. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio osseruandissimo.

Vostra Signoria Illustrissima hauerà ueduto quello che se le scrisse la settimana passata, intorno al potersi ualere della facultà che ha da Nostro Signore per li suoi diocesani et sudditi, et in fauore di quelli soldati che sono uenuti di Fiandra ultimamente, li quali si trouano illaqueati in molte censure; et siccome già Sua Beatitudine le concesse quanto dimandaua per beneficio dell'anime di quei soldati, così si contenta che Vostra Signoria Illustrissima si possa ualere per l'aue-nire, in tutti li casi che occorreranno, di tutte le sue facultà, non solo per i suoi sudditi, ma anche in beneficio di tutti li soldati, che stanno o passano per cotestà città et diocese, essendo Sua Beatitudine sicura che Vostra Signoria Illustrissima se ne ualerà con edificatione et salute delle anime a gloria di Dio, da cui le prego ogni uera felicità. Di Roma li XXIX di marzo 1581.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et affectionatissimo seruitore
Il Cardinal MAFFEO.

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio osseruandissimo il Signor Cardinal di Santa Prassede*

a Milano.

12. Il Cardinale Maffeo il 13 giugno 1581 scrive a S. Carlo di giovarsi come crederà meglio, delle autorità che tiene per la riforma delli *Sauui del clero di Brescia*.

13. Il suddetto Cardinale il 14 marzo 1581, scrive a S. Carlo che sarà bene che comunichi prima ai suddetti Savii la riforma che vorrebbe introdurre.

14. (Roma 4 dicembre 1582). S. Carlo manda al suo Vicario generale un capo deciso nella congregazione per la nomina ed elezione di Vicarii amovibili nelle

case di Regolari. Dice che si debba osservar diligentissimamente con far esame conforme all'insignità delle Chiese; che parimente osseruino i decreti fatti nella visita.

15. Il Cardinale S. Sisto scrive da Roma a S. Carlo il 9 novembre 1582, che Sua Santità rimette a sua disposizione li 1000 scudi che restano dell'esattione delle decime di Milano e della diocesi, per la fabbrica delle prigioni arcivescouili di Milano.

16. Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignor padrone osseruandissimo.

Ancorchè il Reuerendissimo di Como, al quale secondo la mente di Vostra Signoria Illustrissima et aspettation nostra procuriamo di dar tuttaua maggior soddisfazione, ci habbi dato carico nel Vicario foraneo sì per la riforma del Clero, come de' popoli in questi contorni; noi tuttaua restiamo in molte cause et occasioni assai perplessi, per non hauere l'ordinationi di Vostra Signoria Illustrissima, et massime nelle differenze di questa collegiata che tutto di nascono, nè senza scandalo, certo ne si è bisogno, che quanto prima elle siano mandate; e ciò le scriuo a desiderio anco del Reuerendo Capitolo. Col che le faccio riuerenza. Di Bellenzona, di 28 di ottobre 1584.

[Di Vostra Signoria Illustrissima

Deuoto seruitore

Il Theologo di Bellenzona Pauese.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignor Cardinale di Santa Prassede Arcivescouo di Milano.*

17. Reuerendissimo Monsignor patrone mio osseruandissimo.

Mando a Vostra Signoria una lettera diretta all' Illustrissimo Cardinale Borromeo, nella quale scriue qualmente io ho hauti di molti honorati partiti per la mia figliola, ma per non essere il denaro in essere per poterlo subito sborsare, si sono retirati et prouisti altroue; et acìo non me interuenga sempre così, io prego Sua Signoria Illustrissima mi faccia fauor di dar ordine che quella tanta carità che Dio gli inspira, a farla sia sborsata et missa in mano di Vostra Signoria, ouero in altro loco sicuro, a ciò ocorendo di concluder il matrimonio, si sapia doue pigliarlo; et di più lo prego uoglia di nouo scriuer et pregar Sua Santità a ciò faccia la carità anchora lei, et se bene a la prima non siamo stati esauditi, forse che la misericordia di Dio ci aiuterà alla seconda. Questo è che scriuo all' Illustrissimo Cardinale. Prego Vostra Signoria Reuerendissima mi uoglia fauorire anchora lei con quatro uersi, acciò Sua Signoria Illustrissima faccia una bona carità, et anchora che uoglia scriuer a Sua Santità, perchè *guta cauat lapidem, etc.*; et facendo fine, gli baso le mani, pregando il Signore Iddio la felicità. Di Soriano, a di 28 di ottobre 1584.

Di Vostra Signoria Reuerendissima

Affettionatissimo seruitore

Il Cauaglier GIULIO DE MEDICI.

A tergo: *Al Reuerendissimo Monsignor Cesare Spetiano Signor et patron mio osseruandissimo in*

Roma.

18. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio osseruandissimo.

Mi dispiace di non hauer potuto di presentia far mio debito in basciar le mani di Vostra Signoria Illustrissima, per riceuer da lei la sua beneditione della nostra causa, et se hauessi sperato il suo ritorno tanto presto, quanto importa il bisogno di mia presentia, qui non sarei adesso priuo di tanto gusto. Sarà quando Vostra Signoria Illustrissima uorrà. Tra tanto habbiamo inuiato lo instrumento a Monsignor Pocca Lodi secondo l'ordine di Vostra Signoria Illustrissima; solo si sta aspettando che il negotio sia essequito, in quel modo che si spera, dalla bontà di Vostra Signoria Illustrissima, la quale questa nostra congregatione tiene e tenerà sempre per singolare protettore, alla quale humilmente si raccomandiamo. Di Genoua, li 5 ottobre 1584.

Seruitor di Vostra Signoria Illustrissima

D. ANGELO Prior Generale
della congregatione della Nuntiata di Sturla.

A tergo: *Al Molto Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignor il Cardinale Borromeo mio Signor osseruandissimo.*

Milano.

19. Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignor Signor et patron mio colendissimo.

Dapoi che io non ho più scritto a Vostra Signoria Illustrissima circa il maritaggio di mia figliola, ho hauto de' molti partiti per le mani, et quando era per concluder con qualcheduno, non ci essendo in esser tutti li dinari della dota, si sono ritirati, a tal che quello che io per modestia lasaua di non dar fastidio a Vostra Signoria Illustrissima, in fin tanto che il negotio del maritaggio non fusse eseguito, mi ha portato più presto danno che utile; pur sia fatta la uoluntà di Dio ogni cosa forse per il meglio; et acìo questo non me interuenisse più oltra, mi sono risoluto di pregar et suplicar Vostra Signoria Illustrissima per quello amor che porta al Redentor nostro et alla sua benedetta Madre, di far quella tanta elimosina et carità che il Signor Idio la inspira, et secondo che cognosce et uede il bisogno et la necessit, et si uoglia dignar di dar ordine a Monsignor Spetiano, acìo sia sborsato il dinaro et sia messo in loco sicuro, acìo uenendo un'altra occasione di concluder il matrimonio, le sapia doue se possa pigliar il dinaro; et perchè io ben considero che Vostra Signoria Illustrissima ha da far asai in souenire et aiutar le sue pecorelle, et che non potrà far tanto per la mia figliola, quanto sarà di bisogno per la dotta, la uoglio pregar et supplicar di nouo si degni di scriuer quatro uersi a Sua Santità ouero al suo maestro di camera, et di nouo procurare et operare per la carità et aiuto di questa pouera citella; et se bene la prima uolta non è stata esaudita, habiamo l'esempio del nostro Signore con la Cananea, et poi ci comanda dicendo: *qui petit, acipit, etc.* Forse il Signor Idio questa uolta darà il suo aiuto, esendo cosa giusta, et una carità si fatta bisogna sempre confidarsi nel Signor; *gutta cauat lupidem*. Circa di recomandar anchora a Monsignore Illustrissimo mio patrone che uoglia far la carità anchora lui, dubito perderà tempo, perchè lo uedo tanto ocupato in spender per fabbricar palazi et conprar marchesati et ducati per il figlio, et tanto tirato, che dubito sarà difficil cosa cauarne qualche poco di carità; pur Dio pole ogni cosa, et con il fauor di Vostra Signoria Illustrissima forse potria dar qualche cosa, il che Dio benedetto lo uoglia ispirare et rendergli insieme con Vostra

Signoria Illustrissima il *centuplum in uita æterna*, del che ne prego sua diuina maestà, gli conceda; et faccendo fine, humilmente gli basio le mani, pregando il Signor Idio gli doni ogni soi contenti. Di Soriano, a dì 3 di nouembre 1584.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo seruitore
Il Cauagliere GIULIO DE MEDICI.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignor Signor et patron mio colendissimo il Signor Cardinal Borromeo*

in Milano.

20. Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignore padron osseruandissimo.

Per hauer inteso anco di propria bocca del Reuerendo nostro signor Arciprete, come tra l'altre cose ha scritto a V. S. Illma, come io non ho uoluto darle le chiaui della casa doue io habitauo in Canonica, assignateli per ordine di Vostra Signoria Illustrissima, quasi come riputarmi renitente e dispregiatore delle sue uenerate ordinationi; ho pensato di leuarmi questa machia forse dispiaceuole all'occhio et santo uolere di Vostra Signoria Illustrissima, con il sincero colore della semplice uerità. Io, Monsignor Illustrissimo, ingenuamente haueua promesso di rinontiar e dar le chiaui di detta casa al detto signor Arciprete, dandomi a credere che lui la uolesse habitare per sè, secondo la mente di Vostra Signoria Illustrissima, come certo il decoro della nostra collegiata e sua riputatione richiederebbe; ma intendendo che la uole per affittare ad altri, li quali aponto da parte sua m'hanno chiamati le chiaui, li ho risposto che questo non è la mente di Vostra Signoria Illustrissima, e che per far così, più conueneuole si è che ui habiti io, come Canonico e collega in diuini ufficii; che quando lui la uoglia habitare, in esecutione della mente di Vostra Signoria Illustrissima li ho promesso le chiaui di subito alla presenza e con partecipazione del Reuerendo signor Theologo suo Pauese, affine che Vostra Signoria Illustrissima sappi ch'io non sono dispregiatore, ma desiderosissimo osseruatore de' suoi santi ordini et pensieri, che nostro Signore li accreschi. Di Bellenzona, a dì 29 di ottobre 1584.

Di Vostra Signoria Illustrissima

Fedelissimo seruitore
P. MUTIO RUGINELLI Canonico di Bellenzona.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignore Cardinale di Santa Prassede, Arciuescouo di*

Milano.

21. Illustrissimo et Reuerendissimo Signore patron mio colendissimo.

Il Procuratore di questi Padri del Gesù non mancherà, dice, di pagare quest'altra settimana i trecento scuti, che deue al Seminario d'Ascona. Monsignor Capranica mi dimandò questi dì se haueuo mai hauto risposta di quel partito, che scrisse intorno la concordia con i deputati della Madonna di S. Celso, et disse anco altre parole; onde mi par comprendere che sia per condescenderui, se

piacerà a Vostra Signoria Illustrissima, alla quale humilissimamente mi raccomando in gratia. Di Roma, li 27 d'ottobre 1584.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et deuotissimo seruiore

PIER FRANCESCO CATANEO.

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signore patrone colendissimo il Signor Cardinale di Santa Prassede, etc.*

a Milano.

22. Illustrissime et Reuerendissime Domine mi obseruandissime.

Rogo Amplitudinem tuam Illustrissimam pro tua caritate, ut hoc in itinere, quod cras sum suscepturus ad urbem, tuis me iuuat precibus apud Dominum Deum, ut debita reuerentia Sanctæ Sedi Apostolicæ præstita, et cum sanctissimo Domino nostro negociis pro hac ecclesia actis, breui redeam ad sponsam, a qua multo inajore, quam antea unquam contigerit, animi sensu nunc contingit discedere. Utar ipse Romæ ædibus, quibus utitur Amplitudo tua Illustrissima, eiusque non potero non sæpissime recordari. Non desinam etiam aliquando de meo statu illam certiozem facere. Dominus Deus diu incolumem Amplitudinem tuam Illustrissimam custodiat, suisque sanctis muneribus in dies magis, ut facit, augeat. Veronæ, tertio nonas nouembris MDLXXXIII.

Amplitudinis Tuæ Illustrissimæ et Reuerendissimæ

Humillimus seruus

ANG. CARD. VERONÆ.

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio osseruandissimo Signor Cardinale di Santa Prassede*

a Milano.

23. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor et patron mio colendissimo.

Il mese di maggio prossimo passato arriuò in Morro de Valli un giouane ammalato con dolori colici, et sopraggiunta una sincopa del'occhi, il quale non uedeua lume, et li dolori cresceuano assai, et non trouaua loco; et detto giouane adimandò il confessore, et subito fui addimandato da più persone, quale erano presente in una spitiaria, doue gli crescette il dolore et anco la sincopa, et subito che io andai a trouarlo, gl'incominciai a parlare et gli scopersi che era prete, et lui tutto si consolò et addimandò per l'amor di Dio che il confessasse; et doue che dopuo confessato, me addimandò che douessi scriuere il suo nome, cognome et ancho patria, et fu pigliato, et lo fe' portare in casa, et scrissi tutto quello che lui me disse, et il suo nome se addimanda il signor D. Ferrante Marignano da Torino, et il suo signor padre se addimanda il Marchese Alesandro Marignano; e la sua signora madre la Illustrissima signora Donna Camilla, sorella di Sua Signoria Illustrissima; et il detto giouane parti da Morro de Valli alli 19 de maggio, et disse di dar nuoua, et che sen uoleua uenire in Milano da Sua Signoria Illustrissima, et che quella l'haueria mandato dal suo signor padre. Hora prego Sua Signoria Illustrissima se uogli degnare farmene sapere qualche nuoua, quando

sarrà con buona gratia de Sua Signoria Illustrissima. Detto giouane era di anni 19 senza barba, et color biancho et rosso con occhi bianchi et piccoli, et ueramente aspetto de gentile et nobile, et questo desiderio di saper nuoua di lui non è per altro, se non per sapere se è uiuo; perchè essendo tanti mesi di non hauer scritto, dubito che non sia uiuo, et ancho esser desiderosissimo di seruir Sua Signoria Illustrissima; et quando fusse così, hauerei hauto gran fauore di seruire un nipote di Sua Signoria Illustrissima; e con questo humilmente glie bagio le mani, et la prego se uogli degnare accettarmi tra li minimi seruitori di Sua Signoria Illustrissima, et Iddio la salui et felicita, siccome è desiderio di S. S. Illustrissima e de' suoi seruitori. Di Morro de Valli, li 20 ottobre 1584.

Di Sua Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo seruitore
D. BARTOLOMEO SPINUCCI.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor et patron mio colendissimo il Signor Cardinale Borromeo, etc.*

Milano.

24. Monsignor Speciano il 10 dicembre 1584 scriue da Roma a S. Carlo, ragguagliandolo del modo che ha disimpegnato diverse incombenze presso Sua Santità.

25. Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignor mio padrone colendissimo.

Io sono stato molto più tempo absente, di quello che Vostra Signoria Illustrissima mi comandò, ma ueramente per obedire semplicemente Monsignor Illustrissimo di Verona, e non punto per propria mia ellettione.

Le cose della uisita sono passate eccellentemente, come io ne dirò per alcuni particolari a bocca. Quanto al uiaggio di Roma, sua Signoria Illustrissima disegna di partire alli 3 di nouembre; e per istrada si anderà accomodando in modo, che in un solo Concistoro si sodisfaccia alli quattro Illustrissimi che sono in Lombardia. Nè essendo questa per altro, a Vostra Signoria Illustrissima faccio humilmente riuerenza. Di Vermezzo, alli 22 ottobre 1584.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et deuotissimo seruitore
JO. FRANCESCO PANIGAROLA.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignor mio padrone colendissimo il Signor Cardinale di Santa Prassede.*

Arona.

26. Illustrissime ac Reuerendissime Domine mi colendissime.

Ad quartum Kalendas nouembris redditæ mihi fuerunt litteræ Amplitudinis Vestræ Illustrissimæ, una cum exemplis librorum de censuris casibusque reseruatis, ac de canonibus pœnitentialibus, et non possum tam dignam utilemque lucubrationem non summopere commendare. Quapropter cum primum Dertonam rediero, unde iam circiter mensem abesse cogor (spero autem annuente Deo, sacri huius proximi Aduentus tempore me illic futurum), curabo omni diligentia,

ut in illa diœcesi libri hi in usum inducantur. Accepi etiam elapsis diebus edictum Sanctiss. Domini nostri de festo et offitio diuæ Annæ, quod ut pro futuro anno seruetur, iam decreui. Deus Ampl. Vestram Illustrissimam cœlesti gratia auctam protegat atque conseruet, cui manus humillime deosculor. Datum Pratalbuini quarto nonas nouembris MDLXXXIII.

Amplitudinjs Vestræ Illustrissimæ ac Reuerendissimæ

Humillimus seruus
Cæs. Episcopus Derthonensis.

A tergo: *Illustrissimo et Reuerendissimo Domino Domino meo colendissimo Cardinali Sanctæ Prædix Archiepiscopo.*

Mediolani.

27. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Signore et patron colendissimo.

Diedi già conto a Vostra Signoria Illustrissima che persuaso grandemente da medici, doppo una purgatione fatta a casa nel fin d'agosto, ero andato a Padoua a pigliar la gozza dell'aqua d'Abbano su la testa e la gozza d'olio su il stomaco, oue mi tratenni tutto il mese passato, trasferendomi poi a Venetia a dar il mio quarto uolume de' consilii alla stampa. Hor li dirò che tornai finalmente a casa con speranza nella bontà del Signor Iddio di sentire da questa attione qualche giouamento. Ma perchè hanno insieme risoluto questi medici di Padoua, Mantoua e Bologna ch'io scanzi ogn'aria grossa, humida, nubulosa o troppo sutile, almen questi tre mesi prossimi d'inuerno, et ne troui de buona, altrimenti non farà fruto il medicamento, proponendomi l'aria di Pisa o di Roma per molto temperato et comodo alla mia testa, ho anchor per questa uolta uoluto ubidirli; così mi son leuato dal tutto di Mantoua ed incaminatomi uerso Bologna con intentione d'andar a Loreto, et a quei luoghi heremi et monastierii più che sono in quei contorni, et d'indi uerso Roma per uisitare similmente quelle Chiese sante, et far un puoco di mutatione d'aria. Nanti però questa mia partita et resolutione uoleuo uenir a Milano per far riuerenza a Vostra Signoria Illustrissima, et con il suo parere solo et consilio gouernarmi. Ma in Vicenza assicurato dal Reuerendo Padre Panigarola ch'ella si trouaua a Turino, nè era per ritornar a Milano se non alla festa de' Santi, mi risolse per il dubio che si rompessero le strade, a fatto mettermi in uiaggio et scriuerne a Vostra Signoria Illustrissima, come facio, sapendo che mi scuserà et insieme mi aiuterà con li suoi preghi a Dio, a far questo uiaggio con quella consolation di spirito, salute dell'anima mia che desidero; se tratanto puoi che sarò costà, piaceràli comandarmi, sa quant'io l'amo, riuerisco et honoro. Dio la conserui e felicitì. Di Bologna, il 27 ottobre 1854.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo seruitore
FRANCESCO BORSATO.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio Signore e patron colendissimo il Signor Cardinale di Santa Prassede, etc.*

Milano.

28. Anonima del 20 ottobre 1584 contra un tal frate Angelo Fagiola da Vigeuano.

29. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor.

Abbiamo auiso come frate Felice Bertano *alias* Proposto di San Martino di Crema, che colui da Crema che litigaua con lui la prepositura, subito ne ha preso il possesso et è dentro col braccio di quelli signori uenetiani. Udito questo, mi è parso, essendo Sua Signoria Illustrissima absente, hauer hauuto opportuna occasione di scriuerne diece parole a Monsignor Ormaneto, che Sua Signoria sia contenta di darne qualche notitia a Sua Santità, aciochè ella si degni di cometera che quelli signori uenetiani uogliano dare ordine alli rettori suoi, che effettivamente ogni uolta che saranno rechiesti, non uogliano manchare di dare ogni braccio et aiuto per la esecutione di questa santissima riforma, et per adempire l'ordinatione di Sua Santità et della sedia apostolica. Et parimente mi è parso necessario darne anchor auiso a Sua Signoria Illustrissima, acciochè ancor lei possa pigliarsi quello partito che li parerà migliore, et farne hauere notitia a Sua Santità. Le bacio le mani con ogni riuerenza et molto humilmente me le raccomando. Da Milano, alli 14 MDLXXVIII

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo seruo
Fra ALUUISIO BASCAPÈ
Generale indegno di humiliati.

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signor il Signor Cardinale Borromeo Protettore delli humiliati mio Signore osseruandissimo.*

Mantoua.

30. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio colendissimo.

Già molti giorni era sollecitato dal signor Antonio Giorgio Besozzo, perchè io rinouassi con Vostra Signoria Illustrissima l'ufficio che già altre uolte feci, et uolessi supplicarla a metter di nuouo in consideratione al Signor Duca di Sauoia quel suo pensiero di militia disciplinata et ammaestrata christianamente; per esecutione del quale già lo trattenne a Turino per molto tempo, et gli assegnò anche honorata prouisione, se bene non si è poi pagata: et oltre ciò anchora ne fece trattare con Sua Santità, come Vostra Signoria Illustrissima senza altro si rammemorerà. Hora che Vostra Signoria Illustrissima è per abboccarsi con lui, non ho uoluto lasciare di rappresentare questo ufficio, non solo per compiacere al Signor Antonio Giorgio, ma anco per non abbandonare il frutto di sì fatta opera, che pure si comprende di lontano, quando si effettuasse, massime concorrendo in ciò l'approbatione di Vostra Signoria Illustrissima, che ha giudicato espediente di trattarne già più d'una uolta. Con che a Vostra Signoria Illustrissima faccio humilissima riuerenza et la supplico a raccomandarmi al Signore. Di Milano, a 29 di settembre 1584.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et deuotissimo seruo
CARLO BASCAPÈ *Chierico regolare.*

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio colendissimo il Signor Cardinale di Santa Prassede Arciuescouo di Milano, etc.*

DOCUMENTI, XC., p. II.

31. Illustrissimo et Reuerendissimo Signore padrone colendissimo.

Li amministratori del Seminario di Venetia non hanno ancora mandata la procura per consentire alla pensione di 50 scuti in fauore del Seminario di Somasca. Dil che io faccio istanza qui al signor Quirino Zoria loro agente, il quale dice che l'aspetta da una posta all'altra. Il Procuratore del collegio del Gesù si è escusato di non hauer potuto prouedere per il pagamento dei trecento scuti per il Seminario d'Ascona, per essere stato fuor di Roma, et promette di pagarli senza fallo quest'altra settimana; con che humilissimamente mi raccomando in gratia a Vostra Signoria Illustrissima. Di Roma, 3 di nouembre 1584.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et deuotissimo seruitore

PIER FRANCESCO CATTANEO.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signore patrone colendissimo il Signor Cardinale di Santa Prassede, etc.*

a Milano.

32. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor patron mio colendissimo.

Essendo uenuto a Roma alle uisite della congregatione, son stato auertito che certi padri chiamati della Nuntia di Sturla di Genoua hauendo tra loro alcune differenze, et perciò sendo ricorsi auanti Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima, le hanno dato da credere che sono della congregatione di S. Giorgio d'Alga di Venetia: onde ella uiene in qualche consideratione di unirli con detta congregatione, pensando in questo modo di rimediare alle loro differenze. Perciò uengo a pregare Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima con quella maggior istanza et humiltà che si possa, in nome di tutta la mia congregatione, a uolere auuertire che a petitione di questi pochi padri (i quali in assentia nostra ponno dire ciò che lor piace) non ci ponga peso sopra le spalle, che sarebbe al tutto intollerabile et impossibile ad eseguirsi, considerando che ne ancho i nostri antichi padri, quando la congregatione nostra fioriu di santità et di reputatione, poteron sostenere: anzi il beatissimo Nicola V per separarli da noi, comandò a questi di Sturla che portassero l'abito totalmente differente, priuandoli anchora di tutti i priuilegii della congregatione di S. Giorgio in Alga; onde quando Vostra Signoria Illustrissima ueda et palpi con mano il sopradetto per la Bolla espressa c'hauemo, mi rendo certissimo che non uorrà comportare, che quello che una uolta con buonissimi et consideratissimi fondamenti la santa Sede apostolica determinò et decise, da questi Padri hora contra ogni ragione sia riuangato; perchè considerata la lontananza loro da noi, la impotenza di mantenere la regolare disciplina, et molte altre ragioni, le quali si esplicheranno auanti Vostra Signoria Illustrissima, siamo sicuri ch'ella non uorrà conturbare et confondere a fatto la nostra congregatione, la quale come deuotissima di Vostra Signoria le raccomando per debito dell'offitio mio con tutto il cuore, supplicandola a non uoler innouar cosa alcuna in suo pregiuditio, senza che intenda le

ragioni sue: con che baciandole riuerentemente la mano, le prego da Nostro Signore compita felicità. Di Roma, li 6 d'ottobre 1584.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et deuotissimo seruitore

D. PROCULO VERCILIANO

Generale della Congregazione di S. Giorgio in Alga.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signore patron mio colendissimo Monsignor il Cardinal Borromeo, etc.*

33. Cesare Palazolo di Faenza, il 3 novembre 1584, fa noto a S. Carlo essergli morta la moglie ed un figlio, e gli domanda il soccorso delle sue orazioni.

34. Il Cardinale di Mondovi, il 29 ottobre 1584, raccomanda a S. Carlo un tal Don Eugenio Reina che desidera riconciliarsi col proprio padre.

35. Illustrissimo et Reuerendissimo mio Signore et padrone colendissimo.

Con occasione del ritorno a Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima del molto Reuerendo Padre Panigarola, che s'è ritrouato di qua col Signor Cardinal di Verona Illustrissimo nella uisita ch'è piaciuto a Sua Signoria Illustrissima et Reuerendissima di principiare in questa Città, fauore ottenuto da me col mezzo della innata bontà et infinita benignità di lei, uengo solamente con questa mia a render d'esso fauore quelle maggiori gratie ch'io posso a Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima, siccome facio con ogni deuoto affetto, tralasciando che dal medesimo Padre le sia dato particolar conto del molto utile et beneficio di queste anime, che con questa attione s'è cauato di qua nel seruitio del Signore, et col mezzo della molta pietà et carità dell' Illustrissimo Signor Cardinal suddetto, et delle prediche et eshortationi d'esso Padre; nel che tutto hauendone Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima tanta parte, quanta che ne ha, sarà anco senza dubio ricompensata larghissimamente di tanto merito da Sua diuina Maestà, alla quale piaccia per sua diuina bontà di donarle per sempre ogni desiderata contentezza et di accrescerle del continuo la sua santissima gratia; col qual fine, non essendo questa per altro, le bascio humilissimamente le mani, con suplicarla farmi degno di conseruarmi in sua buona gratia. Da Vicenza, li 9 di ottobre 1584.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et obligatissimo seruitore

MICHELE PRIULI Vescouo di Vicenza.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo mio Signore et patrone colendissimo il Signor Cardinal di Santa Prassede, etc.*

36. Giovan Girolamo Gromello, 14 ottobre 1584, prega S. Carlo di prorogargli il permesso di esporre il Santissimo Sacramento nella uilla di Mariano, e gli raccomanda un certo Angelico Mapello Canonico di S. Stefano, alla cui salute può tornare pericoloso l'ordine di *recarsi per due mesi nelle Valli*.

36. Illustrissime et Reuerendissime Domine mihi obseruandissime.

Gratias ago Ampl. tuæ Illustrissimæ quod in uisitatione Vicentina, cuius nuper initium feci, mihi licuerit uti opera R. P. Francisci Panigarolæ. Sane egregia doctrina uir est, admirabili facundia, modestia singulari et amabilissimis moribus præditus. Nouisse uirum hunc, eiusque consuetudine aliquot dies usum esse mihi admodum iucundum fuit, et non minimum beneficium Ampl. tuæ Illustrissimæ acceptum refero, illudque plurimis et maximis, quæ Ampl. tuæ Illustrissimæ in me extant, addidi. De mea profectione ad urbem quid Deo iuuante statuerim, ipse Ampl. tuæ Illustrissimæ narrabit. Omnino Romam cogito, uocatus ab Illustrissimo Card. S. Sixti SS. D. N. iussu, cum cæteris Cardinalibus nuper creatis, nimirum Turriano, Canano et Cremonensi. Sed antequam Verona discedam, iterum ad Ampl. tuam Illustrissimam scribam. Quæ fuerint ueluti exordia uisitationis Vicentinæ, idem P. Panigarola Ampl. tuæ Illustrissimæ dicet. Diu ualeat Illustrissimus Card. Sanctæ Prædix Dominus meus, pro Dei gloria et pro sanctæ Sedis Apostolicæ ornamento; ipsiusque Illustrissimam Ampl. Dominus Deus sanctissimis suis donorum thesauris in dies magis, ut facit, cumulet. Veronæ, idibus octobris 1584.

Ampl. tuæ Illustrissimæ

Humillimus seruus
Ang. Card. Veronæ.

A tergo: *All'Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio oss. il Signor Card. di Santa Prassede*

a Milano.

37. Lettera di complimento di Giacomo Pagani di Sillano, 25 settembre 1584.

Nel Volume decimoterzo.

(Lettere e minute originali (1)).

1. Al Vescouo di Padoua all'ultimo d'agosto 1578.

Molto Reuerendo, etc. Mi trouo l'ultima lettera di Vostra Signoria Reuerendissima delli 4 di luglio ritenuta alli 6 del medesimo, la quale mi è capitata assai tardi et è per lo più in risposta d'altre mie. Et se bene dopo questo tempo non ho hauuto altre lettere sue per auviso del negotio de' disciplini, conforme a l'intentione ch'ella mi scrisse hauerle data Sua Maestà di douergli rispondere quel che le occorresse, tuttauia uoglio credere che non si manchi di solleccitarlo; et piaccia a Dio che n'habbiamo quella resolutione che si deue aspettare dalla pia et retta mente et zelo di Sua Maestà, et con questa sto anco aspettando d'intendere qualche maggiore certezza de l'espeditiione del personaggio, che ha hora d'andare a Roma per il negotio principale della giuriditione ecclesiastica.

(1) Vi sono frammiste molte lettere al Vicario Generale e minute del medesimo, anche di tempi posteriori a S. Carlo, le quali ommettiamo.

Io uo seguitando il corso delle mie uisite, et mi trouo hora al fine della città di Cremona, la quale mi ha portato innanzi insin a questo tempo per hauerla fatta con qualche maggiore diligenza, come mi pareua che il bisogno ricercasse; ma spero che questa tardità sarà compensata colla celere espeditione delle altre uisite che restano a farsi, nelle quali si potrà camminare con più facilità, seruendosi della pratica fatta qui quanto alla forma del uisitare, et di molti ordini generali pertinenti alle cose materiali delle chiese et alla disciplina ecclesiastica del clero, et anco alla uisita de l'hospedali, fabbriche et altri luoghi pii, nei quali per occasione di questa uisita di Cremona si sono hauute alcune dichiarazioni et facultà da Roma, che daranno lumi et seruiranno anche per altri luogi simili, in altre città ch'io ho a uisitare. Non uisiterò per adesso la diocesi di Cremona, ma per auuiso di Roma la differirò ad altro tempo per pigliar di presente la uisita di Bergamo, et sussequentemente quella di Brescia prima ch'entra l'inuerno. A Bergamo andarò alli 10 di questo, cioè fatto il giorno della Natiuità della Madonna in Milano, per doue mi partirò di mattina et starò questi due o tre giorni. La Serenissima Signoria intendo che ha dato commissioni efficaci a quei rettori suoi di Bergamo et di Brescia per il riceuimento mio et per aiutarmi, et ai Vescoui medesimi hanno fatto sapere di desiderare in ogni modo che si trouino nelle loro chiese quando io u'arriuerò. So che V. S., sì come mi scriue, non mancherà di accompagnare con le orationi et sacrificii suoi queste fatiche mie, prese di ordine di N. S., non solo perchè ne risulti quel frutto che pretende Sua Beatitudine in seruiùo di Dio et salute delle anime, ma perchè non siano con danno et pregiudicio della chiesa mia, rispetto alla mia assentia da quella.

Delle cose di Padoua io ho spesso auuiso per lettere di Monsignor Commissario, del quale è uero che anch'io da principio ch'egli uenne á Padoua, intesi qualche cosa simile a quelle che lei scriue esserle stato significato del suo procedere, et per eccitarlo lo inuitai a darmi parte di quello ch'egli ueniua essequendo nelle commissioni portate di Roma; il che ha seguitato sempre di fare: et s'egli corrisponderà con gli effetti a quanto promette in parole, credo che non potremo discontentarcene. In ogni caso Vostra Signoria sa con quanta uolontà et amore io tratti le cose di quella chiesa, il che la deue rendere sicura ch'io non sia per omettere nè diligentia nè officio alcuno nel tener mano al buon gouerno suo, et al maggior profitto di quelle anime.

Di messer Nicolò io non ho mai inteso che sia stato ricerco di andare a seruire altroue; ma Vostra Signoria haurà uisto per una lettera mia di luglio, quanto li ho scritto su questo particolare di qualche pensiero che hauerei sopra di lui di hauerlo a Milano, presupposto che in Padoua per essere patria sua, egli habbia di molti rispetti et impedimenti nell'eseguire l'officio suo, i quali cessarebbono in Milano. Ma come senza la intiera satisfattione di Vostra Signoria non sarei pure a ricercarlo, non ho uoluto far sapere a lui alcuna cosa di questo mio pensiero, perchè lei possa più liberamente dirmi il sentimento suo et uolontà sua; che sarà per fine, et a Vostra Signoria con tutto l'animo mi offero et raccomando. Di Cremona, li 5 di settembre 1575.

2. (24 di maggio 1576). A Monsignor Carniglia.

Molto Reuerendo Signore. Ho riceuuto la sua delli 12 di questo, quale non ho tempo di rispondere altro per hora, per essere io molto occupato in questa celebratione del Concilio prouinciale, il quale si deue finire con la sessione di hoggi. Del negotio della Commenda di Chiaraualle scriuerò più comodamente un'altra uolta. Et prego Nostro Signore Dio che la conserui.

3. A Monsignor Spetiano.

Molto Reuerendo Signore. Accusarò almeno la riceuuta della uostra degli 12, poichè non ho tempo di rispondere a tutti i particolari di essa per trouarmi occupato in questo Concilio, il quale si deue finir hoggi, a Dio piacendo. Ho ordinato che si uegga quel che si troua qui contro quel prete da Porlezza prigionero costi; et coll'altro ordinario più comodamente ui si scriuerà su questo particolare. Scriuo a Monsignor Datario l'inclusa in credenza uostra, acciò che fauorisca il seminario di Lodi per la gratia della compositione del beneficio di S. Quirico, del quale sete informato. La accompagnarete con quell'ufficio che giudicarete opportuno a nome mio. Et Nostro Signore Dio ui conserui nella sua gratia, etc.

4. (23 maggio 1576). A Monsignor Datario.

Molto Reuerendo Signore come fratello honoreuole. Scriuo a Monsignor Spetiano che uenga in nome mio a pregar Vostra Signoria, che sia contenta di fauorire appresso di Nostro Signore il seminario di Lodi, acciò che gli sia fatta gratia della compositione del beneficio di S. Quirico et Giulita di Meleto, unito al detto seminario per opera mia. Per tanto rimettendomi a esso Monsignor Spetiano, prego Vostra Signoria ad hauer per raccomandato questo pio negotio anco per amor mio, che di tal fauoreuole prottettione le ne restarò con obligo, con pregarle dal Nostro Signore Iddio ogni uera contentezza. Di Milano.

5. (24 di maggio 1576). Al Cardinal Maffeo.

Hebbi la lettera di Vostra Signoria Illustrissima delli 5 di questo, con li Breui et ordine di Nostro Signore intorno a questi frati di Sant'Ambrogio ad Nemus, e parlai poco doppo al Generale di quella Congregatione, col quale hauendo cominciato a trattare, egli ha trouato qualche impedimento dalli magistrati di celebrare il Capitolo qui. Farò l'offitio che bisognerà per leuarli, se si potrà; nel qual caso attenderò poi ad essequire la commissione di Nostro Signore..... questo Concilio prouinciale, al quale si deue dar fine con la sessione d'oggi. Onde non rispondo altro per hora all'altra di Vostra Signoria Illustrissima de gli 8. Con che le bacio, etc.

6. Al signor Duca di Sauoja.

Il Caualiere D. Giacomo Antonio della Torre mi ha data la lettera di Vostra Altezza, et in conformità di essa ha compiuto meco nell'ufficio di uisita ch'ella si è degnata commettergli, per occasione della morte del signor Cesare Illustrissimo *bonæ memoriæ*, et del ritorno mio a Milano. In che hauendo riconosciuto la solita humanità et amoreuolezza sua meco, ne bacio a Vostra Altezza con ogni affetto le mani, et ne la ringratio quanto posso, come fo anche per quello che l'è piaciuto scriuermi dell'auiso che tiene di fauorire Monsignor di Vercelli nel buon gouerno della sua chiesa. Di me potrà Vostra Altezza intendere come per gratia di Dio mi trouo bene di salute; et col solito mio desiderio di seruiria sempre, et per fine quanto più posso me le raccomando.

7. Al signor Fabritio di Correggio.

Molto Illustre et honoreuole Signore. Ho riceuto il uasetto di balsamo che Vostra Signoria per sua amoreuolezza mi ha mandato, et m'è stato gratissimo, come cosa della quale si ha bisogno necessariamente nella confettione del sacramento della Cresima, et della quale si ha difficoltà a trouarne ordinariamente che sia uero balsamo. Resta ch'io la ringratia come fo di cuore, et me li offra all'incontro, dou'io possa far cosa di suo seruitio et satisfattione, et con tutto l'animo me le raccomando.

8. Al Padre Adorno.

Molto Reuerendo Padre. Io non sapeuo che la fondatione del collegio di Mantoua hauesse altra difficoltà, che in disporre il signor Duca a contentarsi che ui s'introducesse, a che pareua ch'egli non inclinasse molto. Et però quando io uidi ch'egli entrò da sè a parlarmene et con mostrar desiderio che si fondasse, entrai in speranza che si douesse effettuare, poi ch'egli n'auesse parlato con Vostra Reuerentia, la quale desideraua che facessi per lei stessa quest'ufficio d'abboccarsi col Duca, perch'egli col gusto che pigliasse di lei e delle qualità sue, s'affettionasse più alla compagnia. Ma quando ella pur fosse impedita di farlo per sua indispositione, potrà in tal caso pensare a mandarui qualch' altro padre, et considererà se fosse buono il padre Antonio Valenti che sta a Nuolara, del quale il Duca ha hauuto qualche notitia, per hauerlo io fatto uenir a Guastalla per aiutar spiritualmente il signor Cesare mio cognato *bonæ memoriæ*. Et in ogni caso se gli hauerà a mandar qualche padre letterato, per quando il Duca entrasse in ragionamento di lettere. Non son però d'opinione che sien per ottener maggior prouisione per la erettion del collegio di quella, che ha lasciato il Cardinale di Mantoua, et che non sia poco, che il Duca et altri essequiscano quello che ha ordinato esso Cardinale.

M'acquieto a la dilatione ch'ella desidera per conto del maestro della scrittura per il Seminario, con la speranza d'esser poi meglio ricompensato con la sufficientia d'esso maestro. Con che resto pregando a Vostra Riuerenza intera sanità, et me le raccomando, etc.

9. A Fra Bonauentura Dell' Aquila.

Reuerendo Padre. Il *motu proprio* di Pio V *sanctæ memoriæ* per le schuole della dottrina christiana e per l'indulgenze, si manda con questa. La regola de gli operarii di dette schuole non è anco stabilita, si bene si spera di douerla dar fuori in breue. Con occasione della mia andata a Roma, ho affermato un Padre per le prediche in Duomo fra l'anno; tuttauia quando Vostra Paternità sarà a Milano, uederemo che occasione ci sia di far anch' essa qualche pratica spirituale in questo, et si conserui.

10. Poscritta a Monsignor Spetiano.

Son auuisato che in Lucerna quei Signori temporali hanno mandato auviso a tutti li parrochi che tengano le lor concubine, e che in caso che quelle morissero non ne possano pigliar nessun altra; con altre cosaccie simili. Il che se fosse uero, come sarebbe cosa di molto disseruitio di Dio, oltre le altre esorbitanze che sono in quei paesi, non ho uoluto mancare di auuisarne per mezzo uostro Monsignor Illustrissimo di Altaemps, acciocchè ui possa aprire su gli occhi, et trouandone sicuro riscontro, prouederui in quel miglior modo che Dio si degnerà mostrarle per la salute di quelle anime.

11. (1 gennaio 1575). Al Vescouo (1).

Molto Reuerendo. Ringratio Vostra Signoria della particolare amoreuolezza che mi dimostra nella sua di 3 del presente, la quale deue prima essere stata a Milano, et poi tornata qua, doue io son gionto per trouarmi all'aprirsi della porta santa, et spero fra pochi giorni di ritornarmene alla mia chiesa, poi d'hauer preso il santo Giubileo; onde non occorrerà che per mio conto V. S. s' incomodi di uenir quà per hora, douendomene io partire in breue; nè per questo conto lasci la sua residenza, nella quale mi piace d'intendere ch'ella continui di stare già molt'anni, pregando il Signore che ne la prosperi sempre nel suo santo seruitio, et qui con tutto l'animo me le offro et raccomando. Di Roma, etc.

(1) Il foglio è mutilato.

12. (1 gennaio 1575). Al Vescovo di Foligno.

Molto Reuerendo Signore. Ho riceuuto il libretto delle sue constitutioni sinodali che m'è stato gratissimo, et le uederò uolontieri, come ancho hauerò caro d'intendere dal padre Giouanni Cola del Giesù, quello che mi ragionerà intorno alle cose spirituali della chiesa di V. S., et doue conoscerò di poter aiutar il seruitio di Dio et l'officio suo pastorale, sarò pronto a farlo, non mi estendendo hora a' particolari. La prego ad hauer memoria di me nelle sue orationi et sacrificii, com'ella desidera ch'io habbia di lei nelle mie, et per fine con tutto l'animo me le offro et raccomando. Di Roma, etc.

13. (30 giugno 1575). A Monsignor di Rimini.

Molto Reuerendo Signore come fratello honoreuole. Anchora ch'io auessi qualche deliberatione di non cominciare la uisita di Cremona per l'assentia del Vescovo, tuttavia coll'ordine di Roma mi risolsi pure, non ostante questo rispetto di cominciare di qua, uenendoui alli 11 di questo. Mi risolsi anco di farui l'entrata pontificale, hauendo hauuto lettere di Roma di douerla fare in ogni modo, essendo parere di quei di là, che in questa uisita de la provincia io possa et deua fare tutti quegli atti pontificali, che uso di fare uisitando in diocese propria, et in spetie l'entrata solenne. La sera stessa ch'entrai, dopo data la beneditione in pontificale, parlai al clero et al popolo per dar conto delle cause della mia uenuta, et feci leggere i Breui della mia deputatione, et un altro delle facultà a parte, et di mano in mano il giorno appresso, che fu la domenica, attesi alle preparationi della uisita col cantar la Messa solenne et far la solita processione, et col inuitare il popolo nel sermone che feci nella Messa, ad aiutare dal canto loro questa atione con particolari orationi et colla comunione generale, alla quale furono inuitati per la domenica seguente. A questo effetto fu posta subito un'oratione delle quarant' ore, a la quale si uide tanta commotione di tutta la città, nel uenirui parocchia per parocchia huomini e donne in molta frequenza a due a due in processione dietro al clero della propria parocchia, cantando le litanie in strada, che fu cosa di notabile esempio et edificatione. Finita questa oratione delle 40 ore, s'ordinò l'altra che si fa *sine intermissione* ad imitatione di Milano, pregandosi per molte cause pubbliche et priuate, et in particolare per il buon progresso di questa uisita, alla quale ueggo sin hora buona dispositione et prontezza nel popolo di douerne cauar frutto. Si fece di poi la comunione generale, dandosi il sabbato alle donne, che s'incontrò appunto essere il giorno di S. Nemesio particolar protettore di questa città, et la domenica agli huomini, e furono comunicati di mia mano in tutto da sette in otto milla persone. Hora di qui V. S. uede che io ho gettati i fondamenti della uisita mia coll' oratione et altri santi essercitii, cominciando dall' amore, se bene suol esser ordinario che s'incominci dal timore, et quegli introduca l' amore, come appunto dalla lettera di V. S. di 16, ueggo essere auuenuto a lei, dicendo d' essere entrata con spauento di quella città alla uisita di Luca. Qui anche questo clero resta intimorito de gli essamini, a' quali attende un padre di S. Calimero che ho condotto meco, et è il padre D. Hieronimo di Napoli. Hora io uisito la città, et come dall' un canto il bisogno ricercarebbe che la uisita si facesse esattamente, il che porterebbe molto tempo, et da l' altro canto desidero assai la breuità, la quale uedo anco esser stata osseruata dal Vescovo di Famagosta nelle uisite sue passate; per questo non ho risoluto come praticarla: onde ho scritto a Roma per hauerne lume, et desidero che anche V. S. mi auuisi com' ella se la faccia quanto a questa parte. Io non posso mandarle nè i capi, nè gli arbori dei ragionamenti ch'io feci nell'ingresso a questa uisita, perchè la breuità del tempo et le occupationi non mi

diedero commodità di farle, nè di scriuere alcuna cosa per questo conto. Nel primo ragionamento fatto la sera istessa de l'entrata parlai breuemente, come ricercaua l'hora et la conuenientia di quella occasione, delle cause della uisita; fondandole sopra quello ardentissimo amore che Christo Nostro Signore porta alle anime, col quale così strettamente le raccomandò a S. Pietro capo et pastore della sua chiesa, et in lui a tutti i successori suoi in quella santa Sede, quando le commesse alla cura sua con quella trina interrogazione: *Diligis me plus his? Pasce oues meas.* Quest' obbligo della uniuersale sollicitudine di tutte le anime dissi che haueua spinto molti Sommi Pontefici in uarii tempi a questo importante officio, di far uisitar le prouincie del christianesimo con molto frutto delle anime, sì come l'hauerlo intermesso non era stato senza graue danno spirituale della christianità, et ultimamente a di nostri hauea stimolato Pio V *sanctæ memoriæ* a rinouarle, et Nostro Signore presente a continuarle; onde a questo effetto hauea mandato me per attendere qui a questo officio. In che soggiunsi alcune cose della debolezza mia et del desiderio et bisogno ch'io hauea d'esser aiutato da loro con instanti orationi, et poi con dar la benedittione in nome di Nostro Signore diedi luogo alla lettione dei Breui. Nel sermone fatto nella Messa del di seguente, con occasione dell'Euangelio dominicale, che era quello del pastore che ua cercando la peccora smarrita, trattai del scoppo della uisita et degli offitii che si fanno in essa, et conseguenti frutti che ne risultano a tutti i stati di persone, cioè a quelli che son in mal stato, ai mediocri et ai migliori, esplicandoli pienamente sopra le parole di Ezechiele Propheta nel capo 34: *Ecce ego ipse requiram oues meas et uisitabo eas Quod perierat requiram, et quod abiectum erat reducam, et quod confractum fuerat alligabo, et quod infirmum fuerat consolidabo, et quod pingue et forte custodiam et pascam eas in iudicio.* Doppo questo parlai di quello che in tal attione dal clero et dal popolo si ricercaua, cioè riconoscimento di questo fauore della Sede apostolica et beneficio che gli manda Dio, col debito rendimento di gratie, aiuto di orationi, uero desiderio et risoluzione di uolere ciascuno cauar frutto per sè da questa uisita, et apparecchio per quella Comunione santa e col cominciare a uisitarsi da sè, emendando prima della uisita tutti i mancamenti passati, li quali così toccai pure in sostanza in qualche ragionamenti ch'io feci in diuerse stationi delle 40 hore. Con che facendo fine, mi raccomando alle orationi di V. S., alla quale, etc.

14. A Monsignor Spetiano.

Molto Reuerendo Signore. Non consentite ad espeditione alcuna per conto de la pensione del Seminario, senza che ui s'includano i *libri*, i quali conuiene che si habbiano in qualsiuoglia modo si può.

Non ritornando più Monsignor Giacobello, siccome mi ha scritto, andate pensando ad un uicario ciuile per Milano, et fate consideratione se messer Oratio Ferrari, ch'io haueua accettato per auditore et poi non uenne, sarebbe atto a questo officio del ciuile, informandouene da chi può hauer cognitione di lui et della sufficientia sua. Io haurei in questo qualche disegno sopra messer Nicolò Galiero, il quale ha molte cause, per le quali gli pare di non poter compitamente satisfare in quell'officio in patria sua, et so che ha uoglia di ritirarsene. Ne scriuerò al uescouo in Spagna per intendere se non torna di molto incomodo alla sua chiesa il darmelo, se sentisse di farlo.

Aspettauo poi informationi del dottor Petruccio, qual fu ricordato per Vicario generale, et Monsignor Carniglia mi scrisse che uoi n'haueste preso più particolare informatione, et auuisatomene, ma poi non s'è fatto. Ve lo ricordo, non solo per lui, ma perchè non lasciate di ricordare anche altri soggetti in questo bisogno.

Io pensauo potermi ualer del primo Breue con quei che anch'ora non ne haueuano hauuto notitia da me della prouisione di poter stendere le Bolle a Roma nel termine di quattro mesi, ma poichè..... che non uale più, è bene che mi spediate un altro simile assoluto, che comincia dal di d'hoggi.

Il Signor Ottauo Gonzaga ha poi dato effettuazione al matrimonio colla signora Cecilia, essendosi risoluto di non differir più questa risoluzione con occasione di essersi fermato in Guastalla aminalato; così mandò il Signor Andrea suo fratello a Marignano a sposarla, et a fare istanza ch'andassero lei et la marchesa sua madre subito a Guastalla, si come hanno fatto.

Si farà consideratione sopra messer Sebastiano. Puteo per gouernatore del Signor Don Ferrando, et se ne pigliarà informatione anche di qua all'arriuo di Monsignor di Cremona.

Quanto al Como si ueda se uerrebbe al luoco di scalco et maestro di casa; mi pare oh'egli sarebbe più atto d'altri, essendo stato ai seruigi del Cardinale Montepulciano.

Visitate Monsignor Illustrissimo di Como per parte mia in occasione della indispositione sua, della quale non ho hauuto notitia prima di queste ultime lettere uostre.

Ho dato ordine che sieno subito restituiti i libri ai deputati dell'hospitale di Treui (1); non si è differito per altro se non perchè io stauo per mandare a far fare i conti di detto hospitale et eseguire il resto che bisogna, in conformità della lettera della congregazione. Il che non si è fatto per occasione della uenuta del Visitatore apostolico, ma hora ho ordinato che si faccia dopo che saranno stati restituiti i libri.

Ho inteso che la multiplicità dei negotii, de' quali si è caricato messer Paulo Reni, causa che difficilmente può attendere alle cose mie, che mi son anche accorto dalla tardanza dell'espeditioni da un pezzo in quà. Però gli direte che si risolua, se uouole attendere da douero alli negotii miei et non più tosto agli altrui, et usar maggior diligenza per l'auuenire che non ha fatto per il passato. Il che quando non uoglia o non possa fare, gli direte che si darà questo carico ad altro che sia manco occupato di lui, et così farete in effetto.

Di quel Crispino hebreo io sto nella risoluzione che già feci con Monsignor Carniglia, la quale parmi che fosse fauoreuole per lui.

In questo punto ho riceuuto la uostra di 22, alla quale risponderò col primo; intanto ui dirò che quanto alla cosa col Cardinale San Sisto, mi par bene che se ne tratti con Nostro Signore, facendogli sapere la necessità che si ha di questi siti, et che si ha anche comincio a fabbricarui sopra, et poi aspettare la risoluzione che a sua Santità parerà di fare.

La possessione triennale serue per conto delle parti, ma non quando il Vescouo uuol uedere se tengano due beneficii, cioè una parochiale et un canonicato; oltra che prete Francesco Ello è così poco atto all'uno et all'altro per ignoranza crassa, come sa bene Monsignor Illustrissimo Alciato, che lascia molto in dubio quello che si conuenga di far seco per coscienza.

15. Al Cardinale San Sisto.

Illustrissimo Monsignore. Ancora che messer Giouanpi Francesco Giuli non m'habbia trouato in Milano, nè resomi presentialmente la lettera di Vostra Signoria Illustrissima, non hanno però mancato li miei in tal'occasione di fargli quelle offerte, che sanno conuenirsi all'affettione et osseruantia mia uerso di lei; alla

(1) Treviglio.

quale son obligato di seruire in maggior cosa. Ho dato ordine ai medesimi, che al suddetto messer Giouanni Francesco non manchino di mostrare con effetto il desiderio ch'io tengo, di impiegare l'opera mia in seruigio di Vostra Signoria Illustrissima et delle cose sue. Ch'è quanto mi occorre, et basciandole le mani humilmente me le raccomando.

16. A Monsignor Sasso.

Molto Reuerendo Signor come fratello. Per la lettera di Vostra Signoria di 11 ho inteso quel che le è piaciuto farmi sapere intorno a la resolutione che ha fatto, di lasciar la Chiesa sua di Ripa con buona gratia di Nostro Signore. Et come mi duole della causa che l'ha constretta a tal sua uocatione, così poichè conosceua di non poter per sue indispositioni esser atto a portar quel peso pastorale come si conuiene, mi rallegro di uedernela sollevata, et esser libera a potersi impiegare in altro seruitio più proportionato alla complessione et alle forze sue. Io so quanta confidenza posso pigliare dell'amoreuolezza di Vostra Signoria; però sapendo ora ch'ella si truoua in Roma, se mi uerrà occasione di ualermi di lei, lo farò liberamente, conforme alle amoreuole offerte sue, alle quali risponderà sempre una pronta uolontà mia uerso di lei, et un particular desiderio d'ogni sua satisfattione; et per fine me le offero et raccomando di buon cuore.

17. Al Vescouo di Mantoua.

Molto Reuerendo Signore come fratello honoreuole. Ho inteso tutto quello che Vostra Signoria Reuerenda mi ha scritto con la sua di 30 del passato, sopra il dar essecutione alla fondatione del collegio dei Padri Giesuiti in Mantoua. Io non posso dirle altro per hora, se non che douendo in breue uedermi con la signora principessa mia sorella, con occasione di questa uisita mia tratterò seco di questo particolare per quello che tocca dalla parte sua, et poi farò sapere a Vostra Signoria quello che mi occorerà. Et intanto me le offero et raccomando di tutto cuore.

18. Al Generale di S. Domenico.

Molto Reuerendo Padre come fratello. Io pure riceuei le prime lettere di Vostra Paternità Reuerenda con l'obedienza per il padre fra Pauolo da Vigevano; ma per occasione della mia partita da Milano et per le occupationi di questa uisita apostolica, ho differita la risposta, la quale è stata preuenuta dalle seconde lettere sue per conto della medesima espeditione di fra Pauolo. Per il che mi conuien hora ringratiarla doppiamente dell'amoreuolezza et prontezza nell' aiutar il seruitio della mia Chiesa, di che le resto con particular obligatione, et con desiderio che a me dia occasione di contraccambiarla in qualche cosa di satisfattion sua et della sua religione, sì come di buon cuore me le offero et raccomando.

19. A la Signora Anna.

Pochi giorni doppo la riceuuta della lettera di Vostra Signoria Illustrissima di 18, è stato a uedermi il conte Nicolò da Gambara, che più particolarmente mi ha dato nuoua dello stato di lei, oltre l'hauermi ragionato delle diuotioni ch'egli ha gustato, mentre è stato in Roma in occasione di pigliar il Giubileo santo. Mi rallegro della conualescentia della signora Duchessa, et che Vostra Signoria sia restata a seruirla, et che con questa occasione sia per hauer maggior comodità di aiutarla spiritualmente con la uicinà del suo padre: così piaccia a Dio di donarle sempre maggior abbondanza de' suoi santissimi doni. Già Vostra Signoria hauerà inteso che io mi truouo a questa uisita di Cremona per ordine di Nostro Signore, per la quale hauerà occasione d'essercitar la sua charità, pregando Dio per il felice progresso di detta uisita, per beneficio di quelle anime per le

quali è ordinata. Io me la passo assai bene di salute et con questo fine me le raccomando con ogni affetto.

20. (4 luglio 1575). Al Fontana.

Reuerendo Signore. Monsignor Porro non mi ha anche mandato quella relatione di Treui, la quale perchè si ha da mandare a Roma, ditegli che la mandi di là in mano di Monsignor Spetiano con questo primo ordinario, et una simile ne mandi quà a me; crederò ch'egli non hauerà ecceduto la forma della lettera della congregatione.

Non mi ricordo precisamente che cause fossero quelle, che ne la uisita mi mossero ad ordinare che il curato facesse la residenza in Roggiano et non in Brissago, ma forse il Scotto ne saprà render conto. Ma sia come si uoglia, io non farò caso che il curato stia più in un luogo che in un altro, quando li uicini siano d'accordo fra loro; tanto più stando l'offerta larga che fanno quei di Brissago, di fabbricar la casa al curato a loro spese, mantenere il Santissimo Sacramento et far le altre spese che bisognano per la Chiesa, ma non già che il curato residi un anno per terra, come essi proponeuano, perchè di questo modo non gli si fabbricherebbe mai la casa.

Non so che pensiero sia stato il uostro in proporre il Spriafiggi per prefetto di santo Ambrosio.

Se hauerò bisogno di Mons. Forrerio lo auuisarò, hora che intendo che è risanato.

La mutatione che scriuete uedersi in quel che prima si mostraua poco inclinato a messer Pellegrino, sarà causata forse da qualche cosa ch'hauerà penetrata il signor Governatore.

Non so come l'auditore di Monsignor di Famagosta sia stato a far quella uisita di Lecco, essendo parte molto lontana da quella che ha preso esso Vescouo, che pur ha seco detto auditore.

Poichè non sono molte quelle commende grosse, che ricusano pagar di presente la tassa della procuratione, non importerà l'aspettare di riscoterla sopra i fitti del S. Martino prossimo, et intanto se ne farà qualche officio con quei signori Illustrissimi Commendatarii.

In questo bisogno della predica per il Duomo conuiene uoltarsi ai padri del Gesù, et però mi pare che il Padre Alfonso Sganglia potrà pigliar questa fatica di far tre o quattro prediche, et doppo lui il Padre Morales, quale intanto potrà pigliar forze per far la fatica di predicare. Deue anche passar da Milano il padre Matthia cappuccino, qual ua in Francia, et m'è data intentione che si fermerà a far qualche predica; però state auuertito quando giungerà, et procurarete di tenerlo più che potrete.

A me sarà di soddisfattione che i padri di S. Fedele si seruano della Chiesa di S. Giouanni in Carotte per celebrarui, mentre durerà l'impedimento della lor Chiesa, nè credo che quei signori deputati sieno per farui difficoltà, coi quali se sarà bisogno, ne farete anco officio per parte mia.

Auuisatemi che ordine ha il Commendatario Criuelli, che poi risolverò circa il prefetto.

Vi rimando l'impronto del sigillo di Sant' Ambrosio, cioè quello che mandaste qua, col disegno di un altro che si è fatto fare qui, il quale quanto al possamento da basso mi piace più del primo; uero è che in questo, cioè nel primo, è assai meglio espresso Sant' Ambrosio a sedere, al quale anco, cioè a questo secondo, si haurà da aggiungere il libro in mano; all'incontro si è leuato il libro agli altri due santi; tutta uia se il Galesino uederà che pur gli si habbia a mettere, se gli metta.

21. A messer Paolo Rouere.

Pregiatissimo messer Paolo. Per non dar più molestia al signor Castellano per questo conto, basterà che trattiate il negotio col capitano Osorio, dal quale procurarete d'informarmi a che sorte di trattenimento mi sarebbe D. Pietro di Cardenas, presupposto ch'egli habbia da star sempre presso la persona del signor Don Ferrando, et d'hauer la spesa in casa per lui, per caualatura et seruitù conuenienti, et auisatemene quanto prima.

22. Al signore Don Sanchio di Padiglia Castellano di Milano.

Illustrissimo signore. Ringratio V. S. Illustrissima del trauaglio che s'ha preso per amor mio, per conto d' un gouernatore per il signor Don Ferrando mio nipote; sopra di che ho uisto l' informatione che mi ha data con la sua di 25 del passato sopra la persona di Don Pietro di Cardenas; et perchè fra pochi giorni spero di uedermi colla signora principessa di Molfetta mia sorella, colla quale tratterò di questo negotio, et seco piglierò quella resolutione che il Signore si degnarà mostrarci per la migliore, non ne dico altro per hora a V. S. Intanto non manco di pregarle da N. S. Dio ogni maggior abundantia de' suoi santissimi doni, et con tutto l'animo me le raccomando.

23. Al dottor Porro.

Magnifico amico carissimo. Mi pareria che non haueste più a differire il uostro ritorno a Guastalla, del quale la signora principessa mostra desiderio. Quanto al pigliar casa in Mantoua o in Guastalla, io inclinarei più tosto in Guastalla; ma questa resolutione ha da dipendere dalla signora principessa, secondo il disegno ch'ella hauerà di tenerui più in un luogo che in un altro; tanto più che, per quanto mi disse il signor Andrea, pare che la principessa disegna che andiate in regno uerso questo settembre; però in ogni caso è necessario che pigliate questa resolutione dalla istessa principessa. Con che mi ui raccomando.

24. Al padre Besozzi.

Reuerendo padre. Potrete rispondere a sua paternità Don Felice, che mi hante fatte le raccomandationi sue, le quali mi sono state gratissime, sì come io amo la bontà et uirtù sua, et molto desidero essere raccomandato alle sue orationi.

Vi mando dodici grani benedetti di quelli d'Hibernia, ch'è parte assai larga, et consequentemente se ne douerà contentare, con che resto raccomandandomi sempre alle vostre orationi.

25. Al padre Basgapè.

Reuerendo padre. La causa di fra Giouanni Pietro Capriana è tale, che a me non è data facultà di metterci mano in questa uisita. Però non posso dirui altro in risposta della lettera uostra, se non che mi raccomando alle orationi vostre.

26. Al padre Emanuele.

Reuerendo padre. Ho scritto a Monsignor Nuntio sopra il negotio di quel gentilhuomo spagnuolo quanto mi è parso conueniente, et ho risposto anche alla lettera di detto gentilhuomo, et qui allegate hauerete l'un et l'altra lettera mia per inuiarle a buon ricapito. Sento consolatione che l' auditorio alle lettioni in Duomo sia anco più frequente del solito in questi tempi; la lettione dell' interrogatorio, per non interrompere la lettione ordinaria delle domeniche et delle feste, desiderarei che si facesse fuori della detta lettione ordinaria nell'altr' hora et un' altro luoco in Duomo. Sopra di che mi potrà auuisare la resolutione sua, et intanto mi raccomando nelle orationi et sacrificii suoi.

27. A Monsignor di Padoua.

Molto Reuerendo signore. Don Rodrigo Ponce de Leon mi ha significato per lettera sua, poichè non mi ha trouato in Milano, di uenire in Spagna con animo di procurare la esattione de' diuersi colleggi nelle principali città della Spagna, per aiuto et institutione de' giouani nobili. Per il quale effetto mostra d'essere stato in Roma per rappresentar tutto ciò a sua Beatitudine, dalla quale dice ha-uer impostato lettere a V. S. sopra ciò. Io non ho altra informazione della qualità di questo negotio, et però non ne parlo; ma essendomi fatta buona relatione della persona di questo gentiluomo, non ho uoluto mancare di raccomandare a V. S. ogni pio desiderio suo, non lasciando però di dirle il senso mio, cioè che essendo tanti altri colleggi in Spagna, a me parrebbe che meglio fosse attendere a riformare et riordinare li già fatti, più tosto che farne di nuoui. Et con questo fine a V. S. Reuerendissima mi offero et raccomando con tutto l'animo.

28. A Don Rodrigo Ponce de Leon.

Molto Magnifico Signore. Ho uisto quanto V. S. mi ha scritto con la lettera sua sopra l'occasione che l'ha portato in Roma, et che hora la fa tornare in Spagna; et conforme al desiderio suo non ho mancato di scriuere a Monsignor Nuntio in Spagna quanto ho giudicato opportuno in questo fatto, il quale se haurà ad essere per maggior seruitio di Dio et beneficio uniuersale, s'ha da sperare che sua diuina Maestà mostrerà i mezzi opportuni et la uia per eseguirlo, et per aiutar il pio desiderio suo. Con che di buon cuore me le offero et raccomando.

29. Al preposito di S. Fedele.

Molto Reuerendo padre. Ho riceuuto la lettera di quel gentiluomo spagnuolo di Siuiglia et le scritture che Vostra Reuerentia mi ha mandato con esse, et la lettera di Monsignor Illustrissimo Alciato per testimonio della persona del suddetto. Nè ho mancato di scriuere a Monsignor Nuntio in Spagna quello che mi è parso conueniente, in proposito di quel che il detto gentiluomo mi ha scritto, a cui parimente rispondo due parole, et tutto mando in mano del padre Emanuele. Non mi resta che dir altro in risposta della lettera di Vostra Reuerentia, se non che mi raccomando alle orationi sue.

30. A Monsignor Spetiano.

Molto Reuerendo Signore. Non ui si sono mandate le Bolle di Cosenza perchè s'è trouato che sono serrate in una cassetta, della quale tengo io la chiau, et bisogna mandar altre chiaui di quà per pigliare quella; però si inuieranno quanto prima.

S' inuieranno i ricapiti opportuni in Spagna per il termine di S. Giouanni.

Io mi son seruito del padre Don Hieronimo in questo negotio straordinario col signor Ottauiio Gonzaga per conto del matrimonio, hauendo giudicato che fosse negotio da douersi trattare da persona de la qualità sua: fuor di questo io non l'impiego in altro atto della uisita, eccetto che negli essamini soli delle persone ecclesiastiche et nel riordinare lo statò loro.

Per la cosa di Brera et dei siti ui ho risposto alla posta passata, nè altro ho che aggiungere.

Non mi pare rimedio quello del dare il *jus præsentandi* una uolta per uno alli patroni, parlando delle cappellanie mercenarie, rispetto alla inegualità fra i patroni che hauerebbero da presentare.

Quella forma del battisterio di S. Giouanni Laterano che mi hauete descritto nella lettera uostra, cioè del raccogliere in un bacile l'acqua che s'infonde sopra il capo alla creatura, per buttarla poi nel sacrario, non mi pare che sia la forma antica, et a me non soddisfa interamente.

Passando io per Lodi, intesi il bisogno di quel seminario et la difficoltà che trouano quegli esattori nel riscotere la tassa del clero; onde patisce assai. Fra le altre partite che darebbero grande aiuto a quel seminario, è quella dell'abbazia del Corno, che Monsignor Illustrissimo Alessandrino mi disse ultimamente in Roma, che haurebbe dato ordine per il pagamento; però procurarete che ne sia dato memoria a S. S. Illustrissima, che son certo ordinarà che non si differisca più il pagamento.

In casa di Monsignor Illustrissimo Altaemps pare che si troui un prete Bernardino Mascaroni fugito dalle carceri di Lodi, doppo l'essere stato condannato alla galera; lo farete sapere per parte mia a S. S. Illustrissima, la quale informata del caso so non uorrà che la casa sua serua per riparo a così fatta persona. Et perchè il medesimo Mascaroni ha introdotto l'appellatione innanzi all'auditor della camera sopra li 400 scudi della sigurtà già applicati al seminario, aiuterete gli agenti di Monsignor di Lodi appresso Monsignor Illustrissimo Sforza per ottenere che si auuochi la causa et si rimetta *in partibus*.

Sarete da Monsignore Illustrissimo di Theano, et in credenza della mia qui alligata direte a S. S. Illustrissima che da tutte le parti mi uengono notificate tante et così brutte cose della maniera di uita, che si tiene da questi frati della sua commenda di santo Abondio, *etiam* nelle case istesse di essa, che quando fosse uero solamente la metà delle cose che si dicono, non potrei mancar per debito dell'osseruantia mia seco, di non ricordare a S. S. Illustrissima a pensar da douero a farui una buona et conueniente prouisione, altrimenti passerebbe con notabile disserruitio di Dio et con poca reputatione di lei et con molta mormoratione publica di questa città, quale mi par di uedere scandalizzatissima di queste persone. Fra due o tre giorni penso di uisitare il luoco, et attenderò a uenir in chiarezza delle cose, et di mano in mano ne farò dar parte a S. S. Illustrissima; et perchè qui mi è stato parlato d'introdurne un colleggio de'padri Gesuiti in questa città, et dall'altro canto s'intende che S. S. Illustrissima ha inclinatione, et che già n'ha hauuto qualche trattato con altre religioni, le direte che a me parrebbe bene impiegato questo luoco nei suddetti padri Gesuiti, et che sarebbe di grandissima soddisfazione et utile spirituale a tutto questo popolo, et a S. S. Illustrissima non importarebbe punto il darlo più a questi che ad altri religiosi, nè ui si accrescerebbe spesa, douendo in ogni modo dar la sua prouisione ai frati Humiliati, a' quali si prouederebbe altroue.

31. Al Cardinale di Theano.

Illustrissimo Signore. Questa sarà per basciare le mani a V. S. Illustrissima et uisitarla anche per mezzo di Monsignor Spetiano, il quale oltre il darle conto dello stato mio, la ragguaglierà d'alcune cose che per honor di Dio et per l'osseruanza mia uerso di V. S. Illustrissima m'occorre farle sapere. Si degnerà dunque udirlo, che a lui mi rimetto et humilmente me le raccomando.

32. Al Cardinale Gosualdo.

Illustrissimo Signore. Io uenni a Roma sol per pigliare il santissimo Giubileo et non per fermarmi in Corte. Però quanto alla distributione del cappello, resta che V. S. Illustrissima faccia osseruar meco la costitutione del sacro colleggio, come già conforme a questo n'haueua dato ordine a Monsignor Spetiano, et hora gliel replico. M'è stato caro con questa occasione hauer nuoua di V. S. Illustrissima, alla quale all'incontro dò auviso della salute mia, et mi raccomando alle orationi sue in queste fatiche ch'io uo facendo per ordine di N. S., et le bascio le mani.

33. A messer Nicolò Galerio.

Riuerito Signore. Io sento molte cose del prior Siluio Paperino, il quale tiene un beneficio curato qui in Cremona, et nondimeno nou uì risede, ma per quanto intendo, habita in Venetia, et uiene spesso a Padoua. Desidero che procuriate d'informarui della uita et costumi suoi, et trouando cosa mala, ne facciate un poco di processo informatiuo, et me lo mandiate; et se haueste modo di far fare una simile diligenza in Venetia per saper com'egli uiua là, soddisfareste meglio a questo bisogno et alla richiesta mia. In ogni caso mi mandarete quello che trouarete uoi, al quale per fine mi raccomando.

34. Al Cardinale di Piacenza.

Illustrissimo Signore. Doppo che mi truouo qui, ho riceuuto la lettera di V. S. Illustrissima di 23 del passato, la quale se bene è per risposta d'altre mie, non lascierò però di basciarle come fo le mani della cortese offerta che mi fa, in occasione di auuicinarmi con questa uisita alle cose et luoghi della diocesi di V. S. Illustrissima, delle quali in ogni caso pigliarei quella confidenza che mi porge l'humanità sua et l'affetto et osseruanza mia uerso di lei, et la supplico all'incontro a comandarmi et tenermi in gratia sua, alla quale mi raccomando et le bascio da capo le mani.

35. Al Cardinale Alciato.

Illustrissimo Signore. Ho riceuuto ultimamente la lettera di V. S. Illustrissima di 15 di maggio, portata da D. Rodrigo Ponce de Leon, quale al suo passare non mi trouò in Milano, ma io con tutto ciò differendo quanto deuo al testimonio di V. S. Illustrissima, non ho mancato di accompagnarlo con mie lettere a Monsignor Nuntio in Spagna, com'egli desideraua. Con che basciando a V. S. Illustrissima le mani, humilmente me le raccomando.

36. A Monsignor di Padoua.

Molto Reuerendo Signore. Con le ultime due lettere di V. S. Reuerenda di 18 et 29 di maggio, ho inteso quello che mi auuisa intorno al negotio delle schole de' disciplini, del quale mi dà speranza che presto se ne possa uedere qualche buon essito, il che io sto aspettando con desiderio. Vedo anche quel che mi scriue nel resto, et io non manco di farle parte delle mie orationi, come anco si prega in Milano *sine intermissione* per i bisogni della christianità, et particolarmente per le cose della Fiandra et della Francia, secondo che hauerà uisto per l'auuiso che le ne diedi nei giorni passati.

Si ua procurando d'introdursi in tutte le collegiate di Milano la theologale. V'è la Scala, ne la quale per essere juspatronato regio, non posso nè deuo metterui mano senza il consenso di Sua Maestà. Però essendoui hora buona occasione di farlo col canonicato uacante di D. Tomaso Maggio, prego V. S. a parlare a Sua Maestà, supplicandola perchè uoglia dar il consenso che tal canonicato si unisca perpetuamente alla lettione theologale di quella collegiata, ch'è tanto insigne. Spero che la Maestà sua per sua pietà sia per condescenderui.

Io mi truouo non solo senza uicario generale dopo la promotione di Monsignor Castello, ma anche senza uicario ciuile, per la partita di messer Federico Jacobello, et prouuo la difficoltà che u'è in hauer huomini atti. Per il luoco del ciuile io haurei qualche disegno sopra messer Nicolò Galiero, per sapere che a lui pare di non poter soddisfare compitamente a l'officio suo in Padoua, per i rispetti che V. S. Reuerenda sa, et credo che uolontieri egli si ritirarebbe. Però quando ella giudichi che non possa tornar molto incommodo a la sua chiesa, il lasciar uenire messer Nicolò ad affaticar a Milano, doue non hauerà quei rispetti et impedimenti che sono in Padoua, l'assicuro che lei mi darà grandissima satisfatione, et aiuterà molto le cose di quel mio tribunale.

37. Poscritta a Monsignor Spetiano 7 luglio.

Io non ho dubio di non poter uisitar questi già Humiliati di santo Abondio, poichè con l'estintione dell'ordine, sono immediatamente sottoposti all'ordinario, si bene mi par d'intendere che questo frate di S. Domenico, che sta qui per il signor Cardinale di Theano, haueua qualche pretensione che io non potessi farlo, nè so doue se la fondasse; et perchè di questo frate intende uarie cose, io ho ben dubio se quanto alla persona sua io possa procedere in uigore di uisita, potendosi dall'un canto dire ch'egli sia sotto l'obedienza del suo generale, se bene sta fuori del suo monasterio, stando però in quello di sant'Abondio con sua licenza; et dall'altro potendosi dire che delinquendo fuori del suo conuento, debba esser corretto et punito dall'ordinario. Il che conferirete con Monsignor Carniglia con il resto che ui scriuo di questi frati di sant'Abondio; in tanto farò la uisita del luoco et dei frati già Humiliati, ma delle cose toccanti a lui farò sol processo informatiuo, come fo anche degli altri frati, doue me ne uien data occasione.

38. (10 luglio 1575). A Monsignor Nuntio a l'Imperatore.

Molto Reuerendo. Venendo il conte Federico da Gazoldo in corte de l'Imperatore per alcuni suoi negotii di due suoi nipoti, non ho uoluto mancare d'accompagnarlo di questa mia, per pregarla in tutto quello che potrà honestamente fauorire et aiutare il detto conte, sia contento farlo anche per amor mio, tanto poi che la signora principessa di Molfetta mia sorella mi prega con molta caldezza a far questo officio con la S. V. Reuerenda, mostrando sua Eccellenza di desiderare et di tenersi obbligata di far sempre a questi gentiluomini ogni piacere, come quelli che dal signor D. Cesare Borromeo erano stati grandemente amati. Che di tutto resterò io particolarmente obbligato a V. S. Reuerenda, alla quale con tutto l'animo mi offero et raccomando.

39. Alla Principessa di Molfetta.

Illustrissima Signora. Ho scritto a Monsignor Nuntio Delfino in corte Cesarea la lettera, che Vostra Eccellenza mi ha richiesta in occasione de l'andata in quella corte del conte Federico Gazoldo, ch'è quanto occorre in risposta della sua di 10; et quanto a l'altra di 5 sopra il capitano Osorio, le dico che per il gouerno del signor D. Ferrando non si fa altra diligenza seco, et nel resto sto aspettando alcune informazioni da Milano sopra una persona ricordata a questo luoco, per poter poi di questa et d'altre trattare et deliberare con Vostra Eccellenza presentilmente. Et in tanto me le raccomando con tutto l'animo.

40. (11 luglio). Alla marchesa di Marignano.

Illustrissima Signora. Ho inteso con mia consolatione il progresso della salute del signor Ottauio, il quale non è bisogno che reiteri in persona propria il sponsalizio fatto una uolta per mezzo del signor Andrea, che solo basta: ma bene è conueniente che di tre giorni almeno auanti la consumatione del matrimonio, il signor Ottauio e la signora Cecilia si confessino et comunichino, et in ogni modo denerà precedere la benedittione quanto alla sposa, la qual benedittione s'haurà da far dal proprio paroco nella chiesa parrocchiale, ch'è quanto m'occorre in risposta della lettera di V. S., et di quel che mi ha ragionato il signor Federico Porro, et me le raccomando.

41. A Monsignor Spetiano.

Molto Reuerendo Signore. Per la causa di Santa Cristina non so che dirui altro, se non che credo non occorra parlar più del capo della uisita, poi che sta finito un pezzo fa con la poliza sottoscritta da Monsignor Illustrissimo Sforza et da me. Nel resto desidero pure di uederne il fine, per poter pigliar resolutione a quella cura di Santa Cristina da me conferita.

Non è forse espediente per qualche rispetto che Monsignor Carniglia parli a N. S. nel capo dei siti di Brera; però parlatene uoi, et se sarà bisogno che habiate una lettera mia a Sua Santità a questo effetto, ui si mandará.

Aspetto da Milano quella informatione che ho ricercata sopra la supplica dei conti Mandelli, et la inuiarò subito.

Le facoltà mie non s'estendono fuori della diocesi, et consequentemente non possono suffragar al caso del' chierico Piacentino, il quale conuiene che sia habilitato da Roma et non da me a poter accettar benefittii, et dopo l'habilitatione io potrò poi farlo mio diocesano col conferirgli un titolo di beneficio, ma prima no.

Non mancherò secondo che mi si presenterà l'occasione di riscaldare Monsignor Marchesino, sì come ho fatto già tre uolte sin qui.

Ho riceuto il Breue di dispensatione per quelli che non hanno spedite le Bolle a Roma, etc., et perchè uenga a notitia a chi può toccare, n'ho mandato copia a Milano perchè si faccia diligenza dai sindaci delle porte nella città, et dai uicarii foranei in diocesi, per notificarlo alli prouisti delle dignità principali nelle collegiate o di altri benefittii riseruati, o in altro modo affetti alla Sede apostolica et da me conferiti in uigore dell' indulto, che eccedano il ualore di scudi 24; et con questa diligenza spero che in questa uolta la gratia concessa da N. S. non sarà frustatoria.

Ho preso consolatione del monasterio delle monache capuccine; io pregai già la signora Duchessa a farmi hauer una copia degli ordini di quelle donne, per un luoco simile che si disegna erigere in Milano; gliel potrete hora ricordare con basciar le mani a sua Eccellenza dell' auuiso che mi hauete dato per parte sua.

Ho fatto quell' officio che mi è parso conuenirsi col signor marchese d'Ayamonte nel caso del signor Alfonso uostro fratello, che sarà per fine et me ui raccomandando.

42. Al signor marchese di Ayamonte.

Illustrissimo et Eccellentissimo Signore. Hora che il signor Alfonso Spetiano ha rimesso la causa sua liberamente in mano di Vostra Eccellenza, m'è parso buona occasione di raccomandarle, come faccio, questo negotio, perchè per le sue mani habbia il suo debito fine, al qual officio se bene per sè stessa l'ho sempre uista inclinata, non di meno mi confido che farà anche qualche cosa di più per amor mio, alla quale per fine mi raccomando quanto posso.

43. Al padre Adorno.

Molto Reuerendo Padre. Piaccia a Dio che con queste fatiche che io uo facendo per ordine di N. S., si faccia qualche cosa ad honor suo et profitto di queste anime, le quali sin qui mostrano una buona dispositione, et m' hanno dato et danno in questo gran consolatione, et massime nel uenir con molta frequentia alla Santissima Comunione; prego Vostra Reuerentia ad aiutare il negotio con le sue orationi.

Resto consolato della sicurezza ch'ella mi dà del padre Lodouico Gagliardi per la quaresima che uiene, et mi contenterò che predichi gli Euangeli Romani, se bene le domeniche potrà predicare gli Ambrosiani che si conformano con li Romani, se non ui sono trasporti.

Hora la chiesa del Duomo resta sfornita di predicatore, et si ua facendo diligenza per trouarne uno fra l'anno, et quando non mi uenga fatto di hauerne altroue, conuerrà ch'io ricorra a Vostra Reuerentia perchè la me ne dia o il medesimo padre Gagliardi o altri, et l'auuisarò se sarà bisogno.

Già si era ordinato di concedere ai padri di S. Fedele l'uso della chiesa di S. Giovanni in Carotte per i loro essercitii, mentre starà occupata la lor chiesa. Et con questo fine mi raccomando alle sue orationi.

44. A Monsignor Odescalco.

Molto Reuerendo Signore. Il mio colleggio di Pauia non è ancora aperto, perchè tuttavia ui si fabbrica, et non si può in un medesimo tempo attendere alla fabbrica, et mantenerui numero de' scholari. Non sono neanche fatte le constitutioni d'esso colleggio, conforme alle quali si haueranno da riceuere gli scholari, onde non siamo nel caso che V. S. presupponeua che il colleggio fosse già incaminato, nè conseguentemente io posso dirle altro nel particolar del figlio del Murena raccomandatomi caldamente da lei, se non che si metterà in nota con gli altri che sono ricordati per il colleggio, per farui poi consideratione a suo tempo, non potendosi hora far giudicio s'egli sia idoneo o no per il luoco, sintanto che non siano fatte le costitutioni, che haueranno a dar regola nel riceuimento dei scolari. Con questo mi raccomando a V. S.

45. A Nostro Signore.

Santissimo et Beatissimo Padre. Hauendo inteso che non si è anche fatta l'espeditiōe di quei siti contigui alle chiese unite a Brera, dei quali Vostra Santità si degnò farmi gratia di applicare al seminario mio di Milano, colla pensione perpetua di 1000 scudi a fauore di detto seminario, et al colleggio delle figlie nobili secolari che ho instituito in questa città, supplico humilmente Vostra Beatitudine che si degni dar ordine senz'altra dilatione in essecutione della mente sua si uenga a detta espeditiōe, massimamente essendo.... impiegati a fauore di usi così pii come sono questi, et essendo io per restarne con particolar obbligo alla Santità Vostra, alla quale bascio humilissimamente i santissimi piedi.

46. Al Fontana.

Reuerendo messer Giovanni. Resto soddisfatto che il padre rettore del seminario predichi in Duomo, et non lo ricordai, dubitando che la predica gli douesse essere d'impedimento al gouerno del seminario. In questo proposito mi souuiene de dirui che non m'è piaciuto che si sia dato licenza a quel chierico del seminario, ch'è stato qua per occasione d'un suo fratello frate, d'andar uagando per pigliar aria, ma se pur egli haueua bisogno di questo, si doueua mandarlo in qualche luoco di buon aria sotto la custodia di un dei sacerdoti o curati di quel luoco, che ne hauesse cura, come si suol fare quando si mandano alle uacanze, et non mandarlo così liberamente.

Come dall'un canto mi dispiacciono le sottigliezze de l'Angleria, così non essendo molta cosa l'accrescimento ch'egli uorrebbe dei tre scudi, mi pare che habbiate a consentirci, presupposto il contento di N. S.

M'è dispiaciuto d'intendere quello che passa nelle Tre Valli per conto di quel negromante, il quale facendo professione di scoprire le streghe et stregoni di di quel paese fuori delle uie giuridici, mi pare non men degno di castigo lui medesimo che li stregoni stessi, caminando per uia di negromantia o altra proibita a' christiani; però ne scriuo ai Signori, et do ordine al uisitor Bedra che uadi in dentro a posta per riportar prouisione, perchè costui sia riuocato et anche castigato.

Non so che pretensione habbia prete Battista Visconte sopra la casa di Sant'Eufemia, poichè auanti che se gli facesse la collatione della sua portione, si fece la separatione della casa, la quale farete trouar dal notaro, onde non può hauer ragione alcuna fuor della parte che gli è restata.

Parlate col padre rettore di Brera che consideri se la indisposizione del Roccio è tale, che bisogni far prouisione d'altro rettore del collegio, ouero sia expediente non lasciarlo là dentro amalato, ma che si ritiri altroue sinchè sia fatto sano.

Alla lettera ch'esso Roccio mi ha scritto, quale ui mando alligata, risponderete uoi a bocca in nome mio, perchè a lui non scriuo stando amalato, questo che segue.

Quanto ai dinari che deue seruire al signor Giouanni Thomaso Criuelli, si procuri che il signor Giouanni Arcimboldo gli faccia quella poliza, che ricerca per sua sicurezza, o pensate ad altra forma, acciocchè non si habbia per questo a retardare la fabbrica tanto necessaria del collegio.

Si faccia ogni debita diligenza per riscotere le dozzine dal signor Giulio Visconti, et dalla signora Laura Marchi et da molti altri, in che uoi spenderete il mio nome con tutti; ma in tanto si procuri da Monsignor Criuello, perchè non lascia mancar denari per uso del collegio.

Mi contento che si accettino quei due figli dell'Aliprando et del Sormano, essendo nobili.

Mi contento parimente che si dia Cesar Naua per prefetto della nuoua camara, et però ue lo deputarete.

Mi pare che in ogni modo si dia licenza dal collegio ad Aurelio Tagliacarne Geneuese in quel miglior modo che si può, perchè ui sia non mala satisfatione de' suoi parenti.

Il soggetto delle compositioni dei filii del collegio, se bene potrebbe essere più unito, tuttauia poichè è buono in sè et deuoto, non occorre che si muti.

Ho fatto elettione di Monsignor Arabia per priore delle uergini di Sant'Orsola, et accettando gli si farà la deputatione.

Fate rileuare quei denari che pretende il Patanella dei frutti di S. Donato in strada, et fateli depositare appresso di persona ben cauta, sinchè meglio possa intendere le ragioni di esso Patanella, et deliberare quello che sia di giustitia.

Intendete bene come passa il fatto che si narra del preuosto d'Angiera in questa lettera sua, contra il uice preposto, et si faccia quello che portano i termini di giustitia. Et state sano.

47. Ai tre cantoni cattolici.

Illustrissimi et eccellentissimi Signori. Hauendo inteso non senza dispiacere dell'animo mio quello che passa nelle Tre Valli per conto di colui, che con professione di negromante ua scoprendo le streghe et stregoni di quelle parti, contra i quali si fa poi essecutione seuera dai ministri suoi sino al farli morire senz'altra forma di giudicio, m'è parso di mandare in dentro apostata con questa mia il uisitatore Bedra per far sapere a Vostre Signorie, che è contro ogni legge di uina et humana il scoprire et punire i delitti per uia di negromantia o altra, prohibita espressamente nella uia di christiani; onde non sol conuiene alla pietà et religione di Vostre Signorie et al buon gouerno de' loro suditi che si cessi da simile inconueniente, ma che colui sia riuocato et anche castigato per uia iuridica della diabolica professione sua, perchè non mancano mezzi giuridici et opportuni di scoprire se ui sono stregoni et altri simili delitti, et punirli secondo la forma de' sacri canoni. Et però mi credo sicuro che senza dilatione daranno ordine opportuno sopra di ciò, come ne le prego, et con tutto l'animo mi offero et raccomando a Vostre Signorie.

48. Reuerendo Visitatore. Vi mandiamo la qui alligata lettera per i signori tre Cantoni cattolici del contenuto che uederete per la copia di essa, con la quale ci siamo risolti che passiate in dentro, et in conformità di essa procuriate

prouisione contra quel negromante, che merita dimostratione et castigo non minor delle streghe istesse, dando opera a professione espressamente dannata et prohibita a' christiani. Però fatene ogni istanza con quei Signori per parte mia et procurate di riportarne opportuna prouisione, et state sano.

49. A Monsignor Primicerio.

Reuerendo Monsignore. La constitutione delle case canonicali uuole che non si diano se non a chi effettivamente habita in canonica, nel qual caso siete compreso uoi, et ui sarebbe parimente messer Francesco Castello, se la casa ch'egli ha in canonica, non gli fosse data per ricompensa d'un altra che prima era sua, et non era sottoposta a questa constitutione. Se ben però con tutto questo io non ho inteso mai di impedirui, come pare che presupponiate, che non possiate usar delle ragioni vostre juridicamente, se alcuna cosa pretendete col detto messer Francesco Castello. Hora compatendo io alle indispositioni et incommodità uostre, sapete che già diedi ordine che foste accomodato in casa mia, d'un appartamento da poterui ritirare per i uostri bisogni, et di nuouo continuo in questa uolontà, conforme alla quale fuori di altri urgenti bisogni sempre sarete accomodato d'una stantia in casa mia; et se di ciò non restate soddisfatto, potrete accomodarui in qualch' una di quelle casette uecchie di canonica con pagarne qualche cosa di fitto, che douerà esser poca cosa, et sarà forsi con più satisfattione et comodo uostro.

Vi prego a sollecitare le congregationi per il breuiario quanto più ui sarà possibile, che ne sentirò molta satisfattione, et me ui raccomando.

50. Al preuosto della Scala.

Molto reuerendo preuosto. Credo che sappiate quanto io sia alieno dal conferire beneficii semplici che uacano, massimamente in tanta occasione di unione di Seminario et di collegiate o case pouere, che meritano d'essere aiutate per questa uia. Dall'altra parte io amo messer Primo, il che tutto me li fa desiderare. Però quanto alla uacanza di S. Dalmatio, io farò consideratione a tutto quello che da più parti m'è stato ricordato in questa occasione, per deliberar poi conforme a quel che pensarò essere che sia maggior honor di Dio. Et con questo me ui raccomando.

51. Al padre D. Giouanni Pietro.

Reuerendo padre. Scriuo al padre generale de' cappuccini, facendo officio che uoglia concedere il padre Bormio alli cattolici della Valtellina, per le cause che lei mi scriue per relatione di quel medico della Valtellina, che l'ha pregata a ricercarmi di far questo officio, et n'aspettaremos risposta.

Haurà qui inclusi i dodici grani benedetti d'Hibernia, et mi raccomando alle sue orationi.

52. (16 luglio). Al Generale de' Cappuccini.

Molto reuerendo padre come fratello. Li catholici della Valtellina nel paese de' Grisoni si trouano senza predica per una prohibitione fatta da detti Grisoni, che non si admetta alcuno a predicare catolicamente in quella ualle, che non sia del loro paese; laonde in tanta lor necessità spirituale desiderano instantemente il padre Bormio, et m'hanno fatto pregare a uolerglielo impetrare da Vostra Paternità, alla quale credo che solo basti rappresentare il bisogno di quei poveri catholici, ch'ella poi per sua charità et per zelo dell'honor di Dio saprà trouar la uia di satisfarli, quando per auentura il detto padre Bormio fosse impiegato altroue, come io ne la prego, et starò aspettando risposta et buona resolutione.

53. (17 luglio). Al Fontana.

Reuerendo messer Giouanni. Non è espediente dar la chiesa di S. Zeno agli scolari di Santa Croce; più tosto gli si potrà dare la cappella di Santa Catharina ch'è iui all'incontro; et però soddisfacendosene essi, gliene concederete l'uso, così per modo di prouisione.

Del mutar l'ordine della procuratione quanto alle spese degli auditori et altre, che Monsignor di Famagosta manda a uisitare, da farsi dalli curati che sono uisitati, secondo che dice il Lomazio, me ne rimetterò a quello che uoi altri costi giudicarete bene, presupposto sempre che tutto si faccia con Monsignor uisitatore.

Di quà per la diocesi di Cremona è andata attorno una persona sotto nome di Giouanni Paulo Parpaglione, che si fa commissario mio generale, et ua uisitando in mio nome et facendo stare i preti in denari; di che si è hauuto auuiso da un curato che è stato uisitato da costui, il quale si ha fatto pagare da detto curato dieci scudi, con promessa che non sarà più uisitato da me. Hora questo istesso può essere che habbia fatta la burla al preuosto di Lecco, il che ui auuiso, perchè possiate pensare a farui qualche diligenza per uenir in cognitione di questo tale, et fargli dare, potendo, delle mani addosso.

Se intenderete alcun particolare per conto di quei sonatori, che poi sono stati rilasciati di prigione, me ne auuisarete.

Et si come m'è piaciuta la diligentia che faceste fare fuori di porta Tosa, nel disturbare et prohibire quei balli; così non douerete intralasciarla doue ne sia bisogno, ualendoui anche dell'opera di qualche padre cappucino; io non ho dubio che questa ui sia una croce, ma conuiene portarla prontamente per amor di Dio, et per il frutto che può risultare alle anime dall'affaticare et inuigliare in questa parte.

Se li beneficiati, i cui beneficii sono debitori al seminario di cinque o sei annate, hanno goduti frutti uacanti del suo beneficio, chiaro è che son tenuti alla satisfactione del seminario, se anche non hanno goduti frutti gli heredi del morto, ouero il beneficiato, che ha goduti i frutti di quel tempo, ancora che fosse poi stato trasferito ad altro beneficio. Et con questa regola si potrà far procedere per il pagamento.

Non sento di dare facultà di consecrare la Chiesa dei padri capuccini nella Val Capriasca, dessegnando di far io medesimo quella consecratione fra qualche tempo, piacendo a Dio.

La chiarezza di quei beneficii che sono uacati nei mesi riseruati a N. S., et che eccedendo in tassa i 24 denari, sono tenuti ad ispedire le bolle a Roma, mi pare che sicuramente si potrà hauere dagli huomini del luoco, i quali deuerano facilmente sapere di che mese morì l'ultimo curato, et però ogni beneficiato che abbia beneficio che ecceda i 24 denari, deuerà per sicurezza della coscienza sua far questa diligenza, essendone auuertito dai Vicarii foranei; altramente se a qualche tempo se ne uenisse in cognitione per altra uia che fosse dei compresi, onde ne patissero disturbo et anche l'amissione del beneficio, il danno sarà loro. Quanto a messer Griffidio et all'arciprete di san Lorenzo, possono a cautela riceuere l'assolutione, et perchè hanno termine 4 mesi a far ispedire le bolle, formino il *factum* tale, et lo mandino a Roma a Monsignor Speciano, con ordine che essendo compresi, faccia ispedire le bolle loro; et quanto ad una longa lettera che mi ha scritta l'arciprete suddetto, mostrando che gli tornarebbe troppo incomodo il spedire di presente queste bolle, ditegli che quando sia dichiarato ch'egli sia tenuto ad ispedir le bolle, et non uoglia farlo, lasci il beneficio, che si trouerà chi farà questa spesa senza tante angustie. Di messer Griffidio hauerei dubio se egli fosse tenuto o nò, poichè non gode quella prebenda, che eccedeua in tassa i 24.

In virtù della presente vi diamo facoltà di far assolvere in *foro conscientiae* quei tre, che sono incorsi in censure per risse et leue percussioni hauute con chierici, due nella diocesi et uno nella città.

Il caricare il padre Velati di due prediche la settimana mi par troppo, et il lasciar andar uacua la predica del uenerdi per tre o quattro settimane, sin tanto che si proueda di predicatore che possa et uoglia far l'una et l'altra, non sarà di molta importantia alla fine: se per uia dei padri della Passione si potesse hauere qualche soggetto, che fosse atto a trattare le cose per uia spirituale, se gli potrebbe dare la predica del uenerdi. Intanto scriuerò al padre generale di questi Canonici regolari per hauere quel padre fra Lauro venetiano.

Quella controuersia di giurisdizione credo sia stata altre uolte agitata in fabrica, et Monsignor Castello mi ricordo che tenne saldo a fauor de la fabrica; il medesimo fece da poi Monsignor Jacobello, se ben parmi che il Jacobello sentisse che la fabrica hauesse poca ragione in petitorio, ma solo in possessorio. Però come la cosa è di momento, così merita di essere trattata con molta consideratione et ben studiata, sì come uoi uederete diligentemente il tutto, conferendo con Monsignor Panico, et mi terrete auuisato di quel che passerà et che risoluiate fra uoi.

Io uoglio prima esser ben chiaro di quel juspatronato dei Criuelli, che hanno presentato l'ordine a quella capella di Neruiano auanti che si faccia altro; che è tutto quello che ho a dirui in risposta delle uostre due di 12 et 15 del presente.

Dite al preuosto di Santa Maria Castagnuola, che s'astenga omninamente d'andare per case di donne, come intendo che tutta uia ua, massime per occasione di essorcisare, sapendo che pur gli è stato prohibito tale essercitio; altramente se gli farà prouisione tale che non gli piacerà; et così uoi gli farete hauere l'occhio adosso, perchè in caso di contrauentione se ne possa far la dimostrazione che sarà conueniente.

Fate che messer Giulio Petruccio dia cinquanta lire a prete Bartholomeo Mazconico del Duomo, che se gli donano per sua souentione; et a lui direte che non restiamo molto satisfatti dell' officio suo in choro, sapendo che non uuol la fatica del cantare et che manca molte uolte, et però che da mo' innanzi sia più diligente et faticoso nelle funtioni del choro.

Date ordine a prete Hettor Besozzo che faccia il rilasso del sequestro a messer Gentile Besozzo dei frutti del suo canonicato, et che glieli rilascia, come noi gliene habbiamo fatto gratia.

Rispondete a quelli che parlano per il curato di Masnaga pieue d'Incino, che detto curato si proneggia d'altra seruitù approbata, se la cognata gli è stata prohibita da noi nella uisita.

Io sto aspettando un pezzo fa quella informatione sopra la supplica dei conti Mandelli per la capella di S. Rocco di Montorfano, della quale vi scrissi alcuni giorni sono. Non mancate di sollecitarla et mandarmela quanto prima.

54. (18 luglio) Al duca di Sauoja.

Serenissimo Signore. Mandando la religione dei padri capuccini un commissario in Francia per erigere i monasterii loro in quel regno, in aiuto della religione cattolica et beneficio di quelle anime, et non solamente in Francia, ma anche negli stati di Vostra Altezza, spetialmente in Ciamberi, m'è parso di scriuerle la presente lettera, non tanto per raccomandarle questo negotio, che farei torto alla molta pietà et religione di Vostra Altezza et ai meriti di questa congregatione che si raccomanda per sè stessa, quanto per accompagnar il detto padre commissario frate Mathia presente esibitore, il quale è padre di tanta bontà et

meriti, che per sè stesso ancora merita d'impetrare tanto più facilmente da Vostra Altezza ogni fauore et aiuto a questa santa et christiana impresa. Di che come sentirò io in me stesso grandissima satisfattione per il maggior seruitio et honor che ne risulterà a N. S. Dio, così ne resterò a Vostra Altezza con particolare obligatione, alla quale quanto più posso con l'animo mi raccomando.

55. A Monsignor di Mart.

Molto Reuerendo Signore. Ancora che la molta pietà et religione del signor Duca Serenissimo non habbia bisogno di miei stimoli, doue si tratta dell'augumento del culto di Dio et della religione catholica, giuntamente con la salute spirituale de' suoi popoli; tuttauia non mi è parso souerchio far queste poche righe a V. S. Reuerenda per accompagnare il padre fra Mathia, che ua commissario in Francia per erigerui dei monasterii loro, et il simile far in quello di Sauoia, pregandola che oltra gli altri rispetti sia contenta anche per amor mio fauorirlo et introdurlo a sua Altezza; et in ogni altra maniera aiutare questo santo negotio, come per sè stessa so che sarà prontissima a farlo, onde non mi estendo in altro, se non che per fine con tutto l'animo a V. S. mi offero et raccomando del continuo.

56. Al Re di Francia.

Sacra Christianissima Regia Maestà. Venendo il padre fra Mathia capuccino, commissario della sua religione in Francia, spetialmente per erigere monasterii di quella sua congregatione in quel regno, per aiuto spirituale di quei popoli et augumento del culto diuino, et come propugnacoli della religione nostra catholica, m'è parso di uenir con questa occasione a far humilmente riuerenza alla M. V.

Et benchè io sappia quanto Vostra Maestà per la bontà et pietà sua si troui per sè stessa inclinata verso questa congregatione de' padri capuccini, et sia per abbracciarla prontamente nel suo regno, fauorirla et augmentarla, non ho però uoluto restar di far con la presente mia testimonio alla Maestà Vostra della bontà et degne qualità del padre commissario presente esshibitore, il quale oltre l'officio suo sarà anco atto in particolare, coi talenti che il Signor gli ha dati, a far molto frutto in quel regno a beneficio delle anime. Per il che anche per sè stesso merita d'essere benignamente uisto da Vostra Maestà, et fauorite et aiutate le sue fatiche et diligenze in seruitio di Dio et della religione catholica, sì come anch'io ne supplico la Vostra Maestà, et humilmente le bacio le mani.

57. A Monsignor Saluiati Nuntio in Francia.

Molto Reuerendo Signore. L'esshibitore di questa è il padre fra Mathia capuccino, commissario della sua congregatione in Francia, doue al presente se ne uiene per dar essecutione alla erectione di alcuni monasterii di questa religione in quel regno, et è padre di molta bontà et di gran talento in predicare: et se bene la causa della sua uenuta, che è tanto concernente il seruitio di Dio et della religione catholica et beneficio di quelle anime, et i meriti suoi particolari lo deuono senz'altro rendere accettissimo a sua Maestà, et indurre anche Vostra Signoria Reuerenda a fauorirlo et aiutarlo in tutto quello che potrà, tutta uia m'è parso di accompagnarlo con questa mia, per farle sapere che per tutti questi rispetti io sentirò piacere, che anche per amor mio V. S. sia contenta uederlo uolontieri, et dal canto suo aiutar anch'essa le cose di questa congregatione. Con che per fine a Vostra Signoria Reuerenda con tutto l'animo mi offro et raccomando.

58. Al padre frate Giovanni Visconti.

Reuerendo padre. Hora che il padre commissario de' capuccini uiene per dar essecutione al cambio del luoco di Canobio tra li padri suoi et li padri uostri,

conforme al trattato fatto di ordine mio, et secondo che hora uiene commesso a uostra paternità dal reuerendo padre Generale suo, ho uoluto pregarla a non uoler lasciar passare questa occasione, perchè di presente si faccia il suddetto cambio; poichè quanto al luoco ch'era degli già Humiliati estinti, si darà alla congregatione uostra tutta quella sicurezza, che uoi medesimo possiate giustamente desiderare, come meglio le dirà il padre commissario sudetto, et però senz'altro me le raccomando.

59. Al Generale dei Canonici regolari.

Molto Reuerendo padre come fratello. Mi uien fatto tal testimonio delle buone qualità del padre D. Lauro da Venetia, et particolarmente del talento che ha in predicare, che trouandosi la mia cathedrale di Milano senza predicatore per le domeniche e feste fra l'anno, ho posto l'occhio sopra il detto padre, confidato nell'amoreuolezza della paternità uostra reuerenda che sia per darmelo per questo tempo sino a quaresima, con assicurarla che me ne farà gratissimo piacere; et tanto maggiore se gli darà subito ordine, che s'incamini senza dilatione per questo effetto, et che nel passare a Milano uenga un tratto da me o qui in Cremona o in altro luoco di questa diocesi, doue mi trouassi con la uisita, per poter ragionar seco et dargli qualche lume delle cose, che hauerà principalmente da ricordare a quel mio popolo. Sopra di che aspettarò quanto prima risposta da uostra paternità, alla quale intanto mi offero et raccomando di buon cuore.

60. Al Padre rettore del seminario.

Reuerendo padre rettore. Io haueuo qualche consideratione di non grauaria della predica del Duomo per le feste, dubitando che la cura del seminario le potesse portar distractione in questo essercitio del predicare: ma hora che lei si è contenta subentrare a questa fatica, che mi è gratissima, la prego a uolerla continuare, sin tanto che si proueda di predicator ordinario per l'anno, a che hora si attende, che poi ne sarà solleuata, et a me hauerà fatto piacer grandissimo; con che stia sana et me le raccomando.

Poscritta: Voi medesimo sapete che son sempre stato alieno dal darui carico di predicare, perchè questo essercitio non hauesse a distraherui dalla cura uostra ordinaria circa il gouerno del seminario, et però potete essere sicuro ch'io procurarò di scaricarui, quanto prima potrò, della predica che hauete hora intrapresa. Ma ben desidero che mentre.... prouedere di predicator ordinario, non manchiate in alcun modo di continuare, come so che farete uolentieri.

61. Al Padre rettore di Brera.

R. Padre rettore. Non si pigli uostra reuerentia pensiero di non hauer potuto pigliar la predica del Duomo, perchè compatisco alle indispositioni sue, et in ogni modo supplirà intanto il padre Vellati, mentre s'proueda di predicator ordinario per l'anno.

Già deuerà hauer conferito col Fontana sopra lo stato del Roccio rettor del collegio, com'io scrissi al detto Fontana.

Io manderò a Roma l'informatione che lei mi ha mandato, sopra quella casetta congiunta a Brera, et darò ordine che se ne faccia officio a nome mio col signor Card. S. Sisto.

Io uolli dare a N. S. memoriale sopra la reparatione della chiesa di Brera, ma sua Santità mi disse che lo douessero dare i padri medesimi, et così restai.

Mi è di molta consolatione che il studio di Brera uada bene, et con questo me le raccomando.

62. Al Padre Emanuele.

Reuerendo padre. Ho dato ordine opportuno sopra il preuosto di Santa Maria Castagnuola, et se contrauenirà più, se ne farà quella dimostratione che meritarà. Attendete ad aiutarmi con le orationi uostre, et raccomandatemi a quelle del popolo, acciochè mentre mi occupo in queste fatiche di ordine di N. S. nelle altrui chiese, sia senza pregiudicio della mia, et ne risulti a queste quel frutto che si pretende a gloria di Dio et beneficio delle anime; poichè nel resto oltre l'obedienza di N. S., ho qualche particolare obligatione uerso queste chiese, che sono pur sotto la Metropoli mia.

L'ordine che si osserua nell'accettar le nouizze nei monasterii circa il fare un anno come de probatione, non milita in tutto quanto a quelle, che hanno uoto di religione; ma perchè riguarda anche alla satisfattione dei monasterii rispetto al far cognitione della qualità delle giouani, et della saldezza et costanza loro, però si ha da osseruare in tutti indifferentemente. Tuttauia nel caso di quella che mi haueste scritto, potrà essere che col testimonio che ne faccia il suo padre spirituale, se gli abbrevierà il tempo di entrare in monasterio. Et con questo me ui raccomando.

63. A Monsignor For.....

Reuerendo Signore. Quello che mi mosse a ordinare alla bona memoria di uostro padre, che non esborsasse i denari raccolti per la nuoua fabrica della Malastalla senza espresso ordine mio, fu per assicurarci che si hauessero a spendere ueramente in detto uso della fabrica et non in altro. Però quando detti denari si uogliono rileuare per questo effetto et non ad altro fine, non fo difficoltà che uostro fratello li sborsi ad ogni requisitione di chi si spetta, o di chi ha carica della sudetta fabrica della Malastalla.

Poscritta: Se mi occorrerà ualermi di uoi in queste fatiche, ue lo farò sapere; se bene sin' hora non inclino ad affaticarui in questi caldi, per non metterui a pericolo di recidiuare nell'infermità passata.

64. Al Signor Barone Sfondrato.

Molto Illustre Signore. Ho uisto quel che V. S. mi ha scritto di Don Pietro di Cardenes, et aspetto quello che hauerà a dirmi sopra il Carauayal, et anco sopra l'altra persona che lei medesima mi ha ricordata. Desidero di più ch'ella faccia consideratione sopra messer Sebastiano Puteo, che m'è stato ricordato da Roma a questo luoco, et me ne scriua il suo senso, hauendo inteso che ha cognitione di lui. Et intanto a V. S. mi raccomando di buon core.

65. A Monsignor Aresio.

Reuerendo Vicario. Sopra la lettera qui alligata del confessor delle monache di Santa Maria di Lonà Pozzoldo, ci pare espediente che uoi medesimo andiate sul luoco, et u' informiate diligentemente di tutto quello che bisogna circa quel liuello, che le monache non uogliono dare al signor Giouanni Marco della Croce, et poi risoluiate quello che sia meglio o manco danno delle monache, dandoui per ciò facultà in uirtù di questa nostra di potere interponer al contratto quella medesima autorità, che possiamo interponer noi. Et Dio ui guardi.

66. Al Vicario Panico.

Reuerendo Vicario. Hauendo inteso esser nata lite innanzi a uoi tra un cognato del preuosto del Duomo, et prete Gasparro Besozzo confessore delle monache di Santa Martha, sopra l'affitto d'una casa che il detto Besozzo hauea promessa al cognato del preuosto, ma poi uorrebbe darla alla madre et fratelli suoi: hauerò caro che disponiate il preuosto a far cessare il cognato da questa pretensione, atteso che è conueniente che ne sia accomodata la madre propria et i fratelli suoi prima d'ogni altro.

67. (20 luglio). Al Fontana.

Reuerendo messer Giouanni. Per tenore della presente deleghiamo a uoi la facultà a noi concessa da N. S. Gregorio XIII per breue suo, sotto la data di 25 di giugno 1575, di assoluere quei beneficiati della città et diocesi nostra di Milano, che sono incorsi in censure per non hauere ispedito a Roma in tempo le bolle dei loro benefici uacati nei mesi riseruati a sua Santità, et da noi conferiti per uigor dell'indulto nostro, che eccedono la somma di 24 denari in tassa, seruata la forma del sudetto Breue, dandoui perciò facultà di fare in questa parte tutto quello che faessimo noi in essecutione di esso Breue.

68. Al medesimo.

Hauendo N. S. riuallidate le bolle di prete Ambrogio Posca sopra il canonicato et ordinaria del Duomo ressignatali da messer Andrea della Croce, ui commettiamo per tenore della presente l'essecutione di dette bolle, et ui diamo facultà di conferirgli il detto canonicato et ordinaria, quando da gli esaminatori sia approvato per idoneo secondo la forma di dette bolle. Che questa non è per altro, et Dio ui guardi.

69. Al medesimo.

Vi rimandiamo il Breue del Posca, et ui commettiamo con una lettera a parte l'essecutione de le bolle sue, sino al fargli la collatione dell'ordinaria doppo che sarà passato all'esamine, et approvato per idoneo. Per tanto lo farrete esaminare da tre esaminatori coll'interuento uostro, lasciato da parte mons. Arabia, che per essere ordinario non è espediente che egli u'interuenga. Se le bolle sue non fanno espressa mentione, che egli sia esaminato da gli esaminatori eletti in sinodo, mi piacerà che chiamiate il P. Morales et il P. D. Gregorio, che lo esaminarono ultimamente, et Monsignor Lecamo; ma quando habbiano da essere esaminatori del sinodo, chiamerete il Lecamo, messer Rufino, et.... non lasciando sapere al Posca l'electione di questi esaminatori, perchè non habbia a far pratiche etc. Io non ho particolare inclinatione in questo pro nè contra; anzi quando scrissi ultimamente a Roma per lui, procurai per più sicurezza et quiete della coscienza mia, che questo esame si commettesse a Monsignor Visitatore.

Non ho uoluto grauare il P. Fra Mattia cappuccino ad affaticarsi in predicare in Milano, perchè mi saria parso indiscretione, hauendo egli da far così longo uiaaggio. Ma lascio ch'egli faccia quel che dalla sua charità sarà inuitato a fare in questa parte. Nel resto scriuo al P. rettore del seminario che non uoglia mancare di continuare in ogni modo le prediche, sin tanto che si proueggia di predicatore ordinario per l'anno.

Quanto alla fabrica hauerete uisto quel che ui ho scritto per l'altra mia, nè ho che aggiungere, poichè la cosa si è terminata nel modo che mi hauete scritto.

Se raccoglierete gli inconuenienti che seguono dall'andare molti degli ordinarii del Duomo a officiare cappelle mercenarie fuori, et li considerarete in paragon di quelli, che in fatti trouarete che seguono dall'officiare li medesimi ordinarii cappelle in Duomo, restarete in dubio quai di questi meritino maggior prouisione. Però non intendo per hora di darui altr'ordine intorno a ciò.

Vederò le scritture che mi hauete mandate circa i deputati alla cura de' frutti uacanti, et auuisarò poi quello che m'occorrerà.

Se non ue l'ho scritto prima, ue lo scriuo hora, che essendo ritornato messer Ruttilio, curato di Robecco, lo facciate continuare nell'officio suo di vicario foraneo. Parimente raccomandarete il uicariato di Valtrauaglia al preuosto di Varese.

Il Vescouo d'Asti mi ricerca uno de' nostri allieui del seminario, per aiutare a dar principio et istituire con gli ordini nostri il suo seminario. Andate

considerando col P. rettore, chi se gli potrebbe dare che sia sicuro di vita et costumi, fuori di quelli che sono obligati a cure, et che attendono al corso o casi di conscientia, saluo se di quegli che attendono al corso, non fosse alcuno che hauesse bisogno di mutar aria sino al principio de' studii; et auuisatemene, che intanto soprasederò di rispondere al Vescouo.

70. (20 luglio 1525). Al Vescouo di Vercelli.

Molto Reuerendo etc. Hauendo io hauuto da Roma la inclusa dichiarazione della congregatione del Concilio, per conto di quei capitoli che pretendono essentione dai loro Vescoui, et consequentemente dai Concilii prouinciali, ho uoluto mandarne, siccome faccio, copia a V. S. Reuerendissima per qualche pretentione che mostraua hauere il capitolo suo di essere essente da la osseruazione dei Concilii nostri prouinciali; il che se non è concesso a quei capituli che sono essenti dall'ordinario, molto meno lo deue pretendere esso, che pur è sottoposto al Vescouo, se bene ha qualche conuentione seco. V. S. dunque potrà dar notitia di questa dichiarazione ad esso capitolo anche per parte mia, se bisognerà, et li chiarisca che si risoluano di osseruarli interamente, et essa deuerà procurare che lo facciano per non hauere et lei et loro a darne conto a Dio et al mondo, particolarmente in occasione del Concilio IV prouinciale, che piacendo a Dio si celebrerà quest'anno prossimo che viene; et con questo me le raccomando.

71. Al Cardinal di Como.

Illustrissimo etc. Fuori del dar conto a V. S. Illustrissima di quello ch'io passai col Re di Francia nella uisita che gli feci a Monza, mi pare che negli altri particolari, che V. S. Illustrissima mi ha scritto d'ordine di N. S., io sia poco atto a sodisfar bene al commandamento di sua Beatitudine, si per esser io, come ben sa V. S. Illma, dato da molt'anni in qua ad occupationi molto differenti da questa sorte de negotii, si perchè se ben posso hauere qualche cognitione in generale dei successi di quel regno, non posso però hauerne quella notitia particolare, che sarebbe bisogno per questo; si anco perchè è difficile et pericolosa cosa il far giudicio delle persone, et ricordare in questo caso quello che sia a proposito, con hauerne così poca cognitione, come è quella che posso hauer hauuta io di questo principe, col qual non son stato più che due uolte et breue spatio di tempo, come portaua l'occasione del uiaggio, et consequentemente in ragionamenti quasi se non generali. Tuttauia farò l'obedientia in quel miglior modo che potrò con la presente dicendole ch'io ben uenni con intentione di far con sua Maestà di quegli ufficii, che il Signor m'inspirasse per suo santo seruitio et per ben publico della christianità, secondo che l'occasione dei ragionamenti con sua Maestà hauesse portatò. Et però quello che io passassi seco et lui meco in più repliche nella prima uisita, fu insomma il mettergli io in consideratione l'aspettatione che si ha di sua Maestà per i segni dati nelle attioni sue passate, che hor ch'è successa nel regno, habbia a portarsi così uirilmente contra gli inimici di Dio et della fede catolica, che le cose della religione in quel regno ne' suoi tempi habbino a riceuere intero ristoro delle ruine et trauagli, quali patisce già tant'anni sono, et si possa anco sperare di uederle una uolta ritornate in quell'essere che erano, quando ui fioriua cotanto la pietà et il culto di Dio, et la diuotione et obedientia uerso la santa Chiesa catolica. Le toccai anche qualche cosa dell'obbligo che sua Maestà tiene, di corrispondere condegnamente a questa aspettatione con qualche offerta, che di qua sarà aiutato con le orationi. Sua Maestà mostrò un'animo tutto pronto et risoluto in conformità di quel ch'io li haueua detto, et insomma disse che aurebbe procurato di corrispondere all'opinion che s'ha di lui, et di fare in modo che ognuno possa restar sodisfatto del

proceder suo, et che come tiene il titolo di re christianissimo et è (come lui disse) il primo re di christianità, così conosceua l'obbligo che in conformità di questo haueua, nel procurare con tutte le forze sue l'honor di Dio particolarmente nel suo regno, al qual obbligo era resolutissimo di sodisfare. Dissi pur anche alla Maestà sua con ingenuità nella seconda uisita, cioè doppo il desinare, quando andai per licentiarli, che per quella cognitione, ch'io haueuo hauuto delle cose di Francia nel pontificato di Pio IV *sanctæ memoriæ*, haueuo osseruato che le perturbationi e trauagli dalla religione in quel regno erano passati tant'oltre, per essersi proceduto con rispetti et timori humani, et non preferitosi quanto si deuea quel che ricercaua l'honor et seruitio di Dio alla consideratione delle cose et gouerno de stati temporali per sola uia humana, et che però desiderauo et pregaua sua Maestà hauer l'occhio a questo, di non lasciarsi persuadere da alcuno in caminare per quella uia, douendo anche in ogni caso confidarsi che trattando impresa ch'è tanto di Dio, quanto è questa, di mantener il suo regno ne la purità della religione catolica, sì bene per far il suo debito con Dio incontrasse delle difficoltà et gli paresse d'incorrere dei pericoli, sarebbe però Dio sempre in aiuto suo, et lo prosperarebbe in ogni cosa nel suo santo seruitio. A questo rispose sua Maestà in sostanza che nè considerationi di stati, nè di regni, nè di persone, nè della propria uita hauerà maggior forza mai appresso di lui, che il rispetto dell'honor di Dio et la difensione della sua santa fede, et com'egli hauea mostrato questo in altri tempi, così lo mostrerebbe hora, che col carico del regno si truoua maggiormente obligato a farlo. Questo medesimo suo buon animo et prontezza uerso la religione, mi uenne sempre confirmando in più repliche che passarono. Mi è poi parso anche fuori di questi ragionamenti d'auer trouato in questo principe, che colla grauità, che pur scopre notabilmente, egli accompagna molta humanità et dolcezza in trattare et ascoltare uolentieri tutto quello che se gli dice, et una modestia più che ordinaria, et quel che più importa, molta religione, per quel che si uede nell'esteriore; il che ha dimostrato particolarmente nell'andare a smontare alla Chiesa ogni uolta che arriuaua a l'alloggiamento, come s'intende che ha fatto per tutto questo uiaggio, et nel modo dell'udir Messa, perchè in Monza fu osseruato che ui stette con molta dimostrazione di attentione, stando sempre in due ginocchi et con le mani giunte, et con far molt'altri segni esteriori di diuotione, come segni di croce et simili. La Messa allhora fu celebrata da me alla presenza sua, hauendone sua Maestà mostrato desiderio, quando mandai un mio gentiluomo per pigliar l'hora dell'audienza, et per dirgli che uolendo sua Maestà udir Messa prima ch'io andassi da lei, sarei anch'io intanto andato altrove a dire la Messa mia; al qual rispose che poteua andare inanzi la Messa, perchè poi uolentieri l'haurebbe udità da me. Lascio di dire alcuni ragionamenti et interrogationi che sua Maestà mi fece per tutta la strada de la casa alla chiesa, di cose pertinenti all'ufficio mio pastorale, che pur dauano indicio d'un animo inclinato a la religione. Non mancai in quella occasione di dirgli, che mi ero grandemente rallegrato d'intendere il pio et laudabile suo istituto di frequentare i santissimi sacramenti più uolte l'anno, mostrandogli che questo sarebbe il uero fondamento et indirizzo di tutte le sue attioni, et gli darebbe forza in eseguire tutti i suoi buoni propositi et uincere tutte le difficoltà, oltre il frutto che ne potrebbe seguire in altri, mossi dall'esempio singulare di sua Maestà. Mi rispose che sin da fanciullo hauea cominciato a confessarsi una uolta il mese, et che così ha seguitato sempre di fare, come anche hauea mantenuto il buon uso di non perdere mai la Messa ogni giorno per qualsiuoglia occupatione che hauesse. Di più delle sudette qualità ho osseruato nella Maestà sua gran prudenza

nel parlare, et una particolar prontezza d'ingegno et di giudicio, et capacità nel pigliar bene tutto quello che gli' si dice, perchè con tutto l' impedimento ch' io ho nel parlare, come V. S. Illustrissima sa, tanto più quand'io sono con persone di rispetto, et che per non essere udito da alcuni di quei principi ch'erano seco, et si trouauano nella medesima camera, io a posta parlassi bassamente con sua Maestà; nondimeno nelle risposte mostraua d'hauermi benissimo inteso et d'auer capiti tutti i punti che gli toccauano, nè lasciua cosa ch'egli non euacuasse, ripigliando alle uolte le parole mie medesime, secondo che sua Maestà mi parlò sempre italiano, et molto bene. Hauendogli mandato a donare un Christo in croce, con dirgli che quella era la uera insegna et stendardo, sotto il quale hauea da debellare nel suo regno gli nemici della santa fede, s'abbatè ch'egli desinua alla presenza di molto popolo, et preso il Christo in mano lo baciò, et se lo puose sulla tauola in piedi, tenendouelo pur un buon spatio, poi se lo fece tener innanzi da un suo gentilhuomo, riguardandolo alcuna uolta con dimostratione di molta pietà et diuotione, et rispondendo al mio gentilhuomo, toccò pure alcuna delle cose dette di sopra, in dimostratione del suo buon animo et prontezza di trouagliare per honor di Dio. Insomma io son restato di questo principe molto edificato, come anche molt' altri ch'hanno osseruato le attioni sue esteriori, et parmi ch'egli sia atto a far del bene quando sia aiutato. I modi poi d'aiutarlo li potrà saper meglio di tutti N. S. A me pareria che fra l'altre cose importasse molto s'egli hauesse quello, di che ordinariamente hanno carestia anco tutti gli altri principi, cioè persone appresso che lo consigliano, et gli parlino con uerità et sincerità, et gli ricordassero spesso oportunamente gli obblighi d'un uero principe christiano, massimamente in douer regolare le sue attioni dal seruitio di Dio, et non dai proprii interessi quantunque importanti, come fanno molti sotto falso nome di prudentia, che se pur uogliamo chiamarla così, è prudenza carnale et non christiana.

Ricordarei anche che essendo uero che il signor Lodouico Gonzaga duca di Neuers sia appresso al re in quella gratia et stima che mi è stato detto, et che ho potuto anch' io conietturare, sua Beatitudine facesse capitale di questo Signore, anzi mi pare che ne debba fare in ogni modo; imperochè se prima et massimamente in questi giorni per relatione d'altri io haueuo molta buona informatione delle christiane qualità sue, hora poi d'auergli parlato a Monza, mi è ueramente riuscito pieno di bontà, religione et zelo dell'honor di Dio, sin all'abbassarsi puramente per questa causa a scoprirmi un'eccesso d'un mio sacerdote di Milano, del quale era uenuto in cognitione per uia del gran priore di Francia, fratello naturale di S. M., ch'è stato alcuni giorni prima priuatamente in Milano.

In questo proposito non lascierò anche di dire, che il Re ragionando meco mi dimandò che mi pareua del Duca di Neuers, con modo tale et con soggiungere parole tali in commendatione della sua pietà et religione, che non solo mi diede segno di amarlo et stimarlo assai, il che mostrò anche poco doppo, presentandomelo lui medesimo, perchè si uisitassimo insieme, ma mi parue anche di cauare ch'egli in un certo modo si gloriasse meco d'hauere appresso et al suo seruitio persona così religiosa, come presupponeua che fosse da me per tal già conosciuta; colla quale occasione le toccai alcuna cosa, quanto importaua al buon successo di tutti i negotii, massimamente ad un Principe come lui, l'hauere appresso consiglieri et fornirsi di persone ueramente timorate di Dio, pie et buone. Hora da queste parole del Re, et anco da alcune altre mi parue di cauare che non sarebbe forse stimolo inutile questo, di mettergli a punto d'honore, anco secondo il mondo, quelle cose che si desiderano da lui, et ch'egli deue fare per

honor di Dio, parendomi che gli preme il uoler essere conosciuto per principe religioso et christiano.

Esso signor Duca di Niuers mi disse pure alcuna cosa in assicurarmi del buon animo del Re nell'aiutare la religione catholica nel suo regno, ma non haueuamo tempo, sendo all'hora il Re in partire.

72. (1574, 9 settembre. Di Milano). Al Vicario di Lecco.

Reuerendo Vicario. Hauemo uisto quello che ci scriuete con la uostra lettera di cinque, et quanto al primo capo circa Nicolò Cattani, non ui diciamo altro se non che ueniate subito da noi a Milano, come già u'haueua scritto monsignor Jacobello, che concerteremo quello che s'hauerà da fare sopra di ciò. Quanto a Nicolò Curto da Grauedona, uoi potete et douete farlo metter prigione, quando capitarà in diocesi nostra, non ostante ch'egli sia di aliena diocesi. Ma quando non siate sicuro di poterlo fare pigliare in occasione del suo ritorno a Vicenza nel passar per questa diocesi, ce ne darete auuiso, perchè pensaremo ancor noi a qualche altra diligenza. Alla uenuta uostra quà, spediremo il uostro memoriale circa prete Guglielmo Bugo et prete Luigi Rusca; però non mancate di uenire, et state sano; etc.

73. A Monsignor Spetiano.

Molto Reuerendo Signore. Ho uisto quanto mi scriuete circa Santa Christina, cioè che Monsignor Illustrissimo di Vercelli la senta per noi. S. S. Illustrissima medesima mi scriue, che con occasione di un uiaggio che ha da fare, crede di douer passare da questo luogo, doue ora si troua il signor Card. Sforza, et facilmente accomodar questa differenza.

Con un altro ordinamento ui risponderò sopra il particolare della signora madama di Casauallone, non potendo farlo adesso per esser stata hoggi la solennità della Madonna.

Haurò caro che pigliate particolare informatione delle qualità di monsignor Massimars, che m'haute ricordato per uicario generale, et me ne diate auuiso. Hauendo io di presente da spedir l'unione di Santa Catherina di Palanza alla prepostura di Lecco, della quale sete già informato, desidero che procuriate in ogni modo la relaxatione senza più longhezza de i beni di quel membro di Cremona dagli agenti, ouero fittauoli di Monsignor Illustrissimo di Theano, et bisognando, ricorrerete al mezzo di Monsignor Illustrissimo di Pisa, supplicandolo a farne officio col sudetto Cardinale, in conformità di quello che io scriuo a S. S. Illustrissima colla qui alligata. Et occorendoui alcun dubio o difficoltà intorno alla cosa, ne darete auuiso, perchè si possa mandar di quà quella maggior chiarezza della uerità, che non u'ha ragione dentro il Cardinale.

Questi dell'hospitale di Treui hanno procurato d'hauer qui copia del processo fatto, et si è concesso che gli si dia, che è segno che non lasciano dormire la causa, et che non mancaranno di tentare ogni uia per leuar qualche speditione da Roma; però state uoi su l'auuiso. Intanto monsignor Jacobello ui scriue qualche cosa in questo particolare, et ui scriuerò poi anch'io un'altra uolta quello che mi occorrerà, per darui di quà tutto quel lume che si potrà in questa materia. Et Dio ui guardi. Di Milano.

Poscritta: Desidero aiutar per uia d'un luogo nel collegio Castiglione a Pauia, Carlo Calderino figliolo d'Ambrogio Calderino antico seruitore di casa mia: però parlatene in nome mio a monsignor Castiglione costi, et procurate questo luogo, se non per questo anno, almen per l'anno che uiene, doppo che egli hauerà fatto pigliar l'informatione necessaria del detto Carlo, presupposto che lui habbia le conditioni requisite secondo le constitutioni del collegio, la qual informatione potrà hauere qui da Milano, doue egli habita.

74. A Monsignor di Carniglia.

Molto Reuerendo signor come fratello. Mi è stato caro quel poco ragguaglio che mi hauete dato della persona di monsignor Rauaglio, che è quanto mi occorre per risposta della uostra di 29.

A me occorre poi dirui che la traslatione delle monache di Sant' Andrea di Monza al monasterio di S. Martino pur di Monza, si è eseguita quietamente con l'aiuto dato dai magistrati secolari, che mandarono a Monza il bargello et i fanti di campagna, et si lasciarono intendere seriamente da quelli interessati. Hora si attenderà a stabilire l'unione, et con questo fine me ui raccomando.

75. Al Cardinal di Pisa.

Illustrissimo, etc. Si è dato ordine per far uenire quel prigioniero da Lecco come già si era disegnato, ma non si è ancor essequito ad effetto di farlo condurre sicuramente a Milano. Giunto che sarà quà, si farà esaminare diligentemente sopra li complici, et poi si darà auviso del tutto, come V. S. Illustrissima ordina.

Io spedirò subito l'unione alla prepositura di Lecco, della quale già scrissi a V. S. Illustrissima, et per esserui i frutti uacanti di molt'anni, potrà anche il preuosto hauerui qualche aiuto presentaneo; ma ui sarà forse di bisogno il fauore di V. S. Illustrissima in Roma, per leuargli certo impedimento a godere il principal membro de' redditi della prepositura che se gli unisse, si come commetto a monsignor Speciano, che bisognando, ne supplichi V. S. Illustrissima, alla quale doppo hauer accusata la riceuuta di quella scrittura originale degli esami dell'huomo di Geneura, resto basciandole humilmente le mani.

76. Poscritta al Cardinal di Pisa.

Il preuosto di Lecco mi auuisa ultimamente d'un Nicolò Carlo da Grauedona diocesi di Como, nominato per complice da Nicolò Cattani, come meglio uedrà per la copia del capitolo d'essa preuostura. Io gli scriuo che pur ch'egli possa hauerlo nella mia diocesi, faccia ogni diligenza di farlo mettere prigioniero. Ho uoluto darne auviso a V. S. Illustrissima, acciocchè se le paresse di darne qualche ordine per altra uia, come del Vescono et dell'Inquisitore di Como, sinchè colui è a Grauedona, possa fare quel che le parerà.

77. Al Cardinal di Vercelli.

Illustrissimo et Reuerendissimo Signor, etc. Io resto con desiderio d'intendere quello che V. S. Illustrissima hauerà poi fatto con Monsignor Illustrissimo Sforza nella causa di Santa Christina, nella quale V. S. Illustrissima hauerà di poi inteso da Monsignor Spetiano quello che sia passato più oltre dalla parte di esso signor Cardinal Sforza, che ricerca pur presentanea prouisione; che è quanto mi occorre per replica della risposta di V. S. Illustrissima, alla quale bascio le mani, et humilmente me le raccomando.

78. (1574, 10 settembre. Di Milano). Al Cardinal S. Sisto.

Illustrissimo et Reuerendissimo, etc. Con occasione del ritorno dell'abbate Birago, ho uoluto, conforme all'osseruanza mia, seco uenir con questa a basciar, come fo, le mani a V. S. Illustrissima, colla quale sperauo di poter fare quest'ufficio di presenza, et goderla et seruirla in queste parti in occasione della sua passata col Re di Francia; quando con mio dispiacerè intesi l'impedimento della sua indispositione, che l'haueua sforzata a restarsene indietro. Dall'abbate sudetto ho poi inteso più particolarmente dello stato di V. S. Illustrissima, et starò con desiderio aspettando auviso della sua intera sanità, come all'incontro posso io, per gratia di Dio, darle nuoua del mio ben'essere, del quale le potrà anche meglio riferire il medesimo abbate, al qual mi rimetto, et a V. S. Illustrissima humilmente bascio le mani, etc.

79. Alla signora contessa Hortensia.

Illustrissima signora sorella osseruandissima. Oltre quello che il conte Hieronimo Bentiuoglio m'haueua riferito di quel che s'intendeua all' hora dello stato del signor conte suo; mi fu di molta consolatione la lettera del medesimo conte che V. S. m'ha mandata, essendo per quella meglio certificato della salute sua et quasi ricuperata sanità, et del camino che haueria ripigliato uerso Fiandra. Di tutto ho reso gratia a N. S. Dio, et non mancarò hauer di lui et di V. S. particolare memoria nelle orationi et sacrificii miei, et di far fare il medesimo da molte persone pie et religiose. Dal conte Bentiuoglio poi restai ragguagliato dello stato di V. S. et de i signori figli, i quali prego Dio che conserui et prosperi. Nè ho che ricordarle in questa occasione, se non che conoscendo lei dalla particolare protezione di Dio la preseruazione del conte suo da così euidente pericolo della uita, et insieme la gratia che nel medesimo tempo le ha fatta d'un figlio maschio, si sforzi di rendersi grata a sua diuina Maestà de i beneficii et gratie riceute, nè può far cosa più accetta a sua diuina Maestà che procurar in sè stessa et nel prossimo, ogni di maggiori progressi nella uia spirituale et nella frequenza de' suoi santi Sacramenti, alla quale eshorto V. S. a darsi con diuotione, perchè con questo modo se ella attenderà principalmente all'honor di Dio et alle cose del paradiso, n'andarà in conseguenza la posterità et buon successo delle cose terrene.

80. A li rettori di Bergamo a nome di Monsignor Giacobello.

Rouerendissimi signori miei osseruandissimi. Ho riceuto la lettera di VV. SS. clarissime di 9 del presente, per la quale ho uisto quanto mi scriuono nel fatto delli sindici della chiesa di S. Michele et Stefano di Valberetta; et come ho mostrato a quelli che mi hanno portato la lettera, che per ogni ragione haueuano i sindichi da obedire a i comandamenti et sequestri miei, et rilasciare in mano del deputato da me le decime et altri frutti pertinenti a quella chiesa, nè doueuan per questa causa molestare le SS. VV. clarissime, con metterle in pericolo di far cosa contraria alla dispositione de' sacri canoni, et incorrer le censure cominate et da essi sacri canoni et dalli Concilii generali, et dalla bolla in *Cana Domini*; così spero che VV. SS. per la pietà loro restaranno capaci del medesimo, poichè haueranno inteso che qui si tratta di causa meramente ecclesiastica, la cognitione della quale non può competere in nessun modo ad altri che al giudice ecclesiastico, altrimenti sarebbe un andar all'aperta contra ogni dispositione de' sacri canoni, et far cosa molto aliena dalla pietà et religione di quella serenissima repubblica, quale esse rappresentano. Il dir poi che quelli sindici siano laici, et che perciò debbano agere auanti il giudice laico, non può hauer luoco in questa causa che è ecclesiastica, et talmente ecclesiastica che quando bene gli huomini prouassero il juspatronato di quella Chiesa, di che finora non appar cosa alcuna, nondimeno hanno pur da uenire inanzi al giudice ecclesiastico, perchè le cause di juspatronato senza alcuna contradictione sono spirituali, et però necessariamente spettano al giudice spirituale et non al secolare, inanzi al quale non debbono esser conuenuti nè preti nè laici, quando si tratta di cosa tutta spirituale; nè in altro senso che questo, uoglio credere che sia fatta la legge del serenissimo dominio, che VV. SS. in questo proposito mi allegano del 1517; et quando ben fosse, in ogni caso non potrebbe portare alcun pregiudicio alle cose, persone et giurisdittione ecclesiastica, et molto meno derogare a i sacri canoni. Prego pertanto VV. SS. clarissime a uoler restar persuase di questa uerità et non intromettersi esse in cognitione, ma lasciar che li giudici obediscano a i sequestri miei, per non incorrer esse nelle censure dette di sopra, et metter me in necessità di procedere contra d'essi sindici, et altri

inhobedienti alla scomunica, et altre pene conforme al debito dell'offitio mio in essecutione de' sacri canoni; con che facendo fine, a VV. SS. clarissime quanto più posso mi raccomando, pregando loro ogni felicità et uero contento.

81. (13 settembre 1574). Al Gran Maestro di Rhodi. Da Biumio di sopra.

Hauendo inteso che il signor Giouan Gaspar Castel Besozzo ha riceuuto l'abito della religione gerosolimitana, n' ho sentito piacere conforme all'amor ch'io gli porto come pecorella mia, et a quel che desidero per lui et per tutta la casa sua. Onde non ho uoluto mancare di raccomandarlo a V. S. Reuerendissima, come fo, et di pregarla ad hauerlo in particolare protectione anche per amor mio, massime quanto ai costumi suoi, et al dargli occupatione tale che habbia occasione di affaticarsi in seruitio di Dio e della religione, et fugir l'otio et le male conuersationi, et per questa uia meritarsi l'amore et buona gratia di V. S. Illustrissima, a la quale restarò anch'io con obbligo particolare d'ogni fauore che si degnarà fargli, et a l'incontro me le offero et raccomando di tutto cuore.

82. (23 luglio 1575). Al Fontana.

Non hauendo l'abbate da Rho alcun interesse nell'abbatia di Chiaraualle, non se gli ha a dare conto dei pagamenti fatti a nome della detta abbazia al seminario; dal commendatario medesimo di Chiaraualle ch'è in Roma, potrà hauere la chiarezza di questo, douendo esso commendatario hauere le confessioni dei pagamenti che si sono fatti a nome suo.

Io disegno di estinguere una delle porzioni di S. Babila, con che si uerrà a migliorare le altre porzioni

L'Homate non è a proposito a modo alcuno per mettere in seruitio del collegio, in luoco del subdiacono che è andato a Modena: ue ne informerà meglio il rettore passato del seminario; però si pensi ad altro.

Fra le principali commissioni che ha il Roccio, sa il P. rettore di Brera ch'è di conferire seco tutte le cose del collegio, et gouernarsi secondo il consiglio et parer suo; et hauendomi egli tutte le uolte che me n' ha parlato, lodato il gouerno del Roccio et mostratone molta satisfatione, pensauo che anche in questa parte le cose passassero con satisfatione sua; tuttauia gli direte che non manchi di conferire come di sopra col P. rettore, se bene si haueranno i denari dal sig. Giouan Thomaso Criuelli, resta però da stabilirsi la cosa circa i siti di S. Giouanni Euangelista, conforme a quello ch'io ne scriuo a monsignor Criuello.

Io non so d'hauer ordinato a quel curato di Seregno che se ne resti a quella cura, se non fosse per occasione di quelle monache di Seregno che forse egli confessa. Il che quando non sia, lo manderete alla residenza del suo canonicato di Vimercato.

La separatione della casa di S. Eufemia si fece senza dubio auanti la collatione mia

La dimostratione che si fa con quelli che non hanno portato in mano de' prefetti le fedi delle confessioni, seruirà a rimettere et tenere in osseruanza quest'ordine de le fedi.

Poichè ho da far io l'essecutione d'introdurre o rimettere nelle Chiese romane della mia diocesi il rito ambrosiano, non occorre che ue ne mandi il Breue.

Quanto a me non haurei uoluto che si fossero dati quei beni di S. Rocco di Montorfano al dottor Mandelli, parendomi che sia tutt'uno come che si fossero dati al conte Pietro, se è, come io credo, che il dottore sia fratello del detto conte; onde si può credere che l'abbiano fatto entrare lui per tenere in ogni modo sotto diuerso nome questi beni in casa sua; tuttauia poichè la cosa è

fatta, è bene che habbiate quella rinontia delli homini all'appellatione, nè occorre che mandiate altra informatione di questo fatto, bastando quel che n'hauete scritto hora. Tra i beneficii che hanno ad espedire le bolle a Roma, comprese le ordinarie, crederei che fossero comprese solo la dignità maggiore *post pontificalem*, che è l'arcipretato et la prima dignità nelle collegiate.

Non ha dubio che quei benefitii che eccedono i 24, se bene eccedessero d'un giulio solo, sono tenuti ad ispedire le bolle a Roma.

Fate chiamare il preuosto nouo di Parabiago, et ditegli che hauendomi li di passati mostrato con sue lettere di trouarsi mal satisfatto in quella preuostura, si offerisce occasione d'impiegario in questa diocesi di Cremona, desiderando il Vescouo con la uacanza d'un benefitio semplice stabilire un uicario foraneo in Carrauaggio; et hauendomi il Vescouo ricercato esso preuosto di Parabiago, mi son contentato di concederglielo, purchè lui se ne contenti, parendomi che quella terra et clero habbiano bisogno di essere ajutato con qualche ministro.

83. Al Vicario Panico.

Reuerendo Vicario. Ho riceuuto il processo fatto dal Podestà di Vigevano contro il fiscale del Vescouo, et ci farò consideratione. A me poi pare che habbiate fatto bene in persuadere il Vescouo che si acquietasse in quella cosa del uelo, deuedogli bastare d'hauere interdetta quella gentildonna che non era decentemente uelata, senza passare più oltre.

Hauete fatto bene a deputar alla cura di S. Michele al Gallo il medesimo prete Hieronimo Aqua, hauendo io disegno di tener fuori un pezzo quel Lanfrancone moderno curato; quanto ad Arosio fate metter fuori gli editti per conferirla.

Non mancate d'intendere le ragioni dei Riboldi sopra la pretensione che hanno del juspatronato del chiericato di Besana, auuertendo che non basta uedere l'ultimo stato, ma bisogna la forma delle pruoue secondo il Concilio di Trento, et procedete conforme ai termini di giustitia, et hauendoui difficoltà per il seminario, daretemene informatione.

M'è piaciuta la dimostratione che hauete fatta con quei due de' ferraiuoli, tanto più uedendosi che ha giouato in altri, siccome scriuete.

Delli ueli che hauete mandati qua, nissuno s'è giudicato non trasparente, et però non sodisfano, ma se ne manda di qua una mostra, che s'è giudicata tollerabile, oltre quella che fu scelta in Milano, et n'è informato il Fontana.

Attendete pure a far osseruare l'editto de le feste et lasciate processar chi uuole, et Dio ui guardi.

84. A monsignor Criuelli.

Reuerendo Monsignore. L'auuiso del quale m'hauete mandato copia per conto di Brera, parla piuttosto della smembratione delle entrate che dei siti; ma quello che mi scriue monsignor Spetiano in questo proposito, parla più chiaro come uederete per la copia che ue ne mando, a fine che facciate la diligenza che si ricerca con quell'agente del card. di S. Sisto, col quale farete anche far officio da mons. Panico, che ha trattato seco sin qui, et poi m'auuiserete quello ch'io hauerò da rispondere a Roma. Quanto a me io sento con monsignor Spetiano che per adesso si lasci di trattare della Canonica, la quale si può pigliar ad affitto, et col tempo poi diffalcarla nella pensione con qualche auantaggio di quel che forse si faria adesso. Et però hauendomi auuisato monsignor Roccia, che hanno posto fuori le cedulae per affittarla, non mancarete di pigliarla. In che so che hauerete l'occhio a tutto, e massimamente a questo agente del cardinal S. Sisto, et non ci facciano salare il fosso col farla..... da altri per più di quel che uale, perchè noi la pigliamo a quel prezzo, sapendo il bisogno che n'abbiamo di hauerla.

Auete con questa le lettere per i due nuoui deputati del collegio.

Fate uedere da monsignor Panico il Breue ch'io ho di poter alienare de' beni del collegio, et sentendo lui, che si possa fare quella alienatione et impiego del quale mi hauete scritto, mi contento che si faccia et che se ne espediscano tutti gli instrumenti che bisognano.

Se fossero contra ragione grauati quelli di . . . nella distributione de' soldati, s'hauerebbe a far officio per loro et per gli altri tutti, perchè fossero sollevati da tale indebita grauezza; ma se questo non è, et se non uengono li nostri ad essere grauati più del douere, massime pagando i soldati la tassa ordinata dai ministri regii, non uedo come per loro s'habbia a procurar la saluaguardia; che sarà per fine di questa, et Dio ui guardi.

85. Al Conte Galeazzo Beccaria.

Molto magnifico signor come fratello. Con la consideratione che so di poter hauere nell'amoreuolezza di V. S., mi risolsi li giorni passati di nominarla per uno dei deputati del collegio mio di Pauia; ma per le occupationi et per la partita mia da Milano non hebbi commodità di significarglielo con mie lettere, con pregarla ad accettare uolontieri per charità et per amor mio questo carico in beneficio di quel luoco. Il che faccio hora, essendo sicuro che lei non solo non ricusará questa fatica, ma sarà per attenderui in modo che largamente corrisponderà all'aspettatione mia, con molta mia satisfatione. Desidero particolarmente ch'ella si troui agli affitti che sono per farsi delle possessioni, et interuenga alla congregatione del collegio. Et per fine con tutto l'animo a V. S. all'incontro mi offero et raccomando.

86. Al Signor Bernardo Berter.

Molto magnifico signore. Non le ho prima d'adesso per diuerse occupationi significato con lettere mie la elettione, che di lei ho fatto per uno delli deputati del collegio mio di Pauia, confidato della bontà sua et pietà et dell'amoreuolezza, con la quale so che per carità et per amor mio abbraccerà uolontieri questa cura; lo faccio hora, con pregarla a uolere con gli effetti corrispondere all'aspettatione mia, et trattare le cose et interesse di quel collegio come suoi proprii, particolarmente nel trouarsi presente agli affitti che occorreranno di farsi, et interuenire alle congregationi con gli altri deputati, assicurandosi di farmi cosa molto grata, colla quale s'accompagna anche il ben pubblico della patria sua, con che per fine, me le offero et raccomando.

87. A Monsignor di Famagosta.

Molto Reuerendo etc. Spero che quel poco risentimento di fibre che le era sopraggiunto, non hauerà poi hauuto altro fondamento et l'hauerà lasciata libera. A Galarate V. S. trouerà qualche maggior bisogno, per esser più uecchio, dalla uisita mia, che quelli altri luochi che ha uisitato.

Del chiericato di S. Dalmatio non disegno di disporre prima che ci ripariamo, per deliberar poi quello che sia maggior seruitio di Dio, essendomi stati in questa occasione ricordati molt'altri bisogni. A Monate non resta da prouedere che una messa quotidiana. Mando a V. S. il Breue di poter uisitare le chiese de' regulari con le sacristie in Milano, doue so che u'è molto bisogno di questa uisita, et però desidero che se ne uaglia. Et qui di tutto cuore me le offero et raccomando.

88. Al conte Francesco Borromeo.

Molto magnifico Signore. Ho uisto quello che V. S. mi ha ricordato in proposito del chiericato di S. Dalmatio, per ajuto della cura di Santa Maria Pedone, verso la quale io ho l'animo ch'ella medesima sa; ma perchè in questa occasione

mi sono stati ricordati altri bisogni non meno urgenti di questo, io farò consideratione al tutto, per far poi quella resolutione che penserò essere di maggior honor et seruitto di Dio; et intanto a V. S. mi raccomando con l'animo.

89. Al Vescovo di Bergamo.

Molto Reuerendo etc. Ionon ho facultà opportuna di ajutare il seruitio di Dio nei casi simili a quello che V. S. mi ha scritto circa quei monasterii di monache, che si sono resi inobedienti alla sua ordinatione, ricusando di andare in quel luogo ch'ella giudicasse expediente; ma poichè la cosa è introdotta a Roma, non mancarò con questo prossimo ordinario di scriuer lettera conforme al desiderio di V. S. perchè sia ajutata nell'officio suo. Et con questo me le offero et raccomando con l'animo.

90. (25 luglio 1575). Al Fontana.

Con questa ui si dà facultà di far assoluere quell' uomo, il quale ha posto le mani addosso a quel frate di S. Marco per uolerlo condurre prigione, et gli imporrete quella salutar penitenza che ui parerà. Nel resto tronandosi cosa brutta contra il detto frate, il Panico hauerà da fare l'officio suo.

Quel figliuolo del seminario, ch'è stato qua, a cui si è scoperto, come scriuete, qualche principio di humori con pericolo di pazzia, non mi pare expediente nè per lui nè per il seminario ch'egli ui stia; ma che si rimandi a casa sua, et procuri di ouniare a questi principii.

Non saria gran fatto che le bolle di Cosenza si mandassero a Roma allhora quando si trattaua la causa col cardinal Orsino; si bene monsignor Spetiano, che fa instantia che si mandino, mostra che non ui siano, et egli pur lo deuerebbe sapere; l'Aloisi costì ne potrebbe forse sapere qualche cosa. In ogni caso si manderà a Roma questa scrittura di concordia, che si è trouata nella cassetta.

Ho riceuuti gli editti del Ferragata et mio per la uisita, et gli ordini per la casa del soccorso.

È stato errore veramente quello che ha commesso il curato di Arcore, interdicendo quei 18. Lo farete però auuertito dell'error suo et della sua ignoranza, et come s'abbia a gouernare per l'auuenire in casi simili.

Non è ispediente adoperare il conte per disturbare i belli, che facilmente darebbe nelle rotture.

Se bene è stata a proposito quella mortificazione al curato di Rubecco, in dir che non s'impacci delle cose della preuostura sin che se gli dia altro ordine, tuttauia non mi piace, nè è expediente tale disgiuntione in quel uicariato.

91. A Monsignor Roccio.

Reuerendo Monsignore. Ho uisto l'auviso che mi hauete dato circa l'affitto che si uol fare della Canonica, intorno al qual negotio mi haueua già scritto anche monsignor Criuello, a cui rispondo quello che m'occorre, come da lui potrete intendere, onde ne sarete seco et anco con gli altri prelati. Non ui dirò dunque altro in risposta, se non che mi rimetto a quel ch'io scriuo a monsignor Criuello, et me ui raccomando.

92. (1 agosto 1575). Al Fontana.

Reuerendo messer Giouanni. M'è piaciuto intendere che le cose del collegio della Madonna passino bene; quanto ai siti di S. Giouanni Euangelista et altri, hauerete inteso quello che ne scrissi a monsignor Criuello, et già n'aspetto risposta. Monsignor Spetiano mi scriue pur in questo particolare quel di più che uederete dalla copia che se ne manda a monsignor Criuello, come all'incontro ho mandato ad esso Spetiano quel che uoi mi hauete scritto circa l'agente costì del signor cardinale S. Sisto.

Io ho il disegno, che uoi hauete inteso, di ajutare qualche pouera parrocchia con unirui quella cappella di Rugabella, et a questo effetto anderete considerandolo fra le parrocchie pouere quale sia più bisognosa di tale unione, et me ne auuisarete, perchè se ne possa fare deliberatione d'unirla *cum primum uocauerit quouis modo*. Intanto auuisatemi in che qualità di sito è posta detta cappella, parendomi ch'ella entri in una stretta poco decente, et se ha casa per il cappellano; et dall'altra parte che scolari sono quelli che ui stanno dentro, et che istituto è il loro et che regola hanno, et mi auuiserete anche chi sia il titolare, se è sacerdote o come.

È stato buon'opera l'hauer fatto condescendere il conte Lodouico Belgioioso all'alzatura di quel muro delle monache del Lantasio, et è bene l'essequirla quanto prima.

M'è piaciuto l'accomodamento della cura di Basiano coi frati di S. Francesco, come anco resto consolato del bene che si ua introducendo in Sarone.

Il uicariato di Cantù si può dare al uicecurato di Meda per modo di prouisione, col fare che il curato di Carimate serua sotto di lui nell'ufficio per farsene pratico, acciocchè rimouendosi poi il detto di Meda, egli possa subentrare nel uicariato con la cognitione che n'hauerà acquistata in questo tempo; però a quello di Carimate farete intendere che non manchi di seruire interamente sotto quello di Meda, col disegno che si ha di lasciar poi a lui il uicariato.

Si è scritto a monsignor Spetiano che attenda all'espeditiione uostra, secondo la forma del mandato che se gli è inuiata ultimamente.

Il Farro se è sufficiente quanto all'umanità, io l'ho per buono quanto ai costumi, se bene non è di quel giuditio et esperienza che bisognarebbe; tuttauia mi pare che si possa mandare in Asti per questi tre mesi sino al principio de' studii, facendolo prima informare dal padre rettore di Brera di quelle cose, che egli giudicherà opportune di deuerlo auuertire intorno al seminario.

Quanto alla canonica di S. Tomaso in terra amara, andate facendo con quei canouici et preuosto di quelli officii, che giudicarete opportuni secondo il bisogno per rimediare agli inconuenienti.

Vi mando questa lettera dell'ordinario Castello che ui seruirà per informatione delle cose di S. Protasio, quale tenirete però in uoi, nè lascerete manco sapere al medesimo Castello ch'io ue l'abbia mandata. Io non so perchè quei uicini si siano raffreddati et ritirati dalla reparatione di quella chiesa, nella quale mostrarono meco una prontissima resolutione di spendere notabil somma, conforme all'ordinationi mie già date fuori. Et se questa freddezza si causasse perchè quei de Pecchi non essequissero l'ordinatione mia di leuar uia quella parte di casa, che hanno attaccata alla cappella grande della chiesa, farete prima intendere ad essi Pecchi, che senza dilatione alcuna essequiscano tutto quello che deuono, et quando non lo facciano, procedete a farglielo fare per i termini di giustitia; et dall'altra banda animate i uicini a uolere di presente dar principio alla fabbrica della chiesa, conforme alla buona dispositione che ne hanno mostrata meco, et insomma fate ogni opera perchè ui si metta mano. Quanto a prete Giovanni non occorre pensare, ch'io sia per rimetterlo, essendone stato priuo per sententia del padre Inquisitore, et però gli farete intendere che proueda ai casi suoi.

Informateui che cappella è questa di Sant' Antonio in Treui contenuta nella qui alligata supplica, et se ha obbligo di residenza personale, et che iuspatronato è quello de' Borlendi di poter conferire detta cappella, colla quale disegno, se non ha obbligo di residenza personale, di aiutar qualche parrocchia pouera di quelle parti; però auuisatemi il tutto.

Auuisatemi' parimente quello che sia d'un testamento, qual si presuppone essere stato fatto da un fra Giouanni Battista da Chiari dell'ordine di S. Domenico, come uederete nel memoriale qui alligato, informandouene come da uoi dal padre priore delle Gratie.

Essendo uoi informato del negotio di quella Laura Foresti, ui mando anche quest'altra sua lettera, perchè ui si pigli resolutione conforme alla giustitia.

Siate con monsignor Arabia et con l'Arosio per trouar suggello idoneo da mandare al Monte in cambio di messer Massimiano, al quale darete poi licenza di partire, facendomene esso nuoua instantia.

93. A messer Francesco Castello.

Reuerendo ordinario nostro carissimo. Mi sono stati cari i ricordi della lettera uostra di 25, siccome mi sarà gratissimo che facciate mettere in forma quel disegno degli altari con la sua dichiarazione.

Non mi ponete pensiero per conto della pensione dell'hospitale, perchè più facile sarà a conseruarla, che non fu ad acquistarla; et lasciate uociferar chi uole.

Desidero che attendiate più che potete alle congregationi del breuiario.

Quanto a prete Giouanni non occorre trattar più seco per conto di riparatione di casa nè d'altro, perchè non è più curato, essendo stato priuo per sententia del padre Inquisitore, nè io ue lo rimetterei. Et perchè ho inteso che quei gentiluomini et uicini della parocchia si sono raffredati da l'attendere alla riparatione et fabbrica della chiesa, se questo fosse uero, mi dispiacerebbe grandemente, perchè sarebbe molto alieno dalla aspettatione mia, et dalla prentissima dispositione che mi mostrarono quei gentiluomini di spenderui notabile somma, et dal bisogno grande di quella chiesa. Però do ordine al Fontana mio auditore che intenda la cosa et procuri di leuar gli impedimenti et le cause di questa freddezza, animando et riscaldando da mia parte detti gentiluomini a metter mano di presente all'opera senza altra dilatione, et non mancate di farne ancor uoi ogni opera con chi bisogna, et di aiutare del canto uostro in tutto quel che potrete, et Dio ui guardi.

94. Al Vescono d'Asti.

Molto Reuerendo, etc. Io uorrei per l'amor che porto a V. S. et alla sua chiesa, poterla compiacere come desidera nella istanza che mi ha fatta di un maestro per il suo seminario; ma come mi trouo in gran penuria di soggetti, perchè quelli che sono maturati et usciti dal seminario si trouano impiegati in cure, quelli che ui sono dentro non si possono senza lor notabil danno leuare dal corso de' studii; m'è conuenuto far elettione di questo giouine allieuo pur del seminario, et uscitone già due anni per sua indispositione et che seguita i studii fuori, et per bontà di costumi mi satisfa, et per il resto mi uiene detto che potrà essere atto a seruire, se bene pér la poca età sua non può hauere quell'esperienza di gouerno che sarebbe bisogno; tuttauia tal quale è, uolentieri lo do a V. S., increscendomi non poterliene dar de meglio, et anche per più tempo di quel ch'egli si può trattener fuori; che sarà sino a principio de' studii. Che sarà per fine, et a V. S. mi offero et raccomando.

95. A Monsignor Criuello.

Hauete uisto l'ordine ch'io già ho dato circa l'auersi a consultare il negotio delle acque del nauiglio con monsignor Beluiso, et sto aspettando intendere quello che hauerete risoluto circa l'andare a Vercelli; mi pare adunque che si possa dire liberamente al signor senator Odescalco, che non potendo io pigliare resolutione in questo negotio, senza intendere prima le ragioni et i fondamenti dalla parte nostra, nè a lui dar altra risposta che questa, potrebbe S. S. sopra-

sedere del uenir qua, et in cambio di questo, dare a uoi i rilieui che hanno fatto da la parte loro, perchè io intanto li farò studiare, per uedere con ogni charità di uenire semplicemente in cognitione di quel che sia di ragione per l'una parte et per l'altra, et ne potressimo poi ragionar insieme con maggior sua commodità in Milano, doue sto con speranza di essere a la Madonna di settembre. V'è un'altra consideratione in questo negotio, che sapendo io che il signor marchese ne ha scritto a Roma molti giorni sono, difficilmente potrei io pigliarmi dentro alcuna resolutione senza participatione et auuiso di là. Ma forse non è espediente dire questo al senatore Odescalco; pur io rimetto a uoi il dirglielo o no, secondo che ui parerà esser necessario.

96. Al Capitolo del Duomo.

Reuerendi fratelli. Per altra uia haueuo già hauuto l'auuiso che hor mi hauete dato con la lettera uostra delli 25 del passato, circa la sentenza ottenuta in Ruota a fauor del capitolo nella causa di Caponago, la quale come ho aiutato con ogni debito mezzo a presta spedizione per giustitia, così ne sento io hora piacere uguale al uostro: assicurandomi che uoi riconoscerete questa gratia della mano di Dio benedetto, per essere tanto più feruenti et solleciti nell'ufficio uostro, quanto che il Signore non manca di somministrarui abundantemente nuoui aiuti per la sostentatione uostra corporale, onde habbiate manco distrattione nell'attendere al seruitio et culto suo ditino in quella chiesa nostra metropolitana. Comchè per fine ui benediciamo, raccomandandoci sempre alle orationi et sacrificii uostri.

97. (1 di agosto 1575). Al Vescouo di Bobio.

Molto Reuerendo Signor come fratello. Ho uisto quanto V. S. mi ha scritto per conto di D. Paulo Marchesini padouano; il quale essendo della dettrina et buone qualità che le uiene scritto da lui, et hauendo l'animo che mostra di ritirarsi dalle corti per attender al seruitio di Dio in qualche cura, non uedo che li possa mancare occasione di farlo nella patria sua medesima, et con satisfactione del suo Vescon che douerà hauerlo caro. Tuttauia quando egli più si sodisfaccia di Milano, et uenga con resolution ferma di seruire a Dio senz'altro obietto, che d'affaticarsi con ogni charità in beneficio di quelle anime in una cura ch'io gli conferissi, lo uederò uolentieri, nè mi mancherà occasione d'impiegarlo, presupposta la dimissoria che douerà hauere dal suo ordinario, senza la quale io non potrei tenerlo in diocesi mia. Hora si resoluia lui in quello che più li piace, che con questo a V. S. mi offero et raccomando.

98. (8 agosto 1575). Al Fontana.

Io ho per buoni l'un et l'altro di quei giouani proposti per il collegio, et mi risoluo lasciarne l'electione al padre rettore di Brera, che pigli quel che più gli sodisfa.

Se la famiglia dell'abbate Romagnano è tale che per nobiltà potesse hauer luogo nel collegio de' dottori in Milano, di che potrete chiarirui costi, darete luogo al nipote suo nel collegio della Madonna.

Sollecitate che il Vicario di Gorgonzola uadi quanto prima da monsignor Visitatore, per il molto bisogno che ne ha in difetto dell'auditor bresciano.

M'è piaciuto che habbiate fatto restare alla sua cura il Bestetto per le cause che scrivate. Et perchè mi è stato proposto per notaro un giouane di messer Giovanni Pietro Ricalcato, chiamatelo a uoi et fategli dar modo in casa di uenire un tratto qua subito, che si farà esperienza s'è per farsi atto per la uisita.

Io haueua offerito il luogo di Carrauaggio al preuosto di Parabiago, sopra quel ch'egli haueua scritto di non trouarsi ben sodisfatto in quella preuostura: ma s'egli non ha questo pensiero, non intendo di rimuouerlo da quella cura per darla ad altri.

Dubito che habbiate equiuocato, dicendo il signor Pietro Mandello in cambio del signor Giouanni Pietro Mandello, che fu camariere del Papa mio zio, et ecclesiastico, et questo io so che non è fratello del dottore, è anzi quelli che sotto mano sollecitaua l'essecutione dell'ordinatione mia, come che gli dispiacesse quella eshorbitante usurpatione fatta da gli altri Mandelli suoi cugini; il conte Pietro Mandelli poi fratello, come io credo, ouer padre del dottore, è quello che faceua tutta questa usurpatione. Hora se il signor Giouanni Pietro mirasse a' quei beni o no, io non lo so; questo è ben certo che la intentione mia non era di darli ad alcuno de' Mandelli, ma poichè la cosa è passata cosi, non occorre più, ma solo attendete a farui mandare quella rinontia degli huomini all'appellatione.

Si è scritto a Roma opportunamente per la casa di S. Stefano, nè uoglio credere cosi facilmente che quelli del Cauenago siano per locarla di nuouo, come il preuosto dice hauerne inteso.

Io so che la causa del Triuultio con la superstantiaria di S. Stefano è mera ecclesiastica; tuttavia poichè la cosa è passata tanto oltre che non resta far altro, che procedere all'essecutione della sententia data dall'Arcimboldo contra il Triuultio, mi par che si deue lasciar questo carico alli scholari che procurino da loro detta essecutione, senza che u' interuenga alcuno della parte nostra. Che altrimenti se si uolesse riuocare la causa a noi, bisognarebbe conoscerla di nuouo tutta, che porterebbe maggior longhezza. Il senator Odescalco, se male non mi ricordo, pur di ordine del Senato reuide la sententia dell'Arcimboldo, et l'approbò, et ui si fece ordinatione che si essequisse, onde potrete trattarne seco priuatamente et uedere se si può ottenere l'essecutione della, senza che si rinegga la causa per uia d'appellatione.

La cappella di Casorate uacata ultimamente deue hauer obligo, se ben me ricordo, di residenza personale et di seruire *in diuinis*, o per fundatione sua o per ordinatione mia fatta nella uisita: se cosi è, andate pensando a qualche persona che sia atta a portar questo carico, et aiutare nelle confessioni almeno quei disciplini di quella terra; se anco è cappella semplice, auuissatemene, ch'io ci farò consideratione.

Io non sento che i Regulari per una sola uisita materiale che si ha da fare delle chiese et sacristie loro, la quale si fa in un' hora, habbiano da contribuire alla procuratione del uisitatore, come neanche qui contribuiscono. Anzi sto in dubio se il conuento di Chiaraualle habbia di contribuire o no, e n'ho scritto a Roma; et intanto auuissatemene in che somma è stato tassato., et se a ragione della tassa del seminario posta da principio, ouero della diffalcatione fatta dapoi per accordo, parendo a lui et anche a me strano, che sia stato tassato in 30 scudi, che saria più de l'ottaua parte d'una decima, secondo la quale s'è concertata la contributione. Per la commenda di S. Spirito in Milano di monsignor Illustrissimo Sormano deue hauer hauuto ordine quel tocca per la procuratione.

Visitate l'oratorio della casa di S. Fedele, del quale mi ha scritto il padre Emanuele con questa sua qui alligata, et uedete in spetie se u'è camera di sopra doue si dorma, et se possono far di meno di seruirsi di detta camera, et se nel resto è luoco decente di poterui celebrare, et fatemene relatione, ch'io poi mi risolerò circa il dar licenza di celebrarui in qualche caso.

Parlate col cappellano di casa sopra la lettera qui alligata, con dirgli che pigli resolutione a la satisfatione di quel suo debito che ha in Roma, et auuisi intanto quel che si ha da rispondere; et perchè restando poi egli intricato in censure et iscomunica, per questo conto non sarei io per tenerlo in casa mia, nè per impedire in questo la giustitia, nè aspettar quel tempo. Resto poi merauigliato

di lui, che essendogli stato ordinato di andare a studiare alla Canonica, nondimeno intendendo ch'è stato sempre in casa.

Parlate in congregatione dei deputati della fabrica della canonica del Duomo, che o si faccia i conti et il saldo al Ciocca che ha il carico di detta fabbrica, ouero sapendosi così di grosso ch'egli resti creditore di qualche somma, se gli diano denari a buon conto, conforme al memoriale che ce ne ha dato. Mi son risoluto di poter dar licenza di tener fuori il SS. Sacramento anche in quelle chiese, che se bene non sono parocchiali, sono però insigni et di particolar diuotione nel popolo. Però se alla Madonna di S. Celso hanno prouisto di tabernacolo decente per tenerlo fermamente sopra l'altar maggiore, dategli licenza in scritto di tenerlo fuori ordinariamente, cominciando dal dì dell'Assunzione della Madonna. Che con questo Dio ui guardi.

99. (8 agosto 1575). A Monsignor Visitatore.

Non è dubio che con la facultà di uisitare le chiese et sacristie de' regulari, V. S. ha insieme di far essequire le ordinationi, et però io direi, che con quei regulari che hanno entrate ferme, cominciasse a far fare i sequestri sopra i frutti per quella somma, che importassero le ordinationi. Per quelle chiese di regulari che si sono lasciate adietro nelle pieui uisitate, mi piace il pensiero di farle uisitar da' uicarii foranei, ma con ordine di uisitar solamente et notare quello che troueranno, et mandare a lei quello che haueranno notato, perch'ella ui faccia poi le ordinationi. Il che dico perche in qualche luoghi trouerà dei uicarii foranei, che non sono così pratici delle cose, massime hauendo a trattar con regulari. Io spero che V. S. resterà seruita del uicario di Gongonzola, et ho scritto perche se gli mandi quanto prima. Io ho più uolte commesso al uicario criminale che attendi alla causa del preuosto di Desio, a la quale potrà meglio attendere fra alcuni pochi giorni, che sarà alleggerito del peso delle cause ciuili, con un nuouo uicario ciuile che si è proueduto, come glielo commetterò di nuouo.

Al preuosto di Besozzo *de iure comuni* non uenirebbe alcuna parte di frutti di questo anno di ma per la consuetudine et stile ch'è a Milano, gliene uiene la metà, cioè quelli che sono maturati sin dall'agosto per hauer seruito sin doppio calende di maggio; quando hauesse tutti i frutti intieri, sarebbe tenuto a mantenere il preuosto nuouo sino al nuouo raccolto; ch'è quanto m'occorre, et a V. S. mi raccomando.

100. A Monsignor Arosio.

Reuerendo Vicario. Io non posso acquietarmi in coscienza di dar licenza di mettere figliuole a dozzina in Sant' Agnese, se non uedo che habbino miglior ordine et riforma, di quello che hanno hauuto fin hora; anzi se non hanno luoco da tenerle appartate dalle monache, secondo il decreto del Concilio primo prouinciale, ui ordino sin d'adesso che andiate procurando di leuar fuori quelle che ui sono, che così fo essequire anche in questi monasterii di Cremona, dove non hanno forma di tenerle in questo modo.

Fu notabil leggierezza quella delle monache Humiliate di Vigeuano di mettersi a romore, et aprire il monasterio per un uano sospetto dei ladri; et merita una buona penitenza la madre che fece aprir la porta de la clausura, et introdurre laici nel monasterio, et quelle che uscirono della clausura per andare a chiamare il seruitore, hanno bisogno di assolutione. Pertanto in uirtù della presente ui diamo facultà, per la facultà a noi concessa da N. S., di assoluerle, con dare et a queste et alle superiori, che furono facili ad aprire il monasterio, una penitenza graue ad arbitrio uostro, perche un'altra uolta si astenghino da simili leggerezze et inconuenienti.

Quanto alli secolari che entrarono dentro, potrete dire a li curati uicini, che procurino di far sapere a quelli ch'entrarono, che hanno bisogno di assoluzione, facendo questo officio non all'altare in chiesa, ma priuatamente con quelli che intenderanno o potranno pensare essere incorsi in questo errore.

Io non sento che per adesso si procuri quella dispensa d'illegittimità per la madre priora passata del monasterio della Stella fuori di porta Tosa, per non nutrire in lei il pensiero o desiderio di essere un'altra uolta priora o di hauere officio nel monasterio; che se pur a qualche tempo ella sarà giudicata idonea di gouernare, toccherà al superiore a procurar tal dispensa et non a lei; però non è bene andar più oltre in questo, ma potrete per uia di detta madre, la quale dite mostrare buona intentione, procurar di uenire in cognitione dei disordini che dite essere in questo monasterio, per poterui rimediare.

Io non son per dar licenza in modo alcuno che si accettino per l'auuenire uergini nelle Remesse del Crocifisso, et s'ingannano quelli che si promettono tal licenza da me.

Vi diamo licenza che possiate admettere in monasterii a dozzina quelle figliuole che a uoi parerà bene, et che habbiano le conditioni requisite dal Concilio prouinciale, cioè che non sieno di sotto dei 10 anni nè sopra li 16, et che nei monasterii sia luoco doue tenerle separate da le monache.

Vi diamo anche facultà di dispensare quanto a quelle che hanno la madre.

Voi procurate aiuto per il gouerno de' monasterii, ma non è conueniente procurare per questo bisogno il danno delle parocchie. Però non intendiamo di rimouere il curato di Santa Eufemia.

101. Ali deputati de l'hospital maggiore.

Illustri et molto magnifici signori. Io non mancai di scriuere a monsignor Illustrissimo di Altaemps in raccomandazione delle cose di cotesto uenerando luoco, conforme a la rinchiesta di VV. SS., et ho poi inteso per lettere di Roma, che in signatura si era presa tal resolutione nel negotio, che non dispiaceua in tutto agli agenti loro, come haueranno potuto intendere per lettere di monsignor Citadino, il quale anche era uenuto in parere che non sia espediente presentare adesso le mie lettere a S. S. et al signor cardinale di Como, poichè il negotio resta sospeso sino alle nuoue ruote, et allhora si potranno poi presentare dette lettere.

Nel resto hauendo VV. SS. rimesso il uegotio in mano di monsignor Illustrissimo Alciato, ch'è così amoreuole protettore di cotesto pio et uenerando luoco, mi pare che non habbiano potuto far migliore resolutione; ch'è quanto ho da dire in risposta della lettera delle SS. VV., alle quali di cuore mi raccomando.

102. Al dottor Porro.

Magnifico signor amico carissimo. Ho uisto quanto mi hauete scritto nel uostro particolare, sopra di che ho giudicato bene di scriuerui che ueniate da me qua a Cremona, fatto il giorno dell' Assuntione della Madonna, per poter meglio di presentia pigliar con uoi resolutione intorno al nostro negotio. Però non mancate di uenire, et intanto Iddio ui guardi.

103. Al Vicario Panico.

Reuerendo Vicario. Hauendo noi inteso che li procuratori et attuarii delle cause ciuili non osseruano punto di quel che è stato ordinato nel terzo Concilio prouinciale, per riforma del tribunale nostro; allegando essi uarii pretesti et scuse, ui diciamo che ui habbate l'occhio, et trouando in effetto contrauentione et inobedientia in loro agli ordini nostri, ui farete la debita prouisione et dimostratione contra i disubidenti. Et non hauendo con questa da dirui altro, Iddio ui guardi.

104. A Monsignor Criuello.

Non entrerei per pensiero a far officio, nel modo che uoi ricordate, con presidenti et altri ministri regii per la causa del nauiglio, et sarebbe anche molto alieno da quel che io presuppongo, cioè di essere io giudice in questa causa; ma ben dall'altra parte sarò pronto a sentire quel ch'essi diranno, et uedere le cose anche estrajudicialmente con ogni charità. Ma quando essi innouino cosa alcuna de fatto, bisognerà aiutarsi con la inhibitione et diffendersi per ogni uia legitima. Intanto non si manchi di far studiare dalla parte nostra, et mandarmi di mano in mano quel che si andrà risoluendo, per mandarsi a Roma in man di monsignor Spetiano, perchè anche là si studii questa materia. Voi douerete esser già ritornato da Vercelli con le risoluzioni di monsignor Beluiso, quali starò aspettando.

Per la cosa dei siti ho parlato col signor Coriolano Visconte, il quale mi ha mostrato una lettera del signor cardinale S. Sisto, doue lo deputa ad essere insieme coi suoi agenti alla stima di detti siti, et mi dà intentione che si haueranno, et più facilmente anche pigliandosi tutti insieme, che parte di essi. Et in ogni caso non sentirei che se lasciasse fuori quella casetta contigua a S. Giouanni Euangelista, perchè se bene non fosse necessaria adesso per la fabrica del collegio, potrà esser commoda ad un altro tempo, essendo che un luogo di congregatione non si può mai tener tanto largo che sia troppo, et è bene tenersi più che si può discoste le case de' uicini. Ma io ueggo bene che in questa parte procurate più per il seminario che per il collegio, inclinando al lasciar questa casetta indietro, perchè si uenga a diffalcar tanto meno della pensione del seminario. Tuttauia si attenda pure all'acquisto de tutti i siti insieme, che spero si haueranno. Et con questo Dio ui guardi.

Nel volume decimoquarto.

Le due lettere originali del re di Spagna, di cui presentiamo i *fac-simili* in fine del volume nelle tavole I e II.

Nel volume decimosesto.

LIBER EPISTOLARUM ANTIQUARUM INCIPIENTIUM AB ANNO 1579,
QUÆ REPERTÆ ET CONGLUTINATÆ FUERE ANNO DOMINI 1677.

(Originali).

Tra molte scritte ai Vicarii generali di S. Carlo, ed altre scritte al Santo, le seguenti sono di più notabile importanza:

1. Illustrissimo et Reuerendissimo signor mio patrone colendissimo.

Hor hora mi è stato fatto intendere che questa notte S. M. spedisse un corriere per Milano, il quale non ho uoluto che parti senza mie lettere, ancora che mi era quasi deliberato di non scriuerle altra cosa, prima di qualche noua nella causa di cotesta chiesa, ma sin' hora non posso; è ben uero che questi signori ministri ci danno speranza di risolverci presto, et noi altri qui in casa aspettamo

questa settimana la resolutione, se bene io ne ho qualche dubio per questo corriere, che uiene costà con ordine di ritornare con diligenza, imaginandomi che uada per questa causa. Li dinari del termine di S. Giouanni della pensione di Toledo son tutti riscuossi, et fra pochi giorni si rimetteranno a V. S. Illustrissima con più breuità del solito et manco danno; et se questa uia di rimetterli per Besanzone reuscirà commoda, si potrà ordinare poi qua che continuino questo modo; et con questo humilmente a V. S. Illustrissima bascio le mani, raccomandandomele in gratia. Di Madrid, li 30 di ottobre 1571.

Di V. S. Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et deuotissimo seruitore
CESARE SPETIANO.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo signor mio e padrone colendissimo Monsignor il Cardinal Borromeo, etc.*

Milano.

2. (Roma, 20 gennajo 1571). Del cardinal di Pisa che incarica S. Carlo di interrogare un certo prete vecchio, circa le idee manifestate in fatto di religione dal conte Giovanni Galeazzo Sanseverino, detenuto nella prigione del Santo Ufficio.
3. (Roma, 9 giugno 1575). Il cardinal Maffeo avverte S. Carlo che fu scritto a Monsignor Visitatore apostolico di farsi aiutare, nella visita della diocesi di Milano, da quei sacerdoti che crederà più opportuni, con dispensa dal coro, se beneficiati o canonici.
4. (Villa Toscolana, 4 luglio 1575). Il Card. Altaemps raccomanda a S. Carlo di favorire presso il Senato di Milano Cesare Fantuzzi, onde sia ammesso *al luogo della filosofia, che già soleua hauere il dottor Gambarino in Pavia.*
5. (Roma, 20 agosto 1575). Commendatizia del card. De Medici pel priore di S. Ippolito di Cremona.
6. Illustrissimo et Reuerendissimo Monsignore.

Dice il padre messer Filippo che se Don Santo s'è quietato, che ha molto caro che stia oue possa meglio seruire a V. S. Illustrissima et far qualche frutto christiano.

La nostra chiesa di Santa Maria in Vallicella bisogna rouinarla et fabbricarla di nuouo, et non si farà con cinquemila scudi; li ricordo che sarà quel luogo un seminario per seruirla di molti buoni soggetti, onde bisogna che lei ci aiuti come fece S. Marta, che questa sarà molto maggior impresa di quella; et già habbiamo incominciato a ruinare.

Se ancor paresse a V. S. Illustrissima di raccomandarci a N. S. che uoglia, come ci ha dato la chiesa tanto fauoritamente, aiutarci ancora a farla tale che presto potiamo usarla per più frutto, che oggi per l'angustia de' luoghi non potiamo, ce ne rimettiamo di questo al suo giuditio.

Li raccomando messer Bernardino Tarugi mio cugino, che se non è cosa di mal esempio in casa, che li piaccia darli un seruidore, perchè non è molto atto a far da sè certi seruitii; del resto, così come è, serue uolentieri, et farà liberamente ogni cosa. Li bacio humilmente la mano in nome del padre messer

Filippo et di tutti di casa. Dio li faccia fare frutto secondo il bisogno. Da Roma, alli 27 d'agosto MDLXXV.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo seruo
FRANC. MARIA TARUGI.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo monsignor et patrone mio osseruandissimo il signor cardinale Borromeo, etc.*

7. Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio patron osseruandissimo.

Ancor io poi mi risoluei di non uoler dire cosa alcuna a N. S. di quel ministro del signor card. S. Sisto, et cosi hauendo io in questa settimana parlato a sua Santità.... questo particolare già del mio memoriale. Gli parlai bene di frate Hilario, secondo che V. S. Illustrissima desideraua col consiglio di mons. Carniglia, et trouai sua Beatitudine benissimo informata di questo frate; dimandandoli io come si doueua V. S. Illustrissima gouernare, se trouaua alcuna cosa brutta contro di lui, mi rispose ch'egli credeua che non si sarà trouata perchè si era conosciuto esser calunniato da' suoi nemici, et una uolta era stato assoluto dal signor Card. di Piacenza, et che credeua che sarà stato il simile anche adesso; al che replicai io dicendo che V. S. Illustrissima era informata della causa passata, ma che ora desideraua sapere la mente di sua Santità, in caso che si fosse trouato di detto frate tal cosa, che la giustitia uolesse che se gli procedesse contra; la mi rispose che a lei non pareua che questa fosse materia da Visitatori, li quali non hanno tempo di fermarsi ad attenderui. Ma che se V. S. Illustrissima trouarà cose brutte contra di lui, che la ne piglii la informatione, che poi si deputarà un giudice da sua Beatitudine a questa causa particolare, et non mi risolue mai sua Santità, se V. S. Illustrissima protesse procedere contro di lui assolutamente; mi dimandò solamente se le facultà di lei si estendeuano anche sopra li frati.

Farò espedire le bolle sopra le pensioni di..... et delle altre due abbatie, et per auiso le dico che heri Gambara fece pagare il suo termine di Natali..... et se comparirà da me l'agente suo, concordarò seco dell'auditor di Ruota che uegga, se per la grandine notabile che ha patito la sua abbazia d'Aqua negra, sia obbligato il Cardinale a pagare le pensioni, et non ho dubio che è obbligato, perchè la..... di V. S. Illustrissima parla tanto chiaro, che già una uolta mi disse detto agente che credeua che il padrone suo hauesse il torto de esigere.

Ho hauuto il mandato delli 130 scudi, con li quali spero che spedirò questa settimana le bolle dell'arcipretato, et darò il uaticano al vicario ciuile, che parterà lunedì, credo io.

Con le prime, piacendo a Dio, dirò a V. S. Illustrissima la resolutione che si sarà pigliata nella causa di S. Cristina, per la quale io andai a Tiuoli dal signor cardinale di Vercelli, così consigliato dal signor cardinale Alciato, al quale detto cardinale di Vercelli ha scritto il senso suo, acciò lo faccia sapere al cardinale Sforza e lo induce ad accettarlo, come credo che farà; et se non lo facesse, penso che ci tornaua assai più comodo, perchè da niun giudice si può hauere manco di quello che hora ci uien dato, che è quello che ci dà il Concilio Tridentino; dall'altro canto è assai uscire di lite con quel signore.

Farò uedere al signor cardinale Alciato la lettera ch'ha scritto a V. S. Illustrissima monsignor di Lodi per quelli notari della sua città, et mi informarò chi fu quello che diede il memoriale falsamente a nome di tutti li notari di quella città; forse saria bene fare sappare al medesimo Vescouo con quel messer Antonio Scuola, ch'auua quel chiericato di S. Germano, pel il quale V. S. Illustrissima una uolta mi scrisse, acciò uistasse che non scriuessi alli frati dell' hospitaletto; hora se non è morto, sta per morire *in extremis*, et so che N. S. l'ha designato, secondo che mi disse il Datario, non sapendo forse dell' unione già fatta al seminario di Lodi.

Ho parlato al padre generale della compagnia per il P. Morales, secondo che V. S. Illustrissima comanda, et mi ha detto che crede sia per uenire in qua, ma che quanto al rimandarlo costà, questo non lo uole promettere a V. S. Illustrissima, perche è contra l'ordini proprii. Ma che l'assicura bene, che in luoco suo si manderà un'altro così buono et sufficiente, come è lui; et dal parlare che ho fatto in simili materie altre uolte seco, ho compreso che queste mutationi per il più stanno in mano del prouintiale, come è stata questa, et sempre rimetto lui et me al prouintiale.

Quel Canonico di Santa Maria di Transteuere si è contentato a mia istanza, di non publicar scomunicato il Baldi capelano di V. S. Illustrissima, ancora per un mese, dandogli questo mese di termine onde poter andar al paese, o uenir a Roma ad accomodar li fatti suoi, et prouedere de dinari, et mi ha accennato che per non lo ruinare, non guarderà anche a qualche giorni di più, sì che bisognerà che il Baldi si sueglia, et che prouega a casi suoi.

Se si potrà hauere l'Indulgenze, che V. S. Illma dimanda anche per quella capella di Sant' Ambrosio in Cremona, le mandarò sabbato che uiene.

In quel che potrò, aiuterò il preuosto di Bussetto, et monsignor Visconti che tratta quel negotio suo, mi auisará di quello che hauerà da fare, che è quanto ho da dire a V. S. Illustrissima, alla quale humilissimamente bascio le mani. Di Roma, li 27 di agosto MDLXXV.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et deuotissimo seruitore
CESARE SPETIANO.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio patron osseruandissimo monsignor il cardinale di Santa Prassede, etc.*

8. Illustrissimo et Reuerendissimo Signore et padrone mio sempre colendissimo.

Ne la visita, quale V. S. Illustrissima et Reuerendissima fece li giorni passati in una uilla chiamata Cugnolo, ne' confini del Paese et Lodigiano, hauendo saputo come alcuni de la casa de' Guentii già alcuni anni adietro haueuano lasciato certe terre sopra il territorio di S. Colombano, le quali consignate ad un sacerdote che fosse eletto et nominato da essi Guentii e suoi posteri, esso fosse obligato dire tre Messe la settimana ne la chiesa di S. Lorenzo in Cugnolo; nel che non essendo mai stata eseguita et adempita la mente di quelli testatori, V. S. Illma et Reuerendissima ordinò che per mandare ad effetto quella pia uolontà de' testatori in suffragio dell'anime loro, quanto prima si prouedesse d'un sacerdote che donesse hauere questo carico; laonde incontanenti alcuni miei parenti de' Guentii come più immediati ad essi testatori presentarono un sacerdote, il quale esaminato

fu adnesso da monsignor Seneca et Grifidio come idoneo per quel carico; con tutto ciò essendo poi andato a celebrare secondo l'obbligo suo, fu impedito dal curato di detta chiesa, chiamato per nome messer prete Giovanni. Dil che li miei parenti presentatori m'hanno richiesto il mio consiglio et parere sopra ciò, acciochè alcuno scandalo non ne nascesse, a' quali ho dato quel ricordo che il Signor nostro m'ha dimostrato, et insieme ho pigliato per oportunissimo et più ispediente rimedio scriuerne a V. S. Illustrissima et Reuerendissima, con pregarla et supplicarla si' degni prouedere si' acciò l'esecutione del testamento tanto tempo differita habbi il suo luoco, come anche acciò l'ordinatione di V. S. Illustrissima et Reuerendissima sopra questo fatto sii osseruata et non negletta da quelli specialmente, che nelle ville dourebbero farle esequire da altri, in cause poi così pie et in suffragio sì importante dell'anime de' defunti, a' quali se bene (cred'io) ha qualche uincolo di restitutione con obligo di resarcire loro il danno, c'hanno patito per la priuatione d'essi suffragii, massime doppo l'ordinatione di V. S. Illustrissima et Reuerendissima, pure questo rimetto al giudicio di V. S. Illustrissima et Reuerendissima, la quale son certissimo che prouedendo al principale, al resto ancor sufficientemente sarà prouisto. Il che facendo, obligarà i defunti usciti di quelle pene a pregare N. S. per V. S. Illustrissima et Reuerendissima, come fanno i uiui di quella casa et io in particolare; se bene l'orationi mie son deboli et fredde, pur spero che con l'aggiuto et efficacia di quelle di V. S. Illustrissima et suoi santi sacrificii, a' quali humilmente mi raccomando, saranno di qualche uirtù, a cui baciando le sacratissime mani, la supplico mi benedichi. Di Roma, il dì 21 marzo MDLXXX.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et deuotissimo seruitore

D. BERNARDO GUENTIO

de' chierici di S. Paolo Decollato.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor et patron mio sempre colendissimo il signor cardinale di Santa Prassede.*

9. Illustrissimo et Reuerendissimo signore osseruandissimo.

Hauendo il signor Pietro Antonio Lonato et gli altri excommunicati da V. S. Illustrissima hauto ricorso a N. S. et dimandata l'assolutione, per le pretensioni che hanno contro la uisita ch'ella uol fare, Sua Santità ci ha commesso, che scriuiamo a V. S. Illustrissima, che acciochè essi habbiano tempo di far intendere le lor ragioni, uole che priuatamente et in presenza di pochi di casa di V. S. Illustrissima et non estranei, se però essi lo dimanderanno et dichiareranno non uoler usare le inhibitioni de' loro conseruatori, gli assoluua per un mese, doppo il quale s'intendano, quando altro non sia determinato, ricascati in censura. Il che essendo quanto ci occorre dire per hora a V. S. Illustrissima, le bacio humilissimamente le mani, pregandole ogni felicità. Di Roma, agli 8 d'ottobre 1580.

Di V. S. Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo seruitore

Il Card. MAFFEO.

Senza indirizzo.

10. Illustrissimo et Reuerendissimo signor mio osseruandissimo.

Si è letto a N. S. il ragguaglio ch'è piaciuto a V. S. Illustrissima et Reuerendissima mandarci delle cose di Gardone, il quale si come sente molto dispiacere del pericolo di quell' anime, così uuol che si mettano in esecuzione li remedii proposti da lei, che le sono parsi buoni e da douer produrre buono effetto; et prima lauda che V. S. Illustrissima mandi in quella terra sotto nome di uisita, come scriue, persona qualificata e dabene, che oltre il giouamento spirituale che farà in altri modi, possi anco pigliare denuntie, et assoluere secretamente gli eretici penitenti, et a questo fine se le manda l'alligato Breue, secondo che lei ha prudentemente ricordato; et acciochè occorrendo il relapso d'alcuno o altro bisogno, non si faccia poi difficoltà di uoler annullare queste abiurationi secrete, per esser fatte senza l'assistenza de' rettori, se ricorda a V. S. Illustrissima che forse saria bene che lei come da sè impetrasse dalla signoria o da' rettori licentia o consenso di poter far questo seruitio tanto necessario con l'occasione della uisita, senza chiamarui altri, che le douerà esser facile, poichè si domanda solamente per quelli che compariranno spontaneamente et di sua uoluntà.

Quanto agli altri ricordi che lei ha dati, sua Santità inclina a uolerli far mettere in essecutione con prouederci come meglio si potrà, quando sarà il tempo, secondo che V. S. Illustrissima et Reuerendissima auuisa, nella cui bona gratia.... raccomandandomi, humilmente le baso le mani. Di Roma, 12 di nouembre 1580.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo seruitore
Il Cardinal SAUELLO.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio osseruandissimo il signor cardinale di Santa Prassede.*

Seguono diverse risposte dello Speciano a S. Carlo sopra dettagli di affari minuti, della cui trattazione era incaricato.

Nel volume decimosettimo.

LETTERE SPETTANTI A DIVERSE MATERIE SCRITTE DA ROMA A S. CARLO (1).

(Originali).

1. (Roma, 13 ottobre 1576). Del signor cardinal di Como in materia de la Comenda Humiliata di monsignor Arcimboldo.
2. (Roma, 18 febraro 1576). Monsignor Carniglia parlerà a N. S. del Datiero di Bergamo. Lo supplica ad auuisargli del modo che si tiene in Bergamo in publicar la bolla in *Cæna Domini*. Del modo con che sua Santità dà una facoltà che gli

(1) Per necessità di abbreviare diamo della maggior parte delle lettere di questo volume i transunti, che i segretarii di S. Carlo fecero a tergo di ciascheduna.

- infermi pigliassero il giubileo. Non è necessaria la commutatione de' uoti per impetrar il giubileo. Che quelli dell' hospitale non hanno anco informato.
3. (Roma, 4 agosto 1576). Facoltà di far recitar l' officio in rito ambrosiano ai quattro suoi (1) familiari, che hanno beneficio in chiese di rito romano.
4. (Roma, 15 ottobre 1578). Del cardinal di Como. N. S. si contenta di concedere il giubileo a quei di Monza.

5. Illustrissimo et Reuerendissimo signor mio osseruandissimo.

La Santità di N. S. dopo hauere inteso et ben considerato tutto quello che da li huomini di Monza è stato addutto, et da V. S. Illustrissima si pretende sopra l'officiare secondo il rito romano, ouero ambrosiano, è uenuto in resolutione che sia bene di restituirli al loro antico rito romano: et però dice sua Beatitudine che se essi uerranno a dimandare a V. S. Illustrissima tal resolutione, non debba mancar di consolarli. Et non essendo questa per altro, le bacio humilissimamente le mani, pregandole dal Signore Dio ogni aumento di uera felicità. Di Roma, a 4 di ottobre 1578.

Di V. S. Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et obligatissimo seruitore
Il Cardinal di Como.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio osseruandissimo monsignor il Cardinal di Santa Prassede.*

6. (Roma, 3 luglio 1584). Del cardinal Alessandrino. N. S. concede facoltà a V. S. Illustrissima di honorar la Chiesa di Monza con la cappa magna per l'arciprete, et almutie per i canonici.
7. (Roma, ultimo di marzo 1576). Monsignor Carniglia scriue che l'ambasciatore di Venetia s'è doluto dei preti sospesi; che abbia lasciata l'esecutione della uisita a commissarii particolari; che habbia grauato troppo i preti per le riparationi et ornamenti. Dice la risposta ch'egli ha fatta a questi capi. N. S. si contenta che quei 4 monasterii si sottomettano in tutto all'ordinario.
8. (Roma, 29 luglio 1577). Il cardinal Alciati prega V. S. Illustrissima a mandargli copia di quella riforma dei frati di Sant'Ambrosio, di che le scrisse il cardinal di Santa Seuerina, ma non ne ha mai hauuta risposta.
9. (Roma, 29 giugno 1577). Il cardinal Maffeo prega V. S. a mandargli copia di quella riforma dei frati di Sant'Ambrosio *ad nemus*.
10. (Roma, 23 agosto 1577). Il cardinal Alciati prega V. S. Illustrissima a mandargli quelle scritture di Santo Ambrosio *ad nemus*.
11. (Roma, 14 settembre 1577). Il cardinal Alciati desidera che V. S. faccia che il generale di S. Ambrosio *ad nemus* uada a Roma.
12. (Roma, 7 maggio 1578). Il cardinale di Santa Seuerina prega V. S. a mandare a Roma il processo del general passato di Santo Ambrosio, et faccia andar là lui ancora.

(1) Cioè di S. Carlo.

13. (Roma, 1 novembre 1577). Il cardinal Sauello dica l'ufficio che la congregazione desidera che V. S. faccia con quei del Senato, a chi tocca in fauore dei fratelli Tinti e di Horatio di Assi, allo scopo che non possano essere in uerun modo molestati da un tal Camillo Tinto Cremonese, contro del quale aueuano fatto testimonianza nel Tribunale della Santa Inquisitione.
14. (Roma, 16 settembre 1577). Del cardinal Maffeo. Che la congregazione dà autorità a V. S. di far quel che le piace intorno alle cappelle della chiesa di S. Barnaba in Milano. (Il uisitatore apostolico, vescouo di Famagosta, aueua ordinato che si allargassero, e i barnabiti aueuano reclamato a Roma).

15. Illustrissimo et Reuerendissimo signor mio colendissimo.

Ho esposto a N. S. il desiderio di V. S. Illustrissima circa il poter dispensare con frate Athanasio del ordine di capuccini, qual si offerisce d'andare per charità a seruir fuori li apestati, acciochè non ostante l'impedimento de li homicidii commessi da lui mentre staua al secolo, possa esser promosso a li ordini sacri sin al sacerdotio inclusiue: et sua Santità s'è contentata di farne la gratia, dando a V. S. Illustrissima sopra ciò piena facoltà, con questo però che esso frate non celebri, o faccia altro ministerio sacerdotale nelli luoghi oue ha commesso alcuni delli detti homicidii. Et non hauendo la presente da seruir per altro, che per fede del sopradetto, a V. S. Illustrissima humilmente in gratia mi raccomando, et la prego dal Signor Dio il colmo d'ogni bene. Di Roma, a li 5 d'ottobre 1577.

Di V. S. Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et obligatissimo seruitore
Il Cardinal di Como.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signore mio colendissimo monsignore il cardinale di Santa Prassede.*

16. (Roma, 9 settembre 1577). Il cardinale Maffeo prega V. S. a nome della congregazione a proueder alle cose che si narrano nell'incluso memoriale del uescouo di Ventimiglia, il quale narra di non essere punto nè obbedito nè ascoltato dai suoi preti e sudditi.
17. (Roma, 27 aprile 1577). Il cardinal Farnese dà facoltà a V. S. di poter procedere contra i frati de' Serui come lui medesimo.
18. (Roma, 18 maggio 1577). Il cardinale di Santa Seuerina sopra la causa de' Serui.
19. Illustrissimo et Reuerendissimo signor mio osseruandissimo.

Essendo stato riferito in congregazione il dubbio che hauea V. S. Illustrissima sopra a lasciar dipingere costì la uita et miracoli di S. Rocco, et essendosi molto bene considerato quanto bisognaua, et fatto relatione a N. S. del parere di questi signori Illmi, si contentò sua Beatitudine di approbarlo che è questo: che possa permettere, che dipinga la uita et miracoli antichi di quel santo, secondo che

si trouua scritto da qualche persona di authorità, et oltre quelli authori che V. S. Illma nomina, ui è ancora S. Antonino, che nella sua chronica ne fa mentione, ch'è di maggiore authorità delli altri due Voragine et Pino; ma quanto ai miracoli nuoui, se ci ne saranno, prima che si dipingano, V. S. Illma con la sua molta pietà farà che si osserui la forma del Concilio tridentino. Et con questo humilmente me le raccomando. pregando il Signor Dio che la conserui. Di Roma, a 28 d'ottobre 1577.

Di V. S. Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo et affectionatissimo seruitore
Il Cardinal MAFFEO.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo Signor mio oss. il signor card. di Santa Prassede*

a Milano.

20. (Roma, 9 nouembre 1577). Del card. di Como. Che N. S. dice che se monsignor Cotta se ne satisfarà, V. S. finisca quella controuersia che è fra lui et gli eredi del uescouo Archinto di Nouara.
21. (Roma, 10 febbraio 1579). Del card. Maffeo. Incarico a S. Carlo di definire la uertenza esistente tra il uescouo di Pauia e quello di Tortona circa la terra di Salz (?).
22. (Roma, 13 settembre 1577). Del card. Sauello. Che sua Santità uuole che Hieronimo Appiano si presenti a Milano o a Roma, denegando espressamente di commettere altroue detta causa. V. S. è pregata di mandare a Roma copia de' processi circa Angelera de' Negri.
23. (Roma, 23 agosto 1578). Del card. Sauello. N. S. approua gli ordini fatti da lei intorno a quei soldati heretici, ed ha fatto scriuere a S. M. Cattolica che, se non si può altrimenti, faccia partire quelle compagnie di questo Stato.
24. (Roma, 26 luglio 1578). Del card. di Como. Che N. S. si contenta che V. S. dia licenza a i ministri della corte secolare di fare ogni esecuzione in quelle case et botteghe uicine a S. Lorenzo.
25. (Roma, 2 agosto 1578). Il card. Sauello dice l'ordine che ha dato al padre inquisitore nella causa di Scipione Balsamo.
26. (Roma, 16 agosto 1578). Il card. Sauello scriue a V. S. che mandi prigioniero a Roma Bartolommeo della Rouere.
27. (Roma, 18 ottobre 1578). Il card. Maffeo ricorda a V. S. di accomodare le diocesi di Vigevano e Pauia.
28. (Romæ, die XVIII octobris 1578). Cardinalis Sancti Xisti. Declaratio cardinalium congregationis Concilii, quod fratres mendicantes uigore *maris magni* non possunt absolvere in casibus Episcopo reseruatis.
29. (Roma, 1 nouembre 1578). Il card. Sauello. Che si sta aspettando che V. S. mandi colà in carcere Bartolomeo della Rouere.
30. (Roma, 6 dicembre 1578). Il card. Sauello ancora circa Bartolommeo della Rouere accusato di complicità in eresia con suo fratello Giulio.

31. (Roma, 28 aprile 1579). Il card. Maffeo. Che N. S. inclina che con cento o almeno cinquanta scudi, che l'abbate Birago di sant' Albino di Mortara hauesse applicate di più al seruitio delle anime di quella abbazia, si saria supplito a bastanza ad ogni bisogno.
32. (Roma, 15 maggio 1578). Il card. di Como manda la bolla in *Cena Domini*.
33. (Roma, 4 agosto 1578). Del card. Maffeo. N. S. dà facoltà a V. S. di dispensare con quei sudditi de' Grigioni et altri habitanti nei paesi loro, che sono congiunti in matrimonio in 2° et 3° grado.
34. (Roma, 6 febraro 1578). Il card. Sauello ricorda a V. S. di far quell'ufficio che egli le scrisse l'altra uolta. (Vedi il N. 13).
35. (Roma, 27 gennaio 1578). Il card. Maffeo manda la copia di una lettera che scriue al uescouo di Como sopra gli Suizzeri.
36. (Roma, 22 settembre 1578). Il card. Maffeo è d'opinione, nella quale concorre anco il Datario, che ella possa ualersi di quella facoltà con i Grigioni, anco senza che uenga a Milano.
37. (Roma, 15 ottobre 1578). Il card. Maffeo scriue che la congregatione prega V. S. di procurare d'accomodare alcune cose della diocesi di Pauia et Vigevano, conforme a quello che intenderà dall' uno et l'altro di loro; et poi darne minuto ragguaglio a Roma.
38. (Roma, 7 marzo 1579). Il card. Maffeo scriue che la congregatione prega V. S. ad accomodare la differenza che è tra monsignor di Vigevano et monsignor di Pauia, sopra di che le dà tutta quella facoltà che le bisogna.
39. (Roma, 12 maggio 1579). Il card. Maffeo, rimettendo a V. S. le faccende di alcuni monasterii della diocesi di Tortona.
40. Roma, 6 aprile 1577). Il card. di Como, che N. S. ordina che V. S. faccia spendere i processi contra i monaci della congregatione di S. Hieronimo.
41. (Roma, 1 aprile 1577). Il card. Maffeo sopra quei processi delle visite che ha in mano V. S. Illustrissima.
42. (Roma, 25 febraro 1576). Monsignor Carniglia. A sua Santità non par bene che si permetta al Gabeliero di Bergamo, che habbia da far condur li legni tagliati da altri.

43. Illustrissimo et Reuerendissimo signor patron mio osseruandissimo.

Ancor che io in altra mia habbia scritto che V. S. Illustrissima scriua al cardinale Albano et altri de la congregatione, ho poi pensato che non saria bene, perchè farlo con tutti sarebbe troppo, farlo con alcuni, sarebbe forse contrario effetto; ma perseuero che sia bene scriuere alla congregatione ordinatamente quelle cose, che pensa si debbino trattare in congregatione.

Mi è uenuto in taglio parlando a S. S., dirli quello che V. S. Illma mi scriue del uescouo di Bergamo intorno a li offitii che fa in Venetia per la visita et ancora quelli hano fatto li rettori. Gli dispiacque che 'l Vescouo passasse con questi termini et si merauegliò dicendomi che si faceua. tanto di V. S. Illma; ben credo che quanto alla signoria di Venetia debbino operare più le lettere de' rettori che le parole del Vescouo. Mostrò ancora che non si doueuanò tolerare quelli apostati et uagabondi. S. S. non ha dubbio che la signoria debba contrariare alla uisita, ma che debba continuare in accettarla come ha fatto pel passato.

Parlai a S. S. la domenica, douendosi fare il concistoro il lune, de la uisita del hospitale et del far che si uedessero di presente le ragioni che hanno, perchè

non debbino ancora essere uisitati dal ordinario; et non ebbi fatica a persuaderlo, perchè S. B. era già deliberato che si facesse hora questa cognitione; uolse uedere la bolla di Pio II et io gliela diedi.

Il lune poi trouandosi in audientia il card. S. Giorgio, fu chiamata la congregatione de' uescoui inanti a S. S., la quale deliberò non uoler far altra declaratione, ma uolere che di presenza si uedessero le ragioni del hospitale, per le quali pretende non poter essere uisitato dal ordinario, dando alhora una interpretatione a quel capitolo octauo del Concilio di Trento de la imediata protectione del re, et era che quella limitatione o restrictiua *non tamen quæ sub Regum*, etc. non comprendeua et abbracciaua altro che *ac confraternitates laicorum*, etc.; disse ancora che la bolla di Pio II non gli daua ragione: nientedimeno uoleua che fosse udito l' hospitale, et allegasse tutte le sue ragioni inanzi alla congregatione del Concilio di Trento.

Da la resolutione sodetta in congregatione del Concilio, fu parlato del modo del procedere per uenirne al fine, et fu concluso che monsignor Illustrissimo Orsino fosse egli il Ponente, ascoltasse le ragioni del hospitale et quelle di V. S. Illustrissima, et poi referisse. Resta hora che V. S. Illustrissima raccordi quello che gli occorrerà, et mandi quelle informazioni et scritture che le pareranno a proposito, acciò si possa far determinare questo negotio.

Mando a V. S. Illma il memoriale datto dal preuosto Trecco nel particolare de la cohabitatione; la congregatione sente che si puossi compiacerli, di una porta, dalla quale egli possa passare a certi tempi et hore, et che ancora in caso de infirmità et indispositione, la madre et altre sue donne andare da lui, si come uedrà dalla lettera del cardinal Maffeo. Et perchè la congregatione inclina che se gli compatisca, sarà bene che V. S. Illma lo faccia, et che questi signori neghino che lei non è per non uolere captiuare la sua deliberatione o uolontà alla loro in queste concernentie, ne le quali per la riuerentia che quegli hano, non hano uoluto scriuere assolutamente che così faccia.

Fu poi ancora trattato del poter habitare de fratelli ne l'altra casa, et non fu pigliata delliberatione alcuna, si come egli ancora non fa altra instantia, et che V. S. Illma ne lo suo ordine ancora mostra contentarsene per le ragioni ancora che scrisse già, parlando di questo particolare.

De le parochiale *ad sex menses* in comenda si scriuerà una lettera de la congregatione del Concilio.

De la contributione a la procuratione di V. S. Illma uedrà la resolutione per la lettera del cardinal Maffeo. Io non mi raccordo che sia stata fatta difficoltà che li cardinali commendatarii non habbiano a pagare, ne meno li comendatarii ierosolimitani, se di questi parla auer fatto loro intendere ch'hano a pagare per li benefitii curati che si uisitano. Se altra difficoltà nascerà, V. S. Illustrissima potrà auisare.

Il Papa mi ha dimandato del negotio de le acque di Milano, hauendogliene parlato l'ambasciatore, et presuponendo che quel magistrato è in antichissima possessione di rendere ragione a tutti *etiam* ecclesiastici. Io non haueua informatione nè potei dirli cosa di momento, bensì raccordo ch'altre uolte se gli n'era parlato. Io ne ho poi parlato con monsignor Spetiano, quale mi ha detto quello che egli sa et di questo et ancora di la pretensione del acqua del Arciuescouado, la quale altre uolte fu proposta in.... se bene non fu comessa: sarà bene che me ne faccia dare longa informatione et massime de le ragioni, perchè il magistrato non puossi continuare in conoscere le cause, et perchè il clero non

sia obligato a contribuire alla spacciatura del nauiglio, cauandone utile manifesto, et a V. S. Illustrissima et Reuerendissima humilmente bascio le mani. Di Roma, al XI di febraro 1576.

Di V. S. Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo seruitore
BERNARDO CARNIGLIA.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo signor et patron mio osservandissimo monsignor il cardinal Santa Prassede.*

Milano.

44. (Roma, 14 nouembre 1579). Il cardinal di Como d'ordine di N. S. dà facoltà di riceuere nel collegio heluetico i figlioli di heretici, purchè siano catholici.
45. (Roma, 7 nouembre 1579). Il medesimo d'ordine di N. S. dà commissione di pagare maestri che insegnino a' putti nella diocese di Milano, et di mantenere preti nel seminario o altro collegio per farsi più habili, a spese del seminario.
46. (Roma, 7 marzo 1579). Il cardinal Maffeo scriue che la congregatione prega V. S. a far che monsignor proposito di Sant'Agata di Cremona, nelle processioni uada in quel luogo che se gli conuiene, et non porti il rocchetto se non ha priuilegio.
47. (Roma, 14 nouembre 1579). Il cardinal di Como ordina che i chierici di S. Paulo tenghino il primo luoco doppo i chierici secolari nelle processioni, non obstanti i priuilegi de' canonici regolari.
48. (Roma, 28 marzo 1579). Il cardinal Morone scriue che N. S. si contenta che nel monastero maggiore di Milano si pongano alcune figlie nubili sue pronepoti di casa Cicogna.
49. (Roma, 18 luglio 1581). Il cardinal Maffeo scriue che si può perseuerare nel gouerno delle conuertite di Santa Valeria solito, non occorrendo altro, et il medemo delle monache professe d'altri monasteri che sono nel medemo luoco.
50. (Roma, 18 luglio 1581). Il cardinal Maffeo scriue, come N. S. dichiara, che sendo leuato il gouerno alli monaci di Sant' Ambrosio delle monache di S. Michele sul Dosso, più non uadino li monaci a far officii nè se li dia collatione.

Seguono altre lettere di facoltà ed ordini dati da Roma a S. Carlo per casi speciali di monache e frati.

51. (Roma, 19 aprile 1580). Il cardinal Maffeo intorno alla dote delle zitelle da monacarsi, perchè si possano accettare al seruitio di Dio così le pouere come le ricche.
52. (Roma, 11 gennajo 1581). Il cardinal Maffeo per le monache di S. Lazzaro.
53. (Roma, 11 gennajo 1581). Il cardinal Maffeo scriue che V. S. d'ordine di N. S. deputi nella città e diocese di Milano persone secolari per la cura temporale delle monache, di monasterii anco regolari, conforme all'ordine dato per quelli di Brescia. Che però le monache di monasterii regolari nominino quattro od otto persone, e di quelle sceglierne due o tre secondo il bisogno.

54. (Roma, 18 luglio 1581). Il cardinal Maffeo scriue che concorrendo l'altre qualità conuenienti, N. S. non uede perchè non si possi monacare in Santa Marta quella gentildonna uidua.
55. (Roma, 24 marzo 1584). Il cardinal Sauello scriue che se bene V. S. non deue pigliar ombra della pratica con eretici in occasione di uisita, tuttauia N. S., per maggior sicurezza e quiete, dà ampla facoltà di trattar et conuersare con essi, etc. È stato grato a S. S., intendere il progresso che si ua facendo nella ualle Mesolcina.
56. (Roma, 30 ottobre 1582). Il cardinal S. Sisto notifica a V. S. la facoltà datale da N. S. sopra i canonici della sua diocese di Milano, di poter cioè star assenti dalla residenza per studiare in detta città.
57. (Romæ, IV augusti 1576). Cardinalis Alciatus. Facultas ut canonici percipiant distributiones in absentia, causa uisitationis in prouincia.
58. (Roma, 30 ottobre 1582). Il cardinal S. Sisto auuisa la facoltà accordata a V. S. da N. S. di poter dar licenza ai canonici della sua diocese di assentarsi dalla residenza per predicare, confessare, etc. etc.

59. Illustrissimo et Reuerendissimo signor mio osseruandissimo.

Alle lettere di V. S. Illustrissima et Reuerendissima delli 21 et 29 del passato, non posso per hora in risposta dire altro, se non che se son lette a N. S. insieme con le relationi mandate; et che S. S. si contenta che V. S. Illustrissima et Reuerendissima habbi facoltà di concedere licenza in quelle parti a quelli sacerdoti, che giudicherà bene, di poter leggere libri prohibiti.

Il P. maestro di sacro palazzo ha hauto cura di uedere il catechismo composto dal P. Achille Gagliardo della compagnia del Giesù; per questo altro spaccio se ne darà resolutione a V. S. Illustrissima et Reuerendissima, alla quale raccomandandomi in sua buona gratia, humilissimamente baso le mani. Di Roma, li 14 di gennaro 1574.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reuerendissima

Humilissimo seruitore
Il cardinale SAUELLO.

A tergo: *All' Illustrissimo et Reuerendissimo signor mio osseruandissimo il signor cardinale di Santa Prassede.*

60.

61. (Roma, 1 gennaro 1583). Il cardinal di Como. N. S. dà facoltà a V. S. di poter assoluere dalla scomunica e altre sorte di pena li huomini di Porlezza e suoi lochi, per le cerche fatte anco a nome di chiese et luochi pii, et tenute per loro sotto diuerse fraudi. E che V. S. Illustrissima possa donar alli sodetti in tutto o parte la cerca raccolta nel sodetto modo, come parerà a V. S., rimettendo anco ad arbitrio di V. S. il far obligar li padri per li figli, acciò non tornino più a tal essercitio.

62. (Roma, 22 giugno 1582). Il cardinal Maffei scriue qualmente N. S. dà facoltà che monsignor archidiacono di Cambray, uicario generale di V. S., possa dire

liberamente senza scrupolo alcuno il suo parere, sendo ricercato, quando si doverà dar qualche reo fugito in qualche chiesa alla corte secolare.

63. (Roma, 17 febbrajo 1582). Il cardinal Sauello scriue che il negotio del Castelnouo tutto si rimette a V. S. Illustrissima.

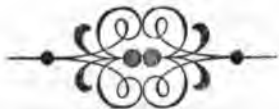
64. (Roma, 3 agosto 1583). Il cardinal Maffeo scriue che N. S. gli ha ordinato che scriua a V. S. Illustrissima, che non si lasci hauer luogo alcuna aggregatione di confraternite, come quella di S. Rocco in Varese, etc., se non uengono i confrati da lei per il consenso, giudicandolo ella expediente per il seruitio di Dio.

NOTA

Giovan Botero pubblicò le lettere ch'esso scrisse in nome di S. Carlo. Ne abbiam veduta una edizion di Parigi del 1586. Lo avvertiamo per chi amasse procurarsi la raccolta di tutto che riguarda l'immortale Borromeo.

Eguualmente l'*Armonia*, giornale di Torino, nell'ottobre di quest'anno 1837, produsse alcune lettere di S. Carlo, direttamente comunicate a quella redazione dal P. Vercellone procurator generale dei Barnabiti, che dichiara averle copiate da un volume d'autografi da lui trovato in Roma.

Anche nella vita di Bartolommeo de' Martiri arcivescovo di Braga contemporaneo di S. Carlo, edita in quest'anno nella città di Trento, sono riportate alcune lettere di S. Carlo.



APPENDICE



I.

La Dieta svizzera, con decreto 17 marzo 1569, in adesione ai desiderii del sommo Pontefice, ordina ai proprii ufficiali e dipendenti di arrestare e consegnare al cardinale arcivescovo di Milano Carlo Borromeo, gli Umiliati soppressi renitenti agli ordini del predetto cardinale e nominatamente i prevosti di Lugano e di Locarno.

(Traduzione dall'originale tedesco (1)).

Noi consiglieri e inviati delle città e paesi dei dodici Cantoni della nostra confederazione, cioè: di Zurigo, Bernardo di Chaam borgomastro e Giovanni Kamblin luogotenente del Consiglio; di Berna, Batt Lodovico di Müllinen sculteto e Gerolamo Manuele tesoriere e del Consiglio; di Lucerna, Nicolao Amlec antico sculteto e Nicolao Kloss del Consiglio; di Uri, Giovanni da Brunnen cavaliere e del Consiglio; di Schwitz, Cristoforo Schormio cavaliere landamano e confaloniere e Giorgio Reding antico landamano; di Unterwalden, Nicolao di Hii landamano della parte superiore e Melchiorre Lüssi cavaliere landamano della parte inferiore; di Zug, Enrico Zigerli antico ammanno; di Glarus, Paolo Schuller landamano e confaloniere; di Basilea, Guarnerio Wölldi ed Ulrico sculteto, ambedue del Consiglio; di Friburgo, Giovanni di Lauten nominato Heyd sculteto; di Soletta, Orso Ruhti sculteto; e di Sciaffusa, Diettagen di Vildenberg nominato Ruuch borgomastro e Cristoforo Waldkilch tesoriere.

Presentemente, per ordine ed autorità di tutti i nostri signori e capi radunati nella dieta di Baden nell'Argovia, dichiariamo e facciamo noto a tutti con questa via, dichiariamo e facciamo noto a tutti con queste lettere: dopochè pervennero ai nostri signori e capi le bolle papali in data del 18 settembre dell'anno 1567, e parimenti un breve della Santità papale il nostro santissimo Padre in data del 6 ottobre 1568, coi quali veniva annunciato qualmente l'Illustrissimo Padre in Dio principe e signore, signor Carlo Borromeo cardinale della santa Chiesa Romana e arcivescovo del ducato di Milano, fu da sua Santità ordinato e istituito difensore dell'ordine degli Umiliati (i quali poi si diedero ad una troppo libera vita contraria alla loro regola); e poichè allora alcuni proposti del medesimo ordine e gente dell'ordine cessato, potrebbero trovarsi nella giurisdizione dei nostri signori e capi, così desidererebbe sua Santità che noi più non concedessimo alcun ricovero a tali proposti e gente dell'ordine cessato, ma coi nostri uffiziali volessimo procurare premurosamente, che ove essi si potessero raggiungere, volessimo ritenerli prigionieri e ben custoditi, inviarli per la loro pena al prelodato cardinale Borromeo; con che si procurerebbe a sua Santità un gradito

(1) Eseguita dai signori Porro e Ghinzoni dell'I. R. Archivio diplomatico.

piacere e ci renderemmo benemeriti verso di lei: ed avendo noi in tal senso interpretato tali bolle unitamente al breve che la papale santità ci ha spediti, essi (senza aver riguardo, che i due proposti di Lugano e Locarno, nella dieta ultimamente tenuta a Baden in settembre, hanno ottenuta la conferma ed approvazione delle loro prevosture dagli inviati dei nostri signori e capi dei dodici Cantoni) noi di special ordine dei nostri signori e capi abbiamo deciso:

Che debbasi dar corso, esecuzione e luogo alle bolle ed al breve rilasciati dalla Santità del Papa, ed anche alla riforma papale riguardante l'ordine degli Umiliati (degli Umili), del quale l'alfafato signor cardinale Borromeo fu ordinato e posto protettor dalla Santità papale; e che anche i due proposti di Lugano e Locarno debbano essere posti nell'ubbidienza e potere del prelodato signor cardinale, e debbano essere obbligati a cedere, in modo però che ove anche fosse loro possibile, il prelodato signor cardinale li tratti favorevolmente; e quando anche i due proposti avessero contratto qualche debito, che gli stessi debbano venir pagati sopra le rendite delle loro prevosture. Inoltre che anche le rendite di tali due prevosture non mai in niun altro luogo siano impiegate, fuorchè in altri luoghi pii, come in ospedali situati nelle giurisdizioni di Lugano e Locarno.

Colla presente noi ordiniamo pure strettamente a tutti gli attuali e successivi Landfogt della nostra giurisdizione, che se gli accennati due preposti non volessero far luogo, ma contravvenire a questa nostra determinazione, che essi allora giustamente la domanda e a spese del cardinale li facciano prigionieri, e a lui li consegnino per la loro pena, e debbano rassegnare le due prevosture di Lugano e Locarno all'alfafato cardinale. Che se mai alcuni altri soppressi fuggitivi preposti e gente dell'ordine degli Umiliati, come altre persone ecclesiastiche, maschi e femmine si trovassero nella giurisdizione dei nostri signori e capi, che essi non diano loro alcuna ulteriore protezione, ma giusta la domanda del sullodato signor cardinale (ove egli possa coglierli) prenderli prigionieri, e ben custoditi inviarti per la loro pena al detto signor cardinale.

Nel che si eseguirà rigorosamente la volontà e il parere dei signori e capi, e in fede di ciò, il pio sempre onorevole nostro fedele diletto Landfogt di Baden nell'Argovia, Simone Wirtenberger del Consiglio della città di Berne, ha pubblicamente a nome di noi tutti appeso il suo proprio sigillo a questa lettera, che è data il 17 marzo dell'anno 1569, a contare dalla nascita del nostro diletto Signore e Salvatore.

Sigillo pendente come alla figura I della tavola I.





L'Autorità dei Cantoni d'Uri, Schwitz ed Unterwalden conferma l'elezion popolare del paroco di Bollenz, con decreto 3 novembre 1569.

(Traduzione di pergamena originale (1)).

Noi landamano e consiglieri dei tre Cantoni di Uri, Schwitz e Unterwalden insieme col Kärawald attestiamo e facciam noto a tutti in forza di questa lettera, che il M. R. ecclesiastico signor Camus Lugarij presso la chiesa di S. Secondo nella valle Bollenz, ci fu presentato dal governatore Rer Fur Bringe per mezzo d'un console e d'uno di quella parrocchia detto Camus Lugarij, quale fu scelto e nominato in qualità di esso paroco e curato, come risulta da un attestato munito del sigillo del landvoigto Wispell; i detti parocchiani in conseguenza di ciò, hanno inoltrata a noi una supplica, affinchè noi vogliamo confermare e convalidare come è d'uso, nel nome dei tre Cantoni, la nomina fatta da quel landvoigto in Bollenz a quella prebenda. Lo che noi facciamo nell'atto che confermiamo e ratifichiamo la detta supplica accompagnata dell'attestato di quel landvoigto Wispell, e dichiariamo in forza di questa lettera, che il nominato come sopra alla detta prebenda, debba essere accettato da i suoi parocchiani. In forza di ciò v'abbiamo appeso il sigillo di Schwitz in nome di tutti e tre i Cantoni, il 3 novembre 1569.

Suggello pendulo come alla figura II della tavola I.



(1) Regnita dal M. R. sacerdote D. Francesco Spini, penitenziere minore per le lingue straniere nella Metropolitana.

III.

La Dieta svizzera con decreto 12 settembre 1570, dichiara nulla l'elezione d'un giovanetto Orell alla prepositura di Locarno.

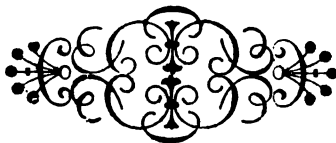
(Traduzione di pergamena originale (4)).

Noi consiglieri e inviati delle città e paesi dei dodici Cantoni della nostra confederazione, cioè: di Zurigo, Bernardo De Chaam borgomastro e Giovanni Kamblj governatore e del Consiglio; di Berna, Ambrogio Im Hoff Venner del Consiglio; di Lucerna, Rocco Hemly scolteto e Lodovico Psiffer cavaliere, confaloniere e del Consiglio; di Schwitz, Gaspare ab Yberg landamano; di Underwalden Nicola de Flue landamano della parte superiore, e Melchiorre Lussi cavaliere landamano della parte inferiore; di Zugo, Gaspare Hochher ammano; di Glaro, Paolo Schuller landamano e gonfaloniere; di Basilea, Gualtiero Wölsli del Consiglio; di Friburgo, Francesco Rudola e Pietro Krumenstal ambedue del Consiglio; di Soletta, Orso Wicstein scolteto; e di Sciaffusa, Diettgen de Wildenberg chiamato Ringk borgomastro: radunati ora per comando e di piena autorità di tutti i nostri capi e signori nella dieta di Baden in Argovia, dichiariamo e notificiamo a tutti con questa lettera, che davanti a noi è comparso l'Illustrissimo e nobile signore Melchiorre Lussi landamano d'Underwalden del paese di sotto, in nome e per parte dell' Illustrissimo in Dio, padre, principe e signore, signor Carlo Borromeo cardinale della S. R. Chiesa ed arcivescovo del ducato di Milano, e riferì come il nostro santo Padre il sommo Pontefice aveva nominato l'eminenza sua protettore e riformatore dell'ordine degli Umiliati in tutta Italia (i quali si erano dati ad una vita libera contro le loro regole), a tenore delle bolle pontificie in data del 18 settembre 1567, come pure d'un rescritto pontificio in data 6 ottobre 1568, indirizzato ai nostri signori e padroni; i quali ora nominati consiglieri e inviati dei nostri signori e padroni nella dieta tenuta in Baden il giorno 17 marzo 1569, hanno rassegnato nelle mani di sua eminenza ambedue le prepositure di Lugano e Locarno, colla condizione che il divin servizio sarebbe di nuovo colà attivato, ed anche che le entrate di questi benefici prepositurali non sarebbero altrimenti impiegate che in luoghi sacri e spedali, entro il circolo del nostro territorio prepositurale di Lugano e Locarno. Tuttavia dopo tale rassegna i consiglieri inviati dei nostri signori e padroni, in un'altra dieta tenuta in Baden nell'occasione della morte del prevosto di Locarno, ne hanno conferita la prepositura ad un giovinetto di 7 anni della famiglia degli Orell, dietro presentazione fattane da quel landvoigto, ed ignari del suo beneplacito l'hanno confermato. Per la qual cosa sua grazia principesca reclamò: essere egli intenzionato, conforme la pontificia concessione, di ridurre ambedue le prepositure in un corpo, di mandarvi persone abili e dotte, e di erigervi un convento composto di uomini istruiti e pii, affinché il servizio divino sia di nuovo introdotto e stabilito secondo la loro regola. E perciò ha fatto pregare ami-

(4) Esseguita dal M. R. signor sacerdote D. Francesco Spini, già archivista arcivescovile ed attuale penitenziere minore della Metropolitana.

chevolmente i nostri signori e padroni, affinché confermino con lettera munita di sigillo la rassegna a lui già fatta, e cassino e dichiarino nulla la nomina fatta del giovine Orell, che ne aveva ottenuta la conferma senza cognizione di causa. E così noi abbiamo dato udienza alle ricerche ed esigenze dell'inviato del suddetto cardinale Borromeo, poichè quest'affare venne a cognizione della confederazione in detto luogo. E così in questa dieta ogni inviato de' signori e padroni, ha risoluto che i nostri signori e padroni lascino all' Eccellentissimo signor cardinale Borromeo la rassegna e liberazione, come l'avevano fatta il 17 marzo 1561, la quale abbia ad aver pieno vigore. Dunque l'annunziato signor cardinale deve aver forza e potere di occupare ambedue le prepositure di Lugano e di Locarno, di ridurle in un sol corpo, di rimandar di nuovo in modo regolare l'ordine degli Umiliati, e d'inviarvi persone pie, virtuose e dotte affinché il divin servizio sia fatto bene e regolarmente, e che l'entrata delle due prepositure non sia più oltre impiegata come s'era stabilito di sopra, il che la prefata Eminenza Reverendissima si esibisce graziosamente di fare per sè stessa. Come pure dichiariamo nulla e cassata, e che non debba aver alcun effetto, la conferma con cui il giovane Orell aveva ottenuta la prevostura di Locarno, ed intimiamo a tutti e ad ognuno dei nostri landvoigti di Lugano e Locarno, che non permettano a nessuno di molestare l'altéfato signor cardinale Borromeo, sotto pena d'incorrere la disgrazia e castigo dei nostri signori e padroni. Ed in segno della verità ha posto il proprio sigillo pendente a questa lettera in nome di noi tutti il nostro caro e fedele landvoigto in Baden nell'Argovia, Corrado Aescher del Consiglio della città di Zurigo, in data 12 settembre 1570, dalla nascita del nostro caro Signore.

Suggello pendente come alla tavola I figura III.



IV.

La Dieta Svizzera, con decreto 19 luglio 1574, conferma il precedente decreto del 17 marzo 1569, ad onta delle istanze in contrario del prevosto di Lugano.

(ATTORNAMENTO DELL'ORIGINALE TEDESCO (1)).

Noi consiglieri e inviati delle città e de' paesi dei dodici cantoni della nostra confederazione, cioè: di Zurigo, Giovanni Kambly borgomastro, ed Enrico Toman tesoriere e del Consiglio; di Berna, Ambrogio Im Hoff Venner e Simone Wurtemberger ambedue del Consiglio; di Lucerna, Lodovico Psiffer cavaliere e Rocco Helmj, ambedue attuali ed antichi scoltetti; di Uri, Enrico Albrächt landamano; di Schwitz, Gaspare ab Iberg landamano; di Unterwalden, Melchiorre Lüssij cavaliere, antico landamano della parte inferiore; di Zug, Giovanni Lütter ammano; di Glarus, Paolo Schuler landamano e gonfaloniere; di Basilea, Guarnerio Walflj del Consiglio; di Friburgo, Francesco Rüdella del Consiglio; di Soletta, Orso Suri ed Orso Zurroffat ambedue del Consiglio; e di Sciaffusa, Diettāgen di Wildenberg, nominato Ringk borgomastro, radunati attualmente per comando e di piena autorità di tutti i nostri signori e capi a Baden nell'Argovia nel giorno del rendiconto annuale, dichiariamo e notificiamo a tutti con questa lettera: poichè nell'ultima seduta, che si tenne la domenica di *Letare* a mezza quaresima del corrente anno 71, il signor Giovanni Antonio Maria Castanea proposto di Sant'Antonio in Lugano comparve alla presenza dei messi del Consiglio dei nostri signori, e dimandò ch'eglino in nome dei nostri signori e capi volessero graziosamente confermarlo nella prevostura, che gli fu rassegnata e consegnata da suo cugino defunto nell'anno 1547, nella quale egli allora fu confermato non solo dai nostri signori e capi, ma anche da due generali del suo ordine, come pure dalla Santità del Papa, e prestargli mano, proteggerlo e difenderlo, non avuto riguardo, che l'Eminentissimo principe e signore, signor cardinale Borromeo avrebbe ottenuto dai nostri signori e capi alcune conferme ed approvazioni, in virtù delle quali tale prevostura dovrebb'essere rimessa alla sua principesca grazia: e perchè nell'ultima seduta la maggior parte degli inviati dei nostri signori e capi ha risposto di lasciar pendente e di riferire di nuovo un tal affare ai nostri signori, eglino hanno perciò determinato di deferire quell'affare ai nostri signori e capi, ecc.

E siccome inoltre l'accennato proposto pel rendiconto annuale da tenersi al presente, è comparso la seconda volta innanzi a noi ed ha chiesto che in nome dei nostri signori e capi lo volessimo istallare nell'accennata prevostura, e proteggere e difendere presso la medesima; avendo noi quindi ora udito abbastanza ed inteso in tutto il suo tenore l'esposizione dell'accennato proposto, ed essendosi risoluto

(1) Eseguita dai signori Porro Giuseppe e Ghinzoni Pietro, questi accessista, quegli alunno dell'I. R. Archivio diplomatico in Milano.

ciascun messo a seguire intorno a ciò il comando de'suoi signori, noi abbiamo deciso e pronunziato in proposito quanto segue: che poichè la Santità papale in forza del Concilio di Trento ha soppresso interamente l'ordine degli Umiliati, a motivo che gli individui del predetto ordine hanno condotto una vita sconvenevole ed inobbediente, in opposizione alla loro regola, ed ha applicato le entrate dell'ordine medesimo ad altri ordini e luoghi sacri; e poichè oltracciò anche l'accennato proposto si mostrò disobbediente, debba perciò l'attempato signor cardinale Borromeo godere pienamente della sentenza pervenutagli, e della lettera di consegna che la sua principesca grazia ha ottenuto dai messi del Consiglio dei nostri signori e capi in una dieta del marzo del 1569, e state in appresso confermate in una dieta dai messi dei nostri signori, le quali noi a nome dei nostri signori e capi abbiamo ancor qui confermato e approvato, e confermiamo ed approviamo. Queste noi convalidiamo, anche con ed in forza di questa lettera, che noi inviandola alla sua principesca grazia, abbiamo, in testimonio di ciò, munita in nome di noi tutti col sigillo pendulo proprio del nostro caro fedele landfogt di Baden nell' Argovia, Enrico Hackenstain della città di Lucerna, e data il 19 luglio 1571 dopo la nascita del nostro caro Signore e Salvatore.

Più non esiste il suggello che vi era pendente.



V.

Pio V, con motuproprio 24 novembre 1571, incarica il cardinale Carlo Borromeo di processare e punire i compromessi nell'attentato di Santa Maria della Scala.

(Pergamena originale (4)).

PIUS PAPA V.

Dilecte fili noster, salutem et apostolicam benedictionem. Cum, sicut accepimus, aliquot de capitulo et canonicis Ecclesiæ Beatæ Mariæ della Scala mediolanensis, qui alias visitationi dictæ Ecclesiæ, quam tu tamquam Archiepiscopus mediolanensis facere intendebas, vi et armis restiterunt et insultum in personam tuam et familiares tuos fecerunt; nec non Joannes Petrus Barbesta, qui alias tamquam assertus subexecutor litterarum apostolicarum a præfatis capitulo et canonicis electus, apostolicam auctoritatem sibi temere usurpando, censuras ecclesiasticas in te et quosdam tuos officiales et ministros fulminare præsumperat, in carceribus Curiæ archiepiscopalis mediolanensis se constituerint, licet nonnulli ex eis monitorio per dilectum filium Curiæ causarum cameræ apostolicæ auditorem, in vim motus proprii tunc a nobis emanati, aliàs contra eos decreto eisque intimato ad personaliter in romana Curia comparandum sub certis sententiis, censuris et pœnis in dicto monitorio contentis parere neglexerint, et propterea in illas incidisse declarati fuerint; nos rationabilibus de causis, causam et causas criminum et excessuum hujusmodi per te cognosci et terminari volentes, nec non quorumcumque processuum in causa et causis huiusmodi contra eos factorum ac dicti monitorii, sententiarumque et censurarum per dictum auditorem cameræ in supradictos latorum tenores præsentibus pro sufficienter expressis habentes et ab illo avocantes, ne circa hæc de jurisdictione tua dubitari contingat, circumspeditioni tuæ per præsentem motu proprio et ex certa nostra scientia committimus et mandamus, ut causam et causas prædictas una cum illarum incidentibus, dependentibus, emergentibus, annexis et connexis summarie, simpliciter et de plano, sola facti veritate inspecta, et tam conjunctim quam dissim auctoritate nostra audias, cognoscas, decidas, fineque debito termines; tibi que per easdem præsentem injungimus et præcipimus, ut singulos prædictos pro tam enormi excessu ab eis commisso, nec non excommunicationis et aliis sententiis, censuris et pœnis in dicto monitorio contentis et per eos (ex eo quod eidem monitorio non paruerunt, sed contumaces et inobedientes fuerunt) incursis, acriter et severe arbitrio tuo, omni et quacumque appellatione remota, punias; faciens, quod decreveris, per censuram ecclesiasticam ac alia opportuna juris et facti remedia firmiter observari. Nos enim eidem circumspeditioni tuæ omnes et singulos supradictos et quoscumque alios sua quomodolibet in præmissis interesse putantes citandi,

(4) Assai rovinata.

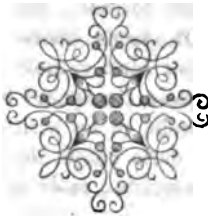
eisque ac quibuscumque iudicibus etiam sub sententiis, censuris et pœnis inhibendi; contradictores quoslibet et rebelles censuras et pœnas easdem incurrisse declarandi, illasque aggravandi, reaggravandi, interdicendi et auxilium brachii sæcularis, si opus fuerit, invocandi, cæteraque in præmissis necessaria et opportuna faciendi, gerendi et exequendi plenam et liberam potestatem et facultatem auctoritate apostolica, earumdem tenore præsentium concedimus et impartimur. Non obstantibus præmissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die XXIII novembris MDLXXI; Pontificatus nostri anno sexto.

CÆ. GLORIERIUS.

A tergo: *Dilecto filio nostro Carolo tituli Sanctæ Præcedis presbytero cardinali Borromeo nuncupato.*

Suggello intieramente smarrito.



VI.

Brani di dispacci del veneto ambasciatore a Roma, Giovanni Corrarò, che si riferiscono al viaggio colà fatto nel 1579 dal cardinale S. Carlo Borromeo, tratti dall' Archivio appellato Cancelleria secreta (Senato III), esistente nell' I. R. Archivio generale di Venezia (1).

(a) Il cardinal Borromeo giunse qui li dì passati, con haver fatto il giorno della Madonna (b) a Loreto, dove tutta la notte della vigilia stette in oratione nella cappella di Nostra Donna; poi la mattina disse la messa, et comunicò di sua mano molto popolo che vi era concorso, con havere anco fatto un sermone conveniente alla solennità del giorno et di quel luogo. Ha anco visitato gli heremiti di Camaldoli (c) et con loro stette rinchiuso sei giorni, separato dalla sua famiglia. Nell'arrivar qui volse alloggiare a Santa Prassede, suo titolo, senza nessuna sorte d'adobamenti; ma il Pontefice (d) il giorno seguente, che fu all' audientia, lo ritenne in palazzo per maggior comodità, disse, di quei che l'haverebbero visitato, et egli se ne contentò; ma il quarto giorno fornite che furono le visite, volse ritornarsene al primo alloggiamento. Mi ha detto Sua Signoria Illustrissima di volersi trattener qui forse per tutto il mese che viene, et li suoi negocii vogliono che siano per la differentia che ha di giuridittione con li ministri regii, et oltre ciò per le cose dei suoi sinodi, non essendo molti decreti fatti da lui stati admessi dalla congregazione dei Vescovi; intanto qui è da molti ammirato più tosto che veduto volentieri, mettendo spavento, con la sola presenza, di qualche riforma.

(e) Il Papa da dominica in quà si ritrova alla villa (f), et si va dicendo, che l' vi potria stare tutta la settimana che entriamo; pure non è cosa certa, perchè Sua Santità, con la vicinità del luogo, fa queste deliberationi dell' andar o del ritorno, si può dir da un' hora all' altra. Avanti hieri ci andò anco il cardinal Borromeo, chiamato da Sua Beatitudine, con la quale sta spesso in longhissimi ragionamenti, la somma dei quali, per quanto s'intende, et ho scritto ancora, è intorno li dispareri che ha con li ministri regii, et in darle conto delle cause che lo mossero a far diversi decreti nel suo sinodo provinciale, molti dei quali non sono poi stati ammessi qui dalla congregazione de' Vescovi, deputati tra le altre cose per rivedere simili atti. Sua Signoria Illustrissima dominica passata disse la messa in una chiesa

(1) Gentilmente comunicatici, colle rispettive note, dal signor direttore del medesimo Archivio, Cavaliere Fabio Mutinelli, personaggio abbastanza noto pe' suoi eminenti servigi, e per le erudite sue pubblicazioni storiche.

(a) Li 19 settembre 1579.

(b) Della Natività di M. V.

(c) Probabilmente quelli dell'eremo del Massaccio, nella diocesi di Jesi o di Pascalupo, o finalmente di Monte Corona, vicino a Perugia; imperocchè il Casentino, ove trovavasi l'altro eremo propriamente detto di Camaldoli, e da cui presero il nome li Camaldolesi, è ben lontano dalla via che percorreva allora il Santo Cardinale.

(d) Gregorio XIII.

(e) Li 10 ottobre 1579.

(f) Forse Mondragone o Boncompagno, nell'una o nell'altra delle quali solitamente recavasi il Pontefice.

di certa compagnia di persone devote che si chiamano Hieronimini (g); poi comunicò di sua mano per tre hore continue più di 1500 persone, con infinito concorso di popolo; partirà, dicono, il mese che viene, volendo essere per l'avvento alla sua Chiesa.

(h) Il cardinale Borromeo si trattiene tuttavia qui, più di quello che egli pensava, così dicono, consigliato da Sua Santità per aspettar di Spagna la risposta intorno il negotio di giuriditione.

(i) Il cardinal Borromeo partì hieri di quà, et arriverà facilmente sino in codesta città (j). Sua Signoria Illustrissima disse a questi mandati dalla città di Milano, che li lasciava qui anco per suoi avvocati, et si crede che sia consapevole presso poco della mente di Sua Santità intorno le differenze che si trattano, essendo anco state accomodate le cose de'suoi sinodi con qualche moderatione et satisfatione sua.



(g) Certamente sotto questo nome improprio, e generalmente attribuito ai soli *frati eremiti dell'ordine di S. Girolamo* istituiti dal beato Pietro da Pisa, dobbiamo ravvisare i benemeriti sacerdoti della *congregazione di S. Girolamo della Carità*, celebre in Roma per le opere sue insigni di religione e di misericordia, presso la quale trovavasi ancora S. Filippo Neri, tanto amato e stimato da S. Carlo, mentre *il Neri* non passò a risiedere a Santa Maria in Vallicella che nel 1583 soltanto.

(h) 28 novembre 1579.

(i) 30 gennaio 1580.

(j) Sull'arrivo a Venezia di S. Carlo Borromeo veggansi le *Note illustrative al libro II del volume I della Storia arcana ecc. d'Italia*.

VII.

*Costituzioni date da S. Carlo al Capitolo di S. Ambrogio in Milano
il 9 aprile 1567.*

(Originale (1)).

CONSTITUTIONES PUBLICATÆ ANNO 1567, 9 APRILIS
AD D. AMBROSII MAIORIS MEDIOLANI COLLEGIATAM ECCLESIAM PERTINENTES.

Cum Illustrissimus et Reuerendissimus cardinalis CAROLUS Borromeus Archiepiscopus Mediolani susceptæ iam uisitationis suæ munus prosequeretur, et in Ecclesiâ quæ major D. Ambrosii Mediolani nomine uocatur, uisitanda uersaretur, perspectis etiam ex canonicorum et aliorum ejusdem Ecclesiæ clericorum testimonio rebus omnibus, quæ ad ejus Ecclesiæ statum pertinerent, illud animaduertit summopere necessarium esse ut constitutiones aliquot a se fierent, tum ad illius Ecclesiæ cultum atque honestatem, tum ad optimum canonicorum et reliqui ejusdem Ecclesiæ cleri disciplinam. Nam quæ huius rei nomine statuta olim erant ac decreta, partim ab eorum consuetudine paulatim recessum est, partim varietate temporum ejusdem esse cœperunt, ut iis ipsis hoc tempore non satis ecclesiasticæ morum disciplinæ prospectum esset atque consultum. Qua re animaduersa, is optimum factum censuit, ut has, quæ infra ordine adscribentur, constitutiones promulgaret, quæ tum e ueteribus illis decretis et ritibus et prisca ipsius Ecclesiæ consuetudine desumptæ, latius ab ipso, planiusque explicatæ; tum ab eodem nuper latæ ad hujus temporis statum morumque rationem accommodatæ sunt. Itaque conuocatis in ædes reuerendi D. Joannis Ambrosii Baldi præpositi canonicis et clericis ejusdem Ecclesiæ, eas frequenti eorum capitulo legi recitariue jussit, abrogatisque aliis omnibus ejusdem Ecclesiæ propriis constitutionibus, omnique alia rescissa consuetudine, has edidit, et ratas firmasque habuit, ac ab eisdem ut proprias Ecclesiæ suæ constitutiones inuiolate obseruari statuit atque decreuit. Conuenerunt autem et ipse reuerendus P. præpositus et canonici residentes hi: Hieronymus Casola, Petrus Paulus Cittadinus, Hieronymus de Aqua, Joannes de Biffis, Antonius Maria Cattaneus, Franciscus Niger, Ambrosius Cremona, Albertus Rasina, Antonius Brugora; ex iis autem, qui ad residentiam admissi nondum sunt, hi tres aderant: Balthesar de Medicis, Franciscus de Clapis, Tubaldus Bossius. Qui reuerendi præpositus, canonici et clerici parato ad obediendum animo, promiserunt se illas diligenter plane seruatuuros, hacque prompti animi significatione ostenderunt, etiam gratam sibi fuisse curam ac diligentiam, qua summa idem Illustrissimus cardinalis et Archiepiscopus usus tam salutare ediderit constitutiones, quæ essent Ecclesiæ suæ ornamento, et clericis bene agentibus commodo.

(1) Archivio delle visite sez. X. S. Ambrogio vol. XXI.

Constitutiones uero editæ et promulgatæ sunt hæ, quæ suis titulis dispositæ sequuntur.

De admissione ad præbendam uel ad residentiam et de optione.

Ne quis in posterum ad fructus præbendarum percipiendos admittatur, qui si præpositus sit, in presbyteratus, si uero canonicus, in subdiaconatus saltem ordine constitutus non sit, sed ii fructus interim sacristiæ adjudicati censeantur; neque ad distributiones quascumque percipiendas, nisi sacerdos sit, iis tamen exceptis, qui admissi jam sunt.

Nemo posthac in eadem Ecclesia ad distributiones admitti, nec præposituram, canonicatum, præbendamue obtinere possit, qui curatam cujusuis generis etiam si in ciuitate, habeat Ecclesiam, aut aliud obtineat beneficium, in quo uel jure uel consuetudine residere debeat. Quod si posteaquam ad canonicatum aut præbendam hujus Ecclesiæ admissus est, curati alicujus aut alterius, ut supra dictum est, beneficii possessionem eamque pacificam adeptus est, ipso jure præpositura, canonicatus et præbenda uacare censeantur, ab eoque propterea, ad quem collatio hujusmodi spectat, libere conferri liceat.

In præbendarum seu domorum optionibus presbyteri diaconis et subdiaconis præferantur, diaconi uero subdiaconis. Inter presbyteros autem is anteponatur, qui ad quotidianas distributiones receptus ante fuerit. Eadem quoque in loco digniori retinendo ratio inter canonicos residentes seruetur tum in choro, in capitulo, in processionibus, tum in aliis ejus generis actionibus. In iis uero, qui inferioris sunt ordinis, canonicis, si qui in eodem ordine fuerint, præferatur qui prior in eorumdem numerum cooptatus est.

Canonici ex ueteri, quæ in Diui Ambrosii Ecclesia seruata est, consuetudine tresdecim sint et præpositus unus, qui præbendas duas habeat. Huic uero constituto canonicorum numero ne quisquam præterea alius ascribatur, nisi facta sit ea bonorum accessio, ut ex iis annua uiginti quinque aureorum præbenda constitui posset ei, qui canonicus accederet, eidemque æque ac cæteris distributiones dari possent, sine aliorum canonicorum injuria.

Præpositus cum a capitulo in præposituræ suæ possessionem mitti uult, bullarum præposituræ, quæ sibi collata est, exemplum sumptibus suis confectum eidem capitulo det, quod in Ecclesiæ archiuo asseruetur.

Perspectis autem ejusdem præposituræ bullis, eorumque exemplo canonicis tradito, tunc ab ipsis admittatur, in eaque admissione antiquiori canonico juret se omnes has constitutiones seruaturum diligenter, quas omnes de uerbo ad uerbum a se ipso coram eo perlegat, antequam juramentum præstet: quo jurejurando præstito, idem antiquior canonicus locum in choro ei det, cæteraque agat, quæ ad eam rem opus sicut.

Quod præposito præscriptum est, idem præstet canonicus, qui canonicatus sui ab eodem capitulo possessionem habere uult.

Si quis præpositus canonicusue factus est, præbendæ suæ fructuum primi anni pars dimidia sacristiæ attribuitur. Idem quoque in præbendæ optione decernitur, ut qui scilicet eam optarit, dimidiam sibi partem retineat, alteram eidem sacristiæ det.

Ne quisquam etiam præpositus ejusdem Ecclesiæ distributionum quotidianarum particeps sit, qui prius in canonicalibus ædibus sedem et domicilium non habeat, si modo ejusdem ædes habeat; et qui preces dicere et canonicarum horarum officia obire, ac rite, ut decet, gradualia, responsoria, hymnos, prophetias et epistolas ac missas solemniter canere, cæteraque officia præstare nesciuerit, quæ ad canonicum spectant,

ex ejusdem Ecclesiæ instituto et consuetudine, atque ex iis nostris constitutionibus, de quibus omnibus examinis ratione adhibita cognoscatur diligenter ab universo capitulo; latisque hac ipsa de re occultis suffragiis, ac majoris partis capituli iudicio ille comprobatus, tum hebdomadæ suæ munere statim perfungatur. Quo quidem tempore si eadem iudicii ratione satisfecerit, tunc sex menses siue continuos siue interruptos inseruiat; nullam tamen hoc temporis intervallo distributionum partem capiat; quo tempore expleto, ad residentiam admissus censeatur; quod autem de sex mensibus constituitur, in præposito locum ne habeat.

De ratione distributionum.

Distributiones pro rata singularum horarum totius anni iis tantum dentur, qui re ipsa præsentibus in diuinis adfuerint, ut Tridentini Concilii decreto et prouinciali synodo tit. *de ministris Ecclesiæ* constitutum est. Qua in re constitutiones omnes, si quæ obstant, et consuetudines quæ corruptelæ sunt, potius abrogandæ omnino sunt. Quod ut omnino, quemadmodum certe debet, efficiatur, residentiae fructus ne quisquam canonicorum etiam capituli nostri exigat. Qui secus fecerit, sex mensium distributione mulctetur; quæ mulcta reliquis præsentibus tribuatur. Sin autem eam pœnam canonici uel tacite uel expresse remiserint, aut ejus solutionem prorogarent, earumdem distributionum amissio pœna eis erit, quæ superstantiarum adjudicata censeatur. Singulis uero annis ab ipsis canonici thesaurarius unus uel duo constituentur, qui totius residentiae censum, atque eam tertiam fructuum partem per se uel alios, etiam de capitulo exigant, singulisque pro ratione, ut modo dictum est, persoluent; idque ex mandato, cui a præposito et punctatore Archiepiscopi subscriptum sit; alioquin duplum superstantiarum persoluant.

Qui graui morbo ita laborat, ut diuinis officiis non sine graui corporis offensione interesse possit, si in canonicalibus ædibus habitat, distributionum quotidianarum perinde particeps sit, ac si eisdem interesset. Idem de eo decernitur, qui in iisdem ædibus æger, recuperandæ ualeitudinis causa, alio se contulerit; qua recuperata, ad idem residentiae domicilium redeat; alioquin distributionum expers sit. Nulla autem excusatio infirmæ ualeitudinis ad ullius clerici defensionem ualeat, quominus diuinis officiis intersit, nisi illa punctatori, quem Reuerendissimus Archiepiscopus elegerit, uel si de ejus ualetudine agatur, alteri punctatori a capitulo constituto comprobetur. Iique tamen aduertant diligenter ne quæ inualetudinis causa allata est, ea segnitiae potius æ modicæ pietatis præsidium afferat. Qui uero se falso excusasse semel conuictus erit, ne amplius in hujusmodi excusatione in posterum audiat per annum.

Qui item ob euidentem Ecclesiæ capituliue utilitatem abest, is in præsentibus habeatur; ut Bonifacii VIII et Tridentini Concilii decreto, prouincialique mediolanensi synodo constitutum est.

Nulli autem nec præposito, neque canonico distributionum condonatio remissionis gratiose fieri ullo modo possit.

Canonici qui diuinarum horarum, quæ mox hic infra ascribentur, officiis interfuerint, de communi residentiae censu id emolumentum consequantur:

In Matutino denarios imperiales VIII	
Prima hora	III
Tertia hora	III
In Missa	VI

Sexta hora	III
Nona hora	III
Vesperis	III
Completorio	III

Id tamen in præposito singulis horis, quibus interfuerit, duplum sit.

In iis autem diebus, qui hic infra mox notati sunt, quoniam frequentior populus in Ecclesia adesse solet; quo diligentiores, quemadmodum sane decet, canonici sint in diuinis canonicarum horarum officiis obeundis, præter eam distributionis summam, quæ supra expressa est, hæc, quæ sequitur, accessionis ratio præscripta sit.

Die dominico in Missa solemnî qui interfuerit, nummos imperiales adipiscatur IIII.

Die lunæ totidem.

In uigilia Natalis Domini, qui in processione munere interfuerit, cum canonicæ sedes aqua benedicta asperguntur, is monetæ imperialis assequatur denarios XXIII.

In matutino Natalis Domini denarios XII.

Media nocte ejusdem diei in Missa solemnî denarios totidem.

Die ipso Natali in solemnî Missa denarios totidem.

Vesperis ejusdem diei denarios VII.

Die festo S. Stephani in matutino denarios VIII.

Eadem die in Missa denarios VII.

Vesperis denarios IIII.

In festo S. Joannis Euangelistæ

Die festo Circumcisionis

Die festo Epiphaniæ

} eadem distributionis ratio seruetur.

Die Sancto Passionis in matutino denarios XII.

Eodem die in Passionis lectionibus denarios XXIII.

Die Paschæ Resurrectionis in matutino, Missa solemnî et uesperis totidem denarii dentur, quot in die Natali.

Diebus illis duobus Paschæ sequentibus idem seruetur, quod in festo S. Stephani.

Triduo Rogationum singulis diebus, qui processione munus obierit, supplicationibusque peractis ordine ad Ecclesiam redierit, monetæ imperialis solidos adipiscatur X.

Die festo Pentecostes idem seruetur, ut in die S. Stephani.

In uigilia Dedicationis, qui processioni et uesperis adfuerit, denarios habeat XXIII.

Postridie illius diei, qui est Dedicationis, in officio solemnî mortuorum et processione, eaque perfecta solidos III.

Festis iis diebus Sanctorum Apostolorum Jacobi et Thomæ, et omnibus solemnibus diebus D. Virgini Mariæ consecratis, præter solemnem missam et uesperas, quæ in Ecclesia canuntur, missa etiam solemnî et uesperæ ad eorundem Apostolorum et Virginis Mariæ laudem celebrentur in Ecclesia, quæ dicitur S. Sigismundi: qui singulis his missis interfuerit, is denarios sexdecim adipiscatur; uesperis autem octo.

Capituli census, quocumque nomine appelletur, præposito et canonicis distribuatur pro cujusque horæ et solemnî festi diei ratione, quæ supra præscripta est. Sin autem ejusmodi communis census non ad eam summam perueniat et quotidianis distributionibus respondeat, cuilibet pro rata detrahatur. Si uero aliquod ex eo superfuerit, æque pro meritorum ratione supra præscripta cuique residenti diuidatur, nisi qui resederint, aut major eorum pars censuerit, in res ejusmodi erogandum esse, quæ ad Ecclesiæ utilitatem essent necessariæ.

De indumentis canonicorum et aliorum clericorum.

Distributionum quotidianarum nullum omnino emolumentum ii capiant, qui clericalem tonsuram tribus saltem digitis late ex omni parte patentem non habuerint: hæcque item pœna, mulctæ sit eis, qui camisas, ut dicunt, lactucas vel acupictas atque elaboratas induerint, quique caligas turgidas, pileos in choro, aut calceos incisos detulerint; qui denique in Ecclesia uestitum induerit contra ea, quæ provinciali synodo mediolanensi *de habitu et honestate clericorum* constituta sunt. Nec uero hoc decreto abrogatæ censeantur pœnæ, quæ edictis nostris die XXIII decembris MDLXVI promulgatis contra contumaces clericos positæ sunt.

Præpositus et canonici rochetto et uiolaceis cappis, uel earum loco rochetto et superpelliceis, ex ratione priuilegii a Pio III concessi; cappellani uero, quibus etiam ab eodem summo pontifice id tributum est, cotta quæ latis sit manicis, et almutia induti semper sint in publicis processionibus, tum quæ primo quadragesimæ die a sacerdotibus, qui dicuntur de ferula, habentur, tum in illis, quæ a choro ad Sanctum Sigismundum, uel ad aliam cappellam fiunt. Iisdem etiam indumentis utantur in omnibus, præter matutinum, officiis diuinis, quæ fiunt dominicis et festis aliis diebus, qui ex Ecclesiæ præcepto aut consuetudine ciuitatis seruantur: itemque prima et tertia hora et in solemnī Missa, quæ die lunæ celebratur. Reliquis autem diebus et officiis superpelliceum in choro semper adhibeant, itemque seruent perpetuo cæteri, qui choro inseruiunt.

Quicumque uero in iis deliquerit, horæ illius, in qua contrafecerit, distributione mulctetur. At si quis distributiones quauis ratione non habet, is si canonicus est, decem solidorum; sin alius, quinque item solidorum pœnam cæteris ejusdem ordinis soluat, qui munere suo fungantur,

Festi autem dies, qui ex ciuitatis consuetudine aguntur, ii censeantur:

Dies S. Christophori qui est	VII	}	Januarii.
S. Antonii	XVII		
S. Sebastiani	XX		
S. Vincentii	XXII		

S. Blasii	III	}	Februarii
Victoriæ S. Ambrosii	XXI		

S. Marci Euangelistæ	XXV	}	Aprilis
S. Petri martyris	XXIX		

Sancti Rochi.

Sancti Satyri.

Dies Sancti Michaelis XXIX septembris.

Sancti Francisci III octobris.

Dies post festum Omnium Sanctorum.

S. Catherina XXV nouembris.

Conceptionis B. V. Mariæ.

Octaua tota Natiuitatis Domini.

S. Ambrosii.

S. Protasii et Geruasii.

Quicumque uesperis, quæ dominicis et festis diebus canuntur, interfuerint, nec uero iis ornatus, ut supra, in processione adfuerit, quæ ad Sanctum Sigismundum, aliamue cappellam a choro obiri solet, is uesperis non interfuisse censeatur.

De hora et modo in chorum conueniendi, in eoque uersandi.

Quicumque matutino non interfuerit initio responsorii post illum hymnum, qui dicitur *Æterne rerum conditor*; prima hora principio psalmi illius *Beati immaculati*; tertia initio psalmi: *Legem pone mihi, Domine*; in missa principio hymni *Gloria in excelsis*, cum dicitur: aliis uero diebus Epistolæ initio; sexta canente choro psalmum *Defecit*; nona cum psalmus ille canitur *Mirabilia*; uesperis in responsorio post hymnum; completorio denique in primo hymno; aut iis singulis cujusque canonicæ horæ officiis non absolutis discesserit, is ab horæ officio, in quo defuerit, omnino abfuisse censeatur; si modo non ea justa causa impeditus abfuerit, quæ jure a diuinis excusaret.

Nullus ex capitulo aliisue chori officialibus interesse dicetur quoad distributiones capiendas, qui statuto tempore in Ecclesia aut sacristia fuerint, sed ii solum, qui in choro adfuerint.

Cum in sacristia clerus moratur, omnes colloquiis ejus loci dignitate alienis, joci, cæterisque actionibus, quæ Dei ministros minus decent, omnino abstineant. Neque item, quo tempore diuina aguntur, per Ecclesiam uagetur aut pro ejus foribus immoretur, aut in platea, cæmeterio, uel ædium canonicalium atrio porticuue deambulet, superpelliceo præsertim indutus. Prohibeat etiam capitulum per custodes uel alios, et monachi per aliquos ab eis deputandos, unusquisque suorum officiorum tempore, ne laici in Ecclesia deambulent, aut alias irriuenter se habeant contra ea, quæ constitutione S. D. N. Pii V edita VI cal. aprilis MDLXVI, et prouinciali concilio *de Eccl. et eorum cultu* statuta sunt, pœnis propositis, quæ in eis continentur.

Prouincialis Concilii decreta, quæ ad modum et tempus pertinent, quo in chorum conueniendum, in eoque uersandum, atque inde recedendum est, seruentur diligenter; ac illis qui contrafecerint, pœna sit proposita, ut illius horæ distributionem eo ipso amittant.

Canonici et reliqui, quibus est in choro ueniendum, in eum ingressi ordine se deant; neque locum mutant, nisi diuini officii ratio postulet, aut alia causa quæ præfecto probetur.

Nemo e choro exeat, nisi corporis necessitas cogat, tuncque punctatoris concessu, qua cessante statim redeat. Qui contra fecerit, illius horæ distributione mulctetur.

In superiorem chorum laici ne quauis de causa ad colloquendum cum canonicis aliisue intromittantur. Si quæ uero necessitas id postularit, extra chori ambitum hoc per custodes fiat, qui aliis referant. Intra cancellos autem ferreos, quibus altaris majoris locus septus est, nullæ cujusuis generis fœminæ admittantur.

Quando diuina canonicarum horarum et precum officia dicantur, nemo in choro scripta librosue, aut etiam priuatim officium legat, colloquia habeat, neuè dormiat. Qui contrafecerint, illius horæ distributionem amittant.

Quo tempore altera chori parte psallendum est, nemo ab ea parte sileat, sed omnes æque psallant.

Candelæ saltem duæ singulis diuinis horis in majori altari accensæ sint.

In diuinis canonicarum horarum officiis, medio uersiculorum cantu, respiratio ac mora decens fiat; inter unum item et alterum uersiculum.

Si uero aliquando contigerit, ut aliqua de causa diutius diuina officia protrahantur, ne liceat tamen ea festinanter et cursim dicere, sed in organi sono potius ea breuitas requiratur. Neque officium neque uersiculus ante alterius finem inchoetur, siue ab altera chori parte, siue organo canatur. Idipsum etiam seruetur in

iis, quæ uoce submissa pronuntianda sunt, ita ut ne canere aut recitare prius incipiant, quam ab aliis desitum sit canere, legere, organoue sonare.

Organo cum uicissim sonatur, tunc ex clericis aut inferioribus officialibus unus uersiculum integrum, qui organo canitur, et sequentis item uersiculi initium clara uoce recitet.

Organum ita undique claudatur, ut qui ibi sunt, in Ecclesia inferiori uideri nec conspici possint, nemoque in organi suggestum admittatur, nisi qui psallendi aut canendi causa uocati fuerint.

Si quis canonicus uel alius chori officialis, legendo uel canendo, uel de scripto, uel memoriter errores ejusmodi in choro commiserit, is a punctatore notetur, et semel, iterum ac tertio a præfecto chori monitus si errauerit, ad Archiepiscopum deferatur.

Si præpositi jussu pluuiialibus utendum erit, ea canonici omnes induant, ut sibi a sacrista præscriptum erit; neque uenia non impetrata deponant, nisi cum officii ratione deponenda sunt; alioqui missæ illius aut horæ distributionem non consequantur.

In funere præpositi et cujusque canonici missa, quæ de mortuis dicitur, a capitulo solemniter canatur, idque gratis, ad mortui illius peccatorum ueniam.

De muneribus in diuinis officiis a præposito et canonicis præstandis.

Canonici singuli per se, uel eorum uice per alios canonicos qui idonei sint, in choro officium regant, antiphonas et responsa præcinent; idque in orbem fiat, ea habita ratione, ut initium regendi officium ab illo fiat, qui dignior est; et qui ordine proximus est ei qui officium regit, ipse præcinat antiphonas et responsa.

Præpositus missas majores, et diuina singularum canonicarum horarum officia celebrabit solemnibus iis diebus Natiuitatis, Circumcisionis, Epiphaniæ, Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes, Corporis Domini nostri Jesu Christi, Omnium Sanctorum, S. Ambrosii archiepiscopi, Sanctorum Prothasii et Geruasii et S. Andreæ apostoli. Quibus diebus ei duo canonici in missis ministrabunt, unus diaconi alter subdiaconi uestitu indutus. In horum festorum dierum, qui supra scripti sunt, uigiliis uesperas cantet. Diebus item jous, ueneris et sabbati in hebdomada sancta omnia, præter missas, diuina officia canat, omnibus missæ cantibus uoce præeat. Si uero abest seu non resideat, hæc omnia præstet is, qui antiquior sit canonicus; dominicis uero et festis diebus, qui ex præcepto aut consuetudine seruantur, canonici ipsi cantabunt. Iis ministrabunt cappellani diaconali et subdiaconali habitu induti, uel si abfuerint, duo canonici; reliquis uero diebus cappellanus, quem capitulum suis sumptibus delegerit. Si quis autem canonicus legitime impeditus, ea officia per se obire aliquando non poterit, hæc ipsa tamen suis sumptibus per alium canonicum præstet.

Cum in Ecclesia uesperæ duæ canuntur, ut in die Natalis Domini et aliis quibusdam festis diebus fieri solet, priores uesperas præpositus si adest, posteriores is canonicus canat, qui antiquior est. Si uero idem præpositus abest, priores canonicus antiquior, posteriores autem is canonicus cantet, qui in secundo ordinis loco est.

De magistro chori.

Magister chori seu cæremoniarum a capitulo creetur. Is ex Concilii prouincialis decreto tabellam præscribat, quam uniuerso clero in sacristia legendam proponat, eamque singulis sabbatis renouandam curet. Conuocatis autem a præposito officialibus, et iis qui beneficia ibi obtinent, exponat quæ quisque munera sequenti hebdomada præstare debeat. Qui non paruerit, ex synodi prouincialis decreto pœna mulctabitur et grauiori etiam pro contumaciæ ratione.

Diebus festis chori magister in Ecclesia semper aderit, lectiones, antiphonas, psalmos, et id genus reliqua is distribuet ut non perturbate, non præpostere, non indecore, sed recte atque ordine omnia fiant. Si is in suo officio deliquerit, præpositi arbitratu mulctetur.

Chori seu cæremoniarum magister præscribat quando standum aut sedendum, quando item genua flectenda, ad ejusque præscriptum omnes æque stent, aut sedeant, aut genua flectant.

In choro correptiones ne fiant nisi a chori præfecto et magistro cæremoniarum, singulis pro suo munere; neque eæ turbulentæ sint, sed sedatæ, ac si fieri potest, absque populi offensione.

Non ibi disputentur difficultates et controuersiæ, quæ ex tempore oriuntur, nisi ipsa officii obeundi necessitas cogat. Sed id postea in sacristia fiat.

De sumptione Sacramenti.

Diaconi et subdiaconi, cæterique clerici inferiores, ut synodi nostræ prouincialis decretis præscriptum est, sanctissimum Eucharistiæ sacramentum sumant; idque die festo missa capitulari. Qui bis continuatis uicibus in hac re negligentes fuerint, chorum ne ingrediantur, non impetrata a Reuerendissimo Archiepiscopo uel ejus Vicario uenia. Idem de canonicis, qui diebus festis ex eodem Concilio non celebrant, aut infirmitate impediti saltem non communicarint in eadem Ecclesia, si per morbum licuerit.

De processionibus.

In processionibus uniuersi sæcularis cleri, et quæ singulis annis etiam letaniarum nomine, et quæ extra ordinem Archiepiscopi jussu aguntur, si nullæ distributiones, aut ita tenues assignatæ sunt, ut negligi facile possint; ex communi capituli censu certa quædam pars deducatur, ut singulis canonicis qui ejusmodi processionum munus obierint, etiamsi ad residentiam admissi adhuc non sint, solidi decem, cappellanis autem almutia utentibus quinque in singulis processionibus dentur. Omnes uero grauiter, pie ac religiose, ordineque incedant in processionibus, etiam quæ in mortuis afferendis fiunt; eodem item processionis ordine ad Ecclesiam redeant. Si quis non redierit, aut in processionibus ejusmodi colloquia habuerint, aut alia ratione irriuenter se gesserit, unius diei distributionem amittat.

Cum capitulum majoris Ecclesiæ processionibus aut letaniis obeundis ad hanc Ecclesiam accedit, tunc librum manu sustineat is canonicus, qui ultimus residet.

Hoc autem sustinendi manibus libri munus præpositus tum obeat, cum Reuerendissimus Archiepiscopus in hac Ecclesia diuinum aliquod officium, præter missas, agit. Quod si is abest, antiquior canonicus, qui resideat, hoc ipsum præstet,

De punctatoribus.

Præter eum punctatorem quem Archiepiscopus delegerit, alter hujus Ecclesiæ punctator capituli nomine sit, et præpositus et singuli canonici, suo quisque ordine, semper in orbem singulis mensibus constituendus, qui juret capitulo officii initio, se munus suum fideliter esse expleturum.

Punctatores iidem canonicos et cappellanos notabunt, qui ex beneficii, quod obtinent, onere una cum canonicis interesse debent diuinis officiis. Eorum item officium erit, non modo absentes a diuinis officiis et processionibus, sed præsentibus etiam clericos notare, qui et in diuinorum officiorum et processionum et funeralium ratione et honestate, et in clericalis habitus decore, his decretis ac prouincialis synodi constitutionibus non obtemperarint. Sique ipsi punctatores in hoc officio peccarint, ea sit illis pœna, quæ eadem prouinciali synodo irrogata est; iidem præposito pareant, si quempiam, quem animaduertit in ipsis delinquere, ab his notandum iusserit.

Cætera omnia, quæ de punctatorum officio prouinciali synodo præscripta sunt, perinde seruentur, atque si hic expressa nominatim essent.

Qui punctatores minis, injuria contumeliaue affecerint, quod ab eo notatus sit, decem dierum distributionibus plectatur.

De sacra lectione.

Capitulum, donec ex Synodi Tridentinæ jussu theolægis præbenda constituitur, propriis sumptibus, pro sua quisque rata, uirum aliquem idoneum et Archiepiscopo probatum conducant, qui ea hora, quæ capitulo accommodatio uidebitur, alternis saltem diebus sacram lectionem interpretetur, ad eamque interpretationem præpositus, canonici et reliqui Ecclesiæ clerici conueniant, nisi justa causa impeditus quisquam fuerit. Qui in sacra lectione et uerbo Dei audiendo negligentes fuerint, ii saltem a punctatore, quem Reuerendissimus Archiepiscopus constituerit, notentur, non ut distributiones amittant, sed ad eundem Reuerendissimum Dominum referantur.

De officio sacristæ majoris.

Sacrista major singulis annis a capitulo ex eorum canonicorum ordine constituatur, qui a Cymiliarca ornamenta accipiat ad cuiusque diei usum necessaria; eaque per custodes, ut opus erit, subministret choro et cappellanis.

Ejusdem officium erit curare, ut sacristiæ ornamenta uetera reficiantur, aut noua fiant.

Qui fructus sacristiæ quauis ratione debentur, idem exigat, eosque ut sacristiæ usus postulabit, expendat; completo anno, omnium rationem iis reddat, quos capitulum ad id delegerit.

Præscribat item et temporis et ordinis rationem, qua in ea Ecclesia Missæ a cappellanis celebrandæ sint; cæteraque omnia curet, quæ ad earum celebrationem pertinent. Quæ uero per se ipsum præstare non poterit, ea per custodes aliosue efficiat, cui in rebus hujusmodi et ipsi custodes et cappellani obtemperent.

In sacristia tabellas duas habeat, in quarum una omnes Missæ, officia pro mortuis, et cætera denique scripta sint, quæcumque pro impositi oneris ac numeris

ratione in Ecclesia, quauis de causa agi celebrariue oporteat: in altera uestimentorum et ornamentorum omnium, quæ suis quæque temporibus ex colorum ratione usu esse debebunt, ordo præscriptus sit.

Librum præterea habeat, in quo cappellanorum omnium nomina descripta sint, in eoque nominatim singulos, qui celebrandis Missis sibi debitis defuerint, notet: quos uero notauerit, eos in hebdomadas singulas die sabbato exhibeat capitulo, ac tertio quoque mense Reuerendissimo Archiepiscopo, aut ei quem ipse constituerit.

Ne debito Missarum numero Ecclesiam fraudari patiatur, sed id sedulo curet, ut statutis diebus atque horis sacerdotes, quas debent, Missas ipsi per se celebrent; sin autem justa sane causa impediti sunt, per alios, quos idoneos illi substituerint, id munus omnino præstetur, si tamen ad id teneantur, eoque ordine, quem magis expedire nouerit, celebratio fiat; in iisque solum altaribus, in quibus cappellani ipsi celebrare debent, nisi tamen necessitas uel alicujus diei solemnitas aliud postulare ipsi uidebitur. Qui uero cappellanus uel per se, uel ex sacristæ, ut supra, permissu, per alium Missarum, quæ debentur, celebrationi non satisfecerit, in singulos dies, quibus defuerit, decem solidis; quod si eo ipso die alio loco celebrasse conuincitur, viginti solidis mulctetur.

Ne patiatur cappellanos duos eodem tempore celebrare, aut indumenta sumere, nisi temporis angustia, cum processiones faciendæ sunt, aliud postularit. Si uero plures cappellani in sacristia adfuerint, ei induendi se potestatem faciat, qui ante uenerit, quam cæteri; et si opus erit, liceat ei etiam ex choro canonicos, qui cappellani sint, ad Missæ celebrationem uocare, qui dum in Ecclesia Missam celebrant, chori distributionem non amittant.

Sacerdotem, qui hujus ciuitatis uel diocesis sit, Missam celebrare ne permittat, nisi idoneum plane cognouerit, et in ciuitate aut diocesi beneficium obtineat, uel facultatem scriptis datam a Reuerendissimo Archiepiscopo, ejusue vicario habeat; qui uero alienæ diocesis sit, ne eum celebrare patiatur, nisi impetrata omnino a Reuerendissimo domino Archiepiscopo aut ejus vicario facultate, quæ ipsi sacristæ exhibita sit.

Ne in Ecclesia sacerdotem ullum celebrare patiatur, qui tonsuram clericalem tribus saltem digitis ex omni parte latam perspicue non gerat; qui barba non sit ab utraque labro ita recisa, ut sacra hostia pilis tangi non queat; qui lactucatis camisiis ad collum et ad manus utantur; qui talaris uestes non induat, qui denique, ut summam concludatur, ea non seruet, quæcumque prouincialis synodi decreto de honesto clericorum habitu sancita sunt.

Nec uero cuiquam sacerdoti celebrandi potestatem faciat, qui calceos luto sordidos habuerit; ideo seruabit in sacristia crepidarum paria quatuor uel quinque, quibus sacerdotes omnes, qui celebraturi sunt, cum opus fuerit, utantur, ne sacra uestes iis sordibus inquinentur.

Sacerdotes qui celebraturi sunt, admoneat, ut Missam ante perlegant; nec chirotecas, sudariolum, birretum aut subbiretum aliaque ejusmodi in altare ponat.

Curet ut indumenta et ornamenta sint inter se conuenientia, ne manipulus scilicet unius, stola alterius, rursusque diuersi coloris planeta sit: ut in Missis celebrandis sacerdotes indumentis atque ornamentis utantur, quæ coloribus cum temporum ratione conueniant ad ejus tabellæ, quæ in sacristia asseruanda est, regulam præscriptam.

Cauet ne missalia, calices, patenæ, corporalia, purificatoria, tabellæ, mantilia, indumenta denique omnia, atque ornamenta lacera sint, neue nimia uetustate consumpta, sed omnia, quantum in se erit, integra, nitida et ab omni sordium genere pura custodiantur. Videatque diligenter, ne quicquam desit, quod uel necessarium uel

decens sit ad rei diuinæ faciendæ munus; id uero maxime ne lapis sacer, tobaleæ tres et charta, quam uocant secretorum, desint.

Curam in eo ponat, ut candidæ et recentes sint hostiæ, uinum item recens et purum, non mali neque acidi saporis; aqua limpida; peluicula, urceoli et mantilia nitida sint, et candelis non minus palmo longis utantur. Hæc omnia una cum intortitio, antequam sacerdos celebraturus ad altare accedat, eo a clero deferantur: ne si quicquam postea desit, cogatur per Ecclesiam cursitare.

Curet etiam, ut in labello, quod in sacristia fiet, aqua semper sit, mantile quod purum sit ac nitidum, affixum ad manus abluendæ et ante et post Missæ celebrationem. Admoneatque sacerdotes ut id omnes faciant.

Ne patiat in sacristia laicos permanere, nec sacerdotes clericosue, qui ibi manent, uagari tumultuariue, aut aliud quicquam agere quod dedeceat. Sed eos admoneat, ut in eo loco deuote religioseque uersentur, operamque dent uel lectioni uel orationi.

Sacerdotes qui rem diuinam faciunt, eos moneat, ut in hebdomada semel saltem de suis peccatis confiteantur; nisi peccatum aliquod mortale commiserint, qui tunc antequam confiteantur, celebrare non debent. Quamobrem Paschate singulis annis tabella fiat, in qua eorum omnium nomina describantur, quibus ex facultate ab Archiepiscopo permissa, illorum confessiones in sacristia audire licebit.

Moneat item singulos sacerdotes, ut celebrata Missa ne statim discedant neue nugentur, sed gratias agant Deo.

Doceat clericos quomodo sacerdotes, qui ad celebrandum se parant, sacris uestibus apte induere debent; ut albam scilicet ita subcingant, ut ad imos talos ex omni parte æqualiter pendeat, operiatque reliquas talares clericalis habitus uestes, ita tamen ne terram attingat.

Ut ornamenta extremæ parti albæ consuta, ac planetæ crux ad pendiculum ac recta pendeant.

Ut amictus ad collum decenter apterque accommodentur, cæteraque omnia ornamenta recte induta in sacerdote appareant.

Instruat etiam eos, qua ratione sacerdoti celebranti ministrent et respondeant; quo etiam pietatis ac religionis studio in eo munere se gerant, nempe ut non ante sacerdotem neque altare, sed post ab ea altaris parte, in qua non est missale, in infimo altaris gradu sint semper genibus ambobus flexis, nisi cum euangelium recitatur, quo tempore stent.

Curet item, ut, dum in sacristia clerici morantur, librum aliquem legant, quo christiana morum disciplina uel humanioribus literis instituantur, ne tempus frustra conterant.

Ne patiat in clericos ullos Missæ ministrare, nisi qui ad illud munus delecti fuerint, iique nitore aliquo sint honesteque induti, ueste scilicet talari, cotta candida, tonsuraque clericali decenti.

Studeat, ut altaria omnia, festis præsertim diebus, apte decoreque ornata sint.

Aquam benedictam quinto et decimo quoque die, ac sæpius etiam, si usus postulabit, a cappellano capituli renouandam curet.

Cum primum hoc tale sacristæ munus inibit, juret se fidelem fore tum notandis iis, qui Missas non obierint, tum iis rebus omnibus præstandis, quæ sui muneris sunt.

Res Ecclesiæ sacristiæque mobiles ne aliis quidem Ecclesiis commutato dentur, facultate a Reuerendissimo domino Archiepiscopo, aut ejus vicario scriptis non impetrata. Sacrista autem et alius in Ecclesia minister quicumque dederit, consenserit etiam ex præpositi et capituli jussu, quoties id fecerit, toties trium aureorum pœnam sacristiæ luat.

Idem superstantiarie etiam curam habeat; et quæcumque ad ejus administrationem pertinent, ea separatim a reliquo sacristie munere sedulo curet. Completo autem anno, omnis ejusmodi administrationis rationem Archiepiscopo aut eis quos huic rei ipse constituerit, separatim et distincte reddat, quemadmodum ejusdem superstantiarie unione cautum est.

De Clericis.

Clerici omnibus in rebus sacristie pareant.

Superpelliceis, iisque mundis in Ecclesia semper utantur.

Modesti sint ac diligentes, et in iis exequendis, quæ sacrista jusserit, et in suo explendo munere.

Celebranti sacerdoti ministrent devote, reuerenter et attente.

Ad aliquam scholam se conferant a prandio saltem, si mane propter diuina officia non potuerint.

Sint duo, ita ut unus Missæ inseruiat, alter diuinorum officiorum tempore in choro ministret; nisi ejus opera ex sacristie jussu in sacristia opus aliquando easset. Iis autem duobus clericis a capitulo certa aliqua merces tribuatur.

De Custodibus.

Custodes in ædibus quæ sibi assignatæ sunt, assidue habitent; sin autem eorum quiuvis uel nocte solum, non impetrata a præposito facultate, ab Ecclesia abfuerit, ab eo officii munere amoueatur.

Quo autem diligentius in officio ac munere suo permanere possint, stipendium eis augeatur usque ad summam librarum quadragintarum pro singulis.

Ne ii patiantur, quemquam siue clericum siue laicum, etiam fratrem eorum patremue in Ecclesia, sacristia, aut locis annexis, etiam eorum habitationi assignatis, præpositi etiam aut capituli jussu pernoctare. Alioqui ab officio amoueatur.

Custos, qui hebdomadarius est, in choro frequens sit, in eoque uti maxime decet, inseruiat; alter autem cum diuina celebrantur officia, quo sæpius potest, in choro uersetur aut in sacristia, modo autem ad altare majus sit, ut usus postulabit.

Nec uero iis ab Ecclesia discedere, biduoque abesse liceat, uenia a sacrista majori non impetrata. Qui custos huic decreto non paruerit, si semel atque iterum contrafecerit, jure ipso a sui officii munere amotus censeatur.

Custodum alter in mortuis afferendis crucem ipse ferat, uel alius clericus sacristie judicio approbatus, decenti habitu indutus et idoneus, qui apte et decore ferre possit.

Quæcumque ad altarium Ecclesieque ornamentum et decorum pertinent, ea omnia custodes sedulo exequantur, funganturque diligenter iis officiis, quæ prouinciali synodo tit. *De offic. Custodum, de Ostiario, de Ecclesiis et earum cultu*, et Pii V constitutione *de Ecclesiarum honestate et decore* sancita sunt.

Cum autem usu uenerit, ut nonnullos, uel in Ecclesia deambulantes uel alia, quæ prohibita sunt, admittentes repræhendunt, id leuiter primo et blande faciant, Archiepiscopi etiam nomine: sin autem, qui deliquerint, ei audientes non erunt, chori præfectum adeant, qui acrius, adhibitis etiam aliis, objurgabit. Si uero is in eo objurgationis munere nihil profecerit, ad Archiepiscopum deferantur, qui istorum petulantiam coerceat.

De capitulis et rebus ad id pertinentibus.

Singulis hebdomadis die sabbati, uel si is dies festus sit, pridie ejus diei, uesperis absolutis, capitulum habeatur, in quo de Ecclesiæ cultu et diuinorum officiorum ratione, et cæteris rebus ad Ecclesiam uel capitulum pertinentibus agatur. Qui abfuerit, non impetrata a præposito uenia, distributionem præteritam amittat. Si uero uso uenerit ut capitulum sæpius, quam semel in hebdomada, habendum sit, id a præposito, uel eo autem absente, ab antiquiori canonico indicatur, uel in domicilio significatur, in quo ipsi habitare solent. Quicumque ad capitulum ita conuocatum non conuenerit, nisi ejusmodi causa impediatur, quæ a diuinis excusaret, unius diei distributione mulctetur.

Negotia in capitulo proponantur a præposito uel ab alio, ejus tamen permissu. Isque hæc sedulo curet, ut in singulis capitulis, quæ primis duobus mensibus, postquam hæc decreta promulgata erunt, habebuntur, omnes moneat, ut ab omni maledictorum genere, contumeliis, jocis, uerbis scurrilibus, multoque magis turpibus et obscænis abstineant; ut suo quisque loco sedeat ac sententiam dicat, neue alium dicentem interpellat, aut quouis modo perturbet, sed expectet dum alius, qui prior loqui debet, sententiam suam dixerit: iis qui contrafecerint, ea mulcta sit proposita, ut unius diei distributio adimatur. Quo autem facilius pœnæ ejusmodi uitari ab iis possint, ad quos illæ pertinent, idem præpositus quo maximo poterit caritatis studio, post illud bimestre spatium, bis aut ter singulis annis eisdem iis ipsis de rebus monere non destiterit.

De locationibus, quæ ad certum tempus fiunt, emphytheuticis recognitionibus, obligationibus capituli, probationibus ad hebdomadam, institutionibus, deputationibus, electionibus, supputationibus, et cæteris ejusmodi, nihil agi, statui, decerniue liceat, nisi latis occulte suffragiis, et datis sex diebus capitulo ad deliberandum in sequenti capitulo, modo non aliter conuentum sit omnium consensu. Verum antequam res ulla tacitis permittatur suffragiis, si quis aliqua in medium afferre uoluerit, ut rectius deliberetur; id ei integrum sit ac liberum. Si præter ea, quæ modo præscripta sunt, quæue majoris sunt deliberationis, major capituli pars censuerit de aliis etiam rebus tacita suffragia ferri, id quoque permissum sit.

Cum de priuata alicujus canonici causa agi continget, is, cujus causa agitur, e capitulo abeat.

Si quæ ministeria in capitulo præstari oportebit, illa præstet is, qui eorum omnium qui adsunt, infimus est, ad eaque compellatur uniuersi capituli judicio.

Nemo, antequam præpositus capitulum dimiserit, discedat, nisi necessaria causa et uenia ab eo impetrata; alioqui unius diei distributione priuetur.

Ex canonicis si quis in loco sacro publicoue, aut ubi tres minimum adfuerint, canonico cuiquam, cappellanoue conuicia, aut contumeliam dixerit feceritue, mensis unius distributione priuetur: eoque ipso tempore Ecclesiæ etiam operam atque officium suum præstet, ac suffragiis præterea jure per idem tempus careat.

De scripturis seruandis et archiuo.

Qui beneficia et officia ecclesiastica in eadem Ecclesia obtinent, ii ad duos menses uel instrumenta et scripta, quæ apud se quisque habet, ad Ecclesiam ratione pertinentia uel eorum exempla, notarii fide ac testimonio comprobata, uel eorum inuentarium archiuui præfecto tradant, in quo notarii nomine, die et anno descriptis ejusmodi instrumentorum ac scriptorum summa contineatur. Si uero alios talia

scripta habere norint, capitulo denuntient. Illius autem inventarii instrumentum publicum conficiatur, cujus duo exempla describantur; quorum alterum in ejusdem Ecclesiæ, alterum in metropolitane mediolanensis Ecclesiæ archivio asservandum tradatur. Quod si quis juratus se jura ulla in scriptis non habere affirmaverit, quacumque ratione poterit, Concilii provincialis decreto satisfaciat, quod est de iis, quæ pertinent ad honorum et jurium ecclesiasticorum conservationem; quicumque deinceps in beneficiorum ecclesiasticorum possessionem mittentur, eo ipso temporis spatio illud idem efficiant; alioqui nisi huic decreto paruerint, beneficiorum fructus tamdiu ne percipiant, quoad satisfecerint.

Canonici et qui ecclesiastica beneficia in eadem Ecclesia obtinent cum instrumenta, vel ad præbendas, vel ad communem capituli mensam, vel ad singulorum beneficia quovis modo pertinentia, posthac conficienda curant, ad idem tempus, quod supra præscriptum est, a die quo confecta erunt, eadem ipsis proposita pœna, illa deferant ac denuntient, saltem ea formula quæ fit verbo *patent*. Si quis eorum jura aliqua habere convictus erit, quæ non detulerit ac denunciaverit, annuis præbendæ fructibus mulctetur. Ne autem hoc decretum ulla unquam obliuione obscurari aut deleri possit, cura sit et officium præpositi semel saltem singulis annis omnes hortari ac monere, ut illud sedulo observent.

Singulis vero annis a capitulo archivi præfectus creetur, qui scripturas custodiat diligenter duabus clauibus, iisque diversis, quarum alteram ipse, alteram præpositus habeat. Is autem archivi præfectus capituli sumptibus librum comparat, in quo omnium scriptorum indicem conficiat, tum quæ ad singulorum beneficia, tum illa quæ ad ejus Ecclesiæ communem mensam aut fabricam pertinent. Si quando autem id usu venerit, ut scriptum aliquod ad alicujus causæ defensionem ex archivio depromendum sit, id memoriæ causa in eo ipso libro notet; sed instrumenta autentica, ne canonico quidem, extra Ecclesiam deferre permittat, nisi summa necessitatis ratio, quæ præpositi judicio comprobetur, id fieri postularit. Sin autem archivi scripta foris dentur, curet is ut quam primum restituantur, ea proposita non restituenti pœna, quæ contra eos constituitur, qui beneficiorum scripta non denuntiant.

Thesaurarius in censibus ac proventibus, qui librarum decem summam excedunt, tertio saltem quoque anno confessionis singrapham instrumento conficiat; in iis autem qui infra eam summam sunt, quinto quoque anno idem efficiat. Idemque servent singuli et canonici et cappellani, quod ad suas præbendas et beneficia attinet; quod si debitores, ut solutiones calumniose recusent, eam causam afferant, quæ est de instrumentorum sumptibus, hæc ipsa instrumenta conficiantur capituli expensis, nisi aliquando ex gravi causa capitulum censeat hanc diligentiam esse remittendam.

Si præpositus canonicusve vacantem præbendam optauerit, ad mensem postquam optionem fecerit, capitulo schedulam consignet, qua fundi, prædiaque, ac reliqua bona præbendæ, quam reliquit, juraque ad eam spectantia, prædiorum item fines, coloni et conductores, tum genera fundorum qualia sint, describat ac notet diligenter. Quod si eo mense expleto id facere prætermiserit, optionis illius jure privatus sit, quoad id omne, quod ab eo fieri jussum est, scripto præstiterint.

De bonorum instauratione et conservatione.

Ut communis residentium census augeatur et prædia conserventur, multa, quæ jam deteriora facta sunt, meliora reddi, et alia item nova fieri oportet: ideoque et præpositus et canonici, qui ad quotidianas distributiones in posterum recipiendi

sunt, sumptuum qui uel ad ejusmodi rerum instaurationem uel ædificationem necessarij sunt, participes esse solent. Sed ne eorum quispiam plus erogare cogatur, quam æquum sit, hæc quæ sequitur, ratio seruetur. Præpositus et canonici, qui ad quotidianas distributiones in posterum accipientur, sumptus, uti par est, in res ejusmodi contribuatur; qualia sunt ædificia, quæ noua fiunt, aut graui sumptu restituantur, noui item aquarum ductus, uinearum consitiones, et alia hujusmodi opera, quæ decem ipsos annos et amplius permansura sint, neque confecta sint ante nouem; uel si de uitibus agatur, quatuordecim annorum spatium ab eo tempore supputandum, quo primum ea opera perfecta sunt. Si igitur ex nouem iis, uel quatuordecim annis ea ratione, qua mox dictum est, supputatis, unus, duo uel plures anni præterierint, præpositus uel canonicus, qui ad quotidianas distributiones admittitur, cæteris residentibus sumptus pro rata soluat, habita scilicet ratione illius solum temporis, quod e nouem illis uel quatuordecim annis reliquum est; rata autem cujusque anni ex illis nouem uel quatuordecim æquis portionibus intelligatur.

Eam autem solutionem præpositus aut canonicus ne faciat, quo tempore ipse admittitur, sed eam caneparius sibi retineat duobus primis distributionum terminis, ejus admissionem proxime consequentibus. Sin autem caneparius in ea sibi retinendi negligens erit, capitulo tantundem pecuniæ de suo dare compellatur. Reliquæ uero instaurationes necessariae quidem, sed quæ parui momenti sunt, nec ad idem tempus, quod supra dictum est, duraturæ, quo fiunt, anno extinguantur: neque in ea sumptuum partem aliquam erogare cogantur, qui ad distributiones quotidianas in posterum admittentur.

Cum præpositus canonicusue quispiam in canonicalibus ædibus, aut Ecclesiæ prædio nouum ædificium extruxit uel uetus restituit, ei liceat ligna trabesue in communibus capituli prædiis incidere, facultate tamen hujusce rei ab eo scriptis impetrata.

Hoc ipsum de lapidibus decernitur, ut communi sumptu dentur ad columnarum, quæ e lapidibus fiunt, extructionem.

Si de fundis prædiisue, aquarum ductibus et aliis rebus, quæ uel ad uniuersum capitulum, uel ad singulorum præbendam pertinent, lis a quopiam extraneo fortasse intendatur, causa hæc communibus capituli sumptibus agatur; idemque statuitur de pontibus instaurandis, qui iisdem prædiis ac uia Nouariensi sunt.

Nemo clericus, qui in hac Ecclesia beneficium obtinet, fructiferas arbores incidat cedatue, etiam de uniuersi capituli consensu, præterquam si uel melior bonorum ejusmodi conditio fiat, uel Ecclesia instauretur.

Quicumque ex capitulo operam dedit aut consenserit ut Ecclesiæ, sacristiæ, superstantiarum et capituli bona immobilia, uel etiam propriæ præbendæ, non impetrata a Sede Apostolica aut ab Archiepiscopo facultate, alienetur, is et præbendæ suæ fructus anni unius superstantiarum attribuendos amittat, et quotidianis distributionibus per annum item careat, et damno ac detrimento quod inde factum est, cumulate satisfaciatur. Idem de iis statuitur, quorum opera consensuue sacristiæ bona immobilia pignori data erunt, aut alienata; id tamen nisi in ejusdem sacristiæ usum pretium conuersum sit.

Bonorum quæ ad singulorum canonicorum præbendas, aliaue ejusdem Ecclesiæ beneficia pertinent, locationes, alienationes alique hujusmodi contractus in posterum ne fiant, nisi præter alia, quæ jure requiruntur, capituli uel præpositi duorumque canonicorum consensus accesserit.

Ne cuiquam liceat quouis modo neque per se neque per alium Ecclesiæ prædia et bona tum communia, tum illa, quæ singularum præbendarum sunt, potenti cuius homini aut monasteriis locisue pijs locare; iis autem, contra quos suum

quisque jus et actiones prosecui potest, locare possit; seruata autem superscripta ratione, curet atque efficiat, ut in eo locationis contractu scriptis arborum et stirpium, quæ in prædio sunt, numerus notatus adscribatur.

De diuersis officialium muneribus.

Cymiliarchæ munere is fungatur, qui antiquior sit canonicus.

Ejus autem officium erit, Ecclesiæ ornamenta, uestes, uasa auro argenteque cælata et omnem reliquam pretiosam suppellectilem custodire asseruareque fideliter, tum diligenter.

Cymiliarca, sacrista major et thesaurarius singulis annis sæ quisque administrationis rationem capitulo referant.

Thesaurarius seu caneparius syndicusue capituli, si quando usu uenerit, cappellarum patrocinium et defensionem suscipiat, earumque lites agat; earundem bona ac jura gratis tueatur. Isque in singulos annos a capitulo creetur.

Ad idem officium ne quisquam nisi toto expleto triennio deligatur, nisi major capituli pars aliter censuerit.

Cancellarius etiam quotannis deligatur a capitulo, qui acta capituli conscribat; isque ex canonicis sit.

Ne canonicorum quisquam officium munusue, ad quod erit a capitulo delectus, recusare audeat, nisi justa causa impeditus, quæ præposito et duobus antiquioribus canonicis probabilis uideatur: qui secus fecerit, octo dierum distributionibus mulctetur.

De canonicalibus ædibus.

Canonicales ædes nemini locentur, nisi canonicis qui residerint; sin autem il abfuerint, cappellanis iis, qui residere et diuinis officiis interesse debent. Si contra quis fecerit, unius anni distributionibus mulctetur, locatioque irrita sit ac nulla.

Ne in iis ædibus cujusuis generis fœminas habere liceat, quemadmodum synodo provinciali sancitum est.

Earum ostia quæ foras spectant, omnia obstructa perpetuo sint; quod uero ostium ad Diui Francisci ædem uergit, solum usui sit; noctu autem prima saltem hora claudatur. Clauis hujus atque illius ostii magni, quod ad cæmeterium est, a præposito custodiatur, aut ab eo quem Archiepiscopus et capitulum huic rei præfecerit.

Ne quis in ejusmodi ædes quempiam ad bibendum uescendumue recipiat iis diebus, cum ad Diui Ambrosii Ecclesiam, supplicationibus obeundis, proceditur.

Ne absentium negligentia Ecclesiæ domicilia aliqua ex parte lædantur, capituli caneparius præbendæ ejus, qui abest, fructibus ea, si quæ deteriora sunt, restituenda curet; neque præbendario absenti earum expensarum, quæ ad ejusmodi instaurationem factæ sunt, nomine contra illum agere quouis modo liceat. Idem de canonico residente statuitur, si is in suo instaurando domicilio negligens sit.

Quoniam ex ueteri consuetudine in canonicalibus ædibus animarum curam exercere solet capituli cappellanus, ad id munus nemo eligatur, qui scriptis in parochiarum examine ab Archiepiscopo probatus non sit.

Si de constitutionum harum interpretatione quæstio ulla orietur, ejus explicandæ jus Archiepiscopi (1) sit, neque ullius præterea alterius.

(1) In margine si trovano le parole: *aut ejus uicarii generalis.*

Et de prædictis omnibus et singulis jussus fui ego Joannes Petrus Scottus notarius et cancellarius infrascriptus publicum conficere instrumentum unum et plura tenoris ejusdem, quod ipse Illustrissimus et Reuerendissimus D. D. Cardinalis et Archiepiscopus jussit ejus etiam impressione communiri. Acta, lecta, perfecta et publicata fuerunt præmissa omnia in ædibus prædicti R. præposti sitæ ut supra, anno a natiuitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo septimo, indictione decima, die uero mercurii nona mensis aprilis, pontificatus sanctissimi in Christo patris et Domini nostri Domini Pii diuina providentia Papæ Quinti anno secundo, præsentibus testibus magnifico et R. D. Ferdinando della Croce Ecclesiæ mediolanensis archidiacono, ac magnifico et R. D. Ludouico Moneta filio quondam magnifici D. Petri, ambobus prædicti Illustrissimi Cardinalis commensalibus in palatio archiepiscopali mediolanensi commorantibus, ambobus notis, idoneis, ad præmissa uocatis specialiter atque rogatis.

PREVIO IL SEGNO DEL TABELLIONATO. *Ego Joannes Petrus de Scottis filius Domini Sebastiani ciuitatis Mediolani, portæ nouæ, parochiæ sanctæ Andreæ ad pusterlam nouam, publicus apostolica imperialique auctoritate mediolanensis notarius, et in hac parte præfati Illustrissimi et Reuerendissimi Cardinalis et Archiepiscopi cancellarius, præmissa omnia et singula sicut supra aliena manu scripta, jussus recepi, edidi, et pro fide subscripsi, cum glosa una in margine folii præcedentis, ubi legitur: AUT EJUS VICARIUS GENERALIS, de ejus Illustrissimi et Reuerendissimi mandato apposita.*

Grande suggello collo stemma del Cardinale.



NOTE



NOTA I (1).

Il Cardinal Paleotti (2).

Gabriele Paleotti, nato nel 1522 a Bologna, fu in istretta amicizia con S. Carlo Borromeo. Sedette, con gran vantaggio della chiesa, nel sacro Concilio di Trento. Ricevette il cappello cardinalizio da Pio IV e morì in Roma nel 1597, nell'età di 73 anni. Si hanno di lui diverse opere che rivelano il suo sapere. Le più conosciute sono: *De bono senectutis* (Anversa, 1598 in-8), piena di eccellenti riflessioni morali; *Archiepiscopale bononiense* (Roma, 1594, in foglio); *De nothis spurisq; filiis*; *De consistorialibus consultationibus*, assai stimata; *Acta Concilii Tridentini*, la quale è una relazione esatta di tutto che avvenne nel Concilio durante le sessioni cui assistette. I suoi eredi la presentarono ad Urbano VIII, ma non fu ancora pubblicata per intero; ne fecero però buon uso il Pallavicini nella sua *Storia del Concilio di Trento*, ed Oderico Rainaldo ne' suoi *Annali ecclesiastici*. La vita di questo pio e sapiente cardinale, scritta da Agostino Bruno, si trova nel sesto tomo *Amplissimæ collectionis*, col. 1394, numero 10. Anche il barnabita Alessio Ledesma scrisse: *De vita et rebus gestis Gabrieli Paleotti* (Bologna, 1647, in-4).

NOTA II (3).

Il Cardinal Sirleto.

Guglielmo Sirleto, nato nel 1514 a Guardavalle in Calabria da parenti poveri, si distinse per la sua erudizione e la sua pietà; godette la stima dei sommi pontefici Marcello II e Pio IV, l'ultimo de' quali lo fece bibliotecario del Vaticano e cardinale, per consiglio di S. Carlo Borromeo. Morì nel 1585 a 71 anni. Ben possedeva le lingue de' saggi, lavorò alla riforma del *Breviario* e del *Messale romano* ed alla correzione della *Versione volgata della Bibbia*; ed è in parte alle sue cure che deve il *Catechismo del Concilio di Trento*. Egli aveva altresì scritte molte opere, ma non permise mai che fossero pubblicate, eccetto le *Varie Lectiones* da lui raccolte per la *Bibbia Poliglotta* di Plantin d'Anversa.

(1) Vedi i Documenti della Serie V, pagina 109 e seguenti.

(2) Come nel primo volume, così anche in questo, diamo alcuni cenni sui personaggi dei quali abbiamo riportato alcun lavoro. Ommettiamo quelli riguardanti il Bescapè, il Seneca, lo Speciano, perchè di questi e d' altri intrinseci di S. Carlo si parla spesso e diffusamente nella vita del Santo. Egualmente non ci occupiamo delle tante persone nominate nell'epistolario, perchè avremmo dovuto redigere poco meno che un dizionario biografico.

(3) Vedi i Documenti della Serie V pagina 116 e seguenti.

NOTA III (1).

Il primicerio maggiore della metropolitana di Milano nel 1580.

Era senza dubbio un tal *Rodolfo della Croce*, perchè nella copia di un rogito del Parpaglione Notaro e Cancelliere della Curia arcivescovile di Milano, intitolato: *Distinctio præbendarum, et assignatio earundem singulis canonicis ordinariis presbyteris, diaconis et subdiaconis facta a S. Carolo anno 1573, 13 novembris*, nell'elenco degli ordinarj allora esistenti, è notato al terzo posto RODULPHUS DELLA CROCE PRIMICERIUS (2). Poi negli atti della visita fatta del cardinale Federico Borromeo nella metropolitana, l'anno 1595-96, nello stato personale del primicerio d'allora *Alessandro Rusca*, si legge: *obtinet primiceriatum et canonicatum ordinarium simul, alias uacatos in ecclesia metropolitana per obitum quondam RODULPHI CRUCHI extra romanam curiam defuncti de mense julii 1585, de quibus auctoritate apostolica prouisus, etc.* (3).

Ci duole di non poterne dare cenni biografici.

NOTA IV (4).

Il Clero delle cento ferule.

« *Diuus Ambrosius uolens Ecclesiam suam amplificare, in primis instituit in generali choro ciuitatis et diœcesis mediolanensis, unum primicerium maiorem, qui omnibus clericis, excepto clero cathedralis, præset, et ad ejus obedientiam supposuit omnes sacerdotes per uniuersam ciuitatem diffusos, qui tunc erant centum, et proprie Decumani, et de ferula etiam hodie appellantur. Supposuit etiam ipsi primicerio per uias magistrales suæ diœcesis nonnullos alios clericos, qui obedientiarum appellantur. Iste autem primicerius, accersitis sibi supradictis centum de ferula et obedientiarum, iurium faciebant scrutinia, eosque omnes instruebat in fide catholica circa curam animarum et Sacramenta Ecclesiæ, et quotiescumque in ciuitate uel diœcesi mediolanensi primicerio suo omnia denuntiabant ut opportuna prouisio talibus excessibus daretur. Hujusmodi enim personarum prouisio pernecessaria erat propter hæreses Arianorum, et nullus præter hos decumanos et de ferula ac obedientiarum docebat pueros in grammatica nec in cantu etc. Est etiam iste primicerius major in causis carnalibus ac matrimonialibus iudex ordinarius, ubi Archiepiscopus non præueniat. Increbescente potestate catholica fide, extirpataque Arianorum hæresi a Diuo Ambrosio, tales obedientiarum se retraxerunt in hac majori Ecclesia; nihilominus retinent usque hodie nomen loci in quo erant deputati, et sunt ad meram collationem ipsius primicerii; eorum autem nomina ignoro, quia numquam in Ecclesia apparent, aliqui etiam ex eis uniti fuerunt aliis beneficiis, tamen pro certo teneo, quod adhibita*

(1) Vedi il Documento XIII della serie V, pag. 144.

(2) Vedi Archivio delle visite, sex. X, casella *metropolitana*, n. 20.

(3) Archivio delle visite, sez. X, casella *metropolitana*, volume 14.

(4) Vedi il Documento XXI della serie V, pag. 158.

- aliqua diligentia, nominatim reperientur. Cognomina saltem uero eorum inferius
- nominabuntur, post infrascriptos centum sacerdotes de ferula, prout inferius uidetur, quia inconueniens esset eos nominare ante hos centum sacerdotes qui
- majores et digniores sunt.

• Quo uero ad hos centum sacerdotes de ferula, qui etiam et ipsi decumani appellantur, inferius nominabuntur. Decumani enim appellantur, quia decem decies faciunt centum, sed hodie solum collegium archipresbiteri et canonicorum, quod in præfata Ecclesiæ ressidet, retinuit nomen decumanorum, quia horum centum sunt primi in ordine, reliqui uero canonici et rectores usque ad numerum centum, licet sint et ipsi decumani, tamen solum de ferula a uulgo dicuntur. Isti centum de ferula omni anno duodecim ex eis per uices interueniunt cum D. Archiepiscopo in consecratione olei sancti, et duo ex eis portant *ideam* (1) ad processionem in festo S. Mariæ candellarum. Item etiam portabant arcam ab Ecclesia æstiuam ad hyemalem, et ab hyemali ad æstiuam temporibus debitis; sed, demolita et suppressa ecclesia æstiuam S. Teclæ, hoc non obseruant, quia, cessante causa, cessat effectus. Ipsi etiam in quadragesima faciebant cum suo primicerio scrutiny, et baptismum in sabbato sancto; et ob hoc etiam percipiunt omni anno certas distributiones certorum annualium; horum autem sacerdotum centum nomina sunt, uidelicet.

• Primo anno præmissa exequuntur per 12 canonicos decumanos Ecclesiæ medianensis; secundo anno per 12 canonicos S. Ambrosii; et tertio anno per 12 canonicos S. Teclæ, sed hodie capitulum DD. ordinariorum ad hæc tenetur, attempta unione capitulo suo facta de collegiata S. Teclæ; quarto anno præmissa exequuntur per 12 canonicos S. Nazarii in Brolio; quinto anno præmissa exequuntur per octo canonicos S. Georgii in Palatio et canonicos quatuor S. Bartolomei; sexto anno præmissa exequuntur per octo canonicos S. Laurentii et quatuor canonicos SS. Naboris et Felicis, hodie S. Mariæ ad Fulcorinam; septimo anno præmissa exequuntur per octo canonicos S. Stephani in Brolio, et quatuor canonicos Sancti Martini ad Corpus, et quoniam canonici Sancti Stefani extinxerunt duas canonicas præbendas, tamen ipsi semper suplent pro octo, quia etiam pagas octo percipiunt; octauo anno præmissa exequuntur per duos canonicos Sancti Calimeri, cum infrascriptis rectoribus, uidelicet: S. Euphemie — S. Joannis ad Concham — S. Alexandri in Zebedia — S. Babilæ siue S. Romani — S. Michaelis in Domo — S. Fidelis — S. Carpophori — S. Vitalis — S. Mariæ ad Circulum — S. Petri in Campo Landensi. Quo ordine finito, a capite reuertendum est. Anno 1562, Decumani fecerunt uicem suam.

• Facta mentione sacerdotum centum de ferula, conueniens etiam est ut obedientiarum si non per nomina, saltem per cognomina describantur; uidelicet:

• Obedientiarum et bona obnoxia ferulæ cleri Mediolani Reuerendo Domino primicerio majori, ut infra uidelicet:

(1) L'*Idea*: quadro a olio in cornice dorata rappresentante la Madonna col Bambino tra le braccia, di proprietà del clero delle cento ferule. L'antico marmo che si vede tuttora in una parete esterna della chiesa di Santa Maria Beltrade in Milano, è prova che fino da' tempi remoti v'era l'uso di appellar *idea* questo quadro e di portarlo in processione il dì della Purificazione. Il Giuliani ne parla, ma in appoggio del Puricelli crede che le figure scolpite su quel marmo rappresentino i vecchioni della scuola di Sant'Ambrogio; noi invece riteniamo che rappresentino il clero delle cento ferule, e quella figura che il Giuliani direbbe essere il primicerio o maestro dei vecchioni, dev'essere piuttosto il primicerio maggiore, capo del clero suddetto.

» Obedientiaria prima de Carimate debet dare omni anno predictæ ferule cleri,	
» prout in instrumento patet:	f. (1) 2. 6. —
» Obedientiaria de Clari	» 5. 2. —
» Obedientiaria de Cissuscolo	» 1. — 5
» Obedientiaria de Vedano	» — 13. —
» Obedientiaria de Birago	» 1. 9. —
» Obedientiaria de Gregano	» 1. 6. —
» Obedientiaria de Cabiago	» — 5. —
» Obedientiaria de Carimate secunda	» 2. 10. —
» Obedientiaria Antonii de Coliate	» — 10. —
» Obedientiaria Stephani Gualdechè.	» 1. 4. —
» Obedientiaria Lanti de Villa	» 1. 5. —
» Obedientiaria de Veredeo	» 1. 5. —
» Obedientiaria de Comite, quod fuit D. Antonii de Comite	» — 6. —
» Obedientiaria Beltrami Speciarrii.	» — 3. 6
» Obedientiaria Præbiteri Bartolomei Baschi	» — 16. —
» Obedientiaria Venturæ a Basilica Petri	» 1. 8. —
» Obedientiaria de Mandrago	» — 8. —
» Obedientiaria de Senago et de Sesto Joanne	» 8. 5. —

Così da un manoscritto dell'anno 1564 intitolato *Opusculum de statu Ecclesiæ Mediolanensis Metropolitanae*, di cui abbiamo copia nella sezione X dell'archivio detto delle visite, comparto *Metropolitana*, vol. 56.

Alle notizie fornite da questo manoscritto dà compimento la seguente memoria anonima, che si trona tra le poche carte che, circa il Clero delle cento ferule, furono consegnate all'attuale primicerio maggiore monsignor vescovo Caccia:

« I Decumani o Decimani, così detti dalle decime che raccoglievano, erano cento, e portavano in mano una verga. Perciò trovansi chiamati cento verghe, *centum ferule* (Giulini P. III, pag. 406 sotto l'anno 1045) (2), tale è appunto l'origine del clero delle cento ferule.

» Alla testa di questi cento eravi il primicerio al quale s'apparteneva l'accettare ed ascrivere gli ecclesiastici nel ruolo del clero milanese.

» Questo ruolo addomandavasi beneficio comune de' preti e de' chierici milanesi.

» L'elezione del primicerio facevasi dai preposti delle chiese di Milano e uno di loro era sempre l'eletto, fra i quali vi fu Nicola da Verderio proposto di S. Nazaro, Alberto preposto di S. Naborre, Dominico proposto di S. Tecla, e questi furono ai tempi degli arcivescovi Oberto Crivelli, e Milone da Cardano alla fine del sec. XII.

» L'ufficio di primicerio fu aggregato al clero maggiore ossia al capitolo metropolitano per delegazione apostolica dal papa Eugenio IV; approvata dall'arcivescovo

(1) Confessiamo di non bene rilevare questa marca nell'apografo.

(2) Il Giulini difatti, nel libro XXI, ed in più altri luoghi delle sue *Memorie della città e campagna di Milano ne' secoli bassi* parla della dignità ed ufficii del primicerio maggiore di Milano e del clero da lui presieduto; ma ci pare che appunto confonda i decumani propriamente detti, (di cui parleremo diffusamente in altra delle dissertazioni illustrative alla vita di S. Carlo) col clero delle cento ferule.

• Pizzolpasso, e accettata dai preposti del clero di Milano, dai cento della ferula, e dai parrochi tutti della città, il 3 agosto 1441 (1).

• All'atto di tale aggregazione, rogato Ambrogio Calvi, fu fatta dai canonici ordinarii la solenne protesta di non usurparsi ciò nondimeno il diritto di elezione la quale in avvenire si sarebbe fatta dai prevosti come facevasi da prima.

• Il primicerio adunque era il capo del clero minore, e quantunque questi intervenisse alle funzioni che simultaneamente facevansi da tutto il clero, ciò non ostante v'interveniva sotto una croce separata unitamente ai preposti, decumani e capellani.

• A questo clero incumbeva l'adempimento dei legati, cioè di que' suffragi che i fedeli venivano di mano in mano stabilendo a pro delle anime loro; e tai suffragi erano prestati in quella qualunque si fosse chiesa della città, giusta l'ordinato del testatore.

• Infatti questo così detto clero delle cento ferule, dopo l'ottava di Pasqua, girava annualmente con croce alzata, vestito della semplice cotta, senz'altra divisa o insegna particolare, a soddisfare nelle varie chiese della città, a que' legati che gli s'appartenevano. Nè li concentrò a soddisfarli nella sola chiesa metropolitana, se non allorquando furono vietate le processioni pubbliche, a' 25 settembre 1786 (2).

• Avvertasi di più che entrava a parte delle distribuzioni anche quel clero minore proprio di alcune delle chiese in cui prestavansi simili suffragi; e che anche qualche anno dopo la suddetta proibizione, il clero minore di S. Nazaro intervenne agli officii nella metropolitana, in quel giorno però in cui facevansi quegli annuali soliti farsi anticamente in S. Nazaro suddetto.

• Questo è quanto ho potuto brevemente raccogliere sull'origine e natura, redditi e obbligazioni del così detto clero delle cento ferule. »

Noi aggiungeremo che attualmente di questo clero non resta che: il *primicerio maggiore* come terza dignità del Reverendissimo Capitolo maggiore della metropolitana, quindi nominato, come gli altri canonici ordinarii, dall'Imperatore dietro proposizione dell'Arcivescovo; e tre sacerdoti che assumono il titolo *di erogatarj del clero delle cento ferule*. Il primo di questi è sempre il canonico primicerio dei lettori della metropolitana, e maestro di coro, il quale è ad un tempo amministratore dei pochi avvanzi delle rendite dell'antico clero delle cento ferule, onde negli schematismi del clero milanese (volgarmente *Milano Sacro*), ancora non molti anni sono, al primicerio dei lettori veniva aggiunto il titolo di primo erogatorio e *Sindaco* o *Procuratore* delle cento ferule. Il secondo ed il terzo erogatorio vengono da

(1) Nel vol. 72 della sez. X dell'archivio arcivescovile comparto *metropolitana* è stampato questo istrumento col seguente titolo:

Instrumentum fundationis et aggregationis dignitatus primiceratus majoris capitularis, quæque sit tertia dignitas post archipresbyterum et archidiaconum et tertium habet locum in choro et capitulo et tertium vocem, facta per ven. capitulum DD. ordinariorum Ecclesie majoris Mediolani, ac approbata et confirmata, et pro tali declarata per Reverendissimum DD. tunc Archiepiscopum Mediolani. indeque approbata et confirmata per præpositos Cleri, et illos de ferula Mediolani, aliorumque rectorum mediolanensium Ecclesiarum, rogatum per quondam D. Ambrosium de Calvis notarium Mediolani, et tunc Curie archiepiscopalis cancellarium, anno 1441, die tertio mensis aprilis.

(2) In altra carta esistente presso monsignor primicerio, si legge: « Fu già decretato da monsignor arcivescovo Visconti per giusti riflessi, e per molte chiese abolite, in cui solevano farsi simili *annuali*, che tutti d'allora in avanti si celebrassero in duomo, previo però con viglietto l'avviso alle chiese destinate, perchè il clero di quelle chiese vi possa intervenire ».

monsignor primicerio maggiore eletti a suo beneplacito tra i canonici del venerando capitolo minore della metropolitana.

Incarichi e diritti dei tre *erogatarj* sono:

1.° presiedere e regolare la celebrazione dei pochi uffizj da morto che ancor si recitano nelle feste pasquali all'altar maggiore della metropolitana, coll'intervento del clero minore di essa metropolitana, un' ora prima di mattutino. Nei quali uffizj, gli erogatarj, se sono presenti, hanno il doppio della tenue limosina che percepisce ciascuno degli altri intervenienti; ed a monsignor primicerio maggiore spetta il triplo, abbenchè non intervenga. Se mai intervenisse dovrebbe, esso pure come gli erogatarj ed il rimanente clero, presentarsi in semplice cotta.

2.° Accompagnare monsignor primicerio maggiore, nei secondi vespri dell'Epifania, alla terza ripetizione dell' antifona: *Omnes patriarchæ etc.*, di cui nella nota seguente.

3.° Durante il canto dell'inno, in essi secondi vespri dell' Epifania, distribuire a tutti i presenti in coro, cominciando dall' Arcivescovo, un determinato numero di monete nuove di rame chiuse in piccoli astucci di carta dorata (1), ciò che vuolsi significhi i doni recati dai Magi al Divin Bambino, e sia memoria di una specie di tributo o ricognizione che il clero delle cento ferule prestasse forse un tempo al clero metropolitano. Per questa funzione il primicerio e gli erogatarj percepiscono una determinata distribuzione speciale, ma essa pure assai tenue.

La processione dell'*Idea* si fa ancora ogni anno nel dì della Purificazione, nell'interno della metropolitana, appena terminata la distribuzione delle candele benedette. L'*Idea* è portata da due sacerdoti in pianeta, i quali sono scelti dal primo erogatarj, e pagati a carico della cassa delle cento ferule. Superiormente all' idea sta infisso un *cereo* miniato acceso, il quale viene fornito dalla mensa arcivescovile, e quel che avvanza, terminata la processione, resta ad uno degli erogatarj, uno per anno in turno. Anche in questo giorno monsignor primicerio e i tre erogatarj percepiscono una speciale tangente. Circostanze tutte che confermano come la processione dell'*Idea*, fosse anche in antico una funzione del clero delle cento ferule.

A carico dello scarso attuale reddito annuo delle cento ferule, oltre la succennata celebrazione dei dieci uffizj da morto, e le distribuzioni dell' Epifania, e le spese della processione dell'*Idea*, sono ancora *venti Messe* che monsignor primicerio fa celebrare da chi e dove crede meglio, non che la manutenzione della croce detta delle cento ferule, che è quella che vien portata nelle processioni da uno dei vecchioni della scuola di S. Ambrogio, innanzi al clero minore della metropolitana; il qual portatore nei giorni delle litanie triduane riceve anche al dì d'oggi una mancia fissa, dalla cassa delle cento ferule.

NOTA V (2).

L'Antifona in coro dei secondi Vespri dell'Epifania.

Circa questa Antifona, alla pagina 98 e seg. di un volume manoscritto che abbiamo nell'archivio arcivescovile (Sezione VII) col titolo: *Exemplum Cærimonialis ambrosiani ad usum præsertim Ecclesiæ metropolitanae, in quo descripti sunt ritus*

(1) Questa distribuzione si ommette quando manca a questi vesperi monsignor primicerio che è il rappresentante del clero delle cento ferule.

(2) Vedi il Documento XXI della Serie V, pag. 158.

tam in cæremoniis quam in cantu cujuslibet officii per totu monnum et alia multa (1), si legge: » Ad uesperas, quæ hodie (scilicet in die Epiphaniæ) fiunt pontificales, » quare Archiepiscopus cum omnibus cæremoniis, ut supra, ascendit ad sedem, et » indutus paramentis more solito, accedentes interim duo de sacristia subdiaconi » observatores cum thuribulis, duo item diaconi cum cantariis, quæ reponunt in » altari. Tum Archiepiscopus descendens, post benedictum incensum, incensat al- » tare, deinde ipsemet ab archidiacono genuflexo ad sedem incensatur, et deinde » surgens sine mitra inchoat in medio assistentium, ut supra, uesperas.

» Dicitur Lucernarium cum suis deinde antiphonis, psalmis ut supra, in die Na- » tivitatis, quæ antiphonæ:

» Prima canitur a primicerio lectorum, una cum lectoribus ad suum legile; *Kyrie* » ter a priore mazaconicorum.

» Secunda canitur a priore mazaconicorum, una cum mazaconicis, et in fine ab » eodem priore dicitur *Gloria Patri* in suo loco.

» Tertia canitur a primicerio majore, pluviali indutu et chirotecis, stante a parte » epistolæ cum choro præsentem centum ferularum, eodem primicerio cantus ipsius » manuum gestibus moderatore, et in fine canitur a priore mazaconicorum *Sicut* » erat, etc.

» Quarta canitur ab Archiepiscopo et omnibus ordinariis simul in medio chori » per modum coronæ stantibus ante altare, clericis ante illos tenentibus tabel- » lam istius antiphonæ, quarum una etiam duobus clericis genuflexis tenentibus » ante Archiepiscopum cum mitra stantem; in fine dicitur *Kyrie* ter a magistro » chori.

» Nota quod hoc anno a partu Virginis 1657 absuit, aduersa uale tudine, Archie- » piscopus, quoad secundas uesperas hujus diei tantum, et sic prædicta antiphona » quarta uice cantata fuit a lectoribus; quamquam melius actum fuisset si ab omni- » bus præbyteris, diaconis et subdiaconis in suis stallis stantibus, clericis ante » ipsos tabellas inferiores istius antiphonæ cum intortitiis duabus accensis tenen- » tibus, cantata fuisset; et sic in posterum omnino seruandum erit, ad formam » antiphonæ ad crucem in nocte Natiuitatis Christi et Epiphaniæ ejusdem, in quibus, » absente Archiepiscopo, cantatur a præbyteris in suis stallis stantibus.

» Hoc interim spatio quo prædicta antiphona cantabatur, archipresbyter pariterque » subdiaconus hebdomadarius a sinistris ejusdem in presbiterio sedebat, ille quidem » operto capite, hic uero capite detecto.

» Anno sequenti 1658 superior antiphona in choro quarta uice cantata a præ- » sbyteris, diaconis et subdiaconis ante altare majus circulum facientibus et in medio » archipresbyter parato cum subdiacono, aliis in habitu choralis; et sic absente Ar- » chiepiscopo ab Archipresbytero praticabatur.

» Hæc deinde regula obseruanda quod notarii nunquam canunt cum pluviali nisi » responsoria post hymnum, alia responsoria in baptisterio tunc canunt cum plu- » uiali quando canonici sunt parati, alioquin cum sola cappa.

» Antecedens antiphona hoc anno 1674 prima uice cantata fuit a lectoribus; se- » cunda a mazaconicis; tertia a dicto primicerio, loco ubi constituitur credentia, a » parte epistolæ, parato, de tabella cum duobus intortitiis ante se posita; quarta a » præbyteris, diaconis, subdiaconis, simul in suis stallis, hic inde positis ante ipsos

(1) Authore M. R. D. Horatio Casato magistro cæremoniarum tempore Illmi. et Rmi. Dni Gasparis Vicecomitis archiepiscopi, qui D. Casatus postea factus fuit canonicus ordinarius ab Emo Dno card. Federico Borromeo benedictæ memoriæ. — Hoc exemplum, ab originali desumptum fieri fecit Emus D. Alphonsus Litta card. Archiepiscopus, 1676.

- duabus tabellis, quarum una ex parte presbyterorum, altera ex parte diaconorum
- et subdiaconorum cum solitis intortitiis; et sic debet praticari in posterum, absente Archiepiscopo, ut hoc anno abfuit.

• Dicta igitur, ut supra, superiori quarta antiphona, et hymno inchoato, Archiepiscopus deponit planetam, chirotecas etc. etc. »

Ecco poi come attualmente viene cantata questa antifona: « Terminato il Lucernario col ripiglio, li due soddiaconi si leuano in piedi e discendono dall'altare, ed i due chierici da terzo levano li cantarii e precedendo li suddetti soddiaconi, li accompagnano ai piedi del trono, e S. E. R. senza mitra si leva ed intona il *Dominus vobiscum*, indi siede subito ma con mitra, come fanno anche gli assistenti.

• In coro dalla parte dei lettori si intona l'antifona: *Omnes Patriarchæ*, etc. coi *Kyrie*. La seconda volta si ripete dai maceconici, nel qual tempo monsignor primicerio sorte dal coro preceduto dai chierici colla tabella dell'antifona e da due altri chierici ai fianchi di questa portando le torcie.

• Appena monsignor primicerio si trova in faccia a S. E. R. gli si leva la mitra, fa il profondo inchino a S. E. R., indi la genuflessione all'altare, e poi va a sedere con mitra dirimpetto al trono di S. E. R., cioè al sito della credenza, che è parato con un postergale di raso bianco, e con un tamburrino coperto di panno bianco.

• Dopo che i maceconici avranno intonato il *Gloria Patri*, monsignor primicerio, levandosi in piedi senza mitra intona la suddetta antifona mettendo la mano sulla tabella, quasi indicando quello che annuncia, ed avendo ai fianchi di lui gli erogatarii del clero delle cento ferule, ed arrivati alle parole *et omnes iusti cum gaudio susceperunt te*, genuflettano tutti, come è prescritto dal cerimoniale e razionale ambrosiano; e dopo monsignor primicerio cogli erogatarii ritorna in coro.

• Nel tempo che monsignor primicerio canta l'antifona suddetta, si fanno venire avanti il trono tutti i signori del coro che dispongonsi in circolo lateralmente al trono, presso a poco come si pratica nella funzione degli olii al giovedì santo, e stando li diaconi e soddiaconi alla sinistra del trono ed i preti alla destra in *piano chori*, e due chierici sosterranno una tavola antifonaria verso i diaconi e soddiaconi, e altri due un'altra verso i preti, come pure quattro chierici terranno le torcie per illuminare le tabelle.

• I due altri chierici, che portata avranno la tabella davanti al monsignor primicerio, la porteranno subito terminata l'antifona, in tempo del *Sicut erat*, avanti a S. E. R. con le due torcie.

• E per la quarta volta S. E. R. stando con mitra, e standogli d'intorno i prelati, se ve ne sono, ed i soli canonici ordinarii, intonerà *Omnes Patriarchæ* etc; ed alle parole *iusti cum gaudio susceperunt te*, voltandosi tutti verso l'altare, faranno la genuflessione, e frattanto i due soddiaconi coi cantarii piccoli staranno in piedi in mezzo al circolo, e vicini ai gradini del trono.

• Terminata la suddetta antiphona li chierici prendono i cantarii dai soddiaconi e li accompagnano in sacristia; e tutti gli altri s'accompagnano in coro ai loro stalli, e S. E. R. siede fino a che sieno tutti in coro, indi senza mitra si leva, e intona il *Dominus vobiscum*, e l'inno ecc. (1). »

(1) Dagli scritti del M. R. Signor Maestro delle sacre cerimonie D. Giovanni Battista Germani.

NOTA VI (1).

La quaresima di rito ambrosiano.

Durante la peste di Milano al tempo del cardinale Federico Borromeo, la città onde implorare la cessazione di quel flagello, avea anche emesso voto di fare per sempre la quaresima secondo il rito romano, cioè cominciandola col mercoledì delle Ceneri, digiunando perciò e lasciando i cibi che si mangiavano negli ultimi quattro giorni del carnevale. A ciò avea acconsentito il cardinale, e per ridurlo ad effetto restava solo che le parrocchie giurassero, siccome erano pronte, il medesimo voto. Opponendosi però a ragione ed assai efficacemente i canonici del duomo e tutto il clero ambrosiano ad una tal risoluzione, e querelandosene presso lo stesso cardinale, nulla fu innovato dell'antica e venerabile istituzione.

NOTA VII (2).

Il monastero di Morimondo (3).

L' Abate Roberto introdusse nell' ordine di S. Benedetto una riforma a Cistercio in Borgogna, da dove questa trasse il nome. Scopo del fondatore fu che i suoi religiosi vivessero pienamente in pace impiegando il tempo nell' orazione, nello studio, nell' educazione della gioventù ed in altre sante e dotte occupazioni. In quei tempi, in cui appena qualche vestigio rimaneva della civil società, era lor delizia penetrare in luoghi deserti e tetri per dissodarvi gli incolti terreni e spargere nel cuore dei rozzi abitanti de' villaggi i semi della pietà e della sociale cultura. Epoca classica d' antagonismo: accanto ai formidabili castelli e alle fortezze di principi e baroni, sgomento dei popoli, sorgeano badie e monasteri preparati ed aperti al pellegrino, all' idiota, al sofferente, ai bisognosi d' amare, di giovare, di pregare, intanto che il mondo dilagava di sangue fraterno,

S. Bernardo divenne presto abate di Clairvaux, monastero di tale riforma da lui fondato in luogo dapprima orrido, poi ameno e ridente. In quei tempi luttuosi di scisma egli seguiva calorosamente le parti del legittimo pontefice Innocenzo; sapendo però che Milano ostinavasi fieramente per l' antipapa Anacleto, nell' ottimo divisamento di riunire i Milanesi alla Chiesa Cattolica, volle mandar qui alcuni de' suoi monaci. La stessa fama delle sue virtù sparsa dovunque, spingeva molte città e segnatamente questa nostra a chiedere istantemente pel proprio vantaggio i rampolli d' una famiglia, che dava di sé lietissimi presagi. Arrivato nel 1133 fra noi il Santo Abate, pare che collocasse i primi monaci seco condotti dalla sua abazia, presso la chiesa di S. Ambrogio, a' quali presto si aggiunsero molti Milanesi, abbracciandone la regola. Partitone

(1) Vedi il Documento XXII della serie V, pag. 160.

(2) Vedi il Documento XXIII della Serie V pag. 162.

(3) Morimondo attualmente è frazione del comune di Coronate, distretto di Binasco, provincia di Pavia; quanto all' ecclesiastico è parrocchia della pieve di Casorate, diocesi di Milano.

egli pel Concilio di Pisa, raffreddossi nei Milanesi l'ardore e l'entusiasmo, da esso suscitato, ed i suoi monaci vollero perciò ritornare da lui. Raggiunti presso Novara, furono persuasi di ritornare e rimanere dappoi, e donati di molti beni ed elemosine fondarono nel 1135 il monastero che da Clairvaux in Francia chiamarono di Chiavalle, e qualche anno dopo per opera di un ramo dell'ordine introdotto da Morimondo in Francia, fu fondato nella terra di Coronago o Coronate presso il Ticino, nel territorio della diocesi di Milano, il monastero di cui veniamo a parlare, piccolo chiostro che ben presto divenne troppo angusto alla sempre crescente affluenza dei devoti novizi (1), a cui tanto arrideva la regola di S. Bernardo; per cui fu forza poco dopo costruire quivi appresso una nuova Chiesa dedicata alla Beata Vergine ed a S. Ambrogio, ed un nuovo monistero, cui andarono ad abitare l'anno 1136 a' 10 di novembre, cioè appena un anno dopo la fondazione del primo chiostro (2).

L'Arcivescovo Robaldo approvò l'erezione del monastero e della chiesa, che sursero anche mediante la cessione di alcuni beni nel territorio di Coronago presso Ozzero, fatta al medesimo dai tre sacerdoti milanesi Prevede da Agialo, Anselmo Pancia e Pietro Caniolo a' 6 d'aprile di quell'anno, che fu dall'Arcivescovo medesimo accettata a nome di quei monaci, i quali in quel torno acquistarono molti altri fondi di quelle vicinanze (3), e in breve arricchirono. Ciò risulta dalle carte che si riferiscono al monasterio, ricordate nelle memorie ad esso spettanti, sebbene in poco numero, essendo state circa qualche secolo fa consumate e distrutte il suo archivio da un fatale incendio. Tra le più antiche compare l'atto di donazione di alcuni beni nel luogo suaccennato di Coronago, fatta nel mese di gennajo del 1136 in Milano, a Prevede d'Ozeno od Ozzero da Bernardo d'Agliate, per la quale questi ricevette dal donatario a titolo di ricompensa o *lauechild* (4) una veste detta *manstruca*, ed i monaci del nostro monastero diedero per le stesse cose al suddetto Bernardo per lo stesso titolo dieci lire di buona moneta. Così la donazione anzidetta si cambiò in una rendita fatta ai monaci cisterciensi ancora stabiliti a Coronago. In altra carta Ambrogio figlio di Giovanni Rabo della città di Milano diede a livello al sopra nominato Anselmo Pancia a nome degli ufficiali del monastero alcuni fondi e decime situate a S. Ambrogio di Coronago, e la carta fu sottoscritta dall'arcivescovo Robaldo. Una investitura fatta ai nove gennajo del

(1) Anche persone cospicue per nobiltà e ricchezze ed onori correivano a vestire l'abito de' Cisterciensi allora tanto fioranti, e tra esse troviamo anche alcuni anni dopo un Lanterio prevosto di Sant'Ambrugio.

(2) Perciò la terra ove fu eretto il nuovo monastero, fu chiamata *Morimondo nuovo*, restando l'appellazione di *vecchio* al primo.

Esaminato il terreno, in mezzo al quale era posto il monastero recente, parve ad alcuno che il Ticino vi scorresse assai più appresso che non attualmente, e che la valle ove quello era fabbricato, fosse appunto il letto del fiume. Opinione non improbabile, ove si rammentino gli spostamenti di fiumi e di mari quì e là avvenuti per cause incognite od incerte.

(3) Un'iscrizione posta da' monaci e dal loro abbate conte Antonio Libanorio di Ferrara, sulla facciata della chiesa, ricorda che Maginfredo e Bennone da Ozzero furono i principali fondatori del nuovo monastero, e che il primo abbate chiamossi Gualghezio.

(4) Era costume de' Longubardi, che chi riceveva qualche dono, dimostrasse la sua gratitudine verso il donatore con un piccolo regalo, il quale chiamavasi in loro lingua *Lauechild*; desso serviva anche per confermare vieppiù i contratti, le rinunzie, ecc. Consisteva per lo più in una veste od altro arredo appartenente all'ornamento della persona. Fra queste vesti v'era quella chiamata *manstruca*, *mastruca* o *mastruga*, specie di sopraveste corta fatta di pelli, ch'era forse quell'istessa che dicevasi anche *crosna* o *crosina*.

seguinte anno ci dà notizia d'un contratto in favore di Rogerio monaco (1). Nel 1152 Guarenza da Cairate, ricco cittadino milanese, con suo testamento legò al monastero cinque lire, che in nostra moneta equivalgono a seicento cinquanta, oppure lire venti in terreni (pel valore attuale di lire 2600) qualora morissero le sue figlie. Poi Pietro Visconti figliuolo di Eriprando, ed Eriprando di lui figlio vendettero nel 1158 al monastero alcuni beni ne' luoghi di Fara vecchia, Fara Basiliana, Morimondo e Coronago. Altra vendita fu fatta nel 1181 da Guglielmo abate del monastero di S. Celso di altri beni ne' luoghi anzidetti di Coronago e Morimondo vecchio e nella vicinanza di Rosate.

I molti diritti e privilegi conferiti dagli Imperatori all'abate ed al monastero contribuirono potentemente a rendere celebre e far fiorire quella religiosa famiglia. Infatti Federico Barbarossa donò nel 1174 all'abate di Morimondo, il quale aderiva a lui in guerra col Pontefice, la quarta parte dell'usufrutto della Corte di Fara Basiliana, che i monaci pagavano all'Imperatore, riservandosi un solo danaro d'oro. Raccontasi anche da alcuni storici, che l'Imperatore avendo scoperti ribelli i conti di Santa Fiore, che possedevano il luogo di Basiliana sulla riva del Ticino, nel 1210 li sbandì e diede quel feudo all'abate di Morimondo con molte altre possessioni, creandolo conte del luogo di Basiliana posto nel ducato o contado di Bulgaria; pel qual feudo l'abate dovea pagare ogni anno un fiorino d'oro alla camera imperiale. Federico II poi riconosciuto da' milanesi re de' Romani, al quale avevano fatto ricorso i monaci per la conservazione dei loro privilegi, mostrossi generoso verso loro, mediante un suo diploma sotto l'anno 1219, col quale confermò ad essi ed a Lombardo loro abate fra gli altri beni e diritti la corte di Fara Basiliana, la quale era stata donata a quel monastero da Federico I, coll'annuo censo di un danaro d'oro, ma senza alcun titolo di contado; inoltre concede agli stessi non solo la pesca, e l'uso e la proprietà dell'acqua di un canale che passava per un luogo del monastero, detto campo di Fulcherio, ma ancora la libera facoltà di entrare per essa nel Ticino con qualsiasi nave e ritornare a casa liberamente (2). In tal modo il monastero abbondava d'acque per l'irrigazione e coltivazione dei vasti suoi possedimenti, avendo anche facoltà di condurne a suo arbitrio quanta ne volesse da tutti i fiumi.

Un altro ampio diploma avea al medesimo prima d'ora conceduto l'Imperator di Germania Enrico l'anno 1195 a' 4 di giugno, presenti l'arcivescovo nostro Milone da Gardano coi due vescovi Alberto da Vercelli e Lanfranco di Bergamo ed altri signori; pel quale l'abate Rogerio, che allora reggeva quella comunità, ottenne la conferma di tutti i suoi beni e diritti, e singolarmente le pescagioni nel Ticino e nel Po, e l'esenzione dalle gabelle (3). Circa queste ultime l'Imperatore dichiarò che i monaci ed i loro messi e loro bestie potessero andar liberamente per le strade, e passare e ripassare dappertutto senza pagare alcun pedaggio: dippiù che ogni qualvolta que' religiosi volessero vendere o comperare alcuna cosa pe' bisogni o vantaggi della casa loro, nè per la compera nè per la vendita non avessero a pagare

(1) Il Giulini sotto l'anno 1150 cita una pergamena, la quale contiene una donazione fatta nel mese di dicembre da Ottone figlio del fu Adelardo dal Pozzobonello, il quale diede ad Enrico priore del monastero e della chiesa di Morimondo, la sua parte di un prato alla chiusa e molino di Chiaravalle presso al fiume della Vettabbia, ed il priore la ricevette a nome della chiesa e monastero di Chiaravalle.

(2) Quel canale, capace allora di navi di grossa portata, chiamasi *Rabica* o *Rabeda*, e scaricarsi nel Ticino.

(3) L'abbate *pro tempore* di Morimondo avea anche il diritto di spada; e quando pontificava solennemente, un suo valletto stava all'altare tenendo in arme una spada sguainata: lo ricorda ancora la tradizione del paese.

alcuna cosa, per ciò che allora chiamavasi *curtadia* (1). In questo diploma il monistero, il qual dapprima comprendevasi nella campagna milanese, fu dichiarato comune a Milano e Pavia, con non poco svantaggio e dispiacere dei Milanesi, vedendosi essersi così dilatati tanto i limiti del territorio de' loro acerrimi nemici, quali erano i Pavesi, e conceduti loro moltissimi diritti e facoltà sopra le acque e le terre.

Gli stessi Pavesi che, come vedremo, inimicarono e danneggiarono tanto quei monaci, loro accordarono qualche grazia o privilegio. Il monistero, posto sui confini del territorio di Milano verso il Pavese, veniva molto danneggiato ogni qualvolta osteggiavansi le due città; perciò nel 1236 in occasione d'una guerra, che l'imperatore Federico II moveva contro le città amiche dei Milanesi, onde prevenire quanto fosse possibile i disordini, ricorse al Podestà di Pavia Conone dell' Andito per ottenere un salvocondotto alle persone ed ai beni che gli appartenevano; ed egli col consiglio di tutta la credenza di Pavia gli accordò ampiamente la grazia desiderata, per tutto il tempo che fosse durata la guerra ch'era per nascere fra quella città e Milano.

Anche i sommi pontefici non furono scarsi di concessioni a favore del monastero di Morimondo. Infatti Alessandro III (2) spedì due bolle, una all'abate Giacomo nel 1171, dalla quale si ricava la preaccennata notizia della diversità del sito dove allora era collocato il monistero nuovo, quale anticamente chiamavasi campo di Fulcherio, dall'antico Morimondo, dove prima era la badia; nell'altra spedita all'istesso abate nel 1179 il Papa concede a quel monistero la facoltà, che quando l'arcivescovo di Milano pregato per tre volte non voglia benedire qualche nuovo abate eletto dai monaci, egli in tal caso possa ciò non ostante benedire i novizj ed esercitare gli altri uffici spettanti alla sua dignità, privilegio che gli fu confermato nel 1186 da Urbano III. Vedesi da ciò che l'arcivescovo di Milano esercitava sopra questo monastero fra molti altri diritti anche quello di benedire l'abate, col quale atto si dava solennemente a questo la podestà di esercitare la sua carica. E generalmente che gli abati de' regolari fossero anticamente soggetti alla giurisdizione dell'arcivescovo lo scrisse anche S. Carlo nel 1580 a monsignor Speciano suo delegato a Roma, come da di lui lettera, della quale riportiamo il seguente brano: « Quanto agli abati Cisterciensi so che l'uso della mitra et altri priuilegi et prerogative, che essi habbino, non può pregiudicare alle ragioni et prerogative del uescouo, nè per questo credo bisogno di dichiarazione; ma il dubio è che eglino non acquistino priuilegi o usi in questa materia, che a questo tempo non hanno; et se gli abbati d'hoggi di fossero com'erano nei tempi passati soggetti all'hubbidienza dell'ordinario, sarei anch'io del uostro parere, che l'hauere così fatte prerogative nella diocesi tornerebbe ad honore et dignità del uescouo. Ma essendo, come sono, esenti in tutto e per tutto dal uescouo, e facendo professione il più delle uolte di piccare con esso lui, non sento che se gli habbia ad allargare la mano, etc. (3). » Altri privilegi furono concessi da Clemente III ed Onorio III rispettivamente negli anni 1188 e 1220.

Era naturale che tanti possedimenti e privilegi partorissero a' monaci inevitabili contestazioni circa i loro diritti coi padroni e possessori dei terreni limitrofi; in prova di che abbiamo fra le memorie di quel monastero vari trattati e composizioni tra

(1) Ossia il dazio che si pagava da chi comperava e vendeva ne' mercati.

(2) Quest'istesso pontefice nel 1179 con un breve de' 25 marzo delegò l'arcivescovo di Milano e l'abbate di Morimondo, a terminare una controversia tra il vescovo e l'abbate dell'Acqua fredda.

(3) Da altro dei manoscritti della Sezione XII, dell'Archivio arcivescovile delle visite.

esso e alcuni capitoli e altri monaci. Per la prima si ritrova una decisione fatta nel 1154 dall'arcivescovo Oberto da Pirovano per mezzo del suo assessore Arialdo da Baggio causidio e giudice, in una lite vertente fra l'abate di Morimondo ed i canonici della chiesa plebana di Casorate, per certi beni nel territorio di Coronago, che si pretendevano della chiesa di S. Ambrogio di Farizola, cappella della stessa pieve. Lo stesso arcivescovo nel 1160 stabilì un accordo fra Berteramo abate e Bonaventura prevosto di Rosate, che da molto tempo litigavano per le decime di Fara Basiliana. Altra lite agitavasi fra l'abate Giacomo e Marchisio abate di S. Celso in Milano per alcune terre e pei confini dei territorj di Coronago, di Fara Basiliana e di Morimondo vecchio; ma fu terminata nel 1173 dal nostro arcivescovo e legato S. Galdino, per un accordo fatto per suo ordine da Eriprando giudice suo assessore, alla presenza di molti testimoni. Sorse altra contestazione fra i monaci e la chiesa plebana di Casorate, il cui proposto, nomato Pagano, a nome della sua pieve pretendeva alcuni mobili spettanti alla chiesa di S. Giorgio di Fara soggetta a quella, i quali a giudizio dei primi erano pervenuti nelle mani del monistero. Per acchetarla, Filippo arciprete della metropolitana, coll'approvazione dell'arcivescovo Milone da Cardano fece sì che il monastero gli pagasse certa somma di denaro, e nella sua stessa corte fece stendere nell'anno 1189 l'istromento di concordia.

Ma ebbe il paese ed il monastero a soggiacere nelle invasioni e nelle guerre civili a gravissimi guasti più volte. Giacchè nell'anno 1160 in una scorreria l'Imperatore avanzatosi a poche miglia da Milano e scontrato dai militi di essa, egli nel ritirarsi che fece tosto a Pavia dalla parte di Morimondo, vi incendiò alcune case del monastero, il quale pure fu quasi distrutto. Ma il danno patito in seguito fu assai più grave, poichè quantunque l'arcivescovo Guglielmo l'avesse rifabbricato e ricondotto al primitivo splendore, fu di nuovo devastato coll'incendio e col sacco dall'esercito di Federico.

Anche le rivalità municipali, sì comuni nei secoli di mezzo, attizzate talvolta dagli stessi imperanti onde affievolir quelle forze che poteano essere loro imponenti, contribuirono non poco a rovinar quella terra. I Pavesi infatti nel 1237, ad onta che il loro podestà Guidone conte di Biandrate avesse date al monistero, che a quel tempo avea abbracciato con suo danno la fazione guelfa, nuove guarentigie, tuttavia per vendicare una deprezzazione del loro territorio fatta dai Milanesi, andarono ad incrudelire contro il ricco chiostro, che contava cinquanta monaci e quasi dugento conversi rinomati per grande pietà, essendo presi da qui per regolare gli altri monasteri della Lombardia, e a saccheggiarlo orribilmente, maltrattando con modi i più inumani i monaci e scacciandone i castaldi. La descrizione di sì funesta disgrazia fu fatta da uno di quei monaci medesimi, e si conservò nell'archivio del monistero di S. Salvatore di Settimo presso Firenze. Que' miseri monaci costretti ad andar raminghi in cerca di rifugio, furono caritatevolmente accolti dall'arcivescovo di Milano, e soccorsi dagli altri religiosi dell'ordine istesso, fra i quali si distinsero quei di Chiaravalle nel Milanese, di Acquafredda nel Comasco e di Casalvolone nel Novarese, non che da altre famiglie monastiche de'domenicani e minori. In singolar modo gli Umiliati di Brera e di Viboldone si mostrarono assai pietosi, e mandarono diverse pezze di panno delle loro fabbriche per vestire que' monaci, ch'erano rimasti spogliati. Anche le monache milanesi vollero soccorrere quegli infelici con diverse loro confetture, chiamate da quello scrittore *encomia* cioè consecrazioni, forse perchè solevano singolarmente usarsi nelle consecrazioni delle monache e delle abbadesse. Non lasciarono alcuni degli afflitti Cisterciensi insieme con Florio loro abate e con Lombardo abate dell'Acquafredda di portarsi al campo dell'Imperatore, ch'era a Pontevico, alcuni giorni dopo il saccheggio, onde essere ristorati dei danni sofferti

e soccorsi da lui, ma non ottennero altro che una vana compassione. Tuttavia il pontefice Gregorio IX delegò il vescovo di Vercelli a fare il processo contro la città di Pavia per sì grave delitto, ma la cosa andò in lungo e non si concluse nulla. Il saccheggio del monastero fu poi rinnovato nel 1268 dai Pavesi medesimi colla gente di Corradino I figlio abiatico dell'imperatore Federico II, il quale dalla Germania veniva in Italia coll'idea di conquistare il Regno di Sicilia; essendosi essi accampati a Morimondo, parte della milizia milanese accorse per soccorrere quel luogo, tentando di gettar un ponte sul Ticino; ma fallito questo tentativo, si ritirarono ad Abbiategrasso, ed i Pavesi poterono così saccheggiare il monastero per la terza volta.

Sembra però che due anni prima siansi apportati nuovi guasti al chiostro ancora per parte dei Pavesi; giacchè questo si presume da una supplica presentata dai Milanesi nell'anno 1267 al papa a favore di quei monaci sì maltrattati; in essa si dà principio colla descrizione del primo saccheggio fatto nel 1237, e le arti con cui erano state deluse le premure pontificie per l'indennizzazione di quegli infelici; poi segue il racconto di quello del '66¹, e delle ingiurie e dei danni recati dai Pavesi a' monaci e conversi ridotti ormai all'ultima miseria; finisce poi la lettera col pregare sua Santità a destinare qualche persona che costringa quei devastatori accaniti alla debita indennizzazione a quel desolato monastero.

Sebbene quando fu fondato il monastero nuovo si fosse eretta anche la chiesa dedicata alla B. V. ed a S. Ambrogio, come si è già detto; tuttavia le continue guerre, invasioni ed incendj la rovinarono interamente; fu perciò necessario por mano alla fabbrica d'una nuova chiesa, che fondossi agl' 11 di marzo del 1486, come leggesi sopra un' antica iscrizione che trovasi sulla porta di quel tempio; mai non fu terminata che un secolo dopo, cioè nel 1597 a' 15 di novembre ai tempi dell'abbate Michele.

Era troppo ben dotato di beni questo monistero perchè non venisse dato in commendata, come è seguito a quasi tutti gli altri monasteri pingui della Lombardia. Fu infatti commendato con il carico di mantenere nel monistero certo numero di religiosi, ed allora il superiore che presiedeva al governo de' monaci, non era abbate ma soltanto priore; ma essendo stato ad istanza di S. Carlo soppresso da Pio IV il titolo abbaziale mediante l'unione fatta de' beni all'ospitale maggiore di Milano, coll'obbligo di pagare al capitolo ed a' canonici della metropolitana l'annua pensione di mille scudi d'oro, Gregorio XIII nella sua costituzione che incomincia: *Romanus pontifex* de' 22 maggio 1578, accordò al priore di questo monistero l'uso del titolo d'abbate. Fin dal 1450 questa abbazia era posseduta in commendata da Giovanni Visconti arcivescovo di Milano, che fu deposto nel Concilio di Costanza, e poi di nuovo eletto; nel 1487 da Giovanni Lorenzo Medici, allora chierico fiorentino, poi cardinale di Santa Maria in Domnica e finalmente pontefice col nome di Leone X.

Fiaccatasi col volger dei tempi la disciplina monastica, fu d'uopo introdurre nel 1491 una riforma nel buon proposito di richiamare i monaci all'antica osservanza e santità. La promosse il commendatario anzidetto, cardinale De Medici, all'istanza del quale il papa Innocenzo VII acconsentì con suo breve de' 15 di febbrajo 1490, e delegò il primicerio della metropolitana Matteo Clivio e Paolo Reina prevosto di Parabiago a visitare il monastero ed a riformarlo, con introdurre alcuni monaci del monistero di S. Salvatore di Settimo in Toscana, i quali ristorassero la regolare osservanza secondo le leggi del Santo Fondatore, colla facoltà di surditiare dall'abbazia quella quantità di beni che venisse giudicata sufficiente per l'onesto mantenimento dei medesimi, e di corrispondere il necessario anche a quelli che non avessero voluto assoggettarsi alla riforma, in arbitrio dei quali era di sortire dal monastero e passare ad altri chiostri, di ricevere beneficj anco secolari e servire a

cappellanie manuali. Tali delegati, dietro assenso del duca di Milano con suo diploma dato a Pavia il 26 marzo del 1491 ed in esecuzione del breve pontificio, unitamente al procuratore del cardinale, nella sala capitolare di Morimondo, adempirono alla loro missione mediante l'introduzione di otto di quei monaci Toscani in quel monastero, con ordine di osservare l'istituto di quella congregazione. Vi fu stabilito che questi fossero mantenuti colle decime e colle altre entrate dei beni del monastero, come quelli già esistenti, senza nessuna distinzione, non che col provento delle multe o condanne che venivano inflitte dal podestà di Morimondo, la cui nomina spettava al commendatario; che ogni anno in perpetuo il priore ed i monaci pagassero al duca di Milano un bue, come anticamente; con ordine di altri pagamenti, come un livello al prevosto di Casorate, il salario del podestà e guardacampi a spese del monastero, si impose l'obbligo di dare l'alloggio ed il vitto in favore *forensium confluentium ad dictum monasterium*, la manutenzione del monastero, sua casa e fondi, della chiesa e sacristia e suoi paramenti ed arredi necessarij, non che la celebrazione dell'ufficiatura intera, etc. Furono i monaci dichiarati esenti da qualunque sussidio o tassa, che potesse venire imposta dal pontefice e dal duca di Milano e da chicchessia, a sostenere i quali fu invece obbligato il commendatario (1). Indi al priore e suoi monaci fu imposto l'onere della cura delle anime soggette al monastero, da sostenersi a loro spese da qualcuno di loro, eletto dal priore ed approvato dall'arcivescovo, coi diritti ed obblighi soliti parocchiali.

Dei soli dieci monaci vecchi che rimanevano, appena quattro accettarono sinceramente la riforma, sottoponendosi alla primitiva osservanza; gli altri sei, usando della facoltà concessa dal breve pontificio preaccennato, vollero abbandonare il monastero, il quale a ciascuno di essi dovette quindi pagare annualmente sessantaquattro lire di moneta milanese, certa quantità di grano e di vino con una botte della capacità di otto carri di vino (2); inoltre assegnò loro per abitazione una casa in Abbiategrasso, colla facoltà d'affittarla se volevano andarsene altrove ad abitare, il letto e gli utensili che avea ciascuno nella propria cella a Morimondo, i quali doveano poi ritornare al monastero in caso di morte del monaco che ne usava. Fu loro però soveramente intimato di accontentarsi di quanto in lor favore si era stabilito in quel capitolo, e di non molestar per nulla i monaci che rimanevano, nè pretendere altro sotto pena di scomunica.

(1) In una carta d'Archivio (1) relativa al monastero, di un'epoca assai vicina alla soppressione del medesimo, leggesi: « Il monistero di Morimondo dal 1740 in avanti non ha • pagato veruna partita, a motivo che si asserisce che il commendatario nell'assegno fattogli • dei fondi per la dote del monastero, si obbliga tenerlo esente da qualunque imposizione • di sussidio, e siccome in oggi la commenda è passata nel venerando ospitale di Milano, il • quale in virtù delle bolle pontificie è preservato esente. perciò con tal fondamento quel • monistero intende di non esser tenuto a verun pagamento di sussidio ». Tale esecuzione però rimase sempre *in votis*, perchè dai riclami de' monaci emerge che in occasione dei sussidj imposti al clero nei tempi passati furono obbligati a pagare per loro tangente somme esorbitanti ad onta de' promessi privilegi.

(2) Si vede che anche a Morimondo conservavansi botti di smisurata grandezza dette *cuve* o *tonne*, a somiglianza di quanto facevasi a Chiaravalle e nei chiostri privativi di quella congregazione in Francia. A Chiaravalle p. es. ve n'erano due della capacità di 200 brente, una terza di 500. Esse conservavansi per lo più nell'ospizio de' pellegrini e de' poveri, e serbavano il vino che ad essi si dispensava in grandissima quantità, ad ogni anno eccedeva le mille brente: indizio manifesto, anche in ciò solo, della ricchezza dei monasteri de' Cisterciensi.

(1) Sezione XII retrocitata.

DOCUMENTI, EC., p. II.

A quelli che accettarono la riforma furono però accordate molte facilità, e fra l'altre quella di poter usare carni tre giorni la settimana nei tempi permessi, di vestire camicie di tela di lino, di non esser obbligati ad alzarsi di notte al mattutino, nè ad intervenire alle altre ore canoniche; dalle quali eccezioni s' inferisce, che l'istituto di quella congregazione fosse di cibarsi continuamente di magro, di vestire soltanto lana, e di levarsi di notte pel mattutino. Un monaco finalmente, come preteso non professò, che non abitava in monastero, ma vi serviva come stipendiato e mercenario da soli dieci mesi, fu licenziato senza alcun assegno, ed un altro fu scacciato come immeritevole di convivere *cum religiosis bene se habentibus cum odore bonæ famæ* (1).

Questa riforma fu in seguito approvata e confermata da Alessandro VI ad istanza del cardinale Federico Sanseverino del titolo di S. Teodoro, succeduto nella commendà di detta abbazia al cardinal Medici (2), come da breve 16 febbrajo 1501, e da questa ebbe origine l'unione di questo monastero alla provincia di Toscana, la quale sussisteva anche nel 1797, in cui fu soppresso, e riesciva di grave pregiudizio al medesimo per le tasse che gli venivano imposte; motivo forse per cui l'imperatore Carlo VI nel 1727 per mezzo del cardinale Cienfuegos suo ministro fece fortissime istanze alla corte di Roma, perchè quel monastero si separasse da quella provincia e venisse unito a quella di Lombardia.

Lo spirito d'osservanza introdotto in quel cenobio mediante tale riforma non non si sa se durasse molto tempo. Quello che dalle prese informazioni risultò al potere ecclesiastico verso la fine del secolo scorso, si è che non vi si osservava allora l'astinenza quotidiana dalle carni, e pur troppo i monaci erano lontani da quella vita solitaria e contemplativa che è propria dell'istituto monastico, e non vi si manteneva più il numero prescritto di quattordici religiosi, ma solo di undici, cioè nove sacerdoti compreso l'abate, e due laici. Fu quindi soppresso dalle due autorità, e nel piano di tale soppressione, il quale si conserva nell'Archivio arcivescovile, si vede che l'Arcivescovo propose che i beni del monastero fossero aggregati all'ospedale maggiore di Milano, giacchè possedendo questo Luogo Pio i beni della soppressa commendà abbaziale, senza maggiore aggravio di spesa l'agente che manteneva nel territorio di Morimondo, poteva facilmente attendere all'amministrazione anche di quelli del monastero, col carico però di corrispondere a varj beneficj parrocchiali assai tenui la metà del reddito netto, ritenendo a suo profitto l'altra metà.

Nel 1797, epoca di tale soppressione, il reddito stabile e certo del monastero era di lire 21,934. 15. 9 (moneta milanese) all'anno, senza contare il prodotto delle esenzioni, delle questue nella chiesa, delle primizie, emolumenti di stola, ecc., ed il monastero di Cistello in Toscana ricevea ogni anno da questo gli interessi della somma di 8300 scudi, sebbene dall'abate con ragioni assai forti si asserisse essere indebito tal pagamento, mancando i titoli di tale esazione per parte del monastero di Cistello. Inoltre in varj anni quel di Morimondo somministrò grossissime somme di danaro a tutti i monasteri di Toscana, ascendenti a lire 245,737. 11. 3, colla quale si potea estinguere quel preteso debito. Da tali notizie emerge quanto fosse ricco il monastero.

Mancato poi il monaco che esercitava la parrocchia, vi fu sostituito un paroco secolare, cogli opportuni assegni e diritti.

(1) Istrom. 14 giugno 1491 rog. Barth. Ghiringhelli not. arciv. negli atti di visita di S. Carlo e Federico Borromeo.

(2) Non si sa se per spontanea o per forzata di lui dimissione, attese le note rivalità con quel pontefice.

Venendo alle visite pastorali che furono molte, fatte dagli arcivescovi e loro delegati alla chiesa abbaziale, le più minute e diffuse furono quelle di S. Carlo e di Federico Borromeo (1), le quali ebbero luogo rispettivamente il 10 luglio 1573 e il 9 febbrajo 1605; nella prima, tacendo molte particolarità, vediamo che allora furono istituite le due scuole del SS. Sacramento e della dottrina Cristiana, e fu stabilito un monaco a Fallavecchia soggetta alla giurisdizione del monastero, onde attendesse alla cura d'anime, essendo terra assai popolata e distante dalla abbazia; nella seconda si rileva che nel primo giorno delle litanie tridiane il paroco e i monaci andavano ad incontrare il prevosto ed il capitolo di Rosate, co' quali facevasi la processione sul territorio del monastero, essendo a ciò obbligato quel prevosto; negli altri due giorni le litanie si celebravano col rito romano dai monaci soli nella chiesa abbaziale; e che la chiesa di S. Bernardo fuori della grancia del monastero era stata costrutta quasi contemporaneamente a quella di S. Maria, essendo costume dell'ordine di avere per le loro funzioni una chiesa separata *ab atrio Ecclesie principali*.

Il punto sul quale assai vivamente instarono quei due visitatori, fu circa il rito che vi si doveva osservare. S. Carlo trovò che tutte le ufficiature e funzioni ecclesiastiche vi si facevano secondo il rito antico e consueto dei monaci, cioè il romano, e volendo che si usasse invece l'ambrosiano, il paroco gli rispose: « del celebrare (nel modo voluto dal Santo) io desidero obediire, et so et lo posso fare, ma vorrei che la religione me lo comandasse, perchè dubito di me ». Tuttavia volle che nell'amministrazione dei sacramenti si osservasse il rituale ambrosiano, e il paroco provasse entro due mesi, di non essere obbligato a celebrare e fare i funerali ed altri uffici secondo il nostro rito, tanto nella parrocchiale quanto nelle dipendenti; concedette poi licenza, da rinnovarsi ogni anno, di usare il loro rito nelle messe celebrate nelle chiese della cura, ma senza di essa non ardissero trasgredire la sua volontà in questo punto *perchè sono chiese mere ambrosiane*, le quali a suo parere doveano uniformarsi al rito osservato nell'altre parrocchie della diocesi. Però nel suesposto brano di lettera, alla quale questa nota si riferisce, in cui è cenno della questione in discorso, vedesi che non ostante la decisa volontà del santo cardinale, portata la decisione della causa a Roma, colà fu risposto che non innovasse l'antica consuetudine invalsa nel monastero di officiare secondo il loro rito monastico romano; gli fu però fatto osservare che se non voleva che in una parrocchia intieramente soggetta alla sua giurisdizione, nelle funzioni parrocchiali si usasse un rito diverso dall'ambrosiano, eragli data dal Concilio Tridentino l'autorità

(1) Le altre furono: agli 11 di gennajo 1565 del vicario foraneo Carlo Francesco Rusca.

A' 24 aprile 1570 del prevosto di Casorate per delegazione di monsignor Castelli vicario generale.

Nel 1581 del vicario foraneo: v'erano allora quindici monaci.

Nel 1584 15 dicembre di Francesco Bernardino Cermenato prevosto di Desio; ma i monaci rifiutarono la vista di lui, allegando di non riconoscere per visitatore che il loro superiore regolare, e l'arcivescovo di Milano non aver alcuna giurisdizione sopra di loro, in forza di una bolla di Pio IV di conferma de' loro privilegi, dalla quale apparve la loro esenzione dall'ordinario; dopo alcuni dibattimenti e consulte, i monaci acconsentirono che le chiese figliali fossero visitate personalmente, ma la parrocchiale solo per processo.

Nel 1586 dell'arcivescovo Gaspare Visconti.

Nel 1593 del vicario foraneo Giuseppe Riva.

Nel 1597 agli 11 settembre di Francesco Bracciolini.

Nel 1617 26 marzo del prevosto di Casorate Marco Antonio Ruffino, che la rinnovò nei successivi 1624, 1626, 1631, 1632 e 1636.

Nel 1685 7 aprile, di Paolo Cernuschi can. ord. della metropolitana; finalmente a' 16 marzo 1747 dal card. Arcivescovo Giuseppe Pozzobonelli.

di surrogare al monaco curato, un sacerdote secolare come vicario perpetuo, col qual ripiego veniva troncata ogni questione e decisa in favore dell'arcivescovo tanto più che la regola dei Cisterciensi vieta loro di poter esercitare cura d'anime; ripiego che essendo in forza dell'anzidetta facoltà inerente al ministero vescovile, potrebbe in qualunque tempo usarsi, ogniquale volta insorgessero questioni di simil genere.

Ad onta di tale potere, e del breve eziandio di Gregorio XIII in data del 25 gennaio 1575, col quale dichiaravasi l'antichità del rito nostro, ed era data la facoltà al santo cardinale di introdurlo o stabilirlo in tutte le chiese e monasteri soggetti alla sua giurisdizione (1), pare però ch'egli, forse perchè distratto da troppe cure, non abbia potuto ottenere l'attuazione de' proprii desiderii.

Il cardinale Federico poi nella sua visita conobbe che gli ordini del suo glorioso antecessore non si osservavano; rinnovò quindi quei decreti, ed energicamente instò perchè quei monaci prestasservi la dovuta ubbidienza, volendo che almen nelle feste la messa parrocchiale si celebrasse nel rito nostro all'altar maggiore dal curato prima della conventuale, e nelle funzioni si osservasse sempre il rituale diocesano: *cum incongruum esset quod hæc Ecclesia ab aliis hujus diæcesis et præsertim hujus plebis diversum ritum retineret, id quod etiam decretis visitationis anni 1573 statutum fuit. Si vero abbas et monachi prætendant aliter fuisse Romæ declaratum, illud præcedent.* Ma all'atto della visita stessa gli fu fatto osservare che il paroco funzionava in quel rito, perchè così erasi disposto nella congregazione dei vescovi e regolari, e che secondo la riforma introdottavi, la cura d'anime fu affidata ai monaci come tali, per cui non poteano allontanarsi dalla loro regola. Ma ciò non sembra probabile come pare dall'attento esame dell'atto di riforma.

Sarebbe qui a domandarsi se S. Carlo potea in realtà obbligare i monaci a lasciare il loro rito e ad adottare quello, di cui va privilegiata la nostra chiesa milanese, e quale rito in generale i monaci osservassero nei primi tempi fra noi. Quanto soggiungeremo qui in risposta alla seconda parte della proposta questione, potrà forse provare che realmente il nostro santo non senza qualche buona ragione credesse d'aver tale autorità, tanto più dopo quel breve di Gregorio XIII succitato, che appunto fu dato in considerazione delle antiche consuetudini liturgiche della nostra diocesi.

La storia ne dimostra che gli stessi monaci osservavano qui nelle ufficiature e nella liturgia il rito nostro antichissimo, che dal grande Ambrogio ha il nome. Nel Bombognini abbiamo che a Domenegasco presso Rosate, Pietro vescovo di Celano eresse una canonica regolare ad onore di S. Ambrogio, e che il bibliotecario Sassi conservava il diploma d'approvazione di tal fondazione data dall'arcivescovo Robaldo (secolo XII), il quale diè molti privilegi alla canonica, e volle che nella chiesa si usasse il rito ambrosiano. Lo stesso autore ricorda pure che a Magenta nella chiesa di Santa Maria della Pace fondata dall'antica nobile famiglia Crivelli esistente fin dal secolo IX e passata poi in commendà, il suo abate commendatario Crivelli nel secolo XVII voleva introdurvi il rito romano; ma l'arcivescovo Alfonso Litta vi si oppose, ed ebbe dalla congregazione romana de' sacri riti un decreto che fosse conservato il rito primitivo.

(1) E il monastero di cui parliamo, era soggetto all'Ordinario di Milano, come lo provano le tante visite pastorali che gli Arcivescovi nostri vi fecero o in persona, o per mezzo de' loro delegati; e il monaco che esercitava la parochialità, e gli altri che ascoltavano le confessioni de' fedeli, doveano essere esaminati ed approvati dall'Ordinario stesso.

Nel bollario francescano (pagina 296, t. I) si asserisce che i Domenicani, gli Agostiniani ed i Francescani ottennero dal pontefice la dispensa di poter usare riti diversi da quelli prescritti dalle loro regole, quando s'incontrassero a celebrare con regolari o secolari di rito diverso. Ciò potè servire loro allorchè cominciarono ad introdursi nelle nostre chiese, onde fossero più facilmente ricevuti.

I nostri antichi frati di Sant' Ambrogio *ad Nemos* non solo nella nostra diocesi, ma anche altrove uffiziavano all'ambrosiana, come si ricava da una lettera del Galesini al P. Onofrio Panvini conservata nell'ambrosiana; persino in Roma, dove dopo il saccheggio, avendo perduto i loro libri corali e gli altri della loro liturgia, fu loro concesso d'usare il rito romano.

Per tacere di altri ordini religiosi, molti conventi di monache furono eretti colla condizione di usare il rito ambrosiano, come le cappuccine di Santa Prassede, di Santa Barbara e di Santa Maria degli Angioli, le domenicane di Santa Maria della Vittoria e di Santa Maria delle Vettere (1), le quali ultime poi ebbero da Gregorio IX la dispensa dall'ufficio ambrosiano nel 1235. Agli Umiliati, i quali seguivano la regola di S. Benedetto, allorchè nel 1201 ottennero dall'arcivescovo d'erigere una chiesa, che fu quella di Brera, venne accordata la facoltà di eleggere qualunque prete, purchè fosse ambrosiano, per celebrarvi i divini ufficii. S. Carlo in lettera a monsignor Speciano (5 luglio 1578 nell'Ambrosiana) dice: « Altre volte, come sapete, anco i regolari qui celebravano nel rito ambrosiano. et io mi ricordo che nei priuilegi degli Umiliati era una concessione di un papa di non poter dire l'ufficio ambrosiano ma il romano, come che in queste parti fosse regola comune di questo rito a tutti i luoghi et persone ». Il Giulini poi nelle sue *Memorie* ricorda che nel 1256 il pontefice permise agli Umiliati della diocesi milanese di abbandonare il rito ambrosiano, forse per uniformarli in questo punto alle congregazioni dell'istess' ordine esistenti in altri luoghi. Lo stesso storico, narrando la fondazione seguita nel 1095 del monastero de' Cluniacensi di S. Gemolo nel luogo di Ganna, dice che vi si dovea uffiziare all'ambrosiana, giusta la concessione dell'arcivescovo Arnolfo III. Il medesimo ha recato un diploma del nostro arcivescovo Robaldo del 1143, con cui accorda la fondazione d'una canonica nel luogo di Domenegasco, pieve di Rosate, di cui abbiain già fatto cenno, *ea tamen conditione, ut in eodem loco ambrosianum officium celebretur*. Onde pensa quel giudizioso storico di poter giustamente fissare in quei tempi l'epoca, in cui alcuni monasteri nel milanese cominciarono a pretendere di lasciare il rito ambrosiano. Alle parole poi del mentovato breve di Gregorio IX del 1235: *cum in civitate ac diœcesi mediolanensi ambrosianum officium celebretur*, col quale concede alle monache delle Vettere di lasciare il rito ambrosiano, quegli riflettè che quantunque abbia dubitato, che alcuni Regolari prima di queste monache avessero cercato di lasciare il rito ambrosiano nella nostra città e diocesi, egli per altro non ha trovato alcun esempio di tale esenzione concessa o dagli arcivescovi o dal papa prima di questa. Dietro ad essa vennero poi molte altre, come lo prova la lettera citata al n. 22, pagina 191 di questo volume, conservata nell'Ambrosiana, e così il rito ambrosiano da' regolari fu quasi abbandonato. Il Galesino (lettera 25 luglio 1570, nell'ambr.) così scrivea a S. Carlo: « A V. S. Illustrissima uoglio anco dire per conseruatione di questo ufficio che nè sacerdote ambrosiano, nè monastero di questa città poteua usare l'ufficio et breuiario romano senza dispensa del papa; il che si uede nei registri dei pontefici,

(1) Oltrocchi, nelle note alla Vita di S. Carlo del Giussani, col. 429. — Carisio, Miscell. ms. t. VI nell'ambr.

» nei quali si legge che alcuni monasteri milanesi volendo dire l'ufficio secondo l'uso della chiesa romana, domandarono dispensa in iscritto della sedia romana ».

Nella Biblioteca ambrosiana evvi un codice in pergamena del secolo X o XI, appartenuto già ai monaci di S. Ambrogio, nel quale contengono i libri di Giobbe e di Tobia con quegli stessi squarci di vangeli, che leggonsi nel venerdì santo secondo il rito ambrosiano, e con quella parte del sacramentario, che concerne l'amministrazione dell'Estrema Unzione e dell'Eucaristia, a cui seguono i suffragi dei morti, il tutto secondo il rito ambrosiano. Nelle litanie s'invocano tutti i santi venerati nella nostra chiesa milanese, coll'*intercede* e non coll'*ora pro nobis*. L'Ughelli (1) cita una bolla d'Alessandro VI dei 10 aprile del 1497, colla quale furono introdotti i Cisterciensi ad officiare la chiesa di Sant'Ambrogio a petizione del cardinale Ascanio Sforza, che loro rinunciò la commenda di quel ricco monastero, a patto e coll'espressa condizione che « *propter devotionem ducum pro tempore existentium, ac dilectorum filiorum populi mediolanensis ad dictum monasterium S. Ambrosii cum illius abbate et monachis etiam pro tempore existentibus, ut in missis, caerimoniis, cantu et aliis divinis officiis tam nocturnis quam diurnis de consueto officio ambrosiano nuncupato, prout hactenus dicere consueverunt, nihil immutent* »..

Lo stesso illustre Fumagalli abbate di quest'istesso monastero di Sant'Ambrogio, che nelle sue *Antichità longobardiche milanesi* (2) mostrossi tanto infenso al nostro rito, avendo preso a combatterlo oltre i limiti dell'onestà e della buona fede, dovette confessare che da tempo immemorabile i monaci di Sant'Ambrogio nell'ufficiatura canonica recitavano con altre preci gli inni ed i salmi, quali hannosi nell'ufficio ambrosiano; fa menzione d'un messale ambrosiano monastico del secolo IX, spettante già al monastero benedettino di Civate, e di un altro del secolo VII dei monaci di S. Colombano di Bobbio, nel quale la liturgia in alcune parti più forse che all'ordine romano, all'ambrosiano si accosta; ricorda che anche i *Regolari chiamati a qualche parrocchia, che pure osservavano il rito romano, nelle funzioni pubbliche dovettero regolarsi col rituale ambrosiano* (3), il che ripeté in più luoghi; e che persino a Montecassino i Benedettini adoperavano il nostro rito, il quale fu poi proibito da Nicolò II (che nel 1058 fu creato pontefice), allorchè fece dimora in quel monastero; che finalmente esso rito fu poi abbandonato dai monaci verso il secolo XIII o più tardi per adottare il romano, mediante facoltà e dispense ottenute dai papi.

Ma cadendo poi in aperta contraddizione con quanto avea ammesso e provato, ricorse ad un sofisma, che mostrò in lui l'avversione irragionevole e sistematica al rito della nostra chiesa; volle dunque distinguere il rito che adoperavasi nell'ufficiatura da quello della messa, asserendo che anche i primi monaci, che fondarono i primi conventi nel milanese territorio, i quali appartenevano all'ordine di S. Benedetto, avranno celebrata la liturgia secondo il rito ambrosiano (il che proverebbe già assai in nostro favore), non avendo il santo fondatore vivente nei secoli V e VI innovato nulla in ciò; ma che l'ufficiatura canonica presso loro non sia mai stata altra che quella da lui prescritta a' suoi monaci, cioè la monastico-romana; ma poco dopo soggiunge che dai monaci di Sant'Ambrogio si recitavano da tempo immemorabile fino a' suoi gli inni ed i salmi, quali hannosi nell'ufficio ambrosiano: dunque si contraddice, sebbene asserisca eziandio che S. Benedetto istesso

(1) Italia sacra t. IV, col. 558 Roma.

(2) Volume III, dissert. 25.

(3) Anche anticamente gli ecclesiastici che non osservavano il rito ambrosiano, erano esclusi dal governo delle nostre chiese (*Generi passim*).

abbia conferito a' suoi abbatì il diritto di modificare l'ufficio divino a loro modo, diritto riconosciuto negli abbatì di Sant'Ambrogio anche dagli arcivescovi di Milano, cominciando da Pietro fondatore di quell'abbazia; il quale nel suo celebre diploma dell'anno 789, venne ad approvare ad un tempo e le regole che a quei monaci prescritto avea il loro santo patriarca, e l'arbitrio che loro lasciò di farvi dei cambiamenti: *ut abbas cum fratribus omnia secundum instituta venerabilis patris Benedicti ejusque regulam disponat et ordinet*; ma nessuno può asserire ch'egli abbia prescritto o permesso colla regola anche l'ufficiatura di S. Benedetto. Per altro non sappiamo interamente accettare la distinzione che fece il Fumagalli tra ufficiatura e liturgia quanto al rito, non potendo credere che quei monaci abbiano sì facilmente operato contro lo spirito e le leggi della chiesa, la quale vuole che in tutto concordi possibilmente l'una coll'altra, onde appaja anche nelle pratiche tutte del culto quella unità, che è uno dei caratteri costitutivi di lei.

Quanto fosse geloso S. Carlo pella conservazione del rito ambrosiano, quanto lo apprezzasse e lo volesse illustrato, lo mostrano e le consultazioni in materie liturgiche da lui chieste a molti dotti, delle quali qui abbian date alcune, e il tentar che fece d'introdurlo a Monza ed in altre chiese della diocesi (1), che praticavano il rito romano, e le sue lettere, tra le quali è degna di speciale rimarco quella da lui scritta allo Speciano, da noi riportata per intero alla pagina 184 di questo volume, senza parlare di quella al n. 165 tra le conservate all'ambrosiana. Veggiamo da quella infatti quanto egli si allarmò pel breve che il governatore di Milano avea ottenuto da Roma, per la facoltà di far celebrare la messa alla romana nelle chiese, in cui avrebbe voluto udirla, contro l'esempio di tanti altri personaggi più di lui insigni, che non aveano giammai osato fare innovazione in questo genere; vi si vede anche quanto l'istesso clero e popolo milanese avesse caro come la pupilla dell'occhio il rito suo antichissimo, sì che strepitò quando sentì che il santo pastore volea concedere ad un religioso di celebrar messa alla romana nello scurolo di Sant'Ambrogio, (2) sebben poi egli non l'abbia fatto per riguardo di tale dimostrazione di scontento. In altra lettera al medesimo Speciano dice che: « il » clero milanese è in possesso di far l'ufficio suo solennemente nelle chiese dei » regolari in occasione di esequie, annuali e settimanali, et esser bene che stando i » regolari quà per privilegio, et in chiese, la maggior parte delle quali erano del » clero secolare, abbino verso esso clero questa ricognizione, che possa fare i suoi » uffici nelle loro chiese secondo il suo rito ».

Non pare adunque fuor di luogo che S. Carlo, il quale appena tollerava il rito romano nelle chiese semplici dei regolari, credesse di poter obbligare i monaci di Morimondo che aveano anche la parrocchia, ad uniformarsi nel rito alle altre chiese

(1) La lettera N. 5 del vol. XVII. che abbiamo riportato alla pag. 450, porta la risoluzione di Roma che S. Carlo lasci i Monzesi nel tranquillo possesso del rito romano, perchè Roma è sempre consentanea a sè medesima. La Santa Sede ha sempre tenuto il principio che non si disturbino le popolazioni per cambiamenti di rito. Quindi anche per Morimondo fu risposto a S. Carlo che si osservasse qual'era la consuetudine antecedente. Egualmente or ora, quando furono umiliati a Sua Santità il sommo Pontefice Pio IX reclami dei parrochiani di S. Alessandro in Zebedia contro l'innovazione ordinatavi del Padre generale dei Barnabiti che si funzionasse in rito romano, i parrochiani furono assicurati che Sua Santità nulla sapeva dell'operato del Generale, aver Egli piacere che si propaghi la Liturgia romana, giammai però contro il voto delle popolazioni.

(2) Perdura ancora il divieto di celebrare messa romana nella metropolitana a qualunque altare, e nella basilica di Sant'Ambrogio all'altar maggiore.

diocesane, sebbene forse all'epoca dell'ammissione di quella congregazione in questa arcidiocesi, che avvenne, come si è detto, nel 1133, fosse già avvenuto il cambiamento del rito adoperato dai regolari, per cui quelli di Morimondo si credettero in diritto e in dovere di continuare col romano.

NOTA VIII (1).

Il Cardinal Caraffa.

Antonio Caraffa dell'illustre casa di questo nome, distinto tanto pei suoi lumi quanto pel suo grado, partecipò alle disgrazie di sua famiglia sotto Paolo IV e andò a cercarsi un asilo in Padova. Papa Pio V, richiamatolo, il fece cardinale (1568) e qualche tempo dopo, Sisto V lo pose alla testa degli editori della *Bibbia dei Settanta*, che fu pubblicata per le sue cure, colla prefazione e gli scogli di Pietro Morin (Roma, 1587, in foglio), e fu anche tradotta in latino (Roma, 1588, in foglio). Questo sapiente cardinale tradusse dal greco in latino *Catena veterum Patrum in cantica veteris et novi Testamenti*. — *Commentaria Theodoreti in Psalmis*. — *Sancti Gregorii Nazianzeni orationes*.

NOTA IX.

Il miracolo della conservazione del rito ambrosiano.

Nella lettera che abbiain riportato alla pagina 184, S. Carlo intende alludere ad un fatto portentoso creduto a' suoi tempi, ma la cui autenticità è messa in dubbio dalla critica. Esso avrebbe il suo fondamento su un fatto storico, che ha relazione col rito ambrosiano, il quale nel secolo ottavo corse pericolo d'essere abolito. Carlo Magno intendeva obbligare all'osservanza del solo rito romano tutte le chiese dei vasti suoi dominj; ne trattò a Roma col papa Adriano, e pare che da questo e da molti dei vescovi, ch'erano allora colà radunati, abbia ottenuto l'approvazione del suo disegno. Venuto a Milano, si pose ad attuarlo col distruggere quanti codici del rito ambrosiano potè rinvenire. Ma certo Eugenio, vescovo d'oltremonti (non si sa di qual chiesa) adoperossi gagliardamente in Roma per difendere quel rito, e allfine potè ottenere che venisse conservato. A questo semplice fatto alcuni storici, quali il Fiamma, Landolfo il vecchio e Beroldo, ingannati forse dalle tradizioni del loro tempo, aggiunsero alcune circostanze che hanno del meraviglioso, le quali perciò acquistarono facilmente credenza nel popolo; e raccontarono che quel vescovo Eugenio indusse il papa a richiamare i vescovi già avviati alle loro sedi, e dopo aver posto di nuovo in consulta l'affare, fu di comune consenso risoluto che ambedue i codici, il romano cioè e l'ambrosiano, si collocassero sigillati sull'altare della basilica di S. Pietro, e sigillate eziandio le porte, si osservasse da tutti un

(2) Vedi il Documento XXIX della Serie V, pagina 182.

rigoroso digiuno. Nel terzo dì il papa col clero e col popolo andò alla basilica, le cui porte aprironsi da sè a comune meraviglia, la quale accrebbe assai più, allorchè avvicinandosi quegliino all'altare, s'intese un forte romoreggiare intorno a quei codici, che poi ad un tratto aprironsi pure da sè nel bel mezzo. Da ciò argomentossi (concludono quegli storici) essere volere del cielo, che l'uno e l'altro rito avesse a sussistere, e fu quindi lasciato alla chiesa milanese il suo.

Circa la persona e gli atti di questo S. Eugenio si trova fatta qualche parola in un volume della serie VII che abbiamo nell'archivio detto delle visite, nel qual libro leggesi la messa e l'ufficio di questo Santo. La terza lezione del mattutino è la seguente, colle annesse citazioni e note:

Cum Imperator Carolus Magnus, Hadriano summo Pontifice, libros Ambrosiani officii inflammandos (1) censuisset (2), Eugenius episcopus illud animi et doctrinæ et pietatis ratione retineri studuit; quod postea (3) miraculo comprobatum est, atque catholicæ (4) Ecclesiæ consensu perpetuo conservatum. Postquam ipsius etiam beati Ambrosii causa, quem maxime (5) colebat, defendit ritus hujus Ecclesiæ (6) a Sancto Barnaba apostolo primum inchoatus (7), deinde ab eodem Ambrosio aut institutos aut ornatos (8), Mediolani civium omnium gratulatione letitiaque exceptus, rogatus est, ut in urbe (9) subsisteret. Horum votis annuit Beatus Eugenius; atque hic nonnullos dies moratus, in morbum incidit (10); uirtutumque omnium ac rerum

(1) Ex actis Med. Eccl. in catal. Archiep. Med. ad Thomam Crassum; immo Godofredus de Bussero in vita manusc. S. Eugenii in biblioth. cap. Metropolit.; Durandus in rationali divinor. officior. lib. 5, cap. 2; Mombricitus in vita ejusdem S. Eugenii; Galvaneus Flamma cap. 604 manuscript. et brev. ambr. editum anno 1487; ut in biblioth. DD. Septaliorum, affirmant inflammatos fuisse eosdem libros.

(2) Ex synodo diœces. II decr. V in actis mediolanen. Eccl.; Boninus Mombricitus ut supra; Jacobus de Voragine in vita S. Gregorii papæ; Beroldus manusc. in tabular. capit. metropol. et apud Josephum Vicecomitem lib. 2 de ritibus Missæ cap. 12 et 18; Galvaneus Flamma manusc. in biblioth. ambr. cap. 605; Durandus lib. et cap. ut supra; Godofredus de Bussero ibidem; Philippus Ferrarius in catalog. Sanctorum Italiæ ad diem 30 decembris; Gaspar Bugatus lib. 2 histor. mediol.; Morigius lib. 2 histor. mediol. cap. 16; Ripamontius dec. p. historiarum Eccl. Mediol. lib. 9; Jo. Franciscus Besutius in histor. Pontif. ad vitam Thomæ Crassi; Petrus Galesinius in prefatione ad homiliar. ambrosianum Stephani Leinatii præpositi templo Fulconis; Ughellus tomo 4 Italiæ sacræ col. 31, brev. ambr. anni 1487 pag. 100 a tergo. et pag. 389; et ex pictura sacelli Eustorgiani.

(3) Mombricitus Jacobus de Voragine, Beroldus, Vicecomes, Flamma, Durandus, Godofredus, Ferrarius, Bugatus, Morigius, Ripamontius, Galesinus ibidem, et Castillionæus apud Puricellum in vita S. Laurentii Littæ archiep. cap. 33, n. 21; Jacobus Grimaldus manusc. in biblioth. ambros. de sudario S. Veronicæ par. 6 a tergo, Brev. ambros. ut supra, et pictura sacelli Eustorgiani.

(4) S. Carolus in decr. V synodi diœces. II, et ex ejusdem litteris pastoralibus ad Clerum quæ sunt præfixæ rituali ambrosiano.

(5) Jacobus de Voragine, Bugatus, Ferrarius, Ripamontius.

(6) Quemadmodum probavimus ex auctoribus ad numerum 2 et ex Mercurio italico Jo. Ittenrici a Pflaumern pag. 619.

(7) Vicecomes lib. præcitato cap. 12; Galesinus in præfatione citata; Ripam. loc. cit.; Card. Jo. Bona in Harmonia psallentis Eccl. cap. 18 § 10.

(8) Auctores paulo ante citati ad num. 7; Durand. ut supra, et Carolus a Basilica Petri in lib. manusc. de rit. Eccl. Mediol.

(9) Ferrarius, Ripamontius, Godofredus de Bussero, Mombricitus, Flamma.

(10) Ferrarius, Ripamontius, Godofredus de Bussero.

pie religioseque gestorum gloria præcellens obdormiuit in Domino (1), sepultus haud procul a fonte (2), in quo S. Barnabas apostolus mediolanenses baptizauit (3). Ejus corpus diu occultum, ipso reuelante, inuentum est; nam sese per quietem matronæ cuidam nobili paraliticæ offerens, certum sepulturæ locum monstravit: ubi effossum ejus corpus in Eustorgianam basilicam, quemadmodum jusserrat, illatum est (4). + Reperto autem mirabiliter corpore, matrona incolumis (5) liberatori suo in templo beati Eustorgii non modo sacellum condidit, verum etiam prædia (6) ad eius celebritatem anniuersariam quotannis tertio calendas januarii ab omnibus ordinibus mediolanensis Ecclesiæ celebrandam large (7) donauit. In diœcesi sacræ (8) ædes ejus nomini dicatæ gratum cleri populique nostri animam erga Sanctum Eugenium testantur. *Tu autem etc.*

NOTA X (9).

Le quattro Marie.

Alle quattro Marie era dedicato un luogo pio posto nella contrada de' Pattari in Milano, il quale si crede sia stato fondato nel secolo XI da alcuni nobili crociati milanesi, e tra questi da Angilberto Pusterla e da Senatore Settala, ed arricchito colle loro sostanze onde sovvenire ai poveri. Alcuni cavalieri deputati invigilavano pel buon governo e per la retta amministrazione delle rendite, che ascendevano a quasi dodici mila scudi all'anno. Il Moriggia ed il Torri asseriscono che vi si erogavano in elemosina quattrocento moggia di frumento, mille dugento moggia di segala, altrettanto di miglio, trentaquattro di riso, settecento brente di vino e lire seimila, che s'impiegavano in fornir vesti o nell'adempimento di legati di messe. Sulla porta eravi un affresco di Ercole Procaccino, rappresentante le quattro Marie, dalle quali prese il nome quell' istituto.

(1) Ex martyrol. rom. ad diem 30 decemb.; ex Galesino in Martyrol.; ex Ripamontio, Ferrario, et ex iis qui ipsius re gestas monumentis tradiderunt, item ex Martyrol. Jo. Molani, et ex missali ambr. etc.

(2) Godofredus de Bussero, Mombritius.

(3) Carolus a Basilica Petri in metropoli Mediol., et in vita S. Miroclis archiep.; Baron. t. 1 annal. ecclesiast.

(4) Godofredus de Bussero, Ripamontius, Ferrarius, Mombritius.

(5) Ferrarius, Ripamontius.

(6) Mombritius.

(7) Mombritius ibidem; præterea Galvaneus Flamma, qui ait a cardinalibus mediolanensibus et a decumanis festum S. Eugenii fuisse celebratum; Godofredus de Bussero affirmat a cardinalibus Mediol. fuisse celebr. ejusdem festum.

(8) Godofredus de Bussero docet in diœcesi positas fuisse quinque ædes D. Eugenio et duas aras; præterea in urbe celebre est Eustorgianum altare divo Eugenio sacrum.

(9) Vedi la pagina 195.

NOTA XI (1).

Il Vescovato di Albenga.

Da antiche pitture esistenti già nel coro della nostra basilica ambrosiana, formate probabilmente, a giudizio del Giulini, nella prima metà del secolo settimo in occasione di qualche sinodo provinciale, rilevasi che il vescovato di Albenga in Piemonte era già soggetto alla metropoli di Milano, giacchè vi si trovava assegnato il posto che dovea occupare il suo ordinario in occasione di Concilii, di fianco alla sedia di marmo dell'arcivescovo, la sola che or rimane, presso gli altri suoi comprovinciali. Sopra tali sedie che servivano alle sessioni sinodali, stava dipinta l'immagine di un vescovo suffraganeo in abito pontificale col pallio sulle spalle, ma senza mitra in capo, e presso ad ognuno si leggeva il nome della chiesa a cui apparteneva; al di sotto poi stava parimenti dipinto un canone di disciplina ecclesiastica, uno diverso dall'altro; così l'intera pittura rappresentava un Concilio provinciale. La sede o stallo del vescovo di Albenga, era collocata alla sinistra del metropolitano e portava il suo nome ALBIGANENSIS, ed il canone che gli corrispondeva era: NVLLVS INVITIS CLERICIS ORDINETVR EPISCOPVS.

Nell'anno 1179 il papa Alessandro III tenne ai primi di marzo nella basilica di S. Giovanni in Laterano un gran Concilio coll'intervento di trecento vescovi e più, nell'intento di rimediare ai danni arrecati alla chiesa ed alla religione dagli scismi di quei tempi. V'intervennero fra gli altri il vescovo Lanterio di Albenga, ove fu dallo stesso pontefice tolto alla metropolitana di Milano e concesso a quella di Genova, sebbene sieno trascorsi dappoi molti anni, prima che fosse mandata ad effetto tale determinazione. Prima di questo tempo in una bolla data da Tours il 14 aprile 1162, l'istesso pontefice tra i molti diritti e costumanze che confermò al nostro arcivescovo Uberto da Pirovano ed alla sua chiesa, in ricompensa della sua fedeltà verso di lui, col quale colà dimorava, gli diè in commenda la chiesa di Santa Maria in Albenga colle sue cappelle.

Inoltre in un altro Concilio provinciale di Milano, tenuto nel 1287 nella basilica ostiva di Santa Tecla dall'arcivescovo Ottone Visconti, onde emendare la disciplina ecclesiastica caduta in gravissimo disordine in mezzo alle rivoluzioni allora ferventi, nel quale intervennero otto vescovi suffraganei coll'arciprete e gli ordinarij della chiesa milanese e i delegati di tutti i capitoli delle chiese soggette a questa metropoli, vi sedeano anche quelli di Albenga, la quale riconosceva ancora per suo metropolitano il nostro arcivescovo, sebben dopo i decreti di Alessandro III e di altri pontefici suoi successori si fosse già del tutto distaccata dalla chiesa di Milano e sottopostasi a quella di Genova nel 1213 (2).

In progresso di tempo però affievolendosi ancor più la disciplina ecclesiastica ad onta degli sforzi di qualche arcivescovo per sostenerla, divennero men frequenti Concilii provinciali e diocesani; per cui il vescovo di Albenga, avendo definitivamente riconosciuto per suo metropolitano l'arcivescovo di Genova, si sottrasse per sempre dalla consuetudine e dall'obbligo di convenire ai sinodi milanesi; e S. Carlo quando credea di potervelo ancora chiamare, non avea più giurisdizione sopra di lui.

(1) Vedi la pagina 210 al n. 337.

(2) Nell'istesso prezioso testamento di Ottone Visconti vescovo di Vercelli, riportato nella nota E del primo volume di questi Documenti, vedesi sottoscritto anche Samuele vescovo di Albenga.

NOTA XII (1).

La congiura dell'Accolti contro Pio IV.

Benedetto Accolti pronipote del Benedetto Accolti, noto sotto il nome di cardinal di Ravenna, fu capo di una cospirazione contro papa Pio IV ch'ei voleva assassinare, col pretesto che non fosse legittimo pontefice. Ebbe a complici Pietro Accolti, il conte Antonio di Canossa, il cavalier Pelicciono, Prospero d'Ettore, Taddeo Manfredi, tutti aggravati di debiti e d'uno spirito ardente ed inquieto. Questi insensati si erano immaginati che morto Pio IV, verrebbe messo sulla Santa Sede un pontefice che si chiamerebbe il *papa Angelico*, e sotto del quale si correggerebbero gli errori e si renderebbe la pace alla chiesa. L'Accolti poi aveva fatto sperare a' suoi complici grandi ricompense. Avea promesso Pavia ad Antonio, Cremona a Taddeo, Aquileja a Pelicciono, e una rendita di 5000 scudi a Prospero. Ma i loro progetti trapasirono. L'Accolti oltre essere stato accusato di aver dimorato a Ginevra, diventò sospetto al papa col domandare troppo sovente udienza. Esso fu preso coi complici, e punito com'essi, dell'ultimo supplizio nel 1564.

Crediamo che la lettera da noi pubblicata al numero 5 della Serie VI, pag. 226, abbia relazione a questa congiura; nel qual caso da essa lettera risulterebbe come allo scoprimento della cospirazione, giovassero le rivelazioni del cardinal Gambara.

NOTA XIII (2).

Il vescovado di Piacenza.

Il Vescovo di Piacenza si sottrasse dalla giurisdizione dell'Arcivescovo di Milano prima del sinodo romano celebrato nell'anno 679, nel quale quel prelado si trova sottoscritto fra i suffraganei di Ravenna; e due privilegi dei pontefici Onorio II ed Innocenzo II degli anni 1125 e 1128, sottoscritti da più cardinali e vescovi confermano all'arcivescovo di Ravenna i diritti di metropolita sulla chiesa di Piacenza e molte altre.

Che però dapprima fosse veramente quel vescovo soggetto alla nostra metropoli, si prova coll'istesso argomento da noi recato già riguardo al vescovo di Albenga, dall'essergli cioè stata assegnata nel coro della basilica ambrosiana una sedia per le occasioni dei sinodi provinciali, alla sinistra del metropolita; coll'immagine vescovile v'era anche indicato il nome della chiesa a cui apparteneva: *PLACENTINVS*; ma non potè conservarsi la memoria di quel canone di disciplina ecclesiastica, che dovea esser dipinto a quel posto, per essere stato distrutto dall'antichità.

Verso l'XI secolo l'arcivescovo di Milano possedeva molti diritti sul Piacentino, tra i quali di decidere le liti che insorgevano circa i beni di monasteri, possedea molte corti, avea in juspatronato la badia di S. Salvatore in Val di Talla, ecc. Nell'anno 1098 a' 5 d'aprile fu celebrato in Milano un Concilio dall'arcivescovo Anselmo IV da Bosio, al quale intervenne anche il vescovo Aldine di Piacenza. Tale

(1) Vedi il Documento V della Serie VI a pag. 226.

(2) Vedi le lettere 8, 9, ecc., pag. 349 e seguenti.

Concilio, che versò in materia di disciplina ecclesiastica, fu tenuto nella Chiesa maggiore quanto alle prime due sessioni; la terza ebbe luogo in un campo, attesa la straordinaria affluenza di popolo, che non potea contenersi nella chiesa, e sorse nel luogo che corrisponde all'attuale *campo santo*, il quale probabilmente venne così denominato dal trattarvisi le funzioni ecclesiastiche, allorchè il concorso grande del popolo non permetteva che si facessero nella metropolitana.

In progresso di tempo quel vescovado si sottrasse anche dalla giurisdizione dell'arcivescovo di Ravenna; e quando questi chiamava quel prelado il 1582 ad un Concilio, questi vi si rifiutò e rispose: *Ecclesiam placentinam esse liberam, et neminem præter sedem apostolicam recognoscere in superiorem*.

NOTA XIV.

Fra Mattia Bellintano da Salò.

Ebbe i suoi natali nella notte dei santi apostoli Pietro e Paolo del 1534, nel luogo di Gazzane, riviera di Salò, da genitori bensì poveri ma onorati e cristiani. Fugli imposto il nome di Paolo. Toltosi agli Avogadri, cavalieri principali della nostra città (Brescia), nella quale insegnava al vecchio Rizzardo Avogadro i primi rudimenti delle lettere, accolto già chierico dai cappuccini della badia, cangiò coll'abito il nome di Paolo in quello di Mattia, benchè dell'uno o dell'altro indistintamente facesse uso da poi. Singolare fu il modo per cui si volse, giovinetto poco più che trilucente, alla vita severa del solitario, condottovi da un motto, da due sole parole: *nos sequimini*, lette appiè delle immagini di due santi eremiti, che una povera cappella:ta proteggea poco lungi dal sacro ostello della badia. Tre anni dopo (1557) lasciata Milano, fu a Napoli, indi a Roma, dove apprese il greco, l'ebraico ed il latino. Ricevuto nel convento di Rieti, continuò i suoi studi, e fu scorto vegliare le intere notti fra i libri suoi; e perchè il povero lumicino concesso a' chierici del monastero presto moriva, poi che tutto era silenzio intorno a lui, scendea tacito alla chiesa, ed abbassata la lampada del sacramento, appoggiato all'altare, e sull'altare aperto il libro, proseguiva le sue cogitazioni. È in quel momento solenne, con quella luce che soave e queta piovea da l'alto sul capo venerando del Belintano, avresti creduto ritrovarti al cospetto di un solitario della Tebaide. Commovente scena di un uomo, che all'età dall'ardimento e della prepotenza passava le intere notti fra i penetrali di un santuario, per apprendervi la dottrina della umiltà e del perdono. Da qui certamente que' rapidi progredimenti del frate nelle sacre lettere. Onde non è meraviglia se il veggiam poi predicatore insigne levar di sè tanto plauso nel regno di Napoli e negli Stati della Chiesa, provinciale più volte di Brescia e di Milano, definitor di tutto l'ordine. Eletto nel 1575 commissario in Francia, fu a Milano per congedarsi dal cardinale Borromeo; si condusse a Cremona per salutarvi lo Sfondrato che fu poi Gregorio XIV, indi a Torino, dov'ebbe da Emmanuele Filiberto l'assenso d'aprire un ospizio in Chamberi pei cappuccini, che venissero pellegrinando di Francia in Italia; finalmente a Lione ed a Parigi. E sappiamo di lui, che predicatore a Vercelli, ne persuadeva i sacerdoti a smettere le lezioni Eusebiane. Tornato in Brescia (1606), e ritiratosi nel convento di S. Giuseppe, attese fino all'ultimo istante della molta sua vita agli scritti suoi prediletti, ascetici, morali, di storia, di filosofia. Moltissimi ne compose tra manoscritti e pubblicati:

però che se il Brunati ne dava una serie, un'altra ne resta inedita, il cui catalogo è fra le carte di quell'erudito, come una terza potrebbe comporre tra le sparse pei monasteri della provincia; e se questa non fu operosità, non saprei qual'altra sia tale. Spirò quasi ottuagenario (16 luglio 1611) nella propria cella, stretti i fianchi del cilicio, sul sacco del francescano, e furono intorno a quel povero giaciglio i magistrati della commossa città, che ne pianse la morte come una pubblica sventura. Ecco alcuni de' magnifici tratti di pennello maestro con cui l'illustre Odorici (1) ci fa conoscere quel fra Mattia, cui senza dubbio si riferiscono le lettere di S. Carlo che abbiain prodotte alla pagina 412, n. 20; alle pagine 423-425, n. 54, 55, 56, 57, 58; ed alla pag. 427, n. 69, e che noi ci saremmi fatti una ben grata e doverosa premura di comunicare a quel distinto cultore delle storiche discipline, se alloraquando l'erudito bresciano stava preparando la sua memoria *sui due Bellintani*, noi avessimo saputo di possedere questi preziosi documenti, che si bene confermano quanto esso ne scrisse. E questo non sarebbe stato per noi che un preciso dovere di riconoscenza verso di un personaggio che ci onora della più lusinghiera benevolenza, e che ci ha forniti preziosi documenti per questa pubblicazione. Oggi ancora (8 dicembre 1857) abbiain da lui ricevute due interessanti lettere di S. Carlo al cardinal Gambara, delle quali l'Odorici medesimo dovrà dire alcuna cosa nella *Famiglia Gambara*, che è sotto i torchi del Conte Balzarino Litta, in continuazione delle *Famiglie celebri d'Italia* del Conte Pompeo suo padre. Ci è forza rimettere al terzo volume *Documenti* la pubblicazione di queste lettere.

NOTA XV.

Aggiunte e correzioni al primo volume.

1.

Avvertenza generale.

I sommi pontefici Pio IV, Pio V e Gregorio XIII nelle Bolle datate *ab incarnatione Domini* seguono l'era fiorentina, incominciando a contare gli anni dal 25 marzo, cioè tre mesi dopo la Natività; a differenza dell'era pisana (non mai usata da' pontefici, per quanto conosciamo) che contava gli anni a partire dal 25 marzo, ma cominciando nove mesi prima della Natività; e a differenza pure dall'era volgare che li conta dal primo gennaio. Il non aver noi riflesso prima d'ora a tale circostanza, ci ha indotti in errore, nell'attribuire la data alle Bolle suddette, negli argomenti posti in testa di ciascheduna di esse, ne quali abbiain contato gli anni secondo l'era volgare.

Noi ci risparmiamo dal farne ora qui la correzione, perchè avendo in fine d'ogni bolla riportata per esteso con precisione la data, quale si trova negli originali, sarà facile ad ogni lettore, che avverta il suesposto principio, far da sè medesimo il calcolo giusto.

(1) Nell'opuscolo di cui abbiain fatta onorevole menzione nella nota alla pag. 247.

Notisi che anche la repubblica di Venezia contava gli anni secondo l'era fiorentina, e che al riferire del Manfredi (*Elementi di Cronologia*, Bologna 1744) ancora nel 1730 quest'uso durava in Venezia; così che dal 1 gennajo al 24 marzo nel 1730, in Venezia si contava ancora il 1729.

Nell'errore in cui siamo incorsi noi, crediamo che si incorra, chi sa da quanti anni, nel pubblicare l'indulgenza detta *del perdono dell'Ospitale* per la festa dell'Annunziata, di cui parlammo alla pag. 598 del nostro primo volume. Ivi abbiain detto che la Bolla di concessione di quest'indulgenza è del primo marzo 1559, nel qual tempo Pio IV non era ancora salito sul trono pontificio, essendo stato eletto papa il 26 dicembre dell'anno 1559, e coronato il dì dell'Epifania del 1560. Ma noi abbiain tolta la data d'essa Bolla dagli avvisi a stampa degli anni 1851-53.

Avvertito adesso questo errore, venne dall'Archivio Arcivescovile addimandata *d'ufficio* l'ispezione della Bolla originale che si conserva dall'Amministrazione della Veneranda Fabbrica del Duomo, e s'è trovato ch'essa è datata *anno Incarnationis Dominicæ millesimo quingentesimo quinquagesimo nono, kalendis martii, Pontificatus Nostri* (cioè di Pio IV) *anno primo*; e quindi la vera data di questa Bolla, secondo l'era volgare, è il primo marzo 1560.

Anzi, poichè ad uso della Curia Arcivescovile fu tratta copia autentica di questa Bolla, noi qui produciamo volentieri questo atto così interessante per la nostra città.

Pius Episcopus servus servorum Dei.

• Universis Christifidelibus præsentis litteras inspecturis salutem et apostolicam
 • benedictionem. Pastoris æterni qui non vult mortem sed conversionem peccatoris,
 • vices licet immeriti gerentes in terris, gregem dominicum curæ nostræ divinitus
 • comissum ad divinum æternæ beatitudinis consortium quantum possumus perducere
 • videmus, et juxta creditum nobis apostolicæ servitutis officium fideles singulos,
 • quorum merita præ demeritis penitus sunt imparia, ad pia et meritoria opera, præ-
 • sertim erga insignes Ecclesias et pauperum hospitalia, illorumque fabricas exercenda,
 • spiritualibus muneribus, indulgentis videlicet et peccatorum remissionibus libenter
 • invitamus, ut per operum hujusmodi exercitium abolita delictorum suorum macula
 • ad solida salutis æternæ gaudia feliciter pervenire mereantur. Cum itaque, sicut
 • nobis innotuit, Ecclesia Metropolitana ejusque mirifica fabrica et Hospitale Magnum
 • nuncupatum Beatæ Mariæ Mediolanen singulari quodam et sumptuoso ac magnifico
 • opere, ut cunctis illud intuentibus etiam innotescit, inchoata sunt, et ad perfectionem
 • fabricæ tam Ecclesiæ quam Hospitalis prædictorum, nec non manutentionem ho-
 • spitalitatis pauperum et infirmorum, aliarumque miserabilium personarum ad Ho-
 • spitale ipsum confluentium, et in illo degentium infantum in illo pro tempore in
 • magno numero expositorum, fabricæ Ecclesiæ et Hospitalis fructus eorundem non
 • sufficient, sed sint ad id Christifidelium suffragia quam plurimum opportuna. Nos
 • cupientes ut Ecclesia prædicta et Cappella dicti Hospitalis, ad quas singularem ge-
 • rimus devotionis affectum, congruis honoribus frequententur, nec non Ecclesiæ et
 • Hospitalis prædictorum fabricæ celeriter perficiantur, ac in ipso Hospitalis hospita-
 • litas charitativa hujusmodi manuteneatur et augeatur, nec non pauperibus infirmis
 • et infantibus expositis ac aliis miserabilibus personis prædictis pie subveniatur, ip-
 • sique Christifideles devotionis causa ad Ecclesiam et Cappellam prædictas eo liben-
 • tius confluant, ac ad Ecclesiæ et Hospitalis Fabricas, nec non Hospitalis manuter-
 • tionem et subventionem hujusmodi manus promptius porrigant adiutrices, quatenus

» ex hoc ibidem dono cœlestis gratiæ uberius conspexerint se refectos, de Omnipotentis Dei misericordia ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus meritis contenti, fidei, motu proprio, non ad alicujus nobis super hoc oblatæ petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus vere pœnitentibus et confessis, seu firmum propositum confitendi habentibus, qui in præsentī anno a primis vesp̄is usque ad occasum solis Ecclesiam prædictam, et deinde singulis annis alternis vicibus Cappellam prædicti Hospitalis primo et Ecclesiam hujusmodi anni ex tunc proxime subsequentis, et sic successive in festo Annunciationis ejusdem Beatæ Mariæ Virginis, a primis vesp̄is usque ad occasum solis diei ipsius festi, devote visitaverint, et pro exaltatione Sanctæ Matris Ecclesiæ orationem dominicam et salutationem angelicam recitaverint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem, auctoritate apostolica, tenore præsentium misericorditer in Domino concedimus et elargimur. Et ut fideles Christi prædicti indulgentiam hujusmodi commodius consequi valeant, dilecto filio nostro Carolo Sancti Viti in Macello Martyris Diacono Cardinali Borromeo noncupato, ipsius Ecclesiæ Mediolanensis Administratori, ac pro tempore existenti Archiepiscopo Mediolanensi, et eo absente illius in spiritualibus Vicario Generali, aliquot idoneos presbyteros sæculares, vel cujuscumque, etiam mendicantium, ordinis regulares in numero sufficienti, de quo sibi videbitur, in confessores inibi deputandi, illosque amovendi, et alios eorum loco surrogandi, quotiens expedire cognoverit, de consensu tamen dilectorum filiorum deputatorum et magistrorum fabricarum earundem, qui festi prædicti et octo illud immediate præcedentibus diebus in Ecclesia et Hospitali prædictis ad Ecclesiam et Cappellam præfatas respective pro hujusmodi indulgentia consequenda confluentium confessiones diligenter audire, illisque diligenter auditis ipsos et illorum singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis censuris et pœnis, nec non omnibus et singulis eorum peccatis, criminibus, excessibus et delictis, quantumcumque gravibus et enormibus, etiam Sedi Apostolicæ reservatis, exceptis contentis in Bulla in die Cœnæ Domini legi consueta, absolvere, eisque pro commissis pœnitentiam salutarem injungere, nec non vota quæcumque per eos emissa, ultra marino visitationis liminum Petri et Pauli prædictorum, ac Sancti Jacobi in Compostella Apostolorum, nec non castitatis et religionis votis dumtaxat exceptis, in alia pietatis opera commutare valeant, plenam et liberam auctoritate apostolica et tenore præmissis facultatem concedimus, præsentibus, quas sub quibusvis suspensionibus seu revocationibus similium vel dissimilium Indulgentiarum, etiam in favorem fabricæ Basilicæ ipsius principis Apostolorum de Urbe ac Cruciatæ contra Infideles sub quibusvis verborum formis et alias et motu simili et ex certa scientia hactenus emanatis et emanandis nullatenus comprehensis, sed semper ab illis exceptas et quotiens illæ emanabunt, totiens in pristinum statum restitutas esse et censi, ac eisdem Christifidelibus suffragari decernimus, perpetuis futuris temporibus valituris. Datum Romæ apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicæ millesimo quingentesimo quinquagesimo nono, kalendis martii, Pontificatus nostri anno primo.

L. DATARIUS.

FRANCISCUS ARAGONIUS.

Suggello di piombo staccato dalla sua originaria posizione, ed appeso invece in cima alla Bolla, la quale è orrendamente rovinata su tutte le piegature che aveva

innanzi di essere stata, com'è di presente, incollata sopra altra pergamena chiusa in cornice di legno dorato. È poi più ancora rovinata ai quattro angoli e lungo i margini per l'uso, di cui restano troppo evidenti tracce, di puntarla con spilli sopra un cartone in occasione dell'annua sua esposizione.

2.

Alla Biografia del Corno nella nota (1) pag. X aggiungasi quanto troviamo nell'*Addenda et corrigenda* dello stesso Argellati:

« Post impressum Cornei articulum, mihi perhumaniter communicata hæc fuerunt a doctore Macinago cæremoniarum magistro Ecclesiæ Metropolitanæ hujus urbis, ideoque hic imprimenda esse censui:

» (Adì 19 dicembre 1688). *Domenica VI d'Auuento all' Ambrosiana. Questa mattina Sua Eminenza (scilicet card. Fed. Vicecoms) ha dato la benedizione in articulo mortis al M. R. sig. Gio. Battista Corneo maestro di coro in Duomo, ed è morto al sonarsi dell' Aue Maria del uespro di detto giorno, hauendo seruito questa Chiesa per il spazio di LVI anni, in età d'anni LXXXIV.*

» (Adì 20). *Il Reuerendissimo Capitolo fece a sue spese, attesi gli meriti di quest'uomo, l'esequie al medemo nella conformità che si pratica nella morte de' signori canonici ordinarii, quando esso aueua ordinato di farsi gli funerali con il solo accompagnamento di sei sacerdoti.*

» *Il suo cadauero è sepolto in Duomo nel sepolcro delli operari della dottrina christiana, quale è nel sito, oue si fa la scuola delli fanciulli.* »

Ci piace poi, poichè siamo ritornati in discorso di quest'uomo tanto benemerito degli archivi arcivescovili, chiuder questa nota col seguente cenno che del Corno troviamo aver fatto il Piccinelli nel suo *Ateneo dei letterati milanesi*, stampato in Milano nel 1670, quando adunque il Corno stesso era ancora vivente:

» Se le dignità e le cariche sogliono conferirsi a proportion de i meriti e de i talenti, per molti rispetti segnalato riesce Gio. Battista Corno, in cui molti honori ed impieghi si vedono ammassati. Egli è dottore in theologia, protonotario apostolico, primicerio de i lettori et maestro di choro in Duomo, archivista archiepiscopale, esaminator sinodale, e ciò che rilieua, religioso d'ottimi costumi, di rara esemplarità e di mirabile modestia, sì che è un corno d'Amaltea di vaghi fiori e virtuosi frutti a meraviglia secondo. »

3.

L'ultimo periodo della pag. XXVII della *Introduzione*, si corregga come segue:

L'*Archivio segreto* che nel 1747 il cardinale Pozzobonelli aveva fatto trasportare nell'appartamento superiore nuovo, detto dell'eminentissimo signor cardinale Federico Visconte, coll'opera del canonico Cremonese Carbone a ciò specialmente delegato, già da anni più non esiste, e gli atti relativi, verso la fine del pontificato dello stesso cardinal Pozzobonelli, sono stati rimessi come prima nell'*Archivio detto delle visite*, dal quale poi fu invece sullo scorcio del secolo ecc., ecc.

Si noti poi che l'appartamento detto *nuovo dell'eminentissimo signor cardinale Federico Visconte* è precisamente quello a secondo piano verso la contrada delle Ore, che ha un balcone grande con parapetto di ferro a rabeschi. In quest'appartamento solevano ritirarsi gli arcivescovi in inverno.

Alla pagina XL, linea 12-13 si corregga come segue: — Copia antica di copia autentica del 1201 di un Concilio celebrato in *Corte Marincha*, nel quale Attone vescovo di Vercelli fece confermare il suo testamento, ecc. ecc.

Si aggiunga poi come nota, che intorno alla patria, al casato, alle azioni, alle virtù ed al testamento di Attone vescovo di Vercelli, nonchè intorno ad un Concilio che sarebbesi tenuto qui in Milano nella basilica ambrosiana, o nella villa reale di Marengo, al quale intervenne Attone a confermare alla perpetuità le sue ultime disposizioni; come pure intorno all'autenticità, o falsità, o adulterazione di tal testamento e Concilio, si possono consultare il Biffi nella sua opera: *Gloriosa nobilitas Illustrissimæ Familiae Vicecomitum*; l'Aresi nella *Serie Cronologica degli abbati del Cenobio di S. Ambrogio*; il Muratori, nell'appendice del primo volume degli *Aneddoti*; il P. Eustachio da S. Ubaldo: *De Metropoli Mediolanensi*; il conte Mazzucchelli: *Scrittori d'Italia*; il Sassi nella *Vita dell'arcivescovo Arderico* e nella *Dissertazione Storica contro gli allegati del Sormani*; il Giulini nelle *Memorie all'anno 945 e 1018*; il Tiraboschi, *Storia della letteratura italiana*; il *Dizionario storico degli Autori Ecclesiastici*; il P. Allegranza ne' suoi *Opuscoli eruditi*; le *Antichità Longobardico-Milanesi* nel volume quarto; finalmente l'eruditissimo canonico della chiesa cattedrale di Vercelli Carlo Del Signore de' copti di Buronzo che fu vescovo d'Aqui, e poi di Novara, nella sua prefazione a tutte le opere di quel grande vescovo, da lui illustrate e pubblicate in Vercelli nell'anno 1768, in due volumi in foglio. Egli tra gli altri diplomi che ha portati nella sua prefazione, a pag. XVII produce quel testamento di Attone, che dai critici più severi è giudicato per il vero e genuino *actum Civitate Mediolani* ai tempi del re Lotario, e precisamente *anno regni ejus octauo decimo, mense augusti, indictione sexta*, l'anno cioè 948 dell'erà volgare.

Alla pagina LXXIV, linee 12-15 e relativa nota avvenne sbaglio per essere stato malamente legato il libro che vi si descrive. Il primo quaderno della *Dissertazione* del dottore e prefetto della biblioteca ambrosiana Gius. Ant. Sassi, contenente in otto pagine il titolo e la prefazione, fu posto in capo agli *Allegati* di Nicolao Sormani, dottore parimenti della stessa biblioteca ambrosiana.

Questo libro fu per intero fatto stampare dal Sassi medesimo nel 1733, per incarico dell'Illustrissimo e Reverendissimo Capitolo metropolitano, ed è diviso in due parti con numerazione e registro separato. La prima parte era già comparsa alla luce colle stampe nel 1732 in ambedue le lingue, latina e volgare con questo titolo: *Allegata ad concordantiam, etc.* Qui però il Sassi riprodusse solamente il testo latino, *omissa italica versione, quam ipse (Sormanus) adjecit, quamque nos reponere consulto negleximus, cum innocentes controversie, quæ inter sacros ministros agitantur, usque ad inconditum muliercularum judicium deferri non debeant.* Riportò in volgare alla pag. 1, soltanto il *compendio* del Sormani in carattere corsivo, perchè contiene il motivo che lo indusse a scrivere gli *Allegati*. E fu una controversia, che per titolo di precedenza in un rispettabile congresso dei deputati conservatori dell'Orfanotrofio della *Stella* creato da S. Carlo, il prevosto dell'imperial basilica di

S. Ambrogio Gaspare Reina suscitò contro il diacono canonico ordinario della metropolitana monsignor Birago, che fu poscia vescovo di Bobbio, sul quale egli pretendeva la precedenza. In quest' opera il Sormani avvilisce il capitolo metropolitano, ingiuria e vitupera i monaci santambrosiani, e insieme con loro va in ogni modo malmenando il dottissimo arciprete Gio. Pietro Puricelli galharatese, insieme colla sua opera stimatissima: *Ambrosianæ Mediolani basilicæ ac monasterii, hodie cisterciensis, monumenta*.

La seconda parte di questo libro contiene la dissertazione storica del Sassi da lui scritta coraggiosamente contro il suo collega dottore Sormani, per rivendicare i diritti e gli onori dei signori canonici ordinarii della metropolitana, ch'egli aveva colla sua allegazione in ogni modo intaccati.

Alla fine di questa sua dissertazione il Sassi vi appose la sua propria firma così: *Joseph Antonius Saxius bibliothecæ ambrosianæ præfectus scribebat anno MDCCXXXIII*. E dopo un foglio bianco vi aggiunse, senza numerazione di pagine, l'istromento di fondazione del primiceriato maggiore di questo Capitolo metropolitano, non prima stampato e tolto da pergamena originale: *Instrumentum fundationis et aggregationis dignitatis primiceriatus* (con quel che segue).

Siccome però il Sassi compose la sua dissertazione storica unicamente *ad vindicandam veritatem contra allegata ad concordiam in causa præcedentiæ*; così alla fine del capo VII pag. 77: lasciò scritto: *Reliqua sequentia sex capita hujus libri, cum adversus monachos ambrosiani cœnobii conscripta sint, neque ad præsentem dissertationem historicam quoquo modo pertineant, hic præterimus*. A questa lacuna lasciata dal Sassi supplirono immediatamente alcuni de' monaci cisterciensi, i quali seppero magistralmente difendere l'onore suo, non che quello dell' arciprete Puricelli: tra i quali si distinse il padre abbate D. Lorenzo Giorgi versatissimo nella diplomatica, chiamato *un nuovo Mabillon* dal famoso de la Lande, e dal Sassi medesimo onorato con quest'elogio nelle note al Sigonio: *præclaris omnibus dotibus, ac præsertim antiquitatis studio et peritia excellenter instructus*; ed ultimamente il celebratissimo abbate D. Angelo Fumagalli nel tomo IV delle *Antichità Longobardico-Milanesi*.

L' Oltrocchi, nome famoso nella repubblica letteraria, ragionando di questa pugna nella vita del Sassi, a pag. 45, proferì questo giudizio: « *Utrique honestum certamen fuit, exitus tamen pugnae utrique incertus: cum sublata postmodum dissidii causa, neutri adjudicata fuerit victoria, et pares sapientum calculi in operis utriusque judicio fuerint. Quare verum certe fuit Lypsiensium judicium, utrumque opus eadem cera veluti laudantium, dum pronunciavere de clarissimorum pugilum pugna celebre illud, et in rem aptissimum affatum: Non opis est nostræ tantas componere lites.* »

6.

Circa il trattato d' alleanza stipulato tra papa Pio IV e i Cantoni cattolici svizzeri, che abbiain riportato alla pag. LXXXIII dell' introduzione, con rispettivo *fac-simile* alla tavola B in fine del primo volume, si noti che:

La Pasqua nel 1565 fu ai 22 di aprile, la domenica di Passione agli otto, e la feria terza dopo questa domenica ai dieci: dunque la data di questo atto è del 10 di aprile.

A qualcuno ha potuto far breccia il trovar questo trattato datato da Lucerna colla firma del Pontefice, mentre Pio V non si recò mai in Svizzera. A noi sembra

probabile la supposizione che il trattato preparato a Roma dietro previe intelligenze, segnato dal Pontefice e munito del suo piombo, sia poi stato spedito a Lucerna, ed ivi abbia ricevuta la sua forza colla solenne accettazione dei Cantoni, la cui rappresentanza lo firmò e vi appose i suggelli.

7.

Alla pagina 97, si mettano in nota i seguenti cenni biografici circa *Lelio Giordano* che fu poi vescovo d'Acerno nel principato citeriore del regno di Napoli. Amicissimo ch'egli era di S. Carlo, dopo d'avergli prestata l'opera sua per la celebrazione del primo Concilio provinciale, pubblicò in Venezia nel 1572 un'opera a difesa principalmente dell'autorità del Romano Pontefice, capo universale della chiesa cattolica. Quest'opera nella biblioteca del Gesnero stampata a Basilea nel 1583 vien descritta in questo modo: *Lelii Jordani episcopi Acernensis. Tractatus de majoribus rerumque capitalium Episcoporum causis ad Papam deferendis, et Romanæ Sedis origine atque auctoritate. Venetiis 1572, in 4.º* E prima di presentare a S. Carlo le sue risposte ai sette quesiti, che noi pubblichiamo, egli aveva composto un trattato *de vita monastica et regulari reformanda*, ch'esso medesimo cita nelle ultime linee di queste sue risposte.

8.

Alla pag. 578, la nota III si rettifici e completi come segue:

Monsignor Pietro Galesini fu sì caro e accetto a S. Carlo, che se lo tenne per molti anni in sua propria casa, come il primo de' suoi più intimi confidenti, gli corrispondeva duecento scudi d'oro all'anno per onorario, oltre le spese per sè e per due domestici, con tutti i maggiori comodi che avesse mai potuto desiderare. *Fui tecum*, così egli a S. Carlo in principio della prefazione all'omiliario ambrosiano, di cui parleremo in seguito: *Fui tecum et apud te multos annos; me, quæ tua est humanitas, unum ex intimis habuisti, certa mihi est atque explorata omnis rite tuæ ratio; nota morum gravitas; perspecta pietas, quam unice colis, etc.*

S. Carlo affidò a lui vastissimo campo sopra tutti gli affari della sua diocesi, e in modo particolare gli aveva addossato l'alto e difficile incarico di riformare tutti i preti ambrosiani, e di compilare e disporre l'opera grande degli Atti della chiesa milanese.

Corrispose il Galesini all'onorevole incarico meravigliosamente, e nel 1582 con approvazione e privilegio del sommo pontefice Gregorio XIII pubblicò il primo la tanto sospirata opera *ACTA ECCLESIAE MEDIOLANENSIS*, premessa una breve avvertenza ai lettori.

Da quest'opera insigne di S. Carlo l'Obblato Sebastiano Fageo, professore di umanità e di belle lettere nel seminario maggiore, raccolse molte di quelle bellissime voci e maniere di dire ecclesiastico, che offrendole stampate nel 1610 a' suoi alunni, loro dichiarava d'averle tolte dal catechismo romano, e dagli Atti della Chiesa milanese stati già composti *magna ex parte a doctissimo et eruditissimo viro Petro Galesino, qui res Mediolanenses Ecclesiasticas sub B. Carolo Ambrosianæ Ecclesie Parente et Antistite plurimum illustravit.*

E prima del Fageo il Posserino celebre gesuita mantovano nel suo *Apparatus sacer* non aveva punto esitato a dire, che il Galesini *ACTA ECCLESIAE MEDIOLANENSIS*

LITTERIS MANDAVIT ET EDIDIT ANNO 1582; e registrando diverse opere di S. Carlo lascio scritto così: *Porro quæ ejusdem cardinalis nomine sunt erulgata, fuere a Petro Galesinio conscripta, prænotatione tamen sequenti: ACTA ECCLESIE MEDIOLANENSIS: ACTA QUINQUE CONCILIORUM PROVINCIALIUM etc.*

L' Oltrocchi poi in una nota alla vita di S. Carlo ricorda in merito il seguente fatto. *Tanta pretiosi hujus voluminis apud universos fuit existimatio, ut cum anno 1582, Galesinius conflare justum volumen ex Caroli Conciliis, atque in lucem edere primum adornaret, Gallorum vota occupaverint typographorum cunctationem, et centum jam pelerent impatientius a Galesinio (qui hæc scripsit) exemplaria. Neque remissius Hispani etiam instabant, a quibus præter alia offerendum Philippo Regi exemplar petebatur. Quare eodem anno Specianus cum videret diutius protrahi hanc editionem, cum bona Galesinii venia facultatem a Carolo postulavit (inani tamen prece), ut Romæ typographorum prælo ea subjicerentur, cum tantam moram Romanorum vota sustinere non possent.* Il Galesini medesimo con sua lettera 2 dicembre 1582 scriveva a S. Carlo che il libro degli *Acta Ecclesiæ Mediolanensis* era desiderato in Francia, e da Lione ne domandavano cento volumi, ed il cardinale di Toledo ne aveva avuti dieci, uno de' quali si era inesso nella libreria del Re, come leggesi alla pag. 211 di questo secondo volume.

Intorno al Martirologio romano che il Galesini ha corretto, ampliato e corredato di note, una sola testimonianza basterà per tutte, quella cioè di monsignor Andrea Saussay che fu vescovo e conte di Toul, il quale dopo d'essersene giovato nella compilazione del suo grande *Martyrologium Gallicanum*, stampato a Parigi in due volumi in foglio per comando di Luigi XIII, nell'opera ch'egli pubblicò a Toul medesimo nel 1655 intitolata: *INSIGNIS LIBRI DE SCRIPTORIBUS ECCLESIASTICIS EMINENTISSIMI CARDINALIS BELLARMINI CONTINUATIO*, così nell'elogio del nostro Galesino si esprime per l'onore della verità: « Græce et latine doctus, se assidue lectioni Historiæ Ecclesiasticæ applicuit; cujus notitia cum præstaret, in amicitiam venit Francisci Alciati cardinalis, ejusque rogatu a Gregorio XIII Pontifice maximo protonotarius apostolicus creatus est: quo beneficio excitatus, *Martyrologii* scriptiorem, juxta muneri sui officium, serio exarandam suscepit, omnesque animi vires in hoc molimen intendit, quod completum eidem Gregorio Papæ XII dedicavit, ediditque hoc titulo: *Martyrologium Sanctæ Romanæ Ecclesiæ*, additis eruditissimis notationibus, quæ Baronio romanum Martyrologium recensenti, nonnihil subsidii suppeditarunt. Editum fuit hoc opus primum Mediolano anno 1578 apud Pacificum Pontium, eodemque anno prodiiit Venetiis, recusis typis Joannis Antonii. »

Siccome però anche questo martirologio, come tutti gli altri, non andava esente da errori; non escluso quel medesimo di Usnardo, che fin dai tempi di Carlo Magno si usava nella chiesa di Roma, e in pressochè tutte quelle dell'Italia, della Francia e della Germania; così lo stesso Gregorio XIII ne ordinò la correzione, incaricati specialmente a ciò alcuni de' più distinti personaggi che fiorivano a quei tempi in Roma, tra i quali un Silvio Antoniano, un Bellarmino, un Baronio, ed il nostro Gavanto. Tre edizioni si fecero allora del Martirologio romano da essi emendato; ma la prima e la seconda riuscirono tuttavia difettose, come ce ne assicura il Baronio medesimo nella sua prefazione al martirologio al capo 8: *Monendum putamus Martyrologii triplicem hactenus in urbe esse factam editionem, ejusque primam et secundam esse mendosam, nec satis dignam quæ iterum prælo tradatur; quod cujus culpa acciderit, libentius silentio præterimus. Tertia editio purior est atque sincerior, facta anno Domini 1584: illi enim tantum, ut legitimæ atque germanæ accesserunt literæ apostolicæ, datæ die 14 januarii eodem anno.* A questa edizione il Baronio, pregato dal cardinale Sirleto bibliotecario apostolico, aggiunse le

sue note illustrative, come prima di lui aveva già fatto il nostro Galesino, che cita e loda spesso, segnatamente pei santi milanesi, o che hanno culto speciale in Milano e sua diocesi.

Riguardo poi alle altre opere composte dal Galesini, l'Argellati che pel primo le raccolse e descrisse, ne annovera ben 65 tra stampate e manoscritte, delle quali non ci sembra fuor di proposito di qui particolarmente ricordare la bella ed assai erudita, e non mai abbastanza encomiata prefazione, colla quale dedicò a S. Carlo il grande e stupendo *VOLUMEN HOMILIARUM E SANCTI AMBROSI EPISCOPI ET DOCTORIS LIBRIS CONTEXTUM opera et studio Stephani Leinati Presbyteri Mediolanensis, et Ecclesiae S. Mariae ad Fulcorinum praepositi*; volume pubblicato in Anversa l'anno 1575 dall'arcitipografo regio Cristoforo Plantino, a spese di Filippo II re di Spagna, sotto l'immediata assistenza di quell'Arias Montano, che fu il primo direttore della famosa real biblioteca di S. Lorenzo dell'Escoriale. Il Galesini medesimo scrivendo al Santo cardinale in data 16 luglio 1574, e ragguagliandolo prima d'ogni altra cosa che l'*Omiliario ambrosiano*, come gli aveva scritto l'Arias, era finito; della sua prefazione, che aveva poco tempo prima inviata allo stesso Arias, così si esprimeva con tutto il candore dell'animo suo: *La prefazione è tutta dell'antichità di questa chiesa ambrosiana, e piena di molle belle e pie cose, quæ erutæ sunt ex omni antiquitatis ecclesiasticæ memoria. Insomma è come un commentario e breve istoria della nobiltà di questa chiesa; quale per essere stata avanti per alcuni anni in un certo modo quasi derelitta, ricercava questa poca fatica che ora ho-fatto in occasione di scrivere in essa qualche cosa di vostra Signoria Illustrissima: l'ho fatto modestamente per lasciare esempio, che i posteri vedano, d'una perpetua occupazione e sollecitudine nel governo santo pastorale.*

Noi abbiamo qui tanto più volentieri parlato di questa eruditissima prefazione, in quanto che da una parte basterebbe anche da sola a comprovare in faccia al mondo intero quanto grande uomo sia stato il Galesini in fatto di scienza ed erudizione ecclesiastica; e dall'altra ci sembra che essa sia al di d'oggi ben poco conosciuta, come ben poco conosciuto, per non dir del tutto dimenticato, anche l'*Omiliario* stesso; il quale per altro non poteva comparire alla luce in circostanza più felice di quella, in cui era stata poco tempo prima pubblicata qui in Milano la *Rettorica Ecclesiastica*, che S. Carlo aveva fatto comporre pe' suoi chierici, da Agostino Valerio allora vescovo di Verona, e poi cardinale di S. Chiesa. Onde il Galesini verso la fine della prefazione medesima così diceva al Santo: *Percommode porro accidit, Cardinalis optime, ut cum de Rhetorica Ecclesiastica libri, ab Augustino Valerio episcopo Veronæ, viro optimo et homine doctissimo, auctoritate tua confecti, hoc anno editi sint, ne quid ad ejus facultatis summam decasset, paullo post in lucem prodirent Homiliæ aut conciones Sancti Ambrosii, quibus illa Rhetorica Ecclesiastici generis præcepta accommodari et recte et facile possent.*

Finalmente a meglio dimostrare che il Galesini fu quegli propriamente che da S. Carlo ebbe l'alto e onorevole incarico di distendere ed ordinare le costituzioni e i decreti sinodali di questa Chiesa di Milano, ci è grato di qui riferire quanto egli medesimo intorno alla celebrazione del Sinodo secondo diocesano scriveva al Santo con due lettere 29 agosto e 14 ottobre 1574.

Nella prima, che leggesi alla p. 148 di questo secondo volume, esposte che ebbe alcune riflessioni circa l'utilità ed il frutto che dai Sinodi diocesani riportò mai sempre la chiesa, così conchiudeva: « Ho detto questo affine che Vostra Signoria Illustrissima non lasci mai di fare ogni anno il suo Sinodo diocesano, e tanto più quest'anno, che è come la vigilia dell'anno santo. Mi pare che facendolo, debba fra

» le altre cose, fare una costituzione *de peregrinatione clericorum*, della quale gliene mando in foglio alcuni capi, presi da canoni antichi e da padri, acciò li possa considerare ».

Nella seconda, pubblicata dal Mazzucchelli prefetto dell'ambrosiana, così si esprimeva con quella schietta confidenza e franchezza di verità, che tanto piaceva a S. Carlo: « Preparo un gran Sinodo, che oltre i decreti, ho da ricordare a Vostra Signoria Illustrissima alcune cerimonie sante, che si devono usare nei Sinodi per eccitare il Clero a una unione d'abbracciare la santa disciplina ecclesiastica, a fine anco di riformare da vero i popoli.

» Si suole ne' Sinodi diocesani fare decreto *de limitibus uniuscujusque parochis*. Se Vostra Signoria Illustrissima può darmi la distinzione delle parrocchie di Milano, farò il decreto, che certo è necessario, e sarà utile al governo delle chiese parrocchiali.

» Ho fatto una costituzione sopra l'esorcizzare, la quale è molto necessaria per rimediare a molti abusi, e servare gli ordini santi antichi in questa pia opera. Ha questa costituzione forse da venti capi; se Vostra Signoria Illustrissima ha sopra di ciò da ricordare qualche cosa, ed altro anco, io lavorarò dentro ».

Il citato Sinodo quarto diocesano, celebrato nel giorno 16 di novembre dell'anno 1574, è di fatto, come lo aveva preparato il Galesini, il più grande di tutti. Esso è composto di ben 47 decreti con in fine una selva copiosissima d'avvertimenti e massime, che sparsero già un tempo, e spargono pur tuttavia raggi di vivissima luce in tutto l'orbe cattolico. Tra i decreti poi tengono luogo distinto anche i sopra indicati, cioè il 18 in venti capi che tratta *De Exorcistis*; il 23 *De religiosis peregrinationibus*; il 45 *De Synodo diocesana quotannis celebranda*.

Noi ci siamo qui diffusi alquanto e con tutta la soddisfazione in ragionare di un tanto uomo, in quanto che fu incontrastabilmente il primo e più indefesso collaboratore che habbia avuto S. Carlo nella grande riforma della Chiesa milanese e del suo rito.

9.

Alla pagina 583, nota XII, si aggiunga: Michele Tomasio chiamato prima *Taxaquet* vescovo di Lerida nella Catalogna, era di Majorica. Fu segretario e consigliere di Filippo II re di Spagna, e uno de' quattro dottori de' sacri canoni al Concilio di Trento, e in pari tempo procuratore presso lo stesso Concilio dei vescovi di Ampuria in Sardegna e di Anagni in Campagna di Roma. Il nostro immortale S. Carlo lo condusse seco a Milano insieme a Scipione Lancellotto che fu poi cardinale, ed a Giovanni Battista Castelli, che erano altri due dottori de' sacri canoni al detto Concilio di Trento, tutti e tre per l'alto loro sapere chiamati dal Rossi nella vita di S. Carlo, *nata juri dicundo capita et digna infulis, quas deinde gessere*. E di questi tre grandi personaggi si servì il Santo per trattare e disporre insieme al Galesini tutte le materie relative ai Concilii provinciali e diocesani, e segnatamente pel primo.

Oltre il Trattato *de Concilio provinciali* ora da noi per la prima volta stampato (a pag. 77 del primo volume dei Documenti) egli avea pubblicato in Roma *ex domo propria* nel 1565: *Disputationes quædam Ecclesiasticæ* con approvazione e privilegio di Papa Pio IV, e dedicate all'amplessimo cardinale Carlo Borromeo, e sono: 1.^a *Brevis christianæ ac catholicæ fidei defensio, et Judæorum, Mahumetanorum, atque Hæreticorum oppugnatio*. 2.^a *De ratione habendi Concilia provincialia et diocesana, etc.* Isidori *Ordo de celebrando Concilio*, di cui fa cenno nel predetto Trattato

de Concilio provinciali (alla pag. 78 e 79). 3.^a De variis Collegiis ad utilitatem publicam constituendis. Il Gesuero poi nella sua biblioteca registra anche la seguente opera, come parto genuino del Tomasio: *Michael Thomasius Lactantii Firmiani opera emendavit, additis notis, et græcarum vocum latina interpretatione*. Antuerpiæ excudit Plantinus 1570. Più nella BIBLIOTECA SACRA dei padri RICHARD e THIBAUD si nota che al Tomasio andiamo debitori della correzione del decreto di Graziano, e dell'edizione del corso canonico fatto compilare da Gregorio XIII prima che fosse Papa.

A compimento di questo articolo torna a proposito di qui riportare la modesta « candida dichiarazione che fece il Tomasio nel dedicare a S. Carlo le tre sopracitate disputazioni: « Ex variis disputationibus ecclesiasticis, de quibus librum con- » feci, et quorum tu multas, cardinalis amplissime, vidisti, hasce tres evulgare con- » stitui; ut in his paucis experiar, quale erit doctorum ac sapientium (1) virorum de » his nostris lucubrationibus judicium, quas si videro eis non displicere, studium » omne in aliis poliendis et absolvendis ponam; sin minus, alio mentem atque ani- » mum meum convertam. Non enim is sum, qui ita res meas amem, ut si eas do- » ctis ac bonis viris videam non probari, non eas ego quoque facile negligam. Tibi » vero in primis, cardinalis amplissime, has opto placere, et quia tuum judicium » maximi facio, et quia tu multas doctissimorum et sapientissimorum hominum » de hisce rebus commentationes collegisti ».

40.

Alla pagina 584 nota XIII, intitolata il *Mare magnum*, s'aggiunga: Diconsi *Mare magnum* due bolle di Sisto IV in data 31 agosto 1474 in favore l'una dei Francescani, l'altra dei Domenicani; le quali (sono la VII e l'VIII di Sisto IV) nel *Bullarium Romanum* tomo III pag. 139 (Edizione di Roma 1743) sono intitolate così:

Amp. gratiæ et privilegia	} Fratrum minorum Conventualium ordinis S. Francisci

quæ propterea *Mare magnum* nuncupantur.

In proposito piace soggiungere quanto Benedetto XIV ne scrisse nel libro V cap. V n. 6 *De Synodo Diæcesana*:

« Verum quia homines quantum propriam jurisdictionem dilatare gestiunt, tan- » tum alienam, cui subsunt, restringere tentant, illi iidem, qui reservationis vin- » culum in subditos, plusquam par erat, injicere voluerant, reservationes ab Episcopis » factas pro viribus conati sunt effugere, et nisi eorum conatibus Apostolica Sedes » obstitisset, Episcoporum jurisdictionem fere labefactassent. Jampridem Benedi- » ctus XI in cap. 1 de privilegiis inter Extravag. comm., et Clemens V in Cle- » mentina Dudum § Per hujusmodi de sepulturis, et in Clementina Religiosi § Qui- » bus de privileg. et excess. Privilegiator. declaraverant non licere fratribus pre- » dicatoribus et minoribus quempiam absolvere a casibus Episcopis reservatis; et » nihilominus iidem, ceterique regulares obtentu privilegiorum, quorum confirma- » tionem post Concilium Tridentinum impetraverant, et præsertim illius, quod con- » tineri jactabant in Bulla, quam vocant *Mare magnum*, jus sibi arrogabant crimina » relaxandi Episcopis reservata; ut regularium ausus reprimeret, suæque et Coepi- » scoporum jura tueretur, S. Carolus Borromeus Sedem Apostolicam adiit, petiitque:

(1) L'autore scrisse *sapientium virorum* e va bene perchè aggettivo. *Sapientum* sarebbe nome. Distinzione sottile ma antica e giusta.

» *An regulares, ex privilegiis a Sede Apostolica impetratis, et præsertim ex eo, quod nominant Mare magnum, possint absolvere pœnitentes in casibus, quos sibi Episcopus reservavit.* Et sacra congregatio Concilii die 10 septembris 1572, ap-
 » probante Gregorio XIII, respondit: *Ex facultatibus per hoc Mare magnum, aliave*
 » *privilegia regularibus concessa, factam eis non esse potestatem absolvendi in ca-*
 » *sibus Episcopis reservatis, cujus rei fidem faciunt ejusdem sacrae congregationis*
 » *litteræ, de quibus in notis cardinalis Augustini Valerii Episcopi Veronensis ad con-*
 » *stitutiones editas per Joannem Matthæum Gibertum antecessorem pag. 100 edit.*
 » *anni 1740 (1). Hoc responso fretus S. Carolus in suo Concilio provinciali Medio-*
 » *lanensi III anni 1573 sub tit. De iis, quæ ad Sacramentum Pœnitentiæ pertinent,*
 » *edixit: Ne confessarii regulares eorum peccatorum, quorum absolutio Episcopo*
 » *reservata est, vinculis irretitos pœnitentes absolvant, quemadmodum a sancta Sede*
 » *Apostolica declaratum est, id eis non licere, quavis privilegiorum suorum aucto-*
 » *ritate; utque efficacius regulares in officio contineret, in alio Concilio provin-*
 » *ciali Mediolanensi V anni 1579. part. I, pag. 22, absolvere præsumentes a casibus*
 » *Episcopis reservatis excommunicatione innodavit: Ab iis casibus proxime pro-*
 » *mulgatis, si quis confessarius cujusvis ordinis, sine facultate scripta ab Episcopo*
 » *data, aliquem absolvere attentarit, excommunicationis pœnam ipso facto subeat.*

11.

Alla pagina 603, nota XXXI, si levino queste espressioni, che sono veramente indegne dell'arciprete oblatto Francesco Bombognini:

Arialdo celebre pel suo zelo fanatico nel propugnare la causa dei Papi a danno del rito ambrosiano ai tempi d'Ildebrando. Vi sono state intruse nell'edizione dell'*Antiquario della diocesi di Milano* pubblicata dalla tipografia Pirotta con correzioni e giunte e prefazione del dottor Carlo Redaelli. Or ecco il testo genuino come sta nell'edizione originale del 1790, a pag. 170: « Nacque qui (*in Cucciago*) da Bezo e

(1) Concilium Tridentinum sess. 14 can. 11 de pœnitentia statuit de fide esse casuum reservationem, cum ait: *Si quis dixerit Episcopos non habere jus reservandi sibi casus, nisi quoad externam potestatem, atque ideo casuum reservationem non prohibere, quominus sacerdos a reservatis vere absolvat, anathema sit.* Et sess. eadem c. 7 de doctrina pœnitentiæ dixerat: *nullius momenti absolutionem eam esse, quam sacerdos in eum profert, in quem ordinariam aut subdelegatam non habet jurisdictionem: et alia multa docet dignissima scitu; quæ brevitatis causa prætermittuntur. Neque vero regulares habent potestatem absolvendi a reservatis per privilegium, quod dicitur Mare magnum: nam summus Pontifex anno 1572 declaravit per illud hanc facultatem illis minime concedi, ut testantur litteræ cardinalium concilio interpretando præfectorum ad cardinalem Borromeum piæ memoriæ scriptæ, in hæc verba: Cum a sacra congregatione cardinalium, qui præpositi sunt decretis Tridentini Concilii interpretandis, Illustrissima Amplitudo tua quæsierit, an regulares ex privilegiis a Sede apostolica impetratis, præsertim autem ex eo, quod nominant Mare magnum, possint in his casibus, quos sibi Episcopus reservavit, absolvere confitentes: hac de re ubi congregatio accurate egisset, deinde ad Sanctissimum D. N. retulisset, illius Sanctitas etiam de sententia Congregationis censuit ex facultatibus per hoc Mare magnum aliave privilegia regularibus concessa, factam eis non esse potestatem absolvendi in casibus sibi ab Episcopo reservatis. Deus Illustriss. Amplitudini tuæ perpetuam vitæ tranquillitatem et incolumitatem largiatur. Romæ, die 10 septembris MDLXXII.* Caveant ergo confessarii, qui nec a Sede Apostolica, nec a nobis, nec a Vicario nostro hanc facultatem habent, ne animas in laqueum inducant, absolvere eas tentantes a reservatis.

VALERIUS.

» Beza, nobili genitori della famiglia Alciati, il celebre S. Arialdo martire; fatto chie-
 » rico diventò diacono, e nel 1056 cominciò in Varese la sua predicazione contro
 » la pubblica incontinenza del clero. Andato a Roma prese nuovo coraggio da Papa
 » Stefano, e dopo dieci anni caduto nelle mani dei suoi nemici, fu barbaramente tru-
 » cidato sulle rive del Verbanò nel 1066. Fu il dì lui cadavere recato processional-
 » mente a Milano ecc. ecc. » E nella descrizione di Angera a pag. 57, lo stesso Bom-
 » bognini avea scritto: « Vicino ad Angera avvenne il martirio di S. Arialdo di Cucciago
 » il quale dopo aver predicato molti anni contro la pubblica incontinenza del Clero,
 » e finalmente caduto nelle mani di due malvagi ecclesiastici, soffrì strazii che fanno
 » orrore. Fu il dì lui cadavere da' suoi nemici nascosto, poi trafugato nella Rocca
 » d'Arona, ed ivi contraffatto ed abbrustolito in un forno. Ma tutto il popolo di
 » Milano sotto la condotta d'Erlombaldo Cotta venne ad Arona, ed avuto il sacro
 » corpo lo recò processionalmente alla città, dove dopo essere stato esposto dieci
 » giorni nella Basilica Ambrosiana alla pubblica venerazione fu sepolto vicino alla
 » chiesa di S. Celso, dalla quale fu poi trasportato nel 1099 a quella di S. Dio-
 » nigi ecc. ecc.

E il Sassi nel II volume delle vite degli Arcivescovi di Milano, a pag. 424, fece l'elogio di S. Arialdo con queste brevi parole piene di significato: *Notum est in-surrexisset anno 1056 egregium evangelicæ veritatis præconem Arialdum ex nobilibus de Alzate, qui nunc in Sanctorum Martyrum cætu ab Ecclesia colitur, contra cleri et populi Mediolanensis corruptelas, ut funditus eas extirparet.*

Leggansi in proposito le memorie del Giulini, e il Puricelli nell'egregia sua opera: *De SS. Martyribus Arialdo et Herlembaldo Cotta Mediolanensibus veritati ac luci restitutis, libri quatuor*; stampata in Milano nel 1657 in foglio.

NOTA XVI.

Correzioni ed aggiunte a questo secondo Volume.

1.

Alla pag. 119 si aggiunga come nota:

Santa Severina è una piccola città del regno di Napoli situata nella Calabria ulteriore, anticamente chiamata *Siberena*, e nel secolo XVI, come scrisse l'Ortelio nella sua *Synonymia Geographica*; *hodie ab imperito vulgo Santa Severina dicta.*

Morto in Roma, ai 16 di febbrajo 1566, Giovanni Battista Orsini che ne era Arcivescovo fin dal 1554, vi fu tosto surrogato Giulio Antonio Santorio nato in Caserta il 6 giugno 1532. Egli fu dottore di diritto a Napoli, e pe' suoi rari talenti e vasta erudizione ecclesiastica, meritossi l'alto onore di essere stato trascelto da Alfonso Caraffa Arcivescovo di Napoli in suo Vicario Generale e Consigliere del Santo Uffizio dell'Inquisizione.

Nel Concistoro del giorno 17 maggio 1570, fu da Pio V nominato Prete Cardinale di Santa Chiesa, e gli venne assegnato il titolo di S. Bartolomeo *in Insula*. Ma egli siccome prima chiamavasi *Arcivescovo* di Santa Severina, così volle dopo esser chiamato *Cardinale* pure di Santa Severina; come praticavasi da altri comunemente.

Nella famosa Bolla di Stato V, in data 13 aprile 1587, colla quale a ciascuno de' 70 Cardinali fu assegnata una Chiesa particolare, titolo e diaconia secondo il loro ordine rispettivo, così leggesi firmato il Santorio: *Ego Jul. Anton. Sanctor. Titul. S. Bartholomaei in Insula, Card. Sanctae Severinae.*

Questo Cardinale era in strettissima relazione e amicizia con S. Carlo, e da lui stimato a segno, che con lettera del giorno 10 settembre 1605, gli mandò copia del Concilio primo Provinciale per avere in merito il suo giudizio (p. 221 di questo secondo Volume); e nel 1575 o al principio del 1576 sciolse molti dubbii, e rispose ai diversi quesiti, che noi pei primi pubblichiamo in questo medesimo Volume, pag. 119 e seguenti.

Il Pagi nella vita di Pio V, annoverando i Cardinali da lui creati, così lasciò scritto del Santorio: *Tulius Antonius Sanctorius, Italus, patria Casertanus, nobili genere clarus, virtute et eruditione clarissimus, Sanctae Severinae Archipræsul. et ad gravissima negotia habitus.*

Dimesso poi il titolo di S. Bartolomeo in *Insula*, che fu riconferito all'Arcivescovo di Siena, Francesco Maria Tarugi degnissimo allievo e figliuolo spirituale di S. Filippo Neri, il Santorio per via di anzianità entrò nel primo Ordine del Collegio Apostolico e fu ascritto tra il bel numero de' sei Vescovi Cardinali Suffraganei al Papa e Assistenti al trono pontificio colla dignità eminente di Vescovo di Palestrina.

Finalmente dopo d'essere stato per tre Conclavi consecutivi proposto a Sommo Pontefice, pieno di meriti e di virtù morì in Roma ai 28 di maggio del 1602 in età di 70 anni e 36 di Episcopato.

2.

La lettera di S. Carlo che noi abbiamo riprodotto alla pagina 184, N. XXX della Serie quinta, fu già pubblicata dal Mazzucchelli in appendice alle *Osservazioni sul Rito ambrosiano* (1); e dal Lebrun nella sua *Spiegazione della Messa*; però il Mazzucchelli la fa datata da *Valle d'Hercù*, ed il Lebrun da *Valle d'Ercole*, mentre noi l'abbiamo interpretata nel nostro apografo come datata da *Valle d'Herui*. E crediamo che la nostra lezione sia da preferirsi, perchè non sapremmo qual fosse questa Valle d'Ercole o d'Hercù, e sappiamo invece esservi sopra Somasca, in Valle S. Martino, un paese, ove fu di fatto anche S. Carlo, che si chiama a tutt'oggi *Val d'Erve*.

3.

Alla pag. 191 appoggiati ad una lettera di S. Carlo colla quale dimandava al Vescovo di Capua un messale ed un breviario di quella Chiesa, notammo esser stata opinione del Sassi che colà si usasse anticamente il rito ambrosiano. Circa i quali libri ecco le parole del Santo allo Speciano: « La Chiesa di Capuà usa il medesimo ufficio et riti de l'Ambrosiana, siccome m'è stato notificato; et però desidero che in nome mio preghiate Monsignor Illustrissimo Sermoneta, che ne è vescovo, che mi faccia gratia di uno di quei breuiarii et missali, che si usano là, et d'un qualche cerimoniale antico, et ogni altro lume che mi può dare in questa materia, acciocchè io possa seruirme nella emendatione di quelli della mia Chiesa. » Ma oltre che è assai poco probabile, che nella Chiesa Capuana si usasse il rito ambrosiano, ci pare, dietro le *Osservazioni* dell'erudito Mazzucchelli

sul rito medesimo, che S. Carlo fosse indotto in errore; perchè consultato da quel prefetto dell'Ambrosiana un breviario stampato, per quanto sembra, nel secolo XV ad uso di quella Chiesa, vide che esso non era ambrosiano e nemmeno romano quantunque più a questo che a quello s'accostasse; quindi se in più lettere S. Carlo cercò di avere il breviario o il messale di Capua, è perchè gli fu fatto credere che fossero del nostro rito.

4.

Alle pag. 462, 463, 465 di questo secondo Volume abbiamo rimandato il lettore alla tavola I, mentre invece dovevasi dire tavola III.

Anche i documenti II e III dell'Appendice di questo stesso secondo Volume si ritengano traduzione dall'originale tedesco.

FINE DEL VOLUME.

AI LETTORI

Compiuto anche un secondo volume di Documenti, trovo che tuttavia la mia impresa non è finita, massime perchè da tutte parti mi sono state gentilmente comunicate o profferte *Lettere di S. Carlo od a S. Carlo*, ed in particolare dalla privata biblioteca di S. A. R. l'augusta Duchessa LUISA DI BORBONE Reggente gli Stati Parmensi, attendo copia d'un bel numero di lettere state dirette da S. Carlo a' suoi parenti Gonzaga di Guastalla, e d'un interessante carteggio col Borromeo del Cardinale Ippolito d'Este Legato in Francia, e prima esso pure Arcivescovo di Milano. Inoltre vi sarebbe bella messe da raccogliere in quaranta e più minutarj ed epistolarj di questi archivi arcivescovili, onde la Serie VI potrebbe in un terzo volume di Documenti ricevere grande amplificazione e compimento.

Mentre attendo che il numero degli associati s'aumenti, almeno fino a coprirmi delle spese, mi occupo del volume destinato a contenere la vita del Santo, volume che le LL. AA. II. RR. il Serenissimo Arciduca FERDINANDO MASSIMILIANO Governatore Generale del Lombardo-Veneto e la Serenissima Arciduchessa sua Consorte Principessa CARLOTTA del Belgio, permisero sia a Loro dedicato (1). In questo l'emerito professore Antonio

(1) Graziosa concessione comunicata col seguente luogotenenziale dispaccio:

N. $\frac{9403}{P}$

Milano, li 13 novembre 1857

Signore Reverendissimo!

Sua Altezza Imperiale il Serenissimo Signor Arciduca Governatore Generale si è graziosamente compiaciuta di accettare l'esemplare da lei offertole dell'opera: *Documenti circa la vita e le gesta di S. Carlo Borromeo*. In pari tempo la prefata Altezza Sua Imperiale, e l'Augusta sua Consorte trovarono di permettere che Vostra Signoria Reverendissima possa dedicare Loro il volume dell'anzidetta sua opera contenente la biografia di S. Carlo Borromeo.

Mentre mi riesce grato di renderne consapevole la Signoria Vostra Reverendissima, colgo l'occasione per esternarle i sensi della particolare mia stima e pari considerazione.

BURGER.

Al Rev. Signor ARISTIDE SALA
Canonico al Capitolo Metropolitano ed Archivista della Cancelleria Arcivescovile
in Milano.

L'I. R. Luogotenente di S. M. I: R. A. in Lombardia.

Sala, padre del sottoscritto, raccoglierà tutto quanto può concorrere a far di S. Carlo un interessante biografia; e il sottoscritto vi andrà mano mano introducendo specialissime note, tolte principalmente dalle memorie che si conservano in questi archivi arcivescovili, e chiuderà con diverse dissertazioni dirette a far meglio conoscere le principali istituzioni del l'immortale Borromeo, ed illustrare alcuni fatti più importanti.

Intanto, perchè non mi piace vestirmi delle altrui penne, e m'è di soddisfazione il professar pubblica riconoscenza a chi m'ajuta, non mancherò d'avvertire che chi mi cooperò nella compilazione del primo volume, con crescente impegno coadiuvò pure a rendere migliore anche questo secondo; e inoltre mi giovò non poco lo studiosissimo signor Canonico Francesco Curioni, secondicerio nel venerando insigne Capitolo minore della Metropolitana, il quale mi fornì erudite nozioni; e il prezioso soccorso della sua libreria sceltissima in fatto di scienze e storie ecclesiastiche.

Mi corre poi debito di più speciale attestazione di riconoscenza a Sua Eccellenza Reverendissima l'ottimo nostro Arcivescovo, che aggiungendo favori a favori, non lasciò perfino di recarmi qualche sussidio nelle gravose spese dell'edizione (1), e, con lettera circolare del 17 novembre p. p. diretta ai MM. RR. Vicarj foranei della diocesi (2), degnò raccomandare particolarmente al venerabile suo Clero quest'opera.

(1) Anche due distinti Ecclesiastici milanesi, imitarono la generosità dell' Eccellentissimo Prelato.

(2) Eccone il tenore:

M. R. Signore!

Il benemerito Archivista di questa Curia Arcivescovile, Canonico Aristide Sala, Ci ha umilmente supplicati perchè degnassimo di raccomandare al Nostro Venerabile Clero la sua opera circa la Vita e le Gesta del Nostro grande antecessore S. Carlo Borromeo. E Noi troviamo di accondiscendere al di lui desiderio, perchè mettiamo una specialissima compiacenza nell'incoraggiare della Nostra protezione e favore tutti coloro che si applicano a buoni studj ed a nobili imprese; d'altronde Ci pare che l'opera suindicata valga veramente ad erudire nelle canoniche discipline, a sempre meglio diffondere lo spirito dell'immortale Instauratore della Diocesi, ed a completare la storia d'una delle epoche più gloriose di questa santa Chiesa milanese.

Conoscendo poi per prova l'amore con cui Ella, M. R. Signore, si presta per tutto che è bene, non dubitiamo del suo volenteroso interessamento in proposito.

Ed impartendole la pastorale benedizione in segno della Nostra stima e benevolenza, Ci offriamo.

Milano, li 17 novembre 1857.

Affezionatissimo suo
+ BARTOLANNEO CARLO Arcivescovo.

Mi giova però sperare che non solamente il venerabile Clero Diocesano, bensì spontanei tutti quanti hanno stima e divozione per S. Carlo, tutti che amano le storiche discipline e le scienze sacre, godranno concorrere colla loro sottoscrizione a rendermi possibile la continuazione di questa pubblicazione. In ispecie io appoggio la mia fiducia nei ben amati onorevoli miei concittadini, poichè, ad usare di alcune delle considerazioni fatte in riguardo di quest' Opera da un valente Giureconsulto: « Ella è già per sè della più » grande importanza e di una utilità immancabile la notizia che ognuno » possi avere di Documenti che per la loro prima causa avendo dovuto » deporsi, e rimanere in archivii di privata o di pubblica pertinenza, » il tempo ha fatto essere per custoditi bensì, ma insaputi ed ignorati » a quella posterità di generazioni che avrebbe ancora trovato un'inte- » resse od un vantaggio a conoscerne il tenore, ad apprenderne la cau- » sale, a valersene o per la scienza o per la pratica.

• Però nè de'nostri nè degli stranieri che ci si associano nella colti- » vata notizia d'ogni storica nostra esistenza o vicenda vi ha chi al solo » nominare il grande e santo Borromeo, l'epoca de' suoi tempi, la grande » azione e parte che egli ebbe nelle loro ordinazioni ed eventi, non si » preannunzia della persuasione che ogni cosa fin qui non ancora facil- » mente conosciuta o saputa della vita o dei fatti di quel grand'uomo, » dovesse essere di una nuova immancabile importanza e di una utilità » nuovamente conquistata.

• Non solo nella sua generalità, ma nella sua specialità medesima la » recata istruzione e notizia dell'ordine, del modo e classificazione dei » soggetti con cui fu sistemato l'Archivio della Curia nostra Arcivesco- » vile è già per sè una guida giovevolissima, perchè ad ogni emergente » occorrenza sapere se e quali non infruttuose ricerche e domande si » possano fare presso quelli ufficii, onde ricavarne o prove, o notizie » interessanti e proficue.

• Fermando anche solo l'attenzione al sapere in fatto che ora facil- » mente vi si possono consultare gli Atti di visita della Diocesi, a cui » cotanto intese il grande Arcivescovo e i successori suoi, e pensando » a quali che una volta fossero dotazioni di beneficii, de' quali taluno » può trovarsi o patrono o investito, vedrassi come da quegli Atti si » ponno avere direzioni e cognizioni giovevoli.

• Talvolta far si possono della più grande importanza nel privato in- » teresse delle non inutili indagini a ritrovamento di registri o fedì ma- » trimoniali e di nascita o morte, che le tante variate volte e in tanti » variati casi bisogna rintracciare in tempi remotissimi; onde il sapere » in oggi, per questa pubblicazione, quanti, quali di quei registri ed » epoche, e di quali luoghi, terre, comuni e simili si stanno negli » Archivii della Curia Arcivescovile, dovrà essere di soccorso grandissimo

» a chi, o come parte interessata, o come regolatore e difensor giudiziale di quei privati interessi, vi ottenesse le prove volute dal suo bisogno.

» Se questi e molt'altri sono, e non possono che essere, grandi vantaggi a ricavarsi dall' in oggi così fornitaci notizia e cognizione dell'ordinamento proprio dell'Archivio Curiale, sono a mio avviso anche più certi ed immediati quelli che se ne ricavano dai documenti che formano il soggetto proprio dell'Opera, e lo scopo principale della sua pubblicazione.

» Le prime due Serie di Documenti sono di più speciale importanza disciplinare ecclesiastica che non altrimenti di temporale relazione. Raccolgonsi nella terza Serie li statuti Capitolari che S. Carlo diede al Clero della sua Metropolitana, e così è dato conoscere e precisare le giurisdizioni, le attribuzioni, le competenze che non raro vediamo farsi soggetto di private e personali controversie, delle quali finiscono a rendersi giudici necessari i Tribunali ecclesiastici e civili. Riguarda la Serie quarta Atti e Scritture giurisdizionali tra il Foro ecclesiastico e civile; e se nei tempi attuali, e per le leggi che ora sono, non sarebbero a prevedersi così facili nè frequenti delle consimili contingenze; non v'ha dubbio che anche da quei precorsi benchè remoti avvenimenti, tanto le singole potestà civili che ecclesiastiche, quanto, in confronto e relazione ad esse, potranno anche le parti ritrarvi istruzioni, esempi giovevoli a protezione dei loro diritti. Più propriamente riguarda la Chiesa per sè stessa quella che veniva assegnata per quinta Serie, versando la stessa in materie liturgiche; ma però dacchè la pratica sociale e la forense ne arreca esempi non rari di controversie, così ad ecclesiastici e a non ecclesiastici saranno per giovare le indicazioni e l'uso di quelle stabilite discipline, alle quali si pretendesse di derogare nel fatto.

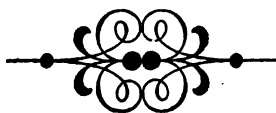
» Destinavasi poi alla sesta Serie l'Epistolario di S. Carlo; e perocchè egli fu uomo, oltre la santità specchiatissima di sua vita, di una importanza così estesa, così operosa, così influente e decisiva, non meno nelle cose di immediata pertinenza religiosa, che di altra pubblica relazione, tanto interna dello Stato che estera; la storia non avrà che a ricavarne gradevolissime, e fors'anche giovevoli notizie ed istruzioni per il suo completamento, o per una migliore sua rettificazione. E siccome sorte volle che non pochi di quei distinti che presero a conoscere e seriamente meditare sulla utilità ed opportunità di detta nuova Opera, trovandosi possedere autografi di distinta significazione, proprii del grande Arcivescovo o a lui stesso mandati per tenute importanti corrispondenze, offrirono spontanei di poterle comprendere in questa pubblicazione; ne resta di attenderci a sempre più pregevoli notizie che ne otterremo.

» Ma quando io riassumeva per mia istruzione le cose presentatemi
 » dal riscontro dell'indicato volume, io quasi senz'altra volontà naturale
 » e spontanea che quella datami dalla da me percorsa carriera forense,
 » che più o meno continuamente si associa e si fa partecipe del discorso
 » scientifico non meno che del contenzioso sopra di ogni materia, vi ho
 » raccolto, e mi sono convinto che a quest'Opera si dovrebbe tutto il
 » favore; così che se la scienza per sè stessa, la storia in generale, la
 » pubblica amministrazione tanto religiosa che civile e politica possono
 » averla ad elemento dei loro studii e delle loro meditazioni, parevami
 » che ben poche potessero essere le persone, le quali si potessero riguar-
 » dare così disinteressate per non concorrere con proprie sottoscrizioni
 » all'acquisto dell'Opera, e per potersene all'uopo valere » .

Milano, li 15 dicembre 1857.

Canonico

A. Sala



INDICE DEL VOLUME

DEDICA	pag.	5
ACCETTAZIONE DELLA DEDICA		9

DOCUMENTI

SERIE QUARTA

ATTI E SCRITTURE CIRCA LE CONTROVERSIE IN FATTO DI GIURISDIZIONE ED IMMUNITÀ ECCLESIASTICA.

- I. 1569, *in agosto* — Considerazioni esposte in un Papele e fatte sopra la cagione e le espressioni poste nel celebre Editto regio pubblicato alli 25 agosto 1569, col quale fu notabilmente lesa la giurisdizione e libertà ecclesiastica.
 Stanno unite varie aggiunte da farsi per la correzione del succennato regio Editto: la quale si pretendeva da S. Carlo per indennizzazione della sua giurisdizione pag. 14
- II. 1569 27 *agosto* — Citazione fatta da Monsignore Vicario Generale Giovanni Battista Castelli, di notarii attuarii della Curia Arcivescovile, perchè proseguissero le cause nel loro foro già introdotte. — Con la protesta dei suddetti di non volere in alcun modo per l'avvenire trattare simili cause per timore delle pene cominate nel Regio Proclama de' 25 agosto prossimo scorso . . 17
- III. Deputazione fatta da S. Carlo Arcivescovo di Milano nella persona di Monsignor Gerolamo Federici Vescovo di Martorano, a decidere in di lui nome qualunque causa civile o criminale introdotta e da introdursi nella sua Curia arcivescovile con ogni opportuna facoltà, ecc.
 Altra deputazione contemporaneamente fatta dal medesimo S. Carlo del signor Giulio Cesare Magnano in Notaro Attuario nella stessa Curia . . . 19
- IV. 1569, 19 *ottobre* — Lettera latina scritta da S. Carlo Arcivescovo di Milano al signor duca d'Albuquerque Governatore dello Stato ed al Senato, nella quale si dichiara volersi opporre alla regia Grida delli 25 agosto; accennando, essere questa lesiva della sua ecclesiastica giurisdizione, ed esponendo quei casi, nei quali ha determinato di giudicare nella propria Curia non ostante il bando suddetto 20
- V. 1573, 31 *agosto* — Esame dei testimonii fatto davanti Monsignore Giovanni Fontana Vicario Criminale della Curia Arcivescovile di Milano, per provare l'affissione fatta alle Chiese ed altri luoghi della città di certa indegna satira (posta alla pagina prima) contro S. Carlo Arcivescovo; e per accertare certo inchiuso ragionamento fatto dal signor commendatore de Requesens Governatore dello Stato, complessivo di querele ed anco minacce di libelli infamatorii contro lo stesso S. Carlo 23

- VI. *Dal 1571 al 1573* — Nota delle persone laiche, le quali furono carcerate nella Curia Arcivescovile di Milano e punite per delitti da esse commessi, la cognizione dei quali spettava al foro ecclesiastico pag. 28
- VII. Esame di varii Testimonii fatto davanti Monsignor Giovanni Fontana Fiscale della Curia Arcivescovile di Milano, nel quale risulta, che il collaterale della stessa Curia unitamente alli suoi fanti abbia sempre portate armi in occasione di fare qualche cattura in città o diocesi 29
- VIII. Risposta fatta presentare a S. Carlo Arcivescovo in due Scritture dal signor commendatore D. Luigi de Requesens Governatore di Milano, e dalli signori Gran Cancelliere e Presidente del Senato per mezzo dei rispettivi loro Procuratori, al Monitorio di scomunica ad essi intimato dal suddetto S. Carlo per la violata giurisdizione ecclesiastica, con impedire al medesimo l'uso della sua famiglia armata, massime contro dei laici 32
- IX. 1573, 10 agosto — Esibizione fatta del loro rispettivo Mandato dalli signori Procuratori del signor Commendatore D. Luigi de Requesens Governatore di Milano, del signor Gran Cancelliere e del signor Presidente del Senato, affine di presentare a S. Carlo la lettera latina del prefato signor Governatore qui inserita, e responsiva al Monitorio di scomunica loro intimato dallo stesso S. Carlo 37
- X. 1573, 2 settembre e 5 ottobre — Esami fatti davanti Monsignor Giovanni Fontana Vicario Criminale della Curia Arcivescovile di Milano, sul punto di una grida fatta pubblicare dal signor Commendatore de Requesens Governatore dello Stato in propria difesa per la scomunica minacciategli da S. Carlo Arcivescovo, in sostenimento della giurisdizione ecclesiastica.
Vanno congiunti altri esami fatti come sopra, per provare d' avere lo stesso signor Governatore fatta celebrare in S. Gottardo la Messa in sua presenza, atteso il Breve Pontificio di assoluzione dalla scomunica suddetta 40
- XI. 1573, 20 giugno — Protesta fatta dal Magnifico signor Giovanni Francesco Resta per mezzo del suo Procuratore, di nullità della sentenza contro di lui pronunciata da Monsignor Vicario Generale della Curia Arcivescovile Giovan Battista Castelli, qual Commissario apostolico nella causa vertente tra esso signor Resta ed il venerando Monisterio di S. Michele di Gallarate, atteso il Breve di appellazione da esso interposto, ed il precetto penale del signor Capitano di Giustizia allo stesso signor Resta intimato di non usare di alcun Breve Apostolico in detta Causa 45
- XII. Lettera di S. Carlo Arcivescovo di Milano a Monsignor Speciano in Roma, nella quale narra l' impedimento fatto dai Regii Ministri, per mezzo del Capitano di Giustizia, alla esecuzione del Breve Apostolico ottenuto dalle Monache di S. Michele in Gallarate, per la decisione nel foro Ecclesiastico della loro causa contro il signor Giovanni Francesco Resta, con pregiudizio della giurisdizione Arcivescovile, la quale desidera, che sia sostenuta da Sua Santità. Si accenna infine, di non essere in uso in Milano il regio *Exequatur* per li Brevi Apostolici.
Sta congiunta una succinta informazione del fatto e della causa suddetta. 49
- XIII. 1573, 17 luglio — Protesta fatta dal signor Giovanni Francesco Resta, per mezzo del suo Procuratore, di nullità della citazione perentoria intimatagli dal Giudice Ecclesiastico qual Delegato Apostolico con la comminazione delle censure, atteso massime il precetto penale qui inserito e ad esso fatto dal signor Capitano di giustizia di non sottomettersi alla giurisdizione ecclesiastica nella causa pendente tra esso e il Venerando Monisterio di S. Michele in Gallarate.
Con.annessa la dichiarazione del Giudice Ecclesiastico delegato, di essere il prefato signor Resta incorso nella scomunica per avere ubbidito al suddetto precetto 53
- XIV. 1573, 26 settembre — Assoluzione data solennemente nella Cappella Arcivescovile da S. Carlo Arcivescovo e delegato Apostolico, al signor Camillo Cattaneo, Vajano Capitano di giustizia dalle censure e scomuniche statuite nella Bolla in *Cena Domini*, nelle quali era stato dichiarato incorso, per avere

- fatto, d'ordine del Governo, precetto penale al Signor Giovanni Francesco Resta di non usare alcun Breve Pontificio senza licenza dello stesso Governo nella causa, che aveva con le Monache di S. Michele in Gallarate. — Con la penitenza salutare al medesimo imposta e come da essa pag. 56
- XV. 1576, 23 *maggio* — Assoluzione data privatamente in una stanza del Palazzo Arcivescovile da S. Carlo Arcivescovo e Delegato Apostolico al Signor Giovanni Francesco Resta dalle censure e scomuniche, nelle quali era stato dichiarato incorso per non avere ubbidito alli precetti del Giudice Ecclesiastico nella causa, che aveva con le Monache di S. Michele in Gallarate: e ciò perchè possa trattare la concordia con le dette Monache o suoi agenti, e con patto di reincidenza, non seguendo fra giorni tre la composizione suddetta. . . 59
- XVI. Delegazione fatta da S. Carlo Arcivescovo con autorità Pontificia nella persona del Signor Ercole Lamia, uno dei Vicarii della sua Curia Arcivescovile, per assolvere alla porta della Chiesa Parocchiale di S. Martino al Corpo dalle censure e scomuniche incorse il Signor Giovanni Francesco Resta, con patto di reincidenza qualora nel termine di giorni tre non si dichiari pronto ad ubbidire ai precetti del giudice Ecclesiastico, e non siano amichevolmente concordate tutte le controversie vertenti tra esso e le Monache di S. Michele in Gallarate 61
- XVII. *Pateat* dell' instrumento di assoluzione da tutte le censure e scomuniche data alla porta della Chiesa Parocchiale di S. Martino al Corpo al Signor Giovanni Francesco Resta dal Signor Ercole Lamia, qual Vicario e speciale Delegato di S. Carlo Borromeo, sotto le condizioni poste nel precedente Instrumento di delegazione con la imposizione della salutare penitenza come da essa. . 63
- XVIII. 1576, 7 *giugno* — Transazione amichevole stipulata con l'approvazione di S. Carlo Arcivescovo tra il Signor Giovanni Francesco Resta ed il Signor Canonico Alberto Rasino, Sindaco e Procuratore del venerando Monisterio di S. Michele in Gallarate, nella quale, con previa rinuncia alle liti e controversie per la eredità del fu Signor Luigi della Porta posseduta dal detto Signor Resta, si conviene che il medesimo rilasci al prefato Monastero tanti Beni situati in Cavagliano e Scanna del valore di circa lire ventisei mila: con varii patti come da essa 64
- XIX. Relazione delle cose trattate in Spagna per ordine di S. Carlo dal Padre D. Carlo Bescapè Barnabita, che fu poi Vescovo di Novara 70
- XX. Concordia giurisdizionale tra il foro Ecclesiastico ed il Laico, colla relativa approvazione di Sua Maestà Cattolica e la conferma del Sommo Pontefice . 97

SERIE QUINTA

CONSULTAZIONI TEOLOGICHE IN MATERIE LITURGICHE.

- I. Il Cardinale Paleotto risponde ad alcune domande del Cardinal Borromeo in materie liturgiche pag. 109
- II. Risposte di un anonimo circa il numero e la qualità delle candele che si adoperano in Roma nelle diverse funzioni 112
- III. Notizie fornite dal Cardinal Paleotto circa le Messe e le Benedizioni Pontificali 113
- IV. Risposta del Cardinale Sirlcto ad alcuni quesiti in materie liturgiche . . . 116
- V. Risposte del Cardinale di Santa Severina a diversi quesiti in materia liturgica 119
- VI. Risposte di un anonimo a quesiti in materia liturgica 130
- VII. Lettera del Cardinal Sirlcto circa il modo con cui devono sottoscrivere gli Eminentissimi Membri del Sacro Collegio Apostolico 132
- VIII. Risposta e considerazioni del Cardinale Sirlcto circa la predicazione dei Parochi 134
- IX. Risposta di un anonimo circa l'ufficio dell' Arcidiacono e del Prevosto . . 138
- X. Capitolo di Monsignor Speziano sopra l'apparato del Pulpito 139

XI. Notizie e considerazioni di un anonimo circa il posto ed il numero dei lettori nelle chiese di Francia	pag. 140
XII. Lettera del Cardinale Sirleto circa la frequente Comunione degli infermi e circa le collette pei poveri e pei malati	141
XIII. Il Primicerio della Metropolitana di Milano fa all'Arcivescovo Carlo Borromeo diverse proposte circa la Riforma del Breviario	144
XIV. Lettera, 16 luglio 1574, di Pietro Galesini a S. Carlo circa l'Omiliario Ambrosiano che allora si stava per pubblicare	146
XV. Pietro Galesino, il 27 agosto 1574, scrive a S. Carlo circa la Riforma del Breviario e del Rituale delle Litanie, l'utilità dell'annuo Sinodo Diocesano, la pastorale per l'anno santo e i Pellegrinaggi divoti	148
XVI. Decreto di Monsignor Vicario Generale di S. Carlo allo scopo che il Clero si uniformi al nuovo Salterio in salmeggiare e nell'officiare	153
XVII. Indice delle Litanie e Processioni diverse	151
XVIII. Indice dei divoti pellegrinaggi fatti da alcuni Santi dell'Antico e Nuovo Testamento, e pensieri di alcuni Santi sopra i divoti pellegrinaggi	152
XIX. Regole proposte dal Galesino pei pellegrinaggi degli Ecclesiastici	154
XX. Memorie del Galesino circa il rito delle oblazioni, la riconciliazione delle Chiese e Cimiteri, e l'amministrazione del Santo Battesimo	156
XXI. Lettera a S. Carlo circa l'Antifona <i>Omnes Patriarchæ, etc.</i> che si canta nei Secondi Vespri della Epifania subito dopo il Lucernario	158
XXII. Notizie e considerazioni di confronto circa la Quaresima di rito Romano e quella di Rito Ambrosiano	160
XXIII. Se i Monaci di Morimondo potevano ed anche dovevano officiare col rito Ambrosiano	162
XXIV. Delle Cerimonie da osservarsi dal celebrante la Messa alla presenza del Vescovo o del Pontefice	163
XXV. Della Messa da morto, anche davanti al Pontefice	166
XXVI. Indice di correzioni e miglioramenti da introdursi nel piccolo ufficio della Madonna	168
XXVII. Istruzione per la distribuzione degli olii santi e dell'acqua battesimale alle parrocchie della campagna	170
XXVIII. Quali cose debbono prepararsi, quali osservarsi in occasione della Visita Pastorale	174
XXIX. Risposte dei Cardinali Sermoneta e Caraffa ai quesiti circa il modo di ricevere i Vescovi	180
XXX. Lettera di S. Carlo a monsignor Speciano in difesa del rito ambrosiano	184

SERIE SESTA

LETTERE.

- I. Nota di alcune cose più notabili di giurisdizione ed altro, che si contengono nei volumi delle lettere di S. Carlo conservati nella libreria ambrosiana comunemente detta Biblioteca.
Le suddette lettere N. 430 non sono tutte missive o responsive di S. Carlo; ma la prima è del Reverendissimo Padre Generale dei Domenicani al detto Santo, e così alcune altre. Incominciano dal 1570 all'anno ultimo 1584 pag. 189
- II. Sette lettere di S. Carlo che si conservano nel Grande Archivio di Napoli . 218
- III. Lettera di S. Carlo posseduta dal Reverendo Padre Angelo da Imbersago cap-puccino Curato nell'Ospitale maggiore di Milano 223
- IV. Lettera originale di S. Carlo, che si conserva nel collegio dei RR. Chierici regolari di S. Paolo, a S. Barnaba in Milano 224
- V. Lettera di S. Carlo importantissima, rinvenuta dal chiarissimo signor Odorici di Brescia, tra i documenti della famiglia Gambarà, e dal medesimo cortese-mente comunicata 226
- Lettera autografa di S. Carlo che si conserva dai RR. Padri Missionarii di Rho . 228

VII. Lettera originale di S. Carlo, che si conserva nel civico ospedale di Varese pag.	229
VIII. Lettere che si conservano nell'archivio arcivescovile di Milano nei volumi della Sezione IX	230

APPENDICE

I. La Dieta Svizzera, con decreto 17 marzo 1569, in adesione ai desiderii del Sommo Pontefice, ordina ai proprii ufficiali e dipendenti di arrestare e consegnare al cardinale arcivescovo di Milano Carlo Borromeo, gli Umiliati soppressi renitenti agli ordini del predetto cardinale, e nominatamente i prevosti di Lugano e di Locarno	pag. 461
II. L'autorità dei Cantoni d'Uri, Switz ed Unterwalden conferma l'elezion popolare del paroco di Bollenz, con decreto 3 novembre 1569	463
III. La Dieta svizzera con decreto 12 settembre 1570, dichiara nulla l'elezione d'un giovanetto Orell alla prepositura di Locarno	464
IV. La Dieta Svizzera, con decreto 19 luglio 1571, conferma il precedente decreto del 17 marzo 1569, ad onta delle istanze in contrario del prevosto di Lugano	466
V. Pio V con motuproprio 24 novembre 1571, incarica il cardinale Carlo Borromeo di processare e punire i compromessi nell'attentato di Santa Maria della Scala	468
VI. Brani di dispacci del veneto ambasciatore a Roma, Giovanni Corrarò, che si riferiscono al viaggio colà fatto pel 1579 dal cardinale S. Carlo Borromeo, tratti dall'Archivio appellato <i>Cancellaria secreta</i> (Senato III) esistente nell'I. R. Archivio generale di Venezia	470
VII. Costituzioni date da S. Carlo al Capitolo di S. Ambrogio in Milano il 9 aprile 1567	472

NOTE

I. Il Cardinale Paleotti	pag. 491
II. Il Cardinale Sirleto	ivi
III. Il Primicerio maggiore della metropolitana di Milano nel 1580	492
IV. Il Clero delle cento ferule	ivi
V. L'antifona in coro dei secondi Vespri della Epifania	496
VI. La quaresima di rito ambrosiano	499
VII. Il monastero di Morimondo	ivi
VIII. Il Cardinale Caraffa	512
IX. Il miracolo della conservazione del rito ambrosiano	ivi
X. Le quattro Marie	514
XI. Il Vescovato di Albenga	515
XII. La Congiura dell'Accolti contro Pio IV	516
XIII. Il Vescovado di Piacenza	ivi
XIV. Fra Mattia Bellintano da Salò	517
XV. Aggiunte e correzioni al primo Volume	518
1. Le tre ere: fiorentina, pisana e volgare	ivi
La Bolla dell'indulgenza detta il <i>Perdono dell'Ospitale</i>	519
2. Il Canonico Corno	521
3. L'archivio segreto del Cardinal Pozzobonelli e l'appartamento nuovo del Cardinal Federico Visconte	521
4. Il Testamento di Attone Visconti Vescovo di Vercelli	522
5. La controversia di precedenza tra i Canonici Ordinarii e il Prevosto di S. Ambrogio	522
6. Il trattato d'alleanza tra Pio IV e i Cantoni Cattolici Svizzeri	523
7. Lelio Giordano	524
8. Pietro Galesini	524
9. Michele Tomasi	527
10. Il mare magno	528
11. S. Arialdo	529

XVI. Correzioni ed aggiunte a questo secondo Volume	• 530
1. Il Cardinale di S. Severina	• ivi
2. La lettera di S. Carlo in difesa del Rito Ambrosiano	• 531
3. Il Rito della Chiesa di Capua	• ivi
4. I Fac-simili della Tavola III	• 532
I Documenti II e III dell' Appendice	• ivi
Al Lettori	• 533

Nihil obstat

† CAROLUS CACCIA DOMINONI Episcopus Famaugustanus
Archiviorum Archiepiscopalium Mediolani Prefectus.

Admittitur

Pro Excellentissimo ac Reverendissimo Archiepiscopo Mediolani
CESAR BERTOGLIO Parochus Præpos. S. Thomæ in terra amara.

SECONDO ELENCO

DEI SIGNORI ASSOCIATI

S. A. R. IL SERENISSIMO ARCIDUCA **Francesco V**, Duca di Modena, Principe Reale d'Ungheria e di Boemia, ecc. (per due copie).

Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor **Giovachino Limberti**, Arcivescovo di Firenze, Prelato domestico di Sua Santità.

Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor **Giuseppe Luigi Trevisanato**, Arcivescovo di Udine.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor **Antonio Novasconi**, Vescovo di Cremona; Cavaliere dell'ordine Imperiale Austriaco della Corona di Ferro.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor **Luigi Speranza**, Vescovo di Bergamo.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor **Giovanni Corti** Vescovo di Mantova.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor **Gerolamo Verzeri** Vescovo di Brescia.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor **Paolo Ballerini**, Dottore in sacra teologia, Protonotario Apostolico, Vicario Generale e Canonico ordinario della Metropolitana di Milano.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor **Angelo Aroldi**, Prevosto di S. Agata e Vicario Generale di Cremona.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor **Bozzetti**, Vicario Generale ed Arcidiacono della Cattedrale di Mantova.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor **Giuseppe Maria Cavalli**, Ispettore delle scuole, membro della Commissione di statistica del comune di S. Secondo, Consorziale della Basilica Cattedrale e Canonico del Battistero di Parma, Vicario Foraneo e Prevosto della Chiesa Collegiale di S. Secondo.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor **Ceoldo**, Dottore di sacra teologia, Protonotario Apostolico, Canonico della Cattedrale di Padova.

Reverendissimo signor Canonico **Legnani**, Rettore del Seminario di Cremona.

Reverendissimo signor **Stefano Mezzadri**, Canonico della Cattedrale di Cremona.

Sua Eccellenza il signor Conte **Tomaso Gallarati-Scotti**, Duca di S. Pietro, Principe di Molfetta, Consigliere intimo attuale di S. M. I. R. A., Cavaliere di più ordini insigni, ecc. ecc.

Illustrissimo signor Conte **Paolo Taverna** di Milano.

Illustrissimo signor Marchese **Antonio Trotti** di Milano.

Nobile signor **Francesco Caimi** di Milano.

Nobile signor **Gaetano De Castilla** di Milano.

Illustrissimo signor Conte **Antonio Valotti** di Brescia.

Signor **Giovanni Rusconi** di Vendrognò, Cavaliere dell'ordine Pontificio di S. Gregorio Magno.

N. N. di Brescia.

Signor Dottor **Pietro Steffi**, Amministratore dei Luoghi Pii Elemosinieri di Milano.

Signor Avvocato **Luigi Fantoni** di Rovetta.

Signor **Luigi Lavezzari** di Milano.

Molto Reverendo signor **Samuele Redacelli**, Proposto Parroco di Cucciago.

Molto Reverendo signor **Antonio Mascari**, Proposto Parroco di Lecco.

Molto Reverendo signor **Saule Miglio**, Proposto Parroco di Casate Nuovo.

Molto Reverendo signor **Celso Cattaneo**, Proposto Parroco di Melegnano.

Molto Reverendo signor **Giovanni Ferrari**, Arciprete di Clusone.

Molto Reverendo signor **Luigi Pavoni**, Proposto Parroco di S. Andrea in Bergamo.

Molto Reverendo signor **Francesco Guenzati**, Proposto Parroco di Dervio.

Molto Reverendo signor **Leopoldo Girelli**, licenziato in ambe le leggi, Parroco di Comabbio.

Molto Reverendo signor **Carlo Valsecchi**, Parroco di Baggio.

Molto Reverendo signor **Romealdo De-Simoni**, Parroco di Osteno.

Molto Reverendo signor **Carlo Gattinoni**, Parroco di Pasturo.

Molto Reverendo signor **Cesare Gallazzi**, Parroco di Birago.

Molto Reverendo signor **Ambrogio Galbiati**, Parroco di Cassina Amata.

Molto Reverendo signor **Antonio Daverio**, Parroco di Brenna.

Molto Reverendo signor **Carlo Cagnoni**, Parroco di Pioltello.

Molto Reverendo signor **Paolo Spandri**, Professore di fisica nel Seminario di Venezia.

Molto Reverendo signor **Giuseppe Riva**, Penitenziere minore nella Metropolitana di Milano.

Molto Reverendo signor **Federico Minetti**, Sagrista del Tempio di S. Carlo in Milano.

Molto Reverendo signor **Pietro Trusardi**, Canonico di Clusone.

Molto Reverendo signor **Carlo Bevilacqua**, Assistente della Chiesa di Campo Santo in Milano.

Molto Reverendo signor **Giovanni Fornaroli**, Missionario di Rho.

Molto Reverendo signor **Filippo Ronchetti**, Vice sagrista nella Metropolitana di Milano.

Molto Reverendo signor **Giovanni Battista Valsecchi**, Sacerdote di Scanzo.

Molto Reverendo signor **Giuseppe Bonsaglia**, Sacerdote di Villa d'Adda.

Molto Reverendo signor **Isidoro Manzoni**, Sacerdote di Calusco.

Molto Reverendo signor **Donato Giudici**, Sacerdote di Clusone.

Molto Reverendo signor **Francesco Finazzi**, Sacerdote di Castione.

Molto Reverendo signor **Giovanni Battista Keller**, Sacerdote della Diocesi di Strasburgo.

Reverendo signor **Luigi Scala**, Chierico ostiario della Metropolitana di Milano.

I RR. PP. Fatebenefratelli di Milano.

I. R. Archivio Generale di Milano.

Biblioteca Civica di Bergamo.

Collegio Bosisio in Monza.

Tipografia di Zaccaria Brasca in Milano (per copie 18).

Tipografia Arcivescovile di Giacomo Agnelli in Milano.

Tipografia di Pietro Fiaccadori in Parma.



Amo y muy amado amo
Cardenal Borromeo
Amo y muy amado amo



77

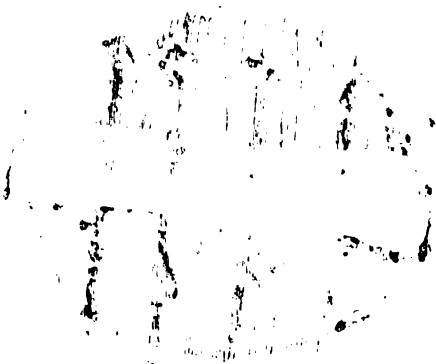
Don Philippe por la gracia de deos Rey de spana
de las dor sibilias de Hierusalem D^{go} Dug de milan

+

I^{ra} Herrera Rⁱ

4^{ta} clauso Rⁱ
B-

1^{ra} III^{ta} Dug
capitang^o



+

de Albuquerque primo nro gouer
at en el nro Estado de Milan

Fig. I.

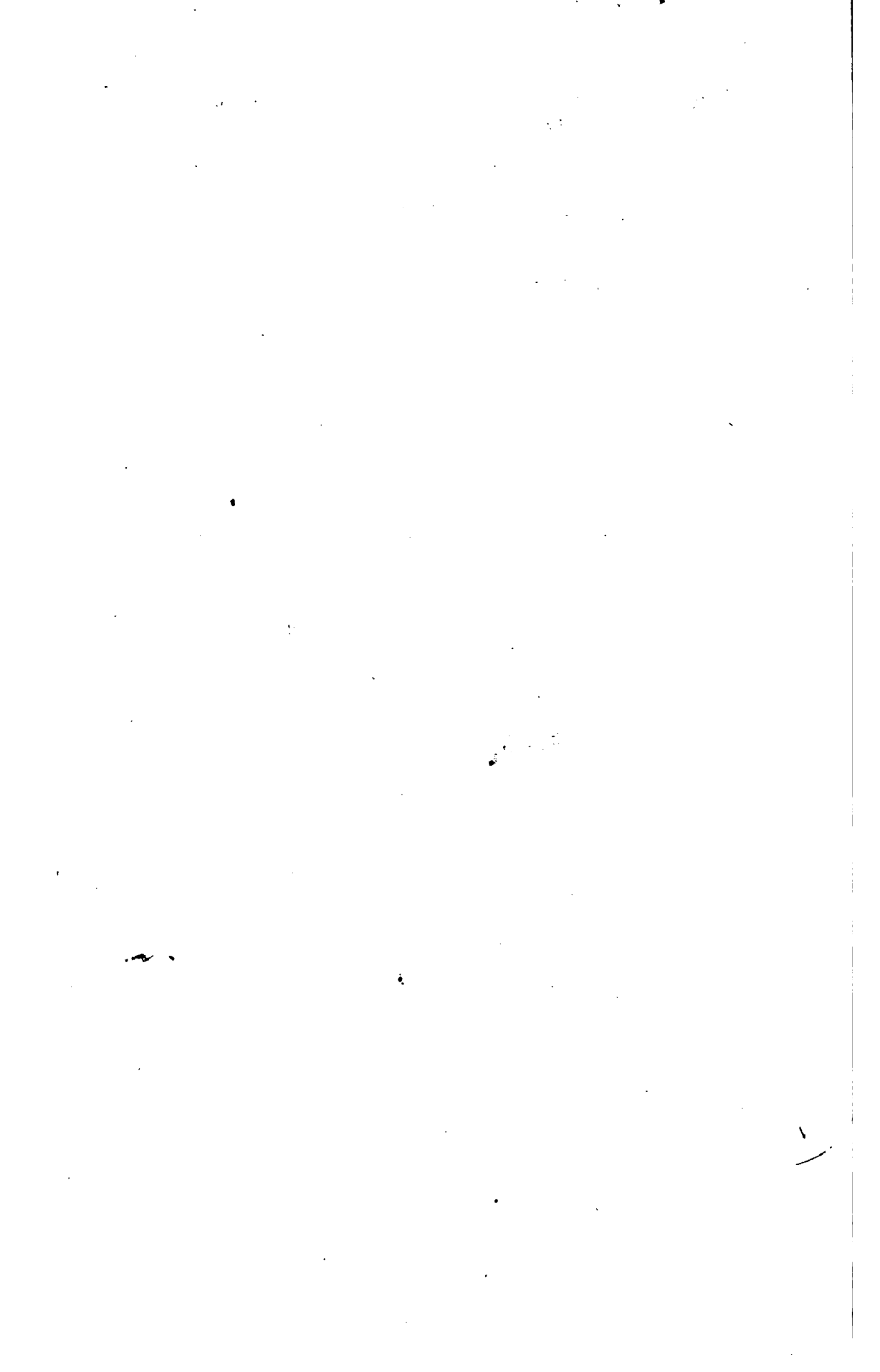


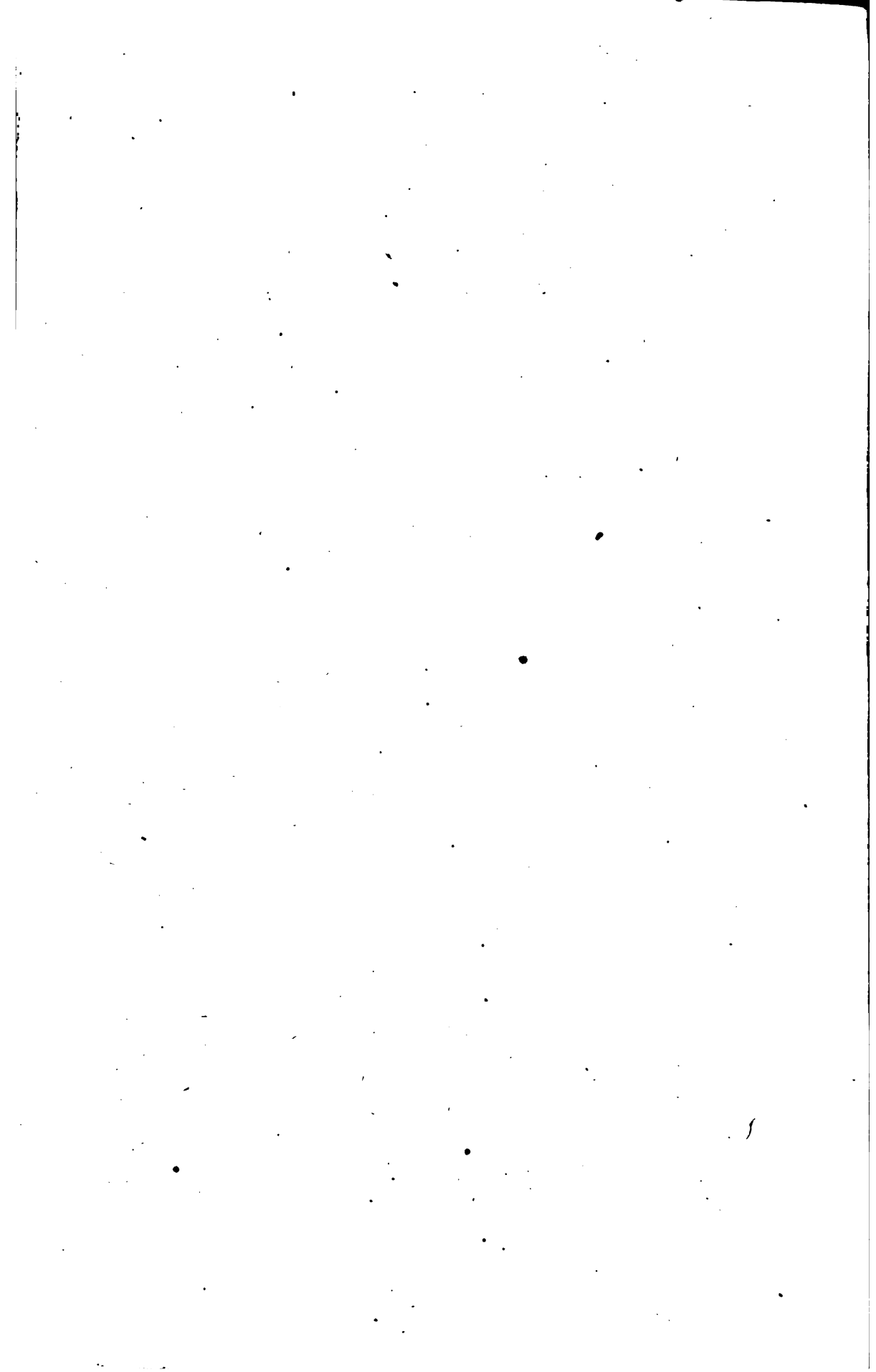
Fig. II.



Fig. III.







3 2044 009 967 852

THE BORROWER WILL BE CHARGED
AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS
NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON
OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED
BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE
NOTICES DOES NOT EXEMPT THE
BORROWER FROM OVERDUE FEES.

WIDENER
BOOK DUE
SEP 10 1991

WIDENER
BOOK DUE
FEB 19 1992

MAY 28 1996

